

D E L L E
A R T I E S C I E N Z E
T U T T E

DIVISATE NELLA GIURISPRUDENZA.

O P E R A

DI ANTONIO D'ORIMINI

NAPOLETANO, PATRIZIO BRINDESINO

IN TRE PARTI DISTINTA.

Nella Prima delle quali si tratta delle Arti
Liberali, ed Ingegnose.

Nella Seconda delle Arti Fabrilì e Meccaniche.

Nella Terza di tutte le Scienze nella Legale
contenute.

P A R T E I.



IN NAPOLI, MDCCXLVII.

PER SERAFINO PORSILE REGIO STAMPATORE.

COL PERMESSO DE' SUPERIORI.

F1727.47

HARVARD COLLEGE LIBRARY
GIFT OF
DANIEL B. FEARING
30 JUNE 1915

ALL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
D E L L A
REAL ACCADEMIA
DELLE SCIENZE DI PARIGI.



Unno impulso era bastevole, a farmi cangiar del proponimento, sin dopo cominciato il lavoro del torchio ostinato, di mai mendicar Dedicatorie al mio Libro, quanto sol mi fu quello del gran rischio e cimento cui mi si faceva presente che loarei altramente esposto all'oltraggio de'maldicenti, nel farlo comparir al publico sfornito di autorità di chi garantir lo potesse. Tosto mi parò innanzi il pensiero che non ad altri che a voi **FAMOSI SPIRITI** consecrar lo doveffi, ed ogni ragion il richiedea per provveder ad esso non men che al negletto mio nome, di protezione, vantaggio, ed onore; conciossiacche contenendo e' **TUTTE L'ARTI E SCIENZE**, a niun meglio che al Vostro **CHIA-RISSIMO ISTITUTO** recar doveasene la censura, l'offerta, e'l patrocinio. Per l'altra banda, se la bassezza del mio stilo non promette distinguermi dalla plebbe de' Scrittori, collocarà

sen-

senzameno in sommo luogo quest' Opera il glorioso vostro Nome, di cui adorna esce a far luminosa comparsa alla sovrana luce del Sole, franca e sicura che non saravvi per ventura chi s'innoltri a tal segno di tracotanza che voglia col detrarla mettervi all'impegno di farlo rimaner certamente confuso, scornato, e di sua baldanza pentito. Quanto ad essa, già non più come mia la ravviso, nè come l'ebbe lo 'ngegno prodotta, dalle mani e dall'aspetto la mi fugge, veggio o parmi vederla di esser collocata su per gli armarj delle più culte Librarie, scorrer oltre mari ed oltre monti, e girar per ogni dove è palese e chiaro il vostro grido, la benevolenza, e'l rispetto al Nome vostro dovuto. Quanto a me, già mi sento o parmi di sentire ricolmo sovra l'usato di agilità, di spirito, e di vigore, e dall'imo al sommo commosso e trasportato fuor di me stesso tratto tratto sollevarmi dal suolo, e levato a largo volo appressarmi alla soglia dove la Vostra REAL ELETTISSIMA ADUNANZA conviene, e quivi col maggior rispetto inchinandomi, consacrarle l'Opera e tutto me stesso, che con quanto m'abbia di spirito implorando l'alta sua protezione, mi rechi a pregio e ventura di sottoscrivermi costantemente

Di Napoli il dì 1. del MDCCXLVII,

Devotissimo Servidore.
Antonio d'Orimini.

I N D I C E

P A R T E I

LA QUALE CONTIENE TUTTE LE ARTI LIBERALI
NELLA GIURISPRUDENZA CONTENUTE.

D ELLA GRAMMATICA LEGALE .	Trattato I. pag. III.
DELLA LOGICA LEGALE .	Trattato II. p. XXVI.
DELLA RETORICA LEGALE .	Trattato III. p. LXXII.
DELL' ARITMETICA LEGALE .	Trattato IV. p. LXXXII.
DELLA GEOMETRIA LEGALE .	Trattato V. p. CXIV.
DELL' ASTRONOMIA LEGALE .	Trattato VI. p. CXXVI.
DELLA MUSICA , E DELLA POESIA .	Trattato VII. p. CXXXIX.

DI ALTRE ARTI INGEGNOSE

Nella Giurisprudenza contenute .

DELLA STORICA LEGALE .	Trattato VIII. p. CXLV.
DELLA GEOGRAFIA LEGALE .	Trattato IX. p. CLXXIV.
DELL' ARTE NAVARESCA LEGALE .	Trattato X. p. CLXXXIX.
DELL' ARTE VILLARESCA LEGALE .	Trattato XI. p. CC.
DELL' ARTE MEDICA LEGALE .	
DELL' ARTE ANATOMICA ,	
DELL' ARTE CIRURGICA .	Trattato XII. p. CCCXI.

IN-

I N D I C E

D E L L A

P A R T E II.

LA QUALE CONTIENE LE ARTI FABRILI, E MECCANICHE

NELLA GIURISPRUDENZA CONTENUTE.

DELLE ARTI PER ABITARE. Trattato I.

D' Ingegniere .
Di Muratore .
Di Piccapietre .
Di Falegname .
Di Scadolario .
Di Fontanajo .

DELLE ARTI PER CIBARE. Trattato II.

Di Cuoco .
Di Macellajo .
Di Molinajo .
Di Fornajo .
Di Oste .

DELLE ARTI PER ADORNARE. Trattato III.

Delle Suppellettili di ogni genere.

Di Specchiajo .
Di Giardiniere .
Di Dipintore .
Di Scultore .
Di Statuario .

Di Ger...

Di Gettatore .
 Di Metallajo .
 Di Saldatore , e d' Impionatore .
 Di Vasellajo .
 Di Musaico .
 Di Argentiere .
 Di Orefice .
 Di Gioielliere .

DELLE ARTI PER VESTIRE .

Trattato IV.

Di Teffitore .
 Di Copertajo .
 Di Lanajuolo .
 Di Battelana .
 Di Batteloro .
 Di Ricamatore .
 Di Tintore .
 Di Sartore .
 Di Politore .
 Di Calzolajo .
 Di Zavattino .
 Di Pellicciaio .
 Di Scorticatore di pelli .
 Di Conciatore di esse .

DELLE ARTI PER VIAGGIARE .

Trattato V.

Di Carrozziere .
 Di Letticchiere .
 Di Carrentiere .
 Di Corriero .
 Di Postiglione .
 Di Manescalco .
 Di Albergatore .

DELLE ARTI PER DIPORTARE **Trattato VI.**

De' Spettacoli Tragici , e Comici ,

- Di Bagattelliere .
- Di Cacciatore .
- Di Pescatore .
- Di Cirmadore .
- Di Lutratore .
- Di Commediante .
- Di Buffone .

DELLE ARTI PER LEGGERE , E PER ISCRIVERE ;
TRATTATO VII.

- Di Cartajo :
- Di Scrittore :
- Di Miniatore :
- Di Cancelliere :
- Di Razionale .
- Di Norajo .
- Di Attuario .
- Di Scrivano .
- Di Portiero .
- Di Scrittore de' censj , de' publici conti , de' dazj ,
de' tributi , e di offizj .
- Di Maestro d'atti :
- Di Librajo .

DI ALTRE ARTI MECCANICHE **Trattato VIII.**

- Di Banchiere .
- Di Usurajo Naveresco ; e
- Di Afficuratore .
- Di Mercadante .
- Di Mercadante di Schiavi :
- Di Rivenditore ;

Di Veni

fazione :

Di Venditore di mercanzie guaste , e contro rasi

Di Senfale .

De Monopolj .

Di Improntatore di monete :

Di Pefatore .

Di Misuratore .

Di Gabelliere .

Di Levatrice .

Di Beccamorti .

Di Venditore di olii , e di fale :

Di Porcajo .

Di Bastagio .

N.

I N D I C E

D E L L A

P A R T E III.

LA QUALE CONTIENE LE SCIENZE

NELLA GIURISPRUDENZA CONTENUTE.

D ELLA FISICA LEGALE.	Trattato I.
DELLA METAFISICA LEGALE.	Trattato II.
DELL'ETICA LEGALE.	Trattato III.
DELLA ECONOMIA LEGALE.	Trattato IV.
DELLA POLIZIA LEGALE.	Trattato V.
DELLA LEGAL DISCIPLINA MILITARE.	Trattato VI.
DELLA CANONICA LEGALE.	Trattato VII.
DELLA LEGAL TEOLOGIA DOMMATICA.	Trattato VIII.
DELLA LEGAL TEOLOGIA DOMMATICA- SCOLASTICA.	Trattato IX.

EMINENTISSIMO SIGNORE.

Serafino Porfite Regio Stampatore supplicando espose a V. Em., qualesmente desidera dare alle stampe un'Opera intitolata . *Delle Arti, e Scienze Tutte. Divisate nella Giurisprudenza* di D. Antonio d'Orimini Napoletano, uno degl' ordinarij Avvocati, e Consultori di questa Fedelissima Città, divisa in trè parti. Per tanto ricorre dall'Eminenza Vostra, e la supplica degnarsi commetterne la revisione a chi meglio stimerà, e l'averà, ut Deus.

Rev. D. Jacobus Martorelli Græcæ Linguae Professor in Reg. Universitate Neap. revideat, & in scriptis referat. Datum Neap. ex Palatio Archiep. hac die 4. Decembris 1746.

Can. Giordano pro Ill. Domino Vic. Gen.
Can. Th. Rogerius pro Ill. Domino Can. Dep.

Ho letto il libro col titolo . *Dell'Arti, e Scienze tutte divisate nella Giurisprudenza* di D. Antonio d'Orimini, e vi ho ravvisato delle nuove scoperte, ed una nuova maniera di pensare sopra la ragione legale, onde dovrà recar piacere al publico. L' Autor dotto non impegnandosi in cose di religione, non vi è cosa che n'impedisce la stampa. Napoli 12. Gennaio 1747.

Giacomo Martorelli
Regio Professor di Lingua Greca.

Attenta relatione Domini Revisoris imprimatur: Datum Neap. ex Palatio Archiep. hac die 23. Decembris 1746.

Can. Giordano pro Ill. Dom. Vic. Gen.
Can. Th. Rogerius pro Ill. Domino Can. Dep.

S.R.M.

S. R. M.

SIGNORE

Serafino Porfile Regio Stampatore supplicando espone a V. M.; qualmente desidera dare alle stampe un'Opera intitolata *Delle Arti e Scienze Tutte. Divisate nella Giurisprudenza*, di D. Antonio d'Orimini Napoletano Patrizio Brindisino uno delli ordinarij Avvocati e Consultori di questa Fedelissima Città, divisa in trè parti; Pertanto ricorre alla Maestà Vostra, e la supplica degnarsi commetterne la revisione a chi meglio stimerà, e l'averà a grazia. Ut Deus.

Utriusque Juris Doct. Josephus Paschalis Cyrillus in hac Regia Studiorum Universitate Professor in Cathedra Juris Regni Neapolitani recideat, & in scriptis referat. Neap. die 12. mensis Decembris 1746.

C. GALIAN. ARCHIEP. THESSAL. CAPELL. MAJOR.

Illustris, e Reverendiss. Signore.

DAntonio d'Orimini Patrizio Brindisino, e Giureconsulto Napoletano ha tentato un'Opera del tutto nuova. In essa v'è Egli con somma diligenza esaminando *le Arti e le Scienze*, che si contengono ne' Libri delle Leggi; onde ciascun vegga di quante cognizioni sia uopo, perche si possa appieno intendere e professar con lode la Romana Giurisprudenza. Io comechè avessi in gran pregio il chiarissimo Autore, pur non poca maraviglia ho presa d'un'Opera cotanto utile e bella. Or non essendomi riscontro in cosa, che alcuno de' Diritti del Re offenda, giudico che ben si possa dare alle stampe, quando altrimenti non paga a V.S. Illustris. e Reverendiss. cui bacio con altissimo ossequio le mani.

Di Casa li 4. dell' anno 1747.

Di V.S. Illustris. e Reverendiss.

Devotiss. ed Obligatiss. Servidore

Giuseppe Pasquale Cirillo

Die 12. mensis Januarii 1747.

Viso Rescripto Suae Regiae Majestatis sub die 9. currentis mensis, & anni, ac suprascripta relatione facta per magn. U. J. D. D. Josephum Paschalem Cyrillum de commissione Rev. Regii Capellani majoris praevio ordine praefatae Regiae Majestatis.

Regalis Camera Sanctae Clarae providet decernit atque mandat quod imprimatur cum inserta forma praesentis supplicis libelli, ac approbatione dicti Revisoris; verum in publicatione servetur Regia Pragmatica hoc suum.

MAGIOCCO .

CASTAGNOLA .

Illustris Marchio de Ipolito Praeses S. R. C. & caeteri Aularum Praefecti non interfuerunt.

Registrata in registro Regalis Jurisdictionis fol. 16.

Larocca .

Citus .

A CHI VORRÀ LEGGERE.



ER quì accennar quel che poi largamente divisaremo nell'Opera , di contener la Sapienza legale colla notizia delle cose divine ed umane , tutte l'arti e le scienze , ci para d'avanti la diffinizione che ne reca il Testo. *La Giurisprudenza è notizia delle divine e delle umane cose , e Scienza di ciò ch' è giusto , ed ingiusto (a) ;* onde drittamente la dice in altro luogo , infinita (b) .

Quanto alla notizia ch'essa contiene delle cose divine, nostro impegno non è di prender briga , se l'autore della suddetta diffinizione Ulpiano, per esser stato egli , come si vuole , gentile e persecutor del nome cristiano , abbia potuto intendere in essa delle cose divine , conformi allo intendimento di nostra pia religione (c) , e se queste possan pertanto venir comprese nella sapienza legale ; neppure d'intenerci a contendere col partito di taluni , che negano di esser stato gentile (d) ; nè di altri i quali ci recano , che sebben stato e' lo fosse , nondimeno lo stesso Ulpiano nella generalità de suoi scritti abbia profferito , che si dovessero pur gravemente punire coloro , che sacrilegamente abusavansi de sacramenti della cristiana religione (e) ; o farci finalmente con altri , i quali meglio per ventura si apposero , di doverfi cotal cosa intendere , perche un tempo accoppiata era la scienza del gius divino , ed umano (f) .

Ma bensì nostro talento è di ravvifare , che poiche coteffa istessa diffinizione vien ripetuta nelle instituta civili da Giustiniano che fù cristiano imperatore (g) , e si tiene per

a

giu-

[a] Text. in l. iustitia ff. de just. & jur.

[b] Text. in l. 2. C. de jur. & fact. ign. Gloss. in §. cumq. inf. in prohæ.

[c] Text. & Gloss. in l. 40. §. 2. ff. de aur. & arge. leg.

[d] Grot. in Ulpian.

[e] Text. in l. 1. §. 1. ff. de var. & extr. cognit. Cyriac. contr. for. 435. a n. 10. ad 12. vol. 2.

[f] Cic. 9. de orat. Gotofred. ad l. 1. ff. de just. & jur. Briffon. lib. 4. select. antiqu. c. 16. Petris fest. lect. lib. 1. c. 1. num. 12.

[g] Gloss. in tit. de just. & jur. in verb. Jesu Christi. Paul. Diacon. de gest. longobard. lib. 1. c. 25. Vide Anton. Sabell. & Platun. in Vit. Pontific. in Bonifac. II.

giurisprudenza, il corpo delle civili leggi dal medesimo Cesare compilato (a); in ritrovandosi in esso di trattare della divina Trinità, e della cattolica fede, e delle altre cose sacre e divine, pertinenti alla nostra religione, come a suo luogo stesamente divideremo, e' pare che rimane quindi fuor dubbio, di contenere la notizia delle cose divine, e teologiche (b).

La qual cosa si adatta alla prudenza ch'essa contiene, conciossiacche laddove l'ordinaria prudenza è un abito cui taluno rendesi atto a consigliare, intorno alle cose che a sè stesso sono buone e giovevoli, la prudenza legale è poi quella, onde taluno rendesi attevole a consigliare intorno a quelle cose che sono giovevoli e buone alla republica, ed è scienza o conoscimento generale delle cose che alla vita ed a costumi pertengono, perocche il suo fine è di render buoni gli Uomini, ed indirizzarli a conseguire il bene. E siccome a prestare i precetti come debban i cittadini portarsi nelle umane bisogne e ne commerzj, deve senzamenò contener la notizia delle cose umane, così per l'altra banda, perche al commun bene della città richiedesi, che in essa siavi la religione verso Dio (c), attalche possa dimostrare a cittadini con qual rito debbano adorarlo, fà d'uopo che abbia notizia delle cose divine; e poiche deve sceverar l'equo dall'iniquo, il lecito dall'illecito, deve pertanto aver ezian-dio la scienza di ciò ch'è giusto, ed ingiusto (d), cioè del giusto a fare, dell'ingiusto ad evitare (e), alla quale si adatta altresì il contener la notizia istessa delle cose divine, imperciocche non basta il sapere che cosa sia ingiusto, quantevolte taluno non abbia la notizia delle cose corporee ed incorporee, conforme alla quale, ed alle diverse condizioni e vicende, sono da detersi varj diritti, e disponimenti (f).

Il perche afferma il Testo, di contener la Giurisprudenza ogni genere di cose, e di dottrine (g), ed il Budeo, di

(a) Text. in §. quorum Inst. in proh. §. sed jus quidem civile Inst. de jur. nat. gent. & civil. l. un. C. de vat. jur. enu.

(b) Text. in novell. xi. de Archimandritis in Auth. ut eccles. Rom. 100. ann. §. 1. Gloss. in §. 1. in verb. noticia Inst. de just. & jur.

[c] Vedi nella Parte III. nel Trattato della Polizia legale.

[d] Vacon. decl. jur. lib. v. decl. 30.

(e) Text. in Auth. neq. virum §. fin. coll. 8.

(f) Text. in Auth. de instr. cauth. §. quia igitur, & in Auth. de non elige. secu. in Auth. de consanguin. in princ. & in fin. & in Auth. de iis qui ingred. ad appell. Auth. de rest. in pr coll. 4.

[g] Text. in l. 1. Cod. de vet. jur. enucl.

di esser la medesima cerchio ed armonia di tutte le scienze ,
 - dottrine liberali e dimostrabili , e di qualsiesi delle altre (a),
 e 'l Zasio l'appella Enciclopedia , perchè ne contiene la disci-
 plina di tutte le scienze , e delle buone arti (b) , quale per
 appunto è il nostro proponimento di scontrare , ed altresì che
 sovrasta alle medesime.

Laonde per ravvisarlo più largamente , risolvemo intro-
 durci dalla notizia delle umane cose , per indi poscia più ad-
 destrati inoltrarci a quella delle divine ; e per meglio conse-
 guirlo , ci conviene trascorrer per poco l'universalità della le-
 gal scienza istessa , la quale riggirandosi intorno li universali
 principj , v'è speculando le leggi , che derivano da' principj na-
 turali non meno , che morali . La medesima poscia insegna ,
 ed instruisce per mezzo del gius , e per esso spande la di lei
 dottrina , il quale vien tenuto per arte della medesima , che
 per l'altra banda riggirasi intorno alle cose particolari (c) ;
 con ciò intender dobbiamo , che siccome la giustizia è la vo-
 lontà , ed il gius è l'eseguimento di essa , nell'istessa guisa la
 Giurisprudenza è la scienza , e 'l gius è la di lei pratica , ed
 arte (d).

Questa voce gius , comeche ravvisamo dal Testo , aver
 varie e diverse significazioni (e) , nondimeno per ordine ,
 vien distinto in trè generi , in naturale , delle genti , e civile.
 Il naturale soddisfinto in due Spezie ; una che vien a con-
 fonderfi col natural instinto , commune eziandio a tutti gli
 animali (f) ; l'altra particolare degli uomini , che vien in-
 teso essere un dettaglio di natural ragione , che foccorre ed
 insegna alle creature razionali (g) . Intorno al primo rivolge-
 si la ragion civile , qualora tratta per ventura delli alimen-
 ti , i quali debbonsi per universal instinto , e diritto di natu-
 ra (h) . Viene poi a riguardare l'altro , allorche fomenta

a 2

ra

(a) Budæ. in l. 1. ff. de just. & jur.
 (b) Zas. in l. 2. §. post originem ff. de orig. jur.
 (c) Rainald. Corsi indagat. jur. lib. 1.
 c. 11. Verde ad Inst. civ. lemma 8. tit. de just. & jur.
 (d) Petris fest. lect. lib. 1. c. 1. pag. 10. n. 9.
 in fin. & seq. & c. 2. n. 4. in fin.
 [e] Text. in l. jus pluribus modis ff. de orig.
 jur.

(f) Text. in §. 1. Inst. de jur. nat. & in l. 1.
 §. hujus studii , & §. jus natur. ff. de just. & jur.
 (g) Text. in §. sed naturalia Inst. de jur. nat.
 Gloss. in §. impuberes Inst. de autor. tutor.
 [h] Text. in §. 1. Inst. de jur. nat. l. 5. C. de
 alend. liber. & parent. l. 1. §. jus nat. ubi Bal. ff.
 de just. & jur.

quel natural principio , cui essa tutta si appoggia , qual'è quello di non doverfi fare il male . e di non doverfi evitare il bene (*a*) , ed altresì la religion verso Dio (*b*) , l'obedir i genitori (*c*) , il ributtar la violenza (*d*) , l'osservar fede (*e*) , il deposito , l'imprestito (*f*) , l'acquisto delle cose che dalla natura ci dirivano , perchè cotesto acquisto è naturale , e ci viene dal diritto di natura (*g*) , di tutte le quali cose pertratta la Scienza legale , come altresì de modi , onde le cose si acquistano per lo diritto delle genti , e per lo civile (*h*) .

Siegue pertanto al diritto naturale che dicesi secondo , quel delle genti , da cui dirivarono la division de campi , l'union degli edifizj , i regni , le guerre , le schiavitù , e prefocche tutti i contratti di compra , di vendita , e di locazione (*i*) . Eppo similmente vien in due spezie distinto . Una è quello che non fù inventato dalle genti , ma dal naturale istinto senza costituzion delle medesime , e dicesi gius delle genti , per cagion che le genti ne fanno uso , non perchè l'abbian esse inventato (*l*) . L'altra perchè le genti per natural ragione lo costituirono , in ragionando , e scorrendo di una cosa intesa in altra (*m*) .

A questo fossèguì il Civile , in cui vennero a comprendersi amendue i predetti co di loro precetti , per modo che vien riputato per lo stesso diritto di natura , e delle genti (*n*) , e si divide in publico , ed in privato . Il publico , rapporto al suo genere , riguarda lo istato della republica (*o*) , e rapporto alla sua spezie , riguarda per sè i publici personaggi , quali farebbero , per cagion di essempio , nel Sacro istituto i Sacerdoti i Prelati , e nel secolaresco i Maestrati i Giudici,

[a] Gloss. in §. 3. Inst. de J. & J. & in l. justitia ff. eod. tit.

[b] Text. in l. sunt personæ Cod. de relig. & sumpt. fun.

[c] Text. in tit. obsequ. a liber. parent. C. 6. & in l. veluti ff. de just. & jur.

[d] Text. in l. ut vim ff. de just. & jur. l. sciendum §. qui cum aliter ff. ad l. Aquil. l. 1. C. unde vi.

[e] Text. in l. fin. ff. de legation.

[f] Text. in tit. depof. C. 4. Dig. vet. 16. & in auth. 88. & in tit. Commodati Dig. vet. 13.

[g] Text. in §. singulorum Inst. de rer. divis.

[h] Text. in §. fin. Inst. de usu , & habit.

[i] Text. in §. jus quidem civile Inst. de just. & jur. l. ex hoc jure ff. eodem.

[l] Text. in l. 1. §. jus natur. ff. de just. & jur. §. jus autem civile vers. quod vero naturalis ratio §. singulorum Inst. de jur. natur.

[m] Text. in §. 1. vers. quod vero ratio , §. jus aut. gentium Inst. de jur. nat. §. singulorum Inst. de rer. divis.

[n] Donnell. lib. 2. comm. jur. c. 16. Arthuro Duk. de auth. jur. civ. lib. 1. c. 2. num. 6.

[o] Text. in §. 1. Inst. de just. & jur. & in tit. C. de jure reipubl. xi.

si, e giustamente il Baldo, gli Avvocati (a), ed altri che per ventura fossero sacri e profani ministri ed ufficiali (b). Il privato che rimira le cose particolari, e le private persone, ed affari (c), e l'utilità di ciascheduna (d).

Or la legale Scienza, raccogliendo in una tutto il sudetto, ed insieme l'uno e l'altro diritto di natura, quel delle genti, il civile, pubblico, e privato, ed ogni qualsiesi altro divino, ed umano (e), comprende le trè società degli uomini, cioè dell'uman genere, del gius delle genti, e della Città (f), e risguardando la commune utilità che hà per suo scopo, maneggia essa il governo del mondo, della città, e della casa, giusta l'avviso del Baldo (g), il quale dice ch'è sia da considerare un certo governo universalissimo di tutti gli animati, un certo universale di tutte le genti, ed un certaltro particolare; e questi trè generi di governi, tutti si adattano all'uomo, conciossiacche in quanto egli sia esistente in natura animale, se li adattano quelle cose che sono comuni di tutte le genti, e poiche l'uomo stesso è animal socievole, se li compartiscono i diritti che son di società e que' che sono della sua Città (h). Il mondo tutto e' si governa dalla ragione, e dalla operazione del buono e dell'equo, ch'è la somma di essa legale scienza (i): e perche l'uman genere vive con arte, con ragione, e con mercatanzia, ne siegue che il diritto cui gli uomini vivono, sia arte, e ragione. Quindi noi ripigliando soggiugnemo, che la nostra legal Scienza istessa, comprendendo tutti e trè i governi sudetti, cioè l'universalissimo nel dettaglio di natural ragione, l'universale in quella delle genti, e l'altra particolare nella civile, e cotesta dividendo in pubblica, ed in privata, viene a governar l'uomo in se stesso (l), e fuori di sè, la casa (m), il regno (n), ed
il

[a] Bal. in l. 1. num. 18. ff. de just. & jure.
 [b] Text. in l. 1. §. jus publicum ubi Castro ff. de just. & jur.
 [c] Text. in tit. Inst. de jure personar. lib. 1.
 [d] Text. in §. fin. Inst. de just. & jur.
 [e] Text. in d. §. jus publicum, & seq.
 [f] Vacon. declar. jur. lib. 7. decl. 18. n. 2.
 [g] Bal. in l. 1. in 2. add. num. 4. ff. de just. & jur.

[h] Text. in l. omnes populi ff. de just. & jur.
 [i] Text. in l. placuit C. de judic.
 [l] Vedi nella Parte III. nel Tratt. III. dell' Etica Legale.
 (m) Vedi nel Tratt. IV. dell' Economia Legale.
 [n] Vedi nel Tratt. V. della Politica Legale.

il mondo (*a*), in qualsiasi modo che in esso si viva, con ragione (*b*), con arte (*c*), o con mercanzia (*d*).

E per ciò conseguire, si rispande essa nell'ampia generale, e particolar notizia che contiene di tutte le umane cose che consistono nella natura, e nella opinione (*e*), nell'apprendere, nel discorrere, nel deliberare, nell'operare, nel fare, e nello agire (*f*).

Rapporto a quelle cose che consistono nella natura, ragione del mare, de lidi, delli animali che sono nell'aere, nella terra, nelle acque (*g*), delle coppie, delle produzioni (*h*), di tutti gli alimenti che producono, de campi, de poderi, di tutte le frutta naturali, industriali, e civili (*i*), tutte in favor dell'uomo apparecchiate, come d'esso ch'è la degnissima trà le creature (*l*), dell'umana generazione, e di tutte le altre sì fatte naturali cose (*m*), talche distingue le condizioni che sono nell'ordine di natura, da quelle che son fuori di essa (*n*); ed ecco come c'invita a divinare di contener la Fisica (*o*).

Rapporto alle cose che sono nella opinione, tratta non meno delle corporee che altresì delle incorporee (*p*); ed ecco ci accenna di comprender la metafisica. Rapporto all'apprendere, tratta della semplice idea e percezione, senza di affermare, nè negare (*q*), e di que' che non hanno esatto giudizio delle cose (*r*), e di que' che hanno, o nò intie-

RO

- (a) Text. in *Lomnes populi ff. de just. & jur.*
 [b] Text. in *l. cum ratio ff. de bon. damn.*
 [c] Text. in *l. jus ff. de orig. jur. & d. l. 1. ff. de just. & jur.* Vedi nella Parte II.
 [d] Text. in *tit. de commerc. & mercator. & de ede. & ad L. Rhod. de jactur.* Vedi nella Parte II. nel Tratt. VIII.
 (e) Text. in *tit. plus valere quod agitur quam quod in opinione &c. & in §. si quis rem Inst. de legat. §. conditiones jun. gloss. Inst. de V. O. §. 3. Inst. de inut. stip. l. imaginaria ff. de reg. jur. §. 2. Inst. quib. ex caus. manum. Inst. quib. mod. jus patr. §. præterea ubi gloss. Litt. B. l. 2. §. 2. ff. pro emptore. l. 1. §. 5. 6. ff. de vi & vi arm. l. 13. de V. S.*

(f) Text. in *l. 19. & 58. ff. de verb. & rer. sign.*

[g] Text. in *§. et quidem §. ferè Inst. de rer. divid. & per tot. tit. l. 4. §. ult. ff. de acquir. poss.*

(h) Vedi nella Parte III. nel Tratt. I. della Fisica Legale.

(i) Vedi nella Parte III. nel Tratt. XIII. dell'Arte Villaresca.

[l] Text. in *l. justitiam ff. de edil. edi. l. pecudum ff. de usur.*

(m) Vedi nella Parte III. nel Tratt. I. della Fisica Legale.

(n) Text. in *§. ea quoque res, junct. gloss. in v. futura Inst. de legat.*

[o] Vedi nella Par. III. nel Tratt. I. della Fisica Legale.

(p) Text. in *tit. Inst. de reb. corporalib. & incorporal. lib. 2. & in §. 1. Inst. de inut. stipul. & §. si quis rem suam Inst. de legat. & tot. tit. plus valere l. 1. §. 5. & 6. de vi & vi arm. l. 2. §. 2. pro emptore l. 4. ad Trebell.*

[q] Text. in *l. de statu ff. de testam. l. si delictum ff. ad L. Aquil. l. absentem in pr. ff. de penis. §. pupillus Inst. de inut. stip.*

(r) Text. in *§. præterea cum seq. Inst. quib. non est permis. fac. testam.*

ro giudizio di animo e discernimento (*a*). Rapporto al discorrere, pienamente ravvisa, non che delle voci le significazioni, e gli obliqui che ne derivano (*b*), ma va investigando quel che si rivolge in mente non men de contraenti (*c*), de testatori (*d*), che de naufraghi, e de sommersi (*e*); ed altresì rapporto al diliberare, ragionando, se sia ispediente, o nò l'affare che si maneggia, dilibera per cagion di effempio, di accettare la eredità (*f*), ed ecco come c'introduce a ravvisare, di contenere la Loica (*g*).

Rapporto finalmente all'operare, al fare, all'agire, ne ragiona leparatamente (*b*). L'operare contiene il fare, e lo agire, cioè l'azione e 'l facimento, per modo che l'operazione che dicesi facimento, contiene tutte quelle operazioni, da cui rimane qualche cosa di fatto (*i*), come son le meccaniche, imperciocche tutti i fabri, diconsi che operano, e non che fanno (*l*); ed ecco come ci scorta a divinare, di contenere la legale istessa, le arti fabrili e meccaniche (*m*). L'Operazione che dicesi azione, contiene tutte quelle che non passano in esterior materia, ma in cessando, niun opra ne rimane (*n*), poiche il fine dell'opra, è l'istessa azione, come colui che ora, che canta, o suona, e di tal fatta posson dirsi le liberali, nelle quali c'introduce a scontrare che sono in essa altresì contenute (*o*).

Ed in somma ravvisa delle persone, delle cose, delle azioni (*p*), e degli uomini tutti, e di ciascheduno, non
qua-

[a] Text. in l. 32. §. Infans ff. de acqu. poss. in §. fin. Inst. quib. ex caus. manumitt. non lic. d. §. pupillus Inst. de inut. stip. d. §. præterea l. 1. & ibi not. C. de testam. l. qui testamento §. nec furiosus, ff. de testa. §. furios. Inst. qui test. tutor. dari poss.

[b] Text. in tit. dig. de verb. sign. & dig. & Inst. de verb. obl.

[c] Text. in l. fin. C. quæ res pign. obl. poss.

[d] Text. in l. Pamphilo de leg. 1. l. si quis ff. eod. l. nec semel ff. quand. dies leg. cedat l. cum avus de cond. & dem. l. cum acutissimi C. de fideic.

[e] Text. in l. falsus creditor §. si jactum ff. de furt.

[f] Text. in l. Aristo ff. de jur. deliber. & C. eod. & in §. si quis una Inst. de fideic. hæred. §. 9. Inst. de hæ. qual. & diff.

[g] Vedi nella Parte I. nel Tratt. II. della Loica Legale.

[h] Text. in l. 58. ff. de V. S. ubi gl. cum concord. allegat. & l. actionum genera ff. de act. & obl.

[i] Text. in l. si quis ædificium & §. novum ff. de op. nov. nunc. l. cum qui ædes ff. de usufr. l. insulam §. operis ff. locat. l. 5. 39. §. 1. ff. de V. S. Arist. lib. 6. ethyc. c. 4.

[l] Text. in l. 5. ff. de verb. & rer. signif. in l. 2. §. item si in facto ff. de V. O.

[m] Vedi nella Part. II. delle arti fabrili e e meccaniche. Gloss. in Auth. de non alien. coll. 2. §. quod autem in V. mechanicis.

[n] Text. in l. ubi autem §. qui id ff. de V. O.

[o] Vedi nella Par. II. e III. delle Arti liberali.

[p] Text. in §. fin. Inst. de jur. natur. gent. & civil. & in §. non solum Inst. de V. O.

vifi

meno i detti ed i fatti , che gli affari ed accidenti (*a*) , i quali tutti fegna ch'è dirivano dalla cagione , dal luogo , dal tempo , dalla qualità , dalla quantità , e dall'evento , ficcome dal Testo avvifamo (*b*).

O che facciasi effa adunque la Scienza Civile , a rintracciar delle voci e delle cofe le fignificazioni , o la maniera di ben pensare , o dell'adorno dire , o ad introdur la certezza ne numeri e nelle quantità , o a mifurar i corpi e le superfizie , o ad efaminare i varj movimenti ed incontri de cieli degli aſtri de pianeti e delle ſtagioni , o l'armonia del fuono , o del verſegiare , o l'epoche e vicende de tempi , o la deſcrizione della terra e de continenti , o la fabrica delle navi e l'avverſa o grazioſa navigazione , o la coltura degli alberi e delle piante , o l'conofcimento de morbi , lo ſfender i ſeni de cadaveri , o le ferite ; additaremo che ſparge effa maifempre luminofi raggi , a chi ben li ſà ravviſare , di grammatica , di loica , di retorica , d'arimetica , di geometria , di aſtronomia , di muſica , e di poetica ; di ſtorica , di geografia , di nautica , di agricoltura , di medica , di anatomica , e ciruſica , e di quante mai ſono le arti liberali ed ingegnole .

O che ſi rivolga a ſpiar gli alcoſi principj delle cofe e gl'intricati ſenomi di natura , o a ſpecular le univerſe e le ſpirituali ſoſtanze , o a ſedar i tumulti delle ſconvolte paſſioni , o a ſoprintender al governo della privata , o della pubblica famiglia , o al regolamento della milizia , o ſublimata ſopra ſè ſteſſa , or meditar i dogmi di noſtra pia religione , ed or inoltrarſi , e poggiar alla contemplazion degli arcani miſteri delle cofe divine , dimoſtraremo che c' illustra effa ſovvente co lumi di fiſica , di metafifiſica , d'etica , d'conomica , di politica , d'arte guerreſca , di ragion canonica , di teologia dommatica , e dommatica ſcolafiſtica , e di quante mai ſono le diſcipline , e le ſcienze , e quanto di ſacro , e di profano nella ſocietà degli uomini , e fuor di effa , vi ebbe giammai .

E per cotefſta univerſal notizia che contiene delle cofe , e delle

[*a*] Sebaſt. Monticul. in traſt. de invent. par. 2. quaſt. 223. num. 25.

(*b*) Text. in l. autem facta ff. de penis l. 1. §. ubi pupill. educ.

delle lor cagioni , vien essa pertanto la Legale, a rendersi Sapienza , Scienza , Arte , e Prudenza , con maravigliosa e singolar unione , comeche sian per altro trà esso loro sceverate e diverse , a ragion di officio se non di natura, in tal maniera che la Sapienza , come ci reca Tullio, conforme alla Giurisprudenza è notizia delle cose divine ed umane, e conoscimento di ciascheduna cosa (a), e quindi è non meno un general compendio di tutte le discipline (b), che altresì propriamente è notizia delle cose divine, le quali trascendon la natura delle cose. Scienza è delle cose inferiori , cioè della natura di esse . Arte è delle cose operate da noi , e questa propriamente si pertiene alle cose meccaniche , e se per ventura prendasi per la scienza specolativa , impropriamente dicesi arte , in quanto ristringe le sue regole e dimostrazioni frà certi termini , se non quanto s'intenda per quelle arti , le quali pertanto appellansi liberali , perocche rendon liberi molti uomini da varj dubj , ne quali farebbon intrigati , senza di esse (c) . Quindi è che duplice è il genere delle Arti , contemplative , ed operative , ovvero come Cicerone in miglior modo ravvisa , uno è quello che riguarda le cose col solo animo , l'altro che medita alcuna cosa e la facci (d), onde il Testo similmente distingue doppio il genere delle opere , talune diconsi in fare , tal altre in non fare (e) . Prudenza poi finalmente , è delle cose che debbon esser considerate da noi , talche diciamo colui esser prudente , il quale è buono consigliere (f) .

Come Sapienza, vien'essa pertanto la Legale ad abbracciar tutte le discipline, ed a contener la notizia, e ragionar delle cose divine, le quali trascendon la natura delle cose, e quindi viene appellata Sapienza (g). Come d'essa è Scienza, pertratta delle cose umane ed inferiori , cioè della di lor natura , onde si appella Scien-

b

22

(a) Cic. Tuscul. 4.

(b) Purchot. inf. physol. vol. 1. in probz. c. 2. & vol. 5. in probz.

(c) Boccacci nel commento sopra la commed. di Dante vol. 5. cap. 4. pag. 275.

(d) Cic. accadem. quest.

(e) Text. in l. 5. de verb. & rer. sign. in l. ubi autem §. qui id l. 2. §. item si in facto & de V. O.

§. Sn. Inf. eod. rit. l. 25. §. deinde in V. faciat ff. ex quib. caus. major l. 20. ff. de acq. hæc. l. 3. l. §. 1. ff. de acquir. poss.

(f) Alberto sopra il VI. dell' Etica di Aristot. Boccacci al luog. cit. pag. 188.

(g) Text. in l. 1. §. preinde ff. de var. & extr. cognit.

za (a). Come poi d'essa è Arte, maneggia le cose che da noi si oprano, non men meccaniche, che ingegnose (b), e di qui è ch'essa vien appellata in altro Testo, Arte (c). Come Prudenza generalmente prescrive gli offizj della vita civile ed onesta, e provvede essa con provvido consiglio le cose che debban esser da noi seguite, ovvero fuggite, onde drittamente dicefi altresì, Prudenza (d).

In somma per una tal universal notizia delle cose non meno naturali, che teologiche, e per i principj, e gli obietti delle altre scienze che tutti riguarda (e), deve contener senzameno tutte le Scienze, non esclusa la sacra Teologia, a segno che la Chiosa, alla richiesta, se il Giuriconsulto istudiar la dovesse, rispose mainò, adducendo per ragione, perchè tutte le teologiche cose, scontransi nel corpo della Sapienza Civile (f).

E quanto al dritto per cui insegna, e rispande la sua dottrina, poichè vien riputato di lei arte, cioè un raccoglimento di molti precetti insieme, come il Testo, e la Chiosa lo espongono (g), deve parimente contener tutte le Arti, non meno le fabrili e meccaniche, che le liberali, ond'essa la Legal Disciplina istessa, avvisamo venir dal Cardinale Ostiense diffinita pertanto, Arte delle arti, e Scienza delle scienze (h). Ci faremo adunque prima a divisare, com'ella sia Arte delle arti, e contenga in sè le altre Arti, ed indi poscia a scontrare, come la medesima sia Scienza delle scienze, e quindi comprenda eziandio le altre Scienze.

E per adempiere cotal nostro disegno, poichè abbiám accennato, di venir essa parimente appellata dal citato Budeo; orbicolare di tutte le scienze e dottrine, pensamo pertanto di avvalerci in vece della penna, anzi di una Sesta, delle cui punte l'una fermando nella Legale Scienza come nel suo centro,

{ a } Text. in l. providendum C. de postul. §. jurisprudentia Inst. de just. & jur.

{ b } Boccacci luog. cit. pag. 265., e seq.

{ c } Text. in l. 7. ff. de just. & jur. & in prob. digestor. circa princ. §. quibus & §. sed cum vos.

{ d } Text. in cit. l. de just. & jur., & §. juris prud. Inst. eod.

{ e } Vedi nella Par. III. nella introduzione.

{ f } Gloss. in §. 1. Inst. de just. & jur. in verb. noticia.

{ g } Text. in §. jurisprudentia Inst. de just. & jur. Gloss. in l. 1. ff. eod. & ibi Cuaren. Budz. Alc. & Castro.

{ h } Hottien. in Summa in proba. n. 11. in §.

tro, e l'altra rispiandendo nella circonferenza delle altre arti e discipline, scandagliaremo di contenerfi tutte in essa; additando nel tempo istesso, come con allegare solo le legali dottrine, possa ragionarsi di tutte le altre facoltà e scienze, e senza scostarsi dalla medesima, convenire i principj, e progressi di tutte quelle.

E sebben da ogni altro cui fosse caduta sotto la penna questa materia, farebbe stata con assai maggior garbo trattata, di quel che abbia a noi permesso il nostro scarfissimo intendimento; nondimeno deve iscusarci, lo aver dovuto trattar compendiosamente delle sudette Arti e Scienze, con tener l'ordine di esse, mai sempre accoppiato alla Ragion Civile; senzacche quel che ci è riuscito di maggior fatica, è stato egli, il dover allegare in ciascheduna delle medesime i luoghi legali, ed affrontarli alternamente con que' delle rispettive facoltà e discipline, ed in cotal guisa aver compilati intieri trattati di esse, scortando sempre la Legale istessa, e per far cotal rapporto e rispondenza, lo aver dovuto ricercare da rimoti e lontani luoghi, da separati titoli e volumi legali, alcuni particolari Testi, i quali quindi abbian accozzati ed aggiunti a generali titoli, per adornamento e maggior lume delle materie, e per non schivar il forense costume il quale ci obliga fino ad arrossirne, tuttevolve discorriamo senza recarne in mezzo la legge (a): per tal maniera che chiunque voglia non volger lo sguardo alle citazioni, potrà facilmente tener ciaschedun trattato de' sudetti, per uno proprio particolare di quella facoltà di cui pertratta rispettivamente, e chiunque voglia rivolgerlo alle citazioni, potrà scontrare di esser ciascheduna di quelle discipline esattamente contenuta nella Scienza Civile. Il che non è cotanto facile, come talun voglia idearsi, che anzi a drittamente apporsi, e vedrà che non può altrimenti esser stato adempiuto, se non se con lungo istudio e fatica, e con aver crivellato la sterminata materia Legale, e ciascheduna di tutte l'altre Scienze.

b 2

Cón

(a) Text. in Auth. de tric. & sem. §. consuetudinem coll. 3. l. in C. de cogniti. lib. 32. l. illam C. de colle. l. qui filium §. Sabimus l. ad Trebell.

Con rompere il guado ; abbiám rimasto ad altrui l'agevolezza , di poter agiugnere intorno alle da noi ricercate ed iscritte cose , poiche rendesi agevole il far giunta ad originali pensamenti ed a novelle scoperte , e come il Testo ravvisa , nulla di perfetto ritrovasi nelle umane invenzioni (a) , nè tutti son per tutte le cose attevoli , ma ritrovansi taluni migliori , e pegiori per alcune cose (b) , nè a niuno riman preclusa l'occasione di poter agiugner qualche cosa , eziandio dopò il decorso di mille secoli , giusta Seneca (c) . Nondimeno non avrem da dolerci col *Ruino*, di aver e'perduto tanto di tempo e fatica nella compilazion d'innomerevoli configli, e non aver impiegato lo'ngegno ed altr'offizio della giurisprudenza, salvocchè in ripeter le quistioni cento e poi cento volte dinnanzi ventilate, la qual cosa poiche riducesi a fatica anzi di dorso che d'ingegno, non è da distinguersi da quella che abbiám co'bruti comune, come il *Pietri* acconciamente ci reca (d) .

Chi sà poi , quali utilità per ventura , dirivar potranno da questa nostra fatica? Forse riuscirà giovevole primamente a coloro , che tratti dalla sola cupidigia , si danno anzi tempo al nobile offizio dell'Avvocherà , ed audacemente si avvanzano a vestirne la sacra toga , nudi per anche delle belle arti , e delle altre buone discipline , non senza grave e notabil peggioramento del proprio animo , e della republica ; onde si facciano a ravvisare quanto lor sia d'uopo , e si erudiscano quinci di quelle notizie che mai ebbero , necessarie pur troppo a meglio intendere , ed a maneggiar con adornamento la scienza e l'offizio ch'essi professano ; e quindi mercè questo disposto parato e lume delle materie , venghino con una somma facilità scortati , e pressocchè con mano condotti ne'folti abissi della Scienza Civile , e nelle varie bisogne ed avvenimenti delle cause , sappiano onde i legali disponimenti dirivano .

Per l'altra banda chi sà , che non abbia a recar altresì giovamento a que altri , i quali eruditi delle dotte Arti , ri-

vol-

(a) Text. in l. 1. §. sed quia C. de vet. jur. enucl.

(b) Text. in l. 1. §. omnibus C. eod. l. potio- nis C. de offic. rector. provinc. l. 1. C. de vet. jur.

enucl. Propert. lib. 3. eleg. 9. Horat. od. 1.

(c) Senec. epist. 65. lib. 9. & epist. 69. lib. 11.

(d) Petrii festiv. lect. lib. 1. c. 6.

volgonfi alla Legale senza più dissipar il buon gusto de' studj; ma togliendosi lor la noja onde soglion fastidirsi de' forensi, se li continuano a far per' essa presenti le immagini luminose che appresero, e quindi avezzato l'occhio dello 'ntelletto a risguardarle, rendasi più adatto a ricevere il sovrano lume che sparge la chiarissima Scienza Legale della notizia delle cose divine ed umane, il quale in tal guisa per più disposti mezzi introdotto, possa l'avida mente con profitto pascere, e soprammodo render illustrata, per rischiarar quindi i dubitosi cittadini, intrigati miseramente ed avvolti tra'dubj di lor bisogne, e tra li ambigui e viluppatisi fatti delle cause. Ed in somma chi sà, che non abbia a render l'uom di lettere notiziato delle leggi, e lo studioso delle leggi instrutto delle arti erudite e delle meccaniche, e quindi non men della teoria che della pratica delle Arti, per quanto e' sia d'uopo a formar un compiuto ed adorno Giureconsulto.

E perche nò, mercè tal ordine delle materie ridotto in questi Trattati, renderfi erudito a diffinire le quistioni intorno alla significazion delle voci, per quel *della Grammatica Legale*: atto a recar acconcia interpretazione de' pensamenti e discorsi degli uomini, per quel *della Loica*: ad adornamento ragionare, per quel *della Rettorica*: a trovar rapporto de' numeri ne' conti e nell'estimazioni, per quel *dell' Arismetica*: farsi ad intender lo scandaglio delle lunghezze larghezze e profondità, per quel *della Geometria*: a saper gli 'ncontri delle sfere, l'alternar delle stagioni e' computar de' tempi, per quel *dell' Astronomia*: ad avvifar i varj generi delle favole, de' versi, e de' Poeti, per quel *della Poesia*: a riandare il variar de' tempi e delle usanze de' popoli, la mutazion de' governi de' Principi, ed i diversi sistemi delle antiche Scuole de' Giurisprudenti, per quel *della Storica*: a descriver della terra e del mare, delle regioni e de' fiumi, i confini e le rive, per quel *della Geografia*: ad instruirsi de' tempi atti a graziosa o avversa navigazione, per que' *dell' Arte Naveresca*: dilettarsi a sapere i varj generi de' terreni, delle piante, e de' semi, de' cultori, de' strumenti e ministerj villareschi, de' frutti naturali ed indu-

stria-

striali, de'volatili e quadrupedi, feroci e mansueti, de'rusticani privilegj e ragioni per diffinir le contadinesche contese, per quel *dell' Agricoltura*: a saper le cagioni e le diverse spezie de'morbi, delle ferite, e della congiunzion delle membra degli umani composti, per quel *delle Arti Medica, Anatomica, e Cirufica*. Volgendosi poi per divertimento alle Arti Fabrili e Meccaniche, farsi ad intender la ragion di quelle che son d'uopo *per abitare, per vestire, per cibare, per adornare, per diportarsi, per viaggiare, per iscrivere*, e di quante mai son le Arti che si maneggiano ne'famigliari commerzj. E quindi inoltrandosi alle Scienze, restar instrutto delle produzioni e corruzioni de' corpi dell'universo, per quel *della Fisica*: farsi ad intendere le astrazioni delle idee nelle legali finzioni e presunzioni, e convenirne le contraddizioni, per quel *della Metafisica*: adattarsi alla riforma de' scomposti affetti ed all'emendazion de' costumi, per quel *dell' Etica*: soprintender alla direzzion delle dimestiche società, per quel *dell' Iconomia*: sovraffare al freno della republica, ed unir le leggi alle regole del governare, per quel *della Polizia*: erudirsi dell'attitudine o disfattevolezza per la milizia, e dal semplice Soldato fino al Supremo Condottiere, saper tutti gli offizj, i doveri, i misfatti, i supplizj, i privilegj; la ragion delle spoglie, delle prede, de'contratti, de'testamenti, e successioni, per quel *della Disciplina Militare*, utile non men a' Duchi, che a coloro che son Uditori di guerra, per erudirsi appieno delle militari leggi in tutte le lor cause: unir il diritto delle chiavi e dello scettro, per quello *della Ragion Canonica*: ed accoppiar finalmente la morale di religione nel Foro, da cui credesi sbandita, per quel *della Teologia*.

La qual cosa se ci avverrà di ottenere, ancorche fosse in tempo ch' e' ci recasse l'ultimo de' nostri giorni, riputeremmo nondimeno aver conseguito col pregio dell'opera, superante compenso alle vigilie ed a sparsi sudori, tuttevolte che per commun vostro consentimento tenuta fosse co' la nostra fatica, per non disutile alla Republica.

DEL

D E L L E ARTI, E SCIENZE T U T T E

DIVISATE NELLA GIURISPRUDENZA.

P A R T E I.

La quale contiene le Arti Liberali ed Ingegnose.



Uttevolte questa voce Arte, pigliar vogliasi nella sua più ampla significazione, essa comprende molte altre, e vien intesa per artificio (a), cioè per acconciamento finito delle cose che non hanno alcun fine; e per ragion di fare, cioè per ragunamento di comandamenta che ritornano tutte ad un fine (b); e per facoltà, per virtù, per dottrina, e per scienza, per opera, per officio, per via, e per altre sì fatte cose, onde sù intesa essere *de infinitis sumpta doctrina* (c): viene pertanto appellata Arte, cioè da virtù, la quale i greci appellano la scienza di ciascheduno (d). Ma qualora poi si voglia pigliare nella sua più stretta significazione essa deriva suo nome da *arcendo*, che vale in latino, quanto *constringo* in volgare, e vien la medesima distinta in due soli generi, come abbiám accennato, di contemplative ed operative, ovvero meccaniche, ed ingegnose. Conciossiacche taluna è Arte, la quale consiste solamente nella speculazione, come per cagion di essemplio è l'Astrologia, e questa si dice teorica, cioè specolativa, non esiggendo niun atto, ma è paga dello stesso intendimento della cosa di cui hà lo istudio. Aktra consiste in operare, la quale si adempie e fornisce coll'atto, e si dice pratica, cioè attiva, come per ventura è il ballo. Trà esse nondimeno evvi innoltre taluna, che consiste nell'effetto, la quale piglia il fine e compimento dall' opera che si sommet-

te

(a) Text. in l. 33. & 34. ff. de rei vind.

(b) Text. in prohz. digstor. §. sed quia & in l. 1. ff. de iust. & iure, in verb. Jus, & Ars.

Gloss. in §. cumq. hoc in fin. inst. in prohz.

in verb. principali.

(c) Not. in l. 1. in verbo Ars ff. de iust. & jur. ex Porphyrii sententia.

(d) Text. in l. 19. ff. de edil. edi.

te all'occhio (a), come farebbe la dipintura, la scoltura, e simiglianti (b).

Per ravvisare adunque, che la Giurisprudenza, la quale abbiain accennato di venir pertanto appellata Arte (c), a differenza delle vili, abbia principio, e fine (d), e come Arte delle arti (e), tutte in sè le contenga, e qual principessa di esse e regina (f), a tutte sovrastieda e comandi, recandoci il gran filosofo Platone. *Omnes artes in civitatibus incumbunt operibus, neque invicem domina sunt, eam vero qua omnibus his praesidet, omniaque contextit, Civilem Sapientiam nuncupamus* (g), diviseremo di contener essa non meno le arti fabrilii (h), che parimente quelle che sono abito cavato dalla esperienza di potere operar con ragione intorno a qualsivoglia materia, come le sette arti liberali, e le meccaniche (i); trà cui la medesima distingue le arti che appella triviali, le quali ci reca di essere la Grammatica, la Loica, la Rettorica, ed alcuni vi agiungono la Medica, dalle altre che appella quadriviali, le quali menziona di essere la Musica, l'Astronomia, l'Arismetica, e la Geometria, concedendo a professori delle prime, ma non già a que' delle seconde l'iscusazion della tutela e cura, e da personali offizj (l). Non è pertanto che oltre delle sudette, non abbian taluni aggiunte altresì delle altre, come per ventura la Poetica, la Storica, la Geografia, l'Arte Naveresca, l'Arte Villaresca, ed alla Medica, l'Anatomica, e la Cirufica, le quali tutte comprende la Disciplina Legale (m).

Ma per dar luminoso prospetto al nostro istituto, fa d'uopo non cominciar dalle piu usuali cose, onde c'introdurremo prima dalle Arti Liberali ed Ingegnose, ed indi diviseremo delle Fabrilii e Meccaniche, senza badar ad ordine superstizioso, nè alla critica di alcuni ingegni per ventura fuor di modo scrupolosi, i quali accagionar ci potrebbero, che avessimo anzi dovuto cominciar dalle Meccaniche, per inoltrarci mano a mano nelle Liberali, e nelle Scienze, imperciocche niun dovere il prescrive, ne han niuna coerenza colle Liberali le Meccaniche.

DEL-

[a] Text. in l. 5. ff. de Verb. & rer. sign. cum ibi not.

(b) Text. in l. 13. cum seq. ff. de V. S. in l. 24. §. sed si id ff. de reivind. in l. 16. §. 2. ff. de usufr. in §. si quis in aliena inst. de rer. divis. §. 5. inst. de testam. or., Vacon declar. jur. lib. 1. c. 24. 25.

(c) Text. in probaz. digestor. circa princ. in §. quibus, & in §. sed cum vos, & in l. 1. ff. de iur. & jur.

(d) Gloss. in §. cumq; in inst. in probaz. in verb. principali.

(e) Card. Hostiens. in Summa in probaz. num. 21. in fin.

[f] Gerard. Noode commentar. jur. ad lib. xxviii. digestor. pag. 1.

(g) Plato lib. ix. de legibus.

(h) Text. in rubr. C. de excus. Artific.

(i) Text. in tit. C. de professor. & medic.

(l) Text. ubi gl. in §. item inst. de excus. tut.

(m) Text. l. 6. §. 1. & 3. ff. eod. l. 1. & l. 2. ff. de var. & extr. cognit. l. geometris ff. de excus. tut. l. 1. C. de decre. decur. lib. 2. l. 1. C. qui stat. vel profession. l. 2. cum seq. C. de professor. lib. xii. l. 13. C. de excus. mun. lib. 2.

D E L L A GRAMMATICA LEGALE. T R A T T A T O I.



Avvifa la Legal disciplina le Arti Liberali (a), di cui ci fa menzione nel Testo (b), ed in primo luogo la Grammatica, alquanto bensì più sublime dell'ordinaria, come d'essa ch'è adatta a giurisconsulti, cui rendesi anzi acconcio quel che conviene a grammatici il *Vives* (c), dalla quale ci faremo, prima d'innoltrarci nelle altre facoltà e discipline, a contrar quaimente tutte vengono nella Giurisprudenza contenute.

E per allettar i garzonetti a studj di essa, concede quindi iguali i privilegi e le prerogative, a scolari di grammatica, che a Giureconsulti (d), i quali perocchè la Grammatica si contiene nella Giurisprudenza, non meno recano talor le dottrine de Scrittori di lettere umane (e), che altresì prefero pertanto briga ancor essi, di compilar distinti volumi delle dizioni e particelle, e sottilmente disputarono delle medesime lettere (f), per tacer sinanche degli accenti, e de punti che diconsi interrogativi (g), le quali cose vengono tutte riputate acconcie non meno alla ortografia, che alla Grammatica legale, in essendo proprio dell'offizio de' Giureconsulti lo esaminare ed interpeerrar le parole (b), di tal che il Baldo si avanza ad affermare, che le voci le quali non si riavengono, possan i giurecon-

A

ful-

(a) Text. in tit. de Studiis liberalibus l. 1. C. de decr. decur. lib. 2. l. 1. C. qui aetat. vel profess. l. qui filium ff. ubi pupill. educ. deb.

(b) Text. in l. 1. ff. de var. & extr. cogn. l. grammaticos C. de profess. lib. xii. §. item Romanus ubi gl. Inst. de excus. tut. l. 6. §. 1. & 3. ff. de excus. tut.

(c) *Lud. Vives de caus. corrupt. art. discipl. lib. 2. ita scribit*. Porro qui grammaticus proficitur, non solum literarum & vocum peritiam quamquam neque hoc omnino parum, sed intelligentiam verborum, & sermonem totius cognitionem, antiquitatis, historiarum; fabularum carminum; denique veterum omnium Scriptorum interpretationem.

(d) Text. in d. l. unic. C. de profess. lib. 12. Rebuff. de privileg. schol. priv. ult.

(e) Gloss. in l. Gallus in pr. v.

Jaf. in l. qui accusare C. de ede. Bar. in l. Barbarius ff. de offic. Prætor.

(f) Franc. a Salero. tractat. dictionum Augustin. Barbof. de dictionibus. Hyer. Gratus de diction. Brisson. de verbo. signific. Alciat. de verbo. sign. Ulpell. de adverbior. signif.

(g) Ex Text. in l. quartam ff. ad l. Falcid. Vid. Rinald. Corsi indagat. jur. lib. 1. c. 4.

l h l Text. in l. 1. ff. de reb. cred. Bal. in l. si ut proponitis C. de exce. rei jud. Assiet. in Const. Regn. in præ. n. 4.

fulti di se inventarle, per cagion di loro dottrina (a); comeche di ciò si rida con qualche ragione l'Autor del trattato *della incertezza delle Scienze*.

Che che ne sia, potrem intorno a ciò marcare, che sebben la diversità la quale corre tra l'interpettare e'l supplire, vien ravvisata, che la interpretazione deriva dalla confusione delle parole, e'l supplimento dalla mancanza delle voci (b), e che quindi alli antichi Giurisprudenti fu dato solo autorità d'interpettare, non di supplire (c), e vieppiù che la interpretazione è propria di legge e di officio del Giurisconsulto (d), il supplimento, ed altresì la narrazione sono per contrario di fatto (e) e proprj de' procuradori, di talche i Giurisconsulti non rispondono alla quistione di fatto, come strana cosa la quale a procuradori, e non ad essi si pertiene (f); Nondimeno ravvisamo, che i Giurisconsulti ignorar non debbono la significazione delle voci (g), poiche conforme alle parole diffinisce la legal Grammatica la causa nel Testo (h), e conforme alla diversità e contrarietà delle voci (i), e che a primieri Giurisconsulti quali si furon i decemviri, e' fu concesso non men d'interpettare, che di correggere, e di supplire eziandio le leggi, siccome in fatti in avendo essi avvisato che in quelle prime leggi vi mancava qualche cosa, pertanto nel seguente anno, alle dieci tavole in cui furono iscritte altre due ne aggiunsero, onde derivarono il nome di leggi delle XII. tavole (l), e la stessa facoltà fu similmente conceduta dall'Imperator Giustiniano a' secondi decemviri, di aggiugnere e scemare, ed anzi dove uopo fosse, mutar eziandio le parole delle antiche leggi, e far più chiaro il senso di esse (m): ed altresì per la traduzione alternamente fatta delle leggi, dal greco nel latino sermone, e per contrario, nella quale spesso incontrandosi, rendesi pertanto mai sempre la Grammatica acconcia a Giurisconsulti (n).

Ci

(a) Bal. in l. si pupilli §. quid ergo n. 4. ff. de negot. gest.

(b) Text. in l. Gallus §. 1. & §. videndum ff. de lib. & posth.

(c) Faber in Papin. tit. 2. princ. 9. illat. 16.

(d) Text. in l. 29. de leg. 3. Moccia in Sylva forens. c. 3. n. 2. Bal. in l. si ut propon. C. de exce. rei jud. Afflict. in const. in prop. n. 4.

(e) Text. in l. consilio in fin. ff. de cur. fur.

(f) Text. in l. 79. §. 1. ff. de judic. l. Sejus

§. ult. ff. de instr. leg. l. 103. ff. de cond. & dem.

[g] Text. in l. 123. ff. de verb. sign. Gratian. disc. for. in pref.

[h] Text. in l. 135. ff. de V. O. ibi in fin. Respondi secundum verba quae proponerentur, l. 32. §. 1. de leg. 3.

[i] Text. in Auth. de restit. coll. 4. ubi gloss. in v. quastio.

(l) Text. in l. 2. §. postea ff. de O. I.

(m) Text. in l. unic. §. quibus C. de nov. C. fac.

(n) Text. in l. 1. ubi gl. ff. de exc. tut. d. l. 2. §. postea, l. 2. §. hoc in fin. 1. col. C. de vet. jus.

Ci premette l'utilità di appararsi la Grammatica, dall' avvisare che in parecchie cose i letterati vengono ammessi, nelle quali non ammettonsi coloro che non fanno lettere (a), come alli offizj di avvocare, di giudicare (b), di tutela, di cura (c), al poterfi ordinare, ed ottener benefizj e prebende chiesiastiche (d), comeche ammettansi alla carica di decurione (e).

Si rivolge quindi ad esaminare, quale debba tenersi di non saper lettere, attalche possa venir iscusato dall' officio di tutela, e ci espone doverfi tenere colui che apparato non abbia a leggere nè ad iscrivere, ed è idiota (f). Per l' altra banda il Bartolo tiene, che colui che non sappia lettere, è diverso dall' ignorante di lettere, ed esser costui, chi sa legger folo in volgare, ed apparato non abbia la latina favella (g); e quindi la Grammatica legale risguarda non meno que' maestri ch' erudiscon i fanciulli delle prime lettere, i quali diciamo Pedanti (h), che altresì que' altri, i quali a più adulti insegnano Grammatica non men greca che latina (i).

Di quì c' instruisce prima di ogni altra cosa del leggere e dello iscrivere. Quanto al leggere, ci va dicendo che sebben per lo leggere non dobbiam pigliar lo intendere, ma il risguardar le cose quali sono iscritte (l), perocche lo leggere dicesi quello che solamente si ravvisa coll' occhio del corpo (m), nondimeno poiche dalla Grammatica legale, il folo leggere vien negletto quantevolte non s' intenda (n), quindi e' l' Testo, ed i legali Scrittori distinguono lo leggere esser moltiplice (o). Conciossiacche talor legge taluno superficialmente, come fan coloro che leggon a corteccia le cose e non le intendono, e di quì è, che dal semplicemente scorrere un instrumento, non si presume taluno inteso delle cose in esso contenute, ma soltanto qua-

A 2 lor

(a.) Gloss in §. similiter Inst. de excus. tut. in v. literas.

(b.) Text. in l. 1. C. de postul. & in Auth. de judic. §. 1. coll. 1.

(c.) Text. in §. similiter Inst. de excus. tut. §. 2. §. 2. ff. eod.

(d.) Text. in Auth. de gubernatione §. clericos de SS. Episc. novell. 13. de episc. §. nemo dicit, & in c. cum nostris extra de conced. præb. ubi Innoc.

(e.) Text. in l. 6. C. de decur. lib. 2.

(f.) Text. in l. Athetha §. ult. ff. de excus. tut. & in d. §. similiter Inst. eod. tit. Auth. de tabellion. coll. 4.

(g.) Bar. in auth. fed novo jur. C. si cert. pena. Menoch. de arb. cont. 425.

(h.) Text. in §. ea Inst. ex quib. caus. ma-

numitt. non lic. in v. Pedagog. & in l. 1. ff. de var. cognit. l. 2. §. qui pueros ff. de vacat. mun. l. 6. §. un. ubi gl. in v. excus. ff. de excus. tut. l. 15. §. 2. de injur.

(i.) Text. in l. Grammaticos C. de Profess. & in tit. ubi Pupill. educar. l. 1. ff. de var. & extr. crim. in v. ludi quoque litterarii Magistris.

(l.) Text. in l. 1. ff. de iis quæ in testam. delat.

(m.) Text. in l. 1. ubi gl. in v. legi ff. si tab. testam.

(n.) Text. in l. 1. ff. quemadm. test. aper.

(o.) Text. in l. 1. ff. de his quæ pro non script. hab. l. 1. §. 1. ff. de iis quæ intest. delat. l. 1. de exc. tut. Abb. & Felin. in prom. Gregorian. in vers. in glos. utilitas est ut ipis lectis & intellectus Boer. decil. 1. n. 56.

lor l'abbia letto, riletto, ed inteso, giusta l'avviso del Testo (a); talche quante volte veduto avesse a tal modo i detti de testimonj, non farebbe escluso dal produrre i suoi, come se avesse que' dell'avversario apparato (b): Lo leggere poi coll'occhio della mente, è di que' che leggono ed intendono (c), o che risguardano anzi il senso che non le lettere o le voci, (d), e quindi la Grammatica legale c' insegna che *verbum ex legibus sic accipiendum est; tam ex legum sententia, quam ex verbis* (e), e quanto al leggere per intendere ci reca, che dobbiam leggere non il dimezzato, ma lo intiero senso delle scritture, e primamente delle leggi (f): Altro è lo leggere mentale, come è di taluni, i quali leggono le cose che sono cancellate, per lo principio e per lo fine delle medesime (g), talche non mostra che sian cancellate perche nondimeno rondonci pruova del debito (h), purchè non lo sian per modo che affatto legger, nè intender si possano (i).

Quanto allo iscrivere; uguaglia la condition di coloro che affatto nulla fanno iscrivere, o che punto o poco ne fanno, talche non men per questi che per quelli, parimente prescrive lo stesso numero di cinque testimonj, quantevolte voglian cautelarsi con publico instrumento in iscritto, e dispone esser d'uopo senzamenò per que' che non san lettere, intervenire ed i testimonj, e 'l Notajo (primamente in que' luoghi dove sonovi Notaj) e testimonj non ignoti a' contraenti, affìnche taluni iscrivano in vece di colui che non sappia lettere, o ne sappia poche, altri attestino che in presenza di essi tali cose son fatte, e ravvisan colui esser di lettere imperito (l). Per contrario, colui tiene di saper iscrivere, che apparò di formar lettere, attalche possa estimarsi atto a far in iscritto il testamento (m), ovvero che iscrivere possa al suo figliuolo di voler accettar l'eredità (n), e presume di non poter sottoscriver querela colui che non apparò ad iscrivere (o).

In-

(a) Text. in l. 56. ff. de V. S. l. Ariño ff. de jur. delib. l. 1. ff. de excus. tut.

(b) Dominic. in c. cum personis de privi. in 6. Contra est Text. in §. 2. ff. quemad. test. aper.

(c) Text. cum gl. in l. 2. §. idem Labeo ff. de aqu. plu. arc. l. non figura ff. de A. & O. §. 1. & 2. Inst. de obl. ex conf. Glor. in Inst. de litter. oblig. in verb. scriptura.

(d) Text. in l. 116. ff. de V. S. & in l. 1. C. de interd. l. 3. C. de lib. præter. l. celsus §. penult. ff. de contr. empt. l. omne C. commun. de legat.

(e) Text. in l. 6. ff. de V. S.

(f) Text. in l. incivile ff. de legib.

(g) Text. in l. 2. ff. de iis in text. de legib.

gl. in l. E. Text. in c. inter dilectos de fid. instrum. Abb. & Felin. loc. cit.

(h) Text. in l. 84. in fin. ff. de furt. l. 16. ff. de mil. test.

(i) Text. in l. un. ff. §. tab. testam. extab. l. 1. §. 1. ff. de iis qui in test. dele. l. 16. ff. de mil. test.

(l) Text. in Auth. de instr. Cauthæ. & fid. §. oportet.

(m) Text. in l. discretis §. 1. C. qui test. fac. poss. hac consultissima §. 1. l. jubemus, & Lult. C. de testam.

(n) Text. in l. pater ff. de acqu. her.

(o) Text. in l. libellorum §. item subscribendo ff. de accus.

Intorno poi all'imitazion delle lettere, ci va dicendo, di aver ravvisato le leggi, le quali voglion prestarsi fede a documenti per cagion dell'affrontazion delle lettere (a), che taluni degl'Imperadori per esser soprammodo avanzata la malizia di coloro che le adulteravano, abbian cotai documenti proibito, estimando di dar con ciò adito a falsatori di essercitarsi allo studio dell'imitazion delle lettere, poiche la falsità altra cosa non è, se non se una imitazion della verità (b); e di aver ritrovare in molti giudizi innumerevoli falsità, tra le quali ci reca un improvviso avvenimento dell'Armenia, qual si fu, che stato essendo esibito una scrittura iscritta e sottoscritta da certuno, negò costui averla iscritta di sua mano, in confermazione della qual cosa n'esibì un'altra, la quale affatto era dissomigliante nelle lettere della prima, come ambedue furon fatte dalla mano istessa, onde fattasene l'affrontazione, fu da periti estimato esser diversa la seconda dalla prima, e per contrario poiche seguentemente da testimonj nella prima intervenuti, furon le firme di essi riconosciute, e refero testimonianza della lealtà della scrittura, e di esser stata sottoscritta da colui, fu prestata fede alla prima; laonde ravvisa che la natura della Comparazion delle lettere abbia d'uopo di diffame, perche spesso fiate dal tempo, dall'età tal dissomiglianza delle lettere deriva, imperciocchè non iscrive della istessa maniera il giovane e robusto, che il vecchio e per ventura tremante, ed altresì perche talora la mutazion della penna e dell'inchiostro, dappertutto toglie la purezza della somiglianza, nè si può esprimere quante mai sieno tutte le altre cagioni, che la natura produce, e presta novelle a legislatori (c). Per tacer qui, come oltre il legger, lo iscrivere, e l'trascrivere, e lo imitar le altrui lettere, ragiona altresì la Grammatica legale della traduzione di uno in altro idioma, poiche più giù ne divideremo.

Incomincia tratto tratto adunque la Grammatica legale a ravvisare l'Orazione che cosa sia? e ci porge, che quella che i Grammatici intendono per orazione, è una convenevole unione di parole abile a palesare i concetti dell'animo (d); della quale fa menzione nel Testo (e), ed in altri ce ne reca i scontri (f); Quindi c'introdu-

(a) Text. in l.comparationum C. de fide instr. Auth. de iis qui ingr. ad appell. §. illud l. 23. ff. ad l. Corn. de fals.

(b) Text. in l. 2. §. diem ff. quemad. text. aper. in fin.

(c) Text. in Auth. de instr. cauth. & fid. & vid. in Auth. de tabellionib. Coll. 4.

(d) Text. in l. 19. ff. de edil. edi. in verb. Dictum.

(e) Text. in l. non figura ff. de action. & oblig.

(f) Text. in §. 3. cum seq. inst. de interd. in §.

duce a ricercare, *come lo intelletto umano discorra*? E ci fa sapere; che sebbene niuno è che alcuna cosa dica, la quale non abbia prima conceputo in mente (a), così per l'altra banda lo intelletto umano non intende, nè si fa intendere, salvo che per via del discorso coll'ajuto de' sensi (b), tra' quali la vista e l'udito, sono per ispiegare opportuni (c). L'udito ha per strumento l'orecchio, e per oggetto il suono: la vista ha per strumento l'occhio, e per oggetto il colore (d); e per colore intendiamo qui, non già quella onestà di parole, adatte anzi alla Retorica legale (e); ma tutto quel che per mezzo della luce si può discernere dall'occhio (f); per suono in spezie, appelliamo la voce, la quale è formata, o informe. Voce informe, può dirsi il pianto; il riso, il fischio, il sospirare, il grido, o cose tali (g), ovvero quello che i muti mandan fuori (b). Voce formata, è quella che si manda fuori dagli uomini nel pronunziar l'orazione (i), colla quale può ragguagliarsi chi si trova presente, di ogni nostro occulto pensiero (l), e per essa l'uomo è dagli altri animali distinto (m). Il color perfetto è diviso in pittura, ed in iscrittura: la pittura è molto atta ad esprimere i concetti, e rappresentar come al naturale alcuna vera azione (n): quello però che la scrittura si possa, non è chi non conosca da se, poiche in pochissimi versi possiamo vivamente scolpire tutta la sapienza de' greci, tutte le guerre ed i trionfi dell'Africa (o) e comporre un'istoria, una satira, o poetico componimento (p), e non solo si può con essa manifestare i fatti, ma palesar le cagioni, e scoprire i pensieri e fini che si rivolsero in mente (q). Onde qualunque discorso o protesta può dirsi attestazione della mente, e primamente il testamento come l'etimolo-

lo-

(a) Text. in l. labeo ff. de suppelle. legat.

(b) Text. in l. 20. §. fin. ff. de testam.

(c) Text. in l. 7. ff. de suppelle. legat. in §. fin. Inst. de gradib. cognat. l. 2. §. idem Labeo ff. de aqu. pluv. arce. l. 21. ff. de Testam.

(d) Vaccon. declar. jur. lib. 1. decl. 17. n. 3.

(e) Text. ju. gl. in tit. Inst. de inoff. test. in verb. hoc colore.

(f) Text. in l. 19. ff. de furtis, & 24. in fin. eod. in l. non figura ff. de action. l. 1. C. de can. frum. ubi gl. in v. aspectum in l. fin. C. de edi. D. Adr. l. 2. §. 2. ff. quemadm. testam. ap. l. 1. §. si iusserim ff. de acqu. possess. l. quod meo §. si per venditorem ff. eod. §. 1. Inst. quib. mod. tutel. fin. Gloss. in §. si quis in aliena cum ibi not. Inst. de rer. divis. l. 6. ff. de rei vind. l. si irruptione C. fin. regund.

(g) Text. in l. 1. §. hos autem ff. ad S. C. Syl-
lan.

(h) Text. in l. Labeo in fin. ff. de suppelle. legat.

(i) Text. in in Auth. de Instr. cauth. §. si ve-

rd; ibi: *Verba voce* in l. 1. c. 6. edere ff. de edic. ibi: *in Libello completi, vel dicere. Vel id dicenda quod uni velini*, l. aut facta ff. de penis, l. non figura ff. de act.

(l) Text. in l. 27. §. 1. ff. de testam. in l. Labeo ff. de suppelle. legat. §. ei vero, & §. post mortem Inst. de inutil. stipul.

(m) Aristot. l. Politic. c. 2. Vaccon. declar. jur. civil. lib. 5. declar. 68. num. 13.

(n) Text. junct. gloss. & ibi not. in d. §. si quis in aliena Inst. de rer. divis.

(o) Text. in §. quorunt utramq. instit. in probat. l. 2. C. de vet. jur. & latius in tit. C. de offic. Praef. Praet. Africæ.

(p) Text. in §. injuria Inst. de injur. l. 5. §. fin. ff. eod. §. literæ Inst. de rer. divis.

(q) Text. in d. l. Labeo ff. de suppelle. legat. non solum §. morte ff. de nov. oper. nunc. l. cum Avus de cond. & dem. l. 1. C. de interdi. l. 3. C. de lib. præter. l. Celsus §. penult. ff. de contr. emp. l. 1. ff. de dom. l. 35. 35. ff. eod. l. 68. ff. de hæc. inst.

logia di sua voce lo accenna (a), e con tal scrittura istessa possono esprimere gli affetti dell'animo (b).

La Scrittura, e la voce adunque formata, sono come dicemmo i particolari sensibili, onde i concetti dell'animo si possono altrui palesare (c), le voci si figurano colla lingua, le lettere colla penna, e quindi è che allo stesso modo cui diconsi parole quelle voci le quali esprimono quel concetto della mente, altresì diconsi le lettere, le quali quello istesso ci esprimono (d), nè monta che quel concetto o parola mentale altrui si palesi, o co' voci profferite dalla lingua, o co' lettere dalla penna figurate, perocchè nell' uno modo, e nell' altro vien significato la stessa cosa, come per tacer di parecchi altri (e), un Testo acconciamente ci palesa, *quatenus placuit non minus valere, quod scriptura, quam quod vocibus lingua figuratis, significaretur* (f). E poichè non meno la scrittura, che la voce sono instrumenti a datti ad esprimere i concetti dell'animo, quindi è che dicesi taluno favellare, tanto se colle voci, quanto se colla scrittura (g),

Nondimeno si rivolge la Grammatica legale ad esaminare qual differenza sia tra la scrittura, e la voce (b)? Facendosi a considerare che la voce è più della scrittura espressiva, e vieppiù palesarsi i concetti dell'animo per lo senso dell'udito, che non dell'occhio (i). Ma per l'altra banda può esser taluno più agevolmente ingannato nell'udito che nella vista, conciossiacchè si rende ad alcuni facile lo imitare la voce altrui (l), come della Gena ci reca Plinio, che affomigliando soprammodo l'umano sermone appiattar si suole intorno gli ovili de' pastori, dove appaia il nome di alcuno di essi ch'uscendo fuori alla chiamata, lo isbrana (m). Tanto maggiormente che la voce umana suole per infermità mutarsi nel testatore (n), e di quì è che nel testamento fa d' uopo che i testimonj debbano veder il testatore, nè quello vale, se per cortina viene loro impedito del testatore l'aspetto, comechè i testimonj stessi depongano

es-

(a) Text. in §. 1. Inst. de testam. l. 1. ff. eod., in d. §. fin. Inst. de gradib. cognat.

(b) Text. in l. 17. ff. de jur. codic. l. 17. ff. de leg. 2. l. 1. & in epistola C. de fideic.

(c) Text. in l. 21. & §. 1. ff. de testam. Auth. de testam. imperfect. §. 1. in fin. in §. aliz autem Inst. de donat. l. 2. §. idem Labeo ff. de aqu. pluv. arce. l. non figura ff. de act. Gloss. in Inst. de litter. obl. in V. Scriptura.

(d) Text. in l. solent §. fin. de offic. Proc. ibi: Cujus epistolæ verba hæc sunt, & in l. 1. C. uadè legit. : ibi : hæc sunt verba ædicti, & in l. 1. de assignat. liber. ibi : In S. C. hæc verba cavetur, & in §. sed & major Inst. de iis qui sui vel al. jur. sunt : ibi : Cujus scripti verba sunt hæc &c. Auth. ut facta novæ constit. ibi : latim voce con-

scripta. Auth. de tabellion. : ibi : quæ charta loquebatur.

(e) Text. in §. aliz autem Inst. de donat. l. 21. §. 1. ff. de testam. l. 9. §. 1. ff. de hæc. inst.

(f) Text. in l. non figura ff. de action.

(g) Text. in l. miles ad tororem ff. de leg. 2. & in Auth. de nupt. §. novimus. E. in tit. Inst. de empt. & vend. ubi gloss. in V. Scriptura, d. l. non figura ff. de act.

(h) L. 41. ff. de mil. testam.

(i) Text. in d. §. fin. Inst. de gradib. l. 9. §. sed si non, & ibi Bar. ff. de hæc. instit.

(l) Cin. in l. si non speciali n. 2. C. de testam.

(m) Plin. lib. 8. c. 30.

(n) Bald. in l. 2. §. item Labeo ff. de aqu. pluv. arce. Gratian. dist. for. c. 249. n. 39.

esserli nota la voce di esso (a). Nondimeno sebben debba il Testatore palefamente a voce profferire il nome dell'erede (b), basta pur ch'è lo iscriva (c), ed eziandio senza nominarlo o iscriverlo, tuttevolte alla richiesta ne risponda (d): nè si presta minor fede alla privata Scrittura, che alla viva voce di colui che l'abbia iscritta (e). Similmente le sentenze delli arbitri rendono nulle se presentansi a litigadori solo in iscritto, talch'è d'uopo altresì di recitarle colla propria voce (f).

Ma la scrittura è per un altro rispetto più risguardevole, perchè la voce si allontana per poco spazio, non si potendo parlare se non a chi si trova presente (g), e tale che atto sia ad udire (b) ed essere udito, imperciocchè se fosse per ventura sordo, udire non potrebbe, per cui non intende la Grammatica legale il Sordastro che ode più tardamente, ma di colui che affatto non ode, imperciocchè non potrebbe udire, come fa d'uopo le voci così di quello che promette colui che stipula, come di quello che stipula colui che promette (i); e lontano, intende per modo che udire non possa, ma tuttevolte che possa udire, come in essendo in una torre o in altra parte rimota, e gridi, tiene per valida la stipulazione, qualora e' sia udito, ed oda la voce (l), poichè allo stesso modo che colui ch'è lontano non ode per lo spazio della distanza che si frappone, altresì colui ch'è sordo per cagion dell'infirmità (m), comechè taluni son di più gagliarda, ed altri di più debol voce, talche non tutti possion per ogni luogo udire (n). La Scrittura per contrario altresì della voce, si allarga ancora alle persone lontanissime di luogo e di tempo (o), potendosi avvisar con essa ciò che ne occorra fin là dall'Africa (p); E poichè spesse fiato riesce a gli uomini d'impedimento trattar essi le loro bisogno, o per trovarsi mal sani ovvero lontani, e per altre molte sì fatte cose, quindi per mezzo della scrittura si può costituire taluno procuratore, senza farsi per ciò d'uopo nè di prescritte parole, nè della presenza sempre dell'avversario, ma sovente senza esser noto

alio

(a) Text. in l. si non specialia de test. & ibi DD.
 (b) Text. in l. hæredes palam ff. de testam. l. jubemus C. eod.
 (c) Text. in Auth. & non observato C. eod.
 (d) Gloss. in d. l. jubemus.
 (e) Text. in Auth. de instr. cauth. §. si vero tale l. admonendi ubi Bar. & DD. ff. de jurejur.
 (f) Text. in l. 1. & 3. C. de sent. ex peric. recit.
 (g) Text. in §. item verborum Inst. de inutil. stipul. & §. item inutilis eod. l. 1. ff. de V. O. l. 22. ff. de testam.
 (h) Text. in l. 21. ff. de testam.
 (i) Text. in l. 1. in fin. ff. de action. in §. mutuum Inst. de inutil. stipul. §. item Surdus Inst.

quib. non est permiss. fac. testam., & in l. 1. ff. de V. O. l. 1. §. mutus ff. de tutel. l. fin. ff. de legat. tut. l. 7. ff. de decur.

(l) Text. in l. 1. §. hoc autem & l. 3. §. 2. in fin. ff. ad S. C. Syllan. in Auth. de nupt. §. novimus Gloss. in §. item verborum in verb. abentes Inst. de inutil. stipul.

(m) Text. in l. 3. §. 2. in fin. ff. ad S. C. Syllan.

(n) Text. in l. 1. §. hoc autem ff. ad S. C. Syllan.

(o) Text. in l. qui semel §. primo in fin. ubi gl. in V. paucis C. quom. & quando Jud., §. ideo autem Inst. de obl. ex consens. Auth. ut omn. obed. jud. §. si vero alter.

(p) Text. in l. 33. ff. de don.

allo stesso avversario si costituisce (a), ed allo stesso modo possono contrarsi tra lontani i maneggi, e commerzj (b), laddove per mezzo della voce solo tra presenti che udir possono e rispondere (c). Per racer che le cose che recansi in iscritto son più considerate di quelle che si profferiscono colla voce (d), le quali spesse volte come inconsiderate si ridicono (e): Ed altresì che la scrittura è immortale ed eterna, perche mai sempre esiste e può dimostrarsi, laddove le parole son via portate dal vento (f), talche le cose che son in iscritto profferite, rendono palesi a tutti con continua manifestazione (g), ma le cose a voce, a pochi famosi note (h). Quindi è che con più grave pena vien punita l'ingiuria ch'è profferita in iscritto (i) di quella a voce (l), perocche la scrittura sempre può durare, e tal ingiuria recasi con diliberazion di animo, e per contrario l'ingiuria a voce spesso avviene inconsideratamente e per calor d'ira, ed a pochi è palese (m).

In somma la diversità ch'è tra la scrittura e la voce in questo riducesi, che le cose le quali colla scrittura si esprimono, non possono percepirsi se non se col senso dell'occhio, e quindi la Grammatica legale vieta al cieco il poter far testamento, salvocche per *nuncupationem* (n), come stà prescritto nel Testo (o) la qual cosa dobbiamo intendere tuttevolte ch'è cieco di amiedue i lumi, ma non già se di un solo (p): per l'altra banda quelle che colle voci si profferiscono, percepiscono non col senso dell'occhio ma delle orecchia (q).

È la stessa Grammatica legale, comeche ravvisa che i concetti dell'animo si palesano per iscrittura e per voce, e che contraonfi gli obblighi con lettere e con parole (r), nondimeno distintamente pertratta di que' che si contraono per lettere (s), da que' altri che si contraono per parole (t), e diversamente altresì dispone di essi (u), conciossiacche vuole di esser invalida la stipulazione tra' presenti per

B

mez-

(a) Text. in §. pr. & 2. Inst. de iis per quos ager. in §. constat inst. de jur. nat. & in l. contrarius C. de fide instrum. & in tit. dig. de pignor. l. testium, C. de testib., & in auth. de testib. §. licet collat. 7. §. fin. inst. de Cur. & in tit. dig. de procur.

(b) Text. in l. 4. §. 1. ff. de action. & obl. l. 17. ff. de leg. 1. l. ex epistola C. de fideic.

(c) Text. in §. 1. & seq. d. inst. de obl. quæ ex contie.

(d) Text. in l. 2. C. de sent. ex peric. recit.

(e) Text. in l. 6. §. vendicari C. de pen.

(f) Text. in

(g) Text. in l. sed & si §. 1. ff. de instit. act.

(h) Text. in Auth. qui semel. C. quom. & quando Jud.

(i) Text. in l. un. C. de famos. libell.

(l) Text. in §. fin. Inst. de univers.

(m) Text. in l. quiquid calore ff. de injur. l. quod calore de R. J. l. 7. ff. ad l. Jul. Majest.

(n) Text. in §. cæcus inst. quib. non est permiff. fac. test.

(o) Text. in l. consultissima C. de testam.

(p) Text. in l. frater C. de excus. tut. Gloss. in d. §. cæcus Inst. quib. non est permiff. fac. test.

(q) Text. in l. non figura ff. de act. l. 21. ff. de testam. §. sed ne in primis in fin. inst. de legat.

(r) Text. in §. in omnibus Inst. de fidejuss.

(s) Text. in tit. de Literarum obligation. inst. 3., & ibi Gloss. list. C. in verb. verbor. obl.

(t) Text. in tit. de verborum obligation. in infort. 35. & inst. 3. §. fin. inst. de oblig. §. cum autem inst. de empr. & vend.

(u) Text. in §. 1. & seq. inst. de obl. ex consens. l. 1. ff. de actjon.

mezzo di scrittura, di pistola, o di biglietto, in cui richiesto taluno per cagion di essemplio, se prometta dar il cavallo, risponda, prometto darti il cavallo, perocche la stipulazione non può farsi se non se con favellare l'una e l'altra delle parti (a), talche non rimane obligato colui che risponde alla richiesta co' cenni senza far parole, e quindi nè il muto, nè il sordo posson tra esso loro contrarre stipulazione, perche non possono alternamente udirsi, e le parole debbon percepirsi non col senso dell' occhio, ma dell' udito (b), eccetto in que' affari cui non è d' uopo di parlare, ma basta il consentimento, perche può in tal caso il sordo intender e consentire, come nelle locazioni, compre, e sì fatti: e per l' istessa ragione neppur colui che trovasi lontano (c). Per contrario tra presenti colla voce contraesi la stipulazione, per la quale la Grammatica legale ravvisa, che nulla monta se la si facci in lingua, greca, o latina, od Assiria, o in qualsiesi altra, bensì richiede solo lo scambievole intendimento; nè fa d' uopo amendue usare l' istessa favella, ma ben posson due greci contrarre obligo l' un l' altro, uno rispondendo in latino e l' altro in greco, oppure due greci nella latina o per contrario, tutte volte che intendano quel parlare, ed acconciamente alla 'nterrogazione rispondano (d). E dispone altresì, che gli oblighi fatti per iscrittura non si togliano se non se per iscrittura, e que' di parole, togliansi colle parole istesse (e).

Per conchiudere adunque intorno alla diversità sudetta ch' è tra la scrittura e la voce, senza pregiudicare alla preminenza dell' una o dell' altra, diciamo che ciascheduna è bastevole ad ispiegare i concetti dell' animo, l' una coll' ajuto dell' occhio, l' altra per via dell' orecchio, perche sempre che si forma orazione, o ella si ode dalla voce, o ella si vede nella scrittura, ed in questo sono tanti conformi, che l' una potrebbe dirsi il ritratto dell' altra, e tanto maggiormente dove amendue si accoppiano cotai sensi dell' udito, e dell' occhio, più conformasi l' occhio del corpo con quello della mente (f), e si percepisce la dottrina in più alto grado, come a suoi scolari la Grammatica legale insegna nel Volume delle instituta, le quali acconciamente posson dirsi Grammatica legale, perocche contengono i primi erudi-

men-

(a) Text. in l. 1. ff. de V. O. §. fin. inst. de oblig. ex consent. l. 1. ff. de act. & obl.

(b) Text. in l. 1. ff. de action. & obl. §. mutuum Inst. de inut. stip. & §. item Surdus, & mutus inst. quib. non est permisi. fac. test.

(c) Vacon. decl. jur. civ. lib. 5. decl. 68. num. 25. in fin.

(d) Text. in l. 1. §. fin. ff. de V. O., & in §.

2. inst. eod. tit. ibi gloss., & in §. 1. inst. quib. mod. toll. oblig.

(e) Text. in l. 85. ff. de solution., & §. item inst. quib. mod. toll. obl. & in l. nihil ff. de R. J.

(f) Text. in §. cumq. hoc post. med. inst. in probz. l. si coram ff. de verb. sign. l. diem §. coram ff. de arb. not. gloss. in pr. tit. inst. de jur. nat. gen. & civ. in verb. jus nat.

menti della scienza civile (a), in quel Testo , in cui detta loro così .
Sed cum magis veritas , oculata fide , quam per aures , animis hominum in-
figatur , idèò necessarium duximus post narrationem graduum , eos etiam
presenti libro inscribi , quatenus possint , & auribus , & oculorum inspettione
 , adolescentes perfectissimam graduum doctrinam adipisci (b) .

L'una e l'altra adunque , e quella che si esprime colla voce e si percepisce per mezzo dell'udito , che altresì quella che si palesa colla Scrittura e si percepisce per l'occhio , si può ben drittamente dire Orazione , e l'altra e l'una come orazione si risolve in parole ; in avendo detto di sopra Orazione essere union di parole , la parola si disfa per sillabe , e la sillaba per lettere . Però a voler ben conoscere le parti dell'orazione , farà ben di vedere altresì in prima la lettera , indi la sillaba , e poscia le parole . Che di qui poi potremo francamente discendere alle parti dell'orazione .

Introducendosi dalle prime lettere (c) , e dalla loro origine che dirivaron da numeri , come il Baldo ravvisa (d) , ci reca la Grammatica legale , qualmente il giuniore Appio Claudio Giuriconsulto , soprannominato Centemmano dall'esser cieco , dello stesso lignaggio del seniore che fu uno de' decemviri , ritrovato avesse la lettera R , di talche quindi fossero in vece di Valesj , Valerj , e di Fusi , Furj (e) , e parimente tre altre lettere , come ci riportano il Svetonio ed il Tacito (f) . Nondimeno ravvisa , altra cosa esser le note , altra le lettere , e che le note non son lettere (g) , talche in altro luogo prescrive , che se colui che sappia lettere voglia testare tra' figliuoli la sua eredità , debba di proprio pugno iscrivere per distese lettere , e non per numeri , le parti in cui l'istituisce (h) .

Dalle lettere , indi viene alle Sillabe , e ci va dicendo nel Testo .
Quamvis & syllaba conjunctionem faciat (i) . Ed in altro luogo .
Ancupatione syllabarum insidiantes . Ed altra volta (l) .
Si verò latinus quidem totius chartæ consistat ordo , latinis quidem perscribatur tempus , interpretis certis elementis , clariorem tamen ordinem habentibus literis , quas liceat omnibus legere omnino syllabarum ignari (m) .

B 2

Per

(a) Text. in §. cumque hoc, & ibi Gloss. in verb. cunabula inst. in proha.
 (b) Text. in §. fin. inst. de gradib. cogn.
 (c) Text. in l. non figura ff. de act. l. 41. ff. de mil. testam.
 (d) Bald. in l. omnem §. itaque inst. in 2. conf. dig. vet.
 (e) Text. in l. 2. §. 36. ff. de orig. jur.
 (f) Sveton. Tacit. annal. xi. vide Just. Lips. in comment. ibi pag. 224.

(g) Text. in l. 6. ff. de bonor. posses.
 (h) Text. in Auth. de testam. imperfo. §. 1. & in novell. 84. De literis Instrum. non scribendis obscuris.
 (i) Text. in l. 66. ff. de hær. inst.
 (l) Text. in l. 21. C. de formul. & impetr. sublat.
 (m) Text. in Auth. ut propon. nou. Impia fin.

Per tacere , di far ufo altresì degli *Accenti* , lo dicui apponimento di molto conduce all'intendimento più chiaro ed agevole di qualche Testo , e per l' altra banda lo leggerfi senza lo accento , ha recato confusione a parecchi spositori, talche uno di essi più accorto e versato nella Grammatica legale , ravvisa di non esser diffutile lo aver conto degli accenti nella medesima ; primamente per toglier l' ambiguità di una voce che pare l'istessa , ed è di diverso suono , e per averfi più espedito lo intendimento , come nell' allegato Testo ce ne dimostra il riscontro (a).

Viene quindi la Grammatica legale a trattare delle *Parole* . La Parola, come i legali Grammatici ravvisano, è un segno d' una spezie dell' animo secondo la voce , posto a quella cosa di che ella è spezie , ad arbitrio del primo imponente (b).

Or per avvifare come queste spezie siano appresentate allo'ntelletto da sensi , ci dichiara il *Vaconio* , che la potenza visiva in veg- gendo una qualche cosa che se li presenta sparsa di colore , percepisce da essa una certa spezie , o sembianza , e quella tosto presenta al senso comune , che colla sua virtù agevolmente discerne , che sia quel colore , e che sia quella cosa ; Ma poiche la potenza visiva ed il senso commune , vede quella cosa per insino a tanto che li è presente , ma se per poco da essa se ne rivolga e più non la veg- gia , nè più la vede , nè si ricorda di averla veduta (c) ; fu d' uopo per tanto che la natura avesse instituita un altra potenza , la quale appellasi *Fantasia* , che la spezie , e somiglianza presa dal senso commune , allo' ntrutto pigliasse e conservasse , comeche si allontanasse da essa per lungo tempo ; per questa somiglianza adunque , presente o lontano che taluno sia , vede quella cosa presente e lontana , e dalla dilei figura ravvisa cosa sia quella che riguarda , come per cagion di essemplio , un cavallo : e ciò similmente avverrà , se due o più , insieme o separatamente , vedran lo stesso cavallo , imperciocche ciascheduno di essi percepiranno tutta ed intiera la figura o somiglianza di quel cavallo , e percepura , la serbarà nella sua fantasia (d).

Siccome adunque sovente avviene , che quelle cose non si tro-
van

(a) Text. in l. quartam in verbo id quod
§. ad l. Falcid. quem alleg. & exponit cum ac-
centu scribendum esse Rainald. Corsi indaga-
tion. jur. lib. 1. c. 4. cui me refero.

(b) Text. in l. Labeo §. de suppell. legat.

Vacon. lib. 4. declarat. jur. 36.

(c) Text. in l. 13. §. de acquir. vel omitt.
posseff. l. 13. cum seq. §. de V. S.

(d) Vacon. declaration. jur. lib. 2. declar. 39.
& decl. 36. n. 10. & 11.

van proporzionalmente vicine a lor fenfi , non si poffon pertanto da quelli rapprefentare allo 'ntelletto , perche il fenfo non opera fe non all'obietto applicato ; allo fteffo modo fi è ritrovato un fegno a quella forma , che fupplifce al difetto della lontananza . Il qual fegno altro non è , che una voce articolata , la quale fignifica quella cofa , che vogliamo accennare , e ne rapprefenta allo 'ntelletto la fpezie ; Come fe per ventura occorre a taluno difcorrer del cavallo , non può averlo fempere quivi prefente per dimostrarlo , lo accenna con quefta voce *Cavallo* , che uditafi rapprefenta allo 'ntelletto la fpezie del Cavallo (a) . Ma perche l'uomo non fi può fempere fervir di tal fegno , perch' e' non può far fempere sentir la fua voce all' orecchio , ella fi ripone fpeffo nella frittura , che la conferva per rapprefentarla poi a fuo tempo alla vifta (b) , di talche fe la voce è un fegno della fpezie , la frittura è un fegno della voce ; e quindi fi fcorgerà , che fe il Cavallo è nella natura , la forma del cavallo è nello 'ntelletto , il fegno di quella forma è nella voce , e 'l fegno di quella voce è nella frittura . Ed in cotal maniera la parola è fegno d' una fpezie dell' animo .

Di qui la Grammatica legale , viene a ravvifare della *Significazione delle parole* , della quale pertratta largamente in due diftinti titoli (c) . Concioffiacche febbene le fillabe fon la materia della parola , nondimeno poich' e' non bafte per costituir la parola qualsivoglia numero di fillabe , fa d'uopo effaminarfi al prefente altresì dalla Grammatica legale , qual fia la forma della parola . E già che forma è quella che dà l'effere alla cofa (d) , tuttevolte che troveremo qual fia quel che dà l' effere parola alla fillaba , avrem trovato qual fia la forma che andiam cercando . Le fillabe allora cominciano ad effere parola , che elle cominciano a fignificare alcuna fpezie dell' animo , perche mentre effe non fignificano cofa alcuna , non fi poffon dir parola . Laonde la Grammatica legale ci efpone la forza del fignificato della parola (e) , e c' infegna che la voce , e 'l di lei fignificato fono come materia e forma (f) , e ficcome in ogni cofa fa d'uopo quefte convenire , così parimente nelle voci , deve il fignificato come forma , adattarfi alla voce come a materia (g) , onde ci vada

(a) Vac. decl. jur. lib. 3. decl. 73. n. 4.

(b) Text. in l. contrahitur ff. de pignor.

(c) Text. in tit. de verborum fignificatione ff. nov. go. & C. 6.

(d) Text. in l. Julianus §. fi quis ff. ad exhibe.

(e) Text. in l. 3. §. hujus ff. de inoff. testam.

(f) Text. in l. approbatum l. ambigua tit. 2. dig. vet. l. conventionis §. fed illa ff. de cond. & dem. l. 1. §. fi convenerit ff. de pos. Bald. in l. jus civile col. 2. ff. de iust. & jur.

(g) Text. in l. fcire leges ff. de legibus l. fi pupillus §. fi prator ff. de reb. eor. Brun. in tract. de ser. la tit. de conve. mat. & ser. pag. 14.

dicendo, che *non figura literarum, sed oratione quam exprimunt litera, obligamur* (a). E sebbene essa osserva solo il senso, e l'confacevole intendimento, con qualsieno parole espresso fosse il testamento; o la stipulazione (b), nondimeno vuole altresì, che le parole debban esser atte a ciò conseguire, perocche per le lettere A., e B., non possono rappresentarsi le voci, prometto, e prometti (c), *itaque qui aliud dicit quam vult; neque id dicit quod vox significat quia non vult: neque id quod vult, quia id non loquitur* (d), nè altramente vuole allontanarsi dalla significazion delle voci, salvoche solo qualora è palese aver il Testatore altro inteso di quel che suonano (e), come ce ne reca l'esempio in altro luogo (f), e tiene per non iscritte quelle cose che iscritte sono, ma non intendonsi cosa significano (g).

Laonde sarà inutile la stipulazione tuttevolte che non si risponde acconciamente a quel che si viene interrogato (h), come per cagion di esempio, se colui che domanda intende di una cosa, e colui che risponde di un'altra, niun obligo contraesi, come se non fosse stato risposto a quel che si era domandato, qual se in essendo da tè stipulato l'uomo, appellato Stico, tu abbi inteso di Panfilo, il quale credevi Stico appellarsi (i): ed allo stesso modo, se taluno abbia stipulato generalmente un uomo, ed ispezialmente richieda Tizio, ovvero abbia generalmente stipulato vino, ed ispezialmente richieda quello di *Campagna*; o generalmente siasi promessa porpora, ed indi ispezialmente dimandi quella che tingesi nella Città di Tiro (l): altresì se taluno stipularà da tè dieci, tu risponda cinque, o per contrario: ovvero se colui puramente stipularà, tu risponda sotto condizione, o per contrario: o se ciò esprimi con modo, cioè se a taluno che 'nterroga sotto condizione, o *in diem*, tu risponda, prometto nel presente dì. Per l'altra banda, se ciò solo tu rispondi, *prometto* e' pare che brevemente abbi promesso, a quello istesso dì, e condizione, perocche non è necessario allor che si risponde di ripetersi tutte le stesse cose che abbia colui che 'nterroga profferite (m), talche quan-

te-

(a) Text. in l. non figura ff. de action.

(b) Text. in d. §. 2. inst. de V. O. l. omne verbum C. commun. de legat. l. 11. de leg. 3.

(c) Text. in gloss. in §. 2. in fin. in verb. qualibuscumque verbis Inst. de V. O. & in §. 1. Inst. quibus mod. toll. obligatio l. 36. ff. de actio. l. qui autem §. fin. l. seq. ff. de consti. pecu. in l. 1. §. 2. & §. fin. ff. de V. O.

(d) Text. in l. 3. ff. de reb. dub. Vide Bar. in l. 5. ff. quod vi, aut clam.

(e) Text. in l. 67. de leg. 3. l. labeo de

suppell. legat.

(f) Text. in l. 15. ff. de trit. vin. ol. leg.

(g) Text. in tit. dig. de his quae pro non scriptis habentur.

(h) Text. in l. 51. ff. de verbor. oblig.

(i) Text. in §. si de alicuius Inst. de V. O. l. 1. §. 3. ff. de V. O. l. 32. eod.

(l) Text. in §. haec autem Inst. de act. l. 74. & seq. ff. de V. O. l. 4. ff. de trit. vin. legat.

(m) Text. in §. praeterea Inst. de inutil. stipul. & ff. de V. O.

tevolte in una stipulazione comprendansi più cose, e colui che promette, risponde semplicemente *prometto dare*, egli è tenuto per tutte, ma s'è prometterà una ovvero alcune di quelle, sarà tenuto per quella per cui abbia promesso, imperocchè di più stipulazioni, una, o alcuna pajo di esser perfette, perchè dovemo stipulare, ovvero interrogare ciaschedune cose, ed a ciascheduna rispondere (a): nondimeno se la cosa che nella stipulazione si reca, appellasi co diversi nomi, o voci sinonime non si guasta l'obbligo, perchè uno la dice con una voce, e l'altra con altra (b), e quante volte nelle stipulazioni l'orazione è ambigua, dobbiam pigliar quella interpretazione ch'è più acconcia alla bisogna di cui si pertratta (c).

Nella significazione adunque tutte le parole convengono, perchè tutte generalmente significano, ma perchè tra le spezie dell'animo trovasi qualche differenza, di quì è che le parole non hanno tutte il medesimo significato, anzi cotanto son tra loro differenti quanto le spezie di che elle son segno; però siccome per avvifare la significazione e lo intendimento delle parole, debbono ritrarsi dalle cagioni, dal luogo, dal tempo, dalle persone, e d'altre circostanze (d), allo stesso modo, a voler stabilire, di quante forti sien le parole, bisogna ravvifare di quante forti sien le spezie dell'animo, e quindi è che la Grammatica legale, tratta altresì *della divisione delle parole secondo la forma*, nella quale tutta si raccoglie, e si divide la medesima Grammatica legale.

Le spezie dell'animo nostro sono, o di cose, o di azioni (e). Nelle cose si comprende tutto quel ch'è sopra e sotto al cielo (f), tutto quel che si crede, e tutto quel che s'immagina o che si finge, come, Cielo, Terra, Dio, Gloria, Pena, Città, Selva, Tempo, Corso, Animale, Centauro (g), e finalmente tutto quel ch'è nella natura, o nella opinione (h). Trà le azioni si racchiudon tutte le operazioni così naturali, come divine, così vere, come finte, come amare, creare, nascere, vedere, ordinare, sognare, pentirsi, per-

(a) Text. in §. quoties Inst. cod. l. 134. ff. judic. de V. O.

(b) Text. in l. 136. ff. de V. O.

(c) Text. in l. 68. cod. l. 29. ff. de reb. dub.

(d) Text. in l. item apud Labeonem 15. §. si quis virginem de injur. l. 35. ff. de aur. & arge. Gratian. disc. for. c. 340. n. 18.

(e) Text. in §. non solum Inst. de verbor. obl. §. fin. Inst. de jur. natur.

(f) Text. in §. alia deinde Inst. de publ.

(g) Text. in §. 1. Inst. de inutil. stipul. §. si quis rem Inst. de legat. & §. ea quoque res cod. ubi gl.

(h) Text. in tit. plus valere & §. si quis rem Inst. de legat. l. 2. §. 2. ff. pro emptor. l. 15. ff. de acq. hær. §. condiciones jurist. gloss. Inst. de verbor. obl. §. 3. Inst. de inutil. stipul. §. 1. Inst. de reb. corporalibus, & incorporalibus, & imaginaria de reg. jur.

perseguire (*a*), e tutte quelle altre che non fanno sovvenir della cosa , ma della operazione di essa (*b*).

D Opò aver ravvisato che cosa sia Orazione , come lo intelletto umano discorra, qual differenza sia trà la scrittura, e la voce, le lettere , la sillaba , le parole , la di lor significazione , e divisione secondo la forma , viene quindi la Grammatica legale a riunirsi in un ordine più ristretto , ed a dividere le *parti dell'orazione* .

Ed in primo luogo del *Nome* , e di quante forti il si fosse ?

Intorno alla qual cosa ci premette alcune quistioni . Se i nomi sien posti con ragione , ovvero a caso , e come s' intenda ad arbitrio del primo imponente ?

E ci fa sapere , che questo arbitrio , talora fu regolato dalla ragione , e talora fu spinto dal capriccio , o dal caso . Dalla ragione fu regolato , allor che chi pose uno o un altro nome a una cosa , gliel pose conforme al concetto che ne avea dapprima che la vide o che gli occorse parlarne , mosso dall' effetto (*c*) o dalla cagione o da mezzi con che si acquistò , o che la fece venire in cognizione dove prima non era conosciuta (*d*), o da particolare affezione di colui che primo la scoperse (*e*). Conciossiacche i nomi sono inventati , perche ognuno potesse palesare la volontà dell' animo suo , e per significare le cose , e dobbiamo intendere per nome , quello cui si suole appellare la cosa acconciamente (*f*), ditalche e non pare averla taluno profferita , tuttevolte non abbia usato del proprio nome di essa (*g*). Di quì è che la Grammatica legale ravvisa non solo la significazione delle voci , ma altresì l'etimologia onde dirivarono , di cui sovventemente fa parola (*h*), della qual scienza , vieppiù di tutte le altre , volle appieno esser inteso il Giureconsulto Antistio Labeone per sciogliere moltissimi intrighi del diritto civile, come ci reca il Gellio (*i*).

Un altro nodo ci si para davanti , ed è questo . Se il nome è ad ar-

(*a*) Text. in l. 34. ff. de verbor. sign. Inst. de act. l. actionum ff. eod. Vason. declar. jur. lib. 1. c. 23. 24.

(*b*) Text. in l. 6. ff. eod.

(*c*) Gloss. in probat. inst. in verb. Alemanicus.

(*d*) Text. in l. 2. §. ff. de orig. jur.

(*e*) Text. in §. sed jus Inst. de jur. nat. gent. & civil.

(*f*) Text. in §. est & aliud Inst. de donat.

(*g*) Text. in l. Labeo §. fin. ff. de suppelle.

legat.

(*h*) Text. in l. 27. 31. 49. 57. §. 1. l. 113. 238. §. 2. 239. §. 5. & 6. l. plebs §. pignus & tot. tit. ff. de verbor. sign. l. 4. ff. de in jus voc. §. 1. Inst. de verbor. obl. & §. si ab hostib. Inst. quib. mod. jus patr. col. 2. l. 1. ff. de maj. test. §. 2. Inst. de tutel. §. item lex Corr. Inst. de publ. ind. §. si adversus ea inst. de nupt. l. sanctum ff. de rez. divif. l. 2. ff. de divort.

(*i*) Gell. noct. act. lib. 1. c. 11.

arbitrio del primo imponente , onde avviene che una cosa non si nomini dappertutto, e sempre ad un modo? Questa quistione dalla Grammatica legale vien proposta e prosciolta nel Testo, dove dice, *rerum vocabula immutabilia sunt, hominum verò mutabilia* (a), dalle cui parole i legali grammatici nè destano altre due quistioni . Una si è, che poiche tutti i vocaboli furono dall' uomo apposti alle cose , per qual cagione adunque il Testo , altri di essi ne appella delle cose , altri degli uomini ? L'altra è , perchè mai i vocaboli delle cose , e' dice , che sono immutabili , e mutabili poi que'degli uomini ?

Lo proscioglimento di cotali quistioni si raccoglie in primo luogo dal titolo della Grammatica legale , il quale pertanto si ravvisa distinto , cioè ch'è tratta della significazione non men delle *voci* che delle *cose* (b); ed in secondo luogo dallo stesso citato Testo , in cui la medesima rapporto alla prima delle accennate due quistioni , hà inteso di esporci non meno il Nome , che altresì di quante forti il Nome si fosse . Furono a tutte le cose imposti dal primo uomo i nomi , conformi alla loro natural proprietà , alla quale pertanto pone mente la Grammatica legale , imperciocchè i nomi debbono esser acconci alle cose (c), e di qui è che il citato Testo , dalla miglior cagione , li appella vocaboli delle cose . Per l'altra banda , furono poi dopo da ciascheduno imposti alle proprie particolari cose i nomi a suo talento , e quindi questi nomi li appella degli uomini , e non delle cose , ficcome in altro luogo li distingue in naturali e civili (d) . Rapporto all'altra sudetta quistione , onde abbia detto di esser i vocaboli delle cose immutabili , e mutabili que'degli uomini ? la stessa Grammatica legale ci fa sapere ciò addivenire , perocchè quale è la cagione , tale è l'effetto di essa (e), e quindi poiche la natural proprietà delle cose è stata costituira immutabile per certa divina provvidenza (f), e questa proprietà è la cagione di que' nomi che diconsi delle cose , sono essi allo stesso modo immutabili ; e per l'istessa ragione poiche la cagion de' vocaboli che diconsi degli uomini , è stata o com'è avvenuto d'uopo servire alla publica necessità , come il Testo acconciamente ravvisa (g), ovvero il lor talento e la lor volontà , in essen-

C

do

(a) Text. in l. si quis in fundi vocabulo ff. de legat. r.

(b) Text. in tit. dig. de verbor. & rer. signif.

(c) Text. in §. est & aliud Inst. de donat. l. labeo ff. de suppelle. legat.

(d) Text. in l. x. ff. de gradib. text. in §. nam

agnatio & tot. tit. Inst. de legit. agnator. tutel.

(e) In l. manumissiones ff. de inst. & jur.

(f) Text. in §. sed naturalia Inst. de jur. nat. gent. & civil.

(g) Text. in l. Bohrtos C. de Tabular. lib. x. l. labeo ff. de suppelle. legat.

do questi senza meno mutabile, e varia (a), similmente rendono essi mutabili, imperciocchè nulla monta che gli uomini, con questo, o con quel nome si appellino (b); e di qui è che il Testo abbia distinto, altri esser vocaboli delle cose, altri degli uomini, e di esser que' immutabili, e mutabili questi, e varj: Onde ci va dicendo: *non enim in causa testamentorum, ad verborum definitionem utique descendendum est; Cum plerumque abusive loquantur, nec propriis nominibus, ac vocabulis semper utantur* (c); ed in altro luogo: *Optimum ergo esse Pedius ait, non propriam verborum significationem scrutari: sed in primis quid Testator demonstrare voluerit: deinde in qua presumptione sint, qui in quaque regione commorantur* (d), giusta la varietà eziandio dell'idiomi e de' paesi, e dell' uso delle cose, riportandoci intorno alle questioni sudette a quanto più stesamente ne ragionano il Testo, e la chiosa, ed i legali grammatici (e).

Il perchè il Trifonino ci reca, esser stato prescritto, che i decreti profferir si dovessero da Pretori nell' idioma latino (f); Ulpiano ci va dicendo, che le pubblicazioni di essi potean farsi, non men con lettere latine che greche, conforme al costume de' luoghi (g), la qual cosa ci riconferma Giuliano (h), e quanto al profferimento de' decreti i quali furon prescritti farsi in latina favella, dobbiam intender di que' che profferivansi con diffame di causa, talchè que' profferimenti che si faceano stragiudiziarmente in luogo di tribunale, non era vietato di farsi in greco sermone, come ci espone lo Imperador Gordiano (i); e tal profferimento del latino idioma, e' fu rispettoso a' segni, che non solo in Roma, ma nell'Asia, ed in tutta la Grecia ottenne un tempo ferma osservanza, finchè a persuasive di un tal Giuliano Proconsole dell'Asia, gl' Imperatori Arcadio, ed Oporio, permisero a' Giudici con espresso rescritto, di poter profferir le sentenze, non men nella latina che nella greca favella (l), poichè innanzi i tempi di questi Imperatori in Grecia, solo in lingua latina le sentenze profferir si poteano, permodocchè fu Cicerone da Metello accusato, di aver par-

12-

(a) Text. in §. hic status §. ait oratio ff. de adm. legat.

(b) Text. in §. si quis in nomine Inst. de legat. §. si de alia re Inst. de Verb. Obl. l. 32. ff. eod. tit. de V. O. l. 34. ff. de acquir. possess. l. 21. §. 1. ff. de testam.

(c) Text. in l. 67. ff. de leg. 3.

(d) Text. in l. 18. §. optimum ff. de fundo instructo d. l. labeo.

(e) Text. in l. labeo ff. de suppelle. leg.

in l. 103. ff. de V. S. Gloss. in l. 67. de leg. 3. Vacon. decl. jur. civil. lib. 14. decl. LVI.

(f) Text. in l. 48. ff. de re judic.

(g) Text. in l. 11. §. 2. ff. de institutor. et

(h) Text. in l. 3. in fin. ff. de iurejur.

(i) Text. in l. 17. C. ex quib. caus. infam.

irrog.

(l) Text. in l. 13. C. de sent. & interlocution. omnia. judic.

lato in greco nel greco Senato di Siracusa, com' ei di se stesso ci reca (a). Ma lo Imperador Giustiniano, comeche soluto avesse preferir talora l'istesse leggi non men nell' una che nell'altra lingua, cioè nella greca per la frequenza della moltitudine, e per figura della republica (b), nondimeno adattandosi al costume de' luoghi, ci protesta di aver in Constantinopoli profferito le leggi non già nella sua natia latina favella, ma nella greca, come ivi commune, attache a tutti si rendesse palese, per la facile interpetrazione (c). E di qui ci fa menzione la Grammatica legale, della traduzione delle leggi dal greco nel latino idioma, e di tal altre dal latino nel greco trasportate, e della difficoltà che talora incontrasi nella trasportazion di una in altra favella, per cagion che certe voci di taluna, rendonsi disfacconcie a trasportarsi (d).

Ma per profeguir l'ordine del nostro Trattato, ripigliamo, che la Grammatica legale ravvisando il nome di quante forti si fosse, abbia con ciò voluto insegnarci, che i nomi vengono o da cose, o da voci. Que' che vengono da cose diconsi Primi, o *Primitivi*, cioè che furono da principio inventati dal primo imponente, per segnare alcuna cosa: que' che vengono da voci, diconsi *Derivati*, o *Derivativi*. Dividonsi amendue in *assoluti*, e *relativi*.

Ma per ridurli alla più general divisione che dar si possa a nomi, tutti riduconsi a due capi. Il nome o è *Sostantivo*, o è *Agettivo* (e). Sostantivo ci va dicendo esser quello, che può star nella orazione, senz' appoggiarsi ad un' altro (f), e ci reca che i Sostantivi nomi, talora si risolvon in agettivi (g), e due Sostantivi accoppiati talvolta risolvonsi in agettivo ed in altro di essi due sostantivi, come *vis, ac potestas*, cioè *violenta potestas* (h). Agiuntivo è quel che non può per contrario star nell'orazione, senz' appoggiarsi al nome Sostantivo (i). Pertrattano poi i legali Grammatici cosa importi l' agettivo posto trà due sostantivi (l), e per l'altra banda qualora due agettivi si aggiungano ad un sostantivo, se richiedasi il concorso di amendue (m):

In due spezie si divide il *Sostantivo*, in *Proprio*, ed in *Appellativo*.

C 2

II

(a) Cic. in Verr. 6.

(b) Text. in Auth. ut factæ novæ confit. colu. 2. collat. 5.

(c) Text. in Auth. de non alien. reb. eccles. §. alienationis in fin. collat. 2.

(d) Text. in l. 1. ubi gl. ff. de excus. tut.

(e) Gloss. in l. 1. ff. de regul. jur.

(f) Text. in l. nonnunquam ff. ad Trebell. d. 21. §. 1. ff. de testam.

(g) Text. in l. 1. ff. de tut. l. observand. §. proficisci ff. de offic. Procons. l. pluvialis ff. de aqu. plu. arce.

(h) Text. in l. 1. ff. de tut.

(i) Text. in §. huic proxima inst. de legat.

(l) Bar. in l. cum filio in fin. ff. de legat. 1.

(m) Bar. in l. qui concubinam in pr. ff. de leg. 3.

Il **Proprio** è quello che accenna l'essenza particolare (*a*). L'**Appellativo** segna l'essenza comune , e di essi vale l'argomento dell'etimologia del vocabolo (*b*).

Adduce qui la Grammatica legale alcune altre quistioni e regole , onde ci fa sapere che l'errore nel nome , nel cognome , nell'agnome , o prenome , non guasta il legato nè l' istituzione di erede , quante volte ci sian note le persone , imperciocche i nomi sono stati inventati per dinotare gli uomini , i quali nulla monta che vengano intesi in qualsivoglia altro modo (*c*) : ma quante volte taluno il quale abbia bovi , ordina ad altrui beneficio un legato , di darfeli i suoi giumenti , a costui i bovi non sono certamente dovuti , perocche sotto l'appellazion de' giumenti , i bovi non si contengono (*d*) : e similmente se taluno abbia un cane , e' dica in suo testamento di rimaner in legato a prò di Tizio tutti i suoi animali , il cane senzameno se li deve , perche si comprende sotto quel genere di animale ; ma tutte volte abbia detto di rimanerli tutti i suoi animali pecugli , il cane in tal caso non se li dovrebbe , perchè sotto il nome di questi non si contiene (*e*) : ed allo stesso modo se uno dimandasse una cosa per l'altra in giudizio per errore , può ammendarlo e punto si pregiudicarebbe , come se dimandasse Tizio in vece di Scipronio , o dicesse doverfeli per testamento quello che per contratto li è dovuto (*f*).

Parte dell'Appellativo , dicon essere il **Collettivo** , ovvero **Comprendivo** , il quale nel singolare accenna moltitudine , come l'esercito , la gente , il popolo , la greggia (*g*).

L'Aggiuntivo vien distinto in perfetto , ed in imperfetto . Il perfetto riceve il **Positivo** , il **Comparativo** , e' il **Superlativo** . Positivo è quando significa alcuna accidente semplicemente , cioè senz'accrescimento o diminuzione , come frumento africano buono . Comparativo , è quando significa alcun eccesso di accrescimento o diminuzione rispetto al positivo , come migliore , perche del buono vi è il migliore . Superlativo , è quando significa tutto l'eccesso del crescere , o del scemare ,

CO-

(a) Text. est in l. 75. §. de V. O. l. 24. §. ad S. C. Trebell. Gloss. in §. si quis inst. de legat. Text. in l. certum , §. si cert. peta. in l. nonnunquam §. ad Trebell. l. Labeo §. fin. §. de suppell. legat. §. 2. inst. de exhered. liberor.

(b) Text. in l. 20. §. de gradib. l. 24. §. ad S. C. Treb. l. 2. §. appellata §. si cert. petat. l. tugurii de verb. sign. cum concord. ibi alleg.

(c) Text. in §. si quis inst. de legat. ubi gloss. & §. seq. l. si in nomine C. de testam. Gl. in l. qui extrinsecus in ver. sed & §. de verbor. obl. l. pen. §. de reb. dub. l. 21. §. 1. §. de testam.

(d) Text. in l. legatis §. de legat. 3. l. 29. §. de reb. dub. l. 21. §. 1. §. de testam. l. 1. §. de liber. & posth. *

(e) Text. in l. 2. §. ad l. Aquil. §. 1. Inst. de l. Aquil.

(f) Text. in §. si quis aliud inst. de adion. §. si de alia re Inst. de inut. stipul.

(g) Text. in l. rerum mixtura §. de usufruct. & not. in l. sicut in fin. §. quod cu usq. Univ. §. si grex inst. de legat. §. 1. inst. de l. Aquil. l. 14. in fin. §. de rei vind. l. 3. a §. tignum cum seqq. §. eod.

come ottimo , il quale quante volte vien promesso , intendesi prometter quello , la cui bontà abbia il principal grado di essa , come acconciamente il Testo c'insegna (a) . Il comparativo , presuppone il positivo (b) , e talora la Grammatica legale pone il superlativo in vece del positivo (c) , ed altre volte lo risolve nel positivo stesso (d) .

Dell'aggiuntivo imperfetto , spezie poi sono i *Dimostrativi* , *Chi? Che?* Tale (e) ? Gli *Interrogativi* , i *Relativi* , ed altri .

Finalmente fa parola della varia significazione e differenza de' nomi , come per ventura il luogo , il campo , il fondo , e che differisca dalla possessione , territorio , villa , podere (f) .

In avendo trattato del nome , e delle varie forti del medesimo , viene la legal Grammatica a ravvisare gli accidenti del nome , dette comunemente affetti , i quali sono . *Numero* . *Persona* . *Genere* . *Caso* .

E facendosi dal numero , come quel che trà gli accidenti del nome ha il primo luogo , lo distingue in due maniere , in *Singolare* , ed in *Plurale* .

Il Singolare , è nota di un solo individuo (g) , e talora lo pone per lo plurale (h) , sebbene impropriamente (i) . Il plurale , è nota di più individui , talche richiede almeno due (l) , e preso diviamente raddoppia il significato (m) . Di amendue questi numeri la Grammatica legale ce ne dà scontro nel Testo così . *Servius ait , si ita scriptum sit , Filio , Filiisve meis hisce , tutores dō ; Masculos dumtaxat tutores datos , quoniam singulari casu hoc , filio , ad pluralem videtur transiisse continentem eundem sexum , quem singularis prior positus habuisset ; Sed hoc facti , non juris est quæstio : potest enim fieri , ut singulari casu de filio senserit , deinde plenius omnibus liberis prospexisse in tutore dando voluerit , quod magis rationabile esse videtur (n)* .

Ha quindi parola della *Persona* , quale distingue in prima , seconda , e terza (o) . Indi del *Genere* che distingue in Maschile , e Femmineo , e neutro (p) . Intorno a quali ci fa sapere , che sotto il *Ma-*
fchi-

[a] Text. in l. 75. ff. de V. O. l. 33. de aur. & arg.

[b] Text. in l. cum furti ff. de cond. turt.

[c] Text. in §. ult. Inst. locat.

[d] Text. in l. cum pater §. rogo ff. de leg. 2. l. divus ff. de uxor. & cur. dat. ab his Auth. de Monach. in fin.

[e] Text. in l. 6. in fin. ff. de rei vindic.

[f] Text. in l. 27. & 60. §. 1. & 6. & l. 115. ff. de V. S.

[g] Text. in §. eadem Inst. de publ. jud. l. 33. §. 2. ff. de V. O.

[h] Text. in l. in usu ff. de verb. sign. l. 52. §. fin. ff. de her. instit. l. ubi falsa ff. de cond. &

dem l. ex duob. ff. de vulg. l. divus §. fin. l. 1. §. ut in ius ff. de testi. & ff. de petit. hered. l. 2. §. ex-
tus ff. de orig. jur. Inst. de jur. personar.

[i] Grat. conf. 53. num. 9. vol. 2.

[l] Text. in l. ubi numerus ff. de testib. l. 8. pluribus & ibi not. gloss. ff. de legat. 2.

[m] Text. in l. gaudemus ff. de cond. & dem. l. falsa §. fin. de leg. 2. l. qui concubinam cod.

[n] Text. in l. 122. ff. de verb. sign.

[o] Text. in l. cum quidam 4. C. de verb. sign.

[p] Text. in l. 6. §. 1. ff. de verb. sign. §. 2. g.

4. Inst. de exheredat. liber. l. 4. in §. ubi gl. in V. omnia generis ff. de penul. leg.

schile, si contiene il femminile (a) ma non per contrario nel femminile il maschile (b).

Poscia del *Caso*. Trà quali il *Nominativo* (c), e l' *Vocativo* di casi retti (d).

Gli altri che si dicono *obliqui* sono poi *Genitivo*, che dinota il dominio (e). Il *Dativo*, il quale convenevolmente si pone talora per lo ablativo (f), e per la proposizione risolvesi talora in ablativo, come per esempio *ei*, cioè *ab eo*, *utri eorum*, cioè *à quo* (g).

L' *Accusativo* la cui natura ci reca ch'è di significare il tempo perfetto (h).

L' *Ablativo* intorno al quale c' insegna che talora si risolve in Accusativo, e preposizione *propter*, come *mandatum*, cioè *propter* (i): talora in Accusativo, e preposizione *in*, come *quiete*, cioè *in quiete* (l).

In oltre l' *Ablativo assoluto* quale ci espone esser quello che stà di sè, e non dispone (m). E ne' contratti non dispone, ma risolve (n): Altresì ne' testamenti (o), salvocchè se le parole riportansi a colui, che il Testatore può gravare (p). Talora gli ablativi assoluti nulla importano (q): e talora fanno espressa condizione (r).

Viene poi all'altra parte dell' *Orazione* ch' è il *Pronome* (s) che noi diciamo vece nome, e che pertanto i latini lo dinominarono da questa voce composta *prò*, e *nomen*, come fecero a *Proconsole*, che non essendo console esercitava l'offizio di quello (t) come ne abbiamo

[a] Text. in l. 1. §. 1. ff. de const. pec. l. patroni l. testatio §. servi l. pronuntiatio ff. de verb. sign. l. qui duos, & l. 79. ff. de leg. 3. in auth. ius. quod pascit. ab his §. 1. col. 2.

[b] Text. in l. si ita scripto ff. de leg. 2. l. 122. ff. de verb. sign. l. qui titulos deleg. 3. & l. servis legatis cod. l. 79. ff. de leg. 19.

[c] Text. in l. his verbis, & tot. tit. ff. de her. inst. l. deprecatio ff. ad l. Rhod.

[d] Text. in l. quoniam indignum C. de testam. d. l. deprecatio.

[e] Text. in l. 2. §. 1. de relig. & sumptib. funet. & plenè per DD. in rubr. de nov. op. munc. Bal. in l. ait Prætor num. 3. ff. de negot. gest. Gratian. disc. for. c. 957. num. 13. vol. 5. Cyriac. contr. 222. Jaf. in tract. de action. pag. 1. ubi cit. multos.

[f] Text. in l. verbis legis ff. de V. S.

[g] Text. in l. 2. ff. de cond. triticar. l. Senator §. si duob. ff. de don. caus. mort. l. huic ff. si cert. petat. Dativum quid impottet Vid. Bar. in l. impubere §. fin. ff. de fall.

[h] Text. in l. is cui ubi Jaf. n. 8. ff. de legib.

[i] Text. in l. si mandato §. fin. l. eodem §. eam rem de publican.

[l] Text. in l. 1. C. de Primic. lib. 12.

[m] Text. in l. 9. ff. de sol. matr. l. eum querebatur de V. S. Auth. presente C. de fidejuss. §. si quis ubi gl'of. Inst. de legat.

[n] Text. in l. evictis agris ff. de usa l. ex pta re, de evict. l. exceptis ad L. Falc. Bar. & Bal. in l. 1. C. quand. licet ab empt. disc.

[o] Text. in l. a testatore ubi Bart. ff. de cond. & dem.

[p] Text. in l. fideicommiss. §. cum esset ubi Bar. ff. de leg. 3.

[q] Text. in l. 2. §. posthumis in gloss. ff. de vulg. l. adoptare ff. de adopt.

[r] Text. in l. facta §. rescripto ff. ad Trebell. l. a testatore ff. de condit. & dem. l. evictis ff. de usur. Bar. in l. 1. in ult. col. ff. de cond. Vi. de late Jaf. in l. 1. ff. sol. matr.

[s] Text. in l. 1. ff. de liber. & posth. l. 2. §. 1. ff. de testam. l. legatis deleg. 3.

[t] Text. in tit. de Offic. Proconsul.

mo i riscontri in varj titoli legali, *prò socio*, *prò herede*, *prò possessore*, ed altri sì fatti (*a*).

I *Possessivi* accennano alcun possedimento; e sono *Mio*, *Tuo*, *No- stro*, *Vostro*, *loro*, *altrui* (*b*), de' quali il pronome *Mio* quantevolte è giunto a certo corpo, ed a verbo di presente tempo, reca dimo- strazione; se ad incerto corpo, ci reca tassazione; se a verbo di futuro tempo, condizione (*c*).

Passa la Grammatica legale all'altra parte dell' Orazione, ch' è il *Verbo*, il quale vien distinto in personale, ed in impersonale (*d*). Innoltrandosi poi nella significazione de' verbi, e negli *Attivi*, e ne' *Passivi*, ci fa sapere che l' Attivo dicefi quello che accenna azione, e l' Passivo quello che accenna passione in quella persona nella quale riguarda il verbo (*e*); e che il verbo passivo coll' ablativo, importa la significazione attiva (*f*), e che il verbo passivo istesso talora si ri- solve in infinitivo del suo passivo (*g*).

Il Verbo stesso hà *Modi*, e *Tempi*. Quanto a *Modi*, ci v'è dicen- do che le parole dell' Imperativo Modo non hanno prima persona (*h*), intorno a' quali in appresso.

Quanto al *Tempo*, ch' è distinguersi in presente, preterito, e fu- turo, c' insegna la Grammatica legale nel Testo, che *articulus (est) presentis temporis demonstrationem in se continet* (*i*), e che per l' altra banda. *Verbum (erit) interdum etiam prateritum, nec solum futurum tempus demonstrat, quod est nobis necessarium scire, & cum codicilli ita confi- mati fuerint. (Quod in codicillis scriptum erit,) utrum nè futuri tem- poris demonstratio fiat, an etiam prateriti, si ante scriptos codicillos quis re- linquat? quod quidem ex voluntate scribentis inte. petrandum est.* Poten- do marcarsi l'avviso del Testo cui dice, di esser necessario a' giurif- consulti di ciò sapere, dal che debbono sgannarsi coloro che credon per ventura, di minor uopo di quello ch' è la Grammatica legale. La quale soggiugne. *Quemadmodum autem hoc verbum (est), non solum præ- sents, sed & prateritum tempus significat, ita & hoc verbum (erit), non so- lum futurum, sed interdum etiam prateritum tempus demonstrat: nam cum dicimus. Lucius Titius solutus est obligatione, & prateritum, & præsens signi-*

[a] Text. in tit. pro Socio, dig. v. 17. c. 4. Text. in §. pro herede c. pro possessore Inst. de interdi. & in l. 3. §. ult. ff. de acqu. possession. Pro derel. pro don., pro dot., pro emptore, pro her., pro possess., pro legat., pro sol., pro suo: ibi, & C. 4. pro donato. In dig. nov.

[b] Text. in l. 91. l. 239. §. 9. ff. de V. S. l. Q. Mutius ff. de aur. & arg. §. 2. inf. quib. mod. toll. obl.

[c] Text. in l. 83. ff. de leg. 3. l. 8. de aur. & arg. leg.

[d] Text. in Auth. ut cum de appell. §. penult. si quis autem, l. quatenus de reg. jur. l. un. C. de sent. pro eo quod interest.

[e] Text. in l. 124. in fin. ff. de V. S.

[f] Text. in l. a quo fundus ff. de damn. infe.

[g] Text. in l. in summ. §. item ff. de aqua pluvi.

[h] Not. gloss. pen. ff. de arb.

[i] Text. in l. 36. §. item ff. de aur. & arg.

significamus . Sicut hoc . Lucius Titius alligatus est : & idem fit cum ita loquimur . Troja capta est , non enim ad presentis facti demonstrationem refertur is sermo , sed ad prateritum (a) . Per altro regolarmente le parole di presente tempo , non si riportano al futuro (b) , talche le parole di tempo presente si restringono al tempo del testamento (c) ; e rapporto al tempo preterito , le parole di passato tempo , sono negative del tempo presente (d) , e dimostrano perfetta la cosa (e) , ed altri sì fatti scontri che ci reca la Chiosa (f) .

Alla significazion del tempo recasi altresì lo *Infinitivo* , il quale maneggia la Grammatica legale (g) , ed intorno ad esso stesamente ragionano i legali Scrittori (h) . C'insegna pertanto a ravvisare , che lo infinitivo di attivo verbo , talora risolvesi in participio del suo passivo , ed in infinitivo di altro verbo , come *tribuere* , cioè *tributum prestare* (i) : talora si risolve in infinitivo di altro verbo , ed in participio del suo attivo ed altro nome , come *manumittere* , cioè *manumittenti auctoritatem prestare* (l) , talora si risolve in gerundio , ed in altro verbo , come *arcere* , cioè *arcendo infringere* (m) , talora si risolve in *ut* , ed in verbo di altro modo , come *nasci* , cioè *ut nascatur* (n) , e talora lo infinitivo di presente tempo di verbo attivo , risolvesi in infinitivo di tempo preterito dell'istesso , ed in infinitivo di altro verbo , come *prastare* , cioè *prastitisse videri* (o) .

Viene alla coniugazione , e significato (p) , non meno che alla declinazione di parecchi verbi (q) , per tacer de' quali , primamente fa parola del verbo *essere* , e del verbo *avere* , come d'essi che son sopra tutti gli altri privilegiati , e che non anno uopo di altri verbi che gli ajutano a formare alcuni lor tempi , ma l'uno e l' altro si costruisce con se medesimo , spezialmente nella nostra italiana favella , e ci rimane alcune osservazioni ed avvertimenti intorno de' medesimi verbi *essere* ed *avere* , e come *essere* sia posto talora in significato di *avere* (r) .

Si

(a) Text. in l. 123. ff. de verbor. sign. l. 8. eod.

(b) Text. in l. stipulatus fuero §. 1. de stipul. DD. comm. in auth. ex causa C. de liber. prater.

(c) Text. in l. uxorem §. testam. pueros de leg. 3. l. 120. ff. de V. O. l. 8. de aur. & arg. leg.

(d) Text. in §. fuerat Instit. de action. l. 29. §. 2. in fin. ff. de liberatione legata , l. 32. eod.

(e) Text. in l. 1. §. hæc autem verba ff. quod quisq. jur.

(f) Gloss. in l. 8. de V. S.

(g) Text. in l. 181. 197. 213. ff. de V. S.

(h) Vide per Bart. & alios in l. 5. de V. O.

(i) Text. in l. iusta §. sciendum ff. de man. vind.

[l] Text. in l. si rogatur §. fin. ff. eod. tit.

[m] Text. in l. 1. C. de Cur. Urb. Rom. l. 218. ff. de V. S.

(n) Text. in Auth. quib. mod. nat. offic. legit. §. 1.

(o) Text. in l. uxore ff. de Repub.

(p) Text. in l. verbum oportebit l. 89. ff. de verb. sign.

(q) Text. in §. in hac re Inst. de verbor. obl.

(r) Text. in l. verbum est , & l. verbum erit ff. de verbor. sign.

Di quì ravvisa la differenza de' verbi , come *verberare* , & *pulsare* . *Verberare est cum dolore cadere : pulsare sine dolore (a)* , ed in altro luogo : *Ferri proprie dicimus , qua quis suo corpore bajulat : portare ea qua quis jumento , secum ducit: agi , ea qua animalia sunt (b)* .

E finalmente quella ch'è trà questi altri due verbi *mutuo* , e *commodo* dalla diversità ch'è tra gli oblighi che contraonsi colla cosa , e que' che contraonsi coll' intervenimento della cosa (c) . Dicesi il contratto contrarsi colla cosa , quantevolte la stessa cosa o in genere , ovvero in spezie restituir si deve della bontà e qualità , come avviene nel deposito , talche se deposito appresso di alcuno la veste , la veste medesima per azzion di deposito restituir mi si deve (d) ; ma per l'altra banda se dò ad imprestito un cavallo , lo stesso cavallo in numero mi si dovrà restituire , per azzione d' imprestito (e) , e se imprestito a mutuo frumento , vino , oglio , danajo cantante , ed altre sì fatte cose , le quali in peso , numero , e misura consistono , allora mi si debbono restituire non pur le istesse cose , ma bensì altre dell'istessa natura e qualità (f) , e questo contratto dicesi pertanto mutuo , perche in tal modo da mè ti si dà , talche da mio tuo divenga (g) . Quantevolte poi abbia taluno per ventura dato la veste affinché se li daffe il cavallo , non fu al certo data la veste per ricevere la medesima , ma bensì perche se li daffe il cavallo , alla prestazion del quale rimane l' altro senz'ameno obligato (h) , e questi diconsi oblighi che contraonsi coll' intervenimento della cosa , poiche a differenza de' primi non deve restituirsì la stessa .

Discende al *Participio* , il quale ci fa sapere esser parte d' Orazione declinabile per casi , che formandosi da alcun verbo , accenna brevemente il significato di quello (i) , come *presente utroque* , vale a dire , *si uterque praesens fuerit (l)* . Ravvisa gli accidenti del Participio , due de' quali trae dal nome , cioè Genere , e caso : due altresì scambievolmente dal verbo e dal nome , cioè Figura , e numero : e taluni vi agiungono in oltre la declinazione . L' accennato effempio istesso ci conduce a ravvisarlo con maggior brevità , per cui si vuole che il Participio accoppiato al sesto caso , importi il terzo tempo ,

D

cioè

(a) Text. in l. 5. ff. de injur. vid. Duxer. de latinis. Jurisf. c. 48.

(b) Text. in l. 235. l. 58. & per tot. tit. ff. de V. S.

(c) Text. in inf. quib. mod. re (contrah. oblig. l. naturalis ff. de praescript. verbis.

(d) Text. per tot. tit. depositi & in § item in Inf. quib. mod. re contrahitur oblig.

(e) Tot. tit. commodati & in l. 1. ff. de a-

ction. & oblig.

(f) Text. in l. 1. ff. de action.

(g) Text. in §. 1. Inf. quib. mod. re contr. obl. & in l. 2. §. 2. ff. de reb. cred.

(h) Text. in l. naturalis ff. de praescript. verbis.

(i) Text. in l. 1. ubi Bar. de cond. & dem. Et in l. is qui §. quod ait ff. quod vi. aut clam.

(l) Text. in auth. praesente C. de fideju.

cioè il futuro , ma non quello di presente tempo (a) : quel di passato tempo inchiude il futuro , perche non si profferisce rispetto di certo atto , ma generalmente , e la legge parla , specialmente (b) , comeche altri indistintamente ciò affermano , sia quella profferito da legge , sia da uomo (c) .

Quindi maneggia altresì il *Gerundio* , il quale viene in tal modo dinominato a *gerendo* doppia significazione ; perocche come i legali Grammatici ravvisano, *sub una voce activam, & passivam significationem gerit* , e vieppiù del nome si adatta ad affermare , ed a negare , perche il *Gerundio* porta le veci del verbo (d) . Divisa poi la sua Conjugazione . La cui prima termina in *Di* , come *tigni immittendi* (e) . La II. in *Do* , come *Jurejurando* , *sepulchro adificando* , *edendo* , *communi dividendo* , *mortuo inferendo* , ed è detto *D. Adr. tollendo* (f) . La III. in *Dum* come *Jusjurandum* , ed altri sì fatti (g) . Intorno a' medesimi ci fa sapere che il *Gerundio* significa la cagion finale (b) , e che talvolta significa condizione (i) , e tal altra significa modo (l) , come per cagion di effempio , quantevolte due siano instituiti eredi , ed alternamente sostituiti , se uno di essi rifiuta la sua parte , accettando la parte del compagno che muore , la parte da esso ripudiata se li acquista nondimeno per vigor della sostituzione ; in coral caso questo *Gerundio* *adeundo* si espone condizionalmente , vale a dire , *si adjerit* (m) . Ma in quell' altro Testo poi in cui detta . *Vim facit , qui possidentem non permittit uti arbitrio suo , sive adificando , sive arando , vel ferendo , vel quidquid aliud faciendo* (n) , e' significa dichiarazione di quelle parole , e non può significare condizione , perche riportasi a verbo di presente tempo , qual' è *facit* , nè vi è alcuna disposizione che possa sospenderli per tali gerundj *adificando* , *arando* . Ma significa poi modo , dove dice *lego ad monumentum faciendum* (o) . Condizione poi ci significa , *lego pro docendo talem discipulum* , perocche

(a) Corfi indagat. jur. lib. 1. c. 6.
 (b) Text. in l. Arriani C. de hæret. Lillie. ubi Bal. ff. de offic. P. fid.
 (c) Corfi loc. cit.
 (d) Corfi indagation. cur. lib. 1. c. 2.
 (e) Text. in §. equicum seq. Inst. de action. & in tit. de servit. rust. prad. Inst. 2. & Dig. V. 8.
 (f) Jurejurando : Sepulchro adificando : Mortuo inferendo : Communi dividendo : Acquirendo rez. dominio. Repetund. Acquirenda vel amittenda hæred. Adificenda vel retinenda posses.
 (g) Jusjurandum quod præstatur ab his.

(h) Text. in l. 1. de tutel. l. de dolo de ede.
 (i) Text. in l. nec semel ff. quando dies legat. l. si ru ex parte , & ibi not. ff. de acquir. hæred.
 (l) Text. in l. quib. dieb. §. fin. ff. de cond. & dem.
 (m) Text. in d. l. si tu ex parte.
 (n) Text. in l. vim facit ff. de vi , & vñ arm.
 (o) Text. in l. quib. dieb. §. fin. ff. de cond. & dem.

ch' è costume prima insegnare , che pagarli il salario (a) .

Si rivolge quindi la Grammatica alla *Proposizione* , ed in primo luogo quanto alla *Spezie* , tutte dividonsi le Preposizioni in due Spezie : altre sono separabili , altre inseparabili. Separabili sono quelle che posson iscriversi o profferirsi da se , senza che si congiungano ad altra parte , e così da se han vigor di significare. Tali sono *A*, o *Ab* le quali dinotano separazione (b) , ed altre simiglianti . Inseparabile Proposizione è quella che non può stare disgiunta , ma perche ci significhi alcuna cosa fa d' uopo accoppiarla , o con Nome , o con Verbo , o con altra parte , come *ex-armare* (c) .

Quanto al *Caso* cui si accoppia la Proposizione , la Grammatica legale vieppiù dell' ordinaria , pone mente a casi a quali vada congiunta , imperocche da essi ravvisa se importano , anzi che no , condizione ? e c' insegna che le Preposizioni importano condizione , tuttevolve che o reggono il quarto caso , ed aggiungansi a disposizioni di futuro tempo (d) , o reggano il sesto caso (e) , o reggano l'uno e l'altro (f) .

Quanto poi si pertiene alla *significazione* . Varj sono i significati della Proposizione ; ma i principali sono Moto , Stato , Cagione , Compagnia , Modo , Tempo , Numero , Privazione , ed altri .

Rapporto al *Moto* , come la nave verrà dall'Asia (g) . Rapporto allo *Stato* , come accanto l'isola , di sotto l' isola (h) . da lontano , in mezzo alla via (i) . Rapporto alla *Cagione* , sono *A*, *Con* , *Da* , *Di* , *Mediante* , *Per* , *Senza* (l) , come ce ne dà il Testo effempio , dove dice , *con ajuto , e consiglio* (m) , ed altrovè *col suo Patrocinio , sono stato liberato* (n) .

Rapporto alla *compagnia, e modo*, è la preposizione *Appresso*, e c' insegna la differenza ch'è tra le preposizioni *penes*, & *apud* (o) . *Penes te, amplius est, quam apud te: nam apud te est quod qualiter qualiter a te teneatur: penes*

D 2

nes

(a) Text. in l. nec semel ff. quand. dies leg. ced.

(b) Text. in l. si ex duob. cum gl. ff. de duob. reis, l. a Caligato & ibi l. ordinata ff. de liberal. gaus.

(c) Text. in l. 2. ff. ad l. Rhod. ve jactur.

(d) Text. in l. cum vir ff. de cond. & dem.

(e) Text. in l. si fuerit ff. de manum. testam.

(f) Text. in l. nec semel §. si in habitations l. solemus ff. de cond. & dem.

(g) Text. in §. item si quis Inst. de iur. stipul.

(h) Text. in §. insula Inst. de rer. divif.

(i) Text. in §. item si purator Inst. de L. Aqu.

(l) Text. in §. quor. Inst. in probæ ubi gloss.

(m) Text. in §. quæ de fullone Inst. de obl. quæ ex deli.

(n) Text. in §. ii qui interdum Inst. de obl. quæ ex deli.

(o) Text. in §. longè magis Inst. de legat.

nes te, est quod quodammodo possidetur (a). Rapporto al *Modo*, *Di-
nascoso*, *secondo*, *vicino* (b).

In quanto poi al *Tempo*, al *Numero*, ci fa sapere che la Proposi-
zione *Circa* si pertiene al *Tempo*, *Circum* si pertiene al *luogo*,
Circiter al *numero* (c), e che la proposizione *circa* è di ristrettiva,
e non di ampliativa significazione (d); la qual cosa è da marcarsi per i
statuti. Al *luogo* son queste *citra* ed *ultra*, che appresso gli antichi dicevansi
cis, ed *uls*, come *cis Tyherim*, & *uls Tyberim* (e), le quali poi ravvi-
sando di recar poco ed oscuro suono ci agiunsero la sillaba *tra*, e
ne composero *citra*, *ultra* (f). Al *numero* similmente si pertengono
circa, *Intorno*, *sopra*, *vicino*, *sopra trenta* (g) meno di cen-
tro (h). Al *Tempo*; come *pridie quam moriar*, *pridie Kal.* (i). *Post
mortem* (l).

Finalmente rapporto alla *Privazione*, come *Senza*, ci fa sapere
che questa Proposizione importa tre significazioni, imperocchè è
privativa, negativa, ed escluditiva (m).

Dalle Preposizioni, viene all' *Avverbio*, il quale talora si ri-
solva nel suo nome, nel relativo *quod*, e nel *verbo est* (n). Tra gli
Avverbj. *Atqui* lo espone in *luogo* di *certè* (o). *Citò*, lo intend
per lo spazio di venti giorni (p). *Illicò*, innanzi di altra cosa (q).
Pridie avverbio che significa tempo, ha dopò di se o l' *accusativo*,
o l' *genitivo*, come *pridie vindemias*, o *pridie Kalendarum* (r). *Un
potè*, in cambio di *quia* (s). *Utrique*, vale a dire certamente (t),
talvolta in *luogo* di *ita demum* (u), talvolta in vece di *sicut* (x),
talvolta in cambio di *tantum* (y), talvolta vale a dire *usque adeo* (z),
talvolta ponesi continuativamente (a), e finalmente questo *avver-
bio*

- (a) Text. in l. 58. ff. de V. S.
(b) Text. in l. quibus dieb. §. Terminus
ubi Bar. de cond. & dem.
(c) Bar. in l. Celsus ff. de usuc. Nebris. vo-
cab. jur. in v. circa.
(d) Text. in l. rutilia ff. de contrahenda
emption.
(e) Text. in l. 2. §. ff. de orig. jur.
(f) Vacca. lib. 5. decl. jur. 71. 47.
(g) Text. in §. his & §. cap. 3. Inff. de L.
Aquil. & per tot. tit.
(h) Text. in §. sed nostra Inff. de success.
libertor.
(i) Text. in l. 1. §. ff. quis ff. de V. O.
(l) Text. in §. Post Inff. de inut. stip.
(m) Not. in l. 1. . praeter ff. de pignor. act.
l. minus C. de acquir. poss.
(n) Text. in l. 1. §. sed furiosus ff. de acq.

- post ff.
(o) Text. in Inff. de sed. Tut. circ. med. l.
barbar. ff. de Offic. Prat.
(p) Text. in Auth. de mand. Princi. §. sed
& insipientem.
(q) Text. in l. litigatoribus C. de appell.
(r) Text. in l. fructus ff. sol. matr. l. quan-
tate de testam.
(s) Text. in Auth. ingressi de Sacrosanct.
Eccles.
(t) Text. in l. utique ff. de rei vind.
(u) Text. in l. divortio §. sed nec ff. de neg.
gest.
(x) Text. in l. sicut ff. de act. empt.
(y) Text. in l. non utique ff. ad munic.
(z) Text. in l. amissione §. 1. de cap. di-
min.
(a) Text. in l. utique ff. de damn. info.

bio utique è composto di due parti, cioè *uti*, & *qua* (a). *Utro*, per *albero* (b). *Utrobi*, si compone da *utrum* ed *ubi*, lo pone in luogo di *apud*, quasi dica, appò cui è il possesso appò di esso lo sia (c). *Utrum*, lo intende interrogativamente (d). *Ut* *commandativam* ente (e).

Ultima parte della Orazione, è la *Congiunzione*, la quale la Grammatica legale distingue in trè maniere. Di cose, di cose e di parole, e di sole parole (f). Pertratta largamente delle congiunzioni e delle disgiunzioni e delle soddisgiunzioni, e quando le congiuntive si prendano per disgiuntive, e per contrario le disgiuntive per congiuntive (g). Altresì diffinisce, come le disgiuntive, per esempio *Ut*, abbianfi ad intendere profferite per congiuntive, per ventura *Et*, contro il dibattimento di molti Grammatici legali, tacendo quò di trascriver i lor dispareri ed openioni recate largamente dalla Grammatica legale nel Testo, per non far più doppio questo volume (b).

Maneggia adunque la legale i precetti d'iscrivere, e di parlare, la cui inosservanza viene appellata falsa Grammatica, giusta il Baldo, perche si deve osservar l'ordine del dritto parlare (i), ravvisando per tanto il Testo, se, e quando la falsa grammatica, vizia e guasta il discorso, ovvero il tenore della iscrittura (l). Laonde & insegna che le parole debbanfi intendere anzi nel senso naturale che non nel finto (m), bensì che le parole trasposte significano la stessa cosa (n), e che due negative affermano (o).

Di quì è che la Grammatica legale pertratta del diffuso di alcune voci ed orazioni, e per l'altra banda di quelle che sono in uso; perocche all'uso ponendo essa mente vuole che le voci debbanfi giusta quello intendere (p), di talche approvando il commun uso d'iscrivere-

ve-

[a] Text. in l. *ediles ff. de edil. edil.*

[b] Text. in l. *diffinimus C. de agric. & censit. lib. xi.*

[c] Text. in tit. *Cod. & ff. Utrobi, & Inst. de imerdict. §. utrobi.*

[d] Text. in l. *si is qui ducenta §. utrum ff. de reb. dub. l. rescriptum §. si pacto ff. de pact.*

[e] Text. *ut litig. jurent in exord. lit. Novell. 124.*

[f] Text. in l. *142. cum §. seq. ff. de Ver. Sign. §. si eadem res Inst. de legat. §. penult. si plu es Inst. de her. inst.*

[g] Text. in l. *124. & in l. 53. & l. 4. ff. de verb. sign. ubi l. 8. ff. de usufr. l. 7. §. fin. ff. de injur.*

[h] Text. in l. *cum quidam 4. C. de verbor. sign.*

[i] Bal. in l. *filium num. 2. C. fam. her. cisc.*

[l] Text. in l. *Plautius de aur. & arg. leg. Bar. ad l. 1. ff. de cond. & dem. Bal. in l. Imperator ff. de stat. hom. Luc. in l. 2. C. de profess. & medic. Text. est in c. ad audientiam de rescript. Gloss. in c. forus de verb. sign.*

[m] Text. in l. *fin. C. de his qui vanitat impetra.*

[n] Text. in l. *prepositi de testam. l. cum Pater §. fidei ius ff. de leg. 2.*

[o] Text. in l. *duobus ff. de V. S. l. nunquam ff. de jud.*

[p] Text. in l. *Labeo ff. de supelle. legat. Text. in l. librorum §. quod tamen Cassius ubi gl. de leg. 3. l. 21. §. 1. in fin. ff. de testam.*

vere, di valerli per segnare alcune voci dell'abbaco, in vece delle lettere, non dobbiamo riprovare cotal uso (a), eccetto ne' testamenti ne' quali come avemo detto, vien ciò vietato dalle leggi, talche si tolgono le ambiguità.

Novella cosa non sembra alla Grammatica legale, che le significazioni delle voci per la ragion de' tempi, si allargano, si restringono, e talora si mutino (b), del che ce ne reca parecchi essempj, tra quali quello, che dove per lo addietro questo nome di Madre di famiglia, solo adattavasi a moglie che spesse fiate avea partorito, poi da tempi di Cicerone, il romano popolo ne fece uso in più largo significato, estendendo a tutte le donne che tenevano, eziandio prima di partorire, e conetche fossero sotto la potestà de' genitori. Al qual uso conformandosi la Grammatica legale, lo adattò a tutte le doane di onesta vita e di buoni costumi (c); per modo che prima e le vedove, e le liberte, e le concubine de' padroni, e le donzelle che erano *sui juris*, e tutte le donne di nota autorità con tal nome si appellavano (d). Altresi ci v'è dicendo, che sebbene questa voce, *pena capitalis* nella latina favella, pare che comprenda ogni causa di estinazione nondimeno deve intendersi, o di morte; o di esilio (e), laddove di morte sola interpreta l'ultimo supplizio (f).

Ma noi senza ricorrere ad esteriori pruove ed argomenti, lo scontraremo meglio nella stessa Grammatica legale, la quale distintamente ravvisa le voci diffusate, e quelle che sono in uso, e così parimente le formole delle orazioni. Rapporto alle voci diffusate, ed a quelle che sono in uso, ci fa sapere nel Testo così. *Condicere enim est denunciare, prisca lingua. Nunc vero abusive dicimus conditionem, actionem in personam esse, qua Actor intendit dare sibi oportere: nulla enim hoc tempore denunciatio fit* (g).

Quanto alle orazioni diffusate, ed a quelle che sono in uso, la Grammatica legale ci fa sapere, che negli antichi tempi ogni azione, ciaschedun negozio avea la sua formola, che conteneva una istruita, e prescritta affettazione di parole, *Et qui cadebat a sillaba, cadebat*

a toto

(a) Text. in l. IX. §. sed si non in corpore in fi. ff. de her. inst. Alciat. lib. 2. de verb. sign. pag. 46. & 45. Bert. in l. habeo ff. de suppe. Reg. Bolton. decis. Janus 96. n. 7.

(b) Text. in l. 67. ff. de leg. 3. l. 18. §. optatum ff. de fundo instr. Ruyard. de jur. ambiguit. lib. 4. c. 12.

(c) Text. in l. 195. §. 1. l. 46. §. 1. ff. de verb. sign. l. 3. in fi. de lib. exhib. l. 15. §. 11. de

injur.

(d) Text. in l. 41. de tit. nupt. l. 4. de his qui sunt sui l. 30. §. 1. l. 34. fol. matr. l. 10. ff. ad l. Jul. de adult.

(e) Text. in l. 103. ff. de V. S.

(f) Text. in l. 21. ff. de penis.

(g) Text. in §. appellamus Inst. de action. l. 67. de leg. 9. ubi gl.

a 1000, le quali formole poi furon poste in diffuso (a).

Per tacere delle formole delle azioni (b), e de libelli (c), e cominciando dalle stipulazioni tra viventi ci vada di esse dicendo così. *In hac re, olim talia verba tradita fuerunt, Spondes? Spondeo. Promittis? Promitto. Fide promittis. Fide promitto. Fidejubes? Fidejubeo. Dabis? Dabo. Facies? Faciam. Utrum autem latina an graeca, et qualibet alia lingua stipulatio concipiatur, nihil interest, scilicet si uterque stipulantium, intellectum ejus lingua habeat, nec necesse est eadem lingua utrumque uti, sed sufficit congruenter ad interrogationem respondere; quin etiam duo graeci latina lingua obligationem contrahere possunt. Sed haec sollemnia verba, olim quidam in usu fuerunt, postea autem Leonina Constitutio lata est, qua sollemnitate verborum sublata, sensum, & consonantem intellectum ab utraque parte solum desiderat, licet quibuscumque verbis expressum sit (d).*

Quanto poi si pertiene a testamenti, eravi prescritta eziandio la formola d'istituire l'erede, la quale dove non veniva a pelo osservata, i testamenti rendevansi nulli. Cotal formola si era, che il nome dell'erede il quale si voleva istituire, doveasi ponere in caso retto, cioè in nominativo o vocativo, i quali i Grammatici dicon retti, e gli altri obliqui; ed altresì faceva d'uopo, che il verbo fosse d'imperativo modo, la qual cosa poi lo Imperador Constantino pose in diffuso, e dichiarò di non montare se l'istituzione facesi con voci imperative e rette, ovvero se con oblique (e). Di cotal formola d'istituzione, ce ne dà scontro il Testò, in cui leggesi. *Lucius Titius mihi haeres esto (f)*, la quale per modo osservavasi, che fu posto in dubio, se valesse quest'altra. *Titius hereditatis mea dominus esto*, per insino a che da Marziano fu profferito, drittamente potersi usare, per cagion che allo stesso modo dell'altra contiene il caso retto, e'l verbo di comandativo modo (g). E similmente in altro luogo. *Titius ex parte prima, & Mavius ex parte secunda, haeres sunto (h)*. Dirivò questa formola dalle leggi delle XII. tavole, in cui fu definito. *Uti legasset quisque rei suae, ita jus esto*, e riportata quindi nelle romane in varj Testi (i), in alcuni de quali si detta. *Uti-*

(a) Text. in l. 1. in tit. Cod. de formul. ublat.

[b.] Text. in d. l. pri. & in l. 2. §. postea Appius Claudius ff. de orig. jur. l. actio ff. de negot. gest. l. 1. §. fin. & l. 3. ff. de appell.

[c.] Text. in l. 1. ff. de ede. l. 3. ff. de accus. & inscript. l. 3. ff. de accus.

[d.] Text. in §. 2. Inst. de Verbor. obl. §. 1. Inst. quib. mod. toll. obl. l. 1. §. fin. ff. de V. O. l. 21. ff. de leg. 3.

(e) Text. in l. omne verbum C. commun. de legat. & in l. quoniam indignum C. de testam., ubi mendo. scriptum est correctis, pro correctis, quae vox bene est apta sequenti v. inflexis.

(f) Text. in l. 1. ff. de her. inst. §. 1. in primis Inst. de her. inst.

[g.] Text. in l. his verbis ff. eod.

[h.] Text. in l. si quis ff. de her. inst.

[i.] Text. in l. verbis legis 120. ff. de V. S.

quisque legasset de re sua, ita jus esto (a).

E comeche a prima giunta s' sembra, non essersi potuto in buona Grammatica acconciarsi le predette voci dettate nel Testo, allora che il verbo *lego* non richiede il genitivo, nondimeno in ravvisando poi nel seguente lo ablativo, in conformità che il Padre della latina eloquenza similmente lo maneggia. *Lex est uti Pater familias unicuique de familia pecuniaque sua legasset, ita jus esto (b)*, fa d' uopo affermare, che quel genitivo apposto nelle sudette parole, fu posto in vece di ablativo giusta il costume de' greci, i quali non avendo ablativo, in luogo di esso si servono del genitivo, e la legge delle XII. tavole fu iscritta in Grecia ed indi trasportata in Roma, il qual modo di parlare, ritenne poi la Grammatica legale usandolo sovente nel Testo in cui dice Ulpiano; *fundi furti agi non posse (c)*.

Nell'istessa guisa erano prescritte altresì ne' testamenti le formole per i legati (d), per le sostituzioni (e), ed eziandio per i fedecomessi, rapporto a quali ci rende poi menzione delle voci che sono più in uso. *Verba autem fideicommissorum; hæc maxime in usu habentur: peto, rogo, volo, mando, fidei tua committo, qua perinde singula firma sunt, atque si omnia in unum congesta essent (f)*. E tutte le sudette dirette voci osservate dalla Grammatica legale, appellansi pertanto voci civili, a buon dire, di Grammatica legale (g), le quali sottigliezze di parole furono ne' testamenti dal Marcello poste in disuso (h).

Ravvisiamo altresì di costumare la Grammatica legale l'antica usata maniera, di raddoppiare talora le Proposizioni, come *In circum (i)* in cambio di *circumquaque*: *In super (l)* *In antè (m)* *Ex antè, Ad Ex, Ab ultra, Ab antè, In coram, In palam, Ab usque, Ex usque, In usque*. Intorno alla qual cosa, ci riportamo allo (contro che ne fa co luoghi degli antichi buoni Scrittori, il *Revardo*, ed alla sposizione ch'è ci reca di dette ridoppiate proposizioni.

Ed

[a] Text. in l. 120. ff. de V. S. & in auth. vero de nupt. in §. disponat.

[b] Cic. Rethor.

[c] Text. in l. verum ff. de furt.

[d] Text. in §. sed olim Inst. de legat.

[e] Text. in §. 1. Inst. de pupill. subst.

[f] Text. in §. ult. Inst. de singul. reb.

[g] Text. in l. verbis civilib. ff. de vulg. &

libi gl. 1. §. nam agnatio & tot. tit. Inst. de legit. agnat. tutel.

[h] Text. in l. 67. de leg. 3.

[i] Text. in l. 37. de relig. & sumpt. fun.

[l] Text. in l. 47. cod. l. 17. de his qui ut indi.

[m] Revard. de jur. ambiguit. lib. 3. c. 3.

Allo stesso modo usa di ripetere le voci con interrotto parlare per ornamento del dire, come colà dove il Testo disse. *Non tamen si incantavit, si imprecatus est, si, ut vulgari verbo impostorum utar, si exorsizavit (a)*. Ed in altro luogo. *Interdum tamen etsi scientia noceat, tamen restitutio facienda est (b)*. Ed in simigliante guisa. *Interdum tamen etsi S. C. locus sit, tamen in alium datur actio (c)*. Ed altrove: *Interdum tamen etsi non sint conjuncti, tamen ususfructus legatus alteri accrescit (d)*.

Ci rende menzione altresì, delle grammaticali figure (e), come per ventura della *Zeuma (f)*, ed eziandio di quella che appellasi *Trattato*, la qual'è tuttevolte facciam uso di un verbo, che comprende non solo il presente, ma eziandio il futuro (g). Pertratta la legale in somma, di ogni altra parte della Grammatica, che per non dilungarci oltre in cose cotanto minute le tralasciamo, imperciocche la stessa Grammatica legale avvisa, che non di tutte le voci si può tener conto, poiche più sono gli affari che non le voci (h).



E DEL

- (a) Text. in l. 1. in pr. ff. de var. & extr. cognit.
- (b) Text. in l. 5. quod falso tut.
- (c) Text. in l. 7. §. 7. de S. C. Maced.
- (d) Text. in l. 1. §. 2. de usufr.
- (e) Vid. Revard. lib. 3. var. c. 13.
- (f) Text. in l. si quis libertatem ff. de po-

tit. hered. in gloss. per Zeugmam.

(g) Text. in l. verbum oportebit ff. de v. s. Alc. lib. 4. in eod. tit.

(h) Text. in l. natura ff. de preferi. verb. Gloss. in §. hereditas in V. Sexuum Inst. de her. inst.

D E L L A
L O I C A L E G A L E
T R A T T A T O II.



DOVE per ventura, vogliam da piu lontani principj farci ad esaminare, di contenersi la Loica nella ragion civile, potremmo raccogliarlo, dal venir appellata la loica razional filosofia, poiche tratta intorno alla ragione, ed è della ragion direttrice, e riguarda il ragionare; ed altresì dal seguir la ragione i dettami di natura, imperciocchè come ravvisa il moral filosofo, la ragione siegue la natura, chiedi qual cosa sia la ragione? essa è imitazion della natura (a), giammai questa dicendoci diversamente dalla sapienza, al dir del Giovenale (b).

Nella guisa istessa la civile siegue la natural ragione, e la sua rende imitatrice di quella: siegue la naturale, concionacchè in essendo essa a questa seguita dopò la ragion delle genti, venne a scortarla, ed anzi a contenerla in sè stessa, poiche comprende non meno il diritto naturale secondo, il quale è un dettaglio di natural ragione che soccorre ed insegna le creature razionali (c), e quindi c'imprime le innate idee (d), che altresì comprende il secondo diritto delle genti, le quali per natural ragione lo costituirono, in argomentando, e scorrendo di una cosa intesa in altra (e); onde sebben tal gius di natura sia come sculto nelle menti degli uomini, nondimeno e' non ravvisasi altramente, che per lo ragionamento di ciò ch'è giusto ed ingiusto (f) nella giurisprudenza contenuto (g); e siccome altra cosa non è la ragione, senonse una privata ed interna legge, allo stesso modo altra non è la legge, salvochè la publica scritta ragione, come il Testo ci reca (b). **D**i qui è che re-
desi

(a) Sen. ep. 67.

(b) Juvenal. satyr. 74.

(c) Text. in §. jus nat. Inst. de jur. nat.

(d) Text. in l. cum ratio ff. de bon. damn.

(e) Text. in §. jus aut. gentium Inst. cod.

(f) Heinec. in elem. jur. nat. & gent. lib. 1.

§. 108. in not. quamvis jus nat.

(g) Text. in §. Jurisprudencia Inst. de inst. & jur.

(h) Text. in l. cum ratio naturalis ff. de bon. damnator.

desi similmente imitatrice della natural ragione , per modo che si afferma , che la legge imita la natura (a) ; e poiche state sono formate su 'l modello di natural ragione , quella delle genti , ed ezundio la civile , cioè sù principj naturali , debbonsi pertanto queste mai sempre interpretare , giusta la norma della detta sorgente d'onde sgorgarono (b) .

E siccome i principj del diritto civile ritraggonsi dal naturale , allo iscriver del Baldo (c) , cossì parimente sieguono esso , come il Testo ravvisa (d) , non mutando la ragion civile le naturali cose (e) , talche l'obliganza puo per ventura corrompere i diritti civili , ma non già i naturali (f) , nè la ragion civile riconferma niuna di quelle cose che dalla natura di esse sono vietate (g) , poiche l'impossibilità di gius , e di natura si conformano tra esso loro (h) , come per tacer di mille altri effempj, ci afferma esser impossibile, che la fatta cosa abbia a tenersi non esser stata fatta (i) , e quindi la legge istessa profferisce che vale allegarsi la natural ragione , dove non ci sovvenisse la civile (l) , la qual cosa vieppiù hà luogo , rapporto alle legali interpretazioni , perche queste riconoscon tutto il valore dalla stessa ragion naturale , e punto valerebbon senza la confermazione di essa (m) , in essendo la natural ragione appellata ottimo scudo della legge (n) , laonde la legal disciplina ci assicura , di allegare e di tenersi ne' diffinimenti delle leggi , l' autorità delle dottrine de' filosofi (o) , i quali furon i primi legislatori .

Ma qualora più da vicino vogliam farci a divisare , che la loica vien compresa nella giurisprudenza , e' per ogni dove ci si palesa . Conciostiacche in qualunque maniera ci piaccia la loica definire , ciascheduna diffinizion di essa rendesi acconcia alla legale ; mercecche se

E 2

piac-

- (a) Text. in l. secundum naturam ff. de reg. jur. §. minorem Inst. de adopt. l. adoptio de adopt.
- (b) Text. in §. jus sur. gentium Inst. de jur. natur. §. 1. verf. quod autem ratio Inst. eod. §. singulorum Inst. de rer. divis.
- (c) Bal. in §. jus naturale in 2. add. n. 1. ff. de just. & jur.
- (d) Text. in §. 1. verf. quod vero ratio Inst. de jur. nat. l. lex naturæ ff. de statu hom. l. 1. ff. de furt. l. 42. ff. de V. S.
- (e) Text. in §. sed naturalia Inst. de jur. nat.
- (f) Text. in §. penul. Inst. de jur. nat. §. 6. Inst. de legit. agnator. tutel.
- (g) Text. in l. 149. ff. de R. J. l. 26. 130. ff. de action. & obl. & Inst. de inut. stipul. §. & si impossibilis.
- (h) Text. in l. filius ff. de condit. instit. l. 2. & fin. ubi gl. ff. que (ant. fin. appell. l. 46. 3p. ff. de act. l. 137. §. cum quis de V. O.
- (i) Text. in Auth. de equal. dot. §. que igitur l. 12. §. 2. de captivis l. 1. §. 2. ff. de acqu. poss.
- (l) Text. in l. scire oportet §. sed si maxime ff. de excus. tut. l. fin. ff. de penis.
- (m) Arthuro Dux de auth. jur. civil. lib. 1. c. 8. §. 3.
- (n) Bal. in l. 1. §. in primo C. de caduc. tolle.
- (o) Text. in l. proponebatur ff. de judic. l. septimo mense ff. de statu hom. l. si pater ff. de solut. Inst. de empr. & vend. §. item pretium.

piacque a taluni definirla, *Discernitrice del vero e del falso* (*a*); tale ravvisasi la loica legale (*b*), e poiche il discettar, e 'l disputare suonano lo stesso, ben dicesi disputare dove si ragiona con diritto, e co leggi (*c*), e vien inteso lo stesso che agitar la cosa per discernerne il vero, talche l'avvocato e' vien appellato disputatore (*d*), mercecche come il Testo ravvisa, col chiedere, opporre, e disputare, meglio il vero ritrovasi (*e*).

Ma poiche per appressarsi al vero qualsivoglia mente che ragiona, deve preordinar bene i suoi concetti, per indi partir a dovere il suo argomento (*f*), e la loica indirizza i pensamenti al vero, vien pertanto altresì definita, *Arte di ben pensare*, e scortando quell'altra definizione osservamo che la legale similmente c'insegna l'arte di ben pensare, e ravvisa la diversità che corre, tra'l pensar disfacconcio ed inetto, e'l diritto ed esatto pensare. Del pensar disfacconcio ed inetto, ci fa cenno il Testo e la Chiosa, che lo appella fatuo pensare (*g*). Del diritto ed esatto pensare, ci fa menzione e ci erudisce in altro luogo (*h*), dicendoci, ch'e' fa d'uopo prima dell'esazione, pensare e fare, talche a colui che non pensa acconciamente, non li vien approvato dalla Loica legale il ritrattarsi, salvocche se inopinabil cosa l'abbia a ciò indotto (*i*). Tutta adunque si rivolge e raccoglie la loica legale intorno all'acconcio pensare, senza badar a sdrucchioli della lingua, ma solo al diritto ragionare (*l*), ed eccone, per tacer di altri, lo insegnamento che ce ne dà nel Testo. *Nam & persona spectanda est; & an potuerit facere; & an ante quid fecerit; & an cogitaverit; & an sana mentis fuerit: nec lubricum lingua ad panam facile trahendum est: quamquam enim temerarii digni pana sint, tamen ut insanis, illis parcendum est* (*m*).

Laonde la Loica legale fatti a considerare non che delle voci solo le significazioni, e gli oblighi che ne dirivano (*n*), ma dal favellare si avvanza ad argomentarne l'animo (*o*), ed avvisar il diritto, e disfacconcio pensare di colui che favella (*p*); ed a far sottile ricerca

di

(*a*) Cic. 4. Accad.(*b*) Text. in l. 8. 9. & 10. & tot. tit. dig. de question. & tit. de fals. in dig. & Cod. l. 3. ff. de judic.(*c*) Text. in l. 18. in fi. ff. de muner.(*d*) Gratian. disc. for. vol. 1. in prefat. n. 40. & seq.(*e*) Text. in l. munerum l. fin. §. ante gemult. ff. de muner. l. divus ff. de jurepatron. l. Of. fidius de leg. 3.(*f*) Text. in l. 203. ff. de V. S. l. 1. ff. de dol. mal.(*g*) Text. in l. 3. ff. quod vlt aut clam l. 27. ff. de testam. Et in l. 1. C. quæ sent. sine appell. ubi gl. in v. putaverit, litt. H. arg. text. in l. qui re ff. de furt.(*h*) Text. in l. 85. in fin. ff. de her. instit. l. 4. quod vi.(*i*) Text. in auth. de her. & falc. §. non autem veri. non oportet.(*l*) Text. in l. 3. 25. ff. de reb. dub.(*m*) Text. in l. 7. ff. ad l. Jul. Majest. cum concord. in l. quis quis C. cod. l. un. C. si quis imp. maledix. l. 20. ff. de acqu. her.(*n*) Text. in tit. dig. de verb. sign. Inst. de verb. obl. & dig. eod.(*o*) Text. in l. 10. de questio.(*p*) Text. in l. quidam ff. de cond. inst. l. is cui ff. de tut. & cur. dat. ab his l. de minore §. fin. ff. de quib. Gloss. in l. 60. ff. de acqu. her.

di quel che si rivolse in mente, non men de contraenti (*a*), che altresì ad investigar gli arcani pensamenti de testatori (*b*) : nondimeno poiche talora il parlare addita diritto il pensar di taluni, comeche l'animo e' fosse diverso, e mal a proposito (*c*), e per contrario le parole possono esser disfacconcie ad ispiegar l'altrui pensamento e diverse da esso (*d*), c' insegna la Loica legale, di poner mente anzi al pensare che alle parole (*e*), e non a qualunque pensare, ma bensì al pensar prudente ed accorto (*f*), e quantevolte nel testamento qualche cosa è iscritta ambigualmente, o con disfacconcie parole, dobbiam interpretare e credere, quelch'è credibile che abbia il testatore pensato, la cui volontà deve adempierfi, di qual cosa e'abbia inteso, se da taluni argomenti ci apparisce (*g*), e s'innoltra a spiare l'animo ed affetto degli accusatori (*h*), de malfattori (*i*), degli eredi (*l*), ed i varj pensamenti ed openioni degli uomini (*m*), e l'animo di ciascuno (*n*), e la intenzion sinnananche de naufraghi, e de' sommersi (*o*).

Ma poiche l'arte di cui al presente divisamo, rigirasi intorno alle idee, mercecche i nostri giudizi e ragionamenti, tutti risguardano le idee cui si rivolge il pensare (*p*), la Loica legale fassi a dividere le maniere o spezie di pensare, La Prima spezie di pensare è idea semplice, o percezion di quel che immediatamente è presente all'Intelletto, ^{per affirmare o negare.} La Seconda spezie di pensare è idea composta ^{o giudizio,} ch'è comparazion di due idee, e percezion del rapporto ch'è tra di esse, per la quale accoppiamo le conformi idee per l'affermazione, e le ripugnanti sceveramo per la negazione. La Terza spezie di pensare, è qualora la connession o separazion di dette due idee, cioè dell'attributo e del subietto di qualche quistione, di per se non si palesa, onde fa d'uopo di una certa terza idea, per cui tal

COD.

(a) Text. in l. *h*. C. que res pign. l. 1. § 2. ff. de don. l. *sed celsus* §. 1. ubi gl. de contr. empt.

(b) Text. in l. Pamphilo de leg. 1. l. *si quis eod. tit. l. nec semel ff. quando dies leg. ced. l. diem §. 4. ff. ad l. Fal. l. ubi §. & ego ff. ad Treb. l. cum unum C. de fide. mm. l. 16. ff. de mil. test.*

(c) Text. in l. 12. §. *divus* in §. ff. de tut. & cur. dat. ab his.

(d) Text. in l. 15. de trit. vin.

(e) Text. in l. *fin.* C. que res obl. possil. labes de supp. leg.

(f) Text. in l. 85. ff. de her. inst. in fl. l. 4. ff. quod vj, aut clam.

(g) Text. in l. 25. §. seq. ff. de reb. dub. l. 15. de trit. vin. ol. leg.

(h) Text. in l. 6. ff. *ad S. C. Turpill.*

(i) Text. in l. 44. ff. de furt. l. *divus de Sydar.*

(l) Text. in l. 20. ff. de acquir. her.

(m) Text. in l. Pamphilo de leg. 3. l. 4. & ad S. C. Trebell.

(n) Text. in l. 27. §. un. ff. ad munic. l. 3. de acqu. poss.

(o) Text. in l. *salvus* §. *si factum* ff. de furt.

(p) Text. in l. 35. cum §. seq. ff. de mort. caus. don. l. 60. l. *suetus* ff. de V. S. l. 3. de acqu. poss. l. 3. in gl. ff. de lib. hom. exhib. l. 1. §. 1. §. 1. ff. ad L. Falc. l. 3. & 4. ff. quod vj l. 36. ff. de usuc. l. 1. in fi. ff. de ince. l. *cogitationis* ubi gl. ff. de pen. l. *imaginaria* de R. J. l. 30. §. 2. cum seq. ff. de acq. her. Gloss. in l. 23. l. O. ff. de V. S.

diversa dalla definizione della cosa, di cui più giù ravviseremo:

Poiche la Loica legale hà ravvisato qualmente formiam nella nostra mente le idee, e come le comuniciamo ad altrui colla definizione, si estende quindi a divider i comuni generi onde le idee ritraonsi, i quali i loici appellano *trascendentali*, perocche trascendon tutti i generi o categorie, nè meno in una che in altra contengono, e son i seguenti *Ens, Res, Unum, Bonum, Aliquid, Verum*.

Ed indi rivolgesi a ravvisar le idee *universali* quali le scuole comprendon in cinque, e son noverate queste. I. *Genere*, cui chiamano l'idea universale, la qual contiene varie particolari. II. *Essa particolare idea*, chiamano *Spezie*. III. *Varie spezie al comun genere riportansi*, considerandosi quel che abbianvi di comune, ma nondimeno in ciascheduna spezie dassi qualche cosa di particolare, senza cui la spezie non puo concepirsi. Questa cosa distingue spezie da spezie, e l'idea di essa, è il terzo universale che dicesi *specifico Differenza (a)*. Il IV. appellasi *Proprio*, e questo dicesi *simigliante attributo*, ma che non essenzialmente adattasi alla spezie, poiche senza di esso puo la spezie concepirsi, non pertanto in tal maniera ch' essa sia immutata, ed incorrotta. V. L'ultima delle cinque idee universali, è l'idea dell' *Accidente*, qual dicesi quel che esser puo, e non essere, senza corruzione del subietto.

Ma poiche le idee son altresì chiare distinte ed adeguate, o inadeguate oscure e confuse, quindi la Loica per poner la chiarezza e distinzione nelle idee, raccoglie tutte le cose che posson concepirsi nella mente, in dieci generi, classi, o categorie, che le scuole dicon *predicamenti*, quali son quest'altri, imperciocche non vi è cosa che concepir si possa dalla mente, ch'è non sia, *Substanza, Qualità, Quantità, Relazione, Dove* (che significa luogo) *Quando* (che distingue il tempo) *Situazione* (che disegna la positura) *Avèrè* (che fa ravvisar la maniera dell'abito), *Azzione*, e *Passione (b)*. Or tal'ordine qualrien la loica, per scortarlo nella legale ci obbliga ad estenderci per ciaschedun de' menzionati modi, e farci prima da' predetti trascendentali.

Ed in primo luogo rapporto all' *Ente*, ben potremo scontrar nel Testo quel filosofico principio cui dettasi, che del niente non vi è proprietà (c), mercecche la proprietà esser non puo senza subietto, (d)
nè

(a) Text. in l. 38. ff. de mort. caus. don. l. 4. in ff. de act. empti l. 1. de here. vel act. vend. l. actor C. de prob. l. 23. de usup.

(b) Text. in l. aut facta ff. de penis.

(c) Text. in l. ejus qui 41. ff. si cert. petat.

(d) Text. in l. 4. §. fin. de act. empti l. fin. de coll. bon. l. ejus qui ff. si cert. petat.

nè si può far forza senza corpo (*a*), e quindi la stessa loica legale profferisce per ventura, che al podere il qual non vi è, non s' impone servitù (*b*), nè dicesi rompere quello ch'è nullo (*c*), col dipiù che dell' ente istesso divideremo nella Metafisica legale.

Rapporto all'altro *Res*, per tacer di molti titoli legali, in cui largamente pertratta delle cose (*d*), recaremo come più acconcio alla loica legale, quelli di cui in uno ci distingue l'universal divisione di tutte le cose consistere in corporee, ed incorporee (*e*), ed altresì che ragiona essa delle cose che sono nella natura, e nella opinione (*f*), talche distingue le condizioni delle cose che sono nella natura, da quelle che sono fuori di essa (*g*); e nell'altro in cui ravvisa della divisione delle cose, e dalla qualità delle medesime (*h*). Senzacche protesta l' istessa loica legale, che impone la legge alle cose, e non alle parole (*i*), e che vuole di esser nelle leggi, sol quello che ottiene la cosa istessa (*l*); e quindi dispone che della cosa ereditaria non ancor posseduta non commettasi furto (*m*), e che la cosa mutata non può tornar nel pristino istato (*n*), e che sogliam dare cose per cose, e parole per parole. Ed in altro Testo ci afferma, che sotto il nome di cosa, si contiene parimente la parte (*o*), e che la cosa si dissipa per molti soccessori (*p*), e che la cosa giudicata pigliasi per verità della medesima (*q*), e che nell'intero istato della cosa il mandato rivoçasi (*r*), e finalmente che la cosa fra taluni maneggiata non pregiudica ad altri

F

trui

(*a*) Text. in l. 1. §. item Labeo ff. de vi, & vi arm.

(*b*) Text. in l. 1. ff. comm. prædior.

(*c*) Text. in l. nam & si ff. de injusto rupto l. qui binos ff. de usufr.

(*d*) Text. in tit. de -- Rebus dubiis -- Infort. 43. -- Rerum divis. & de acquir. ipfar. domin. Inf. 2. -- Rerum permutatione -- Dig. vet. 19. -- In rem versò -- Dig. vet. 15. -- Agentibus in rebus -- Cod. lib. 12. -- Rebus jud. auth. possid. -- Dig. nov. 42. -- Re judicata -- Cod. 7. & Dig. nov. 42. -- ei uxoris action. -- Cod. 5. -- Re militari -- Dig. nov. 49. & Cod. 12. -- Rerum amotarum -- Infort. & Cod. 5. -- Rebus creditis -- Inf. 2. -- Re legata -- Infort. 33. -- Rei vindicatione -- Dig. vet. 6. & Cod. 5. -- Rem alien. gerentib. non interdici rer. suar. alienat. -- Cod. lib. 4. -- Rem pupilli salvam fore -- Dig. nov. 46. -- Rebus alienis non alienand., & de prohib. rerum alien. vel hypoth. -- Cod. 4.

(*e*) Text. in tit. de -- Rebus corporal. & incorporal. -- Inf. 2.

(*f*) Text. in tit. plus valere & §. si quis

rem Inf. de legat. l. 2. §. 2. ff. pro emptore §. conditiones iu. gloss. Inf. de V. O. §. 3. Inf. de inut. stip. l. imaginaria ff. de reg. jur. §. 2. Inf. quib. ex caus. manum Inf. quib. mod. jus patr. pot. §. præterea ubi gloss. Litt. B.

(*g*) Text. in §. 1. & §. si impossibilis Inf. de inut. stip. §. ea quoque res ubi gl. in v. chimerà Inf. de legat.

(*h*) Text. in tit. dig. vet. de divis. rer. & qualitate.

(*i*) Text. in l. 2. C. commun. de legat. in fin.

(*l*) Text. in tit. C. de dedit. liber.

(*m*) Text. in l. contra §. fin. ff. rer. amet.

(*n*) Text. in l. inter stipulantem §. sacrame. ff. de V. O. l. res quæ §. arena ff. de solut.

(*o*) Text. in l. appellatione rei ff. de V. S.

(*p*) Text. in l. solet §. 1. ff. de alim. & cib. leg.

(*q*) Text. in l. res judic. l. ingenuum ff. de statu hom.

(*r*) Text. in §. recte Inf. mandat. l. ante litem ff. de procur.

trui che nel maneggio non convenne (*a*).

Rapporto all' altro de sudetti trascendentali *Unum*, similmente scontramo in varj Testi, che l' uno è nota di un solo individuo (*b*) che la voce di uno si tien per voce di niuno (*c*) ma che un testimonio solo conghiettura (*d*), e nelle criminali cause un atto reca consuetudine (*e*): Ed altrove che uno male precedendo, ne sieguon molti altri (*f*): ed uno inconveniente datosi, ne sieguon parecchi (*g*): Ed in altro luogo, che il fatto di uno, non deve trarre altri a pericolo (*h*): Ed in oltre, che dove uno per l' altro, allora sempre uno solo (*i*): E dove due per uno, ivi solamente uno (*l*): E che quello che in uno si vieta, nell'altro si concede (*m*): È parimente che in un contesto di azione fa d'uopo testare, senza frapponimento (*n*): E che una determinazione, che riguarda più determinabili, deve determinare uniformemente (*o*), bensì dovendo avvisare che qualora l'unica determinazione riguarda più determinabili di diversa ragione e natura, allor non determina tutte egualmente, ma ciascheduna per se, è giusta la propria natura di ciascheduno (*p*); essendo che in coral caso l' unica determinazione determina diffugualmente, a ragion del maggior favore (*q*). Dovendo su di ciò in ultimo luogo distinguere, che nella disposizione dell' Uomo volontaria, l'unica determinazione deve diffinire in tutti uniformemente, ma per contrario nella necessaria, ovvero legale (*r*). E in oltre che uno delli determinabili, giammai determina l' altro (*s*).

Siegue l'altro cennato de' trascendentali, *Bonum*, il quale per rasser qui che la nostra legal Scienza per suo proprio particolar costume lo riguarda, quale a proprio obietto di essa, siccome meglio diviseremo in appresso, dove tratteremo della moral filosofia legale, segnamento per ora, di dettarsi in varj Testi, che il bene è perfezion della cosa

(*a*) Text. in tit. C. res inter alios, & l. sepe ff. de re jud. l. lucius ff. de his qui not. infra. l. si uous §. pactaque in fi. ff. de exc. rei jud. l. sed si possi §. fin. & l. seq. ff. de iurejur.

(*b*) Text. in l. 32. §. 2. ff. de V. O. §. eadem Inst. de publ. jud.

(*c*) Text. in l. iurejur. §. simili C. de testi.

(*d*) Text. in l. si dua patroni ff. de iurejur.

(*e*) Text. in l. 3. §. fin. C. de episc. aud.

(*f*) Text. in Auth. ut jud. sine quo suffi. §. consideravimus col. 2. ver. elicitam in gloss.

(*g*) Text. in §. sed & aliud col. 2. in fin. eod.

(*h*) Text. in l. illicitas §. sicut ff. de offic. Praecl. l. si servus & ad L. Aquil.

(*i*) Text. in l. fin. pro donat.

(*l*) Text. in l. quo minus ff. de summa.

(*m*) Text. in l. ex eo ff. de fide instr.

(*n*) Text. in l. 21. §. uno ff. de testam.

(*o*) Text. in l. iam hoc iure ff. de vulg. l. quamvis C. de impub.

(*p*) Text. in l. 2. ubi gloss. de offic. Procur. l. titia §. titia ubi Bar. de leg. 2.

(*q*) Text. in l. si ita scriptum de manum. Alex. cons. 50. col. 1. vol. 4.

(*r*) Gloss. in l. Callus §. 1. ff. de lib. & posth. DD. in d. l. iam hoc iur.

(*s*) Text. in l. antepenult. §. si quis adventu & ibi not. Bar. ff. vi bon. rapt.

(*t*) Text. in l. antepenult. §. si quis adventu & ibi not. Bar. ff. vi bon. rapt.

(*u*) Text. in l. antepenult. §. si quis adventu & ibi not. Bar. ff. vi bon. rapt.

(*v*) Text. in l. antepenult. §. si quis adventu & ibi not. Bar. ff. vi bon. rapt.

(*w*) Text. in l. antepenult. §. si quis adventu & ibi not. Bar. ff. vi bon. rapt.

(*x*) Text. in l. antepenult. §. si quis adventu & ibi not. Bar. ff. vi bon. rapt.

(*y*) Text. in l. antepenult. §. si quis adventu & ibi not. Bar. ff. vi bon. rapt.

(*z*) Text. in l. antepenult. §. si quis adventu & ibi not. Bar. ff. vi bon. rapt.

fa in se o del modo nel suo genere , adatto ad altrui (a) , talche quanto è più comunabile , tanto è più degno (b) , e che il ben publico si antepone a'comodi de' privati (c) , a segno che non solo lo prepone ad essi , ma in un certo modo s'innanche a se stessa , profferendo che dovunque trattasi di buono , ed equo , non si deve curare delle sottigliezze della legge (d) . E generalmente vuole , che nel dubbio e' debbasi presumere piuttosto il bene , che il male (e) .

E dove non si voglia trascurar l' altro de' sudetti , da taluni noverrato , *Aliquid* , e' vien parimente compreso nella Loica legale , la quale ci detta in varj Testi ; che *alcuna cosa* non deve essere soverchia nella regola (f) , e talora , che alcuna cosa si permette pubblicamente , che privatamente non si permetterebbe (g) , ed altrove che alcuna cosa si pruova nel tempo stesso , che si dimostra l'opposto (h) , e simili .

E finalmente rapporto all' altro de' sudetti , *Verum* , lo scorgemo non solo ispezialmente risguardato dalla nostra legale Scienza , la quale dicesi nel Testo esser vera , e non simulata filosofia (i) , e ci protesta di poner essa mente al vero , non a quel che s'ingesi (l) , e che il vero professi (m) , il quale vuol ch' e' sia da rintracciarsi (n) , e d'amarli sopra tutte le cose (o) , e quindi prepone la cosa che consiste nella verità , a quella che consiste nella sola opinione (p) , e vuole che il proprio pensamento giovi , tuttevolte ch' e' conviene col vero (q) , e tutta rivolgesi a far uso degli argomenti per investigare il vero (r) . La Loica legale c'insegna , che al vero della universale , richiedansi esser vere tutte le singolari di essa (s) . Ed in oltre che al vero della copulativa richiedesi , che l' una e l' altra parte sia vera (t) , ma poi al vero della disgiuntiva proposizione , basta l' una parte esser vera (u) .

F 2

E quin-

(a) Text. in l. 1. §. 1. ff. de orig. jur.

[b] Text. in Auth. de restit. §. lic. coll. 4. l. un. in fin. C. de caduc. toll.

(c) Text. in Auth. de rest. & ea que par. §. sancimus.

(d) Text. in l. si fidejussor §. quedam ubi Bar. ff. mandat. l. si tibi ff. si cert. pet. l. si tibi de donat.

(e) Text. in l. cum creditor ff. de furt. l. merito ff. pro soc. l. non omnis §. a barbaris ff. de re mil.

[f] Text. in tit. de nov. C. compon. l. unvia , & dig. de evict. l. si quis.

(g) Text. in l. intantum §. sacra ff. de rer. divif.

(h) Text. in l. super ferris C. qui mil. non poss. lib. 12.

(i) Text. in l. 1. §. 1. ff. de just. & jur.

(l) Text. in l. si forte ff. de cast. pecul. l. 1. C. de dot. promiff.

[m] Text. in l. 1. C. de dedit. liben. l. 1. C. de non num. pec. l. ubi C. de fals.

(n) Text. in l. is C. de ede.

(o) Text. in l. cum ita ff. de cond. §. enim vero Auth. de trie. & semif.

(p) Text. in l. 15. & 20. ff. de acq. her.

(q) Text. in l. 30. §. 2. ff. eod.

[r] Text. in l. 8. §. & 10. ff. de questio.

(s) Text. in l. si is qui ducenta ff. de reb. dub.

(t) Text. in l. si quis ita ff. de V. O.

(u) Text. in l. 124. ff. de verb. & rer. sign. l. 124. §. unum de reb. dub. l. si ita de V. O.

Passando da trascendentali alli *Universali*. Ed in primo luogo quanto al *Genere* non meno, che alla *Spezie*, di amendue i quali ci fa parola nel Testo (*a*), la legal chiosa ci premette la dilor filosofica diffinizione (*b*), esponendoci che il *Genere* è quello che si predica, e dice di molti che sono differenti in spezie: e la *Spezie* è quella, che si predica di molti che differiscono in numero (*c*). E poiche il Testo ci rende avvifati che alla cognizione delle spezie debba precedere il conoscimento del genere (*d*), per tanto prima scontraremo i legali profertimenti intorno al genere, ed indi que'della spezie.

Ora dettandoci quasi per general principio, che il genere mai perisce (*e*), e che del genere alla spezie non ammettesi compensazione (*f*): ora che il più, e 'l meno non differiscono di genere, ma di spezie (*g*); ed ora che il generico detto non rapportasi a' straordinarij (*b*), ma solo a' specificati (*i*); e talora che la generalità inchiude tutti i casi eziandio privilegiati (*l*), talche nella general concessione vengon pure le cose illecite (*m*); ed altrove che l'orazione, ovvero la disposizione, quanto fosse universale, non estendesi alle cose specificate (*n*), e per contrario in altro luogo, che la generale provisione si distende pure al caso spezialmente segnato (*o*). Ma poiche la generalità partorisce oscurrezza (*p*), ci pare opportuno di notare per tanto, che il genere posto in mezzo si restringe dalle cose precedenti, e seguenti (*q*), e che la clausola generale seguente, si determina per la speziale precedente (*r*), e nella simil maniera, non esser nuova cosa, che la legge dopo aver ispezialmente noverate molte cose, soggiunga nel fine una clausola generale, che abbraccia tutte (*s*). Eccettuando bensì, che nel general sermone, non si contien la persona di colui che parla, ovvero del concedente (*t*). Finalmente ci convien soggiugnere le legali disposizioni per le prerogative del genere

(*a*) Text. in l. 3. §. ult. ff. de acquir. poss. l. 7. & l. 9. ff. de supelle. legat.

(*b*) Gloss. in l. 2. §. 2. ff. si cert. pet.

(*c*) Text. in l. 7. & l. 9. ff. de supelle. leg. l. fin. ff. de fund. infr. l. 1. §. un. l. 10. ff. de aur. & arg.

(*d*) Text. in l. 2. ff. si cert. pet. & §. his igitur de iust. & jur.

(*e*) Text. in l. incendium C. si cert. peta. l. in ratione §. incerta ff. ad l. Falc.

(*f*) Text. in l. si convenerit in pr. ubi gl. de pignor. act.

(*g*) Text. in l. fin. ff. de fundo infr.

(*h*) Text. in l. scio §. medico de ann. legat.

(*i*) Text. in l. legatorum §. 1. de leg. 2.

(*l*) Text. in l. in fraudem §. fin. de mil. test.

(*m*) Text. in l. quod servus de acqu. poss. l. si pater de his que in fraud. cred. l. si procur. ff. de condit. indeb.

(*n*) Text. in l. coheredi §. qui patrem ff. de vulg. l. doli de stipul.

(*o*) Text. in l. si servus communis de stipul. servor.

(*p*) Text. in l. ita fidei. de jur. fisci.

(*q*) Text. in l. 2. §. quantum de leg. 3.

(*r*) Text. in l. quoties C. famil. hærise.

(*s*) Text. in l. si servus §. inquit lex ff. ad

L. Aquil.

(*t*) Text. in l. inquisitio C. de solut.

re per cui si vuole , che più potente è il diritto commune , che lo speciale , e più difficilmente si toglie (a) ; che pertanto , intorno alla generalità , ciò che procede da diritto speciale non si tien in considerazione (b) , e nel dubbio tienfi che ogni uno voglia valersi del commune anzi che dello speciale (c) , e ne' graziosi fatti le parole si pigliano non in spezie , ma in genere .

Passando poi a riggerarci intorno alla *Spezie* , di cui parimente ragiona la Loica legale (d) , per meglio ravvisarla nella medesima diremo , che ciocche , che ispezialmente vien detto , devesi intendere per quello ch'è astratto da ogni generalità (e) , E marca per legale principio , che in ogni diritto , per la spezie dirogasi al genere (f) , ma non già per contrario per lo genere alla spezie (g) , onde si scorge nel Testo , che la disposizione speciale diroga alla generale (h) , e quindi quello che ispezialmente si dichiara , opra più valevolmente , che non quello che in genere vien predicato (i) . Ma poicche parimente nella spezie istessa giusta i suoi accidenti , vien taluna più o men riputata , la Legal scienza distingue , che la spezie la qual' è nel nome del suo genere , è più debole di quella che assume nome specifico (l) : Ed allo ncontro di due disposti ispezialmente , quello viene atteso ch'è più speciale (m) . Ma quanto poi al di lei più partito disflame , la legal Loica insegna , che il più e 'l meno , non inducono specifica differenza (n) , perocche il più e 'l meno non costituiscono la spezie , ma il grado (o) , e quindi la numerazion di alcuni individui , non restringe il genere precedente (p) , e nella guisa stessa l'annoverazion della spezie , non restringe il genere antecedente (q) , ma tuttevolte alcune cose differison nella spezie , una puo predicare dell'altra (r) . E per additarci per l'altra banda la scambievole rispondenza col suo genere , c'instruisce che lo stesso opra il genere nel suo genere , che la spezie nella sua spezie (s) ; onde cotanto e' opera la general disposizione nel genere ,

(a) Text. in l. ejus §. militis de mil. test.

(b) Text. in l. 4. §. 1. de fideic. libert.

(c) Text. in l. 3. ff. de mil. test. l. quamquam l. in testam. C. eod.

(d) Text. in §. cum ex aliena inst. de rer. divif. & in l. si quis electrum ff. de legat. 1. l. 3. §. ult. ff. de acquir. poss. l. 7. ff. de alim. legat. l. 78. ff. de her. inst. l. 24. & tot. tit. dig. de acq. rer. dom. l. 20. in fin. l. 15. de aur. & arg.

(e) Text. in l. item §. hoc ff. de jurajur. l. servus urbanus §. fin. de leg. 3.

(f) Text. in l. in omni jure ff. de reg. jur. l. sanctio de pen.

(g) Text. in cap. dudum de prebe. in 6.

(h) Text. in l. titia l. 1. §. pen. de leg. 3.

(i) Text. in l. 2. C. de serv. pign. dat.

(l) Text. in l. imperium ff. de jurisd. omn. jud. l. 2. de adopt. l. inter C. unde legit.

(m) Text. in l. si servo de pecul. legat.

(n) Text. in l. fin. ff. de fundo inste.

(o) Text. ubi Jac. in l. imperium col. 9. de jurisd. omn. jud.

(p) Text. in l. verba de alim. leg.

(q) Text. in l. pediculis §. labeo ff. de aur. & arg.

(r) Text. in l. si qua pena ff. de V. S.

(s) Text. in l. si chorus de leg. 3.

te, quanto la speciale nella sua specie (a), e l'altro l'una vengono alternamente ad esporre ed addirare, mercecche lo spezial diritto in uno, dinota il *comune*, e contrario nell'altri (b), e parimente la general clausola seguente, si determina per la speciale precedente (c).

Laonde nella disposizione generale, non comprendonsi quelle cose le quali verisimilmente son comprese nella specie (d). Ed in oltre c'insegna, che la disgiunta che cade, trà il genere e la specie, pigliasi per congiunta (e), che talor il genere istesso vien ravvivato per la specie, a ragionche il genere che non può salvo che in una specie avverarsi, riputasi per la specie istessa (f). Ma finalmente riguardo poi alla diversità di essi, segnar si deve per l'opposto, che sebbene la specie, talor concorrer possa insieme col genere, non così già devono cumularsi più cose speciali nel caso istesso (g), eccetto solo se non venissero principalmente, ma per conseguenza (h). Ed altresì nelle specie cade l'affeziione, ma non nel genere, o nella quantità (i): Ed inoltre si tien per tolto dalla general concessione, quello, che si concede altrui spezialmente (l). Conchiudendo intorno alla diversità istessa, che il debitor di genere non vien liberato dal caso inopinato (m), laddove per contrario il debitor di specie, questa estinta, e' vien liberato (n). Altresi c'insegna come talora per corruzione, o per rimescolanza taluna mutasi in altra diversa specie (o), o per altra particolarità che ci fa distinguer specie da specie.

E quindi c'introduce a dividere dell'altro universale che dicesi *Differenza*, il quale oltre al venir esso riguardato dalla Loica Legale in un particolar trattato (p), ed in altri Testi (q), ce ne reca altresì l'esempio dove

[a] Text. in l. si duo de adm. tut. l. omnes C. de præfer. 30. ann.

[b] Text. in l. in fin. ff. ad municip. Gl. in l. fin. in V. admodum C. de his qui ad eccl'es.

[c] Text. in l. quoties C. fam. hæreic.

[d] Text. in l. si pater de his que in fraud. l. si procurator de cond. indeb.

[e] Text. in l. Quintus ff. de aur. & arg.

[f] Text. in l. 1. 2 & 3. de lib. & posth. l. si optio de option. leg.

[g] Text. in l. 1. ubi gl. C. de dot. promiss. l. cum post §. gener. de jur. dot.

[h] Text. in l. sub condit. ff. de solut. l. qui in utero de statu hom. §. fin. Inst. quib. mod. jus patr. pot.

[i] Text. in l. nummis de in lit. jur. l. si fundus ubi Alex. ff. ad L. Falc.

[l] Text. in l. uxorem §. feliciff. in fi. ubi gloss. de leg. 3.

[m] Text. in l. incendium C. si cert. peta.

[n] Text. in l. si stichus & l. si certos de stipul. l. non amplius §. 1. de leg. 1.

[o] Text. cum gloss. in l. 13. cum seq. de V. S. l. si quis l. si que ff. de auro l. 13. & 14. de V. S. §. si ex aliena Inst. de rer. div.

[p] Text. in tit. dig. de hæ. qualit. & differentia.

[q] Text. in l. 38. ff. de mort. caus. don. l. 23. de usucap.

dove ci v'è dicendo che altro è la frode , altro è la pena (a) , imperciocchè la frode senza la pena può avvenire , ma non già la pena senza la frode , in essendo la pena vendetta della colpa , ma la fraude vien appellata il nocumento istesso , ed un quasi certo apparecchiamento della pena ; ed altresì ch'evvi differenza trà la multa , e la pena (b) .

E parimente l'altro sopraccennato *Proprio* (c) , il quale a differenza di quel che vien inteso altrove per lo dominio della cosa (d) , dalla loica legale vien inteso per la sostanza della cosa (e) , e ci espone che il *Proprio* dicesi quel che non si comunica, nè adattasi ad altrui (f) .

Quanto all'ultimo degli universali *Accidente* , la Loica legale c'insegna , che gli accidenti molto conducon al conoscimento delle cose (g) , e quindi ci fa sapere che l'accidente non può esser senza subietto (h) , talche gli accidenti concreti , regolansi conforme la natura del subietto (i) , e che gli accidenti non passano ad abitare di subietto in subietto (l) , ma bensì gli accidenti estrinseci esser possono e non essere , senza corruzion del subietto (m) , e che la diversità degli accidenti , non reca specifica differenza (n) , ed altresì che l'accidente non muta la sostanza della cosa (o) , e finalmente che la natural cagione preponesi all' accidentale , e dove si da concorso di natura , e di accidente , mai sempre la natura vien preposta (p) .

Ma passando dalli Universali sudetti , a' *Predicamenti* , ne quali tutti di raggirarsi la Loica legale ci additano il Baldo , e l'Azzone , e dopo di essi il Matteaccio , e l' Menochio (q) ; noi per non furar la di lor fatica , in altra guisa li dimostreremo di esser contenuti nella medesima . E facendoci dalla *Sostanza* , la quale vien più attesa (r) , e giusta la norma del *Graziano* , devesi prima pruovare , attalche possa venirsi al ravvisamento dell'accidente , e della qualità (s) , non po-

ten-

[a] Text. in l. aliud est fraus ff. de V. S.
[b] Text. d. l. aliud , & l. si qua pena ff. de acqu. rer. dom.

[c] Text. in §. sed si rem Inst. de legat.
[d] Text. in l. 6. §. 1. ff. de usufr. l. 28. ff. de acqu. rer. dom.

[e] Text. in l. proprietatis ubi Salyc. n. 2. C. de prob. c. l. 6. in pr. & l. 3. ita. ff. de usufr.

[f] Text. in §. 1. inst. de patr. pot. l. 2. & ibi Bar. ff. de adopt.

[g] Text. in l. 27. §. 1. ff. de testam. l. 1. & l. quod si nolit §. qui mancip. ff. de edil. edi.

[h] Text. in l. 4. §. ff. de act. empti l. fin. de coll. hon. l. ejus ff. si cert. pet.

[i] Portius in §. quædam Inst. de res. div.
[l] Text. in l. quis ergo de pecul.

(m) Text. in l. falsa de cond. & dem. l. pasta de contr. empt. l. pro voluntariis de impen. in reb. dot.

[n] Text. in l. fin. de fundo inst.
(o) Text. in l. naturalem §. apum ff. de acqu. rer. dom. l. proponatur §. fin. ff. de judic.

{ p } Text. in l. quid habet in fin. de tuel.
{ q } Bal. in l. ex persona C. de probat. & in l. de quibus ff. de legib. a. n. 19. cum seq. Azzo in Summa Cod. n. 10. Ang. Mattheac. in tract. de legat. & fideic. lib. 2. c. 16. Menoch. de arb. lib. 1. quæst. 11.

(r) Text. in l. 4. §. si ex lana ff. de usufr. l. 2. §. 2. ff. pro emptore.

(s) Orat. diff. for. vol. 4. c. 888. n. 36. & vol. 5. c. 853. n. 29.

tendo questa ravvisarsi senza il precedente conoscimento di quella ; siccome il Testo ci avvertisce (a) ; quindi per avvistarla osserveremo nella loica legale la sua Diffinizione cui si dichiara , che la *Sostanza* , dicefi quello , senza cui l'atto non può reggere (b) , per modo che se l'atto consiste in più , richiedonsi tutti que' più , e non basta se uno vi interviene , altramente l'azione rovina , e cade precipitosamente , qual per ventura la sostanza , ovvero la forma sostanziale del giudizio prescritta nelle trè persone , del giudice , dell'attore , e del reo , onde avvisar dovemo , che qualora si trovano nel diritto legale , alcune cose prescritte di dover intervenire nell'atto allora quelle debbansi intendere esser di sostanza , ovvero di forma ; e quindi solemo dire , che il tralasciamento delle cose sostanziali , guasta , e corrompe l'atto (c) .

Accenna qui la Loica legale , quel che poi stesamente ragiona nella Fisica , de'corpi che per rimescolanza confondonfi tra esso loro , e di que' che rimangon nondimeno nella lor sostanza (d) , ed altresì di que'altri , i quali in essa rimangono , comeche la lor forma sia resta guasta , corrotta , e trasfigurata (e) .

Di qui si rivolge a ravvisare gli altri due Predicamenti *Quantità* e *Qualità* (f) , e poicche essa qualità si vien ad indurre più agevolmente , che non la sostanza della cosa (g) , quindi è che più facilmente di quella troveremo rigirarsi intorno alla medesima (h) , poicche vuole che colui che allega la qualità , e' sia tenuto alla pruova di essa (i) , e per tanto vuol che ne'giudizj in prima e' sia d'uopo con piena investigazione esaminar la qualità della cosa (l) , e quindi c' insegna , che la qualità è qualsiesi cosa che induce alterazione nel subietto (m) , e che la qualità istessa non può essere senza subietto (n) , e scortando l'altro filosofico principio ci avvertisce , che cotali sono i subietti , quali ci dimostrano i Predicati (o) , e quindi la qualità dell'atto dimostra l'intenzion dell'Agente , ed allo stesso modo parimente , dalla

(a) Text. in l. ejus qui in provinc. ff. si cert. pet. in v. qui nec possidendi.

(b) Text. in l. pacta contr. emp.

(c) Text. in l. cum hi §. si prator ff. de transf.

(d) Text. in §. cum ex aliena & in §. seq. §. quod si frumentum & tot. tit. Inf. de rer. divis. l. 78. ff. de solut. l. 23. 30. de usuc. l. 1. & 2. ff. de rev.

(e) Text. in l. 13. cum seq. ff. de v. s.

(f) Text. in tot. tit. dig. de har. qualitate & diff. in l. 6. ff. de cess. bonor. l. 14. ff. de exce. rei jud. l. aut facta ff. de penis l. 4. ff. de trit. vin. ol. leg. Text. in l. 20. ff. de aur. & arge. l. 1. ff.

de action.

(g) Gloss. in l. talis §. fin. de leg. 1.

(h) Text. in tit. dig. de divis. rer. & qual. & different. & Inf. eod. 2. l. si in qualitate ff. de act. empti l. 4. ff. de tritic. vino leg. l. 21. §. 1. ff. de testam.

(i) Text. in l. 9. C. de judic.

(l) Text. in l. 4. ff. de trit. vin. ol.

(m) Text. in l. 4. §. fin. de act. empti l. 4. de coll. bon. l. ejus ff. si cert. pet.

(n) Text. in l. 3. de fundo infr. l. si §. cui dulcia ff. de trit. vin. ol.

(o) Text. in l. non codicill. C. de testam.

la qualità della favella, si presuppone la qualità di colui che favella (a). Dovendo bensì distinguere, che quanto alle parole la qualità aggiunta al Verbo, o parola, si deve intendere giusta il tempo del verbo (b), e che la voce di una natura per l'aggiunzion di qualche qualità, passa in altra natura (c), e dove mai nella disposizione si fa menzione di qualche qualità che muta la medesima, pare ciò esser fatto in vigore di quella qualità (d), ed inoltre, che la qualità posta in una orazione, ovvero accoppiata con l'altra, qualifica pure l'orazione precedente, dove altramente si offenderebbe il diretto (e). Ma quanto poi a' fatti, dispone che si deve più riguardare la natura, ovvero l'attitudine della cosa, che non la qualità di qualche emergente di essa (f), e che per mutazion di qualità, non mutasi la sostanza della cosa (g), mercecche le qualità esser possono e non essere senza corruzione del subietto; onde per esser acconcio alla sostanza, alli accidenti, ed alla qualità, è degno di esser trascritto nel suo proprio tenore il Testo, senza isnerarlo colla versione, cui la filologia legale ragiona così. *Quod si quis putaret partibus commutatis aliam rem fieri: fore ut ex ejus ratione nos ipsi iidem non essemus, qui ab hinc anno fuisset: propterea quod ut philosophi dicerent, ex quibus particulis minimis (cioè atomi, come ci espone la Chiosa) consisteremus ea quotidie ex nostro corpore decederent, aliaque extrinsecus in earum locum accederent. Quapropter cujus rei species eadem consisteret, rem quoque eandem esse, existimari (b)*. La qual cosa in altri Testi ci riconferma (i).

Nondimeno la qualità aggiunta all'ente, lo qualifica e lo riporta in diversa specie (l); e che qualora si richieda alcuna cosa qualificata, non basta d'intervenire semplicemente (m). Distinguendo poi nel particolare, che la qualità, la quale è acconcia dalla sua propria persona, e più potente di quella che adattasi per la di altrui (n), oltre

G

che

(a) Text. in l. pen. de cond. instit.

(b) Text. in l. in delictis §. si extraneus de noxal. l. si titius de mil. test.

(c) Text. in l. centurio & ibi not. Lanphran. ch. Doria. in pr. de vulgar.

(d) Text. in l. 4. ff. de trit. vin. l. 8. & in aliis ff. de atr. & arg. l. pen. ubi Bar. C. de jur. delib.

(e) Text. in l. 13. ff. de hær. inst.

(f) Text. in gl. in l. vindicatio de rei vind.

(g) Text. in l. si fundus §. si res de pignor. §.

minus Inst. de hær. que ab int.

(h) Text. in l. proponatur §. fin. ff. de judic.

(i) Text. in l. 10. §. 1. ff. de reiv. l. 14. ff. de exc. rei judic. l. 13. ff. de V. S.

[l] Text. in l. 21. §. 3. ff. de testam. l. 4. ff. de trit. vin. leg.

(m) Text. in l. 3. ad l. Aquil. l. Fulcinius §. cum hoc ubi Bar. ff. ex quib. caus. in poⁿ.

(n) Text. in l. si quid ubi gloss. ff. de captivo

che la qualità aggiunta nel principale, si tiene per replicata nell'accessorio (*a*), siccome parimente la qualità la quale è nel termine a cui si fa relazione, pare replicata nel termine riportante (*b*), bensì con la modificazione, che la qualità inducente vizio, non si estima replicata (*c*), finalmente conchiude che il vizio di qualità è maggiore del vizio di quantità (*d*).

Che per tanto c'invita, ed introduce quindi a passare all'altro de' predicamenti, *Quantità* (*e*), la quale apparando dal *Bartolo* che cosa essa sia (*f*), ravvisiamo poi essere duplice, materiale, e continua (*g*). La quantità materiale è un'adunanza di unità, che terminano ad uno termine, come per ventura *Dieci*; imperciocché se si determina a diversi numeri, sono varj numeri, come cinque e cinque, come si ravvisa in quel Testo (*b*). La quantità continua, è poi qualora le parti tendono formalmente ad uno, ed allo stesso numero, come per cagion di esemplo le pezzi di Terra al podere, e le membra all'Uomo, come in altro Testo (*i*). E proseguendo il citato Autore ad esaminare, quando la legge risguardi certa quantità, come la *Chiosa* in quel Testo (*l*), e quali cose abbiano certa, ovvero incerta natura, ci si espone con coral occasione, cosa sia il certo, e cosa l'incerto, cosa la quantità (*m*) ?

Dal che noi trattenendoci intorno alla quantità istessa, ci para a prima giunta d'avanti la regola cui afferma il Testo, *quantitas eadem, idem jus* (*n*), e quindi prendemo motivo di rintracciare quando, e come la *Loica* tratta, non meno nella certa, che nell' incerta quantità (*o*), come, e quando la quantità venghi talora intesa per sostanza, e per spezie, e non s'inferisca dalla diversità di quella, diversità della cosa. Trattando alcune fiato nell' incerta quantità il legato, ovvero l' incerta Dote (*p*), e qui ne dispone, che l' incer-

tez-

(a) Text. in l. Titius ubi Bal. C. de oper. libertor. l. 27. §. 3. de aur. & arge.

(b) Text. in l. si prior & ibi Bar. ff. sol. matr.

(c) Text. in l. servo alieno §. pen. de leg. 1. l. Lucius de fideic. libert.

(d) Text. in l. 1. §. si quis simpliciter & §. seq. de stipul.

(e) Text. in l. aut facta ff. de penis l. 1. ff. de penu. leg.

(f) Bar. in tract. testimonior. in V. Quantitas.

(g) Bal. in l. un. C. de sent. qui pro eo quod inter.

[h] Text. cum not. in l. ubi & ff. de iustor ff. de fideiuss.

(i) Text. in l. si servus §. bonus ff. de cond. forti. l. 9. §. sed si non in corpore ff. de her. inst. & ibi Bar.

(l) Gloss. in rubr. C. ex deli. defunct. quant. her. conven. lib. 4.

(m) Text. in tit. si cert. petat.

[n] Text. in l. 13. ff. exca. rei jud.

(o) Text. in tit. C. de sente. qui sine certa quantitate fertur. Et in tit. de sente. qui pro eo quod interest profer. Cod. lib. VII.

(p) Text. in l. quidam de leg. 2. l. cum §. gener de jur. dot.

rezza della quantità guasta l'atto (a). Altre fiare trattando nella certa quantità, come per ventura nella diterminata di alimenti (b). Che pertanto dovemo segnare nella Loica Legale, che sebbene talora la quantità nell'obbliganza, è per la spezie (c), nondimeno la sola quantità non fa differire di spezie (d). E finalmente, che la qualità da rinvestirsi, si giudica come spezie (e), donde vien disputato nella Loica Legale, se il legato di quantità da rinvestirsi, debba riputarfi per legato di spezie (f).

Così parimente tratta ella, dell' altro de' Predicamenti sudetti; *Relazione*, in un distinto titolo (g), oltre al quale ne dispone in altri varj Testi, ora che il riportato e nel riportante (h), ed or che quello che si fa dalla maggior parte, si rapporta alli universi (i); e che il disposto in uno de' correlativi, si rapporta all'altro (l); e che quando una cosa si può riportare a due cause, si deve riportare alla più antica (m).

Ed altresì riscontramo di trattare stesamente la Loica legale dell'altro predicamento *Ubi*, che significa il luogo, in moltissimi titoli legali, non meno delle *Pandette* (n), dell'*Inforziato* (o), che vieppiù largamente del *Codice* (p). Ed oltre alle generali materie ne' sudetti titoli contenute ne ragiona similmente in varj particolari Testi (q) e ci va dicendo che dove maggiore è il pericolo, ivi si deve trattare più cautamente (r), e dove la legge non distingue, neppur noi dobbiam distinguere (s).

G 2

E con

(a) Text. in l. Ita stipulatus de stipul. & inst. de legat. & d. tit. de sent. qua sine certa quant.

(b) Text. in l. si cui ff. de alim.

(c) Text. in l. nec quicquam § ubi ff. de offic. Proconsul.

(d) Text. in l. fin. de fundo instr.

(e) Text. in l. si creditor de pecul.

(f) Gratian. disc. for. c. 400. n. 5. & seq. & 688. n. 29.

(g) Text. in tit. de Relationibus. Cod. VII.

(h) Text. in l. a se toto ff. de her. inst. l. nominatim si a ff. de condit. & dem.

(i) Text. in l. aliud §. referunt ff. de R. J.

(l) Text. in l. fin. de accepti. l. fin. in pr. C. de indic. vid. toll.

(m) Text. in l. fin. in si. ff. fin. regundor.

(n) Text. in tit. dig. de eo quod certo loco & tit. Ubi quis agere vel conveniri deb. - Dig. Vet.

(o) Text. in tit. Ubi pupill. educ. vel morat. deb. - Ubi de ratiocinatam publ. quam priv.

agi oport. - Ubi in rem a se exere. deb. - In Inst. 27. fort.

[p] Text. in tit. Cod. - Ubi conven. qui certo loco dar. promiss. - Lib. 3. - Ubi de crimin. agi oport. - Ubi quis de curiali vel cohortal. aliav. condit. coeun. - Ubi fideicommiss. peti oport. - Ubi causas Fiscoles - Ubi de hered. agatur, vel ubi heredes script. in poss. mitt. postul. deb. - Ibid. Ubi de possess. agi oport. - Lib. 2. - Ubi & apud quem cogn. in int. rest. agend. Ubi Sen. vel clariss. civil. vel crimin. conven. Lib. 3. - Ubi cause status agi oport. - ibid. Ubi pupilli educ. - Lib. 5. - Ubi petant tutor. vel cur. - Ibid. Incolis & Ubi quis domicil. hab. vid. - Lib. X.

(q) Text. in l. 3. ff. de accus. laut facta ff. de penis l. 4. §. fin. ff. de re mili. l. 49. ff. de leg. 1. l. 29. §. fin. ff. ad L. Falc. l. 69. de reg. jur.

[r] Text. in l. 1. §. si quis ff. de Carb. edi.

(s) Text. in l. de pretio ff. de public. l. preses ff. de offic. praef. l. 2. §. convenire in si. ff. de judic. l. 1. §. qui vero ff. de alien. l. quas prohib. ff. de postul.

E con più chiare note in altro luogo , che dove è cominciata una fiata il giudizio , ivi parimente deve avvenire il fine di esso (*a*) : ed altrove , che l'atto e' pare fatto in quel luogo , dove si concede il dilui effetto (*b*) . E finalmente , che l'erede deve convenirsi in giudizio , dove il difonto contraffe il debito (*c*) , e dove fu commesso il misfatto , colà talora la difesa e' l' supplizio (*d*) , ed altri ai fatti (*e*) .

Nell' istessa maniera la loica legale si rigira largamente nell' altro de' Predicamenti : *Quando* , quale come già abbiam cennato , distingue il tempo , la qual cosa scontramo non meno che in otto e dieci suoi legali trattati (*f*) , ed in un Testo particolare (*g*) .

Rapporto al Predicamento *Sito* , che disegna la positura del luogo , sebbene *Azone* lo rimane additato in quel Testo , cui per tanto si detta . *Situs pro ipsa pradiorum in uno collatione* (*b*) ; nondimeno , poiche nel medesimo si contiene lo stare , il sedere , e 'l giacere , lo ravvisamo altresì nella loica legale da que' altri Testi , cui vien ligistrato , *aut seder , aut ambulat* (*i*) , ed altra fiata . *Cum ipse necessitatem elegerit standi , & contempserit jus sedendi* (*l*) . In oltre , benchè il sito ci significa il luogo , tuttavolta oltre di questo ne dinota una certa differenza del luogo , la quale in sei guise , o spezie vien distinta dal Baldo insieme e da Aristotele , cioè in sù , ed in giù , avanti , e dietro , nella destra , e nella sinistra (*m*) , le quali poiche si vuole di riportarsi al centro , poli , e circonferenza del mondo , e non a' particolari corpi , le ravvisamo in tal modo eziandio contenute nella Loica legale in altro Testo (*n*) .

L'al-

- { *a* } Text. in l. ubi ff. de judic.
 { *b* } Text. in l. contraxisse ff. de act. & obl.
 { *c* } Text. in l. haeres ff. de judic.
 { *d* } Text. in l. 7. & seq. ff. de accus.
 { *e* } Text. in l. 1. ad 3. ff. de bon. aut. jud. poss.

{ *f* } Text. in tit. Quando actio pecul. annal. lit. Dig. V. lib. 15. -- Quando dies usufr. leg. ced. Ibid. lib. 7. -- Quando appellat. sit & intra quae tempora -- Dig. nov. lib. 49. -- Quando rer. act. non dat. -- Ibid. lib. 44. -- Quando dies leg. ced. -- Infort. 36. Cod. 6. -- Quando ex facto tut. -- Infort. 26. Cod. 5. -- Quando decr. op. non est -- Cod. 5. -- Quando civil. aci. crim. praejud. Cod. 9. -- Quando Fisc. vel priv. deb. sep. deb. exig. poss. -- Cod. 4. -- Quando Imp. int. p'p'fil. & vid. -- Cod. 3. Quando libell. Prins. dat. lit. fac. contest. -- Cod. 1. -- Quando

do lic. ab empt. disc. -- Cod. 4. -- Quando lic. unice. sine jud. vind. se vel pub. devot. -- Cod. 4. -- Quando Mul. tute. off. fung. -- Cod. 5. -- Quando non petent. part. pete. acct. -- Cod. 6. -- Quando pro voc. non est necess. -- Cod. 7. -- Quando & quib. 4. parte deb. ex bon. decur. -- Cod. 10. -- Quando tut. vel cur. esse desin. -- Cod. 5.

[*g*] Text. in l. 3. ff. de accus. l. aut facta ff. de de penis.

[*h*] Text. in l. patronus §. 1. de leg. 3.
 { *i* } Text. in l. 124. ff. de verb. & rer. signif.
 { *l* } Text. in l. quisquis la. 1. §. quisquis C. de postul.

{ *m* } Text. in l. 20. ff. de her. in ff. Bal. in l. de quibus n. 121. C. de legib. & S. C.

{ *n* } Text. in Auth. ut omni. obed. jud. §. con- siderantes coll. ...

L'altro predicamento *Abito*, che fa conoscer la maniera e qualità acquistara col frequente uso difficile a mutarsi, la legale loica lo rimane palesato nel Testo, onde ci va dicendo, che duro è lasciare le asfuesfatte cose, con tutto il di più che aggiugneremo nella Fisica legale, in facendo parola della privazione.

Finalmente rapporto alli altri predicamenti, *Azzione*, e *Passione*, di per se stesso si palesa quanto intorno ad essi riggirasi la loica legale, la quale ci va dicendo acconciamente: *Omne animal, aut facit, aut patitur: nullum enim animal est, quod nec faciat nec patiatur, at potest simul & pati & facere (a)*, la qual cosa devefi intender per attitudine di natura, non già all'istesso tempo, come la Chiesa ci espone, imperciocche l'azione e passione non posson ad un tempo esser nell'istesso soggetto (b), in quella guisa che nel medesimo non vi posson convenir due contrarj (c), che pertanto dispone che niuno esser possa nella propria causa, nè giudice (d), nè testimonio (e).

DOpo aver la Loica nella sua I. Parte diviso della prima spezie del pensare, ch'è l'idea semplice o prima percezione, e de' generali luoghi onde ritraonsi le idee; rivolgesi nella sua II. Parte, intorno alla seconda spezie del pensare, ch'è l'idea composta o giudizio, il qual'è comparazion di due idee, & percepimento del rapporto ch'è fra di esse (f), imperciocche colui che percepisce le idee, ravvisa al tempo istesso la rispondenza ch'è tra di esse, e questo percepimento è il giudizio; il quale ci va dicendo la loica legale nel Testo, esser uguaglianza del senso e della mente, e che la presenza inchiude il senso colla mente (g), e da tal comparazione di dette due idee presenti ne siegue il giudizio, la cui natura è di comporre ed accoppiar le conformi idee per l'affermazione, e sceverar le ripugnanti per la negazione. La qual cosa ravvisa la loica c' di fare, e

chiuso

(a) Text. in l. 124. ff. de V. S. ubi gl. in v. Cod. eodem. simul.

(b) Text. in l. Uratius l. si quis s. r. ff. de fidejuss. l. frater 38. de cond. inde l. ille §. temp. festivum ad Treb.

(c) Text. in l. Mutius ff. pro soc.

(d) Text. in tit. C. ne quis in sua causa judicet. lib. 3. l. 5. §. fin. in pr. de auth. tut. l. qui jurisdictioni ff. de jurisd. omni. jud.

(e) Text. in l. nullus ff. de testib. l. omnib.

[f] Text. in l. comprobatio ff. de probat. l. is qui ff. de tut. & cur. dat. ab his l. r. C. de can. frum. l. un. C. de mend. val. & in tit. dig. de ventre in pnc.

[g] Text. in l. si coram ff. de V. Si l. diem §. coram ff. de arb. l. 34. §. Neratius ff. de auro & arg. l. 3. in fi. l. 18. §. r. de acqu. poss. l. 28. ff. de mort. caus. don. l. un. C. de mendic. val. & in tit. dig. de ventr. in pnc.

mente percepisce la mente, che quelle che fuor di essa percepisce: Le prime per l'evidenza (a): le altre esteriori per sensi (b), per testimonj (c) e per analogia, che sono i tre fondamenti dell'evidenza morale; cui può aggiugnersi altresì per cosa giudicata da tribunale (d), e per probabilità (e).

Rapporto a guasti giudizi pertratta degli errori de' sensi (f), e degli affetti che sturbano e corrompon le idee, e guastano i giudizi (g). E qui ci reca che l'istessa cosa è non giudicare che giudicar disfacconciamente, o per cagion nulla o impertinente (h).

Ma per tacer di queste, tra le principali cagioni onde tali errori ne' giudizi derivano, ci reca esser le pregiudicate idee ed opinioni dell'infanzia, che quindi formano un anticipato giudizio derivato dalle impressioni de' sensi, per i cui deboli organi gli esteriori oggetti introducendosi, illudono le tenere menti le quali poiche in quel tempo altre idee non soglion attendere se non se quelle che i sensibili oggetti le presentano, son trasportate in gravissimi errori; imperciocche giudicano le apparevoli cose esser alio' tutto tali, quali col ministerio de' sensi le percepiscono. Quindi è che la loica legale, poiche ravvisa che per non aver allora la mente pieno discernimento non può formar diritto giudizio delle cose, li vieta ogni deliberazion di animo, e di contrarre, obligarsi, o testare (i), e dichiara nullo qualunque contratto senza la soprintendenza del tutore che possa regger la debolezza della mente (l): ma per l'altra banda poiche son costretti di sommetter all'altrui direzione le lor operazioni, con queste insieme li sommetton eziandio i lor pensamenti, e quindi tengon i fanciulli per vere tutte quelle cose che da' lor genitori maestri, o tutori alban udito (m). E onde per escluder gli accennati pregiudizj, fassi ad esaminare se dopo avanzatosi essi nella maggior età che lor presta il pieno

di-

(a) Text. in l. si vero §. 1. ff. qui fatid. cog.

(b) Text. in l. fatisque in fi. de in jus voc. l. quod §. si venditorem ff. de acqu. poss. §. fin. inst. de gradib.

(c) Text. in tit. de testib.

(d) Text. in tit. de sent. & re judic. Cod. 7. Dig. nov. 42. l. res jud. l. ingenuum ff. de statu hom.

(e) Text. in l. 22. de V.S. in fi. l. 15. de tritic. l. duo sunt ff. de testam. tut. l. in §. 1. ff. de hær. inst. l. 15. de reb. dub. Vide Bal. in l. 19. ff. de legib.

(f) Text. in l. 18. §. 1. de acqu. poss.

(g) Text. in l. 2. §. initium ff. de O. J. l. 18. l. 3. §. 5. de acqu. poss. l. 4. ad Treb.

(h) Text. in l. 4. si condemnatum ff. de re jud.

(i) Text. in l. 9. & tot. tit. ff. de authorit. tut. & in tit. Inst. & tit. dig. de V.O. & Inst. de inut. stip. qui test. fac. poss.

(l) Text. in d. l. 9. de author. tut. l. 12. §. divus ff. de tut. & cur. dat. ab iis.

(m) Text. in l. si scibus ff. de damn. infe.

discernimento , siano o nò per seguire gli'nfermi e deboli giudizj dell'età minore (a) .

Ma poiche non si ferma solo nella minor età l'error del pensare , ma scorre piu innanzi eziandio nella maggiore , conciossiacche come acconciamente il Testo ci reca , novella cosa non è , che taluni come nel parlare sembrano di fano discernimento , nondimeno non pensano drittamente , quindi è che li soggetta la legge ad altri che allo stesso modo de' fanciulli col consiglio li regga (b) . E nella guisa istessa che i fanciulli tengon per veri que'giudizj che abbian da' loro maestri o direttori percepiti , eziandio i più adulti ispogliar non fanno da tali pregiudizj le idee . E quel che più particolarmente ravvisa la loica legale è che sinanche i Giureconsulti , i quali non che alla maniera de' fanciulli , ma delle pecore , fannosi strascinar dalla forza dell'autorità e dell'altrui openione , e sieguon ne'lor giudizj la turba de' Scrittori legali (c) , quando altramente senzameno avverrebbe , se si faceffero etli , come dovrebbero , anzi a spiar la ragione ch'è l'anima delle leggi (d) , mercecche per ragionevol cagione ci si fa lecito allontanarci eziandio dal Testo non che da pareri de'legali Scrittori , come ce ne reca scontro la stessa loica legale (e) , poiche in cessando la ragione cessa la legge (f) , e quindi non devesi por mente a chi lo dica , ma a quel ch'e'dica (g) e debbon ponderarsi non noverarsi i pareri e giudizj (h) , e comeche sia pur grande l'autorità del Bartolo e del Baldo nondimeno Evangelo non è , come acconciamente ci reca Federico da Siena (i) , e non oltre debbonfi seguir i pareri de' Scrittori , se non per quanto conformansi alla ragione e non altramente (l) ; ed in tal guisa non inciampierassi nella confusion de'giudizj e nelli errori per necessitá di eligger tra le sentenze e dispareri che ingombran la mente a scoprir il vero , e piu confondon le idee (m) : ed almeno qualora non abbian tempo di meglio essaminar le ignote cose , si farebbero a seguir quella via che sembra più sicura , e se ne pa-

H

pur

(a) Text. in tit. Si major factus ratum habuer. -- Cod. 2. & in tit. Si major factus vendit. fact. sine decr. ratam habuer. -- Cod. 8. l. 5. §. fin. ff. de auth. tut.

(b) Text. in l. 12. §. divus ff. de tut. & cur. dat. ab iis.

(c) Petris fest. lect. lib. 1. c. 6. n. 16. 17.

(d) Text. in l. 44. ff. de bon. damn. l. ut mulier ff. sol. matr. l. cum pater §. dulcissimis de leg. 2. l. quod dictum ff. de past.

(e) Text. in l. si hominem ff. mandat. Et in §. 1. Inst. de hær. inst. l. 15. §. aliud ff. de exc.

tut.

(f) Text. in l. si quod dictum ff. de past. ff. ad Syll. l. si maritus ff. de adult. l. fin. C. de præfer. long. temp.

(g) Cyriac. contr. for. 248. n. 19. lib. 2. & contr. 48. & 50. lib. 1. Petris loc. cit.

(h) Text. in l. 1. §. sed neque C. de vet. jur. cnucl.

(i) Fed. de sen. conf. 145.

(l) Gemin. conf. 34. Franch. dec. 30. Cyriac. loc. cit.

(m) Petris loc. cit. n. 22. & per tot. cap.

pur questa possa determinarsi, eliggerebbero quel che apparisce più probabile (*a*).

L'altra cagione onde i cennati errori ne' giudizj derivano ci reca la loica legale esser la precipitazione della mente (*b*), cioè qualora con celerità rapida fuor di modo formasi inconsiderato giudizio delle cose: come scontro nel Testo che quindi la rimprovera. *Nimis festinas Marcelle* (*c*). Di tal peso e' vien questo errore ne' giudizj estimato dalla loica legale, che uguaglia all'inganno la molta celerità (*d*), e ravviva che siccome la brevezza di tempo ci reca molti pericoli (*e*), e la lunghezza motivo di ben esaminare (*f*), allo stesso modo le cose fatte precipitosamente rendonsi guaste ed annullate dalle leggi (*g*), e quelle per contrario fatte con piena diliberazione fortiscono grande effetto nelle medesime (*h*). Per isfuggir adunque tal errore la Loica legale conformandosi al precetto di Tullio, il qual vuole che dobbiam contrapporvi diligenza e tempo (*i*), ci avvertisce nel Testo. *Maturius mihi scribas rogo* (*l*) e quindi concede tempo a diliberare (*m*).

Finalmente l'altra cagion delli accennati errori ne' giudizj, suol esser il disfacconcio favellar degli uomini, e l'ambiguità del parlare, o perche son le voci ambigue o di diversa significazione (*n*), o perche l'animo suol ad esse accoppiar le sue idee (*o*), e quindi poiche gli uomini molte volte soglion parlar impropriamente, nè si fervon de' nomi, e voci acconce (*p*), quindi per non errare il giudizio è d'uopo non appoggiarlo al suon delle voci, ma prima avvisare cosa abbia voluto il testator palesarci con esse (*q*) ed indi il sentimento e l'uso in cui sian percepite in ciascheduna regione dove soggiornano (*r*). Laonde per iscanzar tal errore dobbiam definire le voci di cui vogliam far uso, ed altresì dobbiam chiedere che faccian lo stesso coloro cui ragioniamo, poi-

(*a*) Text. in l. in ambigua ff. de legib. l. in ambigua ff. de R. J. l. 25. & seq. de reb. dub. l. 15. de trit. vin.

(*b*) Text. in l. 2. in tit. C. de sente. ex brev. recit.

(*c*) Text. in l. 1. ff. de ex. rei jud.

(*d*)

(*e*) Text. in Auth. de appell. in princ.

(*f*) Text. in l. si mulier. C. ad velle.

(*g*) Text. in l. continuus §. cum ita ff. de V. O. & Inst. eod. §. loca. Text. in l. licitatio ff. de public. l. 3. ff. de divort. l. quod calore de R. J. Farin. de pen. temp. q. 91. Menoch. de arb. lib. 1. q. 47. Surd. dec. 334.

(*h*) Text. in l. cum hi §. prator ff. de transf. l. magis §. ne passim ff. de reb. cor. qui sub tut. & dubium C. de repud. l. fin. C. de sent. ex bre-

vit.

(*i*) Cic. offic. 1.

(*l*) Text. in l. miles §. quidam ff. de adul.

(*m*) Text. in l. 1. & tot. tit. dig. & C. de jur. delib.

(*n*) Text. in l. 3. ff. de reb. dub. l. 15. ff. de trit. vin. Bar. in l. 5. ff. quod vi Bal. in l. in ambigua ff. de legib.

(*o*) Text. in l. labeo ff. de suppl. leg.

(*p*) Text. in l. 67. de leg. 3. l. 15. de trit. vin.

(*q*) Text. in l. 18. §. optimum ff. de fundo instr. l. 25. & seq. de reb. dub.

(*r*) Text. in d. §. optimum in fi. & in l. si uno ff. locat. l. ipsulam de prescri. verb. l. cum manu de contrah. empt.

poiche se una volta si palesi cosa dobbiam intendere per ciascheduna voce, e non ci rimarrà occasion di errare nell'uso di esse, e pertanto la ragion civile si estende a trattar della significazion delle voci, e delle cose, delle lor definizioni, e derivazioni, e della forza del significato, come abbiám divisato nella Grammatica legale.

Ma quì per l'altra banda s'interiene intorno alla bisogna a ragionare, dell'oscurezza, ed ambiguità, e ci espone che l'oscurità è nella voce o enunziatione la quale reca vario suono ed è di multiplice intendimento, come il cane, il quale può contenere il terrestre, il marino, e'l celeste Astro che con tal nome eziandio vengon appellati. L'ambiguità è nella oratione che diceasi anfibologica, come in quella che ci reca il Testo, *aio te Eacidem, romanos vincere posse* (a), ed in parecchi altri luoghi ne quali ce ne dà scontro insieme colla Chiossa (b). E c' insegna che nelle ambigue orationi dobbiam mai sempre risguardare il sentimento ed openione di colui che l'abbia profferite (c), e quel ch'è più verisimile (d), e quante volte l'istesso sermone esprime due sentenze, dobbiam pigliar quello ch'è più acconcio alla bisogna, di cui si ragiona (e).

Quanto all'ambiguità istessa altresì distingue altra esser di fatto, altra di gius, ed altra di persona (f), e ci reca non sol di quella che avviene qualora due son dell'istesso nome (g), ma l'esempio di certuno ch'era di quadruplici nome (h).

Quanto poi alla oscurezza ci va dicendo che quel che oscuro è per modo che non possa percepirsi nè coll'occhio del corpo nè della mente, e non debba tenerli per iscritto, nè per profferito (i), poiche per l'oscurità ed incertezza della disposizione non può formarsi il giudizio (l), talche colui che compone oscuramente il libello, non si tien per libellante (m), ed allo stesso modo quante volte stato sia in giudizio esibito un istrumento per maniera oscuro, che la parte non possa restarne

H 2

inte-

(a) Gloss. in l. veteribus ff. de pact. l. quoties la 2. ff. de V. O.

(b) Text. cum gloss. in l. fundum cuius ff. de evict. l. si ex modica ff. de bon. libert. l. uxorem ff. de infan. gl. in l. liberorum . pen. de leg. 3. in l. cum filium C. de inoff. test.

(c) Text. in l. in ambiguis ff. de reg. jur. l. in ambigua ubi vid. Bal. ff. de legib. l. 11. §. si quid poss. ff. de testam.

(d) Text. in l. 9. ff. de aur. & arge. l. 85. ff. de hær. inf. l. 4. ff. quod vi.

(e) Text. in l. quoties ff. de re judic.

(f) Text. in l. certa forma ff. de censib. l. si quis servum §. si inter duos de leg. 3. l. de-

monstratio & tot. tit. de cond. & dem. & tit. de legat. in dig. & Inst. & tit. de aur. & arge.

(g) Text. in l. duo sunt Titii de testam. tutel. & in l. idem Pompon. §. fin. ff. de reiv. & in l. in tempus §. 1. ff. de hær. Inst. & l. si tuerit ff. de reb. dub. tit. de legat. Inst. & dig.

(h) Text. in l. fin. ff. de inst. act.

(i) Text. in l. 2. §. 1. ff. de hi. que in test. dele. l. 2. ff. de his que pro non script. l. quo tutela que in testamento de R. J.

(l) Text. in l. idem Pompon. §. fin. ff. de reiv. l. si fuerit de reb. dub. d. l. duo sunt Titii.

(m) Text. in l. idem Pompon. §. si de reiv.

intesa o leggerlo, si tien come stato non fosse presentato; E similmente non reca pruova l'istrumento iscritto con ignoti caratteri attalche non possa leggerfi (a), e'l privilegio non comprende l'intenzione che per l'oscurità in esso contenuta non si palesa (b).

Ma cosa dobbiam dire, dovrà tenerfi per oscuro il libello, quantevolte e' iscritto con greche lettere? E dobbiam rispondere ch' e' sia oscuro dove non fanno uso delle lettere greche ma latine, e per contrario s' è iscritto con latine, dove fann' uso delle greche (c), ma chiaro e' deve dirsi quello ch' e' in qualsiesi favella è composto, o profferito, tuttevolte amendue le parti intendano quel sermone in cui è profferito (d), e deve profferirsi ed iscriversi co lettere latine colà dove usano la latina favella, con greche dove usano la greca (e), ed allo stesso modo vien disposto nelle stipulazioni, come largamente abbiam divisato nella Grammatica legale. Di quì è che non tiene di contenersi sotto l'appellazione di enunziatione, o di proposizione nè di richiesta, quel che oscuramente è profferito (f).

Ma poiche la Loica legale avvisa che per ben ragionare fa d' uopo non solo di definire e dividere, ma altresì di acconciamente alla nterrogazione rispondere, e dalle premesse alle altre conchiudere, e vuole che dopo la narrazione e divisione dobbiam rispondere alle contradizioni che ci si oppongono (g), fassi essa pertanto ad insegnarci di acconciamente interrogare, e rispondere alla richiesta, e vuole che chiara sia la nterrogazione, poiche dov' è confusa ed ambigua, mai puo esser certa testimonianza di colui che risponde (h), e meno vuol che sia disfacconcia ed inetta, intorno alla quale ci reca il Testo. *Aut non intelligo quid sis de quo me consulis, aut valde stulta est consultatio tua: plus enim quam ridiculum est dubitare, an aliquis jure testis adhibitus sit, quoniam & idem tabulas testamenti scripserit* (i), ed altresì vuole che la risposta esser debba alla nterrogazione conforme (l), della qual cosa stesamente ragiona in un particular titolo, dove pertanto ci reca che pari cosa è il risponder oscuramente che il non rispondere, e' l' nulla ri-

(a) Text. in l. quicquid adstringendus & ibi Bar. ff. de V. O.

(b) Text. in l. Lutus ff. de mil. text. l. in testam. ubi gl. C. eod.

(c) Text. in l. sed & si pupillus §. proferbere ff. de inst. act. l. 1. in fi. ff. de V. O. Gloss. in l. iudices C. de sent. que dicit ita intelligi deb. dich. §. proferbere.

(d) Text. in l. plenum §. equitii ff. de us. & hab.

(e) Text. in Auth. de mand. Princ. in pr.

(f) Text. in l. non intelligitur in pr. l. ita fidei ff. de jur. Fisc. in l. quo tutela que in testam. ff. de R. J.

(g) Text. in l. 14. §. patroni in pr. C. de judic.

(h) Text. in l.

(i) Text. in l. 27. ff. de testam. & qui text. fac. poss.

(l) Text. in l. si debitor ff. de interrog. act.

rispondere o risponder disfacconciamente (a), per non ripeter qui quel che intorno all' istessa bisogna abbiam diviso nella Grammatica legale .

Discende quindi finalmente la Loica legale nella sua terza parte , alla terza spezie del pensare , ed all' idea mezza, ovvero mezzo, argomento , o discorso (b), il quale drizzasi per l'argomentazione, ed alle sue varie spezie , ed all' arte di argomentare .

Ed in prima ci schiera tutti i luoghi onde ritraonsi tali mezze idee, ovvero mezzi , ed argomenti ; ed eccone le loro Sedi .

Nell' argomento , che si fa da *copulativi* , c' insegna , che la copulativa naturalmente cade tra pari qualità , e non tra difformi (c), sebbene talor la *Chiosa* la ponga tra diverse (d). Ed ora argomentando da *diversi* , c'istruisce , che da diversi è diverso il giudizio (e), e che da diversi non s' inferisce (f), che pertanto la diversa ragione riforma l' atto (g), e la diversità di ragione , induce diversità di diritto (b). E da *simili* (i), in dettando , che da simili , si deve procedere , ed andar avanti ad altri simiglianti (l).

E da *Correlativi* (m). Da *corrispettivi* (n). Da *conseguitivi* (o). Da *congiunti* , ovvero accoppiati (p). Da *connessi* (q). Da *coerenti* (r). Ed altresì dagli *aggiunti* (s). Dalli *adequati* (t). Dalli *Equipollenti* (u). Dall' *indefiniti* (x), e Dall' *infiniti* , disponendo , che dal finito all' infinito non è niuna proporzione (y). Ed in oltre Dall' *individui* (z), Dalli *dividui* (a), e Dall' *indifferenti* (b); E
COSÌ

- (a) Text. in l. de etate §. nihil & §. quod autem & tot. tit. Dig. de interrogatoria action.
- (b) Text. in l. 14. §. patroni C. de judic. in pr.
- (c) Text. in l. quamvis C. de impub.
- (d) Gloss. in rubr. dig. de jur. & fact. ignor.
- (e) Text. in l. inter stipulantem §. facram. de stipul.
- (f) Text. in l. Papinianus de minor.
- (g) Text. in l. interpositas C. de transf.
- (h) Text. in l. fin. de rit. nupt.
- (i) Text. in l. quod Nerva ff. de pos. §. sed inter Inst. de nept. l. fin. ubi Salyc. C. de const. pecun.
- (l) Text. in l. non possunt de legi.
- (m) Text. in l. fin. de acceptil. l. fin. in pr. C. de judic. vid. toll.
- (n) Text. in l. si ventri de privil. cred. l. lecta ff. si cert. pet.
- (o) Text. in l. 1. de auth. tut. l. si quis si

- cert. pet.
- (p) Text. in l. sed plures §. filio de vulg. l. quidam. de pecul. Latqui ff. de negot. gest.
- (q) Text. in l. cum actum de neg. gest.
- (r) Text. in l. quæ religiosis de reiv.
- (s) Text. in l. fil. fam. §. meminisse de don. l. interdum de acqu. pluv.
- (t) Text. in l. 1. de leg. 1.
- (u) Text. in l. fideic. §. si cui de legat. l. qui per salutem de jurejur.
- (x) Text. in l. si ita l. si plurib. de leg. 2.
- (y) Text. in l. fil. fam. §. secundum vulgarem de legat.
- (z) Text. in l. furiosum cum gl. C. qui testam. fac poss.
- (a) Text. in l. item queritur de aqua quot. l. Pedius de arb.
- (b) Text. in l. cum creditor de furt. l. spem diffimam ubi not. Bal. C. de adult.

così altrove Da *misti* (a). Dalli *obliqui*, e *diretti* (b). Da *separati* (c). Dalli *uniti* (d). Da *surrogati* (e), affermandoci, che niuna cosa può esser perpetua nella natura, se non se per surrogazione (f). E parimente Dall' *universale* (g). Dallo *speciale* (h). E Dal *verisimile* (i). Dalli *astratti*, e *concreti* (l). Dal *più* al *meno* (m), e per contrario Dal *meno* al *più* (n). E Dalla *parte* al *tutto* (o). E dal *presupposto* (p). E Dall' *ordine* (q). E non meno Dall' *identità di ragione* (r), e Dalla *ragion cessante* (s). Che parimente Dalla *suffiziente noverazione delle parti* (t). E per tacer di molti altri, concluderemo il numero de' comuni argomenti, con quello che dicesi Dal *contrario senso*, come il più specioso e nobile, con ravvisarne che siccome il sudetto argomento da simili, di cui la legale loica sovente si vale, come da contratti, a' testamenti (u), ovvero dalla causa dotale a quella de' fudi (x), esso vien tenuto per lo più debole, per rimaner prosciolto da un altro simigliante (y), così per l' opposto, l' argomento dal contrario senso, e' vien riputato per lo più vigoroso nella Loica legale (z).

Quanto poi all' *Arte di argomentare*, pienamente ce n'erudisce, e reca le regole, laonde stesamente ragiona la Loica legale delle regole del *jus*, e c' insegna in primo luogo cosa sia la regola, e ci v' dicendo così. *Regula est, qua rem, qua est breviter enarrat, non ut ex regula jus sumatur, sed ex jure quod est regula fiat. Per regulam igitur, brevis rerum narratio traditur, & (ut ait Sabinus) quasi causa conjunctio est,*

[a] Text. in l. si ita de lib. & posth.

(b) Text. in l. 1. de auth. tut. l. Scævola ad Treb. l. verbis l. cohæredi §. cum filia de vulgar.

[c] Text. in l. si maritus la 1. C. de dit. prom. l. fin. de calumn.

(d) Text. in l. qui patri de acqu. hæc. l. quo minus de sum.

(e) Text. in l. is qui §. injuriarum ff. si quis caut. §. fuerat Inst. de act.

(f) Text. in l. eum de serv. urb. præd.

(g) Text. in l. si is qui ducenta §. utrum de reb. dub. l. quædam de acqu. rer. dom.

(h) Text. in l. 1. ad Municip.

(i) Text. in l. fin. in pr. ff. quod met. caus. l. in obscuris de reg. jur.

(l) Text. in l. si in rem in pr. de R. J.

(m) Text. in l. 14. ff. de divers. & tempor. præscr. l. fil. fam. §. fin. de don. l. de accessionib. de div. & temp. præscr.

(n) Text. in Auth. multo magis C. de sacros. ecclæs. l. qui testam. de testam. l. qui indigens de Senator.

(o) Text. in l. que tota de rei vind. h. si nemo de testam. tut. l. penales §. fin. ad L. falc. l. jurisgentium §. adeo de pact.

(p) Text. in l. genera. iter §. si quis tut. de fideic. libert. l. neque §. 2. de mil. test. l. ex facto la 1. de hæred.

[q] Text. in l. prolatam C. de sent. l. quoties de usufr. Auth. de hæc. & falc. §. inordinatum in gloss.

(r) Text. in l. illud ad L. Aquil.

(s) Text. in l. quod dictum de pact. l. adigere §. quamvis de jur. patroa.

(t) Text. in Inst. de obl. que ex qual. contr. in pr. in §. actionum ubi DD.

[u] Text. in l. que de legato l. servum §. eum qui de leg. 1.

(x) Text. in l. assiduis §. quis enim C. qui potior. in pign.

(y) Text. in l. 2. C. de commerc.

(z) Text. in l. 1. §. hujus rei ff. de offic. ejus Inst. de libert. in pr. & in l. inter §. cum inter ff. de pact. dot.

est, quæ simul cum in aliquo vitata est, perdit officium suum (a), e c^o ne reca scontro in un particular Testo cui ci detta . *Regula juris civi-
lis est quæ efficit, ut quibus ipsis legare possumus, eorum quoq; servis lega-
re possumus* (b) .

Ci dichiara in oltre, che mai sempre nelle generali regole sonovi le limitazioni (c), e le regole che diciamo speciali (d); onde ci fa sapere altresì, che sebben appariamo i principj, i quali nella loica legale diconsi massime, o regole, nondimeno e' ciò non basta, se non sappiamo similmente l' eccezioni che rendon false, o limitate esse regole, come per cagion di essemplio: regola è, che le cose che son soggette a restituzione son vietate d' alienarsi: eccezion di questa regola è, se non se per cagion di dote, e di donazion per nozze (e), ed altre sì fatte (f) .

Quindi è che dopò averci erudito delle regole, c' instruisce intorno alle eccezioni, e ci reca . *Exceptio est quasi quadam exclusio, quæ opponi actioni cujusque rei solet, ad excludendum id quod in intentionem, condemnationemve deductum est . Replicationes nihil aliud sunt, quam exceptiones: & a parte actoris veniunt: quæ quidem ideo necessaria sunt, ut exceptiones excludant . Semper enim replicatio idcirco objicitur, ut exceptionem oppugnet . Illud tenendum est, omnem exceptionem, vel replicationem, exclusivam esse . Exceptio actorem excludit, replicatio reum . Sed & contra replicationem solet dari duplicatio: & contra duplicationem triplicatio, & contra triplicationem rursus quadruplicatio; & deinceps multiplicantur nomina, dum aut reus aut actor obiicit* (g) .

Intorno a' forensi libelli, ci reca altresì, che l' antica loica legale avea prescritte certe formole, le quali a pelo dovean osservarsi, per modo che colui che ne avesse scemata, o giunta una sillaba, perdeva la causa (b), le quali poi furon poste dalla moderna in diffuso, ed in vece di esse, vuol di raccogliersi l' azione in libello, con dettarsi, o dirsi quel di cui voglia farsi uso (i), acconciamente alla bisogna, ed al proposito di cui si ragiona (l), poiche lo stesso estima esibire nullo il libello ch' esibirlo inetto, vago, incerto, scorretto, generale, - oscu-

(a) Text. in l. 1. & tot. tit. dig. de reg. jur. In insert. 30.

(b) Text. in l. 12. §. 2. de leg. 1.

(c) Text. in l. 203. ff. de R. J.

(d) Text. in l. 190. ff. de R. J. l. uxorem §. felicissimo ff. de leg. 3.

(e) Text. in Auth. de restit. & ibi gloss. coll. 4.

(f) Text. in l. 13. §. regula ff. de lib. &

posh. l. 1. ff. de auth. tut.

(g) Text. in l. 2. ff. de except.

(h) Text. in l. 1. C. de formul. sublat. & ibi gl. Auth. offeratur C. de lit. contest.

(i) Text. in l. 1. §. edere ff. de ede.

(l) Text. in l. de formul. sublat. l. debitorum C. de pignor. l. si cum ea C. de dot. promiss.

oscuro, e che contenga ripugnanza e contradizione, e tale che il giudice possa co' denti lacerarlo (a). La qual cosa per lo più suol farsi in sillogismo, o tronco che i loici appellano entimema, cioè in narrazione e conchiudimento, onde i libelli vengon estimati acconci; o disfacconci (b): ovvero e' suol farsi in sillogismo disteso e perfetto, il qual' è la più nobile, e perfetta maniera di argomentare, poiche consiste di maggiore, minore, e conseguenza.

Il sillogismo e' triplice vien distinto, in *Dimostrativo*, *Opinativo*, e *Sofistico* (c). Il *Dimostrativo* è quel che costa di proposizioni necessariamente e palesemente vere. L' *Opinativo* che componesi di proposizioni probabili. Il *Sofistico* che si ordisce di false proposizioni in apparenza vere. Il *dimostrativo* produce scienza, l' *opinativo* opinione, il *sofistico* errore, come il *Testo*, e la *chiosa* acconciamente ravvisano, e ci espongono la questione agitata nelle scuole, se al tempo istesso possasi dell' istessa cosa aver da taiuno *scienza*, *opinion* (d).

Quanto al *Dimostrativo*, di esso stesamente ragiona la *Loica legale*, per tacer di particolari scontri che ce ne reca in varj *Testi* (e), in distinti titoli, in cui per tratta delle dimostrazioni, e proposizioni certe e palesi, e delle condizioni, cagioni, e modi, dove la *chiosa* ci espone cosa sia la dimostrazione (f), ed' il *Testo* i palesi argomenti (g). E qui distingue multiplie la dimostrazione, cioè per voci, per cenni (h), e per rapporto ad' altro (i), o per quella che dicono i latini *circonlocuzione*, la qual' è figura cui ispiegamo la cosa con più parole che potremmo ispiegare con una (l).

Quanto al probabile sillogismo, cioè che può talora esser vero, e talor falso (m), foggionsi recar dieci luoghi, onde possono didurfi i probabili argomenti, tutti segnati nella *loica legale*, e son questi.

Dal-

(a) Text. in l. 1. & ibi not. ff. de offic. assessor.

(b) Text. in l. 1. si mentor fals. mod. dix. Gloss. in §. huic autem Inst. de action. l. 1. §. fin. ff. de appell.

(c) Text. in l. 30. §. 1. 2. & 3. ff. de acqu. hær. l. 15. & 18. §. de question.

(d) Text. in l. 15. ff. de testar. & ibi gl. & in l. 3. ff. de lib. hom. exhibe.

(e) Text. in l. 1. §. fin. l. 18. ff. de quest. l. 34. ff. de cond. l. 8. l. 9. 11. 36. §. un. ff. de auro & arge. §. sub certa §. huic Inst. de legatis & §. seq. ubi gloss. & l. 6. ff. de reivind. l. qui hoc anno ff. de V. O. §. qui hoc Inst. de inut. stip. l. 11. ff. de aur. & arge.

(f) Text. in l. 1. ubi gloss. 17. 13. 33. 34. 27. & tot. tit. de cond. & demonst. caus. & mod. in l. 3. in fin. ff. de action. l. 34. de statulib.

& tit. dig. si certa peta. & in d. §. longe Inst. de legat. l. 92. ff. de hær. inst. l. 30. §. 3. de acqu. hær.

(g) Text. in l. 36. §. un. in fi. l. 8. l. 11. de aur. Text. in §. sub certa. Inst. de legat. Text. in l. 18. ff. de question. l. 34. de cond. & dem. l. 5. C. de probat. & arge. l. duo sunt Titii de testa. tutel. in fi. l. si fuerit de reb. dub. l. idem Pompon. §. si. de reiv.

(h) Text. in tit. Inst. de legat.

(i) Text. in l. affe toto ff. de hær. inst. l. in testam. & ibi Bar. l. si ita scripsero ff. de cond. & dem.

[l] Text. in l. quod meo ff. de acqu. poss.

(m) Text. in l. continuus §. cum ita ff. de V. O. Text. in l. 36. ff. de aur. in l. 1. & tot. tit. dig. de question. l. 30. §. 1. cum seq. ff. de acqu. hær.

Dalle ragioni (a) ; Dalli effetti (b) ; Dal subietto (c) , Dalli agiunti (d) ; Dal contrario (e) , Dal simile (f) , Dal nome (g) , Dalla diffinizione (h) Dalla divisione (i) , Da testimonj , ovvero Dall' autorità (l) , poiche dobbiam ricorrer alle conghietture , quantevolte non possiam dimostrativamente provare il nostro argomento (m) , e quindi ci reca che la pruova , è una dimostrazione della cosa dubia per mezzo di argomenti (n) .

Quanto al Sofistico fillogismo , e'ci vien esposto dalla loica legale in tal guisa . *Ex est natura cavillationis , quam graeci ~~oxim~~ appellant , ut ab evidenter veris , per brevissimas mutationes , disputatio , ad ea qua evidenter falsa sunt , perducatur* (o) , ed in altro luogo ci accenna l' esempio della 'ngannevole interpretazione (p) .

Di quì ci erudisce acconciamente nel Testo di quell' argomento che appò i loici dicefi *Trattato* , per cui qualunque delle proposizioni nel fillogismo contenute rivolgonfi in contrario (q) , e conforme alla loica c' insegna , che nelle intricate proposizioni , le regole de' leggisti , allo stesso modo di quelle de' loici si rompono , poiche l' affermazione o negazion vera di qualsivoglia cosa nella proposizion contenuta , inganna , come ce ne reca varj scontri la chiosa (r) .

E quindi c' insegna che due proposizioni puramente negative di un fillogismo , nulla pruovano (s) , siccome parimente due particolari , se non vi sia almeno una universale , come si richiede (t) , mercecche due iscusazioni imperfette , non fanno una perfetta (u) . Ed all' stesso modo ci ammaestra , che due proposizioni universali , opposte tra esso loro e contraddittorie , non possion esser insieme vere , ma bensì false (x) . e che l' inchiusione di una , e l' esclusion dell' al-

I tra

(a) Text. in l. aut facta ff. de penis l. 1. cum ff. de dol. mal. exce.

(b) Text. in l. non codicill. C. de testam.

(c) Text. in l. 4. §. fin. de act. empti l. si. G. de coll. bono. l. 3. de fundo instr. l. fin. §. cui dulc. ff. de trit. vin. leg.

(d) Text. in l. si. fam. §. meminisse de donat. l. interdum de acqu. plur. arce.

(e) Text. in l. 1. §. hujus ei ff. de offic. ejus cui &c. l. inter focer. §. cum inter ff. de pact. dot. Inst. de libert. in pr.

(f) Text. in l. quod Nerva ff. de pos. §. sed inter eas Inst. de nupt. l. fin. ubi Salyc. C. de consri. pecun.

(g) Text. in §. est Inst. de don. l. labeo de suppelle. legat.

(h) Text. in l. omnino ff. de R. J. l. Quintus M. ff. de aur. & arge.

(i) Text. in l. un. in fin. C. de Just. C. consr. l. 2. in pr. ff. de dol. mal. Auth. quib. mod. §. 2.

in si. Gloss. in §. igitur Inst. in probz.

(l) Text. in l. intestato de suis & legit. l. 1. ff. de mort. caus. Inst. de empt. §. item §. & in summa Inst. de don.

(m) Text. in l. duo de test. tut. Gloss. in l. apud Celsum de dol. exce. l. 18. ff. de question.

(n) Not. gl. super rubr. C. de probat.

(o) Text. in l. ea est 66. ff. de R. J.

(p) Text. in l. 47. ff. de aur. in fi.

(q) Text. in l. 87. ff. ad L. Falcid.

(r) Text. in l. 115. ubi gloss. in V. spondes ff. de V. O. l. pen. ff. ad exhib. Gloss. in l. 1. §. 1. ff. de dolo.

(s) Text. in Auth. de resit. & ibi gl. coll. 4.

(t) Text. in l. 2. in fin. ff. de excus. tut. l. spadonem end.

(u) Text. in l. qui ducenta §. utrum ff. de re jud.

(x) Text. in l. 14. §. un. ff. de reb. dub. l. 124. de V. S.

tra (a), dove poi nelle alternative, basta adempierfi una delle parti (b), e ci palesa qual sia la contraddittoria proposizione (c), e la vera, o falsa premessa, o conseguenza (d), e quando le proposizioni contrarie sian o no d'uopo, o si sottointendono per ispiegar l'argomento (e) ?

E dopo premessi tali erudimenti ci fa quindi sapere ch'è fa mestieri di provare la proposizione, e che colui che la nega non è tenuto a recar pruova di essa, ma bensì colui che l'abbia allegato, e non recando in mezzo pruova l'Attore di quel che abbia proposto, rimane disciolto il reo che risponde, e vano e dissutile l'argomento (f). Nondimeno qualora la negativa è fondamento dell'Attore, colui che nega, è tenuto a provarla nel miglior modo che possa (g). Ed altresì che conceduto l'antecedente, si viene a concedere parimente la conseguenza (h), e rimosso l'antecedente, rimovesi qualsiasi di lui conseguente (i), allo stesso modo che posta ed ammessa la conseguenza, si viene ad ammettere similmente l'antecedente (l), e per contrario distrutto il conseguente, distruggesi altresì l'antecedente (m), come richiede l'Arte di argomentare contenuta nella Loica legale; Riportandoci ad un dilei scrittore per avvisare come dobbiam pigliar l'argomento delle leggi (n), e far uso dalle sudette regole de' legali argomenti, intorno a quali egli sparsamente ragiona (o).

MA poiche dopo che abbiam percepito e distinto le idee, e da quelle che abbiam premesse abbiam fatto rapporto alle seguenti, ci è d'uopo nondimeno di ridurle ad un cert' ordine, cui le percezioni e giudizi ed i raziocinj fatti disponghiamo e componiamo, o per saper quel che ci è per anche ignoto, o per esporre altrui quel che abbiam ritrovato, senza del qual ordine non possiam indirizzare i nostri pensamenti al vero, ch'è l'iscopo dell'Arte del ben pensare (p), ci erudisce pertanto la Loica legale di doppio metodo che ci scorta a poter ciò conseguire, che i greci dicono *Analisi*, e *Sintesi*, vale a dire *risoluzione* e *composizione*, di amendue i quali an d'uopo di far uso i loicisti legali.

Il metodo che dicesi Analifico, cioè di risoluzione e c' insegna a di-

(a) Text. in l. cum prator de judic. l. 8. ff. de furt. l. ait §. sed quod de minor.

(b) Text. in l. si heredi de cond. inst.

(c) Text. in l. 5. ff. de penis.

(d) Text. in l. 11. ff. de aur. & arge.

(e) Text. in l. 86. ff. de her. & inst.

(f) Text. in l. si scriptum l. frustra lactor. l. de probat.

(g) Text. in l. pen. §. docere ubi not. Bar. ff. ne quis eum qui in jus voc.

(h) Text. in l. 2. de jurid. omni. jud.

(i) Text. in l. veteres de itin. actuque priv.

(l) Text. in l. illud de acqu. her.

(m) Text. in l. apud antiquos C. de furt.

(n) Abb. in c. Forus de V. S. pag. 236. in 5. decret.

(o) Idem latè in repertor. in V. Argumentum.

(p) Text. in l. 9. C. de judic.

dividere il tutto nelle sue parti , per lo piu agevol discernimento (a) : Il Sintefico le fceverate parti riordina , e compone , attalche il v cro che diffipato nelle fue parti intieramente non fi ravvifa , unito e raccolto appieno ci fi palesi (b) , e quindi coll' alternar dell'un metodo e dell'altro efattamente ci fi manifefi , che l'ifteffa ragione qual'è del tutto al tutto , tal' è fimilmente della parte alla parte (c) . Ma per ravvifarne piu efattamente , prima ragioneremo dell' ufo dell' Analifi , indi della Sintefi .

L' Analifi oltre al fudetto commun significato di rifoluzione , nel quale intefa ne facciam ufo quantevolte effaminiamo la propofizione affìn di diterminare , fe la fia o nò vera : altresì venghiamo a pratticarla , qualora cerchiamo come debba ifciogliersi la quiftione , cioè che debbafi ad effa rifpondere (d) ?

Le quiftioni che fi propongono , o fono intorno a voci , o intorno a cofe . Quelle intorno a voci non fon già quelle per cui cerchiamo i vocaboli , ma bensì quelle per cui ci fi muove difficoltà a percepire le cofe dalle parole (e) . Quantevolte adunque la quiftion fia delle voci , talche per effe fi cerchi diligentemente qualche fenfo oscuro arcano difficile della propofizione , enimma , o parere , o' tà d'uopo , come abbiain accennatò , in primo luogo a quelle voci diligentemente por iftudio , attalche poffiam al poffibile , il valor di effe percepire (f) . In 11. luogo con qual animo fian ftati dall' autore profferite , fe nella natural fignificazione e fenfo che dicon letterale (g) , o pigliar debbanti nel trasportato e metaforico (h) , alla profeffione (i) , all' ufo , ed al costume di effo , e della regione (l) , qual fia lo fcopo dell' autore (m) a quali perfone e' drizzi l' orazione , poiche devefi intender conforme alla qualità di effe (n) , e non fola con chi taluno favelli , ma altresì in cui drizzati l' etierro della difpofizione (o) : in qual tempo , ed in quai

I 2

circ

[a] Text. in tot. tit. de fund. instr. & instrum. legat.

[b] Text. in l. instrumenta l. rationes l. non epistolis l. non nudis C. de probat.

[c] Text. in l. que de tota ff. de reivind. l. 85. l. a titio ff. de V. O. l. 3. ff. pro dereli. l. 87. ubi gl. ff. de her. inst. §. nihil autem Inst. de fid. her.

[d] Text. in l. duo sunt Titii de testam. tut. l. si ita de reb. dub. Text. in l. 11. l. 9. & 14. §. un. in pr. C. de judic. & tit. de interrog. act. l. 11. & to. tit. dig. de aur. & arge. leg.

[e] Text. in tot. ti. dig. de fundo instr. & tit. de aur. & arge. legat. tit. de legat. Inst. & dig. tit. de reb. dub. l. si ita , tit. de trit. vin. ol. legat. l. 15. & tit. de penu. legat. & tit. de suppel. le. legat. l. duo sunt ff. de testam. tut.

[f] Text. in l. 11. ff. de aur. & arg. l. 1. ff.

de susce. tut. & tit. de testam. & jurib. precit.

[g] Text. in l. fin. C. de his qui ven. etat. l. 1. §. fuerat C. de caduc. l. 1. §. Prætor ff. de op. no. nunc. l. 1. de vi & vi arm. l. hoc de leg. 3.

[h] Text. in l. 6. de V. S. l. 50. §. chartis ff. de leg. 3. l. 15. de trit. vin.

[i] Text. in l. 34. §. 3. l. 41. ff. de aur.

[l] Text. in l. non aliter de leg. 1. l. insuam de præcri. verb. l. cum manu de contr. empr. l. si uno ff. locat. §. si is de exerc. act.

[m] Text. in l. si quis de leg. 1. leg. 85. de her. inst. l. 4. ff. quod vi.

[n] Text. in l. plenum §. equitii ff. de usu & habit. l. insuam ff. de præcri. verb. l. si uno in pr. ff. ocat. l. stipulatio §. hi qui sunt ff. de l. V. O. ex militari de mil. test. l. cum C. de don. ant. nupt.

[o] Text. in l. cum pater §. donatio de leg. 2.

circostanze e' abbia iscritto (a), poiche la ragione piu ufata da giurei consulti di convenire le legali antinomie, è quella che ritraesi dalla distinzion de' tempi (b), onde il Testo conformandosi al divino insegnamento ci avvifa a distinguer i tempi per concordar la scrittura (c).

Intorno alla qual cosa c' insegna (d) che le parole sono voce formata dalla mente e profferita colle labbra o colla iscrittura (e): la forza o valore, è la significazione delle voci data dall' intelletto ad acconciamente significare: la potestà è l'autorità della legge che trasportata ed impropria le voci (f). E quindi la loica legale c' insegna di triplice argomentazione; cioè taluna piana e materiale, perche le voci suonano in tal modo (g): altra sottile ed intellettuale della forza del parlare, come per cagion di essemplio, ci espone che il verbo *esfiggere* significa eziandio da colui che paga suo mal grado (h): cert' altra sottilissima e conghietturale, la quale anzi discernesi coll' intelletto, che non raccogliesi coll' adattamento del sermone, imperciocche talora taluno piu significa ch' e' non profferisce (i).

Le quistioni poi intorno alle cose di quattro maniere le distingue: La prima qualora dalli effetti chiedesi la cagione. La II. per contrario qualora dalla cagione gli effetti (l). La III. quantevolte dalle parti si avvanza al tutto. La IV. allorche dal tutto è dalla parte, chiedesi altra parte, della quale meglio dividiremo nell' *Aritmetica legale*.

Ci rimane solo il far parola dell'altro metodo che diceasi della *Sintesi* ovvero della composizione, il quale è qualora la verità ch' abbiamo ritrovata, altrui esponghiamo con acconcio metodo ed ordine, ovvero pertrattamo la materia o argomento. In questo metodo conforme all' altro dell' *Analisi*, mai sempre si fa progresso dalle piu note cose alle meno note, con ciò sol di divario che nell' *Analisi* le cose prima si esaminano ispezialmente, per inoltrarsi a comuni conoscimenti, ma in questo della *Sintesi* esaminansi le cose prima generalmente, e quindi ispezialmente, onde ci facciamo a sapere che sempre il cominciamento e' debba pigliarsi dalle cose piu semplici e comuni, ed indi

VENI-

[a] Text. in tit. de legat. Inst. & dig. l. 1. ff. de penu. leg. l. 28. l. 27. §. 1. l. 16. tit. deg. de fund. instr. l. 28. & tit. de aur. & arge. d. leg. 41.

(b) Text. in Auth. ut præp. nom. imp. coll. 5. & in novell. lib. 1. tit. 83. de præf. instr. l. 3. ff. de accus. vid. Cont. lect. jur. lib. 1. c. 7.

(c) Text. in l. apud antiquos C. de furt. l. 2. ff. de aur.

[d] Text. in l. scire leges & ibi Bal. ff. de legib. l. aut facta ff. de pen. l. 1. ff. de dol. mal. exc.

(e) Text. in l. Labeo ff. de suppell. leg.

(f) Text. in l. veteres ff. de act. empti.

(g) Text. in l. 1. §. si is qui navem l. his verbis ff. de adopt.

[h] Text. in l. 9. §. si rem ff. de leg. 3.

(i) Text. in l. cum acutissimi in fi. C. de inoff. test. l. verbum volo C. de fideic. l. fin. C. de inst. & subst.

[l] Text. in l. non codicillum C. de testam.

venire alle piu speciali e composte , come la Loica legale palesamente c' insegna nel Testo (a) .

La pratica di questo metodo raccogliessi in definire in prima tutte le voci delle quali facciam uso , attalche non resti in esse niuna ambiguità (b) , poiche tuttevolte non ci son nori i principj , ci è d'uopo d'ignorar le cose che sieguono (c) . In II. luogo aggiungere alcuni assiomi o communi conoscimenti i quali niun possa rivocar in dubio (d) . III. in dimostrare le proposizioni o col mezzo delle definizioni ed assiomi che solo col natural lume si percepiscono , o di altre proposizioni che sian per tali definizioni ed assiomi riconfermate (e) .

Ed in queste trè maniere si contiene la perfettissima ragion di dimostrare , poiche la dimostrazione è un raziocinio o serie di raziocinj che consta di premesse necessariamente vere (f) , cioè o per se stesse palesi , o per altre proposizioni gia isperimentate , dalle quali necessariamente vera diducesi la conseguenza (g) , nè fa d'uopo di distinzione (h) .

La spezie della dimostrazione duplice suol venir distinta, una dalla cagione che dicon le scuole *a priori*, l'altra dalli effetti che dicon esse *a posteriori* . La dimostrazione *a priori* è quella per cui si dimostra l'effetto per la cagione, la proprietà per la natura, il conseguente per lo antecedente (i) . La dimostrazione *a posteriori* è quella per l'altra banda per cui si palesa la cagion per l'effetto , la natura per le proprietà , e l'antecedente da quel che da esso ne siegue , come c'insegna la Loica legale (l) , della quale sia detto abbastanza .

DEL-

(a) Text. in §. his igitur Inst. de iust. & iur. §. sed ne in primis Inst. de legat. l. 2. §. prius ff. de vulgar. l. 1. ff. de suspe. tut.

(b) Text. in tit. de V. S. in l. 23. 25. l. 29. §. 2. & 4. l. 34. §. 2. l. 39. tit. de aur. & arge.

(c) Text. in Auth. de non alien. §. si minus.

(d) Text. in l. quero ff. de natal. restit. l. in tot. tit. dig. de reg. jur. l. 11. §. si quis illic. ff. de leg. 3. l. 16 §. fin. in fi. ff. de fund. instr. l. 3. vers. penori ff. de penu. leg. l. 3. de liberation. leg.

(e) Text. in l. secundum naturam ff. de re jud. l. solam C. de testib. l. 1. ff. de furt. l. 42. de

V. S.

[f] Text. in l. 86. de her. inst. Text. in l. si is qui ducenta ff. de reb. dub. l. 36. §. un. in fi. de aur. & arg.

(g) Text. in l. 11. ff. de aur.

(h) Text. in d. l. 36. §. un. in fi. de aur.

(i) Text. in l. cum hi §. causa ff. de transf. l. & §. vult igitur oratio ff. eod. tit. l. aut facta ff. l. de pen. l. 1. de suspe. tut. l. 11. ff. de aur. & arge. in l. non codicillum C. de testam §. 1. Inst. de perpet. & temp. act.

(l) Text. in l. 1. ff. de auth. tut. l. 1. de suspe. tut.

D E L L A R E T O R I C A L E G A L E . T R A T T A T O III.



Alla Grammatica e Loica, passando alla amenità della Retorica, parimente avvisano di contenersi nella Legal disciplina, giusta il Principe de'romani oratori, onde iscrisse che la ragion civile è quella ch'è composta di molte e grandi cose, ed una certa grande e di lei ampla parte si è l'artifiziosa eloquenza, la quale retorica appellamo (a), per la qual cosa e' ci reca di pondersi l'oratoria facoltà in quel genere, che la diciamo esser parte della Scienza civile: (b). Questo stesso e'ci vien da legali Scrittori riconfermato, conciosiacche la Giurisprudenza similmente insegna a parlar elegantemente, e con ordine, come si ravvisa nel Testo (c), e per esso dal porporato Ostiensè eziandio si conchiude (d); talche finanche lo stesso Cesare legislatore, nella compilazion delle leggi e de' legali volumi, giusta l'avviso del Baldo, immita l'arte oratoria, imperciocche recita le vetuste cose, affinche le novelle appariscano più leggiadre (e). E quindi adattando a gli Avvocati il carattere istesso, ravvisarsi pertanto, da esso nel Testo appellati or col nome di retorici (f), or chiamati col titolo di eleganti ornatori (g), or di facondissimi (h), ed eloquentissimi (i), ed ora con quello di oratori (l); e questa voce orare, vien intesa nel dritto legale per la stessa cosa che lo avvocare

[a] Cic. Rethoricor. 2. post probæ.

[b] Ibid. cap. 2.

[c] Text. in l. un. vers. ita tamen Cod. de novo C. faciend. & in l. quisquis C. de postul. & in l. 2. §. post hos, ff. de orig. jur. §. his igitur inst. in probæ. §. sed ne Inst. de legat.

[d] Hostiens. in Summa in probæ. n. 17. in fin. & 18. pag. 4. a t. col. 2. & pag. 5. col. 1. in princ.

[e] Text. in §. singulorum Inst. de rer. divis. l. semper ff. de jur. immun. Bal. in l. omnem §. itaque n. 2. in 1. const. digest. vet.

[f] Not. gloss. in l. si patronum C. de ad-

vec. div. & Gloss. ad l. 1. §. postulare ff. de postul.

[g] Text. in l. nec quicumque ff. de offic. Proconsul.

[h] Text. in l. divi fratres ff. de jur. patron. & in §. igitur inst. in probæ. ubi gloss.

[i] Text. in l. fin. C. de offic. diversor. jud. & in §. vetus auth. de judic.

[l] Text. in l. injuriæ §. si. ff. de injur. l. si constante §. quoties ff. Sol. matr. Gloss. in l. 2. ff. de usuc. in V. Oratores Bal. in l. omnes qui n. 13. C. de episc. & cler. Gratian. disc. c. 186. & 56. tom. 1. Tacit. lib. de Oratore.

care, come la ci espone la chiosa (a). Ci accenna la Retorica legale, cosa sia il persuadere, ma dove più stesamente ravvifar vogliasi (b), che l'Arte del ben dire venghi contenuta nella Scienza Civile, lo farem chiaro in tutti i di lei generi.

E comeche alla Giurisprudenza vien particolarmente destinato il *Giudiziaro*, come d'esso che consiste nell'accusare, ovvero nel difendere (c), il modo di rinvenire i cui argomenti pienamente si ravvisa nella Retorica legale in varj titoli (d), e li raccoglie acconciamente in un Testo (e); nondimanco, se mal non ci apponemo, e' pare che punto meno comprenda altresì gli altri due, *Dimostrativo*, e *Diliberativo*. Conciossiacche se il Dimostrativo si maneggia, qualor trattasi di lodare, ovvero di vituperar alcuna cosa, spezialmente avviamo che la Retorica legale lo prescrive ed insegna nel Testo (f), ma se generalmente vogliam osservarlo, dir non dovremo che la Civil sapienza si riggira intorno ad esso, allor che nel Testo encomia la virtù (g), e ne propone i premj (h), oppure biasima il vizio (i), e ne minaccia le pene (l); e detesta l'audacia e temerità de' gabellieri (m); e similmente allor che fa plauso, or alla vigilanza (n), or a buoni costumi (o), e per l'opposto vitupera la trascuratezza (p); ed or maldice l'immortalità de' litigj (q), or de' giudici la cupidigia (r) e la negligenza (s), e per l'altra banda colà dove comanda di onesta verecondia, colui ch' evita i litigj, e se n' allontana (t), ed altresì dove applaude alla giustizia, e vigilanza, ed integrità de' giudici (u). E qualora ci va dicendo esser anzi da lodarsi che non d'accagionarsi, quell'erede che non eseguisce l'inumano precepto impostoli dal Testatore, di gittar in mare il suo cadavere, ma

ricor-

(a) Gloss. in l. quisquis §. apud urbem C. de postul.

[b] Text. in l. 36. cum §. seq. ff. de furt.

(c) Text. in tit. de Accusationib. in dig. nov. & in l. 2. ff. de exceptionib. & apte in l. 20. & 22. ff. de except. rei judic. & in tit. de replicat. & de postul.

[d] Text. in l. tit. dig. de penis: de re mil. de var. & extr. crim. ad S. C. Syll. & similib.

(e) Text. in l. aut facta ff. de penis l. 1. ff. de dol. mal. exc.

(f) Text. in l. 6. ff. de custod. reor. verf. & diligenter.

(g) Text. in l. scire §. cum reliquis ff. de tut. & cur. dat. ab his Petris fest. lect. lib. 1. c. 7. n. 4.

(h) Text. in l. fin. C. de statutis & imagin.

(i) Gloss. in l. 1. ff. de just. & jur.

(l) Text. in l. si quis fortè §. si quos, & in l. aut facta §. fin. ff. de penis.

(m) Text. in l. 12. ff. de public. & vectigal.

[n] Text. in l. pupillus in fi. ff. quæ in fraud. & in l. 3. §. sed si in fin. de in rem verso.

[o] Text. in l. scire oportet §. penul. ff. de tut. & cur. dat. ab his.

[p] Text. in l. divus in fi. ff. de offic. Præf. Inst. de societ. §. fin. l. 7. ff. de adm. rer.

(q) Text. in l. properandum & in l. rem non novam C. de judic.

(r) Text. in l. venales C. quando provocare non necess. d. l. properandum: sin autem.

(s) Text. in §. oportet cum seq. auth. de armis, l. congruit ff. de offic. Præf. l. judices C. de annon. & l. Mævia in pr. ff. de ann. legat. §. Inst. de societ. & in §. præterea Inst. quib. mod. re contrahi.

[t] Text. in l. 2. C. de transf.

[u] Text. in l. justissimos C. de offic. rector. prov. §. sit tibi auth. de mand. Princ. Auth. ut iud. sine quoque §. eos autem in fi. §. illud videl. circ. fia.

ricordevole dell'umana condizione abbiati dato sepoltura (a); e finalmente non diremo valersi la legal scienza di cotal genere Dimostrativo , allorchè ravvisano sovente il Testo , tesser panegirici encomj, or all' officio di Avvocato , per additare la dilui nobiltà (b), ed or a quello de' Guerrieri , i quali comeche rimangono sul nemico campo essanti , nondimeno e'ci dice , ch' essi vivano eternamente alla gloria (c).

Ma rapporto al Diliberativo , che consiste nel persuadere , ovvero nel dissuadere , per quindi diliberare , e'vien largamente diviso nella Rhetorica Legale (d), conciossiache s' e' non si vien meglio a praticare , se non se col proporsi a considerar le cose se sian oneste o disoneste , e col pararsi innanzi , se utili o svantaggiose , se con sicurezza , ovvero con pericolo ; Intorno a questi argomenti sovente osservasi rigirar la nostra legal disciplina , in ragionando se torni espediente , o no l' affare che si maneggia per quindi diliberare per ragion di essemplio , di accettare o riculare l' eredità (e), e ci va dicendo , ch' e' debba porsi mente , all' openione , al timore , al pretesto di colui che accettar non la volle , non alla sostanza di essa : nè fuor di ragione , poiche non devesi prescriver all' erede instituito , perchè tema egli di accettarla , ovvero perchè e' nol voglia , in essendo varj i voleri degli uomini ; taluni temon gli affari , tal' altri la vessazione , alcuni il cumolo dell' altrui debiti , comeche sembri doviziosa l' eredità , cert' altri l' offesa o l' ingiuria , altri i quali gratificar vogliano coloro cui vien rimasta l' eredità , senza suo peso (f). Ed altresì dove in volendo persuader i giovani all' onesto , e nel tempo istesso dissuaderli dall' opposito , li propone lo svantaggio , e' l' pericolo che ne attendono , e profferisce nel Testo di esser buono e prudente consiglio il reprimer i giovenili calori attalche forse dedicati alla cupidine , ed al libertinaggio , non venissero poscia a provarne tristo avvenimento e dolorosa fine (g). E dove ci va dicendo che l' acquistato onore ci vien tolto dall' infamia la quale dev' esserci abominevole , non che il caso della perdita degli occhi (b) .

Da trè generi sudetti , passa la legal Rhetorica alle cinque parti di essa ,

(a) Text. in l. 27. ff. de cond.

(b) Text. in l. laudabile & in l. advocati C. de advoc. div.

[c] Text. in §. filii autem Inst. de excus. tut.

(d) Text. in l. 15. §. 2. ff. de injur.

(e) Text. in l. 51. §. 1. ff. de acquir. hær. Text. in l. Aristo ff. de jur. deliber. & tot. tit. C. eod. & h. 4.

l. 9. & 71. ff. ad S. C. Trebellian. & in §. si quis una Inst. de fideic. hær. § 9. Inst. de hær. qual. & d. ff.

(f) Text. in l. 4. ff. ad S. C. Trebell.

[g] Text. in l. cum non solum §. ipsum autem C. de bon. quæ liber.

(h) Text. in l. 8. C. de decur. lib. x.

essa, e dà il primo luogo all' *Invenzione*, intorno alla quale reca che tutte le novelle invenzioni tornano in grado (*a*); E pienamente ci erudisce degli oratorj luoghi, onde vengon presi gli argomenti non men intrinseci ch' estrinseci. Quanto alli *'ntrinseci* ci riportamo a quel n'abbiam divisato nella Loica legale, poiche sono la diffinizione la noverazion delle parti, la notazion del nome, i congiunti, il genere e la specie, la somiglianza o dissomiglianza, i contrarj e ripugnanti, gli aggiunti, gli antecedenti ed i conseguenti, le cause, e gli effetti. Quanto agli *estrinseci*, di cui ci riman quì di ravvivare largamente di essi ragiona la Rettorica legale in varj titoli in cui ne pettratta, e son i seguenti la cosa per lo innanzi giudicata (*b*) la fama (*c*) le tavole cioè le leggi o le iscritture, contratti, e lor fede, vigore, solennità, o nullità (*d*) il giuramento (*e*) i tormenti (*f*), ed i testimonj (*g*) che son le parti che posson render compiuta l'invenzione.

Quindi viene all'altra parte della Retorica, cioè alla *Disposizione*, che consiste nell'ordine, il quale ci vada dicendo esser un componimento di cose a luoghi proprj, ed acconci (*b*), e di esso per tratta non men separatamente in intieri titoli legali (*i*), che altresì sovente ne fa menzione nel Testo (*l*), ne inculca e protesta l'osservanza nella compilazion de' legali volumi (*m*), e lo riguarda per modo che ci dice, ch' esso fa sì che la cosa rimanghi più chiaramente intesa (*n*), e che dove non evvi ordine, colà deve dirsi esser confusione (*o*), talche afferma che più guasta il tralasciamento dell' ordine, che il culto della giustizia (*p*): laonde nelle stipulazioni non meno (*q*), che ne' libelli, osserva quell'ordine di narrare, e di conchiudere per cui vengon estimati acconci o disacconci (*r*), ed altresì ne' giudizj,

K

in

[*a*] Gloss. in probaz. dig. var. §. in secundo aut. anno in verb. nova & in auth. de Constulib. §. quantacumque in fi. in V. miracu um.

[*b*] Text. in tit. de sent. & re jud. & tit. de exc. rei jud. l. res judicata ff. de stat. homin.

[*c*] Text. in l. 3. §. ejusdem ff. de testib.

[*d*] Text. in tit. de legib. -- Instr. fide Auth.

[*e*] Text. in tit. de Jurejurando.

[*f*] Text. in tit. de quæstionib. Dig.

[*g*] Text. in tit. de Testib. Dig. & in Auth. de testibus coll. 7. & in tit. si ex falsis Instr. vel testim. judic. sit Cod. §.

[*h*] Text. in l. 2. C. de formul. sublat. l. un. C. de emend. Cod. l. 6. ff. de excus. tutor.

[*i*] Text. in tit. dig. quis ordo in bon. poss. fervetur, & dig. de albo scribe. l. 1. in fi.

[*l*] Text. in l. nec ff. de sol. l. 1. de dol. mal. exc. in l. 1. ff. de orig. jur. l. quoties in pr. ff. de usufr. l.

generaliter §. quid ergo ff. de fideic. & in §. de ordine, tit. de pena temerè litig. §. omnium Inst. eod. tit. §. sed nè Inst. de legat. l. 6. ff. si quis omis. caus. testam. Auth. quib. mod. nat. e ff. luis §. penult. vers. ultima.

[*m*] Text. in l. un. §. 1. & 2. C. de nov. C. fac. cie. l. un. C. de vet. jur. enucl. ibi -- reformetis & ordini moderato tradatis.

[*n*] Text. in l. 1. ff. de dol. mal. exce. l. 4. ff. de usucap. Gloss. in §. eadem Inst. in probaz.

[*o*] Text. cum gl. in Auth. de hæc. & fals. §. inordinatum Gloss. in §. his igitur Inst. in probaz.

[*p*] Text. in l. meminerint C. unde vi l. 1. ff. de albo scribe. in fi. l. 1. §. hæc verba ff. nè vis fiat ei.

[*q*] Text. in l. 51. ff. de V. O.

[*r*] Text. in l. 1. ff. si mens. fals. mod. dix. l. 3. ff. de accus. l. 1. §. fin. & l. 3. ff. de appell. Gloss. in §. huic autem Inst. de act. col. 2.

in cui l'ordine istesso riguarda per prima e non per dopo, onde dispone che prima si presentì il libello, indi si contesti la lite (a), e quindi appò, i legali Scrittori rimase in proverbio, che colui che non osserva l'ordine, dicesi ch'è ponga le redini nella coda (b), e ci afferman di essere di cotanta importanza, che si può dal medesimo pigliar l'argomento ne' libelli ne' contratti, e ne' testamenti (c), talche se nel libello stato fosse richiesto di esser costretto, e condannato taluno, omesso l'ordine delle parole, nondimeno la legal Reticorica vuole, che preso l'argomento dall'ordine dell'intendimento, debbasi presumer tale l'ordine quale esser deve (d), per modocche e'paja dimandato prima esser condannato, che costretto (e), e se in un protocollo ritrovansi due istromenti, uno di donazione fatta dal Padre al Figliuolo, e l'altro di mancipazione iscritto dopo; preso l'argomento dall'ordine dell'intendimento istesso, si presume sempre di precedere quello che rende l'atto valido (f). E finalmente ce ne reca scontro in altri Testi particolarmente acconci alla Reticorica legale (g).

Si rivolge poi la medesima intorno alle altre di lei parti, cioè della *Elocuzione*, la quale encomia in varj Testi (h): della *Pronunzia*, ravvisando que' che sono blesi o balbi, o che tardamente o precipitosamente parlano, o drittamente pronunziar non possono (i); ed altresì della *Memoria*, intorno alla quale più largamente si distende, come sopra modo necessaria alla Reticorica legale, la cui scienza drittamente ci protesta di essere sterminata, ed infinita (l). Ci vada dicendo pertanto, che lo aver memoria di tutte le cose, anzi è di divina, che di umana natura (m), perocche non posson insieme ritenersi in memoria (n), in essendo l'umana memoria labile (o), per soccorrere al cui difetto si vale della iscrittura (p), o di altri segni, onde non paja di esser trascurato di farsi, o dirsi taluna cosa,

per

[a] Text. in Auth. offeratur C. de lit. cont. l. edita C. de ede.

[b] Lancellott. in l. nemo potest col. 5. ff. de legat. 1.

[c] Bal. in l. conventiculam C. de episc. & clar. Sylva nupt. §. non est nubendum n. 227.

[d] Text. in l. talem in pr. de her. inst.

[e] Bal. in d. l. conventiculam Bar. & DD. in l. 2. §. prius ff. de vulg. & pupill. & in l. si cum nulla ff. de re jud.

[f] Text. in l. generaliter §. quid ergo ff. de leg. & fideicom. in l. 6. ff. de excus. tut. Bal. Ang. & Imol. in l. cum in testamento §. fin. ff. de her. instit. Alex. in d. l. 2. §. prius, vide Ang. in 1. const. digestor. §. itaq.

[g] Text. in l. 2. §. 2. ff. de vulgari §. sed ne Inst. de leg. l. 1. ff. de dol. mal. in Auth. ut prop.

nom. Imper. coll. 5. & in novell. 83. de prefat. instr. l. 3. ff. de accus.

[h] Text. in l. divi fratres ff. de jur. patron. & in §. igitur Inst. in probat. ubi gl. & in l. fin. C. de offic. div. jud. & in §. vetus in Auth. de judic.

[i] Text. in §. item Surdus Inst. quib. non est permis. fac. testam. l. 1. & 9. ff. de ordil. ordi. in fin.

[l] Text. in l. 2. C. de jur. & fact. ign. Gloss. in §. cumq. in probat. Inst.

[m] Text. in l. 1. §. sed quia C. de vat. jur. enucl.

[n] Text. in l. 2. §. si quid autem C. de od.

[o] Text. in l. peregre ff. de acqu. poss. l. 3. ff. si mens. fals. mod. l. si Arbitr. ff. de prob. l. 3. C. si minor se major l. 2. C. de vet. jur. enucl.

[p] Text. in l. contrahitur ff. de pignor.

per cagion di oblianza (*a*), la quale agevolmente dirivar fuole in noi , dal decorso di tempo (*b*), che può esser cagion eziandio di variare (*c*), finnanche talora dell'età propria (*d*), e del proprio fatto (*e*), la qual oblianza delle cose , comeche regolarmente recasi dal decennio , nondimeno recasi talora da piu brieve tempo , arbitrario al giudice (*f*), ed altresì dalla copia degli affari (*g*).

Indi viene la legal Rettorica a dar saggio , de' trè agiuti dell'eloquenza , cioè della *Natura* (*h*), la quale ci risparmia del bistento dell' arte , ci reca una particolar attevolezza ed inclinazione , e per contrario , talche indarno chiedesi l' arte dove opra la natura (*i*): dell' *Arte* la quale fossiegue alla natura , e imita ed adorna le cose da lui prodotte (*l*): Dell' *Essercizio* , il quale reca mai sempre accrescimento a quel che appariamo da ogni arte (*m*).

Passa poi a far parola delle principali parti dell' orazione , ed in primo luogo s' introduce dal *Proemio* , il cui uso offerva in tutti i legali volumi , e nella piu gran parte delle leggi , e come ravvisa la chiosa , conforme al costume de retorici rende in effo il legidore attento , docile e benevolo (*n*), e ci dimostra il fine e'l proposito della legge (*o*), e per tacer di altri ce ne reca scontro in altro Testo , dove ci premette alcune cose intorno alla significazione del titolo , prima di venire alla materia di cui ragiona la legge (*p*).

Di quì è che la Retorica legale istessa particolarmente viene a trattar del Proemio , e ci reca che le prefazioni non men conducon piu agevolmente l' animo ad udire o legger la materia che si propone, che altresì rendon piu chiaro il di lei intendimento . Londe prescrive di dover senzameno farne uso i legali oratori , e ci erudisce di non dover farsi oltremmodo lunghi, poiche quanto son acconcie a poter conseguire l'intento sudetto le moderate e giudiziose prefazioni , coranto per sentimento del medesimo Testo , le troppo lunghe e prolisse , son vevoli a riempier solamente l'animo di tedio dispetto e confusione (*q*).

Siegue al proemio , l' altra parte oratoria , cioè la *Proposizione* ,

K 2 che

- { *a*) Text. in §. 4. Inf. de exher. liberor.
- { *b*) Text. in l. magnam in fi. C. de contrah. & committ. stipul. l. 3. ff. de liberatione legata in fi.
- { *c*) Text. in l. 3. §. duæ autem sunt causæ ff. de carbon. ædi.
- { *d*) Not. in l. 3. C. si minor major se dix.
- { *e*) Gloss. in l. 1. C. de serv. fugit. & in l. licet C. de acqu. posses.
- { *f*) Gloss. in l. furtum §. fin. ff. de usucap.
- { *g*) V. Menoch. de arbit. jud. lib. 2. cas. 26. n. 3. Gramm. u. decis. 60. n. 9.
- { *h*) Text. in l. si non iortem §. libertus ff. de

- cond. indeb. l. si quis posthumos ff. de lib. & posth.
- { *i*) Text. in l. si duob. §. 1. ff. quemadm. test. aper.
- { *l*) Text. in d. §. minorem Inf. de adopt.
- { *m*) Text. in l. legatis §. ornatricibus de leg. 3.
- { *n*) Gloss. in probæ. Inf. in V. incipit.
- { *o*) Text. in l. regulas §. licet -- ibi -- nutum constitutionis demonstrat -- ff. de jur. & fact. ignor.
- { *p*) Text. in l. 1. ff. si cert. peta.
- { *q*) Text. in l. 1. ff. de orig. jur.

che nel genere giudiziario vien intesa la narrazion del fatto , la quale vuole debbasi premettere (a) . Distingue che la *Narrazion* è di due maniere . L' una dicesi narrazion separata , ovvero narrazion della causa , la qual spezie di narrazione deve farsi con brevità . L' altra vien chiamata narrazion congiunta , ovvero narrazion di qualunque cosa che alla causa pertienfi , la quale la Retorica legale osserva di farsi nel giudizio , prima che vengasi a piu ampla discettazione (b) .

La *Narrazione* , attalche sia perfetta , richiede aver trè qualità , cioè dev' esser brieve , chiara , e probabile , o sia verisimile . Quanto alla brevità , non dobbiam dir cosa che non sia necessaria . Quanto alla chiarezza , devesi il fatto narrar distintamente , con specificar il luogo , il tempo , le persone , la qual cosa deve farsi con ordine acconcio e distinto , come il Testo c' insegna (c) . Quanto finalmente alla probabilità e verisimilitudine , dobbiam concordar il fatto , colle persone , col luogo , col tempo che vi concorrono , attalche apparisca quel che narrasi esser , o no verisimile (d) .

La qual cosa la Retorica legale , c' insegna di fare non men nel genere giudiziario e nelle criminali cause , come negli allegati Testi amplamente si ravvisa , che eziandio nelle cause civili e pecuniarie . Rapporto alle quali ci reca , che la giuridica o forense Orazione appresso il Pretore , richieda il ravvisare di queste cose . In primo luogo della cagione , per essemplio , della transazione : indi del modo . III. delle persone di coloro che transiggonno . Rapporto alla cagione , è da chiedersi qual sia la cagion di transiggere , perocche il Pretor non deve udir niuno che senza cagione transigge . Le cagioni che soglion allegarsi sono di tal fatta : Se altrove abbia soggiorno l'erede , ed altrove colui cui debbansi gli alimenti ; ovvero se destina di trasportar talun di essi altrove suo domicilio : o se qualche cagion spinge del presente e pronto danajo : o se ad esso stati sian da piu persone rimasti gli alimenti , e malagevole riescali di convenir ciascheduni partitamente : o se tal'altra siavi cagione , come parecchie ne sogliono avvenire . Rapporto al modo , e' deve estimarsi la magior o la minor quantità del danajo che fù recato in transazione , cioè la quantità della transazione , imperciocche eziandio dal modo si estimarà la fede della transazione . Il modo poi dell'età e della sanità di colui che

tran-

(a) Text. in l. 1. ff. de offic. Præf. Prætor. l. consilio in ff. de cur. fur.

(b) Text. & ibi not. in l. 1. ff. de reg. jur.

(c) Text. in l. aut facta ff. de pen. l. 1. cum seq. ff. de dol. mal. exc.

(d) Text. in l. 7. ff. ad L. Jul. Majest. l. 4. ff. de incend. d. l. autem facta ff. de penis l. 13. §. 1. ff. ad L. Jul. de adult. l. 1. cum seq. ff. de dol. mal. exc.

transfigge; poich'è palese altramente transfiggersi col fanciullo, altramente col giovane, altramente col vecchio, perch'è palese altresì che gli alimenti colla vita finiscono. Devesi aver in oltre considerazione delle persone, cioè di qual costume sian coloro cui son rimasti gli alimenti, se per ventura di util vita essi siano i quali possan esser a se stessi bastevoli, o disutili che pendano da soli alimenti. Nella persona poi di colui cui fù imposto di prestar gli alimenti, debbon considerarsi quest'altre cose, di quai facultà e' sia, di qual proponimento, e di qual opinione, imperciocche allora farà palese se voglia ingannar colui col quale transfigge (a).

Dal che può avvisarsi che la narrazion congiunta e perfetta, portata seco immediatamente la *Divisione* (b), la quale rende l'affonto più chiaro (c), dilegua la confusione ed opera trè cose, invita l'animo dell'uditore, apparecchia la mente, ed artifiziosamente ripulisce la memoria (d), come abbiám divisato nella *Loica legale*.

Dopo la narrazion del fatto, e la proposizione e divisione, si vien poi alla *Confermazione* per cui allegamo il diritto, le ragioni, e le dottrine (e), imperciocche dalla narrazion del fatto deriva il gius (f), e dall'asserimento dell'una e dell'altro, ci dice il Testo di rendersi palese il merito delle cause (g), ed allora dicesi esser palese gius, qualora se ne reca la ragione (h), nè vale la risposta che non è riconfermata dalla legge, senza recar in mezzo la quale la *Retorica legale* vuol che non dobbiam ragionare senonse per arrossirne (i).

S'innoltra poi alla *Confutazione*, il cui ordine impone a legali Oratori dopò aver profferito la perfetta narrazione *post narrationem propositam, & contradictionem objectam* (l), e per essa vuole che debban por mente a distruggere abattere e convincere le avversarie eccezioni ed opposizioni, per mezzo di leggi ovvero di repliche (m).

E quindi alla *Transizione* con raccogliere le cose già dette, e dimostrando quel che rimane a dire (n).

Fi-

(a) Text. in l. 8. §. vult igitur oratio & de trans.

(b) Text. in §. summa itaq. divisio Inst. de jur. person. §. 1. Inst. de iis qui sui vel alien.

(c) Text. in l. 1. ff. de dol. mal. exc. l. 1. C. de vet. jur. enucl. Auth. quib. mod. nat. ff. qui §. 2. in ff. §. sed nè Inst. de legat. §. 2. Inst. de iis qui sui vel alien.

(d) Text. in d. l. 1. de dol. mal. Gloss. in §. igitur in V. eisdem Inst. in prohæ.

(e) Text. in l. 1. ubi not. ff. de reg. jur. l. 1. ff. de jur. condit.

(f) Text. in l. ut responsum ubi Salyc. C. de trans. l. si ex plagis §. in clivo ff. ad L. Aquil.

(g) Text. in l. fin. C. si per vim aut alio mod.

(h) Text. in l. a testatore & ibi not. ff. de cond. & dem.

(i) Text. in Auth. de trie. & semiff. §. consideremus coll. 3. & ibi not. gloss. in V. rubescimus.

(l) Text. in l. 14. §. patroni in pr. C. de judic.

(m) Text. in l. optimam C. de contrahe. & committe. stipul. l. 2. ff. de except.

(n) Text. in §. sed ne Inst. de legat. §. habetenus Inst. per quas person. nob. acq. Auth. quib. mod. nat. eff. sui §. 2. in ff. §. 1. cum seq. Inst. de susp. tut.

Finalmente ragiona della *Conclusione* o sia Perorazione, e ci reca gli avvertimenti intorno alla medesima, volendo che nel fine dell'orare l'accorto legale Oratore, raccoglie con bel garbo e con leggiadro e destro artificio, tutto il più confacevole di quanto abbia sparso nella sua orazione (a), imperciocche le cose che diconsi nel fine, rimangono più impresse nella memoria de' giudici e degli uditori (b).

Quindi fa essa uso delli ornamenti dell'orazione, e de' *Tropi* ovvero delle retoriche *Figure*, come per ventura della *Sinecdoche* (c), che pone il tutto per la parte (d), e per l'opposito (e), l'effetto per la cagione e per contrario (f), e della *Ironia* (g), e della *Sillessi* (h), e della *Meronymia* (i), e della *Ipertole* (l), e della *Metafora* (m), e della *Antonomasia* (n), e dell'*Allegoria* (o), e della *Enimma* (p), e della *Prolessi* (q), e della *Pleonasma* (r), e della *Sincope* (s), e dell'*Apostrofe* (t), e della *Endiade* (u), e dell'*Alleeteta* (x), e della *Taitologia* (y), e della *Anafora*, ch'è quante volte l'istessa parola ritrovasi replicata nel principio di molte clausole (z).

Oltre

(a) Text. in §. repetitis itaq. omnib. quæ jam tradidimus Inst. de Servil. Cognat. Text. in §. ex his igitur & in §. hactenus Inst. ff. quas personas Gloss. in §. fin. in verb. dictum est, in auth. de defensor. Rovit. ad Pragm. regn. 1. de postul. num. 3.

(b) Specul. in tit. de desput. & arreg. Advoc. §. post hoc autem in fi.

(c) Text. in l. in usu juris ff. de verb. sign. l. certo generi ff. de servit. rust. præd. l. cum affirmes C. de lib. caus. l. fin. §. omni cum cæter. ibi alleg. C. de jur. delib.

(d) Text. in l. jurisgentium §. adeo de patris l. quæ de tota ff. de reivind.

(e) Text. in l. 25. §. 1. ff. de V.S. l. 72. ff. eod.

(f) Text. in l. non codicillum C. de testam. & in l. penul. C. quæ res pign.

(g) Text. in l. 1. §. denique ibi honorari. ff. de postul. l. inter omnes, ibi, beneficium ff. de furtis, l. ex damni §. 1. ff. de damn. inf. st. l. fratres C. de inoff. test. l. cum quidem C. de legat.

(h) Text. in l. Lucius Titius ff. famil. hæreicæ. l. si ita scriptum ff. de legat. 2. l. qui duos de leg. 3.

(i) Text. in l. 1. cum seq. ff. de ventr. in poss. mitt. l. hoc jure §. non potest ff. de donat. l. solent ff. de offic. Proconsul. l. jurisq. §. quod ferè ff. de pact. l. licet in fi. ubi gl. ult. C. de acqu. poss.

(l) Text. in l. 1. ff. de pact. cum cæter. ibid. cumulatis l. 1. in pr. C. de annal. exce. l. fin. C. de prob. l. 2. C. de fabric. lib. xi. l. 1. cum gl. C. de consul. lib. xi. §. quorum utramq. viam Inst. in probæ. §. per traditionem Inst. de rer. div. ut ibi

gloss. observavit.

[m] Text. in l. 1. §. 1. in pr. ibi anchora ff. de exerc. act. l. nemo ff. de hæc. inst. l. 1. §. nulla itaq. in fi. C. de vet. jur. enucl., ibi. in prato spinosum, d. l. 1. de præd. decur. lib. x. ibi. - Strangulantur, l. 1. C. de præscr. 30. ann. in pr. Inst. de succe. subla. in fin. ibi. amore bacchata.

[n] Text. in l. 1. §. de offic. Præf. urb. l. 1. C. de suar. lib. x. §. sed jus quidem civile Inst. de jur. nat.

[o] Text. in l. apud Julian. ff. de fideic. libert. §. in. in probæ. digest.

(p) Text. in l. fin. circ. fin. C. de legib. l. 1. §. fin. C. de vet. jur.

(q) Text. in l. 1. C. de legib. l. si possiden. C. ex quib. caus. infæ.

(r) Text. in l. 2. ff. si quis omiff. caus. testam. l. si extraneus ubi gloss. ff. de jur. dot. l. fin. §. fin. autem C. de testam. manumiff. l. 1. C. de resc. vend.

[s] Text. in l. navis §. cum autem ff. ad l. Rhod. de jactu. auth. ut lib. de cætero §. si quis autem.

(t) Text. in l. 1. in pr. ff. de vi, & vi armat ubi gloss. l. si profundo C. de transf.

(u) Text. in l. fin. §. 1. C. de episc. & cler. & de agricol. & censit. in tit. lib. x. Gloss. in l. 1. §. 1. de pactis, & in l. 4. de verb. sign.

(x) Text. in l. divus in fi. ff. de petit. hæred. ubi gl. l. 2. §. exactis ff. de orig. jut. Not. in l. qui cum tutorib. ff. de transf.

(y) Text. in l. un. §. supradictis de emend. C. Justin. & ff. de dote præle. in rubr. ubi gloss.

(z) Text. in l. 2. in pr. C. de offic. Præf. Aphric.

Oltre a Tropi e Figure per ornamento dell'orazione, usa la Legal Retorica eziandio i *motti faceti*, le *sentenze*, e le *favole* per intesfer legiadramente il discorso, le quali li prestano grazia e vivezza. Pieno scontro ce ne reca la Chiosa la quale quanto a motti faceti sovvente fa uso de' proverbj nella sposizion di varj Testi (a). Lepidamente ischerza contro le donne, delle quali dice niuna esser buona (b), e che a guisa di mal'erba tosto crescono (c); contro le mogli poichè godon della morte de' lor mariti (d), e piangon quella de'buoni qualora s'incontrano a maritarsi in mali per la seconda volta (e) del fingersi gravide per torrsi via le vesti, e le pelli (f); altresì perche mai sempre garriscono e gridano (g): della lor avarizia (h).

Talora contro i pastori (i), contro i fatti ladri (l), i medici cantibanchi che abbian molte parabole (m), contro gli avari librai (n), i valletti (o). Ciancia co' condannati ed ironicamente col di lor commodo (p). Contro taluni pigri e poltroni soldati che fingonfi languidi e malsani (q), e contro de' medesimi impudici ed inverecondi che sieguon il costume de' bruti (r). Contro i vani e vuoti scolari (s), rincresciosi e pigri, nulla alle lezioni attenti, che fan castelli in aria, e contan le regole della casa (t), negligenti in considerar le lor lezioni (u), e che si vantano esser stati per lungo tempo nelle scuole, poich' e' non basta aver lungo tempo istudiato, ma bene, nè di esser stato in Gerusalemme ma averne profittato (x). Contro delli stessi talora bordellieri (y), leccardi, ed ebbri, men solleciti ad indagar i sensi delle leggi (z).

Contro i professori che si proccacciano per sporchezze i scolari (a). Contro gli Avvocati che prometton monti e mari a' quali non si debba prestar fede (b). Contro que' ampollosi e gonfi di nobiltà che
 fan

(a) Gloss. in l. quod in hæredem §. eligere ff. de trib. act. l. quidam hæredem ff. de rit. vin. ol. leg. l. si inimicitie ff. de his qui ut indi. l. 2. in V. Principibus C. quando & quib. pars deb. lib. x.

(b) Gloss. in l. ex his ff. de legib.

[c] Gloss. in l. 2. C. de his qui ven. etat.

(d) Gloss. in l. Pater Severinam §. Socrus ff. de cond. & dem.

(e) Gloss. in Auth. de sdejuss. in princ.

(f) Gloss. in l. 1. §. si omnes ff. de ventr. insp. e.

(g) Text. & Gloss. in l. assiduis C. qui potior. in pign.

(h) Text. in l. si stipulata ff. de don. int. vir.

(i) Gloss. in l. si quis homic. C. de accus.

[l] Gloss. in §. si tamen alien. purpuram Inf. de rer. divis.

[m] Gloss. in l. si duas §. 1. ff. de exc. tut. l. parabolani C. de episc. & cler.

(n) Gloss. in l. 1. ff. de proxene.

(o) Gloss. in l. id vestimentum ff. de pecul.

(p) Gloss. in l. si quis cum totum §. plane ff. de exc. rei jud.

[q] Gloss. in l. omne delictum ver. metu ff. de re mil.

(r) Gloss. in l. cum ea C. de re mil. lib. xii.

[s] Gloss. in l. cum ea C. de transf.

[t] Gloss. in l. un. C. de stud. liberal. lib. xi.

[u] Gl. in Auth. de Questor. in fi.

(x) Gloss. in l. unicuiq. C. de prox. sacr. scrip. lib. xii.

(y) Gloss. in l. non aliter ff. de usu & habit.

(z) Gloss. in Cap. 1. de fratrib. de nov. ben. invest. in us. feud.

(a) Gloss. in l. 1. §. 1. C. de off. præ. urb. & §. sed & si quis Inst. de susce. tut.

[b] Gloss. in l. non omnes in fi. de re mil.

fan dirivare troppo antica la origine quasi cominciandola dal campo Damasceno (a). Nè perdona di motteggiar eziandio l'ingordigia di taluni Abati, Priori, e Romiti (b). Giuoca con Contadini, le cui vivande dice non essere i polli ed i dilicati cibi, ma bensì i porri e le fave (c), e co' medesimi che quasi figliuoli della terra non ardiscono allontanarsi dalle zolle, nè portar arme (d), e che vantansi di esser proprj li altrui poderi, comeche li coltivano per i lor padroni (e), e che per esser poveri di beni di fortuna, cotanto tengon caro un porchetto, quanto un Regno (f). Ischerza graziosamente col Giureconsulto Papirio (g): Riprende i consigli del Giurisperito Scevola (h): Beggia il Bulgaro chiosatore da' suoi scolari deriso (i), e similmente gli altri chiosatori Martino (l), Pileo (m), Ruggiero, Giovanni (n), e Pier Bailardi (o). Si ride dell' Imperadore (p), dispreggia le costituzioni di Giustiniano (q), e volgesi finalmente per ischerzo a farci parola della sua piacevole villa Ricciardina (r).

Quanto poi alle favole, ci reca quella dell' asino di sè gonfio che faceva pompa delle sue lunghe orecchia (s), e del lupo che vive con la pancia al vento (t).

Quanto alle sentenze sovvente si ravvisa farne uso la Retorica legale in allegare quelle de' filosofi, e de' poeti (u).

Finalmente ragiona de' vizj della orazione, con e della viziosa plossuenza (x), delle cose che son disfacconcie, o superflue (y), e della ambiguità ed oscurità, di cui si è fatto parola nel precedente Trattato.

DEL-

- | | | | |
|-------|---|-------|--|
| (a) | Text. iu. gloss. in l. assumptio ff. ad Munic. | (o) | Gloss. in l. quinque pedum C. fin. reg. |
| (b) | Gloss. in epist. nos reddentes C. de Summ. Trin. | (p) | Gloss. in l. Emilius ff. de minor. lult. C. in quib. causis in integr. restit. |
| (c) | Gloss. in l. servis urbanis ff. de leg. 3. | (q) | Gloss. in pr. Cod. §. quib. in ver. brevi. |
| (d) | Gloss. in l. domini prædior. C. de agric. & censit. lib. xi. & c. i. §. si quis rusticus de pace tene. in usu feud. | (r) | Gloss. in l. annua §. a Titia ff. de ann. legat. |
| (e) | Gloss. in l. 2. in pr. ff. de O. J. | (s) | Gloss. in l. hæres 2: ff. de acqu. hæres. |
| (f) | Gloss. in l. illicitas §. ne tenuis ff. de off. præsid. | (t) | Gloss. in l. ult. in fi. C. de alim. pup. præst. |
| (g) | Gloss. in l. peculium ff. de pecul. | (u) | Text. in l. intestato de suis & legit. |
| (h) | Gloss. in l. cum maritus §. titius ff. de pact. dot. §. quibus in v. certas in const. Cod. | (x) | Vedi nel Tratt. vii. della Poetica Text. in l. amplioem §. in refutatoriis C. de appell. l. tanta C. de vet. jur. enuel. §. 1. in Auth. de imperf. testam. auth. de referendar. circa fin. l. quisquis C. de postul. l. quoniam C. de testam. l. quidam de V. O. Not. gloss. in l. 2. de alien. mut. causis. fast. |
| (i) | Gloss. in l. rem non novam C. de jud. | (y) | Text. in l. 86. ff. de hæres. in ff. |
| (l) | Gloss. in l. hæres ff. de petit. hæres. | | |
| (m) | Gloss. in l. fin. C. de æd. div. A dr. toll. | | |
| (n) | Gloss. in l. si cui lana ff. de leg. 3. l. 2. ff. ad L. Aqu. | | |

D E L L' ARISMETICA LEGALE

T R A T T A T O IV.



Enendo alle Matematiche , tacerem che fa parola la Legal disciplina di quelle opere che di se si muovono, come son gli orologj(a), ma diremo bensì di ragionar largamente delle parti di esse, come dell'Arismetica, della Geometria , dell'Astronomia , e della Musica. E facendoci dall'Arismetica , la quale è la prima tra le matematiche discipline , perocche non ha d' uopo delle altre , come lo han di essa lei le sudette , chi

non dirà che sia compresa nella Scienza civile (b) , in trattando essa dell'arte di noverare (c) , e de' numeri (d) , ne' quali ritrova la copia di ogni ragione , onde proferisce nel Testo . *Quid enim est , quod non abundè intra presinitum numerum solers quesitor inueniat ?* (e') .

Ravvisa essa pertanto i numeri (f) , facendo menzione dall'uno, e più, sino all'infinito (g), e ci va dicendo l'innomerevol'esser quello che malagevolmente può noverarsi (h) i quali per rappresentare tutti, poiche usano gli arismetici i seguenti dieci caratteri ovvero figure . (i) , 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0. quindi è che pertratta di ciascheduno de' medesimi. E cominciando dall'uno ; il qual'è il primo numero (l) , afferma che innanzi al primo è nulla (m) . Si allarga poi a varj disponimenti del medesimo numero (n) , di cui anche in appresso , segnando qui per ora

{ a } Text. in l. cetera §. fin. ff. de leg. 1.
 { b } Text. in tot. tit. dig. de solutionibus, & liberat. & in l. 13. §. Paterfam. cum legib. sequ. usq. ad l. 19. §. 87. ff. de her. inst. l. 9. §. 2. & tot. tit. de liberation. legata.
 { c } Text. in l. x. & tot. tit. de gradib. l. 68. ff. ad l. Falcid. l. 87. ff. de her. inst.
 { d } Text. in Auth. de referendar. l. 3. ff. de abige. l. ubi numerus ff. de testib. l. 29. in ff. de solut. l. 53. §. 6 linea ff. de furtis l. 1. §. 4. ff. de vi, & vi arm.
 { e } Text. in l. quoties C. de naufrag.
 { f } Text. in l. 4. ff. de incend. Text. in l. 29. ff. de solut. l. 53. §. 6 linea l. 19. ff. de furt. in Auth. de referendar. & in Auth. ut determin. sit numer. cleri-

cor. l. 5. ff. de trit. vin. legat. Text. in Inst. de L. fusia Caninia tolle. & ibi gloss. l. 4. C. de collat. fundor. lib. 11. l. 5. ff. de var. cognit. l. 117. ff. de V. O.
 { g } Text. in §. & unum iust. de her. inst.
 { h } Text. juncta gloss. in §. sed unum Inst. de testam. ordin. in fin. & in Auth. de aequal. dot. §. aliud quoq.
 { i } Text. in §. sunt autem cum seq. Inst. de honor. posses.
 { l } Text. in l. 83. §. 2. ff. de V. O. l. 3. ff. de abige. l. 10. in ff. ff. de acquir. poss.
 { m } Text. in §. nos vero, & in §. reliqua in prohæ. digest, & in l. proximus ff. de verb. signa.
 { n } Text. in §. 5. Inst. de testam. ord.

ora acconciamente al proposito, che due numeri imperfetti ovvero dimezzati, non fanno uno numero intiero, o perfetto (a). Indi fa menzione del numero due (b), e de' numeri due, e tre (c), e de' tre e quattro (d), del cinque (e), del sei (f), del sette (g), dell'otto (h), e del nove (i).

Passa quindi a ravvivare la perfezione de' numeri (l), la quale assegna quadruplica (m). Prima a ragion di consumazione, come il sesto numero, che tale si palesa per tutti i suoi adeguati, imperciocche sei fiate uno, sono sei, e tre due sono sei, e due volte tre parimente sei sono: in questo modo adunque dicefi numero perfetto di arismetica (n). Secondo dicefi il numero perfetto a ragion di parità, quantevolte partito per parti uguali, si viene ad uno senza corrompimento, come ne' numeri XVI. e XXXII. imperciocche dividendosi per metà il XXXII. si ha il XVI. dividendo il XVI. si ha l'otto, dividendo l'otto, si ha il quattro, dividendo il quattro si ha il due, e dividendo questo si ha l'uno(o). Terzo il numero dicefi perfetto per cagion di perfezione, e di quantità, cioè quello che ha sempio doppio, e treppio, senza guastarsi come il VI., e' XII., e simiglianti. Finalmente il numero dicefi perfetto per perfezione di concordia, qual'è il numero dispare, come il tre, il cinque, ed altri sì fatti (p), riportandoci intorno a ciò, a' legali Arismetici che ci espongono cosa sia numero, e le divisioni di esso (q).

Avendo trattato de' numeri, c' insegna l'Arismetica legale per regola generale, che *quantitas eadem, idem jus* (r), ed in altro luogo che

(a) Text. in l. si spadonem §. qui multa §. de exc. tut.

(b) Text. in l. que bis ff. de edil. edi. & l. Prator. 2. ff. vi bonor. raptor.

(c) Text. in tit. de duob. reis dig. nov. in l. duo ex tribus ff. de re judic. Text. in l. ubi numerus ff. de testib. l. 1. §. 4. ff. de vi, & vi armata l. 1. §. nonnunquam ff. de cada. v. punit. l. 1. §. 2. in fi. ff. de inspic. ventr. l. nonnunquam ff. de colla. bonor. l. 2. §. fi. l. 3. & §. ff. de excus. tutor. l. scripturas de prob. l. que bis ff. de edil. edil. l. qui bis de stipul. l. 4. ff. de incend. ruin. l. 4. in fin. ff. de legation. Auth. de jud. §. ne autem col. 6.

(d) Text. in l. 3. ff. de abige. in l. 1. §. scripto ff. ad Syllan. §. item vetustas in fi. Inst. de her. que ab intest. l. 4. ff. de incend.

(e) Text. in §. sed si gregis Inst. de rer. div. ubi not. l. 1. §. 2. ff. de inspic. ventre l. 3. ff. de abige.

(f) Text. in l. hac consultissima de testam. auth. multo magis C. de sacros. eccles.

(g) Text. in d. l. hac consultissima & in l. septimo mense ff. de statu homin. §. 5. Inst. de testam. ord.

(h) Text. in Auth. de referendar. coll. 2. Text. in l. pr. de metall. Cod. xi. — ubi gl. in v. ostenos l. non satis ff. de quemadm. serv. amitt.

(i) Text. in l. intestato ff. de suis & legit. §. alia vero Inst. de honor. poss.

(l) Text. in l. 2. §. quod caelesti, vers. no-menq. libris C. de vet. jur. enucl.

(m) Napod. comment. ad consuet. Neap. in probaz. ear. pag. 32. a n. 153. cum seq.

(n) Text. in probaz. Sexti Decret. ubi Jo: Andr. Vide Azo. in summa C. lib. 1. in rubr. de vot. enucl. a n. 6. cum seq. pag. 30. col. 1.

(o) Text. in l. sed si par numerus ubi gl. ff. de rei vind. l. inter pares num. ff. de re jud. Gloss. in l. 24. ff. de solut. in verb. sive dena l. ob carmen §. testes ff. de testib. l. 24. ff. de manumiss.

[p] Text. in l. 8. fin. ff. de reb. dub. l. 23. & l. 3. §. penult. ff. ad Trebell. l. 32. ff. de vulgar. l. 24. ff. de manumissio. & arg. legis item unus §. fin. cum l. seq. ff. de arb. Gloss. in l. 117. in V. Stipulatio ff. de V. O. l. 12. de her. Inst.

(q) Vacon. declar. jur. civil. lib. 5. decl. 71.

[r] Text. in l. 13. ff. de exce. rei jud.

che *sape numero mutatur rei effectus*(a), e quindi viene alle quattro principali regole di *Sommare*, di *Sottrarre*, di *Moltiplicare*, e di *Partire* (b).

Quanto alla prima ravvisa del *SOMMARE*, e del far i conti, e rapportar l'introito . e l'esito (c), con restituire il resto, della qual cosa stesamente ragiona (d), e dispone diversamente di colui che debba prestar danajo, da colui che debba prestar conto: poiche colui che deve prestar danajo, e'deve numerarli, non recar fidanza, per l'altra banda colui che deve dar conti, deve pagar il resto che apparirà debitore dal sommare, rapporto alle partite liquide e chiare, e dar fidanza rapporto alle partite più oscure, ed intricate (e). Ed attalche il conto non si riporti in infinito (f), c' insegna le regole, e pertratta largamente *del quanto importa* (g), rimuovendo ogni incertezza, ed introducendo la certezza nel numero e nella quantità (b), la qual cosa l'Arismetica legale, per tacer di altri Testi, ci prescrive in due distinti titoli, l'uno in cui fa parola *de Sententia qua sine certa quantitate fertur*, l'altro *de Sententiis, qua pro eo quod interest profertur* (i). Intorno a quali, comeche a prima giunta e' pare questo secondo titolo soverchio a trattare di ciò separatamente, che dovea esser tramessato allo stesso titolo precedente nondimeno drittamente fu distinto in titolo ispeciale, tra per esser soprammodo difficile la legge in esso contenuta; che toglie la massima dubiezza della antichità, e tra perche in avendo diviso di quelle sentenze, le quali è lecito profferire incerte nella quantità, ora opportuno, quindi di ravvisar altresì di quelle sentenze di cui dubitar si suole, se promulgar possansi incerte, ovvero certe, cioè a dire, se per ventura si guastino dall' incertezza, o se mai sempre certe esser debbano della qual

L 2

cosa

[a) Text. in l. 46. §. un. in fi. de cond.

[b) Text. in l. 41. ff. de peculio: & in l. 28. de statulib. & in novell. 64. cuius tempor. computatio expect. deb. & quomodo superflua quantitas distribui debeat l. 87. ff. de heredib. instit. & in novell. 67. de augenda vel minuenda dot. pr. nupt. don. tit. de L. falcidia, & in tit. de pecul. legat. tit. famil. hærisc. tit. dig. Si cui plus quam per Falc.

(c) Text. & glo. in l. 17. in V. ratiocinatio ff. de exat. tut. l. 56. ff. de verb. & rer. sign. in V. dispungere.

(d) Text. in l. 5. l. 6. §. fin. l. 19. §. servus l. 21. 26 31. l. 40. cum §. seq. & §. fin. & 101. tit. dig. no. de statulib. l. 32. ff. de cond. & dem.

(e) Text. in l. 5. ff. de statulib.

[f) Text. in l. 32. ff. de cond. & dem. l. 34. §. un. in fi. de statulib. in l. 9. §. 2. ff. de liberation. legat. l. 13. & l. 18. cod. tit. in l. cognoscere §. 1. ff. de verb. sign. l. 89. §. 2. ff. cod. §. in bonis

fidei Inst. de act. l. 6. ff. de usufr. ear. rer. quæ usu consum. l. eleg. §. si vendiderit ff. de pignor. act. l. creditor cod. tit. Auth. ut jud. sine quoq. §. an certe.

(g) Text. per tot. tit. C. de act. empti. & venditi. l. fin. C. de commun. rer. alienat. l. 56. ff. ad L. Aquil.

(h) Text. in Auth. ut determinatus sit numer. cler. in princ. & tit. ff. si certum petatur in Auth. de referendar. l. 5. ff. de trit. vin. legat. l. 6. ff. ut legat. seu fideic. nom. l. 78. §. 1. de leg. 1. l. cum certus numerus ff. de critic. via. ol. leg. l. 6. ff. de confess. l. 30. Deleg. 2. Auth. nullum cred. agr. colf. 4. l. 2. §. pen. ff. de ext. tut. l. 3. §. si in plures ff. si cui plus l. 67. ff. ad L. Falc. l. 30. §. 1. l. 81. cod. ubi latè l. 77. 79. ff. de hær. instit. l. 24. ad municip. l. 3. §. 1. ff. de ann. leg.

(i) in Cod. lib. vii.

cosa stato essendo dalli antichi variamente disputato , dallo 'imperator Giustiniano fu definito che allo' nritto certe esser dovessero ; per modo che debba il Giudice esprimer nella sentenza , la somma che impone pagarsi , o almeno se non sia giunta nella sentenza , tuttevolte l' abbia Colui che la chiede palesata , deve profferir il giudice di coranto pagarsi quanto fu richiesto , riportandosi alla certa quantità nell'istanza palesata , per esser la sentenza valevole : la quale nulla rendesi , quantevolte in essa condannasi taluno a pagar la detta , e rapporto alle usure dicasi , *se debbansi esse prestare* , poiche devesi eziandio dell'usure far il conto , e farsi certa la condannazione , mercecche la sentenza incerta nella quantità , non vale (a) : E similmente qualor contenga error di Arismetica nella quantità , rinvocar debbasi senza farsi uopo di appellazione , come più giù ravvisaremo . Allo stesso modo , qualora il legato è d'incerta somma , il Giudice certa deve tassarla , altrimenti è nullo (b) , e similmente nelle confessioni d' incerta quantità (c) .

Altresì ci va dicendo che le stipulazioni talune son certe , talaltre incerte . Certo è quel che dall'istesso profferimento del creditore apparisce avanti al giudice , che , quale , quanto sia , come per cagion di essemplio scudi diece , del frumento africano ottimo , tomola cento , del vino campano ottimo , caraffe cento (d) . Ma quantevolte non apparisce , il che , quale , e quanto è nella stipulazione deve dirsi incerta (e) , come per cagion di essemplio , in trattandosi di cose che consiston in peso , numero , e misura , se non si palesi il peso , la misura , e'l numero (f) , ed in altre sì fatte maniere , di cui ce ne reca i scontri in altri Testi (g) . E nelle cose che consiston in danajo , non palesata la quantità , è nullo per ventura il legato , perche non apparisce quanto sia stato legato (b) .

E nelle stipulazioni istesse , comeche abbia talun promesso di prestare quanto sia d'uopo , nondimeno non riportasi alla facoltà del Giudice , che a più o meno puo condannare , ma riportasi al vero e certo prezzo della cosa , il quale ravvisar deve il Giudice colla scorta dell'Arismetica legale , come più giù dimostraremo (i) .

In-

(a) Text. in l. in summa 59. cum §. 1. ff. de no judic.

(b) Text. in l. 6. ff. ut legat. nom. cave. l. 6. cui ff. de ann. legat. l. 30. de leg. 2. l. 78. de legat. 1.

(c) Text. in l. 6. ff. de confess.

(d) Text. in l. 74. ff. de V. O. l. 4. & 5. ff. de vitric. vin. ol. legat.

(e) Text. in l. 75. cod. l. 11. ff. eod.

(f) Text. in l. 13. §. 6. linea ff. de furt. l. 113. ff. de V. O.

(g) Text. in d. l. 118. §. fin. ff. de V. O. & in l. 4. cum seq. ff. de trit. vino legato.

(h) Text. in l. 78. §. 1. de leg. 1. l. 29. ff. de auro & arge. legato. l. 19. de furtis.

(i) Text. in l. 37. ff. de V. & ren. S.

Intorno alla qual cosa, similmente vuole che nelle compere il prezzo debba esser certo, concioffiacche appo gli antichi fu sopra- modo altresì dubitato, se costasse o nò la vendita in questo modo prof- ferita, cioè: quanto Tizio estimerà la cosa, per cotanto sia compra- ta. Luonde la moderna Arismetica legale dispone, che tuttevolte sia in tal maniera concertata la vendita, *quanto colui la estimerà*, se ne stia intanto il contratto sotto la condizione, che se colui il quale è nomi- nato estimatore, abbia prescritto il prezzo, allora allo'ntutto confor- me alla di lui estimazione, e 'l prezzo si paghi, e la cosa si presti, e riducasi ad effetto la vendita, con agire il compratore coll'azione di compera, e 'l venditore di vendita. Ma dove però colui il quale è nominato, o non voglia, o non possa il prezzo diffinire, allora per nulla valerebbe la vendita, come se niun prezzo fosse prescritto, la qual cosa non meno ha luogo nelle vendite, che altresì riportasi nelle locazioni, e nelle conduzioni (a), e stesamente ragiona non meno dell' eredità certe che incerte nella quantità, dove ci esorta a tirar fortilmente il conto e ben ravvisarlo prima dell' esazione (b) ed a tassa- re con certa quantità quelle che sono d'incerta somma (c).

Per avvisare il quanto importa, in primo luogo c'insegna. *Inter hac verba. Quanti res erit, vel quanti eam esse pareo, nihil interest. In utraque enim clausula, placet veram rei estimationem fieri (d)*. Ed al- tra volta. *Hac verba. Quanti eam rem pareo esse, non quod interest, sed ad rei estimationem referuntur (e)*. Nelle cause, o ne' giudizi di buona fede, in cui acconciamente raccogliessi l'Arismetica legale (f), come d'essi che diconsi pertanto arbitrarj, perocche a differenza de' giudizi che son di rigor di legge, i quali diconsi *stritti juris*, tutti ri- portansi all' arbitrio del Giudice, attalche più non si presti a taluno di quel che a lui importa (g), ma scortando l'Arismetica legale e la mi- sura del patrimonio e delle facultà, esso prescriva qual somma debba di buono ed equo, estimare nella tassazion degli alimenti (h) e nel legato d' incerta quantità (i): estimare la maggior o minor quanti-

tà

(a) Text. in §. r. Inst. de empt. & vend. l. fin. C. de contr. empt. l. si merces ff. locati.

(b) Text. in Auth. de her. & falc. §. non au- tem & §. seq. & preced.

(c) Text. in l. 6. ff. ut leg. vel fidei. nom. Cave.

(d) Text. in l. 179. ff. de V.S.

(e) Text. in l. 193. ff. eod.

(f) Text. in §. In bonæ fidei Inst. de actio.

Text. in l. 3. C. commun. utriusq. judic. tam famil. hæresis: quam commun. dividund. l. si mandato, §. Paulus ff. mandat. l. 1. C. de dolo malo, l. 58. ff. de reg. jur.

(g) Text. in l. 5. §. 2. in fi. ff. de damn. infe.

(h) Text. in §. bonæ fidei Inst. de act. ubi- gloss. l. 17. §. penult. ff. sol. matr.

(i) Text. in l. 30. ff. de leg. 2. l. 78. de leg. 1. l. 6. ff. ut legat. nom. l. si cui de ann. leg.

tà del danajo che venne in transazione (a): estimar e prescriver la quantità delle usure (b): e sommare, il quanto importa nel fare i conti (c), quel che debbasi all' attore restituire, nel qual arbitrio contienfi altresì, che tuttevolve vadi l' attore per altra banda debitore al reo, compensandosi allora cotal partita, debba al di più che rimarrà scoperto condannarsi (d). E siccome per lo restituire intendesi, o per quello che deve dare (e), o per usure per cagion d'indugiare dovute (f), o perche l' interesse del quanto importa si chieda (g): così per contrario, le compensazioni non si ammettano nelle partite, se non son liquide e chiare, e di conto lucido e netto, come son quelle di quantità e quantità, poiche di spezie a spezie, o di spezie a quantità, o di quantità a quantità, qualora è come spezie, non si fa compensazione (h), ma bensì si fa qualora alternamente di generi è il debito (i).

Il quanto importa adunque, comeche pare esser anzi cosa che al fatto si pertiene e non alla legge, e che debba considerarsi solo da una delle parti, quale abbia sofferto svantaggio, imperciocche nulla monta all' altra parte per cui cagione ci fu recato il danno, che questo ci si rifacci, ma solo a noi importa che lo ricevemmo (l), nondimeno l' estimazion di esso, e del quanto importa, si riporta dall' Arismetica legale, far doverfi ad arbitrio del Giudice, e considera essa il quanto importa, in doppie guise, cioè e quando si richiede, e quando si paga (m). Quantevolte adunque trattasi che il danno, ovvero la di lui estimazione si richiede, in tal caso l' Arismetica legale diffinisce il quanto importa, essere il danno emergente, e 'l guadagno cessante (n); qualora poi si tratta di essersi pagato, in tal caso il quanto importa vien prescritto, esser un conto di vera restituzione del danno ricevuto, e dell' utile tralasciato, per cagion che non fu a noi permesso di far uso della nostra cosa, o del nostro diritto

(a) Text. in l. 8. §. vult igitur ff. de transf.
(b) Text. in l. 40. §. 1. ff. de legat. 1. l. 3. de ann. legat.

(c) Text. in l. 29. §. filias & tot. tit. de liberation. legat.

(d) Text. in l. 17. §. pœnult. ff. sol. matr.

(e) Text. in l. verbum reddendi ff. de V.S.

(f) Text. in l. mora §. in bonæ fidei ff. de usur.

(g) Text. in Inst. de obliquæ exconsens. in ff.

(h) Text. in §. sed & stricti Inst. de act. l. 38. ff. de peculio l. fideicommiss. §. si seruo ff. de leg. 3.

(i) Text. in tit. C. de compens. cum concord. alleg. per Gloss. in d. §. in bonæ fidei in V. jure aperto Inst. de action. & in tot. tit. C. de act. empti l. 29. ff. de solut.

(l) Text. in l. quatenus ff. de reg. jur.

(m) Corfi indagat. jur. lib. 1. c. 21.

(n) Text. est in §. si res Inst. de L. Aquil.

l. 4. §. in eum ff. de damno infect. l. 3. in ff. ubi not. ff. de sepulchr. viol. & in tit. dig. de alien. judic. mut. caus. Gloss. in Lun. C. de sent. quæ pro eo quod interest. & Text. in l. 4. ff. rem rat. hab. l. 72. ff. de furt. & l. 3. §. 2. ff. de tabul. exhib. l. 113. §. fin. ff. de V.O.

ritto, a ragion del dolo, ovvero colpa dell'avversario (a). La condannagion del giudizio dell'interdetto delle tavole di testamento occupate o infrante, deve estimarsi a ragion del quanto importa. Laonde se l'erede iscritto sperimenta questo interdetto, deve l'estimazione all'eredità riportare, e s'è sia legato, cotanto vien in estimazione, quanto è nel legato: e se il legato è condizionale, deve estimare in modo come esistesse la condizione (b).

Laonde c'introduce alla bisogna del Sommare, e c'insegna che più somme di diverse quantità che contengonsi nell'istesso conto, debbon risguardarsi accomulate non separate. *Si quis cum una actione ageretur, qua plures species in se haberet, pluribus summis sit condemnatus, quarum singula, notionem Principis non faciunt* (cioè che non trascendon la prescritta somma di 20. libbre) *omnes autem conjuncta faciunt, poterit ad Principem appellare* (c). C'invita al Sommare istesso, ed in altro luogo ci propone nel Testo così. *Si reipublica in annos singulos legatum sit, cum de Lege Falcidia quaratur. Marcellus putat, tantum videri legatum, quantum sufficiat sorti ad usuras trientes, ejus summa, qua legata est colligenda* (d). In varj Testi ragiona del vario modo di calcolar le usure e de' varj generi di esse, per cagion di essempio talune usure diconsi pupillari: altre conforme al costume de' paesi, piu legiere, o gravi, o gravissime. Ci espone quali siano le pupillari usure, ed in quai casi debbansi prestare: altresì le usure di cinque oncie, cioè del 5. per 100., e le trienti e quadrantarie usure, quali tutte son leggiere, rapporto alle usure centesime, che diconsi gravissime, delle quali più giù ravvisaremo (e). Altresì ci propone in altro Testo, se qualora stato sia rimasto in legato o in fedecommesso, quantità di danajo destinato impiegarsi a publica opera; chiedesi, da qual tempo scorran le usure, e quante? E diffinisce che rapporto al tempo, se non sia stato prescritto il dì dal testatore, cui debbansi collocar le statue o le immagini, debba dal Preside della Provincia prescriversi: ma rapporto poi alla quantità delle usure, dispone che se tra cotai prescritto tempo gli eredi non l'abbian fatto, siano tenuti a più leggiere usure, cioè alle trienti, e ciò per lo spazio di sei mesi; e dopo scorsi i sei mesi, sian tenuti alle usure che diconsi *semisses*: ed
allo

[a] Text. in l. 2. ff. de ann. leg. l. 13. ff. de re jud. l. 3. §. fin. ff. uti possidet. Text. in l. 4. C. de act. empti l. 5. §. 2. ff. de damno infect. & 114. eod. l. si uno §. cum quidam ff. locat. Inst. de L. Aquil. §. illud & Inst. de empt. & vend. §. cum autem l. 232. ff. de V.S. in fi. l. 113. §. un. l. 29. ff. de V.O. l. 79. ff. de R.J. l. 27. 32. 53. ff. de furt.

(b) Text. in l. 3. §. 2. ff. de tabul. exhibe. l. 27. ff. de furt.

(c) Text. in l. 10. §. 1. ff. de appellat.

[d] Text. in l. si heres ff. ad l. Falc.

(e) Text. & gl. in l. 8. §. pen. & fin. ff. de aqm. tut.

allo stesso modo , se il dì sia stato prescritto dal testatore , e tra quel dì non lo fecero , da indi per lo avvenire , sian tenuti alle medesime usure *semisses* . Ed in altro luogo . *Qui semisses usuras promissit per singulos annos , & minores praestitit , haeres creditoris semisses petit (a)* .

Per lo intendimento di queste voci usure *trientes* , ed usure *semisses* , convien avvisarsi che le usure , talune si calcolavano al costante per cento , come le predette *trientali* , le quali sono a ragione del quattro per cento , e le *quadrantali* al trè per cento : altre poi computavanfi non a rapporto del cento , ma bensì delle dodici oncie che fanno la libra , e pertanto sono appellate *semisses (b)* . Intorno alla qual cosa , per lo più chiaro ed agevole intendimento conviene altresì di avvisarsi , qualmente le centesime usure , non son già quelle che in un anno alla detta si pareggiano , come mal si appone la Chiosa (c) , ma bensì quelle che in ciaschedun mese , rendevano l' uno per cento (d) , conciossiacche i debitori , i quali ricevevano i danai ad usura , solevano al primo dì del mese pagarla , ed allo stesso tempo i creditori da essi riscuoterla (e) , e pertanto le calende appellansi nel Testo centesime (f) , talche se cento scudi , alle calende di ciascun mese rendevano uno , in un' anno rendevano dodici , ed essi dodici per cento in un anno , era coral centesima usura . Queste centesime usure , moderò poi lo 'mperador Giustiniano in tal modo (g) , che le illustri persone pagar dovessero la terza parte della centesima , onde prestassero quattro per cento in tutto l'anno , e questa diceasi usura *trientale* , perocche il triente è la terza parte della libra , ovvero di dodici , di cui essa si compone . Altri però , i quali maneggiano qualche lecita negoziazione , pagar debbano la centesima *hes* , cioè la ottava parte di dodici . Ma nelle usuraje negoziazioni di tragetto , pagasi la centesima usura , cioè in ogni anno dodici per cento , che che si dica la Chiosa (h) . Ed in altro Testo dichiara , di essere alle illustri persone permesso di stipulare , quantevolte il maneggio sia in danajo contante , solo le usure *trienti* , quantevolte sia poi in frutta , o merci , di stipulare solo le centesime usure (i) , le quali s' intendon essere la ottava parte del moggio , di cui

(a) Text. in l. qui semisses ff. de usur.
 (b) Hermolaus Barbarus lib. 14. castigat.
 Plin. Nebrissenf. in lexic. jur. civil. in verb. semiss.
 (c) Gloss. in l. fin. C. de petit. haered.
 (d) Vaconius lib. 1. declarat. jur. declar. xv.
 n. 6.
 (e) Text. in l. lecta ff. si cert. peta. l. uno-

rum §. item questum ff. de leg. 9.

(f) Text. in l. centesimis ff. de verb. obl.
 (g) Text. in l. eas C. de usur.
 (h) Vacon. loc. cit. n. 7. & seq.
 (i) Text. in l. eos C. de usur. Adde Text.
 in §. Re Inst. de act. verb. quae utilitas , ubi as-
 fert rationem.

cui rende menzione in altri arismetici Testi , ne' quali acconciamente si estende al proposito (*a*), e presta insieme adito a legali arismetici , di praticare similmente lo stesso (*b*).

Quanto poi a soli contadini , prescrive quante usure debban prestare , e dispone che se il credito sia di spezie di frutta secche , come di orzo , frumento , in tal caso , a nome di usure per ogni moggio percepirà il creditore l'ottava parte di esso , l'anno : se poi il credito e' sia in danajo contante esiggerà per ogni solido , una siliqua l'anno (*c*).

In altro Testo poi propone , e proscioglie il seguente dubio: Tizio prese danajo , e ne promise le usure di cinque oncie , ed esse pagò per alcuni pochi anni , poscia senza altro patto , per errore e per ignoranza , pagò le usure di dodici oncie ; chiedesi se palesato l' errore , quel che a nome di usure abbia e' pagato di più di quel che fu convenuto , scemar debbasi dalla detta? Risponde , che se per errore abbia pagato nelle usure più di quel ch' e' dovea , debba riportarsi alla detta , il conto del più pagato (*d*). Se taluno abbia nella girata del pagamento , protestato al suo debitore , di riceverlo in detta , ed usure : se vadi tal pagamento alla detta , ed usure per rata di esse ovvero se prima alle usure , e se resto vi sopravanza alla detta? E diffinisce , che cotal pagamento debb' ammettersi alla detta , ed alle usure , ma prima alle usure , onde sommatosi il conto di esse , se vi sopravanzarà qualche somma , allora finalmente riportasi alla detta (*e*). E similmente vien costretto il creditore a restituire il di più che fu venduto da esso il pegno una colle usure (*f*).

Introducendosi poi tratto tratto l'Arismetica legale , nelle regole del sommare , ci premette , che per estimare il quanto importa , talora ritrovasi importar altrettanta quantità , talora meno , e talora nulla : e qualora è pagata la quantità che riportasi nell' introito , nulla rimane prezzo da estimare , o coranto resta , e cade dall' estimazione , quanto si ritroverà pagato della quantità che riportasi in credito (*g*). E quindi non possiam mai sempre chiedere intiera-

M mente :

(*a*) Text. in Novell. 34. vel l. eos qui 26. & tot. tit. Cod. de usur. & in auth. nullum cred. Agricol. ten. §. sancimus coll. 4. Auth. de non alien. reb. Eccles. §. lex itaque in v. colonarium. coll. 2. l. un. in si. ubi gl. C. de argenti præc.

(*b*) Conius lib. 2. subsecivar. lection. jur. c. 2. Ant. Augustin. lib. 2. emend. c. 10.

(*c*) Text. in Auth. nullum crede. Agricol. coll. 4. ubi gl. Auth. 41. de pign. & usur.

(*d*) Text. in l. 102. §. fin. ff. de solut.

(*e*) Text. in l. 5. §. fin. ff. cod.

(*f*) Text. in l. creditor l. eleganter §. si vendiderit ff. de pignorat. act.

(*g*) Text. in l. 13. ff. de re judic. l. 8. §. penult. ff. sol. matr. l. 112. §. fin. ff. de V. O. l. 7. ff. de jur. deliber. l. 1. §. pen. ff. si cui plus quam per L. Falcid.

mente quel tanto che ci si deve , ma talora intiero , e talora menò; concioffiache se non è meno nel peculio di quel che noi chiedemo , si riporta intiero il conto , ma se ritrovasi esservi meno , l'Arismetica legale , lo riporta conforme alla quantità che si trova essere nel peculio (*a*) ; e per sapere quanto siavi nel peculio , c' insegna che prima ne dobbiam sottrarre il debito , ed indi il resto che ne rimane , quello solo s' intende esser la quantità del peculio che devesi sommare (*b*) . Intorno alla qual cosa , varj ed intrigati essempli a sommare , ce ne reca il Testo (*c*) , ed altresì ci fa sapere che nelle numerazioni talora avviene che con una stessa numerazione che riportasi introito , sodisfatti allo stesso tempo due partite che portansi in esito (*d*) .

S' innoltre quindi alle regole pratiche del sommare , e c' instruisce che innanzi al primo numero è nulla , come avemo ravvisato nel Testo (*e*) , ond' è zero , quale dobbiam segnare , quantevolte nel sommare non troviamo in quella partita numero . Altresì ci fa sapere , che colui che deve dieci , e paga cinque , riportasi debitore in cinque (*f*) : e che quantevolte le partite dell' esito pareggiano quelle dell' introito , come per ventura di colui che riceve dieci , e paga dieci (*g*) , allora dicesi pareggiare , & *paria fieri* (*h*) e quindi drittamente può dirsi pareggiata l' obliganza e' l' debito , qualora è stato abbastanza sodisfatto al creditore (*i*) , in qualsiesi modo ciò avvenga , siasi per altrui che paga in vece del debitore , siasi in robbe in escambio del danajo , per consentimento del creditore istesso (*l*) . Inoltre l'Arismetica Legale c' insegna che dove uno val per l' altro , allora nell' uno , e nell' altro luogo devesi numerare solo uno (*m*) , e che dove due per uno , ivi solamente uno (*n*) , e che non si deve efiggere due per lo stesso uno (*o*) , ovvero quantità riddoppiata (*p*) , ma deve tirarsi il conto , e quello che sopravanza alla somma , deve restituirsi , ovvero scemarsi (*q*) .

Di

(*a*) Text. in §. sunt preterea cum seq. Inst. de action. l. 40. §. 1. ff. de statulib. l. 88. ff. de V. & Rer. S. l. 30. de leg. 2. l. 82. §. un. ff. de leg. 1.

(*b*) Text. in l. 8. Arbor. furt. Cof. in §. cum autem cum seqq. Inst. quod cum eo l. 72. ff. ad L. Falcid. & l. seq. §. 1. in ff. eod.

(*c*) Text. in l. 7. & l. seq. ff. sol. matr. ubi gloss.

(*d*) Text. in l. 44. ff. de solution.

(*e*) Text. in l. proximus ff. de V. S. §. nos vero §. reliqua in probaz. digest.

(*f*) Text. in l. 9. §. qui decem ff. de solut. l. 24. l. 89. §. 5. eod.

(*g*) Text. in l. 61. ff. de soltion. & liberat.

(*h*) Text. in l. 40. §. fin. de statu lib. l. 10. de

jur. in rem. l. 4. §. 1. de manumiss. §. in bonaz fidei Inst. de action.

(*i*) Text. in l. 67. §. 5. de cond. indeb.

(*l*) Text. in l. 17. C. de solut. l. 39. §. fin. ff. de statulib.

(*m*) Text. in l. fin. ff. pro donat. Gloss. in l. un. C. de argenti prat. in V. quinos.

(*n*) Text. in l. quo minus de fluminib. §. sed hodie Inst. de act. l. fin. C. de mdi. D. Adr.

(*o*) Text. in l. bona fides ff. de re jud. l. qui bis idem de stipulationib. l. 18. ff. de V. O.

(*p*) Text. §. si quis, §. re. & in §. sed hæc Inst. de act. §. is qui Inst. de Mandato l. 58. ff. de reg. jur.

(*q*) Text. in l. boves ff. de V. S. l. 89. §. 2. eod. §. in bonaz fidei Inst. de action.

Di qui è che pertratta dell' *Error di calcolo* nel sommare , e nel pagare , con ammendarne l' errore non meno in particolari titoli che in molti Testi (a) , per tacer de' quali , ne recaremo qui uno , senza inervarlo colla versione , in cui e' ci va dicendo così . *Item si calculi error in sententia esse dicatur , appellare necesse non est , veluti si iudex ita pronunciaverit : cum constet Titium Sejo , ex illa specie quinquaginta , item ex illa specie vigintiquinque debere ; idcirco Lucium Titium Sejo , in centum condemno . Nam quoniam error computationis est , nec appellare necesse est , & citrà provocationem corrigitur . Sed & si hujus questionis iudex sententiam in centum confirmaverit , si quidem ideo quod quinquaginta & vigintiquinque , putaverit fieri centum ; adhuc idem error computationis est , nec appellare necesse est . Si vero ideo , quoniam & alias species vigintiquinque fuisse dixerit ; appellationi locus est (b) , ed altre sì fatte regole , colle quali , or ci accenna , ed or ci palesa il sommare istesso , onde nel Testo ci detta , *quod est tripartitè collectum* (c) . Alla perfine ce ne palesa l' effempio , e la dimostrazione in altro Testo (d) , ed altrove mostra di sommare che tutto il gius antico è raccolto in 50. libri delle pandette (e) , e che tutte le leggi ne' volumi stessi de' digesti contenute, sono 8134., ed i versi cencinquantamila (f) , per i quali i legali Arismetici ravvilano , che dobbiamo intendere le linee , non già i periodi , altramente rinvengon essi *error di calcolo* nel sommare per arismetiche regole (g) .*

QUANTO al *SOTTRARRE* , per tacer di due titoli in cui stesamente ne ragiona (b) , altresì in altro ci fa parola , della sottrazione de' legati , quali appella pertanto trasportati , perocche il testatore sottrae ad un legatario , e lega ad un altro (i) : ed allo stesso modo ci va dicendo delle compensazioni , le quali opposte fanno sovente avvenire , che taluno conseguisca meno di quello se li dovrebbe , come se in dovendo per una dieci , ne vada e' creditore per l'altra cinque , allora sottraendo questi cinque dalli dieci , rimarrà solo cinque da conse-

M 2 gui-

(a) Text. in tit. C. de errore calculi & in tit. dig. de cond. indebiti l. fin. §. ult. ff. de publican. l. 9. ff. de admin. rer. l. Pater ff. de her. inf. l. 102. §. fin. ff. de test. l. 32. ff. de cond. & dem. l. 11. §. 1. C. de resc. vend. l. 53. ff. de R. J. l. 67. §. mulier ff. sol. matr. l. 32. ff. ad L. Corn. de fals.

(b) Text. in l. 1. ff. quæ sent. sine appel. rescindantur.

(c) Text. in §. ult. Inst. de iust. & jur.

(d) Text. in l. 6. ff. usufr. ear. rer. quæ usu censum.

(e) Text. in §. igitur Inst. in proha.

(f) Text. in §. piissimas 1. epist. in Pand. l. aa. C. de vet. jur. enuel.

(g) Ant. Contius lect. subsecivar. jur. civil. lib. 1. c. 2.

(h) Text. in tit. ff. de pecul. legat. & in tit. si cui plus quam per. L. Falcid. legat.

(i) Text. in tit. Ademptione , & translatione legatorum . In Inst. 2. & in l. 6. ff. de adimendis & transfere. legat. & in Auth. de her. & falcid. §. si quis.

guire (a), ed adatta in somma al sottrarre, tutto quel che sottraesi da un numero maggiore (b), e da quel ch'era aggiunto per una banda, si scema per l'altra (c), e c'insegna come dobbiamo intendere, la diminuzione (d), e questa voce *quanto meno* (e).

E quindi ragiona dell'azione che appella *quanto minoris*, quale distingue di due maniere, cioè Pretoria e Civile. La Pretoria hà luogo, qualora taluno compra un animale, o schiavo morbofo, o vizioso, ignorandone il difetto, vendutoli bensì saputamente dal venditore, e per lo morbo, o vizio, vale cotanto meno di quel che fu comprato, onde sovviene il compradore a chiedere il cotanto meno vale; come per cagion di effempio, se la cosa venduta non fosse morbosa o viziosa, valerebbe venti, al presente vale pertanto quindici, e si propone quest'azione a dimandare il cotanto meno importa al compradore (f), ed a sottrarre cinque dalli venti che altrimenti valerebbe (g). La Civile si adatta, qualora taluno compra per ventura un libro, od altra cosa viziosa o morbosa, onde la cosa vale meno, e per questa azione si aggisce al quanto meno stata sarebbe comprata (h). La diversità che fa l'Arismetica Legale in far tal conto per portar il debito, ed in far la condannazione per cagion di compera, è tra colui che saputamente, e tra colui che ignorantemente abbia una qualche cosa venduto; Concioffiacche dispone, che colui che abbia venduto bestiame morbofo, o trave difettosa, quantevolte ignorantemente l'abbia fatto, e' dovrà cotanto prestare per azion di compera, quanto meno il comprator l'arebbe comprata, se stato e' fosse consapevole esser di tal fatta; tuttevolte saputamente lo racque, ed ingannò il compratore, e' dovrà prestar in tal caso, tutti i peggioramenti, e svantaggi li son recati per tal compera (i). Ma con particolar disposizione poi profferisce, qualora trattasi di vendita di vasi, che se taluno abbia locate botte viziose, comeche ignorantemente, ed indi ne sia scorso il vino, nondimeno è tenuto al

quan-

(a) Text. in §. compensationes Inst. de act. in fi. & in §. in bonæ fidei & §. sed in stricti juris Inst. eod. §. 2. in fin. Inst. de societ., & in tot. tit. dig. & C. de compensat. l. 17. §. pen. ff. sol. matr.

(b) Text. in l. 13. de re judic. l. 119. de leg. 1. l. pediculis ff. de aur. & arge. - ibi: ex cylindra trigintaquatuor detraxit l. interdum §. paternam. ff. de hæc. inst. §. si quis una aliqua re deducta Inst. de fideic. hæred.

(c) Text. in §. hoc quoq. in med. Inst. per quas person. nob.

(d) Text. in l. 7. ff. de jur. delib. l. 13. in fi. de re jud.

(e) Text. in l. si ita a te ff. de V. S. l. 42. ff. de reb. cred. l. 110. ff. de V. O. l. 30. §. 1. l. 87. §. un. & tot. tit. dig. ad L. Falcid.

(f) Text. in l. 25. ff. de exce. rei jud. in l. si sterilis ff. de act. empti l. 1. §. 1. l. quid si venditor ff. de ædil. sedi.

[g] In Arbore actionum.

(h) Text. in d. l. si sterilis ff. de act. empti & vend. Specul. in tit. de empt. & vend. §. nuac dicendum, vers. est & alia actio.

(i) Text. in leg. Juliani 14. ff. de act. empt.

quanto importa, nè vien iscusata l'ignoranza di esso (a).

Quanto poi alle ultime disposizioni, ci v'è dicendo, che se talun abbia ecceduto nella divisione le 12. oncie, si dovrà sottrarre igualmente *pro rata*, per riportar dritto il conto al numero delle 12. oncie, come in appresso ravviseremo (b). In oltre largamente maneggia il sottrarre, nella legge Falcidia (c), la quale comeche deriva il nome da Falcidio Tribuno della plebbe che ne fu l'autore, nondimeno a ragion della sostanza ed effetto, se li adatta altresì drittamente dalla Chiosa, e da legali Scrittori esser e' derivato dalla falce, per lo defalcare, e sottrarre che per essa si fa da legati, in quella guisa che per la falce si fa delle biade in erba (d). Conciossiacche dove prima per legge delle XII. tavole, era lecito ad ogniuno lasciar la sua eredità a stranieri, il Falcidio prescrivendo cotal illimitata facoltà, per essa vietò, di non poter taluno legare ad altrui beneficio, che almeno la quarta parte dell'eredità non resti a beneficio dell'erede, uno, ovvero più ch'è siano istituiti, a cui per questa legge se li concede, il sottrarre da ciascheduni legati rispettivamente cotante porzioni, quante facciano la quantità di detta quarta parte (e). Ed in essendo stato richiesto, se qualora siano istituiti due eredi, per cagion di essempio, Tizio e Sejo, se parte o tutta quella che a Tizio si pertiene, è impoverita da legati, quali espressamente sono dal testatore dati, ovvero sopra modo caricata oltre la suddetta quarta; e Sejo per contrario o niuni legati sono imposti, ovvero che la sua porzione diminuiscano solo nella metà: se perche questo ha la quarta parte, o più della eredità, e' Tizio nulla per i legati rimasti, sia lecito pertanto di ritenere, per serbare la quarta parte di sua porzione. Piacque di poterla ritenere, imperciocche deve porsi la ragione della legge Falcidia in ciascheduni eredi (f).

La quantità però del patrimonio, cui riducesi la ragion della legge Falcidia, risguardasi nel tempo della morte. Adunque per cagion di essempio, se colui quale avea ne' beni patrimonio di cento feudi, abbia cento scud legato, nulla giova a legatarj, se prima di accettarsi la eredità, per schiavi ereditarj, per prole delle ereditarie schiave, o

per

[a] Text. in l. sed adde §. si quis dolia ff. locati.

[b] Text. in l. interdum §. pater fam. ff. de hær. inst. l. 17. eod.

[c] Text. in l. 67. & tot. tit. ff. ad L. Falcid. & tit. dig. si cui plus quam per L. Falcid. & Inst. de L. Falcid.

[d] Gloss. in Inst. de L. Falcid. Azo in summa eod. tit.

[e] Text. in tit. Ad L. Falcid. -- In Infort. 35. Cod. 6. & de L. Falcid. Inst. 2. & in Auth. de hær. & falcid.

[f] Text. in §. 2. inst. de lege Falcid. l. 76. ff. ad L. Falcid.

per parto delle greggie, cotanto accrebbeſi all'eredità, che ſpeſi cento ſcudi a nome de' legati, l'erede ſia per avere la quarta parte della eredità, ma nondimeno e' d'uopo di ſottrarſi la quarta parte a legati. Per contrario, ſe abbia legato ſettantacinque, ed innanzi di accettarſi l'eredità, ſiano i beni ſcemati a tal ſegno, per ventura per incendi, per naufragi, o per morte de' ſchiavi, che rimane non più che il vaſſente di ſettantacinque ſcudi, debbonſi nondimeno per intero i legati (a), perche tal accreſcimento o ſcramento pertienſi all'erede (b).

Quantevolte adunque ſi fa il conto per detta arismetica regola nella ſudetta legge Falcidia contenuta, prima ſottraeſi il debito altrui, in oltre la ſpeſa de' funerali, ed i prezzi de' manomeſſi ſchiavi, ed allora finalmente nel reſtante ſi fa di eſſo il conto in tal modo, che ne rimanga all'erede la quarta parte, e le altre tre parti ſi diſtribuiſcano tra' legatarj, cioè per la rata porzione che a ciaſcheduno di eſſi ſia ſtato legato. Se fingiamo adunque, eſſer ſtati legati quattrocento ſcudi, e la quantità del patrimonio, dalla quale fa d'uopo diſtribuire i legati, eſſere di quattrocento, ſe ne deve ſottrarre la quarta parte a ciaſcheduno legatarj. Se poi fingiamo eſſer ſtato legato trecentocinquanta, ſe ne deve ſottrarre la quarta parte; ma ſe ne abbia legato cinquecento, in prima deveſene ſottrarre la quinta, indi la quarta parte: imperciocche prima deveſi ſottrarre quello ch'è fuori la quantità de' beni, poſcia quello che de' beni deve rimanere appreſſo l'erede (c).

Queſta Falcidia è di tre manere (d), una che ſi pertiene per diritto di natura, altra d'inſtituzione, e la terza diceſi Trebellianica, la quale parimente adattiſi all'erede inſtituito, quantevolte deve reſtituire ad altrui l'eredità (e). Concioſſiacche eziandio vien permieſſa la ſteſſa ſottrazione da ciaſchedune coſe le quali rimangonoſi per cagion di fedecommeſſo (f), e per lo Trebelliano Senato Conſulto, tu diſpoſto che per eſſo le fedecommeſſarie eredità ſi reſtituiſſero, o che abbia l'erede per voler del teſtatore, la quarta, o più, o meno, ovvero affatto nulla, talche qualora rimane appreſſo al eſſo, nulla, o meno della

(a) Text. in §. 3. inſt. eod. l. 73. ff. ad L. Falcid.

(b) Text. in l. 30. ff. ad L. Falcid.

(c) Text. in §. ult. inſt. eod. & in l. 1. §. penult. in ff. ſi cui pluſquam per L. Falcid. l. 67. ff. ad L. Falcid. l. 73. §. 1. in ff. eod.

(d) Text. in 2. diſt. c. reſponſa de teſt. & in

c. Raynaldus & c. Rainutius.

(e) Text. in l. hæreditatum & tot. tit. diſt. & Cod. ad S. C. Trebell. & ad L. Falcid. §. ſi quis una aliqua re deducta inſt. de fideic. hæred. per tot. tit.

(f) Text. in §. S. inſt. de fideic. hæred.

della quarta, li è lecito sottrarne la detta quarta, o ripeter quello che n' abbia pagato (a).

Se colui che avea ne' beni quattrocento, e' n' abbia legato trecento, e pregato l'erede di restituir a Sejo l'eredità, chiedesi, se questo fedecommissario, debba pagar intieri i sudetti trecento al legatario, ovvero per li soli 200. che glie ne pervennero? Il Giuliano risponde, che adattasi al legatario il chiederne 300., nondimeno di essi, 200. averne dal fedecommissario, gli altri 100. dall'erede (b). Ma se talun che abbia quattrocento di patrimonio, n'abbia legato duecento a Tizio, ed abbia pregato l'erede di restituir la metà di sua eredità a Sempronio, devesi in tal caso similmente partirsi la richiesta del legatario, ad aver cento dall'erede, e gli altri cento dal fedecommissario, poiche giusta questa ragione, sottrae l'erede intiera la quarta, cioè intieri cento (c). Quantevolte poi colui che avea ne' beni 400., e n' abbia legati trecento, e dedotti cento, abbia pregato l'erede di restituir l'eredità a Sempronio; deve dirsi in tal caso, che sottratti dall'erede i cento, restituirà l'eredità, trasportansi le azioni de' legati a conto del fedecommissario (d).

Colui che rimase 400., legò a Tizio 300., e fedecommissò all'erede di restituir a Sempronio l'eredità, or l'erede come sospettosa restituirà tutta l'eredità. Chiedesi quanto dovrebbe in tal caso il fedecommissario dare al legatario, il quale pretende non men i duecento del legato, che altresì la parte de' cento che tralasciò l'erede di sottrazione che a lui sarebbe spettata? Rispondesi dover dare tutti i trecento, e devesi portar il conto della falcidia, come se l'erede stato fosse condannato dar 300. al Tizio legatario, e cento al Sempronio fedecommissario: Ed allo stesso modo che se l'erede avesse spontaneamente accettata l'eredità avrebbe dovuto dar al Tizio ducenventicinque, ed al Sempronio settantacinque, così parimente se l'abbia coartatamente accettata e' deve tali somme prestare (e).

Marcello poi iscrive, che se il testatore abbia ordinato a conto dell'erede i legati, e questo abbia spontaneamente accettato l'eredità, il conto della falcidia e' debba farsi in tal modo, che se 400. stati son rimasti per fedecommissò, e 300. per legati, debbansi i 300. in sette parti dividere, delle quali quattro ne riporti il fedecommissario, e

tre

(a) Text. in §. sed quia circ. med. Inst. de fideic. hered.

(c) Text. in d. l. 1 §. pen. eod.

(d) Text. in d. l. §. fin. eod.

(b) Text. in l. 1. §. si is ff. ad S. C. Trebell. l. 87. cum §. seq. ff. ad L. Falc.

(e) Text. in l. 2. ff. eod.

tre parti il legatario . Se poi sia sospettosa l'eredità , e l'erede non di suo volere accettata l'abbia e restituita ; in tal caso de' 400. che sarebbe per aver l'erede , 100. si daranno al fedecommissario , e negli altri 300. farassi la distribuzione istessa, talche quattro parti e' n'abbia il fedecommissario , l'altre trè il legatario (a) . Altresì Pomponio iscrive. Se taluno vien pregato di restituir l'eredità , dedotti i legati ; chiedesi se questi debbanfi prestar intieri , e possa sottrar la quarta dal solo fedecommissario , ovvero sottrarla possa , non men dal fedecommissario che altresi da' legati ? E ci reca sottrarsi da tutti , cioè da legati e da fedecommissari (b) .

Mettendo poi in pratica il sottrarre (c) , ci va dicendo ; che colui che avea rimasti soli 30. legò 30. a Tizio , 20. a Sejo , e 10. a Mevio : in tal caso dovranno conseguire il Tizio 15. il Sejo 10. e l' Mevio 5., per modo che da queste parti sottraesi rispettivamente per ciascheduna rata porzione la falcidia (d) . Finalmente l'Arismetica legale dall'asse , ovvero dalla libra , la quale dice essere regolarmente di dodici oncie (e) ; ne sottrae la metà , qual' è di sei oncie (f) ; e dall' oncia quale ravvisa comporsi di otto dramme (g) , ne sottrae la quinquagesima , ch'è la quarta parte dell'oncia (h) , e da questa ne scema lo scrupolo , ch'è la vigesima quarta parte dell' oncia , talche trè scrupoli fanno una dramma , otto dramme compongono un oncia (i) .

Poiche ravvisa l'Arismetica legale , che il peculio riceve non men scemamento, che accrescimento (l) , di qui s'introduce al *MOLTIPLICARE*, e ci propone nel Testo così . *Quingenta testamento tibi legata sunt . Idem scriptum est in codicillis postea scriptis . Refert , Duplicare legatum voluerit , an repetere , con quel che in esso siegue (m) .*

Ma piu espressamente in altro luogo . *Sed si non corpus sit legatum , sed quantitas eadem in eodem testamento sapius , Divus Pius rescripsit , tunc*

(a) Text. in l. 3 eod.

(b) Text. in d. l. 3. §. item Pomponius eod.

(c) Text. in Novell. 56. l. 68. ff. ad L. Falcid.

(d) Text. in l. 82. §. un. ff. deleg. 1. l. 17. ff. ad L. Falcid. l. 73. §. 1. in fin. eod.

(e) Text. in l. si servum meum §. fin. & ibi not. ff. de hær. inst. Gloss. in l. 2. C. de metall. lib. xi.

(f) Text. in l. hac lege C. de metall. lib. xi. & in l. si Pater & l. & si ff. de vulg. subit. l. interdum l. 17. ff. de hær. inst.

(g) Text. in l. ob metallum C. de metall. &

Gloss. in l. 1. C. eod. l. 61. ff. ad S. C. Trebell.

(h) Text. in Authentic. nullum cred. agricol. coll. 4. l. liberto §. filium ff. de ann. legat. in auth. sed hodie de episc. & cler. & in auth. de S. S. episc. §. Sportularum , & in auth. 34. C. de usur. Novell. 41. de pign. & usur.

(i) Text. in l. 1. C. de metall. lib. xi. ubi vid. Bart. & Gloss. & l. 5. eod.

(l) Text. in l. 301. §. un. in fi. ff. de leg. 3. l. peculium ff. de pecul. legat. l. 28. ff. de statulib.

(m) Text. in l. quingenta ff. de probat.

tunc sapius probandam summam, si evidentissimis probationibus ostendatur, testatorem *MULTIPLICARE* legatum voluisse. Ejusque rei ratio evidens est, quod eadem res sapius prestari non potest; eadem summa, volente testatore, *MULTIPLICARI* potest (a), della qual cosa ce ne dà scontro in altro Testo (b).

Ed allo stesso modo che nel sottrarre ci ha insegnato intorno al quanto meno, quì poi ci erudisce del *quantoppiù*, del *sovrappiù*, e del raddoppiare, e moltiplicar la quantità, la qual cosa par che ci accenna in quel Testo dove dice. *Solet dari duplicatio, & contra duplicationem triplicatio, & contra triplicationem quadruplicatio, & deinceps multiplicantur nomina* (c). Rapporto al *quantoppiù* ci va dicendo così. *Hac enunciatio. Quae sunt pluris, aureorum triginta, simul & quantitatis, & estimationis significativa est* (d): per l'altra banda. *Hec adjectio. Plurive. non infinitam pecuniam continet, sed modicam; ut taxatio hac. Solidos decem, plurive. ad minutulam summam referatur* (e), ma questa voce *plus* apposta, per cagion di essemplio nel legato fatto al figlio del debitore in dicendo, più ti avrei lasciato se il tuo Padre pagato mi avesse quel che mi era in debito, inchiude tal debito, e riman quietato il figlio del debitore talche non può esserne molestato dall'erede del creditore come ci reca il Testo (f), il quale dicono i Scrittori di dover si marcare come singolare e notabile. (g) E ragiona largamente del come, e di quante maniere sia, il chieder taluno il più, di quel che per ventura se li deve (h), e dell'aver pagato più del debito (i), e per contrario in avendo richiesto o pagato meno, di rifonderceli il più, ovvero il resto che se li deve (l), della qual cosa distintamente ravvisa in due acconci Testi (m), e ce ne reca l'essemplio pratico in un altro (n), e quando e come riportasi il guadagno per cagion di accrescimento, ovvero il discapito per cagion di scemamento del danajo (o), e del gius e modo di accrescere a taluno la partura di altrui (p).

N

Rap-

(a) Text. in l. planè §. sed si non corpus ff. de legat. 1.

(b) Text. in l. 14. ff. de reb. dub. l. 29. §. qui quatuor l. 56. ff. de leg. 3.

(c) Text. in l. 2. ff. de except.

(d) Text. in l. 232. ff. de V. S.

(e) Text. in l. 192. ff. eod. tit.

(f) Text. in l. pater §. avus de dol. exce. ad Affl. dec. 185. Surd dec. 285. n. 12.

(h) Text. in tit. dig si cui plus quam per L. Falcid. l. 61. ff. ad l. Falc.

(i) Text. in l. 15. ff. de solut. l. 97. §. si ma-

ior l. 101. & 102. §. fin. ff. eod. tit.

(l) Text. in §. si minus Inst. de act. l. 102. §. 2. ff. de solut.

(m) Text. in l. eleganter §. si vendiderit ff. de pign. act. l. creditor eod. tit.

(n) Text. in Novell. 36. si quis plus petierit.

(o) Text. in §. si peculium Inst. de act. l. 5. ff. de impens. in reb. dot. l. 33. ff. ad S. C. Trebell. l. peculium de pecul. legat. l. 28. de statu ib.

(p) Text. in tit. de jure accrescendi & tit. dig. de usufr. accresc. l. un. C. quando non petent. pars accresc. alter. & in §. si eadem Inst. de legat. Auth. de her. & falcid. §. si quis autem.

Rapporto al sovrappiù , c'insegna la ragione del quantoppiù importa (a) . e ci va quindi dicendo . *Ait Lex . Quanti is homo in eo anno plurimi fuit . Quae clausula estimationem habet anni quod datum est . Annus autem retrorsum computatur ex quo quis occisus est . Quod si mortiferè fuerit vulneratus , & postea post longum intervallum mortuus sit : inde annum numerabimus , secundum Julianum , ex quo vulneratus est , licet Celsus contra scribat . Sed utrum corpus ejus solum estimemus , quanti fuerit cum occideretur ; an potius quanti interfuit nostra non esse occisum ? & hoc jure utimur , ut ejus quod interest fiat estimatio (b) .*

Di qui inoltrandosi mano a mano al raddoppiare , e moltiplicare , ravvisa non solo del quanto importa il recato danno , ma del moltiplicare , onde dispone che tutte le azioni siano composte in sempio , in doppio , in treppio , ed in quadroppo (c) , e c'insegna che nel farsi il conto , ovvero l'estimazione del quanto importa al padrone non esser stato danneggiato , fa uopo didurfi in prima il prezzo delle arbori , e di quel che rimane deve farsi l'estimazione , raddoppiando la restante quantità , come se l'arbore non recisa valea dieci , il legno vale due , devesi il prezzo netto dell'arbore , qual'è di otto , raddoppiare (d) . Ed allo stesso modo , non solo ravvisa del quanto importa , ma del quadroppiare il prezzo della cosa , e ce ne da scontro nel Testo (e) .

Altresì ci dichiara , che sebbene non possa esservi ambiguità che colui che disse dieci , non abbia e'detto venti (f) , nondimeno ci va distinguendo che i numeri tre , ovvero venti , rapporto alle pene importano la moltiplicazione del numero (g) , e rapporto a'contratti , la promessa fatta di prestar a taluno dieci annui , per infino che viva il promettitore divien perpetua (h) , e significa la moltiplicazione perpetua degli anni , perocche significa la quantità promessa doverfi , non meno a colui cui si promette , che altresì al di lui erede ed all' erede dell'erede (i) , sebbene si conceda per equità l' eccezione nel sudetto caso all'erede del promettitore (l) . Diversamente avviene poi ne legati ,

(a) Text. in l. 11. ff. de rei vind. §. his autem cum §. seq. Inst. de L. Aquil. l. 232. ff. de V. S. §. in bonæ fidei Inst. de act. ubi gloss.

(b) Text. in l. 21. ff. ad L. Aquil.

(c) Text. in Inst. de act. §. omnes autem l. 2. ff. vi bonor. raptor.

(d) Text. in l. 8. ff. arb. furt. cæf. cum concord. in gloss. l. 27. ff. de furt.

(e) Text. in l. 2. §. 3. ibi . Verum prærium rei quadruplatur , non etiam quod interest. ff. vi

bonor. rapt. cum concord. in gloss. in V. quadruplatur Litt. X. l. 51. 76. ff. de furtis l. 4. ff. de incen. l. 2. ff. vi bonor. raptor. l. 2. ff. de exce.

[f] Text. in l. 82. de leg.

(g) Text. in §. hæc autem tria & §. pen. in V. dena in 1. const. digestor.

[h] Text. in §. at ita Inst. de V. O.

[i] Text. in l. stipulatio ff. verb. obl.

(l) Text. in d. §. at si ita Inst. de V. O.

ti , concioffiache il lascito di dieci docati l'anno , qual'è puro per lo primo anno , diviene condizionale negli altri seguenti , perche si deve per ogni anno al legatario , quantevolte allora vive , per infino che non sia e' morto naturalmente ovvero civilmente: e nella stessa guisa cotale promessa nel legato contenuta, di annui docati dieci, attalche taluno sia procuratore , significa la moltiplicazione temporale apposta per cagion di essere procuratore , la quale siccome colla morte finisce , così parimente rimane spento l'obbligo che ne deriva (a) . In tal caso bensì l'Arismetica legale , dispone che tal annuo legato , s'è vivo il legatario debba estimarsi quanto e' possa venderfi, s'è morto, quanto si deve (b).

Altresì intorno al moltiplicare , c'infegna , ed adduce nel Testo l'effempio , che quantevolte abbiam stipulato per legitime usure , la pena in ciascheduni mesi , come per ventura prometti a me cento , e l'usura di quattro danai ogni mese in cui cessarai dal pagamento, ovvero la pena di quattro danai per ogni libra , in tal caso tuttocche l'obbliganza della Detta sia recata in giudizio, con tutto ciò la pena cresce e si moltiplica , perocche in fatti non fu pagato il danajo (c) . Ed inoltrandosi poi a maneggiare la moltiplicazione , ravvisa partitamente che da grani si fanno i scrupoli , de'quali fa parola nel Testo (d) , da scrupoli le dramme, dalle dramme le oncie (e) , dalle oncie la libra (f), e lo stesso pertanto sono sessanta grani , che una dramma , e lo stesso otto dramme che l'oncia , e lo stesso dodici oncie che la libra (g) : dalle libre poi si fanno i pesi (h) , come il dipondio , quale si compone di due libre (i) , ed il tripondio che si compone di tre libre , ed il quadripondio qual'è la libra quadroppiata (l) .

Ed allo stesso modo parimente ci fa sapere , che 72. scudi di oro fanno una libra di oro (m) , ed altresì ci va talvolta dicendo, che per 20. libre di ottone uno scudo (n) , e per ogni libra di argento dieci scudi (o) , e che il *solido* , e l' *aureo* avean lo stesso rap-

N 2

por-

(a) Text. in l. cum in singulos ff. de ann. legat. l. 16. §. stipulatio ff. de V.O. Gloss. in d. §. & si ita.

[b] Text. in l. 55. ff. ad L. Falcid.

[c] Text. in l. 90. ff. de V.O.

[d] Text. in rubr. C. de metall. -- ibi -- octo- nos scrupulos.

(e) Text. in l. filium de le. praest.

(f) Text. in l. servum meum §. fin. & ibi not. ff. de hær. inst. & in l. 2. & 5. ubi gl. C. de metall. lib. xi. l. ex uncis ff. de hær. inst. , & si plures uncie Inst. eod. l. 36. §. 1. ff. de aur. & arg. leg.

& in tit. de Ponderator. & aur. illat. -- Cod. x.

(g) Text. in l. 1. §. ubi gloss. C. de metallar.

(h) Text. in l. modios C. de susceptor.

(i) Text. in §. si plures uncie inst. de hær. inst. l. 17. §. fin. l. 18. ff. eod.

[l] Gloss. in §. hæreditas inst. eod.

[m] Text. in l. quoties de susceptor. lib. x. & in §. fin. inst. de pœna teme. litig. l. libertus ff. de in jus voc. §. nos autem inst. de Authorit. tutor. ubi gloss. in verbo solidos.

(n) Text. in l. 1. C. de collat. æris.

[o] Text. in l. un. C. de argenti praest.

porto (a), e che mille sesterzj fanno uno aureo (b), e quindi similmente colla medesima i legali arismetici ravvisano, che da danaj si fanno i solidi, da solidi le lire, dalle lire i scudi, e che lo stesso fanno trentasei danai che tre solidi, venti solidi che una lira, sei lire che uno scudo mantovano (c), quali cose si debbano in tal guisa intendere, che lo stesso sia la quantità maggiore, e la minore, quale moltiplicata diviene maggiore, come acconciamente il Testo (d), e che nella maggiore si contiene la minore (e), siccome nel tutto è la parte (f), e la regola istessa qual'è del tutto al tutto, tal'è parimente della parte alla parte (g).

F Inalmente l'Arismetica legale largamente pertratta del *PARTIRE*(b). Noi per raccogliere quanto sparsamente la si estende intorno a cotale bisogna, terremo il seguente ordine in ravvisare, qualmente in primo luogo c' insegna, le cose che possono partirsi, e quelle che sono impartibili: Indi ci espone il significato della voce, *partire*: quindi il vario modo di partire conforme alla subietta materia, di spezie, ovvero di quantità: e raccoglie in quattro sorti l'eseguimento dell'obbligo delle cose che sono impartibili, ovvero partibili, di quantità, o di spezie, intorno a quali ce ne reca varj scontri: e stesamente poi ragiona delle diverse maniere di partire l'eredità, di qualunque sorta sieno, non men le leggiere, che altresì quelle gravate da legati, e da fedecomessi.

Quanto al ravvisar le cose che partir si possono, e quelle che non si possono partire, ci va dicendo che quelle cose si possono partire le quali son trammettate, ovvero composte, ed abbian corpo, e parti di esso: per l'altra banda quelle che non son composte, nè abbian corpo, o parti, impartibili sono (i).

Quan-

(a) Text. in tit. C. de vnt. num. pot. Gloss. in d. l. unic. C. de arge. prst. facit in Text. in l. 1. & 2. C. de ponderator.

(b) Text. in §. sed nostra inst. de succ. libertor.

(c) Text. in l. numismata ff. de usufr. & in tit. de suc. Govean. lib. 2. var. lect. jur. c. 24. Alciat. de ponderib. & mensur. c. 1. Idem dispunct. lib. 24. c. 21. Budæ. de affe & ejus partib. Cyriac. contr. for. 131. a. n. 62. Azo in summa Cod. in rubr. de metall. lib. 21. Contius lect. jur. lib. 2. cap. 2. in §. Ottomann. disp. de aureo Justinian.

(d) Text. in l. si sub una & ibi gloss. & in l. que extrinsecus §. 1. ubi Bar. n. 2. ff. de verb. obl.

Alc. in l. mille passus ff. de verb. sign.

(e) Text. in l. 1. §. si stipulanti de verb. obl. l. si defensor. §. qui interrogatio de interrog. act. §. is, qui Inst. de mandat. ubi gloss.

(f) Text. in l. si quis cum totam ff. de except. rei jud. l. in toto ff. de reg. jur.

(g) Text. in l. que de tota de rei vind. & l. 85. in l. a Titio de verb. obl. & in §. nihil autem inst. de fideic. hæred. l. 3. ff. pro de relic. l. 87. ubi gl. ff. de hæc. inst.

(h) Text. in Auth. de hæc. & falsc. §. si quis autem in §.

[i] Text. in l. 2. §. 1. ff. de V. O. l. 1. §. 6. l. 79. §. un. cum l. seq. ff. ad L. Falcid.

Quanto ad avvisar il significato della voce *partire*, ci espone nel Testo, che *Partitionis nomen, non semper dimidium significat, sed prout est adjectum: potest enim juberi aliquis, & maximam partiri posse, & viciesimam, & tertiam, & prout libuerit: sed si non fuerit portio adjecta, dimidia pars debetur (a)*.

Quanto al vario modo del partire, c'insegna doverfi distinguere, che qualora si pertratta di obbligo di spezie, si partisce per parti; qualora di quantità, si partisce per numero (b), ovvero se trattasi di cosa naturalmente impartibile, si partisce per estimazion del quanto importa (c).

L'obbligo di dar certa quantità, è partibile non men rapporto all'obbligo, che al pagamento: per contrario l'obbligo di fare, o di non far qualche cosa, è affatto impartibile. Intorno alla qual cosa c'insegna quattro esser le spezie di effecuzione del pagamento, onde ci va dicendo, che talora evvi cosa che possiam divisamente dagli eredi conseguire: altra ch'è d'uopo chiedersi intiera, nè può prestarsi divisamente: altra che chiedesi per parte, ma non può pagarsi se non se tutta: altra che devesi chieder tutta comeche nel pagamento ammette partimento.

La prima spezie, è quantevoche la cosa nella promessa contenuta può partirsi, come per cagion di essemplio avviene in colui che promette certa quantità di danajo, imperciocche non men la richiesta che il pagamento, si riportano alle ereditarie porzioni. Similmente se abbia taluno promesso ad altrui, di non impedire nè esso, nè chi sarà suo erede la via o 'l passaggio, e controvenendo, abbia promesso di darsi una prescritta quantità in luogo di pena, ed uno de' parecchi eredi che li soccederono, lo vieta; per il fatto di costui solo, tutti son tenuti gli altri coeredi, perocche sebben per un solo colui è vietato, nondimeno non è vietato in parte, ma di cosa impartibile; bensì colui che 'l vieta, è tenuto rifare l'equivalente compenso agli altri, come più giù largamente ravvisaremo in altro Testo, da cui originalmente questo dispostamento deriva.

La II. è, qualora la cosa recata in promessa non può partirsi, come avviene nell'opera che abbia il testatore imposto di farsi, poiche
ciasche-

(a) Text. in l. 164. §. partitionis ff. de V. S. l. ff. de hær. inst.

(b) Text. in l. 29. ff. de solut. l. 54. ff. de V. O. l. plane §. 1. verſ. sed si non corpus ff. de leg. 1. l.

modios. 9. & 10. C. de ſuſceptor. lib. x.

(c) Text. in l. 26. §. 2. ff. de leg. 1. §. cadem Inst. de publ. judic.

ciascheduni eredi son intieramente tenuti , perche l' effetto dell' opera non può partirsi (a).

La III. spezie , è quando si può in parti chiedere , ma non può pagarsi se non se in tutto , come se Tizio abbiati promesso un uomo incerto , morto ch'è sia il promettitor con rimaner più eredi , ben potrai da ciaschedun di essi chieder parte dell' uom promesso , ma non si potrà pagare salvoche intieramente tutto da uno per liberarsi , poiche la richiesta può partirsi , ma il pagamento è impartibile ; ed allo stesso modo deve dirsi , se talun abbia promesso un sol'uomo , o dieci (b).

La IV. spezie , e quando per ventura la cosa che si è promessa deve intieramente chiedersi , nondimeno il pagamento può partirsi : come farebbe quantevolte Tizio mi vendè un podere con promessa di evizione , e se ne muore rimanendo tre o più eredi , sopravviene intanto un terzo il quale vuol da me evincere tal podere , io son tenuto *de jure* dinunziar a tutti gli eredi , perche si assumano la lite , e me ne faccian indenne , ed illeso ; nondimeno se avrà contro di me luogo l'evizione del podere , ciaschedun erede pagandomi la sua rata , sarà liberato dal suo debito (c).

Altresì la penal promessa , ancorche di certa spezie , giunta all' obbligo , per intiera s'incorre se non sarà data intiera : come se sia stata fatta in tal guisa ; di darli cento , quantevolte non sarà stato dato il podere Tiziano ; s'è tutto non si dà , incorresi la pena di cento , nè giova poterli dar parti del podere in cessandone una , conforme non giova per liberar il pegno , pagar al creditore parte del debito (d).

Comecche l'Arismetica legale ci reca parecchi altri essemj intorno al partire , nondimeno ci pare più acconcio di accozzar que che hà sparsi , conformi a sudetti e per ventura istessi , per dar maggior ordine e lume alla materia .

Tra le cose incorporali adunque che partir non si possono , sono la via , l'atto , il passaggio , l'aquidotto , e le altre servitu (e) , imperciocche queste cose per natura non ammettono partimento , nè pertanto l'Arismetica legale le partisce , come ci afferma nel Testo (f) ;

tal-

- (a) Text. in l. 85. ff. de V. O.
 (b) Text. in d. l. 85. §. 1. eod. & l. 10. ff. de acceptil.
 (c) Text. in d. l. 85. §. 2. eod.
 [d] Text. in d. l. 85. §. 3.
 (e) Text. in l. 2. §. 1 ff. de V. O. l. 85. eod. & in

- §. incorporales Inst. de reb. corporal. & incorporal.
 (f) Text. in l. stipulationes non dividuntur §. harum l. 85. ff. de V. O. l. hæredes §. an ea ff. fam. hærcisc. l. 1. l. 2. §. ex his ff. de rer. divil. l. fin. ff. de servit. legat. l. 13. ff. de acceptil. l. 79. §. 1. ff. ad L. Falcid.

talche qualora la cosa di cui sia fatta promessa è impartibile, com'è questa di passare, e la promessa stata sia sotto pena di pagar certa quantità di danajo, quantevolve fosse controvenuto alla medesima, morto colui che fece cotal promessa, se un solo de' suoi eredi abbia ad essa controvenuto, nondimeno tutti ugualmente sono incorsi nella pena, e tutti son tenuti a soddisfarla, per modo che debban eziandio pagarla per l'ereditaria porzione, coloro che non controvennero, comeche ripetan quindi dal trasgressor coerede, per giudizio della sudetta legge che dicesi *familia erciscunda*, il rifacimento del danno, per arismetica proporzione (a), e la ragion la si è perche quelle cose che non son partibili, intiere debbonfi prestar dalli eredi (b).

Intorno alla qual cosa, se taluno abbia imprestato la lettica, non può restituirseli parte di essa, perche la parte non è lettica (c), ed allo stesso modo non può a due allo stesso tempo darsi la carrozza (d), perche non posson esser due ad un tempo padroni intieramente della stessa cosa (e), nè può in un sol luogo seder taluno dove l'altro siede, o stare dove l'altro stà (f), o taluno al tempo stesso camminare, e federe (g).

Le cose che consistono in nomi di debitori, cioè a dire, i debiti altrui che sono negli oblighi, non ricevon partimento a talento delli eredi, ma son partiti *ipso jure* per porzion ereditaria (b); la qual cosa devesi intendere, non che siano partiti gli oblighi o le azioni, il che non può avvenire perche sono incorporali, ma bensì partiti rapporto alla richiesta, ed alle cose cui si adattano, giusta l'ereditaria porzione.

Impartibile similmente ci dice l'Arismetica legale, esser il deposito, non men rapporto al pagamento, che all'obliigo, onde sebben la cosa è depositata appresso di due, nondimeno può richiedersi da ciaschedun di essi intieramente (i), per cagion che non può la cosa, se non se per intiero restituirsi (l). La condizion di dare prescritta somma quantevolve ad uno fu imposta, è impartibile, e vien tenuto tutta l'intiera somma noverare, talche eziandio ogni numero di coloro che

in

(a) Text. in l. 4. §. Cato l. 85. ff. de V. O. l. 82. eod. & d. l. 2. §. an ea ff. fam. hær. l. 18. ff. de servit. l. 139. ff. de V. O. l. 111. eod.

(b) Text. in l. 153. ff. de R. J. l. fin. ff. de servit. legat. urb. & rust. In infort.

(c) Text. in l. in commodato §. duabus ff. commod.

(d) Text. in l. ut certo §. si duobus vehiculum ff. eod.

(e) Text. in l. hæreditate §. pater ff. de castr.

pecul. l. 184. de R. J.

[f] Text. in l. possideri §. ex contrario ff. de acqu. poss.

(g) Text. in l. 124. ff. de V. & R. S.

[h] Text. in l. ea C. famil. hær. l. pacto C. de pact. ubi gloss.

(i) Text. in l. 1. §. si apud duos, & ibi gloss. ff. de pos. Vide l. si duo, & l. in deposit. ff. eod.

[l] Text. in l. si duo hæredes ff. eod.

in suo luogo sostituiscansi, deve averfi per singolar persona. Per contrario, se a due, o più, fu tal condizione imposta, si partisce in ciaschedune persone, e pertanto ciascheduni per la sua parte posson, ed adempier la condizione, e prendersi il legato, poiche sebben la somma fosse ascritta all'universa condizione, nondimeno colla noverazione delle persone, può parer esser divisa (a).

Impartibile altresì ci dice esser la promessa dell'opera, comeche pare che altra fiata ci dica esser partibile, la qual cosa deve intendersi, di esser impartibile rapporto alla parte dell'opera (b), e partibile rapporto al numero (c).

Per lo più chiaro intendimento fa d'uopo avvisarsi, che quante volte taluno dal bel principio abbia patteggiato assolutamente di prestarfeli un'opera, la quale poiche vien prescritta di consistere in officio di un giorno, cioè di prestar l'industria, o la fatica di tutto il dì (d), in tal caso è fuor dubbio ch'è sia tenuto per tutto il dì prestarla, nè può prestare parte dell'opera per alcune sole ore (e). Ma per l'altra banda, quante volte abbia dal principio patteggiato, e promesso le sia stato separatamente l'opera di tre, o di sei ore, allora coral opra non dimezzata, nè partita direbbesi, ma tutto quel che fu promesso; parte di questa bensì farebbe, l'opra di due sole ore, la quale similmente non potrebbe, nè pagare, nè promettere, nè richiedere. E siccome non può taluno promettere di prestar partita l'opera, poiche fu promessa: così può taluno dal principio patteggiare di prestarfeli parte dell'opera, come per cagion di esempio se io abbia da te richiesto edificarsi una casa, se tu parte me ne prometti, o presti le sole mura, invano lo pretendi, perche non rimane adempiuto quello che fu promesso, nè io conseguirei quello che ho richiesto (f), ma se dal principio io ti abbia richiesto edificarmi parte della casa, e tu l'abbi promesso, sei tenuto a ciò che promettesti, perche hai promesso un certo tutto, conforme alla richiesta; allo stesso modo deve dirsi dell'opera.

Di qui è, che se lo schiavo commune abbia promesso una opera, ci dice l'Arismetica legale, poter ciaschedun de' padroni chieder cotanta parte dell'opera, quanto abbia e' di porzione nello schiavo (g), e poi-

(a) Text. in l. 55. ff. de cond.

(b) Text. in l. 3. ff. de oper. libertor. Text. in l. stipulationes non dividuntur ff. de V. O. l. 82. eod.

(c) Text. in l. in stipulationibus §. operarum ff. l. 29. ff. de solut. l. 5. in fi. ff. de duobus reis stip. l. 117. ff. de V. O.

(d) Text. in l. 1. ff. de oper. libertor.

[e] Text. in l. 3. §. 1. ff. de oper. libert. l. 85. §. de V. O.

(f) Text. in executione §. pro parte ff. de V. O.

(g) Text. in l. 7. §. 1. ff. de stipul. fervor. text. in d. l. in stipulationibus §. operarum ff. de V. O. Vide l. 10. §. si operas ff. de usufr. l. 53. de leg. 1.

poiche cotal porzione nello schiavo è uguale tra esso loro amendue (a) ; fa d' uopo di considerare , che lo schiavo commune rappresenta la persona di due padroni , ed è come se fossero due servi , i quali ben potrebbero promettere le stesse opere (b) , e rappresenta di due servi il carattere , onde in avendo promesso a Lucio , ed a Tizio l' opera , si ha come se fossero state separatamente concepute due stipulazioni , o promesse (c) , l'una in persona di Lucio , l'altra in persona di Tizio (d) , per cui s' intenda aver promesso in una stipulazione la mezza parte dell' opera a Lucio , e nell' altra stipulazione s' intenda aver promesso l' altra metà dell' opera a Tizio , e vien ad esser la stessa cosa , come se Tizio richiesto avesse mezza parte dell' opera per sei ore di un dì , e l'altra a Lucio per le sei altre ore dell' istesso dì , imperciocche come abbiám detto , ben può dal principio taluno chieder di prestarfeli parte dell' opera , ma dopò che fu assolutamente l' opera richiesta , non può più parte prestarfene , nè pagarfi , ed in tal modo non si direbbe partira l' opera , ma ciaschedun de' due verrebbe intieramente a conseguire non dimezzato , ma tutto quel che abbia richiesto , perocche in tal caso le sei ore non farebbon metà dell' opera , ma quel tutto che fu richiesto , onde non si farebbe partimento rapporto alle parti dell' opere , ma rapporto al numero , la qual cosa drittamente può farsi , come abbiám ravvisato (e) .

Ma se ciaschedun de' due padroni e' chieder voglia prestarfeli l' opera delle sei ore prima del meriggio , e disconvengano tra esso loro , doveran in tal caso convenirsi per officio di giudice , il quale facendo uso dell' Arismetica legale , faccia sì , che all' uno l' opera , all' altro l' estimazion di essa si prestu , la qual cosa potrà ravvisar dal Testo , ed affrontarlo con parecchi altri (f) . Se taluno abbia gravato il suo erede di farmi prestar dal suo schiavo Stico le fatiche di tutto il dì in ogni Giovedì , e l' erede non permise di venir Stico a lavorar nella mia vigna nel mattino , ma lo inviò a mezzodì : e' vien senzamenò tenuto all' estimazion di tutto il dì , poiche non par di avermi prestato qualche cosa di detta sua opra non essendo e' venuto sul mattino , nè li giova offerir di esser pronto compenarla per tutto il dì seguente (g) .

O

vol-

(a) Text. in l. 29. ff. de solut. & liberat.
 (b) Text. in l. 5. in fi. ubi gl. ff. de duob. reis stipul. & promitt.
 (c) Text. in l. 1. §. 3. ff. de stipul. servor. in l. 29. ff. de V. O.
 (d) Text. in l. 1. §. communis servus ff. de stipul. servor.
 (e) Text. in d. §. operarum l. 29. ff. locati

l. 29. ff. de solut. & liber. l. 98. §. 6. eod. l. 117. ff. de V. O. l. 1. §. 6. ff. ad L. Falc. l. 7. eod.
 (f) Text. in l. si quando ff. de oper. libertor. l. 23. in fi. eod. tit. l. 29. ff. locati l. 20. & 21. ff. de L. Commiffor. l. 29. ff. de solut. l. 27. ad l. Jul. de adult. l. 16. ff. de injur. l. 79. §. un. ff. ad L. Falcid.
 (g) Text. in l. 2. ff. de ann. legat.

volte poi l'opere fossero diverse, e partibili, può in tal caso il servo commune prestarle a ciaschedun de' due padroni ad un tempo intieramente, come se ad uno d' iscrivere, all' altro di custodir la casa (a). Lo schiavo poi di qualche corpo, come della republica rende impartibili le sue opere, per cagionche non pare schiavo di più, ma del corpo, e della republica (b).

L'erede del ladro è tenuto, per condizion che dicesi furtiva, a restituir la cosa rubbara, per quella parte per cui esso n' è erede (c), perocche di natura di cotal condizione egli è, che per essa, tutta la cosa rubbara si chieda, se tutta trovasi appresso il ladro, e parte chiedasi, se parte solo in poter suo ritrovasi, e se non si ritrova, l' istessa condizion riportasi all' estimazione del valor di essa (d), e quantevolte si chiede restituirsi la par'e, come per cagion di essemplio, morto il bue ritornasi al cuojo, si può nondimeno domandare il prezzo di tutto il bue, scemato bensì il prezzo del cuojo, perche la sudetta condizione ci si adatta non men per tutta la cosa, che per la parte di essa (e), e poiche l' erede del ladro è tenuto a restituir quella parte della cosa rubbata che ritrovasi avere, e per l'altra che manca è tenuto all' estimazione, drittamente può dirsi di esser tenuto in parte, ed intieramente. Tuttevolte non si tratti di cosa rubbata, ciaschedun erede è tenuto per quella sola parte che della cosa glie ne pervenne, talche talora intieramente è tenuto colui cui tutta pervenne, comeche e' fosse particolar erede (f), ed erede di malfattore (g).

Qualora più persone in una somma condannansi, chiedesi se come fossero più debitori in una somma, sia ciaschedun di essi intieramente tenuto, ovvero si partisce nelle persone? Papiniano risponde, di partirsi la sentenza nelle persone, e quindi coloro che son condannati debbano le uguali porzioni (h). È finalmente l' Arismetica legale mettendo in prattica il partire, ce ne palesa largamente la dimostrazione nel Testo (i).

Di quì si rivolge l' Arismetica legale a ragionar stesamente delle diverse maniere di partire l' eredità non men leggiere, che gravate da legati e da fedecomessi, ed in primo luogo leggiadramente ne raccoglie le generali regole in un Testo così. *Hereditas plerumque dividitur*

[a] Text. in l. 49. ff. de oper. libertor.

[b] Text. in l. 1. §. servum ff. de questio.

[c] Text. in l. in condicione ff. de condit. art.

[d] Text. in l. in re furtiva ff. cod.

[e] Text. in l. si servus §. bove ff. cod.

[f] Text. in l. si plures ff. de vi, & vi arm.

[g] Text. in l. 1. C. ex defu. deli. quaten.

har. ten. l. 1. §. fin. in fi. ff. de vi, & vi arm. l. 2. C. unde vi.

[h] Text. in l. 2. §. 2. ff. de appell. l. 4. in fi. ff. de incend.

[i] Text. in l. 7. & 8. cum §. seqq. per tot. tit. C. de offic. Præs. Prætor. Afric. & in Auth. ut jud. sine quoq. suffrag. in edi. quantam subje-
tor.

in duodecim uncias, qua Assis appellatione continentur. Habent autem hæc partes propria nomina ab uncia usque ad asssem hæc: Sexans, Sextans, Quadrans, Triens, Quincunx, Semis, Septunx, Bes, Dodrans, Dextans, Deuns, As. Non autem utique semper duodecim uncias esse oportet, nam tot uncia asssem constituunt, quod Testator voluerit. Et si unum tantum quis ex semisse (Verbi Gratia) heredem scripserit, totus As in semisse erit. Et è contrario potest quis in quantascumque voluerit plurimas uncias suam hereditatem dividere (a), ravvisando bensì che due esser non possan eredi ad uno, ciascheduni intieramente (b). Il modo di cotal partimento, è vario e malagevole, talche hà prestato occasione di vigilie, a legali Arismetici, e di varj, e diversi dispareri (c), intorno a due proposizioni che ci reca l' Arismetica legale in due Testi che sembran contrarj tra esso loro, l'un de'quali ci va dicendo così. *Si quis itaque, vel agrum, vel hereditatem reliquerit, primo quidem in totum, secundo autem in partem dimidiam; utrumque in sex uncias esse, vel dominum ree legata, vel heredem (d)*. L'altro diversamente poi profferisce. *Sed si exsuperit in divisione 12. uncias, eque pro rata decreset; ut puta, me ex duodecim uncias heredem, te ex sex scripsit: ego hereditatis habeo bessem: tu trientem (e)*.

Ma per nostro avviso, se mal non ci apponemo, e'pare che un'al contrarietà ci venga accordata non men dall'istesso Testo che ci premette, che ben possa il Padre di famiglia partire la sua eredità in quante parti mai li torni in grado, comeche il solenne partimento e' facciafi in oncie dodici: che altresì da un altro Testo sotto lo stesso titolo, il quale c' insegna il diverso modo di partire l' eredità, a ragion di libra ridoppiata, cioè di ventiquattro oncie, ovvero a ragion di libra, cioè di dodici oncie, poiche non men all'un modo che all'altro si suol talora dividere (f), ma nondimeno l' arismetica regola di partire, e pur conforme l'una coll' altra. Eccone le parole (g). *Ex unciis sex, primo heredem instituto: secundo ex octo: si tertius ex residua parte, vel nulla portionis facta mentione, heres instituat: quinque uncias hereditatis, tertius habebit. In XXIV. etenim partes hereditate distributa: tertio, ratio calculi, veluti ex decem partibus instituto, ut uncias assignavit (h)*,

O 2

CON-

(a) Text. in §. hereditas Inst. de her. inst. l. 50. §. fin. ff. cod. l. 13. §. Paterfam. l. 17. §. fin. & l. 18. eod.

(b) Text. in l. 84. ff. de reg. jur.

(c) Vide apud Nicol. de Passerib. in tract. de Conciliation. legum in Jur. Civil. contrariar. pag. 652. cum seqq.

(d) Text. in l. cum questio, vers. si quis, C.

de legat. l. 13. §. Paterfam. ff. de her. inst. l. 15. 17. §. fin. in ff. eod.

(e) Text. in l. interdum, §. paterfam. vers. sed si exsuperit ff. de her. inst. l. 77. & l. 18. ff. eod.

(f) Text. in l. si alienum §. fin. ff. eod.

(g) Text. in l. 18. ff. eod.

(h) Text. in l. 87. ff. eod.

beniciofiacche come la chiosa ci espone , la ragion di calcolo nell' Arismetica legale contenuta dispone , che colui che avrebbe dieci dal dipondio , cioè dalla libra ridoppiata , e' riporti cinque dalla libra , e colui che avrebbe sei da quella , abbiassi trè da questa , e colui che avrebbe otto , abbiassene quattro , e così tutti per metà , poichè quella ch' è porzion di dieci ne 24. , la stessa è di cinque ne dodici ; laonde colui ch' era per aver dieci da ventiquattro , effo deve da dodici aver cinque (a) , e l'istessa ragione portasi nel secondo asse che nel primo (b) .

Di qui è che l'Arismetica legale per dividere una eredità commune, ordinò la legge appellata *familia hæriscunda* (c) , la quale deriva la voce dal greco verbo *hæriscō* , ch' è lo stesso che *divido* appresso i latini , come ravvisa la chiosa (d) . S' innoltra tratto tratto alle regole particolari del partire , e maneggia quando , ed a' quali si debba la quarta de' beni de' decurioni , e del modo del partimento di essi (e) . Ed in oltre dispone che qualora i figli non sono più che quattro , la legitima porzione si estimi il triente , cioè la terza parte deli' asse , la quale contiene quattro oncie , e qualora sono in maggior numero di quattro , la metà della libra , e qualora non vi è legitima prole , che i figliuoli naturali insieme colla madre prendano il sestante ab intestato , ch' è la sesta parte della libra , quale contiene due oncie (f) , ed altre sì fatte (g) .

Dopo avere ravvisato il partimento delle semplici eleggere eredità , si rivolge quindi l'Arismetica legale , a maneggiare eziandio quelle delle eredità gravose de' legati , e de' fedecomessi . Quanto a' legati , ci palesa il partire acconciamente nel Testo in tal guisa . *Sicut singula res legari possunt , ita universarum quoque summa legari potest ; ut puta Marcus hæres meus , cum Titio hæreditatem meam dividito ; quo casu dimidia pars bonorum legata videtur . Potest autem & alia pars , veluti tertia vel quarta legari , qua species PARTITIO appellatur* (h) . E similmente quanto a' fedecomessi . *Ille qui ex fideicomisso recipiebat partem hæreditatis , legatarii PARTIARI loco erat , idest ejus legatarii cui pars bonorum legabatur : qua sepius legati PARTITIO appellabatur , quia cum hærede legatarius*

(a) Text. in §. si quis una Inst. de fideic. hæred.

(b) Text. in l. 19. ff. de hæc. inst. l. 18. eod.

(c) Text. in tit. Familie hæriscundæ , & communi dividundo. In rubr. digest. vet. lib. x. -- & Cod. lib. 111. Communia utriusq. judicii tam familie hærisc. quam comun. div. C. 3.

(d) Gloss. in rubr. digestor. eod. tit.

(e) Text. in tit. Quando , & quibus quarta pars debeat de bon. decur. , & de modo distributionis eorum . In rubr. Cod. lib. x.

[f] Text. in tit. Ut si plures filii non sint quam quatuor , legitima portio censetur triens , si ultra quatuor , Semis . Et ut natural. liberi nulla existe. prole legit. una cum matre ab intestat. Sextantem accip. Et ut collatio tam ex testam. quam ab inte. competat. , nisi expressis verb. Testator id prohib. Et de divisione bonor. in liberos facta a parentibus. -- Auth. xviii .

(g) Text. in l. 21. §. filium ff. de ann. leg.

(h) Ulpian. fragment. in tit. de legatis .

tarius *PARTIEBATUR* hereditatem . Unde quia solebant stipulationes inter heredem , & *PARTIARIUM* legatarium interponi , eadem interponebantur inter eum qui ex fideicommissio recepit hereditatem , & heredem : idest ut lucrum & damnum hereditarium , pro rata parte inter eos commune esset (a) . Ci dimostra poi come gl' instituiti in disuguali porzioni possan uguagliarsi, non men nelle legiere eredità (b), che altresì in queste gravose de' fedecommissi come debban partirsi le porzioni le quali sian state imposte prestarfi uguali dagli eredi , laddove essi son stati instituiti in disuguali porzioni (c) .

Viene poi a ravvisare altre regole e dispute intorno alla stessa bisogna del partire , ed in primo luogo propone la seguente . Se taluno abbia per ventura rimasto ordinato un annuo legato , da prestarfi nel dì che verrà dopò di ogni due o trè anni , senza dichiarare in uguali prestazioni, se cotal legato si debba ugualmente in ciascheduni anni de' quali hà fatto menzione ? e prescrive di doverfi mai sì . Ecco le parole del Testo . *Si legatum sit relictum annua , bima , trima die , fortè triginta dena , per singulos debentur annos , licet non fuerit adjectum aquis pensionibus* (d) , la qual cosa similmente dice in altro luogo . *De hac stipulatione . Annua , bima , trima die , id argentum quaquam die dari ? Apud veteres variatum fuit . Paulus . Sed verius , & hic tres , trium summarum stipulationes* (e) .

In oltre ci reca , che qualora sia fatto un legato di dieci scudi a Tizio ed a Sejo , profferito con questa voce *dena* , si debba intender fatto distributivamente, onde si debbano dieci scudi per ciascheduno (f), poiche ci espone che la voce *dena* sia voce distribuitiva che importa dieci per ciascheduno , a differenza della voce *decem* la quale importa il numero dieci che significa dieci unità (g) , conciossiacche il numero plurale divisamente preso , raddoppia il significato a ciascheduno (h) . In altro luogo poi desta nuove quistioni , *ubi fidejussor pro duobus , dena fidejussit , obligatus est in viginti , & si viginti sive dena solverit , utrumque reum liberabit . Sed si quinque solverit , videamus quem ex eis relevat in quinque ? & ille relevatus de quo actum est . At si non appareat antiquius*

[a] Text. in §. post quod inst. de fideic. hered.

(b) Text in l. 12. ff. de her. inst.

(c) Text in l. 23. ff. ad S.C. Treb. l. 33. ff. de vulgar.

(d) Text. in l. si legatum ff. de ann. legat. l. 32. §. 1. in fi. ff. ad L. Falcid.

(e) Text. in l. 190. ff. de V.O. vid. l. si ita de manum. testam.

[f] Text. in l. si quis testam. ff. de leg. 1. l. 29. ff. de solut.

(g) Text. in l. 85. ff. de leg. 1.

(h) Text. in l. gaudemus de cond. & dem. l. falsa §. fin. l. qui concubinam ff. de leg.

tiquius debitum erit inspiciendum . Idem & si quindecim sint soluta : siquidem appareat quid actum sit , in decem , & alia in quinque erunt relevata : si vero non appareat , ex antiquiore contractu decem , ex alio quinque erunt relevata (a) .

Ma cosa dir dovremo non meno qualora la prestazione è per più anni , che qualora è per una sol fiata ? per cagion di effempio Tizio impose al suo erede di prestar a sua moglie per ciascheduni anni qualche vittovaglia , e qualora non glie la prestasse l' obligò a pagarli alcuni danai . Chiedesi se dimandar si possa la vittovaglia nel legato ordinata , ovvero questa sia solo rapporto alla prestazione , e se non sia prestata allora chiedersi possa la quantità del danajo ? Si risponde che se la vittovaglia fu nel legato imposta prestarfi per una sol volta , e non per ciascheduni anni , è fuor dubbio che la vittovaglia sia solo quanto alla prestazione , ma che il danajo possa chiedersi ; e tal offerta avrà l'erede per insino a tanto , quanto sarà contestata con esso la lite del danajo , se non abbia il Testatore colla mente o colle parole altro tempo prescritto . Tuttevolte poi il legato della vittovaglia sia per ciascheduni anni , all'istesso modo potrà per ciascheduni anni prestarfi , e se non prestasi chiederansi le somme per ciascheduni anni . Ma cosa dovrà dirsi se unica somma fu nel legato imposta , e la vittovaglia per ciascheduni anni , nel primo anno la non fu prestata ? Se per ventura tutta la somma debbasi , quasi tutto il legato della vittovaglia sia trasferito , ovvero sia sol trasportata la quantità dell' importo del primo anno ? Può dubitarsi . Ma nondimeno tutta l' intiera somma dovrà tosto prestarfi dopo che l'erede abbia mancato o cessato di prestar la vittovaglia , per punire la destinazione dell' erede (b) .

C' insegna altresì che la distribuzione rendasi diversa , conforme alla subgetta materia ovvero ad altro probabile mezzo , con distinguere se sian piu o uno i fatti (c) . Laonde se il Testatore dica , ciaschedun de' miei eredi dia a Tizio dieci , allora quanti mai son gli eredi corante volte Tizio deve aver dieci (d) . Dove però il Testatore accennando due o tre persone dica , ciaschedun di voi mi farà erede , devesi intendere che ciascheduno sia erede in parte e non intieramente (e) , imperciocche la subgetta materia non soffre di molti esser ognuno erede intiero

(a) Text. in l. 24. ff. de solut. & liberat.

(b) Text. in l. 1. ff. de penu. leg.

(c) Text. in l. 98. §. 6. ff. de solut.

(d) Text. in l. si plurib. & ibi not. gl. ff. de

leg 2.

(e) Text. in l. hoc articulo in fi. ff. de hær. inf.

do (per usar della frase legale) riuscendo impossibile la stessa eredità recarsi intieramente ad ognuno (a). In oltre, se dica il testatore, chiunque sarà mio erede, dia a Tizio cento, in coral caso, sia un solo erede, siano più, solo cento a Tizio si devono (b). E se nello stesso caso, vieta, ovvero eccertua uno erede, di dare a Tizio, nondimeno pure cento se li debbono dalli altri eredi (c).

Per tacer di tanti, e poi tanti simiglianti effempj riportati dall' Arismetica legale (d), la quale contiene l' arte di noverare (e), e sovrasta a Contisti, ed a coloro che la professano, di cui sovrvente nel Testo ci reca menzione (f).



DEL-

(a) Text. in l. 84. ff. de R. J.

(b) Text. in l. ab omnibus in princ. ff. de leg. 1. & in l. si quis in fundi vocabulo in fi. eod. tit.

(c) Text. in d. l. ab omnibus.

(d) Text. in l. 98. §. 5. ff. de solut. & a l. 13. ad 19. ff. de hær. inst.

(e) Text. in l. x. & tot. tit. ff. de gradib. l. 87. §. de hær. inst. & in §. qui autem excuf. & ibi

gl. in v. computari Inst. de excuf. tut. & in l. 6. ff. de usufr. ear. rer. que usu consum. l. cum de in rem versio ff. de usur. l. 87. ff. de hær. inst. l. 9. §. 2. ff. de liberat. legat.

(f) Text. in l. 4. C. de professor. lib. xii. l. 7. ff. de var. & extr. cognit. l. fin. in fi. C. de liber. caus. l. curator de modo multar. l. si spadones ff. de excuf. tut. l. 23. ff. ad l. Corn. de fals.

D E L L A

G E O M E T R I A L E G A L E .

T R A T T A T O V .



Scontrar che la legal disciplina contiene la Geometria, non fa d'uopo intertenerci a ravvisare, com' ella fa parola per ventura, del punto (a), della linea (b), la quale disegna dritta (c), ed a traverso (d), e curva (e), delle perpendicolati (f) del circolo, dell'angolo, che i legali geometri triplice distinguono, cioè retto, acuto ed ottuso (g) del triangolo (h), e di altri si fatti principj; Ma bensì proponemo inoltrarci a divisare, come maneggia ogni genere di misure, vale a dire, di trattare non meno della piana, che altresì della pratica Geometria che son i due di que' trè generi, in cui i legali Geometri la distinguono (i), ravvisando nel Testo così. *Geometras, & Architectos, qui divisionem partium omnium, incisionesque servant, mensurisque, & institutis, opera fabricationibus stringunt, & eos qui aquarum ductus, & inventos modos docili libratione ostendunt, in par studium docendi atque discendi, nostro sermone compellimus (l).*

Oltre a trattare la legale Geometria adunque separatamente de *Corpi (m)*, e delle *Superfizie (n)* in due distinti titoli legali, non lascia di farne parola eziandio in mille luoghi de legali volumi, distinguendo per tanto nel Testo che li edifizj consistono di suolo, e di superfizie (o), e che sotto l'appellazion di edificio, viene inteso, o il suo
lo,

(a) Text. ubi gloss. in §. insula inst. de rer. divis.

(b) Text. in l. linea ff. ad L. Falcid. l. 2. ubi gloss. in V. in lineis. C. de vestib. ob lob. lib. x1.

(c) Text. in l. 29. ff. de acquir. rer. dom. ibi. linea in directum per insulam transducta l. 10. ff. de gradib.

(d) Text. in l. 9. & l. jurisc. ff. de grad. affin. §. 1. Inst. de gradib. cognation. ubi gloss. in verb. aliam extraverso & §. 4. & 6. eod. §. sed nos Inst. de hær. q. ab inte.

(e) Text. in l. via latitudo ff. de serv. rust.

præd. & arg. l. 3. ff. de ædil. ædi.

(f) Text. in l. 13. C. de ædific. privat.

(g) Carol. Ant. de Luca tract. de linea legali art. 1.

(h) Text. in l. 13. C. de ædific. privat.

[i] Luca de Penna in l. 2. C. de excus. artific. lib. x.

(l) Text. in l. 2. C. de excus. artific.

(m) Text. in tit. de acqu. rer. dom. & de usus.

(n) Text. in tit. dig. de superficiebus.

(o) Text. in l. eum de usucap. l. solum ff. de rei vind.

lo , ovvero la superficie (a) , e quindi tratta sovente del suoo , e della superficie delle case (b) .

Tuttevolte poi ciò si voglia scontrare più divisatamente , non folo osservamo , quanto a Corpi , ch'essa stesamente ragiona del dividere e ravvisar quelle cose che vengono aggiunte a poderi dall' accrescimento di Alluvione (c) , ma distingue altresì trè generi di Corpi (d) : cioè taluni di essi che contengono da uno spirito , e da una elementazione , come l'uomo , la trave , la pietra , e simiglianti (e) : altri che consistono di diverse elementazioni e continenti , cioè di più cose accoste tra esso loro , come l'edifizio , la nave , l'armario (f) : e finalmente certuni che han le parti distanti , come più corpi non disciolti ma sogetti ad unico nome , come la greggia , la legione , il popolo , il collegio (g) : e quindi ragiona altresì della trammestazione di que' corpi i quali sceverati rimangono (h) , e della rimescolazione di que' corpi i quali si confondono (i) .

Di vantaggio ravvisa de' corpi e delle misure , e delle vendite che nell' una maniera , e nell' altra si fanno (l) . A corpo , cioè quante volte le cose si vendono come certo corpo , per ventura vino , olio , frumento , che stanno nel cotal vase , o luogo , non facendosi niuna parola di quantità (m) : A certo peso (n) , ed a misura poi , quante volte taluno comincia dal numero , ovvero misura (o) , e fa menzione di potere venduto di cento aratri , o di mille perticate (p) , e di pigliarsi dieci caraffe di quella botte , come fu detto in quel Testo (q) , ovvero qualora si vende il cotal territorio di 4. moggia contenuti ne' tali confini (r) , ed in ogni altro modo in cui la vendita è fatta a misura , e non a corpo , della qual cosa tratta in altro luogo (s) , ed in questo

P

caso ,

[a] Text. in l. si suodum ff. de legat. 1. l. 98. §. aream in fi. ff. de solut.

[b] Text. in l. damni de damn. infe. §. cum in suo solo cum duob. §§. seq. Inst. de rer. divis. §. quod autem Inst. de usufr. l. 3. §. 1. & 2. ff. uti possidet. l. 26. de usufr.

[c] Text. in tit. Alluvionibus -- Cod. v. 11. & in §. præterea Inst. de rer. divis. ubi gl.

[d] Text. in l. 30. ff. de usufr.

[e] Text. in l. 14. in fi. ff. de reivind.

[f] Text. in l. 3. a §. tignum cum seq. ff. de reiv. l. 23. de usufr.

[g] Text. in l. rerum mixtura ff. de usufr. l. in rem §. item quæcumq. ff. de reivind. §. si grex Inst. de legat. ubi gl. in V. corpus Litt. E. §. quod frumentum Inst. de rer. divis.

[h] Text. in l. 1. & 2. ff. de rei vind. & de rer. divis. In Dig. & Inst.

[i] Text. in l. 3. cum seq. ff. de rei vind. l. 27. §. 1. ff. de acquir. rer. dom.

[l] Text. in l. Julianus, ubi Bar. ff. de act. empti l. 1. §. 4. ff. ad L. Falc. l. 89. in fi. de leg. 2.

[m] Text. in l. 1. ver. sed si non sunt ff. de peric. & comm. rei vendit.

[n] Text. in l. 20. ff. de aur. & arge. & 37. eod.

[o] Text. in l. 6. ff. de rei vind. l. 13. §. si majora cum seq. ff. de furt. l. 4. & 5. ff. de trit. vin. ol. leg. l. 8. §. fin. ff. de leg. 1.

[p] Text. in l. si servum §. fin. ff. de act. empti l. 2. in pr. l. si in qualitate , eod. tit. l. 1. in pr. ff. de peric. & comm. rei vend. l. 12. C. de act. empti.

[q] Text. in l. 8. §. 2. ff. de leg. 2. l. 2. 3. & 5. ff. de trit. vin. legat. l. 35. §. 2. de leg. 3.

[r] Text. in l. quidam testam. ff. de leg. 1.

[s] Text. in l. quod sæpe §. in iis ff. de contr. empt. & l. post mensuram & l. 2. ff. de peric. & comm. rei vend.

caso , prima di farsi la misura , il pericolo della cosa venduta , è a conto del venditore (a) .

Ma rapporto alla *Superficie* , poiche essa è lunghezza insieme , e larghezza , e profondità , di ciascheduna di queste parti ravvisamo trattare la legal Geometria (b) , e di contenere pertanto ogni sorta di misura di superficie e di corpi , come ci reca la Chiosa (c) .

Dove volessimo ravvisar di esser la Superficie , lunghezza e larghezza insieme , ne scontreremmo prontamente l' essemplio nella legale Geometria, la quale pertanto nel medesimo Testo fa menzione ad un tempo istesso , della lunghezza e larghezza della via (d) , ma per dividerlo partitamente , osservaremo prima della *lunghezza* , quindi della *larghezza* , ed indi della *profondità* .

Rapporto alla *lunghezza* , ovvero altezza degli edifizj , ne tratta in varj Testi la Geometria legale , la quale permette ad ogniuno d'innalzar lo edificio sino al Cielo , tuttevolve non ingombri il lume del vicino edificio (e) .

Rapporto poi alla *larghezza* , stesamente ragiona di essa , e prescrive la misura di cotanti , e quanti palmi , e cubiti di larghezza debba essere distante l'uno dall'altro edificio , disponendo che in volendosi far materia di pietre , non si trascenda il termine , se muro debbasi lasciare un piede di spazio , se casa due piedi , se pozzo un passo (f) , ma per diritto del Codice è da distinguersi , se l'Isola o edificio vicino è publico , allor devesi lasciar quindici piedi , se privato dieci (g) . Tuttevolve i poggiuoli son di privati , e vicino i privati edificj , prescrive allora doverli tra esso loro frappor lo spazio di dieci piedi : ma quantevolve i privati edificj son vicini a publici , deve esservi lo spazio di quindici piedi , e tal misura di dieci , e di quindici prescrive , sotto pena di diroccazione (h) , poicche vuole che i publici fini , non si occupino da privati , ma che abbiassi cura di separarli (i) .

Deve colui che vuol edificare lasciar dodici piedi tra la sua casa e quella del vicino , i quali debbon esser precisamente frapposti tra l'una casa e l'altra, incomincianti dalla parte sopraposta alle fondamenta dell'edificio , e questa osservazione deve tenere sino all' ultimo col-

mo

(a) Text. in §. cum autem emptio ju. gloss. Inst. de empt. & vend. & in tit. dig. de peric. & comm. rei vend.

[b] Text. in l. 3. vers. rescire ff. de itin. acti. privat. latè in l. 12. C. de edific. privat.

(c) Gloss. in tit. de mensuris C. lib. xii.

(d) Text. in l. 1. de via publica.

(e) Text. in alius C. de servit. l. fin. §. pen.

ff. quod vi aut clam, l. fin. l. edificia §. qui lumina, ff. de servit. urb. prad. & §. ult. §. praediorum in fi. Inst. eod. tit. & §. sequ. & seq. Inst. de act. l. 26. ff. de exce. rei jud. l. 2. ff. ne quid in loco publico.

(f) Text. in l. fin. ff. fin. regundor.

(g) Text. in l. 9. & 10. C. de edific. privat.

(h) Text. in l. 11. C. de edific. privat.

(i) Text. in l. 5. ff. de fideic. libert.

mo di altezza , ed in tal modo può innalzar la casa in qualunque altezza le sia in grado , e fabricar le finestre, così quelle che diconsi di prospetto , come l'altre che diconsi di lume introducenti ; o che vogliasi edificar novella casa , o ristorar l' antica , o redificar la rovinata dall' incendio : niuna licenza per tal spazio concedendo di togliersi al vicino il dritto prospetto per ogni parte della casa inviolato al mare , ch'è abbia stando , o sedendo in casa , nè di ritorcere questo istesso prospetto , talche sia costretto di risguardar per traverso il mare . Quanto poi si pertiene a gli orti , ed alli alberi , nè cosa se ne comprende nelle precedenti costituzioni , nè di essi in questo Testo si agiugne poiche non conviene ; ma ne fa parola in altro luogo , come più giù favviseremo .

A niuno adunque ch'edifica casa , vicina per ventura a quel luogo dove più vie convengono insieme , ed a chiassetto , ovvero a piazza , vuole la Geometria Legale che li sia lecito togliere parte della piazza , o di tal luogo dove più vie convengono , più larga di dodici piedi , ed agiugnerla al proprio edifizio , imperciocche non ha prescritto a coloro che voglion edificare , il sudetto intervallo di dodici piedi frapposto tra le case , per scemare o divider quelle cose che pertengono alla republica , ma bensì attalche non siano più angusti gli intervalli delle case, laonde se maggiore sia lo spazio, deve rimanere l'antica distanza , poiche non vuole quella minorarsi , ma serbarsi alla città i proprj diritti . Ma se l'antico edifizio , giusta l'antica forma tal si era , che minor fosse di spazio delle case tra esse vicendevole , dell'intervallo di dodici piedi , vuole che non sia lecito di alzar l'edifizio in altezza più dell'antica forma , nè di far in esso finestre, se non si frappongano dieci piedi , imperciocche allora non può colui ch'edifica far finestre che diconsi di prospetto , se non se per lo innanzi vi furono, come abbiain detto , ma può far quelle che diconsi di lume introducenti , coll'intervallo di sei piedi dall' imo al sommo ; affatto vietando di far falso o fittizio tavolato , ovvero pavimento in esso edifizio , ed in tal modo da esso tavolato a sei piedi di altezza , fabricar le finestre di lume introducenti , e con tal sofisteria deluder la legge ; imperciocche se ciò si rendesse lecito , nè adiverrebbe che le finestre di lume introducenti, uguaglierebbero l'utilità di quelle che son di prospetto e nuocerebbero al vicino , la qual cosa vietasi fare dalla Geometria legale , la quale toglie il gius che in niun modo si adatta a coloro ch'edificano , e per patto , o per promessa , se affatto non se li deve .

In oltre , poiche con precedente legge fu profferito , di esser lecito ristorare le incendiate case alte cento piedi , ancorche vietano ad altrui il prospetto del mare ; per toglier questa ambiguità , diffinisce aver ciò luogo non meno in que'edifizj che dopo l'incendio son rinnovati , che eziandio in que' che mai per lo innanzi furono , ed al presente la prima volta si edificano ; ma in que'che niuna ingiuria soffriron dal fuoco , ma per vetustà o per altra qualunque cagione mancarono , ed in tutte le case che in ogni modo si edificano, tutte volte che si lasci lo spazio di cento piedi tra luoghi che li giaccion d' intorno , posson farsi li edificij fuor d'ogni impedimento , ancorche tolgano all'altre case il prospetto del mare . Questo prospetto bensì , è lecito togliere alle sole cucine , o latrine , o solinghi luoghi , o scale , o tragetti che pertengono a soli divulgimenti de' vicoli , comeche vogliasi fra cento piedi edificare , quante volte in mezzo intromettansi dodici piedi .

Tali cose vuole osservarsi , qualora niun patto vi è che giovi a colui che vuol edificare ; que' però ch' edificano in virtù di patto del vicino , edifichino pure tra 'l modo prescrittoli imperciocche allora se li permette innalzar gli edificij, ancorche non osservato cotal spazio , e che tolgano il prospetto a coloro i quali acconsentironvi ed abbiano patteggiato, ovvero a que'che soccederono nelle case di essi, poiche per legge generale non si debbon togliere i dritti che a taluni pertengono per convenzione .

Altresì prescrive che quelle che diconsi pavimenta , dopo tal legge non si costruiscano di sole legna e tavole , ma debbansi edificare a modo e foggia di que' che diconsi *Romanesi* , e debbansi lasciare diece piedi fra due solari che son in prospetto l'un l'altro ; ma se ciò non possa farsi per angustia del luogo , allor le pavimenta facciansi che non si risguardano oppostamente l'un l'altro , ma per obliquo e per traverso ; se però l'intermezzo spazio non trascenda diece piedi , allora non è lecito fabricar i solari o poggiuoli per niuna parte , nè contraria, nè traversa .

Quelle case però che si edificaranno conforme alla sudetta maniera , impone di esser alte dall' imo quindici piedi , e le loro colonne , sian di pietra , sian di legno , essere affisse nel suolo per modo che non stiano a perpendicolo , siccome neppur le mura , attalche per far i solari nella superior parte come si è detto, non si turi l'aere ch'è sotto di quelli , nè pertanto rendasi più angusta la via ch'è senza capo , e la

pu-

publica strada . Viera parimente cominciar le scale dal suolo dalla vi^a senza capo , e condurle alle pavimenta per modo che tra per la spesa , e più ferma preparazione , e tra perche non son così vicine fra esso le pavimenta , più facili ad estinguerfi e più radi divengano i pericoli che il fuoco può fare imminenti alla Città , ed a coloro che abbian case : e dove facciasi contro questa legge il pavimento o la scala, non solo si dirroccarà quello che sarà fatto , ma il padron dell'edifizio avrà la pena di dieci libre di oro , e le istesse pagará l'Architetto che l'abbia disegnato , o colui che abbia pigliato a far l'opra, e l'artefice che l'abbia fabricato , se per povertà non potrà pagar la pena in danajo , pagandola nel corpo , divenghi esule dalla Città (a) .

Quanto poi a' rustici campi , in altro luogo ci fa sapere , che volendosi pastinar arbori , debba allargarfi per nove piedi , dal campo del vicino (b) , ed indi ragiona pertanto de'campi limitati , e misurati (c) . Laonde amplamente si allarga poi a divisar la misura de' termini (d) , e de'confini (e) , la quale adatta per distinguere , e giudicar de' fini (f) , e maneggiarsi tra coloro che hanno contigui i poderi , ovvero i campi (g) , ed ha luogo solo ne'rustici poderi (b) , e non negli urbani , imperciocche i poderi urbani non son confini , ma vicini , perche costumano distinguersi colle mura , ma confini diciamo que' che son tanto prossimi , che niun muro se li frappone (i) .

L'appellazione di luogo si pertiene non meno a rustici che ad urbani poderi : con ciò beusi di diverso tra esso loro , che il podere al certo ha i suoi fini , ma il luogo può esser nascosto , per infino a che non sia diterminato , e prescritto (h) . Urbani si dicon tutti que' poderi che hanno edifizj , comeche siano in villa , perche non il luogo fa urbano il podere , ma la materia fatta a fine di abitare (m) , onde se si fa in città l'edifizio non per abitare , ma per riponer le frutta, si dovrà dire esser podere rustico , e per contrario gli orti fatti negli edifizj di vigne ovvero di fiori , si contengon sotto l'appellazione di poderi ur-

ba-

[a] Text. in l. xii. C. de ædif. privat. Adde ad hæc Auth. de nov. op. nunc. coll. 5.

(b) Text. in l. fin. ff. fin. regund.

(c) Text. in tit. de fundis limitrophis, & palud. & pascuis, & limitaneis castellor. -- Cod. lib. 11. & in tit. de Metatif. -- Cod. lib. 12.

(d) Text. in tit. de Termino moto. Dig. Nov. 47. l. 11. 12. ff. fin. regundorum l. agraria ff. tot. tit. de termin. mot. Auth. ut omn. obed. jud. §. 1. & 2. coll. 5. Inst. de offic. jud. §. fin.

(e) Text. in tit. finium regundor. Dig. vet. lib. 10. Cod. 3.

[f] Text. l. 2. §. Judici & l. seq. Dig. fin.

regundor. in §. si finium regundor. Inst. de publ. judic.

[g] Text. in §. item finium regundorum Inst. de act.

(h) Text. in §. quædam actiones Inst. de act. l. agraria ff. de term. mot. l. 2. Dig. fin. regund.

(i) Text. in l. 1. sed & loci §. hoc ff. eod. cum mot. l. 4. §. hoc judicium ff. fin. rez.

(l) Text. in l. LX. §. 1. & 2. ff. de V. S.

[m] Text. in l. urbana prædia ff. de V. S. §. 1. Inst. de servit. præd.

bani (a). Ma per quanto si pertiene al proposito, la legale Geometria distingue di averfi i giardini per edifizj rapporto alla servitù di non recarsi pregiudizio al lume, ovvero al prospetto, ma rapporto poi alla servitù di non elevarsi in alto, non si hanno per edifizj, ma per rustici poderi (b). Quantevolte però tra l' uno, e l'altro podere siavi la via pubblica, non ha luogo cotal azione de' confini, perocche non si può intendere di essi, ma bensì ha luogo se vi si frappona un rivo privato, perche si può trattare de' confini contro il padrone del rivo (c). Rapporto alle arbori, la differenza che prescrive la si è, che qualora l'arbore sporge sopra le case altrui, debbasi recider dal tronco, e qualora sporge sopra il podere, di recidersi i rami 15. piedi più alto dal suolo, attalche coll' ombra non rechi pregiudizio al podere del vicino (d).

Ravvisa pertanto colle loro lunghezze e larghezze il lido, e la via, la quale distingue in tre forti, cioè (e) pubblica, privata, e vicinale (f): Nella pubblica risguardansi quattro cose, cioè il nome, la materia, la forma, e l'uso. Quanto al nome, questo è triplice, ma di unico significato, imperocche si appella pubblica, pretoria, e consolare, quali voci sono sinonime (g). La materia, ovvero il suolo della via pubblica, è duplice, cioè publico e privato: il publico è quello che da colui che ave autorità di rendere pubblica la via (cioè il Principe, il Senato, o la Città) fu rimasto a dritto co' certi fini di larghezza, attalche pubblicamente vi si andasse (h): il privato suolo può esser via pubblica, come per ventura se da tempo immemorabile è lecito a tutti passare per il campo privato, e dall' uno e dall' altro capo di essa via, vi è luogo ovvero via pubblica, di talche l'entrata ad essa via, comincia dalla via, o luogo publico, e l'uscita similmente corrisponde a luogo, ovvero alla pubblica via, nè si chiede farsi ciò per diritto di servitù, perocche in tal caso sarebbe via affatto privata (i), e non è disfacconcio, che la proprietà del suolo sia privata, e l'uso sia publico, imperciocche eziandio l'uso delle ripe è publico, tuttocche la proprietà sia privata (l). Quanto poi si pertiene alla forma della pubblica via,

(a) Text. in l. urbana prædia ff. de V.S.
 (i) Text. in l. ædificia, & l. si arborem ff. de servit. §. æquè & seq. Inst. de act. urb. præd.
 [c] Text. in l. sed & loci §. fin. cum l. seq. ff. fin. regund.
 (d) Text. in l. 1. ff. de arbor. cædend.
 (e) Text. in tit. dig. de via publica & in l. 2. §. si quis nemine ff. nè quid in loco publ. ubi late.

(f) Text. in l. 1. §. viarum ff. ne quid in loco publ.
 (g) Text. in d. §. viarum vers. publicas vias.
 [h] Text. in l. 1. §. viam publicam l. 2. §. si quis nemine ff. ne quid in loco publ.
 [i] Text. in d. l. 1. §. private viæ ff. eod.
 (l) Text. in l. riparum ff. de rer. divis.

via, essa è duplice, cioè volontaria, ch'è a talento di colui, che la fa di maggiore larghezza; e necessaria, cioè qualunque capo di essa via, esca, e corrisponda a via o luogo publico, come ad un fiume, o lato di esso, talche da publico luogo ad essa si entri, e da essa si esca a publico luogo, altrimenti non si direbbe via publica (a). Finalmente quanto all' uso, questo si riguarda, non tanto nell'atto, quanto nell'attevolezza, onde basta esser apparecchiata a ricever il publico uso, nè si perde non usandosi (b), laonde in essendo la via publica infranta, o rotta, o piena di vepri e di spine, non pertanto dicesi meno apparecchiata al publico uso, potendo accomodarsi ovvero purgarsi da qualunque del popolo (c), e ciò a differenza del suolo privato, dove per contrario richiedesi il publico uso in atto, di tempo immemorabile, e non per diritto di servitù, come abbiamrattivato. La via privata poi è di due maniere (d). La vicinale finalmente è quella ch'è tra vicoli, o che a questi conduce (e). Il vicolo è un villaggio ovvero Castello fuori della Città, abitato da gente volgare (f).

Con tal occasione la Geometria legale c'insegna, quali siano i capi della via, e quanta debba essere regolarmente la larghezza della medesima. Quanto a' capi intende essi per gli angoli opposti per lunghezza, come nel bastone, nella tavola, e simiglianti, e quindi per lo principio, e termine delle lunghezze. Si deve riguardare adunque, prima la lunghezza, quale se non apparisce, essendo per ventura i lati, ovvero la terra per ogni parte eguale, quello dovrà dirsi capo, d'onde si hà l'entrata, ovvero dove più si stà, il quale se non apparisce, dovranno dirsi angoli que' lati che riguardano mezzo dì, e settentrione, come si nota nel Testo (g).

Rapporto poi alla larghezza della publica via di cui parimente tratta la Geometria legale (b), qualora essa non viene altrimenti prescritta da chi la impone farsi, ovvero da contraenti, più larga, o più stretta, rimane prescritta dalla legge delle dodici tavole di otto piedi per diritto, cioè dove la via è dritta, e di sedici piedi nell'anfratto, cioè dove è tor-

[a] Text. in l. 2. ff. de itin. actaque privat.

[b] Text. in l. viam publicam ff. de via publ. & viam publ. l. fin. ff. de usucap.

[c] Text. in l. 1. ff. de via publ. vel itin. publ. refic.

[d] Text. in tit. dig. de itiner. actuq. privat. & in l. 2. §. si quis ff. de nò quid in loc. publ. l. 1. §. privatæ viz eod.

[e] Text. in l. 1. §. viarum verb. vicinales

d. l. 2. §. si quis eod.

[f] Text. in l. si hæres §. vicus ff. de legat. 1. & in l. hoc ædictum ff. de noxal.

[g] Text. in auth. ut omnia obed. jud. §. considerantes coll. 5.

[h] Text. in l. viz latitudo ff. de serv. rust. præd. l. 1. §. viam publicam ff. de nò quid in publico loco.

è tortuosa (a), intendendo il Testo per anfratto, il torto delle vie (b): Vieti di recarsi impedimento a colui che voglia rifare, ovvero aprire la pubblica via; e con tal occasione ci espone che aprir la via, debbasi intendere restituirla all'antica altezza e larghezza, ed altresì il purgarla è spezie di rifazione. Purgare propriamente dicesi, ridurla al proprio modo e vaghezza, tolto quel che fosse sopra la medesima, imperciocchè la rifanno, e coloro che l'aprono, e coloro che la purgano, e tutti in somma che al pristino istato la riducono. Se taluno, sotto pretesto di rifacimento, rende peggiore la via, può impunemente esserne vietato da chi che sia; Laonde colui che propone questo legal interdetto non può con tal pretesto di rifazione, far la via nè più alta, nè più lunga, nè più larga, nè più bassa, neppure gittar nella via ch'è di terra, lapillo, o distendervi pietra, cioè lastricarla di pietre, o per contrario la via ch'è di pietre distese, farla di terra (c). Ci espone che il peggiorar la via, dobbiam intender tuttevolte guastasi ad andarsi per essa, cioè qualor di piana divien pendinosa, di molle aspra, di più larga più angusta, di secca paludosa (d). La larghezza poi ne' lidi, vuole che si misuri fin dove si estende il più gran flutto, che ivi proviene (e), avendo similmente i fiumi i loro angoli, ovvero lati (f).

Finalmente rapporto alla *Profondità*, avvisa la legale Geometria, che l'altezza siccome riportata a gli edifizj, ovvero a monti, dicesi supremità ovvero sommità, così per contrario riportata alle acque dicesi profondità (g); e quindi trattando della misura de' profondi edifizj, dispone, che volendosi fare una fogna, ovvero un sepolero debba essere la larghezza cotanto distante dal suolo del vicino, quanto è la profondità (h).

Avendo la legale Geometria trattato de' Corpi, e della Superficie, e delle parti di questa, viene a far menzione de' *Generi delle Misure* di ogni sorta delle medesime (i).

MI-

- [a] Text. in l. 2. ff. ne quid in publ. loc.
 (b) Text. in l. viae ff. de serv. rust. praed.
 (c) Text. in l. 1. ff. de via public.
 (d) Text. in l. 2. §. deinde ff. ne quid in loc. publ.
 (e) Text. in l. litus ff. de V.S.

- [f] Text. in l. 1. §. infusus ff. de rivis.
 (g) Text. in l. fluvium §. fin. ubi Bald. ff. de damn. infect.
 (h) Text. in l. fin. ff. fin. regundor.
 [i] Text. in tit. si menor talis modum dig. ff. vet. lib. 5. & in tit. de Mensuris C. lib. 12.

MISURE D'INTERVALLI (a) .

- Dito (b) .
- Palmo (c) .
- Piede (d) .
- Passo (e) .
- Pertica (f) .
- Stadio (g) .
- Miglio (h) .
- Dieta (i) .

Quindi i legali Geometri avvifano (l), che dalle dita geometria che si fa il palmo ed il piede, in effendo il dito la xvi. parte del piede, dal piede il passo che si compon di 5. piedi (m), dal passo la pertica che contien 10. passi, e dalle pertiche, e passi lo stadio, ch'è di 130. passi, ed è l'ottava parte del miglio (n); il quale afferma la Legal Geometria comporsi di mille passi (o), che da tempi di C. Gracco in poi, soleasi segnare colle pietre, ponendo una pietra in ogni cento passi (p), e misurar da continenti edifizj (q): ravvisa poi la raddoppiation del cammino (r), e fa menzione della dieta legale, quale vuole comporsi di venti miglia, a differenza della naturale che componesi di sole dieci (s).

E poiche è molto acconcio al proposito che ci troviamo aver per le mani della geometrica misura d'intervallo, è degno per mio giudizio, di venir qui trascritto il seguente Testo, in cui la legal Geometria detta così. *Si intra centesimum lapidem sunt ab eo loco ubi tutores dati sunt: si vero ultra centesimum lapidem habitant, Dinumeratione facta viginti*

Q

- (a) Text. in l. 13. C. de ædific. privat.
- (b) Text. in l. Lucius. ff. de serv. rust. præd.
- (c)
- (d) Text. in l. 5. C. fin. regundor. & d. l. 19. C. de ædific. priv.
- (e) Text. in l. 3. & l. fin. ff. de V. S. ubi gl.
- (f)
- (g) Text. in §. universitatis & ibi gl. Inst. de rer. divis.
- (h) Text. in l. mille Passus ff. de V. S.
- (i) Text. in l. 1. ff. si quis caut. ubi DD.
- (l) Alciat. in d. l. mille passus Cyriac. contr. for. Pyrr. Engleberme. comment. ad consuet. Aurelian. tit. de donat. inter vivos c. 22.
- (m) Gloss. in l. 3. ff. de V. & rgr. sign. in V.

- passuum.
- (n) Text. in §. universitatis ubi Azo in summa Inst. de rer. divis. n. 12.
- (o) Text. in l. itinere 3. l. mille passus ff. de V. S.
- (p) Text. in l. propter §. 1. ff. de excus. tut. & in §. qui autem ubi gl. Inst. eod. Plin. lib. 3. c. 5. Tacit. lib. 15. Plutarch. in Gracch.
- (q) Text. in l. 3. ff. de V. S. in d. §. qui aut Inst. de exc. tut. l. 1. ff. si quis caut.
- (r) Text. in l. continuous §. cum ita stipulatus ff. de V. O.
- (s) Text. in l. 1. ff. si quis caut. l. 15. §. qui autem §. aliud ff. de excus. tut. l. 3. ff. de V. S. l. 2. C. de erog. mil. annon. lib. 211.

viginti millium diurnorum, & amplius triginta dierum, qui tamen (nè Scævola intendit) sic debet computari, nè minus sint, quam quinquaginta dies (a).

MISURE DI CORPI, E DI COSE LIQUIDE, E SOLIDE (b).

Botte (c).
Moggio (d).
Moggio picciolo (e).
Sestajo (f).
Cebro (g).
Anfora (h).
Orna (i).
Utre (l).

Brenta (m), la qual' era la maggior misura di cose liquide, di capacità di due moggi e mezzo; cioè 60. Romani, 20. Anfore, 40. Orne (n).

DOpo averci la legale Geometria instruiti delle regole, e delle misure, c'introduce alla pratica, ed alle geometriche dimostrazioni, che reca nel Testo, insegnandoci che se l'Isola, che nasce nel fiume, tiene la metà di esso, si rende commune di coloro i quali dall'una, e dall'altra parte del fiume possiedono i poderi lungo la riva, cioè secondo la larghezza di ciaschedun podere, la quale larghezza sia vicina la ripa (o), e la fudetra metà del fiume, ci espone la chiosa, che potrà saperfi, in pigliandosi una corda, e posto il punto in mezzo l'uno e l'altro podere, allora se il punto è da una parte solo ceder deve all'altro, altramente secondo che il punto si estende, come si

(a) Text. in d. §. qui autem Inst. de excus. tut.

(b) Text. in l. 3. in fi. & l. seq. ff. de penu legat. Auth. nullum cred. Agric. ubi gl. in V. aridis l. 21. §. 1. ubi gl. ff. de aur. & arg. l. 3. & 15. ff. de tritic. vin. leg. l. 9. ff. de ince.

(c) Text. in l. vinaria ff. de V.S. ubi Alc.

(d) Text. in l. modios C. de susceptor. l. quidam heredem §. 1. ff. de trit. vin. & ol. leg.

(e) Text. in l. 38. ff. de aur. & arg. leg.

(f) Text. in d. l. modios C. de susceptor. lib. x. l. 21. §. 2. ff. de furt. l. 121. ff. de V.S.

(g) Text. in l. tabernæ de fund. instr.

(h) Text. in l. si quis ff. de legat. 2. & in l. penum ff. de pen. leg.

(i) Text. in l. 16. ff. de trit. vin. ol. leg.

(l) Text. in l. 3. ff. de trit. vin. ol.

(m) Text. & ibi not. in l. 17. §. vini salernat ff. de ann. legat.

(n) Text. in l. 17. §. vini ff. de ann. leg. l. legatum ff. de aur. arg. l. ult. ff. de pign. act. l. 3. & tot. tit. de trit. vin. ol. leg.

(o) Text. in §. Insula & §. quod si naturali Inst. de rer. divis. l. 29. eum seq. ff. de acquir. rer. domin.

si raccoglie da un altro Testo (a) . Quanto poi alla larghezza esistente da una banda ; qualora siano parecchi possessori da una parte , ed il podere di uno è più largo dell'altro , in cotal caso aver devesi riguardo alla fronte del podere , come il Testo prescrive (b) , e ci espone in oltre la parte superiore , e la inferiore , e la unità dove si raccoglie il fiume istesso , ed in essa fa il punto , e così parimente il podere dove si raccoglie , ed unisce , ed ivi fa i punti (c) .

Poiche adunque la Legal disciplina contiene a tal segno la Geometria , drittamente il Testo rimette similmente al giudizio ed all'arbitrio del giuriconsulto , diffinire e prescrivere , quanto spazio di tempo richiedasi ad un Architetto , per poter edificare un Isola (d) , sovrastando essa , siccome a tutte le altre , eziandio a cotal arte (e) .



Q 2

DEL:

(a) Text. in l. inter eos & l. seq. ff. de acqu. rer. dom. Gloss. in d. §. Insulam in V. in mediam partem Inst. de R.D.

(b) Text. in l. insula in pr. ff. de acqu. rer. dom. Gloss. loc. cit. in V. latitudinis.

(c) Gloss. loc. cit. in V. parte in V. infra & in V. unitum.

(d) Text. in l. insulam §. in operis & locat. l. si ita stipulatus l. 72. §. plane l. hoc jure l. si insulam l. 14. cum seq. ff. de V.O.

(e) Text. in Auth. ut omn. ob. jud. prov. § 1. & 2. Inst. de offic. jud. §. fin. & in l. geometriae & de excus. tut. & in l. 2. C. de excus. artisc.

D E L L'

ASTRONOMIA LEGALE.

T R A T T A T O VI.



A Scienza legale, comprende altresì l'Astronomia (a); onde fassi a divisar la luce, il corso, gl'incontri, le vicende, le contese, de' Cieli, degli astri, degli elementi, delle stagioni, e di quanto la Fisica Celeste, ragionato ebbe giammai.

E quindi ci va dicendo, che la Luna non risplende come il Sole, imperciocchè essa tiene i raggi lucubri, e non come il Sole chiari, e lucenti (b), onde i legali Astronomi ripigliano, ciò adivenire, perchè quanto di lume essa tiene lo riceve dal Sole, in essendo di per se corpo oscuro: viene appellata Luna, quasi luce aliena, cioè di altrui: e dopo allargarsi essi, in ragionar della debolezza e gradi di sua luce, colla scorta dell'Astronomia, passano a scandagliarne il suo corso, e ci recano che sebben la Luna, contro la successione de' segni, per i circoli deferenti, accresca nel dì naturale, undici gradi, e pressochè dodici minuti, e muovasi per il deferente dell'epiciclo tredici gradi, e quasi undici minuti, nondimeno nell'ora sesta, scorre quasi la quarta parte del Cielo, non di moto proprio, ma di moto del primo mobile, che a se insieme co tutt'i pianeti la tira; di talchè se la Luna nel principio della notte farà nell'Oriente, ed all'ora prima comincerà ad apparire su l'Orizzonte, non prima perverrà alla linea che appellasi meridiana, cioè alla quarta parte del Cielo, se non farà scorsa la metà della notte, imperciocchè allora è d'uopo che la quarta parte dell'equinozziale, sia quasi alzata su l'Orizzonte, onde tutto il circolo equinozziale forge sopra l'Orizzonte tra ventiquattro ore.

Intorno alla qual cosa è da marcarsi per avviso de' stessi legali Scrittori, che se il plenilunio accaderà presso l'equinozzio dell'estate, o dell'autunno, allora la Luna perverrà alla sudetta linea pressochè
in

(a) Text. in l. 15. §. si quis Astrologus, ubi gl. Litt. B. E. de injur.

(b) Glossa in inst. de legatis, in §. nostra adtem constitutione, in ver. lucubratione.

in sei ore : Ma se accaderà circa lo inverno , allora non lo toccherà prima dell'ora settima e mezza : Se poi intorno il solstizio dell'estate , perverrà in tal caso la Luna alla sudetta linea nell'ora quarta di notte , e cotanto verrà più presto ovvero tardi, quanto sarà più vicina o lontana al sudetto termine , come per cagion di effempio , se il pienilunio farà circa i dì 15. di Agosto , cioè più vicino all'equinozzio ovvero al solstizio , vi si avvicinerà quasi alla quinta ora di notte , ma dopo il pienilunio , in ciascheduna notte accaderà che pervenga quasi mezza ora più tardi alla detta linea , se pure non vogliafi esaminare più appuntatamente ; ma innanzi il pienilunio verrà più veloce quasi mezz' ora , e cotanto più tardi o più presto , quanto la Luna sarà ne' segni nascenti drittamente , ovvero obliquamente . Imperciocche quanto più drittamente nasce il segno , cotanto più tardi si porterà su l'Orizzonte e quanto più obliquamente cotanto più presto . Drittamente adunque nascono i segni di Cancro , di Leone , di Vergine di Libra , di Scorpione , di Sagittario : Obliquamente poi i segni di Capricorno , di Aquario , di Pesci , di Ariete , di Tauro , di Gemelli . Sin qui , ed affai più oltre ancora si avanzano da Astronomi i Scrittori legali (a) , in computar colle vere regole di Astronomia , i giorni e le ore , quando la Luna fosse o no elevata , o per contrario non lucesse , per diffinire la disputa che la scienza legale pertratta , nel delitto commesso di notte tempo , non doverfi prestar fede al testimonio che deponga aver veduto , e ravvisato il malfattore , non lucendo la Luna (b) ,

Da questo corso lunare , viene la legale Astronomia , a partir l'anno con ampla divisione , nelle sue *indizioni* , e quindi nelle *stagioni* , ed indi a partirlo più minutamente nel novero de' suoi giorni , e poscia a partir il *meşe* , la *Settimana* (c) , il *dì* (d) , l'*ora* (e) , i *quarti* , ed eziandio i *punti* , i *momenti* (f) , i *minuti* , e fimmanche gl' *istanti* , e pressocche gli *atomi* indivisibili (g).

In primo luogo adunque distingue l'*Indizione* , quale c'insegna di esser il novero degli anni , che componesi di cinque lustri , e ciaschedun lustro di cinque anni , e' l' modo di computarli la medesima (h) ; e
ci

(a) Viv. commun. opin. 950. n.4. 9. & 12. & seq.

(b) Gloss. in verb. ignorat Bald. Ang. & alii comm. in l. si cum exceptionum, §. in hac, ff. quod met. caus. & in l. non minorem C. de transf. & in l. si non speciales C. de testam.

(c) Bard. in tract. de tempor. util. & con-
tra. c. 2. n. 9.

(d) Text. in l. 1. §. 2. ff. quib. mod. usufr.

(e) Text. in l. 5. ff. de servit.

(f) Text. in l. 1. §. usq. l. 3. §. 2. ff. quib. mod. usufr. l. 15. ff. de divers. extemp. prescriptio.

(g) Gloss. latè in l. 98. ff. de V. S. Lit. M.

(h) Text. in Auth. ut præp. nom. Imper. coll. 4. ubi gloss. & in C. de Inst. Cod. confirma.

ci va dicendo , che incomincia dal primo del mese di Settembre (a) ; per tacere qui qualmente c'insegna ad osservar per tutte le sue parti il tempo , e l'indizione , e'l mese , e'l dì (b) .

Viene poi all'Anno lunare da legali Astronomi distinto in quattro maniere (c) . Il primo è , qualora la Luna scorrendo per ventisette dì, ed ore otto il segnifero , ovvero zodiaco , ritorna a quel segno d'onde fu uscita . Il secondo è più prolisso di due dì ed ore quattro di vantaggio del primo , il quale per costume vien appellato *Mese* , qualora la stessa Luna , dal Sole da cui uscita è novella , dopo il corso fatto di ventinove e dodici ore , scema di forze e di luce , al Sole istesso fa ritorno . Il terzo in cotal guisa si compie , cioè di trececinquantaquattro dì , ed appellasi *Anno commune* . Il quarto è quello che dicesi *Embolismo* (d) , o intercalare , cioè opponimento , ed allora ha quell'anno trecensessantasei dì , ovvero trecciantacinque dì ed ore sei (e) , che la legal Astronomia appella *bissextile* , di cui sparsamente ragiona in varj Testi , i quali accozzammo per aver sotto l'occhio distesa la materia . In un dì effi ci va dicendo . *Cum bissextus in Calendis est : nihil refert , utrum priore , an posteriore die quis natus sit : & deinceps sexto Calendas , ejus natalis dies est . Nam id biduum pro uno die habetur : sed posterior dies intercalatum non est , sexto Calendas natus , cum bissextus calendis est priorem diem natalem habet . Cato putat menssem intercalarem , addititium esse omnesque : ejus dies pro momento temporis observet : extremoque diei mensis Februarii attribuit Quintus Mutius . Mensis autem intercalaris constat ex diebus vigintinovem (f) .*

In altro luogo . *Minore quam 25. annorum natu . Videndum est , an diem natalis sui ad hoc ducimus , an horam in qua natus est & ut si captus sit , cum nondum impleverit , restituatur . Et ita erit dicendum , ut a momento in momentum tempus spectetur . Proinde & si bissexto natus sit (sive priore , sive posteriore die) . Celsus scribit nihil referre ; nam id biduum , pro uno die habetur , & posterior dies calendarium intercalatur (g) .*

Altresi intorno alla bisogna istessa , ci propone , e proscioglie la seguente richiesta , non men delle predette acconcia , all'Astronomia
le-

(a) Text. in l. i. C. de mil. veste ubi Gothofr. Lit. M. & in Novell. 128. l. 13. C. de annon. & tribut. in 6. ubi Gothofr. Lit. C.

(b) Text. & gl. in d. Auth. ut præpon.

(c) Menoch. de arb. jud. lib. 2. centur. 1. cas. 50. n. 18.

(d) Text. ubi Glossa in l. jubemus C. de Sacros. Eccles.

(e) Text. in l. cum hæres §. stichus ff. de Statu lib. lita vulneratus ff. ad L. Aquil. Lanniculus ff. de V. S. Bard. in tract. de temp. util. & contin.

(f) Text. in l. cum bissextus ff. de Verb. & rer. sign.

(g) Text. in l. 3. §. minore ff. de minor. 25. ann.

legale . In tempore constituto judicatis , an intercalaris dies proficere judicato , nec ne debeat , quaritur ? Sic sine dubio existimandum est , ut autem tempus litis intercalari die existat : veluti si de usucapione sit quaestio , qua tempore constituto expleri solet : aut de actionibus , qua certo tempore tempore finiuntur , ut adilitia , pleraque actiones , & si quis fundum ea lege vendiderit , ut nisi in diebus xx. praetium esset solutum , inemptus esset fundus , dies intercalaris proficiet emptori . Mibi contra videtur (a) .

Dividendo poi l'anno rapporto all'alternar delle Stagioni , lo rimane partito nel Testo , giusta il romano costume , in due stagioni , ed afferma che l'estate riportasi all'equinozzio autunnale , cioè che allora finisce ; e comincia nell'equinozzio invernile , ed in cotal guisa divide in sei mesi l'estate , e l'inverno (b) . Ma poi la chiosa ivi stesso , ed altrove essa e' l' Testo lo adattano al nostro costume dividendolo in quattro stagioni (c) . L' Inverno , il quale comincia dalla metà di Novembre e dura tre mesi . La Primavera , quale similmente dura tre mesi (d) . L' Estate , che per avviso de' più accorti Astronomi , ci reca il Testo , di cominciar dall'equinozzio dell'inverno , e di terminar nell'equinozzio dell' autunno (e) . E finalmente l' Autunno istesso , il quale similmente tre altri mesi dura . Ragiona in oltre della piovra , e quale sia (f) , e dell'acqua quotidiana , ed estiva (g) . Ed acconciamente aduna in un Testo le quattro stagioni , e' l' modo di computar il tempo delle medesime , e varj legali disponimenti adatti alle frutta che a rispettivi tempi di esse raccogliansi (h) .

Dalla sudetta più ampia divisione dell'anno nelle sue stagioni s'intertiene la legale Astronomia a divisar di ogni altra sua varia divisione , ed alla moltiplice , e diversa sua computazione (i) , laonde dopo aver essa largamente trattato del medesimo , e delle cose a lui pertinenti in doppj titoli legali (l) ; ci distingue l'anno , talor dirsi continuo , cioè rapporto a continuati , ovvero congiunti giorni l'un dopo l'altro (m) :

e ta-

(a) Text. in l. 2. ff. de divers. & temporal. except. l. 7. ff. de re judic.

(b) Text. in l. un. §. aestas ff. nè quid in sum. publ. & in l. 1. §. aestatem ff. de aqua quot. & aestiv. in fi.

(c) Text. in l. 6. in fi. ff. de aqua quot. & aestiv. Gloss. in d. l. ff. de aqua , & in l. un. ff. ne quid in sum. & in l. quoties C. de naufrag. lib. x. r.

(d) Gloss. in l. 1. ff. de aqua quotid. & aestiv. in V. Autumnali.

(e) Text. in d. l. un. §. aestatem ff. de aqua quot. & aestiv. l. un. ff. nè quid in sum. publ.

(f) Text. in tit. dig. no. de aqua pluvia in l. 1. & in l. apud Dig. nov. 39.

(g) Text. in tit. de aqua quot. & aestiva -- dig. nov. 43. in l. 1. v. ego autem.

(h) Text. in l. 8. ff. sol. matr.

(i) Text. in l. de divisione anni cum seq. ff. sol. matr. l. 12. §. 2. de exc. tut.

(l) Text. in tit. Annali exce. & de div. temporib. Cod. 7. & in tit. Annus legat. Infort. 33. §. cum igitur Inst. de bonor. possess.

(m) Text. in l. 12. §. annus autem ubi gl. ff. de exc. tut. l. 4. §. Stichus ff. de statulib.

e talor dirsi de' computati di, cioè conforme la computazione (a), di cui più giù ravvisaremo.

E facendosi poi sopra cotal Arte, scandaglia variamente il tempo di esso, giusta i diversi avvenimenti, e per tacer di altri (b), dispone che talor l'anno contasi all'indietro, dacche fu taluno ucciso, e talor si novera, dacche fu ferito (c), ed altresì dal dì della conrestazion della lite, nell'interdetto della privata via, e passaggio (d).

Ma tuttevolte il debito e intorno a dì, doppio è il risguardo concioffiacche o comincia l'obbligo da dì, ovvero a dì si riporta. Da dì, come per cagion di effempio, prometti dare al dì primo di Marzo? la cui natura è, che non si esigga prima del dì. Per l'altra banda, dice si intorno a dì, come per ventura, prometti dare per infino al primo dì? la cui natura è, ch'ezianadio dopo, e' sia tenuto colui che promette; e lo stesso avvien ne'legati, poiche non può cessar l'obbligo imminente, ma quel che a taluno cominciò doverfi, cessa doverfi co'certi modi, vale a dir, per eccezione (e).

Laonde qualora il debito che a talun devefi, e' sia annuale, cioè in anno, allor devefi risguardar la fine di esso (f), anzi può pagarfi in qualunque dì dell' anno (g): Ma qualora e' sia annualmente, allor devefi osservar dell'anno il principio (h), onde la chiosa ne compose i seguenti versi, quali ligistra in altro Testo (i).

Annua si debes, exordia perspicias anni.

Annua si debes, in fine teneberis anni.

Quanto poi a legati, se debbansi nel principio, ovvero nel fine dell'anno, il Testo altrove riportandosi alla mente del Testatore vuol che si debba meditare, ed argomentare il dì lei pensiero in investigar la cagion onde abbia e' voluto ordinar cotal indugiare del legato, talche dove per ventura si argomenti aver e' voluto riuivar l'erede, allora debbasi al fine dell' anno, ma se di provvederne al legatario, in cotal caso, debbasi nel principio di esso (l).

Ed in altro luogo ci espone intorno a ciò, la diversità che corre fra'legati, e contratti, concioffiacche dove sia ordinato l'annual dispo-
nimento per via di legato, allor vuole che non sia uno, ma più lega-
ti,

(a) Text. in l. 1. ff. si quis caut. l. 3. ff. de V. S.

(b) Text. in l. annus ff. de calumn. l. 142. ff. de V. O. l. 141. §. tempora ff. de duob. reis l. cum hæres §. sicutum de statu liber.

(c) Text. in l. 21. ff. ad L. Aquil. & l. 23. eod.

(d) Text. in l. 1. ff. de itin. actu. priv.

(e) Text. in l. 43. ff. de action. vide l. 5. ff. de novat.

(f) Text. in l. 42. ff. de action.

(g) Text. in l. 49. ff. de V. O.

(h) Text. in l. 1. & ibi not. C. quando dies leg. ced.

(i) Gloss. in f. sed ita Inst. de V. O.

(l) Text. in l. 12. ff. quando dies leg. ced.

ti , e quantevolte e' sia ordinato per mezzo di stipulato , allor per contrario vuole , che rendasi unica la stipulazione , e 'l debito (a) . E tra le ragioni segnate dall'Azone , quella vien più applaudita , cui afferma che nella stipulazione , il dì ha termine una sol fiata attalche il legato si debba , come ravvisamo in altro Testo (b) , e per l' altra banda ne' legati , il dì termina non per una fiata sola , ma bensì per ciascheduni anni , come in altri Testi si dispone (c) . Per tacer di altri varj disposizioni intorno a' legati stessi , condizionati da prestarsi a prescritto tempo di anni , come qualor abbia il legatario 14 anni , se debba esser cominciato , o compiuto l'ultimo anno ; ovvero se a tempo della morte del testatore , e' l'abbia oltrepassati , se debbasi , o no immantinentemente , ed altre sì fatte quistioni intorno alla materia , di cui stesamente il Testo ragiona (d) .

Volgendosi poi all'altra division dell' anno istesso in dodici mesi partito (e) , passa a ravvisar del *Mese* , il quale ci espongono i legali Astronomi esser stato appellato in tal guisa , a ragion della Luna , conciossiacche la Luna nella greca favella vien appellata *μήν* , e 'l mese *μήν* , onde contien esso cotanti dì quanto la stessa Luna , la quale ha 30. dì , quando tardissimamente trattenuta nel coito del Sole , ritorna alle sue veci , e compie il suo corso (f) ; Altri tengono di compier il suo corso in ventinove dì , ed ore dodici , ed alcuni minuti (g) . E di questo mese lunare ci fa menzione la legale Astronomia in quel Testo (h) . Quindi è che conforme all' astronomico , parimente il legal mese , comprende trenta dì (i) : talora bensì ci addita esservene alcuni dì 31. giorni (l) , eccetto Febrajo ch'è di soli ventotto dì (m) , e talvolta di ventinove (n) , onde affermano gli Astronomi legali , di comporsi il mese talora di 30. e talora di 31. giorni , avendo riguardo al mese in cui comincia la dilazion conceduta , talche dove per ventura la dilazione è di sei mesi , se comincia a dì 23. Agosto , questo primo mese farà di giorni trentuno , e compierà la detta proroga a dì 23.

R

Fe-

(a) Text. in l. fervetur §. fin. ff. de don. caul. mort.

(b) Text. in l. fil. fam. ff. de V.O.

(c) Text. in l. cum in annos l. nec samel, ff. quando dies leg. ced. l. si duob. cum seqq. ff. quib. mod. ususfr. l. 4. & tot. tit. de annuis legat.

(d) Text. in l. 51. cum §. seq. ff. de leg. 1. l. qua etate ff. de testam.

(e) Text. in l. ita vulneratus §. aestimatio ff. ad L. Aquil. l. anniculus ff. de V.S. l. cum hæres §. Stichus ff. de sta. u lib.

(f) Alc. in l. cum bissextus in fi. ff. de V.S.

(g) Menoch. de arb. lib. 2. cent. 1. cas. 50. num. 18.

(h) Text. in l. mense ff. de statu homin. Alc. in l. Gallus n. 29. ff. de lib. & posth.

(i) Text. in l. 102. ff. de R. J. in l. ult. §. simili & §. donec C. de jur. delib. l. ædi'es ff. de ædil. ædi l. milies §. sexaginta ff. de adult. l. eos §. si autem C. de appell. & in Auth. ut novæ constit.

(l) Text. in l. 2. §. quod si ab arbitrio , & clarius in l. ult. §. 1. C. de temp. appell.

(m) Gloss. in l. 3. §. minore ff. de minor. 25. ann. in v. bissexto , & in l. cum bissextus in v. Calendis L.H. ff. de verb. & rer. sign. ubi latè.

(n) Text. & Gloss. in d. l. cum bissextus loc. cit.

Febrajo (a) : e quante volte il termine sia prescritto di un mese , per cagion di effempio dal dì 15. di Febrajo , il mese s' intende per infino il dì 15. di Marzo , sebben Febrajo , come abbiám detto , componga- si di 28. e talvolta 29. dì , imperciocche si deve intendere giusta il me- se corrente (b) . E di quì è , che variamente il mese , or di 30. ed or di 31. dì è stato distinto da' legali Astronomi , conforme i diversi avve- nimenti graziosi , ovvero odiosi (c) , volendo che ne' graziosi fatti deb- bafi computare di 31. giorni , e ne' penali di 30. (d) ; intorno alla qual cosa il Bartolo reca altri Testi , giusta i quali c'instruisce doverfi diffi- nire dovunque la legge venghi a render menzione del Mese (e) , e pa- rimente scorgemo avvifarfi da parecchi Scrittori (f) .

Altresì il Mese viene noverato civilmente non a momenti di tem- po , ma bensì a giorni (g) . Ed in oltre dovemo segnare , che il tem- po prescritto per mesi , non dicefi compiuto se non se dopo che sia co- minciato l' ultimo dì dell' ultimo mese (h) , e parimente osservamo in altri Testi , di rendersi ragione del Mese istesso (i) . Ma quando effo cominciasse a scorrere , dovemo affermarlo diversamente , giusta le va- rie contingenze , come dopo il Testo (l) , il Bartolo e 'l Menochio ravvisano , a cui ci riportamo (m) , e primamente al Menochio, quale insegna come debban computarsi i sudetti mesi lunari in una gravida per noverare i mesi , dal dì del concepimento (n) , e parimente i mesi atti a navigare , incominciano dalle calende di Aprile per infino alle calende di Ottobre , siccome il Testo ravvisa (o) . Finalmente in oltre divide il mese istesso , in trè parti cioè , *calende* , *none* , ed *idi* (p) espo- nendoci , cosa siano e comprendan le calende (q) , le none , e gl'idi (r) , e profferisce varj dispostimenti intorno ad esse (s) .

Parimente la nostra legale Astronomia volge lo sguardo al *Giorno* ,
c si

(a) Menoch. de arb. lib. 2. cent. 1. cas. 50. num. 21. & 23.

(b) Hyeron. Buttigell. in l. lecta n. 62. in fi. cum seq. ff. si cert. pet.

(c) Text. in l. §. minore ff. de minor. Me- noch. de arb. cas. 50.

(d) Cagnol. in l. ubi lex ff. de R. J.

(e) Bar. in Auth. ut cum de appell. §. sed hoc n. 4. & in Auth. ut novæ constit.

(f) Alex. in d. l. cum bissexus ff. de V. S. & multi apud addent. ad Bar. in d. Auth. ut novæ .

(g) Text. in l. putabam ff. de cond. & dem. l. anniculus la 2. ff. de V. S.

(h) Text. in l. qua ætate ff. qui testam. fac. poss. l. in usucap. cum l. seq. ff. de usuc. l. si in an- nos ff. de cond. & dem.

(i) Text. in l. mariti §. sex mensium ff. de adult.

(l) Text. in l. 3. §. minore & ibi gl. ff. de minor. 25. annis l. 64. ff. de usufr. & in tit. dig. quib. mod. usufr. l. 1. ff. de manumissionib. & in tit. de ann. & mensuris legat. Infort. 33.

(m) Bar. in d. Auth. ut novæ constit.

(n) Menoch. de arb. cas. 89. n. 44.

(o) Text. in l. quoties in fi. C. de naufrag. lib. xi.

(p) Coraf. in l. 1. §. si quis n. 3. ff. de V. O.

(q) Text. in l. 1. §. 1. ff. de gradibus in l. 41. 46. 47. 72. §. 1. ff. de V. O. l. eum ff. eod. in §. om- nis stipulatio inst. de verb. obl. l. pridie Kal. Ja- nuar. ff. de ede. l. 64. ff. de usufr. l. 8. ff. sol. matr. l. 141. §. tempora ff. de V. O.

(r) Text. in l. 1. §. si quis ff. de verb. obl. l. 98. ubi latè Gloss. ff. de V. S.

(s) Text. in l. si Kal. ff. de re jud. l. 141. §. 2. ff. de V. O.

e si risponde largamente nella misura del di lui tempo , pertrattando di esso non meno in intieri Titoli (a) , che altresì in varj Testi (b) , e primamente ci reca la di lui diffinizione cui ci detta , che il giorno è un moto di tempo misurato naturalmente , ovvero per accidente (c) . Quindi co'varj nomi lo distingue , ed in diverse guise lo addita , cioè in *naturale* , *civile* , *legale* , *convenzionale* , e *chieftastico* . Il naturale , rimane compiuto dal corso di sole dodici ore , di cui fa parimente menzione la legale Astronomia in altro Testo , volendo che il giorno sia dall'orto all'occafò (d) , e partisce le sudette ore dodici , in sei del mattino sino al meriggio , e le altre sei del vespro sino all'occafò (e) , e distingue altresì il giorno in artificiale , e naturale tra i Romani , Ateniensi , Babilonesi , Arabi , ed Egizzj (f) . Il Civile contiene ore ventiquattro , e comincia , e termina il suo corso dalla metà di una notte per infino all' altra , ed una cotal di lui misura vien riconosciuta dal Testo per antico costume de' più verusti Romani (g) , ma da nostri legali Scrittori viene appellato naturale , e per tale inteso (h) . Ed in cotal guisa componendosi il giorno di 24. ore , ci espone la chiosa , e l'Abbate Palermitano , doverfi intendere quel detto della Sacra Genesi dove sta iscritto . *Et factum est vespere & mane dies primus vel secundus* (i) .

Il Legale poscia , tuttocche cominciar possa in qualsiesi ora , pure viene a terminare alla conforme ora istessa , in cui ebbe il principio , di momento in momento , di talche dove taluno per ventura promette e si obbliga di adempiere una qualche promessa tra'l termine di un dì , comincia l'obbligo a scorrere dal momento istesso della promessa , e viene a terminare in quello dell'ora medesima del seguente (l) . Il convenzionale quello poi disegna , qual vien prescritto dalla convenzione delle parti (m) , ed il Testo impone di osservarsi giusta la particolare determinazione (n) , dovendosi bensì marcare , che dove non si ritrova

R 2

fatta

(a) Text. in tit. Quando dies usufr. legat. ced. — In Dig. vet. vii. Quando dies leg. vel fideic. ced. In Inst. lib. xxxvi. tit. 2. In diem addit. — In dig. vet. xviii. tit. 1.

(b) Text. in l. si in lege §. colonus ff. locat. l. si cum dies §. fin. ff. de arb. l. 1. §. dies ff. de lib. agnosce.

(c) Text. in l. more rom. ff. de fer. l. 7. ff. de usuc. Bal. in l. un. C. ut actio ab hære. n. 14. pag. 26. at.

(d) Text. in l. 4. ff. de V. S.

(e) Text. in l. 2. ff. de ann. legat. l. 25. §. un. ff. de lib. & posthu. l. 2. ff. de V. S.

(f) Gloss. in l. more rom. ff. de fer. Pyrr. Engleberme. comm. ad Consect. Aurelianens. tit.

de fugit. c. 16.

(g) Text. in d. l. more romano ff. de fer. l. 7. ff. de usucap. Cæl. Rodigin. lect. antiqu. l. 1. c. 1. col. 1.

(h) Gratian. disc. for. c. 972. n. 1. 5. & 22.

(i) Gloss. loc. præcit. in d. l. more. Abb. in c. consuluit de offic. deleg. n. 6.

(l) Text. in l. 1. §. dies, vers. quid ergo ff. quando appellat. sit l. in omnibus ff. de action. l. 3. §. minore ff. de minor.

(m) Text. in l. cum qui certarum ff. de V. O.

(n) Text. in l. 1. §. si convenerint ff. de pos. l. in conventionalib. ff. de V. O.

fatta dalle parti la minima menzione di qual sorta di giorno , in tal caso viene inteso il civile (a) .

Lo Chiesastico finalmente vien distinto in più forti , conciossiacche rapporto all'astinenimento de' cibi di grasso , dove per lo addietro incominciava dopo la cena , poi si vuole d' incominciare dopo la metà della notte , per l'introdotta costumanza , la quale vien corretta dal Testo de' canoni (b) . Rapporto alle indulgenze , da' primi a' seguenti vespri inchiusivamente (c) . E diversamente scorre poi riguardo a' divini offizj . La qual cosa per non esser tutta del presente proposito , lo riportamo alla chiosa de' canoni (d) .

Proseguendo il quale ripigliamo , che sebben la legale Astronomia tiene propriamente esser giorno per insino a che il Sole è sopra la terra (e) , ed allontanamento del Sole esser la notte , la quale riluce per lo splendore della Luna e degli astri , e vieppiù tal si tiene , se per l'ostacolo delle nugole ci s' ingomberi la loro luce (f) : nondimeno i legali Astronomi , dividono in otto parti la notte (g) , quattro di esse vicine del giorno , cioè la sera e 'l crepuscolo della sera : dopo il cader del Sole e' l crepuscolo del Mattino , che diconsi *dilucido* , ed *anzilucido* , prima del forger del medesimo (h) sù l'Alba (i) , onde ci reca il Testo che la miglior parte del giorno sia delle prime sette ore (l) . Di quì è che l' Astronomia legale vuole , che il delitto commesso tra notte e dì , debba punirsi come fatto di giorno , comeche allora non sia nè dì , nè notte (m) , ma qualora poi lo statuto impone pena al misfatto di notte tempo commesso , se questo fu commesso , allorchè il Sole non era su la terra , comeche il Cielo albergasse , nondimeno si tiene commesso di notte tempo (n) .

Contuttociò , non è una tal disputa agitata nell'Astronomia legale , senza gran dibattimento de' legali Astronomi (o) . Il Bartolo vuole , che se il misfatto avviene su la sera quando incomincia la notte , debbasi dir di notte , ma se su' l mattino quando comincia il dì debba dirsi di giorno (p) . Taluni tengono , che o il tempo in cui avviene

il

- (a) Text. in §. in diem Inst. de V.O.
 [b] Text. in c. de æsu carniū de consecrat. dist. 3.
 (c) Text. in clem. 1. de reliqu. & vener.
 (d) Vide gloss. in c. de feriis.
 (e) Text. in d. l. hæc verba ff. de V.S. l. 2. ff. de annuis legatis & in auth. de judic. §. oportet.
 (f) Text. in l. si diurnarum ff. de aqua quot. & æstiva ubi D.D. l. 4. ff. de V.S. Luc. de Penn. in l. qui aggos C. de omni agro deser. Afflict. ad Conit. regni multæ leges de crim. sacril. n. 13.
 (g) Archid. in 1. q. 1. c. superveniente.
 [h] Text. in l. 7. ff. de usus. Afflict. loc. cit.

- [i] Text. in l. 25. §. unic. & ibi gl. in V. albescente Cælo ff. de lib. & post.
 [l] Text. in l. 2. ff. de V.S. l. 2. de ann. legat.
 (m) Text. in l. 2. ff. de furib. balnear. Bal. in l. 2. in fin. C. quib. res jud. non noc.
 (n) Text. in l. Titius §. Lucias ubi Bar. ff. de lib. & posth. l. furem C. de Sicar. Ang. in l. more ff. de far.
 [o] Luc. de Penna loc. cit.
 (p) Text. ubi Bar. in l. aut facta §. tempus ff. de pen. Bar. in l. qui duos §. hæc conditio ff. de man. Fesk.

il misfatto , più si accosta alla notte che al dì , perchè troppo è lontano dal forgere o dal cadere del Sole , o per contrario : nel primo caso farà di notte , nel secondo farà di giorno (a) , onde se avviene nella sera , e nell' anzilucido , le quali sono parti compagne del dì viene punito come di giorno (b) . Altri affermano che se il misfatto fu commesso nel crepuscolo , talche possa discernersi quel che si faccia , dicesi fatto di giorno (c) . Altri finalmente riportano all' arbitrio del Giudice lo arbitrare , colla scorta della Legale Astronomia , se vi fosse cotanta chiarezza che attribuir si debba al dì , o cotanta oscurità che si debba adattare alla notte (d) , considerata la stagione (e) , e la qualità del fatto , e così fu diffinito dal nostro Senato della Regia Camera (f) , nondimeno per commun consentimento degli Astronomi legali , viene anzi attribuito al dì che alla notte , quel barlume che tra l'uno e l'altra suol frapporti (g) ; intorno alla qual cosa ci riportamo a quel che ne diremo eziandio nella Fisica legale , colà dove farem parola dell'Orto , e dell'Occaso .

Sovrastando sempre più a cotal arte istessa la legale Astronomia s'innoltra tratto tratto al progresso dal giorno istesso , e ci va distinguendo taluni di noverarsi senza intermissione , i quali appella *continui* (h) , talaltri con intermissione , i quali per l'altra banda appella *utili* (i) , e c'insogna come dobbiam noverare i dì , e ci reca che i dì , comeche feriali debban noverarsi all'accusator marito , cui prescrivonfi dalle leggi sessanta dì utili , tuttevolte potea in essi ricorrerne al Giudice in casa , e presentarli memoriale , per cui non fa d'uopo ch'è sieda in Tribunale (l) : talora non conta i dì feriali , ma conta i dì dopo scorsi i feriali dì (m) ; e talor conta per ogni tanti dì (n) , dopo tolto l'impedimento (o) . Come per contrario nelle graziose cose , a differenza delle odiose , tiene per compiuto il cominciato dì (p) , e similmente nelle ufucapioni , in cui non di momento in momento , ma

tut-

(a) Text. in l. excipiuntur ff. ad Sylle. l. quæritur ff. de stat. hom. Luc. loc. cit.

[b] Papin.

(c) Franc. de Are. in d. l. Titius §. Lucius.

(d) Abb. in c. si perodines de homic.

[e] Viv. comm. opin. 950., e noi sopra alla citazione del n. 2.

[f] Afflict. loc. cit. n. 74. in ff.

(g) Viv. comm. opin. 930. Fenut. de mom. temp. c. 24. n. 17. pag. 233. Castro in l. aut facta §. tempus ff. de pen. Gratien. disc. c. 972. Bar. in tit. quousq. dies intell. n. 4. Polidor. tract. de nocturno tempor. c. 3. n. 49. 52. pag. 11.

(h) Text. in tot. tit. ff. de tempore utili &

contin. l. 12. §. 2. ff. de excus. tut.

(i) Text. in l. 2. & tot. tit. ff. quis ordo in bon. poss. servetur & in l. 1. cum seq. ff. de divers. & temporalib. except.

[l] Text. in l. 11. §. 2. ff. ad L. Jul. de adult.

(m) Text. in l. 8. ff. ad S. C. Turpill.

(n) Text. in l. 1. §. Aristo ff. de aqua quotid. Vedi nella P. III. nel Trattato I. della Fisica legale .

(o) Text. in l. 40. ff. de condit. & dem.

(p) Text. in l. 2. ff. de action. & obl. Gratien. disc. c. 107. n. 6.

tutto l'ultimo di vien computato, talche colui che cominciò a possedere nel dì primo Gennajo all'ora sesta compisce l'ufucapione alla sesta ora di notte del dì precedente al primo di Gennajo (a). Senzacche, quante volte il tempo vien prescritto per anni, allora profferisce per terminato l'ultimo giorno de' medesimi, avvengacche soltanto cominciato (b): diversamente bensì, qualora fusse stato assegnato, non già per anno, ma per foli giorni (c). Ed in oltre vuole, che in tutti gli instrumenti vi si debba segnare il giorno, di talche la contraria costumanza si rende invalida (d): e similmente ne' libri ovvero bilanci de' conti (e), eccetto solo dove si tratta contro colui stesso che abbia scritto il foglio, mercecche in coral caso la trascuranza del giorno, non recarebbe ostacolo ad altrui (f). Ma regolarmente diffinisce, che in ogni obliganza in cui il giorno non sia prescritto, oggidì si debba (g). Finalmente ci reca che le sudette ore 24. di cui il dì si compone, fanno quattro quadranti, e pertanto il quadrante contiene sei ore (h).

Passando poi dal giorno all' *Ora*, non tralascia parimente designarla (i), e per tacer che in particolare la prescrive dterminata finanche a' Maestrati (l), diremo solo, che in generale, vuole che lo apponimento della medesima, opra che debba farsi il computo di momento in momento (m), e che un tal dì lei stesso apponimento opra in oltre talora, che riman preposta la scrittura a qualsiasi altra che fosse senza espressione della medesima, quanto all'esecuzione, a confronto dell'altre (n): ed in quella guisa, che un sol giorno non lo tien per lungo intervallo (o), così il corto, e brieve spazio dell'ora, vien tenuto rapporto all'intero giorno, come il punto rapporto all'ora (p), sebbene un tal ragguaglio non è ben scandagliato, come più giù ravvisaremo. Di qui ci reca l'Astronomia legale, che l'ora contiene quattro punti (q).

E quindi dall' *Ora* passando a' *Punti* di essa, scorgemo parimente rav-

- (a) Text. in l. 6. & 7. ff. de ufuc.
 (b) Text. in l. 1. ff. de manumission.
 [c] Text. in l. si cui in ff. de leg. 1. l. si in aunos ff. de cond. & ibi Castro & Soccin.
 (d) Text. in Auth. ut prap. nom. imp. coll. 5.
 [e] Text. in l. 1. §. rationes ubi Bald. ff. de ede.
 (f) Gratian d. sc. for. c. 951. n. 4.
 (g) Text. in l. in omnibus ff. de judic.
 [h] Gloss. in l. cum biffextus lit. M. ff. de V. & Rer. sign.
 (i) Text. in l. 2. ff. de ann. legat. l. 7. ff. de usu cap. l. 2. de V. S. l. 25. §. un. ff. de lib. & post. Gloss. in l. si ex plurib. §. ult. in v. die ff. de solut. latè

- Menoch. de arb. cas. 48. n. 2.
 [l] Text. in l. 1. §. & quia Magistratus ubi DD. ff. de O. J.
 (m) Text. in l. 3. §. minore ff. de minor. Gratian. dicit. 413. n. 19.
 [n] Menoch. de adip. poss. rem. 4. n. 792.
 (o) Text. in l. si ex duobus ff. de duobus reis, Gloss. in l. si ex pluribus §. ult. V. die ff. de solut.
 [p] Menoch. de arb. cas. 48. Gratian. dicit. cap. 510. n. 29. Soccin. in l. 1. ff. sol. matr.
 [q] Gloss. in d. l. cum biffextus lit. M. ff. de V. S. Bard. loc. cit. n. 2. in fi.

ravvisarli la legale Astronomia , segnandoli il Testo e la chiosa , e sebbene il Baldo afferma , che i punti dell'ora , come minimi non vengan tenuti in considerazione dall'Astronomia legale (a) , poich'essa non tien conto del minimo indugio (b) , ed intervallo di tempo (c) , nondimeno altrove , profferisce di venir essi risguardati nelle cose favorevoli (d) . Il punto adunque , contiene dieci momenti (e) .

Da' punti dell' ora scorrendo a' *Momenti* , li scontramo eziandio partirsi minutamente dalla legale Astronomia la quale ci va distinguendo , che sebbene in alcune cose i momenti non debban essere considerati (f) , nondimanco in quelle cose , le quali sono di momento , il momento viene molto considerato , perche esso molto opera (g) , e pertanto viene in esse pienamente risguardato (h) , talche si presentò largo campo al Fenuzio di compilar doppio volume , in cui pertratta stesamente di esso (i) .

Quindi è che la stessa legale Astronomia ci ammaestra , quando il tempo scorra di momento in momento (l) , come per ventura nel calcolarsi l'età del minore , ci va talora dicendo , che poiche vien vietato di manometter a colui ch'è minor di 20. anni , diffinisce che s'è sia nato al dì primo Gennajo dopo scorsa la metà di notte , abbiassi per compiuto l'anno ventesimo il dì precedente (m) . Per l'altra banda intorno alla stessa bisogna , ci va dicendo in altro Testo , che qualora il dì è intercalare , nulla monta sia nato il precedente o seguente dì , poiche come abbiam ravvisato, contasi il biduo per un soldì , ma scandagliassi il tempo scorrer di momento in momento (n) . Similmente per adempiersi l'ufucapione basta un minimo momento dell'ultimo dì aver possesso , senza che scorra tutto il dì (o) .

Altresì viene il momento spezialmente atteso non meno negli atti civili , come per ventura nell'appellazion da farsi fra dieci dì , i quali scorron di momento in momento (p) , e negli altri cinquanta , che

si

[a] Gloss. in l. 12. §. Julianus in v. in puncto ff. quod mætus cau. Inst. de his qui sunt sui vel alie. jur. in princ. Gl. in l. arbor. §. item ff. de usufr. & Tex. in l. Arethusa l. seq. l. ter enixa ff. de V. S. l. si ita §. plane ff. de reb. dub.

(b) Text. in l. si pro parte §. versum ubi Bal ff. de in in rem vers. Gratian. c. 413. n. 29.

(c) Text. in l. 6. §. duo rei ff. de duob. reis stipul.

(d) Text. in l. Arethusa ubi Bal. ff. de stat. hom.

(e) Gloss. in d. l. cum bissexus.

(f) Text. in l. 2. ff. de custod. reor.

(g) Afflict. in conf. regn. lib. 2. pag. 37. at. n. 6. in fi.

(h) Text. in tit. si de momentar. possess.

fuer. appell. -- Cod. v. 11. l. si quis ff. de cond. & dem. l. si quis hæredm C. de inst. & subst. l. cum uxori C. quando dies leg. l. 1. §. ff. de divers. & temporal. præscr.

(i) Fenut. de momento temporis.

(l) Text. in l. 1. C. si de momentan. possess. fuer. app. lib. 7. l. momentanæ C. quan. leg. pers. in judic. l. 1. §. 1. ff. uti possid.

(m) Text. in l. 1. ff. de manumission. l. cum bissexus ff. de verb. & rer. sign.

[n] Text. in l. 3. §. minore ff. de minor. 25. ann. d. l. cum bissexus ff. de verb. & rer. sign.

(o) Text. in l. pen. ff. de divers. & temporal. præscr. Vide l. 6. cum seq. ff. de usuc.

(p) Text. in l. 1. §. solent in fi. ff. quando appellandum sit, & intra quæ tempora?

si danno dal dì della proposta appellazione al giudice cui si appella e presentarli il processo, i quali parimente scorrono di momento in momento (a), e similmente nell' azione publiciana, nella quale basta lo aver posseduto per un momento (b), e nel figliuolo nato appena, e subitamente morto, il momento molto opra all'esclusione del sostituito fedecommissario (c); che altresì negli atti criminali, come ne' delitti atroci eccettuati e notorj, ne' quali con abbreviato termine di ore, si scorre di momento in momento, e in ogni modo negli atti misti, come de' sindacati (d). Finalmente viene il momento ispezialmente riguardato, qualora si tratta dell'estinzione dell'atto (e). Contiene esso dodici oncie, e l'oncia XXXVII. atomi (f).

In somma la legale Astronomia raccoglie minutissimamente il partimento di esso, e ci reca che l'ora è la vigesima quarta parte del giorno, il punto è la quarta parte dell'ora, il momento è la quarantesima parte dell'ora, e la decima del punto (g); E che il contenuto del dì in 24. ore, fa quattro quadranti, il quadrante sei ore, l'ora quattro punti, il punto dieci momenti, il momento dodici oncie, l'oncia quarantasette atomi, l'atomo finalmente conforme alla dirivazione del suo nome nella greca favella, lo espone essere indivisibile, per cagion che la sua integrità non si può sminuire, per la realtà del suo subietto (h).

Tutto il sudetto fin qui, e' basta per ravvisare qualmente la Giurisprudenza contiene l'Astronomia che dicesi *naturale*, poiche predice gli avvenimenti de'tempi, per racer dell'Astronomia che appellasi *giudiziaria*, dal farsi a pronosticare i successi dipendenti da' giudizj, e dalla libertà dell'uomo, la quale affatto vien dalle leggi detestata (i), ed annoverata tra le arti vietate (l).

DEL-

- [a] Text. in Auth. hodiè C. de appell.
 [b] Text. in l. si sponfus §. pro parte ff. de pub.
 [c] Text. in l. ex facto §. fin. ff. ad Treb. l. quod pariter ff. de reb. dub.
 [d] Paris. de put. de Syndicat. Broja prax. de Syndicat.
 [e] Menoch. de rec. poss. rem. 12. n. 85.

- [f] Gloss. in d. l. cum bisext. Bard. in tract. de tempor. util. & contin. c. 2. n. 3.
 [g] Gloss. in d. l. cum bisextus Lit. M. ff. de V. & R. sign.
 [h] Bard. loc. cit. n. 3.
 [i] Text. in l. nemo & tot. tit. de male. & mathematic. & cæteris similib.
 [l] Text. in l. 3. C. de sacrif. pagan.

D E L L A MUSICA, E DELLA POESIA.

NELLA GIURISPRUDENZA CONTENUTE

T R A T T A T O VII.



Non men tra le Arti matematiche, che tra le liberali, viene annoverata la Musica (a), la quale fu in tanta venerazione anticamente appresso i Greci, che i stessi Musici erano riputati insieme e vari, e sapienti (b), della cui scienza in essendosi confessato poco esperto Temistocle, fu tenuto per ignorante, al recar di Cicerone. Sotto l'appellazione di Musica, gli antichi significavano l'umanità delle lettere, nella quale insegnavano gli uomini ingenui dispreggiar l'ozio, e ricrear l'animo (c): ma i più moderni trasportano questa parola, a misura de' numeri, perchè la Musica, è come giuoco e riposo dell'animo da cure travagliato, ed oppresso (d). Fu essa pertanto in due parti distinta: una che consiste nella regola e misura delle voci e de' suoni, la quale non meno è da ricercarsi per delizie dell'animo, che altresì per conformar all'animo la voce (e), e quindi molto è acconcia a coloro che esercitano l'Avvoceria, talche gli antichi Oratori abbracciavano non men la Scienza civile, che si erudevano similmente della Grammatica, della Geometria, e della Musica (f).

Di questa sua prima parte, sovente ne fa cenno la facoltà legale facendoci talora parola del Coro de' Musici (g), de' palchi de' Cantori (h), di que' che suonano sinfonie in concerto (i), ed altresì di que' che cantano il dramma (l), di que' che cantano in pubblico con istromenti gli intermezzi alle Commedie (m): e di coloro che per l'altra banda, sen-

S

za

(a) Gloss. in §. item Romæ Infit. de exc. tut.
 (b) Post Platonem & alios Tiraquell. de retract. in præfat. n. 11. & de nobilit. c. 31. n. 521.
 (c) Cic. 1. de Orat. & 5. Tuscul.
 (d) V. Quintilian. lib. 2. Orat. Infit.
 (e) Text. in l. 10. ff. de quæstion.
 (f) Auctor Dialog. de causis corruptæ eloquent.

(g) Text. in l. si chorus ff. de legat.
 (h) Text. in l. quæsitum ff. de fund. instr. in verb. Pegma.
 [i] Text. in l. sed & si quid ff. de usufr.
 (l) Text. in Inst. de L. Aquil. §. x. & ibi gloss. in verb. comædo.
 (m) Text. in l. 4. ff. de his qui not. infam. in verb. thymelici.

za osservazioni di regole e di misura , cantano alcune canzoni per motteggiar altrui (a).

L'altra di lei parte è la *Poesia* , che largamente si contiene nella *Disciplina Civile* , che per essa diviene senz'altro più leggiadra ed adorna , come acconciamente ravvisa il nostro *Andrea da Isernia* (b) , ed alternamente risguardano lo stesso obietto , onde conducono e rigiransi amendue intorno a' buoni costumi (c) , ed a render migliori i cittadini , conciossiacche i primi poeti tutti furon filosofi , i quali parimente divennero legislatori ; tra cui *Solone* , come *Tullio* ci reca , soleva vantarsi ne' suoi versi , di voler divenir vecchio apparando tuttodì (d) , il cui sentimento si ravvisa riportato dal *Giureconsulto Pomponio* nel *Testo* (e) , ond'è che *Platone* profferì che i *Poeti* cantar doveffero le leggi (f) , ed in fatti osservando questa platonica istituzione nella nostra legale Scienza , ravvisamo non esservi stata cosa che abbiano i poeti cantato , che i *Giureconsulti* non abbian similmente profferito , nè che i *Giureconsulti* abbian profferito , che i *Poeti* non abbian alternamente cantato (g) .

E quindi non meno gli *Augusti Cesari* , che i *Sommi Pontefici* han soluto versificare in dettando le leggi , cui poetarono nell' uno e nell' altro diritto Civile e de' *Canoni* , talchè veggiamo essersi servito il *Testo* della dottrina del latino *Poeta* (h) , e con essa aver talora diffinita la legal quistione , e similmente con quella del greco *Poeta* (i) ,

Laonde la *Poetica legale* ci erudisce non men delle favole (l) , che di varie spezie di poetici componimenti , come della *Satira* , di cui dice in parlando della ragion d'imparare le antiche leggi : *Et primi anni Hoc Opus legentibus tradebatur, non secundum adicti perpetui ordinationem, sed passim, & quasi per Satyram collectum, & utile cum inutilibus mixtum* (m) : Dell'*Epigramma* (n) : Dell'*Elegia* (o) : Del *Cantico* (p) : e Del libello famoso o ingiurioso (q) .

Sen-

- (a) Text. in l. 15. §. 3. ff. de injuriis.
 (b) Hisern. in si. probaz. feudor.
 [c] Text. in l. 1. ff. de just. & jur. §. jus autem civile Inst. de J. N. G. C. Ovid. de Arte lib. 3. Et facit ad mores Ars quoq. nostra bonos.
 (d) Cic. in Caton. c. 8.
 (e) Text. in l. 20. ff. de fideic. libert.
 (f) Platho. de legib. lib. 7.
 (g) V. Scip. Gentil. Parerg. ad Pandect. lib. 2. & Franc. de Petris festiv. lectio. in probaz.
 [h] Text. in l. 1. ff. de mort. caus. don. & in c. nunquam de consew. dist. 1. & in c. forus de verb. sign.
 (i) Text. in Inst. de empt. & vend. §. item pretium §. & in summa Inst. de donat.

- (l) Text. in l. 29. §. 2. ff. pro soc in V. societatem leoninam. Phædr. fabul. de societ. inter leonem, vulpem, & asellum. & Text. in l. 3. ff. de extraord. cognit. Phædr. fabul. de Anu & Medic. §. 3. Inst. in proz. Lantiqui ff. si pars hereditatis l. 1. C. de ann. except.
 (m) Text. in probaz. §. 1. de rat. doc. dif. jur. & in tit. de latin. lib. toll.
 (n) Text. in §. 5. Inst. de publ. jud. l. lex Cornelia §. 10. ff. de injur.
 (o) Text. in l. 9. C. de suis & legit.
 [p] Paul. lib. 5. sentent. tit. 4. §. 15.
 (q) Text. in l. 5. §. 9. de injur. §. litteræ Inst. eod. tit. l. 5. §. 8. l. seq. l. 18. §. 1. ff. qui test. fac. poss. l. 21. ff. de testib.

Senzacche a ragion dell'abito acquistato ne' studj della Poesia , gli antichi Giureconsulti spesso han usato nel compor delle leggi una oration poetica e soprabondante , come usò Ulpiano in commendando la sua padria (a) , e senza talora effi avvedersene, li son scappati fuor della penna moltissimi versi , non già di que giambici i quali poiche sovente cadono nel discorso anche familiare, vengon da Aristotele e da M. Tullio appellati simigliantissimi all'orazione , ma anzi degli effametri . Giavoleno con un politissimo verso così :

— cum olea immatura
Plus habeat reditus , quam si matura legatur (b) .

Altra fiata Paolo .

Legatus damni infecti promittere debet (c) .

Ed altrove l'istesso .

Cum Sponsus Sponsa servum donasset , eumque .

In dose[m] accepisset ante usucapionem (d) .

E Pomponio :

Cum mihi redhibeas furtis noxisque solutum (e) .

In altro luogo :

Vas aliquod mihi tradideris , & dixeris , certam .

Mensuram capere , vel certum pondus habere (f) .

Similmente Ulpiano .

Et si fortè auriga fuit , cui usus equorum (g) .

Come in altri Testi esso stesso profferisce .

Mutum morbosum esse Sabinus ait (h) .

E parimentè in altro luogo :

— & personas

Ex quarum rostris aqua salire solet (i) .

E Gajo :

Servo legato legari posse receptum est (l) .

E Marziano :

Libertas non privata , sed publica res est (m) .

E Trifonino :

Adgnati vero patris , quasi filius ante (n) .

E Paolo :

Idem dicendum Mauritianus ait (o) .

S 2

E Ca-

(a) Text. in l. 1. in pr. ff. de censib.

(b) Text. in l. penult. ff. de usu & usufr.

(c) Text. in l. 28. ff. de judic.

(d) Text. in l. 12. ff. de public. in rem act.

(e) Text. in l. 46. ff. de mdil. ædi.

(f) Text. in l. 6. §. 4. ff. de act. empt.

(g) Text. in l. 12. §. 4. ff. de usu & habit.

(h) Text. in l. 9. ff. de mdil. ædi.

(i) Text. in l. 17. §. 9. ff. de act. empt.

(l) Text. in l. 69. in pr. ff. de legat. 1.

(m) Text. in l. 53. in pr. ff. de fideic. libett.

(n) Text. in l. 9. §. 1. ff. de reb. dub.

(o) Text. in l. 36. in pr. ff. de hered. pet.

E Cajo :

Interditto uti quo prohibetur ei, vis fieri (a).

E Scevola :

Pro solido pignus vendere quisque potest (b).

Ed in altro Testo si detta parimente il seguente verso (c):

His ita dispositis, repetita lege jubemus.

E similmente ravvisamo che rimase attonito Accursio allor che s'incontrò a leggere in altro Testo (d).

Non id circo minus, quod te Limenarcha creato.

E nella guisa istessa, un altro Testo, cantar ne udimo (e),

Fructus pendentes, Fundi pars esse videntur,

nel quale, siccome viene avvisato dal Gribaldo, se pensato non avesse studiosamente di versificare, avrebbe potuto senz'altro, rispondere con più brevi note alla legal richiesta, ed in vece del sudetto verso, iscrivere per ventura: *Fructus pendentes fundi partem esse (f).*

Ed in altri Testi, recitati si scorgon i versi di *Virgilio (g)*; Anziche in cento e mille altri, si trovano le sentenziose dottrine de' più antichi Poeti, e per lo più delle volte le nostre leggi han colto il più bel fiore dal Greco, e dal latino Poeta (h), affermando che a ragion della loro eccellenza s'intendano sotto questi nomi *Omero*, e *Virgilio (i)*.

E ravvisamo che la chiosa spesso suole ligistrar quelli specialmente del detto latino Poeta (l), ed altresì degli altri Greci, e Latini, or citando in alcuni Testi i versi del *Persio (m)*, or del *Propertio (n)*, ed altrove recando sovente i versi di *Orazio (o)*. Ma vieppiù si vale in mol-

(a) Text. in l. 9. ff. de relig. & sumpt. fun.

(b) Text. in l. 11. ff. de distract. pign.

(c) Text. in l. Deo nobis §. his ita dispositis C. de episc. & cler.

(d) Text. in l. non idcirco minus C. de lib. caus.

(e) Text. in l. fructus pendentes C. de liber vindic.

(f) Gribald. de rat. stud. in jur. lib. 3. p. 103. at.

(g) Text. in l. quæ extrinsecus ff. de verb. obl. & in l. si quemquam C. de episc. & cler.

(h) Text. in §. item lex Cornelia Instit. de publ. jud. in l. 1. ff. de contrahe. empt. in l. si uxor ff. de adult. l. 1. ff. de don. caus. mort. l. intantum in fi. ff. de rer. divis. l. legatis §. ornatricibus ff. de legat. 3. l. quedam l. aut facta ff. de penis l. non facile §. affines ff. de grad. l. legata ff. de suppellect. Legata. l. qui venenum ff. de verb. sign. in fi. prohæ. ff. orum, & instit. de empt. & vend. §. item præmium, & de lega. qui. §. 1. & de publ. jud. §. item

lex, & de jur. natur. §. sed quoties & §. constat. & instit. de don. §. & in summa & instit. de lege Aquilia §. 1. in fin.

(i) Text. in §. sed jus instit. de jur. natur.

[l] Text. in l. Julianus §. item qui furem ff. de act. empti l. si uxor ff. de adult. l. iustissim. ff. de ædil. edi. l. si extraneus ff. de jur. dot. l. 2. C. de liber. & eod. lib. instit. in prohæ. in fi. & in §. omne de jur. natur.

[m] Gloss. in l. Barbarius in fi. ff. de offic. Præt. & in l. 1. C. de error. calcul.

(n) Gloss. in l. un. C. de Sen. Conf. Claud. tolle. in ver. capta.

(o) Gloss. in l. 1. ff. de just. & jur. l. legatis servis in fi. ff. de legat. 3. l. nec quicquam §. si. ff. de offic. Procons. l. si quis fumo ff. ad L. Aquil. l. labeo ff. de suppellect. legat. l. ex consensu §. ult. ff. de appe. l. un. C. qui parent. vel lib. occid. instit. de lege Fusia, & in rubr. per quas person. nob. acquir. & de gradib. ad calcem.

molti altri luoghi di que'di *Ovidio* (a), e talora di *Lucano* (b), ed altrove del *Claudio* (c), e spesso del *Giovenale* (d), e più frequentemente suole trascrivere il sentenzioso carme di *Catone* (e), Ed innumerevoli altre fiato, rimase ligistrati i versi di altri Poeti, tacendone il nome, perche forse talora da essa stessa composti, siccome in moltissime chiose può scontrarsi (f).

Quindi seguendo l'essempio e la norma delle stesse leggi, afferma pertanto, che ben si può con ottimo dritto allegare le autorità, le dottrine, e le sentenze de' Poeti al d'ffinimento delle cause (g): della qual cosa il Testo, e la medesima ce ne assicurano (h). Ed i legali *Scrittori* seguendo poscia il costume istesso delle leggi, e delle chiose, con quello insieme de' più antichi Filosofi (i), ornarono non meno i di lor volumi colle sentenziose dottrine de'vati, siccome si ravvisa appò-di essi, che parimente se ne valsero intorno alla stessa legale sposizione, come fra gli altri il Bartolo del Toscano Poeta *Dante* (l), talche innestando con legiadro modo la Poetica alla Giurisprudenza, ed intrecciando al Lauro di Poeta quel di Giurifconsulfo, rendendo in tal mo-

do

(a) Gloss. in l. si debitori ff. de judic. l. illi-cita §. scuti ff. de offic. Praef. l. in rem §. 1. ff. de reivind. l. testum §. ejusdem in vers. speciem ff. de testi. l. si Pater fam. §. fin. ff. de adopt. l. 1. C. de Justin. Cod. confirm. l. fin. C. de gene. abo. l. 3. C. de except. l. 1. C. de praef. trig. annor. l. fin. C. de pact. l. 1. §. illud C. de lati. libert. tolle. l. un. C. de caduc. tolle. l. cum scimus C. de agricol. lib. 11. & in §. quia igitur in fin. auth. de consul. §. fin. inst. de jur. natur.

(b) Gl. in l. fin. ff. de rer. divis.

(c) Gl. in l. cum hi ff. de trans. in l. impo-rialis C. de nupt.

(d) Gl. in l. stemmata ff. de gradib. l. digna vox C. de legib. l. quoniam C. de haeret. §. caus. auth. ut cum de appell. cognosc. in §. furtiv. inst. de ufuc. §. licet in vers. egentes inst. quib. ex caus. manumitt. non lic.

(e) Gl. in hac nè in probæ. ff. l. actus le-gitimi ff. de reg. jur. l. 2. ff. de alien. jud. muta. caus. fa. l. in haeredem ff. de calumn. l. quisquis C. de postul. l. ult. C. de alluvion. l. 1. C. qui morb. se excus. lib. 10. auth. de appell. in princ. §. illud quoq. auth. de exhib. reis. auth. de refer. in princ. §. illud videlicet auth. ut jud. sine quoq. suffrag. & in §. nè autem auth. de judi.

(f) Gloss. in probæ. digeffor. §. nos verè l. 1. ff. de orig. jur. l. si mulier §. si metu ff. quod met. caus. l. quod ait ff. de adult. l. veteribus ff. de pact. l. si verè §. si adolescens ff. mandat. l. item mela ff. ad l. Aquil. l. cum ejusdem & l. qui cla-vum ff. de edil. edi. l. tria onera ff. de excus. tut. l. 3. ff. de reb. dub. l. 4. ff. de inoff. testa. l. cum

bisextus ff. de verb. sign. l. 1. §. ex hoc ff. de ventr. inipic. l. qui pendentem ff. de act. empt. l. si plu-res §. quamvis in ff. de adm. tut. l. pen. in ff. de don. int. vir. l. 1. ff. si quadrup. pauper. sec. di-ca. l. nam & si ff. de inoff. testa. l. si proprietarius ff. de damn. infe. l. 2. §. fin. ff. de vulg. l. servus de act. & obl. l. 3. de testam. l. sancimus in fin. C. de sacros. ecclief. l. 1. in pr. C. de caduc. tolle. l. Prae-ses C. de servit. & aqua, l. transigere C. de transf. l. in testam. in fi. C. ad L. Falcid. l. 2. C. de reivind. l. 1. C. quando legat. l. mathematici C. de episc. aud. l. quisquis §. 1. C. ad l. Jul. Maje. l. 2. C. quæ sit longa consuet. l. licet C. locati l. un. C. de Sen. Claud. tolle. l. cum adoptivum C. de decur. lib. 10. l. 1. C. de excus. artif. eod. lib. l. ult. C. de exce. & exa. lib. 12. auth. ad hæc C. de judi. §. novimus auth. quib. mod. natur. effig. legit. §. eos auth. ut jud. sine quo. §. deinceps auth. de nupt. auth. jura. in princ. §. titulos auth. de mand. princ. inst. de just. & jur. & §. pavonum de rer. divis. §. 4. Inst. de don.

(g) Thesaur. decision. 229. in fi.

(h) Text. in l. Fulvinius ff. ex quib. caus. in poss. l. si uxor ff. de adult. l. contra ff. de rapi. l. 1. necessarium C. de contrhe. empt. l. societatem ff. pro soc. l. 3. C. de dot. promiss. Gloss. in l. in tantum ff. de rer. divis. & in §. item pretium Inst. de empt. D. D. in l. 1. ff. si cert. peta. Hysern. in fi. prælud. feud.

(i) Thesaur. loc. cit. Afflict. in prom. Con-suet. Neap. ad Napodan. num. 27. litt. B.

(l) Bar. in l. si ut proponitis C. de dignit. lib. 12.

do il glorioso ferto più adorno con duplicate frondi , cinfero di doppia ghirlanda la dotra , ed onorata fronte , siccome tra' più antichi Giureconsulti che furon ossequiosi al Sacro genio delle Muse , vengono annoverati *Cajo* , *Sabino* , *Paolo* , ed *Ulpiano* . E tra coloro che vieppiù fiorirono nella Poesia , non meno che nella Giurisprudenza , viene nel primo luogo collocato *Erennio Modestino* , il quale aggiunse all' opre del *Virgilio* gli squisiti argomenti (a) , e *Seneca* parimente gran Poeta e Giureconsulto , di cui il nostro *Iternia* iscrive aver esso rimasto famoso il nome , non meno nel plauso della legale , che parimente della poetica dottrina (b) . Ed inoltre *Giulio Montano* , *Germanico* , *C. Asinio Gallo* , *Cornelio Severo* , *Clodio Sabino* , *M. Anneo Lucano* , *Giunio Giovenale* , *Prudenzio Clemente* , i quali tutti divennero rinomati Poeti , quanto celebri Giureconsulti .

E fra i meno antichi *Cino* da Pistoja , chiarissimo per i suoi legali volumi , ed insieme per le toscane rime : E' *l' Roffredo* , e *Pietro Blesense* , ed *Andrea Alciati* eruditissimo Scrittore poetico e legale . E *Matteo Gribaldo* , che per additarci più espressamente l'innesto fudetto , ha accoppiato nel volume istesso , a due libri di Giurisprudenza il terzo di Poetica , cui espone varj Testi e Titoli legali . E de' nostri *Napoletani* ultimamente il fu *Regente Duca Pisacane* , che rimase i libri delle civili istituta riportate in versi latini , per tacer de' più celebrati ed antichi , *Pier delle Vigne* , *Anton Panormita* , *Francesco Marchesi* , *Alessandro di Alessandro* , *Scipion Capece* , *Girolamo de' Pietri* , e *Francesco suo Figliuolo* .

E siccome per una banda giusta il fudetto platonico consiglio ; i Poeti cantando le leggi , sovente si valfero della dottrina di esse per autorizzare i lor versi , come può scontrarsi , in trecencinquanta luoghi annoverati dal citato *Pietri* , a cui riportar ci dovemo (c) ; ed i legali Scrittori per maggiormente illustrarle , facendo uso della poesia e de' Poeti , e pare che rimangasi additata l'armoniosa rispondenza cui la legal disciplina colla poetica convengono , ed alternamente l' una l' altra si adornano ; così per l' altra banda le leggi e le chiose valendosi della poesia , conchiudono il nostro proponimento , che la legal Scienza eziandio la comprende , e sovrasta a coloro che proteggano cotal Arte (d) .

DEL

(a) Scipio Gentil. Pererg. ad Pande. lib. 2. num. 17.

c. 29. Matthe. Gribald. lib. 3. de rat. stude. in jur.

(b) Itern. in tit. qui succ. tene. in 1. rubr.

[c] Petris festivar. lect. lib. 3. cap. 13.

[d] Text. in l. poet. 3. C. de professor.

ALTRE ARTI INGEGNOSE
NELLA GIURISPRUDENZA CONTENUTE
DELLA
STORICA LEGALE.
TRATTATO VIII.



Oiche abbiám fin dalle prime mosse ravvisato , che le Arti liberali vengon nel settenario numero , anzi disegnate che non prescritte , talche agiungonvi la Medica (a) , quindi per sempre più scontrare che la Giurisprudenza come Arte delle arti , tutte quante mai sieno le contiene , dopo aver divisato delle sette Arti , fोगiugneremo di altrettante Arti similmente ingegnose , come la Storica , la Geografia , la Navaresca , la Villaresca , la Medica , l'Anatomica , e la Cirufica .

Facendoci dalla *Storica* , da cui vivamente ritraesi la notizia delle umane cose , come il Baldo ravvisa (b) , ci convien dire che poiche il diritto civile de' Romani è fosseguito a quel delle genti , onde vien appellato commune (c) , devesi tener senzameno ch'è fosse appieno inteso de' varj costumi e riti delle nazioni ed usanze de' popoli , la qual cosa potremmo carteggiare in varj Testi (d) , ed il Cotmanno ce la riconferma (e) .

Ma ad avvisarlo più drittamente dalle sue cagioni , possiam francamente affermare , di esser e' derivato tutto da' costumi , ed in essi appoggiarsi , imperciocche i diuturni costumi , comprovati dal consentimento di coloro che se ne servono , imitano la legge , della quale ottenne vigore , quello che approvò il lungo uso : E non disfacconcia-

mente

(a) Text. in l. i. ff. de var. & extr. cognit. l. i. C. de decr. decur. lib. x. Gloss. in §. item Romanz Inst. de excus. tut.

(b) Bal. in l. i. in 2. add. num. 4. in §. ff. de just. & jur.

(c) Zac. in l. jus civile n. 3. ff. de just. & jur.

Luc. de Penna in l. conductores C. de conductor. Tusch. concl. 582. in verb. Jus civil. n. 582.

(d) Text. in l. more Romano ff. de feriis l. apud antiquos C. de furtis , & in lib. in Us Feud. in rubr. Uiu Mediolanens.

(e) Herneft Cotmann respon. 40. n. 52.

mente vien distinto il gius civile in due spezie , cioè d'iscritto , e di non iscritto , amendue su l'altrui costume appoggiate (a) . Conciosiacche , per tacer che ne'primi tempi vissero i Romani senza certe leggi, ma su l'osservanza de'foli costumi , per infino che da Romolo , da Numma , e da seguenti Regi profferite , furono poi da Sesto Papirio , per la prima fiata in iscritto raccolte (b) ; e che quindi il Romano popolo osservò non meno il costume commune di tutte le genti , che parimente il proprio particolare della sua Città , appellato pertanto civile (c) ; diremo che il diritto civile istesso , deriva senza meno sua origine dalle istituzioni delle due greche Città di Atene , e di Lacedemonia ; sindove i Romani spedirono i legati , non meno per riportar le leggi da Dracone in prima , indi da Solone , in Atene profferite (d) , che altresì per spiare allo stesso tempo , le istituzioni i costumi ed i diritti delle altre Città della Grecia (e) , ed eziandio dell'Italia , e primamente in quella di Locri , appellata oggidì nel nostro Regno Gerace , la quale innanzi di tutte le altre greche Città , ricevè da Zeleuco suo concittadino , e legislatore le leggi (f) . E ritrovando nelle predette due Città il costume , cui gli Ateniesi serbavano quelle cose le quali avean per iscritto raccolte nelle leggi , ed i Lacedemoni ritenevano anzi a memoria le cose che osservavano per leggi , ne riportaron l'uno e l'altro costume di amendue le sudette leggi , le iscritte , e le non iscritte che furono l'origine del diritto civile (g) , il quale tutto su'l costume appoggiato (h) , e reso quindi nel suo progresso maggiormente accresciuto ed adorno , viene a contener ogni genere di cose , e di dottrine (i) , e tutti i fatti ed accidenti umani (l) , talche si può drittamente affermare , di esser tutta la Giurisprudenza una storica raccolta di avvenimenti , e di leggi , colla cronologia de'legislatori , de'Giurisconsulti , e de'tempi in cui furono promulgate (m) , per la quale ci erudisce , da'tempi della fondazion di Roma , ovvero di Romolo , fino a que' di Giustiniano Imperatore , per lo decorso pressocche di mille e trecento anni , quanto confusamente stato era profferito di leggi , e disteso intorno a duemila volumi (n) : come per decorso di tempo cotanto pro-

liso

(a) Text. in §. ex non scripto Inst. de jur nat gent. & civil. l. 42. de V.S.

(b) Text. in l. 2. §. 1. & 2. ff. de orig. jur.

(c) Text. in §. jus autem civile Inst. de jur. N.G.C. l. 42. ff. de V.S.

(d) Text. in §. sed jus Inst. eod.

(e) Govean. lib. 1. var. jur. c. 21.

(f) Liv. lib. 4. c. 12. Franc. de Pietri istor. di Nap. lib. 1. cap. 6. pag. 68.

(g) Text. in §. & non inaeleganter Inst. eod.

(h) Text. in l. 42. ff. de V. S. Text. in fin. tit. Inst. de pupillar. subst. l. humanitatis C. de imp. & al. subst. l. 3. ff. de cur. fur. nos. l. more major. l. more rom. ff. de fer.

(i) Text. in l. 1. C. de vet. jur. enu.

(l) Sebastian. Monticul. in tract. de inventar. par. 2. q. 232.

(m) Text. in l. un. §. 2. C. de novo. Cod. facie. & in Auth. ur. præp. nom. imper. col. 5.

(n) Text. in tit. C. de veter. jur. emuel.

liffio intorno a mille anni , allorche fiorì la Romana Republica , durato effendo il nome de' Confoli , e' ftava per scadere a tempi di Giuftiniano (a) : come governavanfi i Romani prima delle leggi da Romolo profferite : quali e da cui , altre quindi n'ebbero : quale ftato fosse per ventura lo ftato in que' primi tempi de' decemviri : quali le rifpofte che indi davano i Prudenti , appellate dopò col nome di antichità , di vetuftà , e di mezza giurifprudenza , talche quantevolte leggiamo nelle leggi quefte voci, *antiquitas, vetuftas* (b) , ficcome in mille Tefti ci parran gli effempj , non dobbiam intendere delle leggi delle XII. tavole , ma bensì de' Configli de' Prudenti (c) : e quale ftata fosse pertanto l'antica , la mezza , e la novella Giurifprudenza (d) , la quale a vanto fi reca di fequir fovvente le traccie dell' antichità (e) , riandando il variar de' tempi , e delle ufanze de' popoli (f) , la mutazion de' governi (g) , de' Principi (h) , i diverfi sistemi delle antiche Scuole de' Giurifprudenti (i) , ed in fomma come la medefima rimutata , e più acconciamente ricompofta e raccolta con ordine legiadro e novello da fequenti Cefari (l) , della qual gloria il colmo , tutto e' vien riportato al noftro Imperador Giuftiniano . Per la qual cofa e' pare che voglia introdurci nella Storica , non men della *Chiefa* , che del *Secolo* , e di quefta cofa nella più *Grave* , che nella *Piacevole* , le quali largamente contiene in tutti i fuoi volumi, ed altresì *Le Regole, onde la Storia debba comporfi* .

FAcendoci dunque dalla *Sacra Storia* , contiene la Giurifprudenza ne' fuoi volumi lo ftello di que' della *Storia Sacra* , come accenna il Balduino (m) , e noi divifamo di contener la Legale , la *Storia della creazion dell' uomo il degniffimo tra le creature , solo fatto ad immagine del divin facitore (n) , ed a cui favore furon tutte le altre create cofe apparecchiate (o) : Del pomo di Adamo (p) : Del tremor*

T

di

- (a) Text. in Auth. de Consul. §. 1. coll. 4.
 (b) Text. in auth. de Conulib. §. aliud coll. 4. Text. in l. 12. cum feqq. C. de ufur. & habit. Text. in §. penult. & §. fed §. item vetuftas Inst. de hæ. quæ ab int. & l. 1. §. initium ff. de pof. l. cum antiquitas C. de ufuc. §. fin. Inst. quib. ex cauf. manumitt. non lic. §. ex quibusdam Inst. de ob. quæ ex qual. contr. §. fed non ufq. Inst. de legat.
 (c) Solan. differt. jur. 1. n. 67.
 (d) Text. in Inst. de legit. agnat. tut. §. 3. Vid. Gravin. de orig. jur. lib. 1. n. 46.
 [e] Text. in Auth. de æqualit. dot. §. aliud quoq.
 [f] Text. in tit. uf. Mediolanum -- In ucl. feud. l. more romano ff. de feris.

- (g) Text. in l. 2. ff. de O. J.
 (h) Text. in §. 1. Inst. quib. mod. tut. fin. l. ult. C. quand. tut. vel Cur. esse defin.
 (i) Text. in l. 4. C. de V. S. l. 138. ff. V. O.
 (l) Text. in tit. ff. vzt. de O. J. & in tit. Inst. de J. N. G. C. & in proæ. Inst. & in tit. Cod. de vzt. jur. enucl. & de nov. Cod. fac.
 (m) Franc. Balduin. de infit. hiflor. univerf. & ejus cum Jurifprud. conjunct. lib. 2. pag. 178. 181.
 (n) Text. in l. affumptio ubi gloss. ff. ad Municip. l. iustiffimè ff. de ædil. ædi.
 (o) Text. in l. pecudum ff. de ufur. §. fin. Inst. de jur. natur.
 (p) Gloss. in l. qui fundum in fi. ff. de V. S.

di Caino : Della lepre di Giezi : Del perduto fine ch'ebbe Giuda (a) : Del delitto di Pilato compiacente alla plebbe (b) : Della passion e morte del divin Uomo (c) : Del Sacrosanto Evangelo , de' quattro Evangelisti che lo scrissero , e delle particolari insegne di ciascun di essi (d) : Dell'Anticristo (e) , del quale ci reca la Chiesa esser certo ed indubitato il nascimento , come il dì della morte (f) , e di dover e' predicare per cotanto spazio di tempo per lo appunto , quanto predicò Gesù Cristo stesso (g) .

Rapporto alla Storia Chiesaistica , contiene la Legale quanto si pertiene all' esterior governo della Chiesa . Ci rende menzione della Chiesa Romana, e qualmente negli antichi tempi le Chiese, ed i Chierici eran sottoposte allo Imperatore , in tempo delle leggi del Codice , per insino allo' mperator Constantino (h) , e quindi ravvisansi aver essi profferite le leggi nel sudetto volume raccolte , intorno alle Chiese ed a beni di esse , ed al provvedimento delle medesime , e de' loro Prelati , e come debban i Vescovi ed i chierici promuoversi all'ordinazione ed altresì pertratta delle spese delle Chiese (i) : come fu vietato a' Vescovi star lontani dalle proprie Chiese (l) : de' chierici quali abbiano cessato dalle lor Chiese (m) : come fu prescritto il numero di essi da potersi ordinare (n) , e determinato quello della maggior Chiesa , e delle altre di Roma (o) ; e come fu ordinato di doversi trasportare di una in altra Chiesa a supplire il numero de' manchevoli (p) : de' Prelati , delli Abbati , e delle Abadesse (q) , de' Monasterj , Frati , e loro Superiori (r) : delle Chiese insituite in Africa (s) , e de' legati, e co-

sc

[a] Text. & gl. in Auth. jusjur. quod præf. ab iis in fi.

[b] Text. in l. decurionum C. de pæn.

[c] Text. in L6. §. 1. l. 7. §. 2. C. de summa Trinit.

[d] Gloss. in Auth. jusjur. quod præf. ab iis in V. quatuor Evangelia.

[e] Text. in l. usuræ vers. solutæ C. de usur. ubi gloss.

[f] Gloss. in l. si pupillus §. si sub conditione ff. de novat.

[g] Bald. in d. l. usuræ C. de usur. Caravit. comp. ad Rit. M. C. V. 137. n. 2.

[h] Text. in Auth. Ut eccles. roman. 100. ann. gaud. præf. & in c. Constantinus 96. dist. Vide Boer. dec. 31.

[i] Text. in Auth. quomodo oport. episc. & cler. ad ordination. produci , & de expens. eccles. etc.

[l] Text. in Auth. ne quis Oratorium &c. & nè episc. absint a suis eccles. 47.

[m] Text. in Auth. 58. Cleric. qui a suis destiter. eccles.

[n] Text. in novell. 16. Mensura ordinandor. cleric.

[o] Text. in Auth. 3. Ut determinatus sit num. cleric. S. S. major. eccles. nec non ceterar. hujus Aug. Urbis.

[p] Text. in Auth. 16. Ut cler. ex una eccles. in aliam transfer. ad suppl. num. deficientium.

[q] Text. in tit. Episc. Abat. & Abatiff. feud. dar. non poss. -- In lib. feud. 1.

[r] Text. in novell. 132. SS. Episc. & cler. & Monach. -- & in Auth. S. Monast. & Monach. & cor. Antistib.

[s] Text. in Auth. 37. Eccles. in Afric. constituitis.

se lasciate alla Chiesa della Misia (a) : delle nozze de' chierici vietate ; ovvero permesse (b) .

Dal tempo dell'Imperator Constantino in poi , furon esentate le Chiese dallo 'mperial dominio , ed i Pontefici e Prelati di essa , come cose che alla loro giurisdizione non si pertengono , sebbene ci reea , che di fatto abusivamente lo 'mperator Federico avesse fatto l'Antipapa , ed i Cardinali (c) .

Altresi ci rende larga menzione della falsa ed empia religione de' gli Etnici , e de' Gentili (d) , de' loro superstiziosi riti , templi , e sacrificj (e) ; De' Giudei , e delle lor sinagoge (f) ; De' Samaritani (g) ; Degli Ebrei (h) ; Degli Apostati (i) ; Degli Eretici (l) , e de' loro collegj (m) ; E di varj empj Autori dell'eresie , e de' lor malvaggi seguaci (n) , come li Arriani (i quali dividono nella Trinità la sostanza , e non conoscono al Padre coeterno il figliuolo) , i Macedoniani (i quali negano il Santo Spirito esser Dio) , i Pneumotomachi (i quali dicevano esser lo Spirito Santo , proceduto dall'istessa Madre di Dio) , gli Apollinaristi , ovvero Eutichiani , poiche Eutiche , e Dioscoro han l'Apollinaria setta seguito (o) , i quali affermano aver Cristo affon- to senz'anima il corpo ; i Novaristi , ovvero Sebaziani , gli Eunomia- ni , i Tetraditi , ovvero Tesserescedecaditi , i Valentiniani , i Paoliani , i Papinianisti , i Montanisti , ovvero Priscillianisti , o Frigj . o Pepuziti , i Marcioniti , i Borboriti , i Messaliani , ovvero Euchiti , ed Entoufiasti ; i Donatisti , gli Audiani , gl'Idroparastati , gl'Ascodrogiti , i Batrachiti , gli Ermogenisti , i Fotiniani , i Paoliniani , i Marcelliani , gli Ofiti , gli Encratiti , i Carpocratiti , i Sacco- fori , i Manichei (p) : i Gazari , i Patareni , i Leonisti , i Speronisti , gli Arnoldisti , i Circoncisi (q) : i Nestoriani , e gli Acefali (r) .

Dall' Eretici ed eresie , si rivolge quindi a far parola de' Sacri Con-
cilj

T 2

(a) Text. in Auth. 65. His quæ relicta sunt eccles. Misie .

(b) Text. in tit. C. Episc. & cler. & de nuptiis clericor. vetitis , seu permissis lib. 1 .

(c) Gloss. in l. disputare C. de crim. sacrileg.

(d) Text. in l. 1. ff. de rit. nupt. l. 1. §. ius publ. ff. eod. l. aut religionis ff. de procur. l. non distinguemus §. sacerdotio ff. de arb. l. 2. ff. de extr. crim. l. 1. in fin. ff. de colle. illic. l. 2. §. nec Pontificem cum seq. ff. de in ius voc.

(e) Text. in tit. Cod. de Sacrificiis paganorum & templis lib. 1. & in d. l. 1. de ritu nupt.

(f) Text. in l. in Synagoga C. de Jud. & Gelic.

(g) Text. in tit. Cod. de hæret. Maniche. & Samaritanis , & Auth. 144.

(h) Text. in Auth. 146. Hæbreis , & quom. oport. scripturas legere .

(i) Text. in tit. Cod. Apostatis lib. 1 .

(l) Text. in tit. Cod. Hæreticis , & Manicheis lib. 1 .

(m) Text. in Auth. 32. Interdistis Colleg. Hæretic.

(n) Text. in l. 5. C. de hæret. & ibi gloss. 13. eod.

(o) Text. in l. 8. C. de hæret. & ibi gloss.

(p) Text. in d. l. 5.

(q) Text. in Auth. Gazaros de stat. & consuetud. coll. x. conf. ult. & in l. Gazaros Cod. de hæret. & Maniche. & in lib. in us. feud. 2. tit. de statut. & conslit. c. Gazaros .

(r) Text. in Auth. utcum de appell. §. generale coll. 8. conf. x1. & in l. idem C. de hæret.

silj, e primamente de' quattro Niceno, Efesino, Calcidonese, e Constantinopolitano. Il Niceno ci reca, ch'è si compose di cendiecotto Padri. Il Constantinopolitano di cencinquanta. Lo Efesino condannò ed iscommunicò la Nestoriana eresia. Il Calcidonese, la Euticina, e la Nestoriana, ed a' sudetti eretici agiugne Apollinare, delle cui false ed ereticali dottrine fa menzione, e le condanna (a), e fa parola altresì di taluni eretici appellati Antimo, Servio, Piero, Zoroasso, ed altri (b), per tacer di molti sì fatti eretici, ed eresie, di cui rende larga menzione la Storica legale (c).

Quanto poi si pertiene alla *Storia del secolo* ravvisamo di contenerla largamente, come abbiam accennato, in tutti i suoi volumi, ed in molti titoli legali, quali lungo riuscirebbe il volerli ridire quì tutti (d): osserveremo pertanto, prima un particolare Trattato, quale ci dà la Storica Legale, *Dell'Origine della legge, di tutti i Maestrati, e della successione de' Prudenti, e de' progressi del diritto civile* (e), indi ci rivolgeremo a raccogliere la *Storia Moltiplice* nella medesima altresì contenuta. La Storica Legale adunque che si estende più largamente delle altre quali contiene, essa per tener miglior ordine, si distingue in tre parti. Nella *I.* fa menzione dell'origine delle leggi. Nella *II.* dell'origine, e nomi de' Maestrati. E nella *III.* fa parola de' Giureconsulti, i quali in essi fiorirono.

Per quanto si pertiene alla *I. Parte, della origine delle leggi*, essa fa la Storica legale siccome per una banda ravvisa, che il primiero legislatore alli Ateniesi fu Dragone, ed indi Solone (f), così per l'altra parendoli necessario di ravvisare l'origine non meno che il progresso del diritto civile de' Romani, ci va dicendo, che nel principio della Città di Roma, vivea il popolo senza certa legge, senza certo diritto, e le cose tutte governate venivano da' Regi (g). Poscia cresciuta essendo in qualche modo la Città, ci reca colla scorta di Storica tra-

(a) Text. in l. 3. §. 2. & 4. & in l. 7. §. 4. C. de summ. Trinit. l. Asriani C. de hæretic. Auth. de ecclesiast. titul. coll. 9. Auth. ut cum de appell. §. si quis.

(b) Text. in Auth. 44.

(c) Text. in l. 5. l. 6. §. 2. cum seqq. Cod. de summ. Trin. & in tit. Statutis & cond. contra lib. rt. Ecclet. & Gazaris Patharenis & aliis hæretic. in Ul. teud. lib. 2.

(d) Text. in tit. -- De novo C. faciendo -- De Justiniano C. confirm., & in prog. Inst. digest. & Cod. -- Væteri jure enucleand. & de auth. Jurisprud. qui in Digest. leguntur Cod. lib. 1. -- His qui se ad Status confug. C. lib. 1. -- Repudiis & judic. de morib. sublat. C. lib. v. -- Dedititia libertate tol-

lenda Cod. lib. vii. -- Vindicta & Concilium manumiss. Eod. lib. -- Nudo Jure Quiritium tollendo. Ibid. -- Honoratorum vehiculis Cod. lib. xi. -- Gladiatoribus Cod. ibid. -- Væteri numismatis potestate. Ibid. -- Ritu nuptiarum Digest. vzt lib. xxxii. -- Regula Catoniana Inst. tit. lib. xxxiv. -- Jure aureor. anulor. Digest. nov. xl. -- Athletis. Auth. lxxxv. & Cod. lib. . .

(e) Text. in tit. de Origine Juris, & omnium Magistratum, & successione prudentum ff. vzt. 1.

(f) Text. in §. fed jus Inst. de J. N. G. C.

(g) Text. in l. 2. §. 1. ff. de O. J. & C. de vzt. jur. enuel.

tradizione ; che Romolo divise il popolo in trenta parti , le quali appellò curie (a) , perocche allora era d'ispediente alla Republica la cura di eleggere i maestrati per le sentenze di esse parti ; e così egli con piacere e consentimento del popolo , promulgò certe leggi , le quali diceansi pertanto Curiate (b) .

Profferite quindi le leggi da Romolo e da Numa , I. e II. Re de Romani , i seguenti Regi ne promulgaron delle altre , le quali tutte ritrovansi iscritte nel libro di Sesto Papirio , che fu a' tempi del superbo Tarquinio , figliuolo di Demarato Corinto , uno de' principali uomini (c) : Questo libro , siccome abbiám detto , appellasi il gius civile Papiriano , non già perche Papirio vi aggiunse qualche cosa di suo , ma bensì perche le leggi promulgate senza ordine e sparse , esso in un volume le compose (d) .

Dopo iscacciati i Regi , per legge Tribunizia (e) , andarono in disuso tutte queste leggi , e di bel nuovo cominciò il Romano popolo a servirsi anzi d'incerto diritto e costumanza , che non di legge prescritta , la qual cosa tollerò pressochè per venti anni ; quindi attalche più non si facesse per lungo spazio di tempo , destinati furono dieci uomini (f) , da cui si richiedessero le leggi dalle greche Città , e venisse quella di Roma ad instabilirsi colle leggi ; le quali scritte in tavole di avorio ed indi di quercia , perche più chiaramente si potessero intendere , fu ad essi concesso in quell'anno un gran diritto nella Città , che se mai fosse d'uopo , e correggessero ed interpretassero le leggi , nè da essi si appellasse , siccome dalli altri maestrati . Costoro istessi avvisarono che in quelle prime leggi vi mancava qualche cosa , e pertanto nel seguente anno ad esse tavole , altre due aggiunsero , e quindi appellate furono leggi delle XII. Tavole . Del recamento delle quali , taluni riportano che ne fosse stato autore un certo Ermodoro da Efeso , sbandito in Italia , ed esse furon l'origine del diritto civile (g) .

Promulgate cotale leggi , incominciò , siccome naturalmente suole avvenire , che vi si desiderasse l'interpretazione coll'autorità de' Prudenti , ed esser necessaria la disputa del foro . Questa disputa , e questo diritto che non iscritto pervenne composto da Prudenti , non appellasi con alcun proprio nome , siccome le altre parti del gius , ma
con

(a) Text. in d. l. §. 2. Otthomannus lib. 2. Antiqu. c. 2. & 12. & lib. 4. obf. c. 33. Vinnius ex Cic. Liv. & Halicarnassæ in §. 1. Inst. de testam.
(b) Text. ibid. & ibi Gotofred. litt. N. Cic. lib. 1. de Rep. Senec. epist. 19.
(c) Text. in d. l. §. valerunt Liv. lib. 1. c. 12.

& seq.

(d) Text. in d. l. 2. §. 1. ff. de O. J.

[e] Text. in d. l. 2. §. exactis 3. ff. eod.

(f) Text. in d. l. 2. §. postea 4. ff. eod. tit.

(g) Gloss. in §. & non ineleganter in verb. origo Inst. de J. N. G. C.

con commune nome appellasi, Diritto Civile (a).

Quindi da queste leggi furon composte pressocche nell'istesso tempo, le azzioni cui gli uomini disputavano tra esso loro; le quali azzioni, perche il popolo non le indirizzasse a suo talento, vollero di di esser certe e sollenni, e questa parte di gius, appellasi Azion di legge, cioè legitime azzioni. Ed in tal guisa quasi ad un tempo istesso, furti sono questi tre diritti, le Leggi delle XII. Tavole, da esse cominciò a sgorgare il Diritto Civile, e da questi medesimi sono composte le Azzioni di legge: di tutte però le medesime non meno la scienza d'interpretare, che le azzioni erano appresso il Collegio de' Pontefici, da' quali destinavasi taluno in ogni anno, che soprastedesse a' privati, ed ordinariamente il popolo per lo spazio pressocche di un secolo, fece uso di cotal costumanza (b). Dopò in avendo Appio proposto e raccolto con ordine queste azzioni, Gneo Flavio Scrivano di esso, figliuolo di un libertino, furatoli cotal volume lo presentò al popolo, cui tornò cotanto in grado un cotal dono, che lo fece Tribuno della plebe, Senatore, ed Edile Curule. Questo libro, il quale contien le Azzioni, appellasi gius civile Flaviano, siccome l'altro sudetto gius civile Papiriano, imperocche neppure Gneo Flavio aggiunse al libro qualche cosa di suo: Accresciuta poi la Città, perche mancavano molti generi di agire, non andò guari che Sesto Elio compose alcune azzioni, e ne diede il volume di esse al popolo, il quale appellasi gius Eliano (c).

Indi in essendovi nella Città la Legge delle XII. tavole, il Gius Civile, e le Azzioni di legge, avvenne che la plebbe fu in discordia co'Padri, e se ne allontanò, e si prescrissero le leggi, quali appellansi Plebisciti: Di poi essendosi ritrattato la plebbe, perocche dirivarono molte contese da questi Plebisciti, piacque prescriversi dalla legge Ortenzia, che venissero osservati come leggi: ed in tal modo e' fu fatto che tra i plebisciti e la legge fossero differenti le spezie di constituirsi, ma la potestà fosse la stessa (d).

Ma poiche la plebbe cominciò a malagevolmente convenire, e vieppiù il popolo, in cotanta turba di uomini, la necessità istessa condusse la cura della Repubblica al Senato, ed in tal modo cominciò il Senato a frapporti, ed era osservato qualsiesi cosa ch'esso avesse mai deliberato, e tal gius appellavasi Senato Consulto (e).

All'

(a) Text. in d.l.2. §.5. ff. de O. J.

(b) Text. in d.l.2. §.6. de O. J.

(c) Text. in §.vii. ibid.

(d) Text. in §.viii. ibid.

(e) Text. in §.ix. ibid.

All'istesso tempo , altresì i Maeſtrati decretavano ancor essi , ed attralche sapessero i cittadini quale gius ciascheduno era per profferire di ciascheduna cosa e si premunissero , proponevano gli editti , onde surse il gius Onorario, quale con tal nome fu appellato perocch'e' dirivava dall'onore della Pretura (a) .

Ultimamente siccome pareva essere passata a pochi l'usanza di costituire la legge , richiedendolo gli affari , avvenne per le soccessive fazzioni , che d' uopo fosse alla Repubblica di governarsi per uno , imperciocche il Senato non potea così bene tutte le provincie amministrare , laonde costituito il Principe li fu data facoltà che quel che avess'e' diliberato, rimanesse fermo (b) . In tal guisa nella Città di Roma , ci reca la stessa Storica Legale che si governava, o col gius, cioè colla legge : ovvero era proprio gius civile quello che senza iscritto consistea nella sola interpretazion de' prudenti: o era le azzioni di legge le quali contenean la forma di agire : o era Plebiscito qual' era diliberazion senza l'autorità de' Padri : o era l'Editto de' Maeſtrati d'onde dirivò il gius onorario : o il Senato-Consulto , quale senza legge solamente induceasi per diliberazion del Senato : o era Costituzione del Principe, cioè che per legge osservavasi quello che lo stesso Principe avea diliberato (c) .

Dopo aver ravvisato l'origine e' il progresso della legge , seguenemente fassi a ravvisar la Storica legale , nella sua *II. Parte* altresì dell' *Origine* , e de' nomi de' Maeſtrati , perocche come ci ha esposto, si prende lo effetto della cosa per coloro che presiedono a far decreti, imperciocche cosa in vero e' farebbe , essere in Città la legge , quando revolte non vi fossero coloro i quali potessero profferire le leggi, cioè adattarle all' uso dell' umana società ? Dopo la qual cosa per compimento dell'ordine qual si propone la stessa Storica legale , promette far parola nella sua *III. Parte* della soccessione delli Autori , non potendo esser palese nè perseverare il gius , se non vi sia qualche Giurisperito per cui si possa tuttodi in migliore istato menar fuori, e produrre (d) .

Per quanto adunque si pertiene a Maeſtrati , egli è noto che nel bel principio della Città di Roma , abbiano i Regi avuto tutta la potestà (e) : Nell' stessi tempi fassi parimente , che fu il Tribun de' Celsi : Costui era quello che precedeva a' cavalieri , ed avea come il secondo

{ a } Text. in §. x. ibib.

{ b } Text. in §. xi. eod. tit.

{ c } Text. in §. xii. eod. tit. & in §. 3. inf. de princ.

r. natur. gene. & civil.

{ d } Text. in §. xiii. eod.

{ e } Text. in §. xiv. Tacit. Annal. lib. 2. in

condo luogo da' Regi , nel cui numero fu Giunio Bruto , il quale fu l'autore d'iscacciarsi i Rè . Discacciati che venner questi , furono costituiti due Consoli , appo i quali fu prescritto per legge , di essere facoltà di sommo imperio (a) . Furono con tal nome appellati , perocche molto provvedevano alla Republica , i quali nondimeno perche si arrogavano la real potestà per tutte le cose fu ordinato per legge, che vi fosse da essi appellazione , nè potessero punire della vita un cittadino romano , ma solo fu loro rimasto che potessero castigare e comandare di portarsi nelle pubbliche prigioni (b) . Quindi poiche doveasi accrescer' il censo , ed i Consoli non bastavano , furon pertanto a quest'offizio destinati i Censori (c) . Accresciuto indi il popolo poiche nascevano spesse contese , e talune se ne recavano più aspre da' vicini , piacque talora richiedendolo la bisogna , di costituirsi un Maestrato di maggior autorità , laonde fuori vennero i Dittatori , da' quali non si prometteva appellazione , e fu ad essi concesso eziandio la punizione del capo . Questo Maestrato , perocche avea potestà suprema , non era lecito di tenerlo oltre di sei mesi (d) . Ed a questi Dittatori s'imponavano i Maestri de'Cavalieri , siccome a Regi i Tribuni de' Celeri, il qual officio era pressocche tale , quale oggidì il Prefetto del Pretorio ; avevansi nondimeno i legittimi Maestrati (e) . In questi stessi tempi in essendosi la plebbe allontanata da' Padri , intorno al decimosettimo anno dopo discacciati i Regi , crearonsi i Tribuni nel Sacro Monte , di plebbeo maestrato , appellati Tribuni , perocche un tempo il popolo era in trè parti diviso , e da ciascheduna di esse ciascheduni si creavano , ovvero perche creavansi colla voce delle Tribbi (f) . In oltre eranvi que'che sovrastavano alli editizj , ne quali la Plebbe recava tutti i suoi statuti ; altresì costituirono due della plebbe, i quali eziandio furono appellati Edili (g) . In essendo poi l'Erario del popolo cominciato ad essere più accresciuto , attalche vi fossero que'che vi soprastassero , furon costituiti i Questori , quali sovrastavano al danajo , in tal guisa appellati , perche erano creati per ricercare , e conservare il danajo (h) . E poiche , come abbian detto non era della legge permesso a' Consoli diffinire intorno alla vita di un cittadino Romano senza ordine del popolo , quindi si costituirono da questo i Questori , i quali sovrastavano alle capitali cose , ed appella-

vansi

(a) Text. in §. xv. eod. tit.

(b) Text. in §. xvi. eod.

(c) Text. in §. xvii. eod.

(d) Text. in §. xviii. eod.

(e) Text. in §. xix. ibid.

(f) Text. in §. xx. eod.

(g) Text. in §. xxi. eod. tit. Halicarnass. lib. 6.

(h) Text. in §. xxii. ibidem.

vansi costoro Pretori Parricidj , di cui fa menzione eziandio la legge delle XII. Tavole (a) .

Ed avendo voluto promulgar leggi , fu profferito al popolo , che tutti si privassero di maestrato , poiche costituiti essendo i Decemviri per un anno , prorogaronfi il Maestrato , e trattavano ingiuriosamente nè volendo cessarne , atalche essi e la lor fazione occupata tenessero perperuamente la Repubblica , con molto ed aspro imperio , ridussero la cosa a tal segno , che l'effercito se ne partì dalla Republica . Il principio della partenza , ci reca la Storica legale esser stato Virginio , il quale poicche udì che Appio Claudio , contro il gius ch' esso come uno de' decemviri recò dall' antico dritto nelle XII. tavole , avea profferito che si dovesse posseder la sua figliuola Virginia non da esso Virginio di lei genitore , ma da colui che lo stesso Claudio avea supposto accusatore per acquistarla in schiavitù, e che preso dall'amore della donzella, avea trammestato lecito ed illecito , montato in ira che in persona della sua figliuola era mancato l'antichissima osservanza della legge , siccome Bruto , che fu il primiero Console di Roma avea profferito le sentenze a favor della libertà in persona di Vindicio servo de' Vitellj , il quale avea palesato col suo indizio la congiura del tradimento ; ed estimando da preporfi la castità della figlia eziandio alla sua vita, tolto un coltello da una bottega di oste uccise la figliuola , atalche con la morte della donzella , allontanasse il disonore dello stupro , ed immantunente ancor molle di sangue della medesima sen fuggì a Compagni , i quali tutti nell' Aventino monte , dove le legioni erano per far la guerra , abbandonati gli antichi Duchi , trasportarono le insegne , e tosto commossa tutta l'urbana plebbe accorse allo stesso luogo , e col consenso del popolo parte ne furono uccisi , e parte imprigionati (b) .

Quindi a capo di alcuni anni , dappoicche furon promulgate le leggi delle XII. tavole ; la plebbe contendendo co' padri , e volendo creare i Consoli altresì del suo corpo , ed i padri ricusando , ne avvenne che si creassero i Tribuni de' soldati, parte della plebbe , e parte de Padri, con potestà consolare, e questi furon costituiti in vario numero , imperocche talvolta furon venti, talvolta più pochi. Indi essendosi voluto creare i Consoli ancora dalla plebbe, incominciarono a costituirsi dall' uno e dall' altro corpo . Allora acciocche i Padri avessero qual-

V

(a) Text. in §. XXIV. eod.

(b) Text. in §. XXV. eod. & de O. J. Halicar-

nafe. 2. Liv. 4.

qualche cosa di più, furon costituiti due del numero de' Padri, ed in tal guisa, furon gli Edili Curuli (a).

Richiamati i Consoli alle vicine guerre, e non essendovi in Città persona che potesse decretare, avvenne che si creasse altresì il Pretore il quale fu appellato Urbano, perocchè decretava nella Città (b). Quindi dopo alcuni anni, non bastando questo Pretore, e pervenuta essendo nella Città eziandio una gran turba di pellegrini, fu creato un altro Pretore, quale fu appellato Pellegrino, per ragion che decretava per lo più fra' pellegrini (c).

Poi d'uopo essendo un Maestrato che sovrastasse all'Asta, furon costituiti i Decemviri a diffinirne i litigi (d). Nello stesso tempo creati furono altresì i Quattroviri, i quali avessero cura delle contrade, e Triumviri fossiatori di oro, di rame, e di argento e Triumviri capitali, i quali avessero la custodia delle prigioni, affinché quante volte fosse d'uopo di punire, si facesse coll'intervenimento di essi (e). E perchè era disconvenevole a Maestrati, l'esser in publico alle ore di vespro, furon costituiti i Cinqueviri, quali potessero essercitar l'offizio pe' Maestrati di quà del Tevere, e fuori del Tevere (f).

Sogiogata poscia la Sardegna, la Sicilia, l'Ispegna, e la Niverese Provincia, furon creati cotanti Pretori, quante Provincie eran venute sotto il Romano Imperio, parte di essi che sovrastassero alle urbane, e parte alle provinciali bisogne (g). Indi Cornelio Silla, costituì le quistioni publiche, come di falso, di parricidio, de'Sicarij, ed aggiunse quattro Pretori. Quindi Gajo Giulio Cesare istituì due Pretori, e due Edili, che sovrastassero al frumento, e da Cerere, appellati furono Cereali: in tal guisa creati furono dodici Pretori, e sei Edili. In oltre Divo Augusto ordinò sei Pretori (h), Divo Claudio ve ne aggiunse poi altri due, che decretassero di fedecommesso, da cui Divo Tizio scemonne uno: e Divo Nerva aggiunse chi decretasse tra'l Fisco, e privati; così nella Città decretarono diciotto Pretori (i). E tutte queste cose si osservavano qualora i Maestrati soggiornavano nella Republica, ma qualora ne partivano, se ne rimaneva uno, il quale faceva i decreti: esso diceasi Prefetto della Città, il quale un tempo si costituiva: Poi quasi per cagion delle ferie latine (l), fu

{ a } Text. §. xxvi. Liv. 6. Cic. 6. ad Attic.

{ b } Text. in §. xxvii. eod.

{ c } Text. in §. xxviii. ibid.

{ d } Text. in §. xxix. eod. tit.

{ e } Text. in §. xxx. ibid.

{ f } Text. in §. xxx. eod.

{ g } Vid. ad hoc Dio. lib. XLIII.

{ h } Vid. ad hoc Just. Lips. ad Tacit. annal. lib. 1.

{ i } Text. in §. xxxii. eod. tit.

{ l } Halicarnass. 4. Varr., Liv. 32. Serv. 2. Æneyd. 20.

fu introdotto , e per ogni anno si osserva , imperciocchè il Prefetto dell'annona , e delle sentinelle , non sono Maestri , ma fuor dell'ordine costituiti per cagion di utilità ; e nondimeno que' che abbian detto di quà del Tevere , creavansi poi con SenatoConsulto Edili (a) . Da tutti questi adunque dieci Tribuni della plebbe , due Consoli dieciotto Pretori , sei Edili nella Città decretavano (b) .

In oltre la Storica legale nella sua III. Parte , rende menzione de' molti , e massimi uomini , che professarono il diritto legale attalche si palesi da quali queste leggi siano derivate , ed a cui siano pervenute . Ed in vero da tutti coloro i quali abbian acquistato questa Scienza , niuno recasi averla pubblicamente professata innanzi di Tiberio Coruncano , imperciocchè gli altri tutti piuttosto pensavano o di serbar celato il diritto civile , o di attendere solo a dar consigli , che non presentarsi a coloro che apparar lo volevano (c) . Ma in primo luogo ne fu perito Publio Papirio , il quale raccolse in uno le leggi reali . Da questo Appio Claudio , uno de' Decemviri , la cui somma cura fu d' iscrivere nelle XII. tavole . Dopo costui , Appio Claudio dello stesso lignaggio del seniore n'ebbe somma notizia : Esso fu appellato Centemmano , lastricò la via Appia , introdusse l'acqua Claudia (d) , e profferì la sentenza di non doverli ricevere Pirro nella Città : Riportaci altresì la Storica legale , che questo ancora il primo stato fosse che abbia iscritto le azzioni *de usurpationibus* , il qual volume non si rinviene : Lo stesso Appio Claudio pare di essersi avanzato fino a questo di di ritrovare la lettera R. , di talche fossero in vece di Valesj , Valerj , e di Fusj , Furj (e) .

Fuvvi dopo di essi Sempronio , che il popolo Romano lo appellò il Saggio , nè altri si cognominò con tal nome , nè prima , nè dopo di costui . Gajo Scipione Nafica , fu appellato Ortimo dal Senato , e li fu eziandio data pubblicamente casa nella Sacra via , onde più agevolmente potesse consigliare .

Quindi Quinto Muzio (f) che spedito legato a' Cartaginesi , in essendovi apparecchiata due insegne , una di pace , l'altra di guerra , con facoltà a suo talento quale volesse recare a Roma , prese l'una e l'altra , e disse dover i Cartaginesi chiedere qual delle due , volessero anzi pigliare (g) . Appresso costoro fu Tiberio Coruncano , il quale come abbian detto fu il primo che cominciò a professare , di cui non

V 2

cvvi

(a) Text. in §. xxxiii. eod. tit.

(b) Text. in §. xxxv. ibid.

(c) Text. in §. xxxv. eod.

[d] Cic. pro cgl.

(e) Text. in §. xxxvi. eod. tit.

[f] Vide ad hoc Silv. lib. 2. Punicor. Nebris. sent. obs. in lib. jur. civ.

(g) Text. in §. xxxvii. eod. tit.

èvvi scritta niuna, ma furono molti e memorabili i suoi consigli. In di Sesto Elio, e'l suo fratello Publio Elio, e Publio Attilio, ebbero massima scienza di professare, siccome i due Elj furono altresì Consoli. Attilio però fu il primo che venne appellato Savio dal popolo romano (a). Ennio ancora vien commendato da Sesto Elio e ritrovasi il di lui libro intitolato *Tripertita*, che contiene come una culla del gius. Dicesi *Tripertita*, perocchè preposta la legge delle XII. tavole, si aggiunge la interpretazione, e dopo si foggia l'azione di legge. Reca altresì la Storica legale di esservi altri tre libri, i quali taluni negano di essere suoi: questo ha seguito in alcuna cosa Catone. Dopo Marco Catone Principe della Porzia Famiglia, di cui sonovi libri (b).

A' sudetti seguirono Publio, Muzio, e Bruto Manilio, i quali fondamentarono il gius civile. Di essi Publio Muzio rimase ancora dieci libricciuoli, Bruto sette (c), Manilio tre, e sonovi iscritti i volumi *Memorie di Manilio*. Que'due furono Consolari, Bruto fu Pretore, ma Publio Bruto anche Pontefice Massimo (d).

Da essi son derivati Publio Rutilio Rufo, che fu console in Roma, e Proconsole in Africa: Paolo Virgilio, e Quinto Teverone: il primo Stoico, uditore di Panfa, il quale fu console: Nell'istesso tempo fuvvi ancora Sesto Pompeo, zio di Gneo Pompeo: e Celio Antipatro il quale iscrisse le istorie, ma più attese all'eloquenza che alla scienza legale. Altresì Lucio Crasso fratello di Publio Muzio, che fu appellato Muziano; questo dice Cicerone essere il facondissimo di tutti i giuriconsulti (e).

Dopo costoro Quinto Muzio Pont. Massimo figliuolo di Publio, il quale costituì primiero il dritto civile, raccogliendolo generalmente in dieciotto volumi (f).

Gli uditori di Muzio furon moltissimi, ma di principale autorità, Aquilio Gallo, Balbo Lucilio, Sesto Papirio, Gaio Giovenzio, de' quali ci reca il Servio, che Gallo fu di molta autorità appresso il popolo: Tutti questi, prendono nome da Servio Sulpizio, altramente i di loro scritti non sono tali da per essi che tutti li bramino, nè si han per le mani, ma Servio compiuti rese i suoi libri, per la sui iscrittura si hà eziandio memoria di essi (g).

Scr-

(a) Vide ad hunc locum Gotofred. litt. C.
 (b) Text. in §. xxxviii. cod. tit.
 (c) Vide ad hoc Cic. lib. 2. de Orat.
 (d) Text. in §. xxxix. cod.

(e) Text. in §. xl. ibid. Cic. in Brut. & de Orator.
 (f) Text. in §. xli. cod.
 (g) Text. in §. xlii. ibid.

Servio in avendo ottenuto nell'orar le cause il primo luogo, o senzamenò dopò Marco Tullio, ci riporta la Storica, che si fosse portato a consigliarsi di un articolo con Q. Muzio il quale gli replicò più volte la risposta, senza potergliela far intendere, onde uscito costui fuor de gangheri glie l'attaccò bella e finita, dicendoli di esser vergognosa cosa ad un Patrizio, ad un nobile, e ad un Avvocato, non intender quello di cui fà profession di sapere; Quindi Servio, commosso da tal rimprovero, attese al gius civile, e molto udì coloro de' quali abbiám menzionato: Erudito da Balbo Lucilio, ed instruito soprammodo da Gallo Aquilio, il quale fù da Cercina; e quindi vi sono parecchi suoi libri compilati in Cercina. Questo Servio Sulpizio, in essendo morto nella legazione, il Popolo Romano li drizzò una statua ne parlaggi, ed oggidì ritrovasi ne' fori di Augusto: Sonovi di costui molti volumi, imperciocchè rimase pressocchè cenottanta libri (a). Da esso sono dirivati moltissimi, ma le più volte iscrissero libri, Alfeno Varo, Gajo, Aulo Offilio, Tito Cesio, l'Ausidio Tuca, l'Ausidio Namusa, Flavio Prisco, Gajo Atejo Pacuvio, Labrone Antistio, il Padre di esso Cinna Puplizio Gellio. Da questi dieci furono iscritti otto libri, e tutti furono compilati dall'Ausidio Namusa, in cenquaranta Volumi. Di costesti uditori, ebbe molto di autorità Alfeno Varone, ed Aulo Offilio, de' quali Varo fù Console, Offilio perseverò nell'ordine equestre, fù famigliarissimo di Cesare, e rimase parecchi libri del diritto civile, i quali fondamentarono ogni parte dell'opera, imperciocchè il primiero fù che iscrisse delle leggi di vicesima (b), e di giurisdizione, ed e' stesso diligentemente compose il primo, l'editto del Pretore, imperciocchè prima di lui, Servio rimase iscritti due brevissimi libri a Bruto intorno all'editto (c).

Fuvvi nel tempo istesso Trebazio, che fù uditore di Cornelio Massimo: fuvvi Aulo Cascelio, Quinto Muzio uditor di Volusio: finalmente in onor di esso rimase nel suo testamento erede Publio Muzio suo nipote, il quale fù questore, nè volle passar più innanzi, comecche Augusto offeritoli avesse il Consolato. Di costoro, il Trebazio fù più esperto del Cascelio, il Cascelio recasi più eloquente del Trebazio, Offilio più dotto di amendue. I scritti del Cascelio non si trovano se non se uno, intitolato de' Buoni Detti, bensì molti de' detti del Trebazio, ma meno frequentati (d).

Do-

(a) Text. in §. XLIII. eod. tit.

(c) Text. in §. XLIV. eod. tit.

(b) Vide Gotophred. ad §. XLIV. litt. A. & Just. Lips. ad tacit. annal. libixiii.

(d) Text. in §. XLV. eod.

Dopò costoro, fù eziandio Teverone, il quale attese sotto la disciplina di Offilio, fù Patrizio, e passò dall'accusare alle civili controversie, maggiormente dopò che accusò Ligario appresso Giulio Cesare, e non ottenne. Questo Quinto Ligario, esso è colui, che in tenendo la spiaggia di Africa, non permise approdare Teverone infermo, nè attinger acqua, per la qual cosa l'accusò, e Cicerone il difese, ed evvi la sua orazione abbastanza bellissima, quale s'intitola *Prò Quinto Ligario*. Il Teverone fù stimato dottissimo del diritto pubblico e privato, e dell'una non men che dell'altra opera, rimase moltissimi libri, ed in iscrivere affettò l'uso dell'antico parlare, e pertanto i suoi libri poco sono in grado (a). Dopò costui, di massima autorità si furono, Attejo Capitone, il quale fù seguace di Offilio, ed Antistio Labeone che fù discepolo di tutti costoro, ma e' fù erudito dal Trebazio (b).

Di questi Attejo (c) fù Console; Labeone (d) non volle il suo consolato in essendoli stato offerito da Augusto di soccederli a tal officio, e che ne accettasse l'onore, ma molto a studj attese, ed avea l'anno in tal modo diviso, di essere sei mesi in Roma co studiosi, ed altri sei allontanarsene, ed attendere ad iscrivere libri: Per la qual cosa rimase quattrocento volumi, de' quali molti ne abbiam per le mani; Essi due in prima fecero come sette diverse, imperciocchè Attejo Capitone perseverava in quelle cose che li erano state insegnate, il Labeone che colla qualità dell'ingegno, e colla fiducia della dottrina, avea atteso alle altre opere di sapienza, incominciò ad inventare molte cose. Ed in tal guisa ad Attejo Capitone, succedè il Massurio Sabino, a Labeone il Nerva, ed accrebbero ancora que' dispareri; e questo Nerva fù eziandio famigliarissimo di Cesare (e). Il Massurio Sabino fù tra l'ordine equestre, ed iscrisse il primiero pubblicamente, e dopò fù cominciato darsi in beneficio da Tiberio Cesare, ma nondimeno a costui venne concesso di farlo.

Prima de'tempi di Augusto la facultà di pubblicamente avvocare, non si concedea da Principi, ma coloro consigliavano, i quali avean fiducia de' lor studj, nè davano sottoscritti i consigli, ma lo più delle volte iscriveano essi a Giudici, ovvero attestavano, quel che aveano consigliato. Divo Augusto fù il primiero, che perche avesse maggiore autorità della legge, ordinò che avessero per sua autorità

[a] Text. in §. XLVI. eod.

(b) Text. in §. XLVII. eod. tit.

(c) Tacit. 3. & 4. Gell. 14. 10. c. 22. 13. c. 12. & 7. Macrob.

[d] Tacit. 3. & 13. Gell. 12. & 20. c. 1. Sveton.

in August.

(e) Tacit. 5.

torità consigliato , e da quel tempo cominciò tal cosa a chiedersi per beneficio ; e quindi l'ottimo uomo Adriano , poiche richiesero uomini pretorj , che fosse stato lor lecito di dar consigli , riscrisse loro, tal cosa non chiedersi , ma esser solito di concedersi , e pertanto quante volte taluno li bastasse l' animo , e li tornasse in grado , si apparecchiasse a consigliare il popolo .

Fu adunque da Tiberio Cesare al Sabino conceduto , di consigliare al popolo , e fu arrollato nell' ordine equestre in essendo già avanzato in età , e pressochè di anni cinquanta , non ebbe esso ampie ricchezze , ma fu moltissimo mantenuto da suoi discepoli . A costui succedè Cajo Cassio Longino (a) , nato dalla figliuola di Teverone che fu nipote di Servio Sulpizio , e pertanto appella suo proavo Servio Sulpizio . Esso fu Console insieme con Quartino a tempi di Tiberio , ma ebbe molto di autorità nella Città , per insino a che Cesare ne lo discacciò , e sbandito da esso nella Sardegna , e richiamato da Vespasiano finì i suoi giorni .

A Nerva succedè il Procolo , e fuvvi allo stesso tempo Nerva il figliuolo , ed un altro Longino dell' ordine equestre , il quale indi pervenne insino alla Pretura , ma fu maggiore l' autorità del Procolo ; imperciocchè ancora molto prevalse , ed appellati furono parte Cassiani , parte Procoliani , e questa origine ebbe cominciamento dal Capitone e dal Labeone (b) . Al Cassio succedè Celio Sabino , il quale molto si prevalse a tempi di Vespasiano . A Procolo , il Pegaso che fu Prefetto della Città a tempi di Vespasiano . A Celio Sabino il Prisco Giavoleno . A Pegaso , il Celso . A Celso il padre , Celso il figliuolo , e Prisco Nerazio , i quali amendue furono Consoli , ma questo giovane Celso fu poi di nuovo Console . A Giavoleno Prisco , Aburno Valente e Tusciano , e parimente Salvio Giuliano (c) .

S In quì la Storia Legale stesamente ragiona , come l' abbiain trascripta , senza notarla di alcuni abbagli nella medesima contenuti , i quali abbiain solo riportato a luoghi segnati nelle citazioni , per scontrarli ; ma poichè ritrovamo sparse dalla medesima molte altre notizie adatte alle sudette trè parti cui fu distinta , farà pregio dell' opera , raccoglierle , per farne giunta a sudetti acconci luoghi , con tener l' ordine istesso . I. dell' origine delle leggi . II. di quella de' Magistrati . III. de' Giureconsulti che in esse fiorirono .

E facendoci dalla *Giunta della Prima Parte della origine delle leggi,*
pri-

(a) Tacit. 2. 14. 16. Sveton. in Neron.

(b) Vide Contium lect. subseciv. jur. lib. 2.

012.

(c) Text. in §. ultim. ff. de O. J.

prima di ogni altra cosa ravvisiamo, che la Storica legale ci soccorre essa della Storia de' Decemviri vieppiù de' Storici stessi greci e latini, i quali sebben ci rendano larga menzione de' medesimi che furon eletti a recar dalla Grecia in Roma le greche leggi, non dimeno non ci palesano, quali state fossero tali leggi iscritte nelle XII. tavole, lo che non era da trascurarsi, ed in allegando per ventura taluna o l'altra legge, ma non tutte, d'uopo è pertanto l'agiuto della Storica legale, la quale tutte menziona e raccoglie, come ben avvisa il Balduino (a); Nè deve cagionarsi la medesima di essere erronea e difforme dalla Storia, dacche ci afferma esser stati inviati dieci Uomini in Atene per coral effetto (b), laddove i Storici costantemente ci recano di esser stati trè soli i legati spediti da Romani per riportar dette leggi, i cui nomi furono Sp. Postumio Albo, Serv. Sulpizio Camerino, ed Aulo Manilio (c), imperciocche per conformar la legale colla Storica, dobbiamo intendere che sebbene trè soli furon i legati spediti in Atene per riportarne le leggi, non di meno il Rom. popolo ne avesse eletti dieci per iscriverle nelle tavole, come ci reca il Misfingero (d), e che questi dieci stati fossero eletti pertanto, dopò il ritorno che fecero i sudetti trè legati da Atene riportando dette leggi, come ci va dicendo il Goveano (e).

Ma per nostro avviso, per conformar la legale colla Storica, affermar anzi dovemo, che sebbene trè soli stati fossero i legati, non dimeno la Storia legale drittamente li appella col nome di Decemviri, per cagionche i sudetti trè legati runasero annoverati ancor essi tra 'l novero de' Decemviri, i quali furono co trè sudetti Sp. Postumio Albo, Servio Sulpizio Camerino, ed Aulo Manilio, altresì Appio Claudio, T. Genuzio, P. Sestio, Sp. Vetustio, C. Giulio Giulio, P. Orazio, T. Romilio Vaticano: Tutti questi dieci, creati furono nell'anno di Roma CCC.II. per comporre, come già fecero, in dieci tavole le leggi, alle quali nel seguente anno altre due ne aggiuntero, onde dirivarono il nome di leggi delle XII. tavole, le quali nel CCCIV. furon poi promulgate, come abbiain da Eusebio nella sua Cronaca, e da Fasti Consolari dal Conzio raccolti, e pertanto ci va dicendo il Testo che l'antica Roma fortì l'origine delle leggi tra latini (f).

Di qui seguendo lo stessi ordine, ravvisiamo altresì, che sebben la medesima Storica legale ci espone cosa si fossero, Legge, Plebiscito, Senato Consulto, Costituzione de' Principi, Editti de' Maestrati, e

Rispo-

[a] Balduin. de Instit. histor. univers. & ejus cum Jurisprud. conjunct. lib. 2. p. 185.

(b) Text. in l. 2. §. 4. ff de O. J.

(c) Liv. dec. 1. lib. 3. c. 8.

[d] Misfingero. in §. 13. Instit. de J. N. G. C.

(e) Govean lect. jur. lib. 1. c. 21.

(f) Text. in Auth. ut eccles. Rom. 100. annor.

Risposte de' Prudenti (a), nondimeno poiche non ci reca fil filo quali e quanti essi si fossero, ma ne ha sparso la notizia per tutti i legali volumi; noi la raccoglieremo, e primamente quella delle antiche Leggi, le quali per esser per la più gran parte gite in diffuso, rendono per tanto più acconcie alla Storica notizia, che non alla sola legale.

Facendoci adunque dalle Leggi, intorno alle quali iscrissero varj particolari libri que' antichi Giureconsulti (b), che parte ora trovansi raccolti nel corpo legale; talune ritennero il nome da luoghi in cui furono promulgate, tal' altre presero il nome dalle stesse cose che riguardavano, ed alcune lo dirivarono dalli ufficiali i quali le profferirono, come quantevolte erano profferite da Consoli, diceansi Consolari, qualora da Dittatori, Dittatorie, qualora da Pretori Pretorie, e qualor da Tribuni appellavansi Tribunizie.

Tra le leggi che ritennero il nome dal luogo in cui furono promulgate, la Storica legale ci reca, che la legge Rodia venne così detta, perche nell' isola di Rodi fu prima sovente usata per lo frequente uso de' mercadanti ch' eravi in essa (c), la quale prescrive varj dispostimenti intorno alla bisogna naveresca.

Tra le leggi che presero il nome dalle stesse cose che riguardavano, ci fa menzione delle due leggi Agrarie, una profferita da Cesare, l'altra da Nerva, dette Agrarie, perche trattavano de' confini delli agri, che noi diciamo poderi (d).

Tra le leggi Consolari, furonvi la legge Giulia, e la legge Tizia nell'anno dccxxi. di Roma, in essendo Consoli Augusto III. e M. Tizio, per la quale fu disposto nelle provincie, che quante volte taluno non avea tutore, nè testamentario, nè legitimo, doveaseli dare dalli Presidi di esse (e). La legge Elia Senzia, di cui fa menzione non meno ne' Digesti, che nelle Instituta (f), promulgata da Elio Catone, e C. Senzio Saturnino Consoli, la quale contiene varj dispostimenti intorno alle manomissioni. La legge Fusia Caninia, fatta da Furio Camillo, e C. Caninio Gallo Consoli sotto Augusto nell'anno

X di

(a) Text. in §. constat cum seqq. Instit. de J.N.G.C.

(b) Jul. Mauritanius ad leges lib.vi. Marcellus ad leges lib.vi. Cajus ad leges lib. xv. Terent. Clemens ad leges lib.xx. Ulpianus ad leges lib.xx. & ad legem Æliam Sentiam lib. iv. Paulus ad leges lib. x. De jure Patronatus quod ex L. Jul. & Pap. a venit lib. i. Ad legem Velleiam lib. i. Ad legem Cinciam lib. i. Ad legem Falcidiam lib. i. Ad legem Juliam lib. ii. Ad legem Æliam Sentiam lib. i. i. Volus Metianus ad legem Rhodiam

lib. i. Maximus Ad legem Falcidiam lib. i.

(c) Text. in tit. Ad legem Rhod. de jact. Dig. vet. lib. xiii. Gloss. in l. i. eod. tit. in verb. lege Rhodia.

(d) Text. in l. Agraria ff. de termin. mot.

(e) Text. in Instit. de Attil. tutor. & eo qui ex lege Julia & Titia dabatur in pr.

(f) Text. in tit. qui & a quib. manu. liberi non fiant, & ad L. Æl. Sentiam Dig. nov. 40. l. sciendum ff. de V. S. & Instit. qui & quib. caus. manum non poss.

di Roma DCCL. ; ovvero come ad altri piace nel DCCVI. sotto i Consoli Q. Fusio Caleno , e P. Vatino , e poi ripetuta sotto Augusto da C. Caninio Gallo nell' anno DCCL. (a) , la quale prescrivea certi modi intorno alla manomissione de' schiavi ne' testamenti ordinata , che fu poi rievocata dallo Imperator Giustiniano , cui parve ingiusto il volersi per essa vietare a coloro che stan presso al morire quella facoltà che aveano libera in vita di dar libertà a tutta la famiglia (b) . La legge Papia Poppeja fatta da Consoli M. Papio Mutilo e Q. Poppejo nell' anno di Roma DCCXII. , prescrisse cose intorno al dritto di padronanza , intorno alla successione de' liberti , intorno a matrimonj , talche la Storica legale ne riporta xxv. capi , che prolisso riuscirebbe il ridirli quì tutti (c) . La legge Petronia , fatta nell' anno DCCCXIII. da Petronio Turpiliano Console , vietò a padroni di uccider i loro infermi schiavi , e di esporli a lor talento alle bestie , e di essa ci fa menzione la Storica legale ne' Digesti e nel Codice (d) . La legge Viscellia profferita da L. Viscellio Varrone , e C. Fontejo Consoli (e) , ordinò che alli uomini libertini , che non aveano ancora acquistato il gius di portare gli anelli di oro , non fosse lecito di ricever gli onori proprj delli uomini ingenui ; La pena di coral legge essere arbitraria ed straordinaria , ci riporta la Storica legale (f) .

Tra le leggi Dittatorie la più antica di cui ci rende menzione si è la legge Ortenzia , per cui fu dato vigor di legge a Plebisciti (g) , i quali prima lo avevano solo per la plebbe , e non per i patrizj , imponendo che da tutti si dovessero igualmente osservare ; essa fu fatta da Q. Ortenzio Dittatore nel terzo allontanamento ch' ebbe la plebbe , nell' anno CCCCLXVI. (h) : Questa legge taluni Storici legali tengono doverfi appellare Orazia , imperciocche i Consoli eletti all' interregno , furono L. Valerio e M. Orazio (i) , ma nondimeno altri tengono doverfi dire Ortenzia , e non Orazia (l) , ed altri per convenire cotai dispareri , con miglior avviso ci recano che per la legge Ortenzia nell' anno CCCCLXVI. stato fosse riconfermato quan-

to

(a) Ruyard. 2. conjct. 1.

(b) Text. in Inst. de L. Fusia Canin. tolle. lib. 1. & tit. Cop. lib. 7.

(c) Text. in tit. ff. ad L. Jul. & Papiam l. 71. de her. inst. l. 48. l. capite ff. de ritu nupt. Inst. de success. libert. §. postea vide Inst. Liphum exsurf. ad Tacit. lib. 3. annal.

(d) Text. in l. ult. §. 1. ff. ad L. Cornel. de Sycaris l. 42. ff. de contrahe. cmpt. l. antepenult. C. de manumiss. l. 24. ff. de manumission.

(e) Udalric. Zas. in catal. leg. antiqu. Not-

toman. in comment. verbor. jur.

(f) Text. in l. unic. C. ad L. Viscell.

(g) Text. in l. 2. §. 8. ff. de O. J. Inst. de J. N. G. C. §. sed & plebiscita.

(h) Ant. Contius lect. subseciv. jur. lib. 2. c. 8. n. 1. Liv. Epitom. lib. 11.

(i) Govean. lect. jur. lib. 1. c. 22. Dyonis lib. 2. Plin. lib. 2. Liv. lib. 3. c. 55. & lib. 8. c. 17. Gell. lib. 15. c. 17.

(l) Contius loc. cit.

to intorno a ciò dalla legge Orazia nell' anno CCCVI. era stato profferito (a). Tra le leggi Dittatorie istesse, ci reca altresì la Storica legale la legge Cornelia *de' sicarj* profferita nell'anno di Roma DCLXXI. da L. Cornelio Silla, la quale impone pene contro gli omicidj ed i parricidj (b). La legge Cornelia *de falsi* fatta dall' istesso L. Cornelio nell' anno di Roma DCLXXIII. la quale fu anche detta testamentaria, imperciocchè in un capo trattò de' falsi testamenti (c), nell' altro delle monete adulterate (d).

Tra le leggi Tribunizie, quella per cui dopo iscacciati i Regj, ci have accennato la Storica legale, di esser gite tutte le altre leggi in disuso (e), fu la legge Terentilla, la quale promulgata venne da C. Terenzio Arsa Tribuno della plebbe, come i legali, e Storici Scrittori ci recano (f), e fu la primiera ed unica di cui si abbia notizia innanzi alle leggi delle XII. Tavole.

Ma quanto a Plebisciti, tra le leggi fatte da Tribuni le quali dopò la discordia ch' ebbe la plebbe co' Padri, furon pertanto appellati Plebisciti, uno fu di essi la legge Cincia, di cui pervenne il nome di un singolar libro di Paolo *Ad legem Cinciam*, fatta nell' anno di Roma CCXLIX. da M. Cincio Tribuno della plebbe, e riconfermata con SenatoConsulto sotto Augusto (g). Altresì ci fa menzione la Storica legale, della legge Artilia (h), plebiscito che fu fatto in Roma l'anno della fondazione CCCCXLIII. dal Tribuno L. Attilio Regolo (i), con cui fu provveduto, che quante volte taluno nella Città di Roma non avea affatto tutore, nè testamentario, nè legitimo, dato se li fosse dal Pretore Urbano, e dalla maggior parte de' Tribuni della plebbe, a cui si aggiunse la legge Giulia e Tizia, per la quale fu disposto l' istesso nelle provincie, come avemo detto disopra (l). Similmente ci fa parola la Storica legale della legge Falcidia, plebiscito sotto Augusto, da Falcidio Trib. della plebbe (m), e dell' Aquilia dal Tribuno Aquilio (n), le quali rimasero appellate col nome di legge, dappoichè per la legge Ortenzia fu dato a tutti i plebisciti vigor di legge.

X 2

Do-

(a) Solanes juris dissert. 1.

[b] Text. in tit. Cod. lib. vi. Ad legem Cornel. de Sycar. & §. 5. & 6. Instit. de publ. jud. l. 2. §. 2. ff. de O. J. Cic. pro Cluent. 55.

[c] Text. in tit. Cod. lib. vi. Ad legem Cornel. de fals. & §. 7. Instit. de publ. jud. Paul. 4. sent. 7. Cic. in Verr. 42.

[d] Text. in l. 2. §. 52. ff. de O. J.

[e] Text. in l. 2. §. 3. ff. de O. J.

[f] Govean. lect. jur. lib. 1. c. 21. Liv. lib. 1. dec. 3. c. 3.

[g] Dio lib. 54. Lips. ad Tacit. annal. lib. 27.

[h] Text. in Inst. de Attilian. tut. & Inst. de usuc. §. furtiva.

(i) Liv. lib. 11. c. 30.

(l) Text. in Inst. de Attil. tutor. & eo qui ex lege Jul. & Titia dabatur in pr.

(m) Text. in tit. Ad legem Falcidiam Cod. 6. Instit. 35. & Inst. 2. & in tit. Instit. de fideic. hered.

(n) Text. in tit. Ad legem Aquiliam ff. vnt. 9. & Inst. 4.

Dopo i Plebisciti in avendo la Storica legale accennato i Senato-Consulti, per ravvivare quali e quanti stati fossero, fa d'uopo rivolgerci negli altri legali volumi, e primamente in que' dove a parte di essi stesamente ragiona, poiche fuor di modo prolisso riuscirebbe il recarli quì tutti (a).

A Senato-Consulti vengon dalla Storica legale aggiunte le Costituzione di Principi tra le parti del diritto civile (b), e di esse ci reca larga menzione primamente in un titolo a parte (c).

Quindi gli Editti de' magistrati, tra cui furono que' de' Pretori, che ottennero vigor di legge; e similmente gli editti degli Edili Curuli, sono parte del gius pretorio (d), de' quali varj editti abbiam menzione ne' legali volumi (e).

Quanto alle Risposte de' Prudenti (f) in avendoci riportato la Storica legale istessa, che non li fu dato corpo a parte, ma incorporati furono nelle civili leggi, non dobbiam chiederne particolari scontri, poiche li ritrovamo facilmente sotto gli occhi nella più gran parte delle leggi.

Rapporto alla *Giunta della II. Parte*, la quale contiene la origine de' magistrati, fa d'uopo brevemente ricordare, d'onde dirivò l'origine di costituire l'offizio di Prefetto Pretorio. E la legale ci v'è dicendo, che da molti Scrittori è recato che anticamente il Prefetto Pretorio fu instituito in vece del Maestro de' Cavalieri, imperciocche essendo stato appresso gli antichi conceduto il Sommo Imperio a tempo a Dittatori, ed eligevasi i Maestri de' Cavalieri, che associati alla principal cura della milizia, esercitassero il secondo commando dopò di essi, trasportati poi i governi della Republica perpetuamente alli Imperatori, a somiglianza de' Maestri de' Cavalieri, furono eletti da Principi i Prefetti al Pretorio, e ad essi conceduta più ampla licenza alla emenda della publica disciplina (g). E siccome nel principio della Città ritrovandosi il commando delle cose appresso i Regi, da essi furon creati i Tribuni Celeri (h), e quindi sotto i Consoli Dittatori, richiedendolo la bisogna, furon creati i Maestri de' Cavalieri, che ad essi si aggiunsero (i), allo stesso modo, finalmente trasportato il commando della

Re-

(a) Text. in tit. de Senato Consultis. In Cod. l. iv. vi. vii. ix. -- In Dig. vet. xv. & xvi. -- In Inst. l. xxix. xxxvi. xxxviii. In Inst. l. i.

(b) Text. in §. constat Inst. de J.N.G.C.

(c) Text. in tit. constit. Principum ff. vet. lib. i.

(d) Text. in §. prætonum Inst. d. tit. de J.N. & Inst. de divis. stipul. §. judiciales in verb. prætorias.

(e) Edictio edicto - In rubr. ff. Inst. §. quadrup. paup. feciss. §. ult. Inst. de success. cognat. §. i. & ff. unde cognati. & ff. und. legit.

(f) Text. in §. responsa Inst. de J.N.G.C.

(g) Text. in l. i. ff. de Offic. Præfect. Prætor.

(h) Text. in l. a. §. quo ad magistratus ff. de O. J.

[i] Text. in l. a. §. populo aucto. ff. eod.

Republica alli 'mperatori , furono da questi eletti i Prefetti al Pretorio (a) .

Quanto alla origine di creare il Questore . reca similmente la Storia legale , che fu antichissima , e quasi innanzi tutti i maestrati. E Giunio Gracco al settimo libro delle podestadi , iscrive che eziandio lo stesso Romolo e Numa Pompilio , abbiano avuto due Questori , i quali furon creati non colla voce di essi , ma del popolo ; Ma siccome è in dubbio , se regnando Romolo e Numa stato vi fosse Questore , così certa cosa è , che sotto il Rè Tullo Ostilio , furonvi i Questori . Quindi più ferma opinione è appresso gli antichi , che Tullo Ostilio primamente introdotti avesse i Questori i quali dal principio furon con tal nome appellati dal genere di cercare, come il Giunio , il Trebazio, e l' Fomfella iscrivono . De' Questori alcuni potevano aver a sorte le provincie per disposizione del S. C. , il quale fu fatto a tempi di Decio Druso e di Porcina Consoli ; ma non tutti i Questori fortivano le provincie , poiche n' erano eccettuati i Candidati del Principe , i quali badavano solo in leggere i libri del Principe nel Senato . E negli ultimi tempi fu poi costumato indifferentemente crearsi non meno patrizj che plebei, ed era un introducimento di avere onori , e di profferir voto nel Senato : E di questi , come abbiamo detto , sonovi alcuni i quali diconsi Candidati del Principe , che leggono nel Senato le sue lettere (b) .

Quanto alli Edili , con tal nome appellavansi , perocche avean cura de commestibili e delle case: delle case perche non fossero poste cose in istrada , ed altresì che non s' incendiassero : de' commestibili , acciò non si vendesse carne morbosa o morboso animale , ovvero a superante prezzo . I Curuli furon così detti , perche ne' cocchi portavansi per la loro dignità (c) . Per tacer di altri sì fatti maestrati ed offizj , e nello stesso libro ed in altri contenuti , i quali tutti possono riportarsi alla I. Parte della Storia legale de Maestrati (d) .

Rapportò poi alla *Giunta della III. Parte della Storica Legale , de Giureconulti che in essa fiorirono* , ci fa sapere nel Testo così , *Tanta a nobis*

(a) Text. ubi Gloss. in d. l. i. ff. de offic. Praefect. Praet.

[b] Text. in l. i. ff. de Off. Quest.

(c) Gloss. in l. i. ff. de edil. edil.

(d) Magistratib. municipal. C. 1. Offic. Comit. rer. privat. Offic. Comit. sacr. larg. Offic. civil. jud. Offic. divers. jud. Offic. militar. jud. Offic. iurid. Alex. Offic. mag. milit. Offic. mag. officior. Offic. praef. Aug. Offic. praef. vigil. Offic. praef. urb.

Offic. Proconf. & legat. Offic. Quest. Offic. Rector. provinc. Offic. Vicar. Cod. lib. 1. Offic. Comit. Orient. Offic. Praef. Praet. Orient. & Illyr. Cod. l. 1. Offic. Praef. Praet. Aphric. Offic. Jud. Inst. iv. Offic. Assessor. Offic. ejus cui mand. est iurisd. Offic. Jurid. Offic. Praefect. August. Offic. Praefect. Praetor. Offic. Praesid. Offic. Procur. Caes. Offic. Proconf. & Leg. Offic. questor. Digest. vzt. lib. 1.

nobis antiquitati habita est reverentia, ut nomina Prudentum taciturnitati tradi nullo modo patiamur, sed unusquisque eorum qui autor legis nostra fuit, nostris libris inscriptus est (a), onde in veggendosi i nomi de' Consoli sotto i quali fu profferita ciascheduna legge, rimanghi chiaro l'ordine de' tempi, e la composizione di esse (b). Ma inoltre la Storica legale in diversi Testi ci rende menzione di altri Giureconsulti, come di Appio Claudio giuniore il cieco, del quale in avendoci fatto sapere di aver profferita in Senato la sentenza di non doverfi ricevere Pirro nella Città (c), ci afferma poi altro Testo, esser stata severissima cotal sentenza (d). Parimente ci rende in altro luogo menzione di Gallo Aquilio (e), che ci ha dato notizia esser stato uditore di Q. Muzio (f). Ed in oltre in avendoci detto di Servio Sulpizio, uomo Consolare, anzi del real lignaggio Sulpizio, e dello stesso di Galba Imperatore, che dappoicche venne ripreso da Q. Muzio, diedesi allo studio delle leggi (g), ci aggiugne poi in altro luogo, ch'è divenne in questo istudio eccellente, talche ne riuscì chiarissimo Professore (h). Di Cayo Giureconsulto, non è costante la legale Storia, imperciocche di esso ci dice, esser stato uditore di Servio Sulpizio (i), ma non ci assicura s'è fosse lo stesso Cayo che iscrisse i libri sopra l'editto provinciale de' cognati (l), diverso dal primo, come piuttosto si tiene da Storici legali (m), imperocche rintracciando l'epoche de' tempi, il primo fu uditore di Servio Sulpizio e fiorì vi. lustri prima del natale del nostro Redentore, e l'altro visse sotto l'imperio di Antonino Caracalla l'anno di Cristo ccxi. o come altri vogliono ccxv. (n). Di Trebazio, ci riporta ch'è introdusse l'uso de' Codicilli, e di Antistio Labeone che li proseguì dopo i tempi di Augusto (o). Di Procolo, fa menzione in altri Testi, e della Scuola Procoliana (p), e delle altre diverse Scuole, e Sette de' Giureconsulti (q). Di Attilicino (r), il quale fu Giurisperito di chiaro grido, della medesima Scuola, come ci reca il Pancirolo (j). Ed al-

tressi

- [a] Text. in l. 2. C. de vnt. jur. enucl.
 [b] Text. in l. unic. §. 2. C. de nov. Cod. faciundo & in Auth. ut prepos. nom. imper. colat. 5.
 [c] Text. in l. 2. §. 36. ff. de O. J. V. Rævard. lib. 3. varior. c. 18.
 [d] Text. in l. 1. §. 4. ff. de postul.
 [e] Text. in l. Gallus ff. de lib. & postum.
 [f] Text. in l. 2. §. 42. ff. de O. J.
 [g] Text. in l. 2. §. 43. ff. eod. tit.
 [h] Text. in l. quantum §. Trebatius ff. de fund. instr. l. 1. §. sed ap. id ff. de aqu. pluv.
 [i] Text. in l. 2. §. 44. ff. de O. J.
 [l] Text. in l. 2. ff. und. cogn.

- [m] Froster. hist. jur. civil. lib. 2. c. 48. pag. 120. in vit. ejus Rivalius hist. jur. civil. lib. 5. pag. 341. in ejus vit. Vuoltghangh. in Symphonia juris pag. 543.
 [n] Cyriac. controvers. to. 2. contr. 353. n. 35.
 [o] Text. in Inst. de Codicill. §. 1.
 [p] Text. in l. 7. §. 7. ff. de acqu. rer. dom. l. 15. de jur. codicill. §. cum ex aliena materia Inst. de rer. divis.
 [q] Text. in l. 138. de V. O.
 [r] Text. in Inst. de her. inst. in pr.
 [j] Pancirol. de clar. L. L. interp.

tresl avendo detto di Nerva il figlio , che fu allo stesso tempo di Procolo , il quale succedè a Nerva il Padre (a) , ci afferma in altro Testo , ch'è nell'anno di sua età 17. o poco più , diè pubblicamente consigli legali (b). In oltre ci fa menzione di Servidio Scevola (c) , che fu Maestro del grande e rinomato Papiniano , e fiorì a tempi di M. Antonino Imperatore e filosofo (d) : Di Claudio Trifonino , che fece le note al detto Scevola (e) . Dello stesso Papiniano il quale fiorì a tempi di Severo , dice ch'è fu un uomo di eccellente ed acutissimo ingegno , onde drittamente debbasi a tutti preporre (f) , tal che nel più verde fiore di sua età ed appena nel VI. lustro di essa , fu sublimato al colmo della dignità , qual si era quella di Prefetto Pretorio (g) . Similmente ci fa parola in altri Testi di Giavoleno (h) , di Aburno Valente (i) , di Salvio Giuliano , il quale fu Pretore e Console (l) , che fu l'ultimo di que' antichi Giureconsulti che ci riporta nella sudetta sua Terza Parte , la Storica legale .

A' sudetti antichi Giuriconsulti debbon altresì aggiungersi i secondi decenviri eletti dallo 'mperator Giustiniano , a far il novello Codice , dalli tre antichi Codici Gregoriano , Ermogeniano , e Teodosiano , e delle Costituzioni dopo di essi da' seguenti Principi profferite , con aggiugnere , detrarre , e scemare , come meglio ad essi fosse paruto più acconcio , ed i nomi di costesti , come ci riporta la Storia legale , si furono Giovanni , uomo eccellentissimo Esquestor del Sacro Imperial Palagio , Consolare e Patrizio . Leonzio , uom sublimissimo Maestro de' Soldati , e Prefetto pretorio , Consolar e Patrizio ; Foca , uomo eminentissimo similmente Maestro de' Soldati , Consolare , e Patrizio : Basilide uom eccellentissimo Prefetto Pretorio di Oriente , Consolare , e Patrizio : Tommaso , uom gloriosissimo ; Questor del Sacro Imperial palagio , ed Esconsole . Triboniano uom magnifico , adornato della dignità di Maestro tra coloro che amministrano le cose della casa Imperiale . Constantino uomo illustre , Conte delle Sacre donazioni che facevansi nella Imperial camera , similmente del numero degli amministratori delle Imperiali cose , Maestro , ovvero Preposto al sacro scrigno , vale a dire Segretario del Supremo Consiglio dell'Imperatore ,
non

(a) Text. in l. 2. circa fin. ff. de O. J.

(b) Text. in l. 1. ff. de postul.

(c) Text. in l. fin. de serv. export.

[d] Capitolin. in vit. ejus Rævard. 1. var. Jur. 12.

(e) Text. in l. 31. de legib. lib. 3. l. 58. de adm. tut.

[f] Text. in l. cum acutissimi C. de fideic.

Instit. de fideic. libert. §. sed quia.

(g) Capitolin. in ejus vit. Gribald. de rat. stud. in jur. lib. 1. c. 15. & 21. Cyriac. controver. 353. n. 36. to. 2.

[h] Text. in l. 5. de manum. vind.

(i) Text. in l. 78. §. penult. de legat.

[l] Text. in d. l. 5. de man. vind.

non men delle suppliche che delle Sacre prammatiche Sanzioni : Teofilo , uomo chiarissimo Conte del Sacro Imperial concistoro , Giureconsulto nell'alma Capitale di Constantinopoli : Dioscoro , e Presentino , facondissimi Avvocati dell'ampissimo foro pretorio (a).

Dopo compilato dal Codice e confermato , fu dato ad emendarlo ed accrescerlo con seconda edizione , e metterlo in miglior ordine al sudetto Triboniano , ed a Doroteo uom magnifico , questore , e professor di leggi nella Città di Berito : in oltre a Menna , Constantino , e Gio: , uomini eloquentissimi Avvocati del foro della amplissima sede (b). e con questi insieme per raccogliere ne' legali volumi che al presente abbiam per le mani , tutto il gran fascio delle antiche leggi , che dal tempo dell'edificazione di Roma fino all'Imperio di Giustiniano , per lo spazio di 13. secoli , erano sparse in pressocche due mila libri e trecentonila versi , furonvi altresì Anatolio uomo illustre , maestro ancor esso nella Città di Berito ed interpretator delle leggi , uomo discendente d'antico lignaggio , poiche il suo Padre Leonzio , che dopo Patrizio fu Questore di chiara rimembranza , e'l suo avo Eudoffio , rimasero nelle leggi ottima memoria di essi (c) , e parimente Cratino uom illustre e Conte delle Sacre donazioni ed ottimo antecessore della Città di Constantinopoli , i quali tutti a coral opra trascelti furono insieme con Stefano , Menna , Prosdocio , Eutolmio , Timoteo , Leonide , Leonzio , Platone , Giacopo , Constantino , e Giovanni , uomini prudentissimi , i quali Avvocati erano della principal Sede che presiede alla prefettura pretoria di Oriente , e tutti eletti a convenire sotto la direzione del sudetto Triboniano (d).

Finalmente ravvisamo che la Legale , oltre della Storia particolare delle leggi , de'maestrati , e de'Giuriconsulti , contiene altresì la varia istoria , non men la *Grave* , che parimente la *Piacevole* , per non mancare eziandio nell'amenità della Storia . Quanto alla prima ci foccorre essa delle guerre , progressi , e trionfi riportati dallo Imperator Giustiniano , di aver quietati i Persi (e) , di aver soggiogati i Parti , i Vandali co' Mauri , e Cartaginefi , e di aver al Romano Imperio accresciuta terza parte del Mondo , l'Europa e l'Asia , e quel ch'è piu di bel nuovo accoppiata la Libia (f) , e soggiogate le barbare genti , e

non

[a] Text. in l. 1. §. 1. C. de novo C. facie.

l. 1. §. 1. C. de Justin. Cod. conferma.

(b) Text. in l. 1. C. de emend. Cod.

(c) Text. in l. tanta §. quæ omnia C. de jur. entic. vet. jur. enucl. l. a divo Marco C. de questor.

(d) Text. in l. 2. C. de vet. jur. enucl.

[e] Text. in Auth. de her. & talcid.

(f) Text. in l. 2. in pr. & in fi. C. de vet.

non men l'Africa , che altre innumerevoli provincie , dopo lungo decorso di tempo , quanto si fu quel di cento e cinque anni , mercè le sue riportate vittorie , averle ritornate ed aggiunte all'Imperio Romano (a) .

Altresì non diremo istorico quel Testo , in cui ci reca che Divo Augusto , non innanzi adottò Tiberio , ch' esso non avesse adottato Germanico , talche fatta l'adozione incominciassè Germanico ad esser nipote di Augusto (b) ? Quello in cui ci va dicendo che Tullio ci reca, qualmente Milefia fu condannata alla pena del capo,perche presi dannaj dalli eredi sostituiti , essa stessa aveasi co medicamento cagionato l'aborto(c) ? Quello in cui dice che Giulia moglie di Sergio Catilina palesò la congiura, e ne rese instruito nel giudizio di esso misfatto, M. Tullio Console (d) ? Quello d'onde si sa la congiura e morte di Gracco , di cui essendo tutta la colpa e'l misfatto , fu profferito di doversi le dotali cose prestare a Licinia sua moglie(e) ? L'altro dove ci reca di Attilio Regolo ambasciator de' Cartaginesi a Romani , e di Menandro interprete, ne quali dichiara non esser stato luogo alla legge del postliminio (f) . Similmente , quello in cui ci fa sapere che nella Città di Aleppo nell'Asia irrigansi i campi con l'acqua calda (g) ? Quello in cui ci reca che gli Egizzj ufavano nelle lampane per nutrimento di fuoco di bruggiar il Papiro e le Canne (h) ? Quello in cui ligistrasi la munificenza della Contessa Merilde (i) ? Quello in cui ci dà notizia dell'origine de' Codicilli (l) ? Quello in cui ci fa parola dell'antico costume di giudicar l'età pubere dalla osservazion de'corpi nudi(m) ? Non diremo finalmente esser istorico quel Testo , in cui c'instruisce de'varj antichi modi di fare il testamento , talche nulla s'ignori della veneranda antichità (n) ? E così mano a mano cento e mille altri Testi che tralasciamo (o) , per non esser fuor di modo proliffi .

Passando poi alla *Storia Piacevole*, ci reca quella di Ercole corridore nello steccato (p), della permutazione tra Diomede e Glauco (q), e quella

Y la

- [a] Text. in Inst. in prog. in §. quorum.
- [b] Text. in §. illud Inst. quib. mod. jus patr. potest.
- [c] Text. in l. 39. ff. de fœnis.
- [d] Text. in l. 8. ff. ad l. Jul. Majest.
- [e] Text. in l. 67. ff. sol. matr. Pluthare. in vit. Tyber. Juvenal. Satyr. 2.
- [f] Text. in l. 5. in ff. ff. de captiv. Gell. lib. 6. c. 4. Valer. lib. 1. tit. 1. Cic. officior. lib. 3. & in Orat. pro Cornel. Balbo.
- [g] Text. in l. 1. ff. de aqua quotid.
- [h] Text. in l. 53. de leg. 3.
- [i] Text. in l. sed & si suscepit §. si libertus

- vers. modica ff. de judic.
- [l] Text. in Inst. de Codicillis.
- [m] Text. in Inst. quib. mod. tut. fin. & in l. ult. C. quand. tut. vel cur. esse desin. Plato lib. 11. de legib. Quintil. declam. 279. Lucian. in Eunuch.
- [n] Text. in Inst. de testam.
- [o] Vedi nel princip. di questo Trattato pag. 150. lett. d.
- [p] Gloss. in l. in tantum §. 1. de rer. divis.
- [q] Text. in l. 1. ff. de contrah. empt. Gloss. in ff. prog. digestor. Plin. lib. 3. Homer. 7. Iliad.

la del *ginetto* piangente di Cesare (a). L'altra di Publio Cieco Asprenate Padre di Nonio, qualmente volendo far d'Avvocato appresso il Pretore, voltolli le spalle, e quindi avvenne che il Pretore escluse per lo avvenire i ciechi dall'offizio dell'avvocheria, per cagion che non posson nè vedere, nè riverir le insegne del Maestrato (b). E l'altra del Giureconsulto Nerva, qualmente fu deriso perche richiesto come potean farsi escire i schiavi per la penzione imprigionati, additò per la finestra (c).

MA sopra tutto è da marcarsi come più acconcio al proposito qualmente la Disciplina Civile, non solo contiene ogni genere di Storia, ma di vantaggio la norma, e le Regole onde la Storia debba comporsi, e c'insegna pertanto di osservar l'ordine de' tempi, dell'Imperio de' Consoli, dell'indizioni, la qual cosa acconciamente fa ravvisarci nel Testo, in cui lo Imperador Giustiniano così ne ragiona. Tra tutte le cose, quella da estimarsi più degna, è il documento delle antiche cose, e le gloriose gesta de' maggiori. Ed invero fu e' ritrovato per la memoria de' passati tempi, che adornasi parimente colla ricordanza dell'Imperio, de' Consoli, e delle indizioni, ch'è veramente la manifestazion de' tempi. Ed appresso noi, son esse per ventura significative di quelle cose che vogliono, nè noi nulla di esse scemano, ma v'imponemo anzi maggior accrescimento, talche da esse più maggiori e perfette, venghi dinotato il corso de' tempi.

E se risguardasi a vetustissimi principj degli uomini, ed alli antichi della Republica, Enea Re Trojano Principe della Republica, è a noi l'origine di portar il suo nome, onde da lui ci appellamo encadi. O se risguardasi a secondi principj, dal cui tempo il nome de' Romani puramente risplendette appo gli uomini, i regi Romolo, e Numa constituiron Roma, colui edificandola, e questo ordinandola, ed adornandola colle leggi. O se prendansi a considerare i terzi principj dell'Imperio, ritroverassi Cesare, il Massimo e Pio Augusto. Ed allo stesso modo si rinverrà in noi quella stessa Repubblica in oggi, com'era in essi potente, la quale tal sia immortale, qual'è dirivata da quelli. Laonde impone che in tutte quelle Scritture che fannosi per conservar la memoria del tempo, eziandio stragiudiziali, apporvisi debba il nome del Principe, e del Console, e dell'indizione, del mese, e del dì,
ed

(a) Gloss. in l. penult. ff. de act. empt.
(b) Text. in l. 1. §. 5. ff. de postul.

(c) Text. in l. pen. ff. in quib. caus. pign.

ed altro, se lo richieda il costume, col di piu acconcio alla Storica, che per brevità tralasciamo (a); e cotanta è la venerazione ch'è protesta alla veneranda antichità, che in niun modo soffre che nella composizione delle sue leggi si portino in silenzio i nomi de' Prudenti, ma ciaschedun di essi che fu Autore della sua legge, sia iscritto ne' suoi libri, facendo e' solo, che se nelle leggi di coloro, cosa vi fosse che parebbe vana o meno acconcia, riceva la necessaria diminuzione, od agiunzione, e si porti co drittissime regole (b), talche facciasi chiaro l'ordine de' tempi di esse costituzioni, non solo dagli aggiunti di, e Consoli, ma eziandio dall'istessa composizione di esse, mettendo i primi nel primiero luogo, e nel secondo i seguenti (c).

La qual cosa dovrà servir per norma a' Giureconsulti per convenir le legali antinomie, di essaninar l'epoche de' tempi (d), onde il Testo conformandosi al divino insegnamento ci avvisa, a distinguer i tempi per concordar la Scrittura (e), come abbiám accennato nella Lotta legale.

E ciò rendasi bastevole per ravvifare, qualmente la Giurisprudenza comprenda per ogni dove la Storica, e le regole di comporsi.



Y 2

DEL

(a) Text. in Auth. ut præp. nom. imperator. collat. 5. & in novell. lib. 1. tit. 83. de præfat. Instrum. l. 3. ff. de accus.

[b] Text. in l. 2. C. de vet. jur. enucl.

(c) Text. in l. unic. C. de nov. Cod. fac.

(d) Text. in Auth. ut præp. nom. Imp. coll. 5. & in novell. lib. 1. tit. 83. de præf. Instr. l. 3. ff. de accus. Vid. Cont. lect. jur. lib. 1. c. 7.

(e) Text. in l. apud antiquos C. de furt. l. 2. ff. de aur. & arge. leg.

D E L L A GEOGRAFIA LEGALE.

T R A T T A T O IX.



La Storica, agiugnendo altresì la Geografia, la contiene fuor dubio la Scienza Civile, poiche similmente ragiona della descrizione del globo terrestre dalla terra e dall'acqua composto, e ravvisa che il mare, siccome la terra si distingue, e si ristringe (a).

Laonde prima di ogni altra cosa ci erudisce de' termini, e delle diffinitioni di coral Arte. Incomincia da quattro punti principali del mondo, i quali ci palesa nel Testo, esserò il *Settentrionale*, il *Meridionale*, l'*Orientale*, e l'*Occidentale* (b). Viene quindi alle diffinitioni delle differenti parti della terra, e dell'acqua. Le parti principali della Terra sono i continenti, gl'imperj, i regni, i stati, l'isole, i monti gl'istmi. Quelle dell'Acqua sono il mare, i golfi, i laghi, i fiumi, le riviere &c.

Rapporto al *Continente*, ci va dicendo essere una gran parte della terra che comprende molte regioni continuate che il mare non separa del loro tutto (c), altramente si appella terra ferma, e ci va dicendo che tutte le Città si misurano da continenti edifizj, e finiscono intorno alle mura (d). Imperio, Regno, Stato, sono un'ampiezza di paese che comprende molte provincie soggette ad un Sovrano (e). L'*Imperio*, è dominato da uno Imperatore (f), ed ha similmente i suoi limiti (g), il Regno da un Re, quello che dicesi Stato da un Principe, e da una *Republica* (h). *Isola*, è una porzione di terra minore del continente, e per

(a) Text. in l. 1. C. de class. lib. xi. & in l. deprecatio ff. ad l. Rodh. de jactur.

(b) Text. in auth. ut omnes obed. jud. prov. in §. hæc considerantes collat. §. & ibi gloss. & in Auth. de non alien. reb. eccles. coll. 2.

(c) Text. in l. qui in continentibus & in l. notionem l. 2. l. 87. l. 139. 147. 154. l. 199. ff. de verb. sign. l. 4. §. 2. ff. de penu. legat.

(d) Text. in l. 4. §. 2. ff. de penu. legat.

(e) Text. in Auth. ut omn. ob. jud. prov. §. hæc considerantes.

(f) Text. in Inst. de usuc. & in §. hujus studii inst. de just. & jur. ubi gloss. in verb. rei romanæ & in §. 1. in probat. inst. in verb. imperatoriam.

(g) Text. in §. si ab hostib. in si. instit. quib. mod. jus patr. l. 8. cum not. C. de fundis patrim. lib. xi. & in Auth. ne quo in loco per Imperatoriam. l. 4.

(h) Text. in l. 2. §. his legibus ff. de orig. jur.

e per tutto circondata dalle acque (a). *Monte*, è una eminenza di terra assai più alta di tutto ciò che li è contiguo (b). *Istmo* è una lingua di terra tra due mari (c). *Mare*, è l'acqua che circonda la terra (d), il quale come abbiám detto, allo stesso modo della terra, similmente si ristringne, e si distingue (e), e pertanto dividefi in varj mari, golfi, stretti, laghi, e fiumi, ma quello che tragrande circonda la terra, appellasi a ragion di sua velocità Oceano (f). *Lago* è un grande ammassamento di acqua circondata da terra, e che non ha comunicazione col mare, se non se per mezzo di qualche fiume, o canale sotterraneo (g). Il lago è differente dalla palude, e dal torrente ovvero stagno (h), perocche il lago come acconciamente il Testo ravvisa, è quello che ha perpetua l'acqua, e lo stagno è quello che contiene acqua temporanea, che ivi ristagna (i), talche lo stagno e'l torrente non sono sempre pieni di acqua, ma si posson seccare, come avviene nella estate (l), e comeche il lago, ed i stagni talor crescano, e talor secchino, ritengono nondimeno i lor termini (m). *Fiume*, o riviera, è un acqua di sorgente che sempre scorre (n): il nome di riviera si da indifferentemente alle grandi e piccole riviere, ma le grandi solamente si appellano fiumi (o), i quali dice che tengono le veci de' giudici perocche danno, e tolgiono il dominio (p). Per tacer quì che ci fa cenno delle Città mediterranee (q), e di altre più minute significazioni di Città, di Castello, di Territorio (r).

Do-

(a) Text. in l. 17. ff. de leg. 3. l. 99. ff. de V.S. in leg. insula leg. adeo, §. insula ff. de rer. divis. & de acqu. rer. dom. & §. insula inst. eod. tit. ubi gloss. & in add. l. 3. §. si quis insulam ff. de eo quod certo loco, l. insulae ff. de judic. l. illicitas §. qui universa ff. de offic. Praef. l. 7. §. insula l. insula cum §§. seq. de aqua pluvia arce.

(b) Text. in l. 1. §. nè deteriore ff. nè quid in loco publ. l. si ex plagis §. in clivo ff. ad l. Aquil. Bart. in tract. Tyberiadis 1. 2. 3. pag. vers. est autem Mons.

(c) Text. in l. Lucius ff. de servit. rusticor. praed. l. 99. ff. de verbor. sign.

(d) Text. in §. 2. inst. de rer. divis. & in l. quaedam ff. eod. tit. l. 1. in fi. ff. de flumin.

(e) Text. in l. 1. C. de class. lib. xi. & in l. de precatio ff. ad l. Rodh. de jact.

(f) Text. in Auth. ut eccles. Rom.

(g) Text. in l. rutilia ff. de contrah. empt. l. forma §. 6. ff. de censib. l. lacus ff. de acquir. rer. dom. l. litus ff. de V.S.

(h) Text. in l. 112. §. 1. ff. de V.S.

(i) Text. in l. un. ff. ut in flum. publ. l. 2 §. idem ff. ne quid in loco publico. contra in l. 24. §.

lacus ff. de aqua pluv.

(l) Text. in l. 1. §. 2. ff. de fluminibus l. in summa §. pen. l. 1. §. 1. ff. de aqu. pluv. arce. l. 1. §. 3. ff. ut in flum. publ. l. lacus ff. de acquir. rer. dom.

(m) Text. in l. lacus ff. de acquir. rer. dom. l. 34. §. lacus ff. de aqua pluv. arce.

(n) Text. in l. 1. ff. de fluminibus. & in l. 23. circa fin. ff. quib. mod. usufr. §. insula cum sequent. Inst. de rer. divis.

(o) Text. in l. 1. ff. de fluminib. & in tit. nè quid in flumine publico, sive in ripa ejus fiat, quem alter aqua fiat atq. priore etate fluxit - ff. nov. 44. & in §. flumina §. riparum inst. de rer. divis. & digest. eod. tit. l. litus appellatione ff. de verb. sign. l. 38. l. insula cum §§. seq. ff. de acqu. rer. dom. l. 7. §. insula ff. eod. l. 2. §. idem Labeo ff. de aqua pluv. arce. l. 17. §. sed si ff. eod.

(p) Text. in §. insula inst. de rer. divis. ubi gl. & in l. ergo §. a'luvio ff. eod. tit. & d. l. 23. cum seq. ff. quib. mod. usufr. amitt.

(q) Text. in l. 8. ff. de annon.

(r) Text. in l. 239. ff. de V. S.

Dopo averci la legal Geografia eruditi de' termini e delle diffinizioni , passa quindi alla division generale della Superficie del globo terrestre , e ci fa sapere che la superficie del globo terrestre , si distingue in Terra , ed in Acqua . La Terra si divide in Continenti , ed in Isole . I continenti si noverano per ordinario al numero di quattro , per rapporto a quattro punti principali del mondo (a) , ma a parlar propriamente non vi sono che i due ultimi Orientale , ed Occidentale , come d'essi che solo ci sono ben noti (b) , conciossiacche gli altri due Settentrionale , e Meridionale , lo son sì poco , che si dubita se siano penisole , o parti di qualcheduno de' nostri Continenti . Le terre polari Artiche , ed Antartiche , fanno i pretesi continenti Settentrionale , e Meridionale (c) . Il primo de' Continenti , ch'è l'Orientale (d) , abbraccia tre gran parti , cioè l'Asia , l'Africa , e l'Europa (e) . Il secondo di essi , ch'è l'Occidentale , viene occupato dall'America sola ; di ciascheduno delle prime tre parti divisaremo trattare la Geografia legale .

E poiche il natural dovere porta , che noi dobbiam proporre l'Europa che riconosciamo per madre , per aver sortito e l'origine , ed i natali , nel più nobile luogo del suo grembo , qual' è la conspicua sua Metropoli di Napoli ; da essa pertanto ci faremo .

L'EVROPA contiene molte regioni , tra le quali , è l'Isogna , di cui fa menzione la legale Geografia (f) . Essa al rapportar di Plinio , vien distinta in due regioni , citeriore , ed ulteriore : l'ulteriore in due parti , cioè nella Betica che oggidì appellasi Granata (g) , e nella Lusitania , la quale dicesi Portogallo . La citeriore fu distinta in quattro Regni , Galizia , Catalogna , Aragona , e Navarra , ma sotto lo Scettro del II. Filippo , furono ridotti ad una monarchia . Nella ulteriore , e nella Betica , si contengono Granata , e nella Lusitania ovvero in Portogallo , la Merida che fu detta Augusta : e nella citeriore , Valenza , Lucetania , o Jacca in Aragona , e Barzellona (h) , ed
altresi

(a) Text. in Auth. ut omnes obed. jud. in §. hæc considerantes coll. 5. & ibi gloss.

(b) Text. in Auth. ut eccles. Rom. 100. ann.

(c) Text. in l. 13. C. de fund. patrim. lib. xi. ibi: fundos q. per tractum Orientis positi sunt. Et tit. C. de Apparitor. Comit. Orientis lib. xi. d. Auth. ut omn. ob. jud. §. hæc considerantes & §. si vero alter. vers. si vero.

(d) Text. in Auth. ut omn. ob. jud. §. si vero alter. vers. si vero , & §. considerantes , & ead.

auth. in fi. l. 10. C. de numerar. lib. 12. l. 1. C. de dilat.

(e) Text. in l. 2. in pr. & in fin. Cod. de vnt. jur. enucl. in §. quorum Inst. in probæ

(f) Text. in l. 7. ff. de interd. & releg. Text. in l. in nom. dom. C. de offic. Præt. Prætor. Africæ , & in l. 2. §. capta ff. de orig. jur.

(g) Text. in l. 2. §. si dominus ff. de his qui sunt sui vel alien. jur. & Gloss. in §. fin. Inst. eod. de iis qui sunt sui vel alien. juris in verb. Martianum.

(h) Text. in l. 7. ff. de censib.

altresì Ceuta castello dell' Africa mauritania la quale diciamo Barleria su'l mediterraneo (a).

In oltre vi è in Europa , la Francia ; sue Città considerabili , di cui fa palese menzione la legale Geografia , sono Lione , Vienna nella Francia Nivernese (b) , e di tutta la Nivernese Provincia (c) .

La Germania , ovvero Alemagna (d) , distinta in superiore ed in inferiore . In questa è Agrippina al fiume Reno , Città conspicua , Metropoli de' popoli Ubii (e) , e vi è in oltre un'altra Francia in Alemagna (f) .

La Sarmazia , i cui popoli vestonsi di pelli (g) , contenea la Polonia , e parte della Moscovia . La Dacia , o l' Illirico Orientale , si divideva in tre diocesi , cioè Tracia , Dacia , e Macedonia . La Tracia che appellamo Romania , Provincia di Europa (h) . Di essa è Capitale eccellentissima Costantinopoli (i) , in cui vi fu un celebre tumolo appellato appò i latini *Xerophilus* , del quale fa menzione il Testo (l) , e nella Tracia evvi parimente Traina , regia Città di essa (m) . La Dacia , è una parte dell' Ungheria , e della Transilvania , in cui è l' Isola di Creta , ovvero Candia (n) . L' Illirico , che comprendeva una parte dell' Austria , e dell' Ungheria , la Schiavonia , la Boffina , e la Dalmazia (o) . La Macedonia finalmente ancor essa è amplissima regione dell' Europa , e si divide da Settentrione dalla Dalmazia: nell' orientale poi contiene Durazzo , Cassandrea , i Filippi , i Diensi , e gli Stovenfi (p) .

Altra delle regioni di Europa , è similmente la Grecia , di cui Provincie sono Cassiope , e l' Epiro , dov' era Durazzo , delle quali tutte rende menzione la Geografia legale (q) .

Ma la più adorna culta, e deliziosa regione di Europa stessa è l' Italia ,
di

(a) Text. in d. l. in nom. domini, & in Cod. Theod.

(b) Text. in l. 8. §. 1. ff. de censibus l. 98. ff. de V. S.

(c) Text. in l. 2. §. capta ff. de orig. jur.

(d) Text. in tit. Pace Gostantizæ compof. inter Frid. & fil. ejus & quofd. nob. Alemanizæ in uf. feudor. 2. Gloff. in probz. inf. in verb. Alamanicus.

[e] Text. in l. fin. §. 2. ff. de censib.

(f) Not. gloff in probz. inf. in verb. Francus, de qua meminit Text. in Cap. 1. extra de fponfalib.

(g) Text. in l. argumento ff. de aur. arg. legat.

(h) Text. in tit. Cod. Colonis Illyricanis lib.

x1. Prætoræ Tracizæ -- Auth. 26. Colonis Tracensibus -- Cod. x1. l. 7. in fin. ff. de interdi.

(i) Text. in tit. Privileg. Urbis Constantinopolitanæ -- Cod. x1. l. 7. C. de numerar.

(l) Text. in §. item lex Cornelia inf. de public. judic.

(m) Text. in l. 1. §. 9. ff. de censib. in verb. Zarmigethusa.

[n] Text. in l. Cæfar ff. de public. & veftigal.

(o) Text. in Auth. Colonis Illyricis -- In rubr. C. lib. x1. & in Auth. ut ordinar. præfectur. & ibi gl. in V. & Illyrici.

(p) Text. in l. 8. §. 8. ff. de Censib.

(q) Text. in l. 1. ff. de exercit. action.

di cui fa distinta menzione la Geografia legale (a), e non meno di essa che delle sue Provincie ed Isole (b): e la chiosa ci dice ch'essa non è Provincia ma delle Provincie Reina (c). Tra queste rinomata è Lombardia (d), e ci fa parola de' Piacentini, e del fiume Pado, e del suo Ponte (e). I nomi delle Città che sono in Lombardia, ci va dicendo esser i seguenti, Vercella, Novara, Melano, Lodi, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padoa, Trevigi, Bologna, Faenza, Modena, Reggio, Parma, Piacenza (f).

Tra le città di Italia, antichissima fu Satrico (g), ma quella che per la sua eccellenza viene intesa la città, è Roma, capo dell'Imperio, e del mondo la quale appella Padria commune (h), ed adorna di libertà (i), cui reca moltissimi altri titoli (l), e deriva sua origine da Trojani (m), la quale la legal Geografia misura dalle continenti mura (n). Essa fu distinta in antica e novella. Sua Regione e Romagna (o), e la Città di Ostia (p), e Frascati (q):

Altro Regno è la Sicilia (r).

Altro regno è la nostra gentilissima Napoli, che trae da' greci l'origine (s), Metropoli conspicua, e nobilissima, che fè leggi attenenti a Supremo ed assoluto dominio (t), e tale tra gli altri regni qual culto ed eletto giardino tra silvestri campi, per usar della frase del II. Imperador Federico (u), Città non solo tra le più celebri d'Italia, giusta gli encomj della Sacra Ruota Romana (x), ma di tutta l'Europa, ed Illustre a paro di ogni qualsiasi altra dell'universo mondo (y), la quale fu

(a) Text. in l. si patronus ff. de leg. 3. Auth. ut omn. ob. jud. in fi. l. 7. ff. de interdi.

(b) Text. in §. 1. Inst. de excus. tut. & inst. de usuc. l. 99. ff. de V. S. d. Auth. ut omn. ob. jud. in fin.

(c) Gloss. in d. Auth. ut omn. ob. jud. §. si igitur in V. Prov.

(d) Text. in tit. Pace Constantiæ inter Frideric. & fil. ejus, & quosdam nob. Aleman. & Civitates Lombardiæ &c. In lib. in us. feudor.

(e) Text. in c. 1. eod. tit.

(f) Text. in d. tit. de Pace Constantiæ in V. §. feud. in edition. Gothofred. Lugduni M. D. C. L. X. II. & in tit. usu Mediolanens. lib. 1. ibid.

(g) Text. in d. l. si Patronus.

(h) Text. in l. Roma ff. ad Municip. & in §. 1. Inst. de excus. tut. l. 87. ff. de V. S. l. nemini §. quoniam C. de consul.

(i) Text. in §. fin. Inst. de libertin.

(l) Text. & Gloss. in Auth. ut eccles. rom. 200. ann. in V. anterior, ubi latè & in Auth. de

eccles. tit. coll. 9. & in Auth. quib. monat. effusui §. si quis igitur.

(m) Text. in l. non tantum §. Iliensibus ff. de exc. tut.

(n) Text. in l. 4. §. fin. ff. de penu leg. l. urbem ff. de V. S.

(o) Text. in tit. de pace Constantiæ in us. feud. tit. 2. ibi - Civitates Lombardiæ, & Romandiolæ.

(p) Text. in tit. ad L. Rhod.

(q) Text. in l. necessarium ff. de orig. jur.

(r) Text. in l. 2. §. capta ff. de orig. jur. & in l. 99. de V. S. & l. 203. ff. eod.

(s) Text. in Auth. ut præpon. nom. Imper. Pietri ist. di Nap. lib. 1. c. 5. pag. 35.

(t) Text. in l. 1. C. de jur. aur. anulor.

(u) Text. in Const. Regni Occupatis nobis tit. de num. official. ubi Afflict. n. 2.

(x) Rota in decis. 227. n. 15. cor. Merlino 1637. apud Rubeum in decis.

(y) Capacc. nel Forestier. pag. 56.

fu collocata nel mezzo dell'Italia, nella regione che **Campagna felice**, dagli antichi Scrittori si disse, di cui ci fa menzione la Geografia legale (a), e ci reca Ulpiano, ch'è sappia per isperienza, esser i Campani alti, ed imperiosi (b), ed il Freccia ci afferma, che i Campani, a niun'altra nazione del mondo, cedono di fertilità e dignità, come coloro che furon sempre fidi compagni de' Romani, e congiunti con esso loro in parentado, lietissimi e potentissimi per l'ampiezza e felicità del paese, e per lunga prosperità di fortuna, anzi emoli talora del Romano imperio (c).

In questa felice Campagna, siede la maestosa Napoli, Reina della sua Provincia, la quale anzi è la parte più degna di lei, e questa spiaggia della nostra Campagna, dice il Floro, esser la più bella parte non che d'Italia, ma del mondo tutto, e per la clemenza del Cielo, e per la fertilità della terra, e per la tranquillità del mare, in guisacche due volte nell'anno produce e fiori e frutta, contesa veramente di Bacco, e di Cerere (d), celebrata da Plinio, per la salubrità dell'aere, per l'amenità de' colli, e per i rinomati vini (e), tra' quali sono commendati dal Testo i famosi, e pregiatissimi vini Campani (f), i vini Falerni (g), e gli Aninei, come che questi sian gl'istessi, appellati con voci sinonime, ed i vini della nobilissima Città di Sorrento (h).

Questo Regno è distinto in varie Provincie, sino al numero di dodici, ed oltre la sudetta che dicesi Terra di Lavoro, tra le altre Città di cui rende menzione la Geografia legale sonovi Pozzuoli (i), Capua (l), ed Averfa (m). E nella Provincia che dicesi d'Otranto, è la nobilissima Città di Brindisi, antichissima Colonia de' Romani, celebrata non meno per il suo porto (n), che per la sua nobiltà.

Ma poiche Ulpiano nel trattar della Geografia legale facendo parola della Città di Tiro, s'introdusse a recarci menzione di trar da quella la nobiltà di sua origine (o), il cui esemplo venne quindi sovente seguito dalla più gran parte de' legali Scrittori, i quali in occasioni meno acconcie in ciascheduna delle lor opre d'ingegno

Z

gno

- (a) Text. in l. 1. ff. ad Municip.
 (b) Text. in l. matum §. sed ex facta scio, §. quod mæ. caus.
 (c) Freccia de subfeud. lib. 1. c. de antiqu. stat. regni.
 (d) Luc. Flor. lib. 1. c. 16.
 (e) Plin. lib. 3. c. 5. lib. 14. c. 2.
 (f) Text. in l. 3. an l. 74. & in l. 75. §. 2. ff. de V. O. & Inst. de action. §. 33.
 (g) Text. in l. legatum §. vini falerni ff. de

ann. legat.

- (h) Text. in l. fin. ff. de tritic. vin. leg.
 (i) Text. in l. 1. ff. ad Municip.
 (l) Text. in l. qui concubinam §. uxori ff. de leg. 3. & in l. centum Capus ff. de eo quod certo loco l. fin. ff. de manumiss. testam.
 (m) Text. in l. patronus de legat. 3.
 (n) Text. in l. 1. ff. de exercitor. action. l. 3. §. fin. ubi gloss. in V. a Brundisio ff. de act. empt.
 (o) Text. in l. 1. ff. de censib.

gno date in luce, si son diftesi a recar scontro delle loro profapie (a), come altresì i Storici del Regno e delle famiglie han costumato (b): Ci ha rimasto pertanto franca e sicura la norma di seguirla nell'istesso proposito della Geografia legale di cui divisamo. In questa adunque fiorentissima Metropoli di Napoli la nostra Famiglia Orimini trar nobile la origine, ci si palesa da ligistri del real Archivio, dove le memorie delle nobili famiglie son serbate (c), ed i Storici e le Cronache ricercano che innanzi che il Real nome e lo scettro in Napoli fosse riconosciuto, di essa abbiassi memoria (d). E'l Terminio a fasto e pregio reca di antichità dell'Eccellentissimo Seggio di Montagna, la detta nostra famiglia essere originaria di questa Capitale di Napoli sin da

(a) Cyn. & Felin. in commentar. ad jus canon. Afflict. comment. ad Const. regni si quis aliquem tit. de spoli. hom. n. 9. lib. 3. Freccia de subsecud. pag. 79. & 63. Constantin. Papa in add. ad Caravit. in Comment. ad Rit. M. C. V. pag. 14. Thor. in comp. decisi. Neap. Staiban. resolut. Foller. in Comment. ad Const. Regni Paschal. de vir. patr. pot. Anton. Thesaur. decisi. in præfat. Jo: Vinc. Anna alleg. 57. Fab. Anna Filius cons. 17.

(b) Per tacere di Tucidade, di Senofonte, di Catone, e di Cesare che abbian illustrate le lor famiglie co' lor Scritti, ligistraromo Andrea Angelo Flavio Congeno iscrisse la Genealogia de suoi antenati. Giulio Cesare Scaligero raccolse in un volume tutti gli Autori che feron parola di sua famiglia. Giuseppe Scaligero suo figlio fe' l'istessa cosa, provando di esser l'istessa di Verona. Frà Girolamo Sambiasse nel Tratt. della nobiltà di Cosenza descrisse stesamente la sua famiglia, e molte altre. Trifano Caracoiolo ancor fe' il medesimo. Niccolò Grimaldi nobile Genovese ha iscritto la Genealogia di sua Profapia. Giambattista Testa del Tufo iscrisse un lib. in 4. intit. Cronolog. della famigl. illustr. del Tufo. Alessandro Adimari nella sua Elio fa elogi a 50. uomini illustr. di sua famiglia. Giacomo Sannazaro nella sua Arcadia reca notizie della sua Casa. Felice di Gennaro Regio Consigliere ha compilato un volume dell'origine, e dell' uomini illustr. di sua profapia. Marc' Antonio Sorgente nel suo lib. Napoli illustrata, accenna i pregi di sua nobil famiglia. Alessandro Sforza ha rimasto un doppio vol. intorno all' orig. e prerog. di sua stirpe. Ferdinando della Marra Duca della Guardia ha rimasto due volumi uno è in stampa dell' orig. e nob. di tutte le fam. imparent. colla sua, ed un altro in cui distintamente ha iscritto della propria che m. s. si conserva fra le iscritture del P. Carlo Borrello. Il P. Carlo di Rado nel suo lib. int. Peplus neap. nobil. reca molte notizie di sua famiglia e di quella colla sua imparentate, e molti Autori che delle lor medesime

famiglie abbian iscritto. Paolo Morigia Milanese nell' ist. di Milano ha trattato dell' orig. di sua Casa. Agostino Mascardi nella sua Opera della Tavola di Cabete, racconta l' orig. di sua famiglia. Marc' Antonio Morra Regio Consigliere ha iscritto un vol. della sua fam. e degli uomini illustr. della medes. Angelo di Constanzo sotto il nome del Terminio nel princ. dell' Apolog. de tre Seggi ha ragionato della sua famiglia. Ottavio Sauli nob. Genov. compose un lib. in vers. latin. delle trascelte cose di sua vita, e degli uom. illustr. di suo lignaggio. Il Conte Alfonso Laschi nel suo lib. de Compendij istoric. tratta non solo dell' origine e preminenz. di sua Profapia, ma enuncia le lodi di Vittoria Frassini Comessa Vicentina sua nipote. Il P. Anafone nob. Sicil. iscrisse un lib. in foglio della sua propria famiglia e di altre con essa imparent. L' Abb. Michel Giustiniani nelle sue lettere memorab. praticò lo stesso. D. Girol. Borgia Avvocato nel S. C. e poi Vescovo di Tropea diè alle stampe un lib. intit. Ramo della Famiglia Borgia che risiede in Nap. Niccolò Toppi nel suo lib. intit. Biblioteca Napolet. iscrisse interrottamente di sua famiglia. D. Biagio Aldimari Regio Consigliere nel lib. Memor. istor. delle fam. nob. reca la sua e l' origine da Firenze. Il Dottor D. Sigismond. Sicola nel lib. intit. nobiltà gloriosa, ragiona stesamente di sua famiglia, ed oltre a suddetti ci reca che Raffaello Giustiniani Berardo e Girol. della med. famiglia, Giambattista ed Ubaldo Ubaldini, Vincenzo Acciajoli, Gio: Cavalcante, Gio: Morelli, Dante Velluti, Gabriello, Nafi, Monaldo Monaldeschi, ed altri non pochi abbian favellato di se stessi, delle lor profapie, e congionti.

(c) Costa dal Regio Archivio della Zecca ne ligistri 1280. lettera C. fol. 13. 1329. E. fol. 77. & 1334. & 35. E. fol. 105. 1343. 44. F. fol. 46.

(d) Fr. Anton. Giorgio nelle Cron. delle famiglie nob. di Lecce nella famiglia Orimini, e nella Castromediano.

da sei secoli in allora ch' e' iscrisse (a), che fu nel 1567. (b). E' Duca della Guardia per la più antica notizia che rimane del baronaggio napoletano l'annovera tra le altre antiche feudatarie, e similmente il Borrelli (c), e scontrasi col Regio Archivio (d); e come tale aver g... di onori di Patrizia ne più antichi Seggi di Napoli, che poi furono incorporati in quello di Montagna, si recano tutti quanti mai sono i Storici delle Famiglie del Regno, e da pubblici documenti si palesa (e), e finalmente nell' istesso Seggio di Montagna (f), e talora eziandio in quello di Capuana (g). Ed essendo poi da Napoli la famiglia stessa trasportata nella detta Città di Brindisi, come parimente la Caracciola, la Ricci, la Seripanda, e molte altre famiglie patrizie napoletane, per cagion di orrevoli cariche da Tucillo d' Orimini Patrizio Napoletano del Seggio di Montagna, germano di Roberto che fu eletto del medesimo Seggio, il quale per tal cagione vendè il famoso gentilizio palaggio sito all'incontro di esso Seggio, come da pubbliche scritture e Scrittori si palesa (h), hà essa intanto serbato la natia nobiltà, di cui in detta Città di Brindisi e di Lecce ha goduto e gode, come lor discendente gli onori (i) che

Z 2

a 2a-

(a) Ang. di Costanzo sotto il nome del Terminio nel lib. Apolog. de tre Seggi nelle famiglie del Seggio di Montagna.

(b) Il detto Terminio luog. cit. pag. 19.

(c) Ferrante della Marra Duca della Guardia nel lib. delle fam. nob. pag. 240. Borrelli lib. Vindex Nzap. nobilit. pag. 171. v. 23. pag. 177. v. 20. 179. v. 17. & 180. 81. & 82.

[d] Reg. Archiv. della Zecca 1299. B. fol. 12. ubi inter neapolitan. milit. habent. bona feudat. adest Petrus Orimini &c.

(e) Reg. Archiv. della Zecca fasc. 34. pag. 190. at. Tutini dell' orig. de Seggi cap. 8. pag. 63. cap. 10. pag. 98. & pag. 23. Summonte ist. di Nap. lib. 1. pag. 203. lib. 4. pag. 396. & pag. 459. Panfa ist. d' Amalf. pag. 179. Dottor Gregor. Motillo nella vita di S. Arpino Giunta vol. 5. pag. 408.

(f) Notar Ruggiero Pappanogna nob. di detto Seggio Cron. del Seggio di Montagna. -- Notar Anton. Pappanogna nob. di detto Seggio Protocol. -- Notar Dionis. di Sarno nob. di detto Seggio Protoc. -- Ettore Pignatelli Duca di Monteleone Cron. ovvero Annali -- P. Luigi Contarini Cron. -- Giorgio Cron. delle famigl. nob. di Lecce nella famigl. Orimina e nella Castromediana -- Costanzo istor. di Nap. lib. 9. pag. 172. -- Caraffa istor. di Nap. lib. 5. pag. 129. -- Summonte istor. di Nap. luog. cit. lib. 1. pag. 203. & lib. 3. pag. 396. 437. & lib. 4. pag. 516. -- B. Iran. descrizione. di Nap. pag. 24. & 250. Pietri istor. di Nap. lib. 1. pag. 83. e nel cap. delle In egne gentilizie de Principi e de nobili pag. 107. al num. 26. & lib. 2. pag. 135. & 204. -- Mambrino Rocco da Fibriano istor.

di Nap. colla giunta di Angelo Pacca ediz. del 1557. -- Tommaso Costo Comp. del Regn. di Nap. par. 2., e nella Giunta al lib. di Pandolfo Celestino. istor. di Nap. -- Scip. Mazzella defer. di Nap. 1. ediz. del 1684. e nella 2. del 1600. Fabio Altomaggiore nella Giunta al Summont. nel vol. 4. Panfa istor. d' Amalf. pag. 179. Tutin. dell' orig. de Seggi Cap. 9. pag. 91. & cap. 10. pag. 60. Terminio Apolog. de tre Seggi pag. 48. e nel Seggio di Montagna pag. ... Dottor Gregorio Motillo nel lib. della fondaz. ed edificaz. della Chief. di S. Arpino giunta per V. vol. alla Vita di detto Santo, data in luce da D. Anton. Secco in IV. vol. ediz. del 1660. in Nap. per la Stamperia di Michel Monaco, pag. 408. -- Capaccio nel Forestier. gior. 8. pag. 705. Raho Peplus Nzapolit. nobilit. pag. 187. Dottor Sigismund. Sicola nel lib. della Nobiltà glioriosa pag. 302. 324. 25. 516. 569. -- Carlo de Lellis lib. famigl. nob. lib. 1. pag. 192. 203. 274. 317. -- Dottor D. Domen. Conforto nel lib. delle famigl. postum. di Carlo de Lellis pag. 23. & 122. Reg. Configl. D. Biagio Altimar. lib. Memor. istor. delle famigl. nob. lib. 2. pag. 454. & lib. 3. fol. 617. Antinor. de v. Seggi di Nap., e da molti altri Scrittori, e pubblici documenti.

(g) Tutini dell' Orig. de Seggi cap. 10. pag. 60.

[h] Da publ. Instr. del 1381. e publ. docum. connessati da Storici Summonte lib. 1. pag. 203. Pietri lib. 1. pag. 83. Lellis pag. 317. Sicola. Giorgio Antin. luogh. cit. &c.

(i) Da libri dell' Archivj e delle Piazze, e da pubbliche certificarie di dette Città.

una ragion di essersi allontanata dalla detta Capitale, e di aver soggiornato in Brindesi; in Lecce, e nella stessa Provincia d'Otranto, trovasi aver intermessi, quanto al possesso, nel suo antico Seggio di Montagna di questa Capitale (a), dove dalla detta Provincia, ~~ist. ff. de iur. iudic. l. 1. §. 1.~~ ha fatto il nostro Genitor ~~D. Paolo~~ dal 1734. nel S. C. istanza per la redintegrazione al possesso degli aviti onori dell' Illustre Seggio suddetto, cui i nostri antecessori mai sempre li godarono, e ch' esso come legitimo ascendente di quelli, colà in dette Città di detta Provincia li ha continuati. La qual istanza vien molto connessata dal legal dispo- nimento, che la identità di una profapia non solo si presume, ma rendesi palese dalla dirivazion della patria istessa, e massimamente dove l'una e l'altra profapia sia nobile (b).

Ripigliando quindi l'ordine del Trattato, *Isole d'Italia*, sono: la Sicilia (c), del cui porto altresì ci fa parola (d), la Sardegna (e), e la Corsica (f). Isole Gadi, son due sul fine de paesi bassi, nella cui provincia l'Europa divideasi dall' Africa (g).

Fiumi d'Italia: il Pò che passa per la Lombardia, e v'è nell'Adria- tico (h), e'l Tevere (i), de' quali tutti fa parola la Geografia le- gale.

Viene quindi all' *ASIA*, che si divide in maggiore ed in minore; ovvero secondo i più accorti geografi, si distingue in tre gran parti, cioè in settentrionale, in occidentale, ed in meridionale. La parte Settentrionale dell'Asia, si divide in molte regioni tra quali larghissima è la Scizia, per modo che si divide in due parti Europea, ed Asiatica (l): ed in oltre la Sarmazia, i cui popoli furono appellati Sarmati, de' quali ci fa parola il Testo (m). La parte Occidentale dell'Asia, ovvero la parte di mezzo, si divide in varie principali regioni. Nell'Asia minore la Siria, oggidì Soria, contiene tre grandi provincie, la Siria, la Fenicia (n), splendidissima colonia de' Tiri, che fu patria del celebre Ulpiano (o), ed altresì la Palestina (p).

Tra

- | | | | |
|-------|--|-------|---|
| (a) | Giorg. luog. cit. Antior. luog. cit. | (i) | Text. in tit. Nautis Tyberiais - Cod. 11. |
| (b) | Petris consil. 2. n. 5. & consil. 14. num. 2. | (l) | Text. in l. 2. C. de milit. veste in Auth. |
| | Carol. Ant. de Rosa ad Consuet. Nazap. pag. 270. | | 41. Apud quem oport. appell. in quinque Provin- |
| | num. 33. Ricc. decif. 133. n. 7. | | ciis Curia, Cypro, Cycladibus Insulis, Myria, & |
| (c) | Text. in l. 99. ff. de V.S. | | Scythia, & ceter. |
| (d) | Text. in l. 203. ff. de V.S. | (m) | Text. in l. in argento ff. de aur. & arg. |
| (e) | Text. in l. 2. §. capta ff. de Or. Jur. | | legat. |
| (f) | Not. gloss. in §. insula inst. de rer. divis. | [n] | Text. in l. 10. C. de edif. privat. |
| | incip. dic. quod insula. | (o) | Text. in l. 1. ff. de censib. |
| (g) | Text. cum not. in l. 12. ff. de leg. 1. §. 1. | (p) | Text. in tit. Proconsule Palestine - |
| (h) | Text. in §. 1. inst. de rer. divis. in gloss. | | Auth. 103. |

Tra le città di Soria , evvi Cilicia (a) , ed in essa vi è Selino , o Trajanopoli (b) . Tra le Città della Fenicia si annovera Emise , i cui popoli Emiseni (c) : Megara , o Palmirena , città della detta provincia Fenice , collocata presso le barbare genti , e nazioni (d) : e la città di Baruti , che al presente volgarmente dicesi Lavito , sotto il monte Libano (e) , celebratissima a' tempi di Giustiniano per i studj delle leggi , distante da Tripoli 60. M. P. al mezzo dì , ed altrettanto dalla città di Damasco (f) : e similmente Biblo , Città di Soria , contigua alla sudetta di Baruti (g) ; e Tiro celebre città della Fenicia , una di quelle che fanno Tripoli cotanto rinomata per il suo bello scarlatto , per le sue belle colonie , e più per l'assedio di sette mesi che contro Alessandro sostenne (h) .

Indi sua terza Provincia , come abbiain detto , è la Palestina (i) . Di essa furono due le colonie Cesarea , e Capitolina , volgarmente Suveta (l) . Altra regione è l' Armenia (m) , e l' Arabia (n) , in cui evvi Napocense regione vicino alla Siria (o) , e vicino alla Siria istessa , region di Mesopotamia è Ofrena (p) ; e l' Impero de' Persi o de' Parti (q) ; E nella CeleSiria evvi la città di Antiochia (r) , ed altresì vi è Laudichia (s) .

Nell'Asia minore istessa , vi è Tolomei , tra la Fenice , e la Palestina (t) , e la Misia (u) , e Troja Città d'inclita nobiltà per la congiunzione di origine Romana , come ravvisa il Testo (x) , e Pario castello di Troja (y) , e la Pisidia (z) , ch'era compresa tra la Frigia , la Caria , che volgarmente diceano Aidinelli (a) , la Panfilia , e la Li-
cao-

(a) Text. in l. 10. C. de ædific. privat. Prætorie Ciliciz -- Auth. 14.

(b) Text. in l. 1. §. ult. ff. de censib.

(c) Text. in l. fin. §. 6. ff. de cent. & l. 1. §. 4. eod.

(d) Text. in l. 1. §. 5. ff. de cens.

(e) Text. in l. 10. ff. de ædific. privat.

(f) Text. in tit. de Metropoli Beryto -- Cod. xi. Text. in l. qui Romæ ff. de V. O. l. 1. §. 1. ff. de censib.

(g) Text. in l. 1. de municip. & orig. lib. x.

(h) Text. in l. ult. §. 4. ff. de censib.

(i) Text. in Auth. 103. Proconf. Palestinæ , & Colonis Palestinis in tit. C. lib. xi.

(l) Text. in l. 1. §. 6. & l. 7. §. 8. ff. de censib.

(m) Text. in tit. Armeniis , ut & ipsi per omnes Romanas sequantur leges -- Auth. 21. Descriptione quatuor Præsidum Armeniæ Auth. 51. in l. ult. C. de offic. mag. milit. l. cum antea de agric. & censit. lib. xi.

(n) Text. in tit. Moderatore Arabiæ -- Auth.

202. & in l. pen. §. 1. ff. de extr. crimin.

(o) Text. in l. 1. §. 6. ff. de censib.

[p] Text. in l. 10. C. de ædific. privat. l. 8. C. de fund. patrimon. Auth. 154. His qui in Oldrena Civit. illic. contr. nupt. l. 2. C. de mil. vest.

[q] Text. in rubr. Cod. xi. Cupressi. ex luc. Daphnens. vel Perseis &c.

(r) Text. in l. 21. ff. de privil. cred.

(s) Text. in l. 1. §. 3. ff. de censib.

(t) Text. in d. l. 1. §. 3. ff. de censib. Auth. ut omn. ob. jud. §. si vero alter vers. si vero.

(u) Text. in tit. His quæ relicta sunt Ecclesiæ Myſiæ -- Auth. 65. & in rubr. Auth. 41. l. 2. C. de mil. vest.

(x) Text. in l. non tantum §. Illiensibus ff. de excus. tut. lib. 17. l. 8. §. 9. de censib.

(y) Text. in l. 8. §. 9. ff. de censib.

(z) Text. in tit. -- Prætorie Pisidiæ -- Auth.

24. (a) Text. in rubr. Auth. 41. Apud quem oport. appell. in quinq. provinc. Coria &c.

caonia (a); ed ivi l' Antiochia (b), l' Isauria, paese molto alpestre, appiè il Monte Tauro (c): la Cappadocia che dicemo oggidì Natolia, la parte più grande dell'Asia minore, si dividea in dieci governi, a quali i Romani aggiunsero l'undecimo (d): Quì la Città di Saustia, la quale duplice scontrasi da latini appellata col nome di *Sebaste*, una di Cappadocia, e l'altra di Samaria nella Palestina Giudea, la qual in onor di Augusto Cesare che nella greca favella diceasi *Sebastos* fu con tal nome cognominata, onde il Nebriffense per non aver palesato il Testo di qual abbia di esse due inteso, non sà cosa e' debba affermarne (e). Ma noi avvisamo ch' e' dovea farsi ad intendere di quella di Cappadocia che diceasi Saustia, che i latini dicono pur *Sebastia*, poiche nel Testo ch' e' reca dice *Civitati Sebastianorum* (f) Città della minor Armenia appiè il Monte Argeo. Ma quella di cui fà quì parola la Geografia legale, è l'altra di Samaria che diceasi *Sebaste*, e *Sebastena* (g). La Passagonia che appellamo Flagoria, regione similmente della minor Asia, volta a Settentrione, tra la Bitinia all' Oriente, e Cappadocia all' Occidente (h): e la stessa Bitinia, ovvero Bebricia (i): Ellenopoli Città della Bitinia (l): e la Patavia, ovvero Palme, ed Apamea, amendue città della detta Bitinia, e nel Ponto (m), evvi Sinope (n). Tra le Isole dell' Asia minore, vi fu quella di Rodi, che viene annoverata la terza della medesima, in cui anticamente eravi l'uso de' mercadanti, e quindi dirivarono le leggi Rodiane (o): ed evvi similmente l'Isola di Cipro nel mar Panfilio la qual è tra la Cilicia, e la Siria: ed altresì sonovi l'Isole dell' Arcipelago (p).

Passa la legale Geografia a dividere dell' *AFRICA*, ch' è la III. Parte del Mondo ch' essa ravvisa (q), e di tutto il suo stato, di cui pertratta in un distinto Titolo (r), e divisamente poi in varj

(a) Text. in l. Panfiliz C. de div. prædiis & in tit. Prætorum Lycaoniz -- Auth. 25.

(b) Text. in l. 8. §. 10. & 5. ff. de censib.

(c) Text. in tit. Comitum Isauriz -- Auth. 27. & in l. provinciarum C. de feriis l. 2. C. de mil. vest.

(d) Text. in l. 10. Cod. de ædific. privat. & in tit. Proconsule Cappadociz -- Auth. 30.

(e) Nebriff. in Lexic. jur. civ. in V. Sebastiani.

(f) Text. in l. 21. §. 2. ff. de ann. leg.

(g) Text. in l. 1. §. 7. ff. de censib.

(h) Text. in tit. Prætorum Passagoniz -- Auth. 29.

(i) Text. in l. 1. §. 10. de censib.

(l) Text. in tit. Moderatore Helenoponti -- Auth. 28.

(m) Text. in l. 1. ff. ad municip. in l. 10. C. de ædific. privat. & in l. 2. C. de mil. veste l. 5. C. de offic. magi. mil. l. 6. C. de fund. patr. l. 10. C. de numerar. lib. xii.

(n) Text. in l. 1. §. 9. & 10. de censib.

(o) Text. cum ibi not. ff. ad l. Rhod. de jactur.

(p) Text. in Auth. 41. Apud quem oport. appell. in quinq. provinc. Caria, Cypro, Cycladibus insulis &c. l. de precatio ubi gl. ff. ad l. Rhod. de jactur.

(q) Text. in l. 2. in pr. & in fin. C. de vet. jur. enucl.

(r) Text. in tit. de offic. Præf. Prætorum Africæ, & de omni ejusdem digressis statu Cod. 2.

varj Tefsi tra le fue Città annovera primamente Cartagine , la piu celebre Città di tutta l'Africa , al dir di Eusebio , ed insieme Utica , che diciamo Biserta , e Lebida maggiore (a) , Cirene (b) . Altresi Ippomene (c) ; In oltre Egitto (d) , e fa menzione di un arbore di fichi che in esso ritrovafi non dissimile da nostri , ma scipidi (e) ; Ed Ovasin grande e picciola in Provincia di Egitto (f) ; E la Città di Dafne nel basso Egitto sù le frontiere dell' Arabia Petrea , in cui era un bosco assai ameno del recinto d'ottanta stadj , ove erano celebrati lauri , da quali e' dirivonne il nome, e cipressi di maravigliosa amenità (g) . E Gerusalemme (h) . Ed Alessandria , dal nome del grande Alessandro suo fondatore , era la prima Città del mondo dopo Roma (i) . Città splendentissima (l) , e la Città di Efeso (m) .

Mare di Arabia che bagna dal Mezzodì l' Arabia felice , e si distende sino al seno di Persia , egli è il mar rosso , dove la conchiglia cresce , e si perfezziona (n) . Fiume di Egitto è il Nilo , che per la sua vastezza tutto lo circonda (o) .

L'AMERICA giunta quindi per IV. Parte del Mondo, ovvero la parte meridionale dell'Asia , qual'è l'India , fu mai sempre una delle parti maggiori dell'Asia istessa , ma fu men nota agli antichi che a' moderni, i quali trattivi dall'utile e vantaggio del commercio , la ravvisarono , ond'e' che non se n'ha menzione nella Geografia legale , come novella parte di mondo , ch'a suoi tempi era per anche ignota .

Ma quante volte si voglia poi scontrare più palesemente di contenere la Legale disciplina la Geografia , ecco una delle geografiche care ch'essa forma dell'ASIA nel Testo .

Sciendum est esse quasdam colonias juris italicæ , ut est in Syria Phœnice , splendidissima Tyriorum colonia , unde mihi origo est nobilis regionibus serie seculorum antiquissima , armipotens , fœderis quod cum cum romanis percussit tenacissima , &c.

§. I.

(a) Text. in l. 8. §. 11. ff. de censib. & in §. lo-
ca Inst. de verb. obl.

(b) Text. in l. navis adversæ ff. ad L. Rhod.
de fact.

(c) Text. in l. 7. C. de numerar. ubi mendose
legitur chymeleæ pro Cyrrenæ, juxta Alc. & Pyrr.
ibi.

(d) Text. in Auth. ut omn. ob. jud. §. si vero
vers. si vero in auth. de appell. §. illud etiam & §.
videlicet , & auth. de non arien. §. ult. & l. 1. ff. de
rapt. virgin. l. 2. C. de mil. vest.

(e) Text. in l. facclausii ff. de extraord. cri-
min.

(f) Text. & ibi not. in l. 7. ff. de interd. et.

(g) Text. in ut. Cupress. ex loco Daphensi

vel Pers. per Ægyptum &c. In rubr. Cod. xi.

[h] Text. in l. 8. §. 6. ff. de censib. & ibi Go-
tophred.

(i) Text. in inst. de Atiliano Tutor. §. 5.
Inst. de auth. tut. §. pen. l. unic. C. de Alexandria
Primitibus -- lib. xi. Frumento Alexandrino -- in
rubr. Cod. xi.

(l) Text. in l. un. C. de privat. carcer.

(m) Text. in l. quod Ephesi ff. de eo quod
cert. loc. & Inst.

[n] Text. in l. 21. §. penult. ff. de aur. & ar-
ge. legat.

(o) Text. in l. 1. ff. de fluminib. & in C. Nili
aggeribus non rumpend.

§. I. *Sed & Berytensis Colonia in eadem Provincia, Augusti beneficiis gratiosa &c.*

§. II. *Est & Helypolitana, quæ a Divo Severo per belli civilis occasionem, italica colonia rempublicam accepit.*

§. III. *Est & Laodicea, Colonia in Syria Cœlea, cui D. Severus jus italicum, ob belli civilis merita concessit. Ptolemaensium, & Palestinam sita est, nihil præter nomen coloniae habet.*

§. IV. *Sed & Emisenæ Civitati Phœnices Imperator noster jus coloniae dedit, jurisque italici eam fecit.*

§. V. *Est & Palmyrena, Civitas in Provincia Phœnice, prope barbaras gentes, & nationes collocata.*

§. VI. *In Palestina duæ fuerunt colonie, & Cesariensi, & Ælia Capitolina, sed neutra jus italicum habet.*

§. VII. *Divus quoque Severus in Sebastenam Civitatem, coloniam deduxit.*

§. VIII. *Indicia quoque Zernensium colonia a Divo Trajano deducta, juris italici est.*

§. IX. *Zarmizegethusa quoque ejusdem juris est. Item Napocensis colonia, & Apulensis, & Patavicensium vicus, qui a Divo Severo jus coloniae impetravit.*

§. X. *Est & in Bithynia (colonia) Apamena, & in Ponto Sinopenfis.*

§. XI. *Est & in Cilicia, Selinus & Trajanopolis.*

Ed in altro luogo ne forma il seguente catalogo.

Per Provincias Mésopotamiam, Osdroenam, Euphratensem, Syriam secundam, Phœniciam Libanensem, Ciliciam secundam, utramque Armeniam, utramque Cappadociam, Pontum, Polemoniicum, atque Hellepontum, permittatur murali ambitu fundos proprios vallare (a).

E similmente altrove così. Prospeximus oportere etiam partibus Armeniæ, & Ponto Polemoniico, & gentibus, proprium magistrum militum constituere &c. certasque provincias, idest magnam Armeniam, quæ interior dicebatur, & gentes, Anzitenam, v. g. Ingilenam, Astianeam, Sophenam, Sophanenam, in qua est Martyropolis, Bejabitenam, & primam & secundam Armeniam, & Pontum Polemoniicum &c (b).

Altresì leggemo in altro Testo. Asia & Achaya, Thracia, Ponti & Asia, & Macedonia &c. Palestina, & Mesopotamia, Phœnicia, Osirena, Syria: & Augusta Eufratensis, Arabia, & Thebaydis, Libya,

Pen-

(a) Text. in l. x. C. de ædific. privat. l. 11. (b) Text. in l. 5. C. de offic. Magistr. milit. C. de divers. offic. lib. 12.

Pentapoleos , utriusque Ponti , Scythie , & Mysia , prima secunda Dacia , Pannonia , Aegypti , Pamphilia , Hisauria , Lycaonia , & Pisidia (a) .

E non meno quindi in altro luogo .

Celfus in l. vi. ff. de censibus .

Colonia Filippensis , juris italici est .

Gajus in l. vii. eod. tit.

Juris italici sunt Troas , Berytus , Dyrrachium .

Ecco poi una carta delle ISPAGNE .

Paulus in l. VIII. eod.

In Lysitania Pacenses , sed & Emeritenses , juris italici sunt . Idem jus Valentini , & Licitani habent . Barcenonenses quoque ibidem immunes sunt .

§. I. *Lugdunenses Galli , item Viennenses in Narbonensi , juris italici sunt .*

Ed ecco un altro squarcio di carta della GERMANIA .

§. II. *In Germania inferiore , Agrippinenses , juris italici sunt .*

Ripete dell'ASIA .

§. III. *Laodicia in Syria , & Berythos in Phanice , juris italici sunt . Et Solum earum .*

§. IV. *Ejusdem juris , & Tyrriorum civitas a Divis Severo , & Antonino facta est .*

§. V. *Divus Antoninus Antiochenes colonos fecit salvos tributis .*

§. VI. *Imperator noster Antoninus civitatem Emisenorum , coloniam , & juris italici fecit .*

§. VII. *Divus Vaspasianus Cefarienses colonos fecit , non adjecto ut & juris italici essent : Sed tributum his remisit capitis . Sed Divus Titus etiam Solum , immunem factum , interpretatus est . Similes eis Capitulenses esse videntur .*

§. VIII. *In Provincia Macedonia , Dyrracheni , Cassabrenses , Filippenses , Dieneses , Stovenes , juris italici sunt .*

§. IX. *In Provincia Asia , dua sunt juris italici , Troas , & Parium .*

§. X. *In Pisidia ejusdem juris est colonia Antiochenisium .*

Dall'Asia , passa quindi all'AFRICA .

§. XI. *In Africa Carthago , Uticca , Leptis magna , a Divis Severo & Antonino , juris italici facta sunt .*

In altre carte particolari dell'Asia più partitamente ne ragiona, cui

A a

ci 12

[d] Text. in l. 11. C. de divers. offic. lib. 12.

ci riportamo (a), ma in Carta più ristretta acconciamente raccoglie le Città non men dell'Asia che dell'Africa, e ci va dicendo:

Et liceat ei secundum provinciæ spatium, & secundum legem communem antiquitus positam, inducias accipientem nunciare quæ de his gesta sunt illi ad quem causa refertur. Sed si quadam vicina Provincia est in qua hoc agitur, una aut duabus mansionibus in medio provinciarum constitutis, quatuor ei mensium dare inducias. Si vero ex Palestina, aut ex Ægypto, aut ex spatio gentium longinuarum menses 8. ad hoc sufficient. Si vero ex Hesperiiis gentibus, aut Septentrionalibus, aut è Lybia: tunc quod etiam precedentibus legislatoribus sufficiens visum est esse tempus determinatum, hoc est novem utile, e soggiugne in fine, & per diaceses sub se constitutas, & in omni Italia, & Lybia, & Insulis, & Oriente, & quodcumque quod in Illyrico est (b).



DEL

(a) Text. in Auth. ut jud. sine quoq. suffrag. §. illud tamen & §. sequenti, & in edi. quantam §. Notitia cor. Auth. de ecclef. titul. Novell. 32.

(b) Text. in Auth. ut omn. ob. jud. prov. §. si vere alter coll. 5. & ead. auth. in fin.

D E L L' ARTE NAVERESCA.

NELLA GIURISPRUDENZA CONTENUTA.
T R A T T A T O X.



Si può ben drittamente affermare che nella Giurisprudenza si contiene parimente l'Arte Naveresca (a), poiche ragiona della fabrica delle navi (b), de' ciapressi (c), e delle tavole di cui si compongono (d), della commessione di esse a coral Opera (e), e di ciascheduna parte delle medesime, come della Carina, ch'è l'infima, cioè il fondo (f), la quale si prende anche per tutta la nave, come d'essa in cui tutta viene appoggiata, e sostenuta (g): dell' Artimone, cioè la maggiore delle tre vele (h): della Carrucola, strumento cui si tirano su le farre (i), delle Arbori, delle Antenne, delle Vele, del Timone (l), e dell' Ancora, quali sono il governo della Nave (m), e dell'altri sì fatti armaggi della medesima (n) che tutti raccoglie in altro Testo (o).

Distingue quindi varj generi di navi, altre chiama da carico, altre appella covertate (p), come sono per ventura le barche di Padova: altre navi che si menano co'remi per diporto (q): altre chiama lINTRI, cioè le barche da passar fiumi che similmente co'remi si muovono (r): altre a tre ordini di remi (s): altre navi da trasporto di guerra, altre

A a z da

(a) Text. in tit. Fluminibus. Nè quid in flum. pub. Ur in flum. publ. navigar. Ripa Munienda. -- Ad L. Rhod. de jactur. -- De exercitor. action. -- Navicularii sed Naucles. Nautis Tyberinis -- Nauthas, caupo. &c. Navibus non excusand. Naufragiis Cod. lib. xi. Nautico ignore -- Usuris nauticis Præd. & omn. reb. navic.
 (b) Text. in l. qui res §. fin. ff. de solut. l. 83. §. facram ff. de V. O. & l. his qui naves marinas fabricaverunt, 3. ff. de vacatione & excus. muner. lib. 50. l. 17. §. 10. ff. de muner. & honor. -- qui faciendis, vel reficiendis navibus preponuntur l. sed & si ff. de acqu. rer. domin. l. Minutius ff. de reivind. l. 10. §. 3. ff. quib. mod. ul. l. 10. & 18. ff. de ptivil. cred. l. 24. §. fin. de leg. 1.
 (c) Text. in l. sed & si ex meis ff. de acqu. rer. dom.
 (d) Text. in §. cum ex aliena instic. de rer. divis.
 (e) Text. in d. l. 17. §. 10. ff. de muner. & honor.

(f) Text. in l. quod in rerum 24. §. fin. ff. de legat. 1. & in l. Minutius ff. de reivindic. & ibi gl. in verb. navis.
 (g) Text. in d. l. Minutius ff. de reivind.
 (h) Text. in l. malum ff. de verb. sign. ubi Alciat. l. 44. ff. de evict.
 (i) Text. in l. sed addes ff. locati.
 (l) Text. in l. Scapham ff. de evict. in l. cum Arbor l. cum amissis navis ff. ad l. Rhod. de jactura & d. l. malum de V. S.
 (m) Text. in l. 1. §. 1. ff. de exer. act.
 (n) Text. in l. 2. §. armam. navis ff. de rei vind.
 (o) Text. in l. 6. ff. de ince. ruin. naufr.
 (p) Text. in l. 1. ff. de exercitor. act. lib. 14. in V. oneraria. & enfractæ.
 (q) Text. in l. 2. ff. de captiv. in V. actuaris Budæ. in l. 1. ff. de exerc. act.
 (r) Text. in l. 1. §. natra, canon. stabul.
 (s) Text. in l. Sejus ad Sen. Conf. Trebell. in verb. trieres.

da pesca (a) altre che si appellano Schifi, ovvero palischermi, che sono picciole navi, le quali non comprendonfi sotto l'appellazione d'istrumento della nave, per ventura col suo strumento venduta, poiche non differiscono dalle navi quanto al genere, ma quanto solo alla picciolezza (b); e finalmente la nave inconsideratamente fatta, e non ben composta, come le travi commesse senza fabrica, che similmente contienfi sotto l'appellazione di navilio, poiche l'uso di essa, è talora necessario (c).

Quindi la Nautica legale passa a *Governatori delle medesime*, e fa menzione del Duca della nave (d), e del Maestro di essa, cui vien commessa la cura e l'Ancora di tutta la nave, il quale appellamo Comito (e), e di coloro che vanno innanzi la nave ad assicurare il passaggio del mare (f), e di colui ch'è Prefetto della prora (g), e finalmente del Padrone della nave, e de' Governatori di essa (h), de' marinai (i), e di que' che son preposti alla custodia della dieta, cioè che serbano il vitto cotidiano, di que' che stan in mezzo della nave, per esser prefi al comando di tutti (l), e di que' che menano i remi (m), e de' navichieri che tragittano il fiume di Roma (n), di que' che navigano i mari di Brindisi, di Cassiope e di Durazzo (o), e di coloro che ascendono nella nave (p), e di que' altri che son preposti alla struttura, o risarcimento delle medesime, e delle cose naveresche e de' porti (q), e della navigazione, e de' navigatori (r).

Altresi pertratta de' *mari*, e de' *lidi*, delle *rive* e de' *fiumi* de' quali distingue taluni esser pubblici, taluni privati, altri navigabili, altri non navigabili (s), e ravvisa di tutte le cose che impediscono, e rendono più o men malagevole, o sicura la navigazione, non men per cagion artificiale, che naturale; de' *porti*, e del *navilio*; e quindi del *tempo*

atto

(a) Text. in d.l. 2. ff. de captiv.

(b) Text. in l. Scapham ff. de evict. & in l. si navem ff. de fundo instr. l. 2. §. armamenta navis ff. de rei vind. l. 1. §. navem ff. de exerc. act.

(c) Text. in l. 1. ff. de fluminib. Text. in l. 1. ff. naut. Caup. stabul. Budæ. in l. 1. de exercitor. act. Nebriffens. in vocabul. jur. in verb. Ratis.

(d) Text. in l. Sejus ad S.C. Trebell. in V. Hierarchus.

(e) Text. in l. 1. §. magistrum navis ff. de exerc. act. & ff. ad l. Rhod. de jact.

(f) Text. in l. 2. C. de offic. pref. prætor. Afric. in verbo Dromones.

(g) Text. in l. cotem de publican. & vestigal. in verb. Proreta.

(h) Text. in l. cotem §. domus navis ff. de public.

[i] Text. in l. 1. §. 2. ff. naut. caup. stabul. & in l. unic. ff. de fur. ad. ver. nau. & in tit. C. de navicular. sed naucler. & d.l. cotem §. domus.

(l) Text. in l. 1. ff. nautæ. caupo. in V. Distariis, & in V. Mesonautis.

(m) Text. in l. 1. ff. nautæ. &c.

(n) Text. in tit. de Nautis Tyberinis—Cod. lib. x. l. 1. ff. nautæ. &c.

(o) Text. in l. de exercitor. action.

(p) Text. in l. debet ff. de nauta, caup.

[q] Text. in l. 17. §. 2. ff. de Muner. & honor. l. 1. ff. de flumin.

(r) Text. in tit. Navicularis C. lib. 2. Text. in §. riparum inst. de rer. divis.

(s) Text. in l. 10. §. un. ff. de aqu. plu. arce.

altri o disadatto per navigare ; e delle tempeste , e naufragj ; e di altre sì fatte cose acconcie alla bisogna naveresca .

Rapporto al *mare* , ed a' *lidi* , ed alle *rive* , ed a' *fiumi* , ci fa sapere che le *rive* sono proprie de' *fiumi* , ed i *lidi* del *mare* (a) , e che cotanto si estenda il *lido* , quanto il maggior flutto del *mare* si rispande (b) ; che del *mare* , de' *lidi* , de' *fiumi* , delle *rive* , e de' *porti* , è pubblico l'uso per veneranda ragion delle genti , e quindi a tutti comune il diritto di pescare nel *porto* , e ne' *fiumi* e nelle *rive* accostar le *navi* , e ligarle con *funi* colà negli *alberi* , e riporvi qualche *carico* , come similmente il *navicar* per esso *fiume* : ed altresì è libero ad ogniuno far ne' *lidi* una *rustica casetta* , in cui possa ricoverarsi , e spander ed asciugare le *umide reti* , e trarle fuori del *mare* ; ma come meche l'uso de' *lidi* sia pubblico , nondimeno la proprietà di essi può intendersi esser di niuno uom particolare , ma esser dell' istesso diritto di cui è il *mare* , e quella terra ovvero *arena* ch'al *mar* soggiace (c) . Allo stesso modo che pubblici son i *fiumi* che scorrono , pubbliche son le *rive* di essi , ma non pertanto son pubblici tutti que' luoghi che son presso i *fiumi* ; imperciocche cedono alla *riva* , da dove dal *piano* , cominciano a dechinare verso l'*acqua* , per infino alla medesima (d) .

Vien che nel pubblico *fiume* , o nella *riva* di esso , facciasi o pongasi cosa , per cui rendasi peggiore il *porto* , o l'*passaggio* al *navilio* . Intorno alla qual cosa c'insegna che il *fiume* è da discernersi dal *rivo* , a a ragion della grandezza , o della opinion di que' che v'abitano intorno . Altresì che de' *fiumi* , taluni sono *perenni* , altri *torrenti* : *perenne* è quello che sempre scorre : *torrente* è quello che scorre sol nell' estate ; tuttevolte bensì in qualch' età fu secco , quello che altra volta *perenne* scorreva , non è pertanto men *perenne* . De' *fiumi* istessi taluni son pubblici , altri mainò : pubblico *fiume* essere diffinì Cassio quello il quale sia *perenne* , e cotal sentenza del Cassio , la quale il *Cesare* ricònfirma , pare di esser essa probabile . Questo *Interdetto* a' pubblici *fiumi* si pertiene , ma se il *fiume* sarà privato , non avrà luogo l'*interdetto* , imperciocche il *privato fiume* , nulla differisce da luoghi privati . La *riva* , così vien drittramente diffinita , quella che contiene il *fiume* , il qual tiene il suo natural corso ; per altro

[a) Text. in §. ripar. §. littor. Inst. de rer. divid.

(b) Text. in §. flumina Inst. eod. l. litus 96. 112. & de V.S.

(c) Text. in §. flumina, & §. littorum Inst.

eod., l. 2. & 3. ff. de flumin., & in l. un. ff. ut in flum. publ. navigar. lic. l. 13. §. si quis ff. de injur. l. 3. & l. seq. ff. ne quid in loco publico.

(d) Text. in l. 3. ff. de flumin.

altro se qualora per piove , o per mare , o per altra ragione in alto crebbe per qualche tempo , non pertanto e'muta le rive , e niuno ci dirà che il Nilo, il quale col suo accrescimento ricuopre l'Egitto , muta per ventura , o allarga le sue rive, imperciocche qualora abbia fatto ritorno alla sua perpetua natural misura , debbonfi munir le rive del suo letto . Tuttevolte però che il fiume naturalmente crebbe per modo , che abbia conquistato perpetuo accrescimento , o per altro rimescolato fiume , o per qualche altra ragione , affermar devesi ch'e' abbia, senza meno mutate le sue rive , siccome se mutato letto , cominciato abbia a scorrer altrove , ed in tal caso quel letto che formò a se stesso il fiume , comeche per lo innanzi fu privato, comincia quindi, nondimeno ad esser publico , perch'è impossibile che il letto del publico fiume , non sia publico (a) .

Se la fossa per cui scorre il publico fiume , fatta sia per opra di mano , nondimeno publica diviene , e quindi se colà facciasi qualche cosa , pare esser fatta nel publico fiume : altramente se il fiume abbia inondato qualche terra e non si abbia formato letto , poiche allora non divien publico quel che dall'acqua è coperto . In oltre è da sapersi che se il torrente abbia circondato qualche cosa , essa rimarrà di colui di cui fu per lo innanzi , e se colà stata sia fatta qualche cosa , non è fatta nel publico fiume , nè a questo Interdetto si pertiene , se qualche cosa è fatta in privato luogo , o fiume privato , perciocche quel che si fa nel privato fiume , è lo stesso che in altro privato luogo il si facci (b). Dobbiam intender fatto nel publico fiume , qualunque cosa facciasi nell'acqua , imperocche se fuor di questa facciasi , non è fatta nel fiume , e quel che si fa lungo la riva , e' non pare fatto nel fiume .

Non adunque il Pretore punisce tutto quel che facciasi nel publico fiume , e nella riva , ma se tal cosa facciasi , per cui rendasi peggiore il porto , e la navigazione . Laonde questo interdetto , a que' publici fiumi solo si pertiene , i quali son navigabili , a gli altri non si pertiene . Ma Labone iscrive , non esser iniqua cosa , che ancor in quel fiume che non è navigabile se facciasi ch'e' fecchi , o dell'acqua il corso se l'impedisca si adatti l'utile Interdetto ; nè si facci resistenza a taluno , ch'e' possa togliere , sfabricare , purgare , e restituire ad arbitrio di giudice , cotal opra fatta per ventura nel letto del fiume , o nella sua riva , per modo che il tragetto , e'l corso del fiume , sia divenuto peggiore.

Quel

[c] Text. in L. 1. §. de fluminib.

(g) Text. in d. L. 1. §. 1. eod.

Quel che noi diciam *Porto*, i latini dicono *Statio*, dallo *stare*, e con tal voce ci si dimostra, quel luogo, dovunque le navi star possano sicure, ed in altro luogo ci fa particolar menzione di quello di Sicilia (a). Quanto poi a quello che il Pretore dice in questo editto; *che facciasi cosa che rende peggiore il passaggio al naviglio*; Tal cosa è posta per la navigazione, anzi dir solemo naviglio, eziandio la stessa nave, e quindi le sudette voci, *il passaggio al naviglio*, possono pigliarsi anche in tal modo; *il passaggio rendesi peggiore alla nave*. Sotto l'appellazione di naviglio, altresì i schifi, e mal composti battelli contengono, come abbiam accennato, perchè spesso è necessario l'uso di essi; ma se il terrestre passaggio s'impedisca, come vicino all'acqua e' sia, non pertanto il minor passaggio rendesi peggiore al naviglio. E pare di rendersi peggiore il Porto, e peggiore al naviglio il passaggio, tuttevolte che l'uso di esso corrompasi, o divenghi più difficile, o minore, o più rado, o se tolgasi all'ntutto. Laonde o si derivi l'acqua, attalche resta più breve, meno sia caminabile: o si dilati, o diffusa faccia poca l'acqua; o per contrario restringasi, perchè facci più rapido il fiume, o se tal altra cosa facciasi che incomodi la navigazione, o la renda più malagevole, od affatto la impedisca, avrà luogo l'Interdetto (b).

Labeone iscrive, di non doverli concedere a colui che vien convenuto coll'Interdetto, l'eccezzion cui e' dica; *drittamente interdiressi, se non sia fatto per cagion di mutar la riva*; ma ci va dicendo di doverli eccepire in quest' altro modo; *drittamente si fa, se qualche cosa sia fatta, fuor della quale, sù lecito farsi come con legge*. Se nel mare facciasi qualche cosa, ci va dicendo Labeone, di adattarsi l'utile interdetto, *che non si facci cosa nel mare, ovvero nel lido, per cui il porto, lo stare, e'l passaggio rendesi peggiore al naviglio*, e lo stesso estima aver luogo similmente, se facciasi cosa nel publico fiume, ancorche non navigabile (c). Finalmente dice il Pretore. *Quel che facciasi nel publico fiume, o nella sua riva: ovvero: Quel che in tal fiume, e nella sua riva abbi fatto o messo, onde il porto, e'l passaggio al naviglio sia divenuto peggiore, lo devi al pristino istato restituire*. Il sopradetto Interdetto è proibitorio, questo è restitutorio, che alla stessa causa si pertiene, imperocche impone che colui che abbiavi fatto o posto, restituir debba quel che vi abbia messo, tuttevolte ch'e' renda peggiore il naviglio. Queste voci *abbi fatto, o abbi messo*, dimostrano non esser tenuto colui che fece, o mise, ma colui che al presente abbia tenga e possieda quel che fuvvi messo o fatto:

laon-

(a) Text. in l. 203. ff. de V.S.

(b) Text. in l. 1. §. 2. ff. de fluminib.

(c) Text. in d. l. 1. §. 3. eod.

laonde Labeone iscrive , che se il tuo autore, cioè colui da cui tu hai cagione , abbia derivato l'acqua , rimani tu tenuto con questo Interdetto, se fai uso di essa (a), e ci reca in altro luogo la diversità tra queste voci *projectum* , e *immissum* (b) .

Si può ben dal publico fiume condur l'acqua , se lo 'mperadore , o'l Senato no'l vieta , e se tal acqua non è in publico uso ; le quali cose son vere , quantevolte il fiume non è navigabile , ovvero da esso non se ne facci altro navigabile , poiche de' fiumi di tal fatta non puo condursi acqua , perche la legge lo vieta (c) .

Altresì vieta il Pretore di farsi , o di porfi cosa nel publico fiume e nella sua riva , per cui l'acqua altramente scorra , di quel che scorre nell'està precedente . Con questo editto e' provide , che i fiumi non sechino per derivazioni , o che mutati i lor letti , si rechi a' vicini qualche danno , ed e' si adatta a publici fiumi , non meno a' navigabili , che a que'che navigabili non sono .

In esso dice il Pretore : *per cui l' acqua altramente scorra di quelle scorse nell' età precedentemente* . Adunque non ogniuno ne vien tenuto , il quale tal cosa vi fè o vi pose , ma colui che in facendo , od in oprando , fa sì che l' acqua altramente scorra di quel che nell' età passata scorrea . Rapporto poi a quel ch' e' dice , *altramente scorra* , non si pertiene alla quantità dell'acqua che scorre , ma deve riportarsi alla qualità e modo , ed al rigor del corso della medesima . E devefi generalmente dire , che allora sia taluno tenuto con tal Interdetto , qualora per quel ch' e' v' abbia fatto , mutasi il corso dell' acqua , e la divenghi più bassa , o più alta , o pertanto più rapida , con incommodo de vicini abitatori , o se a questi altro sì fatto vizio rifondasi dall' opra di colui il quale ne vien convenuto , avrà luogo questo Interdetto (d) .

Coll' istesso vien tenuto colui , che vuol condur l'acqua dal rivo coverto per lo scoperto , o per contrario che per lo addietro la condusse per lo scoperto , al presente-voglia per lo coverto condurla , rutenolte che cotal fatto di esso , rechi incommodo a que' che vi abitan d'intorno . Ed allo stesso modo , se incida pietra o terra , per cui l' acqua trasporti dal fiume , o muti il suo letto . Sonovi taluni i quali estimano di poterfi recar in eccezione contro questo Interdetto , di farsi per munir le rive , poiche non deve aver luogo comeche si facci cosa

(a) Text. in §. ult. eod.

(b) Text. in l. 242. ff. de V.S. l. 3. §. 1. ff. uti possid.

(c) Text. in l. 2. ff. eod. & l. 10. §. si flumen ff. de aqua pluv. arce.

(d) Text. in l. 1. §. 1. ff. de aqua pluv.

cosa per cui altramente l'acqua scorra, quantevolte facciasi per cagion di munire. Ad altri cotal sentenza non piace, imperciocche neppur le rive debbon munirsi con incommodo de vicini abitanti. Ma poste in non cale queste sentenze vien diffinito, che il Pretore debba con discernimento di causa estimare, se debba o nò concedere cotal eccezione; dacche spesso l'utilità persuade di concedersi, se recasi in qualche utile di esso, quel ch'è, o pose nel publico fiume, il quale poiche solea recar grave danno e devastar i suoi poderi, drittamente se li provvede, se per ventura e' vi pose argini o qualche altra munizione, onde si difendesse il suo podere, comeche una tal cosa abbia qualche poco mutato il corso del fiume, poiche parecchi han divertito i fiumi, e mutati i letti de medesimi, per provvedere a proprj poderi; fa d'uopo adunque in tal bisogna risguardar l'utilità e la difesa di colui che ciò fa, senza recar allo stesso tempo danno a vicini abitatori. Ma colui bensì vien tenuto con questo Interdetto, che altramente lo se scorrere, di quel ch'è scorse nella passata estate: e pertanto ci dicono che il Pretore abbia compreso l'està precedente, per cagionche il natural corso de' fiumi, è mai sempre più certo nell'estate, che nel verno; nè riportasi questo Interdetto all'està presente, ma bensì alla passata, perchè il corso di quell'estate è più indubitato. L'està riportasi all'equinozzio autunnale, e se per ventura verrà vietato in tempo di està, deve si risguardar l'està prossima passata; ma se d'inverno, deve attendersi non già l'estate al verno prossima, ma la precedente (a).

Di qui è che s'innoltra a ravvifare *Del navigar bene o male, a tempo prospero, ovvero contrario*, per aver graziosa navigazione, per la quale il Giureconsulto facendo uso dell'Arte Nautica veresca legale, diffinir possa l'esser taluno più prestamente o tardamente pervenuto al luogo prescritto (b). Afferma pertanto nel Testo essere la navigazione incerta e pericolosa (c), e distingue, che coloro i quali fortuitamente abbian patito il naufragio, giammai vengono iscusati (d), neppur colui che mandò a navigar la nave a contrario tempo (e) e per l'altra banda non pertanto non debbasi mandar a navigare per timor di avvenire naufragio, poiche la nave a tal uopo

B b

appa-

(a) Text. in leg. un. ff. ne quid in flum. publ.

(b) Text. in l. 32. §. 2. in fin. ff. de V.O. Auth. de iis qui ingred. ad appell. §. hæc itaq. §. alii vero.

(c) Text. in l. civitas C. de offis. rector. pro vinc.

(d) Text. in l. quoties C. de naufrag. lib. xx.

(e) Text. in l. qui petitorio §. qui in rem & de rei vind.

apparecchiasi , di navigare (a) , ma bensì e' debba farfi a tempo opportuno , e prescrive di non esser in colpa colui che a tempo opportuno navigando oltra mari vi pericolò il naviglio , imperciocche afferma di non essere in pericolo il navigante , tutte volte che entra e' nel mare a tempo adatto, e convenevole (b). E cotal tempo l'Arte Naveresca legale prescrive di essere , dalle calende di Aprile , per infino alle calende di Ottobre (c) : ma non così già per contrario , dove entra esso nel mare negli altri tempi in cui i mari si chiudono (d) , il che avviene dalli cinque di Novembre , fino al dì sei di Marzo (e) . E quindi punisce que' navigatori , i quali fan scorrere il tempo alla navigazione opportuna; e que' che dispregiando la dritta via di navigare scortano traversi lidi , allontanando le pubbliche merci : ed altresì que' giudici , i quali permisero di far dimora le cariche navi , sotto pretesto del verno , qualora il prospero vento a scioglier le vele le invita (f) .

Indi viene a far menzione delle *Tempeste di mare* , delle navi scacciate dall' impeto dell' onde , e sospinte e sbattute su 'l lido (g), delle navi infrante ed arenate , delle arbori ed antenne spezzate , e delle funi e vele recise (h) , de' naufragi , delle zattere , e delle navi espugnate (i) , de' flutti che discacciano le navi , dello alleggerir le medesime con buttarfi le robbe al mare , per campare il pericolo la nave , ed i naviganti (l) , e de' nuotatori sotto acqua che pescano le naufraghe merci (m) . Distinguendo quì , che quante volte cotal gittamento delle merci sia avvenuto per forza della tempesta , come per cagion di essempio , se facendo la nave il suo cammino , sospinta dal furor de' venti , le sia svelto l'albore , e sia sportata in qualche lido ed abbia patito naufragio , in cotal caso il danno recato alla nave , come dir si suole , arenata e perduta , si rifonde al padrone di essa ; ma quante volte poi per contrario i navichieri , veggendo inevitabile il naufragio , radunati tra esso loro a consiglio , per salvare le merci ed i Naviganti , studiosamente tagliarono l'arbore , e recideron l'antenna , e

le

(a) Text. in l. 13. ff. usufr.

(b) Text. in l. 16. §. culpa ff. de reivind. l. arborib. §. naxis ff. de usufr. l. item §. si magister navis ff. loc.

(c) Text. in l. quoties in fin. C. de naufrag. lib. xi. V. Bude. in l. utiq. ff. de rei vind.

(d) Alciat. parergon lib. 2. cap. xix.

(e) Menoch. de arb. lib. 2. cent. 1. ca. 61. num. 12.

(f) Text. in l. 4. 5. & 6. C. de navicular.

(g) Text. in l. 3. de inc. ruin. naufrag. & in §.

alia sanè inst. de rer. divis. l. 1. 4. & 5. C. de naufrag. l. 15. ff. de publican.

(h) Text. in l. cum arbor l. cum amissa navis ff. ad l. Rhod. de jactur.

(i) Text. in tit. de Naufragiis C. xi. & in tit. Incend. ruin. naufragio , rate , nave expugnata Digest. nov. 47. ibi in l. 3.

(l) Text. optime in §. alia sanè inst. de rer. divis.

(m) Text. in l. navis ff. ad l. Rhod. de jactura.

le altre cose onde le merci divennero salve, in cotal caso il danno deve al padron della nave rifarsi dal padron delle merci, come si prescrive nel Testo (a). Le cose bensì gittate per alleggerir la nave a ragion di tempesta, ancorche in luogo vietato esposte, non pertanto incorron in controbando, nè in gabella (b), nè riputansi per abbandonate, ma permangono de' padroni di cui furono, poiche non si hanno per gittate con animo di non più averle, ma per campar il pericolo del mare, talche se taluno le tolga, o rifiutate da flutti, o nel mare istesso e l'abbia ritrovate con animo di guadagnarle, vien tenuto di furto (c): eccetto quantevolte per contrario sia palese di esser state gittate con animo di abandonarle, poi che in tal caso senza incorrerfi tal misfatto posson acquistarsi da colui che l'abbia rinvenute (d).

Quanto poi alla *preda delle navi* fatta da' nemici, se son navi da guerra divengon de' nemici stessi, tuttevolte però si recuperino riedonfi a primi padroni, ma non così se sono barche da pesca, o scafe, o gondole da diporto (e):

Vieta bensì a pescatori che di notte tempo non possano accennare lume in su la riva, per cui ingannati i naviganti facendosi a credere di approdare in qualche porto, conducono in pericolo le navi ed i naviganti che in esse sono, ed in cotal guisa si apparecchiano esecranda preda (f).

Ragiona similmente de' *Porti* (g), appellando stazione, dove le navi possono istare in sicuro (h), e dello approdare e ligare ivi colle funi le navi (i). In oltre fa menzione della navata, e della capacità delle navi, per la trasportazione che far debbono della pubblica annona (l), e della immunità che concede a costruttori delle medesime, durante la navigazione per lo pubblico servizio, quante volte siano esse per ventura capaci di cinquantamila tumola, ovvero ciascheduna di diecimila (m). Bensì dispone che niuno privato possa iscusare la sua nave, prima del trasporto delle pubbliche merci, primamente in essendo capaci oltre di

B b 2

due-

(a) Text. in l. 2. §. si conservatis & in l. cum arbor, & l. amiffa navis ff. ad l. Rhod. de jactura.

(b) Text. in l. 15. §. si propter necessitate ff. de publican.

(c) Text. in l. qui levandæ ff. ad l. Rhod. l. 2. §. fin. eod. l. qua ratione §. fin. ff. de acqu. rer. dom. §. fin. Inst. de rer. divis. l. si quis merces ff. pro derelicto l. 21. §. quod ex naufragio ff. de acqu. vel omitt. poss.

(d) Text. in l. falsus creditor §. si jactum ff. de furt. l. 7. ff. pro derelicto.

(e) Text. in l. 2. ff. de captiv.

(f) Text. in l. nè piscatores ff. de inc. ruin. naufrag.

(g) Text. a §. 1. usq. ad §. ubi gloss. & §. quid si naturali, inst. de rer. divis. & in l. Portus ff. de V. S. l. un. ff. ne quid in flumin. l. 1. ff. de flumin.

(h) Text. in l. 1. §. ad stationem ff. de fluminibus, & nè quid in flumine publico.

(i) Text. in §. riparum inst. de rer. divis.

(l) Text. in tit. Naviculariis, sed Nauticariis publicas species transportantibus -- Cod. l. 1. x. 1.

(m) Azo in summa Cod. in d. rubr. de naviculariis.

duemila tumola (a). E vieta parimente di non poter trasportare merci a nemici, ovvero ad infedeli, e qualora il padron della nave, oppure i governadori di essa, imponessero sopra la medesima illecitamente qualche vietata cosa, la nave acquistasi al Fisco (b), dopo del quale concede privilegio a quel creditore che abbia dato danajo per fabricare, instruire, armare la nave, od in altro qualsiesi modo, ed altresì a colui che abbia una qualche nave venduta (c).

Sovrastando mai sempre la Legale a cotal Arte, non solo dispone delle *nautiche leggi* che contiene in varj distinti Titoli, dove largamente diffinisce le quistioni intorno alla bisogna naveresca (d), ma per ornamento della medesima, pertratta alcune altre legiadre dispute, non meno intorno alla edificazione e fabrica della nave, che altresì alla riparazione di essa (e). Rapporto alla prima così dichiara il Testo. *Sed si ex meis tabulis navem fecisses, tuam navem esse, quia cupressus non maneret, sicuti nec lana vestimento facta, sed cupresseum, aut lanæum corpus fieret (f)*. Rapporto alla seconda, in cotesta altra guisa. *Minutius interrogatus, si quis navem suam aliena materia refecisset, num nihilominus ejusdem navis maneret? respondit manere, sed si in adificanda ea, idem fecisset, non posse, Julianus notat: nam proprietas totius navis Carina sequitur (g)*. In altro luogo poi ci fa sapere, che nel legato di usufrutto della nave (il Sabino iscrive), che s'ella sia in alcune parti rifatta, non spengesi l'usufrutto: tuttevolte però sia scomposta e disfatta, somecche sia ristorata coll'istesse tavole, senza esservene niun'altra aggiunta, estinguesi nondimeno l'usufrutto, la qual sentenza vien dal Testo estimata la più vera (h).

Acconciamente ancora ci propongono i legali Scrittori, se quante volte siano due naufraghi, ed una tavola da appigliarsi, se uno debba cederla all'altro, ed a qual di essi (i)? intorno alla qual cosa afferma il Principe de' Romani Avvocati. *Quod si una tabula sit, duo naufragi, bique*

(a) Text. in tit. Navibus non excusandis -- Cod. lib. x.

(b) Text. in l. cotem §. dominus navis ff. de publican. & vestigal. l. 1. C. quæ res exportar. non deb. l. 1. C. de commerc. & C. de littor. custod.

(c) Text. in l. 7. & 18. ff. de privil. cred.

(d) Text. in l. deprecatio, & tot. tit. digest. ad L. Rhod. de jactur. & tit. nauæ caup. stabul. & tit. de exercitor. action. & in l. 29. ff. ad L. Aquil. ubi latq. l. 10. & 18. ff. de privil. cred. & in tit. Cod. de Naviculariis, & tit. de præd. & omn. reb. Navicul. tit. de navib. non excus. & tit. de naufrag. l. 122. §. 1. ff. de V. O. §. 2. l. 15. ff. de publican. l. 83. §. 1.

cram. l. 22. ff. de V. O.

(e) Text. in l. 17. §. 10. ff. de numer. & honor.

(f) Text. in l. sed & si ff. de acqu. rea. domin.

(g) Text. in l. Minutius ff. de reivind. ubi Connan. in commentar.

(h) Text. in l. x. §. ff. quib. mod. usufr. amittit. l. proponebatur §. 1. in fi. ff. de judic. l. 83. §. sacram. ff. de V. O.

(i) Vide Gratian. disc. forens. c. 171. num. 22. tom. 1.

bique sapientes , sibi ne uterque rapiat : an alter cedat alteri ? Cedat vero , sed ei cui magis intersit sua , vel reipublica causa vivere . Quid si hac paria in utroque ? nullum erit certamen , sed quasi sorte , aut dimicando , victus alteri cedat alter (a) .

Finalmente ci rendono menzione del naveresco costume intorno alla *salutazione tra le navi* , cioè che coloro che sono più eccellenti o di forze ovvero di dignità , vogliono che le navi che incontrano intermettano il veleggiare , ed abbassino le antenne , tra per onoranza e tra perche possan se vogliono , qualche cosa richiederli ; lo che negando di fare , dritto è di costringerle colla guerra a farlo , e sovente è avvenuto che per tal cagione siano derivate gravissime pugne colla strage di molti (b) .

Ragiona non men che de' *Venti (c)* , eziandio de' *quattro Poli* , Oriente , Occidente , Mezzodì , e Settentrione (d) , e di altre cose che pertengono all' *Arte Naveresca* , delle quali abbiam fatto parola nell' *Astronomia* , e nella *Geografia legale* .



DEL

(a) Cic. officior. lib. 3.
 (b) Gratian. tom. 2. disc. for. c. 284. n. 46.
 (c) Text. in §. alia sanè inst. de rer. divis. & in l. cum arbor l. navis & ad l. Rhod. & in tit. in c.

rein. naufrag.
 (d) Text. in auth. ut omnes obed. jud. in §. hæc considerantes coll. 5. & ibi gloss. & in Auth. ut eccles. Rom. 100. ann.

D E L L' ARTE VILLARESCA.

NELLA GIURISPRUDENZA CONTENUTA.

T R A T T A T O X I.



Arte Villaresca, di cui parecchi valentuomini ne iscrissero, e di cui Cicerone che sopra tutto se ne dilettava (a), ci reca niuna cosa esser la più acconcia alla vita dell'uom savio (b), nè la più migliore, più copiosa, e più degna dell'uomo libero e gentile (c), essa negli antichi tempi non fu disdicevole eziandio a Cittadini più risguardevoli (d), e non è disfacconcia alla Disciplina Legale, perocchè i cultori de'campi debbon esser intesi eziandio delle leggi, laonde osservamo che appò i Romani le leggi si promulgavano in tre seguenti fiere, le quali eran prescritte celebrarsi per ogni nove dì, a tal fine instituite, perche i contadini dopò aver lavorato per otto dì ne'campi, nel nono poi andassero in Città, non men per provvedersi delle cose al vitto necessarie, che parimente per leggere e ponderar le leggi, se per ventura se ne promulgavano (e).

E poiche tra le parti onde componesi la Città, vengono annoverati i Cultori (f), viene pertanto l'Agricoltura molto favorata dalle leggi antiche e novelle, da cui le furon accordati varj privilegj, de' quali faremo a suo luogo menzione; e quindi e'pare di esser fuor dubbio di contenersi la medesima nella Disciplina Civile, conciossiacchè pertratta largamente questa di quanto all'Arte Villaresca si pertiene.

In primo luogo ravvisa e distingue tutt'i varj generi de'poderi, e ci espone che il luogo senza villa dicesi Fondo (g), e cosa e' differisce dalla possessione, campo, o podere (h). De' poderi adunque taluni son boscosi, e tal altri senz' arbori: I boscosi diconsi que'che abbian qualunque arbore (i), e comprendon varie altre spezie, ovvero
 si ap-

(a) Cic. lib. de senectut.
 [b] Cic. ibid.
 [c] Idem Offic. lib. 1.
 [d] Vid. Luc. Flor. rer. roman. lib. 1. c. 11.
 Plin. lib. 18. c. 18.
 (e) Cic. pro Domo sua & Philippic. 5. Ma-

crob. 1. saturn. 16.
 (f) Text. in l. originarios C. de agricol. Vedi nel Tratt. della Polizia legale.
 (g) Text. in l. 60. ff. de V. S. l. 27. cod.
 (h) Text. in l. 115. cod. tit.
 [i] Text. in l. 6. serv. §. 6. quis igitur ff. ad l. Aqu.

fi appellano co'varj nomi , conforme alle diverse fruttificazioni . Con-
 ciofiacche alcuno di effi dicesi *Oliveto* (a) : taluno dicesi *Selva* (b) , e ta-
 lora dicesi *Selva da taglio* (c) , intorno alla quale ci reca i dispareri del
 di lei significato , imperciocche vi son coloro ch'estimano che la selva
 da taglio sia quella la quale haffi a tal fine per recidersi ; Servio poi
 vuole esser anzi quella che recisa da tronchi o dalle radici di bel nuovo
 rinalce (d) : pone nondimeno poi la diversità che corre tra la selva di
 taglio , e quella che non è di taglio , essere che di questa può taluno
 servirsi a proprio uso , ma non venderne (e) , dell' altra può prender
 tutto e vendere a suo talento (f) . Altri territorj son macchiosi , come
 i *Canneti* , e *Salceti* (g) , e taluni diconsi *Vivaj* , o foreste aperte e
 chiuse o recinte da siepi per serbarvi fiere , che soglionsi avere ad uso
 di caccia (h) : Altri diconsi *Pomarj* , i quali tengono poma , noci , fichi,
 uve durache e rosse , ma non vigna (i) : Altri che producon frutta ogni
 più anni (l) : Altri diconsi *Vigne* (m) , ovvero Orti che abbian viti (n) : Al-
 tri diconsi *Novelleti* , cioè vigne piantate di viti novelle (o) .

Que'che sono senz'alberi , similmente contengono varie altre spe-
 zie , e si appellano co'diversi nomi : Taluni diconsi *Seminatorj* , ovvero
Campi che si coltivano e si feminano (p) , e con questi nomi si appella-
 no tuttevolte non abbiano edifizio per uso di abitazione , imper-
 ciocche il Campo con edifizio dicesi *Podere* (q) , ed altresì ci va
 dicendo che il campo differisce dall' *Aja* , perocche il campo in villa di-
 cesi *Aja* in Città (r) , e per l'altra banda l'*Aja* in villa , dicesi quel luo-
 go esposto al Sole , dove si secca e si frange la messe (s) : Innoltre vi è
 territorio *piano* , e per contrario evvi altro ch' è *pendinoso* (t) , e vi è
 terreno che un tempo fu *palustre* , ed indi fu reso *asciutto* (u) : Vi è si-
 milmente territorio che dicesi *Novale* , o *Maggese* , il quale non fende
 in ciascun'anno l'aratro ; ed altro che chiamasi *Intiero* , ed è quello in
 cui

(a) Text. in l. si quis vinum cum l. seq. ff. de
 trit. vin.
 (b) Text. in l. ex sylva ff. de usufr.
 (c) Text. in l. 1. & l. 54. ff. eod. tit. & l. 8. §.
 ob donationes ff. sol. matr.
 (d) Text. in l. sylva cadua 30. ff. de V.S.
 (e) Text. in l. arboribus in pr. ff. de usufr.
 ubi gloss.
 (f) Text. in l. item fundi §. fin. cum duab.
 l. sequ. ff. de V.S.
 (g) Text. in l. quæsitum ff. de fundo instr. l.
 vitem. ff. arb. furt. cæf.
 (h) Text. in l. 3. §. ult. ff. de acqu. poss. & in
 tit. C. de fund. patr. & salt. lib. xi.
 (i) Text. in l. qui fundum ff. de V.S.

(l) Text. in l. 8. §. ob donationes ff. sol. matr.
 [m] Text. in l. certo ubi gloss. ff. de serv. usufr.
 præd.
 (n) Text. in l. ædiles §. prædium ff. de ædil.
 ædi.
 (o) Text. in l. veluti ff. de impens. in re. dot.
 (p) Text. in l. quæstio est §. 1. ff. de V.S.
 (q) Text. in l. fundi & in l. ager ff. eod. tit.
 (r) Text. in l. fundus 60 & l. 115. ff. eod.
 (s) Text. in l. ult. C. de servit.
 (t) Text. in l. si ex plagis §. in clivo ff. ad
 L. Aquil. l. 1. §. ne deteriozem ff. ne quid in loc. publ.
 (u) Text. in l. 14. C. de fund. patrim. lib. xi.
 ubi gl. l. r. C. de colla. dot. adeq. l. 3. §. deinde ff. ne
 quid in loc. publ.

cui non ancora vi sia stato introdotto bestiame a pascere (a) : Altro terreno si appella *Diserto*, ovvero incolto e negletto (b), qual dicefi eziandio quello che non ancor si coltiva, e solea coltivarsi (c) : e per contrario evvi, quel che fu sterile, ed al presente coltivasi (d) : e parimente trovasi *terra sterile* che per lungo tempo fu lasciata di coltivare (e) : Evvi poi la *infecunda*, qual è non solo da cui non si ricoglie seme (f), ma eziandio quella che nulla sopravvanza di frutto alle spese (g), e quella di cui non trovasi prezzo (h), ed altresì quella che produce fieno (i). E finalmente ragiona quando il terren sterile si coacerua e compensa col fecondo e fertile (l).

Oltre delle sudette, vi è eziandio *terra paludosa* (m) : Quella che dicefi *culta* (n) : Quella che s' *inaffia*, e produce frutta due nate l'anno (o) : Quella destinata a germogliar erbaggio (p), la quale appellasi *Prato*, in cui fa d'uopo sol della falce a percepirne il frutto detto in tal guisa perche apparecchiato è a prenderne il frutto (q), ad uso de' pascoli per gli animali (r) ; ed essi distinguonsi altri esser pubblici, altri privati (s) : In altro Testo fa poi parola del *Prato* e dell' *Orto* (t) ; e di più sonovi *Orti di fiori* (u), e finalmente altri i quali diconsi *Giardini culti* e deliziosi (x), adorni di varie figure di animali e di altri lavori che si forman di mirti, cerri, buffi, ed altri arboscelli (y), e ci reca menzione degli Orti Sallustiani ch'erano in Roma di Augusto (z).

Bello è vedere come tutte le sudette distinzioni de' terreni, sparse in varj luoghi, si ravvisan poi leggiadramente in un sol Testo raccolte, il quale fa parola della vigna e di quante viti la si compone : delle Olive e di quanti aratri, e di quante arbori : del prato e di quanti aratri:

de

- | | | | |
|-------|---|---|---|
| (a) | Text. in l. sylva §. 2. & 3. ff. de V.S. | ris, & paludibus &c. Cod. xi. l. 1. §. Nerarius ff. de aqu. pluv. | |
| (b) | Text. in tit. Cod. de omni agro deserto l. 3. C. de agric. l. 3. l. 7. C. de fund. patrim. lib. xi. | (n) | Text. in tit. ff. de fund. instr. |
| (c) | Text. in l. licet C. de acqu. poss. | (o) | Text. in l. 8. §. donat. ff. sol. matr. |
| (d) | Text. in Auth. de mand. Princ. §. leges. | (p) | Text. in Auth. ut null. mut. agric. & in Anth. null. cred. agric. coll. 4. |
| (e) | Text. in l. quicumq. C. de fund. patrim. l. territorium C. de cens. & equator. lib. xi. | (q) | Text. in l. 31. ff. de V.S. |
| (f) | Text. in l. ex conducto §. sed si labes ff. locat. l. 13. §. 1. ff. de usufr. | (r) | Text. in l. 30. §. 5. in fi. ff. eod. tit. |
| (g) | Text. in §. de illa in fi. Inst. de Societ. Vid. l. 9. §. unic. ff. sol. matr. | (s) | Text. in l. prata C. de pasc. publ. & privat. l. divortio ff. solut. matr. |
| (h) | Text. in l. ob es C. de præd. minor. | (t) | Text. in l. 3. §. si vicinus ff. de aqu. pluv. |
| (i) | Text. in §. sicut autem in Auth. de non alie. reb. eccles. column. 2. & in tit. Inst. de usu & hab. l. 54. ff. de usufr. | (u) | Text. in l. urbana prædia ff. de V.S. l. 16. ff. de usufr. |
| (l) | Text. in tit. de omni agro deserto, & quando steriles fertilibus imponuntur Cod. lib. xi. l. 8. & seq. eod. & l. 4. C. de censib. | (x) | Text. in l. usum C. de aqueduct. & d. l. 16. de usufr. |
| (m) | Text. in tit. fundis limitrophis & ter- | (y) | Text. in l. instrumenta in fi. ff. de fund. instr. l. cum quereretur ff. de leg. 3. |
| | | (z) | Text. in l. idem Julianus §. 4. de legat. 1. |

de paschi e di quante moggia: e delle Selve da taglio (a). E finalmente ci fa parola delle *macerie* e de' *fossi* per munit' in recinto gli orti, attalche non possan entrarvi nè bestie nè uomini, e ci fa sapere che tali fossi rendansi comuni tra contigui poderi, e quindi amendue coloro che son dall'upa non men che dall'altra parte son tenuti a purgarli (b), poiche divengon parte del podere (c).

Ravvisato avendo l'Arte Villaresca nella Legale contenuta, i varj generi de' terreni non men boscosi che senz'arbori, viene quindi a far parola delle *diverse arbori, germogli, rami, piante, fiori, e semi*. E ci reca che sotto l'appellazion di *Arbore* contengonfi molte cose, ma niuna dicesi propriamente arbore se non se abbia conceputa radice, bensì può dirsi quella che sbarbicata può piantarsi, comeche ancor non è ripiantata, e similmente arbore dicesi quella le cui radici son secche, sebben per anche dal terreno sian contenute (d), ed altresì sotto l'appellazione istessa di arbori comprendonfi le radici di esse (e), le viti (f) l'edere, le canne, i falci (g), e finalmente i tronchi delle olive, o ch'abbian fatto o nè le radici (h), e le arbori che recife ripullulano, ovvero i germogli che dal pedale delle altre arbori nascono (i), ma non già l'arbore rovinata dal vento, imperciocchè non si contiene sotto l'appellazion di arbore, ma di legno (l), nè i rami, e verghe de' falci, di cui pure fa menzione (m).

Distingue quindi varie sorti di Alberi, taluni sono grandi (n), e taluni sono germogli (o), ed altri varj alberi fruttiferi, e sterili i quali recano solo amenità, come il Giunipero, il Buffo, il Cipresso (p), e simiglianti, ovvero que'che producono qualche frutto, e sono per l'ajuto della coltura, come l'Oppio, l'Orno, i quali si costumano per sostenere le viti (q), la Quercia, la quale va effaminando se debba annoverarsi tra le arbori fruttifere, e le ghiande sotto il cui nome afferma che contengonfi tutte le arbori, e tutte le frutta (r).

C c

Indi

- (a) Text. in l. 4. ff. de censib.
- [b] Text. in l. 2. §. praterca ubi gl. ff. de aqu. pluv. arc.
- (c) Text. in l. pradia §. ita ff. de fund. instr.
- (d) Text. in l. 3. ff. arb. furt. cas.
- (e) Text. & ibi not. gloss. in l. obligatorium verf. sic & in tradendum ff. de act. & obl.
- [f] Text. in l. 1. §. 1. ff. de arbor. cadendis & l. 2. & 3. ff. arb. furt. cas.
- [g] Text. in l. quantum ff. de fundo instr. & d. l. 3. ff. arb. furt. cas.
- (h) Text. in d. l. 3. §. ideo ff. arb. furt. cas.
- (i) Text. in l. 8. §. si fundum ff. sol. matr.

- (l) Text. in l. ligai appell. ff. de legat. 3.
- (m) Text. in l. vitem ff. arbor. furt. cas. l. 13. ff. de usufr.
- (n) Text. in l. sed si ff. de usufr. & in litem si fundi §. fin. l. qui fundo §. cum fundum ff. ff. Alciat. in l. Sylva ff. de verb. sign.
- (o) Text. in l. d'vortio §. puto ff. sol. matr.
- (p) Text. in l. 16. ff. de usufr.
- (q) Vid. Menoch. de arb. cas. 258. n. 29. lib. 2. centur. 1.
- (r) Text. in l. Sylva §. glans taduca ubi gl. ff. de verb. sign. & l. qui venenum §. glandis ff. de glande legende.

Indi ravvisa varie *piante*, come quella di Canape (a), e diversi fiori, come la Spicanardo (b). E quindi varj *Semi*, come il Pinocchio (c), il Careo spezie di feme (d), di cui fan parola Dioscoride, e Plinio, ed Ateneo vuole di esser di una pastinaca migliore della commune.

Da *Semi*, *Piante*, e *Fiori*, viene poi alle *frutta*, sotto la cui appellatione s'intendono tutte le frutta della terra che convertiamo in nostro nutrimento, tra cui annovera le fave, il lupino (e), e sotto l'appellatione di pomo ci fa sapere di contenersi ogni frutto atto a mangiare (f). Delle frutta distingue altre essere naturali, altre industriali, altre civili, come per ventura le usure, perche non pervengon dall'istesso corpo, ma per novella obliganza (g). Le naturali sono quelle che provengono dalla stessa natura, senza niuna o poca cooperazione ed industria d'uomo (h), come le ghiande (i), le poma, le pera, i fichi, noci persiche, cireggie, ed altri sì fatte (l), imperciocche sebbene per raccogliere coteste frutta si richiede la fatica, e l'opera di uomo, nondimeno è minima, riguardo della natura che quasi fa il tutto. Le frutta industriali sono que' che non può la natura produrre, se non precede l'industria e la fatica dell'uomo, la quale è maggiore dell'istessa natura che nulla fa senza di essa, onde viene considerata l'industria come cosa principale, e la natura come accessoria, e quindi il Testo distingue le poma che sono frutta naturali, dal frumento (m), ed altre sì fatte, come sono similmente il vino (n), l'olio, il latte, e la lana (o), quali non provengono senza l'industria di uomo. Delle frutta oltre le suddette, fa menzione altresì il Testo tra fichi, del Sicomoro, fico di Egitto non dissimile da' nostri (p), e tra le uve delle durache, adatte a mangiare, e non a far mosto (q). Indi espone quali siano le frutta secche (r), e le frutta corrotte e guaste, che sia lecito trammestarle coll'incorrotte e colle buone (s): imponendosi di non doversi toccare delle frutta nuove, se prima non si vendano le antiche, imperciocche debbonsi vendere conforme alla qualità de'tempi, talune a primo

- [a] Text. in l. si quis vinum ff. de vin. lit. al. leg.
 [b] Text. in l. ult. C. de publican.
 [c] Text. in l. carbonum ff. de verb. sign.
 [d] Text. in l. omne de penu legat.
 [e] Text. in l. frugem ff. de verb. sign. ubi vide.
 [f] Text. in l. qui fundum ubi Ale. ff. de verb. sign.
 [g] Text. in l. usura 121. ff. de V. S.
 [h] Text. in l. fructus percipienda ff. de usur. l. in bonæ fidei ff. de acquir. rer. dom.
 [i] Text. in l. glandis caduca ff. de V. S. in tit. dig. de glande legend.

- [l] Text. in l. qui fundum ff. de verb. sign. Inst. de usu & hab. in pa. tit.
 [m] Text. in d. l. fructus
 [n] Text. in l. si ejus ff. de rei vend. Bar. in l. ex diverso eod. tit.
 [o] Gloss. in §. si quis non domino in verb. cura inst. de rer. div. §. sed & si pecorum Inst. de usu, & hab.
 [p] Text. in l. sacularii de extr. crim.
 [q] Text. in l. qui fundum de verb. sign.
 [r] Text. in auth. ad hæc C. de usur.
 [s] Text. in l. 1. C. de condit. in publ. horre. lib. 2. ubi Bar. contra dicit Medoch. de arb. cas. 382. Caball. resol. crim.

tempo , e talune conservarsi al secondo tempo (a) : per l'altra banda ci va dicendo che dobbiam intender in frutto esser quel ch'è apparecchiato ad uso dell'uomo , nè devesi riguardar qui la maturezza , ma quel tempo cui riesce più espediente al Colono , ovvero al padrone di toglier frutto , talche quantevolte l'oliva immatura , abbia più di umore o di valore , che se matura la si cogliesse , non può parer se immatura vien colta , di non esser in frutto ; bensì quando al Colono , dobbiam intender colui che coltiva con pagarne danajo , il quale propriamente dicesi Colono , ma non già il parzionale , il quale , se non lo coglie alla sua stagione , e'ne cimarrà tenuto (b) .

Di qui è che l'Agricoltura legale dopo aver ravvisato i varj generi de' terreni , degli alberi , de' rami , de' germogli , de' semi , delle piante , de' fiori , e delle frutta , ed aver tra essi distinto altresì talune efferno che hanno d'uopo dell'opera , e della fatica dell'uomo , quindi passa a far parola de' varj *Cultori* , *Strumenti* , ed *Officj villareschi* .

Il nome di Agricoltore comeche sia commune a tutti i cultori de' campi , nondimeno questi si appellano co' varj nomi , giusta i varj villareschi maneggi , e vengono in primo luogo i cultori de' poderi in dieci generi distinti dalla Chiesa legale (c) . Il primo è de' coloni che si appellano *ascrittizj* , e questi son que' che si fanno di nuovo per iscrittura , o per altro amminicolo , cioè di prescrizione , ovvero di confessione presso gli atti (d) , ed i figli di costoro rimangono ascritti senza i sudetti amminicoli (e) , di cui dice il Testo , *sed semper terre inherere , quam colendam patres eorum susceperunt* (f) . Il II. è de' coloni che diconsi *cenfici* cioè *cenfuarj* , quali sebbene siano ascritti , prestano nondimeno un certo annual censo , o pensione , ed in ciò differiscono dalli ascrittizj , quali prestano incerta prestazione , come la metà del frutto , o simigliante cosa (g) . Il III. è de' coloni *perpetui* sinche vivano , di cui fa menzione il Testo (h) . Il IV. è de' coloni *condizionarj* , quali son costoro che per lo decorso di trentatrè anni si tengono nella colonaria condizione senza niun patto , nè iscrittura (i) . Il V. è de' coloni *originarj* , i quali sono nati da coloni ascrittizj nel podere (l) . Il VI. è de' coloni *inquilini* , i quali abitano , e coltivano il podere , e que-

C c 2

sti

(a) Text. in l. is cui §. quanti poterit , verit. quod legatorum , ff. ut in possess. leg.

[b] Text. in d. penult. ff. de nu & usufr. leg.

[c] Gloss. in rubr. de agricol. & censit. lib. xi. [d] Text. in l. cum scimus C. de agricol. & censit. lib. §.

(e) Text. in d. l. cum scimus , & in l. nè diutius C. cod. tit.

(f) Text. in l. n. C. cod. tit.

(g) Text. in l. 2. C. in quib. es colon. censit. lib. xi.

(h) Text. in l. 1. C. de mendicantib. valid. lib. xi. d. l. cum scimus C. de agricol.

[i] Text. in l. cum satis §. 1. C. de agric. & censit. lib. xi.

(l) Text. in d. l. cum satis , l. nè diutius §. & hoc C. cod.

si propriamente si dicono perfetti coloni (a), e ciò quantevolte rispondon danajo, o vittovaglie, altramente direbbesi parzionale, e compagno. Il VII: è de'coloni *semplici*, i quali coltivano a titolo di locazione per danajo, o per altra certa, e prescritta mercede (b). L'VIII. è de'coloni *parzionali*, e questi stanno alla parte, e sono compagni, e li compete l'azione di società (c). Il IX. è de'coloni *estranei* i quali son preposti alla rusticana famiglia, attalche diligentemente coltivasse, e questi abitano altrove che nel podere (d), e soprintendono a tutte le cose villaresche (e). Costoro che coltivano i poderi colle proprie mani per recarne frutta si appellano *Coloni* (f), que'che coltivano poi gli orti diconsi *Ortolani* (g), e que'che coltivano gli orti culti, diconsi *Giardinieri* (h). In oltre i *Vignajuoli* (i), ed in somma i *Castaldi*, i *Contadini*, i *Putatori*, i *Fossatori*, i *Bisfolchi*, e *Pastori*, de quali fa menzione un altro Testo (l).

Fatto avendo parola de' generi de' Cultori, quindi provvede loro de' *varj rusticani strumenti*, adatti per gli usi villareschi; tra di essi distingue, altri essere per cagion di coltivare: altri di raccogliere le frutta: altri di costringerle: altri di conservarle. Di coltivare i campi son l' *aratro*, il *bidente*, il *rastello*, la *treggia*, i quali trascinansi per uguagliare i cespugli. Di ricogliere le frutta, il *Sarchiello*, cui si purgano le biade dalle lappole ed altre erbe inutili e dannose, le *falci da fieno*, le *falci da messe*, e le *falci da piva*, le *vange*. Di costringerle il *Torchio*, la *Corbe*, le *scope*, i *sedacci*, ed altri strumenti e vasi da vindemia di cui più giù divideremo. Di conservarle, le *Botte*, i *Granaï* (m), le *Pertiche*, i *Pali* per sostener le viti e tutte le altre sì fatte cose alla vigna necessarie (n), e' *Caccavi* per cuocervi la polta, ed i *migliaï* per cuocervi il miglio (o).

Di quì viene a ravvisare i *varj villareschi essercizj* e *ministerj* (p), come di coltivare, di arare, di seminare, di far solchi per la coltura

ra

(a) Text. in l. diffinitus ubi gl. eod.

(b) Text. in l. per colonum C. eod. & in l. emptori, & l. si merces §. apparet C. locati l. 1. §. cum de villico ff. de fund. instr.

(c) Text. in d. l. si merces §. apparet §. conductos.

(d) Text. in l. quantum §. queritur ff. de fund. instr.

(e) Text. in l. si cum villico ff. instr. act.

(f) Text. in l. 203. circ. fin. ff. de V. S.

(g) Hortulanis. In Auth. 64. Text. in l. 4. C. qui mil. non poss. l. 3. §. saltus ff. de acqu. poss. l. creditor ff. de act. emp.

(h) Text. in l. quantum ff. de fund. instr. l. cum querebatur final. ff. de leg. 3.

(i) Text. in l. instrumenta fundi ff. de fundo instr.

(l) Text. in l. cum delationis §. 4. & seq. de fundo instr.

(m) Text. in l. instrum. ff. eod.

(n) Text. in l. villa ff. eod. l. 1. ff. de tigno injuncto.

(o) Text. in l. cum delationis ff. de fundo instr. l. etiā ff. de aur. & arge. leg.

(p) Text. in l. 1. §. de eo ff. de aqua pluvi. l. 1. §. Labes ff. de aqu. quot. & riv.

ra (a), di foffare, d'innestare, di tagliare, di putare (b). Ed in primo luogo quello della *lavoreria* (c). II. del *foffare* (d); intorno alla qual cosa ci recano i legali Scrittori che quantevolte le fossa fatte siano per poco durevoli, come per ventura durante il tempo della locazione, in tal caso non può ripeter il contadino le spese per esse fatte, ma per l'altra banda può ben richiederle dove poi sian durevoli per molti anni, talche il successore sia per goderne il frutto, imperciocche in tal caso non si dice cotal spesa fatta a fin di percepirne il fittuario l'utile (e). III. del *letamare* la terra (f). IV. del *plantare* (g), intorno al che vien diffinito dal Testo che se un albero svelto dalle radici altrove sia trasportato e poggi nel novello terreno, fino a che in esso non si appiglia, e' pertiene all'antico padrone; ma qualor comincia ad allignarvi ed estender tratto tratto le radici, e' cede alla ragion del suolo, nè lece più vendicarlo, e pertien solo all'antico padrone l'azion che dicesi utile; anzi se di bel nuovo si sbarbica, non pertanto ritornerebbe sotto il dominio primiero, imperciocche si può credere che con altro alimento di terra, altra sia di quella ch'era, la pianta divenuta (h).

Or veggiamo cosa venghi diffinito dall'Agricoltura legale, qualora il Castaldo del vicino, e' abbia dal tuo potere trasportato le viti alle fue arbori? E circa il Pomponio, di poter tu dinunziarli di tagliar e' le viti, o come il Labeone iscrive, far uso del legale Interdetto *uti possidetis* di quel luogo di cui le radici sono, imperciocche se ti resiste a non tagliarle o trasportarle, e' pare di recarti violenza perche tu non le possieda (i).

Dispone altresì per favor della coltura de'campi, che il fruttuario debba sommettere altre arbori e viti novelle in vece delle già secche, imperciocche deve drittamente coltivare, ed usar del potere come buon padre di famiglia (l), eccettuando bensì di non esser tenuto a tal sommissione quantevolte le arbori state sian svelte dal furor de' venti, perocche in tal caso si pertiene al proprietario, nè il fruttuario deve
fossi-

(a) Text. in l. 1. §. 4. cum seq. l. 24. ff. de aqua pluv. arce.

(b) Text. in l. 1. §. si fundum ff. de aqua quot. & riv.

(c) Text. in l. 1. ff. de aqu. pluv. - ibi - de eo opere quod, agricolendi causa, aratro fit. l. Sylva de V. S. l. 1. C. de thesaur. lib. 21. l. 13. §. 1. ff. de usufr.

(d) Text. in l. 1. §. sed & fossas l. 24. ff. de aqu. pluv. arc. l. cum delationis §. 4. ff. de fundo instr.

(e) Text. in l. 3. ff. de impens. in reb. dot. l. 79. ff. de V. S. l. pradia §. pen. ff. de fundo instr.

l. divortio §. impend. ubi DD. ff. sol. matr.

(f) Text. in l. 5. §. ff. de leg. 3. l. 14. ff. de impens. in re dot. l. fundi de act. empti l. 2. C. de V. S.

(g) Text. in l. semper ff. quod vi aut clam l. impens. ff. de V. S. l. 8. & 10. ff. de usufr. & quem. quis uta.

(h) Text. in l. 5. §. de arbore ff. de rei vind. l. sed si ff. de acqu. rer. domin. l. hoc amplius §. de his ff. de damn. inf.

(i) Text. in l. 3. §. 1. ff. uti possid.

l. l. Text. in l. 8. ff. de usufr. l. 14. ff. de impens. in re dot. §. sed si gregis Inst. de R. D.

fosituire le altre novelle (a). Quanto poi a' Censuarj, se le viti siano spente, o le arbori secche, ci va dicendo l'Agricoltura legale, iniqua coia essere il volerle annoverare, ma se l'abbia e' recise, vuole nondimeno di esser tenuto a palefare quell'istesso numero che fu in tempo del censo, tuttevolte il Censuario non proverà la cagione di averle recise (b). Qualora poi il Canneto o la Selva stata fosse rimasta a taluno per legato, ancorche il testatore soluto avesse tagliare un carro nell'anno, può nondimeno l'usufruttuario tagliarne dieci, se cotante sian d'uopo (c). E finalmente prescrive che la pianta tosto che fa le radici, divien di quel suolo in cui tutte le radici stesse affonda, e dove posta sia lungo i confini o le siepi, comeche estenda le radici nel campo del vicino, nondimeno divien ad amendue commune (d). Chiedesi se l'arbore sia radoppiata, dir debbasi una o due? e si risponde: che o la giuntura apparisce sopra la terra, ed allora dicesi esser una, o la giuntura non appariscè ed allor diconsi esser due o più, ed in tal modo dobbiam tenere per prescriber la pena non men del taglio che del trasportamento di tal arbore (e).

Tratta poi dell'*Alluvione*, e ci reca di esser un occulto accrescimento, per cui si acquista al podere, per dritto delle genti, tutto cio che il fiume li agiugne, che non si può intendere quanto vi agiunga in qualsiesi momento: Ma quantevolte la forza dello stesso fiume abbia scemato qualche parte del podere di taluno, ovvero di terra vignata ed arborata, ed accresciuto l'abbia ad altro podere, è ben palese che siegue ad esser cotal parte, di quel podere da cui fu in tal modo scemata. Bensì dove poi per lungo tempo appoggiarà al podere del vicino, e le arbori che con seco trasse, abbian fatto in quel podere le radici, da tal tempo in avanti pare di esser acquistato al detto podere del vicino (f), ed altresì ha luogo se la terra stessa apposta, abbia fatto unione all'altra terra cui si appone (g). Ma come avvisar si possa quando sarà stata fatta tal unione e rimescolarza, la Chiosa ci reca di saperfi per i Contadini, i quali fanno cotai cose, come si diduce dal Testo (h).

V. Fa parola del *Seminare* (i), e dichiara che allo stesso modo che

(a) Text. in l. arbores ff. de usufr.

(b) Text. in l. 4. ff. de censib.

(c) Text. in l. item si fundi §. seminarii ff. usufr. l. 3. ff. de impens. in re dot.

(d) Text. in §. si Titius Inst. de R. D. & ff. de rei vind.

(e) Text. in l. 10. ff. arb. furt. cæf.

(f) Text. in §. praterea Inst. de rer. div.

(g) Text. in l. hoc amplius §. ita de damz. inte.

(h) Text. in l. 10. in fi. ff. de usufr. Auth. de non alien. §. quod autem coll. 2. Glossin d. §. praterea Inst. de R. D.

(i) Text. in l. 9. §. quod in sementem ff. sol. matr. l. 12. de fund. inst.

le piante quali crescono alla terra , cedono al suolo , parimente i frumenti seminati s'intendono di cedere al suolo istesso (a) .

VI. Pertratta del *Mietere* (b) , della scogna (c) , e raccolta (d) , e c'v' dice il frumento esser quello che tiene spica (e) , e fa menzione delle spiche istesse (f) , e de' messe (g) , e della stopia non raccolta , la quale i Contadini raccolgono dopo la messe (h) , e dell' aja in cui la si secca e si frange (i) , e de' granaj dove poi i frumenti si serbano (l) , e quindi de' frumenti diversi di varj luoghi e spezie (m) , e primamente di quello candidissimo appellato Segale , di cui si fa elettissimo pane (n) . Intorno alla qual cosa diffinisce , che se il frumento di due insieme di lor volere sia trammestato , rendesi commune , perche ciascheduni grani di esso che furon proprj di ciascheduno , sono stati comunicati di commun consentimento , ma quantevolte ciò sia fortuitamente avvenuto , o per volontà di un solo di essi , non diconsi in tal caso comunicati , ma ciascheduni grani stanno nella loro sostanza (o) .

VII. Passa inoltre alla *Vindemia* (p) , di cui stesamente in altro luogo ragiona (q) , e distingue tra le uve quelle adatte a far vino , dalle altre solo a cibarne (r) , indi de' varj strumenti per premere il mosto , come il torchio , ed altri sì fatti (s) , e fa parola parimente delle vinaccie , e de' mosti , e vini , per cui concede l'azzion di furto (t) , e del ribollere del mosto , e dopo esser bollito (u) , dello imbottare che si fa di essi (x) , de' sedacci alla bocca della tina (y) , e quindi fa menzione de' vasi per riporli e serbarli , come delle botte (z) , e di alcuni altri vasi di creta bistunghi (a) , e de' barili (b) , e della brenta , capace di die-

(a) Text. in §. qua ratione Inst. de Rer. Div.
 (b) Text. in l. 1. C. de agric. — ibi — occupatus ad messem.
 (c) Text. in l. 13. ff. quib. mod. usufr. amit.
 (d) Text. in l. 1. C. de agric. l. 3. ff. de impens. in reb. dot.
 (e) Text. in l. frugem ff. de V. S.
 (f) Text. in §. cum ex aliena in fi. Inst. de R. D. & in l. aded §. cum quis in fi. ff. de acqu. rer. dom.
 (g) Text. in l. si usufructuarius messem ff. quibus mod. usufr. amit. f. 1. C. de agric.
 (h) Text. in l. ult. §. 1. & 2. C. de servit. & aqu. l. sylva §. 1. ff. de V. S.
 (i) Text. in l. ult. C. de servit.
 (l) Text. in l. granaria ff. de act. empt. l. nulli C. de condit. in publ. horr. & in tit. de empt. & vend. & tit. locati l. cum in plures.
 (m) Text. in tit. de frumento Alexandrino & frumentis urb. Constantinop. C. xi. l. si frumentum alias incip. idem Pomponius §. item

ff. de rei vind. l. 75. ff. de V. O.
 (n) Text. in l. si quis tit. de furt. l. ex facto de negot. gest.
 (o) Text. in §. quod si frumentum Inst. de R. D. l. 10. de rei vind.
 (p) Text. in l. qui pendentem ff. de act. empt.
 [q] Text. in l. 7. & 8. ff. solut. matr.
 (r) Text. in l. qui fundum ff. de V. S.
 [s] Text. in l. instrumenta ff. de fund. instr.
 (t) Text. in l. si quis de furt.
 (u) Text. in l. penult. in fi. ff. de trit. vin.
 (x) Text. in l. 1. §. ult. ff. de peric. & com. rei vend.
 (y) Text. in l. instrumenta ff. de fund. instr.
 (z) Text. in l. cujus ff. de leg. 3. l. vinaria ff. de V. S. l. si cui ff. de trit. vin.
 (a) Text. in l. vinaria vasa ff. de V. S. l. sed & si quis §. proprietatis ubi gl. de usufr. l. 21. §. penult. in fi. ff. de furt.
 (b) Text. in l. penult. ff. de trit. vin.

dieci caraffe (a), e delle caraffe istesse (b), e de' boccali (c), e di altri sì fatti vasi, e del cellajo (d). E prescrive che il Contradino il quale per un altro anno dopo spirato il tempo del fitto, percepisce i frutti contro il voler del padrone, e vien tenuto di furto della messe e della vindemia (e).

Inoltre fa parola dell'acquata, e di altri varj generi di vini, come del vino di Sorrento (f), di Campagna (g), di Falerno (h). Altresì distingue altre villaresche potagioni che non si comprendon sotto l'appellazione di vino, come la Cervigia, la quale si fa di orzo e di altre frutta, e l'acqua melata, il vino appassito, il mostocotto, e simili potagioni, quali vuole di comprendersi anzi tra liquori che non tra vini (i), il vino acinato, il vino fatto dal succo di poma cotogne (l), e similmente l'aceto neppur si contiene sotto l'appellazione di vino (m), salvo che se il padre di famiglia lo avea per vino (n): Che se poi tutto il vino ch'avea il padre di famiglia sia divenuto guasto, non pertanto si estingue il legato, quantevolte nel tempo che fu rimasto era sano, e similmente se li fu legato vino vecchio, il quale ci espone doverci intendere quel che non è nuovo, ma è dell'anno precedente (o), e finalmente ci fa parola dell'inacquare, e sporcare ch'abbia talun fatto del vino trammestandovi acqua (p), e della ragion del saggio del vino (q).

Intorno alla bisogna istessa ci dichiara, che se taluno abbia fatto una spezie, di cui parte fosse di materia sua propria, e parte di altrui come se per ventura del suo vino e dell'altrui mele abbia rimescolato la mulla, o altre sì fatte rimescolanze, in tal caso colui che le abbia fatte ne divien padrone, imperciocche non sol vi ha posto la sua industria ed opera, ma vi ha eziandio prestata parte della stessa materia (r); ma quantevolte poi le materie di due sian trammestate, o di commun consentimento, o fortuitamente, in ciascun di questi avvenimenti

tut-

[a] Text. in l. legatum de ann. legat.

[b] Text. in l. si quis de leg. 2. l. penum de pen. legat.

[c] Text. in l. 35. §. 2. de leg. 3.

[d] Text. in l. 14. 15. l. tabernam ff. de fund. instr. & d. l. penum & tot. tit. ff. de trit. vin. ol. legat.

[e] Text. in l. 69. §. fin. ff. de furt.

[f] Text. in l. qui vinum Surrentinum ff. eod.

[g] Text. in §. 33. Inst. de act. l. 75. §. 2. ff. de V. O. l. 74. eod.

[h] Text. in l. legatum §. vini Falerni ff. de ann. leg.

[i] Text. in l. 9. & l. fin. §. cui dulcia ff. de trit. vin. ol. legat.

[l] Text. in l. si quis vinum ff. de trit. vin.

[m] Text. in l. 9. ff. eod.

[n] Text. in l. 1. & 3. ff. eod. & d. l. 9.

[o] Text. in l. 9. & l. 11. ff. eod.

[p] Text. in l. si servus ff. ad L. Aquil. & ibi Budæ.

[q] Text. in l. 2. ff. de trit. vin.

[r] Text. in §. quod si partim Inst. de res. divis. l. idem ff. de reivind. & seq.

tutto quel corpo ch'è si fa di cotal rimescolanza divien commune , come per ragion di effempio se taluno confonda i suoi vini , o brucia le masse di oro o di argento , ed allo stesso modo se tal confondimento farà di diverse materie , come se dal vino e dal mele la malsa , e dall'oro ed argento quella spezie di metallo che appellasi Elettro (a) . Ma tuttevolte poi cotal rimescolanza stata sia fatta maliziosamente , ed abbia talun nell'altrui olio o vino rimescolata cosa che abbia de' sudetti liquori la natia bontà corrotta , e riman tenuto col III. capitolo della legge Aquilia (b) , e colla pena di furto se abbia furato tali masse , ovvero le uve , mostocotto , o vinaccie , come abbiam accennato (c) . Finalmente diffinisce la contesa che può destarsi nell'annual legato di prestarsi a taluno due brente di vino del tal potere o vigna , e prescrive che debbansi le due brente nel legato rimaste , eziandio in quell'anno che nulla di vino fosse prodotto , tuttevolte che possan supplirsi dalle seguenti vindemie (d) : e se fu promesso di prestarsi cento caraffe di vino , deve aspettarsi fino a che nasca : e se nato sia consumato , senza colpa del promettitore , deve aspettarsi fino a che nasca di nuovo e possa prestarsi , e conforme a tali vicende o cesserà , o valerà la promessa (e) : ed altresì se fu legato da quella botte dieci caraffe , e non dieci ma meno vi si trovano , quelle che trovansi debbonsi solo avere (f) .

VIII. Viene quindi dopo la vendemia a farci parola della raccolta delle olive , e del premerne li olii , e di varj strumenti acconci a cotal opera , come il torchio (g) , i cesti in cui pongonsi le infrante olive per metterli al torchio a premerne li olii (h) , il timpano e' l' trapeto (i) , e stesamente ragiona dell' olio istesso (l) , e dell' amorga (m) , e delle olive e dell'uve immaturamente raccolte (n) .

IX. Indi passa al *putare* (o) , ed al trasportar che si fa delle viti (p) , ed al propagar delle medesime (q) .

Di qui volgesi a ragionar delle *Api e de' loro favi* , e del chiudersi

D d in

(a) Text. in §. si duorum cum §§. seq. Inst. de rer. divis.

(b) Text. in §. capite 3. Inst. de L. Aquil. l. inquit Lex ff. ad L. Aquil.

(c) Text. in l. 52. §. si quis massam ff. de furt.

(d) Text. in l. 17. §. vini ff. de ann. legat.

(e) Text. in l. 83. §. 3. ff. de V. O.

(f) Text. in l. 8. §. 2. ff. de leg. 2.

(g) Text. in l. fin. §. pen. ff. de fundo instr. & instrum. leg.

(h) Text. in l. sed addes ff. locati.

(i) Text. in d. l. sed addes §. illud ff. eod.

(l) Text. in tit. dig. de trit. vin. oleo.

(m) Text. in l. cui penum ff. de penu leg.

(n) Text. in l. 27. §. si olivam ff. ad L. Aquil. l. 42. ff. de usu & ututr. leg.

(o) Text. in l. si putator ff. ad L. Aquil. & §. inst. eod.

(p) Text. in l. si duo in V. traducere ff. uti possid.

(q) Text. in l. 3. ff. de impens. in reb. dot.

in essi fanno per lavorarne il mole (a). E ci reca che le Api che soggiornano nel tuo albero, prima che da te s'inchiodano nel cupile, non men s'intendono di esser tue, che gli uccelli che abbian fatto nel tuo albero il nido, e quindi se altri l'abbia inchiuso, e ne divien padrone ed allo stesso modo se abbian fatto i favi, può nondimeno chi che sia cavarli fuori; bensì se prima di ciò prevedrai, ben potrai drittramente vietar colui ch'entra a tal fine nel tuo podere, ch'è non vi entri. La turba poi di Api che dal tuo cupile abbia volato, s'intende di esser tua per infino a che trovasi al tuo cospetto e non è difficile il perseguimento di esse, altramente divien di colui che l'abbia occupate (b): e ci fa parola di que'che col fumo l'abbian suffogate, o poste in fuga (c).

Poiche sopra si è fatto cenno de'vivai o selve aperte o chiuse dove si tengon le fiere, dobbiam quì far menzione di que'animali non men quatrupedi che volatili, e quali son di natura feroce, e quali di mansueta, e del modo onde ne si acquista il dominio. Tra feroci son annoverati i pavoni, se non son per ventura dimesticati (d), le api, i cervi, comeche soglion talor andare e far ritorno (e), e questi animali che soglion per costume andar e venire, son di colui che li possiede per infino a che abbian animo di ritornare, imperciocche se lasciaranno di aver tal animo di far ritorno, lasciaran allo stesso tempo di esser proprie, e diveranno di coloro che le occuparanno; e tal animo di ritornare allora pajon essi di lasciare, qualora lasciano il costume di far ritorno (f).

Quindi ci reca menzione delle Colombe che sono in qualche colomajo, e ci fa sapere di non potersi prendere nè uccidere sotto il pretesto che devastino i campi feminati, che anzi commetterebbero furto, mercecche la colomba vive da frutti della terra, e'l suo vitto è innocente (g). Possonsi bensì discacciar gli animali altrui dal proprio podere, ma nondimeno debbon talmente isciacciarsi come se fossero propri (h), poiche altramente se lor si recasse alcun danno, farebbe tenuto colui che li discaccia fuor di modo, coll'azione nella legge Aquilia contenuta (i), e se a passar si spingessero per via troppo angusta,

(a) Text. in §. naturalem Inst. de rer. divis. l. naturalem §. apium ff. de acq. rer. dom. l. si apes fere ff. de furt.

(b) Text. in §. apium, & §. examen inst. eod. & in tit. dig. de reivind. & de aqu. rer. dom.

(c) Text. in l. 50. ff. ad L. Aquil.

(d) Text. in l. 37. ff. furt.

(e) Text. in l. si pavonem ff. cod. & §. pa-

vonem Inst. de rer. divis.

(f) Text. in l. 3. §. item feras ff. de acqu. poss. & Inst. de rer. divis. §. in iis.

(g) Text. in d. §. pavonum & in l. Pomponius §. idem Pompon. ff. fam. hanc.

(h) Text. in l. Quintus ff. ad L. Aquil.

(i) Text. in d. l. Quintus & §. fin. Inst. eod. tit.

sta , verrebbe tenuto coll'azion che dicefi in fatto (a) .

Delle *Galline* e delle *Oche* , afferma di non esser di natura feroce , e c'infegna a distinguere che altre son le galline che appellamo domestiche , altre quelle che diciamo feroci, come per ventura i Fagiani, ed altre parimente sono le Oche che appellamo feroci, le quali tutte nondimeno contengono sotto l'appellazion di uccelli (b) : E quindi se le tue oche domestiche , ovvero le tue domestiche galline in alcun modo sturbate o smarrite dalla Volpe o dal Nibbio , avran volato , comeche sian sparite dal tuo cospetto, nondimeno in qualunque luogo ritrovansi s'intendono di esser pur tue, e di commetter furto colui che ritiene questi animali con animo di far guadagno, cioè per averne le piume ovvero le Uova (c) ; ma non è tenuto taluno se per accidente sianfi sbigottite (d) , dovendosi pertanto por mente se lo sbigottimento avvenuto sia senza colpa (e) , ovvero studiosamente e con colpa (f) . E per vieppiù palesare la Legal Disciplina di contener l'Arte Villaresca , conformandosi a' Scrittori di questa, Varrone, e Columella, i quali allega la Chiosa , ci va distinguendo di esservi tre generi di galline , talune villaresche , talune rustiche e selvaggie , le quali così mansuete non sono , ne senza gabbia si tengono in Roma , nè prendonsi se non se dall'uccellatore , e talaltre africane ovvero numidiche (g) .

Cade in acconcio qui di addurre in mezzo la leggiadra villaresca contesa recata da legali Scrittori , se nel cortile di Melibeo conviene il gallo di Daneta , e la gallina bianca di Titiro , e colà faccian l'uovo , il quale abbia covato e schiuso la gallina negra di Serrano , e ne sia nato il pollo ; chiedesi se questo polvicino esser debba di tutt'i predetti , o di niuno , o se del padron del cortile , o del padron del gallo , o di detta gallina bianca , o della negra ? E vien definito di esser anzi del padron della negra gallina (b) .

Avendo sin qui ravvisato de' varj terreni , cultori , e frutti industriali , viene quindi a far parola de' varj pastori , armenti , e greggie , e de' frutti naturali . Prima di ogni altra cosa , ci espone che la voce di *Pecude* , è generale a tutt' i quadrupedi che a turme pasco-

D d 2

NO

(a) Text. in l. boves ff. ad l. Aquil. Gloss. in d. l. Quintus .

(b) Text. in l. 64. de leg. 3.

(c) Text. in §. gallinarum & ibi gl. Inst. de R. O. l. quintus ff. ad l. Aquil.

(d) Text. in l. 1. §. si instigatu ff. si quadrup. paup. feciff. dic. l. si explagis §. in cliyo in V. for- roidassent ff. ad l. Aquil.

(e) Text. in d. l. 1. §. si instigatu in V. sine culpa ff. si quadrup. paup.

(f) Text. in l. putator ff. ad l. Aquil.

(g) In addit. ad Gloss. in d. §. gallinarum.

(h) Boer. Comment. ad Consuet. Bituricenf. tit. de coutums prediales §. 5. in §. Signerola de Homod. singular. consil. 168.

no (a), come le pecore, i bovi, i cavalli, i muli, gli asini, i porci, ma non già i cani (b), onde i bovi non si contengono sotto l'appellazione de' giumenti, ma de' pecugli ovvero degli armenti (c), di tal che nel legato di armento si comprendono i bovi (d), ma ne legati di giumenti non si comprendono (e), nè le bestie Orsi, Leoni, Pantere. Gli Elefanti e Cameli son quasi di misto genere, perche, prestan l'opra istessa de' giumenti, e son di feroce natura (f).

Quindi fa menzione de' *Custodi degli armenti* (g), e fra di essi de' Bifolchi, i quali sono non men que' che arano, che parimente que' che pascono i bovi (h): de' *Porcai* (i), e de' porcelletti (l), e de' porci, i quali vuole di contenersi sotto l'appellazione de' pecugli (m): degli *Asinari* (n), e de' polledri, e de' muli (o), intorno a quali diffinisce che non è tenuto di furto colui che abbia sospinto, stimolato, e preso l'asino altrui ad accoppiarsi alla sua giumenta, o per contrario abbiata questa sottoposto per farla divenir pregna, eccetto solo quante volte abbia avuto animo di furarlo, ma in contrario concede solo l'azione che dicesi in fatto (p), bensì il feto divien di colui ch'è padrone della giumenta, non di colui di cui è il cavallo che l'abbia impregnata (q): e finalmente fa parola de' *Pecorai* (r), e delle loro greggie. Ci dichiara pertanto che sotto l'appellazione di pecore, non contengono gli agnelli, e deve starfi alla costumanza del luogo, quando, o no, vi si contengono, poiche in alcuni luoghi annosi a numero di pecore tosto che vengono a tosa; e che l'agnello dicesi di sei mesi, e'l picciolo agnello che diciam capretto o agnelino, è di minor tempo (s).

Passa a trattar delle *Greggie*, e prescrive che la greggia debba almeno contenere il numero di dieci pecore, ovvero di cinque porci (t).

Quan-

[a] Text. in l. servis §. fin. ubi gl. ff. de leg. 3.

[b] Text. in l. 2. ff. ad L. Aquil. §. 1. & §. capite 3. Inst. de L. Aquil.

[c] Text. in l. boves ff. de V. S.

[d] Text. in l. armentum ff. de leg. 3.

[e] Text. in l. legatis §. jumentis eod. tit. & l. mdiles ff. de mdil. mdi.

[f] Text. in l. 2. §. stephantes ff. ad leg. Aquil.

[g] Text. in l. cum quantitur de leg. 3. l. instrumenta de fund. instr.

[h] Text. in l. cum delationis ff. eod. tit.

[i] Text. in tit. de furtis & fuscceptor. Cod. lib. 2.

(l) Text. in §. in pecudum Inst. de R. D.

(m) Text. in l. 53. §. fin. de leg. 3.

(n) Text. in l. Agaso ff. si quadrup. paup. J.

(o) Text. in d. §. in pecudum & l. item de leg. 3.

(p) Text. in l. 53. §. si quis asinum ff. de furt.

(q) Text. in l. 10. §. 3. ff. de rei vind.

(r) Text. in l. fundi ff. de fund. instr. l. 58. §. fin. de leg. 3.

(s) Text. in l. legatis §. fin. de leg. 3.

(t) Text. in l. oves ff. abig. l. aut facta §. quantitas ff. de pan. Gloss. in §. sed si gregis Inst. de R. D.

Quantevolte poi vien legata la greggia , debbonfi eziandio quelle che dopò son state aggiunte , come per cagion di effempio fu a taluno legato la greggia in cui eran solo le dieci pecore che la compongono, se ad essa dopò il testamento il testator ne aggiunse altre cinque , tutte debbonfi al legatario ; ed allo stesso modo se talune pecore son morte in vita del testatore , ed in scambio di quelle ne furon altre sottomesse , deve senzamenò il legatario averle , poiche pare di esser la stessa greggia , e per l'altra banda se da essa n'è scemato il numero permodocchè non è più greggia , nondimeno deve averle , ancor se una sola ne fosse rimasta (a) , ma non può però altre pigliarne , altre ricufarne , poiche il legato di greggia è unica , e non più legati (b) .

La greggia s'intende esser commune qualora la pecora di taluno trammestata sia colle pecore altrui (c) : e quantevolte abbia talun l'usufrutto della greggia , è tenuto in luogo de' capi che morirono sommettere gli altri dal parto delle pecore (d) . Intorno alla qual cosa ci espone , che non solo sia tenuto sommettere per i capi di quelle che perirono altri dalla prole delle pecore che rimasero in vita , ma eziandio altronde (e) , e questo sentimento vien comunemente approvato; bensì non è tenuto a cotal sommissione quante volte l'usufrutto sia in ciascheduni capi (f) ; Altresi fa parola di coloro che rubbarono l'armento , o lo posero in fuga con additarli il panno rosso del cui colore s'isbigottisce (g) , e diffinisce che la lana delle pecore rubbate , tuttevolte che fu tosa appresso lo stesso ladro , non può acquistarsi per diritto di ufucapione (h) .

Quanto poi a *frutti naturali* , afferma il Testo di annoverarsi il feto delli animali irragionevoli e non de' razionali , dichiarando di essere nel frutto delli animali pecugli , non meno il latte , le pelli di cui vestir si sogliono i pecorai e caprai (i) , ed il pelo , per cui ci espone la chiosa quello di bue ovvero di capra per far borra alle felle , che parimente i capretti , i vitellini , i piccioli polledri ed i porcelletti , i quali per diritto naturale tosto sono del fruttuario . Ma non così per contrario il parto della schiava il quale non è in frutto , e pertanto si per-

(a) Text. in l. 27. §. 22. ff. de leg. 1.

(b) Text. in l. 6. ff. de leg. 2.

(c) Text. in §. quod si frumentum Inst. de rer. divis.

(d) Text. in l. 74. & seq. ff. de usufr. §. sed si gregis Inst. de R. D.

(e) Text. in l. 68. ff. de usufr. Gloss. in d. §. fed si gregis in V. ex factu.

[f] Text. in d. l. 76. ff. de usufr. Gloss. loc. cit. in verb. summittere.

(g) Text. in §. inter dum inst. de obl. que ex delict. nascu. l. 51. ff. de furt.

(h) Text. in l. 4. §. lana ff. de usucap.

(i) Text. in l. vestis ff. de aur. & arg. leg. §. fed & si pecorum Inst. de Usu & habit.

si pertiene al proprietario, e la ragione che degnamente ne reca, la si è, che parrebbe sconvenevole di essere l'uomo annoverato tra frutti, quando la natura, e l' supremo Autore di essa, ha prodotto tutti i frutti delle cose in grazia dell' Uomo stesso (a).

Finalmente fa menzione dello *strame* per le pecore (b), e delle *mandrie*, ovvero stalle, in cui soggiornano gli armenti e le greggie (c); e de' rubbatori delle greggie e delli armenti, ne paschi, e nelle stalle (d), quali vengono più severamente puniti qualora rubbano dalle stalle che da paschi (e); non basta però per incorrere in tal misfatto qualunque rubbamento che di essi si faccia, ma è d'uopo che delle pecore o di altri minuti animali, come di capre, montoni, agnelli, capretti, e simiglianti, si rubbano dieci, de' porci quattro o cinque, e rubbandone meno, non è tenuto di questo misfatto, ma di semplice furto; eccetto bensì quante volte lo abbia commesso sovente, perocche in tal caso sarebbe punito come rubbator di greggia, comeche ne abbia rubbato uno solo (f); degli altri animali poi grossi, come de' muli, giumenti, tori, buffali ed altri sì fatti, basta rubbarne uno (g).

Quindi tratta de' *paschi* non meno pubblici che privati (h); e del pascere ed abbeverare le pecore (i), quali stanno per ventura a letamare per ingrasciare il podere di taluno (l), che tiene diritto, e servitù di abbeverarle e pascerle nel campo, e beveratojo del vicino (m).

Dal che c'introduce a trattare *delle Servitù de' poderi* (n), e de' loro *rustici edifizj*, distinguendo in primo luogo che le rustiche servitù, pertanto si appellano de' poderi (o), perche senza questi non si possono apporre, e niuno può acquistare il diritto di servitù di podere, sia urbano, sia rustico, se non se colui che abbia podere (p), e le servitù che si debbono per edifizj, diconsi di poderi urbani comeche esse fossero costituite in villa (q).

I ge-

(a) Text. in §. in pecudum inst. eod. tit. l. 74. ff. de usufr.

(b) Text. in l. fundi ff. de action. empti. & in tit. Inst. de usu & habit. in pr. & de V.S.

(c) Text. in l. eo jure ff. in quib. caus. pign. vel hypothec. contraha.

(d) Text. in .i. §. 1. ff. de abigeis.

(e) Text. in l. 3. §. eum quoq. ff. eod.

(f) Text. in l. 3. §. qui sepius ff. eod.

(g) Text. in d. l. 3. in pr. l. aut facta §. quantitas ff. de penis.

(h) Text. inst. Pascuis publicis & privatis Cod. xi.

[i] Text. in §. inter rusticorum inst. de servit. præd.

(l) Text. in l. 2. C. de V.S. l. 7. §. fin. & quod vi.

[m] Gloss. in §. inter rusticor. in verb. pecoris & in verb. aquæ haustum l. fundi ff. act. empti.

(n) Text. in tit. servitutib. rusticor. prædior. -- Digest. servitute legat. urb. & rustic.

[o] Text. in tit. servitutib. prædior. -- Inst. lib. 2.

(p) Text. in §. idem inst. de servit. prædior.

(q) Text. in §. prædiorum urbanor. inst. eod.

I Generi poi delle Servitù de' rustici poderi, vengo no annoverati essere il passaggio, l'atto, la via, l'aquidotto (a); in oltre alle quali si agiungono parimente il diritto di attingere l'acqua dal fonte del vicino necessaria al podere, ed a' cultori che sono nel medesimo (b), per innaffiare i giardini, ed i campi (c), e abbeverare, e quel pascerle le pecore, come abbiám detto, e di condurle, e ricondurle da paschi all'ovile (d); intorno alla qual cosa, vieta l'usurpar l'uso dell'acqua in pregiudizio della fertilità de' pubblici poderi. e de' cultori, ed impone di ridursi a' pristini meati l'universo moto dell'acqua (e), ed altresì la Servitù di fossar l'arena, e di cuocer la calce necessaria per fabricare una casetta nel proprio campo per riporci le frutta (f), della quale si fa parola similmente in altro Testo (g). E di altri *villareschi abituri*, come i tugurj (h), ed i boschi e foreste, e simiglianti luoghi per riscaldarsi al fuoco (i), ovvero al Sole nell'inverno, e sollazzarsi all'ombra nell'estate (l), come del Cammino Solare, luogo che gli antichi costumavano di fare in aprico luogo per ricevere il calor del Sole, in cui quantevolte sia posto un albero che ne ingombri i raggi, deve dirsi di aver recato ombra in luogo dove era d'uopo il Sole contro la Servitù, apposta di farsi (m). E di que' luoghi scoverti da passeggiare, i quali soleano stendere di bellissime pavimenta, e cuoprir nel verno di lastre di piombo, acciò non si guastassero dal gielo, e nell'estate co' veli li difendevano dagli ardori solari (n): e di altri luoghi deliziosi, opachi, ed ameni da passeggiare (o). Intorno alla qual cosa, cade in acconcio qui di socar la contesa proposta da Demostene e difinita da legali Scrittori a pro del locator di un giumento, se egli, ovvero il conduttore goder dovesse dell'ombra recata dallo giumento stesso, mentre amendue su' meriggio per evitarli da' raggi del Sole voleano sotto di essa riposare (p).

Volegsi poi a ravvisare quando sia o no permesso di *resider le arbori*,

(a) Text. in §. 1. eod. tit. & in tit. ff. de serv.

(b) Text. in §. inter rusticorum inst. eod.

(c) Text. in l. 2. §. de eo opere l. 3. §. 1. ff. de aqua plu. arce.

(d) Text. in l. servitutes ff. de servit.

(e) Text. in l. 5. C. de fund. rei privat.

(f) Text. in §. inter rusticor. inst. eod.

(g) Text. in l. Senatus §. Marcellus ff. de leg. 1. l. 13. ff. de usufr.

(h) Text. in l. tugurii ff. de verb. sign.

(i) Text. in l. 53. in verb. lignis ff. de leg. 3.

[l] Text. in peregr. §. fin. l. 3. §. Saltus ff. de acquir. poss. l. qui saluum estivum de legat. 3.

(m) Text. in l. si arborém ff. de serv. rust. pred.

(n) Text. in l. malum §. plumbum ff. de verb. sign. l. questum §. de velis ff. de fund. instr. ubi mendose legitur Apothecis, pro hypsithriis.

(o) Text. in l. 16 ff. de usufr.

[p] Plutarch. in vit. x. Rethor. in vita Demosthen. Cyriac. contr. for. 208. num. 20. & 382. num. 56.

bori, e reca l'Interdetto delle arbori da tagliarsi contro coloro che le abbiano, e pendan le foglie sopra l'edifizio o campo, per modocche ad essi recasi danno, e provvede loro che tali arbori si recidano, e toglian le legna, e d'iscorticarle dal suolo per infino a quindici piedi, e se minaccian pericolo, eziandio dalle radici (a), e questo Interdetto è proibitorio. Dove poi le arbori sovraffano alli edifizj altrui, chiedesi, se tutte imponga il Pretore recidersi, ovvero quella solo che sovraffata? Rutilio affermò doverli tagliar dal tronco, la qual cosa a molti sembra esser più vera: e se il padrone non toglia l'arbore, La-beone permette a colui cui reca nocumento, di reciderla se vuole, con aver cura delle legna (b), la qual cosa dobbiam intendere quantevolte l'arbore sponde intorno a casamenti, ma qualora sponde sopra podere, allora posson i rami recidersi quindici piedi alto dal suolo, attache coll'ombra non rechi pregiudizio al terreno ed alla coltura (c).

Laonde vieta il taglio delle medesime, e pertratta di quelle furtivamente recise (d), con punir come ladri i recisori di esse (e), e primamente coloro che recidon le viti (f), e con straordinaria pena colui che taglia quelle arbori, cui le argini del fiume si corroborano e ligano insieme (g), e gli imperatori Arcadio ed Onorio con pecuniaria pena punirono i recisori de' cipressi del bosco Dafnese presso l'Antiochia o Persia, e parimente i compratori di essi (h), e que' che recidono le verghe de' falci, e le canne delle siepi (i), ed eziandio que' che scroffano la corteccia alle arbori (l), e ci espone quali debbonsi intendere le cose recise (m), e stesamente poi ci palesa quali comprendansi sotto l'appellazione di tronchi e di legna, atteso, o no, solo alle fiamme (n). Vieta di ripigliarsi le pertiche da una vigna rubbate e poste all'altra, affinche con tal pretesto non si sturbasse la coltura delle vigne, ma concede bensì l'azione in doppio ad esibirle, contro colui che sarà convinto di tal misfatto (o). E siccome colla prima legge Agraria Cajo Cesare punì con pecuniaria pena coloro che i prescritti termini muoveffero fuor del loro sito

(a) Text. in l. 1. C. de interdi.

(b) Text. in l. 1. §. hoc interd. cum ff. cod.

(c) Text. in l. 1. ff. de arb. cad.

(d) Text. in tit. arbor. furtim cas. dig. nov. 47.

(e) Text. in l. 2. ff. cod.

(f) Text. in d. l. 2. & l. 1. C. quam. lic. unicuiq. sine jud. se vind. l. 2. C. de cens. & censit.

(g) Text. in l. pena. verif. si quis arbor. ff. de extr. crim.

[h] Text. in l. 2. C. cupress. ex luco Daphnes. vel Pers. per Ægyptum non excid. lib. x1.

(i) Text. in l. vitem ff. arb. furt. cas. l. 7. §. pena. ff. quod vi aut clam l. 33. de leg. 3.

(l) Text. in l. cadere ff. arb. furt. cas.

(m) Text. in l. fundi cum l. seq. ff. de act. empt. l. ruti ff. de V. S.

(n) Text. in l. lignorum de leg. 3.

(o) Text. in l. 1. ff. de tigna. in junct.

sito e confine , e coll'altra lo'imperator Nerva la crebbe fino alla pena di morte , allo stesso modo fu poi profferito che coloro i quali per ingombrar le contese de' confini mutassero la faccia de' luoghi , o sbarbicassero l'arbore , o stirpassero la vigna , o da selva la rendessero campo , od altre sì fatte cose , debban punirsi conforme alla persona, condizione , e violenza de' fatti (a) .

Per zelar poi alla coltura de' campi , e per sovrastrar insieme ail' Arte Villaresca , la Legal Disciplina destinò taluni Inspettori , i quali si portassero a poderi de' provinciali per recare se alcuni fossero disertati o mal uguagliati , acciò si togliessero (b) , e costoro appellavansi pertanto Effaminatori (c) .

Finalmente per vieppiù favorire l'Agricoltura , e per allettar gli animi de'cultori allo studio di essa , ravvisamo aver le leggi conceduti molti *privilegj* non meno ad essi , che a loro villareschi strumenti , tra quali che non si possan essi sospingere alla milizia (d) , anzi ancorche spontaneamente vi si offeriscano richiamansi nondimeno alla pristina condizione (e) , poiche non monta meno alla Republica di esservi i Cultori de'Campi che i Guerrieri (f) . In oltre concede a Contadini il privilegio della Declinatoria del foro , attalche non sian sospinti correre altrove a produr pruove e soffrir maggior dispendio di quel che per ventura vale la cosa di cui si litiga , ed accoppiar pianti a miserie per la perdita di un bue , di un cavallo , o giumento , e per dir più picciola cosa , di una dimestica gallina (g) : Ed anzi impone di prestamente doversi da'Giudici sbrigar le loro cause , talche non si divertano dalla coltura (h) , il cui favore risguardando più da vicino, vieta il poterfi eseguire per lor debiti i bovi di aratro ed i villareschi strumenti (i) , ed altresì vieta di poterfi ritener i poderi da' Creditori avari che li abbian accreditato biade o legumi (l) : Li si abonano parimente come spese necessarie quelle fatte per non restar incolti i poderi (m) . E quel

E c

ch'è

(a) Text. in l. fin. ff. de termin. mot.

(b) Text. in l. fin. C. de annon. & trib.

[c] Text. in l. perequatores C. de censit. & censitor & perequatoribus lib. xi. l. 8. §. si fundum ff. sol. matr.

(d) Text. in l. colonos C. de agric. lib. xi. l. 3. C. qui mil. non poss. lib. xi. l. 1.

(e) Text. in l. ult. C. de mancip. & colon. patrim. lib. xi.

(f) Text. in l. originarios C. de agric. lib. xi. l. 2. ff. de nudin.

[g] Text. in Auth. ut omn. obed. jud. §. hæc

considerantes vers. quid enim durius coll. 5. & d. l. 2.

(h) Text. in Auth. de questore coll. 6. & in l. 1. C. de agric.

[i] Text. in l. executores C. que res pign. l. 2. C. ne rustic. ad ull. obseq. devoc. lib. xi. & in lib. in ul. feud. 2. tit. de statut. & constit. cap. agricultores.

(l) Text. in in Auth. ut null. mut. agric. & Auth. seq. null. cred. agric. coll. 4.

(m) Text. in l. 7. ff. de jur. delib. & in tit. §. de impens. in reb. dot.

ch' è più, si accordano dal diritto naturale al possessor di buona fede, ancorche di podere altrui, le frutta che n'abbia percepite, cioè a ragion della coltura, le biade, ed a ragion della cura, il latte, il pelo, e la lana (a). Per tacer di molti altri si fatti privileg) recati non men dal Testo e dalla Chiosa, che da parecchi legali Scrittori, per non renderci fuor di modo proliffi (b).



DEL

[a] Text. in §. si quis. Inst. de R. D. ubi gl. in V. cultura & in V. cura & d. la. ubi gloss. §. de mund.

[b] Text. in tit. §. de mundin. & in Auth. null. cred. agric. ubi Gloss. lit. P. in §. Menoch. de arb. lib. 2. cent. 2. cas. 194.

D E L L'
A R T E M E D I C A
 E D E L L E A R T I
ANATOMICA, E CIRUSICA
 NELLA GIURISPRUDENZA CONTENUTE
 T R A T T A T O XII.



Ra le Arti gentili ed ingenue viene altresì dal Testo annoverata la Medica (a), poiche lo stesso Ippocrate con questa voce l'appella, e protesta di essere Arte lunga, e di pericoloso sperimento (b), e la Chiesa legale l'aggiugne alle Sette Arti, di cui abbian diviso (c). Vien essa similmente contenuta nella Disciplina Civile, la quale stesamente ne ragiona, per ravvisare quali siano i Morbi, e quali i Vizj, e quando tali affermar si debbano conforme alle varie bisogne che pertrattansi, per cui debba o nò, aver luogo la restituzion nelle vendite, ed esser atto, o disadatto a far testamento, od a stipulare, ed esser iscusato da pubblici e civili offizj, e dal comparir personalmente in giudizio; onde ci reca, che lo stesso prestan le Leggi alli affari, che la Medicina alli infermi (d).

Pertratta essa adunque la Giurisprudenza, di quanto all'Arte de' Medici si pertiene, e prima di ogni altra cosa ci dichiara, quali siano i maneggi della medesima; e ci va dicendo che i Medici son coloro che fanno le medicamenta, curano le ferite, appressano le ventose, medicano le fistole, ed i mali di denti, o delle orecchia, ma non già que che circoncidono, ovvero castrano (e), nè que che percantano le

E e 2 feri-

[a] Text. in C. item Romæ Inst. de excus. tut. l. medicorum ff. de decr. ab ord. f. c. lib. 50. l. 1. C. de excus. artific. l. fin. C. commun. de legat. l. 6. §. 1. & 3. ff. de exc. tut.
 (b) Hyppo. crat. Aphorism. 1.
 (c) Text. in l. 1. C. de decret. decur. lib. x. & Gloss. in d. §. item Romæ.

(d) Text. in Auth. hæc Constitut. innov. coll. 8. & in Auth. quib. mod. nat. eff. sui post princ. & in Auth. ut omn. ob. jud. §. nec later verif. sed tamen.
 (e) Text. in l. lege Cornelia 4. ult. ff. ad l. Corn. de Sycar.

ferite ed i mali, con imprecare, i quali appella giuntatori, imperciocche non son questi generi di medicina, comeche fianvi taluni che affermano, averli costoro recato giovamento (a). Tra medicali strumenti sono il collirio, e gli empiastri, ed altri di tal fatta (b), come ravvisa il Testo, le ferramenta, ed ogni altro parato per far le medicine: Quindi pare di comprenderli nell'Arte Medica, similmente l'Anatomica, e la Cirufica, e quanto per maneggiarsi quella drittamente vien estimato necessario lo studio di Anatomia (c), cotanto ravvisarem di venire altresì tutte queste arti nella Giurisprudenza contenute.

Laonde in primo luogo ragioneremo dell'Arte che propriamente dicefi de' Medici, de'varj generi non men de'Morbi, che de'Vizj, in tutto il corpo, ed in qualche parte di esso, leggieri e gravi, perpetui, e non perpetui, de' malsani, e deboli, de' guariti, e ricaduti, de' soncepimenti e de'parti, de' veneni e lor antidoti, degli unguenti, empiastri, medicamenta, de' fomenti, de' varj bagni, ed istufe, riportandoci al di più che ne diremo intorno poi alla Scienza de' Medici nella Fisica Legale. Indi dell'Arte che dicefi delli Anatomici, della osservazion de' corpi, e dello sfender de'feni de' cadaveri. E quindi dell'Arte che dicefi de' Cirufici, degli altri diversi generi de' morbi che ad essa pertengono, come delle enfiagioni, tumori, fonghi o crescenze di carne, graffiature, iscorticature, e ferite di ogni genere, mortali, o non mortali, leggieri e picciole, e delle cicatrici, ed altre sì fatte cose. E finalmente della perizia ed imperizia, colpa e malizia de' Medici, e de' Cirufici.

Per quanto si pertiene adunque all'Arte de' Medici, ed al conoscimento de' morbi, questo duplice il Testo lo distingue, cioè per segni, e per investigazion delle interne cagioni onde i morbi si ravvisano (d), ed in altro luogo dall'inspezion del Corpo (e), e l'Baldo, triplice lo espone (f), nel primo modo figuramente ed impropriamente per urina, imperciocche vede l'infermità come l'uomo alcuna cosa nello specchio, per una certa ombra, o sembianza: nel secondo modo vede per lo toccamento di polso: nel terzo modo congietturalmente, in pronosticando da cose rimote (g).

Ma.

[a] Text. in l. Praes §. 3. ff. de extr. cogit.

[b] Text. in l. cum delationis in fin. ff. de mand. infr. ubi Gotifred. n. 16.

[c] Afflict. in Const. Regn. quia nunquam pp. a. & 10. tit. 33. de probab. exp. medic.

[d] Text. in l. 1. & 14. ff. de mil. edi.

[e] Text. in l. un. C. de mendicant. valid.

[f] Bal. in rubr. Cod. de probat. vers. scias quod Judex.

[g] Text. in l. qui in utero ff. de statu homin.

Ma è da fapersi che il *Morbo* vien definito esser un abito di qualunque corpo contro la natura , il quale ci rende peggiore l'uso di esso a quel ministero per cui cagione la natura ci diè la sanità di quel corpo . Costesto abito talora suole avvenire in tutto il corpo , talora in parte di esso : Morbo di tutto il corpo è la Febre (a) , la quale pertanto il Testo in altro luogo la dice , essere un moto del corpo contro la natura (b) : Morbo di parte dal corpo , è per cagion di essemplio , la cecità , comeccche l'uomo nato sia in tal guisa .

Il *Morbo* molto differisce dal *Vizio* , conciossiacche il Morbo , come ci espone il Testo in altro luogo , è una temporale debolezza del corpo : il Vizio , è un perpetuo impedimento del corpo istesso , come se taluno non vede appresso il lume (c) , ovvero se sia balbo , imperciocche costui anzi è vizioso , che morbofo . Il Testo estima aver gli Edili pertanto usate doppiamente queste voci *Morbo* , e *Vizio* , per togliere ogni dubbio , attalche niuno equivoco rimanesse ; onde se la cosa tal sia , o di vizio , o di morbo , che impedisca l'uso e l'ministerio dell'uomo , essa darà luogo alla restituzione , purchè ci ricordiamo , che non qualunque legierissima cosa , faccia sì , che debba averfi per morbofo , o vizioso ; Laonde la leggiera febricciuola , o la vecchia quartana , la quale può già dispreggiarsi , o la picciola , e leggiera ferita (d) , o la leggiera lippitagine , o'l leggiero dolor di denti , o di orecchia , non dà luogo alla restituzione , nè alla cagion dell'Edito si pertiene (e) .

Di qui è che ravvisa , e ci reca , quali siano i morbofi , e quali i viziosi , rapporto alla restituzion nelle vendite . Chiedesi appresso Viviano , se il servo non sempre tra'suoi frenetici abbia dimenato il capo , ed abbia profferite alcune cose , debba o no , riputarfi nondimeno sano ? Ed c' dice essere nondimeno costui sano , imperocche non dobbiamo intendere essere taluno men sano , per cagion de' vizj dell' animo , altramente ne adiverrebbe che per tal ragione in infinito negaremmo molti esser sani , come per ventura lo stolto , il superstizioso , l' iracondo , l' ostinato , e se altri sonovi sì fatti vizj di animo , imperocche l'Arte Medica Legale più promette della sanità del corpo , che de' vizj dell' animo . Talora bensì c' dice che il Vizio corporale per-

vic-

(a) Text. in l. n. ff. de edil. edi.

(b) Text. in l. quæsitum 60. de re jud.

(c) Text. in l. 101. ff. de verb. & rer. sign.

(d) Text. in l. 1. ff. de edil. edi. l. 6c. ff. de re judic.

(e) Text. in l. 4. ff. eod.

viene infino all'Animo, e che lo guasta, come avverrebbe nella corruzione, perche questo accaderebbe per cagion delle febrì.

Cosa adunque dovrà dirsi, se qualche vizio dell'animo sia tale, che dovesse eccettuarfi dal venditore, nè il venditore sapendolo, lo abbia palesato? ch'è tenuto per l'azione di compera. Lo stesso Viviano dice, che sebbene qualche volta taluno sia montato in trasporto intorno a' vaticinij, ed abbia dato le risposte, nulladimeno se non lo facci al presente, non è niun vizio, nè vi è tal azione perche talvolta e' l'abbia fatto, come se abbia talora avuta la febbre: Ma se nondimeno permanesse in quel vizio, e solito fosse di montare in trasporto intorno a vaticinij, e dasse risposte come frenetico, ancorche ciò avvenisse per troppo abuso, pure è vizio di animo, e non di corpo, e pertanto e' non può restituirsi, perche gli Edili fan parola de'vizj corporali, ma concedesi l'azione *ex empto*. E lo stesso dice altresì in coloro che fuor di modo sono timidi, cupidi, avari, iracondi (a), maninconici (b), protervi, gibberosi, curvi, pruritosi, o scabbiosi; e similmente i muti, ed i fordi (c).

Il Trebazio dice, che colui che abbia la Volatica, non è morbofo, tuttevolte che drittamente fa uso di quel membro, dov'è la Volatica. Altresì che nè morbofo nè vizioso sia colui che abbia un testicolo, non men se nato in tal guisa, che se li sia stato reciso (d), ma bensì sano, perche non pertanto può generare (e), ma se sia Eunuco cui affatto manca una cotanto necessaria parte del corpo, egli è morbofo (f), non di meno altramente vien riputato ne' giumenti (g). Chiedesi se sano debba dirsi colui, cui la lingua fu recisa? E vien riportata tal quistione nel cavallo appresso Offitio, il quale dice che questo e' non pare di esser sano (h).

Il Sabino dice, il muto esser morbofo. Imperciocche morbofo è qualora è senza voce, ma non già così colui che parla gravemente, e con qualche incommodo. Colui però che parla confusamente, egli è senz'altro morbofo (i).

In oltre Offitio dice, che se reciso sia a taluno un dito, o lacerato qualche parte di un membro, comeche saldata l'abbia, se per tal cagione può di esso men valersi, non pare ch'è sia sano. Pari-

men-

(a) Text. in l. 1. ff. de edil. edi.
 (b) Text. in l. 2. ff. eod. tit.
 (c) Text. in l. 3. eod.
 (d) Text. in l. qui cum uno §. filium ff. de
 re mil.

(e) Text. in l. 6. ff. de edil. edi.
 (f) Text. in l. 7. d. tit.
 (g) Text. in l. 38. §. sed etiam eod. tit.
 (h) Text. in l. 8. ff. d. t.
 (i) Text. in l. 9. d. tit.

mente iscrive Catone , che cui sia tagliato il dito della mano , o del piede , e' sia morbofo , per la sudetta ragione : Ma se taluno fuor di modo abbia più dita , o nelle mani , o ne' piedi , se nulla e' s'impedisce per lo numero di quelli , non è in causa di restituzione , poiche non è da risguardarsi qual sia il numero delle dita , ma se possa senza impedimento servirsene , e co' più , e co' meno di essi (a) .

Chiedesi se colui ch'è di corta vista , sia o nò sano ? E vien risposto di potersi , come mal sano restituire : ed e' palese di esser altresì morbofo colui che ne' tempi nè di mattino , nè di vespro e' vede , il qual genere di morbo i greci appellano *μυωπία* , ed i latini la dicono *luscitiamem* , la quale , come credon taluni , è quella , tuttevolte l'uomo nulla vede appressandosi il lume (b) . In oltre fu domandato se siano sani , il balbo , e' l' blefo , e' l' fillinguato , e colui che parla più tardamente , e 'l torto che abbia i piedi e le gambe torte all' indentro , e colui che le abbia torte all' infuori ? ed estima l'Arte Medica Legale , di esser sani (c) .

Cui manca il dente non è morbofo , imperciocche la più gran parte degli uomini son senza di qualche dente , nè pertanto son morbofi , maggiormente che senza denti nasciamo , nè s'iam però men sani fino a che non abbiamo i denti , altramente niun vecchio sarebbe sano (d) .

Colui che abbia il callo è morbofo , ed eziandio colui che abbia il mal di polpo . Colui che abbia un occhio , o gota , o mascella maggior dell' altra , tuttevolte che drittamente e' ne fa uso , Pedio iscrive di parer sano , imperciocche dice che la disuguaglianza delle mascelle , degli occhi , delle braccia , se nulla li toglie dal ministero che deve prestarli , esser fuori di restituzione : ma il lato , o gamba più corta può recar impedimento , e quindi costui dovrà restituirsi . Se taluno per natura sia gocciuto , o abbia gli occhi trasportati , vien estimado sano . In oltre è da sapersi il mancino non esser morbofo nè vizioso , salvoche se per debolezza della destra , si vale della sinistra , ma costui non è mancino , ma bensì manco di una mano .

Vien altresì dimandato , se sia sano Colui cui puzza il fiato ? Il Trebazio dice non esser morbofo il puzzar a taluno la bocca , come colui che sente di becco , imperciocche ciò suol avvenire dalla sporchezza della

(a) Text. in l. 10. ff. eod. tit. de ædil. ædi.

(b) Text. in d. l. 10. & l. 101. ff. de V. & R.

figa.

(c) Text. in l. 10. de ædil. ædi.

(d) Text. in l. 1. eod.

la bocca ; ma se avviene per vizio del corpo , come se li duole il fegato o'l pulmone , od altra sì fatta cosa , egli è morbofo (a) : E similmente infermo è il zoppo (b) .

Chiedesi di quella Donna che mai sempre morti partorisce i figliuoli , se sia morbofa ? E dice il Sabino che se ciò avviene per vizio della matrice , è morbofa . Se stara sia venduta una femmina pregna , per comun consentimento la si tiene di esser sana , poiche il massimo , e principal officio delle donne è , di concepire , e difendere il conceputo . Quella ch'è di recente sgravata , similmente è sana , purchè nulla estrinsecamente avvenga , che introduca nel suo corpo , qualche infermità . Della Sterile ci reca il Celio di distinguere Trebazio , talche se per natura sia sterile , è sana ; per contrario , se per vizio del corpo .

In oltre si cerca di Colui che si urina? e Pedio dice non esser pertanto mal sano perche urina nel letto , se oppresso dal sonno , o dal vino , o per pigrizia di levarsi ; ma se per vizio della veflica non può ritenere il raccolto umore , non già perch'è faccia urina nel letto , ma perche abbia viziosa la veflica , può restituirsi . E più vero è quello che lo stesso Pedio dice , se l'uvola di taluno sia recisa , anzi toglie che presta restituzione , che il morbo se li scemi . Il Testo estima che se il morbo cessa , non ha luogo la restituzione , ma in contrario se il vizio persevera . Se taluno nasca colle dita congiunte , non pare di esser sano , se in tal modo vien incomodato all'uso della mano . La femmina così stretta , che non possa farsi donna , è fuor dubbio non esser sana . Se taluno abbia tumori di fauci , chiedesi se possa , o nò e' restituirsi qual vizioso ? E se queste son Scrofole , come deve tenersi , cioè invecchiate , e son que' tumori delle fauci , che non possono dileguarsi , senzamenò colui che abbia Scrofole , è vizioso (c) . Coloro che vengon travagliati nelle Varici , che sono piccole vene fuor di modo gonfie nelle gambe , le quali gonfiansi per altra bile , e non son sani (d) .

Dopo averci l'Arte Medica Legale pienamente eruditi de' varj generi non men de' Vizj che de' Morbi , viene ad instruirci , quali siano le Infermità Leggere , o Gravi , conforme alle bisogne che si trattano . Tra le Infermità Gravi , in primo luogo ci resta menzione del morbo maligno , che dicesi Sontico , il quale poiche nuoce a qualunque cosa ,

(a) Text. in l. 12. ff. eod.

(b) Text. in l. 13. eod.

(c) Text. in l. 14. ff. eod.

[d] Text. in l. Varicosus 30. ff. de ani. edi.

fa (a), vien pertanto ecettuato dalla general menzione de' morbi, e dell'accentato Editto. (b).

Quanto poi al saper quali siano le infermità *Leggieri*, e quali le *Gravi* (c), che rendono atto e disadatto a far testamento; ed a stipulare: *Leggieri* sono l'esser cieco di un occhio (d), l'esser sordafastro (e), l'esser blefo, balbo, o colui che tardamente o precipitosamente parla o non può drittamente pronunziare (f), per cui nondimeno può taluno contrarre o far testamento.: *Gravi* sono l'esser allo'ntutto cieco (g), sordo (h), e muto (i), a quali è vietato di far testamento, o stipulare eccetto bensì in que' affari in cui non è d'uopo il parlare, ma basta il solo consentimento, come di comprare, vendite, locazioni, ne' quali può il sordo intervenire, perche può intendere, e consentire. (l). Rapporto all'essere iscusato da' pubblici e civili offizj, come di tutela, e cura: Infermità *Leggiera*, e l'esser cieco di un occhio, la quale non iscuola (m): *Grave* è la cecità di amendue i lumi (n), il mal di orecchia (o), ma non già la podagra, salvo però quando taluno sia così afflitto per infermità ne' piedi, che sia impedito di andare per proprj affari (p); similmente l'esser furioso iscuola per insino a che non sia reso sano di mente (q), e queste iscusano da' corali offizj (r). Altramente però negli offizj patrimoniali per cui l'esser cieco non iscuola (s).

Rapporto al dover comparire personalmente in giudizio, ogni morbo che ne lo impedisca, lo iscuola (t), la qual cosa era ancora prescritta dalle leggi delle XII. Tavole, come può vedersi appresso il *Gellio* (u); talche dove il giudice ignora taluno esser infermo, può citarlo al giudizio, e proseguirlo contro di esso, ma nondimeno vien costui restituuto contro la sentenza colla quale è condannato, allo stesso

F f modo

(a) Text. in l. morbus ubi gl. ff. de V. S. l. quæsitum ff. de re jud. l. fin. §. fin. ff. de ædil. ædi.

(b) Text. in l. 4. ff. de ædil. ædifi.

(c) Text. in l. si quis in gravi ff. ad S. C. syl. la l. quantum in si. ff. de re jud. l. 2. ff. de ædil. ædi.

(d) Text. & Gloss. in §. cæcus autem Instit. quib. non est permiss. fac. testam.

(e) Text. in §. mutum Instit. de inutil. stipul. §. item Surdus Inst. quib. non est permiss. fac. test. l. 1. ff. de V. O. l. 7. ff. de decur.

(f) Text. in d. §. item Surdus Inst. quib. non est permiss. fac. test.

(g) Text. in §. cæcus Inst. quib. non est permiss. fac. test.

(h) Text. in §. item Surdus & mutus Inst. eod.

(i) Text. in d. §. & in §. mutum Inst. de inutil. stipul. & l. 1. ff. de V. O. l. differetis C. de testam. l. unic. C. qui morb. se excus.

(l) Text. in l. 47. ff. de action. & oblig.

(m) Text. in l. frater C. de excus. tutor.

(n) Text. in l. 2. C. qui morb. se excus. lib. x.

[o] Text. in l. 3. C. eod. tit. l. 13. C. de decurion. lib. x.

(p) Text. in l. cum furiosus ff. de judic.

[q] Text. in l. 1. C. qui morb. se excus. lib. x. & in l. luminibus C. qui dar. tut. poss. & l. post ff. eod. & l. unic. C. qui morb. lib. 5.

(r) Text. in l. 2. ff. de vacat. numer. & in tit. ff. C. & Inst. de excus. tut.

[s] Text. in l. honores §. 1. ff. de decur.

[t] Text. in §. 1. Inst. de iis per quos test. poss.

(u) Gell. lib. 10. c. 21.

modo di colui che trovasi lontano per cagion della Repubblica : ma quante volte fosse noto al Giudice di aver febre , o di essere infermo, il giudizio in tal caso non valerebbe , e renderebbesi nullo purchè non sia una legierissima febricciuola , o vecchia quartana , che non li reca impedimento per accodir alli altri suoi affari (a) .

Distingue altresì le infermità talune di *Corpo*, e talaltre di *Mente* (b). Sonovi in oltre infermità che diconsi *Perpetue* , ed altre che non son *Perpetue* (c) . Tra le perpetue sono le terzane , e quartane feбри , la podagra , e'l mal caduco , talche coloro che ne son travagliati , neppure in que'dì che ne sono liberi , diconsi drittamente sani (d) . Tra le infermità che non son perpetue , farebbe il flusso di ventre di cui fa menzione in altro Testo (e) , l'esser trasportato da furor di mente (f), ed altre sì fatte .

Ravvisa poi coloro che sono *malsani e deboli* (g) , i quali vengono iscusati dal comparir personalmente in giudizio , e da pubblici e personali offizj (h) . Colei che si purga due volte il mese , è mal sana , e similmente quella che non purgarsi , eccetto se ciò avviene per cagion dell'età (i) .

Finalmente, quanto a guariti e *ricaduti* , ci v'è dicendo , che colui ch'è guarito per modo che vien nel pristino istato restituito , e' deve tenersi come se mai stato fosse infermo (l) , comeche dopò e' ricada in nuova infermità (m) .

Ma dove vieppiù si palesa, che la *Disciplina Legale* contiene l'*Arte Medica* , è nel ravvisare il Testo convenire in consulto con *Ippocrate* , intorno al diffinire il *concepimento* , e 'l parto di sei mesi e due dì , esser dritto e legitimo (n) , e similmente quello del settimo mese (o) , e per contrario illegitimo nell' undecimo (p) , col di più che intorno a tal bisogna stesamente divideremo nell' *Arte di Levatrici* ,

(a) Text. in l. *quartum*, & ibi Bart. ff. de re judic.

(b) Text. in l. *pena* §. *fin.* ff. de excus. tut. l. 2. & l. 6. ff. de testam. l. 1. de adil. adi.

(c) Text. in l. 101. ff. de V. S. l. 12. l. 17. l. 74. §. *fin.* ff. de excus. tut. in l. 13. ff. de vacat. & excus. mun.

(d) Text. in l. 53. ff. de adil. adi. l. unie. C. de excus. tut. §. *sed & mente captis* Inst. de Cur.

(e) Text. in tit. de adil. edict. l. in verb. *celiaci*.

(f) Text. in §. *furius* Inst. qui rest. tut. dar. poss. l. si *hereditas* §. *furius* ff. eod. l. cum *furius* ff. de judic. l. 14. ff. de excus. tut. l. 23. §. si *maritus cum seq.* in fi. ff. *sol. matr.*

(g) Text. in l. unie. C. de mendic. val. l. 101. ff. de V. S.

(h) Text. in l. 2. §. si quis in iudicio ff. si quis cautio l. 2. §. *corporis debilitas* ff. de vad. mun. Inst. de cur. §. *fin.* Inst. de excus. tut. §. *item* l. *fin.* ff. de vacat. & exc. mun.

(i) Text. in l. 15. de adil. edict.

(l) Text. in l. quod ita ff. de adil. edi.

(m) Text. in l. si §. 1. ff. eod. tit.

(n) Text. in l. intestato de suis & legit. in fi.

(o) Text. in l. septimo mense ff. de stat. hom.

(p) Text. in Auth. de restit. & ea qua parit in 11. mense §. unum collig. 4.

ce , e più largamente ragionaremo nella Fisica legale :

Si rivolge poi a pertrattare de *Veneni* , distinguendo di essi i legali Scrittori altri esser ingeniti , quali son que' dalla natura generati nel corpo umano per malizie e corruzione non men delli umori , che dell' aere (a) : altri essere introdotti ; nè dicesi esser provato legitimamente in cotal misfatto , il corpo del delitto , per la nuda attestazione de medici , quantevolte in essa non sia ispiegata cotal distinzione, che il difonto sia morto per veneno dato , e non ingenito (b) , il qual giudizio non possono i medici formare , se non apparisce qualche estrinseco segno , diverso da soliti , come osservasi quello del repentino cangiamento dell' istato del corpo , conciossiacche per ordinario i segni di amendue questi veneni sono i medesimi , eccetto solo quelle della sudetra subitanea mutazione d'istato , imperciocche il veneno ingenito non opera cotanto prestamente , come lo apparecchiato , e dove quello fa il suo effetto appoco, appoco , questo lo fa subitamente (c) .

Distingue in oltre la Disciplina Legale , di esservi taluni veneni che diconsi mali , quali sono i sudetti atti a far morire , ed apparecchiati per uccidere , e tal altri veneni che diconsi buoni , quali sono atti a difendere la sanità , e di cui se ne fanno medicamenta (d) , e pertanto non basta solo recar pruova di veneno , ma è d'uopo provare altresì di veneno malo , perocche il buono non essendo nocevole , non si rende punibile (e) , e quindi è che allora tiene di commetterfi l'omicidio di veneno , qualora è seguita la morte di taluno per essersi stato dato a cibare o bere , ed altresì da colui che abbia venduto , o portato malo veleno (f) , con malvaggio animo (g) di far seguire la morte , imperciocche quantevolte si tenga il veleno , si venda , si conduca , ed eziandio si presta , non a malvaggio ma bensì a buon fine , comeche malo evento ne sia quindi seguito , viene nondimeno mitigata la pena di morte (h) , non men dal diritto commune , che dal municipale prescritta (i) . Recca poi menzione di

F f 2

varie

(a) Grammatic. dec. 30. sub n. 29. Decian. tract. crim. vol. 2. lib. 9. c. 24. n. 5.

(b) Caballin tract. de omni gen. homicid. n. 62. apud resol. crim.

(c) Boss. pract. crim. tit. de delict. n. 5. Farinac. lib. 1. q. crim. q. 2. n. 34. Decian. & Caball. loc. cit.

(d) Text. in l. qui venenum ff. de verb. sign. l. quod saepe, §. venena ff. de contrah. empt.

(e) Text. in l. 3. §. adjectio ff. de ficiariis Alex. conf. 203. n. 3. & 4. lib. 2. verfi. est enim.

(f) Text. in l. 1. §. preterea & in l. 3. in pr. & in verfi. eisd. legis, & in §. aliò Senat. Consulto ff. ad l. Cornel. de sicar. l. 1. in fin. & ibi Bar. ff. ad l. Pomp. de paricid. §. ead. lege just. de publ. jud.

(g) Text. in l. eisdem ff. ad l. Cornel.

(h) Text. in l. 3. §. ex Senatus Consulto ff. ad l. Cornel. de sycar.

(i) Text. in d. l. 1. §. preterea & d. l. 3. §. cod. & in const. regn. mala noxia.

varie spezie di cotal genere de mali veleni , così di erbe velenose tra cui annovera la *Cicuta* , la *Salamandra* , l'*Aconito* , ed eziandio talora la *Mandragora* : che altresì di animali , tra' quali il *Pitiocampe* , ver-
me che nasce ne' pini , e l'*Bupreste* animale del genere delle *Cantarelle* ,
punto dissimile dal Scarafaggio di lunghi piedi , amendue venenosi , i
quali se taluno abbia temerariamente prestati , vien punito colla pena
di avvelenatore (a) . E tosto si rivolge quindi a far parola delli *Anti-*
doti , ovvero controveneni (b) , e tra di essi primamente della *Teriaca* ,
la quale si compone di carne di vipera , della cui composizione Gale-
no rimase due opere una dedicata a Cesare , e l'altra a Panfilo (c) .

E poiche il Testo recando di essa menzione dice , la *Teriaca* , ed
altre medicamenta (d) , le quali però ivi stesso non ci palesa , ci è d'uo-
po pertanto di ricorrere ad altro luogo dove il medesimo ne fa parola ;
Collà poi ravvisamo delli *Unguenti* da medicina , i quali distingue , da
que' cui ci ungiamo per piacere : e della maniera come si fanno e della
rimescolanza in uno di più medicamenta (e) . E tra que' che sono per
medicina , annovera il *Conangeno* , il quale deriva il nome da *Conage-*
na nella *Soria* , d'onde si portava , l'*unguento* appellato delli *Apostoli* ;
l'*unguento Crino* : il quale si fa del giglio rosso ; l'*unguento Rosino* ,
che si fa di rose , l'*unguento di Mirra* , e di *Nardo* puro , non adulte-
rato (f) , e del *Collirio* , il quale si fa per medicare gli occhi (g) , e di
altri empiastri (h) . Inoltre del *Lasere* , quale i *Speziali* appellano *Afa-*
ferida , ed è il succo irrigiadato che suda dalla cima del virgulto chia-
mato *Laserpizio* , celebratissimo nella *Cirenea* Provincia ; dove fù la
prima volta trovato , il quale eccellentissimo è nella medicina (i) . Ed
altresì di talune erbe medicinali , tra quali l'*Esopo* , la cui radice pur-
ga il pulmone enfiato (l) , ed altre sì fatte medicamenta (m) .

Dalli unguenti, e medicine, viene poi a far parola de' *Fomenti* (n) , e
de' *Bagni* , che si prendono per piacere (o) , e de' *bagni* più tiepidi (d) ,

e del

(a) Text. in l. ejusdem & §. alio ff. ad l. Contr. de ficar. & veneficis. ubi mendose legitur pro buprestis, & pythiocampis, bupostum, & pythiocarpas.

(b) Text. in l. quod sepe ff. contr. emptio. l. non omne ff. de penu legat.

(c) l. Nebriff. in lexic. jur. in verbo theriaca vol. 2.

(d) Text. in l. questum ff. de fund. instr. §. Idem respondit theriacam.

(e) Text. in l. 27. §. 1. ff. de acquir. rer. dom.

(f) Text. in l. 23. & l. 27. §. 1. in fi. ff. de arr. & arg. mundo, & unguentis legatis.

(g) Text. in §. cum ex aliena, & in §. quod

si partim instr. de rer. div. l. 18. in fi. ff. de fundo instr.

(h) Text. in l. idem ff. de acqu. rer. domin.

(i) Text. in l. non omne ff. de penu legat.

(l) Not. g' off. in l. cedere ff. de verb. sign.

(m) Text. in l. §. ff. de penu legat.

(n) Text. in l. si cur ff. de leg. 3.

(o) Text. in §. servi Instr. de libertin. ; & ibi gl. in verbo in balneum l. 17. ff. de fundo instr.

(p) Text. in l. fistulam ff. de servit. urb. przd. l. 1. ff. de aqu. quotid. & riv. l. 18. ff. de vacat. & excus. mun. in V. calefactio publici balnei l. 1. ff. de muner. & honor. l. 53. de leg. 3. -- ibi ad balnei calefactionem.

e del Bagnajuolo , e di colui che vi accende fuoco (a) : e finalmente fa menzione eziandio delle *Istuse* (b) .

Passa quindi la Legale dopo l'Arte Medica a ravvivare , l'*Anatomica* molto acconcia alla medesima non meno che alla *Cirufica* , intorno alla quale quindi ragiona dell' osservazione del nudo corpo , per ravvisar dall'aspetto di esso , l'attevolezza a congiugnersi , come costumar soleano gli antichi Romani (c) , la qual cosa fu poi vietata dallo 'mperador Giustiniano , per osservanza di cristiana pudicizia (d) , rimanendo bensì alle Levatrici l'osservazione del nudo ventre , per ravvivare i segni se sia o nò pregno (e) , e de'nudi Corpi per osservar l'integrità , e'l vigore , o la debolezza , ed ogni altra cagione onde debbansi estimare mal sani (f) .

E quindi fa parola altresì dello sfendere il seno per cavare il parto alla luce (g) , e del taglio de'cadaveri (h) .

Finalmente volgesi all' *Arte de' Cirufici* , e largamente pertratta di quanto ad essa si pertiene. In primo luogo fa parola delle enfiaggioni, o tumori, quali distingue dalle ferite (i) , e rende menzione di varj generi de' medesimi ; taluno dicefi *Callo*, il quale annovera tra morbi, e taluno dicefi *Polipo*, che oltre l'usato cresce nelle narici , ed altri diconsi *Fonghi*, *Crescenze*, o *Bozzole*, che sogliono nascere e gonfiar soprammodo la gola (l) . In secondo luogo, ravvisa le *Graffiature*, o iscotticature, le quali sono senza sangue (m) . In terzo luogo ragiona delle *Piaghe*, tra le quali distingue talune che sono nate di sè (n) , ovvero derivate dalle stesse ferite (p) , dalle altre che sono fatte da altrui (o) , le quali pertanto la chiosa differisce dalle ferite (q) . In quarto luogo pertratta delle *Ferite* istesse tra le quali ravvisa talune esser no leggieri e picciole (r) : talune grandi e profonde (s) : ed altre mortifere e non mortifere (t) . Pone altresì mente a ciascheduni colpi e ferite di ogniuno de fer-

(a) Text. in l. 13. in fin. ff. de fundo instr. cum seq.

(b) Text. in l. si quis mihi ff. mandati.

(c) Plac. ho lib. 11. de legib. Quintil. declam. 279. Plutarch. in Lacon. Lucian. in Eunuch. Sueton. in August. c. 69. Senec. ep. 80.

(d) Text. in §. 2. inst. quib. mod. tutel. fin. & in l. ult. C. quando cur. vel tut. esse desin.

(e) Text. in l. 1. ff. de ventre inspiciendo.

(f) Text. in l. un. C. de mendic. valid.

(g) Text. in l. 132. & 141. ff. de verbor. sign. Text. in l. quod dicitur ff. de liber. & posth. 2. §. ex his ff. de injust. rupt. l. 1. §. & si matris ff. ad Tertull. l. posthumus in §. ff. de inoff. testam.

(h) Text. in l. 2. cum gloss. ff. de mortuo inferendo. l. 2. ff. de relig. & sumptib. funer.

(i) Text. in l. si servus §. rupisse ff. ad l. Aquil.

(l) Text. in l. qui clavum ff. de edil. edil.

(m) Text. in l. 1. §. penult. ff. ad Syllan.

(n) Text. in l. ob quæ vitia §. fin. ff. de edil. edil.

(o) Text. in l. 1. §. penult. ff. ad Syllan.

(p) Text. in l. si ex p. agis ff. ad l. Aquil.

(q) Gloss. in d. l. ob quæ vitia d. §. fin.

(r) Text. in l. 1. §. proinde & ibi Bald. ff. de edil. edil. -- ibi. -- mo sicum vulnus.

(s) Text. in l. vulneris magnitudo ff. de injur.

(t) Text. in l. idem Mela §. Celsus ff. ad l. Aquil. -- ibi mortifero vulnere percussit. l. 1. §. fin. ad Sylla. l. ita vulneratus ad l. Aquil.

feritori(a) per prescriber pena di omicidio, se da quella ferita sia derivata la morte del ferito(b), intorno alla qual cosa deve starsi alla sentenza de Cirusici (c). Per pruova di non esser morto per cagion della ferita recasi di essersi dopo trè dì levato, ed aver camminato col bastone (d); e quante volte è fuor dubbio di esser stata la ferita del primo feritore mortale, comeche abbia ricevuto l'estinto altre mortali ferite da diverso percussore, nondimeno estimasi per innanzi ucciso da colui che lo abbia mortalmente ferito (e), ed è tenuto in tal caso non men il primo che il secondo feritore, amendue di omicidio (f): ma qualora per contrario la prima ferita non fù mortale, ma fù dal secondo esserminato, è tenuto il primiero di ferita e non di omicidio (g).

Ed altresì tuttevolte la ferita non fù mortale, se poi il ferito muore, non si presume morto per la ferita, ma per negligenza dell' infermo, ovvero per imperizia de medici e de cirusici, ed in tal caso neppure il feritore è tenuto di omicidio, ma solo di ferita (h). Conciossiacche talora il ferito eziandio mortalmente ed in luogo pericoloso ne vien liberato per sua buona natura e custodia, e per buona perizia de medici (i); laddove per contrario la mala custodia fà divenir mortali le non mortali ferite, e la mala perizia reca morte (l), talche vien essa ne medici ascritta a colpa (m), e similmente nelle levatrici (n).

Laonde pertratta la Legale, non men della *Colpa de Medici*, e dell' inganno di essi che dassero contrarie medicamenta per far vendere a gli 'nfermi i poderi contro buona fede (o), che altresì ragiona della *Perizia ed Imperizia de Medici* stessi, taleche prescrive che possan esser riprovati per cagion d'imperizia, tuttocche stati fossero prima approvati (p), conciossiacche pari cosa estima l'uccider taluno, e dispregiar l'infermo senza assistenza di medico (q), ed abbandonar un infermo, che commetterne la cura a medico inesperto (r). E quindi il nostro

dirt-

(a) Text. in l. fin. ff. ad L. Cornel. de Sycar.
(b) Text. in l. si vulnerato servo cum l. seq. ad l. Aquil.

(c) Text. in l. huic scripturæ ff. ad l. Aquil.

(d) Not. Gloss. in l. 1. C. de emend. servor.

(e) Text. in d. l. huic scripturæ §. si servus l. ait lex ff. ad L. Aquil. l. & si is cum ff. de confess.

(f) Text. in d. l. ita vulneratus ad l. Aquil.

(g) Text. in d. l. huic scripturæ.

(h) Text. in l. qui occidit §. fin. l. si ex p' agis ff. ad l. aquil. Gloss. in l. 1. C. de emend. servor. & in add. ad gloss. in §. 1. Inst. de iis qui sunt sui vel alien. jur.

(i) Text. in l. 1. §. fin. ff. ad S. C. Syll.

(l) Text. in l. quod si nolit §. si mancipium ver. culpam ff. de ædil. ædi.

(m) Text. in l. imperitia ubi gl. ff. de R. J. l. 8. ff. ad L. Aquil. §. præterea Inst. de L. Aquil. cum concord. in gloss. allegat.

(n) Text. in l. 9. ff. ad L. Aquil.

(o) Text. in l. 3. ff. de var. & extr. cognit.

(p) Text. ubi DD. in l. 7. ff. de excus. tut.

(q) Text. in l. si servus ff. de V. O. D. D. in l. si ab hostibus §. si vir ff. sol. matr.

(r) Text. in d. l. quod si nolit §. mancipium & ibi Aug. ff. de ædil. ædi.

diritto Municipale prescrive il corso dello studio de Medici a poter esercitar tal professione, esser di anni trè nella Loica, e poi cinque nella Medica, e primamente apparare i Testi della lor Arte, quali son l'Ippocrate e'l Galeno, non men quanto alla teoria che alla pratica, e di essi la sentenza seguire, e non l'openione di novelli medici che non sono approvati. E quanto a coloro che voglian esercitar quella parte dell'Arte Medica che dicesi Cirufica, nol possano senza prima aver essi ottenuto lettere di approvazione de Maestri in Medicina esecutorizzate da reali Ministri a tal uopo diputati, i quali debban investigare se abbiano istudiato per anni due l'Arte Cirufica, e per un altro anno nelle pubbliche scuole l'Anatomia, senza la quale non potran salutevolmente fare i tagli, nè dopò averli fatti rammarginar le ferite (a). Oggidì in vece dell'antico esame e dette lettere di approvazione, basta il solo privilegio di conventazione in Medicina dell'Almo Napoletano Collegio (b).

Dopò aver ragionato delle piaghe e delle ferite, si rivolge finalmente la Legale a ravvisar delle *Cicatrici*, di cui ci fa parola nel Testo (c).

E comeche debba starsi al giudizio de Medici intorno alle cose che pertengono alla lor perizia (d), nondimeno la Legale sovrastando all'Arte Medica, rimette al Giurifconsulto che dinunziante il medico, esso da Giudice quindi cerchi diligentemente, se dalla ferita sia per rimaner cicatrice, altramente la dinunzia dal medico fatta non vale, quantevolve non precede il diligente investigamento del Giudice (e).

Basta fin quì per ravvisare, che la Disciplina Legale comprende l'Arte Medica, e con essa insieme l'Anatomica e la Cirufica, per compimento di tutte le buone Arti Liberali ed Ingegnose. Di quì poi ci rivolgeremo a ravvisare di contener essa altresì le Fabrilì, e Meccaniche, e quindi eziandio tutte le Scienze.

FINE DELLA I. PARTE.

(a) Text. in Const. Regni incip. Quia nunquam, tit. de probabili experientia Med. cor.

(b) Text. in Const. Regni incip. Utilitati, tit. ubi Afflicti. in comment. n. 2.

(c) Text. in l. quzitur §. fin. ff. de adil.

adi. l. locum §. ex eo ff. de usufr.

(d) Text. in l. septimo mense ff. de Rat. hom. l. i. ff. de ventr. inspic.

(e) Text. in l. semel ubi Bar., C. de re mil.

D E L L E
A R T I E S C I E N Z E
T U T T E

DIVISATE NELLA GIURISPRUDENZA.

O P E R A
D I A N T O N I O D' O R I M I N I

N A P O L E T A N O , P A T R I Z I O B R I N D E S I N O

P A R T E II.



I N N A P O L I , M D C C X L V I I .

P E R S E R A F I N O P O R S I L E R E G I O S T A M P A T O R E .

C O L P E R M E S S O D E ' S U P E R I O R I .

3

D E L L E A R T I , E S C I E N Z E T U T T E

DIVISATE NELLA GIURISPRUDENZA .

P A R T E I I .

La quale contiene le Arti Fabrili e Meccaniche .



Er discender a qualche minuta idea delle umane cose nella Giurisprudenza contenute , e per ripigliar di vigore lo 'ngegno , per ventura sin qui fatigato nello studio delle dotte Arti , attalche possa e' poggiar al piu alto e misterioso delle Scienze , cui lo abbiain destinato nella Terza Parte di questa Opera, fa uopo intertenerci a ravvisar trappertanto le Arti Fabrili , e Meccaniche ; conformandoci al costume de' studiosi ingegni istessi , i quali dopò aver atteso alle più sottili ricerche e speculazioni , soglion ricrearsi con qualche agevole intertenimento , o piacevole lavoro , per non rimaner oppressi dal continuar le sublimi arcane meditazioni , cui a miglior tempo riserbansi (a) .

Rivolgendoci adunque alle Arti Fabrili , e Meccaniche ravvisamo di venir esse contenute nella Legale (b) la quale ci rende larga menzione delle opere fabrili (c) e distingue quali sian le fabrili , le ossequiali , e le artificiali (d) , e l'offizio , e'l mestiere , esser diverso dall'artificio (e) , e ci espone qual sia l'Artiere , ed i nomi di diverse Arti , ed

A 2

Ar-

(a) Text. in l. i. C. de excus. artific. lib. x. Not. Gloss. in §. nè autem tertii anni in prohz. Digestor.

(b) Text. & Gloss. in Auth. de non alien. coll. 2. §. quod autem in V. Mechanicis .

(c) Text. ff. l. fabriles l. 6. 7. §. 4. l. 9. & 23. per tot. tit. dig. de oper. libert. & in l. penult. ff. de

præfcri. verb.

(d) Text. in l. si non sortem §. si libertus ff. de cond. indeb. l. 30. 32. 33. ff. de reivind. l. 33. ff. de usufr. l. 1. ff. de var. & extr. cognit. ver. jam & librariis .

(e) Text. in l. 63. §. 1. ff. de leg. 3.

DELLE ARTI

Artefici, ed i lor significati (a), e que' Artefici ch'effercitano Arti vili, ed illiberali che solo risguardano al guadagno (b). Intorno alla qual cosa ci fa sapere, che tuttevolte abbia taluno promesso, ovvero abbia detto, l'Artefice, e' non è tenuto prestarlo perfetto, ma in una certa maniera perito, che non lo pigli di somma scienza, nè affatto ignorante nell'artificio, e basta tal essere, quali volgarmente gli artefici si dicono (c); e qualora l'istesso fabro abbia promesso due per l'istesse opere, debbon esser costoro d'igual perizia (d): per l'altra banda ci vada dicendo, che quantevolte talun abbia spezialmente patteggiato, di dover colle sue proprie opere fabricar, per ventura, la nave, o l'isola, e' non l'adempie per man di altrui, perocche tra gli artefici evvi lunga differenza d'ingegno, di natura, di dottrina, e di ordinazione per l'opera (e); e se abbia promesso, o locato l'opera, con tal voce intendesi di doverla prestar compiuta, cioè se artefatta, il corpo perfetto dell'opra (f), se manofatta, ovvero che consiste nell'industria e fatica, l'opra di tutto il dì (g). Trattando essa adunque delle Arti Fabrili, avvisa in primo luogo, questa voce Fabro, venit intesa per qualunque operajo di qualsiesi Arte, come di Fallegname, o di Muratore (h), e trà le arti fabrili istesse, ci fa parola di que' fabri che fanno le armi, e le riparano ed accomodano, i quali appella *Fabricenses* (i), dove la Chiosa rispondendo alla domanda della significazione di cotal voce, ci vada dicendo che debbasi intendere in trè maniere, cioè larghissimamente, per qualunque maestro di qualsiesi arte (l), come abbiam già detto; nel secondo modo men largamente, eziandio per qualsivoglia operajo di ferro; nel terzo modo strettamente, per coloro che fanno le armi; nondimeno il comun uso di parlare, lo piglia nella seconda significazione, cioè per ciaschedun operajo di ferro (m), come per ventura farebbe l'Arte di *Pulitore* delle armi istesse (n).

Ma per non trascurar di osservare anche in esse quell'ordine che ci vien permesso, metteremo in fila quelle Arti che son di mestieri per
Abi-

(a) Text. in gloss. in l. 1. & per tot. tit. Cod. de excus. artificum, & latè in l. ult. ff. de jure immunit. l. 7. §. 1. 3. C. de excus. mun. l. 1. ff. de var. cognit. l. 12. §. 2. cum seq. ff. de fundo instr. Gloss. in l. 63. §. 1. de legat. 3.

[b] Text. in l. cordonem ff. de nov. op. aunc.

(c) Text. in l. 18. in fin. & l. seq. ff. de edil. edi.

[d] Text. in l. 5. ff. de duob. reis stipul.

(e) Text. in l. 31. ff. de solut. l. 39. §. fin. ff. de statulib.

[f] Text. in l. 5. ff. de verb. & rer. sign.

(g) Text. in l. 2. ff. de oper. libertor.

(h) Text. in l. 2. ff. de eo quod certo loc. l. 235. ff. de V. S. Gloss. in f. certè Inst. de rer. divis.

(i) Text. in l. 1. C. de fabricensib. lib. 11. & ibi gloss.

(l) Glossa in auth. de non alien. §. 2.

[m] Gloss. in d. l. 1. & Bar. in d. rubr. C. de fabricensib.

(n) Text. in l. quibusdam ff. de j. immo. in verb. Poliones.

Abitare , per Cibarsi , per Adornare , per Vestire , per Viaggiare , per Diportare , per Leggere , o per Iscrivere , ed altre sì fatte , e quante mai pertengano ad ogni genere di commercio , non meno interno , che parimente esterno (a) .

DELLE ARTI

PER ABITARE

TRATTATO I.

R Apporto a quelle son d' uopo per Abitare , ci rende menzione prima dell' *Architetto* la cui Arte annovera tra le maccaniche (b) , che si prepone alla struttura delli edifizj (c) , e di colui cui è data la cura per la struttura, e risarcimento delli edifizj pubblici (d). Indi dell'Arte del *Muratore* (e), tratto tratto, del luogo, ovvero suolo da edificare, indi de' materiali (f) , e de' varj lavori e membri della fabbrica . Fà parola adunque del campo vuoto di edifizio(g), di quello dove si fossa l'arena(b), di coloro che traggono fuori le cose atterrate, e rovinate nelle arene (i), del lapillo (l) del luogo dove si fossano le pietre (m) , della fornace da calcina (n) , e di que' che la calce vi cuocono (o) , e delli apparecchi di machine all' edifizio (p); e poiche avvisa che li edifizj consistono di due cose , cioè di suolo , e di superficie (q) , e che sotto l'appellazion di edifizio , viene inteso o il suolo , o la superficie (r) , tratta pertanto

sov-

[a] Text. in §. 2. inf. de inut. stip. ubi gloss. in verb. commercium.

(b) Text. in Auth. de non ali. §. quod autem ubi Gl.

(c) Text. in l. 1. C. de excus. Artif. l. 12. & per tot. C. de edific. privat. & tit. de operib. public., & tit. de ratiocin. oper. publ., & tit. de nov. op. nunc. & de servit. & aqua, & tit. de servit. urb. præd. & tit. de damno infecto.

(d) Text. in l. 1. & 2. C. de excus. artifice. lib. x. in l. fin. ff. de jur. immunit. l. 2. C. de edific. privat.

[e] Text. in l. 17. §. 10. ff. de muner. & honor.

(f) Text. in l. 1. ff. de signo inunct. & in l. tigni ff. de V. S. §. cum in suo solo Inf. de rer. divis. & §. seq. ubi gl. in verb. materia eod. §. certè illud Inf. eod. l. 24. §. fin. ff. de reivind. l. 40. eod.

(g) Text. in l. fundi ff. de verb. signific. in verb. Area §. cum in suo solo, ubi gl. in verb. materia Inf. de rer. divis. eum §. §. seq. & Inf. de usufr. §.

pen. l. 98. §. fin. ff. de solut.

(h) Text. in l. fed. & 2. de publ. l. 8. §. si vir ff. sol. matr.

(i) Text. in l. humilem C. de incest. nupt.

(l) Text. in l. supra iter glaream iniectam ff. de aqu. pluv. arce. & in l. 1. de via publ.

(m) Text. in l. 2. §. si vir l. 9. ff. sol. matr. Text. in l. 13. ff. de usufr. l. 5. & 6. ff. de serv. rusticor. prædior. l. succurritur ff. ex quib. caus. major. in verb. Latunise l. fin. ff. de jur. immunit.

(n) Text. in l. aut damnum ff. de penis. d. l. 5. & 4. de serv. rust.

(o) Text. in l. 13. C. de excus. mun. lib. x. l. fin. ff. de jur. immunit.

(p) Text. in l. 1. ff. de nov. op. nunc., & in l. stipulatio eod. tit. in verb. molitio.

(q) Text. in l. eum de usucap. l. solum ff. de rei vind.

(r) Text. in l. si fundum ff. de legat. 1. l. 98. §. fin. ff. de solut.

sovvente del suolo , e della superficie delle case (a) ; e cominciando dalla entrata della casa (b) ; e quindi da pilastri , i quali compongonsi non che di ferme pietre , ma eziandio di mattoni , e di calce (c) , viene fil filo alli archi (d) , ed alle pietre quadrate , con cui sorgono li edifizj (e) , ed alla struttura delle camere (f) , e della casa in più parti divisa , e della maniera di dividerla in varie membra (g) , e come col frapportarsi il muro , una camera , in due dividasi (h) , e della stanza più secreta (i) , e finalmente allo intonacare le mura , ed a quello che fa d'uopo offervar nell' intonacata (l) , ed a quella parte di esse che sporge fuori il muro per allontanare l'acqua che gocciola (m) , ed a fummajuoli , per cui il fumo si conduce fuori del muro (n) . Tratta parimente della casa più angusta (o) , e della più magnifica , e sontuosa (p) , e del chiaffetto , cioè quella angusta via tra casa e casa che non abbia uscita (q) . Bello è vedere , come tutte le sudette cose in varj Testi sparfe , tutte le raccoglie in un solo , la stessa Disciplina Legale (r) .

Quindi fa parola non men dell' edificare , che parimente del diroccare (s) : E c'instruisce di doverfi fabricare sopra il muro , per modo che possa sostener il peso dell' edificio , e di non fabricarsi quante volte no' l possa reggere (t) . Similmente tratta della riparazione delle mura , e del supponentare il rovinante edificio (u) , e del risarcimento dell'antico (x) .

E distingue di esser diversa cosa il riparare e' l rifare , dal migliorare , e dall' edificare , conciossiacche riparare dicesi , quante volte si conserva la pristina forma , ovvero faccia della casa , senza esten-

(a) Text. in l. 9. §. 3. l. damni l. 15. §. 6. ff. de damn. infect. , & d. d. Juribus & l. solum 50. ff. de rei vind. §. cum in suo solo cum duob. seq. Inst. de rer. divis. §. quod autem Inst. de usufr. l. 2. ff. de superfic.

(b) Text. in l. æquissimum §. sed si ædium ff. de usufr.

(c) Text. in l. penult. ubi Alc. & Bude. ff. de verb. sign.

(d) Text. in l. supra iter ff. de aqu. pluv.

(e) Text. in l. servus ff. de rivis, in verb. cementicium.

(f) Text. in l. si cui ædes ff. de legat. 3.

(g) Text. in l. si finita ff. de damno infect. l. si verò plures ff. de his qui deiec. vel effuder. l. 15. §. 6. ff. de damno infe.

(h) Text. in l. si quis ff. commun. prædior. l. 4. ff. de servit. legat.

(i) Text. in l. 1. de ventre inspic. , & in l. quod Corne. de damn. infe. & in d. l. si cui.

(l) Text. in l. quidam ff. de servit. urban. præd.

(m) Text. in l. si vero §. Prætor de his qui deic. vel effud.

(n) Text. in l. quidam hyberus ff. de serv. urb. præd.

(o) Text. in l. sitam angustis ff. de servit. l. 15. §. 6. ff. de damn. infe.

(p) Text. in l. 2. ubi Bar. C. de præd. navicul. lib. x. l. 15. §. 6. ff. de damn. infe. l. 5. §. 1. eod.

(q) Text. in l. portus ff. de verb. sign.

(r) Text. in l. 16. §. 2. & 3. ff. de usufr.

(s) Text. in l. hæres ff. de usufr. & in l. eum qui de usufr. §. cum in suo solo cum §. seq. Inst. de rer. divis.

(t) Text. in l. cuius ædificium de serv. urb. præd. l. 26. ubi Castr. ff. de exce. rei jud.

(u) Text. in l. sicuti autem ff. si servitus ven dicetur. & in l. questum de fundo instr. & in tit. dig. nov. 47. de tigno in junceto l. in rem §. tignum ff. de rei vind. §. cum in sua solo Inst. de rer. divis cum concord. in gl. L. B.

(x) Text. in auth. de equalit. dot. §. his consequens golla. 7. l. 2. C. de ædif. privat.

estendimento , o produzione , nè depressione , come se per ventura taluno riparasse il tetto , o le mura che minacciavano rovina (a) .

Il rifare similmente è ristorar nella pristina forma ed istato, quello ch'è guasto e corroso (b) , onde il riparare suona lo stesso che il rifare (c) , quindi è che dichiara il Testo *Verbo reficiendi* , *tegere* , *substruere* , *sarcire* , *edificare* , *item aduebere* , *adportare ea quæ ad eandem rem pertinent* , *continentur* (d) , ci vien esposto doverfi intendere di ridursi alla pristina forma , senza dilatare , alzare, deprimere (e) , ma il tutto non mutando l' antica forma (f) .

Migliorare dicesi , quante volte si rende la casa di miglior condizione , conche però le migliorazioni siano affise per modo che diven- gono casa , come se per effempio in esse si facesse il Portico (g) , ovve- ro una Camera , o Forno, o Cellajo , imperciocche queste sono parte della casa , e si fanno per cagion di essa (h) ; dove però si tratta delle balestrate delle porte , delle pertiche , ed altre si fatte cose che non son così per modo , che siano parte della casa , ma possono ad arbi- trario rimuoversi , allora non si dicono riparazioni o migliorazioni , pe- rocche la pristina forma o faccia si conserva senza di esse , ma diconsi strumenti della casa , se per cagion di essa furono apposte (i) , e di tal fatta sono le statue affise a piedestalli , o le tavole separate da cate- ne , o apposte in faccia al muro , o similmente se stannovi accoste lu- cerne pensili , non sono delle case , imperciocche si apparecchiano per ornamento di esse , non già perche si facciano perfettamente (l) , eccetto però ne' legati , ne' quali le colonne , e le statue si debbo- no (m) . Di quì viene , che il piombo che si appone sù delle tegole , diviene dell'edifizio , ma non già quello che ponesi per coprire i ter- razzi (n) , nondimeno però quelle strutture fatte di tavole che nell' in- ver-

(a) Text. in l. 3. in fin. ff. de itin. act. priv. & in l. 1. §. deinde ait ff. de rivis l. 12. C. de edit. privat.

(b) Text. in l. 3. §. reficere ff. de itiner. act. priv. & in l. 1. §. si quis vetus ff. de op. nov. nunc.

(c) Text. in d. l. 3. ubi gloss. & Bart. & in l. 1. §. si quis in spem refectiois ff. de via publ. & in l. 1. §. si quis edificium ff. de nov. oper. nunc. & ibi Jaf. & in l. 4. C. de operi. publi.

[d] Text. in l. 1. ff. de rivis.

(e) Text. in l. 3. in fin. ff. de itin. act. priv.

(f) Text. in l. 1. §. opus novum, & §. si quis edificium, & in l. 2. §. deinde ff. de op. nov. nunc. Napod. ad conf. Neap. si domus tit. de colla. ex-

pensar. in domo communi fact. in verb. repara- tione Litt. B. Boer. dec. 44.

(g) Text. in l. cætera §. hæc Senatus ff. de leg.

(h) Text. in l. quod dicitur §. fin. cum l. seq. ff. de impens. in reb. dotal. fact. l. Julianus §. fin. cum legib. seq. de act. empti. Castro consil. 374. num. 380.

(i) Castro loc. cit. DD. in l. cætera §. sed si paraverit ff. de legat. 1.

(l) Text. in l. 245. de regul. jur. l. 245. ff. de V. S. l. 8. cum seq. ff. quod vi aut clam.

(m) Text. in §. ædibus Inst. de legat. l. 43. §. fin. ff. de leg. 1.

(n) Text. in l. malum §. 2. de regul. jur.

verno si pongono, e nell'estate si tolgiono, sono della casa (a), e similmente l'antiporto o velame (b).

Lo edificare poi è far di nuovo, la qual cosa altresì, riportasi quantevolte coll'edificare, o col scemar qualche cosa viene a mutarsi la pristina faccia dell'opera (c), ed è diverso dal rifare, comechè largamente inteso sia la stessa cosa (d), talche a colui cui è vietato di edificare, non è proibito pertanto di ristorare (e), eccetto bensì quantevolte la casa fosse affatto rovinata da fundamenta, perocchè tal rifazione non sostiene l'antica, ma vien per essa a farsi novella casa (f). Finalmente allora tiene per fatto l'edifizio, tuttevolte che fiavi già in esso, suolo, pareti, e tetto (g), e che taluno l'abbia ridotto a segno, che possa già esser in uso di abitarvi (h).

Intorno alla qual cosa ravvisa poi, la differenza che corre tra lo aver l'uso delle case, e tra lo averne l'abitazione (i), e ci espone, che colui che n'abbia l'uso, e s'intenda di tal gius avere, che possa esso solo abitarvi, ma non può tal gius trasportare in altrui, ed appena se li permette di poter ricevere un ospite; ed hà gius altresì di coabitarvi colla sua moglie, e co' suoi figliuoli, ed inoltre co' liberti ed altre libere persone, di cui non men che de' schiavi si vale: e qualora tal uso delle case pertiene a donna, le si permette di abitarvi insieme col marito e co' servi, pur che avvenga onestamente (l). Ma per l'altra banda, colui che abbia l'abitazione delle case, o per legato, o per patto tra viventi, o per promessa, o per qualsiasi altro modo, e non pare aver nè uso, nè usufrutto, ma bensì un certo quasi proprio gius, talche non sol può in essa soggiornare, ma altresì locarla ad altrui (m); e la ragione di cotal differenza che ne reca il Bartolo la si è, perche l'uso è introdotto per necessità della persona cui si accosta, e pertanto lontano dalla persona non è più uso; ma l'abitazione è una spezie di alimento, e pertanto allo stesso modo si percepisce con locarsi, che coll' abitarvi (n).

Per

(a) Text. in d. l. malum §. 4. de reg. jur. & l. malum ff. de V. S.
 [b] Text. in d. l. §. 1. ubi Gothofred. de reg. jur. l. 12. C. de ædific. priv.
 (c) Text. in l. 1. §. si quis ædificium, & §. opus novum ff. de oper. nov. nunc.
 (d) Text. in l. 1. §. edificare, & ibi Bal. & Ang. ff. de mortuo inferre. Jac. in l. quo minus col. pen. ff. de flumin. Dec. in l. domum suam reficere ff. de reg. jur. Bal. in l. si ut proponis in 2. C. de nupt.
 [e] Bal. & Ang. in l. 1. §. penul. de mort. inferre. Jac. in d. l. 1. §. si quis ædificium ff. de op. no. nunc., & D. D. in l. inter stipulantem §. facram. ff. de

verb. obl.

[f] Text. in l. x. §. 3. in fin. ff. quib. mod. usufr. amitta. l. 16. §. 2. eod.

(g) Text. in l. 21. §. pen. ubi DD. ff. de op. nov. nunc.

(h) Text. in l. 139. ff. de V. S.

(i) Text. in tit. de usu, & habit. leg.

[l] Text. in §. item is, qui ædium Inst. de usu, & hab. l. ceterum §. mulieri l. non solum l. non aliter ff. eod.

[m] Text. in §. sed si cui Inst. eod. & in l. cum antiquitas C. eod.

(u) Bar. in d. l. cum antiquitas.

Per tacer che tratta altresì di que' che abbian cura delle fogne i quali appella *Cloacaj* (a), e delle stesse fogne, sotto la cui appellatione comprende ancora i canali (b), ed in somma di quanto mai si pertiene a nascenti, compiuti, e rovinati edifizj (c), non men pubblici (d), che privati (e), e del vizio non men delle case, che dell' opera negli edifizj (f).

Laonde sovrastando a coral Arte, rimette al giudizio de Giureconsulti il prescrivere quanto spazio di tempo sia d'uopo ad un Architetto per poter edificare un Isola (g). Ma per ravvifar che sovraffa poi non meno a questa (h), che parimente alle altre Arti, non sapremo in mezzo addurre più chiaro essemplio; per tacer di parecchi altri (i), di quello nel seguente Testo contenuto, in cui facendosi da questa, profferisce una legge generale per le altre tutte, degna di maggior osservanza di quella che viene, la quale così detta *Ædificiorum quoque Artifices, vel Ergolabi, aliorumque diversorum Operum Professores, & Balneatores, paritèr arceantur pacta inter se componere, ut ne quis quod alteri commissum sit opus, impleat, aut injunctam sollicitudinem alter intercipiat: data licentia unicuique ab altero inchoatum & derelictum opus, per alterum sine aliquo timore dispendii implere, omniaque hujusmodi facinora denunciandi sine ulla formidine, & sine judiciis sumptibus* (l). E più chiaramente in altro luogo dispone. *Provideat autem Magnificentia tua; ne quis Redemptorum, aut Fabricum, aut Artificum, opus a se inchoatum relinquat imperfectum, sed ut accepta mercede opus quod incipit perficere cogatur: vel omne damnum quod inde adificare volens acceperit, & quidquid omnino dispendii sensit, ex eo quod opus perfectum non fuerit, saretur. Si autem penuria laboret qui ita deliquerit, sustibus casus Civitate ostiatur. Nullus autem id perficere prohibeatur quod ab altero captum opus fuerit: quod præsumi cognovimus a quibusdam Artificibus vel Redemptoribus, nec iis qua ipsi ceperint finem imponentibus, nec aliis id perficere sinentibus, atque inde damnum intolerabile*

Tom. II.

B

inse-

[a] Text. in l. xvii. ff. de usufr.
 [b] Text. in l. i. ff. de cloacis.
 [c] Text. in l. 15. §. 6. & tot. tit. ff. de damno infecto l. 6. §. 4. eod. l. 3. C. de ædific. privat. l. x. & n. 2. ff. quib. mod. usufr. amitt. Auth. de non alien. §. quod autem.
 [d] Text. in tit. Cod. de operib. publicis lib. 7. & tit. seq. l. 5. ff. de fideic. libert.
 [e] Text. in tit. Cod. de Ædificiis privatis eod. lib.
 [f] Text. in l. 14. & 15. l. hoc jure l. si insulam l. 7. §. plane ff. de V. O. l. 6. C. de metall. lib.

xi. §. pen. inf. de usufr.
 [g] Text. in l. insulam §. in operis ff. locat. l. si ita stipulatus l. 14. cum seq. l. 137. §. item quæ insulam ff. de V. O.
 [h] Text. per tot. tit. dig. de nov. op. nunc.
 [i] Text. per tot. tit. dig. de oper. libertor. & in Auth. 122. Edictum de formul. Artificum, & in tit. de excus. artific.
 [l] Text. in l. unica §. ædificium ff. de monopoli. & conventu negotiator. illic. vel artificum, ergobalor. nec non balneator. prohib. illic. pœstibus.

inferentibus iis qui Domos suas Fabricari cupiunt. Qui itaque hoc solo recusat opus perficere, quod ab alio antea imboatum sit, is eandem penam excipiat, quam is excipit qui opus reliquit (a).

Indi come acconcia allo stesso edificio, rende menzione dell'Arte del *Piccapietre*, ovvero del *Marmorajo*, ch'è di quadrare appuntoamente i marmi (b): de luoghi dove si tagliano, talun de' quali luoghi vi suol rinascere, come sono in Francia, ed in Asia (c), e de' marmi stessi, e cosa dobbiamo intendere sotto l'appellazione di marmo (d).

E dell'Arte del *Fallegname* (e), e delle travi (f), e di comprendere sotto l'appellazione di queste, ogni genere di materia atta ad edificare (g), quindi acconciamente fa parola del Soppalco delle camere, in dicendo nel Testo, *binas quis ades habebat una contignatione telas* (h), e similmente degli altri lavori, come de' cancelli (i), e delle scadole, e *Scadolarj* per cui taluni voglion dobbiam intendere que' che coprivano colle cantinelle di legno, che son sottilissime tavolette, i luoghi d'inverno le quali prima d'inventarsi le tegole prestavan lo stesso uso che queste oggidì ci prestano (l); e ci espone la voce *piallare*, esser parola di effa fabri, per cui intendiamo il pulire e far lisci i legnami, appianando la gibbosità, e rozzezza de' legni (m).

Viene poi all'Arte del *Fontanajo* (n), ed a quanto ad essa si pertiene (o), e ragiona in primo luogo delle acque di ogni genere, così di quelle che si posson attinger cotidianamente, come parimente di quelle posson pigliarsi solo nell'estate (p), e non meno dell'acqua piovana (q), e de' torrenti che crescono per impetuosa piovana nell'inverno, e nell'estate poi seccano (r), e delle cisterne in cui si conserva (s), e della conserva publica delle acque (t); ch' eziandio de' rivivi (u), e de' fonti (x), degli aquidocci, e canali per cui l'acqua si

inc-

- (a) Text. in l. 13. C. de edific. privat.
 [b] Text. in l. 1. C. de excus. artific. lib. 2. ubi Alesat.
 [c] Text. in l. 8. §. si vir §. fol. matr.
 [d] Text. in l. questum §. de legat. 3.
 [e] Text. in l. 23. ff. de verb. & rer. sign.
 [f] Text. in §. certè illud junct. gl. In d. de rer. divid. in verb. Fabrorum, & tigni §. de verb. sign. & in tit. Tigao in jure Digest. nov. 49.
 [g] Text. in l. tigni appellat. §. ad exhibend.
 [h] Text. in l. binas §. de servit. urb. praed. & ibi Budae. l. 1. C. de edific. privat.
 [i] Text. in l. questum §. de fund. instr. & in l. cetera §. de legat. 1. l. 8. §. quod viaut clam.
 [l] Text. & ibi not. in l. quibusdam §. de jus. immun.
 [m] Text. in l. ferri §. fabros §. de verb. sign.

- (n) Text. in l. 2. C. de excus. artific. lib. 2. l. fin. de jur. immunit.
 (o) Text. per tot. tit. de Aqueductu tin. de aqua pluv. arce. in Dig. & G. de servit. & aqua. l. 1. circ. fin. §. de fluminib. l. un. verè & generaliter §. ne quid in flum. publ.
 (p) Text. in l. 1. §. de aqua quot. & riviv.
 (q) Text. in l. 1. §. de aqua pluv. & in §. 2. inst. de rer. divid.
 (r) Text. in l. 1. §. 2. §. de fluminib. & l. in summa §. penul. §. de aqua pluv. arce.
 (s) Text. in l. unic. §. & hoc §. de fonte.
 (t) Text. in l. 1. §. equissimum, & l. fin. §. de aqua quotid.
 (u) Text. in tit. de Riviv. Dig. vet. 23. l. 1. §. de flumin.
 (x) Text. in tit. de Fonte Dig. nov. 48.

mena fuori da foschi (a), e della chiasnuola (b), e di quell'altro luogo sopra la terra per cui l'acqua in giù si conduce (c), e della fossa in cui si raccoglie (d), e del rivo coperto (e), e della differenza che corre tra l'uno e l'altro (f), e di quella Conca d'onde le acque che scagliano, escono fuori con empito (g), e degli aquidocci che scorrono abbasso (h), e de' canali, e dozzioni, e cannoncelli di piombo, e de' coverchi de' pozzi, ed in somma di tutti gl'altri canali e canne, e sì fatte cose acconcie per cotal Arte menzionate nel Testo *Castella plumbra, opercula puteorum, epistomia (d), labra, salientes, fistula quoque junguntur (l)*.

E quindi tratta in oltre della misura dell'acqua (m) per cotante dita di essa, come per cagion di essemio un dito di acqua, onde profferisce il Testo, *digitum tibi dono aquae (n)*, e dei laghi, pozzi, piscine, fosse, stagni da rifarsi, e da purgarsi (o). E finalmente dello sporcare ed intorbidare delle acque (p), e per contrario del purgamento del pozzo (q), e della carrucola per cui si tira l'acqua, quale dice di non esser meno necessaria all'edifizio che il cato (r), e dell'impedire il corso delle acque, o diramarlo (s), o corromperne l'uso, o renderlo più difficile, o minore, o più rado, o tolto allo'ntutto, o se ne derivi l'acqua, e si renda più picciola, o si dilati, o diffusa faccia poe' acqua, o per contrario si restringa, attalche facci più rapido il corso (t), ed in ogni altro modo per cui talun fa sì, che mutasi il corso dell'acqua, e rendendosi più depressa, o più alta, divenga pertanto più rapida (u); per tacer delle argini che si fanno lungo la riva del fiume, attalche non sbocchi fuori del suo letto (x). Distinta-

B 2

men-

(a) Text. in l. 1. §. de aqua plu. arce. in verb. elices.

(b) Text. in l. 1. §. de rivis l. 1. §. ne quid in flum. publ.

(c) Text. in l. 1. §. specus §. de rivis.

(d) Text. in l. supra iter §. de aqua plu.

(e) Text. in l. Proculus §. de damn. infc. l. 1. §. 1. §. ne quid in flumin. publ.

(f) Gloss. in d. l. supra iter in verb. specum, & cuniculum.

(g) Text. in l. cetera §. fin. de legat. 3. in verb. cantharas.

(h) Text. in l. in venditione §. de act. empti. l. de arminis C. de aqueduct. in verb. muscularil.

(i) Text. in l. fundi §. de act. empt. & vend. l. aqueductum §. canales de fundo in fr. l. 6. C. de aqueduct.

(l) Text. in l. miles lib. 19. dig. 1. 1.

[m] Text. in l. 5. §. de aqua quotid. & activ. l. 4. C. de aqueduct.

[n] Text. in l. Lucius Titius §. de serv. rust.

pred.

(o) Text. in l. unio. in fin. ff. de fonte l. 3. §. de via publ. l. 1. §. 3. & tot. tit. dig. de aqua plu.

(p) Text. in l. apud Trebatium §. de aqua plu. l. si servus servum §. inquit §. ad l. Aquil. l. 1. §. 1. §. de var. & extr. crim. in verbo spurcam l. 1. §. quod vi, aut clam.

(q) Text. in l. Prætor ait §. de damn. infc. in verbo ruderis l. 1. ff. quod vi.

(r) Text. in l. qui fundum §. locati.

(s) Text. in l. ne quid in flum. publ. sine in ripa ejus fiat quo alter aqua fluat atq; priore ostio fluxit -- Dig. nov. 44. Text. est in l. 1. §. Neratius, & l. si tertius §. officium l. quod Prætoris 23. §. fin. §. de aqua plu. arce. l. 2. l. 3. & 4. C. de aqueduct. l. si manifeste 7. C. de servit. & aqueduct.

(t) Text. in l. 1. §. 3. in §. de flumin.

(u) Text. in l. un. §. ne quid in flu. publ.

(x) Text. in tit. Nili aggeribus non rumpendis -- Cod. 11. l. un. §. ne quid in flumin. publ.

mente poi tratta de *Custodi* delle acque (a), e di coloro a cui s'impon-
va la cura delle acque della casa imperiale (b).

... Sin quì la *Disciplina Legale* come *Arte delle arti*, hà maneggiato
l'*Arte del Fontanaio*, ma per distinguersi quindi e palesarsi che come
alle altre tutte, ad essa soprastiede, e stesamente ragiona intorno alla
medesima (c), distingue la differenza che corre tra la voce naturale,
e la legale di *Aquidotto*, in essendo la prima, come abbiám ravvisato,
quel canale onde l'acqua si conduce, e la seconda suona quel diritto
che talun abbia di condurre l'acqua per il padere di altrui ad irrigare
il suo (d), ovvero quel privilegio che si dà a coloro che prepongonsi alla
custodia delle forme, per cui si conducono i meati, e co' quali purga-
no la forma, ovvero il conducimento delle acque (e). E parimente la
differenza ch'è tra la sudetta servitù di aquedotto, da quella che
si appella *aqua haustus*, imperciocche l'aquedotto si fa ne canali, e
meati terranei, e l'altro si fa con attinger l'acqua, e con portarla ne
vasi, eziandio sopra i giumenti, e con abbeverare questi nel bevera-
tojo del vicino (f): E poi tratta di coloro che abbian igual diritto di
attinger l'acqua dallo stesso rivo (g).

Finalmente passando al diritto per concessione ottenuto, di par-
tecipar dell'acqua de publici aquedotti, impone la seguente legge
per la conservazione di essi. *Eos qui aqua copiam, vel olim, vel nunc,
per nostra indulta meruerunt, usumque ex castellis, aut ex ipsis formis ju-
bemus elicere: Neque earum fistularum, quas matrices vocant, cursura
ac soliditatem astentare, vel ab ipsa aqueducto trahere. Quod si quis ali-
ter fecerit, non solum id quod prima jure beneficii fuerat consecutus, omit-
tas, verum pro conditione quoque persona severissima pena plectetur* (h).

Aggiungendo in oltre, che quante volte l'acqua scorre a com-
modo di taluno per diritto facoltativo, questo ad esso non si acquista
nella medesima, ma ben si può dar padrone, ovvero dal concedente
ritenersi, e divertire (i); dove però coral uso fosse divenuto di anti-
chissimo tempo, in tal caso non si potrebbe divertire il solito scorri-
mento.

[a] Text. in l. decernimus C. de aqueduct.
lib. xi.

[b] Text. in l. 5. C. de excusation. lib. x. in
verbo Hydraul.

[c] Text. per tot. tit. dig. de aqua plu. arce.

[d] Text. in inst. de serv. urb. pred. §. 1. l.
Mela §. 6. §. de alim. & cib. leg.

[e] Text. in l. 1. & 2. & l. decernimus C. de
aqueduct.

[f] Text. in l. si prius §. 1. & 2. §. de aqua
pluv. & in tit. Cod. de servit. & aqua lib. 3.

[g] Text. in l. 1. §. de aqua quotid. & asiv.
in verbo corrivales.

[h] Text. in l. 3. C. de aqueduct. lib. xv.

[i] Text. in l. Proculus cum l. seq. l. flumi-
num §. fin. §. de damn. infect. l. 1. §. de quoque dno-
cellus, l. si in mea §. de aqua plu. arce.

PER ABITARE:

73

mento di essa (a), qualora non ne abbia abusato, imperciocchè l'uso palese di averla per cotai lungo tempo, prescrive a beneficio del posseditore qualunque servitù (b), e facendo il contrario, rimane tenuto a ritornar nell'istato primiero l'acqua derivata dal-folito (c), ed a rimuovere ogni impedimento fatto perche quella non scorresse, come fuolea (d); ma rapporto a pubblici poderi; esclude ogni prescrizione di tempo per l'usurpazion dell'uso dell'acqua, in pregiudizio della fertilità di essi, onde impone di ridursi a pristini meati, l'universo corso dell'acqua (e).



DEL

(a) Text. in l. 2. §. 4. Cod. de aqueduct. l. 1. Papias, & l. si manifesta. ff. de servit. & aqua.

[b] Text. in l. quis diuturno x. in pr. ff. si servit. vendicet.

(c) Text. in l. 2. C. de Lego & Aquil.

(d) Text. in l. 1. §. Meratius, & l. quo Principis §. fin. l. si tertius §. officium de aqua plu. l. 2. §. 2. cod. l. 2. §. idem Labeo ff. ne quid in loc. publ.

(e) Text. in l. 3. C. de fundis rei privatae §. 2. Colib. div. dom. lib. 22.

D E L L E ARTI PER CIBARE.

T R A T T A T O I I .



Opò aver maneggiato le Arti per abitare , tratta similmente la Legale di quelle che si pertengono al cibare , e prima di ogni altra cosa riguardando al luogo , si rivolge per tanto a quelle altre parti dell'edifizio che sono acconcie per coral uso : Jaonde fa menzione del Cenacolo (a) , comeche taluni intendono per questo la sala da altro , e fa parola della Cannova , ch'è quella stanza , dove si ripongono i vini , li olii , e le altre grascie (b) , e parimente tratta della Cucina (c) .

E quindi dell'Arte del Cuoco , annoverandolo tra gli Artefici , ed afferma di essere quella del Cuciniere Arte (d) , talche lo statuto che impone gabella a coloro ch'essercitano Arte , comprende il Cuoco (e) ; distinguendo trè generi di coral Arte , taluna vile , altra mediocre (f) , e tal' altra eccellente (g) , e quindi allo stesso modo il Cuoco de' cibi grossolani e comuni , come per ventura è quello de' scolari e de' religiosi , i quali fanno a grossa maniera la cucina , ed in essendo più facile il parato , non hà d'uopo dell' arte de' Cucinieri (h) , e costui non si comprende sotto la disposizione del sudetto Statuto (i) .

Quante volte però sono Cuochi comuni lautissimi , i quali cucinano per le villeggiature e diporti , nelle nozze , conviti , e festini , questi sono compresi nello Statuto , perocche diconsi di essercitare Arte (h) .

Dove però sono i Cuochi de' Presidi , de' Consiglieri , e degli altri

(a) Text. in l. si duo §. 2. ff. uti possid. , & in l. Lucius ff. de donat. l. tabernam cum canaculo ubi gl. ff. de fund. infr.

(b) Text. in l. qui penu legat. & in l. cellarium de legat. 3.

(c) Text. in l. 1. C. de adif. privat.

(d) Text. in l. si quid venditor §. 1. & 2. ubi Bal. ff. de adil. edi. l. 63 §. 1. & l. 174 in ff. de leg. 3. l. 209. in ff. ff. de V. S.

(e) Bal. in d. l. si quid venditor §. venditor Lud. Roman. sing. 651. Franc. de Crema. sing. 98.

(f) Text. in l. legatis servis §. ff. ex officio,

in verbo ob'ensor : & ibi: medicorum coquum ff. de legat. 3.

(g) Text. in l. si quis venditor §. venditor: ibi: qui optimum coquum esse dixerit, optimum in eo artificium præstare debet ff. de adil. edi.

(h) Text. in c. neque tales de consecr. dist. 5.

(i) Gloss. in d. §. si ex officio Cepoll. in d. §. venditor

[1] Text. in d. §. venditor. Jo: Andr. in d. c. de sagitta. Felyn. in rubr. de offic. deleg. col. 2. Dec. in rubr. de offic. ejus num. 7. §. 5. Not. gloss. in l. 63. §. 1. ff. de leg. 3.

altri nobili, ch'oggi di tengono gran tavola (a), questi non si comprendono nello Statuto, perche sono mediocri (b). Il Cuoco poi de lautissimi, e dlicatissimi cibi, con'è quello del Papa, dello Imperatore, del Rè, e de' simiglianti, ovvero de' Vescovi, quali appena può appagare la cautela e la diligenza di diversi cuochi, come ci reca la Chiosa de' Canoni (c), costoro non si comprendono nel sudetto statuto (d), perocche non hanno officio vile, come gli altri (e), i quali comeche siano preposti alla cucina, ed a visitare i cibi, nondimeno sono compresi nel dispoimento sudetto (f), ma a differenza degli altri, il Cuoco del Rè o come taluni recano il Miestro della Real cucina hanno dignità (g).

Di qu' e' che ravvisa per tanto la Legale ogni genere di cose da cibare che si serbano per provigione di tutto l'anno (h), e le cose da cibo messe in sale (i), sotto la cui appellazione, per avviso dell' Adciario, si comprendono il butiro, i cappari, ed altri sì fatti esculentati necessarij per condimento, ma eziandio tratta di ogni bevanda (l), e di ogni vase da bere (m), e di ogni frutto, non meno in generale che comprende sotto l'appellazione di pomo, che altresì in particolare, come de' fichi, noci, e delle uve durache, e rosse, ed altre simiglianti, che sono per uso di mangiare, e non per far mosto (n). Laonde tratta non solo di coloro che son destinati ad apparecchiare ogni sorta di companatico, ovvero di quanto si pertiene a cibo, fuor di pane; e di vino (o), ma in oltre fa parola della Salamoià (p), e finanche del condimento (q), ed in somma, della delicatezza, e di quanto si pertiene alla splendidezza della tavola (r), e degli strumenti da cucinare, i quali distingue come diversi da que' che son apparecchiati per mangiare, e per bere (s), e del cofarojo di argento,

per

(a) Text. in q. 117. in c. exordiente Judex depastus est col. 3. vers. sed Deus novit.

(b) Cepoll. loc. cit. Boer. dec. 222. num. 10. in fi.

(c) Gloss. in c. cum Apostolus in verbo sumptuosas, de censibus.

(d) Boer. loc. cit.

(e) Text. in l. legatis servis §. si ex officio, & in l. servis urbanis, §. servis lecticariis ff. de leg. 3. & gloss. in l. si cui balnei ff. quib. mod. usufr. amittatur, & not.

(f) Text. & Gloss. in d. §. ex officio.

(g) Not Gloss. in l. 63. §. 1. litt. O. ff. deleg. 3. Cepoll. loc. cit. Boer. loc. cit. Lud. Rom. sing. pag. 2.

(h) Text. in d. l. qui penum ff. de penu legat.

(i) Text. in tit. Salgamo hospitib. non praeta.

Cod. lib. 111. & in d. l. qui penum.

(l) Text. in l. plebiscito ff. de offic. Praef. in verb. poculentum.

(m) Text. in l. Seja ff. de aur. & arg. legat.

(n) Text. in l. qui fundum, ubi Alc. de verb. sign.

(o) Text. in l. legatis servis de legat. 3. in verb. obsonator.

(p) Text. in l. qui penum de penu legat. in verb. Murria.

(q) Text. in l. si quis ff. de vin. trit. & ole. legat.

(r) Text. in l. argento ff. de aur. & arg. legat. in verbo Lauticia.

(s) Text. in l. 21. §. infecti ff. eod. l. §. de suppelle. legat. ubi gl. in V. coquinatorii.

per colare l'acqua, o vino messi in ghiaccio (a), e finalmente de' carboni per cuocere le vivande (b), esponendoci cosa dobbiamo intendere sotto l'appellazione di essi (c).

E quì si debbon soggiugnere le altre Arti vili e meccaniche che si adattano allo stesso mangiare, contenute nella Legale, come per ventura l'Arte del *Macellajo*, e di tutti i generi de' ferri e strumenti per coral Arte (d), alla quale sovrastando come a tutte l'altre la Legale, ne impone la cura al Prefetto dell'annona per punirlo, quante volte venda carni putride (e), e di esser tenuto altresì al quanto importò a taluno, il non averli esibita la carne al convenuto tempo (f). Acconcio all'Arte istessa è il divieto che reca di cibari, nè di vender sanguenacci, conforme alla divina legge non men del vetusto che del novello testamento, che tra per la sua inosservanza, e tra per non trovarsi in tutte l'edizioni dell'Autentico, ed altresì per esser curioso a leggerli, lo rechiam quì nel suo proprio tenore. *Simul olim legislatori Mosi (g) sanguine vescendum non esse mandavit Deus, simul ab istiusmodi cibo abstinere debere præconibus gratia esse constitutum (h). Et quamquam tum veteris tum novæ gratiæ tempore illa res vilis habita sit, & nefaria: eo tamen contumacia, imo recordia homines processere, ut neutri legi aurem præstent morigerans. At contra, alii lucri, alii gula causa, summa cum impudentia mandatum contemnunt, in escamque qua vesci vitatum est, sanguinem convertunt. Perlatum enim ad aures est quod Intestini tanquam tuniceis illis infractum, velut consuetum aliquem cibum ventri prebeant. Quod tolerari non debere Imperatoria nostra Majestas vata, neque tam impio soli gula inhiantium hominum invento, nunc præcepta divina, nunc Reipub. nostræ bonestatem dedecori affici sustinens; jubet ne quid id scelus, neque ad suum usum, neque ut emptores detestando cibo contaminentur, ullo modo se exercere audeat. At sciat quicumque dehinc divinum mandatum contemnere, sanguinemque in cibum convertere (sive vendat sive emat) deprebensus fuerit, se bonorum publicationi subiciendum, & ubi acerbum in modo flagris casus, acutè tenus fedè consuscrit, perpetuo Patriæ exilio multandum esse. Quo quidem in judicio neque*

(a) Text. in d. l. in argento ff. de aur. & arg. leg. in verbo colum nivarium.

(b) Text. in l. 3. circa fin. ff. de penu legata.

(c) Text. in l. carbonum appellatione ff. de verb. sign.

(d) Text. in l. cum delationis ff. de fund. instr. ubi gl. Menoch. de arb. cal. q. 1. n. 4.

(e) Text. in l. 1. §. ff. de offic. Præf. urb.

(f) Text. in l. cum venditorem carnis x. C. de act. empti l. 12. ff. de fund. instr. V. item molitores.

(g) Lev. 7.

(h) Aft. 15. & Can. Apoc. 62.

que Civitatum Magistratus citra criminationem dimittendos esse censemus: sed ut & ipsi (neque enim si illi convenienti abacriate Magistratum gessissent, id scelus commissum esset) quod negligenter, sacorditerque subditi profuerint, decem librarum auri multam sustineant (a).

E similmente l'Arte del Molinajo, la quale maneggiando (b), rende menzione in primo luogo del molino, dove si moliva il grano, ovvero del pestatojo dove si pestava (c), volendosi che prima dell'introduzione delle mole gli antichi pestassero il frumento nel mortajo (d), e che pertanto coloro che avean la cura di cotal pestatojo, si appellavano *Pistrinari* (e), i quali riceveano i schiavi per metterli al pestatojo a pestare il frumento; e pestatori poi si appellavan que' stessi schiavi che pestavano, o facevano il pane (f).

Tuttociò ci riconferma il Napodano, ma poi contradicendosi, afferma che costoro in pena si mandavano al sudetto pestatojo legati, a guisa di giumenti, a condurre la mola, scordevole di aver poco innanzi e' detto che l'uso della mola non era stato introdotto, ma bensì si costumava il pestatojo, e poi vuole secondo ciò il pistrino, dirsi più propriamente il molino, che non il forno (g), allegando per confermazion di questo sentimento un Testo, da cui si deduce che era stato anzi introdotto in que' tempi l'uso delle mole da macinare, facendone in esso menzione, e del catillo ch'è la parte superiore della mola, e de' giumenti da molino (h): senzacche in altri Testi ravvisiamo diversi generi di mole per macinare, di mano, e di giumento (i), e di altre mole aquarie, cioè che si muovono coll'acqua (j), e de' macinatori che moliscon il frumento (m).

Laonde pare che la voce *Pistrinum*, la Legale la intenda per quel luogo, ovvero machina in cui si macina il frumento, che noi appellamo Molino (n). E la medesima finalmente fa menzione di varj gene-

Tom II.

C

ri

[a] Text. in Constitution. 78. Imperat. Leon. post constant. Imper. Tiber. & Justin. in Volum. Authenticor. in tit. *Nō ex sanguine cibis consistatur*

[b] Text. in l. 13. C. de excus. mun. lib. 2.

[c] Text. in l. 1. §. si servem pistrino ff. de impend. l. 16. §. 2. in fin. ff. de usufr. l. 6. §. de pena legata.

[d] Napod. comment. ad consuet. Neap. si velit tit. 22. de faciendis centumulo in verbo Pistrinum.

[e] Text. in l. si quis servum ff. de pos.

[f] Text. in l. 1. C. de pistoribus lib. 28. l. 18. ff. de fundo instr.

[g] Napod. loc. cit.

[h] Text. in Leum delationis §. 2. ff. de fund. instr. ubi Gotophred.

[i] Text. in l. dolia, & l. 15. l. 18. §. affinum molendinarium l. 12. §. cellarium. V. multonemque & molis, & machinas affinum machinarium l. 21. ff. de fundo instr.

[j] Text. in l. deterrimus in C. de aqueduct.

[m] Text. in l. 12. ff. de fund. instr. in v. molitores ubi gl.

[n] Text. in l. 1. & 3. ff. de impend. in fund. dot. & de verb. sign. Gotophred. in d. l. cum delationis §. 1. num. 62. de fund. instr. Nebriffen. lexico. jur. in verbo pistrinum.

si de' grani (a), per tacere de' quali direm solo di quello bianchissimo appellato Segale, di cui si fa elettissimo pane (b), e del fiore che si raccoglie dalla farina (c).

Di qui è, che sotto la voce *Pisiores* dobbiam intendere i Fornai, della cui Arte parimente tratta la Legale (d), e del cammino per cui l'aito della fiamma, e 'l fumo si conduce (e), e delle legna se, che al forno (f), e del biscotto (g).

E sovrastando poi all'Arte, dispone gli espedienti più propri, e le leggi, quante volte il fumo del forno o la fiamma nuoce al vicino (h). Ed in altro luogo impone così. *Quicumque illustris urbana sedis Apparitor, clandestina fraude Pisiores concusserit, accusatus atque convictus, perpetui panificii nexibus addicetur (i)*.

Trà le Arti illiberali e sordide, annovera in oltre l'Arte dell'Osse (l), di cui similmente pertratta la Legale (m), e dice essere del genere de' ladri (n); ma poiche ci reca di essere più le arti del medesimo, dettando nei Testo *Cauponias Artes (o)*, farem qui per ora menzion di coloro che in Città maneggiano cotai arte, e di que' che son preposti alla medesima, riferbandoci poi di far parola delli Albergatori, dove tratteremo delle Arti che son d' uopo per viaggiare, quali tutti vengono parimente annoverati di cotest' Arte, dal Testo in altro luogo. *Caupones autem, & Stabularios equè nos accipimus; qui Cauponam, vel Stabulum exercent, Institoresque eorum (p)*, volendo dirsi ugualmente Tavernajo, tanto colui che esercita la taverna in vendendo il vino, quanto colui il qual'è preposto alla medesima (q), ed eziandio colui che senza il detto luogo è preposto alla stessa cura (r), e vien tenuto l'Osse del danno, ovvero furto che av-

(a) Text. in tit. Frumento Alexandrino.
 (b) Text. in l. si quis uxori §. de furtis in verb. filiginatio; & in l. ex factis de negot. gest. Text. in l. 12. C. de excus. mun. lib. x. in V. pollinis.
 (c) Text. in l. maximarum C. de excus. mun. in verb. Pollis.
 (d) Text. in tit. de Pisioribus — Cod. lib. x. l. 71. §. de leg. 3. L. si servus §. si quis insulam ad Aquil. l. quicumq; de institor. act. & in l. 13. C. de excus. mun. lib. x. l. fin. §. de excus. iur. l. 74. & seq. l. 18. §. de fundo instructo l. 12. eod. tit. in verb. Trebatius.
 (e) Text. in Liquidam hyperus §. de serv. urb. praed.
 (f) Text. in l. ligni §. de leg. 3.
 (g) Text. in l. 1. C. de prog. mil. annon. ubi

Alia. in verb. baccellarius. Et in tit. Osse excoct.
 [h] Text. in l. sicuti §. Aristo ff. si servit. vendic. l. si servus §. si quis insula ver. si Fornacarius, & §. si furnum ff. ad L. Aquil.
 [i] Text. in l. 2. C. de apparit. praef. urb.
 [l] Menoch. de arb. cas. 412.
 [m] Text. in tit. Caupones. Stabularios. Digest. vet. lib. xv. l. 4. §. de iis qui not. infam.
 [n] Text. in l. 1. §. 1. §. naut. caup.
 [o] Text. in d. l. 1. §. eod. tit.
 [p] Text. in l. 1. §. caupones autem §. naut. caupon. Stabular. l. 1. §. habitare ff. de his qui deiec. vel effud. l. 13. §. de fundo instr. infam.
 [q] Text. in l. 1. §. de exercitor. actio.
 [r] Text. in l. institor. 2. eod. tit.

vien nell'Offeria conforme al misfatto, o di sua colpa, o de' suoi famigli (a).

E comeche questa voce Taverna, presa nella sua più larga significazione, suona qualunque edificio utile ad abitare (b), non dimeno strettamente vien poi intesa per quella casa dove il vino si vende (c): Taverna poi fornita, ci dice esser quella che tien pitate le cose alla negoziazione ed alli uomini (d); quindi tratta degli strumenti dell'Oste (e), e delle botte, caraffe, ed altri sì fatti vasi per riporre il vino (f), e non solo fa sovente menzione delle caraffe, come d' esse che sono più maneggiate dall'Oste (g), e di quel vino che si tiene riposto nelle botte (h), che parimente di quello che si tien serbato nelle caraffe, recandoci l'effempio di taluno che ordinasse pigliarsi dalla coral botte per ventura, dieci caraffe (i), del boccale, de' bicchieri, caldai, ed altri sì fatti vasi (l).

Intorno alla qual cosa c' insegna, che nel legato fatto da taluno di podere fornito, non si comprenda il vino nel dellao riposto, tutte volte ch' e' sia per venderli, ma bensì quante volte siavi riposto a proprio uso, come per ventura attalche in portandovisi la Madre di famiglia, facesse uso del medesimo (m). E finalmente fa menzione delle piadene, de' caccavi, e della polta che in questi vasi si cuoce, e si presenta nella mensa per cibarsene (n), e de' funesti avvenimenti di risse, che avvenir soglion con tal fatta di gente (o).



C 2

DEL

(a) Text. in l. 4. §. fin. circ. fin. ff. de act. l. 1. §. exereitorem ff. de exere. act. l. 43. ff. de fura.

(b) Text. in l. tabernæ ff. de verb. sign.

(c) Text. in l. palam in pr. ff. de ritu nupt. l. tabernam ff. de fund. infr.

(d) Text. in l. instructam ff. de V. S.

(e) Text. in l. tabernam Cauponiam, ff. de fund. infr.

(f) Text. in l. vinaria ff. de verb. sign. ubi Alc. & in l. tabernæ de fund. infr. & infr. legat. in verbo ancones.

(g) Text. in l. penum ff. de penu legat.

(h) Text. in l. si vinum de fund. infr.

(i) Text. in l. si quis servi ff. de legat. 2.

(l) Text. in l. 13. de fund. infr.

(m) Text. in l. 12. C. de verb. sign. l. 12. §. proinde col. pen. ff. de fund. infr. l. 15. in §. cod.

(n) Text. in l. cum delationis ff. de fund. infr. l. 13. cod. V. item ianifone.

(o) Text. in l. 13. §. Tabernarius ff. ad L. Aquil.

D E L L E ARTI PER ADORNARE. T R A T T A T O III.



Entrata in oltre delle Arti per adornare le case, delli adornamenti delle medesime (a), delle suppellettili di ogni genere (b). E tra gli Armeni di esso, annovera similmente i Specchiaj. (c), e fa menzione de' specchi (d), e propriamente de' vetri che appoungonfi alle finestre per ammetter la luce, ed escludere il vento e la piovra, e van compresi con la casa vendita (e), i quali si facevano dalla pietra appellata Specchiata, genere di pietra lucidissima, segabile in sottilissime cruste (f), e parimenti di alcuni vasi di cristallo (g).

Indi dell'Arte del Giardiniere, colla quale adornano i giardini con fare in essi varie figure di navi, di uomini, di animali, di mirto, di busso, di cerro, e di altri arborescelli (b).

Quindi de' Dipintori, e delle pitture (i), de' pennelli, colori, e di altri loro pittoreschi strumensj (h). E facendosi poi nel suo grado autorevole, cui comanda le Arti, non tralascia diffinire intorno alla bisogna una legiadra contesa, cioè di dover la tavola cedere alla pittura, ovvero all'Arte del Dipintore (come la Chiesa ci espone) la quale devesi preporre, conciossiacche afferma il Testo, di essere ridicola cosa, che la pittura di Apelle o del Parrasio, dovesse esser postposta a confronto di una vilissima tavola (m); e quindi non tien per restituita la cosa quante volte è deformata, tuttoche la materia fosse la stessa (n); *pelusi scyphi collisi, aut tabula, rasa pittura, quoniam earum rerum pretium,*

(a) Text. in l. impensio ff. de verb. sign. l. 15. §. 2. ff. de usufr.

(b) Text. in tit. de auro, & argento mundo, Ornamentis, & Statuis legat. — Infort. 34. & in tit. de Suppellectili legam.

(c) Text. in l. 2. C. de excus. artif. lib. x.

(d) Text. in l. 9. ff. quod vi aut clam.

(e) Text. in l. questum §. itaque de fund. instr. l. 18. §. quidam enim ita legasset in V. vitrea-
m ff. cod.

(f) Alc. in l. malum de verb. sign.

(g) Text. in l. suppellectili ff. de suppellectili legata.

(h) Text. in l. instrumenta, & in l. questum ff. de fund. instr. & in l. cum quaeretur de lega. 3. l. 2. C. de excus. artif. Vide Turneb. 18. Adverf. 23.

(i) Text. in l. 23. ff. de oper. libertor. cum seq. & l. 2. C. de excus. artif. lib. x. in l. 29. 30. ff. de reivind. impensio de verb. sign. l. 16. ff. de usufr. l. 23. ff. ad L. Aquil. l. questum de fund. instr. V. itaq. l. 2. C. de metat. lib. 211.

(l) Text. in l. pictoris ff. de fund. instr.

(m) Text. in §. si quis in aliena tabula, infra de rer. divid. l. 24. §. sed id ff. de reivind.

(n) Text. in l. Julianus ff. ad exhibe.

tium, non in substantia, sed in Arte sic positum (a), la qual cosa diversamente profserisce quanto alle lettere, sebben non senza dispareri, come ravvisaremo nelle Arti per iscrivere; e lo stesso devesi affermare eziandio se sia dipinta in tavola di marino, tuttevolte bensì non sia affisa al muro, imperciocche allora la dipintura cederebbe al marmo, per mente istessa del dipintore, come apposta per cagion di ornamento delle case (b), nella stessa guisa che le colonne (c), e le statue cedono all'edifizio, quantevolte affise al muro ritrovansi (d).

Viene poi all'Arte della Scoltura, che distingue dalla Statuaria (e), intendendo per questa l'Arte di fondere e far di getto, colla quale per lo più di rame, e talora di altro metallo si faceano le Statue. Per la scoltura poi intende, l'Arte colla quale si scolpivano in marmo, ovvero in legno ed in gemme, i simulacri, e le immagini, ond'è che afferma Plinio (f), di non appellarsi statua, se non se fatta di metallo, imperciocche quella che si scolpisce di marmo, appellasi anzi simulacro, ovvero immagine, o segno (g). Laonde la Chiesa pone differenza tra la Statua, e la Immagine, perocche nella statua, nulla è che non disegni la sembianza dell'uomo, nella immagine poi è la sola pittura, e molte parti che non disegnano le membra dell'uomo (h), quindi è che la Legale distintamente tratta delle immagini, e delle statue (i), e dell'Arte di far di getto le statue istesse (l), e fa menzione di alcune tavole appellate trapezofore, lavorate con sommo ornamento, le quali erano sostenute da finte immagini (m), e talora intese per cotali figure medesime (n).

Di qui è che distingue parimente l'Arte de' Metallaj, cioè di que-
che

(a) Text. in l. 14. ff. de v. s.

(b) Text. in l. 2. si non sunt §. perveniamus ff. de aur. & arg. legat. Not. gloss. in d. §. si quis in aliena instr. de rez. divis. l. 2. §. itaq. & seq. de fund. instr.

(c) Text. in l. rerum mixtura ff. de usucap.

(d) Text. in l. fideicommissa §. 1. ff. de legat. 3. & in l. 245. ff. de reg. jur. l. 12. col. 4. de fundo instr. §. sigilla.

(e) Text. in l. 1. c. de excus. artif. lib. 2. & ibi gloss. in verb. statuarii, sculptores, ligni, & signarii l. statue ff. de usuf. & in C. de Statuis, & Imag. Gloss. in rubr. C. de Statuis, & imaginib.

(f) Text. in d. l. 1. C. de excus. artif. in V. signarii l. si imaginem, & l. si quid ergo ff. de auro, & arg. legat. & in l. ex argente de cond. fur. l. signatorius ff. de verb. sign. §. possunt instr. de testam. ord. l. 24. §. 2. & 3. ff. de reivind. l. 16. ff. de

instr. l. 46. eod. l. 22. §. pen. & ult. ff. de testam. l. pegmata, de fund. instr.

(g) Plin. histor. lib. 36. cap. 5. & Text. in l. 22. §. 3. & 5. ff. de testam. l. 12. §. sigilla, & statue, de fundo instr.

(h) Text. in l. 24. §. 3. in fin. ff. de reivind. l. 13. & 15. ff. de auro Gloss. in rubr. Cod. de statuis, & imaginib. Azo in summa Cod. eod. tit.

(i) Text. in tit. de Statuis, & Imaginib. C. lib. 1. ibi in l. 1. -- majorum imagines l. 5. ff. de fideic. libert.

(l) Text. in l. si statuas, & in l. 1. in pr. & imaginem l. Lucius l. Titias §. seja ff. de aur. & arg. ornamentis, & Statuis legis.

(m) Text. in l. 3. ff. de suppellect. legat.

(n) Cic. epist. ad Gall. lib. 7. Celsus lib. 7. cap. 12.

che fossano le miniere, di cui fa parola nel Testo (a), e ricercano le lor vene, e le riducono in materia lucida (b), dall'Arte diversa del *Calcinare*, per cui fanno a metalli nel fornello, quello stesso che si fa a' sassi per cuocere la calcina.

E tra questi distingue similmente l'Arte del *Saldatore*, da quella dell'*Impiombatore*, di cui parimente fa menzione (c): La prima fa la mescolanza della stessa materia; non già così la seconda, ma bensì di di diverse materie (d), come per cagion di essempio, in essendo lavorate le pezze di argento, non si posson saldare, se non se col mettersi il piombo, la qual cosa si dice impiombare, e ripiombare poi qualora il piombo si toglie (e); oppure come si ravvisa nell'Elettro quale si fa quante volte nella materia di Oro, trammestasi la quinta parte di Argento (f), onde non si contiene più sotto l'appellazion di Argento, ma bensì di Elettro (g), siccome parimente non si contiene l'Ottone (h), nè il metallo di Corinto che si compone di varj metalli, di cui si faceano alcuni vasi ch'eran molto pregiati (i).

Finalmente distingue inoltre dalle sudette, l'Arte del *Vasellajo*, di cui parimente fa menzione (l), e della sua bottega (m), e della miniera di creta (n), e di questa ch'essi maneggiano (o), e di altri varj generi della medesima, come in appresso, e de' vasi che fanno di creta (p), e de' mattoni (q).

In tutte le sudette Arti distingue la materia della forma. La materia è quel che, onde si fornisce la cosa (r), come nella tazza il metallo, laonde con tal voce propriamente si appellano le legna che abbianfi per fare un edificio, o qualsiesi altra opera fabrile (s), e quindi l'appellazion di argento non fatto, la
ripor-

(a) Text. in l. 1. C. de excuf. Artific. in l. sed si ff. de reb. eor. — ibi — creta fodinas, vel argenti fodinas, vel aliud simile, & in l. divorzio §. si vir fundo ff. de matr. & in l. 16. ff. de usufr.

(b) Text. in tit. de Metallariis, & metallis — Cod. xi. & ff. de penis d. l. 16. ff. de usufr. & in d. l. 1. C. de excuf. Artific.

(c) Text. in l. 1. C. de excuf. artificum lib. x. [d] Text. in l. in rem actio §. item quantar ff. de reivind.

(e) Text. in l. cum aurum 10. ff. de aur. & arg. leg. in verb. replumbati, l. 24. §. item quantum ff. de reivind. l. 27. cum §. seqq. ff. de acquir. rer. dom.

(f) Text. in §. si diversus iust. de rer. divis. & in l. pediculis ff. de legat. 3.

(g) Text. in l. si quis electrum de legat. 1.

(h) Text. in d. l. si quis, & in l. si quis ff. de legat. 3.

(i) Text. in d. l. hares ff. de legat. 3.

[l] Text. in l. 1. C. de excuf. Artific. lib. x. l. 42. ff. de aur. & arg. l. apud Labconem de prescri. verb.

(m) Text. in l. fundo ff. de aur. & arg. leg. l. 6. ff. de serv. rust. praed. l. 25. §. 1. ff. de fund. instr.

(n) Text. in l. sed si ff. de reb. eor. qui. l. 16. ff. de usufruct. l. 8. §. si vir ff. sol. matr.

(o) Text. in l. si creta ff. de fartis.

(p) Text. in d. l. 6. ff. de servit. Glossa in rubr. C. de metall. lib. xi. in verbo balluca, & in l. dolia ff. de aur. & arg. leg.

[q] Text. in l. 18. ff. de servit. urb. praed.

[r] Text. in l. 6. ff. de reivind. l. 3. §. 2. cod.

[s] Text. in l. tigni ff. de legat. 3. l. quod si ff. de peric. & comm. rei vend. & in §. scilicet instr. de rer. divis.

riporta alla rozza materia di argento, cioè non fatto, nè formato (a), *ut puta meum, & tuum argentum in massam redactum est, erit nobis commune, & unusquisque pro rata ponderis quod in massa habemus, vindicabimus, etsi incertum sit, quantum quisque ponderis in massa habeat* (b). ma l'appellazione di argento comprende eziandio il foggiato argento (c). Forma poi appella la sembianza, ovvero figura di qualunque cosa (d), di talche ci espone dopo, qual sia l'argento fatto (e), ed appella argento da esca quello che si lavora per uso da mangiare e da bere (f).

Siegue come serva alla Scoltura ch'è più nobile, l'Arte del Torniente ch'è meno culta ed affinata, di cui parimente tratta la Legale (g), facendoci menzione de' lavori fatti al torno, e tra di essi del calice torneggiato, dicendo nel Testo *calix diatretus* (h).

Tra la Pittura, e la Scoltura, può situarsi l'Arte del Mosaico, di cui altresì ci rende menzione (i).

Ma poiche ci troviamo aver accennato di sopra l'Arte de' Fossatori delle miniere, de' Fondatori, e di que' che tramestano liga tra metalli e tra l'oro e l'argento, cade in acconcio qui meglio che in altro luogo seguir parola delle *Arti* degli *Argentieri*, degli *Orefici*, e de' *Gioiellieri*, quali largamente contiene la Legale (l), in trattando pertanto in distinti suoi titoli prima quanto all'Arte di *Argentiere* (m), dell'argento (n), e dell'argento mondo (o), e dell'argento purissimo (p), indi dal crogiuolo (q), e di quanti lavori e foggie di essi si facciano, che farebbe lungo il ridirli qui tutti (r).

E così parimente rapporto all'Arte degli *Orefici* (s), tratta altresì dell'oro lavorato, sculto, e dell'oro coniato (t), dell'oro rozzo non foggiato (u), dell'imperfetto non ancor purgato, nè ridotto in massa (x), e di quel ch'è ridotto in massa (y), e del danno, sfrido e sporchez-

(a) Text. in l. & si infelli. ff. de aur. & arg. leg. l. 19. ff. de furt.

[b] Text. in l. 3. §. 2. ff. de reiv.

(c) Text. in l. 76. §. illud ff. de leg. 3.

(d) Text. in l. mulieris ff. de verb. sign.

(e) Text. in l. argento factio ff. de auct. & arg. leg.

[f] Text. in li sed & si, §. cui ff. eod.

[g] Text. in l. 2. C. de excus. artific. lib. 2.

(h) Text. in l. si servus §. si calicem diatretum ff. ad l. Aquil.

(i) Text. in l. 1. C. eod.

(l) Text. in l. 1. C. de excus. artific. lib. 2. & in l. 4. 19. 20. 21. 27. & tot. tit. ff. de aur. & arg. legat.

(m) Text. in l. 41. in fi. in V. faber argentarius.

(n) Text. in tit. Argentipromtio. quod thesauris inferant. - Cod. 2.

(o) Text. in tit. Auro, & argento mundo. - Cod. 34.

(p) Text. in l. in nave de loca.

(q) Text. in l. 1. C. de metallubi Alc. in verb. Chryloma.

(r) Text. in l. pediculis, ff. de aur. & arg. legat. l. 21. §. 1. & 2. eod.

(s) Text. in §. item quiritus Inst. de locat. & Conduct.

[t] Text. in l. 20. & l. 29. §. 1. l. 36. ff. de aur. & arg. l. 19. ff. de furt.

(u) Text. in l. 20. 21. §. 1. & 2. & l. Quintus & d. l. pediculi ff. eod. l. si in rem ff. de reivind. l. 19. ff. de furt.

[x] Text. in l. ob metallum. C. de metall. lib. 11. in verb. balluca.

(y) Text. in l. argento factio, & l. pedi. ff. de aur. arg. leg.

[z] Text. in l. 3. §. 2. de rei vind.

chezza che rimane (a). Ci va dicendo che nell'azion di furto, e' fa d'uopo palesarsi la materia, se per ventura è di oro, o di argento, o altra; e se richiedasi argento rozzo, fa d'uopo dirsi massa d'argento, e di qual peso: e se dimandasi argento coniato ed impresso, si deve palesar il numero, come di cotanti e più scudi (b). Ci fa menzione altresì dell'oro mondo (c), dell'oro purgato (d), e dell'oro coronario (e), appellato con tal nome, perche destinato all' uso di corone, a cagion del suo natural splendore, diverso di spezie dal commune, mercecche purgato al fuoco, non giugne al vigesimo grado, e si ritrova nell'isola delle nuove Indie Guanin; questo genere di oro nelle sacre carte appellasi Cethim, e tal corona di oro è detta Cether, di cui usavano gli antichi Patriarchi, come il Testo ravvisa (f), e similmente i vincitori Atleti (g), distinguendo li Anademi che sono semplici corone, da Diademi che son proprie de'Regi (h). E quindi similmente fa parola de'varj lavori degli Orefici, come di alcune tazze di argento ligate in cruste di oro (i) delli anelli (l), delli orecchini (m), e di quei tempestatì di gemme, come di Margarite, Smaraldi, ed Elenchi (n).

Intorno alla qual Arte, sovrastando alla medesima, profcioglie la Legale la seguente quistione nel Testo. *Item quaritur, si cum Aurifice Titius convenerit, ut is ex auro suo certi ponderis, certaue forme annulos ei faceret, & acciperet (verbi gratia) decem aureos, utrum emptio & venditio, an locatio & conductio, contrahi videatur? Cassius ait materia quidem emptionem & venditionem contrahi, opera autem locationem & conductionem. Sed placuit tantum emptionem & venditionem contrahi. Quod si Titius suum aurum dederit, mercede pro opera constituta, dubium non est quin locatio & conductio sit (o).*

Passando quindi all' Arte de' Gioiellieri, ragiona non men delle pietre, che delle gemme (p), ci espone esseruo queste di perspicua materia, come i Smeraldi, i Crisoliti, e gli Ametisti, e differiscono dalle pietre, come d'esse che sono di contraria natura, come per ventura

[a] Text. in l. argento factu, & l. pedi. ff. de aur. arg. leg.

[b] Text. in tit. auro, & arge. mundo. In sortiat. 34.

[c] Text. in l. 19. ff. de furt.

[d] Text. in l. 1. C. de oblat. vot. lib. xii.

[e] Text. in tit. Auro Coronario Cod. x. in l. unic.

[f] Text. in l. judeorum C. de judic.

[g] Azo in summa Cod. de aur. coron. lib. xi.

[h] Text. in l. quamvis ff. de aur. & arg.

[i] Text. in l. pediculis in verbo Cymbia

ff. eod.

[l] Text. in l. 21. §. 3. eod.

[m] Text. in l. 34. §. 5a. eod.

[n] Text. in l. argente, & l. pediculis ff. eod.

[o] Text. in §. item quaritur Inst. de loc. & conduction. l. 36. ff. de aur. & arge. leg.

[p] Text. in §. lapilli inst. de rer. divis. & in l. lapilli ff. eod. tit. l. 19. 20. 22. 27. ff. de aur. & arge.

tra le Obsiane (e non Abasiane come ne' novelli codici si legge) le quali son di oscurissimo colore , e le Vejentane . Sotto l' appellation di gemme , non contengono le Murrine , della cui preziosa materia faceansi alcuni vasi da bere (a) . Dalle pietre , e dalle gemme si va dicendo esser diverse le Margarite le quali sotto i sudetti generi non si contengono , poiche appresso il rosso mare crescono , e produconsi (b) .

Tra le gemme poi di gran pregio annovera la Sardonica , di cui ci reca nel Testo . *si damnans , in digito habuerit , aut Sardonycam , aut aliam gemmam magni pretii* , dicendoci colà parimente , che gli anelli leggieri e piccioli , sono que' che non trascendon il valore di cinque scudi (c) ; ed altresì fa larga menzione delle Margarite , e de' suoi varj generi e foggie , uno di essi appellato timpanio , per essere formato quasi a foggia di timpano , da una parte sferico , e dall'altra piano (d) , e di altre pertugiate e non pertugiate (e) , tra cui menziona la filza di margarite (f) , e le margarite più grandi unite insieme con Elenchi , Smeraldi , e Giacinti (g) , i quali tra le pietre ci reca di essere le più preziose (h) , e delle Margarite ligate in anelli d' oro per donne , insieme co' Smeraldi , ed altre gemme (i) , e finalmente di quel vase in cui rpongonsi gli anelli (l) . Ed in somma delle pietre , e gemme non dirozate , delle sciolte , delle pensili , e delle ligate (m) .

Dal che si ravvisa che non men contiene la Legale delle Arti per adornar le case , altresì quelle per adornar le persone ; laonde poiche abbiain divisato delli adornamenti delle case , accongiamente qui proseguiremo qualmente ci reca la medesima menzione , delli adornamenti della persona , i quali distingue esser dalle vestimenta diversi (n) .

È poiche il bel sesso e' fa delli adornamenti più sovente e doppio , del maschile , quindi stesamente ragiona de' donneschi adornamenti , i quali ci espone esser quelli che le Donne abbian introdotto in uso

Tom. II.

D

per

(a) Text. in l. et si non sint. §. perveniamus ff. de aur. & arg. l. 3. §. de murrinis ff. de leg. 3.

(b) Text. in l. et si non sint. §. perveniamus ff. de aur. & arg. leg.

(c) Text. in l. divus de bonis damnator.

(d) Text. in l. pediculis ff. de aur. & arg. leg.

(e) Text. in l. si servus servorum §. final. ff. ad l. Aquil.

(f) Text. in l. lineam ff. ad l. Falcid. & in l. si quis uxori ff. de furt.

(g) Text. in l. Saja de aur. & arg. in verb.

unionem l. si quid §. 1. ff. de furt. & ibi not. Lapud Celsum. §. item, de dol. exce.

(h) Text. in l. 4. C. nulli licere in phrenis, margaritas, smaragdos, & hyacinthos aptare &c. lib. 1.

(i) Text. in l. argento l. medio de aur. & arg. leg. in verb. viriole armillæ, & in l. si tibi ff. de option. legat.

(l) Text. in l. argento ff. de legat. 3. in verb. Dactylotheca.

(m) Text. in l. 27. §. 1. ff. de aur.

(n) Text. in l. 28. 39. de auro.

per comparir adorne e legiadre (a), ed ond' esse si adornano (b), come li orecchini, i brazzaletti, gli anelli (eccetto que' che diconsi segnatorij, per improntare) e tutte le altre cose le quali non si apparecchian ad altro uso, salvo che per adornare il corpo, del cui numero altresì son cotesti altri, cioè l'oro, le gemme, i lapilli, i quali ad altro ministero non servono che per adornare (c).

L'Ornamento donnesco, che appò i latini dicesi *Mundus*, è quello onde la donna faff. più monda ed adorna. In esso contengono poco meno di quel che oggidì contienfi nella Tavoletta, all'uso stesso apparecchiata. Or di tal Arte istessa, cioè di colui che forma tai vasetti per la Tavoletta, ci fa parola il Testo in altro luogo (d), conciossiacchè vi va dicendo di contenersi lo specchio, gli unguenti odorosi per farfi le donne più morbide e più monde, ed i vasi da unguenta, e se altre si fatte cose possono dirsi (e).

Degli adornamenti donneschi malagevoli per la copia a doverarsi, sono le benle ovvero fascie de' crini, le mitre, ch'eran certi ferri, o corone, da cui pendevano alcune fascie che ufavan le donzelle per adornamento del capo (f), e le mezze mitre, alle quali poco meno adattar potrebbero oggidì quelle cuffie a foggia di bonetti, e mimbbonetti, le reti, il dirizzatojo o dirizzacrini che sogliono aver le donne, col quale separano in due parti eguali i capelli cominciando dal mezzo della fronte, e le gemme, ma non già le sciolte e quelle che non son ancor dirizzate (g). Tra le Arti per adornare, ci fa menzione altresì delle *Cameriere* che adornan le chiome, e rassettano le Signore (h), e del *Barbiere* (i).

Ma poichè la Legale, come abbiamo accennato, sotto l'appellazione di adornamenti, non comprende nè l'anello segnatorio nè la veste (l), facendo fine all'adornamenti; passamo a ravvifar separatamente delle Arti che son per vestire.

DELLE

(a) Text. in d. l. 28.
 (b) Text. in l. 27. §. 1. l. 28. l. 29. ff. eod.
 (c) Text. in l. 27. §. 1. ff. de aur. & arg. leg.
 (d) Text. in l. 47. in fin. in V. vascularius ff. de aur. & arg. ubi gloss. l. 27. l. 27. eod.
 (e) Text. in d. l. 27. §. 1. ff. de auro.
 (f) Col. Rodigin. lib. 26. c. 18. Text. in l. 27. 28. in fin. ff. de aur. & arg.

(g) Text. in d. l. 27. ff. de aur. & arg. leg.
 (h) Text. in l. 47. ff. de legat. 2. Text. in Legat. tribus, & ibi gloss. ff. eodem.
 (i) Text. in l. 1. v. tonforem ff. de fund. inst. col. 1. & 2.
 (l) Text. in l. signatorius ff. de V. S. l. orationum, l. 27. §. 1. l. 28. ff. de auro.

D E L L E ARTI PER VESTIRE TRATTATO IV.



Acendoci da quella de' Teffitori di ogni genere di panni, di drappi, di tela, quali tutti comprende la Legale (a), fa menzione prima del luogo dove si tesse, e de' Teffitori (b): quindi ci reca, che sotto l'appellazion di vestimento, si contiene il panno allontanato dal teffire, o che sia, o nò reciso dal telajo, tuttevolte ch'è sia compiuto e condotto a fine; talche quello ch'è in tela appellasi tefluto, come fosse dalla tela reciso, benchè da questa non separato: ma non si contiene lo stame, e'l filo che si tesse per ordimento (c) eccetto nella lana (d). Indi distingue à varj generi onde le vestimenta si fanno, dichiarandoci il Teflo. *Vestimentorum sunt omnia, lanæ, lineæ, vel serica, vel bombycina, qua induendi, precingendi, amittendi, instornendi, iniiciendi, incumbandi ve causa, parata sunt; & quæ his accessionis vice cedunt, quæ sunt insita pistoria, clavicque qui vestibus infuntur* (e).

In oltre avvisa che alcuni panni, o vesti vi sono tutte di oro affinato e di buona qualità, per modo che si rendono gravi (f), e queste appellansi vesti olloberè: altre sono vesti orate tutte, ma bensì orate di qualsivoglia oro, qualor esse avvolgesi sopra filo, sia di lana, sia di seta, e queste diconsi vesti ovvero drappi orati: altre vesti vi sono che abbian l'oro solamente in una spezie di sottoveste, o giubba, che portasi sotto un'altra veste appellata paragande (g), ovvero come il Bartolo intende, in alcuni fregi presso le falde, a quella foglia de' panni sollenni che usano i chierici, ed i religiosi (h): taluni altri panni e vesti sono, in cui non è oro, ma sono intinte di quella tinta che si fa della Murice, la quale è cotanto preziosa quanto l'oro

D 2

istesso

(a) Text. in l. 8. C. de excuf. mun. lib. x. l. 36. ff. de leg. 1. l. 63. §. 1. & l. textorib. 69. ff. de leg. 3. l. 103. in ff. de V. S. l. si cui lana de leg. 3.
 (b) Text. in l. 24. ff. de aur. & arg.
 (c) Text. in l. si cui lana de leg. 3.
 (d) Text. in l. qui texturini C. de murilugul. lib. xi.

(e) Text. in l. vestis ff. de aur. & arg. legat.
 (f) Text. in tit. Cod. de vestibus holloberis, & auratis lib. xi.
 (g) Gloss. in d. rubr. Cod. de vestib. & hollober.
 (h) Bald. in l. 1. C. de d. tit.

istesso (a), E questi panni non men delli orati o ricamati di oro, venivan vietati di poterfi vestire dagli uomini privati, senza rescritto del Principe (b), che altresì fu vietato ad essi vestir scarlatto, nè tingere nè vender i panni con qualche colore che si somiglia colla tinta di Murice, e fu imposta la pena del capo (c), perocchè si convengono solo al Principe (d), ma per lo avvenire fu poi moderata la pena in più leggera, della confisazion della robba, e fu vietato non solo di portarli in dosso, ma eziandio di tingetli, tesserli, e di averli in casa, e chiunque li avesse, se li confiscassero; e non meno di non poter esser intessuti tutti in tinta di detto conchiglio, ma neppur che abbian stame di fil di fera, o di lana, tinto del sudetto colore, nè queste fila poterfi por per stame, nè per trame nè panni (e), nè tingersi in lana, nè in panno che dicesi porpora, o tinta di rosso, o tinta prima di violaceo colore (f).

Or siccome varj sono i sudetti generi de' panni e de' drappi, così parimente ragiona la Legale delle varie Arti ed Artieri che le maneggiano, ed avendo fin qui menzionato il luogo dove si tesse, e gli altri tessitori in generale, al presente fa qui parola dell' altro distinto luogo dove i sudetti drappi imperiali si tessono, quale appella *Ginecio*, ed i suoi tessitori *Gineciarj*, che intesson lana ed oro (g), e parimente delle vestimenta che s'intessono di cremesina lana (h), conciossiacchè questa voce *sericum* suona diversamente dalla volgare voce di seta, ma bensì lana, in essendo un genere di preziosissima lana, che appò i popoli di Sere nell' Asiana Scizia si pettina diligentemente dalle frondi di que' alberi, comechè taluni vogliono dell' India, ed altri di essere alcuni vermicciuoli di lana che in quella favella appellano *Ser*.

E fa parola dell'Arte del *Canajolo*, e del misurare e distribuire che esso fa della lana (i). E dell'Arte del *Bastelano*, e della creera cimolia che maneggiano gli Artefici di coral Arte nel lanificio, per render morbida la ruvidezza della lana medesima (j), e sotto l'appellazione di
lana,

(a) Text. in l. 1. C. de vestib. hollob. & ibi gloss. & Bar. lib. 2. & in l. si quis navicularum, & in l. velleri C. de marilegalis.

(b) Text. in l. 2. C. de trib.

(c) Text. in l. 3. C. de lib. 2. C. quos res vendunt non poss.

(d) Text. in l. 3. & 4. C. de vestib. hollob. l. 2. ubi gl. in V. Murice C. de apparitor. Praet. Urb. lib. 111.

(e) Text. in l. 4. C. de vestib.

(f) Text. in l. 1. C. quos res ven. non poss.

(g) Text. in l. 2. Cod. de marilegal. & gyneciaris.

(h) Text. in l. lotas C. de marileg. lib. 11. & ibi Alc. & Azo in Summa Cod.

(i) Text. in l. sed & si vir & de donat. inter vir. & uxor. l. quantum de fundi instr. V. item lanificas.

(j) Text. in l. sed & ii de publican. & vestigal.

lana, ci dichiara di non comprenderfi, nè la cimatura (a), nè la veste fatta dalla lapa (b), ma bensì il cilicio intessuto di lana caprina (c), e tutte le lanate, pelli da cui non è per anche tosa la lana, come di lepri, di capre, e le impiumate pelli, come son quelle di oche (d).

Fa menzione altresì dell'Arte de' Tessitori di tapeti, per coprire la tavola, o le pavimenta, i quali similmente sotto l'appellazione di vestimenta contengono (e), e distingue esserno di due forti, un raso, e l'altro velloso (f); e di que' panni più grossolani di lana di diversi colori (g), che solcan gli antichi usare in guerra per coprir le machine, acciò non si frangessero dalle armi che si lanciavano: e di ogni genere di coverta (h).

E de' Tessitori di pelli, e di tela (i), e di bisso, ch'è panno lino fortissimo (l), riportandoci al Bartolo, che ci espone cosa venghi intesa sotto l'appellazione di panno (m).

Fa parola in oltre de' Mercadanti de' drappi di seta (n), ed indi delle metasse di seta (p), e quindi espone le sudete vesti bombicine, esser quelle che sono di fortissimo drappo di seta che appellamo taffetà, appellate con tal nome, da vermi di seta nominati bombici (q).

E quindi de' Batteloro che sortigliano l'oro per filare (r), e de' Ricamatore, e di que' che intessono le barbariche vesti (s), la cui Arte è di disegnare nelle vesti co' fili di seta e di oro, varie effigie di uomini, e di animali (t).

Qui la Legale dopo aver maneggiata l'Arte de' Tessitori di ogni genere, per palesarsi poi che non solo contiene tutte le Arti, ma come principessa di esse a tutte sovraffa, impone pertanto le leggi proprie di cotai Arte, e diffinisce la contesa che avvenir potrebbe tra gli Artefici di essa, cioè che dove dell'altrui oro, o di argento, o di ottone sia fatto alcun vase, ovvero dell'altrui lana il vestimento quante volte la spezie possa ritornarsi alla rozza materia, allora colui essere il pa-

(a) Text. in l. si cui lana § de legat. 3.
 (b) Text. in l. lana legata § de sod.
 (c) Text. in l. quantum § de fund. indr.
 (d) Text. in l. si cui lana § de leg. 3.
 (e) Text. in l. 7. § de aur. & arge. leg.
 (f) Text. in l. suppellectili § de suppellect. legat. in verb. mappa.
 (g) Text. in l. quantum § item contentas § de fund. indr.
 (h) Text. in l. instrato § de verb. sig.
 (i) Text. in l. 13. C. de murileg. lib. 2. l. procuratoris § de tribut. est. - ibi - de negotiaciones sagrariam, & lintheatiam. l. si quidana verfilino.

Edo leg. 3. l. 8. C. de exc. mun. lib. 2.
 (l) Text. in l. ult. de muner. & honor. & in l. §a. de publican. Vide Balin l. legatis C. de leg.
 (m) Vide Bar. in l. divus § de bon. damnaten.
 (n) Text. in l. final. C. de pignoribus Ale. in l. balluca C. de metall.
 (o) Text. in l. lotas C. de murileg.
 (p) Text. in l. vestis § de aur. & arg. leg.
 (q) Text. in l. 1. C. de excuf. artific.
 (r) Text. in l. ult. C. cod. d. l. vestis in fin.
 (s) Text. in d. l. vestis in fine ff. de aur. & arg. Ale. in l. 1. C. cod.

il padrone che lo era della materia, ma qualora ridur non si possa, in tal caso intendersi piuttosto il padrone colui che lo abbia fatto, come per ventura il vase può ridurli alla rozza materia di oro o di argento (a), ma dove taluno abbia inessuta l'altrui porpora al suo vestimento, come che la porpora sia più preziosa che no'l vestimento, nondimeno ad esso cede, concedendo bensì a colui che fu padrone della porpora l'azione, e la condition di furto contro colui che la furò, sia lo stesso tessitore, sia qualunque altro; imperciocche le cose che sono estinte, sebbene non possono vendicare, possono nondimeno ricuperarsi da ladri, e da ciacheduni possessori (b). La qual cosa si debba intendere bensì, quante volte la porpora fu apposta al vestimento per cagion di adornamento, ma se per contrario attalche il vestimento serve alla porpora, come se per conservarla, in tal caso cede il vestimento alla medesima (c); e se nè l'uno nè l'altro sia posto per cagion di altrui, allora niuno cede l'un l'altro ma amendue possiedono (d).

Viene quindi all'Arte de' Tintori (e), ed alla bottega di coral Arte (f), onde rende menzione di var) generi de colori, ed in primo luogo de colori naturali, come il bianco, e nero: de' misti ed artificiali, e cangianti, come il porporeo (g) ch'è il più nobile tra i medesimi, e della più preziosa tinta che si fa della sudetta Murice (h) la quale ci espone di esser lo stesso che appellasi parimente Conchiglio, ed è un pesce che in tagliandosi sparge alcune goccioline di sangue, ovvero di umor porporino, onde tingesi la porpora reale (i), e parimente di quell'altra tinta che ad essa si somiglia, appellata Grana, nella quale infondendosi il panno, dicesi scarlatto (l).

Indi degli altri colori, come per ventura del buccino, ch'è una specie poco men di porpora, e del violacio (m), e del colore isgino, che deriva il nome dall'erba Isge (n), e del color nero rilucente (o): e non men delle

(a) Text. in § cum ex aliena, & §. seq. instit. de rer. divis. vid. l. 9. §. 2. ff. de reivind. l. 4. ff. de acq. rer. dom. l. 76. §. penult. ff. de leg. 3.

(b) Text. in §. si tamen inst. cod. l. 26. ff. de acqu. rer. dom.

(c) Text. in l. rerum mixtura §. quid ergo ff. de usufr. l. & si non sunt §. pervenimus ff. de auris arg. leg.

(d) Gloss. in d. §. si tamen inst. de rer. divis. in verb. pratiores. Vide Text. in l. 32. ff. de don. int. vir.

(e) Text. in l. baphii C. de murileg. lib. xi.

(f) Text. in l. 2. C. cod. & in l. purpure C. de vestib. holob. cod. lib.

(g) Text. in l. 8. C. de exco. mun. lib. x. in v.

purpurarios l. si cui lana ff. de leg. 3. l. 76. §. pen. ff. eodem.

(h) Text. in tit. de vestib. ellob. & aurat. & de Tintione Saor. Muricis. Cod. lib. xi.

(i) Text. si quis naviculari C. de mutil. & ibi gloss. Bar. in ubi gloss. in v. Muricem C. de apparitor. Pract. Urb. lib. xii.

(l) Text. in l. si cui & in l. quantum §. coecum ff. de legat. 2. l. vobiscum, & d. l. & quis ubi Bar. C. de murileg.

(m) Text. in d. l. si cui ff. de legat. 2. in verb. buccinum, & janthium, & l. 1. C. que res ven. non poss. l. 76. §. penult. ff. de leg. 3.

(n) Text. in l. quantum §. il lud ff. cod.

(o) Text. in d. l. quantum §. coecum ff. cod.

delle vesti di un colore, che parimente delle biscolori, e cangianti (a).
Intorno alla bisogna dispone, che nell'azion di furto debba recarsi il
colore qual'è fosse delle furate vestimenta (b).

Quindi istruisce, che talor si tinga la lana (c), il lino, e la lana
non filata, talora tingesi filato in massa non tessuto, e talor si
tinge il panno dopo la tessitura (d).

E ritornando poi al suo luminoso carattere, cui sovrasta alle Arti,
poiche avea lo' imperatore preposti taluni a ricever da tintori i panni
tinti, impone ad essi pertanto di non riceverli se non se lavati, imper-
ciocche siccom'è costume dopo la tinta si lavano, e facendo il contrario
impone loro pena. Il Testo adunque ragiona di quelle cose che son tin-
te non filate, e delle marasse poi che sono quelle filate e riduconsi in
marasse e si tingono; laonde a coloro, cui si da il panno a tingere,
testituir lo debbon tinto lavato (e). In oltre afferma che per i sudetti
Tessitori e Tintori scemasi il privato patrimonio del Principe, qualora
fanno malamente la loro arte, il che avviene in due maniere, o per-
che facendo deboli i panni venivan questi a ricever poco della
tinta di cui si tingeano i panni di esso Principe, la qual'era preziosa,
siccome abbiain detto, o perche corrompeano essa tinta, con rimesco-
larvene altra. Degna però è da marcarsi la ragione che reca il Testo,
onde total corrompimento de' sudetti Artesici avveniva, di essere perche
essi diedero danajo allorche furon ammessi al ditor officio, e quindi
cercavano di rimborzarlo con dette frodi, laonde vieta di darsi danajo
per acquistare totali amministrazioni (f).

L'argomento di questa legal disposizione, si rispande non solo
contro Tintori che corrompono i panni nella tinta, e la tinta ne' panni,
presumendosi la lor colpa per cui ne rimangon tenuti, ma
eziandio contro gli altri simiglianti Artieri, come Coloro che rimesco-
lar soglion l'acqua nell'inchiostro, per cui le lettere divengono meno
nere, e parimente contro i Dipintori e Miniatori che dipingono o mi-
niano di adukerini colori di esser tenuti al padrone all'interesse, ed in
oltre del misfatto d'impostura e di fraude che dicesi di *stellionato*, e final-
mente si raccoglie di aver animo di malamente oprare, e di non far
dritto guadagno, chiunque porge danajo per avere officio (g).

Poiche

(a) Text. in l. si cui lana de leg. 3. & in l. pe-
diculis §. Labeo cum seq. de aur. & arg. legat. 76.
Sponul. de leg. 3.

(b) Text. in d. l. pediculis §. Labeo.

(c) Text. in l. 19. ff. de fur.

(d) Text. in l. si cui lana ff. de leg. 3.

(e) Text. in l. lona ubi Bar. l. 13. ubi gl. in 7.

lymphariorum, C. de murileg. d. l. si cui lana de
leg. 4.

(f) Text. in l. baphii, & ginecii, ubi Bar.
C. de murileg. lib. 11.

(g) Bar. in comment. ad precit. Text., &
Text. in §. antepenult. In §. de exc. tut. & in Auth.
us jud. fia. quoq. San. ceritè...

Poiche abbiain fatto parola delle Arti de' Tessitori, e de' Tintori, e de' panni di varj generi e colori onde le vestimenta si tessono e tingono, pare acconcio qui di seguire, come tratta parimente la Legale, delle Arti del Sarto e del Sarcitore (a), e di coloro che purgano le vesti macchie (b), e delle loro botteghe (c), e quindi parimente de' varj generi, e diverse foggie delle vesti.

Sotto l'appellazion di veste contengonsi non men quella da uomo che da donna, e da scena, ed ancorche fosse quella che usasi nella tragedia, o da Musici e Suonatori nell'orchestro (d).

Quanto a generi, distingue che tutte le vestimenta sono, o virili, o puerili, o donnesche, o comuni, o famigliari. Le vestimenta virili, ci va dicendo, esserò quelle che son apparecchiate ad uso di padre di famiglia, come le Tuniche la qual era appresso i romani un fajo, o sottoveste senza maniche, cui la toga sopravvestivasi, i Mantelletti, le vestimenta che diceansi Stragule, le Amfitape ch' eran dall'una faccia e dall'altra vellose, i Sai, ed altre sì fatte. Le vestimenta puerili, esser quelle che non adattansi ad altr' uso fuorchè al fanciullesco, come le Toghe Pretoste, le Cappe, le Clamidi, le Sopravesti, o Mantelli, ed altre che ad uso de' nostri figliuoli apparecchiamo. Le donnesche vestimenta, ci dice di esser quelle che apparecchiamo ad uso di madre di famiglia, delle quali uom non può agevolmente usare senza biasimo, come le Stole, le Pale, le Tuniche, le Capizie, le Cinte, le quali anzi son apparecchiate ad uso di coprire il capo, che ad ornarlo, le Mitre, le Piagule, i Tabarri. Sotto l'appellazion di veste donnesca contengonsi l' infantile, e quelle delle fanciulle, e delle donzelle, poiche drittamente femmine diconsi tutte quelle che son di femminile sesso (e). Le vestimenta comuni, dice esser quelle di cui promiscuamente ne fan uso non men la donna che l'uomo, come se il Tabarro, o sopraveste è all' istessa foggia di mantello, e le altre delle quali posson alternamente uom e donna farne uso, senza riprenzione. Le vestimenta famigliari, ci reca esser poi quelle che son apparecchiate a vestir la famiglia, come i Sajoni, le Tuniche, i Tabarri, le Lenzuola, le Stragule e simiglianti (f). E sebben quanto alle vesti, contengansi a beneficio del legatario, comeche fosser

(a) Text. in §. 1. inf. de locat. & in §. fia. inf. de mandat. & ibi gloss. §. quæ de fullone, & Sarcinatore Inst. de obl. quæ ex deli. l. fullo & Sarcinator, l. fullo ff. de furt. l. 12. de fundo instr. in V. fullones.

(b) Text. in præcit. §§. , & in l. itaque fullo ff. de furtis scitem si fullo cum duob. subseq. Inst. de

obl. quæ ex delict.

(c) Text. in l. 3. ff. de aqua plu. arce.

(d) Text. in l. vestis ff. de V.S.

(e) Text. in l. 27. ff. de aur. & arge. leg. 1. 79. ff. de leg. 3.

(f) Text. in l. 25. ff. de aur. & arge. legat. & l. 40. eod.

set comuni, nondimeno quanto poi alle persone vien profferito il contrario, concioffiache non contengonfi nel tal legato i schiavi, sebben alternamente la moglie, e'l marito avesser soluto del lor servizio valersi (a).

In altro Testo fa menzione non men di quelle vesti che usamo in piazza, che parimente di quelle che usamo in camera (b), e de' loro Artefici (c), e di quelle sottovesti che per lo più di lino sogliamo usare (d), e di quelle vesti che usavansi a cena (e), ed altre sì fatte.

Ci espone poi, che la Clamide è veste propria de' soldati la Porpora de' Regi, la Stola de' Sacerdoti, la Toga degli Avvocati, la vellosa Veste de' Rusticani, o de' Custodi (f), lo Scapulare e la Cocolla de' Frati (g), ed altrove la Clamide viene annoverata tra le vesti de' fanciulli (h).

Tra le vestimenta pone parimente le fasce di varj generi (i) cioè quelle per cingere i crini, le gambe, i piedi, ed i capelli, perocche vestono parte del corpo (h), e le cinte (m) e que' chiodi di oro, che nella bisogna del vestire intende per quelle fibbie, ovvero bottoni, per chiudere il petto, e per ornamento delle stesse vestimenta (n), ancorche stare non fossero per anche ad esse cuciti (o).

Ed altresì tra le vestimenta anzi che tra gli adornamenti, reca quelle cose, e que' finimenti del vestire (p), che sebben piuttosto apparecchiansi per adornamento che per coprire il corpo, nondimeno debbonfi aver tra'l novero di vestimenta e non di ornamenti, quanto all'uso degli uomini, ma l'opposto per l'altra banda diffinisce quanto a quel delle donne, poiche tutte quelle cose che abbian esse in uso per comparir leggiade ed adorne, ancorche ad altro uso adattar si possano, non pertanto tra le vestimenta, ma tra gli adornamenti debban annoverarsi (q).

E finalmente per compimento delle Arti per vestire, fa parola di
Tomò II. E quella

(a) Text. in l. 36. ff. de leg. 2. l. 74. ff. de auro & arge.
 (b) Text. in l. apud Ausidium ff. de option. legat. in verb. triclina. rina.
 (c) Text. in l. cum duobus ff. pro soc.
 (d) Text. in l. ubi Ale. C. de vestib. & hollob.
 (e) Text. in l. 35. ff. de aur. & arge.
 (f) Text. in l. r. C. Theod. de habitu quo uti oport. & C. Justin. de vestib. & hollob. lib. xi. l. si clarissimi C. qui mil. non poss. Azo in Summa C. de offic. Praef. Præf.

(g) Text. in auth. de aupt. §. faciemus.
 (h) Text. in l. vestis de aur. & arg. leg.
 (i) Text. in l. vestis, & in l. Quintus de auro & arg. leg. Bar. in l. divus ff. de bon. damnator.
 (l) Text. in l. argento ff. de aur. & arg. leg.
 (m) Text. in l. 27. cod.
 (n) Text. in l. cum aurum in ff. & l. vestis ff. cod. tit.
 (o) Text. in l. 21. cod.
 (p) Text. in l. vestis in fin. ff. de aur. & arg. leg.
 (q) Text. in l. 28. ff. de aur. & arg. leg.

quella del *Calzolajo*, e della forma che usano per informar le scarpe (a), e dell'Arte più vile del *Zavattino* (b). Intorno alla qual cosa sovrastando a cotal'Arte, diffinisce nel Testo la seguente causa che può inforgere tra'l *Calzolajo*, e'l suo discepolo cui insegna l'Arte. *Sutor, puero discenti ingenuo fil. fam. parum bene facienti quod demonstratum erat, forma calcei cervicem ita percussit, ut oculos puero perfunderetur. Dicit igitur Julianus, injuriarum quidem actionem non competere, quia non facienda injuria causa percussit, sed monendi, et docendi causa: an ex locato, dubitat: quia levis dumtaxat castigatio concessa est docenti. Sed L. Aquilia posse agi, non dubito.* Il qual essemplio riporta in generale per tutti gli altri maestri (c): E quindi de' *Cameli* delle cui pelli gli antichi facevano le scarpe (d).

Ed annoverando tra le vestimenta parimente le pelli (e), rende menzione dell'Arte del *Pellicciaio*, e del *Scorticator* di pelli che separa la lana dal cuojo degli animali (f), e del *Conciator* di esse (g), e delle vesti che delle medesime usano alcune nazioni, come i *Sarmati* popoli Settentrionali (h), ed i popoli *Scritobini* che delle carni di animali feroci si cibano e delle loro pelli si vestono (i).

E dell'Arte del *Valigiajo*, e de' sacchi di cuojo (k), e delle valigie che fanno di cuojo per avvolgervi le vestimenta (m), che si usano per viaggio (n) esponendoci altresì di essere state origine della suppellettile, quelle cose che locar soleansi da coloro che partivano per legazione, le quali usavansi sotto le pelli, cioè a dire sotto i padiglioni (o), imperciocchè se ne servivano per attendar gli eserciti (p).

DELLE

(a.) Text. in l. sed & simili ff. ad l. Aquil. l. item quiritur ff. locati.

(b.) Text. in l. cordonem ff. de nov. op. man. l. cordonem ff. de oper. libertor.

(c.) Text. in l. 5. ff. ad L. Aquil.

(d.) Text. in l. 27. ff. de aur. & arge.

(e.) Text. in l. vestis 26. cum seq. de aur. & arge. legat.

(f.) Gloss. incit. de fundo instr. & instrum. legat.

(g.) Text. in l. n. C. de exens. artific. in verb. diabatbarii.

(h.) Text. in l. 25. in fin. 26. & 27. ff. de aur. & arge. legat.

(i.) Paul. Diacon. de gest. Longob. lib. 1. c. 5.

(j.) Text. in luit. §. fin. de pignorat. action. Lunic. C. de his qui patr. vel fil. occidi l. 5. ff. de suppellet. legat.

(k.) Text. in l. argento de aur. & arge. leg. in verb. coaßilia.

(l.) Text. in l. 5. §. fin. de suppellet. legat.

(m.) Text. in l. 7. ff. eod. tit.

(n.) Tacit. lib. 3. & 14. ut ab Valer. lib. 6. 2.

D E L L E ARTI PER VIAGGIARE.

T R A T T A T O V.



Uindi passa alle Arti da Viaggiare, facendoci larga menzione di esse, e non men del Carrozziere (a), del Cocchiere (b), della Carrozza di quattro ruote che usavano i più nobili per farsi menare in Villa (c), e della carrozza da donna (d), che altresì de Carra-dori, e de carri (e), de Carrettieri (f), e de Letti-
cai, comprendendo sotto questa voce non solo

gli Artefici che fabricano le Lettiche (g), ma eziandio que' Schiavi che le portavano, in quella guisa che oggidì le portano i muli, quali appella il Testo, *Letticarii Servi* (h), e quindi fa parola parimente della Sella (i), e Lettica: *Qui Sella, aut Lettica vehitur, ire, non agere, dicitur* (l), la quale co varj nomi veniva appellata, conforme al numero degli uomini che la menavano, conciossiacchè se la conducevano quattro, dicevasi *tetraptorum*, se poi menata fosse da sei, *hexaptorum*, se da otto *oktaptorum*, onde il Marziale.

Laxior hexapthoro tua: sit lettica hœbit.

Intorno alla qual bisogna, diversamente profferisce de'legati fatti, o dell'uso dell'armento de cavalli, o dell'usofrutto della carrozza a quattro cavalli. Quanto al legato dell' uso dell' Armento de cavalli, ci fa sapere ch'è sia da vederfi, se colui cui sia rimasto coral uso, possa o nò domarli, e mettersi il freno per servirfene a menare? S' e' fosse Cocchiere colui cui è lasciato per legato l'uso de' cavalli, non può servirfene per uso de' circensi giuochi, perche pare quasi di locarli: tuttevolte per è

E 2

che

[a] Text. in l. fin. ff. de jur. immun. in V. carpentarii l. 1. C. de excus. Artific. lib. x.

[b] Text. in l. ult. C. de malefic. in verb. auriga, & gloss. in l. 2. C. de cursu publ. in verbo auriga l. 202. in fin. l. 1. C. de excus. Artific. l. 5. C. de Spectacul. l. plenum sequitur de usu & hab.

[c] Text. in l. cum in plures §. fin. ff. locati & in l. si id ff. de donat.

[d] Text. in auth. ut ordo prof. & ibi gloss. in verb. carpentum, & in d. l. si id. l. 14. ff. de aur. & arge.

[e] Text. in l. 7. §. fin. ff. ad L. Aquil.

[f] Text. in l. item queritur ff. locati in verb. ciliaris.

[g] Text. in tit. Cod. de excus. artificum lib. x. & in l. 63. §. 1. & 2. ff. de leg. 3.

[h] Text. in l. 63. §. 1. & 2. litem l. 98. ff. de leg. 3. l. 97. cod. tit. & in l. si ex toto §. 2. ff. de legatis 1. l. 12. ff. quib. mod. usufr. amitt. l. 14. ff. de aur. & arge. leg.

[i] Text. in l. 4. ff. de supelle. legat.

[l] Text. in l. qui sella ff. de servit. rurs. prof.

che il Testatore sapendo che costui fosse di tal mestiere, nondimeno abbiati lasciato detto legato, e pare che abbia inteso eziandio di sì fatto uso (a). Quanto poi al legato dell'usofrutto della Carozza, ovvero Muta che diciamo a quattro Cavalli, chiedesi, se muoja un de' Cavalli, vengasi per ventura ad estinguere l'usofrutto? E profferisce il Testo, montar di molto, se legato sia l'usofrutto de' Cavalli, o se della Carozza a quattro? Imperciocchè se farà de' Cavalli, sopravvanterà l'usofrutto ne' Cavalli che rimangono; se della Muta a quattro, non rimarrà usofrutto, perche già finì di esser Muta, o Carozza a quattro cavalli (b). E quindi ragiona della coppia a due, a tre, a quattro (c).

Quinci passa a far menzione del *Corriere* (d), e di quel danajo che se li dà in mercede per lo viaggio, che appella viatico (e), intorno alla qual'Arte, diffinisce alcune acconcie contese che soglion avvenire. Se il Corriere collusivamente reca ad altrui la pistola, che a quello cui stato era drizzato; ch' e' non possa pretender il viatico da colui che lo spedì, ma bensì da colui cui la diede (f). Se poi la lettera che fu da taluno ad altri inviata, stata sia intercettata, o furata, chi abbia azione di furto? E prima di ogni altra cosa chieder devesi, di chi sia la lettera: se di colui che la mandò, o di colui cui fu mandata? E certamente se data l'abbia al di lui Servo, tosto acquistossi cui fu mandata, ed allo stesso modo se al di lui Procuratore divenuta è di esso, vieppiù se a lui importò di averla (g). Ma se a tal modo inviai la lettera perche mi si rimandasse, dimora il mio dominio, poiche non volli perder, nè trasportar il dominio di essa. Chi adunque sperimenterà l'azion di furto? Colui cui importava di non esser rubbata, cioè a cui utile pertenean le cose ch'eranvi iscritte. E quindi può chiedersi altresì, se possa sperimentarla il Corriere cui fu data a recarla? Rispondesi che tutte volte ad esso perteneasi la di lei custodia, ch' e' ben lo possa; e se a colui importava di restituir la lettera, avrà l'azion di furto. Pingsasi stata fosse quella pistola la qual contenea, che qualchecosa ad esso si restituisse o li facesse, e' può aver azione di furto; e se o ricevè la custodia di essa, o la mercede per recarla, poiche ad esso pertien il pericolo delle cose (h).

Ma degno di marcarsi a note d'oro per avviso della Chiesa è quel Testo,

- { a) Text. in l. 12. §. 3. de usu, & habit.
 { b) Text. in l. x. §. fin. de quib. mod. usufr.
 { c) Text. in l. 22. ff. ad l. Aquil.
 { d) Text. in l. servis urbanis 99. §. 5. ff. de

leg. 3^a

- { e) Text. in l. longius ff. de judic.
 { f) Text. Text. in l. Titio ff. ad municipal.
 { g) Text. in l. 65. ff. de acqu. rer. domin.
 { h) Text. in l. 14. §. fin. ff. de furtis.

Testo, che all'arbitrio del Giureconsulto reca il diffinire quanto tempo siavi d'uopo per pervenire da Roma alla Città di Efeso in Asia, o ad altro lontano luogo, ad ordinario, ovvero a doppio cammino, e ci v'è dicendo in tal modo. *Cum ita stipulatus sim. Ephesi dari ? in est tempus, quod autem accipi debeat, quartur ? Et magis est, ut totam eam rem ad Judicem, idest virum bonum remittamus, qui astimet quanto tempore diligens pater familias conficere possit, quod facturum se promisit: ut quod Ephesi daturum se sponderit: neque diplomate, diebus, ac noctibus, & tempestate contempta, iter continuare cogatur: neque tam delicate progredi debeat, ut reprehensione dignus appareat; sed habita ratione temporis, aetatis, sexus, & valetudinis, id agat ut mature perveniat, idest eo tempore, quo plerique ejusdem conditionis homines solent pervenire &c. Quod si diplomate usus, aut felici navigatione, maturius quam quisquam pervenerit Ephesim: confestim obligatus est, quia in eo, quod tempore atque facto finitum est, nullus est conjectura locus (a).*

Di qui ragiona del *Publica Carrimento* (b), che fù dopo i Corrieri introdotto da Augusto, come ci reca il Suetonio (c), quale publico carrimento era veiculario per avviso del Budeo, imperciocchè gli antichi non ufavano cavalli di poste, ma carrette . . .

E per sovrastar poscia all'Arte istessa, di cui ci fà parola nel Testo (d), recò a misfatto la Legale agli uomini privati servirsi allora de' publici cavalli (e), salvocchè nel caso che portassero la publica pecunia (f), oppure attualmente servissero il Principe (g), o venissero da lui chiamati, o da lui partissero (h), ed ordinariamente concedeasi all'Ambasciatori delle nazioni straniere che venivano al medesimo Principe (i). Lo 'Mperator Giuliano apostata, permise al solo Prefetto del Pretorio di concederne ad altrui licenza (l), la quale si dava in iscritto, e chiamavasi *tractoria, diploma, evectio, & synbema* (m), ed i cavalli a coral uso destinati, venivano alimentati da quelle Città più vicine alle strade militari, che noi diciamo *regie* (n). E gli 'Mperadori Arcadio ed Onorio vietaron a tutt' i Giudici di conceder tal permesso, eccet-

(a) Text. in l. 137 §. 2. C. de V. O.
 (b) Text. in tit. de Cursu publico Cod: lib. xii. ubi Gloss.
 [c] Text. Sueton. in August. cap. 49.
 [d] Text. in l. 13. C. de excus. mun. lib. 2.
 [e] Text. in l. 8. C. Theod. de cursu publ. lib. xi. l. 11. C. Justin. eod. tit. lib. xii.
 (f) Text. in lult. C. eod. tit.
 (g) Text. in l. 19. 49. 51. C. eod.
 [h] Text. in l. 6. & 30. C. eod.

[i] Text. in l. 16. C. Justin. de cursu publ. lib. xii.
 (l) Text. in l. 12. 40. 56. 57. & 62. C. eod. Theod. & in l. 22. C. Justin. eod. tit.
 [m] Text. in l. 62. C. Theod. de cursu publ. & in l. 2. 3. 5. & 6. C. Justin. eod. tit. lib. 2. & in l. 4. C. de curiosis, & in l. 18. C. de dignit.
 (n) Text. in l. 19. 31. & 64. C. Theod. de cursu publico.

eccetto solo a que' Officiali delle Provincie, a cui tal cura era commessa (a), ma imposero a Giudici e Custodi del pubblico corrimento che non lasciassero passar niuno senza ravvisar prima la licenza, ed in ogni caso di trasgressione dovessero arrestarli (b). E similmente ragiona di coloro che avvan tal permesso in iscritto di recar i cavalli nel pubblico corrimento, i quali appella *tractorii* (c), per la sudetta trattoria o diploma, cioè rescritto di tali licenze, come l'Alciato ci espone. Questi pubblici cavalli corridori, eran detti *Veredi*, ed i lor Cocchieri *Paraveredi* (d).

Intorno al suono della qual voce dibattono trà esso loro i Spositori, ed i Lessici; taluni volendo dirsi in cotal guisa da *para*, cioè *juxta*, e da *vereda*, cioè *equo ducente rbedam* (e), sull'avviso che gli antichi usavan carrette, e non cavalli di posta (f). Il Budeo conformandosi col Testo, vuole dirsi coloro che si servivano di un veredo sopra il numero compreso nel rescritto della sudetta licenza (g). Il nostro erudito Freccia ben si appone, e vuole costoro esser anzi que' che vengono dal Testo appellati *Parippj* (h). Ugone tiene dinominarsi dal verbo *vehere*, e dalla voce *rbedam* (i). I Lessici poi recano che dovrebbe per conformarsi a tal significato anzi dirsi *rbedarium*, che *verbedarium*, per che *veredum* appellasi il cavallo Corridore, che volgarmente diciamo di posta. La Chiofa ci espone comprenderli l'una e l'altra specie non men di portare, che di menare (l).

Intorno alla qual cosa, se mal non ci apponghiamo, è d'avvisarsi per drittamente intenderé, che' i legali Spositori bene prendano per carrette, e non per poste, le sudette voci di pubblico corrimento, di veredo, e di cambiatura, o trasporto, e così dobbiamo intenderle, quante volte le ritroviamo iscritte nelle Leggi (m), imperciocchè in Roma non vi era uso di poste, nè durante la Romana Repubblica, nè nello stato Monarchico. Durante la romana Repubblica non si scorge pratticato

cato

(a) Text. in l. 2. C. de cohortalib. lib. xii.

(b) Text. in l. 3. C. de cursu publ. lib. xii.

(c) Text. in tit. de Tractoriis & Stativis-
C. lib. xii.

(d) Text. in l. 3. C. de Silentiar. lib. xxi.
Gloss. in l. 2. C. de cursu publ. in verb. paraveredis
l. 13. C. de excus. mun. lib. x. l. 2. C. de prep. sen. cub.
lib. xi.

(e) Gloss. in l. 2. in V. paraveredi l. 4. & l. 13.
& l. 19. l. fin. C. de cursu publ. Nebrissen. in lexic. jur. in
verb. paraveredis.

(f) Text. in l. 4. in fil. 15. & 17. C. de cursu
publ. lib. xii.

(g) Text. in l. Parippuum C. de cursu publ.
Budeo annot. in Pande.

(h) Frecc. in tract. de subfeud. lib. 2. c. quis
dic. Dux n. 41. in fil. pag. 131. Text. in L. non patimur
& l. parippia C. de tractor. lib. 12.

(i) Text. ubi gl. in l. fin. in fil. in V. veredo ff.
de vacat. & excus. mun. & in l. 13. C. de cursu publ.
in V. Veredarium.

(l) Text. in l. 15. 17. & l. 4. in fin. l. fin. & tot.
tit. C. de cursu publico lib. xii. & in l. 1. in V. tran-
suctioniq. ubi gl. C. de quib. mun. vel praest. lic. de
excus. lib. x. l. 3. C. de sitagiar. & decur. lib. xii.

cato un tal comodo , nè altro si hà da Livio , se non che circa gli anni di Roma D.LXXX. L. Postumio Consolo dovendo andare a Palestina , comandò a quel Popolo che lo servisse da bestie da soma , il che prima di lui da alcun Maestrato Romano non era stato fatto (a). E neppure nello stato Monarchico ; imperciocchè , come abbiám detto , Augusto il primiero fu che introdusse prima l'uso de' Corrieri , ed indelle carrette . Quante volte poi ritroviamo cotai voci in altri volumi che non abbian che fare col costume romano , la intenderemo bene conforme i Lessici , per il corso de' pubblici cavalli corridori ovvero di posta , concioffiacchè ravvisiamo coral uso del publico cortimento , de' cavalli di posta , e della lor cambiatura , esser stato instituito da Ciro Monarca de' Persiani , come il Senofonte ci reca (b) ; ovvero come afferma Erodoto , fu invenzione di Serse (c) , riportandosi intorno alle sudette cose all'accennato *Freccia*. Con agiugner finalmente che la Legge dispone , che quelle cose le quali nella carrozza che corre eadonto senz' avvedersene i padroni , non possano occuparsi senza incorrer nel misfatto di furto (d) , e ragiona di quanto mai possa avvenire intorno alla frode , danno , ed imperizia de' Mulattieri , e de' Cavalli , de' Muli , e sì fatte bestie per menare (e) .

Di qui ragiona di que' che servivano alla vettura , quali appella *Bastagarii* (f) , il qual mestiere non potean lasciare nè passar ad altro , se non se dopo che l'avean compiuto (g) , e *Bastaga* chiama il trasporto che faceasi dell'equipaggio dell' Imperatore quattro volte l'anno in Occidente , ed altrettante in Oriente (h) , o come ad altri piacque era l'offizio di trasportar le cose all'esercito necessarie (i) , per cui eran tenuti tutti i popoli a dar le bestie ch'eran d'uopo , senza esserne esente niuna persona (l) , e perche costringeano i rustici a prestar per coral uso la quinta bestia (m) , imperciocchè le altre quattro andavano a carico del Fisco , furono eziandio appellati *angarii* (n) , perche li angariavano , a tal prestazioni-

(a) Liv. lib. 8. decad. 5.
 (b) Xenophon. lib. 8. expedit. Cyri.
 (c) Herodot. in Urania lib. 3. hist.
 (d) Text. in §. ult. Inst. de rer. divis.
 (e) Text. in tot. tit. digest. ad L. Aquil. & Inst. cod. & tit. Dig. de zdil. zdil. & dist. tit. C. de cursu publ.
 (f) Text. in l. 4. & 8. C. de murileg. & bastagariis lib. xi.
 (g) Text. in l. 8. C. de murileg. & bastagiar. lib. xi.
 (h) Text. in l. ult. de muner. & honor. Vi. de Bulenger. lib. vi. de Imperio Romano cap. 31.
 (i) Alciat. in l. 9. C. de cohortal. in not. ibi.

(l) Text. in l. 9. C. de murileg. & bastagar. l. 1. & 2. C. quib. muner. l. 3. C. de cohortal. l. fin. in V. angariis , & angariis ff. de Vacation. & excus. muner. & in l. 2. C. de quib. muner. vel prat. nemini lic. se excus. lib. x.
 (m) Text. in l. 4. C. de murileg. & bastagiar. lib. xi. ubi glof. l. 3. ubi gl. in V. Bastagiar. C. de cohortal. lib. xi.
 (n) Text. in §. 16. C. Theod. & Cod. Just. lib. 12. de cursu publ. & angar. & per angar. l. 13. C. de excus. mun. l. 1. C. quem adm. civil. mun. indicat. lib. x. l. 2. C. de prepos. sac. cub. lib. xi. l. 2. C. de quib. muner. vel prat. nemini lic. se excus. lib. x.

stazione (a). Della quale gli Imperadori Diocleziano e Massimiliano ne dichiararon esenti i Contadini, e que' Borghesi e rustici che soggiornavano fuori le mura della Città (b), ed i Decurioni (c); e gli Imperatori Arcadio ed Onorio riconfermaron l'istessa immunità a' Soldati della Soria, che Diocleziano Cesare avea ad essi conceduta (d).

E similmente ci rende menzione de' tapeti, cui suolean coprirsi le sedie e banchi; e de' tapeti, e panni lini, cui cuopransi le carrozze, delle valigie di pelli, cui involgonfi le vestimenta, e de' staffili di cuojo per istriguerle, quali tutti annovera tra' strumenti da viaggio (e).

Altresi dell'Arte del *Marescalco* (f), e de' Cavalli, e de' loro maneggi, come di quello che appellamo bajo (g). Intorno alla quale impone di rimaner obbligato al compratore il venditore del cavallo cagionato di qualche vizio, quante volte non lo abbia di esso ispezialmente notiziato (h).

Finalmente per compimento delle Arti per Viaggiare, tratta di alcune distinte Osterie da viaggio, ed alloggiamenti, quali appella *mensaria*, vel *stabula* (i), e di cotai *Osii*, ed *Albergatori* (l).

Non dissutilmente può qui recarsi intorno alla bisogna del Viaggiare, quella causa difinita dal Testo, se talun abbia rimasto in legato da prestarfi, il suo argento da Viaggio, che diciam talora riposto da campagna, e costui stato fosse solito in diversi tempi far diversi viaggi, qual per ventura debbasi intender cotesto argento da viaggio rimasto in tal legato?

Ed afferma doverfi al legatario quell'argento che per uso di viaggio, il Testatore trovavasi appresso di sé avere nel tempo ch'è fe' tal testamento (m).

DELLE

(a) Text. in l. quod prius C. de munileg. l. 1. C. quemadmod. civil. mun. indic. lib. x. l. 3. ubi Gloss. C. de cohortal.

(b) Text. in l. 1. C. de rustican. ad uil. obseq.

(c) Text. in l. 3. C. de silentiar. & decur. lib. xii.

(d) Text. in l. 3. C. de cohortalib. lib. xii.

(e) Text. in l. 5. ff. de suppelle. leg.

(f) Text. in l. quibusdam ff. de jur. immunit.

(g) Text. in l. 1. C. de grege dominico in verb. palmati equi.

(h) Text. in l. 2. §. 1. & 1. quid si venditor ff. de mil. adi. & per tot. tit. a l. 38. cum seq.

(i) Text. in l. 3. ff. de his qui not. in fam.

(l) Text. in l. Athethas de his qui not. in fam. & in l. 1. §. caupones autem ff. de naut. caupen. stabular. l. 5. §. 1. ff. de iis qui deiec.

(m) Text. in l. 42. ff. de aur. & arg. leg.

D E L L E ARTI PER DIPORTARE.

T R A T T A T O VI.



Olgesi poi la Legale alle Arti per diportare, permesse o vietate, e quante mai son quelle de Spettacoli Tragici, Giinnici, e Comici, e non men de Circensi e di altri varj Giuochi; che altresì de Cacciatori, delli Uccellatori, de Pescatori, ed altre sì fatte, delle quali tutte ragiona (a).

Ed in primo luogo de' Spettacoli, de' Giuochi, e delle Scene (b); e pertanto ci espone Scena intendersi quella, che per cagion di fare i giuochi, sia posta in qualsiasi luogo dove talun stà fermo, o si muova, per recar spettacolo di sè, o che il luogo sia pubblico, o privato, o convicino, nel quale indifferentemente annetta gli uomini per fargliene spettatori (c). Divide poi i Spettacoli in due generi, cioè Tragici, e Comici (d), che divisa poi in altro Testo. *Scena theatralis, aut circense certamen, aut ferarum lachrymosa spectacula* (e), e vieta que' Giuochi da cui misfatti ne dirivano (f), e che recano nocumento, e que' Spettacoli che si fan con pericolo della vita (g), o con spargimento di sangue (h), come de Duellanti, di cui parimente ragiona (i), e dell'arena, ovvero anfiteatro, dove si mostravano corai sanguinosi spettacoli, di pugnar eziandio colle bestie (l), e dell'Arte di coloro che ivi pugnavano (m). Intorno alla qual cosa ci rendon menzione i legali Scrittori, dell'antica Scuola e costume de' giuochi dell'armi in questa nostra Patria di Na-

Tomo II.

F

poli

[a] Text. in l. 8. à vers. quicumq. in ludum venatorium cum seq. -- vel aliter se movendi gratia -- ff. de penis, & in Auth. de consulib. §. quantumcumque coll. 4.

[b] Text. in tit. Cod. de Spectaculis, & Scen. lib. xi.

[c] Text. in l. 2. §. Scena ff. de iis qui not. infra Auth. de Consul.

[d] Text. in auth. de consulib.

[e] Text. in l. ult. C. de feriis Auth. de nupt. §. mitiorem in fin.

[f] Text. in §. illud vero in proha. Dig. Væt.

[g] Text. in l. 38. ff. de oper. Libertor.

[h] Text. in l. r. ubi gloss. C. de Spectacul. l. r.

C. de Gladiatoribus lib. xi. l. 10. ff. ad L. Aquil. Auth. de Consul. §. nullus in fi. coll. 4.

[i] Text. in l. r. C. de gladiatoribus lib. xi. & in l. legatum ff. de usu & usuf.

[l] Text. in Auth. de consulib. §. quantumcumque l. qui iudicio ff. de accusat. l. r. §. item ff. de post. Auth. de nupt. §. mitiorem in fin. l. 4. ff. de accus.

[m] Text. in l. 8. & Lad bestias ff. de penis -- ibi -- sed si ejus roboris, vel artificii, l. 37. -- ibi -- quive operas suas, ut cum bestiis pugnaret locaverat, & l. hac demum ff. de oper. libert. l. ob carmen §. si ea, de testibus l. Athleta ff. de iis qui infam. & in Auth. de Consul.

poli (a), de' quali gladiatorj giuochi eziandio il Baldo fa parola (b):

Ed altresì la Legal Disciplina istessa ravvisa di altri giuochi, ed Arti vietate, come quella de' *Armadori*, i quali nel sacco parte metton dentro, e parte toglion di sotto, o tirano in diversa parte, con inganno e frode (c). E vieta tutti que' giuochi ne' quali abbia sol parte la forte (d), ma permette poi quelli in cui annovi parte o l'ingegno, come quello de' scacchi (e); o la robustezza e la destrezza, come que' di pugnar coll' asta, o correr la giostra, o 'l palio, o saltare, o pugnare (f), poiche fanno per cagion di virtù, cioè di fortezza del corpo (g): E similmente permette que' spettacoli che son onesti, com' era quello appellato *Majuma* (h) festa che nel mese di Maggio facean i Romani, i quali andavano nella Città maritima appellata Ostia, e solazzavansi tra le acque, affalendosi l'un l'altro, con che però vi si osservassi onestà, e perseverasse il pudore a casti costumi (i); e parimente que' giuochi che son per semplice sollazzo del popolo, come le Comedie, ed altri sì fatti (l).

Trattando adunque non men de' Scenici, che parimente de' Circensi Giuochi (m), facendosi da questi, fa parola in primo luogo de' Spettacoli de' cavalli che si esercitavano a gara nel corso de' giuochi circensi, profferendo nel Testo *equorum circensium spectacula* (n), e del corso dove i Cavalieri solean correre per immaginario premio (o).

E quindi di que' Cocchieri che appella *Agitatores*, i quali ne' medesimi Sicri Giuochi compereano colle carrozze (p), del qual peri coloso corrimento ci fa parola nel Testo (q), e parimente appella col nome di Spronatori que' che spronavano i cavalli, o altri animali che colà similmente menavansi a correre (r), e questi cavalli di cui si serviva-

DO:

(a) Ansharan. conf. 283. Menoch. de arb. lib. 2. cent. 4. ca. ult. n. 10.

(b) Bahin L. Athletis in pr. ff. de his qui sunt sui.

(c) Text. in l. faccutorii ff. de extr. crim.

(d) Text. in l. alea. usus C. de relig. & tot. tit. Dig. de alea. usus; & Aleator. C. de Episc. & Cler. §. interdicimus.

(e) Text. in Auth. de Episc. & cler. §. interdicimus collat. x.

(f) Text. in l. 2. ff. de alea. usus; & aleator. ubi gl.

(g) Text. in Auth. ut omni. ob. jud. in pr. & in Eathet. de his qui non infam.

(h) Text. in l. unie C. de Majuma lib. xi.

(i) Text. in d. l. Unica, ubi vid. Alc. & Cujac. Azo in Summa C. eod. tit. Johann. Kahal Letic. juridic. V. Majuma.

[l] Text. in l. 2. ff. C. de spectacul. lib. xi.

& vide in Auth. de consul. §. quantumcumq. coll. 4.

(m) Text. in L. civitatus ff. de leg. 1. -- ibi -- ludos (carnicos, vel ludos circenses l. 5. §. interdum ff. de commod. l. 2. C. de spectacul. l. un. C. de expens. ludor.

(n) Text. in l. 1. ff. de munerib. lib. 50. C. de spectacul. -- ibi -- circense certamen Auth. de nupt. §. miores in fin. V. circensib. & in Auth. de Consul. §. quantumcumq. coll. 4.

(o) Budæ. annot. jur. in verb. catadromus. Gloss. in l. 5. C. de spectacul.

(p) Text. in l. 2. & 5. C. de spectacul. l. 1. C. de excus. Artific. l. un. C. de fer. l. Atletas; & §. 1. ff. de his qui non infam. Gloss. in l. 5. C. de spectacul. Aleat. in l. 1. C. de spectacul. in Verb. Aurigæ Agitatores.

(q) Text. in l. si servus ff. de act. empti.

[r] Text. in l. athletas in pr. ff. de his qui non infam. ibi. equos curules, aurigas, bestias.

no i Cocchieri nel fudetto cerchio, appellavansi corfieri dal corso (a), ed altresì palmati, a ragion della palma che nel corso riportavano (b).

Intorno alla qual cosa, fa parola di que' Cocchieri, e Spronatori, che vaglionfi de' malefizj e di diaboliche imprecazioni, per impedir il corso de' cavalli de' competitori, ed incitare i proprj cavalli, il che vieta con pena di morte (c). Ed altresì diffinisce la contesa che forger potrebbe intorno al Legato di cotal uso, e profferisce nel Testo. *Equitibus quoque Legato usu, videndum ne & domare possit, & ad vehendum sub jugo uti: Sed & si forte Auriga fuit, cui usus equorum relictus est: non puto eum Circensibus his usurum, quia quasi locare eos videtur. Sed si Teastator, sciens eum hujus esse instituti & vita, reliquit; videtur etiam de hoc usu sensisse (d).*

Finalmente fa menzione dell'Arte diversa de' Desultori, qual' era di recar taluno ne' giuochi due cavalli senza felle, ed alternamente di uno in altro con maravigliosa prestezza e pericolo, saltare, e discendere (e).

In oltre tratta parimente dell'Arte di Luttatore (f), e di que' giuochi che dopò di ogni quarto anno si celebravano (g), e fa menzione delle lutte, e del luogo dove gli Atleti si esercitavano, il quale appellava *Pancratium*, da cui diriva appò i Greci *Pancratiastes*, l'Atleta che in cotal luogo si esercita (h), dicendo il Testo. *Si quis in colluflatione, vel in pancratio &c.* e di colui che a tal giuoco sovrasta (i).

Quindi fa parola del Teatro, di coloro che ci vanno (l), e di coloro che sturbano, o recano impedimento a' spettatori (m) de' Commedianti (n), delle Scene, delle mutazioni e cangiamenti di esse (o), delle sceniche vesti (p), delle rappresentazioni da Scena (q), e delle Commedie (r); e quindi mano a mano s'innoltra alle varie Arti ed Artefici, ed a varj caratteri di essi, come per ventura del *Capo de' Buffoni*, il quale meglio delli altri imita nella Scena i gesti ed i costumi di

(a) Text. in l. 5. C. de Spectacul. lib. xi.
 (b) Text. in l. 1. C. de gregge dominico.
 (c) Text. in l. fin. C. de malef. & mathem.
 (d) Text. in l. 1. 2. §. 3. de usu, & habit.
 (e) Text. in lapud de praefcri. verb.
 (f) Text. in l. un. tit. C. de Athletis lib. x. & in tit. de Athletis Auth. 85.
 (g) Text. in l. septicia de polli. ubi Budz. in verb. agon tetratreicus.
 (h) Text. in l. qua actione §. si quis in colluflatione ff. ad l. Aquil. l. un. C. de expen. ludor. l. fin. §. mastigophori ff. de muner.
 (i) Text. in l. Septicia ff. de pol.
 (l) Text. in Auth. de nupt. §. Mitiores: & in

F 2
 colo-
 §. servi autem Inst. de libertinis l. 4. C. de Specta cul.
 (m) Text. in l. 2. §. 2. in fi. ff. ne quid in loc. publ.
 (n) Text. in l. 2. §. fin. C. de infam. ibi. Scenica Persona, & in Auth. Scenicas
 (o) Text. in l. 2. §. ait: Prator ff. de his qui not. infam.
 (p) Text. in l. 1. 2. ff. de usufr. l. 4. C. de Spectacul.
 (q) Text. in l. civitatibus ff. de leg. 1. -- ibi ludos scenicos.
 (r) Text. in l. 1. 2. & 3. C. de Spectacul. lib. xi.

coloro che vuol contraffare e deridere (a); e di que'ch'effercitano l'Arte di rappresentare solo co' gesti, i quali i Greci appellano *Pantomimi* (b), e dell' Arte delli *Istrioni* (c) o *Mattacini* che fan gl' intermezzi nelle Commedie co' suoni, o co' balli nell' orchestra, qualora i Commedianti sono dentro le Scene (d), ed altri sì fatti Saltatori, e Ballerini, ed Atteggiatori, i quali per recar piacere effercitano diverse Arti di atteggiare (e).

E similmente tratta delle Arti del *Bagattelliere*, dicendo nel Testo, *qui Artem Eudicram fecerit* (f), ed altre volte, *Ludicras Artes exercere* (g), ed in altro luogo. *Si quis servos habuerit quorum operas locabat, pistorias, vel hystrionicas* (h), e di quella de *Cantimanchi*, e del giocolare ch' essi fanuo con far apparire che divorino i coltelli, ed aizzano i serpenti (i). Alla qual' Arte sovraffando poi la Legale, impone arbitraria pena contro costoro, quante volte abbian recato qualche danno dal timore de Serpenti che maneggiano (l).

E sovraffando a tutte le altre simiglianti, detesta l'Arte de' sudetti Istrioni, e prescrive varie pene contro coloro che la effercitano, trà le quali in primo luogo quella di nera nota d'infamia (m), escludendoli pertanto da ogni dignità (n); e la seconda pena dell' Istrioni stessi, è di poterfi dal genitore dire dar il figliuolo ch' effercita cotal Arte (o); la terza pena è, di mozzarsi il capo a quel Soldato che la maneggia (p), per tacer di molte altre prescritte in oltre dalla Ragion Canonica (q).

Passa poi a far menzione delle altre diverse Arti per diportare, come del *Cacciatore* (r), non men da pelo, che da piume (s), e della caccia non men delle fier e (t), e di quella che diciam riserbata (u), che altresì degli uccelli, esponendo pertanto prima di ogni altra cosa, qua-

li

[a] Text. in l. patronus ff. de oper. libertor.

[b] Text. in l. si libertus autem de oper. libertor. — ibi — Artem Pantomimi exercent l. 4. C. de Spectacul. lib. xi.

[c] Text. in l. 12. ff. quib. mod. ususfr. amitt. l. 5. C. de Spectac.

[d] Text. in Auth. de Consulib. §. quantumcumq. ubi in Scena ridiculorum, & locus tragedis, & thymelicis choris, & delectation. & in l. athletas de his qui not. infam. in verb. thymelici §. atletas in pr.

[e] Text. in l. 8. in fi. verf. hoc enim tantum distans ff. de penis.

[f] Text. in l. 37. ff. de op. libert.

[g] Text. in l. 1. ff. nau. caup. stabul. l. 4. ff. de accou. l. 2. ff. de infam. l. 14. ff. de penis l. 4. ff. de ac. cou.

[h] Text. in l. 71. ff. de leg. 3. l. 4. C. de Specta-

cul. lib. xi.

[i] Text. in l. 8. ff. de var. & extr. crim. in verb. circulatores.

[l] Text. in lult. ff. eod. & in l. qua vulgo ff. de ad h. ordi.

[m] Text. in l. 2. §. ait Prætor ff. de his qui not. infam. l. 4. C. de Spectacul. lib. xi.

[n] Text. in l. 2. C. de dignit. lib. xii.

[o] Text. in Auth. ut cum de appellat. cogno. in §. causas.

[p] Text. in l. quædam delicta ff. de penis.

[q] Apud Monach. de arb. jud. cal. 69.

[r] Text. in l. venatoribus C. de excus. quæ lib. x.

[s] Text. in l. 97. ff. de leg. 3.

[t] Text. in tit. de Venatione ferarum C. XL.

[u] Text. in l. 68. ff. de unfr. l. Venationem ff. de unfr.

li sano per ventura que'animali quadrupedi , e que' volatili , che sono di natura salvatica e feroce (a), e que'altri che talora son feroci, e talor mansueti , come tra'quadrupedi i Cervi , i quali comeche sono annoverati tra feroci , nondimeno taluni li hanno mansueti per modo , che soglion andare , e venire dalla Selva (b) , ma non così il Leone, il quale è belva sempre feroce, e non si contiene giammai sotto l'appellazione degli animali mansueti (c) , come altresì gli Orsi, e le Pantere. Gli Elefanti, ed i Cameli son quasi di mista spezie, poiche sebben son di natura feroce, nondimeno prestan l'istess'opra de' giumenti (d), insegnandoci che dobbiamo intendere per bestie , più dalla ferità che non dal genere dell'animale (e) ; e vieta pertanto di averli nella contrada dove volgarmente si cammina , il Cane, il Cinghiale, l'Orso, il Porco , ed il Leone, i quali recano nocumento a colui che camina (f) ; e quindi di tali Cacciatori che sieguon le vestigia delle fiere . *Si in agro venationes sint: puta venatores quoque & vestigatores & canes, & cetera qua advenationem sunt necessaria instrumenta contineri, maxime si ager ex hoc redditum habuit. Et si ab aucupio redditus fuit, aucupes & plaga, & hujus rei agri instrumentum continebitur (g)*. Ed altra fiata. *Fundo legato uti optimus maximusque est, retia apraria, & cetera venationis instrumenta continebuntur; quod etiam ad instrumenta pertinent si questus fundi ex maxima parte in venatione consistat (h)*. Tali reti, lacciuoli , o altri sì fatti strumenti per pigliar le caccie , vieta che niun possa ad altr' ufo tendere ed apparecchiarli, salvoche a pigliar Orsi, Cinghiali , e Lupi (i) .

Impone poi , di rendersi preda del Cacciatore la bestia , comeche presa nel potere di altrui (l), e diffinisce la contesa che può avvenir in coral Arte tra' Cacciatori , cioè se la fiera sia ferita per modo che possa pigliarsi , si debba intendere tosto esser di colui che la ferì ? Volendo taluni subito sua divenire per insino a che la perseguiti , che se si arresta di perseguitarla , cessa di esser sua , e divien di colui che la prende: altri estimarono non altramente acquistarsi, se non se quante volte l'abbia presa ; e questo ultima sentimento prepone il Testo , per cagion che sogliono accader molte cose , per cui non possa il feritore pigliarla (m) . Intorno alla qual cosa , ci propone acconciamente la seguente

quittio-

[a) Text. in §. ferax igitur, & in §. §. seqq. inst. de rer. divis. l. 3. §. item ferax si. de acquir. poss.

[b) Text. in §. cervos inst. eod. tit.

[c) Text. in l. 2. ff. ad l. Aquil. l. hi enim si. de adil. edi.

[d) Text. in l. 2. ff. ad l. Aquil.

[e) Text. in l. 1. de stu.

[f) Text. in Inst. si quadrup. paup. in §. ult.

[g) Text. in l. questum si. de fund. instr.

[h) Text. in l. 22. eod.

[i) Text. in C. de pace un. §. Mercator. In Uf. Feud. lib. 2.

[l) Text. in §. nec interest inst. de rer. divis.

[m) Text. in §. illud questum inst. eod. tit. & in l. naturalem §. illud si. de acquir. rer. dom.

Quistione . Se il Cinghiale incorse nel laccio che avevi apparecchiato per cacciare , ed allorché in esso trovavasi , taluno tirandolo fuori l'abbia rubbato , se debba dirsi aver e' rubbato il tuo Cinghiale ? ed altresì de' lacci non men pubblici che privati , e del dibattersi che fanno ivi le fiere per disbrigarlene (a) : e de' fossi che fanno per pigliar gli Orsi , ed i Cervi (b) .

Da codesta distingue poscia , l'Arte dell'Uccellatore (c) , quindi tratta di varie sorti di reti per uccellare (d) , e di diverse gabbie (e) , e dello stesso uccellar delli augelli (f) , e ci fa sapere che allora si acquistano dall'uccellatore che tesse il laccio , qualora attualmente li prende (g) , e ci espone cosa si contien sotto l'appellazion di uccelli (h) , e degli uccelli d'acqua o che nascon nelle marine isole , come i Fagiani (i) , e finalmente de' cani , e di tutte le altre cose acconcie per cotale Arte (l) .

Indi maneggia similmente l'Arte del Pescatore , ed in primo luogo fa parola , dello strascino , sorta di rete commune non men ad Uccellatore , che parimente a pescatore , in tal modo appellata dallo strascinare che fa dell'acqua (m) , ed eziandio delle reti particolaremente da pescare (n) , e di tutti gli altri strumenti per uso di pesca (o) , e del lago che produce Anguille (p) , e de' Pesci che si serban raccolti nelle cisterne (q) , ovvero ne' stagni (r) , e di varie sorti di pesci (s) , tra cui di que' appellati Lacerti , i quali soglion conservarsi in Salamoja (t) .

Sovrastando poi la Legale conforme al suo diviso costume a cotale Arte , comanda che tutti i mari , i fiumi , ed i lidi siano communi , ed allo stesso modo parimente il diritto di pescare , nel porto , ne' fiumi , e ne' lidi , con esser lecito ad ognuno far ivi una rustica casetta nella quale possa ricoverarsi , e spandere ad asciugare le reti , e trarle fuori del Mare (u) .

DELLE

(a) Text. in l. in laqueum 35. ff. de acquir. rer. dom.

(b) Text. in l. 18. ff. ad L. Aquil.

(c) Text. in §. nec interest, verſ. venandi, aut aucupandi gratia, inst. eod. tit. l. 29. verſ. idem in venatorib. & aucupibus ff. ad L. Aquil. l. item si suadi §. aucupationum ff. de usufr.

(d) Text. in l. laqueum ff. de acqu. rer. do. & in l. quantum in verb. aucupes, & plaga. de fund. instr.

(e) Text. in l. avibus ff. de leg. 3.

(f) Text. in l. emptorem §. ult. de act. empt. & ibi Buda. in verbo Panthera.

(g) Text. in d. l. laqueum.

(h) Text. in d. l. avibus.

(i) Text. in l. 11. de fundo instr.

(l) Text. in l. questum l. 22. ff. de fundo instr.

(m) Text. in l. injuriam ff. de injur.

(n) Text. in l. periculi pretium ff. de nautic. fenor. l. 29. §. si protectum verſ. idemq. Labeo ff. ad L. Aquil. l. 18. ff. de fundo instr.

(o) Text. in l. item piscoris §. 1. de fund. instr.

(p) Text. in l. inutilia ff. de contrah. empt.

(q) Text. in l. usufructuarium ff. de usufr.

(r) Text. in l. 3. §. item seras ff. de acqu. poss.

(s) Text. in §. seras inst. de rer. divid.

(t) Text. in l. qui penum ff. de penu legat.

(u) Text. in §. sumina, & in §. littorum inst. de rer. divid.

D E L L E ARTI PER ISCRIVERE.

T R A T T A T O VII.



Aneggiando poi le Arti per Iscrivere, ravvisa che siccome molte sono le Arti che fan d'uopo per Iscrivere, così parimente molte e varie son quelle, di Coloro che Iscrivono. Conciossiacche per iscrivere fa di mestieri, come a di nostri l'Arte di far la Carta, così ne' tempi più antichi prima che questa statura fosse inventata, facea d'uopo l'Arte di adatar a cot-

tal uso le tavole, nelle quali abbiamo che state fossero iscritte le prime leggi; quinci del Diritto Divino, quali spezzò Mosè nella discesa ch' e' fece dal Monte Sinnai, irato dal veder i popoli che sacrificavano al vitello d' oro (a); e quindi le prime dodici leggi del Diritto Civile, che dal numero di quelle dirivarono il nome (b); e che in oltre s' iscriveano nelle medesime non men le pistole che i testamenti, onde derivò l'appellazion delle tavole di testamento, per cui intendè poi la Legale, qualunque materia nella quale sia iscritto il testamento (c), sia di carta pecora, o di cuojo di altro animale, sia di legno, o di qualsiasi altra materia, ed eziandio della novella carta che oggidì usamo (d).

E così parimente ne' seguenti tempi, l'Arte d'iscegliere, ed adattare le correccie di alcune arbori per cotal uso istesso, come quelle fortissime tunicelle che sono nelle correccie della Tiglia, ovvero nelle membra di Vitella, o di altro animale, da cui si tiravano le carte per far i libri, della qual Arte rende menzione il Tesoro, in dicendo: *Sive in phylura, sive in vitellitia, ut nonnulli consciunt* (e). Quindi è che sorto l'appellazion di carta la Legale intende la carta di Papiro, e non la Cartapecora, come ravvisa il Tesoro (f), per cagion che quella più usualmente maneggiamo, dell'altra che usamo solo per iscrivere i publici.

istru-

[a] Exod. 32.
(b) Text. in l. 2. ff. de orig. jur.
(c) Text. in l. 2. §. 1. ff. quomadm. test. aper.
(d) Text. in l. chartis de leg. 3. l. 1. & l. charta ff. de bonor. poss. secundum Tabulas, & contr. Tab. Et in tit. Si Tabulae testam. extab. Si Tabulae test. nullae extab. -- Infort. 37. 38. -- Tabulis exhibendis Digest. nov. lib. XLIII. & Cod. VI. & VIII. & in §. ni-

hil autem in ff. de testam. ordin. §. si autem: In ff. de pupillar. sub ff. §. sunt autem In ff. de bonor. poss. h. si quis ex argentiis §. initium tabularum ff. de ede. (e) Text. in l. librorum appellations ff. de leg. 3.
(f) Text. in l. si quis chartas, & ibi Bar. ff. eod. & un. C. de colleg. & chartopatri. in fin. ibi chartae venditio.

istromenti ed altre sì fatte cose che abbian mestieri di conservazione (a). E cotesta voce Papiro, si adatta alla carta che a dì nostri usamo, composta di cenci lini macerati, e ridotti in foglia sottilissima per uso d'iscrivere (b), perocchè ci presta lo stesso uso che un tempo prestava alli Egiziani il Papiro, da cui deriva il suo nome, il quale siccome ravvisa Plinio, è un arbasto che nascer suole ne paludosi luoghi di Egitto, ovvero dove il Nilo non scorre, dell'altezza di dieci cubiti, e della larghezza che può abbracciarsi, della cui corteccia gli Egiziani facevano la carta (c), ed altresì posto al fuoco fa luminosa face, e secco è molto acconcio a nutrimento di fuoco nelle lucerne e nelle lampane, nella qual significazione ne fa parola il Testo (d). La Cartapecora che i latini appellano membrana, vien con tal voce appellata, perche fatta di pelle di pecora, ovvero perche traesi dalle membra di altri animali, come in altro Testo ci vien dichiarato (e). Fa parola della carta rafa, e che debba esser monda, e non viziata (f), ed allo stesso modo, monda la scrittura che in essa si faccia (g), e della carta rafa, e viziata (h).

E nella stessa guisa che ha distinte esser varie le Arti che fan d'uso po per iscrivere, parimente ravvisa diverse altresì esser quelle di coloro che iscrivono, non men varie sorti di scritture, e di componimenti, per ventura Poetici, Istorici, e Retorici, che parimente di que' che iscrivono lettere orate (i), onde fa quindi parola dell'Arte del *Miniatore*, cioè di colui che pinge ne' libri le lettere di minio, le quali chiamano Iniziali, o Majuscole (l). Di qui pertrattano i legali Scrittori una legiadra quistione, intorno all'Arte d'iscrivere, cioè che taluno Scrittore, o Notajo, in restando vuoto un qualche spazio di carta bianca cò punti, induca protesta di voler agguinere, per contrario, non lasciando nulla di vuoto, facci conghietturare di non volerli agguinere altra cosa (m). In oltre fa sovente menzione del cancell

(a) Text. in tit. C. de fide Instrum.

(b) Text. in §. fin autem Inst. de pupill. subft.

(c) Plin. lib. XII. cap. LI.

(d) Text. in l. ligni appellatio ff. de leg. 3. in v. lignor. appell. in quibusd. regionib., ut in Ægypto arundine pro ligno utuntur, & arundines, & papyrum comburunt.

(e) Text. in d. l. libr. appellatione, & in §. litera, & ibi gloss. inst. de rer. divis.

(f) Text. in l. fin. ju. gl. C. de edi. divi Adr. l. si quis ex argentariis §. initium tabular. ubi l. mol. ff. de ede. Auth. de tabellion. cell. 4.

(g) Text. in l. contractus, ubi Bald. C. de fide instr.

(h) Text. in l. charta ff. de bon. poss. secusdum tabul.

(i) Text. in d. §. litera quoq. Inst. de rer. div. & in Inst. de injur. in §. injuria.

(l) Text. in l. jusjurandum ff. de oper. libert. in ver. librarius, vel miniculator; ut habetur in antiquiorib. codicib. & mendose in novis legitur calculator, quod nihil coheret predictis.

(m) Gratian. disc. for. c. 3. c. 2. n. 2. tom. 2. Napod. ad Consuet. Neap. Menoch. de arb.

cellar le scritture, e legiadre dispute ci propone intorno alla materia se, e quando la scrittura cancellata affatto, o in modo che possa leggersi rechi o no, prova del debito, o di esser rivocato quel ch'era iscritto crede nel testamento, ed altre sì fatte contese (a). La voce cancellare, ci espone la Chiosa dirsi, perche si cassano le scritture con traverse linee a modo di cancelli (b); e che quindi sia dirivato parimente il nome del Cancelliere, dal cancellare, in essendo il di lui officio di risguardar i rescritti e gli ordini dell' Imperatore, e cancellar que' ch' eran malamente iscritti, e que' che per contrario erano iscritti drittamente, segnar col suo segno, ed improntar in essi il suo Sugello, e di qui viene ancora l'Arcicancelliere, quasi Principe della Cancellaria (c).

Per tacer poi di altre varie Arti d' iscrivere, come di quella del *Razionale* (d), indi quella del *Notajo* (e), quale annovera tra le vili e meccaniche (f), facendo menzione parimente de' lor protocolli, e di quanto a cotal Arte si pertiene (g), appellando il Notajo co' varj nomi, e tra di essi, talora di *Scrivano* (h).

E parimente delli *Attuarj*, *Scrivani*, *Algozini*, i quali appella *Numerarj*, e degna da marcarsi è l'enfasi degli 'mperatori Valentino, e Valente nel Testo cui prescrive contro di essi gravi supplizj. *Vorax & fraudulentum Numerariorum propositum* (i). Ed altra volta gli 'mperadori Grato, Valentino, e Teodosio. *Numerariorum fassus, & rapaces quantus* (l). Ed in altro luogo lo 'mperador Constantino facendo parola de Cesariani, i quali altri gli Attuarj, altri i Servienti Algozini interpretarono (m), di essi ci reca. *Ex consuetudine fraudum omnia ipsos remeare assuevissent* (n). De *Portieri* (o), e di questi ed altri sì fatti curiali esecutori, pertinace ed avara la malvagità ne protesta (p), de' quali stesamente in particolar Trattato ragiona (q), e di varie altre Arti da iscrivere, come di que' che si appellano *Scrivani* Censuali, che iscrivea-

Tom. II.

G

no

(a) Text. in l. si chyrographum de probat. leancellaverat ff. de iis que in testam. delentur. & in l. proxima cod. tit. l. 15. ff. de mil. test. l. 27. go. 31. ff. de furt.

[b] Gloss. in l. si quis libertatem ff. de petie. hered.

(c) Azo in Summa.

(d) Text. in l. 1. ff. de var. & extr. cognit. l. padonum ff. de excus. tut. l. 1. ff. de var. & extr. cogn. ff. in ff. de liber. caus. & in tit. C. de error. calcul.

(e) Text. in tit. de Primie. & Secundie. & notariis -- Cod. x11. & in d. l. 1. ff. de var. cogn.

(f) Text. in l. nulli C. de tabular. V. Gratian. di sc. for. 36. Paschal. de patr. pot. p. 4. c. y.

(g) Text. in Auth. de Tabellionibus, & ut protocolia relinquunt in chartis -- & Text. in l. Lucius Titius ff. de mil. testam.

(h) Text. in l. si librarius ff. de verb. sign.

(i) Text. in l. 1. C. de numerar. lib. x11.

(l) Text. in l. ex aula C. de privil. eonqui in sac. palat. mil. lib. x11.

(m) Constantin. Papa in add. ad Caravit. ad Rit. M. C. V. 13.

(n) Text. in l. defensionis C. de jur. fisci.

(o) Text. in l. si pignora ff. de evict. l. qui nomine ff. de fals. Gloss. in auth. de collat. §. eos.

(p) Text. in l. illicitas §. ult. de offic. Praef. l. omnes §. praeterea C. de episc. & cler. l. 1. in sa. ubi gloss. C. de sportul.

(q) Text. in l. 1. §. 2. & 7. cum sequ. & tot. tit. de numerar. actuariis & chartulariis & adiutorib. sive scribar. & exceptorib. Sedis Exeels. ceterorumq. judic. tam militar. quam civil. -- Cod. lib. xs4. & in l. defensionis C. de jur. fisci.

no il censo (a), de' Scrivani Logografi, i quali erano deputati ad iscrivere i pubblici conti, secondo ci espone la Chiosa, appellati parimente Numerarj dal Testo (b), e de' Scrivani chiamati Tavolari, i quali iscrivevano i dazj e tributi delle Città, e coloro ch' erano nominati alli uffizj ed onori delle medesime (c), che talora sono stati appellati similmente Scrivani (d), e Notai (e): ed in oltre di que' Scrivani che sono deputati appresso i Principi, ovvero altri supremi Giudici, per mandar' a fine e compilar gli atti, e questi si appellano parimente Scrittori, Notai, Prammaticali, Pistolaj, e Sottoquestori (f).

Finalmente maneggia l' Arte del *Librajo* (g), e del *Venditore de' libri* (h), e profferisce pertanto di venir sotto l'appellazion di Libro, non men ogni genere di carta di cui abbiam ravvisato, che eziandio que' libri che non ancor son martellati nè ligati, ma non già la Libreria (i), per l'altra banda sotto l'appellazion di Carta non vengon i libri già fatti (l).

Facendosi poi la Legale sopra le sudette Arti, non men per iscrivere, che di coloro che iscrivono, diffinisce nel Testo la seguente contestata, che può forger trà le medesime, in tal guisa. *Littera quoque, liberet aurea sint, perinde cartis, membranisque cedunt, ac solo cedere solent ea quae inaedificantur, aut seruntur: ideoque si in chartis membranisque tuis e armen, vel historiam, vel orationem Titius scripserit; hujus corporis non Titius, sed tu dominus esse videris. Sed si a Titio petas tuos libros, tuasque membranas, nec impensas scripturae solvere paratus sis, poterit se Titius defendere per exceptionem doli mali utique, si earum chartarum, membranarumve possessionem, bona fide nactus est (m).* Ma l'opposto e' par che ci vada dicendo in altro luogo. *Chartis legatis, nemo dicet, scripturas, & libros jam factos, legato cedere: hoc idem & in tabulis est (n).*

DI

(a) Text. in tit. de Tabulariis, scribis logographis, & censualib. --Cod. x.

(b) Text. in l. duos C. de susceptor. prepo. arca. lib. x. l. 2. C. de numerar. lib. x. l. 1.

(c) Gloss. in rubr. Cod. de susceptor. prepo. arca. lib. x.

(d) Text. in d. l. si librarius ff. de reg. jur.

(e) Text. in auth. de tabellion. col. 2.

(f) Text. in l. precipimus & in l. offerendis C. de appell. l. 3. ff. de var. & extr. cogn. ver. jam & librariis, & tot. tit. de numerar. actuar. & chartular. & adjuvatorib. sive scriplar. & exceptor. Sed. Excels.

esterorumq. judic. tam mil. quam civil. C. lib. x. l. 1.

(g) Text. in l. quibusdam de jur. immunit. & gloss. in ff. de testam. ordin. in princ.

(h) Text. in l. 1. C. de monach. & in prohib. digestor.

(i) Text. in l. librorum appellatione ff. de leg. 3.

(l) Text. in l. chartis ff. de leg. 3. l. librorum & libris eod.

(m) Text. in §. litterar. inst. de rer. divil.

(n) Text. in l. librorum §. chartis ff. de leg. 3.

D I A L T R E A R T I M E C C A N I C H E

NELLA GIURISPRUDENZA CONTENUTE.



Contiene in oltre la **Disciplina Legale** altre **Arti Meccaniche** (a), tra le quali quella del **Banchiere** (b), anticamente appellata **Argentaria** (c) che fù in Roma riputata poco onesta, come ci reca il **Suetonio** (d), e sebben aveansi coloro che maneggiavano coral **Arte** in luogo de' **Mercadanti**, nondimeno paragonar non se li possono i **Banchieri** de' nostri dì, conciosiacche questi non fanno la pubblica causa, cioè il ministero ovvero il negozio pubblico, ma solo a lor commodo iscrivono, nè il lor principale officio è nello iscrivere, come era quel di coloro ch' essercitavano l' **Arte** predetta (e), la quale maneggiavasi in ricevere i danai di molti, ed in imprestarli ad usura, e nel far diligentemente i libri de' conti, da cui conoscessero coloro che con essi trattavano, quanto di guadagno facea ciascheduno (f), e questi libri diceansi **Calendarj**, di cui sovvente fa parola il **Testo** (g), con tal nome appellati, perche nel dì primo di ciaschun mese imprestavano i danai, e que' che nello stesso dì de' passati mesi avean imprestato, effiggeano con usura, e nel medesimo iscriveano parimente i nomi de' debitori (h), ed era somma la fede che un tempo si prestava a sudetti che maneggiavan tal' **Arte Argentaria**, come ci dimostra il **Testo** in altro luogo (i), ed a detti lor **Calendarj** e libri che faceano, rapporto a quel che avean ricevuto daro e speso (j), non men a prò e contro di se medesimi, che eziandio contro il terzo, tuttevolte con esso era contrattato negozio, in essendo estimata pubblica la loro causa (k), per quanto perteneva alla negoziazione, e maneggio (l).

Altri nondimeno diversamente intendono essere i **Banchieri** (m).

G. 2

i qua-

(a) Text. ju. gl. in Auth. de non alien. coll. 2. §. quod autem in V. mechanicis.
 (b) Text. in l. Stichus ff. de statu liberis l. Prator ait, & tot. tit. Dig. de ede.
 (c) Coras. in l. 1. §. prateras de offic. Præf. Urb.
 (d) Claud. Susten. in vita Octavian. c. xii.
 (e) Alc. in l. 1. n. 14. Code ede.
 Bar. in l. Argentarius ff. cod. tit.
 Menoch. de arb. cal. 369.
 (f) Alc. loc. cit.
 (g) Text. in l. 62. ff. de leg. 3. & in l. nepoti ff. de fundo instr. Luxorem §. legaverat l. qui filium de legat. 3. l. 41. ff. de reb. credit. l. 40. §. ab eo ff. de admin. tut. l. fin. §. pen. ff. de doli mal. exce. l. 37. ff. de

usu & usufr. legat. l. pen. ff. si cert. peta.
 (h) Text. in l. nomen luxorem §. ita questum l. qui filium ubi gl. ff. de legat. 3. & in l. si quis uxori ff. de iur. l. lecta ff. si cert. peta.
 (i) Text. in l. 4. & in l. 6. & 8. & in aliis ff. de ede.
 (l) Text. in l. si quis ex argentariis §. rationem ff. de ede.
 (m) Text. in l. Argentarius in pr. ff. cod.
 (n) Menoch. loc. cit.
 Gratian. disc. for. c. 336. num. 20. vol. 2. & 330. vol. 3.
 (o) Vacen. a Vacuna lib. 1. declarat. jur. ci. vil. cap. 14. a. num. 3. ad 5. & 8. infra.

ì quali vogliono dinotarsi dalla voce *Nummularii* di cui si fa parola nel Testo (a), da sudetti appellati *Argentarii*, per qual voce vogliono intendere coloro che per lor officio, nella stessa guisa de' Notai, componeano ed iscriveano i conti di quel ch' era dato e ricevuto alternamente, non men trà essi che trà gli altri, e le negoziazioni di dare, e di ricevere dall' una e dell' altra parte, di accreditare, di pagar danajo ad interesse, la pruova e fede delle quali cose conteneasi sommarmente alla Scrittura ed a Codici di essi, e di costoro fa parola il Testo in altro luogo (b).

Sono altresì taluni *Banchieri di danajo naveresco*, che appellasi *naveresca usura*, cioè che si esige per lo *naveresco*, o per lo quasi *naveresco danajo*, di cui similmente pertratta la Legale (c). Il *naveresco danajo*, è quel che si dà a trasportare nel naviglio a pericolo del creditore, per cui se n' esige usura: Il quasi *naveresco*, è qualora il pericolo dell' imprestato danajo talun riceve a suo conto, e non esiste qualche condizione, come per ventura, se il pescatore non preda pesci. Ed altresì tratta del *Nolo*, ch' è quel pagamento del porto delle mercanzie od altre cose da navilj condotte, ovvero è quella recatura che si dà per convenzion di mercede della navigazione a navichieri (d), come per cagion di essemplio son coloro che trasportano le pubbliche spezie (e).

Distinta pertanto è da questa, l' *Arte del Mercadante*, volendo che tal voce sia una voce generica che comprende ogni sorta di negoziatore (f), e propriamente si dice colui che maneggia più mercanzie (g), non che per aver una sol volta mercanziate, mà che esercita total Arte (h), la quale vien parimente annoverata trà le vili, e meccaniche (i). Di essa adunque a parte tratta largamente la Legale, ed insieme del commercio che per la medesima si mantiene (l), e delle Fiere (m), delle merci (n), e di quanto ad essa lei si partiene, che troppo lungo riuscirebbe di ridirlo quì tutto. Dispone che la negoziazione debba esercitarsi conforme all' accrescimento delle facultà e dovizie, per goder l' immunità degli offizj civili, talche colui che in

aven-

(a) Text. in l. quidam §. nummularios §. de ede.

(b) Text. in d. l. quidam §. nihil interest & in l. 4. 6. 8. §. eod.

(c) Text. in tit. de Nautico favore - Dig. vet. xxii., & lib. IV. Cod. eod. tit. in l. cum proponas - & in tit. Ufuris nauticis, & in l. 122. §. 1. §. de V. O.

(d) Vide gloss. in rubr. C. de nautico favore.

(e) Text. in tit. de Naviculariis seu Nauticis publ. species transportantibus - Cod. lib. xi. l. 3. §. de vacat. & excus. muner. l. 5. §. de jur. inmut.

(f) Text. in l. legis §. de leg. 2. & in tit. C. Negotiatoris ad milit.

(g) Text. in l. 1. §. 1. §. de tribut. l. semper §. negotiatores §. de jur. immunit.

(h) Text. in l. semper §. negotiatores §. de jur. immunit. Bellon. decis. Janus. 27. n. 13.

(i) Bald. in l. nobiliores C. de commerc. & mercatorib. Guido Papa dec. 196.

(l) Text. in tit. de Commercio, & mercatorib. Cod. lib. 4. & l. 5. §. de jure immunit.

(m) Text. in tit. de Nundinis, & Mercatoribus - Cod. lib. IV. & in tit. de Nundinis - Digest. nov. lib. 1.

(n) Text. in l. mercis appellatione §. de verb. sign. & in l. navis l. 2. §. conservatis §. ad l. Rhod. de justis.

avendo impiegato la maggior parte del suo danajo, divenuto quindi ricco perfeveri nell'istessa quantità di negoziazione, non vien iscusato dall'essercitar offizj, siccome altresì que' ricchi i quali con poco danajo comprate le navi, tentano di sottrarsi a publici offizj (a).

E finalmente ragiona del divieto che talor fassi a negozianti, di non poter attendere ad alcune negoziazioni; e quindi se possa per l'altra banda astringersi taluno a negoziare; e ci va dicendo, che se la cosa vogliasi esaminar generalmente, sembrano incivili d'imporfi coteste pene che l'uom sia sospinto a far quel ch'è non può fare: ma se vogliasi esaminar ispezialmente, puovvi esser giusta cagione di obligar taluno alla negoziazione, la qual cosa se avverrà, dovrà seguir per Sentenza (b).

Ma ravvisando poi le varie spezie, e maneggi in cui si essercita total Arte, fa menzione di quella del *Mercadante de' Schiavi* (c), dalla quale similmente distingue l'Arte del *Venditore de' medesimi*, che li adorna ed abbellisce per venderli più presto, e più condizionatamente (d).

In oltre fa parola dell'Arte del *Rivenditore*, che compra anticipatamente le merci, per rivenderle a più caro prezzo (e), come ci reca Diogene Laerzio, e prima di lui Aristotile, di Talete Milefio, il quale prevedendo la scarsezza delli olii, li comprò tutti insieme, e li vendè nell'anno seguente, dalche divenne sopraffatto ricco (f), e quindi fa parola di tai cose comprate per rivendersi a più caro prezzo (g).

Ed altresì di *Coloro che vendon le merci a più caro prezzo della tassazione imposta*, come di Galba riporta il Suetonio (h), i quali tutti punisce la Legale con straordinaria pena (i). Ed altresì tratta di que' che vendon trammestare le mercanzie guaste, e confusamente le merci, le frutta, e le cere corrotte colle incorrotte (l). Ed in oltre di *Coloro che vanno in giro per la Città*, e per i vicoli, portando le merci per venderle (m). E finalmente tratta de' *Sensali* di tutte le sudette Arti e maneggi, e della lor senseria (n). Ed in altro luogo ragiona poi de' *Sensali de' maritaggi*, e dell'Arte *Sposalia* (o).

Dopo aver la Legale maneggiare le sudette Arti, alle medesime poi sovraffando; per evitar le frodi, pertratta de' *Monopolj* che trà gli Artefici, e Mercadanti si fanno (p), quali tutti in ogni genere vieta e

puni-

[a] Text. in l. 5. ff. de jur. immunit.

[b] Text. in l. 9. ff. de penis.

[c] Text. in l. 71. ff. de leg. 3. & in ff. mercis appellations, in verb. Mango. ff. de V. S.

[d] Text. in d. l. mercis, & in l. iustissime ff. de edil. ed. in verb. venicarius.

[e] Text. in l. annonam ff. de extr. crim. in verb. Dardanarius.

[f] Diog. Laert. in ejus vita. Arist. polit. li. 1. c. 7.

[g] Text. in l. quod si ff. de impensis. in verb. promercales.

[h] Sueton. in Galba. c. 7.

[i] Text. in d. l. annonam ff. de extr. crim.

[l] Text. in l. 1. C. de condit. in publ. horre. lib. x. & ibi Bar. ad hanc Menoch. de arb. Caball. res. crim. De jure vero Regni est Text. in const. Magistras tit. de fide mercatorum in vendendis mercibus.

[m] Text. in l. cuicumque ff. de exercitor. action. l. 3. ubi gloss. C. de egentibus in rub. lib. x. 1. 1.

[n] Text. in tit. de Proxenetis. Dig. nov. 50.

[o] Text. in tit. C. de Sponsalibus. & Artis Sponsalitiis, & Proxenetis. Cod. 5.

[p] Text. in tit. de Monopoliis, & conventu negotiatorum illicito, vel artificum, ergo laborum, nec non balnearum prohibitis, illicitis pactio- nibus. Cod. lib. IV.

punisce nel Testo, così. *Jubemus, nè quis cuiuscumque vestis, vel piscis, vel pectinum forte, aut Echini, vel cuiuslibet alterius ad vicium, vel ad quemcumque usum pertinentis speciei, vel cuiuslibet materia pro sua auctoritate, vel sacro iam elicito, aut in posterum elicendo rescripto, aut pragmatica Sanctione, vel sacra nostra pietatis admonitione, Monopolium audeat exercere. Nève quis illicitis habitis conventionibus conjuret, aut paciscatur, ut species diversorum corporis negotiationis, non minoris, quam inter se statuerint, venundentur (a).*

Passa all' Arte dell' *Improntator di monete (b)*, e di coloro che fanno le monete false (c), i quali la Legale punisce colla pena di morte (d), e coll' istessa pena parimente puniti vengono que' che saputamente la spendono, quante volte non dimostrano da chi l'abbian avuta (e), e colla pena medesima vien punito, non men Colui che ritaglia le monete, che parimente Colui che li tinge di colore di altro metallo (f).

E similmente tratta di *que' che fanno i pesi e le misure (g)*, e di coloro che si servono de' pesi, e delle misure false, a cui la Legale variamente hà maneggiato le pene, scorgendosi talora lo Imperatore Adriano averla punita colla pena della legge Cornelia de' testamenti, e talora dello sbandimento (h), e Lucio Silla dichiarò di pertenersi cotal mistatto alla sudetta legge Cornelia de' falsi che impone il supplizio, come reca il Manuzio (i), e nel Testo si dichiara (t), e di furto vien tenuto non men il compratore se ne fù consapevole, che altresì colui che l'impresò falsi i pesi (m).

Impone per tanto le misure, ed i pesi, attache si toglia ogni dubbio per le misure e pesi pubblici, a cui si ricorre (n), e stesamente ragiona di tutti i pesi, e misure, delle cose liquide, e secche. Quanto a pesi, maneggia in primo luogo la Libbra, la quale prescrive essere di dodici oncie (o), e dall'Oncia insino alla Libbra impone nel Testo i propri nomi (p), intorno alla qual cosa, ci riportamo a quanto ne abbiam divisato nell'Arismetica Legale. Quanto poi alle misure delle cose liquide, e secche fa parola della Botte, del Moggio, dello Stajo (q), del Cebro (r), dell'Anfora (s), della Brenta (t). Per tacer quì delle misure

d' in-

- (a) Text. in l. unic. C. de Monopol.
 (b) Text. in l. 1. C. de murileg. & manetar. & tit. Veteris numismatis potestate -- Cod. lib. 21.
 (c) Text. in tit. de Falsa moneta -- C. 1X.
 (d) Text. in l. qui falsam ff. ad l. Cornel. de fals. 12. & 9. cod. l. 1. §. si vero, & l. 2. C. de falsa moneta.
 (e) Text. in l. Corn. in Pr. ff. ad l. Cornel. de fals.
 (f) Text. in l. quemcumque de fals.
 (g) Text. in tit. de Ponderatorib. C. lib. 2.
 (h) Text. in l. anobis in fi. ff. de var & extr. crim. & in l. pens. ff. ad l. Cornel. de fals. l. 37. ff. de penis -- De Jure Regni Text. est. in const. ad leg. ultima pondera tit. de fide mercator.
 (i) Manut. de leg. roman.
 (l) Text. in l. quicquid. & l. pens. ff. ad l. Corn. de fals.

- (m) Text. in l. 53 §. si majora ff. de furt.
 (n) Text. in l. modios C. de susceptoib.
 (o) Text. in l. servum meum. §. fin. & ibi not. ff. de her. inst.
 (p) Text. in §. hereditas in ff. eodem tit.
 (q) Text. in l. vinaria ff. de verb. sign. in verb. dolia, ubi Alc. l. modios C. de suscept. lib. 12. l. mentores frumtar. ff. de excus. tut. l. 2. cum 2. ff. de furt.
 (r) Text. in l. tabernæ ff. de fund. antr. in verb. congius.
 (s) Text. in l. si quis ff. de leg. 2. & in l. penum. ff. de penu leg.
 (t) Text. in l. legatum ff. de aur. & arg. leg. & in l. ult. ff. de pignorat. act. in verb. culleus -- Vedi nella Parte Last Tratt. IV. nel fine.

d'intervalli , e dell' Arte del *Misuratore* di esse , di cui parimente tratta la Legale (a), come abbiám divisato nella Geometria Legale, accennando quí solo l'acconcia quistione recata intorno a cotal Arte dal Testo, se talun abbia da misura di maggior capacità furato la minore, come dal granaio un Moggio , da intiera ricolma nave di frumento un Stajo, da una Botte di vino una caraffa , debba esser tenuto del furto di tutto il corpo , o della sola parte che abbia furato & e diffinisce della sola parte e non del tutto (b) .

Quindi maneggia l'Arte del *Gabelliere* , e per cagion di essemplio ci reca un lungo catalogo delle spezie pertinenti a Gabella (c) . Inoltre fa menzione dell'Arte di *Levatrice* (d), quale pareggia a quella del Medico (e) , del computo de' mesi Lunari (f) , dell' utero (g) , del concepimento (h) , del feto animato , ovvero inanimato (i) , dell' osservazione, segni, e pruove del ventre pregno (l) , dell' assistenza delle raccogliatrici al parto (m), del parto istesso, de' dolori di parto, del pericolo , e della morte che spesso vi s'incontra (n) di talune che soffocano il parto (o) ; di tal altre che partoriscono trè , e quattro figlie , e di altre che ad un parto , danno a luce trè , o quattro figli (p) , e di colei che partorisce fuor del solito tempo , come per ventura nell' undecimo mese (q) nel settimo , ovvero ottavo , e simiglianti (r) , dell' aborto (s) , del parto monstruoso (t) , e di tutti que' tempi in cui possa , o nò il parto vivere naturalmente , la qual cosa le leggi recano al giudizio delle Levatrici , ed alla perizia di lor Arte (u) , come altresì l'esser o nò taluna gravida, il poter o nò naturalmente avvenire, di dar dopo scorsi 40. di dal primo parto, altro a luce, e della Sopraferazione (x), intorno alle quali cose ci riportamo a quanto più largamente ne tratteremo nella Fisica Legale .

Indi

(a) Text. in tit. de Menforibus -- Cod. X. Si menfor fall modum dixer. Dig. vet. lib. XI. l. menforum ff. de exc. tut.

(b) Text. in l. 27. cum §. 1. & 2. ff. de furt.

(c) Text. in l. 16. §. divi quoq. ff. de Publicanis & vectigalibus, & commissis -- In Digesta nov. lib. XXXIX.

(d) Text. in tot. tit. de Inspic. Ventre in Infort. 25.

(e) Text. in l. 1. §. sed obstetrices ff. de var. & extr. ord. cognit. l. duobus C. communia de legat. litem si obstetrix, ff. ad l. Aquil.

(f) Text. in l. gallus ff. de lib. & posth. junct. lege ult. ff. de fideic. libert. & in Lult. C. de posth. her. inf. Vide Menoch. de arb. cas. 39. n. 42. Rustic. somm. ad l. cū Avus lib. 4. c. 7. n. 13. cū seq. c. 10. n. 18.

(g) Text. in l. cum inter C. de fideic. lib. glof. & in l. qui in utero ff. de statu hom. §. posthumus -- Inst. de legat.

(h) Text. in l. divus ff. de var. & extr. crim. l. si mulierem ff. de Sicar. l. pen. C. cod. tit. l. Cicero ff. de penis.

(i) Text. in l. si quis aliquid §. qui abortio -- ff. de penis.

(l) Text. in l. 1. ff. de Ventre inspiciendo in princ. §. sed & si quis Inst. de libertin. §. illud autem Inst. quia. mod. jus patr. pot. toll. l. pregnantis ff. de penis.

(m) Text. in d. l. 1. de ventre inspici. in verbis ob. in cardibus.

(n) Text. in §. sed nos Inst. de S. C. Tert.

(o) Text. in l. 4. ff. de liber. agnos. l. 1. §. final. ff. ad L. Pompejam de parrioc. l. si mulierem l. nihil ad L. Corn. de Sic. & l. pen. C. de Sicar.

(p) Text. in l. iter enixa ff. de V. S. l. Aretusa ff. de lib. & posth. l. antiqui ff. si pars hered. peta.

(q) Text. in Auth. de restit. & Ea que parit. in XI. mese Auth. 39.

(r) Text. in l. septimo mense ff. de statu homin. & in auct. multo magis C. de sacros. Eccles.

(s) Text. in l. 30. §. 2. ff. de acquir. her. l. unovis abortu C. de posth. her. in l. si quis §. qui abortio. ff. de pen. cum alis cit. Litt. h.

(t) Text. in l. non sunt liberi ff. de statu hom. l. quare et verb. sign.

(u) Text. in l. septimo mense ff. de statu hom.

(x) Text. in l. 30. §. 2. & 3. ubi gl. litt. C. ff. de acquir. her.

Indi tratta parimente dell' Arte de' *Beccamorti* (a), distinguendo trà essi, colui che vende, od appigiona quel che si pertiene alla pompa de' morti, da colui che li porta e sepolisce (b), quindi è che tratta di tutte le gramaglie, e delle altre cose che occorrono nell' esequie, e ne' funerali (c), e dell' edificazione de' sepolcri (d), onde fà parola de' Monumenti novelli e vuoti (e), e degli Avelli gentilizi, in cui i Magiori furon sepolti (f).

Sovrastando poi a cotal Arte, impone pena a' *Beccamorti* che impogliassero i cadaveri de' difunti (g), e vieta ad ognuno di recar ingiuria alle sacre ceneri, nè sturbamento alla quiete di essi (h), ed eziandio impone pena contro coloro che cancellassero i sepolcri, o sepolissero un qualche straniero nelli Avelli gentilizi, la qual legge da Solone proferta (i), fù recata a' Romani da Decemviri che spedirono nella Grecia per aver le di lei leggi (h), e contenuta pertanto in quelle delle dodici Tavole, cui era oltre a ciò parimente prescritto la pena di falso contro colui che violasse, o diroccasse, o frangesse il busto di qualche simulacro, o monumento, o colonna che vi fosse, come ravvisa Cicerone (m), e cotesta legge, con altri editti, sanzioni, e costituzioni riconfermarono, dichiararono, ed ampliarono prima i Pretori, ed indi i Romani Imperatori, come abbiám osservato.

In somma scontramo trattar la Legale di moltissime altre Arti nel Testo cui ci riportamo (n) per tacer delle quali finn'anche delle Arti vilissime (o), trà cui annovera i *Venditori di olio* e di *Sale*, i *Porcai* (p), i *Fascisti* (q), ed altri di simil fatta. Per tacer che ravvisa ella eziandio le Arti malvagie e vietate quali appella odiose, come quella de' *Stregoni* (r), la cui notizia detesta (s).

E quì facendo fine alle Arti Meccaniche, passamo a divider le Scienze che la Sapienza Legale parimente contiene, per acquistar pregio all' Opera.

FINE DELLA SECONDA PARTE.

- (a) Text. in tit. de Mortuo inferendo—Dig. vet. lib. XI.
 (b) Text. in l. quicumq. §. idem ait. ff. de infortor. act. l. qui decem de solut. l. sed sciendum ad S. C. Trebell. in verb. vespilonem.
 (c) Text. in tit. de Religiosis & sumptibus funerum, & ut finus ducere liceat. Cod. lib. 3.— Exequiis quas fieri oport. in defuncto. funeratione. Auth. 59.— Ut defunctis seu funer. oor.—Novell. 60.— Mortuo inferendo. Dig. Vet. XL.
 (d) Text. in tit. de Sepulcro edificando. Dig. vet. lib. XI.
 (e) Text. in l. monumentum, & in l. vel quod pater, §. fin. ff. de relig. & sumpt. fun. & in l. in tantum §. fin. ff. de rer. div.
 (f) Text. in l. libertus ff. de ben. libertor.
 (g) Text. in l. quicumq. §. idem ait. ff. de inst. Actio.
 (h) Text. in tit. de Sepulchro violato—Cod. IX. & Digest. nov. XLVII. Ne defunctorum seu reliquie cor. a creditoribus afficiantur contumelia—Auth. LX.
 (i) Alex. ab Alex. genial. dier. lib. 6. c. 14.
 (l) Cic. de legib. lib. 2. Rivalius hist. jur. civ. l. lib. 2.
 (m) Cic. loc. cit.
 (n) Text. in l. fin. ff. de jur. in un.
 (o) Text. in l. nò quis C. de dignit. lib. XI. 2.
 (p) Text. in tit. de Suariis, & Susceptoribus vini, & exteris corporatis—Cod. XI. Gloss. in d. l. nò quis.
 (q) Text. in tit. de Murilegulis, & Bastagiis—Cod. lib. XI. & in l. qui fundum ff. de contrah. empt.
 (r) Text. in §. cad. lege Inst. de publ. jud.
 (s) Text. in l. cor. C. de malef. & magema

**D E L L E
ARTI E SCIENZE
T U T T E**

DIVISATE NELLA GIURISPRUDENZA:

O P E R A

DI ANTONIO D'ORIMINI

NAPOLETANO, PATRIZIO BRINDESINO

P A R T E III.



IN NAPOLI ; MDCCXLVII.

PER SERAFINO FORSILE REGIO STAMPATORE.

COL PERMESSO DE' SUPERIORI.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 551

LECTURE NOTES

1981

BY

JOHN T. HANCOCK



UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

530 EAST 57TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

ISBN 0-226-31111-1

DELLE
ARTI, E SCIENZE
TUTTE
DIVISATE NELLA GIURISPRUDENZA.

P A R T E III.

La quale contiene le Scienze.

DELLA
FISICA LEGALE.
T R A T T A T O I.



Alle Arti rivolgendoci alle Scienze, con più alto discernimento ravvisaremo comprender la Giurisprudenza tutte le Scienze co di loro obietti cui rispettivamente riguardano, quali son per appunto il Vero, il Buono, l'Equo, e l'Ottimo (a); Conciossiacche siccome quelle generalmente dipendono da naturali principj, allo stesso modo essa maneggiando i principj universali, v'è speculando le leggi che dirivano da corai principj, non men naturali che morali (b); onde dimostreremo di contener la Naturale, e la Moral Filosofia, ed in que' la Fisica, e la Metafisica, ed in questi l'Etica, l'Economica, la Politica, la Militar Disciplina, ed altresì la Canonica, e la Teologia, distinta come nelle Scuole, in Dommatica, ed in Dommatica Scolastica. Ma introducendoci dalla Filosofia, vien non meno la Naturale, che altresì la Morale contenuta nella

A 2

Scien-

(a) Card. Hostiens. in Summa in prom. n. 18. in 8.

(b) Text. in l. 1. ff. de furt. l. 42. ff. de verb. sig.

Scienza delle Leggi (a), per tacer dell' Artificiale, che nella Loica ab-
biam ravvifato. E per fcontrar in primo luogo la Naturale, innol-
trandoci quindi alla Fisica, divifaremo di venir questa punto men di
quelle compresa nella Giureprudenza. Ci faremo pertanto a ravvifar,
come fimilmente ragiona la Civil Disciplina intorno a *Principj delle cose*,
i quali per tacer degli Elementi (b) da cui vuole la Chiesa e'l Bal-
do che la Natura diriva il suo primo effetto (c), diremo che sono giu-
fta il Filosofo, la *Materia*, la *Forma*, e la *Privazione*: altresì dimoftra-
remo riggirarfi la medefima intorno alle *Naturali Cagioni*, le quali ven-
gon noverate, la *Natura*, le *Cause*, il *Luogo*, il *Tempo*, e'l *Moto* (d): e
finalmente divifaremo de Trattati, e delle Legali Fifiche Quiftioni
in effa contenute.

Ripigliando l'ordine da menzionati *Principj delle cose*, quanto alla
Materia e Forma, le quali voci i legali Scrittori foverte foglion usare,
come ci reca il Baldo che fu gran Giurifta, e Filosofo (e), con effo e'
introduciamo ad avvifarne le diffinitioni (f) che la *Materia* fi dice quasi
madre della cosa; e pertanto tutto quel che genera e produce, puo'
dirfi materia, onde il contratto e materia della obligazione, e l'obliga-
zione e materia dell'azione, cioe cagion materiale (g). La *Forma* fi di-
ce certamente perche formofa, con cio intendendo bella ed acconcia
compoftione di una qualche difpofizione, allegandocene i fcontri in
varj Tefti (h).

Ma per ravvifarne acconciamente alla Fisica quanto a Corpi, la
Materia e il fubietto di qualunque corpo (i), ovvero e quella onde
faffi la cosa (l), come nella tazza il metallo (m), e di effa ftatemente ra-
giona la Fisica Legale in parecchi Tefti (n), oltre a quali profferifce
che la materia e 'l materiato fon tra effo loro diverfi, e non rappor-
tati dall' una all' altro (o), e sotto l'appellazione di materia non fi
contiene il materiato che non poffa alla fua materia ridurfi, con-
cioffiacche

(a) Cardinal. Moftienf. loc. cit. pag. 4. a t. n.
27. & 18. in fi.

(b) Text. in §. 2. Inft. de R. D. §. alia deinde
Bast. de publ. jud. Gloff. in §. igitur Inft. in prom.

(c) Gloff. loc. cit. Bald. in §. itaq. num. 1. in 7.
conf. Dig. Vet.

(d) Aristot. Phific. 1.

(e) Ruffic. comm. ad l. cum Avus lib. 4. c. 6.
m. 75. pag. 55 & col. 1. Oribald. de rat. stud. in jur. lib. 7.
c. 8.

(f) Bald. in l. 6. num. 10. ff. de J. & J.

(g) Text. in l. juris gentium §. 1. ff. de pact. l.
hiet §. ea obligatio de procur. l. quantitas §. illud
de leg. 3. adde l. 21. §. 2. de aur. & arg.

(h) Text. in l. an inutilis ff. de acceptil.

(i) Text. in l. quod si ff. de peric. & comm.
rei vend. l. 13. & seq. ff. de verb. & rer. signif.

(l) Text. in l. 6. l. 3. §. 2. ff. de reivind.

(m) Text. in l.igni ff. de leg. 3. l. 47. §. un. de
leg. 1.

(n) Text. in l. 21. §. 2. ff. de aur. & arg. d. l.
quod si ff. de peric. & comm. l. ligni appellatione
l. 47. §. un. de leg. 3. l. 19. ff. de furt. l. 24. de acqu. rer.
domin. l. 10. 21. 27. ff. de aur. & arg. §. cum ex
aliena cum seq. Inft. de R. D.

(o) Text. in l. si convenerit §. pra. ff. de pign.
act.

cioffiacche la materia nel principio di generazione è precedente all'atto , e nella corruzione la forma è corrutibile stante la materia (a). Ed ancorche facciasi mutazion dalla materia in forma , o per contrario, non mutasi per tanto il legato, se il testator mutato non abbia il suo volere (b) . Ed in oltre l' atto che pecca nella materia , vale nel miglior modo, ch'è può (c) , laddove per contrario l'atto ch'è difettuoso nella forma rendesi nullo (d) .

Che pertanto la Legal Fisica , innostrandosi più partitamente nella Forma istessa come più speciosa (e) , rimane avvisato che la Forma è la figura di qualunque cosa (f) , e che alla cosa dà l'essere (g) , il trahasciamento della quale vizia e guasta l'atto (h) , talche negletta la forma , ciò che si fa , s'indebolisce ed inferma (i) . Ed inoltre , che la forma avvien dalla consumazione (l) , e che alla forma nulla si può aggiungere , nè scemare (m) , e che l'eccesso vizia e corrompe la forma (n) , bensì l'eccesso nel numero non guasta la forma (o) ; e che più forte è il diritto nella cagion che imprime la forma , che non nella cagion materiale (p) : e che la mutazion della pristina forma , fa nuova l'opra (q) ; e parimente che la forma non può adempierfi per equipollente (r) . La Forma spesse volte vien presso i Giuristi intesa per l'ordine , come per ventura nelle stipulazioni l'ordine dicefi esser di forma (s) , e parimente ne' libelli quell'ordine di narrare e di conchiudere , per cui vengono riputati acconci , o disfacconci e mal a proposito (t) .

Finalmente perviene la Legal Fisica alla *Privazione* , di cui c' insegna , che ogni privazione prefluppon l' Abito , ed ogni corruzione la generazione (x) , e che dalla privazione all'abito non daffi ritorno (y) . E che nulla può esser prima nella privazione , che non nell' abito (y) ,

in

(a) Text. in l. questum §. illud ff. de leg. 3. l. in bello §. facta. l. si unus §. pactus de pact.

(b) Text. in l. 46. §. 2. de leg. 3.

(c) Text. in l. si unus §. si acceptatio de pact. Bar. in l. 2. in fi. de vulga. & pupill.

(d) Text. in l. cum hi §. si Prator. de transf.

(e) Text. in l. 29. §. fin. & tot. tit. Dig. de auz. & arge. leg.

(f) Text. in l. mulieris ff. de V.S.

(g) Text. in l. Julianus §. 1. ff. ad exhibe. l. 21. §. 2. ff. de auro & arge. l. 13. cum seq. de V.S.

(h) Text. in d. l. cum hi §. si Prator. de transf.

(i) Text. in l. r. C. de pnd. carnal. lib. x.

(l) Text. in l. si is 79. §. un. ff. ad L. Falcid.

(m) Text. in l. 2. §. opus novum de nov. oper. auzc.

(n) Text. in l. diligenter vers. nam qui excessit ff. mandati.

(o) Text. in l. non sunt liberi ff. de statu homin. l. testamentum C. qui testam. fac. poss. Signorol. cons. 17.

(p) Text. in d. l. si is §. fin. ad L. Falcid.

(q) Text. in d. l. r. §. opus novum l. r. c. §. 3. ff. quib. mod. usufr. amittat. vid. Bald. in l. 6. n. 1. cum seq. ff. de just. & jur.

(r) Text. in l. 3. §. fin. l. 4. & 5. l. qui per salutem de iurejur.

(s) Text. in l. si unus §. si acceptatio de pact. c. 7. & 2. de forma.

(t) Text. in l. 1. si mens. fals. mod. dix. l. . . ff. de accus.

(u) Text. in l. manumissiones ff. de just. & jur. l. decem in ff. de stipul. l. decem de V.O.

(x) Text. in l. qui res §. aream de solut. l. post diem de L. Commissor.

(y) Bald. in l. manumissiones ff. de just. & jur.

in essendo diversa cosa porre il termine dell'abito, che metter il principio della privazione (a), siccome per ventura, altro è non aver l'Uomo scorsa l'età naturale, altro se morì di spada, imperciocche la prima cosa avviene dalla natura, la seconda ha mestieri il fatto dell'Uomo (b).

Avendo scontrato i Principj dell'Umana generazione, ci volgiamo quindi alle *Naturali Cagioni*. E facendoci dalla *Natura*, poiche essa o dinota l'istesso Universo, ed i naturali corpi de'quali egli è composto; o si prende pe'l di lui Supremo Facitore e Conservatore; o s'intende per le Cagioni Seconde da esso Primo Motore drizzate e poste in ordine (c); per comprender ogni senso le Scuole la distinguon colle voci di *Natura Operata*, e di *Natura Operante* (d), onde la *Fisica Legale* come *Scienza di Natura*, ragiona delle cose corporee, e che sono e possono esser nell'ordine di natura, e le distingue dalle incorporee cose e da quelle che nell'ordin di natura non sono, nè esser vi possono (e); nè punto da quel che dispon la Natura si allontana (f), ma istudia d'imitar mai sempre la Natura (g).

La *Natura* vien d'Aristotile diffinita, principio del moto e del riposo (h), i quali cotanto essenzialmente intervengono ne' principj della natural produzione. E la *Fisica Legale* ci riconferma quel fisico principio, che la *Natura* è mai sempre intenta alla produzion di novelle forme (i), e ch'essa nulla fa invano (l), e che indarno chiedesi l'Arte dove opra la *Natura* (m), mercecche l'Arte imita la *Natura* (n). Quindi ci reca che la *Natura* è costante e perpetua, e l'accidente di facile risolvimento (o), e s'insegna doverfi anzi por mente alla natura, ovvero all'atevolezza della cosa, che non alla qualità di un qualch'emergente che ne diriva (p), per modo che dove si da concorso di natura e

di

[a] Text. in l. 2. de in diem addit.

(b) Balad lib. 2. Digest. in 1. Constit. Dig. Vet. in §. hac autem tria n. 8. pag. 6. col. 1.

[c] Text. in l. 1. C. de vet. jur. enucl.

(d) Text. in l. respiciendum junct. gl. ff. si cert. peta §. singulorum ju. gloss. in V. rerum natura Inst. de rer. div. gloss. in §. conditiones Inst. de V. O. in V. Natura & in §. 1. Inst. de Jur. nat. in V. Natura, & V. Jus natural. Bal. in l. nomen in pr. Dig. Vet. num. 3.

(e) Text. in tit. Inst. de reb. corporal. & incorporal. §. 1. §. si impossib. Inst. de inut. stip. §. ea quoq. ubi gl. Inst. de legat.

(f) Text. in l. 49. ff. de R. J. §. conditiones Inst. de V. O. in Auth. quib. mod. nat. est. sui §. nam si hoc in fin. coll. 7. l. secundum naturam ff. de R. J. Vedi nel Tratt. segu. della *Metafisica Legale*.

[g] Text. in l. adoptio ff. de adopt. §. minore Inst. eod. tit.

[h] Arist. Physic. lib. 2. c. 1.

(i) Text. in §. sed quia Natura novas deproperat. edere formas, tit. qua fuit 1. caus. benef. smitt. col. x. in Lib. in Vs. Feud. Auth. de instr. caut. thel. §. 1. in fin. col. 4. Auth. de consanguin. in princ. & in fin. Auth. ut oma. ob. jud. §. penult. & in Auth. de iis qui ingred. ad appell.

(l) Text. in l. qui bis idem. de stipul. Arist. Phys. lib. 1. par. 2.

(m) Text. in l. si in duobus §. 1. §. quem adm. aest.

(n) Text. in §. minore Inst. de adopt.

(o) Text. in §. sed naturalia Inst. de jur. nat.

(p) Gloss. in l. vindicatio ff. de reivind.

di accidente, mai sempre la natura è da preporfi (a), per cagion che le di lei cose sono immutabili (b).

Questa voce Natura nel diritto legale vien intesa in varie significazioni . I. è proprietà innestata alla cosa che produce simili da simili. II. è incerto natural istinto che da sensualità deriva ad appetire, procreare, ed educare (c) . III. è istinto di natura che proviene dalla ragione . IV. il gius naturale, cioè i naturali precetti (d) . Talora intendesi per la natural ragione impressa dalla natura (e) . Talvolta è l'istessa cosa che possibilità di natura (f) . Tal'altra pigliasi per la divina notizia (g) . Per tacet che si adatta altresì per l'abito, cioè per lo costume, o consuetudine (h) .

Quanto alle Cagioni, dobbiam segnare che se la Scienza in univ. versale, e la Filosofia similmente, soglion ravvisar le cose mercè le lor cagioni, conciossiacche il sapere è avvifar le cose per le cagioni di esse (i) : Nell' istessa guisa la Legale vien parimente a procedere per le cagioni, in essendo vera filosofia (l), talche la Legge ci è ignota dove all'istesso tempo non ci si rende nota la di lei cagione, come la Fisica Legale ci protesta (m), e ci reca di rendersi in essa ottima pruova per le cagioni (n), e quindi dispone che attalche talun rimanghi astretto all'eredità, e debba saper la cagione onde l'eredità ad esso lui si perticene, altrimenti mai l'acquistarebbe, nè vien tenuto per erede ancorche faccia que'atti che per tale lo additarebbero (o) .

Ma per proseguir l'usato nostro costume, ad avvifar in generale, e partitamente insieme, di venir le cagioni primamente risguardate nella Fisica Legale (p), segnamo di profferir essa in varj Testi, che l'at-

to

(a) Text. in l. quid habet in ff. de tutel.

(b) Text. in d. §. sed naturalia.

(c) Text. in §. 1. Inst. de jur. natur. ubi gloss. Et §. hujus studii §. jus natur. ff. de just. & jur. §. sed hæc Inst. de exher. liberor.

(d) Text. in pr. Decræ. §. jus aut. §. sed naturalia Inst. de jur. nat. Gloss. in §. impuberes Inst. de auth. tut.

(e) Text. in l. cum naturalis ratio ff. de bon. damni. si non sortem. §. libertus ff. de condi. indeb. Gloss. in d. §. 1. Inst. de J. N. in V. natura & V. Jus Nat.

(f) Text. in l. si quis posthumos ff. de lib. & posth.

(g) Text. in l. sed & si paterfam. ff. de jud. Gloss. in §. pen. Inst. de V. O. in V. Natura, & V. Jus Nat.

(h) Text. in l. 1. ff. ad Maced. & ibi gloss. in V. Natura. Not. gloss. in l. si quis posthum. ff. de

lib. & posth. in V. Consuetudo.

(i) Text. in l. 22. ff. de acquir. her. Aristi. Methaphysic. 3.

[l] Text. in l. 1. ff. de just. & jur.

(m) Text. in l. sciro leges ff. de legib. l. adigere §. quamvis ff. de jur. patron. l. 2. ff. pro emptore Bar. Comm. ad Inst. in præf. ad rubr. m. 8. in §.

(n) Bal. in l. 1. ff. de just. & jur. in 2. addis. n. 2. col. 2. pag. 8. & ibi num. 18. ad 20. l. un. C. ut act. ab her. n. 14. in l. nomen in probæ. Dig. Vet. num. 10. hominem num. 20. in r. consi. Dig. vet.

(o) Text. in l. 22. ff. de acqu. hæc.

[p] Text. in l. 81. §. vult igitur ff. de transact. in l. aut facta ff. de penis, & l. 22. ff. de acqu. hæc. Text. & Gloss. in l. 37. & 34. ff. de donat. l. 17. ff. quando dies legati ced. l. 80. ff. de fidejuss. & l. 34. eod. l. 16. ff. de priv. cred. l. 1. & 2. §. 2. ff. de doli mali & mæ. extept. l. 4. §. fin. ff. de re mil. l. 40. ff. de furtis l. 1. §. de doli mali. exce.

to si giudica non dall'evento, ma dalla cagione (a), e pertanto dispone, non meno rapporto a' fatti, che colui che presta la cagion di danno, pare che abbia e' recato il male (b), che altresì rapporto a detti, ci ammaestra, che il detto si diffinisce giusta la sua cagione (c), talche qualora le parole della disposizione sono ambigue, è da risguardarsi la cagion del disporre (d). E prima devesi cercar della cagione che non del modo (e). Ed altrove, che la cosa passa colla di lei cagione (f). E finalmente vien dalla Fisica Legate risguardata a segno, che rimane asfermato, che per la cagion di nuovo sopravvegante, è lecito di allontanarsi da ogni qualsiesi disposizione (g).

E raccogliendo i di lei Aforismi, ravvisamo che la cagione è più nobile dell' effetto, che pertanto il favor della cagione, trascende il favor della cosa (b), ed' ogni diritto è più possente nella cagione, che nel causato (i); in oltre la cagione si ravvisa dall' effetto (h), ma nondimeno toglia la cagione togliesi l' effetto stesso (m), e quindi cessante la cagion d'impedimento, cessa l' impedimento (n), in quella guisa che cessando la cagion del privilegio, cessa il privilegio (o), e cessante la cagion della dilazione, cessa la dilazione (p), e cessando la cagion del termine, cessa il termine (q). Limitando bensì, che cessante la cagione, non cessa l' effetto già consumato (r). E similmente che partita la cagione, divideasi l' effetto (s). Ed altresì, che la diversità delle cagioni reca diversità delle Spezie (t). E quantevolte l'atto stesso potè farsi da più cagioni, nel dubio e' deve tenerfi fatto dalla cagion permessa, e non dalla vietata (u), mà per contrario, qualor concorran due cagioni, una che permette, e l'altra che vieta, risguardasi la proibitiva (x), e dove concorron due cagioni, una che

[a] Text. in l. qui injuria, & l. 40. ff. de furt. l. si servus §. & si puerum ad L. Aquil. l. 3. & 34. de donat.

[b] Text. in l. qui occiderit §. in hac ad L. Aquil. l. nihil interest ad L. Corn. de Sycar. & in tit. Dig. de furtis.

[c] Text. in l. ita autem in pr. ff. de adm. tut. l. cum parer §. dulcissimis de leg. 2.

[d] Text. in luxorem in pr. de leg. 3.

[e] Text. in l. 1. de dol. exce. l. 1. §. ult. ff. de transf.

[f] Text. in l. alienatio ff. de contr. empt. l. si convenerit §. si fundus de pignor. actio.

[g] Text. in l. de estate §. quod autem de interrog. act.

[h] Text. in l. Julia de manumiss. l. inter patres de re jud.

[i] Text. in l. digna vox C. de legib. Casre

conf. 129.

[l] Text. in l. non codicillum C. de testam.

[m] Text. in l. tutores §. curatores de adm. tut. l. adigere §. quamvis de jur. patron. l. cum principalis de reg. jur.

[n] Text. in l. si chorus §. penul. & fin. de legat. l. liberorum §. Pomponius de his qui not. infam.

[o] Text. in l. Titia Sejo §. usuras de leg. 2.

[p] Text. in l. si quis haeres de acquir. her.

[q] Text. in l. fin. ad L. Falcid.

[r] Text. in l. fin. in pr. C. unde lib. l. famelicus C. de adm. tut.

[s] Text. in l. Sejam §. mutuum de usur.

[t] Text. in l. conventionum in pr. de pact. l. 3. §. genera de acqu. poss.

[u] Text. in §. qui autem Inst. de excus. tut.

[x] Text. in l. si non lex de her. inst.

che nuoce, e l'altra ch'è giova, deve attendersi quella che nuoce (a), oppure concorrendo amendue, risguardasi la più possente, e l'altra cede (b).

In oltre c'insegna, ch'è non può esser nel causato maggior virtù di quella che si procede dall'influenza della sua cagione (c), mercecche il causato rappresenta la natura della sua cagione (d). E che siccome una istessa cagione non opera intorno diversi effetti (e), così poi una ed istessa cagione, per diversi rispetti opera effetti diversi, ed eziandio contrarj (f). E quindi si deduce, che gli effetti trà esso lor contrarj, debban dirivar da cagioni parimente contrarie, affermandosi per tanto che le cagioni de' contrarj son contrarie, e che degli opposti è lo stesso disposizione per contrario (g), talche lo stesso opera l'opposto nell'opposito, che il proposito nel proposito (h), e' disposto nel senso diretto, dimostra l'opposto nel contrario (i). Ed altrove afferma, che de' contrarj è la stessa disciplina (l), e che i contrarj star non possono insieme (m), e che perciò al penimento di uno, siegue il distruggimento dell'altro (n). Ed inoltre, che gli opposti messi presso trà loro, vieppiù risplendono (o); Di vantaggio, la cagion non può essere senza effetto (p). Finalmente quelle cagioni, che sono di generi diversi, potendo l'una esser cagion dell'altra, allora c'insegna, che qualsiesi ch'è cagion della causa, è cagion del causato (q), disortacche rendesi lo stesso giudizio della causã, che del causato (r), e la dignità della cagione, addira la dignità del causato (s).

Ma per non trascurar di affrontar partitamente nella Fisica Legale la diversità cui vengono distinte le cagioni, quindi avviamo, che la cagion *Seconda*, cotanto può, quanto viene ad essa influito dalla *primiera* (t). Inoltre la cagion *naturale* si prepone all'*accidentale* (u), e parimente

Tom. III.

B

rimente

- (a) Text. in l. 3. §. fin. & ibi Bar. ad Sylle.
 (b) Text. in l. 3. §. si quis palam de jur. fisci e. 1. §. hoc autem tit. qui feud. dar. poss. Jas. in l. si mater C. de inoff. testam.
 (c) Text. in l. si quis domum §. 1. ff. locati l. peto §. prædium de leg. 2.
 (d) Text. in §. 1. Inst. de perpet. & tempor. est.
 (e) Text. in l. quod Labeo, ubi Bar., de compenfat. l. 83. §. 3. ff. de V. O.
 (f) Text. in l. si finita §. Julianus de damn. infe.
 (g) Text. in l. si contra ff. de vulgar. l. penul. C. de solut.
 (h) Text. in l. fin. §. fin. de leg. 3.
 (i) Text. in l. 1. ubi Gloss. tit. de acqu. poss. l. 1. ubi DD. ff. de offic. ejus.

- (l) Gloss. & DD. in rubr. de acqu. poss.
 (m) Text. in l. mutuis ff. pro soc. l. C. de furtis.
 (n) Text. in l. si inter 15. de exce. rei jud. l. 124. ff. de verb. & res. signif.
 (o) Text. in l. uni §. & cum triplici in pr. C. de caduc. toll.
 (p) Text. in l. hac stipulatio §. divus ut leg. nom. haon cogendum §. fin. de procur.
 (q) Text. in l. & si amicis ad L. Jul. de adult.
 (r) Text. in l. quo minus ff. de sum. in l. maritus ubi Paul. & DD. C. de procur.
 (s) Text. in l. restituendæ jun. gloss. fin. C. de advoc. div.
 (t) Text. in l. si quis domum §. 1. ff. locati l. peto §. prædium de leg. 3.
 (u) Text. in l. qui habet in §. de tutel.

simente la cagion *prossima*, vieppiù risguardasi che non la *rimota* (a); mercecche la cagione più insuisce nel primo, che non nel secondo causato (b). E quindi si distende ad avvertire, che la cagion immediata non molto rimota, vien considerata al paro della prossima (c). Ed altresì, che la cagion *effiziente* attendesi, e non la *strumentale* (d). E che tutte quelle cose, che son prodotte dalla medesima cagion *effiziente* allo stesso effetto, sono di ugual virtù e potere (e), ed inoltre qualor al medesimo effetto convengon la cagion *contingente*, e la *necessaria*, viene attesa la necessaria, e non la contingente (f).

E poicche nell' investigazion delle cagioni, si rimane vietato da Filosofi nella Fisica il voler procedere in infinito, e nell' istessa guisa dalla Legale si dispone, doverli evitar l'infinità (g), per tanto raccorciando il nostro iscrivere, conchiuderemo per corona delle medesime, che la cagion *finale* devesi attendere (h), perocche lo difetto della final cagione guasta il disponimento (i), rimanendo dal Testo finalmente instruiti, che la cagion finale, raccogliesi dalla prefazione (j). E concio facendo fine, sia detto abbastanza per averli saggio del discernimento delle cagioni, per modo da bramarli, che il Poeta ripose in esso la felicità de più penetranti ingegni (m); E la Legal Fisica riducendo similmente in esso il sapere nello studio delle leggi, come abbiam detto, estima per tanto in ogni luogo, e tempo felici gli Avvocati che lo professano (n).

Spediti dalle cagioni ci rimane scontrar del *Luogo*, *Tempo*, e *Moto* (o), quali tutti avvisano venir risguardati, ed uniti (p), e distinti, nella Fisica Legale, conciossiacche scorgiamo il *Testo* argomentar dal luogo alla quantità (q), ed altrove dal luogo al tempo, e per contrario dal tempo al luogo, talche dichiara ben valevole l'argomento dall'uno all'altro (r). E nell' istessa guisa parimente dal tempo alla quantità (s), e dalla

(a) Text. in l. ligni in fin. de leg. 3. l. sed si plures §. in arrogato ff. de vulgar.

(b) Text. in l. Publius §. r. de cond. & dem.

(c) Text. in l. uxori quis in fin. de aur. & arg. legat. Aretin. conf. s. circa fin.

(d) Text. in l. qui mihi donatum de donat.

(e) Text. in l. de quibus & ibi not. Bal. & Jas. de legib.

(f) Text. in l. conditionibus §. pupillus de cond. & dem.

(g) Text. in l. fin. & ibi gloss. C. de Sacros. Eccles. l. un. C. de sent. que pro eo quod interest.

(h) Text. in l. fin. de her. inst.

(i) Text. in l. fin. de testam. tutel.

(j) Text. in d. l. fin. de her. inst.

(m) Virg. Æneid.

Felix qui potuit rer. cognoscere causas.

(n) Bal. in l. omnem §. itaq. num. 10. in r. conf. Dig. Vet.

(o) Bal. in l. un. C. ut actio ab her. vel contra lib. 4.

(p) Text. in l. aut facta ff. de penis l. 13. §. fin. ff. ad l. Falcidiam l. 1. §. un. in ff. & l. 2. ff. de incend. ruin. oaur. l. 39. ff. de solut. l. 29. ff. de leg. 1.

(q) Text. in l. fin. de jurisd. om. jud. l. 14. ff. de her. inst.

(r) Text. in l. vinum ff. si est. pet. l. 3. ff. de accus.

(s) Text. in l. scimus §. sancimus C. de inoff. testam. l. solidum de solut.

e dalla cosa al luogo (a), e dalla cosa istessa al tempo, e per contrario dal tempo alla cosa, ed al modo (b). Dovendo bensì qui avvisare co' legali filosofi, che il luogo, e' il tempo son predicamenti accidentali, e non già di sostanza (c), disortacche vi hà chi tiene che la vetustà del tempo, nulla opra a presuppor la sostanza dell'atto (d), onde dalla di lui lunghezza non può sorgere il titolo (e), ma bensì sol tanto si presuppor la solennità dell'atto (f), comeche l'opposta sentenza è più comunemente ricevuta (g). E quindi dove il testimonio errasse, o variasse nell'epoca precisa del tempo, a ragion del lungo decorso di esso, non pertanto devesi estimar vano il suo dexto, poiche recasi a debolezza dell'umana memoria (h), con marcar quì per ora che nell'atto iterevole, la diversità di luogo o di tempo addita diversità di fatto (i), ma nell'atto non iterevole, la diversità di tempo o di luogo, reca contrarietà (l).

Per risguardarli altresì distinti, e prima il *Luogo*, poiche abbian di esso divisato similmente nella *Loica Legale* nel Predicamento *Ubi*, per non oltre allargarci nel medesimo accenniam gli altri diversi Trattati, ne' quali la *Legal Fisica* istessa intorno ad esso ragiona (m). Della sua varia estensione e ristignimento (n), conforme alle varie nostre idee (o), e la quistion che diffinisce che non possan naturalmente allo stesso tempo due corpi esser nell'istesso luogo, nè l'istesso corpo in due luoghi (p). Altresì che stesamente ragiona de' *Corpi*, di tutt' i lor generi e varie elementazioni (q): de' corpi liquidi e solidi (r): de' corpi che per esser di una elementazione inseparabile, o di estinte elementazioni, possan o non toccarsi le parti senza toccar il tutto (s): di que' corpi che rimangon nella lor sostanza, comeche la forma resa sia guasta, corrotta, o sfigurata (t), e di que' che posson o non ridursi alla pristina materia o so-

B 2

stanza

- { a } Text. in l. penul. de just. & jur.
- { b } Text. in l. miles ita de mil. testam. l. 4. §. modum ff. de servit.
- { c } Text. in l. 20. ff. de hæ. inf.
- { d } Gratian. disc. for. c. 534. n. 11.
- { e } DD. apud Gratian. disc. c. 474. n. 43.
- { f } Idem c. 268. num. 1.
- { g } Contra R. Marin. var. ref. lib. 1. c. 18.
- { h } Text. in l. 3. §. due ff. de Carb. edift. Gloss. in §. quod autem in V. loci vacantis Inst. de usufr. Gramm. dec. 60. Bar. in l. que bona ff. de donat.
- { i } Text. in l. nunquam de privat. delict. l. si communem ubi Castro de serv. urb. præd.
- { l } Text. in l. 1. c. qui accus. non poss.
- { m } Text. in l. locus ff. de V.S. -- Et in tit. de quod certo Loco Dig. Vet. lib. 2. 11. -- Loco fruen-

- do Dig. Nov. lib. 12. -- Nè quid in Loco vel itia. publ. stat -- ibid. -- Ne quo in loco per Imper. Rom. len. sint -- Auth. xiv.
- { n } Text. in l. 1. §. quod ait. ver. sanè ff. de vi & vi arm.
- { o } Text. in l. Locus ff. de Verb. & Res. sig. l. 3. ff. de sequ. poss.
- { p } Text. in l. possideti §. ex contrario ff. de acqu. poss.
- { q } Text. in l. 30. & l. 23. ff. de usufr.
- { r } Text. in l. nam quod liquida ff. de penul. leg. in §. cum ex aliena. cum §. sequ. & tot. tit. Inst. de rer. divis.
- { s } Text. in l. 21. cum §. sequ. ff. de furt.
- { t } Text. in l. 13. cum §. ff. de Verb. & res. sig. l. proponebatur §. fin. ff. de judic.

stanza (a) : della tramestazione di que'corpi che sceverati nondimeno nella loro sostanza rimangono (b), e della rimescolanza di que'altri che tra esso loro confondonfi (c).

Di qui c' introduce a far parola del Vuoto, il quale a tempi della Fisica Legale non era stato per anche sbandito da ogni buona filosofia dal Cartesio, come fuvvi poi reintegrato dal Nevvton. Il Vuoto adunque vien inteso tutto quel che non è ripieno da Corpo (d), e quindi per metafora dicefi vuoto il viscere che non è pregno (e), ed allo stesso modo, vuoto il tempo del possesso che da niuno fu occupato, ed altri sì fatti (f).

Se il tempo, come ci reca il Filosofo, non è moto, ma qualche parte di esso (g), la Fisica Legale distintamente ci fa menzione del Moto in parecchi Testi (h), per tacer de' quali in un di essi più stesamente ci vada dicendo che ogni stato e' si ferma sotto continuo moto. *Ut autem Lex ad humane natura varietatem, & quod semper venit moderata per omnia immota permaneat. (quid enim erit stabile inter homines & ita immobile ut nullam patiatur mutationem: dum omnis noster status sub perpetuo Motu consistat.)* *Necessarium existimavimus quasdam exceptiones dare Legi cum multis vigiliis & subtilitate adinventas, ut eas habens in auxilio Lex nequaquam moveatur (i)*, e conformasi non meno alla sentenza di Aristotile (l); che altresì di Lucrezio dove iscrisse (m).

Semper in assidua motu res quaeque geruntur.
col. dippiù che piu giù ne recaremo.

Ma poiche avvisamo ragionare la Fisica Legale stesamente del Tempo in varj suoi Trattati (n), e' l' Testo più spesso argomentare dal tempo

(a) Text. in l. 86. §. illud ff. de leg. 3. l. 24. ff. de acqu. rer. dom. l. 76. §. pen. de leg. 3. d. §. cum ex aliena l. 24. de acqu. rer. dom.

(b) Text. in l. 78. ff. de solut. l. 23. l. 30. de usuc. §. quod si trumentum Inst. de rer. divis. l. 1. & 2. ff. de reiv. l. 1. §. illud sciendum. vers. confusis ff. de separationibus l. 16. cum sequ. §. 1. ff. de acqu. rer. dom.

(c) Text. in l. 3. cum sequ. ff. de reiv. l. 27. §. 2. ff. de acqu. rer. dom.

(d) Text. unct. gloss. in §. quod autem Inst. de usucap. in V. loci vacantis l. cum miles ff. ex quib. caus. major ubi gloss. in V. conjunctim.

(e) Text. in l. 30. §. 3. ff. de acqu. hær.

(f) Text. in l. 83. ff. de acqu. hær. l. 31. §. vacuum l. 4. §. pen. ff. de usucap. l. 34. l. pen. §. unct. ff. de acqu. posses. l. 19. ff. de hær. inst.

[g] Arist. 4. Phys. text. 98.

[h] Text. in Auth. ut omn. ob jud. §. hac dicentes in fin. Auth. de iis qui ingr. ad appell. in pr. l. 2. C. de vet. jur. enucl. l. 1. §. pen. l. 3. §. 2. in fin. ff. de acqu. poss.

[i] Text. in Auth. de non alien. reb. ecclæs. §. ut autem coll. 2.

[l] Arist. Rethor. c. 11. & 3. de Anima c. 3.

(m) Lucret. lib. 1.

(n) Text. in Auth. tit. xi. Tempore act. quæ sacr. loc. compet. -- Temporib. in int. rest. tam minor. aliar. person. quæ restit. quam hær. ear. -- Cod. 7. -- Tempore non num. dot. pec. Auth. 100. l. Longi temporis præscr. -- 10. vel 20. ann. -- præscr. 30. vel 40. ann. -- De quadrienn. præscr. -- Cod. 7. -- Diversi. tempor. præscr. -- Dig. Nov. 44. -- Pæget. & tempor. act. & quæ ad hær. transf. -- Inst. 4.

po al tempo istesso (a), e' par che c'invita a ragionar del tempo cotanto partitamente, quanto più ci protesta malagevole recarsi pruova di esso; laonde per divisarne più acconciamente i legali e fisici scandagli, fa d'uopo accennar i sistemi e dispareri che son nella Fisica, per affrontarli nella Legale. Conciossiacche, se vogliam tenerci dietro alla definizione che ne reca il Filosofo, il tempo è numero o misura del moto, secondo il prima, e 'l poi dopo (b), e conforme a questa definizione, non ridurrebbesi il tempo nel solo instante, ma par che a prima giunta comprenda eziandio col presente, il passato, e 'l futuro, i quali dipendon dal continuo flusso e soccession delle parti, perche una precede, e l'altra succede, e questa noverabil durazion della sua soccessione, è l'istesso tempo, ovvero il tempo in se stesso, poiche se nulla passasse, non vi farebbe passato tempo, e se nulla e' fosse a venire, non sarebbevi futura tempo, e se il presente fosse sempre presente, cioè se non soccessivamente scorresse, e non sarebbe tempo, ma eternità (c). Laonde alla sua stessa definizione, cui dà il numero misura e flusso al tempo, secondo il prima, e 'l poi dopo, pare a prima giunta, che si contradica il Filosofo, allorch' e' dice in altro luogo della sua Fisica, che nulla è di tempo, salvoche il solo instante indivisibile (d). Quindi fu di sentimento il Signor Crouzas in un dotto suo Trattato (e), che il tempo, e 'l moto son pur la cosa istessa, e che è un pregiudizio dell'infanzia creder il tempo misura non men del moto che della quiete; ma vogliono i Leibniziani che il tempo nasca, dalla riflessione che fanno gli uomini alla successione continua di più enti, l'esistenza de' quali è distinta: e perciò la prima misura, o per dir meglio, l'origine del tempo, sono le nostre idee; ma queste non essendo uniformi, a tal fine ricorsero gli uomini alla misura d'un moto uniforme, come sarebbe il corso del Sole, le vibrazioni d'un pendolo, e le altre artefatti, che son diversi presso le diverse nazioni; quali tutte convengono in quella piccola parte di tempo, che noi chiamiamo instante (f).

Le sudette cose tutte ci riconferma la Fisica Legale, che acconciamente conviene tai dispareri, e ci dichiara che ancorche il tempo e' deriva

(a) Text. in *l'omnes §. a barbaris de re mil.*
 & non est necessè de probat.

(b) Arist. *Physic. lib. 5. in text. 132. & lib. 8.*

[c] D. Augustin. 14. *Conf. cap. 14.*

(d) Arist. 5. *Phil. text. 105.*

[e] Si legge negli atti dell' *Accad. delle Scienze tom. 35. pag. 50.*, e per questo ne riportò il premio solito darsi dall' *Accademia.*

(f) *Giornale de' Letterati publico in Firenze per i mesi di Luglio, Agosto, e Settembre del 1742. Tom. 1. par. 2. art. 2. pag. 82. 83.*

diriva dalla riflessione che fanno gli uomini la quale ci accenna nel Testo, *nisi forte aliud tempus, vel mente, vel verbis testator prastituit* (a), nondimeno per palesare cotal varia riflessione d'idee intorno al flusso, o successione e proroga del presente tempo, ovvero instante (b) ci vagliamo di una certa dimostrazione del tempo (c), con restringerla e prorogarla conforme alle varie contingenze, ed alla qualità e quantità delle bisogne (d), intorno alla qual cosa ce ne porge palesi scontri (e), e ci espone in altro luogo la Chiosa che sebben il tempo e' sia misura del moto del primo mobile, il qual moto è uniforme e continuo, come ci reca il Filosofo (f), nondimeno nell'istessa contemplazione ne distinguiamo, ed adattamo le parti, e diciamo, altro esser presente, altro preterito, altro futuro (g). Allo stesso modo iscrive il Baldo, che imponiamo il nome al tempo, secondo le cose le quali facciamo, e poiche queste son varie, diciamo che nel tempo son pure i tempi, i quali corrispondon alli atti umani, o fatti, o da farsi, ond'esso ne ripiglia, che il Diritto Legale pertanto, confidera il tempo, e nel tempo fonda le sue leggi (h).

Ma noi ricorrendo mai sempre al fonte, ecco l'original dispo-
nimento cui la Fisica Legale contien le sudette cose, e ci reca la riflessione che facciamo alla successione continua di più enti l'esistenza de' quali è distinta, e dall'altra banda come convengano in quella picciola parte che diciamo instante, che per non isnervarlo colla versione, facciam che scorra nel suo natural tenore, come siegue. *Illud dubitari potest, an si cum testamento hæres institutus essem ab eo, qui etiam si intestatus decessisset, legitima hæreditas ejus ad me pertineret, an simul utramque hæreditatem repudiare possim? quoniam ante, quam ex testamento hæreditatem repudiaverim, legitima nondum ad me pertinet, verum EODEM MOMENTO intelligor, & ex testamento, & legitimam repudiare: sicuti si legitimam velim ad me pertinere, cum sciam testamento mihi relictam: videbor ante repudiare testamentum, & ita legitimam acquisisse* (i), e questo prima e' l'poi dopo, diriva dalla riflessione che ne facciamo nella nostra idea, la quale non men dell'un che dell'altro modo agevolmente pos-
siam

(a) Text. in l. 1. §. de penult. legat.

(b) Text. in l. 2. §. de re jud.

(c) Text. in l. 53. §. de cond. & dem.

(d) Text. in l. 2. §. de re jud.

(e) Text. in l. 137. §. 2. de V. O. l. 2. §. de re jud. l. 14. cum l. seq. eod. l. tempus. §. de vacat. hæres.

(f) Arist. in 1. 2. 11. Phys.

(g) Gloss. in §. quod si casu Inst. de rez. di-
vis. in V. in sua substantia, litt. O.

(h) Bal. in l. 31. §. de legib. n. 77. & seq.

(i) Text. in l. 76. §. de acquit. vel omitt.

fiam fare poiche sol nella mente la si consiste (a), e ben adattasi all'accettazione dell'eredità che dall'animo solo dipende (b).

Ma tal riflessione e tal idea ci è d'uopo variare conforme alla varietà delle cose, onde in altro luogo ci reca. *Quaedam conditiones, natura sui, nec possunt eodem tempore impleri, sed necessarias habent temporis divisionem: velut cum decem operas Servus iussus erat dare: quia opera per singulos dies dantur. Igitur & si singulos aureos det statuliber, potest dici cum implevisse conditionem. Alia causa est Operarum, quia hac necessario singula edenda sunt. Sed & si haeres accipere noluerit: non statim liber erit: sed cum tempus transferit, per quod operarum quantitas consumatur. Idem dicendum est, si iussam Capnam ire, & liberum esse, haeres prohibeat: tunc enim erit liber, cum pervenire Capnam potuisset: Inesse enim videtur Tempus, tam operarum praestationi, quam itineri. Soggiugne altresì. Si ita quis acciperit libertatem, Stichus, si haeres eum non manumiserit, liber esto: poterit ab haerede manumitti, non enim contra voluntatem testatoris admittitur ei libertas. Sed non tam continuuam tempus exigendum est, ut praecipitare cogatur haeres, vel ex peregrinatione celerius reverti ad manumittendum, vel administrationem rerum necessariorum intermittere. Nec rursus tam longum tempus exigendum est, ut quamdiu vivat protrahatur manumissio sed modicum, quo primum possit sine magno incommodo haeres manumittere. Quod si tempus adjectum fuerit, illud spectabitur (c).*

Laonde varie rendono le nostre riflessioni che facciamo del tempo, conforme alla diversità delle condizioni che ci si recano, e della natura di esse, ed apponimento in passato, presente, o futuro tempo (d), come ci espone in altro luogo dove ci va dicendo così. *Conditionum quae in futurum conferuntur, triplex natura est: ut quaedam ad id tempus quo testator vivat: quaedam ad id tempus quod post mortem ejus futurum sit: quaedam ad alterutrum pertineant. Tempus autem, vel certum, vel infinitum comprehendatur, quae omnia non minus in fideicommissis, quam in institutionibus, ac legatis incidere solent; ut haec conditio, Titia si mihi nupserit: non dubie nisi vivente testatore. Illa autem, Si ad exequias funeris mei venerit; nisi post mortem impleri non possit. Illa vero, Si filio meo nupserit: vel vivente, vel mortuo testatore impleri possit. Et Prima quidem ac Tertia ex relatis conditionibus infinitum tempus habent (quandocumque*

(a) Text. in §. fin. Inf. de her. qualit. & differ. Gloss. in precit. l. 76. in V. acquisitio.

(b) Text. in l. 20. de acquir. vel omitt. her.

(c) Text. in l. 20. §. un. verf. quaedam fide

statu liberis Cui Adde l. 3. §. Stichus l. 34. §. un. ff. eod. & Auth. de mand. Princ. §. . .

(d) Text. in l. 26. ff. de injusto rupto. l. 79. ff. de auro & arge. leg. l. 8. ff. de jur. codicill.

dotumque enim nupserit impletur conditio); *Secunda ad certum tempus adscripta est* (a). Talche riflette al passato, non men che al presente, ed al futuro (b), e scorrendo per ciaschedun di essi, il Diritto Legale istesso ci reca, che l'atto presente dichiara l'intenzion del passato (c), e per contrario dal passato al presente ci va dicendo, che le parole di passato tempo son negative del presente (d), che altresì dal passato al futuro (e), e dal presente al futuro (f), ed al solo presente (g), e finalmente volgendosi al solo futuro (h), ci riconferma quel Filosofico principio, che de' futuri contingenti non evvi ferma verità (i), e quindi la Legge vien a render determinate tutte le cose di passato e di presente tempo, ma non del futuro (j), comeche per altro dà norma non alle passate, ma bensì alle cose future (m), o come il Testo in miglior modo ravvisa, estende essa per ogni dove la sua virtù, ed all' istesso tempo provvidamente ordina le cose a venire, e medica le passate (n).

La Fisica Legale adunque non solo pone mente al tempo (o), e distingue tutti essi, e 'l volger de' medesimi, per modo che ci avvisa a distinguer il tempo per concordar le scritture (p), ma minutamente lo partisce (q).

Ravvisa della durazion e flusso del tempo, che distingue colle voci di *discreto* e di *continuo* (r). E quì accenna la quantità continua, la quale come differisca dalla discreta, lo abbiám ravvisato nella Loica Legale nel Predicamento della Quantità. Per continuo intende il flusso del tempo continuo senza frapponimento di altro atto (s). Per discreto

(a) Text. in l. 90. ff. de condit.

(b) Text. in d. l. 16. ff. de injusto rupto.

(c) Text. in l. si hi qui C. de adult.

(d) Text. in §. fuerat Inst. de act.

(e) Text. in l. 8. ff. de jur. codicill.

(f) Text. in l. 53. ff. de cond. l. 8. de V. S. l. 2. de damno infecto.

(g) Text. in l. 36. §. 1. ff. de auro & arge. leg. l. 7. §. est & alia ff. quod vi.

(h) Text. in l. 17. de leg. 3.

(i) Text. in l. ventre de acqu. hær.

(l) Text. in l. cum quidam §. suum juncta l. ff. de acqu. her.

(m) Text. in l. leges C. de legib. Auth. de resit. §. 1. circ. fin. l. 137. §. antepen. de V. O.

(n) Text. in Auth. ut omn. ob. jud. §. hac dicentes in fi. cpl. 5.

(o) Text. in l. aut facta ff. de penis l. 10. §. si cum in diem ff. quæ in fraud. l. 17. §. 2. in fi. cod.

l. 137. §. 2. l. 15. §. 2. cum seq. ff. de excus. tut. l. 141. §. tempora ff. de V. O. l. fin. C. de jur. delib. L. si quis §. iustum ff. de acqu. hær. l. 39. 47. de solut. l. id tempus l. 23. cum §. §. & l. seq. ff. de usucap.

(p) Text. in l. apud antiquos C. de surt. in gloss. in §. fin autem in V. discretus.

(q) Vedi nella Part. I. nel Tratt. dell' Astronomia Legale.

(r) Text. in tit. Dig. de tempore utili & continuo l. 2. & tot. tit. Dig. quis ordo in bon. poss. servetur l. 2. ff. de usucap. l. 20. §. un. l. 3. §. Stichus l. 34. ff. de statu lib.

(s) Text. in l. 1. cum seq. ff. de divers. & tempor. exce. l. xv. §. annus il 2. ff. de exc. tut. l. 21. §. fin. ff. de testam. l. 137. ff. de V. O. l. 31. ff. ad L. Jul. de adult. l. 12. §. 2. ff. de exc. tut. l. 20. §. un. ff. de statu lib. l. 31. §. 1. ff. de usuc. l. 3. §. minore ff. de minor. 25. ann.

fereto quel che più lentamente scorre framezzato da altri intervalli (a); nè solo lo ravvisa talor immantinente, e talor per intervallo (b), ma eziandio l'intervallo istesso talvolta più, e talaltra men breve (c).

Laonde tuttevolte il tempo non fosse la stessa cosa col moto, e il più tardo o veloce scorrimento del tempo, e non derivasse dalla varietà delle riflessioni ed idee degli uomini (d); in tal caso il più pigro o presto flusso del tempo, dovrebbero anzi che al tempo recare al moto (e), della cui proprietà è l'esser veloce o tardo, poiche il tempo non è tardo ne veloce, ed i moti possono esser uguali quanto a sè, ed ineguali quanto al tempo, come ce ne reca l'esempio il Testo, il quale ravvisa che sebben il tempo e' sia lo stesso, nondimeno non pervengono ad un istesso tempo al prescritto segno, nel viaggio per terra colui ch'è menato per poste e colui ch'è condotto per vettura, e nel viaggio per mare colui che lo solca con avverso e colui che con grazioso vento, e' il pigro vecchio e' il giovane spedito, o finalmente colui che tien dritto dall'altro che tien tortuoso il cammino (f), o più o men lontano (g). Onde fa d'uopo dire che la velocità o tardanza deriva dalla diversità del moto, o che sebben i moti di ciascheduno fossero uguali quanto a sè, siano disuguali quanto al tempo, perche gli uni fanno il lor moto in brevissimo, gli altri in lunghissimo tempo (h).

Ravvisando gli uomini una tal varietà nel flusso del tempo, sia ch'è derivi dalle nostre idee, sia dal moto, essi per averne misura di moto uniforme, ricorrono al corso del Sole, come al più eguale nel moto, ond'è che volgesi la Fisica Legale non men al più ampio e disteso scandaglio de' suoi segni nelle quattro stagioni dell'anno, che altresì al più minuto ed esatto, qual'è quel che scorre le XXIV. ore del dì, come abbian più stesamente divisato nell'Astronomia Legale.

Quanto al più largo corso del Sole nelle stagioni dell'Anno, poiche la Chiosa conforme al Pitragora, ravvisa che le quattro stagioni dell'Anno abbian una conformità molto propria con quella de' nostri

Tom. III.

C

giorni,

(a) Text. in l. 2. & seq. C. de muner. & honor. inter patr. & fil. non continuand. & de Intervallis, & Dig. eod. tit. l. 15. §. non autem statim ff. de danno infe. l. 8. §. 5n. ff. de adm. tut. l. pen. ff. de divers. & temporal. praser. l. 9. ff. de incend. l. 1. §. 5. ff. ad L. Falc. l. 6. cum seq. ff. de usucap. l. 3. §. cum ff. de vi & vi arm.

(b) Text. in l. 1. §. 3. ff. quar. act. l. 53. ff. de condit. l. 2. §. pen. ff. quemadm. test. aper. l. 137. §. 2. ff. de V. O. Auth. ut omn. ob. jud. §. si vero l. 1. C. de dilat. l. 15. §. aliud de exc. tut. & Inst. eod. Auth. ut omn. ob. jud. §. si vero coll. 5.

(c) Text. in l. 137. & seq. ff. de V. O.

(d) Text. in l. 15. §. consequens ff. de exc. tut.

(e) Text. in l. 1. §. pen. ff. de acqu. poss.

(f) Text. in l. 12. §. annus il 2. ff. de exc. tut. l. 137. §. 2. ff. de V. O.

(g) Text. in l. 2. §. 5n. ff. quemad. test. aper. l. 15. d. §. consequens de exc. tut.

(h) Text. in l. 137. §. 2. ff. de V. O. Auth. ut omn. ob. jud. §. si vero coll. 5. l. 1. C. de dilat. l. 15. §. 2. l. 15. §. aliud §. consequens ff. de exc. tut. l. 1. C. de dilat.

giorni, adattando la Primavera all'Infanzia, l'Estate alla Gioventù, l'Autunno alla Virilità, e 'l Verno alla Vecchiezza (a); ed anzi talor una istessa età variamente paragonata a diverse stagioni, come per ventura la Vecchiezza stessa, or affomigliata al Verno, dal *Stobeo*, e dal *Tiraquello* (b), ed or all'Autunno da molti altri legali Scrittori (c), conforme alla dottrina stessa de' Fisici (d). Quindi ci pare opportuno ravvisar qualmente la Fisica Legale vien ad osservar il tempo che co' varj giri si rispande nell'età dell'Uomo (e), giusta la cui diversità variamente diffinisce (f), ed allo stesso modo dell'anno divide il corso dell'uman vivere, non meno in generale, che parimente nelle sue varie etadi particolari. In generale, circoscrivendo l'intero corso dell'uman vivere, in un secolo (g), comeche ci reca di *Zosimo Greco*, di aver iscritto a *Giustiniano* in età di quattro lustri ed un secolo (h). In particolare poi, dividendolo in otto etadi (i), segnando in primo luogo l'Infantile, la quale comincia dalla stessa natività (l), e dura fino al settimo anno compiuto (m), ed afferma che costeta età non abbia niun intelletto (n), e dichiara in altro Testo venir difesa dalla stessa innocenza (o), per tacer di molti altri legali Titoli, in cui riggirasi pure intorno alla medesima (p): Quindi l'età impubere (q) dal primo infino al secondo settennio (r), la quale similmente dice che non abbia niun giudizio di animo (s), nè discernimento (t), e d'ignorar ciocche abbia veduto (u): A questa soggiugne la pubere (x), che propriamente diffinisce dal secondo settennio compiuto (y): Poi si avvanza all'età che succe-

{ a } Gloss. in l. hereditatem ff. ad l. falcid. in V. a prima etate.

{ b } Stobe. serm. 113. Tiraquell. de Legibus eorum lib. 6. n. 4.

{ c } Luc. de Penn. in l. r. C. de Primip. lib. x1 t. Damhouder. in lib. Enchyridion par. aut. Senec. in jur. in verb. Senectus pag. 666.

{ d } Text. in l. 68. ff. ad l. Falc. l. 67. de leg. 3. l. de etate ff. de interrog. act. l. 2. ff. de exc. tutor. l. qua etate ff. de testam. l. 13. §. pen. ff. ad l. Jul. de adult.

{ e } Text. in l. 137. §. 2. ff. de V. O. in Auth. de instr. fid. l. 8. §. vult ff. de trans. l. 2. ff. de term. mot. l. 5. in fin. ff. de excus. muner.

{ f } Text. in Auth. ut Eccles. Rom. §. r. & in l. si usus fructus de usufr. legat. l. fin. C. de Sacros. Eccles.

{ g } Text. in Auth. de Monach. §. sancimus.

{ h } Menoch. de arb. lib. 2. cent. 1. cas. 57.

{ i } Text. in §. pupillus. inst. de inutil. stipul.

{ m } Text. in l. si infanti §. ult. C. de jur. delib. l. 1. §. sufficit ff. de adm. tutor. l. si infans ff. de verb.

sign. & in d. §. pupillus, Gloss. in l. etiam infantem ff. de adopt. & in l. quod infans de rei vind. in l. r. §. initium de postul. in l. 3. §. si pupillus de tutel. in l. Servus de bonor. posses.

{ n } Text. in d. §. pupillus.

{ o } Text. in l. infans ff. ad l. Corn. de Sicar.

{ p } Text. in tit. C. VIII. & Auth. 33. - Infantibus expositis, liber. & Servis, & de his qui sanguis mol. nutrien. recep.

{ q } Text. in l. si mulier de reb. dub., & in tit. Impub. & al. Subst. Cod. VI.

{ r } Text. in inst. quibus mod. tut. fin. in pr. l. r. C. de fals. monet.

{ s } Text. in §. prateres Inst. quib. non est permis. fac. testam.

{ t } Text. in l. 9. ff. de acquir. hered.

{ u } Text. in l. r. in fi. C. de fals. mon.

{ x } Text. in l. cum pubere filio de reb. dub.

Liqua etate ff. de testam. Inst. quib. caus. major non lic. §. cum ergo certus, & Inst. quib. mod. tut. §. pubertatem Inst. de susce. tut. §. impuberes.

{ y } Text. in §. 2. Inst. de nupt.

Succede alla pubere i stessa (a), ed a quella che appellasi Minore (b) : Indi alla Giovenile de'cinque lustri (c):Ed alla Vecchiezza (d), la quale dalla Fisica Legale vien disegnata dopo l'undecimo lustro, o nel settantesim'anno (e) : E finalmente sinanche alla Decrepita (f), che si estende fino al termine dell'uman vivere .

Quanto poi al più esatto scandaglio del corso del Sole ristretto nel giro delle 24.ore che compongono il dì (g),viene la Legal Fisica ad esaminar l'Orto, e l'Occaso, e come, e fino a quando inteso (h); avvisandoci i Fisici Legali di venir più comunemente adattato anzi al giorno che non alla notte, non men quel precedente albore che apparisce in Cielo per la prossima venuta del Sole (i), che parimente quella reliquia di lucidezza che dopo il di lui corso, suol per anche rimaner nell'aere per qualche spazio di tempo, per cagion del recente allontanamento di esso (l). Nondimanco non è tal disputa agitata nella Legal Fisica, senza gran dibattimento trà Legali, e Fisici Scrittori (m); altri non concedendo mezzo trà la notte, e 'l dì (n), quasi volendo che l'aere con repentino moto, si renda lucido nello stesso istante dello spuntar del Sole (o), che la Fisica Legale appella nell' istesso momento (p), ovvero ad' un impeto (q) ed unico atto senza frapponimento di altro atto (r);altri per contrario forse con miglior avviso, ammetterono il modo di cominciare, e di terminare, ed in quella guisa che non si danno due sostanziali forme nell'istessa materia, così parimente ad un istesso tempo due istanti tra esso loro immediati, onde fà d' uopo, che in forma corrotta nel precedente tempo, cessi l' istante di generazione

C 2

di

(a) Text. in fit. Ut caufe post pubertatem adit tutor. . Cod. V.
 (b) Text. in tit. fil. fam. minor. Cod. 2. -- in §. fin. Inst. quib. ex cauf. manum.
 (c) Text. in tit. Minorib. 25. annis -- Dig. vet. 4. Quib. ex cauf. major. in int. rest. -- Cod. 2. Inst. de curator. l. 11. ff. de muner. l. 67. §. 1. ff. de leg. 3.
 (d) Text. in l. si vero §. adolefcentes ff. mandat. l. pricipiunt de edil. edi. l. providendum C. de post. lib. 1. §. 1. C. qui stat. vel profess. se excuf. lib. x. l. 5. ff. de don. l. 11. ff. de muner.
 (e) Text. ubi Gloss. in l. 67. ff. de leg. 3. l. 2. ff. de exc. tut. l. senium l. 3. C. qui stat. Afflict. in const. regn. in pecuniariis in col. 6. Caven. ad rit. M. C. V. 146. 156.
 (f) Text. in tit. Vassallo decrepita stat. -- In ff. feud. 2.
 (g) Text. in l. more ff. de feriis l. ubi Gloss. ff. de V. S.
 (h) Text. in Auth. ut omn. obed. jud. coll. 5. §. considerantes ibi: que a fonderum videt, & que

descendensm Solem. l. 4. ff. de V. S. l. more ff. de fer. l. si diurnarum ff. de aqu. quot. l. 2. ff. de ann. legat. l. 2. & ibi Gloss. ff. de V. S.
 (i) Text. in l. 25 §. un. ff. de lib. & posth.
 (l) Bart. tit. quousq. dies intelligatur n. 4. Gratian. disc. for. c. 972. a n. 17. & seq. Solidor. de nocturno tempore c. 3. n. 49. 52. pag. 11.
 [m] Luc. de Penna in l. qui agros C. de omni agr. def. lib. xi. Afflict. in Const. Regn. multa tit. de crim. Sacril. tit. 6. lib. 1. n. 13.
 (n) Text. in l. proximus de V. S. Bar. in laut facta §. tempus ff. de penis Gratian. loc. præcit.
 (o) Text. in l. 76. ff. de acquir. her. Goudin. Phylol. Physic. p. 1. disp. 3. q. 1. art. 1. pag. 262. & 269.
 (p) Text. in l. 76. de acqu. her.
 (q) Text. in l. 30. §. alluvio ff. de acqu. rer. dom.
 (r) Text. in l. 22. §. uno ff. de testam. l. si fundus §. si duo ff. de pignor.

di nuova forma, e pertanto termini per un qualche istante, in cui prima non sia, come in altri Testi avvisamo (a), talche vien recato anzi al giorno, come sopra, che non alla notte, quel corto spazio di barlume che trà l'uno e l'altra si frappone (b), come più largamente abbiám ravvisato nell' *Astronomia Legale*. Finalmente volgesi a discernere separatamente delle *Piove* (c), de *Fonti*, e lor diverse spezie (d), e de *Fiumi* (e).

Pertratta altresì la *Fisica Legale* della *Generazione*, e *Corruzione*: La qual cosa a scontrar più divisamente raccoglieremo le *Fisiche* *Quistioni* in essa largamente agitate in varj Trattati *Legali* (f). Ma prima dobbiam premettere rapporto alla generazione in generale, di rimanerci segnato, che la *Natura* si affretta di metter in luce nuove forme (g), e che ogni animale abbia il suo pensiero, ed affrettasi alla conservazione della propria spezie (h). E sebben la *Legal Fisica* non tralascia di estendersi intorno alle generazioni di tutti altri animali ad essa non ignote (i), nondimeno ci dispensamo dividerlo a parte per non maggiormente dilungarci, e ci riduciam solo a ragionare dell' umane generazioni, conciossiacche tutte le altre vengono dalla natura prodotte in riguardo dell' Uomo (l), ch' è la deguissima trà le Creature (m).

Richiede pertanto la *Fisica Legale* alla fecondità istessa la scambievol attevolezza in amendue i genitori, imperciocche come il Testa ravvisa, per mandarsi a fine talun atto ancor chiedesi l'attitudine dello strumento (n), e quindi tiene di non esser disfacconcio alla generazione colui che abbia un solo testimonio, sia nato in tal guisa, sia che abbia e'perduto l'altro (o), ma bensì i castrati (p), ed estima l'istessa cosa

(a) Text. in l. 137. ff. de V. O. Text. est in l. 124. ff. de verb. & rer. signif. Text. in l. 3. §. 1. verf. Æquanim potest dici eo momento ubi gloss. ff. quib. mod. usufr. l. 44. ff. de act. & obi. l. 43. ff. de action. l. 2. §. 3. ff. ad L. Falcid. l. 20. §. r. ff. de testam. l. 78. in §. de acqu. hæc. Gordin. loc. cit. de tempore q. 3. art. 3. pag. 237.

(b) Viv. comun. opin. 930. Fenut. de moment. tempor. c. 24. n. 17. pag. 233. Castro in d. l. aut facta §. tempus ff. de penis.

(c) Text. in tit. De Aqua pluvia - Dig. Nov. 39. in l. 1. & l. apud - tit. de Aqua quot. & artiv. - Dig. no. 43.

(d) Text. in tit. de Fonte - Dig. No. 43.

(e) Text. in tit. de Fluminib. Ibidem.

(f) Text. in tit. Dig. de statu homin. In Dig. Vet. 1. & de reb. dub. in Infort. 43.

(g) Text. in tit. que sunt prima cause benef. amitte. col. x. In lib. ul. feud. 2. in Auth. de infr. fide §. r. in fin. coll. 6.

(h) Bel. in l. 1. §. hujusmodi n. 4. de just. & jur.

(i) Text. in tit. de jur. natur. in princ. Et in tit. Infr. de rer. divif. Menoch. de arb. tra. centu. cal. 254. n. 3.

(l) Text. in l. pecudum ff. de usufr. & in §. pecudum infr. de rer. divif.

(m) Text. in l. justissime ff. de edil. edict.

(n) Text. in l. 1. §. eorum de acqu. poss.

(o) Text. in l. qui cum uno ff. de re mil. L. Pomponius de edil. edict.

(p) Text. in l. spadonum ff. de V. S. in §. fecit & illud Infr. de adopt. ubi gl. h. si quis posthumus in pr. ff. de lib. & posth.

fa il non aver marito , che averlo innabile (a) , non potendo un animale generar l'altro, senza il congiugnimento de' sessi (b) , conciossiacche sebben il Sole e l'Uomo generino l'Uomo , nondimeno ciò si deve intendere farlo attivamente , imperciocche non può informare la generazione , se non conviene passivamente la femmina , la quale porge il vaso a ricever il seme , in quella guisa che la terra al frumento (c) , per modo che fa d' uopo il congiugnimento dell' Uomo colla Donna, e ciaschedun di essi alternamente è debole senza dell'altro (d) : *Quia utraque persona in hominum procreatione simili natura officio fungitur* (e) . Ma comeche la femmina pure semmini , e sia maggiore il suo dilettamento , nondimeno il seme di essa è imperfetto ed invalido alla generazione , per commun consentimento Legali Fisici Scrittori, e per tanto non necessario lo spargimento di esso (f) , e se difetto fosse il non aver più volte conceputo , non recarebbesi alla Donna , ma piuttosto al Marito (g) .

Quindi poi c'innoltramo a divisare, come la Fisica Legale abbraccia tutti i discernimenti intorno alla bisogna di Generazione e di Corruzione , come perventura di esser , o no taluna gravida , del concepimento , parto, ed aborto (h) , talche ravvisa tutti quattro i tempi del concepimento , dell' animazione , della dimora della prole nell' utero , e del parto istesso (i) .

Ma per tener ragion di ordine ravvisa : **Del Concepimento : Delle cose che promuovono o impediscono la generazione : Delli Aborti e medicamenta per abortire : De Veneni : Della qualità ed incertezza del parto. De Parti Prodigiost , de Mostri , ed Ermafroditi : Della Facoltà dell' Immaginare , e delle Voglie : Dell' Incertezza del tempo del parto : e della Somprafetazione .**

Quan-

(a) Text. in l. Pomponius §. fin. ff. de edil. edi. l. si accusaturus ff. de adult. l. 1. C. de Eunuch. l. fin. C. ad L. Flau. de plagiar. l. non putavit §. non quizvis ff. de bon. poss. contr. tab. Gl. in l. 2. C. de hæret. in l. 4. §. condemn. de re jud.

(b) Text. in tit. Inst. de jur. natural. in pr. Bal. in l. 1. §. jus naturin. 1. add. n. 3. de just. & jur. Arist. de Anima.

(c) Napod. comm. ad Consuet. Neap. si quis vel si qua tit. de success. ab int.

(d) Carol. Rota J.C. in tract. de privil. mulier. c. 1. n. 189. Arist. lib. 1. Probl.

(e) Text. in §. sed hæc Inst. de ex hæ. liber. ubi gl. in verb. officio Auth. de tric. & seml. §. neq. illo l. lege xii. tab. C. de leg. hæ. Auth. ut cum de appell. §. aliud Auth. quib. mod. nat. est. sui §. nam si hoc in. fin. coll. 7.

(f) Carol. Rota 107. præcit.

(g) Text. in §. sed nos Inst. de S. C. Tert. & ibi gl. in V. peccavit l. lege xii. tab. C. de legis. hæ.

(h) Text. in l. 30. §. 2. & 3. ff. de aqu. hæ.

(i) Text. in Auth. quib. mod. nat. est. sui §. si quis ig. dot. in. fin. l. 1. §. 1. & 10. tit. ff. de i. i. spic. Ventr. l. 3. circa. si. ff. de suis & legit. §. sed & si quis ubi gl. Inst. de ingen. l. Paulus l. Imperator. l. qui in utero ff. de statu. hom. l. 1. §. fin. ff. de ventr. in. poss. mitte. l. ult. de coll. bonor. l. 4. §. hæres cum seq. ff. de usuc. Inst. de ingen. §. sed & si quis l. ult. ff. de acquir. rer. dom. l. 2. §. 1. ff. de exc. tutor. l. 1. §. 6. cum seq. ff. de suis & legit. l. gallus de liber. & posth. l. si quis pregaantem. ff. de R. J. l. pregnantis ff. de gentis .

DELLA FISICA

Quanto al *Concepimento*, comeche di effo il dì abbiassi per cosa incerta o affatto ignota (a), nondimeno ci reca la Fisica Legale che il feto venghi animato tra lo spazio di quaranta dì dopo lo spargimento del seme (b) dal quale i Giureconsulti noverano il concepimento (c), non senza dibattimento co' Fisici, che ancor tra essi incontrano dispareri (d). L'Avicenna prescrive quarantacinque dì, cioè quindici di essi per lo concepimento, ed i restanti per animarsi (e). Altri tengono che il detto termine di quarantacinque dì sia per la prole maschile, ma più oltre stendasi per la femminile (f). Il Gellio è di singolar sentimento, cui vuole che anche la maschile riman compiuta nel dì quarantesimonono (g), per tacer di altri pareri di Empedocle, di Diogene, e di Erofilo. Plinio ci reca di animarsi la prole se femminile nel novantesimo dì, se maschile nel quarantesimo, ed a costui conformasi il Giureconsulto Menochio che stefamente ne ragiona (h), come de' segni del concepimento fanno altri Scrittori Legali (i). L'accennato tempo dell'animazion della prole riguarda la Fisica Legale non men rapporto a fedecomessi (l), a misfatti (m) alle pene (n), che altresì rapporto alla legittimità della prole istessa (o), ed al dover comparir nel giudizio (p), e l'istesso tempo di 40. o 45. dì, prescrive la convalescenza dopo lo sgravamento (q).

Passa quindi ad avvifare *le cose che promuovono o impediscono la generazione*. E ragiona della Fecondità non men che della Sterilezza, per natura, per vizio (r), per età, per morbo, per malefizio. Quanto all' Età reca nel Testo, di perder il donnesco sesso la fecondità nell'anno di sua età cinquantesimo (s), per modo che sebben dichiara legiuimo il parto di una donna di L. anni, nondimeno lo appel-

la

(a) Text. in auth. quib. mod. nat. eff. sui §. si quis ig. dot. in fi. Ruffic. ad Lecum Avus lib. 4. c. 7. n. 8. c. 8. num. 2.

(b) Text. in l. cum quidam 30. §. suum herodem 3. ff. de acqu. her. ubi gloss. Litt. C. & ibi not. & gloss. in l. Divus ff. de extr. crim. in ult. gloss. l. Paulus ff. de statu hom. l. Gallus ff. de lib. & posth. Jaf. in l. si is qui pro-emptor. n. 188. ff. de usuc. Menoch. de arb. jud. lib. 2. cent. 4. ca. 254. n. 3. Ruffic. comm. ad Lecum Avus lib. 4. c. 15. n. 8. cum seq.

(c) Ruffic. loc. praecit. n. 9. circ. fin.

(d) Plutarch. de placitis philosophor. lib. 5.

(e) Avicenna lib. 4. de anatomia matricis sect. 21.

(f) Ruffic. ad Lecum Avus d. lib. 4. cap. 15. n. 9.

(g) Cell. noct. Actic. lib. 3. c. 10.

(h) Plin. de natur. hist. lib. 7. c. 6. Menoch. de arb. jud. lib. 2. cent. 4. ca. 254. n. 3.

(i) Ruffic. loc. cit. d. c. 15. n. 23. & c. 8. n. 31.

ubi latè de signis impregnationis differitur.

(l) Text. in l. 1. §. si quis proximior ff. unde cogn. l. 1. §. sciendum l. titius ff. de suis & legit.

(m) Text. in l. Romulus l. negat Lex ff. de mert. infere. l. Divus ff. de extr. crim. l. si mulierem ff. ad L. Cora. de Sicar.

(n) Text. in l. pregnantis ff. de penis l. Imperator ff. de testatu hom.

(o) Text. in Auth. de restit. & de ea que parit in xi. mense in fin. l. Gallus de lib. & posth. Auth. quib. mod. nat. eff. sui §. si quis ig. dot. in fi.

(p) Text. in l. antiqui in fi. ff. si pars her. pet. l. quantatum ff. de re jud. l. item apud Lab. §. questionem ff. de injur.

(q) Text. in l. non exigimus §. si non ff. si quis eant. d. l. pregnantis ubi gloss. & Bar. n. 2. d. l. antiqui ff. si pars her. pet.

(r) Text. in l. 14. ff. de edil. edi.

(s) Text. in l. si sterilis §. 1. ff. de act. empt.

za miracoloso (a). Ma non potendosi intorno a ciò fermamente recar certa ed inalterabil prescrizione, per cagion de' contrarij benchè radiffimi avvenimenti, non manca di cennar altrove l'opposto (b), ed ancorche permettesse all'Uom sessantenario di contrar matrimonio, nondimeno vuole di non esser atto a generare (c), perocchè per ordinario fino al sessantesimo anno si può generare (d): Per accidente però è già talor avvenuto, quanto alle Donne, che abbian generato, e partorito in età di cinquant'anni, come avvenne a Federico Imperatore che nacque da Madre cinquantenaria, onde lo 'Mperator Errico VI. suo Padre per evitar ogni sospetto negli animi de' popoli, volle che si esponesse la partoritrice a vista di tutti palesamente qualor il partorì (e), e parimente di Cornelia, della prosapia de' Scipioni (ci reca Plinio), aver dato in luce dopo il sessantesimo secondo anno Volusio Saturnino, che fù poi Console (f): Quanto alli Uomini, la stessa cosa parimente leggiamo, di aver generato oltre all'etade atta per generare, come di taluni fino all'ottantesimo (g), ed ancor dopo, come leggesi di Catone Censorino di ottantuno anno, e di Massinissa di anni ottantasei aver generato Matimanno, o come altri scrivono Mechia (h). Per la qual cosa è qui da marcarsi, che sebben surta fosse ne' più antichi tempi la Legge Giulia Papia, prima da Papio profferita, ed indi da C. Poppeo Sabino, trovandosi Console intorno al fin dell' Imperio di Augusto insieme con Q. Sulpizio Camerino (i), colla quale fu imposto che la donna di minor età d'anni cinquanta non si maritasse ad uom sessantenario, ne l'uom di minor età de' sessanta impalmasse donna cinquantenaria (l): nondimeno da Claudio fu con editto annullato l'accennato capitolo della detta legge Papia quasiche i sessantenarij generar non potessero (m): e quindi ultimamente dallo 'Mperator Giustiniano allo 'ntutto rievocata con toglier l'accennato divieto in essa contenuto (n).

(a) Text. in l. si major C. de legit. hered. l. sancimus la seconda, ubi gloss. C. de nupt.

(b) Text. in l. si major C. de legit. her. Soc. cin. conf. 126. in princ. col. 3. lib. 3. Menoch. de arb. cas. 58. & 59. lib. 2. cen. 5. Rustic. ad l. cum Avus lib. 4. c. 11. n. 14. cum seqq.

(c) Text. in l. penult. C. de nupt. l. si Pater §. ult. ff. de adopt.

(d) Text. in l. si Pater ju. gloss. §. 80. ff. de adoptionib. Menoch. de arb. cas. 89. n. 58. in fin. Rustic. comm. ad l. cum Avus lib. 4. c. 12. n. 2.

(e) Socin. jun. conf. 126. col. 2. lib. 3. Rustic. comm. ad l. cum Avus lib. 4. c. 11. n. 3. & seqq.

(f) Plin. hist. natural. lib. 7. c. 14.

(g) Afflic. in Const. Regn. Constantinens. tit. de Sacr. praesta. a Campion.

(h) Tiraquell. de legib. connub. l. 6. num. 14. Neviz. in Silva Nupt. lib. 2. num. 16. Coraf. in l. si Pater §. ult. de adopt. Rustic. ad l. cum Avus lib. 4. c. 12. Valer. Max. lib. 8. c. 14. Jul. Flor. c. 30. Plin. hist. in Vita Cathon. Plin. loc. cit.

(i) Cassiodor. Chronic.

(l) V. Lips. exquir. ad Tacit. lib. 3. Annal. Alex. ab Alex. lib. 4. genial. dier. c. 22.

(m) Sueton. Tr. in vita Claudi. Coppan. lib. comment. jur. civil. 8. cap. 1. sub num. 6.

(n) Text. in l. penult. la. 2. C. de nupt.

Fa quindi parola della natural *freddezza* che rende innabile al generare (a), e di que' che poffan o nò per cagion di età, di fanità, o di sterilità generare; intorno alla qual cosa ci reca che debbafi nell'uomo anzi pormente alla natural attevolezza e general confuetudine di generare, che non al temporal vizio o infermità per cui fe li toglia o vieta la facultà del generare ifteffo (b), volendo per tanto di aspettarfi il corso del triennio, poiche l'ifperienza ha palefato che taluni che per un biennio fi fon dimoftrati impotenti, dopo abili fi fon ifperimentati alla generazione (c).

Per tacer de' malefizj che impediscon all'uomo non men che alla donna alternamente il generare (d), ed altresì di quelle medicamenta che preftanfi per non far concepire (e), e que' composti cibi che preftar foglionfi talora alli uomini dalle malvaggie femmine, perche fian da effi amate, e renderli all'amor di effe pieghevoli (f): e fimilmente di quelle sì fatte potagioni, appellate nel nostro municipal diritto, *amorose*, che le donne di tal temprà foglion rimescolar nel vino, o nell'acqua, e fan forbire a diloro amati per indurli all'amore di effe, o commoverli all'odio delle loro rivali (g). E comeche ciò fembrato foife allo Imperator Federico a prima giunta favoloso, forridendofi che il cibo, o 'l poto valor abbia di sovvertir l'umano fenfo all'amore, ovvero all'odio, nondimeno meglio pofcia erudito, non lasciò d'imporre conforme al diritto commune (h), la capital pena contro qualiefi che mai preparaffe cotai cibi, o bevande, o in altra guifa commetteffe fregonarie, qualor danno ne fiegua dell'altrui morte, o di perdita di qualche fenfo; e dove il premeditato danno non avvenga, pur non volle rimaner impunito un tal misfatto, comeche con pena men severa, della publicazion de' beni, e dell'annual prigionia. Segnando nella Costituzione ifteffa lo di lei Spositore, che fe talun abbia fcorfi i medicali libri, e primamente quello intitolato *Pandecta Medicorum*, non li parrà ciò frano, nè li preftarà materia di forrifo come allo Imperator fudetto, ma ben anzi e' rimarrà iffruito delle cose onde fi compongon

(a) Text. in l. filium ff. de his qui sunt sui vel alien. jur. l. spadones ff. de V. S. §. sed & illud Inst. glof. Inf. de adopt.

(b) Text. in l. 6. & 9. ff. de liber. & posth. l. si sterilis ff. de act. empti.

(c) Text. in Auth. de nupt. §. per occasiorem.

(d) Text. in l. eorum C. de malefic. & mathemat., & in tit. de frigid. & malefic. in Decret. Menochae de arb. cal. §. 9. n. 30.

(e) Text. in l. Cicero, l. si aliquid §. qui abortionis ff. de penis, l. si mulierem §. §. sed ex S. C. ff. ad l. Corn. de Sic. l. Divus ff. de extr. crim.

(f) Text. in l. 3. §. fin. ff. de statulib.

(g) Text. in Const. Regni incip. poculum amatorium, & in alia incip. amatoria pocula.

(h) Text. in l. 3. §. alio S. C. ff. ad l. Corn. de Sicar.

pongono cotai cibi , e bevande (a) ; mà per nostro avviso , senza aver scorso il sudetto medicale legendario , come anzi acconcio a Medici che non al sudetto Imperatore , bastava ch'è fosse erudito della Fisica Legale , per ciò avvisarne dal Testo (b) e da legali Scrittori , specialmente dal Menochio , che ne reca in mezzo al proposito varj essempli , come di Lucullo che nel detto amoroso calice forò la morte , il che ci riconferma colla testimonianza di Plinio (c) , e parimente del poeta Lucrezio , che per aver bevuto l'istessa potagione fu sospinto da tal furor di mente , che di propria mano e' si uccise , la qual cosa ci rimane connessata colla fede , che ne rende Pietro Crinito (d) . Che sebbene il Rè , poche fiate ritrovasi Giurista , al dir di Afflitto (e) , nondimeno qualor' e' si ritrova circondato da dotti Giureconsulti , allora dicesi ricolmo di Filosofia (f) , e di aver egli il legal dritto serbato tutto nel seno (g) . E poiche dalla Legal Fisica istessa , si rimane avvisato , di bersi queste bevande per abortire , ragiona per tanto la medesima eziandio delli Aborti (h) . Di qui è che da coteste anzi venenose che amorose potagioni , la Fisica Legale estendesi ne' Veneni (i) , non meno in investigarne i segni , che le cagioni , le diversità , il vigore , come abbian divisiato nell' Arte Medica Legale , e ci reca di esser più uccidere col veneno , che colla spada (l) .

Volgesi a ravvisare altresì la qualità del parto , di talche il postumo per poter essere ammesso alla paterna successione , non solo deve esser venuto alla luce , ma di vantaggio deve esser nato non abortivo , nè morto (m) , ma bensì vivo vivo (n) , fingendosi come se non concepito , nè dicesi partorito , dove mai estracsi morto dal materno viscere (o) : E dippiù si aggiunge il dover nascer perfetto di sembante umano , e non già di mostruosa figura , imperciocche i mostri non vengon annoverati tra l'umana prole (p) , sebbene quante volte abbia questa l'uma-

Tom. III.

D

na

(a) Afflic. in d. const. amatoria num. 4. & in dicta alia in fin.

(b) Text. in d. l. si quis aliquem §. qui abortionis ff. de penis l. 9. §. fin. ff. de statu lib.

(c) Menoch. de arb. lib. 2. cas. 358. n. 2. & 37. Plin. hist. nat. lib. 25. c. 3. circa fin.

(d) Petr. Crinit. de part. latinis c. 19.

(e) Afflic. in Const. disputare , tit. ut null. se intromitt. n. 6.

(f) Text. in l. cum Syllaejanum C. de his quib. ut indi.

(g) Petis fest. lect. lib. 1. c. 2. n. 3. Palma di-nerfor. jur. comm. & regn. Afflic. loc. cit.

(h) Text. in l. 1. §. fin. ff. de ventr. in post. mitt. l. si quis aliquem §. qui abortionis l. divus ff. de

extr. crim. l. si mulierem ff. eod. §. posthumi Inst. de exher. liberor. l. 3. §. 2. ff. de acqu. her.

(i) Text. in l. 1. ff. ad L. Corn. de Sicar. & Veneficis & in tit. Dig. de S. C. Syllan. Vedi nella Par. I. nel Tratt. ult.

[1] Text. in l. 1. C. de malefic. & mathem.

(m) Text. in l. uxoris abortum C. de posth. her. inst. l. quod certatum eod.

[n] Text. in l. 3. C. eod. tit. l. 2. ff. de lib. & post.

(o) Text. in l. qui mortui , & l. 132. ff. de V. S.

(p) Text. in l. non sunt liberi ff. de statu hom. l. quæret aliquis ff. de verb. & rer. sign. l. 3. C. de posth. her. inst.

na fembianza nelle principali parti, vien tollerato un qualche membro monstruoso. Di quì è che la Fisica Legale ci reca non men la Definizione che la distinzione del *Parto Prodigioso*, che i latini dicono *Ostentum*. Labeone il diffinisce, tutto quel di qualsiasi cosa è generato o fatto contro natura. Due generi ci va dicendo esser degli *Ostenti*; uno quantevolte tal cosa nasce contro natura, per ventura con tre mani o piedi, o con qualche altra parte del corpo che alla natura è contraria; l'altro qualora qualche prodigiosa cosa vi si vede che i greci dicono fantasma (a). Laonde l'*Ermafrodito* senzamen) rimane ammesso tra il numero de' figli dalla Fisica Legale che diffinisce la questione nel Testo (b); e dove mai la chiamata invito condizione o esclusione fosse del sesso donnesco o maschile, in tal caso l'*Ermafrodito* devesi estimar di quel sesso in cui più dell'altro e' si prevale (c), la qual cosa al discernimento de' Medici reca la Fisica Legale (d).

Per l'altra banda comeche i Mostri non vengano annoverati tra l'umana prole, nondimeno il Testo altrove profferisce a prò de' genitori i funesti naturali de' parti mostruosi, attralche abbiassi per adempuita la condition di morir co' figli, non potendo ad essi recarsi l'infelice avvenimento (e), in quell' istessa guisa che vien dettato in altro Testo che la sciagura della genitrice non debbasi riportare a di lei figliuoli, ne alla prole nel suo grembo racchiusa, a cui punto esser deve nocivo (f).

Quindi la Chiesa per evitar la contraddizione e convenir il suderato legal disponimento, si vale di una distinzione tutta derivata dalla Fisica Legale, poiche ci fa cenno della *Gran Facoltà dell'Immaginare*, e delle *Voglie* cui soggiaccion le donne; onde ci va dicendo che se la donna abbia per ventura immaginato di accoppiarsi con un qualche bruto, allora per cagion di potersi a sua colpa rifondere la mostruosa prole, vuol pertanto di non doversi annoverar tra figli giusta il disponimento del Testo nel primo luogo allegato; ma dove giammai ebbe ne immaginò di avere lo brutal commercio, la mostruosa prole debbasi estimare almen giovevole, se non cara, all'amaregiata genitrice (g).

Laon-

(a) Text. in l. 38. ff. de verb. & rer. sign. l. 3. in fin. C. de posth. Vide Rustic. ad l. cum Avus lib. 4. c. 14.

(b) Text. in l. quaritur Hermaphroditum ff. de statu homin.

(c) Text. in l. 6. in fin. ff. de liber. & posthum.

(d) Alberic. de Rosat. in d. l. quaritur n. 5.

in ff. Rustic. ad l. cum Avus lib. 4. c. 8. n. 5.

(e) Text. in l. quaret ff. de V. S. §. sed nos Inst. de S. C. Tertill.

(f) Text. in §. sed & si quis Inst. de iagen. l. & servorum §. fin. ff. de statu hom.

[g] Gloss. in l. quaret aliquis ff. de V. S. & in l. non sunt liberi ff. de statu hom.

Laonde alla Gran Facoltà dell' Immaginare vien recata la *Somiglianza* talora della prole, poiche alterata dalle immagini non men della mente che di quelle che i sensi le presentano, suol imprimerla nel parto, della qual cosa per tacer di parecchi essemj riportati da' Legali Fifici Scrittori (a), addurrem i sistemi, le sentenze, i dispareri, ed i diffinimenti di tal bisogno.

Il Sistema di taluni nega la *Somiglianza* dirivar dall' *immaginazione*, dicendo che se talmente fosse, vedremmo figure, e visaggi di uomini favolose e mostruose che offenderebbero la vista e commoverebbero alle risa i risguardanti (b), ma tutta la *somiglianza* recan pertanto al vigor del seme (c); dibattono nondimeno se al genitore o alla genitrice, ed a quale anzi di essi debba riportarsi, e qui s' incontrano altri dispareri. Taluni vogliono al padre, mercecche esso dà il seme (d) nel qual' è la figura di tutte le parti, grandezza, numero, positura, connessione; e tal figura che in se ha il seme istesso, come ad artefice l'imprime dentro acconcia materia (e). Altri recano alternamente la *somiglianza* ad amendue i genitori (f), poiche amendue alla generazione ed al concepimento convengono come abbiám ridetto (g). Altri tengono che i figliuoli sian simiglianti a' genitori, le figlie alle madri (h). Certaltri che se la prole più del materno seme abbia partecipato divenga simile alla madre, se del paterno al genitore (i). Vi son degli altri che vi si oppongono, recandoci molte figlie ravvisarsi simili a padri e per l'altra banda molti figliuoli alle madri, ed altresì sonovi in qualche parte del corpo alternamente non men l' une che gli altri simili al padre ed alla madre insieme (l), ed altri da genitori affatto dissimili (m), e talor due gemelli esser dissembianti, come ci reca Plinio (n). Laonde al Sistema vien rigettato dal Menochio, ripigliando che se dritta fosse

D 2

se

(a) Rustic. ad l. cum Avus lib. 4. c. 9. n. 9. cum seq. ad 13. & c. 8. a n. 13. cum seq. c. 14. n. 14. Gratian. disc. for. c. 567. a n. 29. vd 75. Menoch. de arb. ca. 89. n. 97. ad 101. Jaf. in 4. Gallus n. 69. ff. de lib. & posth. Tiraquell. de legib. connub. l. 7. par. 7. gl. 1. n. 52. Nevizan. in Silva Nupt. lib. 2.

(b) Rustic. comm. ad l. cum Avus lib. 4. c. 8. & c. 9. n. 9. vers. Particulatim.

(c) Text. in l. quod si nolit §. qui mancip. ff. de edil. edi. Auth. de refer. in fin. Phavorin. in not. Actic. Cell. lib. 1. c. 1. Rustic. loc. cit.

(d) Text. in §. sed nos Inst. de S. C. Tertyll. & ibi gl. in 7. peccavit l. lege 211. tab. C. de legit. hær.

(e) Gratian. disc. for. d. c. 567. n. 64. cum seq. ex Galen. & alior. sententia Petri scilicet.

lib. 1. c. 7. n. 3. ex Arist. sent.

(f) Text. in l. quod si nolit §. qui mancipia de edil. edi. Auth. de refer. in fi.

(g) Text. in §. sed hæc Inst. de exher. liberor. Auth. de tric. & semiff. §. neq. illo vers. neq. enim.

(h) Gratian. loc. cit. n. 56.

(i) Lucret. de rer. natur. lib. 4.

Tiraquell. leg. connub. 7. par. 7. gl. 1. cum. 50.

Rustic. ad l. cum Avus lib. 4. c. 9. n. 9. & 12.

(l) Text. in d. 1. quod si nolit §. qui mancip. Auth. de refer. in 5. Arist. de natur. anim. lib. 7. c. 6. Rustic. ad l. cum Avus lib. 4. c. 9. n. 9.

(m) Rustic. loc. cit. n. 9.

Gratian. loc. cit. n. 53.

(n) Plin. lib. 7. c. 67.

se tal sentenza ne seguirebbe che due simiglianti tra esso loro presupp. por dovrebbero germani, laddove si è più volte veduto due di diversi e lontani paesi esser cotanto simili che l' uno è stato l' altro creduto, come copiosi. scontri se ne recano non men da Storici (a) che da Legali Scrittori (b), ma sopra gli altri acconciamente lepido è quello riferito dall' Erasmo, di quel garzone capitato in Roma cotanto simile ad Augusto che sorprendendo sovvente il popolo per la sembianza, fatto lo Augusto a se venire, li richiese, se la di lui madre mai stata fosse in Roma? Intese il rimprovero l'accorto giovanetto, e senza punto smarrirsi gli ribattè bene il motto, rispondendoli inmutamente. La mia Genitrice mainò ma sovvente il mio Genitore: per farci ad avvifare che la sembianza recava non men argomento di poter esser e figlio che germano di Cesare, e pertanto può ugualmente adattarsi al padre che alla madre (c), e l' conforme effempio adduce il Valerio tra due Brettori, l'un Siciliano, l'altro Romano (d).

L'altro Sistema che rivolgesi all' accennata Gran Facoltà dell' Immaginare si è, che la vera cagion della sembianza è l' immaginazione nel tempo del congiungimento, perocche il pensiero prestamente vedendo nell'animo dell'uno e dell'altra, figura ed imprime la somiglianza; e quindi più nell'uomo che in tutti gli altri animali le differenze e diversità delle sembianze ritrovansi, per cagion che la velocità de' pensieri, la rapidezza dell'animo, e la varietà dell'ingegno molte e varie figure imprimono, la qual cosa cessa negli altri animali, i quali son immobili di animo, e simiglianti a tutti ed a ciascheduni nel suo rispettivo genere (e); Comecche altri tengan l' opposta sentenza volendo che anzi più tal cosa avvenga negli animali che negli uomini, preponendo il vigor delle immagini del senso a quelle della mente nell' impression eziandio dell' animo non che del corpo (f), allo stesso modo che tra sensi pur istessi l'un dell' altro per tal cosa prevale, come di quel dell'occhio a quel delle orecchia ci afferma il Testo Legale

(a) Valer. Max. lib. 9. c. 14. de similitud. formæ, Plutarch. in Pericle, & in Pirro. Polib. lib. 4. hist. pag. 123. Diodor. Sicul. Justin. lib. 1. Sabel. lib. 1. Ænead. 1. Virgil. Æne. lib. 4. Cuspian. Tacit. &c.

(b) Coraf. annot. 7. in Arresto Tholof. Gratian. loc. cit. Fulgos. lib. 9. c. 75. Tiraquell. loc. cit. Nevizan. in Silva Nupt. lib. 2. n. 97. Rustic. loc. cit. lib. 4. c. 8. n. 13.

(c) Erasmi. in Apophtegma August. Cesaris.

(d) Valer. Max. lib. 9. c. 13.

(e) Plin. lib. 7. c. 11. Arist. hist. anim. lib. 2. c. 6. Cel. Rodigin. lect. antiqu. lib. 20. c. 15. col. 2. in fin. M. Ant. Venust. de generat. & Ortu homin. — Et ex J. C. Gratian. loc. cit. n. 38. Menoch. loc. cit. n. 98. & seq. Rustic. loc. cit. lib. 4. c. 8. n. 14. cum seq. c. 14. n. 14. Ruin. conf. 53. n. 9. lib. 5. ubi de potentia imaginationis.

(f) D. Hieron. in quest. super Genes. D. August. lib. de Civit. Dei c. 10. Tull. lib. 1. Tuscul. Rodigin. loc. præcit. Rustic. ad l. cum Avus lib. 4. c. 8. num. 17.

le (a), e 'l Sacro della Genesi palese scontro ne reca (b). Onde Quintiliano la difesa della causa di quella Romana Madrona di adulterio accusata per aver dato in luce mora la prole, la recò ad una dipintura che ne avea sospesa nella stanza dove giacea col marito (c); ed altra similmente accagionata per aver partorito un bellissimo fanciulletto ad essa non men che al padre dissimile, fu da Ippocrate coll'istessa ragion della dipintura il dubio prosciolto (d). Intorno alla qual cosa può adattarsi quel che ci va dicendo il Testo. *Non est enim corpore. & actu necesse apprehendere possessionem, sed etiam oculis & affectu* (e).

Dal che si ravvisa quanto sia favolosa la poetica sentenza di Marziale, e di Focilide greco Poeta e di greca fede, di portar la prole la sembianza degli adukeri (f); e meno di portar illegittimi figliuoli quella de'genitori (g); e men l'altra di taluni che per contrario vogliono che i figliuoli somiglianti al padre non fosser legittimi, per cagion che l'adultera per timor del marito lo abbia mai sempre nell'idea, e consapevole del misfatto nell'immaginazion lo contempi, che ci reca il Giasono aver e' da un eccellente medico udito (h), la qual sospetiva vien rigettata dall'Alciato, e dal comun contrario parere de' Scrittori Legali i quali reagon per inverisimile che nel più solerico del senso possa la moglie meditar il lontano marito (i), e per nostro avviso ripugnante alla Fisica Legale che maggior impressione recar possa all'immaginazione la lontana idea della presente (l); e Plinio riporta del doppio parto di colui che l'un figliuolo generò simile al marito, l'altro al Drudo (m), ed i quella schiava che l'un partorì simile al padrone, l'altro al di lui procuratore (n), e quindi le leggi nel dubio presunon mai sempre anzi legittima la prole che illegittima (o).

Laonde conchiude la Fisica Legale che l'argomento della somiglianza quanto al diffinir la legittimità della prole, sia incostante ed incerto.

(a) Text. in §. fin. Inst. de gradib.

(b) Genes. c. 30.

(c) Jas. in l. Gallus in pr. n. 59. ff. de liber. & posthum. Rustic. lib. 4. c. 8. n. 13. Gratian. loc. cit.

(d) Cael. Rodigin. lib. 20. c. 15. in fin.

(e) Text. in l. 11 §. pen. ff. de acqu. poss.

(f) Martial. lib. 6. epigr. in Cinnam Pholid.

(g) Homer. Odyss. lib. 1. Virg. Aeneid. lib. 4. Horat. lib. 4. ode 5. Catull. in Epithal. Jusie & Mallii Ovid. Epist. Hysiphilis ad Jason. Stobæ. Serm. 72. lib. de temperant. muliebr. Aristotel. Politicor. 2. Tiraquell. loc. cit. n. 52. Gratian. loc. n. 64. cum seq. Rustic. loc. cit. n. 15. Nevisan. in Silva nupt. lib. 2. in rubr. diviti non est nub. n. 94.

(h) Butrizar. in l. fin. C. de Carbon. edict. Jas. in l. Gallus in pr. ff. de lib. & posth. Rustic. lib. 4. n. 8. n. 13. & Gratian. loc. cit. Macrob. saturnal. lib. 2. c. 2.

(i) Alciat. d. l. Gallus in pr. n. 22. & alii apud Rustic. in l. cum Avus lib. 4. c. 9. n. 9.

(l) Text. in §. fin. Inst. de gradib. l. 13. cum seq. de V. S. §. quod autem ubi gl. In V. propter absentiam Inst. de usuc. Rustic. loc. cit. n. 9. in fin.

(m) Plin. lib. 7. c. 12.

(n) Plin. lib. 7. c. 10.

(o) Text. in l. miles §. defuncto ff. de adulter. l. Q. Mutius ff. de don. in. vir. & ux. l. si qua il- lustris C. ad Offic.

certo (a), da non farne fondamento, poiche non reca affatto conghiet-
tura, ma appena un qual quale sospettamento (b), e pertanto nulla
prescrive di fermo nè l' una Fisica nè l' altra intorno alla somiglian-
za (c), poiche varia si rende conforme alla varietà dell' immaginare,
alla qual facoltà deve adattarsi, e riman preposto tal sistema dalla Chio-
sa recato e francamente seguito dal commun consentimento de' Legali
Fisici Scrittori (d), Ed altresì alla facoltà pur istessa debbon riportarsi
le *Voglie* ch'abbian le donne (e).

Cade in acconcio quì di seguire, un'altra leggiadra disputa da un
legal Scrittore recata (f), che poiche dall'istesso vigor della generazio-
ne ritraesi la somiglianza non men delle fattezze che de costumi (g), on-
de avvenga che taluni figliuoli di dottissimi uomini, lo più delle volte
vengan fuori ignoranti, ed anzi talora goffi e grossolani d' ingegno, e
stolti, per avviso del Sparziano (h), come il figliuol di Cicerone anzi
ch'emulo della paterna dottrina e virtù, inclinato alla dissolutezza ed
ebrezza si vide (i), e Q. Ortensio, Erodoto, Marcantonio padre di
Commodo Imperatore, e 'l padre dello 'Mperator Licinio nato da lu-
minosissimi genitori stupido, pigro, ed inetto, e Pelopide uom
chiarissimo generò infame figliuolo (l), per tacer di tanti e poi tanti
riportati da Storici e da Legali Scrittori (m). E la ragion che adducon
taluni la si è, per cagion che gli uomini di lettere abbian per lo più
mal stomaco, come di Demostene ci reca Plutarco, ch'è pativa di
stomaco per le molte vigilie e fatiche che faccia di notte tempo (n), e
quindi abbian il seme crudo ed indigesto, onde la prole generata da
essi lo più delle volte è stolta e di mala complessione (o). Altri poi con-
formandosi all'altro accennato sistema della Gran Facoltà dell' immagi-
nare ci van dicendo, che sebben la Natura produr soglia a se l'effetto

servi-

[a] Text. in l. testium ubi gl. C. de testib.
Ferret. in l. Gallus num. 24. §. de lib. & posth. Ru-
sic. loc. cit. lib. 4. c. 9. n. 12. in fi. cum seq.

(b) Alcand. l. Gallus n. 6. & reg. 3. pract. 7. in
fin.

(c) Text. in l. Lucius Titius §. de cond. &
dem. l. filium §. de his qui sunt sui vel alien. jur.
Levin. Lemnius Zirizeus de miracul. natur. lib. 1.
c. 4. pag. 9. Gratian. loc. cit. n. 40. in fin.

[d] Gratian. loc. cit. n. 39. Menoch. num. 97.
Ruin. conf. 53. n. 9. lib. 5. Rustic. ad Leum Avus lib.
4. c. 8. n. 13. & 47. & c. 44. n. 14.

(e) Gratian. loc. cit. num. 39. Rustic. lib. 4.
c. 9. num. 17.

(f) Prat. in add. ad Pascal. in tract. de vir.
patr. pot. par. 4. cap. 3. pag. 366. col. a. merl. cogi-

tabam Nevizan. in Silva Nupt. rubr. est mben-
dum post. num. 27.

(g) Text. in l. quod si solit §. qui mancipia
§. de mil. mdi. Auth. de refer. in fi. l. cum unus in
fin. ubi gl. §. de alim. leg. l. 1. in pr. C. ad L. Jul.
Majest. l. quisquis §. 1. eod.

(h) Sparzian. ad Imp. Dioclet.

[i] Bellug. in tract. Specul. Princip. rubr. 12.
n. 11. ubi Camill. Borrell. in add. litt. B. Loredan.
scherzi genial. cap. Cicer. dolente.

(l) Apud Plutarch.

(m) Suid. & Spartian. Vid. Franc. de Petris
sect. lect. lib. 1. c. 7. n. 31. pag. 94. Nevizan. loc. cit.
Prat. loc. cit.

(n) Plutarch. in vita Demosth.

(o) Bellug. loc. practit.

servile nella qualità, ciò nondimeno fallisce talora negli uomini, sia perchè l'uom soglia nel congiungimento esser di vagante e vario animo, sia perchè i figliuoli confidati nella copia delle dovizie, dispregino e fuggano le dottrine, e l'altre virtù che colla fatica si acquistano (a). Ma con miglior avviso altri affermano che pertanto i savj e prudenti generino deboli e goffi i figliuoli, per cagion che qualor si accoppiano, lo più delle volte non vi applicano libero l'animo, onde poichè l'abbian dissipato alla ricerca di varie cose, quì e là varie e diverse cose immaginando, lo divertiscono. Per l'altra banda i più stolti uomini nel congiungimento quà e là non si distraono, ma l'animo allo 'ntutto nel senso immerso affondato e raccolto, scorre il seme perfette forze non men naturali che razionali, e quindi più accorto vien l'uomo generato (b). Nondimeno dalli stessi Scrittori vien di tai cose alternamente protestato l'incertezza (c), e di me stesso a mia confusione, ed a gloria del Facitor Supremo tacer non debbo, che comechè io mi fossi d'ogni sapere sornito, non per tanto D. Pietro mio primogenito non è divenuto di luminoso ingegno, alle più culte Accademie, ed a rostri del nostro Foro non ignoto (d), che s'è non si rivolgerà dall'intrapreso viaggio, grandi speranze promette di calcar con piè franco e sicuro le vette di quel disastroso Monte, dove io per la mia debolezza mi restai appena sotto alle falde. Conciossiacche non a tutti vien data pur l'istessa gran sorte che si ebbero i Giureconsulti Nerva, e Celfo, che generarono savissimi i lor figliuoli, stati essendo savissimi ancor essi (e).

Poichè la Fisica Legale ha ravvifato dell'incertezza del parto, acconciamente siegue *Dell'incertezza del tempo di esso*, e ci reca col Filosofo (f) che sebben gli altri animali abbian prescritto il tempo per esser partoriti alla luce, e non l'abbia nondimeno l'uomo, il quale nel settimo, nel nono, nel decimo, igualmente bene può nascere (g), talchè la Natura nel settimo mese comincia a somministrar il latte alle poppe della madre, per tener mai sempre pronto l'alimento in ogni arve-

[a] Paul. Xamar *tratt. de offic. judic. & advoc.*

[b] Bellug. & Borrell. *loc. praticit.*

[c] *Prat. loc. cit. in fin. Gratian. num. 55. 64. Rustic. loc. cit. Petris loc. cit.*

[d] Nunziate Pagano Giureconsulto nel detto Lib. adorno non men delle Grazie che delle Mufe, intitolato *Le Binte Rotola de la Valanza*. *Cont. n. num. 22722. pag. 228. & 229. n. 22.*

[e] *Text. art. 1. & ibi gloss. in V. ait ff. de acqu. poss. & in l. 2. §. ult. ff. de O. J. Barbat. in extra de judic. Prat. loc. cit.*

[f] *Text. in l. septimo ff. de statu hom. Arist. lib. 4. gen. anim. c. 8.*

[g] Ferrett. in l. Gallus ff. de lib. & possit. Rustic. *comm. ad l. cum Avus lib. 4. c. 7. num. 8. c. 8. n. 44.*

avvenimento che il parto n'abbia uopo . Laonde volgesi a rintracciare i diversi tempi del parto dal secondo mese per infino all'undecimo, con avvisar se possa aver vita , e se sia legitimo ? Per tanto facendosi da quello di 182. giorni , lo dichiara il Testo dritto parto , con allegare in esso il sentimento richiestone da Ippocrate, e però parto che rimane approvato dalla Fisica Legale (a). Quello nato nel sesto mese lo tien per illegitimo , e di non poter e' vivere (b), comeccie talvolta in alcuni Luoghi d'Egitto , e d' Ispagna sian vivuti , onde non è mancato talun che abbia voluto affermare , la prole nata nel sesto mese , vivendo , di poter soccedere , sebben durato abbia corto spazio di vita (c) . Nel settimo mese vien nel Testo dichiarata perfetta e legitima (d) . Nell'ottavo mese, altresì legitima, ma difficilmente poter vivere (e) comeccie non impossibile (f). Nel nono, e decimo non rinvoca in dubbio la sua perfezione per sentimento di Aristotele (g) , poiche per tutto cotal tempo può nascer , e non oltre , se non se per pochi altri dì dopo , come secondo il parer di alcuni Fisici ci reca la Chiosa (h) , ma non più di due dì dopo scorsi i dieci mesi vuole il Giasone; il Baldo , l'Aretino, ed Alessandrandro si oppongono a cotesta estensione (i) . Bello è veder il dibattimento de' Scrittori intorno alla quistion accennata nella Fisica Legale di qual anzi debba estimarsi figliuolo quel che nasce da colei nel nono mese dopo la morte del primiero marito (l) . Ma nell' undecimo mese la dichiara illegitima (m) .

Ed ancorche ci reca il Gellio che avendo una Vedova di buona fama partorito in Roma XI. mesi dopo la morte del marito, Adriano Cesare udito il sentimento de' più accorti Fisici dichiarato avesse legitima la prole (n) , come altresì Plinio riporta, che Lucio Papirio avea dichiarato legitimo il parto di un'altra madre dopo XIII. mesi , onde fu digerminato tra dotti di quell'età che non eravi per la donna prescrit-

TO

(a) Text. in l. intestato §. fin. de suis & legit. in fin.

(b) Text. in l. mariti §. sex mensium ff. de ad ulter.

(c) Text. in l. penult. C. de posthum. hær. anst. Mattheac. tract. de legat. & fideic. lib. 2. c. 15. n. 10. & c. 17. n. 9. & 13. Soccin. jun. conf. 35. num. 7. & 5.

(d) Text. in l. septimo mense ff. de statu homin. l. intestato de suis & legit.

(e) Affict. dec. 236. Soccin. jun. conf. 35. n. 8. Rustic. ad l. cum Avus lib. 4. c. 8. n. 44. latus c. 6. n. 15.

(f) Text. in auth. multo magis C. de sacros. Ecclæs. Soccin. jun. conf. 35. n. 5. in fi.

(g) Text. in l. intestato §. ult. ff. de suis & legit. l. Gallus ff. de lib. & posth. ubi gloss.

(h) Text. in l. intest. §. post decem defuis & legit. auth. de restit. §. fin. coll. 4. ubi Gloss. & Gloss. not. in d. l. Gallus.

(i) Vide Rustic. ad l. cum Avus lib. 5. c. 7.

(l) Text. in d. l. Gallus in pr. ubi Bar. n. 13. ff. de lib. & post. l. uxoris abortu l. quod certatum C. de posth. Vide Rustic. ad l. cum Avus lib. 4. cap. 8.

(m) Text. in auth. de restit. & de ea. que parit in undecimo mense post mortem mariti -- Auth. 39. coll. 4. d. l. intestato, & l. Gallus ff. de lib. & post.

(n) Gell. lib. 3. c. 16.

so tempo a partorire . Nondimeno tal incertezza non si estende dalla Fisica Legale oltre il decimo mese , il quale prescrive per termine di essa (a) . Come ed in qual maniera poi debban computarsi tai mesi lunari ed i lor di , per i dubj e dispute che pertratta la Fisica Legale, lo riportamo a' Legali Scrittori (b) . Di tutti i sudetti ed altri sì fatti conoscimenti della Fisica Legale fa d'uopo esser erudito l'accorto Giureconsulto , a cui in trè distinti Trattati reca il diffinire dell' incertezza non men del parto che del tempo , a quali similmente ci riportamo (c) .

Ragiona altresì la stessa Legal Fisica della *Soprasfazione* (d) , conciossiacche l' utero è un viscere di membrane composto arrendevoli e dilatabili , e perviene alle volte in un punto di dilatazione , che trè, quattro , e cinque feti contiene , tutti l'un dall' altro staccati e distinti (e) ; quindi ci reca che sebben per ordinario non sogliasi partorir più di uno (f) , nondimeno può la donna formar altro parto , dopo scorsi quaranta dì dal primo (g) , poiche comé ad altri piace varie son le cellette dove si concepisce ; vogliono certuni esser trè (h) , taluni tengon esser cinque (i) , e talatri sette (l) , ma per natura dell' umana condizione , non si può talora dopo il primo parto formarne altro , qualora son chiuse le menzionate cellette (m) . Laonde comeche portentosa cosa sembrata fosse , il nascer più di trè ad un parto (n) , nondimeno la Fisica Legale ci reca , di esser nati cinque ad un parto (o) , e che possan nascere per infino a sette (p) , per tacer quì che per ferma tradizione di antichi Storici ci riporta Paolo Diacono , esserne stati partoriti , non che sette , ma nove (q) .

Ma per non recar altri sì fatti avvenimenti profferiti dalla Fisica
Tom. III. E Legale

(a) Text. in d. Auth. de rest. & ea que parit in xi. mens. §. unum & §. seq. & ibi gl. coll. 4. d. l. intestato l. ult. ff. de suis & legit. d. l. Gallus ff. de lib. & posth.

(b) Text. in d. Gallus ff. de lib. & posth. punct. l. ult. ff. de hinc. libert. l. ult. C. de posth. her. instit. Vide Rustic. ad l. cum Avus lib. 4. c. 10. n. 18. c. 7. num. 12. cum seq. Menoch. de arb. ca. 89. num. 41.

(c) Text. in l. 1. §. pen. vers. Idem Jul. §. fin. l. 3. cum §. un. ; & tot. tit. Dig. de liber. agnoscoend. & tit. de ventre inspici. & tit. de ventre in post. mitt.

(d) Text. in l. antiqui ff. si cert. pars her. pet. ex Sente. Aristot. l. 30. §. 3. ubi gloss. litt. C. & not. litt. b. ff. de acqu. her. l. si pater ff. de solut. l. 3. §. fin. de statu lib. l. 137. ff. de V. S. §. sed nos Inst. de S. C. Tertill.

(e) Text. in l. antiqui ubi Buda ff. si certa

pars her. peth.

(f) Text. in d. l. antiqui §. sed nos Inst. de S. C. Tertill. lib. 3. Soecin. jun. conf. 35. n. 30. cum seq. vol. 1.

(g) Text. & gloss. in l. 30. §. 3. litt. C. ff. de acqu. her.

(h) Text. in l. 3. §. fin. ff. de statu lib. l. 137. ff. de V. S.

(i) Text. ex Aristot. sente. in l. si pater ff. de solut. & liber.

(l) Text. in d. l. antiqui

(m) Text. & gloss. in d. l. 30. §. 3. ff. de acqu. her. & in l. 3. in fin. ff. de suis & legit.

(n) Text. in l. 8. in ff. de reb. dub.

(o) Text. in d. l. 8. de reb. dub. & in d. l. 36. de solut.

(p) Text. in d. l. antiqui

(q) Paul. Dias. de gest. longob. lib. 1. c. 13.

Legale (a), addurremo in mezzo un' eccellente disputa, e ci farem da essi, per dirivarne dalla medesima parecchie altre che seguirono. Se qualora per diritto o per costumanza vien preposto il Primogenito alla successione del Regno o del Contado, egli avvenga di nascer due ad un parto, senza esser noto qual prima di essi sia venuto alla luce, ed escito fuori dall'utero materno, chi debba tenersi di costesti il primogenito? Per lo proscioglimento di cotai questione, Avremo ci sovviene con triplice distinzione, cui vuole di doverli distinguere tre casi diversi (b). Esso dice, che talora uno nasce incontanente dopo l'altro, mentre una celleda disciolta ed aperta, l'altra parimente si apre e disciunge, poichè son molti, come dicemmo, i ricettacoli de feti (c), e da un utero passan nascere più parti (d). Altre fiata è ignoto, nè apparisce, chi sia stato prima messo alla luce. E talvolta sono nati due ad un tempo istesso.

Nel primo caso, è fuor dubbio di esser primogenito colui che venne il primo alla luce (e), in essendo così rimasto definito dalle leggi, non men umane (f), che eziandio dalle divine, conciossiacchè leggon si nel sacro volume della Genesi ligistrati, come di duplice parto, doppj parimente gli essempj. E nel primo luogo del natale di que' due rinomati germani Esaù, e Giacobbe, di cui questo, in atto che quello esciva alla luce, strettamente attenendosi a dilui piedi, amendue escirono ad un parto istesso: e si scorge profferito nel citato volume, esser d'essi il primogenito Esaù, che prima apparve alla luce (g). Ed in più strana guisa ci reca di quell' altro parto dell'ebrea Tamar, in cui delli due infanti in avendo l'uno escito alla luce il tenerello braccio, ligandovi la Levatrice un nastro per poterlo meglio ravvisare, tutta festosa li disse. Tu mi sarai il Primogenito. Intanto che per tutta scontorcersi ed abbandonarsi per lo spasimo la Genitrice, allora fu, che il putto ritirando l'esposto braccio, e tutto di bel nuovo nascondendosi ne più arcani recessi del materno viscere, prestò campo all'altro germano di venir primo alla luce, alla quale quindi seguendo venne ad additarsi il segna-

19

(a) Text. in §. 1. Inst. de libertin. §. sed nos Id. de S.C. Tertyll. l. 60. §. de manumiss. testam.

(b) Francif. Aretin. in l. si mihi & Titio §. de V.O. Pyr. Engleberme. comm. ad Consuet. Au-relianens. tit. de feud. c. 1. pag. 88. a t. col. 1.

(c) Text. in l. 30. §. 3. ubi gloss. L. C. in V. post certum tempus §. de sequ. hær. h. cum pater §. de solut.

(d) Text. in l. 3. in §. si de suis, & legit. l. 3. §. si. §. de statu lib.

(e) Tiraquell. de jur. primog. q. 2. & 17. Menoch. de arb. cas. 47. num. §. Engleberme. loc. cit.

(f) Text. in l. Anethusa §. de statu hom.

(g) Genes. c. 25. & ad Hebræos 17.

so braccio alla Raccoltrice, e di esser tenuto per lo primogenito (a).

Ma quanto alla sudetta seconda distinzione, del caso, in cui è ignoto qual sia venuto prima dell'altro alla luce, allor debbonsi ammettere amendue alla successione (b). Una tal disputa vien agitata dal Testatore in cui vien proposta, se quando per ventura ad una schiava sia rimasta in testamento la libertà, condizionata in quel caso, che prima d'esse in luce prole maschile, ed essa ad un parto abbia dati un maschio, ed una femmina insieme, senza esser stato da niuna Levatrice osservato il sesso de' parti, qual mai d'essi debbasi dir' e' venuto prima fuori, se il maschio, oppure la femmina? Il Testo profferisce esser stato prima il maschio per favor della libertà (c). Ma dove cotal grazioso riguardo non vi conviene, cosa affermar dovremo? La Legal Fisica parimente tiene, esser stato il maschio prima, eziandio generato della femmina, come di più perfetto sesso, talche rimane primogenito (d). Ma colla prole insieme ne accresce il dubbio, un'altra quistione proposta, e proficiata dal Testo in altro luogo. Se ad un'altra schiava per nome Aretusa, in essendo stata rimasta la libertà con diversa condizione, cioè perche partorisse tre figliuoli; ed essa vogliosa, non sappiam se di essere più seconda, o se di ottenere la sospirata libertà, di quel che al testatore non abbia pensato, con doppia brama trascendendo il prescritto numero, videsi partorire non che sol tre gemelli, come in altro Testo (e), ma ben sino a quattro; qual mai di cotesti figli debbasi dire il libero nato, ovvero in istato di libertà? E ne dichiara esser il quarto (f). Ma se li abbia partorito insieme di vario sesso, nè appaia con qual ordine di precedimento, quale in cotal diverso caso dovrebbe dirsi, essere il quarto, ed il libero? E deve dirsi la femmina, dovendosi il maschio riputare il primogenito, come sopra abbiamo esennato (g).

Ma dove la contesa fosse trà due maschi, che pretendano amendue di essere Primogeniti, allora se il genitore avrà eletto qual di essi esser debba, mercè la facoltà che li concede la legge, colui avrà l'eredità, che sarà stato trascelto dal Padre: E dove non l'abbia eletto, e' dovrà riputarsi quel che trovasi nel possesso di antichità, come per cagion di essempio colui che il genitore accoglieva in primo luogo a men-

E 2

fa,

[a] Genes. c. 38. 27. Tiraquell. loc. cit. fideis. cap. 13. num. 18. Mattheac. loc. cit.

[b] Angel. & Bal. in d. l. Arethusa.

[c] Text. in l. si ita fuerit ff. de reb. dub.

[d] DD. in d. l. si ita Bal. in d. l. arethusa. in d. l. Arethusa n. 60. ff. de statu hom. Mattheac. tract. de legat. &

(e) Text. in l. ter eniza ff. de V. S.

(f) Text. in l. Arethusa ff. de statu homin.

(g) Text. in l. si ita fuerit ff. de reb. dub. Bal.

fa come anziano, ovvero colui che in vivendo il Padre, offeriva la Chiesa, essendocche da costesti atti diduconsi i segni d'anzianità, e di precedenza. E dove tutto il retaggio consistesse in cosa indivisibile, come per ventura in un Corsiere, allora dovrà venderfi, e ripartirsi il prezzo (a).

Quanto alla terza quistione, se nascessero amendue ad un impeto stesso? Essa non vien trattata nella Legal Fisica senza dibattimento e dispareri de' Fisici non meno, che de' Legali Scrittori. Tra questi, altri affermano di poter ben ciò avvenire (b). Altri s'innoltrano a dire, di esserne stati spettatori, e tra di essi Pirro Engleberme, di aver veduto in quel mese stesso in cui iscrivea nella Città d'Aurelia in Brancia, una donna, che come se ad un impeto vomitò (tal'è la frase da lui usata) un maschio, ed una femmina molto vivaci ad un parto (c), ma la frase usata dal Testo, è in tal proposito *rutto* (d); per l'altra banda, altri sol Testo affermano il contrario, volendo di non poter avvenire che due nascano ad un impeto stesso, non comportandolo la vagina (e); e dalla Chiofa altrove vien estimata diversa cosa, il partorire, dall'aver già partorito, e l'escire dall'esser già escito (f). Che per tanto per poter avvisar il legal dispostamento fuori dell' esitazioni cennate, è di pare opportuna di adattar la sudetta ad un'altra legal quistione, in sui in diversa miglior guisa può renderfi certa la profusione di due parti ad un impeto stesso; la quale senza meno avviene, quator insieme vengono alla luce, con aprirsi, e tagliarsi il materno viscere (g), siccome di Giulio Cesare, che a suoi imperiali suecessori diede il Cesareo nome, che esso surse a *caso venere* (h), se non come altri vogliono, per che ciò avvenne in un de' suoi precessori (i), e parimente del nostro Legislator Giustiniano, se vogliam prestar fede al Bartolo (l). Or fia-
giamo che i sudetti due Cesari, come nell' istessa guisa vennero alla luce, e sortiron lo stesso fato ne' lor natali, così partimente fossero venuti fuori da un istesso grembo, ed allo sfendersi il materno seno, amendue ad un impeto esciti fossero, cui mai di essi si farebbe il Regno dovuto, come a primogenito; la proscioglimento di coral quistione, e' si

(a) Text. in §. eadem Inst. de publ. judic. l. 26. §. 2. de leg. 1. Jo: Soissons comm. ad consuet. Turonens. pag. 294. a t. col. 1. in princ.

(b) Aretin. loc. cit.

(c) Pyr. Engleberme. loc. cit.

(d) Text. in l. si mulier ff. ad l. Aquil.

(e) Text. in l. Aretibus & ibi Bal. d. 2. Sois-
sons loc. cit.

(f) Gloss. in l. de arboribus §. de illo ff. de
usufr. Bal. loc. præcit.

(g) Engleberme. loc. cit.

(h) Gloss. ad rabbin' prohanz. Inst. V. Cesar
Bal. in proem. Dig. vnt. n. 28.

(i) Boccacci commento alla commedia di
Dante vol. 5. pag. 215.

(l) Bar. ad Inst. ante probam.

e' si finviene nella Legal Fisica istessa, dalla quale avviammo, che in quelle cose che insieme sgorgano ad unistesso tempo, non si dà il prima, nè il poi dopo (a), che per tanto rimane profferito, niun di essi due esser nato prima d. l' altro, ma doverli estimare amendue nati nel tempo istesso, talche non potendosi, nè all'uno, nè all'altro solo recar il diritto di primogenito, succeder debbano al Regno igualmente (b); Nondimeno altri Scrittori vogliono, che se uno di essi vogli affortire, si debba fare, oppure debbasi beneficiare un di essi dal Sommo Pontefice (c). E per conchiudimento di tal prole estratta dallo sfendersi il materno seno marcar dobbiamo col Testo, ch'essa rompe il paterno testamento, punto men che lo rompe il parto Naturale (d), purch' e' sia nato vivo, e d'intiero spirito, nondimeno che non d'intiero corpo (e), poiche si tiene come partorita prole (f), e vien ammessa alla successione de' beni de' genitori (g).

Finalmente, siccome la Fisica Legale rapporto all'Orto, alla Generazione, Fecondità, Concepimento, Nascimento, abbiam diviso scorrer per tutt' i tempi, stagioni, ed etadi umane, dall'infanzia fino alla decrepita, la quale si estende fino al termine dell'uman vivere: Così per l'altra banda, rapporto alle Corruzioni, ed all'umano Occaso, per valersi della frase di Cicero (h), la divideremo parimente di scorrer per tutt' i tempi, stagioni, ed etadi, non solo nell'infantile che avvengono negli aborti, di cui abbiam fatto cenno, e ne suffogati parti, de' quali similmente ragiona (i), ma eziandio per le altre; La qual cosa raccogliefi dalle seguenti Legali Fisiche quistioni.

Se la moglie e genitrice, insieme col marito o col pubere figliuolo, siano sommersi insieme nello stesso naufragio, senza che accertar si possa della di lor premorenza, chi mai di essi debba tenerfi prima sommerso? Il Testo presuppone, più lungo spazio di vivere al figliuolo (l), ma l'opposto poi riman profferito, dove questo sia im-

pubere

(a) Text. in l. quod de pariter eum l. seq. ff. de reb. dub. Gratian. disc. for. c. 646. n. 18. vol. 4. & 774. n. 18.

(b) Bal. in l. omnem §. itaq. n. 17. in r. consi. Dig. Ver. Tiraquell. loc. cit. Felyn. in c. capitulum de seicci.

(c) Text. in l. §. sicut ff. ad Syll. l. in nave in ff. locat. l. r. §. si apud ff. de pos. t. §. 3. de leg. 2. Aretin. in l. §. mihi & Titio ff. de V. O. Englebert. in loc. cit.

(d) Text. in l. §. sex bis ff. de injusto rupto l. posthumus in ff. de inoff. test.

(e) Text. in l. quod certatum est ff. de lib. & posth.

(f) Text. in l. quod dicitur ff. de lib. & posth. l. 141. ff. de V. S.

(g) Text. in l. 141. ff. de V. S. l. r. §. & si maritus ff. ad Tertyll. l. r. §. si qua pregnant ff. unde cogn. l. quod dicitur ff. de lib. & posth.

(h) Cic. 3. Accad. & 3. Cat.

(i) Text. in l. 4. ff. de liber. agnosce. ubi glin. V. prefocat. l. si mulierem l. nihil ff. ad l. Corn. de Sic. l. pen. C. de Sicar. l. r. §. fin. ff. ad L. Pompe. de parric.

(l) Text. in l. cum pubere filio 24. l. qui duos §. si maritus & uxor ff. de reb. dub. l. inter totum in pr. ff. de pact. dot.

pubere (a). E parimente se nella mischia della battaglia, rimangano insieme estinti il Genitore, e'l figliuolo, qual mai di essi debbasi tener premorto. E variamente giusta i naturali avvenimenti il Testo ne definisce, or volendo per premorto il Genitore quantevolte il figliuolo sia pubere (b), ed or ne dispone il contrario altrove quantevolte sia impubere (c), le cui legali antinomie riportando a' Legali Fifici Scrittori di convenirne (d), vogliam soltanto aggiugnere, di trovar definito dal nostro Sacro Senato di tenersi per premorti i figliuoli insieme colla Genitrice nel fato istesso, al Genitore e Marito rispettivamente, e questo per sopravvuto ad esso loro; sebben per altro in quel caso concorrea ivi nel fatto che agitavasi, la conghiettura di premorenza (e).

Rimane compiuta la Legal Fisica, nel discernimento delle cose naturali, e de' corpi, e di quel ch'è intrinseco ad essi (f). Spediti pertanto dalla medesima, passamo a scontrar la Metafisica Legale.



DELLA

(a) Text. in d. l. qui duos. 10. §. fin. in f. l. si mulier. de reb. dub.

(b) Text. in l. qui duos §. cum in bello. §. eod.

(c) Text. in Lex facta §. si quis autem §. ad Trebell.

(d) Ruffic. comm. ad l. cum Avus lib. 4. c. 4. Matthæi. tract. de legat. & fideic. c. 13. & c. 16. n.

25. Vid. Nicol. de Passeribus lib. in tit. Conciliat. leg. pag. 398. edit. Lugdun. 1618. ubi multos cit.

(e) Franch. dec. 454. Mofal. comm. ad Constit. Neap. par. 4. q. 59. num. 17. Thor. somp. decif. Neap. vol. 1. in verb. Pater pag. 379. col. 2.

(f) Text. in tit. Inst. de Reb. Corporal. & Incorporal.

39

D E L L A M E T A F I S I C A L E G A L E .

T R A T T A T O II.



On è la *Metafisica* in più acconcio luogo da collocarsi, che in questo dopo la *Fisica*, conciossiache: sebben abbia essa molta coerenza colla *Loica*, per modo che la *Prima Parte* in cui vien la *Loica* distinta pare l'istessa, e similmente la *Prima* della *Metafisica*, nella quale amendue pertrattano intorno alle *Idee* della mente, ed alle prime percezioni e conoscimenti delle cose: nondimeno la *Metafisica* deve immediatamente alla *Fisica* esser aggiunta, trà perche dopo aver quella trattato de *Corpi*, ragiona questa della congiunzione che abbia il *Corpo* e l'*Animo* nell'uomo, e della somma distinzione della *Mente* dal *Corpo*; e trà perche la *Metafisica* è *Scienza* che ci espone cose che son superiori alla *Fisica*, poiche laddove ragiona quella de *Corpi*, questa per l'altra banda ravvisa dell' *Ente* in generale e delle *Spirituali Sostanze*, le quali a tutti i *Corpi* son per dignità da preporfi, talche la *Metafisica* non solo è *Scienza*, ma *Sapienza*, cioè *Scienza* più sublime, e la principal parte della *Filosofia*, della quale dev' esser nel sommo luogo collocata.

Viene in due parti distinta. La *I.* che appellasi *Ontologia*, ragiona generalmente delle prime, ed universalissime cagioni delle cose, ovvero dell' *Ente* e delle affezioni di esso astratte per la mente: La *II.* che dicesi *Pneumatologia*, o *Scienza* de' *spiriti*, medira spezialmente le *Spirituali* sostanze, quanto a ravvifarle col lume di ragion naturale, onde volgesi a considerar *Dio*, gli *Angioli*, e la *Mente Unana*.

FAcendoci dalla *I. Parte*, ragiona essa generalmente come abbiain ridotto, delle prime ed universalissime cagioni delle cose, ovvero dell' *Ente*, e delle affezioni di esso astratte per la *Mente*.

Doppio ci recan le scuole il significato dell' *Ente*; imperciocche talor pigliasi per participio di presente tempo, cioè *esist . . ente*, e significa quel che al presente ovvero in presente tempo esiste, e tal signi-

significato e' vien molto atteso dalla *Metafisica Legale*, *Nec ad rem pertinet, quod jus mutari possit, & id quod nunc impossibile est, postea sit possibile fieri. Non enim secundum futuri temporis jus, sed secundum presentis estimari debet stipulatio* (a), poiche come ravviva il Testo, a pregio essa si reca di seguir la vera, e non la simulata Filosofia (b), e di rintracciar quindi il vero non quel che taluno si finga (c), al quale avendo riguardo vuole solo di esser nelle leggi quel che ottiene la cosa (d), e vuole che in fatti sia la cosa e non finta (e), e quindi mai sempre prepone quel ch' esiste, a quel che non è ma fingesi nell'opinion (f), talche non concede immunità, come a professori delle altre buone Arti, a poeti come poeti, poiche la scienza di questi è appoggiata anzi nelle finte immagini che nel vero (g); Laonde prescrive che i prezzi delle cose debban estimarsi secondo il vero, non secondo le finte immagini (h), nè secondo le astratte idee ed affezioni che taluni ne abbiano (i). E quindi altresì profferisce che vano rendasi il legato che vien rimasto a taluno il quale nel tempo del codicillo non era vivente, ancorche stato e' lo fosse nel tempo del testamento, conciossiacche e' dey' esistere colui cui si dà; ed allo stesso modo vano si rende quel che dopo la morte dell'erede vien legato o scemato, imperciocche non essendo tra l'umane cose l'erede cui drizzasi il discorso, al presente tal dono o scemamento divien vano e diffutile (l). Ed altresì il legato di cento libri deve prestarsi di cento volumi, non di cento che talun abbia col suo 'ngegno, e colla sua idea scandagliato di potersi compilar e dividere il volume, come per l'altra banda se talun abbia tutta l'opra di Omero in un volume, non annoveraremo quarantotto libri in cui vien distinta, ma dobbiam pigliare per libro tutto l' intiero corpo dell' opera e del volume di Omero (m).

Talora l'Ente istesso pigliasi per Sostantivo Nome, e significa non men la cosa o sostanza ch' esiste, ma eziandio quella che può esistere, e può

(a) Text. in l. 1. §. cum quis ff. de V. O.
 (b) Text. in l. 1. §. 1. ff. de just. & jur.
 (c) Text. in l. si forte ff. de castr. pecul. l. 1. ff. si mul. ventr. nom. Auth. de Eccl. rer. immob. alien. §. fiamus vers. non potent. aliquib. fingere.
 (d) Text. in l. 1. C. de dedit. libe.
 (e) Text. in l. 1. C. de dot. prognis. l. 1. ff. de Ventr. in poss. mitte.
 (f) Text. in tit. C. plus valere quod agitur, quam quod simulatè concipitur l. 2. §. 2. §. 10. ff. pro emptor. §. si quis rem Inst. de legat. l. si pater ff. de manum. vindi. l. 60. ff. V. S. §. 1. & 3. Inst. de

inut. stip. l. 196. ff. de R. J. §. conditiones junct. gl. Inst. de V. O. §. 2. Inst. quib. caus. manum. §. praterca Inst. quib. mod. jus patr. pot. solu. l. si donationis C. de contrahe. empt. l. 1. ff. pro donato. l. 2. & 3. ff. pro legato.
 (g) Text. in l. poeta C. de professor. lib. x.
 (h) Text. in l. imaginaria ff. de R. J. §. praterca Inst. quib. mod. jus patr. pot. solv.
 (i) Text. in l. pracia ff. ad L. Falc. l. praterca. l. si servus §. 6. ff. ad L. Aquil.
 (l) Text. in l. 14. ff. de jur. codicillog.
 (m) Text. in l. 70. §. 1. & 2. ff. de leg. 3.

si può dalla mente concepirsi (a), e questo significato è 'l più comunemente inteso, ed in tal modo è lo stesso che Cosa o Sostanza. Per meglio intendere adunque cosa sia l' Ente in generale, e per ravvisarlo fuor della barbarie delle scuole, qualsiasi cosa dal nostro intelletto si concepisce, appellasi Ente, poiche in essendo egli come abbiam accennato, quel ch'è o può essere, nulla potrà pertanto fingersi, affermarsi, o negarsi, cui non si adatti questa general ed universalissima idea, concetto, o nome dell' Ente.

Di qui è che risguardandolo in quest'altro suo significato, volgesi la *Metafisica Legale* a por mente non a quel ch'è, ma a quel ch'esser credesi la cosa (b), ed a trattar ancor essa intorno alle finzioni, cioè alle astratte idee delle cose (c), nè può recarsene miglior scontro di questo che ravvisamo nel Testo che quindi trascriviamo senza isnerarlo colla versione. *Ceterum aded opinio nostra & constitutio, locum a fundo separat, ut & modicus locus possit fundus dici, si fundi animo eum habuerimus. Non enim magnitudo locum a fundo separat, sed nostra affectio, & qualibet portio fundi poterit fundus dici, si jam hoc constituerimus* (d).

Fà d'uopo avvisarsi che la *Finzione Legale*, è diversa dalla *Legal Presunzione* o *presupposizione*, e dalla *Simulazione*, poiche la finzion legale mai sempre è contro il Vero, ma la legal presunzione sovente col Vero conviene (e), o a meglio dire perche la finzione è sopra il certo, e la presunzione è sopra il dubio (f). La *Finzione* è disponimento del gius sopra cosa certa contro il vero, la qual' è possibile ad assi per Vero: Dicefi sopra cosa certa, cioè il cui contrario è certo, come nella finzion della Legge Cornelia che più giù recaremo. E' diversa dalla *Simulazione*, mercecche la finzione che abbiam detto è contro il Vero, ma si hà per Vero: la *Simulazione* è contro il Vero, ed assi per non fatta cosa (g). La *Presunzione* è conghiettura di Legge o di Uomo so-

Tom. III.

P

pra

(a) Text. in l. 9. ff. de oper. libertor. in §. ea quoq. res Inst. de legat. l. etiam 16. l. 50. §. 1. ff. de leg. 3. l. 16. §. fin. ff. rer. amot. l. quod in rerum natura ubi gl. ff. de leg. 1. l. 16. in fi. ver. in futurum ff. de injusto rupto l. verbum pertinere ff. de V.S. l. 1. ff. de ventr. in poss. mitt. ver. sed & l. 30. cum §. seq. ff. de acqu. hær. Adde l. videamus in pr. C. de testam. & Dig. ne quis cum qui in jus voc. l. de mundi.

(b) Text. in l. divus ff. de Offic. Præf. l. si putas alias l. si possessor ff. de petit. hær. l. 3. §. in amittenda l. 18. §. antepen. ff. de acqu. poss. l. 30. ff. de acqu. hær. l. 3. & 5. ff. pro suo l. 2. §. si a pupillo ff. pro emptore l. qui putat ff. de acqu. hær.

(c) Text. in l. 9. ff. de oper. libertor. & tot. tit. Dig. de acquir. poss.

(d) Text. in l. locus 60. ff. de Verb. & Res. sign. l. 27. §. un. ff. ad Municip.

[e] Text. in l. 30. §. 2. ff. de acquir. hær. Nebrissenf. in Lexic. Jur. Civ. in V. Fictio. Azo in Summa in pr. circa X. Prædicamenta. Goffred. in Summa de præf. Alteserr. de fictionib. jur. c. 4.

(f) Gloss. in l. un. §. accedat C. de rei ux. ast.

(g) Text. in tot. tit. plus valere quod agitur quam quod simulatè concipitur l. si ex prætio ff. si cert. pet. l. & qui sub imagine C. de distr. pign.

pra cosa dubia, la quale può essere e non essere (a), e recasi all' Ente preso nell'altro degli accennati modi per Sostantivo Nome, o per Cosa, o Sostanza.

In cinque classi le finzioni Legali vengon distinte, altre nelle persone, altre nel tempo, altre nel luogo, altre negli atti, altre nell'evento (b). *Quadam sunt, in quibus res dubia est, sed ex ipso facto retroducitur: & apparet quid actum sit*, come parecchi scontri ce ne reca il Testo (c). *Nam status hominum quorum patres in hostium potestate sunt, inpendenti est: reverso quidem patre, existimatur nunquam sua potestatis fuisse: mortuo patre, tunc paterfamilias fuisse, cum pater ejus in hostium potestate pervenerit. Qua peculiari nomine servi captivorum possident, in suspenso sunt: nam si domini postliminio redierint, eorum facta intelliguntur: si ibi decesserint, per Legem Corneliam ad heredes eorum pertinebunt* (d). Conciosiacche la Legge finge altramente di quel ch'è, e finge d'essere quel che non è, e non essere quel ch'è (e), come finge che la donna abbia stipulato dove non vi è stipulazione (f), finge nato quel che non è (g), e per contrario finge non esser nato quel ch'è nato (h), finge di vivere colui che non vive (i), finge non ceputo colui che nasce morto (l), finge esser di maggior età colui ch'è di minore (m): finge che colui ch'è in fuga dimori in quel luogo d'onde si partì. E come l'original dispoimento contenuto nel Testo. *Legatum est ita, Fundum Cornelianum, & Mancipia qua in eo fundo, dum moriar meam erunt, heres meus Titio dato: Ancilla qua in eo fundo esse consueverat, mortis tempore (cum in fuga esset) enixa est. Quaero, an vel ipsa, vel partus ejus legato cedat? Respondi: Ancilla (quamvis in fuga sit) legata videtur, & licet fugitiva erat, perinde habetur ac si in eo fundo fuisset moriente patre familias. Huic consequens est, ut partus quoque matrem sequatur, & perinde legato cedat, ac si in fundo editus fuisset* (n). Se taluno abbia fatto testamento in Città, e venga da nemici preso e reso cattivo

VO₂

(b) Text. in l. 50. cum §§. seq. de acqu. her. l. 16. ff. de reb. dub. Alteserr. de fictionib. jur. c. 4.

(c) Text. in l. 13. cum §. de V. & R. sign. l. 16. ff. de reb. dub. l. 6. §. un. de div. & temp. præter. Alteserr. de fictionib. jur. par. 1. c. 4.

(e) Text. in l. 16. ff. de reb. dub. l. 46. & §. 1. ff. de legat. 1.

(d) Text. in l. 22. in ff. de captiv. & post. aim. revert.

(e) Text. in l. quid ergo §. si quis ff. de his qui not. infam. l. de usu quod quisq. jur. b. qui actionem de R. J.

(f) Text. in l. un. C. de rei ux. act.

(g) Text. in l. qui in utero ff. de statu hom.

l. si quis pregnantem ff. de R. J.

(h) Text. in l. Titius §. Lucius ff. de lib. & posth.

(i) Text. in §. defuncti Inst. de exe. tut. l. ex facto §. pen. ff. ad Trebell. l. qui in utero ff. de statu hom.

(l) Text. in l. qui mortui ff. de V. S.

(m) Text. in l. fin. C. de his qui ven. mat. impa.

(n) Text. in l. 86. §. legatum ff. de legat. & fideic. l. 1. 80. de legat. 3. l. 1. §. per servum ff. de acqu. post. l. 17. §. un. ff. de furt. l. 8. ff. de div. & temp. præter. & tot. tit. C. de serv. fugit.

vo ; o riede , ed allora per gius che dicefi del *postliminio* vuol che fingasi mai esser stato e' preso , ma esser stato mai sempre in Città , e vale il di lui testamento (a) , ed allo stesso modo prescrive valevole il legato di quelle cose che un dì avevamò ed al presente trovansi in poter de' nemici , poiche sono nella nostra speranza e nel diritto del *postliminio* (b) ; o non fa ritorno ma colà presso i nemici se ne muore , ed allor la Legge Cornelia finge esser e' morto nell'ora precedente alla cattività , attrache vaglia il testamento (c) .

Il Genitore che senza prescritta cagione direda i figliuoli , per finzion legale assi per folle , ed annullasi il di lui testamento per quere-la d'inoffizioso , cioè di esser ordinato difforme dall'offizio della paterna pietà , e la Metafisica Legale pinge l'immagine di questo colore , quasi il Testatore non fosse di sana mente nel tempo del testamento , non che veramente folle o furioso , poiche altramente il testamento sarebbe di sè nullo , ma con tal colore cui sparge l'idea per tal uopo di tal immagine (d) . E con quest'istesso colore presta al figliuolo proscioltto dal paterno imperio il possedimento de' beni contro le tavole del testamento , quasi da talun stolto fatte (e) , poiche estima d'impazzare quel Genitore , che malvagiamente , e non con officio di pietà ordina il testamento , laddove sovvente la pietà del paterno nome a figliuoli reca provvido consiglio (f) . E spesse altre volte la Metafisica Legale fa uso di rai colori per pinger le immagini nelle giuridiche sue finzioni (g) .

Nondimeno tali finzioni non son addotte secondo sono , ma son certi misterj virtù e colori delle leggi , e certe astrazioni recate dalla Metafisica Legale , per dar effetto e vigore alle cose che altramente non lo avrebbero , o per comporre quello che altramente avrebbero dif-facconcio e mostruoso contro l'ordine di natura e di equità , e 'l finger è appoggiato sopra di certo fatto , con fingere di non esser stato , e che colui che fù cattivo tutte volte e' rieda dalla cattività , finge di non es-

F 2

scr

(a) Text. in l. in bello §. cetera l. retro creditur l. 19. l. 5. l. 23. ff. de captiv. & postlimin. revert. §. si ab hostibus Inst. quib. mod. jus patr. pot. solv. l. 6. §. quatenus , & l. 9. ff. de injusto rupt. & irr. test. l. 199. ff. de V. S.

(b) Text. in l. 9. ff. de leg. 1. cui addo l. 45. §. un. in fi. eod.

(c) Text. in l. 12. §. 1. ff. de captiv. & postlimin. l. Lege Cornel. 12. ff. de testam. l. Cornel. ff. de vulgar. l. in omnib. ff. de captiv. l. 1. §. si filius ff. de ventr. in poss. l. 32. §. 12. ff. de her. inst. & in §. fin.

Inst. quib. non est permiff. fac. testam. l. 18. ff. ad L. Falc. l. 6. §. quatenus ff. de injusto rupto.

(d) Text. in l. 2. l. 5. §. Titia in fin. l. Mater §. praterca ff. de inoff. test.

(e) Text. in l. filium ff. de acqu. her.

(f) Text. in l. nec in ea lege §. ult. ff. ad L. Jul. de adult.

(g) Text. in l. 7. ff. ad Maced. l. minor §. 1. de minor. l. Supplicius de don. int. vir. & ux. l. quia poterat ad Treb. l. quisquis C. ad L. Jul. Majest.

fer stato cattivo (a), ed allora dicesi eziandio presunzione (b). E se bene la presunzione di legge dicesi verità (c), e lo stesso si estima di oprar la finzione nel caso finto che la verità nel vero (d), nondimeno la finzione o presupposizione non opra se non se in quel caso in cui possa aver luogo il vero (e), talche l'accennata finzione del postliminio, ancorche finga quanto al ritenere coloro che son in poter de nemici tutti i diritti delle lor cose, non finge pertanto di ritenere il corporal possedimento, per cagion che non posson parer di posseder qualche cosa, quator essi da altri son posseduti (f), nè di averli i figliuoli sotto il paterno imperio quator son sotto quello de' nemici (g), poiche la finzione non reca pregiudizio al vero, il quale non si confonde colla sottigliezza delle leggi (h), e quantevolte il vero e la finzione nell' istessa cosa convengano, il vero è da preporri (i), e dove il vero può aver luogo, cessa la finzione (l).

La qual cosa per meglio esporci la Metafisica Legale ci reca, che qualora vogliam por mente alla cagione, la finzione non può fingere contro il fatto, poiche la finzione non ha luogo mutando la natura delle cose (m), e le umane idee recansi alla somiglianza della natura (n), e la Ragion Civile non muta le naturali cose (o), nè riconferma niuna di quelle che dalla natura di esse son vietate (p), nè l'autorità delle leggi può toglier il natural vero delle cose, e sbarbicar l'essenza di sua realtà (q), *qua enim per rerum naturam sunt certa non morantur obligationem, licet apud nos incerta sunt (r)*, ripigliando quì la Chiosa *quanquam enim illi casus nobis sint incerti, quia tamen quo ad Naturam Naturantem sunt certi, non morantur &c.*, mercecche il vero Metafisico è conformità della cosa co' suoi principj, massimamente col primo vero dell' idea Divina, e la verità è l'esistenza istessa della cosa (s), ed è ferma ed immutabile proposizione nella cosa in cui trovasi, o della cosa di cui vien predi-

(a) Text. in l. 32. §. 1. ff. de her. inst.

(b) Text. in l. si ve possidetis C. de prob. Na. pod. comm. ad Conluet. Neap. in proba. Conluet. in V. Veritas.

(c) Text. in l. fin. §. in ubi gl. in fi. de probat.

(d) Text. in l. 30. §. 2. ff. de acqu. her. l. qui ad certum ff. locat. l. legem C. eod. tit. l. 1. §. 1. ff. de inspic. Ventr.

(e) Text. in l. qui ad certum ff. locat. l. legem C. de locat.

(f) Text. in l. 23. §. 1. ff. de acqu. poss. l. 11. ff. de utuc.

(g) Text. in l. pen. ff. de lib. & posth.

(h) Text. in l. in reb. C. de jur. dot.

(i) Text. in l. filio pater ff. de lib. & posth.

(l) Text. in l. nec ei §. primum de adopa.

(m) Text. in l. 1. §. videamus C. de rei ux. aff.

(n) Text. in l. si quis ades ubi Bal. ff. de serv. urb. praed.

(o) Text. in §. sed naturalia Inst. de iur. nat. l. 8. & 32. ff. de Reg. jur.

(p) Text. in l. 149. ff. de R. J. l. 26. 130. ff. de aff. & obl. Inst. de inut. stip. §. & si impossibilis.

(q) Text. in l. eas obligationes ff. de cap. dimin. l. 2. §. 1. ff. de usufr. ear. rer. quae usu consum. l. 32. ff. de Reg. Jur.

(r) Text. in §. condiciones Inst. de V. O. ubi gl.

(s) Text. in Auth. de fide inst. in pr. Alc. respons. 301. a. 7.

predicato (a), ond' è impossibile mutar la natura o spezie delle cose (b) talche reca per suo costante principio. *Esfer impossibile che la fatta cosa abbia a farsi di non esfer stata fatta (c)*.

Ma qualora vogliam riguardar la Finzione rapporto a gli effetti, allora o si tratta di fingere contro ingiusto fatto che procede senza peggioramento altrui, ed ancorche la Legge non faccia che le cose che sono non siano, può non pertanto fingere (d), ed in tal caso la finzione finge contro il fatto (e). Egli è impossibile che due allo stesso tempo posseder possano l'istessa cosa intieramente, perocche il Giur. Civile nulla dispone contro la natural delle cose (f); nondimeno a ragion di legal finzione non men il marito che la moglie ciaschedun di essi è padron e possessor dalla dote, la moglie per diritto naturale, e'l marito per finzion del diritto civile e per sottigliezza delle leggi (g). O per contratio si tratta di fingere fuor di ragione e con altrui peggioramento, e non finge la Legge contro il vero del fatto (h), ma prescrive in tal caso la Metafisica Legale che la sola *potenza* non basti, ma è d'uopo di ridurla all'*atto* (i).

Eccone pronto l'esempio; sebben l'erede il quale non abbia fatto inventario vien tenuto a pagar di proprio danajo oltra il valente dell' eredità, in vigor della legal presunzione di aver e' sottratto o almen occultato i beni ereditarj, e quindi la Metafisica Legale finge l' eredità esfer più di quel che la non è doviziofa ed abondevole (l), nondimeno se con pruove si palesa l'opposto vero, che non abbia il difonto rimasto altri beni, vien l'accennata legal finzione e presunzion di fraude a cessar senzamenò, talch' e' non debba esfer tenuto al disborso del danajo proprio, come sovente è stato difinito non men negli esteri, che ne' nostrali Senati (m).

Dopo avvifati questi conoscimenti, cade in acconcio quì di recare quelle finzioni che a prima giunta sembran contradizioni e pur nol sono (n), ma bensì astrazioni d'idea contenute nella Metafisica Legale, la

(a) Text. in l. 2. ff. de usufr. ear. rer. l. 32. ff. de R. J.

(b) Text. in §. sed naturalia Inst. de jur. nat. §. fin. Inst. de legit. agnat. tut. l. 6. ad Muncip. d. leas oblig. de cap. dim. l. 2. §. 1. de usufr. ear. rer.

(c) Text. in Auth. de equal. dot. §. quæ igitur l. in bello §. factæ ff. de captiv. l. deniq. ff. ex quib. caus. major l. 1. §. 2. ff. de acqu. poss. l. 32. ff. de R. J.

(d) Text. in l. 2. ff. de usu ear. rer. quæ usu consur.

(e) Text. in l. 1. §. vir uxori ff. de acqu. poss. l. quamvis ff. de bon. auth. jud. poss. Afflic. decif. 199. num. 61.

(f) Text. in l. 3. §. ex contrario ff. de acqu. poss. l. 5. §. ult. ff. commod. Auth. quib. mod. nat. eff. sui §. nam & hoc coll. 7. l. 32. ff. de R. J.

(g) Text. in l. in rebus C. de jur. dot.

(h) Text. in l. deniq. ff. ex quib. caus. major.

(i) Text. in l. 225. ff. de V. S.

(l) Text. in Auth. de hæ. & falc. in §. sancimus.

(m) Fontanell. de pact. nupt. vol. 1. clauf. 4. gl. 5. n. 47. R. Marin. ref. quotid. lib. 2. c. 11. n. 3. in §n.

(n) Vide Theodor. Straithman in suis Antinomiiis. I. Bellon. in suis contrarietibus P. Augustin. Morta in emporio Juris Civil. Nicol. de passerib. tract. consiliati one legum.

la quale c'insegna che sebben al ponimento di un de contrarj ne siegua il distrugimento dell'altro, non pertanto al distrugimento dell'altro ne siegue la costruzion dell'uno (a). Laonde generalmente tien essa per già fatto quel che taluno non fa per forte timor ch'è abbia di altrui (b), e per fatto quel che non è per anche fatto (c), conciossiacche pari cosa estima consistere nell'essere, e consistere in quell'istato che già già e' per produrre nell'essere la cosa (d), e quindi estima esser già fatto quel ch'è per anche in fieri (e) tutte volte è imminente a farsi, e di esser stato dato quel che fù apparecchiato per darsi (f), e di esser perduto quel ch'è senz'ameno per perdersi (g). Quindi fassi a ragionare della Potenza e dell'Atto (h), e come abbiám sopra distinto, nelle cose che recan altrui peggioramento vuole che la sola Potenza non basti, ma è d'uopo ridurla all'Atto (i), il qual'è perfezione o consumazione della cosa (h), e pertanto prescrive che prima o intanto che la Potenza riducafi in Atto, niun obbligo produce (m) nè alcun misfatto, facendosi a dire la Metafisica Legale in tal modo. *Fugitivus est non is, qui solum fugiendi a Domino consilium suscepit, licet id se facturum jactaverit, sed qui in ipsum factum fuga vitium mentis deduxerit; nam & furem, adulterum, aleatorem, quanquam aliqua significatione ex animi propositione cujusque sola quis dicere posset etiam hunc qui nunquam alienam rem invito domino subtraxerit, nunquam alienam matrem familias corruperit, si modo ejus mentis sit, ut occasione data id commissurus sit: tamen oportere hac eadem crimina assumpto ACTU intelligi, & ideo fugitivum quoque & erronem, non secundum propositionem solam, sed cum aliquo ACTU intelligi constat (n)*: in altro luogo poi ci va dicendo che l'Atto e la Potenza star non posson insieme (o), perocche l'Atto esclude la Potenza (p), nè può darsi mezzo trà l'una e l'altro, come dalla privazione all'abito non si dà ritorno (q); ed in oltre c'insegna che gli Atti delli agenti sono in coloro che li

pati-

- (a) Text. in l. 15. §. de ex rei jud.
 (b) Text. in l. in omnibus §. de R. J.
 (c) Text. in l. Labeo §. de contrah. empt. l. 2. §. pro soc. l. his verbis §. de adopt. l. si matre C. de inoff. test. lex facta §. pen. §. ad Treb. Gloss. in l. Pomponius §. ratihabitionis de procur. & in §. tutor V. post tempus Inst. de auth. tut.
 [d] Text. in l. Fulcinius & ibi Bar. §. quib. ad libert. procl. non lic. l. non tantum in pr. §. de exc. tut.
 (e) Text. in l. cum uxori l. ligno §. ego de leg. 3.
 (f) Text. in l. rem legato §. de leg. 3.
 (g) Text. in l. si quis cum sciret §. de usuc.

- pro emp. l. qui pens §. de manumission.
 (h) Text. in l. 1. §. pen. l. 18. §. antepen. §. de acqu. poss.
 (i) Text. in l. 225. §. de V. S.
 (l) Text. in l. 1. §. 1. §. de prig. jur.
 (m) Text. in l. 1. in fin. §. de cond. & dem. l. si ita §. si sub conditione eod. l. interdum §. de V. O. J. Arethusa §. de stat. hom.
 (n) Text. in l. 225. §. de V. S.
 (o) Text. in §. sic itaque Inst. de action.
 (p) Text. in l. si ita ver. non enim §. de manum. testam.
 [q] Text. in l. hac verba §. de V. S.

patiscono ben disposti (a), e regolasi l' Atto conforme alla natura del suo subietto (b) .

Per l'altra banda tiene, ch'è più difficile l'avanzamento dal non essere all' essere, che dall' essere al più perfetto essere (c); Non pertanto essa reca poi diversità, ma tien anzi per l' istessa cosa, l'essere e l' non essere, e l'esser invalidamente o illegittimamente, come ce ne reca mille scontri in varj Testi, ne quali ci va dicendo che pari cosa è non essere, ed essere e non poter vivere, o succedere (d): non essere, ed essere non giuridicamente (e); non esservi offerta del danajo al Creditore, ed esservi fuor del dispostamento delle leggi (f), non esser dato, e dato malamente (g); allo stesso modo non essere ed essere inutilmente (h); come il non aver figlio o l'averlo dissutile (i), lo aver marito ma innabile (l). Non esser giudicato, e la sentenza esser nulla (m); non esservi tutore, ed esservi in testamento nullo (n); non esservi espressa cagione, ed essere ma invalida (o): non esser diredato il figliuolo, ed esserlo senza legittima cagione nelle leggi prescritta (p), non esservi transazione, ed esser nulla (q). Similmente essere, e non esser certo e palese, ma oscuro e non poter si provare (r): Non essere ad esser impossibile a farsi (s): non essere, ed esser non col debito modo, ed inosservate ed omesse le cose all'atto necessarie (t): non esser fatta l'esecuzione, e fatta indebitamente non osservato il dovuto modo (u): non esservi mandato di Procuratore ed esservi indebitamente fatto, o trascurato (x): non esser accettata l'eredità ed esser illegittimamente, non osservati.

(a) Text. in l. 1. C. de hær. inst. l. in omnibus: 2. de act. & obl. l. si ego. l. si cert. peta.

(b) Text. in l. 2. in fin. ff. ad L. Aquil.

(c) Text. in l. talem ff. de hær. inst. & l. ab eo eod. l. 4. ff. de contrah. empt.

(d) Text. in §. sed nostra Inst. de succ. libert. l. si necem §. si deportatus ff. de bon. liber. l. 4. ff. de bon. poss. contr. tab.

(e) Text. in l. quoties ff. qui satisd. cog.

(f) Text. in l. acceptum C. de usur. l. qui decem ff. de solut.

(g) Text. in l. 2. ff. ad Municip.

(h) Text. in l. 1. §. quib. ff. quod cuiusq. Univ. Equod is qui ff. de V. O. l. quoties ff. qui satisd. l. de die §. que mulier eod. l. nec si C. de lib. cau.

(i) Text. in l. fin. C. ad L. Flau. de plag. ubi gl.

(l) Text. in l. Pomponius §. fin. ff. de adil. adil. l. fin. C. ad L. Flau. de plagiar. l. si accusatus ff. de adu. l. 2. C. de eunuch. l. non putavit §. non quisvis in gl. ff. de vend. posses. contratab. Gl. in l. 2. C. de hær. l. 4. §. condemn. de re jud.

(m) Text. in l. 4. §. condemnatum ff. de re jud. l. a Divo Pio ff. de re jud. l. ordo C. de exec. rei jud.

(n) Text. in l. 3. ff. de test. tutel.

(o) Text. in gl. in l. 1. ff. de op. nov. nunc.

(p) Text. in l. non putavit §. non quisvis ff. de bon. poss. contra tab.

(q) Text. in l. 1. ff. ad S. C. Treb.

(r) Text. in l. duo ff. de testam. tut. l. tutor. 2. eod. l. in tempus ff. de hær. inst. l. idem Pompon. §. fin. ff. de reivind. l. in lege ff. de contrah. empt. l. si fuerit ff. de reb. dub.

(s) Text. in l. multa ff. de cond. l. naturalium ff. de acqu. rer. dom. l. Gallus §. videndum ff. de lib. & posth. §. ea quoq. res & §. si impossibilis Inst. de inut. stipul. l. nepos ff. de V. S.

(t) Text. in l. 1. §. quod ait Prator 2. ff. quod legator.

(u) Text. in l. a Divo Pio §. in venditione ff. de re jud. l. 2. C. de exc. rei jud. l. ordo C. de execut. rei jud.

(x) Text. in l. diligenter ff. mandati l. si quis mihi §. iustum & tibi Jac. ff. de acqu. hær.

servati gli atti legittimi (a) : non esservi intervenuta la sovrintendenza del tutore , e l' esser indebitamente (b) : non esservi libello ed esservi disadatto ed oscuro (c) : non esservi risposta ed esservi disfacconcia (d) : non esser dato fidanza, ed essere nullamente (e), o non esser idonea (f) : non esservi dinunziatione, ed esservi oscura (g) : non essere e non poter disporre (h), ed altri sì fatti . E quindi tiene quel ch' è fatto per non fatto , qualora è fatto dissutilmente (i) , per cagion che quel ch' è fatto contro la legge , comech' e' sia fatto, per non fatto si tiene (l) .

Dividesi l' Ente preso per nome , in Ente di ragione , ed Ente reale . Quel di ragione è quel che abbia solo il suo essere nella mente, e nell' intelletto pensante , e suol definirsi nelle Suole *impossibile ravvifato* , come la Chimera (m) , o 'l Centauro che fingesi un corpo bibartito , metà di uomo , e metà di cavallo , il quale non è , nè può essere nell' ordine di natura (n) , comeche per altro queste composizioni di cose ripugnanti , debbon discacciarsi da ogni sana Filosofia , e quindi non ammesse dalla Metafisica Legale (o) , la quale si estende solo intorno alle possibili cose (p) , poiche l' impossibilità di gius e di natura conformansi tra esso loro (q) , onde turasi l' orecchio a colui che allega cose impossibili (r) , e le tiene come non fossero profferite (s) , e pari cosa estima il non essere che il non potersi fare (t) .

Il Reale è una sostanza che di per sè esiste , o può esistere (u) : E questa o è Corporea o Incorporea o Mistà, Increata o Creata . Altri la distinguon solo in Pensante , e non Pensante .

Delle

(a) Text. in l. Actus legitimi ff. de R. J. l. sci-re §. sufficit. §. de exc. tut.

(b) Text. in l. nulla ff. de auth. tut. l. quamvis §. si convenerit ff. ad S. C. Velle.

(c) Text. in l. r. ff. de offic. A. fessor.

(d) Text. in l. de ætate §. nihil ff. de interrog. act. Gl. in l. si sterilis §. cum per venditor. ff. de act. empti.

(e) Text. in l. quoties ff. qui satisd. cog.

(f) Text. in l. r. ff. ut legat. nom. cau.

(g) Text. in l. aut qui §. r. ff. quod vi aut clam.

(h) Text. in l. nec emere ff. de contrahe. empt.

(i) Text. in l. quod is qui ff. de V. O.

(l) Text. in l. non dubium C. de legib. l. conditiones ff. de cond. inst. l. r. ff. de his quæ in test. dele. Gloss. in Auth. de non alien. §. si vero minus in V. pro non factò.

(m) Gloss. in §. ea quoq. res in V. futura Inst. de legat.

(n) Text. in §. r. Inst. de inut. stip.

(o) Text. in l. impossibilium l. ea quæ ff. de Reg. jur. l. si stipuler ff. de V. O. l. nepos ff. de V. S.

§. r. & §. si impossibilis Inst. de inut. stip. Gl. loc. præcit. & l. si Titius ff. de cond. inst. Gloss. loc. præcit. & in. d. l. 149. de R. J. l. 7. ff. de rit. vin. ol. leg.

(p) Text. in Auth. de hæc. & faic. §. r. l. 137. §. cum quis ff. de V. O.

(q) Text. in l. 32. & 145. 149. ff. de R. J. l. filius ff. de condit. inst. l. 2. in fi. ubi gl. ff. quæ sent. sm. app. l. 26. 30. ff. de act. l. 137. §. cum quis ff. de V. O. l. non moriturum C. de contrahe. stipul.

(r) Text. in l. confessionib. cum alleg. in gl. ff. de interrog. act. l. inde Neratius §. fin. in gl. ff. ad L. Aquil.

(s) Text. in l. impossibilis ff. de V. O. in d. lea quæ impossibilia, & l. 32. l. impossibilium ff. de regul. jur. §. si impossibilis Inst. de inut. stip. l. fin. ff. quæ sentent. l. 16. ff. de injusto rupto.

(t) Text. in l. fin. ff. quæ sentent. in appell. in §. ea quoq. res Inst. de legat. l. 16. de leg. 3. & d. l. ea quæ §. si impossibilis Inst. de inut. stip. l. 30. cum §§. seqq. ff. de acqu. hæc. l. 32. 145. 149. ff. de R. J.

(u) Text. in l. versifed. & si ff. de Vent. in poss. mitte.

Delle Sostanze o cose Corporee ed Incorporee ragiona la Metafisica Legale, e ci espone che le Corporee Sostanze son quelle che di lor natura posson toccarsi: le Incorporee per l'altra banda son quelle che toccar non si possono (a). La Mista Sostanza è quella ch'è composta di mente, e di corpo, com'è l'Uomo. L'Increata è quella che da niun riceve l'essere che abbia, com'è solo Dio. La Creata è quella che liberamente e contingentemente da altro, cioè da Dio, è stata prodotta, come gli Uomini, gli Astri, e le altre sì fatte cose. La Pensante è Dio, l'umana Mente, e gli Angioli (b). La non pensante il Vuoto e il Corpo (c).

Han ciascheduni i lor attributi o affezioni, e siccome gli Enti son di doppio genere, spiritali e corporei, allo stesso modo di doppio genere son i modi, ovvero attributi ed affezioni dell'Ente; cioè Spiritali, come la percezion, il desiderio, la memoria; e Corporei, come la misura, la quiete, la positura, e figura. Di què è che due similmente son i Generi de modi o accidenti, taluni Intrinseci (d) ed altri Estrinseci (e): gli 'ntrinseci diciam que' i quali intrinsecamente si affezionano alla cosa sostanza o subietto in cui ritrovansi, come il moto o figura nel corpo: gli estrinseci que'che nulla intrinsecamente, veramente, e realmente pongono nella cosa, ma in essa sol dal nostro intelletto si concepiscono, talche sebbèn non siano ente, nè di esso la sostanza corrompano, da noi nondimeno com'enti si concepiscono cui l'istessa sostanza si modifichi, e corrompa (f), e di tal fatta son tutte le privazioni, le relazioni, le dinominazioni. Altresi, se mal non ci apponghiamo, posson adattarsi tutt' i generi delle Servitù di cui la Metafisica Legale ragiona (g), conciossiacche son esse incorporali che toccar (h) ne parir si possono (i), e solo nell'idea e nell'opinion consistono.

Volgendoci alla II. Parte della Metafisica che dicesi *Pneumatologia* o Scienza de'Spiriti, la quale ragiona a lume di natural ragione, delle Spirituali Sostanze increate e create, incorporate o corporee e pensanti,

Tom. III.

G

onde

(a) Text. in tit. Inst. de Reb. Corporalib. & Incorporalib. l. 2. §. 1. ff. de V. O. l. 1. §. 6. l. 79. §. un. cum l. sequ. ff. ad L. Falc.

(b) Text. in Auth. de Monach. in princ.

(c) Text. in §. si ex aliena Inst. de rer. divis.

(d) Text. in §. quaedam Inst. de rer. divis. Cubi Portius.

(e) Text. in l. falsa de cond. & dem. l. pacta de contr. empt. l. pro voluntariis de impens. in reb. dot.

(f) Text. in l. proponatur §. fin. ff. de ju-

dic. l. 14. ff. de V. S.

(g) Text. in tit. de Servitutib. tit. de Servit. rust. prad. -- tit. de Servit. urb. prad. -- tit. de Servit. legat.

(h) Text. in §. incorporales Inst. de reb. corporal. & incorporal.

(i) Text. in l. stipul. non dividuntur §. harum l. 85. ff. de V. O. l. hæredes §. an ea ff. fam. hærc. l. 1. cum seq. §. ex his ff. de rer. div. l. fin. ff. de servit. legat. l. 13. ff. de acceptil. l. 79. §. 1. ff. ad L. Falc.

onde fatti a meditar Dio, gli Angeli, e la Mente dell' uomo; tutta similmente scontrasi esser contenuta nella Sapienza Legale (a), la quale ci reca il suo cominciamento da Dio, poiche lo riconosce per primo principio di tutte le create cose, e per cagion primiera ed operante, da cui gli elementi, e quante mai son le seconde operate cagioni dirivano (b).

C' insegna quindi che per questo nome Dio, dobbiam farci ad intendere un Ente sommamente perfetto, e che di esso sia nata con noi stessi l'idea (c), conciossiacche non altramente ravvisamo esser noi imperfetti, senonse per cagion che intendiamo di non accostarci all' idea della somma perfezione, o dell' Ente sommamente perfetto, la qual' idea non può altronde esser in noi, salvo che da esso Ente sommamente perfetto, qual' è solo l' istesso Dio. Laonde siccome ravvisamo in noi questa innata idea ch'abbiam tutti di Dio; allo stesso modo per l'altra banda da quanto ravvisamo fuor di noi, ci si desta tal'idea istessa che abbiamo dell'esistenza di Dio, poiche debbe esservi un Ente sommamente perfetto, Cagion primiera che abbia dato alle create cose l'essere, la produzione, ed in esse le serbi e mantenga (d). Quindi non solo abbiam noi l'idea dell'esistenza di Dio, ma eziandio de' principali attributi di esso, conciossiacche l'istessa idea di esser Ente sommamente perfetto, ci fa ravvisare di esser e' una semplice e spiritale sostanza, che da se stessa abbia il suo essere, eterna, immensa, infinita, onnipotente, che tutte le cose vede, contiene, muove, e governa, di ogni genere di perfezioni ricolma.

Di tutte quante mai son le idee, ne dobbiam riportare a Dio l'origine, dal quale come a prima idea di tutte le cose, all' umana mente vien conceduto il percepirle (e), ma tal percepimento di esse in tre maniere ravvisamo e' di averlo alla nostra mente conceduto, e quindi a tre guise recamo le idee. I. quelle che la mente in se stessa concepisce. II. quelle che col rapporto ad altre idee, cioè col giudicare e ragionare, acquista. III. quelle che fuori di se la mente in se stessa percepisce per via de' sensi che glie le presentano (f), come abbiam divisato nella Logica legale.

Rap-

(a) Text. in Auth. de Monach. in princ. & ibi gl.

(b) Text. in l. 2. §. Omnia C. de vet. jur. enuel. Auth. quom. op. episc. §. 2. Auth. ut liberti de cat.

(c) Text. in l. cum naturalis ratio ff. de bon. damn. Gloss. in Auth. de Monach. in v. secundum Mentem.

(d) Text. in l. 2. §. omnia C. de vet. jur. enuel. quom. op. episc. Auth. ut liberti de cat. Auth. cont. utriusque de dignit. coll. 6. §. illud quoque in fin.

(e) Text. in Auth. ut omnia. ok. jud. §. scitote in fin.

(f) Text. in §. fin. Inst. de gradib. l. 2. §. post l. 18. §. antepen. ff. de acqu. poss.

Rapporto alle idee che la mente in sè stessa concepisce , debbonfi recar quelle che diconsi nate idee , che il Supremo Autore in noi pose nella creazion di nostra mente , talch' è d'uopo affermare che le prime idee siano state in essa impresse dal suo primo Facitore , e son esse con noi nate e sculte nella mente (a) , per le quali ella ravvisa esservi Dio, ed esser sè stessa (b) . Per la qualcosa la Mente umana da qualsieno idee o percepite in sè stessa , o col rapporto alle altre , o per le esteriori, percepisce la prima idea di tutte qual' è Dio , poiche in tutte , da tutte , e per tutte ravvisa , che vi debb'essere la prima idea creatrice che a tutte l'altre abbia dato l'essere e l'origine (c) .

Tra le Spirituali Sostanze da Dio create , altre come abbiam accennato, son illese da contatto di corpo, e sono puro spirito, le quali contengono sotto la commune appellazion di *Angeli* . Altre son che col corpo una ed intiera sostanza costituiscono (d) , le quali *Menti Umane* ovvero *Anime Razionali* si appellano . Dell' une non men che dell' altre ci fa parola la Chiesa disputando dell'angelica e dell'umana natura, e del preponimento di esse (e) . Nondimeno degli Angeli e delle Spirituali Sostanze cessarem di più oltre ricercarne nella *Metafisica Legale*, poiche poco ed appena furon note a Filosofi , quali si furon i primi *Legislatori* , o se ne abbian per ventura fatto alcun cenno , anzi per indovinamento nonche per conghietture il recarono , ma non già per vere ragioni, le quali piuttosto alla sovranatural che alla natural Teologia son più acconciamente serbate , e quindi colà ne ragioneremo (f) .

Ma volgendoci alle *Menti Umane* a queste estende il suo ragionare la *Metafisica Legale* (g) . Laonde ci reca che tra tutte le create nature o sostanze la degnissima , è la Mente umana o l' Anima razionale (h) , poiche essa è Sostanza Spirituale e pensante , ad immagine e somiglianza del suo Facitore istesso creata , nè per altra ragione ci diciamo esser noi simili a Dio , salvo che a ragion dell' Anima razionale o

G 2

Men

(a) Text. in l. cum ratio ff. de bon. damn.

(b) Text. in Auth. de Monach. in pr. ubi gl. in V. secundum Mentem , & in §. si quis autem in fine .

(c) Text. in l. 1. & 2. §. omnia C. de vet. jur. enucl. Auth. quom. op. episc. Auth. ut liberti de cetero Auth. Constitutio que de Dignit. coll. 6. §. illud quoq. in fin.

(d) Text. in l. quod dicitur ff. de lib. & posth. Auth. de non alien. aut perm. reb. Eccl. §. hæc igitur Auth. ut jud. sine quoq. §. an certe , & utrobique Gloss. in V. Anima :

(e) Gloss. in l. cognitionum §. affirmatio ff. de var. & extr. cognit.

(f) Vedi nel Tratt. ult. Della Legal Teolog. Dogmat. Scolastica.

(g) Text. in Auth. de Monach. & ibi - Rationabili natura decentem , & plurima secundum Mentem operantem , & humanis cogitationibus celsiorem , & ibi. vid. Gloss.

(h) Text. in l. iustissime ff. de edil. edi. l. assumptio ubi gloss. ff. ad Municip. l. pecudum ff. de usur. §. fin. Inst. de jur. natur. & in d. Auth. de Monach.

Mente che la ci diede (a), per la quale avendoci resi stri a pensare, a ravvisare, a volere, ci abbia resi pertanto capaci di riconoscerlo tutto perfetto, e quindi di amarlo sopra tutte le create cose (b).

Ma per averne una più chiara e distinta idea, è da qui recarsi che l'Anima razionale percepisce le idee per mezzo dell'ingegno, onde disse Agostino. *Tu Domine ingenium fecisti quod Artes capiat, & videat intus, quod faciat foris* (c). E' lo 'ngegno del' uomo una forza intrinseca dell' animo, per la quale noi spesso volte troviamo di nuovo quel che mai da alcuno abbiamo apparato (d), ma non bastando solo lo 'ngegno per la cui forza le pellegrine inventive si trovano, vi si agiugne ancora la Mente, attalche per l'opera di lei, quello possa cercare e poi raccontare che avrà trovato. Ed è questa Mente, secondocche Papa iscrive, la più nobil parte della nostr' anima, dalla quale procede l'intelligenza, e per la quale l' uomo è detto esser fatto alla immagine di Dio (e) o è l'Anima stessa la quale per li molti suoi effetti ha diversi nomi meritati (f). Ella è allora chiamata *Anima*, quando ella vivinca il corpo (g): Ella è chiamata *Ragione*, qualor ella alcuna cosa direttamente giudica (h): Ella è chiamata *Spirito*, quando ella spira (i): Ella è chiamata *Senso*, quando ella alcuna cosa sente: Ella è chiamata *Mente*, quando ella sa ed intende (l). Questa sta collocata nella più eccelsa parte dell' anima, e perciò è chiamata *Mente*, perche ella si ricorda (m), ed è chiamata *Volontà* quando ella vuole (n).

Da ciò la Metafisica Legale fassi a ravvisare per una banda la *Connunzion*e che abbia l'Animo e 'l Corpo nell' uomo (o), e per l' altra la *Somma Distinzione della Mente dal Corpo* (p), e rapporto a quel che particolarmente all' Umana Mente si pertiene, ravvisa quakmente essa non solo esiste e vive scoverata dal corpo, ma che può fermamente in tal istato

(a) Text. in si quis in metallum C. de penis & ind. Auth. de Monach.

(b) Text. in d. Auth. de Monach. in pr.

(c) D. Augustin. lib. xi. de confess. c. 7.

(d) Rodigin. lib. 13. c. 3.

(e) Text. in l. si quis in metallum C. de penis.

(f) Cic. lib. 1. Tuscul. disp. 1. c. 20. Boccacci Commento sopra la Commed. di Dante vol. 3. c. 2. pag. 100. in fin. & seq.

(g) Text. in Auth. ut jud. sine quoq. §. an certè ubi Gloss. in V. de Anima, in §. fin. Inst. de success. libertor.

(h) Text. in Auth. de judic. §. penult. coll. 6.

(i) Text. in l. quod dicitur §. de liber. & posthum. §. fin. Inst. de success. libertor. Auth. ut

defuncti in princ. coll. 5.

(l) Text. in §. fin. Inst. de gradib. Auth. de Monach.

(m) Text. in l. 1. §. sed quia l. 2. §. si quid C. de ven. jux. etuel. l. peregrè de acqu. poss. l. §. si mens. fall. mod. l. si Arbitr. §. de prob. l. 3. C. Si minor se major dix. l. contrahitur §. de pign. hæc §. de acqu. poss.

(n) Text. in l. 138. §. 1. §. de V. O. l. 1. §. hæc §. de acqu. poss.

(o) Text. in l. quis ergo §. de pecul. l. 3. §. pro soc. l. 31. §. de R. J. §. nuptiz Inst. de patr. pot. ubi gloss. in V. conjunctio.

(p) Text. in Auth. de Monach. in princ. ibi - hominem secundum Mentem operantem l. 87. §. de acqu. her.

istato di separazione esercitar nobilissime operazioni (a), e quindi ci fa discernere che l'attual e necessaria connessione col corpo, nulla pertiene alla propria natura della Mente la qual'è inseparabile, e nell'intelligenza e discernimento la si consiste, e che la Mente e'l Corpo disconvergon tra esso loro, nè abbian niuna affinità di natura, ma esiste un affatto contrarietà e diversità di proprietà e di operazioni poiche puo l'un e l'altra oprare sceveratamente, e'l Corpo dalla Mente, e per l'altra banda la Mente dal Corpo (b), come nel possedimento ravvisa di avvenire, conciossiacche sebben prescrive che non si possa nè acquistar nè perder il possesso coll'atto del solo corpo nè della sola mente (c), nondimeno profferisce poi il contrario che acquistar si possa col solo animo (d), ed altra volta dice che acquistar non si possa col solo animo, ma perdersi possa, talche sebben stai nel podere, e non vogli possederlo, tosto ne perdi il possesso, ma se col sol animo lo possiedi, ancorche altri nel podere ne stasse, non per tanto nol possiedi (e). Laonde la Metafisica Legale per convenir tai contradizioni delle leggi ci espone, che qualora cominciar vogliasi dal corpo, fa d'uopo il convenir la mente, di fortacche non basta per perder il possesso l'escir dal podere col solo corpo, ma richiedesi altresì che colui che n' esce abbia animo di lasciar di possedere; ma quantevolte cominciar vogliasi dall'animo, bastevol l'animo solo si renda (f). *Illud enim ridiculum est dicere, quod non aliter vult quis dimittere quam si transferat, imò dimittere vult, quia se transferre existimat* (g). Laonde la Metafisica Legale solo risguardal'affezion della Mente astrattamente dalle comuni idee (h). E quindi c'insegna che non può affermarsi senza errore, che nulla sia nello'ntelletto che prima stato non fosse nel senso, poiche farebbe lo stesso che affermare che il pensare dirivasse dal corpo, ma ci reca che anzi niuna voce si profferisca che non prima stata sia concepura nella mente (i).

Ma come ad incerta cosa e' deve rimanersi trà le indeterminate la richiesta, se la Mente mai sempre pensi? conciossiacche ugualmente temerario è l'affermare che la Mente mai sempre pensi, che talvolta non pensi. Della qualcosa ne abbiám scontro nel *Sonno*, nel quale quanto è

più

(a) Text. in Auth. de Monach. in pr. l. r. §. hęc quę l. 3. & tot. tit. ff. de acquir. poss.

(b) Text. in l. 25. ff. de captiv. l. r. §. un. ff. de auth. & conf. tut. l. atqui natura §. si libero ff. de negot. gest. l. 27. §. un. ff. ad Munic. l. 3. ff. de eo qui pro tut. l. 1. §. hęc l. 18. §. antep. ff. de acqu. poss. l. r. §. 2. ff. de auth. tut. l. 3. ff. de eo qui pro tut. l. 22. ff. de acqu. hęc.

(c) Text. in l. 3. & l. 8. l. 1. §. hęc ff. de acqu.

vel amitt. poss.

[d] Text. in l. 7. §. in amittenda ff. eod.

[e] Text. in l. 7. §. hęc l. 18. 9. pen. eod.

[f] Gloss. in l. 8. eod. tit.

[g] Text. in l. 18. §. ante penult. ff. eod. tit.

(h) Text. in l. 3. §. in amittenda l. 1. §. pen. l. 18. §. antepen. eod. tit.

[i] Text. in l. Zabao ff. de suppelle. leg.

più profondo e nel cervello in un certo modo compresso, niun vestigio rimane de' pensamenti i quali durante tal istato ebbe presenti la Mente, talche il primo e l'ultimo momento di tale istato, rapporto alla Mente, confondonfi tra esso loro (a). Ma non pertanto ne siegue che la Mente non abbia pensato, imperciocche sovente da indubitati segni ci si palesa di aver la Mente avuto presenti le idee finche durò il sonno (b) in quelle occasioni stesse nelle quali finito il sonno affatto nulla di essi pensamenti ne rimane, talche può talun facilmente credere ch' e' non abbia in tali circostanze pensato (c).

Poiche abbiam accennato che la Mente è Sostanza Pensante che sente di essa pensare, ed in se stessa è consapevole del suo pensiero, siccom' è fuor dubbio di conoscer se stessa, così la Metafisica Legale ci fa sapere che la maniera onde se stessa ravvisa, è per mezzo della propria Conscienza od intimo senso cui è in se stessa consapevole di essere e di pensare, e de' suoi pensamenti, affezioni, e sensazioni (d). Eccone palese scontro nel Testo. *Cum falsum testamentum diceretur, si quidem ipse haeres accusaretur: quoniam certus esse debet se falsum non fecisse, recte adibit hereditatem. Sin autem alius argueretur citra CONSCIENTIAM ejus: non potest adire: quasi dubitet verum esse testamentum* (e). Di qui è che siccome c' insegna che la Mente conosce se stessa per mezzo della propria coscienza, della quale afferma la Chiesa non esservi il miglior Giudice (f), e 'l Testo ci reca *eorum qui mori magis quam damnari voluerint, ob conscientiam criminis* (g); così per l'altra banda c' introduce a ravvisare ch'ella faffi a conoscer le cose che son fuori di se e della coscienza altrui, per mezzo di Conghietture, talche se probabilmente saper possa l'accennato erede che l'altro cagionato di falsità siate innocente, accettar potrebbe l'eredità (h). Conciossiacche quel che ravvisasi nella cosa in se stessa, cioè colle innate idee, ch' è il primo modo di percepire; e non ravvisasi coll'idea chiara e distinta, cioè risguardando l'Idea che dicesi *Archetipa*, colla quale i corpi con intel-

ligibil

(a) Text. in l. 2. §. un. ff. de auth. tut. l. 209. ff. de V. S. l. 1. §. 1. ff. de acqu. poss.

(b) Text. in Auth. de Monach. §. cogitandum vers. neque ipsum somnum desidiolum habeant, sed mediantes bonum ornatum propter increpationem respicientium.

(c) Text. in l. 1. §. adipiscimur ff. de acqu. poss. l. 32. §. 3. ff. de usucap.

(d) Text. in l. 6. §. ejus qui deportatur ff. de injusto rupto & irr. fact. test. vers. nam eorum, & vers. ut si quidem ob conscientiam delicti l. 3. ff. de bon. cor. qui ante sent. morte sibi consciv.

(e) Text. in l. cum falsum 46. ff. de acqu. her. & ibi not. gloss. l. 17. eod.

(f) Not. gloss. in præcit. l. cum falsum, & Gloss. in l. semper in conjunctionibus. C. de re jud. Jas. in §. sed istæ Inst. de act. col. 25. Cic. lib. 12. ad Attic. epist. 246. & idem in Orat. pro Milone.

(g) Text. in l. 6. §. ejus qui deportatur ff. de injusto rupto d. l. 2. ff. de bon. cor.

(h) Text. in l. 85. §. rei. ff. de acquir. her. Gloss. in d. l. 46. eod. V. non potest adire licet. Q. vers. & nota circa conscientiam.

legibil modo contengono, la qual Arohetipa Idea altro non è salvo che l'Essenza Divina, quanto per un qualche modo di somiglianza è alle creature partecipevole, ch'è l'altro modo di percepire; ci rimane solo quello di percepire le cose per Conghierture, alle quali c' insegna di rivolgerci: qualor il vero altronde non ci si palesa (a), e per esse s' introduce la Metafisica Legale a spiar la coscienza del malfattore, per ritrovar il vero, e ci reca. *Plurimum quoque in excutienda veritate, etiam vox ipsa. Et cognitoris subtilis diligentia affert. Nam: Et ex sermone, Et ex eo qua quis constantia, qua trepidatione quid dicet, vel cujus estimationis quisque in Civitate sua est, quodam ad illuminandam veritatem, in lucem emergunt* (b):.

Di qui è che la Metafisica Legale ragiona *Del Dubitare* (c), volendò che niun debba esser troppo credulo (d), e quindi osi estendere a ravvisar. *Del Principio dell' Uomo-Gonoscimento, e del Fondamento di tutte le Notizie*, e si propone per universal principio cui afferma che non è d'ultrite il dubitar di ciaschedune cose (e), poiche *di tutte è da dubitarsi*, e non evvi trà gli uomini in giure cosa cotanto indubitata ch'è non riceva sollicita dubitazione (f), onde ci reca che questa voce *Forse* è Filosofico temperamento (g), e che i periti sovente rispondon sotto il dubio *forse* (h), e ci protesta che la legge deriva dal caso dubitevole (i), e ch'essa nel dubio presta il suo intendimento a quel caso che reca maggior dubiezza (j): E quindi la Metafisica Legale conformandosi co' Filosofi (m), approva essa il dubio come mezzo per conoscere perfettamente il vero (n), poiche, come il Testo in altro luogo ravvisa, col chiedere, opporre, e disputare, meglio il vero ritrovasi (o), per poter quindi diffanite il vero nelle dubiose cose, acquistarne

(a) Text. in l. 5. a barbaris ff. de re mil. l. 1. summis ff. de leg. 3. l. antiqui ff. si 4. pars her. pet.

(b) Text. in l. 10. ff. de questionib.

(c) Text. in l. 1. §. 1. ff. quem. test. aper. in l. 1. ff. de leg. 3. l. de statu. l. ingenuum ff. de statu. homin. l. 1. §. si pater ff. de ventr. in poss. mitt. & in Ut. Feud. lib. 2. tit. si de feud. defu. content. sit. §. Vassallus l. 30. cum §. 8. 46. cum seqq. ad L. 5. r. & tot. tit. Dig. de acqu. her.

(d) Text. in l. fin. in pr. C. de actu. l. r. §. 1. de eo per quem factum fuit quominus l. 4. §. si accepti. ff. de in rem ver.

(e) Glòs. in l. nemo in V. requireas C. de summa Trin.

(f) Text. in Auth. de tabellion. §. si vero ver. eo quod l. fin. C. quib. ad libert. procl. non licet.

(g) Text. in l. fideicom. §. si rempudi glòs.

in V. Fortè ff. de leg. 3.

(h) Text. in Auth. quom. oport. episc. §. famel in V. Forte col. r. & l. si dub. ff. de arb.

(i) Text. in l. quod Labeo de Carbon. ed. l. 1. ad Municip. Lancillm C. de furt.

(j) Text. in l. Domitius de testam. l. 1. ad Municip.

(m) Renat. des Chartes. ep. 10. p. 2. Arist. lib. 1. Metaphysic. 2. & lib. 3. c. 4. Cic. de nat. deor. lib. 8. & que ff. acced. 4.

(n) Text. in l. 1. in ff. de penul. leg. l. 5. ff. de suppell. leg. l. 1. §. qui questionem l. 8. l. 9. & 10. ff. de question. l. 27. §. uniff. ad Municip. l. 15. ff. de reb. dub. l. ubi C. de fals. l. 4. ff. qui ad libert. procl. l. duo ff. de testam. tutel. l. 1. ff. si mul. ventr. nom.

(o) Text. in l. munerum l. fin. §. antepenult. ff. de muner. l. Divus ff. de jur. patron. l. Offidius ff. de leg. 3.

ne la Metafisica certezza, ed i dubbj dileguarne (a), come si ravvisa in un particolar Trattato che quindi ci dà *De Rebus Dubiis* (b).

Laonde questo ravvisamo esser il fine dell' universal dubitamento che prescrive la Metafisica Legale, cioè mezzo a discernere il vero (c), onde dicefi, come abbiám accennato vera e non simulata Filosofia (d), per distinguerfi da quella de Scettici, i quali per contrario facean uso del dubitare, non già come mezzo per conoscere il vero, ma per mai sempre nel dubio permanere, nè unquamai pervenirne al conoscimento. Conciossiacche da questo dubitamento la Mente fassi per l'intimo senso o coscienza a conoscer se stessa, e le sue affezioni e sensazioni, e ad aver il primo principio dell' umano Conoscimento, poiche tuttevolte volgesi a dubitare, ed a pensare, non può far a meno di farsi a conoscere di esser Pensante Sostanza, e tra sè e sè riflettere. *Penso è Dubito è Dunque sono*; mercecchè non può avvenire che Colui che pensa di esso pensare, e' non pensi, e per conseguente che colui che pensa di esso pensare o dubitare, e' non sia (e), imperciocche *del nulla niune sono le proprietà* (f). E quindi poiche ravvisa che questo conoscimento è palese, fermo, e fuor dubbio, francamente e con agevolezza s' introduce alla metafisica certezza ed al discernimento del vero.

Da questo primo conoscimento addestrasi la Mente a far *Criteria* del vero, cioè al carattere di discernere l'una dall' altra cosa, e l' vero dal falso (g), e ad investigar il vero primamente nelle occulte cose (h), restandosi ad imprudenza dalla Metafisica Legale il non ricercar diligentemente gl' indizj per rintracciar nelle cose il vero (i), conciossiacche siccome abbiám ammesso come ferma ed indubitata proposizione che Colui che pensa, egli esiste, questo istesso Criterio potrem adattare in tutte le altre percezioni, poiche qualsiesi cosa che si contiene nell' idea chiara e distinta di taluna, ciò si può certissimamente di essa affermare (l), e non per altra ragione abbiám a noi persuaso essere tal perce-

zione

(a) Text. in Auth. de non-elig. 2. nub. §. cum igitur coll. 4. Auth. de litigios. coll. 2. l. 1. ff. de ventr. in poss. l. 27. §. un. ff. ad Munic. & tot. tit. Dig. de interrogator.

(b) Text. in tit. de Reb. Dubiis. In Infort. 43. tit. de interrog. tit. de quæstion. tit. de statu hom.

(c) Text. in l. 72. ff. de fidejuss. l. 16. de reb. dub. not. gl. in rubr. C. de prob.

(d) Text. in l. 1. §. 1. ff. de just. & jur.

(e) Text. in l. 7. & l. quisquis C. ad L. Majest. l. 20. ff. de acqu. hær. l. 22. ff. de liberal. cast. ibi -- postea autem dubitari cepit, nihilum proderit l. 3. ff. quod falso tut. l. 143. ff. de R. J.

(f) Text. in l. ejus qui 41. ff. si cert. pet. l. 4. in fi. ff. de act. empti. l. 1. de hær. vel act. vend. l. A-

stor C. de prob. l. 1. ff. comm. prœd. l. 221. ff. de verb. & Res. sign. l. 1. §. item Labeo ff. de vi & vi arm. l. nam & si ff. de injusto rupto l. qui binos ff. de usufr. l. 14. ff. de jure codicillor. l. 1. in fi. ff. prodote l. 16. §. 2. ubi Bar. ff. de leg. 1.

(g) Text. in l. cum falsum ff. de acqu. hær. l. 1. ff. de except.

(h) Text. in l. is apud quem C. de ede. l. indices C. de judic. l. singuli C. de accus. Auth. de quæstione §. 1. coll. 6. & latè in tit. de interrogator. in judic. faciend. & tit. de quæstionib.

(i) Text. in l. 6. circ. fin. ff. de custod. reor. l. 4. §. 3. ff. de dol. mal. & met. exc.

(l) Text. in l. 30. fin. ff. de acqu. hær.

zione chiara e distinta, se non se perche la nostra propria coscienza in tal guisa la ci dettava, ed un certo tormento dell'animo sentivamo se avessimo voluto negarli il nostro consentimento. Laonde il Criterio per cui dobbiam le percezioni chiare e distinte distinguere dalle oscure e confuse, dovrà esserci la coscienza istessa, e quelle percezioni dobbiam avere per chiare e distinte, le quali per modo ci stringono che non possiam senza tormento dell'animo non prestar consentimento a quelle cose che tali percezioni ci rappresentano; onde dobbiam tener per vero quel che chiaramente e distintamente si percepisce, e per l'altra banda quello aver per chiaramente e distintamente percepito, che ci commove per modo, che sentiamo in noi un certo tormento di animo se vogliam il nostro consentimento negarli (a).

Di qui è che la stessa Legal Metafisica c' insegna che siccome dobbiam estimar per vero nelle cose, quel che spinti da natural lume ci persuadiamo esser vero: allo stesso modo, se tal persuadimento sia così fermo che mai niuna possiam aver cagion da dubitare di quel che a noi stessi in tal modo abbiam persuaso, non dobbiam inoltre investigarne, poiche abbiam tutto quel che con ragione ci è lecito desiderare (b), talche non ci avvenga come a colui che non bastandoli di trovarsi scritto crede in due testamenti dell'istesso testatore, facendosi a dubitare se l'ultimo di essi sia falso, rimane inabilitato a poter accettar l'eredità nè per l'un, nè per l'altro (c), o quel che avvenne al Giureconsulto Francesco Niconizio da Cracovia, il quale recò ducentventiquattro ragioni di dubitare al Metafisico Testo della legge *filium* sotto il Titolo *de his qui sunt sui vel alieni juris*, ma non pertanto e' diè nel segno della vera (d), imperciocche la soverchia ed affettata sottigliezza vien detestata dall'istessa Metafisica Legale (e), e vuole che non debbanfi sovvertir le cose per troppo sottigliezza (f). Intorno alla qual cosa rendesi acconcio quel Testo che ci va dicendo. *Nec supina ignorantia ferenda est, nec scrupulosa inquisitio exigenda. Scientia enim hoc modo estimanda est, ut neque negligentia crassa, aut nimia securitas satis expedita sit, neque delatoria curiositas exigatur* (g), ma la giusta e probabile

Tom. III.

H

igno-

(a) Text. in l. ro. ff. de questionib. & tit. de interrogator. in judic. faciend.

(b) Text. in l. 30. §. fin. ff. de acquir. hær.

(c) Text. in l. 51. ff. de acquir. hær. ubi gloss. in v. ex neutro.

(d) Vide Petris festiv. lect. lib. 1. c. 4. in fin.

(e) Text. in l. fin. C. de compens. l. fin. C. de de legib. l. 1. C. de nud. jur. quir. toll. l. 1. C. ut act. ab hære. l. proferandum C. de judic. l. actio C. de as-

got. gest. l. si servum §. sequitur ff. de v. o. l. sent §. pen. §. quib. mod. pign. l. fidejussor §. quædam ff. mand. l. pen. C. de legit. hær. l. codicillis §. ult. ff. ad exhib. l. pen. C. ad Treb. l. si tibi ff. si cert. pet. Auth. de mand. Princ. §. fit tibi ubi Bart.

(f) Text. in l. si quis heredem in ff. C. de iust. & subst. l. pen. C. ad Trebell. l. 12. ff. de injusto rupto.

(g) Text. in l. 6. ff. de jur. & fact. ignor.

ignoranza ci deve solo render iscusati (a), ed abbracciar devesi l'util sottigliezza ingegnosa e dimostrativa del vero (b), e la vana e 'ngannevole rifiutarsi (c). E comeche protesta la Legal Metafisica di scorrer per ogni curiosità e sottigliezza *per omnem namque curiositatem & inquisitionem subtilem discurremus* (d), nondimeno ce ne prescrive la norma di scorrarsi la ricerca e sottigliezza con cautela, *quatenus investigare de hoc & examinare cum omni subtilitate & cautela procuret* (e), poiche fa d'uopo sottilmente provvedere alla cautela, e non taluna cosa scemare, altra sotto errore lasciarne, il che presta occasione di difficili ed indissolubili quistioni, le quali spesse volte recan misfatti (f), onde la Metafisica Legale ci reca in un Testo così. *Hanc autem Legem peperit contentionum multitudo factarum quidam in litibus, apud nos autem introductionum, quatenus quotidie inter sese contendere homines comescamus, PREAUFERENTES EIS ALTERCATIONES PER LEGISLATIONIS SUBTILITATEM* (g), la quale vuol di rigettarsi, quantevolte fuor di essa il vero ci si palesi (b).

Doppio pertanto tal Criterio ravvisan le Metafisiche Scuole. Uno è quel cui la chiarezza e distinzione delle cose, mercè l'intimo senso e la propria coscienza, distingue dall'oscurezza e confusione (i). L'Altro cui mercè la chiarezza e distinzione, ravvisasi e distingue delle cose il vero, dall'Errore (l). Per la qual cosa volgesi la Legal Metafisica a ragionare *Delli Abiti intellettuali, buoni, mali, ed indifferenti*. Diconsi intellettuali per cagion che recan giovamento all'intelligenza ed al conoscimento, che son proprj ed acconci allo 'ntelletto: qualora son buoni diconsi *Virtù della Mente*, e qualor mali diconsi *Vizj*, diversi da que' del corpo di cui ci fa parola il Testo in altro luogo (m), ma qui ragiona di que' dell'animo (n), e qualor nè mali nè buoni diconsi *Indifferenti*. Le Virtù o buoni abiti intellettuali cinque ne son noverati dal Filosofo, cioè l'Intelligenza, la Sapienza, la Scienza, la Prudenza,

61'Ar.

(a) Text. in Inst. mandat. §. seq. utilitas.

(b) Text. in Auth. de tric. & semis. §. & quod sepe in Auth. de quastore §. 1. coll. 6.

(c) Text. in l. 2. C. de commerc. & mercat. hanc acutissimam C. de fideic. l. un. C. de professor.

(d) Text. in l. 10. ff. de bonor. poss.

(e) Text. in d. Auth. de mand. Princ. §. fin. in fin.

(f) Text. in l. fin. C. de compens. l. fin. C. de leg. l. 1. C. de nud. jur. quir. toll. l. 1. C. ut act. ab her. l. actio ff. de neg. gest. l. si servus §. seq. ff. de V. O. l. si cut §. pen. ff. quib. ma. pign. l. si de iust. §.

quedam ff. mand. l. pen. C. de leg. hanc.

(g) Text. in Auth. de instr. caus. §. fin. & Inst. de fideic. her. §. fin.

(h) Text. in l. si veritas C. de fideic. l. non dubium §. illud C. de testam. §. fin. Inst. de fideic. her.

(i) Text. in l. 46. & l. 17. ff. de acqu. her.

(l) Text. in l. 11. ff. de exc. & lit. de cond. indeb.

(m) Text. in l. 1. ff. de edil. edi.

(n) Text. in l. 25. ff. de Verh. & Res. sig.

e l'Arte; e questi perche son buoni diconsi Virtù della Mente . L' Erro-
re perch' è male, dicefi Vizio della Mente (a), cui la volostà non pre-
sta consentimento (b) . Finalmente Abiti Indifferenti, son l' Openio-
ne (c) , la quale deriva da ragion probabile (d) , e la Fede Umama , che
dall'altrui autorità e testimonianza vien sostenuta , delle quali cose non
men in generale , che particolarmente divisa la Metafisica Legale (e) .

Fassi in prima a distinguere la diversità che corre tra l' Ignoranza;
Dubio, Fede, Scienza, Openione, ed Errore (f) , e ci espone la quistio-
ne agitata nelle Scuole , se dall' istessa Mente , al tempo istesso possasi
dell' istessa cosa aver scienza, fede, openione (g) , e pareggia il dubita-
re, l' ignorare, il non sapere, e l' errare (h); di ciascheduna delle quali cose
distintamente ragiona (i) , e ci vada dicendo che la Sentenza profferita
dal Giudice che dubita di sua giurisdizione rendasi nulla (l) , e l' res-
tamento di colui che dubita di sua condizione (m) , e siccome colui che
quel che non dovea abbia per errore pagato, può ben ripetere il paga-
mento (n) allo stesso modo colui che pagò dubitando (o) . E similmente
se talun dubita se li adatti o nò l' azion d' prestito , per tal dubita-
mento può far senzamenò ritorno all' azion di furto , non per altro
salvoche perche di quella cagion d' prestito avea dubitato (p) . Solo
bensì di diverso reca, tra colui ch' erra e colui che dubita , che a colui
ch' erra più agevolmente può sovvenirsi che a colui che dubita (q), imper-
ciocche

H 2

- (a) Text. in §. 1. Inst. de exc. Auth. de her. & falc. §. si vero non fec. inu. in fin.
- (b) Text. in l. 17. ff. de V.S. l. 15. ff. de juris.
- (c) Text. in l. 30. §. 2. in fi. de acqu. her. §. incertis Inst. de legat. l. 4. ff. de legat. l. 2. §. 2. & 7. ff. pro emptor. l. 1. pro donat. l. 2. & 3. ff. pro legato l. 9. §. 4. ff. de jur. & fact. ign. l. 15. 30. §. 22. cum il. sequ. ff. de acqu. her.
- (d) Text. in l. fin. ff. pro suo l. 4. ff. pro legato.
- (e) Text. in l. 30. §. 2. ff. de acqu. vel omitt. her.
- (f) Text. in l. 5. ff. pro suo l. 2. cum sequ. ff. pro emptor. l. 3. §. 2. l. 24. ad l. 28. ff. de acqu. poss. Text. in l. 21. §. 2. l. 29. l. 30. a §. 1. ad ult. cum il. seqq. usq. ad l. 34. cum §. unic. l. 46. ff. de acqu. her. l. 3. & l. 31. 36. 42. 44. ff. de usucap. l. 2. cum seq. ff. pro emptore l. 16. 17. 22. ff. de liberal. caus. l. 1. §. un. usq. ad l. 7. si quod falso tut. auth. gest. l. 1. §. si Pa- ter ff. de Ventr. in poss. mitt. l. 6. ff. ad Municip. & tit. de cond. indeb. l. 1. ff. que Sentent. l. nec igne- rans C. de don. & in tit. de Errore ad voc. & libell. seu prec. concipient. Cod. 2.
- (g) Text. in l. 15. ff. de testam. & ibi gloss. l. 28. ff. de acqu. poss. & in l. 3. ff. de lib. hom. exhibe. l. 4. ff. ad S. C. Treb. l. 46. §. fin. l. 21. §. 1. & a. ff. de furt. l. 11. ff. de exc.
- (h) Text. in l. fin. C. de cond. indeb. l. mani- festissimi §. 1. C. de furt.
- (i) Text. in tit. de U(uc. tit. pro soluto tit. pro emptor. tit. pro hered. tit. pro donato. tit. pro dereli. pro dot. pro suo -- Dig. Nov. & in tit. Jur. & facti ignor. Dig. Vet. XXII. & Cod. 1. & tit. de cond. indeb. §. 1. Inst. de exce. l. 18. cū seq. ff. de solut. l. 6. ff. ad Munic. l. 1. ff. que sent. fin. appell. Auth. de nupt. §. hoc autem l. 46. §. fi. l. 88. ff. de furt. l. 2. l. 63. ff. de confess. l. 9. & 11. ff. de jur. codicill. l. de statu ff. de testame. l. 3. §. 2. ff. de acqu. poss. l. 13. ad 34. de acqu. her. l. 22. §. 3. ad 5. ff. de liberal. caus. & tit. de jur. & fact. ignor.
- (l) Text. in l. sed si de sua §. 1. l. cum falsum in fi. l. cum quis. & l. cum quidam §. ult. ff. de acqu. her. l. 46. §. 1. ff. de leg. 1.
- (m) Text. in l. de statu ff. de testam. l. 1. de leg. 3.
- (n) Text. in l. 11. ff. de except. & tot. tit. de cond. indeb.
- (o) Text. in l. fin. & ibi Gloss. -- ibi pro dubietate, & tot. tit. C. de condit. indeb. ubi DD. l. 3. §. 2. ff. de acqu. poss.
- (p) Text. ubi Bart. & Bal. in l. fin. §. fin autem nescius, & dubitans, C. de furt.
- (q) Text. in l. 24. §. 4. l. 24. §. 3. ff. de liberal. caus.

ciocche facilissimamente dopo ravvisato l'errore se li sovviene (a), ma colui che dubita malagevolmente può accertarsi, poiche sinche dubita non sa conoscer l'errore, ma in un certo modo trà la menfogna e 'l vero, dubitoso costantemente persiste (b), ovvero anzi come il Baldo vuole, per cagion che colui che dubita può ricercare chi li proscioglia il dubbio, ma colui ch'erra o ignora, tien fermamente essere la cosa qual non è (c). L'Errore è di più maniere probabile (d) giusto, giustissimo (e), ed ingiusto (f), ed altresì di fatto e di gius; quel di gius punto giova per l'usucapione, ne per altro acquisto (g).

L'Ignoranza di taluna cosa si presume (h), tuttevolte non recasi pruova della notizia (i), per modo che colui che allega l'ignoranza non è tenuto a recarne pruova, ma l'avversario deve provar ch' e' n' abbia notizia e scienza (l), e quindi colui che ignora non vien regolarmente tenuto del vizio della cosa ch' abbia venduto (m); tuttevolte tal ignoranza sia vera (n), poiche l'ignoranza finta niun rende iscusato nella *Metafisica* Legale (o).

Nondimeno poi vuole che colui che contrae, debba presupporsi di esser certo, o di esser doverlo, della condizion e qualità di colui con cui e' contrae (p), come per ventura se infante (q), o pupillo (r) o minore (s) o figliuol di famiglia (t). Ma siccome per una banda in tal contestata anzi si sovviene alle accennate persone che iscusate renda l'età o l'ignoranza di coloro che le governano, che non a que' altri che con esso loro abbian contrattato (u): per l'altra quante volte in lealtà ignota era a costoro la condizion di coloro cui contrattarono esserono vera-

mente

(a) Text. in *Uf. Feud. lib. 2. tit. si de feudo defu. contentio sit §. vassallus. Et in §. si quis aliud Inst. de act. §. 1. Inst. de except. tit. de cond. indeb. §. 54. de R. Jil. §. 3. cum sequ. ff. de jur. & fact. ignor. l. 4. ff. quib. ad. libert. & in tit. de errore calculi, & l. 2. ff. quæ sent. sin. appell.*

(b) Text. in l. 3. ff. pro solut. l. 2. §. 2. ff. pro emptore Gloss. in l. licet ff. de aqu. poss. l. si per errorem ubi Zas. ff. de jurid. omn. jud. l. 1. ff. de solut. l. 14. ff. de auth. tut. d. §. vassallus tit. si de feudo defu. in *Uf. feud. lib. 2. l. 13. cum sequ. l. 30. §. 2. & seq. l. 34. 46. ff. de acqu. her.*

(c) Text. in l. 30. §. 2. *Ede acqu. her. Auth. de nupt. §. hoc autem coll. l. 5. ff. pro suo l. 1. r. de jur. codicill. Bal. in Uf. Feud. tit. per quos sit in ve sit. cap. personam.*

(d) Text. in l. 4. pro leg. l. 5. ff. pro suo.

(e) Text. in l. 44. §. si ubi ubi not. ff. de usuc. l. 36. cod. l. 4. pro legato l. fin. ff. pro suo.

(f) Text. in l. 6. ff. pro dereli.

(g) Text. in l. 31. cum seq. §. 1. l. 44. ff. cod. tit. de usuc. l. 2. §. si a pupillo ff. pro emptore. l. 4. ff. de jur. & fact. ign.

(h) Text. in l. verius cum ibi not. ff. de probat. Inst. de leg. §. quod autem l. hoc autem ff. de

adm. tut. l. judemus C. de proposit. fac. cub. in fin. l. qui se C. de petit. her.

(i) Text. in l. si cui §. 1. ff. de accus. l. 6. C. qui mil. non poss. lib. xxx.

(l) Text. in l. fin. C. de spons.

(m) Text. in l. Juliam §. item qui dicit ff. de act. empti., nisi in quinque casib. in gloss. quaerit. tit. de ad. l. i. l. nec ignoram C. de don.

(n) Text. in l. in omni ff. de juris & facti ign. l. quocumq. C. de serv. fugit.

(o) Text. in l. si liberi C. de bon. libertor. l. 6. ff. pro de reli.

(p) Text. in l. qui curalior ff. de reg. jur. l. 2. in §. ff. de fid. just.

(q) Text. in l. quod infans ff. de reiv.

(r) Text. in l. 5. §. si a pupillo ff. pro emptore, & §. sed & contrario Inst. quib. actio. lic.

(s) Text. ju. gloss. in l. Titius in V. vultis ff. de fidejuss.

(t) Text. in l. pen. ff. ad S. C. Maced. l. 16. ff. de liberal. causa §. pen. & tot. tit. quod cum eo qui in aliena potest. negot. Inst. de Reg. 14. §. actiones Inst. de act.

(u) Text. in l. quo d. infans ff. de reiv.

mente pupilli, prodigi, minori, o altri di tal fatta, non son tenuti a pagare, e si sovvien loro di liberarsene coll' eccezion di dolo che se li presta (a). E devesi condannar colui che fingendosi padre di famiglia, o di esser *sui juris*, o maggior di età, abbia preso danajo ad impressito, ancorche dopo stato fosse proscolto o diredato dal genitore (b).

L' Ignoranza, per tacer di quella fuor di modo grossolana che dicesi crassa di cui abbiám di sopra accennato, e'l Testo ci reca *Ignorantiam supinam non deperditi. Et nimium securi hominis* (c): è di due maniere, una delgius, l'altra del fatto, di amendue le quali la *Metafisica Legale* in distinto Trattato ragiona (d).

All'istesso modo: *Scientiam neque curiosissimi, neque negligentissimi hominis accipiendam, verum ejus qui eam rem diligenter inquirendo notam habere possit* (e), ed è doppia del fatto, e del gius. *Scientiam enim non hanc accipi que juris prudentibus sit, sed eam quam quis aut per se habeat, aut consulendo prudentiores adsequi possit* (f).

La *Notizia* o *Scienza* di taluna cosa propriamente pigliasi qualora taluno non può ingannarsi (g), ed impropriamente dicesi sapere, qualora con veemente openione ci vien nota (h), poiche la *Scienza* reca necessariamente il vero (i); e tutte le cose che debban farsi con dtermination di animo, non posson allo 'ntutto farsi senza di vera e certa notizia (l), e'l sapere dev'esser di far quell'atto con quell' affezione ch' è alla notizia conforme (m).

Laonde la *Scienza* è infallibil notizia del vero (n), e consiste nel midollo di ragione non che nella corteccia di scritture, per usar la frase del Baldo, talche dall' aver scorso un instrumento non si presume taluno inteso delle cose in esso contenute, ma solamente qualora abbiassi fatto ad intenderlo (o). L' *Openione* è moto dell' animo che attrae qualche conchiusioni da alcuni principj, come par che il Testo ci reca, ma la Chiosa la intende una dubitosa risposta, a differenza della *Sentenza* la qual' è risposta ferma ed indubitata (p), della qual cosa ne abbiám

(a) Text. in l. apud §. si quis pupillo §. item in fin. cum sequ. ff. de dol. exc. l. 16. cum seq. ff. de liberal. caus. l. 2. §. si pupillo ff. pro emptore l. 18. 29. ff. de solut. & liberat. & in tit. Si quis ignorans rem minor. esse sine decre. comparaverit - Cod. V.
 (b) Text. in l. 120. ff. de re judi. l. 4. §. si quis non tutor in fin. ff. de dol. mal. exc., & in tit. G. Si minor se major dixit.
 (c) Text. in l. 3. §. un. ff. de jur. & facti ignor.
 (d) Text. in tit. de jur. & facti ignor. - Dig. Vet. xxv. & Cod. l.
 (e) Text. in l. 9. §. 2. ff. de jur. & facti ignor.
 (f) Text. in l. 10. ff. de bonor. posses.
 (g) Text. in l. nec ignorans C. de donat. ju. §. in l. scire leges ff. de legib. l. 23. ff. de her. inst. l. 43. §. un. de usucap. & tot. tit. ff. de jur. & facti ignor.

l. 46. ff. de acquir. her. l. 17. eod. tit.
 (h) Text. in l. 2. §. idem Labeo ff. de acqu. plur. & ibi gl. in V. sciat, & gl. in l. si duo §. pen. ff. uti posside. & in l. libera ff. de past. l. 22. ff. de hup. inst. l. 30. §. 2. cum ff. sequ. ff. de acqu. her.
 (i) Text. in l. si paterfam. ubi gl. in V. scit. ff. de her. inst.
 (l) Text. in l. 79. de R. J.
 (m) Text. in l. 3. ff. de eo qui pro tut. l. 2. ff. de her. inst.
 (n) Text. in l. 49. §. un. ff. de usuc.
 (o) Text. in l. 56. ff. de V. S. l. 1. ff. de esc. tut.
 (p) Text. in §. responsa ubi Gl. in V. Sententia, & Opiniones Inst. de J. N. G. & Civ. l. 30. §. 2. cum ff. sequ. ff. de acqu. her. Baldo. in l. scire ff. de legib.

biam palesi scontri in altri Testi (a) . Il *Dubitamento* è un'ignaglianza di contrarj raziocinj (b) . La *Fede* è percepiemento di qualche vero per testimonianza di altrui (c) .

Per scontrarne gli essempli ; quantevolte il Giudice la cosa dall' Attore proposta negasi dal Reo , fassi e' allora a Dubitare , poiche non sà se l'animo suo all'una o all'altra debba posare (d) . Dopo di tal dubiezza potrà il Giudice inclinar l'animo suo ad una delle parti per cagion di legiero indizio, e di lieve argomento, e questa dicesi *Sospizione*, la qual sebben muova l'animo del Giudice , nondimeno non lo rimuove affatto dalla dubiezza, come per tacer di altri (e), in un particolar Testo si ravvisa , cui dettasi *ad suspicionem Judicis* (f) . E questo diciamo il primiero grado della credulità, mercècche già tratto tratto comincia l'animo di colui che giudica ad aderire ad una delle parti, comeccche dubitoso per anche ne rimane . Dopo tal Suspizione se al Giudice argomenti più vigorosi appariscono , allor egli ad Opinare v'è cominciando, tuttavia non cessa di dubitar dell'opposito , bensì leggiera la dubiezza li rimane, e questa dicesi *Opinione* (g) . Finalmente se appresso a questa opinione cotanto a lui venghi a dimostrarfi che lo induca ad una sola delle parti fermamente ad aderire , questa per appunto allor dicesi la *Credulità perfetta* , e la perfetta pruova, come il Bartolo ragiona (h) .

Il Baldo poi ci reca diversi gradi investigabili del vero : il grado cioè dell'informazione, ovvero dell'esposto: il grado di presunzion di Uomo : il grado di presunzion di Legge : il grado della veemente amminicolazione: quel della mezzapiena pruova: e l'altro finalmente dell' indubitata pruova e notizia . E quindi soggiugne che trè sono i moti dell'animo del Giudice : il I. impulsivo ovvero Sospettante : il II. impressivo da una veemente inclinazione : il III. chiaro certo o pienamente informato (i) . Il Primo ad investigare &c. , e quindi il Testo prescrive rapporto a tormenti *a suspectissimo incipiendum*, & *a quo facillime posse Verum sciri Judex crediderit* (l) .

Il altro luogo il medesimo ci espone (m) che quella che dicesi *Sospizione*

(a) Text. in §. incertis & §. seq. in R. de legat. l. 1. ff. pro don. l. 9. §. 4. ff. de jur. & fact. ignor. l. 15. §. 10. §. 7. ff. de acqu. her. l. 20. ff. quib. mod. ususfr. l. 4. de manuo. vindi.

(b) Text. in l. 27. §. un. ff. ad Municip. l. 23. §. 1. l. 33. 34. ff. de acqu. her.

(c) Text. in l. scire leges, & ibi Bal. ff. de legib. l. 30. a §. 1. cum seq. ff. de acqu. her.

(d) Text. in l. 1. ff. de inspic. Ventre l. 1. §. si pater ff. de Ventri. in poss. mitt.

(e) Text. in l. absentem in pe. ff. de pen. l. 34. §. 1. ff. de acqu. her.

(f) Text. in l. si deletum ff. ad l. Aquil. & l. fin. ff. de quæstion. l. 5. in pr. ff. de penis l. 6. l. 5. §. fin. ff. de acqu. poss. l. 34. §. 1. ff. de acqu. her.

(g) Text. in l. 1. §. si pater ff. de ventre in poss.

(h) Text. in §. responsa ubi gl. in V. Sent. Bass. de jur. nat. §. incertis ff. de legat. Bar. in Ladmonendi col. 4. in V. hoc pmissio ff. de jur. jur.

(i) Bal. in rubr. de contrav. Invest. in §. in lib. in Uf. Feud.

(l) Text. in l. 1. ff. de quæstion.

(m) Bal. in Lea quidem C. de accus. col. 1.

pizione è una qual applicazione dell'animo a taluna cosa con veemente titubazione come si accenna nel Testo (a), ma quella che appellasi Prefunzion di uomo, è un concetto recato da una qualche probabile conghiettura (b) e quindi siccome qualor l'animo del Giudice vien a muoversi da più prossimi indizj, vieppiù gagliardo ne diviene, così per contrario se da lontani e rimoti indizj, rendesi men vigoroso e debole (c). E l'istesso in altro de' suoi diversi volumi, trè distingue i generi delle pruove, cioè I. vera e piena. II. verisimile e non piena, e l'infirma nè verisimile nè piena, della quale non è da farsi conto dove trattasi per ventura di cosa di gran momento (d).

Dopo aver adunque divisato dell' Ignoranza, Errore, Dubiezza, Sospizione, Opinione, Fede e Credulità perfetta, ci rimane qui di seguire della Ragione, ch'è l'ultimo grado che ci scorta a distinguere il vero, poiche come Tullio acconciamente ravvisa, essa è moto dell'animo che aguzza l'occhio della mente, e distingue il vero dal falso (e). Ad altri piace dirla ch'è moto dello 'ntelletto che procede per intellettive o sensitive cagioni conforme alla subietta materia, a necessariamente conchiudere, o disporre, o dimostrare. Ovvero è certa dimostrazion del Vero, e certa ed indubitata confermazione di qualche detto o fatto, e dicesi ragione, perche ratto e fermo rende il fatto o detto (f), talche c' insegna la Metafisica Legale che allora dicesi palese il gius qualora se ne reca la ragione (g), poiche la ragione è l'anima delle leggi (h), e per opposta ragione ci si fa lecito allontanarci dal disoponimento delle medesime (i), per cagion che colà dove cessa la ragione, vien' eziandio a cessar la legge (l).

Nondimeno la Metafisica Legale ci palesa che non mai sempre, e di tutte si può recar certa in quelle cose che piacquero a Legislatori (m); onde siccom' e' par che per una banda non chiude all' umano ingegno d'investigarne in sè stesso la metafisica certezza, allo stesso modo per l'altra poiche al di fuori lo viera, ci fa quindi sapere che bastar ci debba l'opinion del Legislatore, il quale abbia creduto tal cosa. esser buo-

na

(a) Text. in l. de statu ff. de testam.

(b) Text. in l. continuus §. sicut ita ff. de V. O.

(c) Bal. in l. non ignorat C. qui accus non poss.

(d) Idem Bal. in c. 2. col. 2. de consuet. restit. foudi. in Uf. feud.

(e) Tull. de Offic. relat. ab Aretin. in l. insulam ff. de matr. & a Bald. in add. ad l. 19. ff. de legib.

(f) Bal. in l. non omnium ff. de legib.

(g) Text. in l. a testatore, & ibi not. ff. de cond. & dem.

(h) Text. in l. 44. ff. de bon. damn. laut. mulier ff. de matr. l. cum pater §. dulcissimis de leg. 2. l. quod dictum ff. de pact.

(i) Text. in l. si hominem ff. mandat. §. 1. Inst. de hær. inst. l. 15. §. aliud ff. de excus. iur.

(l) Text. in l. quod dictum ff. de pact. ff. ad Syllan. l. si maritus ff. de adult. l. fin. C. de prefec. long. temp.

(m) Text. in l. non omnium ubi Bal. ff. de i.

na (a), e quindi dal Legislatore non è da chiedersi la ragione, ma la volontà, nè può la legge da Sudditi guastarsi, perchè non abbia in sè ragione (b).

L'opposto vien poi prescritto ne' testimonj, poiche nulla pruova fanno, se ci recan ragione che necessariamente la non conchiuda, intorno alla qual cosa il Baldo agiugne che dobbiam dire che la ragion necessaria pruovi necessariamente, e la ragion verisimile pruovi presuntivamente (c), ma se il testimonio non reca ragione, ma di ragione in vece ripete il detto, nulla e' pruova (d). In oltre l'istesso Scrittore ci v'è dicendo, che doppia è la ragione, cioè dritta ed obliqua: la dritta è quella cui posta palesasi il vero senz' aver uopo di alcun mezzo (e), come per cagion di essemplio sò *perche vedo*, oppure *penso*, *dubito? dunque sono* (f): l'obliqua è quella cui posta apparisce il vero per sottintendersi o per cosa giunta (g): come per ventura avvien nella negativa, la quale non pruova di per sè drittamente, ma presupposti alcuni principj coll' affermativa impassibili, pruovasi la negativa, come diffiniamo il figlio (h), e questa diceasi pruova obliqua (i). Cosa dovrem dire se il testimonio e' dica, sò perche hò toccato con mani? Il Bartolo ci fa sapere che sebben costui favella impropriamente, nondimeno e' reca pruova eziandio di vista ed udito non che di tatto, perchè riportasi al senso congruo di quel senso (l).

Di qui è che la Metafisica Legale s' introduce a fogggiugnere delle due facultà dell'immaginare e del ricordare, comunemente dette *Fantasia e Memoria*, come d'esse che son facultà congiunte allo' intelletto, e potenze dell' Animo, il quale come abbiam sin dalle prime mosse accennato, vien pertanto chiamato *Mente*, perchè si ricorda. La *Fantasia* o per dire in miglior modo la *Facoltà dell'immaginare*, è facultà cui la *Mente umana* percepisce le corporee cose sotto le immagini corporee, o anzi è la *Mente istessa*, la quale destasi a percepir le corporee cose sotto corporee immagini per le vestigia al cerebro impresse, e col moto de' spiriti animali che scorron per esse vestigia (m), della quale abbiam divi-

(a) Text. in l. r. & §. pueritiam ff. de potest. ful.

(b) Text. in l. prospexit ff. qui & a quib.

(c) Bald. in d. l. non omnium ff. de legib. num. 4.

(d) Text. in l. fin. C. de offic. prot. Catalani not. Bal.

(e) Text. in l. 26. ff. de her. inst.

(f) Text. in l. 2. C. quando sic. vel priva.

(g) Text. in d. l. 26. ff. de her. inst.

(h) Text. in l. filium de his qui sunt sui vel alien. jur.

(i) Text. in l. optima C. de contrahen. stip. & notatur in l. Panthionius. §. rei perduellionis. ff. de acqu. her.

(l) Text. in l. fin. C. de pecun. not. lib. et. & ibi per Ber.

(m) Text. junct. gloss. in l. de tut. C. de in iat. res. mino. & ibi Bald.

divisato nel Trattato precedente . La Memoria è facoltà dell' umana
Mente o dell'Animo razionale per cui ci ricordiamo delle cose prima
ravvivate (a), della quale abbiám ragionato nella Rettorica Legale (b).

Poiche la Mente umana , a ragion che percepisce ed intende , di-
cesi *Intelletto* , ed a ragion che vuole , dicesi *Volontà* , allo stesso modo
in essa Pensante Sostanza due ministerj ed officj s'incontrano , cioè l'in-
tendere e 'l *volere* , e due facoltà si risguardano cioè di *volere* , e d' in-
tendere (c); in avendo divisato dell' Intelletto e dell'intendere, ci rimane
far parola della *Volontà* e della *Libertà* della medesima .

La *Volontà* a ben avvifare , come abbiám promesso , è la Mente
istessa , quanto al ravvifato Bene propende, e dal Male si allontana; ma
a favellar colla voce delle Scuole , e facoltà la quale profiegue il Bene
generalmente propostoli dallo 'nrelletto , e'l Male abborrisce (d) .

Siccome la *Volontà* è l'istessa Mente, così la *Libertà* è la *Volontà*
istessa , quanto è immune nel seguimento del Bene e nell' allontana-
mento del Male , da necessità non men estrinseca che talora eziandio
intrinseca (e) : onde siccome doppia è tal libertà una dalla forza este-
riore , l' altra dalla interior necessità della natural inclinazio-
ne (f) , allo stesso modo doppia è tal necessità , esteriore che dicesi for-
za e sospingimento (g) , ed interiore ch' è una certa naturale e necessa-
ria propenzione al bene , ed avversione al male . La forza esteriore o
sospingimento , è quella che recasi a taluno da un esterior principio
contra la di lui propria inclinazione (h) . La *Libertà* dalla natural ne-
cessità , la quale libertà di elezione o libero arbitrio dicon le Scuole , è
quella ch' esclude ogni necessità come abbiám detto, estrinseca non men
che 'ntrinseca, ed in ciò il libero del volere differisce dal volontario (i),
perocche il libero allontana ogni necessità, esterna ed interna (l); il Vo-
lontario esclude solo l' estrinseca necessità o sospingimento (m) , e quin-

Tom. III.

I

di

{ a } Text. in l. contrahitur ff. de pignor.

{ b } Vedi nella Parte I. nel Tratt. 3. alla
faccia 76.

{ c } Text. in l. 1. §. 1. ff. de auth. tut. l. 3. ff. de
eo qui pro tut. l. 3. ff. de acqu. poss. l. 2. ff. de acqu.
her.

{ d } Text. in l. 1. ff. de iust. & iur.

{ e } Text. in §. 1. Inst. de iur. person. ind. 4.
in ff. ff. quod iust. cau. l.

{ f } Text. in l. 1. §. hęc que de servis l. 3. ff.
de acqu. poss. l. 1. C. de fil. iam. & quemadm. pat.
ten. lib. x.

{ g } Text. in tit. nē vis fiat ei qui in possess.
mā. est -- Dig. Nov. 43. & tit. his que vi metusve

caus. gesta sunt -- Cod. 2. & Dig. de vi publ. & tit.
de vi privat. tit. de vi & vi arm. l. 3. §. 1. & tit. Cod.
Unde vi l. 24. §. pen. ff. de iudic. libert.

{ h } Text. in d. §. 1. Inst. de iur. person. l. 1. in
fin. ff. quod iust. cau. §. 1. Inst. de exc.

{ i } Text. in l. 8. §. penul. ff. de reb. dub. §. pen.
in 2. Inst. de L. Falc.

{ l } Text. in d. l. 1. §. hęc l. 1. C. nē quis liber
in vitus actum reipubl. gerer. cogatur lib. xi. &
Tit. ut nemo in vitus agere vel accuf. cogatur Cod.
3. l. 1. C. de fil. fam. l. 3. ff. de R. J.

{ m } Text. in d. l. 1. C. de fil. fam. & d. §. 1.
Inst. de iur. personar. l. filius fam. §. in vitus ff. de
procur. l. 1. ff. de tutel.

di doppio altresì se ne distingue: tacito od espresso. il volere (a), e l'consentimento (b), al quale si oppone non men il timore che l'errore (c). Ma niuna forza può recarsi al volere quanto a suoi atti intrinseci e proprij (d), come all'Amore ed all'Odio, ma tal forza può patire quanto a moti estrinseci e corporei, i quali come occasional cagione la desta nel corpo, come di fare o di trattener contro il volere (e). Laonde non siam liberi dalla necessità naturale, ed intrinseca intorno all'amor del Bene ed all'odio del Male generalmente, perche non possiam generalmente non amare il Bene o la nostra felicità. Ma i privati beni non allo stesso modo stringono il nostro volere ad essi, e pertanto abbiam libertà di eliggerli, se molti di trascieglier uno o l'altro, se uno accettarlo o ricusarlo (f). La forza è di due maniere, maggiore che in niun modo può resisterseli (g), e di questa si ravvisa in un titolo a parte (h), l'altra che può resisterseli ancorche con pericolo, di cui in altro luogo si ragiona (i); intorno al che ci riportamo a quel che ne ragioneremo nel Trattato dell' Etica, e nell'altro della Legal Teologia Morale, per non ripeter più volte l'istessa cosa.



DELLA

(a) Text. in l. 138. §. r. Ed. V. O. l. 1. §. v. l. 1. §. 9. ff. sol. matr.

(b) Text. in l. qui tale ff. de Reg. Jur. l. qui patitur l. 46. §. fin. ff. de furt. ff. mandat. l. 46. §. fin. ff. de furt. l. 7. in fin. ff. de numer. l. 1. & 2. C. de fil. fam. & quemad. pat. ten. lib. 2. l. 1. ff. ad munic. l. 8. ff. de option. legat. l. filius §. invitus ff. de procur. l. si pater ff. de adopt. l. 25. ff. de acqu. rer. dom.

(c) Text. in l. 117. ff. de R. J. l. 3. C. de tabular.

(d) Text. in l. 1. §. hinc ff. de acqu. poss.

(e) Text. in l. si pater cogente ff. de rit. nupt. l. si mulier §. un. ff. quod met. caus. l. cum proponas C. de hinc. inst. de tit. ne vis fiat ei qui in poss.

miss. et. Dig. Nov. 49.

(f) Text. in l. 1. & tot. tit. de Optione vel electione legata l. 138. §. r. ff. de V. O. l. 1. §. r. ff. de leg. 1. l. 75. in ff. & seq. ff. de acqu. her. l. 3. ff. de R. J. l. 1. ff. de solut.

(g) Text. in l. 1. & 2. ff. quod vi met. caus. ff. l. si merces §. vis major . . . l. 18. §. fin. ff. de acqu. poss.

(h) Text. in Tit. quod metus caus. ubi Azo in summa.

(i) Text. in Tit. de his que vi metusve caus. ff. l. 1. §. vim vi ff. de vi & vi arm. l. scientia §. qui cum aliter ff. ad L. Aquil. l. 3. cum seq. ff. de R. J.

D E L L A
 LEGAL FILOSOFIA MORALE
 E NEL PRIMO LUOGO
 DELL' ETICA.
 TRATTATO III.



ER tacer che la Moral Filosofia vien definita dal Principe de filosofi , Difesa e Guarnimento delle Leggi (a), dal Principe degli oratori, Inventrice delle Leggi (b), e similmente dal Principe de' legali filosofi il B.ado, appellata Madre e porta delle Leggi (c): noi punto allontanandoci dal Testo , diremo di venir la Scienza Legale detta pertanto , vera e non simulata filosofia (d) , ed altrove sacratissima filosofia (e) , per additarci di contenersi in essa per appunto la Morale , la quale a Socrate parve di essere la vera filosofia (f) , e le poche leggi delle XII. tavole da cui deriva il Diritto Civile (g) , esse in picciol volumetto trascendon di peso , di utilità , e di abbondanza , le librerie di tutti i filosofi , come il Scevola presso Cicerone ravvisa (h) . E comeche parecchi de' legali Scrittori accennano , di esser alla Morale conformata la Giureprudenza , e di trattar essa della Moral Filosofia (i) , nondimeno ci fan gustare o nulla o appena , nè del come , nè del quanto in essa sia contenuta , la qual cosa noi per contrario scontraremo non meno in generale , che altresì divisatamente .

In generale , conciossiacche in distinguendosi tutta la Moral Filosofia in tre parti , di cui il primo luogo vien dato all' Etica , la quale

I - 2

rifguarda

(a) Arist. Ethic. v.

(b) Cic. Tusculanor. vii.

(c) Bal. in l. 1. §. hujus studii in 1. add. n. 6. ff. de just. & jur.

(d) Text. in l. 1. §. 1. ff. de just. & jur.

(e) Text. in l. 1. C. de his quib. ut indign.

(f) Covean. lectio. jur. var. lib. 1. c. 17. num. 4.

(g) Text. in §. & non analoganter & ibi gl.

in verb. Origo Inst. de jur. nat. gent. & civil. Liv. lib. 2.

(h) Cic. 1. de Orat. & ad Q. fratrem.

(i) Budæ. annot. in l. 1. ff. de just. & jur. & in l. 1. ff. de contr. empr. Bar. in §. in probat. num. 8. Azo in Summa Cod. ad tit. de Summ. Trin. n. 25. & in Summa Inst. in probat. in §. Hostiens. in Summa in probat. Covean. loc. cit.

risguarda il diritto governo di sè stesso, il secondo all'Iconomica, cui dispone il buon governo della famiglia, e finalmente il terzo alla Politica, cui s' insegna quello della republica, vien essa compresa nella Legale tutta nel suo tutto, e nelle sue parti, il che pienamente ravvisiamo per molte, e diverse ragioni. I. perche la Giurisprudenza contiene la giustizia (a), la quale similmente in tre parti si divide; la cui prima in essendo ella costante volontà di render a ciascheduno il suo debito, come atto di volontà, riportasi all' Etica; la seconda ch' è la giustizia commutativa, la quale consiste in osservar l' iguaglianza ne' commerzj (b), e trà 'l gius e 'l debito (c), riportasi all' Iconomia; e la terza finalmente la qual' è la giustizia distributiva che distribuisce i premj e le pene, riportasi alla Polizia, come più giù largamente ravviseremo.

Altresi perche, in ritenendo la Scienza Civile, come abbiam fin dalle prime mosse accennato, nella sua universal notizia qualsiasi diritto publico e privato, ed ogni governo della persona, della casa, e del mondo, comunque in esso si viva, con ragione, con mercanzia, o con arte, vien pertanto a comprendere la Moral Filosofia nel suo tutto, e nelle sue parti, dell' Etica, dell' Iconomia, e della Polizia.

E conformandoci a questa istessa divisione, ravvisiamo appò il Baldo, triplice la final cagione della Legal Scienza; nell' uomo, all' uomo, ed alla republica (d): cui aggiugniamo che la medesima si distingue in tre principj; onestamente vivere; non recar pregiudizio ad altrui, e render ad ogniuno il suo debito, de' quali la Chiesa si espone che il primo riguarda sè stesso, ed i due seguenti ad altrui (e). Quindi conformando ciascheduna delle tre cagioni sudette co' tre legali precetti, contrarremo la Morale in tutte le tre distinte sue parti; conciossiacche riguardando essa la Legale nella sua principal cagione, nell' uomo: ed imponendo il primiero dilei precetto, ad onestamente vivere; viene a riguardar l' uom onesto, e rapportasi all' Etica che contiene la disciplina de' costumi, e 'l buon governo di sè stesso. Quanto poi la cagione della Legal Scienza nel secondo luogo rigitasi intorno all' uomo, profferendoci il secondo dilei precetto, di non recar pregiudizio ad altrui, addita il buon Cittadino, e rapportasi all' Iconomia, cui prescrive le provide leggi del buon governo della famiglia, e della Società. Finalmente

(a) Text. in l. 1. ff. de just. & jur. & in Auth. ut jud. sine quoq. suffrag. §. itaq. Deo. c. 11. 2.

(b) Text. in l. bona fides ff. de pos. in Auth. de Mand. Princ.

(c) Text. in l. ben. ff. de just. & jur.

(d) Bal. in l. 1. ff. de just. & jur. c. 1. §. ad 20.

(e) Gloss. in §. juris precepta in verb. honeste Inst. de just. & jur.

nalmente la cagion finale della Legal Scienza istessa rivolgendosi alla Republica, dettandoci il terzo d'iei precetto, di rendere a ciascheduno il dritto che se li pertiene, riguarda il buon maestrato, e recasi alla Polizia, cui prescrive le leggi del governo della Republica (a).

E poiche non men dalla Morale che dalla Legal Filosofia nel primo posto vien collocata la Disciplina de' costumi, come oltre al ravvisarsi dall'accennato primiero di lei precetto, prepone pertanto i costumi alle dovizie (b), e dispone che i professori delle buone arti e delle leggi in primo luogo sorpassino nell'eccellenza de' costumi, indi nella facondia (c), quindi facendoci dall'Etica, poiche dovrem trattar a parte dell'Economia e Polizia, in essa per ora ci fermaremo per adempier l'accennato scandaglio colla Legale. E prima d'innoltrarci, c'introduciam con premettere, che siccome la Morale vien appellata Disciplina de' costumi, Arte dell'onesto vivere, e Scienza del bene e del male, e l'obietto cui riguarda è l'equo e'l buono, e l'umana felicità, e quindi ci reca la moral virtù che ci fa divenir buoni, riguardando nella volontà al Bene, e nello 'ntelletto al Vero, e questa virtù morale essendo ella un abito, non si viene altrimenti ad acquistare, se non se col costume e colla pratica di molte buone azioni.

Nella guisa istessa scontramo tutto ciò nella Legale, la quale parimente ravvisiamo di venir diffinita Scienza di ciò ch'è giusto ed ingiusto (d), ed Arte dell'equo e del buono, per cui sceveriamo il giusto dall'ingiusto, quel ch'è lecito dall'illecito (e), altro non essendo la Legge salvoche ragion tratta dal Divin Nume la quale impone le oneste cose, e vieta le contrarie, come con Tullio e Demostene il Testo ci reca (f). E per commun consentimento de' stessi filosofi, la Prudenza che dicesi Generale, la qual'è general conoscimento delle cose che alla vita ed a costumi pertengono, alternamente e con igual maniera adattasi non men all'Etica che alla Prudenza Legale, per modo che di un istesso nome e di un istesso suono, rendono le dette voci di Prudenza Generale, Etica, e Giureprudenza, vale a dire che la Giurisprudenza, e l'Etica son pur l'istessa cosa (g); per tacer qui della Prudenza che dicesi

(a) Joh. Mercerus lib. 2. opin. c. 2.
 (b) Text. in l. 11. ff. de exc. tut. §. fin. Inf. de suspect. tut. l. in postulandis C. eod. tit. l. 25. ff. de priv. cred.
 (c) Text. in l. 77. C. de professor.
 (d) Text. in l. iustitia, & in §. Jurisprud. de iust. & iur.

(e) Text. in l. 1. & d. §. jurisprud. de j. & j.
 (f) Text. in l. nam & Demostenes ff. de legib. Cic. Philipp. ix.
 (g) Purchot. Instit. Philos. vol. 1. in proha. Philos. c. 2. pag. 20. & in compend. Ethic. par. 2. cap. 4. vol. 5.

dicesi Particolare, la qual' è un pratico ed efficace conoscimento delle cose che in ciascheduna occasione deve trattar l'uom'onesto, ed essa è Cardinal Virtù di cui più giù ravvisaremo di esser altresì nell' Etica Legale contenuta.

Per ora ci fermaremo a ravvisare qualmente, oltre al ragionar ancor essa in tutt' i suoi volumi intorno a costumi (a), un particolar Trattato ci reca dell' emendazion de' costumi (b), e menzion ci rende non men di coloro ch' eran preposti alla publica disciplina e correzion de' costumi (c), che altresì di que' che son preposti alla disciplina ed a costumi de' privati (d), conciossiacche contiene essa i suoi erudimenti de' costumi, ne' quali conchiudonfi, non men commutativamente, che distributivamente i precetti della Giustizia (e). Risguarda essa parimente l' obietto e l' subietto istesso della Morale, cioè l' equo, e l' buono (f), ed insieme l' umana felicità, giusta il Bartolo (g), il che ci vien riconfermato da Tullio, il quale ci v' è dicendo, che in niuna cosa evvi più di forza, e di conto per la felicità della Republica, e per la libertà de' popoli, quanto l' autorità delle leggi: le leggi sono di publica utilità (h), onde fannosi a protestare *illa agere quarentes qua utilitatem nostris subiectis introducendo, omni eo onere liberentur* (i). Di qui è che in essendo Arte dell' equo, e del buono, per la quale ci allontanamo dal male, da ogni vizio ed illecita brama, e s'iam invitati al bene (l), essa pertanto ci rende buoni, imperciocche siccome col Filosofo il Baldo acconciamente ravvisa, noi non investigamo il bene, per saper cosa e' siasi, ma bensì acciò divenghiamo buoni (m), producendo il Diritto Legale gli effetti attalche tutti buoni si rendano (n), la qual cosa per avviso del Testo e' si fa per doppia via, cioè col timor delle pene, e colla speranza de' premj (o). Ed allo stesso modo ci riconferma che la

Moral

- (a) Text. in l. 1. in fin. C. de p'pof. agent. in reb. lib. xii. l. 13. §. 1. ff. ad l. Jul. de adult. l. 8. §. 1. ff. de decet. ab ord. fac. Auth. neq. vir. quod ex dot. §. fin. coll. 8. Inst. de suspect. tut. §. fin. Inst. de J. N. G. C. §. jus autem civile Inst. de action. §. in duplum, & ibi in add. gloss. & Ang. §. fed & si credat Inst. de obl. que ex deli.
- (b) Text. in l. 1. in tit. Cod. de emendat. propinquor. & de emendat. servor.
- (c) Text. in tit. de Renarchis, & l. 18. ff. de vac. mun.
- (d) Text. in l. 13. §. fin. ff. de adm. tut.

- (e) Gribald. de ration. stude. in jur. lib. 1. c. 3. in fin.
- (f) Text. in d. l. 1. ff. de just. & jur.
- (g) Bar. sup. instit. in probaz. n. 8.
- (h) Cic. de legib.
- (i) Text. in Auth. ut jud. sine quoq. suff. Auth. de restit. in princ. Auth. de Ecclesiast. rer. alien. in pr. Auth. ut differ. jud. in pr. coll. 9.
- (l) Text. in Auth. quib. mod. nat. efficiantur sui, & in Auth. neq. virum §. fin. coll. 8. Auth. de depo. coll. 6. l. 2. C. de dignit. lib. xii.
- (m) Bal. in l. 1. §. juri operam in 1. add. n. 5. ff. de just. & jur.
- (n) Idem Bal. loc. cit. in 2. add. n. 3.
- (o) Text. in d. l. 1. in fin. ff. de just. & jur. Auth. de deposito coll. 6. l. 16. §. nonnunquam l. 6. §. fin. ff. de penis §. fin. Inst. in proz. l. 1. C. ad l. Jul. repet.

Moral virtù non acquirasi altramente che colla pratica di molte buone azioni, talche per un atto solo non presume niuno l'Etica Legale effe diligente e buono (a), e ci rende buoni nella guisa della Morale istessa, cioè coll'abito, e coll'atto (b), concioffiacche la Giustizia, e la dilei virtù consiste nella volontà, e nell'abito della mente (c), e 'l gius vien inteso per l'azione istessa, e lo palesa ne'cennati fuoi tre precetti, che sono i principj sui cui appoggiasi la Moral Filosofia Legale, ne' quali si ravvisa l'effetto sudetto, non men del volere che della mente, dell'abito insieme e dell'atto, della moral virtù ed azione, e tutto in somma raccolto il più bel fiore della Morale Filosofia, riducendo in effi compendiato in tre sole parole tutto l'encomio dell'uom forte ed onesto (d), nel cui ternario, comunque si voglia inteso per un numero sopra di ogni altro risguardevole (e), essa la Legal Filosofia Morale, prescrive i fuoi principj, per disegnarci la dilei perfezione; concioffiacche siccome la Morale vien riputata più degna della Natural Filosofia, perocche tratta a renderci buoni e virtuosi, nella istessa guisa la Legale, che per tanto dicefi vera e non simulata, ma sacra filosofia, essa è più nobile di ogni altra, per cagion che parimente rigirasi a farci divenir buoni, al qual' oggetto non risguardando le altre Scienze non giungono alla dignità della medesima (f).

MA oltre a quanto abbiam cennato sin qui in generale ed in discorso, per affrontar più minutamente la Legale colla Moral Filosofia, inoltrandoci in esse rà d'uopo osservar l'ordine stesso che si tien dalla Morale, in trattar nel primo luogo dell'Intelletto, e Volontà, come d'essi, che vengon estimati nella medesima per interni principj delle morali azioni. E quindi ravvisamo similmente nella Legale, di sovrastar la volontà a tutt' i sensi, onde in essa il primo posto li vien destinato (g), e la Chiosa riman ligistrato in altro Testo, la volgata massima in quel verso contenuta (h).

Quidquid agunt homines intentio iudicat omnes,

ed in tutte le cose che dipendon dall'animo, l' Etica Legale afferma di attendersi più l'intenzione, che non l'opra (i), e stimarsi più efficace delle

(a) Text. in l. n. C. quib. & advers. quos, & cumq. — ibi solertia Inst. in proba.
 { b } Bal. in d. §. juri operam in 2. add. n. 3.
 { c } Text. in l. i. ff. de just. & jur.
 { d } Dio. Chrysof. in orat. de lege.
 { e } Recch. ubi plura allegat in c. fin. in 57. eol. in fin. de Consect. Grat. conf. d. n. 49. vol. 2.
 { f } Castro l. 2. ff. de just. & jur. n. 3.

(g) Text. in l. inconditionibus. ubi DD. in pr. ff. de cond. & dem.
 (h) Gloss. in l. n. C. adl. Cornel. de Sycar.
 (i) Gloss. in l. 3. ff. de concubia. l. 20. ff. de acquir. hered. l. etiam §. i. ubi Bal. & Alex. in not. ff. sol. matr. l. 1. §. divis de Sycar. l. 67. l. 4. §. qui alien. & tot. tit. ff. de furt.

delle parole (a), per modo che non vien riguardato l' effetto che deriva oltre l'intenzion dell'agente (b). E conforme alla Morale parimente la Legale uguaglia nelle buone cose la sola volontà, eziandio all' operazione (c), ed anche ne' malefizj, quali si distinguono per il volere, e per lo proponimento ed intenzione (d), essendocche riguardasi la volontà, e non già l'evento (e), eccetto solo bensì dove per ventura il fatto viene a trascender la malvaggia volontà istessa, imperciocche allora poiche trattasi non già di azion morale, ma di malvaggia, in odio di questa vien attesa anzi l' opra che il volere (f). Laonde il Testo diffinisce, di doverfi estimar per indifferente qualsiesi atto, tolta di mezzo la volontà (g).

Ma quel ch' è da riguardarsi nel volere è la libertà di esso, poiche ravvisa l'Etica Legale che talora fa taluno quel ch'è non vuole (h), e nulla esser cotanto contrario al consentimento, quanto la forza e 'l timore, onde il confermarli è cosa contro i buoni costumi (i), e questa libertà è la volontà istessa, quanto nel proseguimento del bene e nella fuga del male, rendesi illesa da ogni necessità non men estrinseca, che intrinseca (l).

Il Volontario Atto è quel che fassi con discernimento dello 'ntelletto, e con propenzione di Volontà, e quindi ci reca l'Etica Legale che in tutte le cose che debban farsi con diliberazion di animo, ficcome per una banda non posson allo 'ntutto farsi senza di vera e certa notizia (m), così per l'altra il sapere dev' essere di far quell'atto con quell'affezione ch' è alla notizia conforme (n). L' Involontario è quel che si fa per violenza, o all'opposto per ignoranza (o).

All'estrinseca violenza recasi il Timor Grave (p), cioè quel che avviene in constantissimo uomo, qual' è il timor di morte, o di reci-

finché

(a) Text. in l. Libro in f. ff. de suppell. legat.

(b) Text. in l. qui fovgas l. si putator ff. ad l. Aquil. l. q. in fin. ff. de cond. & dem.

(c) Text. in l. si quis in testam. & l. uter in ff. de cond. instit.

(d) Text. in l. 40. & 55. ff. de furt. in §. final. Inst. de susce. tutor. §. in fraudem Inst. quib. ex caus. manum. l. qui in iur. ff. de obl. que ex deli. §. placuit Inst. deod. cum concord. in gloss. alleg. l. divus ad l. Cornel. de Sicar. l. 80. ff. de R. J.

(e) Text. in l. 30. ff. de reg. jur. in d. l. divus. & l. si quis te lo ad l. Corn. de Sicar. l. si quis C. de epis. & cler. l. quisquis in pr. ad l. Jul. Majest.

(f) Text. in l. si servus servum §. si quis ignulam ad l. Aquil. l. qui Saccum de furt.

(g) Text. in l. fedissimam, ubi Bal. C. de adult.

(h) Text. in l. si Rufinus C. de test. mil. l. 1. §. 1. ff. quemadm. pign. vel hyp. solv. l. at si ff. de neg. gest. l. quisdam §. fin. ff. de cond. inst. & l. 1. §. 1. ff. de reg. jur.

(i) Text. in l. 117. ff. de reg. jur. (l) Text. in §. 1. Inst. de jur. person. & in l. 1. in fi. ff. quod met. caus.

(m) Text. in l. 77. ff. de R. J.

(n) Text. in l. 3. ff. de eo qui pro tut. l. 3. ff. de acqu. poss. l. 22. ff. de acqu. har.

(o) Text. in l. nec ignorans nec invitus C. de donat. & in tit. Jur. & facti Ignor. l. 1. in §. ff. quod met. caus. §. 1. Inst. de exception. l. 3. C. de tabular. lib. x.

(p) Text. in §. 1. Inst. de exce.

dimento (a), come più giù recaremo, e tal timore toglie il volontario al volere (b); di qui è che la Legge in tutte le azioni generalmente prescrive di averfi per fatte, se non sian fatte per timor che recasi da altrui (c). Altresi al volontario opposta è l'ignoranza, purchè sia invincibile, imperciocchè se col prestarvisi una moral diligenza possa vincersi, non reca al volontario impedimento (d).

E poicche la Morale tiene che la libertà sola del volere, che suol appellarsi col nome di libero arbitrio, all'intenzione esente da qualunque violenza (e), imprima per appunto nelle azioni il carattere di bontà, ovvero di malizia, la Legale conformandosi ad essa, ci reca dirivar dalla medesima, la cagion del vizio, ovvero della virtù (f), senza il cui demerito niun possa cagionarsi di malvagità, nè di colpa (g), nè venir condannate di misfatto le umane azioni (h), concioffiacchè quelle cose che non dirivano dal nostro libero volere, non vengono nè attivamente nè passivamente interpretate dall'Etica Legale in nostro pregiudizio (i), e quindi avendo risguardo alla libertà dell'arbitrio, dispone che in tutti i maneggi debba esser volontario, e non sospinto (l), nè prescriber debbasi a taluno perchè e' non voglia? poicche son varj i voleri degli uomini, conformi a diversi affetti che li muovono (m), e dichiara pertanto nulla più doverfi tanto alli uomini, quanto la libertà di lor volere (n), e di pregiudicarsi ad ogniuno de' medesimi, qualor se l'impedisce la libertà di esso (o), perocchè la costui effettuazione importa alla Repubblica (p), laonde vuole che il disponimento del voler dell'uomo, venga osservato come legge (q), a segno che non sia soggetto alle leggi stesse (r), e poicche la volontà è quella che dà valore a quel che

Tom. III.

K

iscritto

(a) Text. in l. 1. eum seq. ff. de mort. caus. eos. tit. de his quæ met. caus. tit. de dol. mal. & met. exc.

(b) Text. in l. 84. ff. de acqu. hæc. l. 17. ff. de R. J.

(c) Text. in l. in omnibus ff. de reg. jur. & in tit. his qui propter metum judicis non appellarunt - Cod. vii.

[d] Text. in l. 6. ff. de jur. & facti ignor.

(e) Text. in l. 1. §. hæc ff. de acqu. poss. in l. 1. ff. de leg. 1. & in l. 8. §. pen. in fi. ff. de reb. dub. §. admonendi Inst. quib. mod. jus patr. pot. solu. l. fideicommissi §. quanquam, & ibi gloss. in verb. arbitrium ff. de leg. 3. & in l. ante litem ff. de procur. l. si quis major ubi Jaf. n. 7. C. de transf. l. 1. C. de Sacr. sanct. Eccles. l. omnium C. de testa. l. 4. ff. ad Trebell. l. 32. ff. de hæc. inst. l. 2. & tot. tit. de option. vel electione leg.

(f) Text. in c. nasci § 6. di. 8. & in c. sciendum 7. q. 1.

(g) Text. in c. non est 16. quæst. 1.

(h) Text. in c. displicet circ. med.

(i) Text. in l. si ministerium, ubi Bal. C. de liber. caus.

[j] Text. in l. 1. ver. queritur ff. de cur. bon. dand. l. filius §. invitus ff. de procur. l. 4. in fi. ff. ad S. C. Trebell. & l. 1. C. nè quis liber invitus actum Reipubl. gerere cogatur lib. xi.

(m) Text. in l. 8. in fi. ff. ad S. C. Trebell.

(n) Text. in tit. Si quis aliquem testari prohib. vel coeg. Infort. xxix. & Cod. vi. & in l. 1. C. de Sacros. Eccles. Auth. de hæc. & fals. §. ex hæredatos §. & nullus §. sancimus auth. de jure jur. a mor. præfrito.

(o) Text. in §. huic autem, & §. præterea il 2. Inst. de act.

(p) Text. in l. 5. ff. quemadm. testam. a per.

(q) Text. in §. disponat in auth. de nupt.

[r] Text. in l. ante litem ff. de procur. l. 1. ff. de mil. test. l. 1. G. de Sacros. Eccles.

iferitto nel testamento (a), onde risguardando al consentimento, da questo solo vuole dirivar l'obbligo, e dell'obbligo la sostanza ne' commerzj, senza esser uopo, nè d'isrittura, nè di presenza, nè d'intervenimento di cosa (b). E poiche questa libertà di volere, dinotasi non men colle parole che co' fatti (c), e rapporto alle parole, si vien ad esprimere col verbo *Voglio* (d), a differenza dell'imperfetto volere, che dicesi velleità, e dinotasi coll' imperfetto tempo di desiderativo. modo *Vorrei*, la stessa Etica Legale dispone che il verbo *Voglio*, sia astratto da ogni qualsiasi necessità, e non sottoposto alle regole della legge (e), tal che il verbo *Voglio*, cotanto dinota il libero arbitrio, che può talun preporre all' equo l'iniquo (f). E rapporto a fatti, parimente giusta la Morale, siccome dichiara l' involontaria azione non esser degna di premio (g), così pure la libertà del volere istessa, esser quella che impronta il merito nelle azioni (h), onde profferisce di non aver niun merito l'atto necessitato, o sospinto (i), nè valer la sola presenza del corpo, senza la libertà dell'intendimento (l), ma bensì di aver merito solo l'atto volontario, e libero (m), e nell'istessa guisa tien per invalido il volere commosso, e coartato dalla forza o dal timore, e non ne tien minimo conto (n), talche ci dichiara iscusata la sospinta volontà (o), e stesamente ragionata, quando debbasi dir libera, o sospinta (p). E poiche la volontà istessa deve essere effettiva, attalche possa essa acquistar merito (q), e dalla sola volontà tacita, o espressa che siesi, la potenza viene a ridursi in atto (r), avendo per tanto premesso dell'Intelletto, della Volontà, e della libertà di essa, seguiremo dell' *Azione morale*.

Le Azioni umane e morali son distinte dalle azioni che diconsi dell'uomo, poiche le prime son quelle che fannosi dall'uomo che opra ad umano modo, cioè con consiglio e diliberazion di animo (s), le seconde

- (a) Text. in l. 12. §. fin. in fi. ff. de leg. 1.
 (b) Text. in tit. Inst. de oblig. ex consens.
 §. 1. l. 2. ff. de action. & obi.
 (c) Text. in l. §. ff. reus rat. hab.
 (d) Text. in l. cum quidam ff. de legat. 2. &
 in l. fideicommissaria libertas ff. de fideicommiss. li-
 bert. l. 2. C. de Sacros. Eccles.
 (e) Text. in l. ante litem de pecul.
 (f) Text. in l. fideicommissa §. quanquam
 de leg. 3.
 (g) Text. in l. ita tamen §. qui suspectam ad
 Trebell.
 (h) Text. in l. potuit C. de jur. deliber. l. 2.
 §. hæc l. 3. ff. de acqu. poss.
 (i) Text. in l. rem legatam de adm. legat.
 l. unum ex famul. §. idem de leg. 2. l. proxima de
 rit. nupt.

- (l) Text. in l. 1. §. 1. ff. de author. tutor.
 (m) Bal. in l. ex placito col. 3. de rer. per-
 mut.
 (n) Text. in l. r. §. quod nec. caus. l. 82. ff. l.
 r. §. persuadere ff. de servo corrupto l. 195. ff. de
 regul. jur. l. 6. §. fin. l. 84. ff. de acqu. hæc. l. 1. C. ad
 quis liber. invitus actum reipubl. ger. cog.
 [o] Text. in l. si servus C. de sepulcr. viol.
 (p) Text. in l. 9. & toc. tit. ff. ad S. C. Tre-
 bell. l. 4. ff. de R. J. l. fil. fam. §. invitus ff. de proc.
 [q] Text. in l. fin. ubi gloss. ff. fin. regunde
 (r) Text. in l. 225. ff. de V. S. l. potuit C. de
 jur. deliber. Jas. in l. Barbarius de offic. Prator.
 (s) Text. in Auth. de Monach. in pr. -- ibi-
 rationabili natura decentem, & secundum man-
 tem operantem, ubi Gloss. in V. decentem.

onde son quelle per contrario che fannosi dall' uomo non all' umana maniera, ma senza consiglio ed attenzione (a), e quindi l' Etica Legale nelle azioni, pone mente al proponimento e deliberazione (b), e per esser annoverate tra le morali, oltre all'accennata libertà, li fa d' uopo altresì della ragione, dalla quale l' Etica Legale vuol' esser scortato mai sempre il volere; per averfene conto (c). Laonde non ammette tra le morali azzioni, tutto ciò che si vien ad oprar da fanciulli, ovvero da stolti, furiosi, o prodigi, imperciocchè non avendosi in tal istato di ragione l' uso, e non sapendosi operare nè con ragione nè con libertà d' intendimento, vengon riputate per diffutili, ed incapaci di merito, nè di demerito (d), e nella istessa maniera per tanto dispone, che non possa far testamento colui ch' è di età impubere, per cagion di non aver esso giudizio dell' animo (e), onde ci v' à dicendo che il furioso, e' l' prodigo, e' l' pupillo non abbian volontà (f), nè di recarsi colpa a colui che non è di sana mente, o di sua libertà (g). Distinguonsi le Morali Azzioni eziandio dalle indifferenti e dalle giocose, le quali non vagliono meritare il pregièvol, e specioso nome di morali; Che pertanto colla Moral Filosofia, parimente la Legale protesta, che l'atto giocoso non dispone (h). Ma della Moral Azzione ne dà saggio il Testo, e la presume di essere sceverata da ogni malizia (i), poichè all' Etica Legale non sembra di poterfi fare quel che non può farsi onestamente (l).

Siccome adunque quella che dicesi Moralità delle umane azzioni è la bontà o malizia delle medesime, così essa consiste in una certa relazione di esse alle lor Regole (m). Le Regole degli atti umani son le Leggi, le quali li obligano a ciò ch' è dritto (n). La Legge o è Naturale o Positiva. La Naturale è quella che a noi naturalmente è palese, che quanto a Dio è ordine Eterno o eterna legge, quanto a noi è dritta ragione (o). La Positiva o è Divina, o Umana, tutte comprese dalla Ragion Civile (p). La Scienza che pertratta di queste leggi o regole

K 2 *... dell'*

(a) Text. in l. 91. §. fin. ff. de legat. 2. Auth. de incest. nupt. §. 1.
 (b) Text. in l. 7. ad L. Jul. Majest.
 (c) Text. in l. 41. ff. de leg. 2. l. 62. ff. de V. S. l. 78. ff. de leg. 1. l. 8. quis. in ea C. de cust. tutor.
 (d) Text. in §. pupillus in fi. Inst. de inut. rit. l. 32. §. infans ff. de acquir. posses. l. 8. ff. ad L. Jul. Majest.
 (e) Text. in §. praterea Inst. quib. non est permis. fac. testam.
 (f) Text. in l. 47. §. 1. ff. de reg. jur. l. 32. §. de infans ff. de acqu. poss.

(g) Text. in l. sed etsi §. 1. ad L. Aquil.
 (h) Text. in li. d. vus de mil. test. l. scut. C. de liber. cano.
 (i) Text. in §. illud in Authent. constit. que ordignia §. illud quoq. in ff. coll. 6.
 (j) Text. in l. nepos Procuro ff. de V. S.
 (m) Text. in l. 6. ff. de furt. l. 42. ff. de V. S. Auth. incest. nupt. §. 1.
 (n) Text. in l. 2. l. nam & Demost. ff. de legib.
 (o) Text. in l. cum ratio naturalis ff. de bon. damn. & tit. Inst. de jur. nat. gent. & civil.
 (p) Vedi nella Par. III. nel Tratt. vus.

dell'azioni umane, e della Moralità, ovvero bontà e malizia di esse appellasi Giureprudenza o Scienza delle Leggi (a), la quale vien acconciamente detta, Morale, ed Etica Legale (b).

Ed amendue insieme passano quindi ad esaminare le *Passioni*, concioffiacche da esse suol esser contaminata la più gran parte delle nostre azioni, le quali conforme a quelle vengon più men o punto esercitate buone, o malvaggie. Rimangono esse distinte in que' due generi dell'AMORE, e dell'ODIO, ne quali l'altre tutte comprendonsi.

E nel primo luogo facendosi dall'AMORE l'Etica Legale protesta che stravolger soglia non men i Giureconsulti che i filosofi pur istessi (c): e ci reca esser e' da filosofo il por compiuto freno a solletichi del senso. *Novimus etenim & castitatis sumus amatores, & hoc nost, is sancimus subjectis. Sed nihil est furore AMORIS vehementius, quem retinere Pbylosophia est perfectè monentis, & insipientem atque inberentem concupiscentiam refrenantis, ut ii qui hoc tali detinebunt, si abstinebunt sermone ad eas quas amant, quæ eis non per blandimenta conferunt, denique intantum etiam ante nos Legislatores tales scierunt ANIMORUM AFFECTUS ut etiam donationes constanter matrimonio prohiberent; ut non Concupiscentiæ magnitudine victi, latenter paulatim conjuges semetipsos privarent sua substantia. Hæc ergo Casta Lege sancire bene se habere credidimus (d).* Ed altra nata. *Si vero effusa concupiscentia ei fuerit & alias super introduxerit priorè concubinas, & multitudinem habuerit mulierum fornicantium (sic enim dicere melius est) & ex eis filios habens moriatur, multas simul deserens concubinas: odibilis quidem est iste talis: procul autem hac lege modis omnibus cum talibus filiis & concubinis excludatur. Sicut enim si quis legitima copulatur uxori, alias superinducere non poterit matrimonio consistente, & ex his legitimos procreare: ita neque post agnitam quo diximus modo concubinam: & ex illa filias, dabimus si etiam aliquod opus libidinis aliud fecerit, etiam hoc ad successionem ejus introduci si mortuus fuerit intestatus. Nam si hoc non sanciverimus, indiscreta quidem erunt quæ mulierum sunt, quam potius, aut quam minus amaverit: indiscreta quidem & quæ filiorum sunt, & nos non damus luxuriantibus sed pudicis legem. Non autem differentiam facimus de filiis sive masculi sint sive femina, sicut enim Natura nihil circa talia tradat, sic nec nos aliam in masculis, & aliam in feminis secundum hoc ponimus legem. Oportet enim per omnem viam subtilitatem, simulque pietatem transi-*

re

(a) Text. in l. 1. ff. de just. & jur. §. Jurisprud. Inst. eod. & in tit. Inst. de jur. nat. gent. & civil.

(b) Furchot. Inst. phylol. vol. 5. in Comp. Edit. par. 2. c. 4.

(c) Text. in l. 2. §. initium ff. de O. J. Boer. dec. 23. n. 73.

(d) Text. in Auth. quib. mod. nat. effig. legit. §. novimus eod. 6. & in l. 1. de don. inter vir. & ux.

te (a). E per l'altra banda effer giovenil vizio il non saper reprimerne l'impeto (b), talche ci propone la Chiofa a diffinire, fe da cupido ed innamorato garzone credafi taluna restituita illefa donzella (c) permettendo passar a seconde nozze qualor non abbiassi coraggio di reprimer il calor del fangue (d). E conforme al testè citato Testo eziandio in altro luogo rende avvifato che l'amorosa forza sospinge (e): e ci espone in prima la malvaggia natura di questa passione recandoci che l'Amore fu il costume di crudel tiranno niun modo abbia nè offervi (f): e quindi passa mano a mano a segnarne i di lei perniziosi effetti e nocumenti, dicendoci che renda talun ebro e furioso (g), e che il donnesco amore sovvertisce il dritto giudizio (h), e finalmente di non fidarsi all'antidoto dell'isdegno, poich' è mal sicuro o poco efficace a far escir fuori l'introdotta veneno, che anzi foglia produrre ricidiva al male, riconfermandoci quindi nel Testo il volgato Terenziano sentimento, di effer l'ira degli amanti rintegrazion dell'amore (i).

L'immoderata concupiscenza punto non ci fa distinguere dal sensitivo appetito degli animali irragionevoli, e quindi l'Etica Legale c' insegna a viver pudicamente, e ci vieta di amar disordinatamente (l), e con rigor fuor di modo punisce insieme ne' genitori non men che nella prole, l'illecita e malvagia concupiscenza. *Eos enim qui semel ex odibilibus nobis & propterea prohibitis nuptiis procedunt, neque naturales vocari, neque participanda eis nulla clementia est, sed sit supplicium etiam hoc patrum: ut agnoscant: quia neque quicquam peccatricis concupiscentia eorum habebunt filii (m)*. Laonde distingue l'amor libidinoso dall'affetto, e le delizie folletichi ed isfoghi del senso e di natural concupiscenza, dalle giuste e pure affezioni (n), delle quali ci fa poi parola in altro Testo (o).

Di qui è che dopo aver ravvifato dell'Amor vizioso, passa l'Etica

627

(a) Text. in Auth. quib. mod. nat. effe. sui §. si vero, & §. seq. coll. 7. adder. l. 1. ff. de don. inter vir. & ux.

(b) Text. in l. si maritus §. Lex Jul. de adult.

(c) Not. Gloss. in l. si vero §. si adolescentes. & mandat.

(d) Text. in Auth. de non elig. 2. nub. §. fin. autem non valuerint.

(e) Text. in l. Gracchus C. ad L. Jul. de adult. & d. Auth. quom. nat. §. novimus.

(f) Text. in Auth. de tric. & femis. §. eum igitur vers. fin. autem.

(g) Text. in §. un. Inst. de success. sublat.

--ibi-- amore bacchata, ubi Gloss. & Gloss. in d. Auth. quib. mo. nat. §. novimus.

(h) Text. in l. 2. ubi Bak. & de orig. jur.

(i) Text. in l. si non divortium ff. de jur. dot. l. isti quidem §. fin. ff. quod met. caus. l. fin. in pr. C. de tur. sur. -- Terent. in Andr.

(l) Text. in Auth. de incest. §. 1. & in Auth. quib. mod. nat. effe. sui §. nam si hoc coll. 7.

(m) Text. in Auth. quib. mo. nat. §. fin.

(n) Text. in l. 16. ff. de manum. testam. l. 40. ff. de furt. Auth. quib. mo. nat. §. pen. & §. fin. l. 2. ff. de don. inter vir. & ux.

(o) Text. in l. sectionis ff. de donat.

ca Legale all' Amor Onesto e coniugale (a). *Amorem Honestum solis animis estimantes (b)*, ed indi altresì al paterno, il quale afferma di trascender ogn' altro natural amore (c), talche più teme per la persona del figliuolo che non per se stesso (d). Acconcio al paterno amore è quel Testo, il quale non dobbiam inervare colla versione dalla tenerezza che nel proprio natural suo tenore e' ci esprime. *Natura quoque nos docet, parentes pios qui liberorum procreandorum animo & voto uxores ducunt, filiorum appellatione omnes qui ex nobis descendunt contineri. Neque enim dulciore nomine possumus nepotes nostros, quam filios appellare. Etenim idcirco filios, filiasve concipimus, ut ex prole eorum earumve, diuturnitatis nobis memoriam in ævum relinquamus (e)*.

Della viziosa cupidigia altra spezie è l'amor diffordinato ed avido di ricchezze, che diciamo Avarizia, la quale altresì l' Etica Legale vuol che dobbiam rifiutare (f), e rimprovera que' filosofi che son cupidi ed avari, dicendo a ciaschun di loro. *Professio & desiderium tuum inter se discrepant: nam cum Phylosophum te esse proponas, vinceris avaritia & rapacitate (g)*, la qual cosa in simil modo in altro luogo ripete (h).

Dopo aver esaminato l'Amor naturale e le sue passioni ed eccessi, viene al Morale e virtuoso, il quale diffinisce dirivar dall' animo e non da interesse (i), onde c' insegna di doverfi oprar bene anzi per amor della virtù, che non per timor del male (l).

Quindi passa l' Etica Legale all' altra opposta passione dell' *ODIO*. E dispone di doverfi gli odj ristregnere (m), e per contrario i favori ampliare (n).

~~Scorrendo poi per le altre passioni al Desiderio che non si conforma,~~
estima infelice quel desiderio che non si conforma all'onesto (o).

Il *Pigrore*, o la *Voluttà*, ci afferma di doverfi detestar' e fuggire da coloro ch'aspirano alla virtù (p).

(a) Text. in novell. 56. & in l. imptias ff. de R. J. l. cui ff. de cond. & dem. Auth. neq. vir. §. fin. coll. 8. Auth. quib. mo. nat. §. 2. in fin.

(b) Text. in l. 1. ff. de don. inter vir. & ux.

(c) Text. in l. isti quidem §. fia. l. Lucius ff. de her. inst. l. scripto ff. unde lib.

(d) Text. in §. ult. Inst. de nozal. act.

(e) Text. in l. 220. ff. de V. S.

(f) Text. in l. 7. §. de phylosophis ff. de exco. tut. l. 1. ff. de var. cognit.

(g) Text. in l. 6. C. de muner. patrim. lib. 2.

(h) Text. in l. 8. C. de professor. & medic. lib. 2.

(i) Text. in l. 11. & Not. Gloss. in l. hæc ratio in pr. ff. de don. int. vir. & ux.

(l) Text. in l. 8. quando §. 1. C. de inoff. test.

(m) Text. in l. cum quidam ff. de lib. & posth.

(n) Text. ubi Bal. in l. fraus ff. de legib. & in l. verum n. 1. ff. de minor.

(o) Text. in l. un. C. de S. C. Clad. toll.

(p) Text. in l. fin. §. ipsum C. de bon. que lib. l. 1. §. ipsas etiam C. de natur. liber. §. fin. Inst. de succ. subla.

Il *Dolore* giusto e grave, dice il Testo altrove, di rendersi malegevole a soffrire (a), talche dove talun sia da quello commosso, non estima esser' e' nel pieno discernimento. e ragione, quanto al misfatto che commette (b), ma per l'altra banda tien per valido il testamento di colui che ammazzoffi sospinto dal dolore, o annojatosi di vivere, o da intolleranza dell'infemità, o da vana gloria, come di alcuni Filosofi ci reca il Testo, e di Empedocle, e Calano la Chiosa (c), e quindi ci v'è dicendo che il dolore vien tollerato da una invitta constanza (d).

L' *Ardimento* ed *Audacia*. Questa distingue in onesta e lecita, ed in illecita; applaude quella che riggirasi intorno alle lecite cose (e), e per contrario riprende, e disapprova quella intorno alle illecite (f), e quindi detesta la femminile audacia, in alzar temerarie le mani sopra de' Mariti (g).

Il *Timore*, lo rimane definito, conform' e venne da Aristotele (h), esser un sbigottimento, a ragion di presente, o futuro pericolo (i). E nell' istessa guisa doppio lo distingue, in dritto e ragionevole, il quale per non discordar dalle Scuole, ci dichiara esser quel per appunto, che avvien eziandio in Uom costante: ed in vano, legiero, e panico, che suole sbigottir solo i pusillanimi (l). Il Grave Timore vien profferito per tanto dal Testo, esser quel che cade anche in Uom costantissimo (m), usando il superlativo per lo positivo, siccome altrove ci riconferma nel farci parola del timore stesso (n): L'altro lo appella legiero (o) e vano (p), di cui ci reca scontri nel Testo (q), e quello vien risguardato, questo non si cura (r), disponendo che non hà risguardo di ogni qualsiesi timore, ma bensì fa conto di quello di maggior male (s).

Ci espone pertanto le condizioni del giusto timore essere .I. che quello

(a) Text. in l. 37. §. imperatores ff. ad Jul. de adult. Auth. ut omn. ob. jud. §. hæc considerantes in fin.

(b) Bal. in c. r. in §. r. in fin. de pace jur. firma.

(c) Text. in l. 6. §. ejus qui ff. de injusto rupto & irr. test.

(d) Text. in l. r. §. questionibus veris nam plenariis ff. de questionibus l. 8. C. de professor.

(e) Text. in l. Gallus §. videndum ff. de lib. & posth.

(f) Text. in l. si quis in tantum C. unde vlt.

(g) Text. in Auth. de nupt. §. rursus.

(h) Arist. 2. Rhethoric. v.

(i) Text. in l. r. §. met. ff. quod met. caus. l. r. in fin. l. 4. ff. de incend. ruin. naufr. l. 35. §. r. de mort. caus. don.

(l) Text. in l. 5. & 6. §. 7. ff. quod met. caus. l. 43. de mort. aur. don. acced. Tit. de his qui propter metum judicis non appellaver. Cod. v. l. l. 3. §. r. ff. de vi & vi arm.

(m) Text. in l. metus la 2. ff. quod met. caus.

(n) Text. in l. metum §. ff. eod.

(o) Text. in l. nec timorem ff. eod. tit.

(p) Text. in l. vani timoris ff. de orig. jur. l. vani timoris ff. de re jud. l. 5. ff. quod met. caus.

(q) Text. in l. 3. §. 2. ff. de vi & de vi arm. l. si quis ab alio ff. de re jud.

(r) Text. in l. r. in Dig. & Cod. eod. tit. quod met. caus. & in l. si quis ab alio de re jud. & in præcit. jur.

(s) Text. in l. metum la 1. ff. quod met. caus. l. metus ff. ex quib. major.

Quello sia di grave male. II. che colui che si pretende commosso dal timore creda esserli imminente il male non legiermente, ma gravemente. III. che colui di cui abbiassi timore, sia e' solito di metter in esecuzione le minacce fatte. IV. che quello cui vengon drizzate, non possa facilmente isfugirle, ed evitarle. E dal difetto di ciascheduna di tali circostanze, vien estimado da' Legali Scrittori, il timor per legiero (a), e quindi tutte vengon richieste, e riconfermate dalla Sacra Ruota Romana (b). Ma scorgendo dalla sudetta istessa doppia distinzione del maggior e minor timore, grave e legiero, che tal passione riceva la sua alterazione varia, secondo la qualità, la fortezza (c), il sesso, lo stato, le persone, il tempo, e 'l luogo; quindi è che diversamente viene ad estimare il giusto timore, conforme alle condizioni ed accidenti ch' e' riceve. Conciossiacche da timor men grave vien commosso il sesso imbelli del maschile, come di questo più debole, e nella guisa istessa la tenera età de' fanciulli (d), o de' sbalorditi e fragili vecchi, che non l'uom giovine, robusto, e coraggioso, e così mano a mano, da timor più legiero vinto colui che trovasi da infermità oppresso, del sano; il libero e spedito dell' inceptato, il rustico vile del nobile generoso, e qualsiesi altro che professa soggezione e riverenza, come per ventura il figliuolo verso del Genitore (e), la moglie del marito, il servo del Padrone, il suddito del Signore, e simiglianti. Che per tanto quale debba estimarsi il giusto timore che cade nel costante uomo, o nella costante donna, nel costante pupillo, o minore, o vecchio, vien riportato all'arbitrio del Giudice il diffinirlo (f), con por mente alle condizioni sudette, ed al luogo al tempo, ed alla persona (g).

Dal timore passando quinci alla *Speranza*, la quale riguarda il tempo e le cose a venire, e che suol esser del futuro (h); Vien distinta in prossima, ed in rimota (i), e viene approvata dall' *Etica Legale* quella speranza ch' è fondata ed appoggiata alla virtù (l).

Volgendo poscia lo sguardo alla stizzosa *Iracondia*, che ingombra

il più

(a) Text. in l. metus ff. ex quib. caus. major. l. 2. ad 6. ff. de morat. causa donat. l. 1. §. quæ onerandæ ff. quar. rer. act. l. 6. §. fin. de acqu. her. Avendan. de metu lib. 1. c. 8. n. 12. Onnatte de contr. r. 1. disp. 3. sect. 11. n. 301.

(b) Rota apud Pleniam dec. 1140. tom. 2. Sperell. dec. 79. num. 13.

(c) Text. in l. 1. §. questionibus cum §§. seq. l. 20. ff. de questionibus.

(d) Text. in l. 18. ff. de questionibus.

(e) Text. in l. 4. ff. de reg. jur.

(f) Gloss. in l. interpositas in verb. cruciatum

C. de trans. Menoch. de arb. jud. ca. 135. num. 3. & 136.

(g) Mongollon. tract. de metu c. 2. §. 3. Avendan. cod. tract. Marin. alleg. 136.

(h) Text. in d. l. (sem. 3. C. de don. l. nec emptio ff. de contrah. empt. l. 28. ff. de liberatione legata l. 2. ff. de statu lib. l. 1. & §. 1. ff. de ventr. in poss. mitte. §. ex conditionali Inst. de V. O.

(i) Text. in l. 1. §. pen. in fin. ff. de inspie. ventre.

(l) Gloss. in §. fin. inst. in prohibe.

più bel lume della mente, l'Etica Legale ci esorta a non seguirne il foco degl'impeti primieri (a), poiche ci reca di rimaner il primo calore raffreddato colla frappolta dimora (b), distinguendo per tanto i primi subitanei, da secondi sosseguenti moti di essa (c). E conforme a tal risguardo più o men la condanna, e punisce ne' misfatti di primo pensamento, o di appensamento (d), affermando che l'ira talor scema la gravezza de' misfatti (e), e che le cose che si fanno nel calor dell'ira abbianfi per mai fatte (f), e quindi dispone di non doverfi punir taluno, dove sulle furie d'ira maledisse, eziandio lo stesso Imperatore (g), ed anzi che compatisce sennanche l'accusa fatta per calor d'ira (h). In oltre l'Ira iscuza dalla lata colpa (i), e talvolta riscinde il contratto (l), e talor non l'annulla (m). Ma generalmente per detestazion di essa profereisce, di non dover taluno chieder le sue cose per via di contese e dirisse, ma bensì amichevolmente (n).

Neppur trascura l'Etica Legale di rigirarsi parimente intorno a quelle altre passioni che appellansi Miste. E tra di esse risguardando la *Misericordia* (o), la quale da Tullio vien diffinita essere un afflizzion della miseria di altrui che patisce ingiuria (p) la prepone al rigore (q), talche con più leggier castigo punisce colui che trasgredisce la legge per compassion di altrui (r), e la troppo severità la reca a colpa (s) per modo che allo stesso tempo che presta culto alla giustizia, professa onore all'equità (t), la quale comeche sia da risguardarsi in tutte l'altre discipline, massimamente nell'Etica Lega-

Tom. III.

L

le

(a) Text. in l. 3. ff. de divor.

(b) Text. in l. quicquid calore ff. de reg. jur. l. 3. ff. de divor.

(c) Text. in l. 11. §. un. ff. de penis l. 3. §. un. ff. de divor. Afflicti. ad cons. regn. blasphemantib. w. 6. pag. 217. rubr. 54.

(d) Text. in d. l. 11. §. un. l. 3. §. 2. ff. de vi & vi arm.

(e) Text. in l. 2. C. de abolit. l. Gracchus C. de adult.

(f) Text. in l. licitatio in pr. ff. de public. & vectig. l. 3. ff. de divor. l. quod calore ff. de reg. jur. l. 2. C. ad l. Jul. Majest. & plura Menoch. de arb. lib. 1. q. 42.

(g) Text. in l. un. C. si quis Imp. maledix.

(h) Text. in l. 1. C. de abolit. l. quicquid de R. J.

(i) Not. gloss. in l. 3. ff. de divor.

(l) Text. in l. licitatio ff. de public. l. quamquam ff. de re jud.

(m) Text. in l. si non convicii §. si in rixa C. de injur.

(n) Text. in l. si ex plagis §. Tabernarius ff. ad L. Aquil.

(o) Text. in l. 4. ff. de lib. agnos. & in l. si cum ea C. de dot. promiss. l. pietatis C. de susp. tut. §. consequens Inst. eod. l. 6. ff. de cess. bonor. Auth. ut cum de appell. §. si quis de praedictis l. 1. §. pen. ff. de suspect. l. 4. ff. de incend.

[p] Cic. Tuscul. 4.

(q) Text. in l. placuit C. de judic. l. si tibi in si. ff. si cert. peta. l. si tibi de don. l. fin. in 6. ff. de offic. Praef. l. majorem ff. de past.

(r) Text. in l. fin. ff. de custod. reor.

(s) Text. in §. 2. Inst. de iis qui sunt sui vel alien. jur. l. si cum dotem §. si autem in severissimo ff. sol. matr.

(t) Text. in l. 1. ff. de just. & jur. & in Agr. de aequal. dotis §. quae igitur.

le si ravvisa (a), e ci dichiara che se dritta cosa è aderir talora al rigore, vieppù la sia abbracciar l'equità (b), esponendoci in altro luogo, che la clemenza (per quanto rendasi alla nostra fragilità possibile) ella ci pareggia a Dio stesso (c). Finalmente in un acconcio Testo ci rimane la norma, come dobbiam colla clemenza scortar insieme la giustizia, il quale poichè dal Bartolo vien estimato filosofico, non possiam iscusarci quì recarlo nel suo proprio tenore. *Respiciendum est iudicanti, ne quid durius, aut remissius constituatur, quam causa deposcit: Nec enim severitatis, aut clementiae gloria affectanda est: sed perpenso iudicio, prout quaeque res expostulat, statuendum est. Planè in levioribus causis, priores ad lenitatem iudices esse debent: in gravioribus penis, severitatem legum, cum aliquo temperamento benignitatis subseq. (d).* Ed altra volta similmente. *Tormenta autem adhibenda sunt, non quanta accusator expostulat, sed ut moderata rationis temperamenta desiderant (e).* Di quì distingue altresì duplice esser la Pietà, una commune di tutti gli uomini, che appellasi officio, l'altra singolare, cioè tra'l genitore e'l figliuolo, la quale dicefi altresì doppia, perche uomo, e perche padre (f).

Ragiona altresì dell'altre passioni, come sono l'*Invidia*, la *Gelosia*, e la *Vergogna*. E prima quanto all'*Invidia* ci afferma, che dov'è invidia, ivi è inganno, e corrompimento (g), onde la Chiosa altrove ci esorta, a renderci degni d'esser invidiati, ma non d'invidiare, e rimane per ammonimento segnato quel verso (h).

Invidiosus ego, non invidus esse laboro.

Rapporto alla *Gelosia*, avvisa essere un furore, o sospettamento (i), e per cagion di essa esser frati dalle donne sovente commessi moltissimi atroci misfatti, rammemorati dal Tiraquello (l), non essendovi la maggior cosa, siccome il Testo ravvisa, che le mogli e primamente le più pudiche e fedeli venga cotanto ad inasprire, quanto il vedersi da lor mariti cangiate per altre impudiche donne, e che sotto gli occhi di esse abbian commercio con quelle (m).

Rapporto

(a) Text. in l. 91. ff. de reg. jur. Auth. nullum erod. agric. §. sancimus in ff. coll. 4. §. 1. Inst. de exce. l. 1. §. sed C. de ver. jur. l. quod §. si des ff. de imp. in reb. dot.

(b) Text. in l. si filius ff. de vulg. & pupill. l. 1. ff. si pars her. petra.

(c) Text. in l. imperialis C. de nupt. & ibi Gl. l. fin. C. de don. int. vir. & ux. Auth. ut iud. sine quoq. suffrag. §. itaque. Deo, coll. 2.

(d) Text. in l. respiciendum ff. de penis ubi Bar. in Summar. & ex Chrisippo, refert Gell. lib. 14. noft. Cic. ep. ad Brut.

(e) Text. in l. 1. ff. de quaestio.

(f) Text. in l. 3. ff. de lib. hom. cum verb. concord. in gloss. alleg. in verb. gemini l. O.

(g) Text. in l. 2. C. quando & quibus deb. lib. z.

(h) Not. gloss. in l. un. C. de caduc. colla. in verb. invidiosum.

(i) Text. in l. quod de Ephasi ff. de de quod cert. loc. late Cyriac. contr. for. 172. vol. 1.

(l) Tiraquell. in commentar. de legib. consubial. l. 13.

(m) Text. in l. consensu post princ. C. de pud. & Auth. de nupt. §. Si igitur.

Rapporto alla Vergogna ed al rossore , si dichiara che siccome li è grato il pudore (a) così per contrario detesta colui che non abbia rossore (b), e quindi profferisce nel Testo esser bastevol pena il rossore (c). Ed altrove dispone , di perdonarsi alla verecondia di taluno (d) , e di sovvenirseli , attalche non si arrossisca per vergogna (e) . E qualor la negativa dell' uso di taluna cosa sia vereconda , come scorgefi in quel Testo (f) , concede di rivocarsi quel permesso che talun a prestar venne sospinto per ventura da verecondia , quasichè vi manchi la libertà del consentimento , primamente risguardata nelle azioni (come abbiám detto) , e quindi si tiene indotto non da liberalità , ma bensì da verecondia (g) , non presumendo di consentir colui , che commosso da rossore non ebbe animo di contraddire (h) .

OR al freno di tali passioni , la Moral Virtù che come in real sfolio, sovrasta, regge, e governa gli umani sensi, ne destina ministre quattro sue *Virtudi* , le quali perocchè principali sono , vengon appellate cardinali , e dall'altre distinte . Esse son per appunto la *Prudenza* , che regola lo 'ntelletto . La *Giustizia* che dispone la volontà . La *Temperanza* che modera l'appetito concupiscibile . E la *Fortezza* che frena l'irascibile , quali tutte vengon comprese nell'Etica Legale (i) .

E facendoci dalla *Prudenza* , come d' essa che per racer di Platone che l'appellò capo , e duca di ogni virtù (l) , e del di lui discepolo Aristotele, il quale estimò convenir con essa tutte le altre virtù (m) , e di Cicerone che affermò , di non esser della prudenza il maggior dono dato da Dio per regola del vivere (n) , diremo che il Sommo Pontefice l'appella Madre di tutte le virtù (o) . E siccome la Prudenza Morale vien diffinita dopo Tullio (p) , dal Divo Dottor Agostino , esser un conoscimento delle cose che debbonsi bramare , o aborrire (q) . Nella guisa istessa la Prudenza Legale è scienza di ciò ch'è giusto ed ingiu-

L 2

sto,

[a] Text. in l. ita cordi C. de adult. l. un. C. de Majuma.

(b) Text. in Auth. ut defuncti seu sui. in fin.

(c) Text. in l. cum qui. C. ad l. Jul. de adult.

(d) Text. in l. si patronus in pr. ff. de don. l. penult. ff. de furt. l. 1. §. pen. ff. de susp. tut. & cur.

(e) Text. in §. consequens Inst. de susp. tut. in fin. l. observandum ff. de judic. l. quæ omnia §. 1. ff. de procu. l. si tutor de susp. tutor. l. fin. §. 2. ff. quod mar. cau. l. fin. C. qui & advers. quos l. 14. C. de committ. stip.

(f) Text. in l. item. apud Labonem, ver. sed quod adijcitur ff. de injur.

(g) Text. in l. 4. ff. de reg. jur. l. Quintus in pr. ff. mandat. l. pecunias ff. de alim. & cibar. l.

illud in fi. ff. de const. pecu. l. si patruus ff. de donat. l. penult. ff. de furt. l. 1. §. quæ oneranda ff. quar. rer. act. non datur.

(h) Text. in l. 4. ff. de R. J. Bald. in cons. scism. in pr. n. 30.

(i) Text. in Auth. ut omnes obed. jud. Prov. & ibi gl. in V. hujus & Auth. de referendar. §. 1. C. stro in l. 10. n. 2. ff. de just. & jur.

(l) Platho. in Alcibiade de voto.

(m) Arist. Ethicor. lib. vi.

(n) Cic. lib. v. de finib.

(o) Text. in c. presentiam 1. q. 5.

(p) Cic. 3. de Natura Deor.

(q) D. Augustin. lib. de morib. ecclæ.

illud in fi. ff. de const. pecu. l. si patruus ff. de donat. l. penult. ff. de furt. l. 1. §. quæ oneranda ff. quar. rer. act. non datur.

(h) Text. in l. 4. ff. de R. J. Bald. in cons. scism. in pr. n. 30.

(i) Text. in Auth. ut omnes obed. jud. Prov. & ibi gl. in V. hujus & Auth. de referendar. §. 1. C. stro in l. 10. n. 2. ff. de just. & jur.

(l) Platho. in Alcibiade de voto.

(m) Arist. Ethicor. lib. vi.

(n) Cic. lib. v. de finib.

(o) Text. in c. presentiam 1. q. 5.

(p) Cic. 3. de Natura Deor.

(q) D. Augustin. lib. de morib. ecclæ.

sto, come acconciamente dobbiam marcare col Napodano (a), per la quale sceveramo il giusto dall'ingiusto, l'equo dall'iniquo, il lecito dall'illecito (b), ed è general conoscimento delle cose che debbon esser evitate o seguite (c), e che alla vita e costumi pertengonsi, come abbiama fin dalle prime mosse cennato. E dove vogliam farci a considerarla con Seneca, il quale afferma il Prudente esser colui che rintraccia la cagione di ciaschedun fatto, ed allorchè rinviene il principio, considera l'avvenimento (d); l'Etica Legale parimente c' insegna, di saper le cose con investigarne le cagioni (e), come abbiama diviso nella Etica Legale, e risguardando il principio, avvisa l'avvenimento che ne siegue (f), e non sol medita quel che si fa, ma quel ch'è da farsi (g), e c' insegna a por mente a quel che possa avvenire (h), poichè le leggi prestan la norma a futuri negozj (i). O se vogliam ravvisarla più volte con Cicerone, esso in trattando delle leggi ci rimane esposta l'etimologia della Prudenza, dirivar dal provvedere (l), l'Etica Legale accoppiando amendue, e l'investigazion delle cagioni, e l' provvedimento insieme, coloro riputa esser prudenti, che a sè ed agli altri possono risguardare e provvedere i beni, giusta il Principe de' filosofi (m), e tali dichiara essere gli Avvocati (n). E se lo stesso Padre della romana eloquenza altrove, convenendo colla Sapienza la Prudenza, ci reca questa principalmente consistere nell' investigazione del vero (o); essa parimente vien per tanto contenuta nella Legal Sapienza che rintraccia, e professa il vero nelle sue leggi (p); e quindi per l'altra banda ci reca, che l'imprudenza è tuttevolte non si ricerchino diligentemente gl' indizj per rintracciar il vero nelle cose (q).

Vien pertanto la Prudenza molto attesa nell'Etica Legale, primamente ne' giudizi, volendo ch'essa sia legge de' Giudicanti (r), *nam neque eos quod placuerint, gravare justitia est, neque eos quod displicuerint, tenere,*

(a) Napod. comm. ad Consuet. Neap. in probaz. Consuet. n. 266.

(b) Text. in l. 1. ff. de just. & jur.

(c) Text. in l. 2. §. un. ff. de legib.

(d) Senec. de quatuor Virtutib.

(e) Text. in l. scire leges de legib. l. aut facta ff. de panno.

(f) Text. in l. ff. ad l. Jul. de adult. in l. 6. §. 1. in fi. ff. qui in fraud. cred. in l. 1. C. de impo. lucr. deser. lib. x. l. 1. ff. de orig. jur. & ibi Bal. in §. juri operam, & Text. in probaz. Cod.

(g) Text. in Auth. ut omn. obed. jud. §. antepenult. in fi. l. leges C. de legib.

(h) Text. in §. illud quantum Inst. de rer. div. l. in quantitate §. magna ff. ad L. Falc. l. si idem ff. de jurisd. omn. jud. l. si quis domum ff. lo-

cut. l. servo ff. de adm. leg. §. itaq. & ibi gl. last. de sing. reb. per fiduc.

(i) Text. in l. leges C. de legib. Auth. ut omn. oba jud. §. haec dicentes in fi.

(l) Cic. 3. de legib. & n.

(m) Arist. Ethicor. 1.

(n) [Text. in l. Advocati C. de Advoc. div. jud.

(o) Cic. officior. lib. x. c. 5.

(p) Text. in l. 1. C. de dedit. lib. x. l. 1. ff. de questio.

(q) Text. in l. 6. cir. fin. ff. de custod. rear. l. 4. §. ff. de del. mal. & met. exe.

(r) Text. in Auth. de fide instr. §. si vero talis est, coll. v. l. 1. §. fin. ff. de questio.

tenere, prudentis est (a), e quindi vien ad essi recato a colpa l'imprudenza (b), di talche qualora vien ad essi delegata una causa colla clausola che detta, lo commettiamo alla tua prudenza, vien insinuata loro una moderata discrezione (c), rapportandoci intorno a ciò a quanto si estendono i Legali Scrittori (d), estimando di consistere in essa il più bel fiore della Prudenza (e), onde vien la discrezione pertanto appellata nel Testo Madre di tutte le virtù (f).

La Giustizia, per racer di Pittagora, e di Cicerone che l'appellaron Regina delle altre virtù (g), e di Aristotile che la disse esser essa ogni virtù, e di risplender tra queste come il Maggior Pianeta tra le Stelle (h), direm solo coll'istesso altrove e col Testo, di trascender il suo splendore quell'Astro luminoso appellato da greci, e da latini alternamente co' nomi di Espero, o Lucifero, secondo ch' e' scorta il Sole negli estremi del suo corso, nell' oriente non men che nell' occaso (i); di talche i legali Scrittori ci recano d' illustrar essa il rilucente cerchio delle altre quattro virtù cardinali (l), e 'l Testo insieme col Filosofo dice, di esser la perfettissima di tutte, e quindi di non lodarsi niuna di esse, se non abbia accoppiata la Giustizia (m). Ma per nostro avviso la ravvisamo pogiar in più eccelso giro de' Cieli di quel degli astri e de pianeti, sin colà nel più supremo Solio del gran Padre di tutt' i Dei, venerata per di lei divina prole da gentili, giusta Esiodo (n), e da noi con più puro e lucente lume di fede e di religione, ravvisata nel vero Giove, qual un de suoi principali attributi e frutto divino, come avviam dal Testo (o). Di qui è, che se qualsiesi Scienza vien estimata cotanto più nobile, quanto più tal' è l' obietto che riguarda (p), la dignità della Legal Sapienza scandagliasi per appunto da quella della Giustizia cui essa ne riguarda (q), conciossiacche questa è l' obietto che a Giureconsulti riguardano (r), tra perche la Legal Scienza avvifa tutto

ciò

[a] Text. in l. 4. C. de susceptor. lib. 2.

[b] Text. in l. 4. §. si iudex ff. de actio. & obi. Re. ff. de custod. reor.

[c] Text. in l. 10. ff. de question. Jas. in l. si sit legatum aum. §. de legat. Pelyn. in c. 1. de const.

[d] Menoch. de arb. col. 426. & q. 8. n. 25.

[e] Nipod. in comm. ad Ovidius. Neap. in probem. in verb. discretos n. 267.

[f] Text. in chem. pastoralis §. verum de re. iud. c. presentium. q. 1. & c. 1. de offic. custod.

[g] Pittagor. lib. de instit. Cic. officior. lib. 3. cap. 6.

[h] Arist. Ethicor. c. 1. & 6.

[i] Text. in l. 1. §. juri operam ff. de just. & jur. Arist. loc. præcit. c. 5.

[l] Bart. in §. Justitia Inst. de just. & jur.

[m] Text. in Auth. ut omnes obed. jud. in pr. Arist. ethicor. 5.

[n] Hesiod. in Theogonia.

[o] Text. in c. grave 35. q. 9.

[p] Text. in Auth. quomodo oport. episc. in pr. Abb. inc. Clerici extra de judic. Bal. in l. 1. §. juri operam in 2. add. n. 4. ff. de J. & J.

[q] Bald. in d. l. 1. §. juri n. 4. ff. de just. & jur.

[r] Text. in l. 1. ff. de just. & jur.

ciò ch' è giusto , ovvero ingiusto (a) , e tra perche lo stesso Gius diriva il nome da quello di Giustizia (b) , talche gli Avvocati vengon appellati dal Testo , non solo maestri di giustizia (c) , ma inoltre Sacerdoti di essa (d) , poggiando per tanto la Legal Scienza in alto , conforme all'Indole della giustizia , sopra delle altre scienze , le quali non giungono ad un così alto segno (e) .

Vien la Giustizia diffinita dal Filosofo , esser un abito , giusta il quale taluno con volontà costante e perpetua , rende ad ogniuno il suo debito (f) . Nell' Etica Legale l' avviamo poi diffinita . Volontà costante e perpetua di render ad ogniuno il suo debito (g) . Questa diffinizione nella Legale contenuta , vien riputata più bella , ed acconcia di quella del Filosofo (b) ; nondimeno per conformarla a quella del Filosofo istesso , il Castrense ci espone che l' oprar le cose giuste , e l' volerle , altra cosa non è , salvoche onestamente vivere , non far ingiuria ad altrui , e rendere ad ogniuno il suo debito , siccome ne' principj dell' Etica Legale ci s' insegna : quindi è che allorché il Testo ci vada dicendo , di esser la Giustizia volontà , intender dobbiamo di esser abito attaccato , ovvero appoggiato alla volontà istessa , conciossiacche la Giustizia non è già potenza dell' animo , ma bensì abito di volontà (i) , e per ciò confermare e' ne aggiunse alla volontà l' esser costante , e perpetua , come qualità proprie di sua virtù e dell' abito , fermo , durevole , e difficile a rimoversi ; rapporto alla qual ferma e perpetua costanza dell' abito istessa , il Giudice vien per tanto appellato giusto dal Testo (l) . Dal che si raccoglie che tal costante volontà di giustizia vien parimente intesa nell' una e nell' altra Etica , Filosofica e Legale , per abito di volontà , che ci fa render ad ogn' uno ciocche se li pertiene (m) . E siccome quest' abito governasi dalla legge , la quale come abiam ravvisato vien distinta in naturale e positiva , e la positiva , in divina ed umana , e l' diritto che diriva dalla legge , divideasi in quel di natura delle genti e civile , nella guisa istessa la Giustizia parimente distinguesi in *Generale* e *Particolare* . E poicche la *Generale* Aristotile l' inchiusa nella Legale , affermando che la legal Giustizia , la quale consiste nell' obedire alle leggi ,

[a] Text. in §. Jurisprud. Inst. eod. tit. Bal. loc. cit. num. 7.

[b] Text. & DD. in d. l. s. n. 4.

[c] Text. in §. incipit ubi Bal. in 1. con. Rit. Dig. Vet.

[d] Text. in l. s. ff. de just. & jur.

[e] Text. in Auth. ut omn. obed. jud. Castro in d. l. justitia ff. eod. n. 5. & 10.

[f] Arist. Ethic. c. 1. & 5.

[g] Text. in d. l. justitia , ff. de just. & jur. §. justitia Inst. eod.

[h] Castro in d. l. justitia n. 1. in fin.

[i] D. Thom. 2. 2. sup. 4. art. Arist. loc. cit.

[l] Text. in l. & si quis ff. de relig. & sumpt.

[m] Text. in Auth. ut omn. obed. jud.

fia una commun virtù (a), per tanto l' Etica Legale conformandosi mai sempre alla Filosofica, al modo istesso comprende l' universale nella legal giustizia, e la particolare ne distingue, in commutativa, ed in distributiva. E riguardo alla *Generale*, dove meglio vogliasi scontrar nella Legale, ci rimane confermata da Esiodo in trattando ancor esso delle leggi, con diffinire colà la giustizia Investigatrice e punitrice di tutti (b). E dall' Angelo de Dottori si afferma per tanto della Giustizia Legale, di riguardar essa il ben commune (c). La *Commutativa*, riguardando le cose per modo di arismetica proporzione consiste tra cosa e cosa, e vien compresa nell' Etica Legale principalmente ne' giudizi, in cui profferisce di osservarsi l'uguaglianza (d), ed altresì ne' commerzi (e). La *Distributiva* (f), riguarda le persone, e la dilor condizione, e merito o demerito, e viene a rendersi con geometrica proporzione tanto per lo castigo e pena (g), quanto per la ricompensa e premio (h). Ed essa per appunto nella Legal Filosofia Morale si contiene, conforme alla qualità della persona, alla condition della cosa, del tempo, dell' età, e del sesso (i), ora riguardando alla condition di dignità, impone all' ignobile più grave pena del nobile, quanto alla corporale (l), dove per contrario in considerando la condition, e lo stato de' beni di fortuna, ordina maggior pena al nobile che all' ignobile, quanto alla pecuniaria (m), ed avendo poi riguardo all' età, punisce con più legiera, il minore del maggior di età (n), ed avendo ragion del sesso, più l' uomo della donna, e finalmente dell' abito, più il solito e frequente malfattore, che no' l' delinquente di rado (o), e rapporto finalmente a' premi,

rimi-

(a) Arist. & Castro loc. cit.
 (b) Esiod. lib. 9. de legib.
 (c) D. Tho. 2. 2. q. 101. art. 3. ad 3.
 (d) Text. in l. fin. C. de fruct. & lit. expens. l. 12. ff. de pgn. Bellon. dec. 167. n. 10.
 (e) Text. in l. una fides ff. de pos. l. bonam fidem ff. de act. & obl.
 (f) Text. in Auth. ut oma. ob. jud. in pr.
 (g) Text. in l. 1. C. ad L. Jul. de vi priv. §. qui autem Inst. de interdi. in Auth. de raptis mul. §. sancim. & in Auth. ut nulli jud. §. quoniam & l. 10. l. 12. l. moris §. unic. & l. aut facta ff. de penis l. quicumq. C. de ferv. fugit. l. 3. C. de episc. aud. §. item Inst. de publ. jud. l. Jul. de vi publ. l. 12. ubi gloss. §. pena gravior ff. de his qui not. in fam. l. divus ad L. C. de falsis l. 10. ff. de question.
 (h) Text. in l. ut virtutum C. de stat. l. 1. C. de princip. age. in reb. lib. 12. l. 7. C. de div. offic.

lib. 12.
 (i) Text. in l. 6. ff. ad L. Jul. pecul.
 (l) Text. in l. fin. ff. ad L. Cornel. l. Pedius ff. de ince. ruin. naufr. l. 2. ff. de term. mot. l. 9. §. un. ff. de penis.
 (m) Text. in l. moris §. fin. l. capitalium §. venenarii l. si quis aliquid §. quod vero ff. de parnis Auth. de resit. §. quamobrem in fi. l. 1. C. de mun. patrim. lib. x. l. Pedius ff. de incend. l. fin. ff. de injur. l. fin. C. quæ res ven. l. fin. C. de plag. Gloss. in Auth. us jud. fin. quoq. §. sic igitur in fin.
 (n) Text. in l. 2. ff. de termino. mot. & in l. auxilium §. in delictis ff. de minor. l. 109. ff. de R. J. l. 1. §. impubes ff. ad S. C. Syllan. l. 3. §. 2. in fin. cod. l. 10. & 15. ff. de question.
 (o) Text. in l. sacrilegii ff. ad L. Jul. pecul. l.icut §. iisdem ff. de accus. l. fin. ff. de abig. l. 28. §. 2. de pgn.

rimirando l'ordine, il grado, e la maggioranza, distribuendosi giusta di essi, li compartisce maggiori al più meritevole (a).

Siegue alla Giustizia, sull'ordine premesso, immediata compagna la Fortezza (b), la quale vien intesa da Morali Filosofi, esser parimente un abito di volontà, che ci fa coraggiosamente esporre al pericolo ed alla fatica, quante volte il nostro dovere ci obbliga ad imprendersi. Essa rimane in due spezie distinta; una che riguarda l'assalita, ovvero l'imprendimento delle terribili cose: l'altra la tolleranza che ci fa soffrir le tormentose, e piacevoli (c), ed ugualmente dispregiar ci fa gli urti e l'onte di nemica sorte, che i vezzi e le lusinghe di ridente fortuna, e nell'un stato non men che nell'altro, grazioso ed avverso, inalterabili del pari ci rende; onde a talun filosofo va dicendo il Testo *turpe enim est patria functiones ferre non posse, qui etiam Fortunam se ferre profitetur*, e quindi ne ripiglia la Chiosa *hanc ferunt Philosophi non curantes de prosperis vel adversis* (d). E poiche la Morte è quella che fuor di modo smarrisce la debolezza dell'umana natura (e), siccome insieme col Dottor delle genti e col Filosofo, l'Etica Legale ci detta, che l'ultimo de' terribili è la Morte (f), per tanto i Morali Filosofi nel di lei dispregio riposero tutto il colmo della Fortezza, non già di quella morte che fassi naufrago in mare, o logro ne morbi (g), ma bensì di quella ch'è trà le più orride la legiadriissima, qual d'essa in guerra coraggiosamente s'incontra, come il Testo ravvisa (h).

Quanto all'Assalimento l'Etica Legale non trascura di risguardarlo (i), e rintracciando qual sia nel dubbio l'assalitore (l), presuppone il più audace e robusto, dotato di maggior coraggio e forza (m). Ma essendocche questa magnanima virtù della Fortezza, consistesi trà nel mezzo della temerità e della codardia, ed allontanandosi da' viziosi estremi dell'audacia e del timore, ha per dilei proprio obietto l'onestà e la ragione; quindi è che l'Etica Legale conformandosi al Filosofo ci dichiara nel Testo, di non esser forza quella che non va scortata dalla giustizia, ma piuttosto malvagità, e quindi non esser la sola for-

ICZZA

(a) Text. in l. 1. C. de agent. in reb. l. 1. C. de præpos. agent. l. 1. C. de Principib. agent. lib. 12. l. 1. 2. 3. & 4. C. quemadm. civil. mun. indicantur lib. 2. l. ut gradatim ff. de muner. & honor. l. 7. C. de divers. offic. lib. 2. l. 11.

(b) Text. in Auth. ut omn. ob. jud. prov. in pr. coll. 5.

(c) Text. in l. 1. §. questioni. s. dem. l. 10. l. 18. ff. de question. l. 6. §. ejus qui ff. de injusto mpto.

(d) Text. in l. 8. C. de professor. & medic.

lib. 2. ubi Gloss. in V. Fortane.

(e) Text. in l. 2. §. 1. C. qui test. fac. poss.

(f) Text. in l. ultimum ff. de penis.

(g) Text. in l. 35. §. 1. ff. de mort. caus. don.

(h) Text. in §. filii autem Inst. de excus. tutor. Auth. ut omn. obed. jud.

(i) Text. in tit. de vi, & vi armata. Dig. Nov. 43.

(l) Menoch. de arb. cas. 363.

(m) Text. in l. 1. C. ad L. Corn. de Sicar.

tezza nell'armi, ma quella che va colla giustizia congiunta, la vera fortezza (a), e ci reca di alcuni filosofi che annojati di vivere recaronfi la morte, come abbiám ridotto (b).

Il sublime cerchio delle virtù, rimane coronato dalla *Temperanza*, la quale risguardando colla Morale insieme la Legal Filosofia, ad essa fovente ci efforta (c), e c' insegna a viver casti e pudici e non amar disordinatamente (d), insinuando pertanto di essere buona cosa il reprimere i giovenili ardori, attalche non dedicati forse a lascivi desiderj, incorrafi dolorosa fine (e), e quindi protesta, di esserli caro il pudore e l'onestà, che conserva lo stato di onore (f), e lo studio che tien per la castità, e per farla preservata, ed illesa (g), dal quale studio confida dirivarne accrescimento grande alla Republica (h), onde prescrive che le donne non abbian ad imprigionarsi, ed ancorche il misfatto tal sia che necessario rendasi il custodirle, nondimeno se rechino assicuratore debban ritasciarsi, e se abbian giurato non poter recarlo, basterà il giuramento che prestino dell' osservanza del giudizio: e se gravissimo sia il misfatto, o mandansi in monistero, o diansi in consegna a talune donne per cui possansi pubblicamente e liberamente custodire, per insino che la causa rendasi palese, in cui si proceda come prescrivon le leggi. *Nulla enim Mulieri pro pecunia fiscali, sive privata causa, aut pro criminali, quolibet modo aut in carcerem mitti concedimus, aut a viris custodiri, ut non per hujusmodi occasiones inveniantur circa castitatem injuriata (i)*, e finalmente non dà il privilegio a lussoregianti, ma bensì a pudici (l), e punisce coloro che sovvertono l'altrui pudicizia (m).

Dal sudetto fin qui si ravvisa di comprender l' Etica Legale tutte le virtù, ma vieppiù si palesa ne' tre accennati suoi legali e morali principj, giusta il Castrense, che conchiudendo il nostro proposito iscrisse, che quindi il Diritto Legale contien tutte le virtù, perche tutte le

Tom. III

M

virtù

(a) Text. in Auth. ut omnes obed. jud. in princ. Cic. offic. lib. i. Auth. de mand. Princ. §. patrocina in fin.

(b) Text. in L. 6. §. ejus qui ff. de injust. rupt. ubi Gloss.

(c) Text. in Auth. neq. virum, quod ex dot. §. fin. vers. sic abstinebunt. Auth. de lenon. §. mulieres.

(d) Text. in Auth. de incest. nupt. Auth. quom. op. episc. §. hæc autem in fin. Auth. de non elig. secu. nube. Auth. quom. op. Monach. Auth. de Monach.

(e) Text. in l. cum non solum §. ipsum autem C. de bon. que lib.

(f) Text. in l. ita nobis cordi pudor est C.

ad l. Jul. de adulter. §. penult. Inst. de noxal. act. Auth. de rapt. mul. auth. de non elig. 2. nu. l. 2. §. 1. C. qui ven. eta. l. 14. C. de contr. stip.

(g) Text. in Auth. Scenicæ non solum ff. de just. in fi. coll. 5.

(h) Text. in Auth. de lenon. per tot. & in §. pen. vers. credimus, & §. præconizamus.

(i) Text. in Auth. ut nulli jud. §. si vero mulier coll. 9.

(l) Text. in Auth. quib. mod. nat. eff. sui §. si quis aut. defunctus in fine Auth. de restit. §. unum in fin. cum concord. in gl. in V. castitate luxuria.

(m) Text. in l. 9. in fi. & seq. ff. de injur.

virtù dispongono e metton in ordine l'uomo a sè stesso, come la Modestia, la Temperanza, e simili: oppure ad altrui, come la Giustizia, la quale è più nobile delle altre tutte, e pertanto dice il Filosofo, che la Giustizia Legale, la quale consiste in obedir alle leggi, è una commun virtù, perchè la Legge insegna e comanda tutte le virtù, e que' che siano modesti, e que' che siano temperati, e que' che siano forti (a).

OR dal candido, leggiadro, e luminoso aspetto delle virtù, l'Etica Legale rivolge lo sguardo all'orrido e folco de' Vizi, perchè il bello e chiaro di esse v'è più riflessi e risplenda, messo in prospecto de' suoi contrari (b), conciosiacche ravvisa, che dagli opposti rendesi ottimo temperamento (c), insegnandoci essa pertanto a sceverar quelle da questi, come l'equo dall'iniquo, il lecito dall'illecito, come abbiain ridetto (d). Il Vizio vien inteso per l'abito, imperciocche giusta il Testo, siccome niun può giudicarsi buono, così neppur malvaggio da unico atto (e), ma bensì l'estremo vien recato a vizio, marcandosi pertanto dalla Chiosa, *omne quod est nimium vertitur in vitium* (f). Il Peccato per l'atto (g). La Malizia per la difformità, che viene a dirivare non men dall'uno che dall'altro, non dall'evento ma bensì dalla cagione (h), giudicando l'atto dal fine cui vien drizzato (i), talche l'azione che può oprarsi con varia e multiplice intenzione, debba dichiararsi con una prec edente protesta (l), e finalmente il Testo profferisce, di non doverfi usar indulgenza alle malizie degli uomini (m).

Riconoscendo adunque colla Morale la Legal Filosofia le azioni viziose, con essa insieme distingue parimente i misfatti, e dispone le pene conforme alla di lor maggiore, o minor circostanza e malizia (n), ed impone più grave il castigo al più enorme misfatto (o), riprovan-

do

(a) Text. in d. Auth. ut omn. obed. jud. in pr. & in §. si vero Castro in l. 10. ff. de just. & jur. num. 1. pag. 9. Vide Vacou. declar. jur. lib. 1. decl. 30. n. 15. a num. 7.

(b) Text. in l. uni, §. & cum triplici in pr. C. de caduc. tolle.

(c) Text. in l. continuis §. si quis insultant ff. de V. O. Gloss. in l. 2. §. si quis tamen ff. si quis caur.

(d) Text. in l. 1. ff. de just. & jur.

(e) Text. in l. 1. C. quib. & advers. quos, & in §. cumque Inst. in probz.

(f) Text. & Gloss. in auth. ut determin. sit num. cleric. circ. princ. col. 1. cum suis allegat.

(g) Text. in l. 225. ff. de V. & Rer. signif. l. cogitationis ff. de R. J.

(h) Text. in l. qui injuria ff. de furt. l. si servus §. si puerum ff. ad l. Aquil.

(i) Text. in l. si is qui in aliena versum de acquir. rer. dom. l. verum de furt. l. 4. C. ad l. Jul. Maest.

(l) Text. in l. at si quis §. sed interdum vers. oport. de relig. & sumpt. fun.

(m) Text. in l. in fundo alieno §. penult. ff. de rei vind.

(n) Text. in l. quicumque C. de serv. fugit. l. 13. ff. de offic. Praef.

(o) Text. in l. respiciendum l. 128. l. aut facta ff. de penis.

do con ciò ad una voce colla Morale, lo Stoico paradosso che reca tutti i falli esser uguali, senza distinguer l'un dall'altro più grave. Ma poicchè rapporto a' falli, il dar a ciascheduno la sua acconcia spiegazione, pertienfi anzi alla Morale teologica, che alla filosofica, come passa tra esse una gran coerenza intorno a quelli, quindi è che dovendo far parola di venir la Teologia parimente compresa nella Giurprudenza, colà con più opportuno consiglio ci riportamo. Per ora a profeguir la Moral Filosofia istessa, venendo alle altre parti di essa, passamo a scontrare, come l'*Iconomia*, e la *Polizia*, altresì contengono nella *Scienza Civile*.



DELLA ECONOMIA LEGALE

TRATTATO IV.



Omeche la principal e più nobil parte della Moral Filosofia vien tenuta l' Etica, che riguarda il buon governo di se stesso, di cui abbian fin qui ragionato, nondimeno per di lei compimento vengon parimente annoverate come parti integrali di essa in cui si risponde, non men l' Iconomia cui si dispone il buon governo della famiglia, che altresì la Polizia cui si rimane insegnato quello della Republica, le quali scontreranno punto men dell' Etica venir comprese nella Disciplina Civile. E siccome nella Moral Filosofia istessa, dopo aver assegnato il primo luogo all' Etica, situandosi l' Iconomica, essa riman preposta alla Politica, allo stesso modo osservandosi dalla Legale l' ordine istesso nella Moral Filosofia tenuto, ci obliga pertanto a divider dell' Iconomica prima della Politica.

Ma poiche doppia avviammo la ragione di tal preponimento dell' Iconomia recata da morali Filosofi; una cui si presume, che mal possa sostenere la cura e 'l governo della Republica, chi non sappia regger bene la propria famiglia, mal potendo governar gli altri colui che non sappia governar se stesso; e l'altra, per cagion che prima ebber origine le particolari Case, che non le Città. Nella stessa guisa pertanto la Legale Iconomia tien per disconvenevole il voler correggere in altrui, quel che si ravvisa di difetto in se stesso (a), e quindi estima disadatto all'altrui tutela, colui che anzi abbia uopo di esser governato che di governare (b), e disfacconcio altresì al maggior governo d'altrui, chi non sappia reggere il minore di se, nè della sua casa (c), imperciocche siccome il Testa rimane altrove avvisato, neppur perdonerebbe gli altri colui che a sè non perdona (d), ed allo stesso modo che il tutore si ravvisa

(a) Text. in l. si uxor §. judex, de adulter. l. in arenam §. fin. C. de inoff. testam.

(b) Text. in l. 5. C. de excus. tutor. §. furiosus Inst. de Cur. §. furiosus Inst. qui test. tut. dat. p. off.

(c) Text. in l. qui indignus de Senator. §.

item major in fi. Inst. de excus. tut. l. pen. §. fin. ff. eod.

(d) Text. in l. omne delictum, §. qui se ff. de re mil. l. 3. in fi. ff. de bon. eor.

vifa aver saputo ben impiegar il suo danajo , devesi presumer che possa far di quel del pupillo (a) , e non deve spender de' beni di questo, quel che onestissimamente non farebbe per spender de' suoi proprj (b), poiche i tutori , e curatori son tenuti prestar intorno all' amministrazione de' beni del pupillo, quell' istessa diligenza che prestarebbe a proprj beni l'accorto e diligente padre di famiglia (c) ; e quindi interdice la tutela a colui ch' è creditore o debitore del pupillo (d) , essendocchè il debitore è servo del creditore , giusta la Chiosa (e) , e 'l Tutore nelle cose del pupillo , si tiene in luogo di Signore, quanto al ben fare ed alla provvidenza (f) , e qualor drittamente la tutela ne amministra , non già qualora lo spoglia , come ravvisa il Testo altrove (g) , perocchè allora tienfi in luogo di ladro (h) : Diversamente del tutore dispone poi nell'erede , poichè il tutore rendesi sospetto non a ragion di povertà e delle facultà, ma della frodolente amministrazione nelle cose del pupillo , laddove l'erede per contrario divien sospetto a ragion delle sole facultà che scarseggia (i) . Ed inoltre rapporto all' altra accennata ragione , ci reca in altro luogo di esser seguito al diritto naturale quel delle genti , da cui furono le regioni introdotte (l) , ed allor che cominciarono ad edificarsi le Città , ebbe allo stesso tempo origine l' Economia Legale (m) .

Di qui è ch' essa dispone , che il publico ufficiale non debba attendere al governo della Republica a segno , che quindi lasci e trascuri il governo delle cose sue proprie , imperciocchè la prima carità incomincia da se medesimo (n) , anzi più è talun obligato provvedere a se che non ad altrui (o) nè vien tenuto inermettere la necessaria amministrazione di sue cose , per sovvenire all' altrui uopo (p) , mettendo Afflitto in forse , se debba prima aver cura della Republica , ed indi alla sua casa (q) , ma il Testo eccettuando solo gli Ambasciatori (r) , francamente

(a) Text. in l. 13. §. 1. ff. de admin. tut. & in Stat. C. cod. de admin. tut. & de pecun. pupill. famer. vel de pne. lib. 5.

(b) Text. in l. 13. §. penult. ff. de admin. tut.

(c) Text. in l. 34. ff. cod. l. 25. §. ante penult. ff. sol. matr.

(d) Text. in Aut. 70. Ut ii qui oblig. se hab. res minor. coll. 6.

(e) Not. gloss. in l. fideicommiss. §. si rem. ff. de leg. 3. Bar. in l. 3. C. de novat.

(f) Text. in l. 28. ff. de admin. tut.

(g) Text. in l. qui fundum §. qui tutor ff. pro emptore l. 3. §. nunc videamus ff. de suspect. tutor.

(h) Text. in §. ult. Inst. de susce. tut. l. 3. §. tutor in fi. ff. cod. l. tutor 33. ff. de furt.

(i) Text. in l. 25. ff. de privil. cred.

(l) Text. in l. ex hoc jure ff. de just. & jur. §. jus autem gentium Inst. de jurat. Vaccon. declar. jur. lib. 1. decl. 21.

(m) Text. in §. singularum in fin. Inst. de rer. divil.

(n) Text. in l. Praeses C. de servit. & aqua, & in auth. de trie. & semiff. §. 1. Gloss. in l. si quis a liberis §. fm. ff. de liber. agnos.

(o) Text. in l. Julianus ff. si quis omiff. caus. test. Bal. in l. 1. C. de infoest.

(p) Text. in l. 20. §. un. in fi. ff. de statu lib.

(q) Afflict. Comment. ad Conf. Regn. dignum, de jure suo, Cur. obs. lib. 3.

(r) Text. in l. 8. §. 12. 15. ff. de legationib.

mente ci afferma di dover taluno proporre il governo della propria famiglia alle pubbliche cure, talche iscusa dalla tutela, e cura come pubblici pessi, colui che abbia d'uopo di governar se stesso, o la propria casa, o per infermità perpetua, o per lo numero di tre figliuoli viventi ch' e' abbia in casa, poiche non tien per equa cosa che il Padre abbia a distarsi da quella natural cura, e mettendò in disparte i suoi abbia da impiegar suo studio per strane persone (a), ed estima disfacconcia cosa che colui cui fa d'uopo anzi dell'altrui agiuto nelle proprie cose, e'abbiasi a costringere al governo di altrui (b).

L'Iconomica Scienza per quanto suona dalla dirivazion della greca voce istessa, quella segnammo essere che prescrive le necessarie leggi per poter ben governar la famiglia ad ogetto di viverli in essa felicemente, la quale vien da talun de' Legali Scrittori accennato contenerli nella Giureprudenza (c), senza però estendersi a farcene gustar il confronto.

Ma noi giusta l'usato costume in essa innoltrandoci la scontreremo allo intutto compresa nella Scienza Civile, che per tacere di altri (d) protestasi nel Testo in tal modo. *Aequum est prospicere nos etiam iis, qui quo ad bona ipsorum pertinet, furiosum faciunt exitum (e)*. Ed altra volta così. *Nam si non aliquis ferret libenter eum qui ultra substantiam suam expendis, quomodo nos? & de his nobis cogitandum è. Non enim oportet ad mensuram expensarum quarere possessores (hoc enim simul ad avaritiam impietatemque perducit.) sed ex iis qua sunt expensas metiri. Quapropter competenter etiam de his sancimus, & immensitatem excludimus, certa medicina causam tradentes (f)*, attalche ud melior in paupertatem incideret, deterior ditior fieret (g). Ed in altro luogo ci reca. *Et quod honorare nobis placet dignos, & non expendentes immensè (h)*, conciossiacche *expedit Republica ne quis sua rei male utatur (i)*, e di aver i cittadini e sudditi doviziosi ed abondevoli (l). Ma per osservarlo più divisatamente, divideremo il presente Trattato dell' Iconomia Legale in tre parti.

(a) Text. in §. 1. Inst. de excus. tut. & in l. 1. C. qui num. liberor. se excus.

(b) Text. in §. item major Inst. eod. l. 10. §. fin. cum a. l. sequ. ff. eod. & in l. 1. C. qui morbo se se excus.

(c) Hostiens. in Summa in probaz. n. 18. circa fin.

(d) Text. in Auth. de Consulib. in fin. coll. 4. & in §. quantumcumque §. hæc itaque cum sequ. §. l. 2. d. ubi pupill. educ. deb. & per tot. tit. l. 77. ff. de leg. 3. Auth. de nupt. Auth. de eccl. rer. alien. & in l. 1. in fi. l. 2. d. de cur. sur. vel prodig. l.

12. §. Divus ff. de tut. & cur. dat. ab his.

(e) Text. in l. 2. §. Divus ff. de tut. & cur. dat. ab iis.

(f) Text. in Auth. ut detentia. sit numer. cler. §. 2. in fin. n. 80.

(g) Text. in l. 1. ff. de don. int. vit. & ux.

(h) Text. in Auth. de consulib. §. in coll. 4.

(i) Text. in §. sed major in fin. Inst. de his qui sunt sui vel alien. jur. ubi Gloss.

(l) Text. in Auth. ut jud. sine quoq. suff. §. consideravimus coll. 2. ubi gloss.

parti. Nella I. ravvisaremo di contener i diversi generi di società che son tra que' della famiglia. Nella II. delle società e de' commerzj che son tra Cittadini. Nella III. raccoglieremo varj altri disponimenti e regole, adatte non men all' une che all' altre Società, primamente intorno a ciò che riguarda l'acquisto, la conservazion de' beni, e la distribuzione di essi.

Tutta l'Economica Scienza può dirsi nel suo tutto esser compresa dalla Legale in questa PRIMA sua PARTE, conciossiacche conformemente rimane additato nel primiero luogo tutta la direzione della famiglia (a); consistersi primamente ne scambievoli doveri che sono trà marito e moglie (b); nel secondo luogo trà padre, e figliuoli (c); nel terzo trà padrone,

(a) Text. in l. pronuntiatio §. jure proprio & de verb. sign. §. pater Inst. de testa. ordin. l. 1. §. familiz ff. de public. l. 2. §. 3. V. famil. ff. de vi bon. rapt. cum consensu ibi in gloss. allegat. L. 19. ff. de V. S.

[b] Text. in tit. de Nuptiis -- Inst. 1. Cod. 5. Auth. 23. -- tit. de Ritu nupt. Dig. Vet. 23. -- tit. Sol. matrim. quem adm. dos. peta. -- Infort. 25. Cod. 5. -- tit. de Jure Dotium -- Dig. Vet. 28. Cod. 8. -- tit. de Rei Uxorisatione -- Cod. 5. -- tit. de Aequalitate dotis & propt. nupt. don. -- Novell. 97. -- tit. de Donat. int. vir. & ux. -- Dig. Vet. 24. Cod. 5. -- tit. de Donat. ante nupt., vel propt. nupt., & spon. solitiis -- Cod. 5. -- tit. Dote cauta non num. -- Cod. 5. -- tit. Dote promiss. & nuda pollic. -- Cod. 5. -- tit. de Divortis & repud. -- Dig. Vet. 24. -- tit. Divortio fact. & apud quem fil. nutr. -- Cod. 5. -- tit. Quib. alien. lic. vel non -- Inst. 2. -- tit. ad S. C. Velle. -- Dig. Vet. 16. Cod. 4. -- tit. de Fundo dotat. -- Dig. Vet. 23. Cod. 5. -- tit. de Impens. in reb. dot. fact. -- Infort. 25. -- tit. ne Uxor pro Marito, vel Marit. pro. Ux. -- Cod. 4. -- tit. Ne pro dot. mul. bona Mariti addic. -- Cod. 5. -- tit. de Secund. nupt. -- Cod. 5. -- Si secu. nupt. mul. Cod. 5. -- tit. non elige. secu. nub. -- Auth. 2. -- tit. de Pact. Dotat. lib. -- Dig. Vet. 23. -- tit. de Pactis convent. tam sup. dot. quam don. ante nupt. & paraphern. -- Cod. 5. -- tit. pro Dote -- Dig. Nov. 47. -- tit. de Restit. dotat. rer. -- Auth. 39. -- tit. Si ad versus Dot. -- Cod. 2. -- tit. Si Dots constant. Matrim. sol. fuer. -- Cod. 5. -- tit. Si ventr. nom. -- Infort. 25. -- tit. Ventr. inspic. & tit. de ventr. in poss. mitt. Infort. 25. & 37. -- tit. Unde Vir & Uxor. -- Infort. 20. 18. Cod. 6. -- Ut cap. pro Dote -- Cod. 7. -- tit. Ut prima & secund. Dotis exact. &c. -- Auth. 93. -- tit. Ut Mulier quae nupt. iterant elect. non hab. in quem filior. -- Auth. 11. -- tit. Ut res immob. don. ante nupt. Auth. 61. -- tit. Ut frat. fil. Auth. 277. -- tit. de indotat. nupt. -- Auth. 47. -- Ut Don. propt. nupt. -- Auth. 119.

(c) Text. in tit. de Patria. potest. -- Inst. 1. Cod. 8. -- tit. quib. mo. jus patr. pot. solv. Inst. 1. -- & tit. de Adoption. & emancip. & aliis mod. quib. patr. pot. solv. Dig. Vet. 1. -- tit. de Patrib. qui fil. distr. Cod. 4. -- tit. de obsequ. a liberis parentib. praesta. Inst. 37. -- tit. Per quas person. nob. acqu. Infort. 2. Cod. 4. -- Inst. -- tit. de Agnosce. liber. vel parentib. -- Infort. 25. -- tit. Atendis liber. ac parentib. -- Cod. 5. de Liberis exhibe. -- Dig. Nov. 43. Cod. 8. -- tit. de Bonis quae liberis in potest. consist. ex matrim. vel alit. acquir. & eor. admin. -- Cod. 6. -- tit. Extrem. volunt. & bonor. in fil. divif. Auth. 107. -- tit. de Bonis patern. & matern. gener. -- Ibid. -- tit. de Bon. poss. sec. tab. & contr. tab. -- Infort. 37. Cod. 6. -- tit. Liber. prater. vel exer. Dig. nov. 6. -- tit. de exher. liber. -- Inst. 2. -- tit. de liber. & poss. her. inst. Infort. 28. Cod. 6. -- tit. quae cause in grat. ratiō. fil. ob. poss. a parent. -- Auth. 115. -- tit. de Legit. liber. -- Cod. 6. -- tit. Liberis quom. eos op. vel legit. vel natur. intell. Auth. 47. -- tit. de Legit. parentum tutel. -- Inst. 2. -- tit. ad S. C. Maced. -- Cod. 4. Dig. Vet. 5. -- tit. de Fil. fam. & quem adm. pro his patet ten. -- Cod. 10. -- tit. de Fil. fam. minor. -- Cod. 2. -- tit. de Fil. ante dot. inst. Nat. -- Auth. 19. -- tit. immensis don. cōfil. in fil. -- Auth. 92. -- tit. de inoff. test. Inst. 2. Cod. 3. Dig. Vet. 5. In officio. Don. & Dot. Cod. 3. -- tit. Infantib. ex pos. -- Auth. 53. & Cod. 8. -- tit. Ingratis liber Cod. 8. tit. de inoff. don. & dot. -- Cod. 2. -- tit. Jure liberor Cod. 8. -- tit. Legit. parent. tutel. -- Inst. 1. -- tit. ne Fil. pro parte, vel pater pro fil. -- Cod. 4. -- tit. Ne vir ex dot. aut mut. ex don. aut nupt. prov. lucr. propr. jur. ten. sed conter. v. dōm. filijs suis -- Auth. 98. -- tit. quod cum eo qui in alien. pot. -- Inst. 4. Dig. Vet. 14. vel de peculio, seu quod jussu, vel in rem in ves. -- Cod. 4. -- tit. si major. fact. -- Cod. 2. & 8. -- tit. Si Mater indemn. promiss. Cod. 5. -- tit. Ventr. inspic. cu. nod. partu Infort. 25. -- tit. Ventr. in poss. mitte. & cur. ejus Infort. 37. -- tit. Unde Liberi

zione, e fervitori (e); la qual cosa l'Economia Legale ci palesa non menifestamente in varj titoli, che altresì in discorso in uno particolarmente accorcio alla materia (h).

La prima Società ch'è la Coniugale (c), imperciocchè maggior unità è tra'l marito e la moglie, che non è tra'l padre, e'l figliuolo (d), essa riconosce sua origine dal diritto di natura (e), il quale gli altri animali insieme congiugne, per la cui coppia rapporto alla natural generazione, della quale abbiám sopra già diviso nella Fisica, si vien a propagare la propria specie, che ne' bruti appellasi coppia, e nelle Morale sacre nozze, e nella Civile maritaggio (f), onde il politico e legiadro uman genere viene a conservarsi, ed anzi a render artificiosamente immortale, giusta la frase del Testo (g); rapporto alla Polizia si tien espediente all' utile della Republica trà per ricolmar la Città di Uomini (h), e trà per non indursi contaminazion di sangue, e non surrogarsi

beri -- Cod. 6. -- tit. Ut si plures filii non sint quam 4. &c. -- Auth. 18. -- Ut frat. filiis, &c. -- Auth. 127. -- tit. Ut Matres etiam tutelae ration. obnox. sint -- Auth. 155. -- tit. Ut sine ullo impedim. Matres fil. tutel. suscip. -- Auth. 94. -- tit. Coniungend. cum emancip. liber. eius -- Infort. 37. -- tit. His qui parent. vel liber. occid. -- Cod. 9. -- tit. His qui num. liberor. excuf. -- Cod. 10.

(a) Text. in l. 1. §. de jecide in V. familiae ff. de vi & vi armat. Dig. nov. 43. -- tit. de Jur. personar. Inf. 1. Infort. 37. -- tit. De his qui sunt sui vel alien. jur. Inf. 1. -- tit. Per quas personas. nob. acquir. dem. -- Inf. & tit. Per quas person. nob. oblig. acquir. -- Infort. 2. & Cod. 4. -- tit. de Jure Patronatus -- Infort. 37. -- tit. de obsequ. Patrón. praestand. -- Cod. 6. Inf. 37. -- tit. de Emendat. Servor. -- Cod. 9. & tit. ad L. Aquil. & de L. Aquil. Dig. Vet. 9. Inf. 4. C. 3. -- tit. de Bonis Libertor. -- Infort. 28. -- tit. Agnosend. vel alend. lib. vel parent. vel patron. vel libert. -- Infort. 25. -- tit. de Honor. poss. contr. tab. liberti quae patron. vel liberis eor. dat. -- Cod. 5. -- tit. Qui, & a quib. manum. liberi non fiant. Dig. nov. 40. -- tit. de His qui a non Dom. manum. sunt -- Cod. 7. -- tit. Si quid in fraud. patroni fact. sit -- Infort. 8. -- tit. Si in fraud. Patroni a libert. alien. fact. sit -- Cod. 6. -- tit. de collusion. detege. Dig. Nov. 40. Cod. 7. -- tit. Si is qui testam. liber. -- Dig. Nov. 47. -- tit. Si Libertos ingen. esse dic. -- Dig. Nov. 40. -- tit. Si Mancip. ita venier. -- Cod. 4. -- tit. Si Mancip. ita fuer. alien. ut manum. vel è contra -- Ibid. -- tit. de Servis exportand. & si ita Mancip. venier. ut manum. vel è contra -- Dig. Vet. 18. -- tit. de Infant. expos. liber. & servis -- Cod. 8. -- tit. pe. Legit. Patronor. tutel. -- Inf. 1. -- tit. de Libero hom. exhibe. -- Dig. Nov. 43. Cod. 8. -- tit. de Manumissionib. -- Dig. Nov. 40. -- tit. Ne Eil. pro patre vel libert. pro Patron. conven. -- Cod. 4.

-- tit. An Servus pro suo fact. post manumiss. ten. -- Cod. 4. tit. qui non poss. ad Libert. perven. -- Cod. 7. -- tit. qui manum. non poss. & ne in fraud. Cred. manum. -- Ibidem -- tit. qui ad Libert. procl. non lic. Dig. Nov. 40. -- & tit. de Reb. eor. qui ad libert. procl. non prohib. -- Cod. 7. -- tit. Quod cum eo qui in alien. pot. est -- Inf. 4. Dig. Vet. 14. vel de peculio, seu quod jussu, vel de in rem. verso -- Cod. 4. -- tit. de Servo coeupto -- Dig. Vet. 11. -- tit. de Servis fugit. -- Serv. Reip. manum. -- Cod. 6. -- tit. Servo pign. dat. manum. -- Cod. 7. -- tit. Si Servus aut libert. ad Decur. aspir. -- Cod. 40. -- tit. de Stipulation. Servor. -- Inf. 3. Dig. Nov. 43. -- tit. de Usufr., usu, & habit., & minister. Servor. -- Cod. 3. -- tit. de operis Servor. Dig. Vet. 7. Operis libertor. -- Infort. 38. Cod. 6. -- tit. Necessar. & Servis haered. inf. Cod. 6. -- tit. Quib. ex caus. Servi praem. libert. accip. Cod. 7.

[b] Text. in l. 5. §. 4. & sequ. ff. de liber. agnoscentis.

(c) Text. in inf. de jur. nat. l. 1. de rit. nupt. & in Constit. Imper. Leon. 98. Auth. de nupt. l. 220. in fin. de V. S. -- V. Carol. Rosa tract. de privil. mulier. c. 1. n. 81.

(d) Text. in l. 1. in fi. ff. de liber. exhib. Menoch. conf. 250. n. 5. Comafinter conf. Zuccard. conf. 75. num. 160.

(e) Text. in §. 1. inf. de jur. nat. Vacca loc. cit. decl. 5. num. 2.

[f] Text. in l. 1. ff. de just. & jur. Aldobrand. ad Gloss. in §. jus nat. in verb. matrimonium inf. de jur. nat. Rainald. Corsi indegat. jur. lib. c. 23. Balin. d. l. 1. §. jus nat. & §. pen. ff. de just. & jur.

[g] Text. in auth. de nupt. in pr., & pulchrè in l. 220. in fi. ff. de V. S. (h) Text. in l. 1. ff. de matr. l. fin. §. pen. ff. de bon. damnator. l. 2. C. de indic. vid. tolle.

rogarsi ad illustri natali coloro che son di vile lignaggio (a); e rapporto poi all'Iconomia, evitandosi il dissipar le proprie facultà in varie donne, per mezzo di una sola moglie vengon quindi a serbarfi a proprj discendenti (b), ed appellata con diverso nome di conjugal società, talche il marito e la moglie vengon detti compagni (c), ed una tal società vien risguardata non men a ragion della promiscuità de' lor corpi (d), onde la moglie si tien per parte del corpo del marito (e); ed anzi una stessa carne, un corpo, ed una sostanza (f), ma risguardo parimente all'Iconomia ed all'uso de' beni, ed abitazione (g), foro, e soggiorno (h), privilegj, prerogative, benefizj, ed immunità al marito concedute (i), recandoci di esser in fatti tra 'l marito e la moglie una certa società, ed un certo uso promiscuo de' beni (l), e di poter esser tra esso loro la società di tutti i beni (m), e questa società tra marito e moglie, non è men privilegiata di quella che si fa espressa tra gli altri (n); e per tanto la moglie appellasi consorte, per cagion di esser partecipevole della sorte, e ventura del marito (o), talche il furto fatto ad un di essi, la Legal Iconomia lo tien per commesso ad amendue insieme (p), e 'l di lei dispoimento hà luogo parimente nella moglie che nel marito (q), e quindi dalla perfezione di ambedue le sudette società, li appella il Testo compagni della divina ed umana casa (r), e la Chiosa rimane esposto arove, esser del marito e della moglie una casa ed una famiglia in cui le cose tutte sono in comunanza tra esso loro (s), per modo che per tal società nega l'azzion di furto contro la moglie, per le robbe che abbia sottratte al marito (t), non essendo tenuta di cotal furto (u), nè di espilazion della eredità del marito stesso (x),

Tom. III.

N

e me-

(a) Text. in l. 3. §. 2. ff. de bon. poss. contra tabularios.

(b) Text. in Auth. quib. mod. nat. eff. sui §. 3. in fi. l. 220. in fi. ff. de V. S. Vacon. declar. jur. lib. 2. declar. 30. num. 7. ver. sed quoniam.

(c) Text. in l. de rit. nupt. l. 1. ff. rer. amotar. l. 4. C. de crim. expil. har. Gloss. in l. alimenta §. 2. Litt. Q. ff. de alim. & cib. legat.

(d) Afflic. in prob. Conf. Regn. n. 10.

(e) R. Marin. var. res. lib. 2. c. 151. n. 3.

(f) Cyriac. contr. for. 173. n. 25.

(g) Text. in §. 2. In ff. de usu & habit.

(h) Ang. in l. unic. n. 3. C. de mulier. & in quo loco lib. 2. & ibi Azo in summa pag. 962.

(i) Cyriac. loc. cit. n. 23.

(l) Text. in l. adversus C. de crim. expil. har. l. 1. & ibi Bar. ff. rer. amot. Bal. in l. nuda C. de jur. dot. Socin. conf. 286. vol. 2.

(m) Text. in l. alimenta §. 2. ff. de alim. &

cibar. leg. lex diverso cum gl. l. rei judicata ff. fol. matr.

(n) Bal. in l. si uxorem C. de cond. instert. Atex. conf. 56. lib. 4. & 86. lib. 5.

(o) Text. in l. si cum dotem §. si maritus ff. fol. matr.

(p) Text. in l. 1. ff. rer. amotar. & d. l. adversus.

(q) Gratian. dist. for. c. 120. n. 1.

(r) Text. in l. adversus C. de crim. expil. har. d.

(s) Gloss. in l. 1. §. si pater necatus Litt. J. Modern. contr. for. c. 42. n. 3. Carol. Rota tract. de priv. mulier. c. 1. n. 82.

(t) Text. in l. 1. ff. rer. amotar.

(u) Text. in l. si quis uxori in pr. & in §. 1. ff. de furtis.

(x) Text. in l. pemit ff. de crim. expil. har. d.

e meno è tenuta al marito per danai da esso ricevuti, salvoche nel caso ch' e' sia povero ed essa ricca, imperciocche allora è tenuta ezian-
dio di alimentarlo (a), e se di tal danajo se n' abbia comprato un qual-
che podere, esso farà della moglie, non avendo il marito altra azione
che di darne il prezzo (b); ed in oltre vien disposto che la donazion
de' beni fatta dal marito, o dalla moglie a beneficio altrui, non abbia il
di lei effetto rapporto all' esazione, salvoche seguita la morte di
amendue essi consorti (c), non dovendo venir giudicati l'un l'altro nel-
la lor società con minima diffuguaglianza (d).

E dividendone communemente l' iconomica peso, oblige la madre
a lattar il fanciullo per insino al triennio, e d' indi avanti il Padre a
doverlo alimentare (e), e non solo agli alimenti, ma altresì a tutti gli
altri pesi, di nuora e nipori (f), distendendo tal materno dovere ezian-
dio oltre del triennio, qualora il genitore è povero, che non può ali-
mentar il figliuolo (g); li concede bensì con iconomica maniera di ripe-
ter dal marito gli alimenti da essa prestati al figlio dopo scorsi i fuder-
ti primi trè anni, dove il marito sia venuto a miglior istato di fortu-
na (h), e volendoli ripetere, se li concede preponimento sopra i di lui
beni, in concorso co' creditori di esso marito (i). E sebben sia paterno
dovere il dotare la figlia (l), nondimeno l' Iconomia Legale allo stesso
modo dispone, che quante volte il padre sia povero, e la madre ricca,
in tal caso rendasi debito materno, e non del padre (m).

E siccome dritta cosa è, che la condotta, la protezione, e l'acqui-
sto pertengano al marito, perocche stà scritto nel sacro Testo, marca-
to pertanto da Legali Scrittori, che il marito è capo della moglie, e la
moglie è corpo del marito (n), per modo che da taluni vennero le mo-
gli uguagliate a servi, i quali son tenuti di servire a Signori in tutte le
case.

(a) Bal. conf. 478. vol. 5. num. 1. Nota loc. cit.
in fin.

(b) Text. in l. multum intereff. 6. ubi gl. &
Salyc. C. si quis alter vel sub alter. nom. us alien.
pecun. emer. C. pyc. laur. dec. 46. n. 32. vol. 1. Ludov.
21. dec. Peruf. 28. n. 9.

(c) Gratian. disc. c. 47. n. 6.

(d) Text. in l. fin. C. de nupt. & in auth. agn.
tit. §. sic itaq. & §. fin. auth. ut fil. frat. succed. Auth.
de non elige. secu. nube. §. illud quoq.

(e) Text. in l. 9. & ibi Bar. C. de patr. pot. &
in Auth. ut lic. matri §. illud n. 2. L. 5. §. 1. ff. de lib.
agnosc.

(f) Text. in l. 5. §. 1. in fin. ubi gloss. in V.
caetera onera in fin. l. si filia §. 1. ff. fam. h.erc.

(g) Text. in Auth. res que n. 4. C. commun.

de legat. Gabr. comm. Concl. lib. 6. de alim. n. 39.
pag. 319.

(h) Text. in l. si quis §. si mater ubi gloss. &
Bar. ff. de liber. agnosce.

(i) Carleval. de judic. tom. 2. c. 29.

(l) Text. in l. fin. C. de dot. promiss. Auth.
sed quamvis C. de rei uxor. act.

(m) Bar. Bal. Salyc. Fulgos. & Jas. in l. neq.
mater. C. de jur. dot. Soissons comm. ad Convet.
Turonens. tit. de devoire. de femme nobles art. 1.
col. 4. pag. 214. & 141.

(n) Text. in c. cum caput 15. ubi gloss. in
verb. blasphemavit c. femine 7. 30. q. 5. c. mulie-
rem 17. in ord. 34. q. 5. & in c. de filia 27. in fin. q. 5.
D. Paul. ad Aphet. Litt. E. ex Genes. 3.

coſe (a), ed allo ſteſſo modo di eſſi potean eſſer un tempo uccife, ſi che fu toſto corretto dallo Imperatore (b); così per l'altra banda la Reſſa Iconomia Legale, impone alla moglie la riverenza (c), l'obediſſenza, e la conſervazione (d), e le vieta di poter far doni, anzi neppure li moſine, ſenza licenza del marito (e), e nemmeno far voti (f), neppur di aſtinenza, nè di religioſa converſazione (g), nè di giacer con camicia, o di andar le notti alle orazioni che diconſi matutine (h), nè toſarſi i crini, ſotto preteſto di morificazione, o per cagion di divozione (i); e providamente diſpone che i dotali frutti pertenganſi al marito, perocche ſopporta i peſi del matrimonio (l). Ma dove più ſi paleſa l'Iconomia Legale, ſi è di provveder più largamente a colui che abbia moglie, di colui che non abbia tal peſo, primamente ſe togato, od altro ufficiale, e di preſcriver la miſura delle ſpeſe intorno alla moglie iſteſſa (m).

E poiche vengon biaſimati que' mariti, che affatto vietano alle lor mogli l'amminiſtrazione delle domeſtiche coſe (n), l'Iconomia Legale rimane per tanto inſinuato, non ſolo di richiederſi nelle domeſtiche coſe il conſiglio delle mogli (o), ma eziandio la domeſtica cura ed amminiſtrazione eſſere per le mogli (p), proteſtando ſovente in varj Teſti il donneſco coſtume tenace ed avariſſimo (q), e vieppiù nel donare (r), talche reca a miracolo qualora una femmina dona (s), onde non ſi preſuppon di eſſe il diſſipare, ma piuttosto recarebbe maraviglia, ſiccome per contrario avviene negli uomini (t), e l'avarizia delle medefime nella preſente impoverita etade, deveſi anzi recar a virtù che non a vizio, per avviſo de' Legali Scrittori (u); e quindi è che qualora i ma-

N 2

riti

- | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|--|
| (a) | Hodiern.contr.for.c.14.n.30.& ſeq. | l.dotem l. plerumq.ſi ſervi ff.eod. | |
| (b) | Aldobrandin. in rubr.inſt. de patr. pot. & in ſibi poſito. jus autem n. 41. ex lege Gallica. coll.4. | (m) | Text. in Auth. de conſul. §. hæc itaque |
| (c) | Text. in lalia cauſa 15. §. 1. in ſi. ff. ſol. matr. | (n) | Carol.Rota tract. de privil. mul. c.2.n. 137. |
| (d) | Carol.Rota in tract. de privil.mulier. c. 1.n.76.78.137.ad 145.cum ſeq. | (o) | Text. in §. hæc autem omnia in Auth. ut jud. ſine quoq. ſuffrag. ubi Gloſſ. Litt. B. Caſſanæ. ad Bonſuet. Burdegal. tit.4. §. 1. n.9. & ſeq. Carol. Rota de privil. mulier. c.2. num. 137. |
| (e) | Bar. in l. 1. in ſi. ff. rer. amotar. Tiraquell. de legib. connub. in tex. contracter n. 218. Boer. in comment. ad conſuet. Bituric. tit. 1. §. 4. pag. 5. a r. col. r. | (p) | Clem. Alexandrin. lib. 3. Pedag. c. 11. |
| (f) | Hoſtienſ. in Summa de Vot. n. 6. & ſeq. | (q) | Text. in l. ſi a ſponſo verb. raro C. de don. ant. nupt. l. ſtipulata in ſi. & §. ſi uxor ubi gl. ff. de don. int. vir. & ux. l. que dotis. 34. ff. ſol. matr. |
| (g) | Text. in c. ult. 33. q. 5. in ſi. | (r) | Text. in l. ſed ſi ego in ſi. ubi not. gloſſ. ff. ad S. C. Syllæ. |
| (h) | Gloſſ. in c. manifeſtum cauſa. | (s) | Carol. Rota loc. cit. c. 4. n. 13. |
| (i) | Text. in c. quæcumq. 30. diſt. & ibi Card. Alexandrin. Roman. ſing. incip. Eſt nunc Florentie. | (t) | Gratian. diſc. c. 576. n. 29. |
| (l) | Text. in l. pro onerib. C. de jur. dotium | (u) | Rota loc. cit. c. 1. n. 2. |

ziti fossero prodigi, l'Economia Legale ne interdice ad essi l'amministrazione de' beni, attalche le mogli non rimangono impoverite ovvero indotate (a), nel qual caso l'amministrazione che ad essi ne toglie, ravvisiamo da un aureo Testo, di concederla alle mogli (b).

E la stessa Legale Economia non solo vieta a mariti alienare i dotali poderi, ed alle mogli obligarsi per i lor mariti (c), ma profferisce altresì, che scadendo il marito in povertà, possa la moglie chieder di assicurarsi la sua dote (d), e parimente della donazion avuta per le nozze (e), per modo che dove il marito era per dissipare, ma non abbia dissipato i suoi beni, in tal caso hà luogo il sequestro (f), quantevolte però abbia già dissipato, e rimasti coranti ne siano che possa alla moglie sodisfarsi, allora si restituisce la dote (g); anzi che al presente rendesi bastevole che il marito cominci ad usar malamente de' suoi beni, perche la moglie possa dimandar l'uno e l'altro guadagno, e finanche i parafernali (h), rimanendoci quindi esposto, quando debba dirsi il marito cominciare a far mal'uso delle sue facoltà (i), ed una tal pruova basta farsi per openion del vulgo (l), imperciocche da questo vien profeso quel proverbio, ligistrato al proposito da Giureconsulti, che le ricchezze mal disposte ed usate, son vicine alla povertà (m). Il qual disposizione istesso, vien difeso dalla Chiesa e da Legali Spositori, eziandio contro il suocero il quale ricevè la dote per il figliuolo, dov' esso suocero abbia incominciato ad usar malamente di sue sostanze (n); E 'l Bartolo lo rispande, eziandio se fin dal bel principio il marito era povero, ovvero tuttocche nel tempo che contraffe il maritaggio la moglie era consapevole della povertà, o del mal amministrar del marito, oppure eziandio se dopo il matrimonio, per cagion che altramente le donne farebbon ritrose a contrarre nozze (o).

Ma

(a) Gloss. in l. r. in ver. solent C. de str. sit. dot.

(b) Text. in §. nos autem ex aliis, in Auth. de aqualit. dot.

(c) Text. in tit. Inst. quib. sicut. de. Auth.

159. (d) Text. in l. ubi ad huc C. de jur. dot. & in tit. de rei uzor. act.

(e) Text. in Auth. donationem C. eod. l. ubi C. de jur. dot. Bal. Baiye. Cin. Bar. in l. si constante E. Solmaer.

(f) Text. in l. si cum dote §. si autem ff. sol. matr.

(g) Text. in l. si constante in pr. ff. eod. & in l. ubi C. de jur. dot.

(h) Text. in l. & mulieri E. de cur. far. &

par. p. r. c. l. r. in ver. solent C. de col. in. dot.

(i) Text. in l. ubi & ibi DD. C. de jur. dot. Gloss. in Auth. de aqualit. dot. §. illud quod colligitur in verb. inchoante, & ibi Bai. n. 4.

[l] Text. in §. l. ubi in gloss. & not. in Auth. de §. illud.

[m] Baiye. in l. ubi ad huc C. de jur. dot.

(n) Gloss. & DD. in d. l. ubi ad huc: Saisons commun. ad Consuet. Turon. pag. 702. a. 2. col. 2. in Sen. Napod. ad consuet. Marip. ubi dos tit. de jur. dot.

[o] Bar. in d. l. si constante E. Collat. matr. & ibi in c. per vestras mat. i. g. de th. in l. r. & p. pag. 61.

Ma non dimeno taluni più rigidi Scrittori, di cui il *Cino* si fa Duca, ci recano, che il Bartolo con tal sentenza abbia e' voluto molto favorir le mogli, mercecche tutte volte ch'esse furon consapevoli, e non dimeno contrar le piacque in tal guisa, par che non si debba alle medesime cotanto sovvenire (a), primamente quando per questo ripeter della dote. recarebbesi per ventura pregiudizio a creditori, a cui fraude, nè l'ignoranza (b), nè lo stabilimento della dote può aver luogo (c), concioffiacche forsi avrebbero potuto consigliarsi altramente, con ridurre il marito possessor delle cose dotali, a vivere in più ristretto modo, ed a sodisar essi da frutti de' dotali beni, imperciocche il marito ravvisandosi gravato dall'altrui debiti e sovvente assalito da creditori, arebbe vivuto con gran parsimonia, e sodisfatto a medesimi (d). E la stessa Legale Iconomia dispone, che sebben il marito sia poi divenuto ricco, non pertanto possa richieder la dote, imperciocche sebben sia cessata la cagion impulsiva di ripeterla, qual'era la povertà e' il bisogno, dura non dimeno la cagion finale, qual'è che i beni restituiti abbian a servir mai sempre a pesi del matrimonio (e).

Ma se dopo fatta una tal division di beni trà di essi consorti per officio del giudice, venga poi ad istanza d'ita un creditore fatta l'esecuzione giuridica ne' beni ritrovati colà in casa dove la moglie coabitava col marito, ed essa si oppone a questa esecuzione, dicendo esser stata fatta la separazione de' beni dal giudice, perche il marito faceva mal uso delle facultà; e per contrario l'altra delle parti a cui istanza fecesi l'esecuzione, dica esser stata quella drittamente fatta, e di pertenersi i beni eseguiti al marito (f), stando per lui la presunzione legale, tanto maggiormente che i beni furon ritrovati in casa del medesimo; che mai dirsi debba in cotal causa? Deve in tal caso la moglie recar pruova, di esser le robbe sue proprie, mercecche la legal presunzione stà che siano del marito, a ragion della preminenza del medesimo (g), ed ancor perche la Legale Iconomia presume che la moglie in avendo acquistato e s'è arricchita, lo abbia fatto da beni stessi del marito, a ragion di evitare lo infame acquisto (h), o deve almeno provare

il

(a) Text. in l. 9. §. additio ff. de solut.
 (b) Text. in l. si autem §. si quid ff. quæ in fraud. cred. Auth. de equal. dot. §. si autem.
 [c] Text. in l. ait Prætor §. si cum mulier ff. quæ in fraud. cred. l. 1. r. & l. fin. §. si a socero C. eod.
 (d) Text. in cit. jurib. Cyn. in d. l. si constante Solfons loc. præcit. Pyr. Engleberme. comm. ad Consuet. Aurel. lit. de societ. c. 9. in fin.

(e) Gloss. & DB. in d. l. ubi adhuc.
 (f) Text. in Auth. de equal. dot. §. aliud quoq.
 (g) Text. in l. etiam C. de don. int. vir. & uxor. ubi Salyc. Gloss. in §. igitur Inst. per quas person. nob. acquir.
 (h) Text. in l. Quintus ff. eod. tit.

il possedimento di esse robbe; eccetto bensì nel caso, che le cose eseguite fossero donnesche, imperciocchè dalla qualità delle medesime si fa palese esser di tal fatta, o di esserne la moglie nel possesso, tosto che si ravvisano di esser per uso della medesima (a). Donnesche, ci va dicendo il Testo esser quelle, che son apparecchiate ad uso della Madre di famiglia, delle quali uom non agevolmente può usare senza biasimo, eccetto altresì se fossero vesti comuni, di cui promiscuamente la moglie e 'l marito facessero uso, senza riprenzione (b), ovvero se il marito costumasse talora usare qualche veste donnesca, come di un certo Senatore ci reca il Testo, che usava di cingere alcune vesti a cena che usavan le donne (c): ed altresì s'è fosse mercadante, o rivenditor di vesti (d), o si trattasse di schiavi da cui alternamente faceansi servire. Intorno alla qual cosa stesamente ragiona qual differenza corrà trà l'esser comprate, e l'esser apparecchiate ad uso della moglie (e), e quali cose nell'un modo e nell'altro si contengano (f).

Altresì vuole l'Economia Legale, che sian obligati alternamente la moglie ricca alimentare il marito povero, e 'l marito ricco parimente la moglie povera (g): ed allo stesso modo provvedendo dispone che il marito ch'è povero abbia la quarta parte ne' beni della prima morta moglie, e la vedova moglie povera ne' beni del marito (h), ed all'incontro sovvenendo al marito ed a suoi eredi, vuole di non doverfeli, quante volte il marito le abbia rimasto in testamento legato di tanta quantità con cui possa vivere; intorno alla qual cosa taluni vegliono di doverfi riguardare, che tali alimenti siano a sufficienza a ragion di necessità, non di condecenza; ed altri tengono che nondimeno del legato per gli alimenti bastevole, possa dimandar la moglie il supplimento per insino a far il pieno di detta quarta la quale per diritto se li deve, altramente rimarrebbe in balia del marito escluder la moglie da cotesta quarta, maggiormente rimanendo a lui la proprietà della medesima (i). Altresì vieta le donazioni tra marito e moglie per moral e politico non men che economico riguardo in tal guisa (l). *Majores*

(a) Text. in l. 21. & 25. ff. de auro. & arge. l. 18. §. 1. ff. de leg. 2. Bal. in d. l. 2. DD. in l. etiam C. de don. in vir. & ux. S. bion. loc. cit. pag. 102. col. 2. in fin.

(b) Text. in l. 25. ff. de auro. & arge. l. 18. §. 1. ff. de leg. 2.

(c) Text. in l. 35. eod.

(d) Text. in l. 1. ff. de auro. & arge. l. 18. §. 1. ff. de leg. 2.

(e) Text. in l. 36. de legat. 2.

(f) Text. in l. 43. 45. §. 1. 47. de leg. 3.

(g) Text. in l. 43. cum seqq. de leg. 3. l. 46. §. penult. eod.

(h) Carol. Rota tract. de privil. mulier. c. 5. n. 10. & seq.

(i) Text. in Auth. præterea C. unde vir. & uxor. Auth. 53. ut qui provincialem in fin.

(l) Text. in Novell. 95. de inope mulierum in fin. Vide Cyriac. contr. for. 221. a. n. 42.

jores nostri inter virum & uxorem donationes prohibuerunt, amorem honestum solum animis aestimantes, fama etiam conjunctorum consulentes, ne concordia pretio conciliari videretur, neve melior in paupertatem incideret, deterior ditior fieret (a).

Finalmente ragiona delle cagioni onde tal Società si discioglie, e dell' iconomici legali disponimenti nelle bisogne che avvengon dopo lo scioglimento di essa (b).

OR in avendo ravvisato i scambievoli doveri, i procedimenti, e la società non men del marito che della moglie, passa l' Iconomia Legale a riguardare que' de' Genitori, e de' Figliuoli insieme (c), non potendo il figliuolo aver maggior amico del padre (d), perocche trascende il paterno affetto ogni altra qual siesi affezione (e), onde non deve il figlio confidar più di altrui, che del proprio genitore (f).

Di quì è che imponendo la filial obediienza verso i padri (g) vien a soggettare sotto la paterna potestà tutti i figliuoli procreati di legitime nozze (h), la qual potestà ci reca il Testo, esser introdotta dal diritto civile (i), e viene essa in oltre appellata dal Baldo sacra, e di publico diritto (l), ed accoppiata al divino (m), ed altrove riputata dal Testo per inestimabile (n). E gli antichi Legislatori avendo riguardo alla natural ragione del paterno amore, tanto in esso confidarono, che oltremodo ampliaron total paterno imperio a segno, che per antica legge venne conceduto a genitori l' assoluto e libero diritto di vita e di morte ne' lor figliuoli, e poteano impunemente ucciderli, e liberamente disporre della lor vita (o), la qual legge in prima dal costume introdotta e ricevuta, fu poi da Romolo approvata e riconfermata (p), ci reca il Testo l' effempio di essersi valuto di tal diritto,

(a) Text. in l. 1. ff. de don. inter vir. & ux. Auth. quib. mod. nar. eff. legit. §. novimus coll. 6.

(b) Text. in tit. solut. matrim. quemadmodos peta. -- Infort. 1. -- tit. Divortio facto apud quem fil. nupt. Cod. 5. -- tit. de Divort. & repud. Dig. Vet. 24. -- tit. rer. amotar. Infort. 34. Cod. 5.

(c) Text. in l. 5. cum. §§. 1. 2. 3. ff. de liber. agnosce. l. 4. ff. de cur. fur. vel prodig.

(d) Bal. in 6. per tuas de probat.

(e) Text. in l. cum furiosis §. fin. C. de cur. fur. l. isti quidem §. fin. ff. quod nupt. caus.

(f) Text. in l. quidam cum filium ff. de her. inst.

(g) Text. in l. veluti ff. de just. & jur. l. 9. §. 9. ff. de offic. proconf. -- & tit. obseq. a liberis parentib. praesta. Inst. 37.

(h) Text. in tit. de Patris Potest. -- Inst. 1. Cod. 8. & Text. in l. 3. & seq. C. de his qui sunt sui vel alien. jur.

(i) Text. in l. patre furioso cum ibi not. per gloss. in verb. inoribus ff. cod.

(l) Bal. in l. post mortem sub. num. 2. ff. de adopt.

(m) Bal. in l. adoptivis C. cod. col. 2.

(n) Text. in l. filius fam. §. si per vulgarem ff. de leg. 1.

(o) Text. in l. ult. C. de patr. potest. l. in suis ff. de liber. & posth. Vid. Bynkershoek de jure agnoscendi filios.

(p) Dionys. Halicarnass. lib. 2. Camill. Boyrell. conf. 73. n. 1.

10, Virginio che uccise l'innocente figlia (a), e quindi rimase preposta la paterna potestà ed imperio verso de' figliuoli, a quella finanche de' Signori verso de' loro schiavi (b). Sebbene tal inumana legge infradiciandosi nella sua stessa antichità, rimase poi incenerita (c), ratte oggi non si estende in coranto eccesso, come che pur sia grande la paterna potestà, ben potendo castigar i disobbedienti figliuoli ed esibirli al Preside, il quale è tenuto ad imprigionarli e punirli fino alla paterna sodisfazione (d); e pur questo stesso diritto vien moderato ed ha luogo pur che il genitore sia uom onesto e discreto, altramente non ha luogo (e) e tal prigione vien estinta nel diritto legale, anzi a correggimento del figliuolo, che non a castigo (f). Ma rapporto alla Legale Iconomia, estimando dritta cosa di dover i figliuoli sovvenire all'urgente paterno bisogno (g), per tanto rimase concesso a' genitori, il poter vendere i lor figli per cagion di necessità di fame, concio bensì che quante volte al compratore restituito fosse il prezzo, ovvero offerito un' altro buon schiavo in escambio, allora dovesse esser tenuto a restituirli il figliuolo vendutoli (h), e di vantaggio dispose, che qualora il padre venga a miglior istato di fortuna, possa e' venir obligato a redimerlo (i).

Ed ancorche l'accennate antiche leggi sian oggi in diffuso (l), poiche la Legale moderna Iconomia vieta a genitori di usar aspramente del paterno imperio (m), nondimeno in vece di esse offerva, di aver i padri la tutela e l'amministrazione de' corpi e de' beni de' lor figliuoli, non men nobili che ignobili (n), talche dispone che non solo a noi faciasi acquisto per noi stessi, ma eziandio per mezzo di coloro che abiam nel nostro dominio, e quindi che che il figliuol di famiglia acquista, lo acquista per il genitore: Ed altresì ci fa ravvisare che i padri secondo i diversi tempi ebbero diversi diritti ne' beni de' lor figliuoli (o); Conciossiacche la più antica Iconomia con soverchio rigore volea, che

tutte

(a) Text. in l. 2. §. initium ff. de orig. jur.

(b) Menoch. de recup. poss. remed. 15. num. 290.

(c) Gloss. ad §. 1. ff. de patr. pot. Arius Pinellus in 2. p. rubr. C. de bon. matern.

(d) Text. in l. 3. C. de patr. pot. & in l. 1. C. de emend. propinqu. l. 9. §. ff. de offic. proconsul.

(e) Menoch. de praes. lib. 5. praes. 14. num. 3. Balb. dec. 209. Paschal. de patr. pot. p. 3. c. 4. n. 3.

(f) Text. in l. 1. & 2. C. de patr. pot. ubi Bar. Caravit. ad rit. M. C. V. 47. n. 17.

(g) Text. in l. 1. C. de alien. liber.

(h) Text. in l. 2. C. de patr. qui fil. distax.

ubi not. Bar. & Bald.

(i) Bal. in c. ex referpto de jure jur. Covarruv. var. ref. lib. 3. c. 14. sub num. 5.

(l) Text. in l. 1. C. de patr. qui fil. distax. l. 1. & 37. C. de liberal. caus. l. 10. de patr. pot. l. ult. C. quae res pign. l. 6. §. ff. de pignor. l. 1. C. de obl. & act.

(m) Text. in l. 1. in fin. ff. de liber. omni.

(n) Text. in l. fin. & l. cum fil. fam. C. de test. mil. l. 2. ff. de testam. tutel.

(o) Text. in §. hoc quoq. Inst. per quas person. nob. acquir. ubi Gloss. in V. quae acquisitionem.

tutte le cose che il figliuolo acquistasse , eccetto solo le castrensi e le quasi , fossero del genitore senza distinzione veruna , a tal segno che si era lecito di poterle donare a prò di un altro germano , o di stranio , e di venderle , e farne quell'uso che tornavali più in grado (a) . La meno antica n'ecceffuò altresì i materni beni (b) . La moderna Iconomia Legale , parendoli inumana cosa , per provveder non men a figliuoli , che a genitori , profferisce che se al figliuolo provien qualche cosa , di robba del padre , o per il padre , che dicesi profertizia , coral robba tutta al padre si acquista , conforme alla sudetta più antica osservanza : impiecioche quale invidia destasi nel figliuolo che ritorni al Padre qualche in risguardo del medesimo li pervenne ? quello poi che per altra cagione , ed altronde il figliuolo acquista , che dicesi robba avventizia , in questa il padre acquisti il solo usufrutto , ma esso ne ritien la proprietà , attalche non li venga male , e pien di tristezza , quel che o per sue fatiche ed industria , o per venturosa sorte , e' abbia acquistato (c) .

Intorno alla qual cosa ci dichiara , che l' usufrutto che hà il padre ne' beni avventizj , talor non lo abbia ; come qualor e' l'abbia rinunciato (d) ; o quantevolte la robba sia stata data o rimasta con patto , che il padre non abbia usufrutto (e) ; o allorche il figliuolo succeda insieme col padre nell'eredità del fratello , o della sorella (f) ; o tuttevolte che lo schiavo sia donato al figliuol di famiglia con tal patto , che subito li dia libertà (g) ; o quando il padre consentir non volle al figliuolo che accettò qualche eredità (h) ; o in quel caso che per cagion che il padre indrittamente dilapida , i beni si accostano a' figliuoli , o ch' e' sia sospetto a diffiparli (i) ; o che abbia il Padre contratto incestuose nozze (l) , ed altri sì fatti essempli che reca la Chiosa (m) . Ed altresì parendo inumano alla moderna Legale Iconomia quel che osservavasi per l' antica di poter il genitore alor che prosciogliea il figliuolo dal giogo del paterno imperio , ritenersi volendo tre parti de' beni ch' eran proprj de' figliuolo quasi per prezzo della liberazione , e venisse a scadere con tal scemamento de' beni , quel ch'erafeli aggiunto di vantaggio e di onore per

Tom. III.

O la

(a) Text. in §. 1. Inst. eod.
 [b] Text. in l. 1. 2. 3. C. de bon. que liber.
 [c] Text. in Inst. per quas person. nob. §. 1.
 (d) Text. in l. cum oportet §. fin autem res C. de bon. que liber.
 (e) Text. in Novell. 70. si Mater vel Av. vel quia agere. Auth. ut lic. matri & Av. in princ. collat. 8. Auth. excipitur C. de bon. que lib. Mastrill. dec. 59. n. 4. & seq. Paschal. de patr. pot. p. 1. c. 3. n. 38.
 (f) Text. in Auth. de hær. ab int. ven. §. si vero coll. 9.

(g) Text. in l. ult. ad fin. C. de bon. que lib. & in tit. Servis exportandis , & si ita mancip. venierit , ut manumitta. Dig. Vet. 18.
 (h) Text. in d. l. ult. §. 1. & 2.
 (i) Text. in Auth. ut nulli jud. §. quia verb aliqui coll. p. l. 16. ff. de honor. poss. contr. tab.
 (l) Text. in Auth. de incest. nupt. §. 1. coll. 2.
 [m] Gloss. in §. 1. in verb. usufructum Inst. per quas person. nob. & in l. cum oportet in ver. ex ejus C. de bon. que liber.

la liberazione istessa; dispone pertanto di poter il padre ritenere in luogo delle tre parti che prima riteneva in proprietà, la metà sola, e questa non in dominio, ma in semplice usufrutto, ed in tal modo provide di rimaner intatte le cose nel dominio del figliuolo, ed al padre di conseguir più larga somma de' frutti, da goderne la metà in scambio della terza parte (a).

E poichè la medesima Legal Iconomia vuole, che coloro che son sotto l'altrui dominio non abbiano ad estimarsi d'intera persona (b), impone di non poter promettere ad altrui, ma solo a prò di colui cui son soggetti (c), e per l'altra banda qualor abbia talun promesso a colui che li è soggetto, acquista nondimeno a beneficio di sè medesimo, perocchè la sua voce è come se fosse quella del figliuolo, e la voce del figliuolo, s' intende esser come se fosse quella di esso genitore in quelle cose che a costui si acquistano (d). E quindi vuole altresì che i figliuoli di famiglia, cioè che vivono sotto il paterno imperio, non possano far testamento (e), nè contrar debiti, nè poter si ad essi imprestar somme (f), nè giocare, non sol ne' vietati, mà neppur ne' permessi giuochi (g), e può ben il padre ripeter le somme perdute dal figliuolo nel giuoco, ed altresì concedeseli azzion di furto contro coloro che le guadagnarono ad esso (h), per l' iconomica ragione che si difende non solo riguardo ad evitar il discapito delle facoltà, ma parimente perchè il padre rimanea per contrario tenuto colla condizione, se il figliuol guadagni qualche cosa nel giuoco (i); ed in altro distinto Titolo poi tratta, quando per le altre cose in generale, i genitori sian renuti per i lor figliuoli (l), e per lo misfatto del padre cui se li confiscano i beni, vuole l'Economia Legale di averli ragion de' figli, attalche innocenti non soffran la pena dell'altrui misfatto rovinati in somma povertà; la qualcosa nondimeno dispone con un certo modo di economia, come si ravvisa nel Testo (m); ed in altri Titoli generalmente diffinisce, di non essere l'un tenuto per l'altro (eccetto a gli alimenti), qualora il figliuolo sia emancipato, vale a dire liberato dal paterno dominio (n),

ne

(a) Text. in §. hoc quoq. Inst. per quas person. nob.

(b) Gloss. in l. cum non solum §. necessitate C. de bon. quæ liber. Afflict. dec. 160. n. 5.

(c) Text. in §. si quis alii Inst. de instit. stip.

(d) Text. in §. ei vero Inst. eod.

(e) Text. in inst. quib. non est permis. testam. & in l. qui in potestate §. de testam.

(f) Text. in tit. Sen. Conf. Maced. -- Dig. Vet. 15. & in §. illud proprie Inst. de noxal. action.

(g) Eximio. de var. crim. no. 2. q. 3. op. p. 177.

(h) Pichal. tract. de vir. patr. pat. p. 1. m. 1.

(i) Text. in l. fin. C. de auctor.

(l) Text. in tit. de fil. fam. & quemadmod. Pater pro his teneatur -- Cod. lib. 1. & in tit. Dig. Vet. quod iusti.

(m) Text. in l. 8. §. de bon. damn. actor.

(n) Text. in Auth. & in tit. Cod. de fil. pro patre vel pater pro fil. emancip. vel libert. pro patron. conven. lib. 4.

nè parimente la moglie per lo marito , nè per contrario essa per quello (a) .

E siccome obbliga il padre ad alimentare il figlio , così lo disobbliga tutte volte che costui abbia altronde da vivere , o e' fosse ricco (b) , o studiosamente con dolo e lata colpa abbia prodigalmente consumato la sua porzione datagli dal padre (c) ; e nell' istessa guisa per contrario , obbliga il figlio ad alimentare i genitori essendo poveri , ed esso facoltoso a misura delle facultà (d) ; comeccie regolarmente per ogni diritto si vuole , che i padri debbano acquistar ricchezze per i figliuoli , e non i figli per i padri (e) : Sotto questo obbligo di alimenti , l'Economia Legale dispone di non esser tenuto a pagar i paterni debiti (f) nè tenuto , a gli alimenti stessi l'erede del figlio , salvoche se il genitore si trovasse ridotto nel grado di miseria estremo (g) .

E siccome l'economica ragione reca freno a figliuoli , in non poter disporre le paterne facultà , così parimente la stessa vuole , che qualora il padre malamente usa di sua amministrazione , e dilapida i beni in pregiudizio della legitima de' figli , concede ad essi d'interdirseli l'amministrazione per sicurezza di quella (h) , onde Tullio ci reca di Sofocle prefocche forsennato per vecchiezza , esser stato convenuto da suoi figliuoli , a talche se l'interdicesse l'amministrazione de' beni (i) , ed anzi dispone di assegnarfeli la legitima istessa e gli alimenti in tal caso , senz'ammetterli fidanza di assicuratore (l) : ed eziandio il Padre che dissipa , e fa cose in frode del fedecommesso , vien costretto di restituirlo al figlio , comecc'h' e' fosse sotto la sua potestà , e di restituirlo in sua vita , prima dell'evengo della condizione ed ordine successivo , com'espressemen-

2

15

(a) Text. ibid. nè uxor pro marito ; vel Marit. pro uxor. vel mater pro fil. conven. & in tit. nè pro dote mulieri bona mariti addicuntur - Cod. lib. 5.
 (b) Text. in l. si quis §. si filius ff. de liber. agnosce.
 (c) Bal. in Auth. contra rogatus C. ad Trebell.
 (d) Text. in l. filia §. C. de patr. pot. l. 5. cum seq. ff. de lib. agnosce. & tot. tit. de alend. liberis ac parentib. ... Cod. 5.
 (e) Text. in c. cum Apostolus §. prohibemus de censib.
 (f) Text. in l. 5. §. 2. in ff. de lib. agnosce.
 (g) Text. in d. l. 5. §. item ff. cod. l. patris C. ne fil. pro patre.
 (h) Text. in l. 6a. §. minores C. de Amrot.

... ff. de in h. Imperator ff. ad Trebell. Gloss. in §. 1. in verb. usufruct. Inst. per quas person. nob. acquir. Bar. in d. l. fin. & l. 2. §. quod si in patris ff. sol. matr. Soccin. in tract. fallentiar. silent. 355. Bald. in l. 2. ff. si quid in fraud. patron. & in l. 1. q. 4. C. de inoffic. dot. Addentes ad Afflict. in cons. ob filior. Litt. D. tit. ut Pater forjud. lib. 2. Jason. in l. is qui bonis ff. de verb. obl. Vide Boer. decisio. a. n. 14. ad 21.
 (i) Cuiuslib. de Senect.
 (l) Text. in l. cogi §. inde queritur ff. ad Trebell. Soccin. conf. 34. Vide Gratian. disc. for. c. 44. a. n. 18. ad 24. Camill. Salern. in add. ad Napod. ad consuet. Neap. Eas autem tit. de success. ab int. pag. 98. in gloss. incip. adde quod filius Litt. A. ubi oratur de communiori Sententia Paschal. de patr. pot. p. 4. c. 10. a. 33. cum seq.

te prescrive il Testò (a), e per il solo sospetto di dissipare i beni se li nega de' beni il possesso (b).

E non solo si concede ad istanza del figlio interdirti l' amministrazione, ma drittamente può darsi il figliuolo istesso curatore del prodigo Genitore, com' espressamente diffinisce il Testò, che per non iservarlo colla versione, lo trascriviam quì tutto nel suo proprio tenore, che ci detta così. *His, qui in ea causa sunt, ut superesse rebus suis non possunt: dare curatorem Proconsulem oportebit. Nec dubitabit, filium quoque Patri curatorem dare. Quamvis enim contra sit apud Celsum, & apud alios plerosque relatum, quasi indecorum sit patrem a filio regi: attamen Divus Pius Justo Celeri, item divi fratres rescripserunt, filium, si sobrie vivat, patri curatorem dandum magis quam extraneum (c).* La qual cosa altre fiata ci ripete (d), ed in altro luogo eziandio per le Madri ci riconferma dicendo. *Furiosa Matris curatio ad filium pertinet. Pietas enim parentibus (etsi inequalis est eorum potestas) aqua videbitur (e).* Per l' altra banda similmente lo stesso dispone per i figliuoli nel §. seguente che non può dismembrarsi dal sudetto, come tutto acconcio all' Economia Legale. *Divus Pius, Matris quærelam de filiis prodigis admisit, ut curatorem accipiant, in hac verba. Non est novum quosdam & si mentis sua videbuntur ex sermonibus compotes esse, tamen sic tractare bona ad se pertinentia, ut nisi subveniatur eis, deducantur in egestatem: eligendus itaque erit, qui eos consilio regat, nam æquum est prospicere nos etiam iis, qui, quoad bona ipsorum pertinet, furiosum faciunt exitum (f).*

Allo stesso modo che ci hà di sopra accennato come disciogliasi la Società conjugale ch' è tra marito e moglie, ragiona quì delle maniere onde i figliuoli rimangan profciolti dal paterno imperio (g), intorno alla qual cosa acconciamente dobbiam marcare, che la figlia che a ragion del matrimonio esce fuor della paterna potestà, dove poi rimane vedova non deve al giogo di essa far ritorno, fuor dubbiose adorna sia d' iconomica virtù, ma per contrario tuttevolte fosse prodiga, non son mancati taluni Scrittori che l' abbian rivotato in dubio (b).

Final-

[a] Text. in l. 50. ff. ad S. G. Trebell. Franch. dec. 695. p. 4. Ma Krill. dec. 118. Fab. Anna cons. 11. lib. 1. 126. lib. 2.

[b] Text. in l. 16. ff. de bon. poss. contr. tab.

[c] Text. in l. 12. ff. de tut. & cur. dat. ab iis Gloss. in clem. de religi. domi. ca. quis contingit, vers. illi etiam, in V. tutorum, & curatorum.

[d] Text. in l. 1. in fi. & in l. 2. ff. de cur. fur. vel prodig.

[e] Text. in l. 4. ff. de cur. fur. vel prodig.

[f] Text. in d. l. 12. §. Divus ff. ep. de tut. & cur. dat. ab iis.

[g] Text. in tit. quib. mod. jus patr. p. solv. -- Inst. lib. 1. -- tit. de Adopt. & Emancipatione & ap. mod. quib. patr. pot. solv. -- Dig. Vet. lib. 1. -- tit. de Emancipatione ne liberor. -- Cod. 2. & in Auth. 87.

[h] Camill. Salaria. in add. ad Napolita. comm. ad Confuet. Neap. Sed & si mulier in fi. tit. de fil. fam. sub.

Finalmente la Legale Economia poiche nella famiglia comprende anche i schiavi, e coloro che abbiám in luogo di essi (a), quindi dal paterno imperio, viene a quel de' padroni verso de' loro schiavi (b), conciossiacche nel Diritto Civile i figli in ogni cosa vengon pareggiati a servi (c), che allo stesso modo poteansi da padroni impunemente uccidere, e similmente sù vietato loro dall'Economia Legale (d), la quale dispone di serbarli (e), poiche vuol che niuno abusi delle sue cose, e quindi sovvenendo alla fame, e ad ogni altra intollerabile ingiuria de' schiavi, priva i padroni del diritto di padronanza (f), e li costringe in tal caso a doverli vendere ed a riceverne il prezzo (g), e prescrive la maniera come debban correggerli (h); e per l'altra banda per non recar pregiudizio al di lor imperio, perocche vuol che non si debba scemar a niuno degli uomini il diritto che li pertiene (i), impone a schiavi la fedeltà, la puntualità, l'ossequio, e l'obediienza verso i loro padroni (l). Il cui dominio fu introdotto dal Diritto delle Genti, dal quale contro quel di Natura per cagion delle guerre dirivarono le schiavitù (m), e da indi in poi i schiavi o nascono, o si fanno: nascono dalle nostre schiave: fanno si o per Gius delle Genti, cioè per cattività, o per lo Civile, introdotto dalla Economia Legale, quantevolte l'uom libero maggior dell'età di anni venti, si è venduto ad altrui, per averne prezzo, e guadagno (n).

E laddove ne' più antichi tempi soleano i padroni esiggere durissime cose da liberti, in onoranza del dritto di padronanza, ed in remunerazion di tal gran beneficio che dalla schiavitù li recavano alla cittadinanza romana; il Pretor Rutilio il primiero fu che le ridusse solo nella Società, cioè che sol potesse riserbarli il Padrone che mancandoli dall'ossequio e' si ammettesse in Società nelle industrie e beni del liberto. Finalmente la moderna Economia Legale per moderar

deito

(a) Text. in l. r. §. de jecisse in V. Família ff. de vi & vi arm. l. pronuntiatio §. familia ff. de V. Scum concord. in gloss. in d. §. de jecisse in V. Servorum.

(b) Text. in tit. Dig. de Jure Patronatus. In Infortiat. lib. 37. tit. 14.

(c) Text. in §. fin autem Inst. de stipul. servorubi Aretin. n. 2. & Inst. quod cum eo sub n. r. Text. in l. que legata, ubi DD. ff. de R. J.

(d) Text. in §. r. Inst. de iis qui sunt sui, vel alien. jur. l. r. ff. eod.

(e) Text. in l. 239. ff. de V. S.

(f) Text. in l. 5. ff. de jur. patron.

(g) Text. in §. 2. Inst. eod. l. 6. ff. de liber.

agnosc.

(h) Text. in l. r. C. de emend. servor.

(i) Text. in §. fin. Inst. de iis qui sunt sui, vel alien.

(l) Text. in tit. Obsequ. patron. prestand. Cod. 6. Et in l. cum oportet C. de bon. que lib. l. fin. & §. filius in Auth. de nupt. coll. 4. l. generaliter ff. de in jus vocando l. 20. ff. de jur. patron. l. 4. §. ad versus ff. de dol. mal. & met. exc.

[m] Text. in l. quod attinet ff. de reg. jur. l. ex hoc jure ff. de just. & jur. §. jus aut. gentium Inst. eod. & Inst. de jur. personar. §. servitus. Auth. quib. mod. nat. eff. sui.

(n) Text. in §. servi autem Inst. eod., & ibi gloss. in verb. venditari.

detto diritto d'ossequio prescrive una tassata parte, che il Padrone abbia solo ne' beni del difonto liberto cotanta parte, quanta prima ne avea nella Società contratta con esso allor che vivea, per ferbar un immagine di tal Società (a), per la quale alternamente al bisogno sovviene, e gli alimenti prescrive (b).

E comeche possano i padroni mai sempre, e per ogni dove, dar libertà a loro schiavi (c), alla quale costumavano un tempo di metterli co' varj riti e cerimonie (d), poste quindi in diffuso (e), nondimeno la Legale Economia non permette a chiunque il voglia, di metter i schiavi in libertà, conciossiacche colui che li mette in fraude de' creditori, in vano e' si adopra, mercecche li viene dalla legge Elia Senza vietato (f): In fraude de' creditori, pare di manometter colui, il quale già non è atto a pagare a quel tempo che manomette, ovvero colui che col dar le libertà, si rende dissadatto a poter pagare: Nondimeno l'Economia Legale diffinisce, che tuttevolve colui che dona la libertà non abbia animo di frodare, non impedirsi le libertà, ancorche i suoi beni non sian bastevoli a sodisfar i creditori, imperciocche spesse fiato gli uomini estimano le lor facultà più di quel che in sè vagliono; ma d'impedirsi poi le libertà, qualora coll' un modo e coll' altro si fraudano i creditori, e colla diliberazion del donator di libertà, e co' fatti, per cagion che i di lui beni non sono per bastare a creditori (g). E nell' istessa guisa altresì dichiara nulla, la liberazione fatta da liberti in fraude de' padroni (h).

Vien permesso bensì al padrone che non è atto a pagare, d'instaur nel testamento erede il suo schiavo, perche divenga libero, e suo solo e necessario erede, dove niun altro li sia erede da quel testamento, o perche niuno erede siavi iscritto, o perche colui che iscritto vi fosse per qualsiesi cagione erede non li sia, la qual cosa sù profferito dall' istessa Economia Legale nella medesima legge Elia

Sen-

(a) Text. in l. 7. ff. de bon. libertor.

(b) Text. in l. 5. §. solent ff. de liber. agnosca.

(c) Text. in §. servi verb. Inst. de libertin. & in tit. Servis exportandis, & si ita mancip. venierit ut manumitt. C. 6. Si is qui testam. libert. Dig. nov. 49.

(d) Text. in l. unic. §. sed scimus usq. ad fin. C. de latin. libert. tolle. §. libertinor. Inst. de ingent. Et in tit. de Manumission. -- Manumissis testam. -- Manumissis vindicta in Dig. nov. 40. Jure ap. p. anulo. & de latin. libertat. tolle. ibid. de. l. 1. ff. de bon. libertor.

(e) Text. ut liberti de cetero auro non

indig. anulo -- Novell. 78. Qui sine manumiss. ad libert. perven. Dig. nov. 40.

(f) Text. in Inst. quib. ex caus. manumitt. non lic. in pr. Servo pignori dato manumiss. qui manum. non poss. & ne in fraud. creditor. manumitt. Cod. lib. 7. & in tit. de bon. libertor. & tit. seq. Si quid in fraud. patroni. Cod. & Inst. de libert.

(g) Text. in §. 2. Inst. quib. ex caus. manum. l. in fraudem ff. cod. l. 57. in ff. de manumiss. testam.

(h) Text. in tit. Si in fraud. patron. a liberti alienatio facta sit. -- Cod. 6. -- & in tit. Si quid in fraud. patron. -- Inst. 38.

enza , e drittamente ; concioffiache molto era da risguardarsi , attalche gli uomini bisognosi , cui non trovarebbesi volerli esse- re altri erede , almen abbiano il loro schiavo erede necessario , il quale fosse per sodisfare a creditori , ovvero ciò esso non facendo , i credito- ri vendono l'ereditarie cose a nome dello schiavo , attalche non si re- chi ingiuria alla fama del defunto . Rapporto poi alla libertà non che solo nel padrone disadatto a pagare , mà dispone generalmente la stes- sa cosa per novella ragione di umanità , che la libertà li pertenga dall' istessa scrittura dell' istituzione , poiche non è verisimile che colui il quale abbia eletto suo erede , per aver poi trascurato il darli la libertà , abbia voluto di rimaner schiavo , e niuno esser suo erede (a) .

Si rivolge altresì ad esaminare intorno a ciò , se cotal libertà es- pressamente stata sia nel testamento ordinara , e costui dicasi aver rubba- to dopo la morte del padrone prima di accettarsi la eredità (b) , e se debba esser tenuto del suo fatto dopo la manomessione (c) , per tacer di quanto si estende l'Economia Legale in altri parecchi Titoli , intorno a cotal dominio e liberazion di esso (d) , ed al diritto della succession de' padroni , e di ogni fraude del medesimo (e) , ed altresì che quanto mai acquistano i schiavi per qualsiasi titolo e cagione , tutto acquistano a padroni , eziandio costoro nol sapendo e nol volendo , poiche colui ch' è schiavo , nulla e' può aver di proprio (f) , ed i lor danai si anno- verano trà beni de' lor padroni (g) . In oltre concede azione a' pa- droni stessi contro coloro per cui sodducimento il servo abbia fuggito , o reso sia contumace al padrone , o abbia rubbato , o che il furto sia per- venuto in poter dell'istesso sodducitore , o di altrui , o che abbia quindi cominciato a viver lussoriosamente , o in altra qualsiasi maniera diven- nuto sia pegior ne' costumi (h) .

Finalmente ragiona de' varj modi onde l'accennata Società tra pa- dron

(a) Text. in §. 1. Inst. quib. ex caus. manum. & in tit. de Necessariis & Servis hered. instit. -- Cod. 6.

(b) Text. in tit. Si is qui in testam. liber esse iustus erit. post mortem domini ante aditam hæred. hæripuisse quid dicetur -- Dig. nov. 47.

(c) Text. in rubr. Cod. An servus pro suo facto post manumiss. teneatur ? lib. 1v.

(d) Text. in tit. de vind. libert. & apud concil. manumiss. -- tit. de testam. manumiss. -- tit. de fideic. libert. -- tit. de commun. servo manumiss. -- tit. de servo pign. dato manum. -- tit. de serv. resp. manum. -- tit. de his qui a non dom. manum. -- tit. qui manum. non poss. & in fraud. cred. manum. -- tit. qui non poss. ad libert. perven. -- tit. pro quib. caus. servi pro præm. libertat. accip. -- tit. de ingen. ma-

num. -- tit. commun. de manum. tit. de liberal. caus. tit. de adfert. tolle. -- tit. quib. ad libert. pro- cl. non lic. -- Cod. 7. & tit. de manumission. -- tit. manum. testam. tit. de manum. vind. -- Dig. Nov. 47.

(e) Text. in tit. De bon. libertor. Inst. 38. -- Si quid in fraud. Patron. -- eod. & Cod. cod. tit. & in alijs in præ. huius Tract.

(f) Text. in §. item vobis cum seq. Inst. per quas person. nobis acqu.

(g) Text. in tit. de pecul. ejus qui libertat. meruit -- Cod. 7. l. 1. §. 1. C. de adfert. tolle. l. 1. §. 3. C. de comm. servo pign.

(h) Text. in l. 1. ff. de servo corrupt. , & §. in duplum Inst. de action. & in tit. de servis fugitivis -- Cod. 6.

dron e fervi disciolgasi, la qual cosa può scontrarsi negli allegati Titoli Legali per non ridir de' quali conchiudiamo, qualmente la Legal Iconomia istessa divisando del commun schiavo della Società ch'è tra due o più persone, impone che tuttevolte da un de' compadroni li si doni libertà, e l'altro o gli altri di essi sian renitenti e non voglian convenire, che debba esser tenuto l'altro o gli altri a vender la rata porzione ch'abbian nello schiavo al compagno liberator di esso, perche ad effetto si rechi la libertà, e con iconomica maniera attalche non rimanghino incerti ne prescrive i prezzi, senza tener ragion del sesso, ma sol dell'età, dell'artificio, del mestiere, i quali poiche son acconci alla legal iconomica erudizione, non vogliam trascurare di quì recarli; concioffiacche maschio o femmina che sia lo schiavo o la schiava, quante volte di niun arte son adorni debba tassarsi al prezzo di venti solidi: e que' che son pervenuti fino all'anno decimo di lor età solo soldi dieci: se sian poi adorni di qualche arte, eccetto di notajo e di medico, ridursi il prezzo sino a soldi trenta, sian maschi sian femmine: se poi Notajo o Medico, sia maschio sia femmina, debba tassarsi il Notajo fino a cinquanta, il Medico fino a sessanta: Se poi sian eunuchi, que' che son di maggior età de' dieci anni, e senza niun arte, vuol di computarsi in soldi cinquanta, e que' che son artefici vuol di estimarsi fino a settanta: e que' eunuchi ch'abbian minor età degli anni dieci, non più vuol di estimarsi di soldi trenta (a). Il rapporto dell'accennato *Solido*, comeche si tien esser l'istesso dell' *Aureo*, nondimeno poiche vien diversamente recato da Scrittori, e non essendo quì luogo da esaminarne, ci riportamo a quel che n'abbiam ravvisato nell' *Arismetica Legale*, ed alli Autori. Colà citati (b).

DI quì l'Iconomia Legale, si allarga oltre della ordinaria; nel prececto ch'essa contiene di non recarsi pregiudizio ad altrui, e nella parte della commutativa giustizia, cui rifiutando l'ecceffo ch'è tra l'più e l'meno, cioè tra l'guadagno e l'danno, rende a ciascun de' contraenti il giusto e l'equo che se li pertiene, e che la buona fede de'commerzj richiede (c), tra'quali dispone osservarsi l'iguaglianza (d), e tra'lgius e l'debito (e), concioffiacche se taluno è più ricco di altrui, li rende

[a] Text. in l. 1. sum §. sequ. C. de contram. servo manum.

[b] Vedi nel lib. 7. nel Tratt. 14. fascia 101. al fine e 102. e nelle citazioni colà contenute nello lett. a. b. c.

[c] Text. in l. si manpato §. Paulus ff. man-

dat. l. 1. §. de dolo malo.

[d] Text. in l. bona fides ff. de pos. l. bona fides ff. de re jud. & in novell. quillam tit. 3. de legator. exequatione in Auth. de imment. donat. ar. 11.

[e] Text. in l. pen. §. de iur. & iur.

rende lecito, per altro modo legitimo bensì e dalle leggi ammesso, prestar ad altrui la clemenza, ma non per iguaglianza ritornando ad inequaglianza, acquistar all' altro maggior guadagno (a), per la ridetta cagione *neve melior in paupertatem incidere, deterior ditior fieret* (b): onde vieta che niuno arricchir si possa con altrui peggioramento (c), nè che l'astuzia debba recar a talun giovamento, e nocumento ad altrui (d), nè l'inganno e la fraude niuno patrocinar (e). E siccome la Famiglia altro non è, se non se una Società di più persone, le quali sotto la potestà di uno che lor sovrasta o per natura o per legge, convengono in diversi ofizj (f), allo stesso modo la Città è una Società di molti cittadini che convengono sotto un governo, in diversi maneggi, e società. Laonde la Legale Iconomia, dopo aver diviso le Società che sono tra que della famiglia, si distende nella sua IL PARTE, a ravvisar altresì quelle che son tra cittadini (g).

Le Società far si vogliono, e di tutti i beni, e di qualche negoziazione, come di vender schiavi, di comprar, e vendere olio, vino, frumento. Tuttevolte che nella società niuna menzione siasi fatta espressamente, di guadagno e di danno, e nulla intorno ad essi trovasi convenuto, uguali pertengono le parti, e quantevolte sian palefate, a quel modo che furon prescritte, osservar si debbono: ed è fuor dubbio che vaglia la convenzione, che ad uno pertengansi due parti di guadagno e di danno, e la terza parte all'altro, ovvero uno e' vi metta il danajo, e l'altro mainò, e nondimeno sia il guadagno commune, perocche sovente l'opera e l'industria di taluni è cotanto preziosa nella società, ch' è ben dritto di ammettersi a miglior condizione nella Società, perche spesso l'opra uguaglia il danajo: ed altresì che talun riporti parte del guadagno e non del danno, non tutto bensì, ma solo parte, poiche altramente farebbe leonina la società (h): la qual cosa in oltre deve intendersi, che dove recato sia in una cosa guadagno, in altra danno, intendasi esser di guadagno, sol quelltanto che avanza dopo fatta la compensazione. Se in una sola delle cagioni stato sia espresso la parte, come se per essempio nel solo guadagno, o nel solo

Tom. III.

P

dan-

(a) Text. in Auth. de equal. dot. in §. qua igitur.
 [b] Text. in l. 1. ff. de don. inter vir. & ux.
 [c] Text. in l. nam hoc natura ff. de condit. indeb. l. 207. ff. de reg. jur. l. 6. ff. de offic. praesid.
 (d) Text. in l. sed si hered. §. interdum ff. ad exhib. l. si duo ff. si quis caut. l. 1. ff. de dolo l. verum §. tempus ff. pro Soc. l. 207. ff. de reg. jur.

[e] Text. in l. in fundo ff. de rei vind. l. 1. ff. dol. mal. & met. exc.
 (f) Text. in l. pronuntiatio §. jure proprio ff. de V.S.
 (g) Text. in tit. de Societate -- Inst. 3. -- & tit. Pro Socio -- Dig. Vet. 17. -- Cod. 4.
 (h) Text. in l. si non fuerint §. fin. l. si vovus §. sed si pretium ff. pro soc.

danno, ed omeſſo nell'altra, deveſi in quella che ſi è omeſſo, offerir ſenzameno l' iſteſſa igual parte.

Stefamente poi ragiona delle giuſte cagioni, onde le Società diſcioglanſi: dura la ſocietà per infino a che perfeverino i compagni nell' iſteſſo conſentimento, e ſi proſcioglie qualor talun di eſſi abbia alla medefima rinunziato, preſente beaſi ritrovandoſi l' altro compagno, e non già ſe lontano. Ma ſe aſſuramente ovvero intempetivamente abbia pertanto alla ſocietà rinunziato, per aver e' ſolo il guadagno ch' era per venire, come ſe per ventura in eſſendo compagno di tutti i beni, e quindi li ſia ſtata rimafſta qualche eredità, abbia perciò alla ſocietà rinunziato per guadagnarſi ſolo l'eredità, vien coſtretto comunicare queſto guadagno; ſe però altra coſa guadagna che non abbia premeditato, ſolo ad eſſo ſi pertiene, come per l' altra banda ſolo concedeſi a colui cui ſi è rinunziato, qualieſi coſa che al tutto ſi acquiſta dopo la rinunziata ſocietà. In oltre ſe talun de' compagni, aggravato da gran faſcio di debiti, abbia ceduto a ſuoi beni, e pertanto reſo ſia venale il ſuo avere, la ſocietà ſi proſcioglie, ma in tal caſo ſe nondimeno ſi conſenteſca alla ſocietà, pare di cominciare ſocietà novella. Vien tenuto l'un l'altro il compagno dell'azione di ſocietà, non ſolo ſe abbia commeſſo qualche inganno, come il depoſitario, ma eziandio di colpa, cioè di negligenza: la colpa però non ſi deve recare ad eſattiffima diligenza, ma baſta che il compagno tal diligenza preſti alle comuni coſe, qual ſuoi preſtarla alle proprie, imperciocche colui che ſi elegge in compagno il poco diligente, deve di ſè laguarſi, e deveſi ciò a ſua colpa rifondere (a). E pertratta altreſi ſe peggiorata ſia una coſa ch' è di amendue comunemente (b).

Diſpone quindi l' iſteſſa Legal Iconomia, molte altre che della Società ritraggonſi. Tra le quali vuole che per ragion di ſocietà, qualieſi tacita, ovvero eſpreſſa, guadagni talun qualche coſa che altramente non guadagnarebbe, e che qualora talun convive con un altro in comunanza, cioè moltiffimo conduce ad ottenerne la ſucceſſione, la quale altramente non potrebbe avere. Concioſſiacche tutte volte che per ventura un figliuol ſpurio incapace di ſoccedere, vogliaſi dal genitore farli aver qualche parte di ſua eredità, baſterà ch' eſſo li faccia contrar ſocietà col legitimo e naturale, indi in iſtituendo crede il legittimo,

[a] Text. in tit. Inſt. de Societate in §. ſocius, & in §. præterea Inſt. quib. mod. re contr. oblig. & ut. Dig. pro Soc.

(b) Text. in tit. Si communis res pign. ſit. Cod. 8.

legittimo, verrà ad aver lo spurio, parte della successione, a ragion di società, senza la quale nulla e' ne avrebbe (a), e lo stesso parimente in altra causa consigliato venne ad un fratello per ottener la successione del germano intiera in esclusione degli altri, ch'è ci dovesse mai sempre vivere in società (b). A ragion della società istessa dispone altresì, che il compagno goda de' privilegi dell' altro (c), talche nella Società universale di tutt' i beni, il compagno vien trattato immune da pubblici officj, a ragion dell' altro compagno (d): ed i beni che la moglie ebbe in comunanza col marito, allo stesso modo de' dotali, non vengono confiscati per lo misfatto di esso (e), e l' Baldo ci reca, che dove sian due fratelli i quali abbian un feudo commune, ed un di essi commetta fellonia, per cui privar si dovrebbe del feudo esso e non l' altro, nondimeno amendue lo ritengano (f), il che vien commendato dal Giasone, e da parecchi altri Legali Scrittori, per un gran detto, da doverfi aver mai sempre in memoria (g).

Posson due farsi amendue rei di stipulare, e di promettere, vale a dir ciascheduno intieramente debitore, comeche senza aver' altra società tra esso loro, ed in tal caso unica è la cosa che maneggiassi nell' obliganza che l'un l'altro ed i promettitori, ed i stipulatori contraggono, talche in ricevendo taluno il debito, ovvero l'altro pagandolo, proscioglie l'obliganza di tutti, e libera tutti gli altri (h). L' Economia Legale poi dispone, che qualora due si obligano intieramente a taluno, e nondimeno il danajo sia pervenuto solo ad un di essi, che l'altro obligato debba tenerfi in luogo di semplice interceditore (i); tuttevolte però si tratta tra genitore e figliuolo, o tra marito e moglie, e non apparisca il danajo in man di cui di essi sia pervenuto, presume in tal caso pervenuto essere in poter solo del genitore, o del marito (l). Intorno alla qual cosa, il Cino vuole doverfi distinguere, di presumersi a tal modo, quantevolte il Padre governa il figliuolo,

P. 2

(a) Text. in l. Societatis ubi Salyc. C. pro Soc.

(b) Soissons comm. ad Consuet. Turon. pag. 295. col. 1. & 2.

(c) Text. in l. cum duobus ff. pro Soc. in fin. Jastin. l. 1. C. de transact.

(d) Gloss. in l. fin. C. de mun. & honor. lib. x. Bal. in c. 1. quib. mod. feud. amitt.

(e) Text. in l. 67. ff. sol. matr. l. 4. & de ben. damnat. Pyr. Engleberme. comm. ad Consuet. Auzelian. tit. de successione. c. 13. pag. 134. a t.

(f) Bal. in c. 1. quib. mod. feud. amitt.

(g) Alex. conf. 122. vol. 4. Soissons loc. cit. tit.

de successions de gens roturières artic. 5.

(h) Text. in §. pen. Inst. de duob. reis stipul. & promitt. & cod. tit. in Inst. 45. & Cod. 8. & in Auth. 99. de duob. reis promitte.

(i) Not. in l. sed Julianus §. item si duos ff. ad Maced.

(l) Text. in l. 15. ff. de in rem vesso, & tit. de peculio. tit. quod jussu Dig. Vet. 15. -- & tit. quod cum eo qui in aliena potest. est negot. gest. esse dicitur -- Inst. 4. Boer. comment. ad consuet. Bituric. tit. 1. §. 5. col. 3. pag. 6. a t. Ang. Arctia. in §. 28. & aliud Inst. de donat.

ma per contrario qualora questo governa il genitore (a).

Ed altresì quindi mano a mano si riggira intorno a tutti gli altri generi di commerzj e di negoziazioni, come di compra, vendita, permutazione, locazione, deposito, di cui tutte pertratta divisatamente l'Iconomia Legale in diversi Titoli de' suoi volumi a quali ci riportano (b), poiche farebbe un non mai finire il volerli ridir quì tutti, in ciaschedun de' quali dispone, di non pregiudicarsi altrui, di non arricchirsi con altrui discapito, e dispen l'iguaglianza ne' commerzj, come la buona fede richiede, come abbiain accennato. E per tacer d' innumerevoli effempj che potremmo in mezzo recare in confermazion di tal cosa, ne darem un saggio con ravvisare che tutta Legale Iconomia è quella che dispone, che quantevolte abbia talun venduto una cosa difettuosa o guasta studiosamente, ed al compratore stato sia ignoto il difetto, se li conceda azione al quanto meno stata farebbe altramente comprata (c). Altresì tutta Iconomia Legale può dirsi quella, che iguagliando la condizion de' contraenti, fa che venderfi e comprarfi possa la cosa, più o men di quel che vale, ed in tal modo i contraenti alternamente ingannarsi, perocche non men il venditore che il compratore parimente possono farlo (d); ma nondimeno entra quì la Legale Iconomia ad esporci doverfi ciò intendere, tuttevolte avvenga senza studioso inganno, e non molto si allontan dal giusto prezzo, imperciocche dove l'inganno fosse oltre la metà del giusto prezzo, l'Iconomia Legale istessa dispone, che debba sino al giusto prezzo supplirsi, altramente di rompersi il contratto (e).

DOpo aver l'Iconomia Legale ravvisato i diversi generi delle società che sono, non men tra que' della famiglia, che altresì tra cittadini, e come rimangan disciolte, finalmente raccoglie nella sua III. PARTE in cui l'abbiam distinta, varj altri disponimenti e regole, acconcie non meno all'une che all' altre, intorno a ciò che riguarda primamente l'acquisto, la conservazion de' beni, e la distribuzione di essi. Ed in primo luogo rivolgesi a quelle che pertengono all'acquisto, ed a varj modi di questo, che distingue in tre spezie disposti, non men dal diritto naturale.

(a) Vide Alex. in addit. ad Bar. in l. dumbo §. 1. in 7. q. ff. de duob. reis.

(b) Text. in tit. de emption. & vendit. -- Inst. lib. 3. contraha. emption. & vendit. -- Cod. 4. Dig. Vet. 18. Actionib. empti. & vendi. Dig. Vet. 19. Cod. 4. Rescindend. vendit. -- Cod. 4. Dig. Vet. 10. Quando lic. ab emption. discend. -- Dig. Vet. 18.

-- Locati -- Dig. Vet. 19. -- Locato & conduct. -- Cod. 4. -- Locatione, & conductione -- Inst. lib. 3. Depositi -- Dig. Vet. 16. Cod. 4.

(c) Text. in l. si sterilis l. 14. ff. de act. empti. & vendit.

(d) Text. in l. item si pretio ff. locat.

(e) Text. in d. 2. C. de rescind. vend.

le (a), che altresì da quel delle genti, e dal civile (b), i quali perocche molti sono, e diversi, non solo nel Volume delle Instituta dove son messi in ordine, ma eziandio posson altri ravvifsarsene ne' Titoli degli altri Volumi Legali dove son sparsi (c).

Quindi rapporto alla conservazione, per tacer di molti altri legali Titoli (d), ci dichiara cui sia lecito, o nè alienare, e che talor avviene, che talun ch' è padrone della cosa alienar non possa, e per l'altra banda colui ch' e' non n' è padrone, abbia facoltà di alienare, conciossiacche il marito comeche padron sia della dote, alienar non può il dotale podere, neppur per consentimento delle moglie (e), e per contrario il creditore comechè non sia padrone del pegno, può in vigor di patto alienarlo, la qual cosa pare in tal modo avvenire per volontà dell' istesso debitore, perche abbia egli dal principio del contratto patteggiato di esser lecito al creditore di vendere il pegno, tutte volte non pagavafeli il danajo. Nondimeno attalche i creditori non s' impedissero di perseguitare il lor diritto dove tal patto non vi fosse, nè i debitori così tosto pareffero di perder il dominio delle lor cose, la Legale Economia pienamente ha provveduto ad amèndue le parti de' creditori e de' debitori, con imporre un certo modo e misura, per cui possa andar innanzi la distrazione del pegno (f). Per l'altra banda il creditore non ave azion di furto per le robbe furate del debitore, ancorche altronde non possa sodisfarsi del credito, quantevolte non abbiavi dritto di pignorazione, e' il marito egli, e non la moglie ave azion di furto, a nome della cosa dotale furata, comeche il pericolo di essa è della moglie (g). Intorno alla qual cosa è da saperfi, che l' antiche Leggi delle XII. tavole con dura ed inumana Economia, attalche i debitori non vi si riduceffero, come ravvisa il Gellio (h), dispose che poiche il debitor avea confessato il debito, ed era stato giudicato reo, per eseguiamento del giudicato, se li mozzasse il capo, quantevolte era uno il creditore, e seगतo o fosse qualora più erano i creditori. Dispiacendo cotanta crudeltade alla posterità, furon quindi le sudette empie

pene,

(a) Text. in §. singularum Inst. de rer. divif.
 (b) Text. in §. fin. Inst. de usu, & habit.
 (c) Text. in tit. de Rer. divis. & de acquir. rer. domin. Inst. 2. Dig. eod. Nov. & Vet. Bonis que lib. in pot. const. ex matrim., vel aliter acquir. & de cor. admin. -- Cod. 6. Per quas person. nob. acquir. -- Inst. 2. Per quas pers. nob. obl. acquir. -- Inst. 3. Usucapion. -- Inst. 2. Cod. 7. Dig. nov. 41. Alluvion. -- Cod. 7. Re legata -- Infort. 33. Legatis Inst. 2. Cod. 6. Eund. instr. & instr. leg. Legas: & fideic.

Infort. 30. 31. 32. Fideicomm. -- Cod. 6. -- Singul. reb. per fideic. relift. Inst. 2. Emption. Inst. 3. Donationib. -- Cod. 3. & 8. Dig. Nov. 39. Inst. 2.
 (d) Text. in tit. Rem pupilli salvam fore -- Reb. eor. -- Dig.
 (e) Text. in Auth. 61.
 (f) Text. in tit. Inst. quib. alien. lic. vel non §. 1. & tit. Debitorem vendition. pignor. impedire non posse -- Cod. 8.
 (g) Text. in l. 50. ff. de furt.
 [h] Gell. lib. 20. c. 7.

pene, mutate in solenne ed ordinaria vendita de' beni, onde il sangue in vece di diffonderfi e vuotarsi, venisse dal cuore a spargersi in colore su le gote e su 'l viso, commosso dal pudor che recava l' infamia che a tal vendita de' debitori che non pagavano, accoppiavasi per pena (a). E questa erasi quella solenne compera di beni, e per essa quella successione nell' universo diritto del debitore, di cui ci fa parola il Testo, che altresì la pose in difuso (b), la quale avea luogo tutte volte che i beni erano a sufficienza a pagare, altramente eziandio costumava, la vendita, i ceppi, e la prigione (c). Ma finalmente la moderna Economia Legale, tutta intenta ad evitar l' eccesso, a dispor l' uguaglianza ne' commerzj, e coll' equità che professa a moderare il rigor che praticava la più antica, come in tutt' i generi delle Società abbiain ravvisato, eziandio a cotal pena hà sovvenuto, col rimedio della cessione de' beni, introdotto dalla legge Giulia, che recasi esser stata in grado a Giulio Cesare; il quale agiuto, comechè miserabile lo afferma Giustiniano nel Testo, nondimeno liberava il debitore dalla nota d' infamia, e da ogni timor di tormento, come l' *istesso* Imperatore (d), e prima di esso Alessandro, amendue profferirono (e), col solo divario, che Alessandro distingue trà la vendita de' beni che si fa non volendo il debitore, da quella che si fa cedendo a beni spontaneamente il debitore istesso, che quella fatta nel primo modo apporti l' infamia, ma per contrario l'altra fatta nel secondo modo, ombra d' infamia non rechi.

Di què è che l' istessa Economia Legale, siccome per una banda sovvenendo al diritto de' creditori, vuole che per la più pronta, e spedita soddisfazione si eseguiscono prima i mobili, ed in difetto di questi; i stabili del debitore (f), e che non possa costringersi il creditor di danajo a ricevere altra cosa fuor del contante, salvochè qualor lo stesso creditore abbia ad un tal suo diritto espressamente rinunziato (g), e che non possa pagarveli fuor di suo volere nè una cosa per altra, nè ad altrui in vece di esso (h); nondimeno sovvenendo poi per l'altra banda a quello de' debitori, modera, e frena l' arbitrio del creditore, quantevolte sia immoderato, e dispone che talvolta si possa al creditore in

scam-

- | | |
|---|--|
| (a) Tertull. in apolog. c. 3. | infam. |
| (b) Text. in Inst. de success. sublat. Vide Cic. pro Quintio, vers. Ergo hercule cui bona &c. | (f) Text. in Novell. 8. de solution. & libe-
rat. l. 15. §. 2. ff. de re judic. |
| (c) Gell. loc. cit. | (g) Text. in Auth. hoc nisi C. de solution. |
| (d) Text. in l. ult. C. qui bon. ced. poss. | (h) Text. in l. invito C. de solut. & inf. |
| (e) Text. in l. debitores C. ex quib. caus. quib. mod. toll. obl. | |

scambio di restituirseli il danajo , dar alcun podere (a) , e comeche e' nol voglia , pagarli una cosa per l'altra (b) , ed altresì da altrui in escambio del debitore (c) ; la qual cosa rimane fuor dubio , qualor poi il creditore istesso sia contento , o di pagarli una per altra cosa , poiche l' Economia Legale intende per pagamento , qualunque cosa cui sia al creditore di suo voler sodisfatto (d) , o di pagarli ad altrui a nome di esso , poiche la medesima tiene di pagar al creditore colui che paga ad altrui per suo volere (e) . Laonde dichiara valida la stipulazione che talun facci di darli al creditore , perche a lui importa che non si alienino i poderi che li diè pignorati (f) ; e valido altresì il legato fatto dal creditore al debitore di liberazion del debito , nè più da esso nè dal suo erede può esser molestato , anzi può chieder da questo che lo profcioglia dall'obbligo , e che glie ne facci quitanza (g) ; ma per contrario invalido il legato fatto dal debitore al suo creditore dell' istesso debito , perche nulla è più nel legato che nel debito , nè altra cosa ottiene per esso ; tutte volte però che il legato sia puro , e' l' debito era con condizione , ovvero a prescrito tempo , il legato è utile per rappresentazione , ed allo stesso modo se il dì del legato verrà in vita del testatore , o esisterà la condizione , vale nondimeno cotal legato (h) . Altresi l' Economia Legale dispone , che nella condannagion delle persone che condannansi in quanto posson prestare , ei non debba estorquerli tutto quel che mai abbiano , ma devesi aver ragion di esse che non abbian da ridurli in frettezza di bisogno (i) . Per l'altra banda niega cotal agiuto di non esser talun tenuto se non se in quanto possa , a colui che studiosamente abbia dissipato , poiche vuol ch' e' sia tenuto intieramente (l) . In somma ravvisa , che non recasi fraude a creditori qualora dal debitor non si acquista , ma quantevolte de' beni si scema (m) ; talche dichiara che sebben fosse la persona del debitore atta altronde a pagare , nondimeno mai sempre ad esso importa , di mantenersi , e non d' strarsi

il.

(a) Text. in Auth. de fidejuss. §. quod autem & seq.

(b) Text. in l. si quis C. de donat. in pr. l. si domus §. qui ff. de leg. 1. l. miles de re jud. Gloss. in Inst. quib. mod. toll. obl. & in auth. de fidejuss. §. pen. l. 1. §. si. ff. de aur. & arg. l. qui hom. ff. de sol. l. inter §. pea. ff. de V. O. l. si servus eod.

(c) Text. in Inst. quib. mod. toll. obl. in pr. (d) Text. in l. solutionis verbum ff. de V. S. l. satisfactio ff. de solut. l. si rem alienam §. omnis pecunia ff. de pignor.

(e) Text. in l. nihil interest C. de solut. l. si solutum §. solutam ff. de pign. act. d. tit. Inst. quib. mod. d. l. invito C. de sol. l. inter causas §. ab esse &

ibi gl. in ver. solutioni ff. mandati l. si pupilli §. 1. ff. de solut. l. quamvis §. interdum ad Velle. l. de delegare ff. de novat.

(f) Text. in §. sed & si quis Inst. de inur stip.

(g) Text. in §. si quis Inst. de legat. l. si quis ff. de lib. leg. & l. Aurelio eod.

(h) Text. in §. si quis debitori Inst. de legat.

(i) Text. in l. 134. ff. de reg. jur.

(l) Text. in l. 51. junct. gl. ff. de re judic. & l. 10. eod.

[m] Text. in l. 177. ff. de reg. jur.

il pegno, ovvero i beni ad esso obligati (a). Nondimeno l'istessa Legge Iconomia dispone, che non possa da' creditori togliersi de' beni il possesso all'erede a ragion della sola sua povertà, quantevolte patesi di non aver alienato, ma obligarlo possan solo a recar fidanza, e se neppure i creditori porran dimostrare la sua povertà, li rimarran tenuti coll'azion d'ingiuria che ad esso concede (b).

Proseguendo la bisogna della conservazione istessa, ci protesta nel Testo di esser dura ed inumana cosa discovrire la povertà di robba della famiglia (c), di tal che può il giudice dispensar l'obbligo dell'inventario, quante volte dal facimento di esso venga a discovrirsi la povertà del patrimonio (d), come per ventura se la madre non lo abbia fatto, in ritrovandosi aver in casa taluna figlia nubile (e).

Rimane poscia dettate le iconomiche leggi, onde avvisar dobbiammo la norma, e le regole di conservazione del patrimonio, imponendo che le spese debban farsi conformi alla condizione, e giusta lo stato delle proprie facoltà (f), anzi dispone che non tutte le rendite che talun abbia debban spendere, ma far sempre in modo, che ne avanzi qualche cosa (g), e ci reca quell'antico detto de' vecchi contadini *Pecuniam sine peculio, fragilem esse. Pecuniam appellantes, quod praesidii causa sequebantur* (h), per cagion che suppon che ognuno e' sappia sino a quanto si stendian le forze, e 'l valore del proprio patrimonio (i). Dichiarà altresì, quello essersi di proprio in esso, che sopravvanza a debiti altrui (l), imperciocche l'altrui debito attaccafi all'universo patrimonio del debitore, ed alle ciaschedune cose di esso (m), e tanto più, o meno ritener la robba di valore quanto soggiace a pesi ed a vincoli (n). E riguardando la conservazione istessa, dichiara di montare alla Republica, che talun non abusi della robba, tuttocche propria (o), e di aver i sudditi doviziosi, ed abbondanti (p), e quindi modera tutte
beni

(a) Text. in l. 12. §. 1. in fi. ff. de furtis.

(b) Text. in l. 5. ff. de priv. cred.

(c) Text. in l. 2. C. quand. & quib. 4. pars del. lib. 3.

(d) Bar. in l. tutor qui repertorium.

(e) Fyrr. Engleberm. ad Consuet. Aurel. tit. de servitutib. c. 6.

(f) Text. in Auth. de Consul. in fi. & §. 1. coll. 4. & ibi gloss. in l. 2. & tot. tit. ff. ubi pupill. educ. & in l. cum plures §. cum tutor. de adm. tut. l. qui vult ff. de neg. gest. Auth. ut determinatus sit numer. cleric. §. cum Deo in fi. col. 1. l. 2. ff. ubi pupill. educ.

(g) Text. in l. 77. ff. de leg. 3.

(h) Text. in l. non possunt de jur. sic.

(i) Text. in l. 3. ff. ubi pupill.

(l) Text. in §. cum autem cum sequ. Inst. quod cum eo l. 92. cum sequ. §. 1. ff. ad L. Falcid.

(m) Text. in l. si libertus §. libertus ff. de bon. libert.

(n) Text. in l. generali §. fin. de usufr. legat. l. si venditor in fi. de serv. export.

(o) Text. in §. penult. Inst. de his qui sunt sui vel alien. jur. Gloss. in §. ult. Inst. de iust. & iur. l. 12. §. divus ff. de tut. & cur. dat. ab iis.

(p) Text. in Auth. ut jud. sine quo suffrag. §. consideremus, & §. cogitatio l. 1. C. de praed. cur. lib. 12.

le spese che son lussuose , e le pompe che son soverchie (a) , onde sottopone i prodigi al freno de' curatori (b) , e con tal zelo che concede autorità al Giudice , eziandio senza istanza veruna , nè petition altrui, ma di suo proprio ufficio poter dar esso il curatore a talun ch'è palese prodigo (c) , a ragion che per tacer che ciò li vien recato dalla legge delle XII tavole, un tal divieto a drittura dalla legge diriva nel civil dritto contenuta, poiche tal misfatto è contro la Legge Giulia detta *Majestatis* (d), per la ridetta ragione, che monta al Principe ed alla Repubblica che niuno abusi della sua robba, e di aver i sudditi abondevoli come abbiam fin dalle prime mosse accennato . Ma per riserbarfi maggiormente l'economico risguardo dispone bensì, che siccome colui ch'è notorio prodigo può validamente contrarre , obligarsi , ed alienare, prima che dal Giudice non li sia stata interdetta l' amministrazione de' beni (e) , e può similmente dopo il divieto stesso, nondimeno a sua utilità stipulare, acquistare, e far cosa che sia di suo maggior commodo e vantaggio (f) , così per l' altra banda e' non può neppure i suoi precedenti obblighi innovare , salvo che dove venghi a migliorar la sua condizione (g) ; poiche non solo li è vietata l' alienazione , ma eziandio di essercitar azzioni , imperciocche tien per disfaceoncia cosa il poter colui cui fù interdetta l'alienazione , essercitar azzioni (h) , nè può promettere nè obligarsi (i) , nè può nulla trasportar ad altrui perche non hà beni, per esserli lo scemamento di essi vietato (l) , ed eziandio di far testamento (m) .

Finalmente risguardando in oltre la Distribuzione, la dispone non men per le mogli , per le dori , e dotali lucri di esse (n) , che parimente per i figliuoli , tra per cagion dell'iguaglianza (o) , e tra per ca-

Tom. III.

Q

gion

(a) Text. in Auth. de consulib. Auth. de eccles. rer. al. & in Auth. de nupt. §. deinceps. Auth. ut determ. si. num. in pr. Auth. quom. op. Episc. §. sed neq. R. de Ponte in tract. de potest. Proreg. tit. de divers. provil. c. de limitatione expens. ubi alios pag. 513.

(b) Text. in tit. de Curator. furios. & prodigi Cod. 5. Infort. 27. & in l. & mulieri ff. cod. l. 12. §. 1. ff. de tut. & cur. dat. ab iis.

(c) Gloss. in d. l. & mulieri Jas. in l. is cui bonis ff. de V. O. Bar. in l. autem ff. ex quib. caus. in poss. eat.

(d) Text. in l. fin. C. ad L. Jul. Majest.

(e) Gloss. Alex., Bar., Castro, & Imols in d. Lis cui bonis interdictum est.

[f] Scissons ad Consuet. Turenens. art. 8. pag. 306.

[g] Text. in l. 3. ff. de novat. con.

[h] Text. in l. 7. ff. de jur. deliber.

[i] Text. in l. 6. ff. de V. O.

[l] Text. in l. 10. ff. de cur. fur. prodig.

(m) Text. in l. 17. ff. de testam. & qui test. fac. poss. & Inst. sed. tit. §. item prodigus.

[n] Text. in Auth. Aequalitat. dot. & ante nupt. don. 97. & in Auth. Restit. dotal. rer. & ad don. ante nupt. pertinent. 39. in novell. de non alien. nisi portion. un. lib. 1. 63. & de auge. zel. min. dot. novell. 67. & ejus temporis 64. & Auth. de nupt.

(o) Text. in l. inter C. famil. hæreit. Auth. de immen. don. in filios fact. & tit. de acqu. hær.

gion del ripartimento trà di essi (a), come altresì del ripartimento ed iguaglianza de' legati (b), e della prole da dividerfi trà rustici (c), e di ogni altro avvenimento de' parti de' pegnorati animali. (d) ..

In somma siccome la medesima Iconomia Legale da una banda ci sovviene, poiche non permette di vivere in povertà, nè di morire in angustia ed affanno (e), onde sovvien di alimenti colui che davvero è povero (f), così dall' altra per utilmente inuorridirci dell' abuso che si fa di essa, riman minacciato di non sovvenir il legale aiuto a coloro, i quali essi stessi recansi la necessità (g), estimando immeritevole di compassion colui che si rende per sua colpa decotto, ed impoverito (h), di talche vuole si debban negare i privilegi, eziandio conceduti per le povere e miserabili persone, a coloro che siano scaduti in povertà per colpa propria. (i) .. Quindi fa d'uopo per adattarsi all' iconomica ragione, seguire il Terenziano consiglio, contenuto parimente nel Testo, e nella Chiosa (l), cui ci efforta ..

Quoniam non potest fieri id quod vis, id velis quod possis (m)
attalche, come ravvisa l' Iconomia Legale: nè liberalitate sua, inops fieri periclitetur (n) .



DELLA

(a) Text. in Auth. extremis voluntat. & bonor. in filios divis. Auth. 107. Ut si plures fil. non sint quam 4. legit. port. cens. triens, si ultra Semis. Et ut natur. liberi nulla exist. prol. legit. una cum matre ab int. Sextantem accip. Et ut collat. tam testam. quam ab int. compet. nisi express. verb. id test. prohib. Et de divis. bonor. in liber. fact. a parentib. -- Auth. 18.

(b) Text. in novell. 3. de legator. exequat.

(c) Text. in Auth. Prole partiend. int. rustic.

(d) Text. in tit. Partu pignoris, & omni casu -- Cod. 8.

(e) Text. in Auth. de hmr. & falcid. col. 1. in fin.

(f) Text. in §. sed si quis Inst. de susce. tut.

(g) Text. in Lidem juris §. fin. ff. ad L. Aquil.

(h) Text. in l. 51. ff. de re judic. in l. de die, & l. si fideiussor §. pæn. ff. qui satisd. cog. l. 2. §. si quis ff. si quis caut. l. sicut C. de act. & obl. l. 204. ff. de R. J. Paris cons. 94. n. 10. vol. 1. Cyriac. contr. for. 359. n. 29. vol. 2.

(i) Caravit. comm. ad Rit. M. C. V. 19. n. 23.

(l) Text. in l. un. §. simili modo C. de latin. libert. toll. ubi gloss. in verb. figura Auth. de consul. in si. ubi gl. litt. F. & in §. 1.

(m) Terent. in Andria

(n) Text. in l. 50. ff. de re judic.

D E L L A POLIZIA LEGALE.

T R A T T A T O V.



Opo averci la Legal Filosofia scortando la Morale, ammaestrati nel particular governo della propria persona, contenuto nella prima parte della legale final cagione che consiste nell'uomo, ed insieme nel primo legal precetto di onestamente vivere, che riguarda l'uom onesto, e recasi all' Etica: e dopo averci altresì istruiti nell' altro governo della famiglia, additato nella seconda parte di sua legal cagione, che raggirasi intorno all' uomo, e nel secondo di lei precetto di non recar pregiudizio ad altrui, e vien riportata all' Economia: finalmente rivolgesi all' altro governo, compreso nell' estrema parte della istessa sua legal cagione che si distende alla republica, e nel terzo ed ultimo di lei precetto di render a ciascheduno il suo debito, poiche alla di lei amministrazione principalmente si pertiene, che ciaschedun abbia il suo, come Cicerone ravvisa (a), la qual cosa riguarda il buon maestrato, e riportasi alla Polizia. E quindi perviene ad un tempo istesso, insieme colla Morale al destinato segno, nel quale fermandosi come a termine, e premio del palio acquistato nel sudetto triplice corso, come de morali, parimente de' legali studj, tien preparata nel Testo la laurea per i legali Atleti (b), e per maggiormente sospinger i giovani a coral invita carriera, li alletta con più bella speranza, che dopo aver essi compiuto l' intero corso con pronto e gagliardo studio, rimanendo per questo eruditi della Legal Polizia, possan quindi aver parte nel governo della Republica che lor promette (c).

Varj Scrittori accennano, di venir la Politica Scienza compresa nella Legale, e per tacer di altri, dopo il Baldo (d), Guglielmo Torrien afferma, che le leggi de' Romani trascendon quelle di tutte le genti, non men perche contengono tutt' i precetti delli offizj civili e de' giudizj, che altresì perche nulla può desiderarsi, nè manca in

Q 2

esse

{ a } Cic. officior. 3.
{ b } Text. in §. nè autem tertii in fi. in pro-
hæ. Dig. vet., & in hua. C. de Athlet. lib. x. & ibi
Azo in summa.

[c] Text. in §. fin. Inst. in prohæ.
{ d } Bald. in l. l. §. de iur. & jur. n. 20.

esse di quanto si pertiene allo stato di qualsiv Polizia (a). E similmente il Turamino iscrisse, che tra tutte le formole delle leggi, ci para d'avanti alle altre primiero il Diritto Civile de' Romani, il quale soprammodo conformasi a' politici costumi, ed all' equità naturale, la qualcosa di già rimane riconfermato da lunga e continuata isperienza (b).

MA noi per non variar dal nostro già diviso stilo che abbiam impresso sin dal bel principio, c' inoltraremo in essa per scontrar più partitamente di esser contenuta nella Scienza Civile, la quale riprotesta pertanto, che la Sapienza del governare dalle Leggi deriva (c), ed ecco raccolto l' ordine che terremo. La Polizia Legale ravvisa, di quali parti componesi la Città: indi della Instituzion di essa: quindi distingue i varj generi de' Governi: e finalmente rivolgesi a divider della Pace, della Lega, della Guerra, della Triegua, per conservazione della libertà, e per difesa della medesima.

Siccome l' Uomo è composto di molte membra, allo stesso modo la Legal Polizia ravvisa che la Repubblica abbia diversi officj e ministerj che a guisa di membra la compongono (d): tra le parti che diconsi integrali della Città, perocche senza di esse compiuta non rimarebbe. La Primiera, si è il Culto intorno alle Divine cose e la cura della religione, la cui ragione la pia Polizia delle Leggi somma essere la protesta (e), conciossiacche ci reca che le unverse cose ben. ed acconciamente si fanno quantevolte il cominciamento di esse facciasi convenevole ed accettevole a Dio (f), il quale ad ogniuno importa l' esser venerato (g), mercecche da esso governasi l' impero, è posto freno alle guerre, adornata la pace, e lo stato della republica vien sostenuto (h), *quia omne bonum sive a Deo acquiritur hominibus, sive ab imperio sequente Deum decet esse mansurum: & omnis malitia. ac diminutionis extraneum* (i). La II. son i Maritaggi, poiche per tacer che l' uom savio per ben governar la Republica fa d' uopo di aver moglie, e voler da essa

(a) Gull. Torrien du droit civil du Normand lib. 1. c. 20.

(b) Turamin. ad tit. de legib. c. 5.

(c) Text. in Auth. neq. virum quod ex dot. coll. 7.

(d) Text. in l. 2. ubi gloss. in V. membra C. de apparitorib. Proconf. & Legati lib. x. & in tit. de offic. & tit. de offic. diversor. judic. & tit. de divers. offic. C. lib. 12.

(e) Text. in l. sunt personæ ff. de religiof. &

sumptib. fun.

(f) Text. in Auth. quom. op. episc. & in §. 1. coll. 1.

(g) Text. in l. 4. C. de hered. Gloss. in §. sequ. Inst. do act. col. 2.

(h) Text. in l. 1. in pr. C. de vet. jur. enocl. & in epist. interclaras C. de Summ. Trin. & fide Cathol.

(i) Text. in Auth. confit. que dignit. §. illud quoq. in fin. coll. 6.

essa procreat figli come con Tullio il Testo ravvisa (a), direm perche nascan per essi i liberi uomini, senza cui non può soffister la Città, la qual' è una moltitudine di cittadini, e quindi vengon i matrimonj primamente favorati dalla Polizia Legale, attalche le Città s' impopolassero di abitatori (b), per modo che vuole di ampliarsi l' Imperio, anzi per accrescimento di uomini, che non per copia di danai (c), ed altresì perche illesa si serbasse la dignità degli ordini, e delle profapie: il decoro (d). La III. parte son gli *Agricultori*, da cui apparecchiansi alla Città gli alimenti (e), spezialmente pertanto favorati altresì dalla Legal Polizia (f), talche protestta di non montar meno alla Republica ch' e' vi siano i cultori de' campi, che i guerrieri (g). La IV. son gli *Artieri* senza de' quali la Città non è compiuta, similmente dalla Legale privilegiati (h). La V. son i *Negozianti* che comprano e vendono (i), ed i Mercadanti (h), e que' ch' effercitano l' Arte del Banchiere (m), per cui si mantiene una certa facultà di aver pronti i danai, non men per proprio bisogno, che per apparecchiar la guerra, e costoro diciamo ricchi, i quali agevolmente posson sopportar i pesi della Republica (n). La VI. son gli *Operaj*, i quali per mercede prestano loro opere necessarie ed utili alla Città, ed a Cittadini (o). La VII. parte son le Arme, ed i *Guerrieri*, soprammodo alla Città necessari per serbar e difendere la libertà, e discacciare i nemici (p). Siccome la Legal Polizia ravvisa esser d'uopo per sostener la Republica coll' Arme insieme le Leggi, onde ci va dicendo: *Summa Republica tuitio stirpe duarum rerum, Armorum scilicet atque Legum veniens, vimque suam exinde municiens, felix Romanorum genus omnibus anteponi nationibus, omnibusque gentibus dominari, tam prateritis efficit temporibus quam Deo propitio in æternum efficiet. Istorum etenim alterum alterius auxilio semper eguit: Et tam.*

(a) Text. in l. 20. de V. S. Giò. de Finib. lib. 3.

(b) Text. in l. 1. ff. sol. matr. l. fin. §. pen. ff. de bon. damnator. l. 2. C. de indic. vid. tolle. l. 63. ff. de condit. Auth. de restit. §. 2. in fi: Auth. de nupt. in princ.

(c) Text. in l. fin. circ. fin. ff. de bon. damn. l. 63. ff. de cond.

(d) Text. in l. 1. §. penult. ff. de in spic. Ven. tre Auth. de incest. nupt. §. 1. l. 3. §. 2. ff. de bonor. poss. contra tab. l. super C. de quæstion.

(e) Text. in l. 2. ff. de nundinis.

(f) Text. in l. 1. & tot. tit. de agricol. & in Auth. agricultores C. quæ res pign. Auth. de quæstione coll. 6.

[g] Text. in l. originarios C. de agricol.

lib. 11.

[h] Text. in tit. C. de excus. artific. lib. x. l. 5. in fi. ff. de excus. mun.

(i) Text. in d. l. 2. ff. de nundin.

(l) Text. in tit. C. de commerc. & mercator. l. 5. ff. de excus. mun.

(m) Text. in tit. Dig. De edendo per tot.

(n) Text. in Auth. de defensor. civit. §. interrim, & §. jusjur. & §. fin. col. 4.

(o) Text. in l. 1. 3. & tot. tit. de oper. libertor. l. 5. & seq. ff. de excus. mun.

(p) Text. in l. un. C. de Just. C. confirm. in Auth. de armis l. ab hostib. C. de possim. reverf. l. Advocati C. de Advoc. div. & in §. 1. in prohae l. 2.

nam Militaris Res legibus in tuto collocata est, quam ipse Leges armorum presidio servata sunt (a): allo stesso modo ci reca l' VIII. Parte fuor di modo necessaria, esser i *Maestrati*, avvisando che sebben le leggi son il fondamento, e le mura della Republica (b), la quale non può reggerfi senza di esse (c), nondimeno riuscir diffutile alla Città, aver le leggi, tuttevolte non vi fosser coloro che profferir le poteffero, cioè adattarle all' uso dell' umana società (d); e quindi la Legal Polizia dichiara altresì necessarj all' uman vivere gli Avvocati, e di non provveder men costoro all' uman genere ed alla republica, che i Guerrieri, perocchè essi col valor di lor gloriosa voce difendon i Cittadini, lor beni, la vita, le fortune, le speranze, ed i posteri (e).

Intorno alla qual cosa è degno di esser cagionato il Vaconio, poichè afferma di allontanarsi dal legal dispoimento ricevuto dal comun consentimento di tutti gli altri Scrittori, di poter i Giureconsulti sbandir da lor vicinanza que' fabri che col rumoreggiare li flurbano da legali studj, per cagion ch' e' dice che gli Artieri vengon anoverati tra le sudette otto parti che compongono la Città, e gli Avvocati mainò, e che senza di coloro non rimarrebbe compiuta, nè si vivrebbe bene, come potrebbesi senza gli Avvocati, i quali non son necessarj alla Republica (f). Mà per tacer quello che la Polizia Legale ravvisa, che per la Scienza degli Avvocati rendesi adorno il Principe, e la Republica (g), la quale come il Baldo ci riconferma non può star senza di essi (h), lo fa rimaner senzameno convinto il Testo, che profferisce. *Laudabile, vitæque hominis Necessarium Advocacionis Officium, maxime principalibus premiis oportet remunerari* (i), e per l' altra banda, drittamente in altro luogo lo rimprovera. *Turpè est enim jus in quo quis versatur nescire* (l).

Ma ritornando al primo ragionare, dopo aver la Legal Polizia ravvisato le parti onde componesi la Città, viene all' istituzione della medesima (m). E siccome la Republica altro non la si è, se non se una istituzion di que' che sono nella Città, così per l' altra banda il Diritto Civile altro non è, salvochè istituzione della Città (n).

Que-

(a) Text. in Lun. C. de Justin. Cod. confirm.
 (b) Text. in l. 2. §. postea ff. de O. J.
 (c) Text. in l. 1. C. de vet. jur. enuej.
 (d) Text. in l. 2. §. 13. ff. de Q. J., & in Auth. de Instr. cauth. §. quia igitur.
 (e) Text. in l. laudabile l. Advocati C. de advoc. div.
 (f) Vacon. decl. jur. civil. lib. 1. decl. 21. num. 16.

(g) Text. in Auth. habita C. nè. fil. pro patre Guido Papa dec. 188.
 (h) Bal. in l. 1. §. post hoc ff. de Or. Jur.
 (i) Text. in l. laudabile l. Advocati C. de advoc. div.
 [l] Text. in l. 2. §. 43. ff. de O. J.
 (m) Text. in tit. de jure reipubl.
 (n) Text. in §. 1. Inst. de J. N. G. & C.

Questa istituzione la Polizia Legale ravvisa: nel Gius Publico e Privato che contiene (a), onde fassi a distinguere, che altro e' richieda l' utilità de' privati, altro la virtù della publica disciplina (b): e nel suo terzo precetto, cui impone di rendersi a ciaschedun il suo debito, e nella distributiva giustizia onde compartisce e premj (c) e pene, giusta i meriti ed i demeriti (d), poiche sebben per sentimento di Solone che fu de' sette il più savio, e' il solo di essi che abbia profferito leggi, le due cose onde sostienfi la Republica sono i premj ed i castighi, quali Plutarco ci reca esser i due divini lumi onde vien governato il Mondo (e), nondimeno Cicerone dopo Crisippo vi aggiunse altresì, ch' e' vi vorrebbe in amendue una certa misura, e che si offervasse una igual moderatezza, com' è d' uopo in tutte l'altre cose (f). Quindi è che la Polizia Legale non solo distribuisce le dignità in varj gradi, ed impone l' offeranza dell'ordine di esse, la quale monta alla Republica attache non si confondano tra esso loro (g) con offervarsi mai sempre l' ordine del grado e del merito per l'ascendimento (h), e del tempo per lo preponimento di esse (i), salvoche solo nel caso che talun trascenda nel merito e nelle fatiche colui che di tempo li precede (l): E dispone l' alternar de' governi e degli offizj civili (m), e prescrive l' età ch' è atta ad essercitarli, poiche non vuole che per l'iscusazion de' vecchi si rechi gravame a giovani rimanendo soli ad addossarsino tutti gli offizj publici (n): inoltre la distinzion delle rispettive giurisdizioni, e la prescritta facultà di ciascheduna di esse, senza l'un l'altra frapporsi, nè alternamente sturbarfi (o), ma impone che debban ammettersi a premj di maggior dignità coloro che dopo aver compiuto.

(a) Text. in §. jus publicum Inst. eod.

(b) Text. in l. 9. §. 3. in ff. de publican.

(c) Text. in l. 1. C. de agent. in reb. lib. 12. l. 7. C. de divers. offic. lib. 12. l. fin. C. de Statuis.

(d) Text. in l. 6. §. 1. l. moris §. pen. ff. de pæn. l. ut gradatim de mun. & honor.

(e) Plutarch. in Solon. & Text. in l. 10. de quæstion. l. 1. in fin. ff. de J. & J. l. 6. §. 1. l. 16. §. non nunquam ff. de pæn. Auth. de depos. coll. 6. Auth. de mand. Princ. §. si quis aut. circ. fin. l. 1. C. ad L. Jul. Reper.

(f) Cic. ep. ad Brut. 21. Gell. lib. 14. Text. in Auth. ut determin. sit num. cler. coll. 1. & in Auth. de consub. coll. 4. l. 12. §. divus ff. de tut. & cur.

(g) Text. in tit. Ut dignitatum ordo servetur Cod. lib. 12. l. 1. ff. de albo Scribe. l. 3. ff. de legation. l. 1. C. de præpos. sac. cubic. l. fin. C. quem adm. civil. mun. indic. lib. 10.

(h) Text. in l. 1. C. de agent. in reb. l. 1. C. de

præpos. agent. l. 1. l. 6. C. de princip. agent. l. 1. C. de castrensan. l. 5. §. si quid C. qui mil. poss. lib. 12.

(i) Text. in l. 2. C. de consulib. l. 1. l. 2. C. de præf. prætor. l. un. C. de comitib. & archiatr. l. 1. C. de præpos. sac. cubic. lib. x. l. 2. §. 1. C. de primicer. lib. 12. Auth. de monach. §. pen.

(l) Text. in l. 7. C. de prox. sac. scrip. lib. 12.

(m) Text. in l. 3. §. in fin. l. ut gradatim l. 14. & tot. tit. Dig. de muner. & honor. l. 2. l. 3. C. de muner. & honor. inter patr. & fil. non continuand. & de intervallis l. 2. 3. & 4. C. quem adm. civili munera indicantur lib. x.

(n) Text. in l. 11. ff. de decurion.

(o) Text. in tit. de jurisdictione omnium judic. & de foro competentis - Cod. 3. Auth. de mand. princ. l. 1. C. de apparitorib. præf. annon. l. fin. C. de apparitor. proconf. l. studentib. C. de offic. præf. urb. lib. 12. l. quæ omnia §. 1. ff. de procur. l. 1. C. de offic. Magi. mil.

to la prima con incessabil fatica, pensan desiderarli con animo di acquistar onore, non già que' che per contrario li ambiscono con istudio di effercitar la cupidigia, come se collocati in miglior fortuna, o nascondano que' misfatti che abbian innanzi commessi, o altri far ne possano impunemente per l' avvenire (a). Altresì dispone che non abbiani a spopolar le provincie per affollar le Metropoli, ed a tal fine ordina l' officio del questore che ne più antichi tempi coloro ch' eran all' istessa carica destinati diceansi investigatori; e vuol che colui che abbia tal impiego debba ricercare que' che vengon nella Metropoli di qualunque provincia siano, uomini o donne, chierici, frati, monache, avvocati di estere Città, e di qualsiesi altra siano stato, condizione, dignità, e fortuna, e cercar diligentemente, quali siano, d' onde vengano, e con qual occasione? E se per ventura siano agricoltori avvistar debba quai siano i competenti giudici delle Cause di costoro, e sovrastrarli, e presto sbrigarli dagl' impacci per cui vennero, e rimetterli tosto onde partirono: e se vennero ad aver ricorso ed a promover cause contro i lor padroni, e turba sia di gente, debba la più gran parte rimetter alla Provincia con restar due o tre solo di essi, i quali rappresentando la figura de' collitiganti esperimentino la lite, e sovrastrar al giudice di essa a presto diffinirla, perche non si rechi ad essi lunghezza di tempo, e primamente a cultori, la cui presenza nella Città è soverchia, e 'l cessar dalla coltura reca danno non men ad essi che a padroni de' poderi; e similmente se non di cultori, ma di altra fatta di gente sia il venuto drappello, debba pressar i giudici a spedir le lor cause, e farli ritornar alle lor Provincie; i validi ed atti all' opre ed alle fatiche che non abbian altronde modo colà d'alimentarsi, non permetter di esser inutil peso della Città, ma impiegarli a que' artifizj, ed opre cui son atti a faticar insieme ed alimentarsi, ed in tal modo mutar l'oziosa e diffutile in miglior vita, e se non voglian attendervi discacciarsi con disnore ed ingiuria; eccetto i malfani ed i vecchi, i quali dopo aver ricercato per qual cagione vennero, perche in ozio non vi fोगiornino farli alle lor Provincie far ritorno. E tal incombenza impone la Legal Polizia di recarsi ad effetto con nettezza di mano non men da essi che vi son primamente destinati, che altresì da lor subalterni, i quali non debban esser avari, ed apparecchiati ad infame ricevere, e se tal misfatto per ventura ritroveran ne' lor ufficiali debban

(a.) Text. in l. 7. C. de divel. offic. & l. 9. C. de cohortalib. lib. 12.

ban punirlo , e da essi in prima palefar la lor purezza e costanza (a) . Ne col pretesto di aver ottenuto impiego nella Metropoli , possa niun sottrarsi al publico commodo delle provincie , primamente i negozianti gli artieri , i bottegaj , ed altri di tal fatta , che anzi debban tosto recarsi alla corte della Città d'onde son originarij (b) .

Ed allo stesso modo quanto a castighi , c' impone lo scandaglio da tenerli per igual moderatezza (c) , per tacer di un distinto Trattato in cui stesamente ne ragiona (d) , e di altri particolari Testi , dove scemando l' immoderatezza modera l' eccesso delle pene non men corporali che pecuniarie , e vieta il recidimento di amendue le mani o piedi , o altre sì fatte per cui disgiugnessero le giunture delle membra , o si recasse oltraggio alle fattezze del viso (e) , e prescrive più severa o legiera la pena , conforme alla qualità della persona , ed alla condizion della cosa , del tempo , dell' età , e del sesso (f) , come abbiain divisato nell' Etica Legale .

Coloro che vivono nella Città o nella Republica , o son pubbliche o private persone . Pubbliche son il Principe , i Primati , il Sacerdote e Ministri di esso , il Maestrato ed i Giudici , e giusta il Baldo gli Avvocati , ed altri se più ve ne siano sacri , e profani ministri ed ufficiali , come abbiain sin dalle prime mosse accennato nella Prefazione di quest' Opera . Le Private son i Mercadanti , gli Artieri , i Fabri , e simiglianti di cui abbiain sopra fatto parola , e divisato nella Parte precedente .

La principal cura del Principe , come abbiain detto , in ciò consiste che a Dio l'onor dovuto si rechi (g) , rendasi ad ognuno il suo (h) , e salute e tranquillità si serbi nella Republica (i) , la qualcosa non li farà malagevole a conseguire , quante volte diligentemente cerchi di purgarla degli uomini ribaldi e malfattori , e conforme i lor misfatti li punisca insieme co' ricettatori di essi , senza de' quali il ladro non può star lungo tempo celato (l) .

Attalche adunque il dovuto onore a Dio si rechi , si costituisce a popoli il Sacerdote , il qual' e' sia come un mediatore ed ambasciadore

Tom. III.

R

tra

(a) Text. in Auth. de quaestore coll. 6.
 (b) Text. in l. 12. & seq. C. de cohortal. lib. 12.
 (c) Text. in l. 10. ff. de quaestioib. l. respiciendum l. 128. ff. de penis.
 (d) Text. in tit. de modo multarum quae a iudicib. infliguntur -- Cod. lib. 1.
 (e) Text. in Auth. ut nulli iud. §. fin. l. si quis in metallum C. de panis.

(f) Text. in l. 6. ff. ad l. Jul. pecul.
 (g) Text. in Auth. quom. op. episc.
 (h) Text. in tit. de pace tene. c. 1. in UL Feud. lib. 2.
 (i) Text. in Auth. ut iud. fin. quoq. suffr. Auth. de Mand. Princip. §. oportet in fin. Auth. de restit. coll. 4. l. un. C. de Irenarch. lib. x.
 (l) Text. in l. 9. & tot. tit. De offic. Praesid. Dig. Vet. r.

tra Dio e gli uomini. Principal officio di esso è di attender all'orazione, ed instruir il popolo, la purezza ed onestà de' quali monta alla difesa e conservazion della republica, e reca ad essa vantaggio ed accrescimento (a). Quindi aver i sudditi nell' officio affincchè drittamente la sacra bisogna si tratti, ed adempiscansi tutti gli offizj di carità verso di tutti e di ciascheduno (b).

I Maestrati ed i Giudici preposti a decretare, fa d' uopo attender a far giustizia, ed a render a ciascheduno il suo debito con nettezza di mano e di cuore, e senza particolarizazion di persone (c). E debbon esser ben eruditi delle leggi, e saper da sè quel ch' è giusto, e non altronde mendicar l' onestà del giudicare; conciossiacchè come non si recarà sommo magagnamento alla Republica non che ad essa, tuttevolte da sè non sappiano qualche debban farsi nel studiar le cause, ma permettere di richieder altri, da cui li sia lecito d'apparare quel ch' ad essi in giudicando convien dir palesemente. La qual cosa ravvisando la Polizia Legale vuole che debban i Giudici eleggersi dal numero degli Avvocati ch' abbian dato saggio della Legal Dottrina (d); e tra costoro debban preporfi que' che abbian dato fuori alla luce opre d'ingegno nella Scienza Civile (e). Ed allo stesso modo debbon esser altresì eruditi gli Avvocati (f), che i Medici nella Fisica (g), ed i Cirurfici nella Cirurfica (h). Viera farsi combricole e congiure (i): e finalmente impone di esser benevoli tra concittadini, compagni e congiunti, non far alternamente niun popolo dell'una Città coll' altra sedizioni, ma osservar pace, quiete, tranquillità, e concordia (k).

Quanto a Privati, debbon esser leali ed obediienti alle leggi, ed a cenni del Principe (m): e per l'altra banda è d'uopo ch' abbian rispetto a' Sacerdoti, Maestrati, ed a tutti gli altri pubblici personaggi collocati in

(a) Text. in l. 42. C. de Episc. & Cler. l. 14. cum §§. sequ. C. de episcop. audient. Auth. quom. op. Episc. §. 1. & ibi Gloss. in §. Sancimus Auth. ut Cler. ap. propr. episc. & §. 1. in fi. coll. 9. Auth. de S. S. Episc. §. omnib. autem laicis coll. 9. l. fin. C. de Summa Trin.

(b) Text. in Auth. ut Cler. qui reced. §. illud coll. 5. Auth. de mand. Princ. §. si quis autem vers. habebis.

(c) Text. in Auth. ut iud. hinc quoq. in pr. vers. hoc enim §. consideravimus, §. si igitur & proprie in §§. sequ. Auth. de mand. Princ. §. oportet per tot. §. testinabis eod. Aug. ut app. ob. jud. §. nec latet. Auth. de quantore §. maxime coll. 6. l. 1. §. 5. G. de offic. rraf. Prator.

(d) Text. in Auth. de iudicib. §. illi autem §. sequit. coll. 6. §. fin. Inst. in prohæ.

(e) Vedi nel Tratt. seq. in fine.

(f) Text. in l. 2. ff. de postul. §. ult. Inst. in prohæ.

[g] Text. in l. illicitas §. ficuti ff. de offic. Præf. l. 8. ff. ad L. Aquil. §. præterea Inst. de L. Aquil. l. quod si §. mancipium ff. de edil. edi.

(h) Gloss. in d. Auth. de iudic. §. illi autem in V. qui ex fe.

(i) Text. in l. 2. ff. de extr. rimin. & in Ul. Feud. lib. 2. tit. de pace ten. inter Subdit. §. conventicula.

(k) Text. in tit. de hæreticis, & de iis qui plebem turbant contra hæreticos colligere Cod. lib. 9. & in Auth. de mand. Prator. d. §. oportet; & §. fin. l. 3. Aug. ff. ad L. Jul. de vi publ. l. 4. ff. vi bon. raptor. l. 1. §. ra. ff. de offic. Præf. mb.

(m) Text. in d. Auth. ut iud. §. oportet, Auth. ut omnes ob. jud. §. hæc dicentes.

in dignità (a). Quindi ci v'è dicendo nel Testo *Sicut enim privatos injustitiam passos adjuvamus; sic & jus publicum illesum manere volumus* (b).

Nè deve il Prefide permetter sollevazione nella Provincia per occasione di religione: e quantevolte muovasi contro di secolar persona canonico misfatto, deve il secolar Giudice col Vescovo insieme amendue esaminare, e diffinir tal causa per modo che decentemente si serbi la cattolica fede, e la giurisdizion del Principe facciasi indenne, ed i reali sudditi illesi (c). In somma come la stessa Legal Polizia in altro Testo ci reca: *Omnia quidem Legislatori Reipublicae in magna cura sunt, quemadmodum optime se habeant, & peccandi nil relinquatur* (d).

Ma poiche la Republica, come abbiain detto, altro non è che una istituzione di coloro che sono nella Città, quindi avviene che mutata l' istituzione di vivere nella Città, mutasi ancor la Republica, e sebben lo stesso popolo e' sia oggidì che fu mill'anni innanzi (e), non è pertanto la stessa Republica, essendo state diverse le istituzioni della Città. Di qui è che dalle varie ordinazioni s' instituiscono e dirivano varie spezie di Republica.

La Prima Ordinazione della Città, e quantevolte da un solo governarsi per lo publico utile, e questa dicesi *Monarchica*, la quale rimane disegnata nelle Api, come d'esse che riconoscon un sol Rè, giusta il Poeta che per racer di altri tanto accennatamente scrisse del loro costume e governo, allegato dal Testo, e da legali Scrittori (f) e tal sorta di governo qualora corrompesi dalla sua purezza, degenera in *Tirannia*. L'altra è *Aristocratica* che dipende dal poter di pochi a sostenere il freno, la quale contienfi in quella delle Republiche ovvero de' Liberi Stati; e questa vien additata nelle Grù venuticcie, e l' dicit' abuso dicesi *Oligarchia*. L'ultima finalmente appellasi *Democratica*, nella quale il popolo abbia libero il comando, rappresentata nelle formiche, il cui vizio vien detto *Oclograzia*.

Or dove per ventura vogliasi mai disputare, intorno al preponimento de' sudetti governi, e seguir la sentenza del Polibio, cui si

R 2

vuole.

(a) Text. in l. ro. C. de epis. & cler. Auth. ut omnes obed. jud. prov. coll. 5. Auth. ut cler. ap. p. p. p. p. p. i. in §. Coll. 9.

(b) Text. in Auth. de mand. Princ. §. oportet.

(c) Text. in Auth. de mand. Princ. §. neque occasione la. ff. de extr. crim.

(d) Text. in Auth. ut si qui oblig. fo. hab.

perhib. res. min. coll. 6. in princ.

(e) Text. in l. proponatur ff. de judic. Auth. ut prop. nom. Imper.

(f) Text. in c. in Apibus 7. q. 1. Camerar. in repetit. ad l. imperialem §. praeterea licet. O. tunde prohib. feudaliem. Virg. Georg. 1v. Pline lib. x. c. 27. lib. 31. c. 17. Arist. lib. 1. de hist. animal.

vole che la più eccellente sovranità, sia composta di tutti tre i sudetti generi, recandoci l'effempio di que' di Sparta e di Roma, e che il temperamento del Romano stato tal si era, che i Romani stessi non avrebbero francamente saputo affermare il di essi, a qual più si avvicinaffe de' tre menzionari governi (a); poich'è fuor dubbio, di esser Roma foggia ciuta a tutti tre i governi sudetti, quindi la Polizia Legale che consiste nel civil diritto de' Romani stessi, per additar la sua perfezione in tutti e tre tai generi, ravvisamo di raccogliarli tutti nel Testo (b), e di contener per tanto le interpretazioni de' prudenti (c), e parimente i Plebisciti (d), nel tempo del libero governo della romana Republica, e nel tempo imperiale, le Costituzione di Principi, e le Risposte de' Prudenti (e).

Non è però che la Legal Polizia trascurasse nondimeno, di trattar partitamente di tutti e tre i sudetti governi (f).

Quanto al Democratico governo in cui il Popolo ha libero il comando: ci espone che per Plebbe dobbiam intendere gli altri Cittadini fuor de' Senatori (g), e siccome ragionar di essi (h); e de' Plebisciti (i); e tal genere di governo non vien e punto approvato dalla Polizia Legale, imperciocchè non essiam aver nulla di onesto quel che vien trattato da moltitudine (k). E quindi non trascurati mai niuna legge del Diritto Civile, aver conceduto il governo alla moltitudine, nè alla turba di gente, nè aver giammai fatto il popolo difinitore delle altrui cause, il profferimento delle quali a pochi concede (m).

Derivatta altresì dell' altro de' più pochi, cioè de' Liberi Stati, ovvero delle Republiche che da per esse si governano, nè riconoscono altri per lor superiore, e ei dichiara nel Testo, quali dicansi liberi popoli (n), e che abbiano il mero e misto imperio (o). E qui rendesi necessario segnare, che sebben son due potestadi, nondimeno sotto la

(b) Polyb. Hist. lib. 2.

(b) Text. in l. jus civile ff. de iur. & iur. & in Tot. tit. de orig. jur.

(c) Text. in l. 2. §. his legibus ff. de orig. jur.

(d) Bal. in §. lex & §. plebiscitum Inst. de jur. nat. gent. & civ. & in tit. de orig. jur.

(e) Text. in l. 1. ff. de const. Princ. Auth. de mandat. Princip. Arthuro Dux de auth. jur. civil. lib. 1. c. 378. 2.

(f) Text. in tit. de Orig. Jur.

(g) Text. in l. plebs 237. ff. de Verb. & Ker. §. 2.

(h) Text. in l. 2. §. ff. de orig. jur.

(i) Text. in §. Plebiscitum Inst. de jur. N.

238. 2.

G. & Civil.

(l) Text. in Auth. de referend. cap. 1.

(m) Boer. in comm. ad Contact. B. in l. 1. pag. 14. a. coll. 2.

(n) Text. in l. non dubito ff. de captiv. & postlimin. rev. ff. de iur. iur. & not.

(o) Text. in l. 2. ff. ad Munic. libi. C. de iur. ult. C. de praes. long. temp. l. imperium ff. de jurid. non. jud. ubi Grego. l. 2. 162. Marc. decil. 366. n. 12. & 14. Car. in l. unic. C. de Metrop. Beryto lib. 2. Castro in l. lex hoc cur. n. 11. ff. de iur. & iur. & in l. 1. §. 1. ff. quod jus quatuor univers. Alex. in l. 7. ff. de iur. qui fati. cogant. Lof. in l. 1. de iur. iur. verit. p. 1. c. 2. n. 11.

le veci di uno, qualora un maestrato amministrano, come il Testo ci reca (a), nè diconsi sudditi di taluno, nè di più, ma bensì del corpo della Republica (b), all'istesso modo che il numero o la copia de' pupilli non reca più tutele, ma la separazion de' patrimonj (c), ed altresì ci espone che publica carica, è officio di uom privato, dal quale pervien commodo e vantagio a ciascheduni ed alli universi Cittadini ed alle lor cose, con straordinario imperio del Maestrato (d).

Similmente ragiona pur di quel governo, il cui freno reggesi da più d'uno, nel quale quante volte non ben convengano tra esso loro, come lo più delle volte suol avvenire, di cui Remo e Romolo rimasero il funesto esempio, allora la Legal Polizia per evitar la contesa, propone, che in trattandosi di Regno, ovvero di feudo di natura impartibile, debba farsi la concordia rapporto almeno all' esercizio, talche si governi per ogni tanti anni alternamente (e), oppure uno in una Provincia, e l'altro in altra (f), ovvero talun governi per un anno e taluno per un altro anno (g).

E' il Bartolo ci reca, che in quel caso in cui venne concesso dal Principe un feudo che consiste in più Castella, in essendo dopo la morte del genitore stato diviso da suoi figliuoli, di non esser pertanto divisa la giurisdizione, ma bensì partita l'amministrazione, ovvero l'esercizio della giurisdizione istessa, in quella guisa che scorgesi in altro Testo (h): Dalla qual cosa e' ne raccoglie, che se talun di essi per ventura viene a far misfatto in tenimento dell' altro, nondimeno e' non potrà rimaner da colui punito, mercecche in essendo commun la giurisdizione, il pari non ha imperio nel suo pari (i). Altresi e' vuole da ciò dirivare, che il misfatto di un di essi possa il superiore riconoscerlo, ed esercitar giurisdizione ne' beni di amendue, conciossiacche quella division fatta, abbia luogo solo tra d'esso loro, ma non già rapporto ad altri; e questi detti del Bartolo, vengon molto applauditi da altri legali scrittori (l). Della sudetta alternazion di governo, Plinio rimane ligistrato l'esempio, di esser e' stato esercitato da Munitorc.

(a) Text. in l. 25. ff. ad municip.
 (b) Text. in l. 1. §. servum ff. de question.
 (c) Text. in l. 16. §. si plures ubi gl. in V. tribus ff. de exc. tut.
 (d) Text. in l. 239. ff. de V. & R. sign.
 (e) Text. in l. si convenerit ff. de comm. divid. l. 2. ff. quib. mod. usufr. amitt. l. 2. & 3. C. de muner. & honor. int. patrem & fil. non continuand. & de intervallis lib. x. Pyrr. Engleberm. in comment. ad consuet. Aurelianens. tit. de feud. c. 1. col. 4.
 (f) Text. arg. in l. Lucio, & l. cum constet ff.

de aqua quod. id. & est. v. & ibi Bart.
 (g) Angel. & Barbat. in l. 2. §. ex his ff. de O. J.
 (h) Text. in l. tutores ff. de adm. tutor. l. 16. §. si plures ubi gl. in V. tribus ff. de exc. tut.
 (i) Text. in l. cum enim de stipul. servor. l. si reus ff. de duob. reis.
 (l) Bar. in d. l. tutores Barbat. in l. 2. ff. de V. O. Card. Abb. & Imol. in c. prudentiam de off. deleg. Pyrr. Engleberm. loc. cit.

re (a), e prepone la concordia, e la pace ad ogni guadagno, e van-
raggio (b), per ragion che il pacifico impero rieste non solo più accet-
tevole, ma eziandio più efficace (c); di què è che pertanto la Leg-
gal Polizia promuove la pace, ravvisando di esser proprio co-
stume di questa la tranquillità, la piacevolezza di libertà, e la sicurez-
za delle persone (d), e quindi si allarga nella sapienza di pace, nel
giuramento per osservanza di essa, e ne' violatori della medesima (e),
dichiarando ferma e durevole la concession fatta per il ben di pace, e
dispensando per la dilei conservazione molte cose, che altramente ri-
marrebbero indispensabili (f). Di essa ragionando i Legali Scrittori,
avvisano in quante maniere sia distinta, per quali e per quanti mezzi
fomentata e serbata venga nella Republica, quali in oltre siano i dilei
effetti, e quali i frutti che raccogliansi dalla medesima, e per contra-
rio per quali ostacoli impedita, o turbata (g), i quali la Polizia Legale
corregge ed ammenda, per constituir la quiete, e tranquillità de' po-
poli (h).

E passando dalla pace pubblica, nel genere che riguarda la publi-
ca guerra, alla privata e particolare, che conduce non meno alla
conservazion che alla tranquillità e quiete de' sudditi e della republi-
ca (i), afferma che le cose ricercar debbanfi non già per mezzo di con-
tese e di risse, ma bensì amichevolmente (l), quindi ordinò per lo
studio di pace e di quiete per tutti i tenimenti della Republica i Con-
servatori di Pace appellati *Trenarchi* (m), al prescrive che le umane Po-
restadi sian tenute di promuovere, e di fare essertuar la pace tra sud-
diti (n); dispone eziandio la promessa di non recare offesa, qual è un
legittimo asilo che prestar si suole a colui che drittamente teme di far-
selli ingiuria non meno a sua istanza, che per officio del Preside, at-
talche

(a) Text. in l. si quando §. 1. Cod. de off. test.

(b) Text. in l. republi. deo. C. de inf. & subf.

(c) Text. in l. acquisitionum ff. de usuf. l. cum pater §. dulcissimis ff. de leg. 2. l. unum C. de caduc. toll. Auth. de armis in pr.

(d) Text. in c. finale tregu. & ante Boet. id. dec. 40. n. f.

(e) Text. in tit. de Pace Constantie compo- sita & c. Pace juramento firma. Pace tenenda & c. ius violatorib. sibi late. In lib. feud. 2.

(f) Gratian. disc. for. c. 99. h. 2.

(g) Vid. Afflic. in Const. Regu. pacis tualis cultu pacis a n. 7. & sibi addentes. Bal. in proha.

(h) Text. in l. si quando §. 1. Cod. de off. test.

(i) Text. in Auth. de test. col. 4. & c. in l. si quando §. 1. Cod. de off. test.

(l) Text. in Auth. de test. col. 4. & c. in l. si quando §. 1. Cod. de off. test.

(m) Text. in l. si quando §. 1. Cod. de off. test.

(n) Text. in l. si quando §. 1. Cod. de off. test.

(o) Text. in l. si quando §. 1. Cod. de off. test.

talche le parti non oltrepassino all'armi (a). Ed in somma per conchiudimento di contener essa la Sapienza di pace, poiche la pace vien fomentata per la giustizia, ed impedita per l'ingiustizia, deve rimaner senz'altro avvifata dalla Legal Polizia, come d'essa che vien diffinita Scienza di ciò ch'è giusto ed ingiusto (b), talche prestò spazioso campo a Legali Scrittori di compilarne varj volumi, a cui riportar ci dobbiamo (c).

Ma poiche la Polizia avvifa che la pace talor si conseguisce dal parato di guerra, quindi la Legale dalla Sapienza di pace viene alla scambievole Alleanza, e Lega offensiva e difensiva, alle truppe confederate (d), e quindi all'apparecchiamento e mosse (e), ed all'Arte di guerra, e ci reca esser stata la guerra introdotta dal diritto delle genti (f), e la di lei Disciplina da romani padri preposta eziandio all'affezion de' figliuoli stessi (g), e facendoci parola della mischia (h), a pugnare finalmente c'invita per difesa della Patria (i), ma ci esorta a sospender la guerra, poiche il di lei tempo ravvifa esser d'infelicità e di sciagure, in essendo proprio costume di essa che gli uomini alternamente si straccino, e si predino (l). La Guerra ci espongono i Legali Scrittori esser propriamente quella che veriesi tra Sovrano e Sovrano, e si dinunzia e manifesta con sollemnità per cagion di offesa o di difesa (m), conciossiacche solo al Principe si pertiene di muoverla (n): Essa distinguono in sette generi (o), e ragionando della di lei giustizia ed in giustizia (p), triplice la giusta cagione ne convengono (q).

Di qui la Polizia Legale volgesi a dividere della Violenza, che distingue in publica, privata, ed armata. La publica violenza, ci va dicen-

Tom. III.

S

do

(a) Text. in l. denunciamus C. de his qui ad eccles. confug. in quo prior hujus dicti pars probatur, & in l. sequissimum ff. de usufr. & quemadmodum quis utatur, & in l. illicitas §. nè potentiores ff. de offic. Præf. in quib. altera hujus diffinit. pars confirmatur, & de utraque Hyer. de Monte Brixient. q. 9. num. 3. & 9. Paschal. de vir. Patr. Pot. p. 4. c. 7. ubi Pratus in add.

(b) Text. in §. Jurisprudencia Inst. de just. & jur.

(c) Vulpell. tract. de pace, induc., & promiss. de non offende. Martin. Lausens. tract. de tregua, bello, pace Sebastian. Guazzin. tract. de pace & tregua. Hierculan. tract. de caution. de non offende. Morron. tract. de fid. tregua & pace

(d) Text. in l. 7. l. 19. §. 1. ff. de captiv. Auth. ut neq. Foederatus col. 8. Auth. ut lic. matri §. quod autem, & §. si vero.

[e] Text. in l. 7. C. de metat. lib. 12.

(f) Text. in l. ex hoc jure ff. de just. & jur.

(g) Text. in l. 19. ff. de captiv.

(h) Text. in d. l. 19. ubi gloss. in V. in bello Afflict. Comm. ad Const. Regni Comes n. 76. tit. de cultu pacis.

(i) Text. in l. veluti ff. de just. & jur.

(l) Text. in l. postlimin. §. inducie ff. de captiv.

(m) Afflict. comm. ad Const. Regni incip. Comes n. 76. tit. de cultu pacis. Treys. comm. ad Rit. M. C. V. 47.

(n) DD. in d. l. ex hoc jure ff. de J. & J. Bar. in l. hostes ff. de captiv. Oltrad. conf. 70.

(o) Text. in Novell. Leon. 78. Luc. de Pena in l. devotissimum C. de Metat. lib. 12. Caravil. ad rit. 46. Solan. diss. jur. 1. n. 178. in fin.

(p) Artharo. Dux de auth. jur. civile. 1. Vacon. decl. jur. lib. 1. decl. 21. a. n. 7. cum sequ.

(q) Castro in d. l. e.

do esser quella che commettesi con armi, e con animo di recar offesa (a), ed armato s'intenda non men colui che abbia dardo, ma eziandio quel che abbia altra cosa che recar possa nocimento (b). La privata, qualora avvenga con union di gente, ma inerme (c). L'armata, commettesi quante volte si radunano uomini armati a vendicar, dopo frapposto intervallo di tempo, l'ingiuria da talun ricevuta (d), la qual propria vendetta dopo decorso di tempo, viene allo tutto vietata (e).

Da questa pubblica, ed armata violenza, quindi deriva la privata guerra, e la civil contesa che reca sturbamento alla Repubblica (f), per cui si vien all'armi colla perdita de' anime, de' corpi, e de' beni (g), ed allor essa avviene, qualora senza real permesso si dispongono ed accompagnano turme di genti armate pubblicamente (h) ad offesa di taluno, la quale dichiara non solo illecita e vietata (i), ma la reca ad enorme misfatto, come d'essa per cui viensi ad usurpar quell'autorità ch'è sola del Principe (l), e primamente in questo nostro Napoletano Regno, in cui s'incorre il misfatto di offesa Maestà (m), e vien punita con gravi pene, non sol della pubblicazione de' beni, ma eziandio del capo (n), a differenza della pubblica violenza, la quale dal nostro diritto municipale vien punita colla sola pubblicazione de' beni (o), e dal commune, colla confinazione nell'uomo libero (p), e colla capitale nello schiavo (q).

Ci reca differir di molto la turma dalla rissa, e ci espone cosa sia turma, e cosa sia rissa. La Turma si compone di dieci o di quindici uomini, con tumulto e sturbamento, e tre o quattro non diconsi turma. La Rissa componesi eziandio di due. E prescrive che colui che abbia commesso inganno, perche nella turma danno si rechi, sia punito tra l'anno in sempio, dopo l'anno in doppio: e con tal pena

viens

(a) Text. in l. 3. l. 5. l. 9. § penult. ff. ad l. Jul. de vi publ. § item Lex Jul. Inst. de publ. jud.

(b) Text. in l. 9. ff. ad l. Jul. de vi publ.

(c) Text. in tit. Dig. de vi privat. l. 3. & 5. d. § item Lex Jul.

(d) Text. in l. 3. § cum igitur l. 2. § vim vi & de vi, & de vi arm.

(e) Text. in l. scientiam §. qui cum aliter ff. ad Aquil. l. nullus C. de jud. Gloss. in l. 1. C. unde vi. Constit. Regn. pacis cultum tit. de cultu pacis d. l. 3. §. eum igitur.

(f) Text. in l. 2. §. in civilibus dissentionibus ff. de captivis.

(g) Text. in l. 1. C. publ. l. tit. lib. 12.

(h) Text. in Auth. ut jud. sine quoq. §. fu-

giunt l. 1. §. consequens, & ibi Bar. ff. de susce. m. ubi publicum dic. quod multis patet.

(i) Text. in Auth. de armis col. l. 4. §. de incend.

(l) Text. in l. 3. ff. ad l. Jul. Majest. §. item Lex Jul. Inst. de publ. jud.

[m] Andr. Afflict. in Conf. Regni Comes n. 74. 77. Caravit. ad Rit. M. C. V. 47.

(n) Text. in Conf. Regn. Comes de cultu pacis, & C. Regn. Carol. I. incip. dum Regia considerationi.

[o] Afflict. loc. cit. n. 75.

(p) Text. in l. 2. l. frquis C. ad l. Jul. de vi publ.

(q) Text. in l. servos cod. tit.

vien punito non sol colui che reca danno in turma, ma altresì colui che fè recarlo, o che fu o nò nella turma e' presente : ed eziandio colui che nella turma venne per occasion di recar danno, e fu in malizia perche il danno si recasse, ancorche non fosse presente nel luogo dove fu recato : e s'innanche colui che colla sua venuta, abbia incitato o radunato la turma, o con grido, o con qualche fatto, o commossa a compassione qualor s' incolpa taluno, vien tenuto colla detta pena se per sua malizia vien recato danno, ancorche non li cadde in pensiero di radunar turma di gente (a).

Volgesi poi a ravvisar la rissa (b), l'insulto e l'affalimento (c), ed estima mai sempre l'affalitore esser in colpa (d), poiche per l'altra banda ad ognun è lecito di scacciar la forza colla forza, purchè sia immanenti, senza intervallo di tempo (e). Permette bensì ad ogetto di evitar le percosse il prevenirle, e di potersi percuotere ed uccidere l'aggressore che vien già per ammazzare, dove altramente campar non possasi dal furor di esso (f); il che si distende da politici legali Scrittori, eziandio se non si possa da taluno evitar con suo onore l'insulto (g), e quante volte talun sappia che il nemico si prepara per ucciderlo, ed abbia fatto apparecchi a cotal fine, e' può ben prevenirlo con ucciderlo impunemente, siccome Afflitto ci reca esser stato diffinito dal nostro Sacro Senato (h).

Tra sudetti estremi di guerra, e di pace, la Militare e Politica Disciplina praticar solendo la *Triegua* (i), quindi la Legal Polizia non trascura di trattare parimente di essa (l), risguardandola per cagion de' suoi indugj e sospensioni, come di preliminar alla pace (m), ed avvifa pertanto di potersi essa fare per corto e breve spazio di tempo, attache i nemici non s' irritassero gli uni con gli altri (n); e quante

S 2 volte

(a) Text. in l. 4. ff. de vi bonor. rap. or. & de turba Dig. 47. Inf. 4. l. 3. & 5. ff. ad L. Jul. de vi publ.

(b) Text. in l. tabernarius §. si ex plagis ff. ad L. Aquil.

(c) Text. in l. is qui aggressorem C. ad L. Cornel. de Sycar.

(d) Text. in l. 1. §. cum arietes ff. si quadrup. paup. fec. dic. l. 2. ff. ad L. Aquil. & in tit. C. ad L. Corn. de Sycar.

(e) Text. in l. 1. §. vim vi l. 3. §. cum ff. de vi & vi arm. l. scientiam §. qui cum aliter ff. ad L. Aquil.

(f) Text. in l. 4. in pr. & l. seq. l. si ex plagis §. tabernarius & ibi not. ff. ad l. Aquil. l. 3. in fin. §. 2. ff. de vi & vi arm.

(g) Text. in l. scientiam §. qui cum aliter ff.

ad L. Aquil. Flor. in l. quemadmodum §. si navis ff. eod. Grammatic. dec. 5. & 23. Boer. dec. 169. Paschal. de vir. patr. par. 3. c. 6. num. 24. ubi Prat. in add.

(h) Afflit. in Const. intentionis n. 22. & in d. const. pacis a n. 51. Grammatic. dec. 5.

(i) Benitend. dec. 65. n. 17. Vulpell. in tract. de pace, indisc. q. 1. n. 4.

(l) Text. in c. 1. tit. de treuga & pace, in Us. feud. & in l. postliminium §. induciae ff. de captivis l. 7. eod.

(m) Text. in l. rem nobilem & l. ad legatum ff. de procur.

(n) Text. in d. l. postliminium §. induciae ff. de captiv.

volte violando i patti si recano alternamente offesa, nè sappiasi quante delle due parti stato sia ad offender la primiera, in tal caso nè l'una nè l'altra vien cagionata di aver rotta la tregua o violata la pace, ma rimangon alternamente assolute (a): ed in somma siccome i Maestrati, i Vescovi, e maggiormente il Sommo Pontefice possono e debbon far convenire alla pace due Università che insieme contendono, o due Principi che tra essi guerreggiano, allo stesso modo possono vieppiù farlo alla tregua (b).

Quindi finalmente ragiona *Delle Ambascerie ed Ambasciatori*, e del dritto che ad essi si pertiene in due particolari Trattati, ma quel che di più acconcio la Polizia Legale intorno ad essi ci reca si è, che se talun abbia percosso l'Ambasciator de' nemici, vien estimato aver tal misfatto commesso contro la veneranda ragion delle genti, perocchè gli Ambasciatori riputansi sacri ed inviolabili; talche trovandosi tra noi gli Ambasciatori della gente a cui abbiam publicato guerra, rimangon in libertà, mercecche tal si deve per dritto delle genti. Laonde la Polizia Legale prescrive per sentimento di Quinto Muzio che colui che abbia percosso talun Ambasciatore, debbasi recar a nemici. Ma se costoro no'l ricevano, chiedesi s' e' rimanghi o no' Cittadino Romano è talun estimando di rimanere, tal'altri mainò, per cagion che colui che una volta il popolo abbia comandato di mandarsi, par che l'abbia dalla Città sbandito, all'istesso modo che farebbe se l'avesse condannato col divieto dell'acqua e del fuoco, del qual sentimento par che sia stato Publio Muzio. La qual cosa massimamente fu richiesta in Otilio Mancino, il quale dato in tutto a Numantini no'l riceverono, e di esso fu poi profferita legge ch' e' divenisse Cittadino Romano, e dicefi di aver eziandio avuto la carica di Pretore (c). Colui ch' è cattivo se da noi venga lasciato in libertà e pervenga a suoi, tal s' intende poi ritornaro col gius del postliminio, quantevolte abbia e' voluto anzi seguir coloro, che nella nostra Città far soggiorno, e quindi dalla Polizia Legale fu profferito (d) non esser col postliminio ritornato Attilio Regolo da cartaginesi inviato in Roma, per cagion che avea prestato giuramento di far ritorno a Cartagine, e non ebbe nell' animo di rimaner
in

(a) Text. in l. scientiam §. si cum stramentis ff. ad l. Aquil. Gloss. in l. 1. §. cum Arietes ff. si quadrup. paup. fec. dic.

(b) Bartholom. de Capua apud Afflict. ad Conf. Regn. incip. Pacis num. 17. in ff. tit. de cultu pacis.

(c) Text. in l. 17. ff. de legationib. & C. cod. tit. l. 7. ff. ad l. Jul. de vi publ. Cic. lib. 1. de Orator. & lib. 3. de Off. Aul. Gell. noft. A. Ric. c. 20.

(d) Text. in l. 5. §. ut ff. de captiv. & postlim. revert.

in Roma (a) ; e per l' altra banda per Menandro , che i Romani Ambasciatori spediti nella Grecia recavano con seco loro per interprete , il quale fu mandato a suoi , non sembrò d' uopo la legge sudetta profferita per quello , attalche restasse cittadino romano , imperciocchè o il suo animo fosse di rimaner appresso i suoi , e cesserebbe di esser cittadino , o avesse animo di far ritorno , e rimarrebbe cittadino , e pertanto la legge sarebbe stata soverchia (b) , essendo che la Polizia Legale estima indegna cosa esser ad un Cittadino romano divenir schiavo de' nemici (c) .

E ciò dovrà tenerfi bastevole per aver saggio , che la Polizia vien contenuta nella Legale , e che non men l' una che l' altra acconciamente può dirsi Civil Filosofia (d) , poichè la saviezza del governare , come abbian fin dalle prime mosse accennato deriva dalla Scienza Civile (e) , la quale tutta intenta allo studio della medesima si protesta nel Testo . *Occupatis nobis circa totius Reipublicae curas* (f) , e facendosi a distinguere ch' altro e' richieda l' utilità de' privati , altro la virtù della pubblica disciplina (g) , partisce i pesi conforme al merito e grado (h) , ed allo stato di fortuna (i) , e ravvisa per tanto cosa debba farsi , e di coloro che son collocati in sommo luogo di dignità , e di que' che sono in mediocre istato , e finalmente di quel ch' è permesso alla plebbe (l) , ed impone ad ognuno *id quod utilius esse Reipublica intellexerit , sequi* (m) .



DELLA

(a) Cic. offic. 3. Gell. noct. Attic. lib. 6. c. 4. Valer. lib. 1. tit. 1.
 (b) Cic. in orat. pro Cornel. Balbo.
 [c] Text. in l. 24. ff. de fideic. libert.
 (d) Text. in l. 1. §. 1. ff. de just. & jur. l. 1. C. de his quib. ut indign.
 (e) Text. in Auth. neq. virum quod ex. dot. coll. 7. §. fin. Inst. in probat.
 (f) Text. in Auth. de har. & falcid. in pr. &

in Auth. ut differ. jud. audir.
 (g) Text. in l. 9. §. 3. in fin. ff. de public.
 (h) Text. in l. 1. C. de age. in reb. l. 1. C. de præp. agent. l. 1. C. de princip. age. lib. 12.
 [i] Text. in l. 1. C. de mun. patrim. l. 4. C. quemadm. civil. mun. indicantur lib. x.
 (l) Text. in Auth. quib. mod. nat. eff. sui §. 2.
 (m) Text. in l. 5. in fin. ff. de fideic. libert.

D E L L A LEGAL DISCIPLINA M I L I T A R E.

T R A T T A T O VI.



Oiche abbiain dimoſtrato che la Legal Polizia contien la Sapienza di pace, e la nobil Arte di guerra, le lor cagioni ed effetti, e che diſtingue i diverſi generi di eſſe, e ſimilmente la lega, e la triegua; cade in acconcio quì di ſeguir qualmente la ſteſſa Civil Diſciplina comprende eziandio la Militare, che può dirſi parte della Politica (a). Comeioſſiacche tra le cinque ſpezie cui fu diſtinta tutta l' Antica Giureprudenza (b), nel Gius Pontificio, nell' Augurale, nel Flaminio, nel Civile (c), una fu di eſſe altresì il Feciale, ch'era il diritto di diſcerner la ragion della guerra, della pace, e della triegua (d). Ma quindi più amplamente eſtendendoſi la Giureprudenza Novella, comprende eſſa non men il Diritto Militare, che altresì tutta la Militar Diſciplina.

Il *Diritto Militare*, è la ſollennità di recar la guerra, l'obbligo di oſſervar la triegua, il ſegno da darſi prima di eſcure ad aſſalir i nimici (e), il fatto d' arme; in oltre il miſſatto del ſoldato che abandona il luogo, il ritorno del medefimo, la miſura de' ſtipendj, il grado delle dignità, l' onor de' premj, la ragion delle ſpoglie, e delle prede, la diſtribuzione, conforme alla qualità delle perſone, e delle fatiche, e la porzione del Principe (f).

La *Militar Diſciplina* poi, ſi riſpande più largamente da novelli a veterani ſoldati, intorno al diſſame dell' attevolezza per la milizia, delle mogli e de' figliuoli de' Soldati, del giuramento, delle licenze, delle varie veſti, delle diverſe arme e loriche, delle inſegne, delle bande

(a) Boer. decif. 40. n. 1. p. 1.

(b) Cujac. lib. 27. obf. 36.

(c) Plin. lib. 8. Ep. ad Ariſt.

(d) Varro de Lingu. Latin. 4. 15. Text. in l. in bello l. 5. l. 28. ff. de captivis.

(e) Vide Juſt. Lipſ. comment. ad Tacit. annal. 1.

(f) Text. in c. jus militare diſt. 1. Iſtor. lib. 6. c. 7.

bande musicali , dell' effercito , e delle fue parti , del militar effercizio , della mostra militare , dell'apparecchiamento , gita , ritorno dalla guerra , passaggio de' Soldati : di tutti gli Offizj , i doveri , i misfatti , i supplizj , i privilegi : delle militari cause : della ragion de' disponimenti , de' contratti , de' testamenti , e delle focceffioni militari . Per divifar le quali cose , fa d'uopo seguir il sudetto ordine che ci abbiain proposto , per maneggiar con minor sgarbo di quel che fogliamo , la vastità della materia .

E facendoci dal *Diritto Militare* , ed in primo luogo dalla *Solennità* di recar la guerra , ci vada dicendo , che intendiam nemici esser coloro , i quali a noi , o noi ad essi pubblicamente abbiain dinunziato guerra , poiche gli altri diconsi ladri (a) . Quanto all' *obbligo di osservar la tregua* di cui ragiona nel Testo , prescrive durante il tempo di essa , non doverfi dall'una , nè dall' altra parte innovar cosa veruna , osservando alternamente , come se conclusa fosse trà di esso loro la pace (b) .

Quanto al *Segno* prima della battaglia , vuole che sebbene compiuto il tempo della tregua prescritto non dicesi novella guerra , ma continuare l'antica (c) , e pertanto non esser uopo di disfida finito il tempo , perocche son dal tempo istesso alternamente disfidati (d) , nondimeno e' deve preceder avviso , disfida , o segno prima della mischia , altramente direbbesi proditorio (e) .

Viene in oltre a ravvisare il *fatto di arme* (f) , in cui permette il soldato impunemente uccidere il nemico (g) .

Di qui si estende a que' che *abandonano il luogo* destinaloli (h) , al ritorno de' Soldati , a prigionieri riscattati da nemici (i) .

Ed altresì , alla *misura de' stipendj* , ed in primo luogo di que' che colle provisioni di vivere a soldati cotidianamente , e al tempo di spedizione distribuiscansi per ciaschedun di essi (l) , cioè a tempo di spedizione per due di fruste di biscotto , nel terzo di pane , un di vino ,

(a) Text. in l. hostes l. 23. ff. de verb. & rer. sign.

(b) Text. in l. postliminium §. induciae ff. de captiv. & in l. conventionum de pact. , & in c. r. de tregua in Ul. feud. Preccia de subf. lib. 2. in c. quis dic. Dux n. 28. pag. 129.

(c) Text. in d. l. postliminium §. induciae Ang. in l. conventionum §. r. de pactis.

(d) Bal. in l. penult. C. de obs. patro. praesta. & in c. r. quib. mod. feud. amit.

(e) DD. in c. pro humani. de homic. in 6. Barbat. conf. 38. lib. 4. Frecc. loc. cit. num. 26. Boer.

dec. 178. n. 34. part. 1. Guid. Papa dec. 191.

(f) Text. in l. 1. C. de expe. publ. jud. lib. 1. r. d. l. 19. ubi gloss. in V. bello. ff. de captiv.

(g) Text. in l. 3. ff. ad l. Cornel. de scar. l. proditores ff. de re mil.

(h) Text. in l. 3. §. sed qui ff. de re mil. l. nemo miles C. eod.

(i) Text. in tit. de captivis , & postlim. revert. & redemptis ab hostib. Dig. nov. 49.

(l) Text. in l. ult. l. 7. l. 16. §. fin. in fi. l. 6. C. de erog. mil. annon. lib. 12. & tit. de extoc. & traslat. milit. annona. eod. lib.

no, ed un altro aceto, un di lardo, ogni due di carne di castrato (a), e dal mese di Novembre in avanti impone darsi a tutte le compagnie de Soldati del novello vino, poiche la distribuzione del vecchio vino pare dispendiosa (b); e quantevolte ricusan di ricever le provizioni de' viveri al prescritto tempo, non posson più dopo conseguirle, nè chiederne il prezzo (c), nè se li conta durante il tempo della prigionia (d), e della diserzione (e), e dispone che alli Alfieri, o Comandanti debbasi far pervenire sino a casa la notizia per farli partire a ciaschedun soldato (f), che con propria mano debba riceverlo (g). Ed accrescendo i stipendj conforme i Gradi, la ragion de' quali impone osservarsi (h), e vuol scandagliarsi da stipendj stessi, profferisce per tanto nel Testo. *Is gradus ceteros antecellat, quem stipendia meliora fecerit antecire (i)*, ed in altro luogo. *Sed is, qui ordine stipendiorum, & laborum ad gradum militiae sequebatur, statim atque illum fata subduxerunt, in ejus premia percipienda succedat, omni objectione cessante (l)*. Ed altra fiata pro merito laborum stipendiorumque succedant (m).

Rapporto all' Onor de' premj, afferma che *honoris augmentum non ambitione, sed labore, contingit ad unumquemque pervenire (n)*, imperciocche ci reca, che non devesi ascendere a dignità per aguto e per favore, ma per fatiche e per ordine della milizia (o), & *cui meritorum astipulantur insignia (p)*. Ed altra fiata. *Ad splendidioris privilegia militiae, postea quam priorem continuo labore compleverint, eos venientes admittimus, qui ea voto adipiscendi honoris crediderint expetenda, non eos qui studio exercenda cupiditatis ambierint, ut velut in meliori fortuna positi, aut ea scelera qua prius commisisse doceantur occultent, aut alia deinde posse impune committere (q)*. E men coloro che per pompa del vano nome della milizia e del grado van dietro a crudeli guadagni ed iniquità, ma que' che per contratio adempiscon i doveri dell' officio colle sollecitudini dovute (r).

Tra

- (a) Text. in l. 1. C. de erog. mil. annon.
 (b) Text. in l. 10. C. de erog. mil. annon.
 [c] Text. in l. fortissimi, & l. nulli militarium C. de erog. mil. annon. lib. 12. l. 18. C. de episc. aud.
 (d) Text. in l. milit. C. de re milit. lib. 12.
 [e] Text. in l. sum. allegatis l. ex causa C. eod.
 [f] Text. in l. 8. C. de erog. militar. annon. lib. 12. ubi Bar. in Sum. 1.
 (g) Text. in l. 16. & §. pen. C. de erog. mil. annon.
 (h) Text. in l. 5. C. qui mil. poss. lib. 12.
 (i) Text. in l. nemo 2. in pr. C. de offic. magistr. officior. & in l. jubemus C. de erog. militar. annon. & l. 2. C. de offic. Praef. Praetor. Afric.
 (l) Text. in l. 1. C. de agentib. in reb. lib. 12.
 (m) Text. in l. 1. C. de Castrensiar. & Ministerian. lib. 12.
 (n) Text. in Leontra publicam C. de re milit. l. 1. l. 6. C. de Princip. age. lib. 12.
 (o) Text. in l. 1. & 2. C. de offic. magistr. officior.
 (p) Text. in l. 1. C. de divers. offic. & apparitor. lib. 12.
 (q) Text. in l. 7. C. de divers. offic. & apparitor. lib. 12. l. 2. in fin. C. de privileg. scholar. lib. 12.
 (r) Text. in l. 9. C. de cohortalib. lib. 12.

Tra militari premj che anticamente concedeanfi a soldati, era che dopo le tollerate fatiche ed i meritati stipendj col sudore e col sangue, se li concedea parte di podere (a), da cui ricogliessero giocondissime frutta delle vigilie, disaggi, e pericoli (b), con altre rimunerazioni per i veterani (c). E stesamente ragiona del castrense peculio, e de'privilegj al medesimo conceduti (d), della restituzione che a Soldati si concede dopo l'anno del ritorno dall'espedizione (e), per tacet di tanti e poi tanti altri militari privilegj, che prolisso sarebbe il voler ridirli qui tutti (f).

E quindi passando alla *Distribuzione delle prede*, vuole che i nemici, e le loro spoglie divengan proprie di colui che le acquista, non men per diritto Naturale, e delle Genti (g), che Civile (h), e Militare (i), col sol divario che per Diritto delle Genti, tuttevolte i beni si prendessero in tenimento di altrui che non è sotto il dominio de' nemici, ed in esso questi fossero affidati, in tal caso non diverrebbero di coloro che li prendono (l), del rimanente sian presi in guerra, sian fuor di essa i beni mobili divengon mai sempre di coloro che li prendono (m).

Per Diritto poi Militare, quante volte la preda sia fatta nella correria del territorio, o prima della battaglia, o per accidente, i beni de' nemici allora divengon di coloro che li prendono, senza niuna porzione del Principe (n), dove poi si piglia il bottino nel conflitto della guerra, per riverenza del Duca dell' esercito, deve ad esso presentarsi da coloro che lo prendono, attalche da esso possa distribuirsi

Tom. III.

T

a sol-

(a) Text. in tit. de fundis limitrophis, & terris, & plaudibus, & pascuis limitaneis, & castellorum in rubr. Cod. lib. 12., & est Text. in l. Lucius ff. de evict., & in agris ff. de rer. divis., & l. pen. C. de offic. magistr. milit., & Gloss. in §. prætoreà Instit. de rer. divis., & l. milites agrum §. illud ff. de re milit. l. si captivus expulsi hostibus ff. de captivis. Vide Alciat. lib. 1. prætermisforum, & lib. 1. parerg. c. 38. Camill. Forner. de feudis cap. 1. io sine. Freccia de subf. lib. 2. & quis dicatur Dux num. 16.

(b) Text. in l. item si verberatum §. item ff. de reviv. l. 3. C. de Apparitorib. Præf. Præt.

(c) Text. in tit. de Veteranis D. g. Nov. 49., & Cod. 12. & tit. de Privileg. Veteranor. Dig. Nov. l. 2. l. veteranis C. de iis qui non implet. sipe. lib. 10. l. 4. C. de Apparitor. Præf. Præt. & privileg. eor. lib. 12. l. 10. §. qui autem ff. de exc. tut.

(d) Text. in tit. de castrensi peculio. Dig. nov. 49. & C. 12.

(e) Text. in l. 3. & 8. & tot. tit. C. de restit. milit.

(f) Text. in tit. Dig. nov. de privileg. veteranor. l. 10. & seq. ff. de exc. tut.

(g) Text. in l. Naturalem §. ff. de acq. rer. dom. & §. item ea Instit. de rer. divis. Not. gloss. in l. hostes ff. de verb. signif. l. 19. ff. de captivis.

(h) Text. in l. si quid in bello ff. de captiv. l. in agris, & l. transfugam ff. de acq. rer. dom. & ibi DD. l. ab hostibus, C. eodem tit.

(i) Text. in l. 1. §. item si in bello ff. de acq. poss.

(l) R. Marin. obf. ad decif. Revert. 421. num. 2. Boer. dec. 178. n. 2. & 5. par. 1.

(m) Text. in d. l. naturalem §. fin. & d. l. transfugam l. si quid in bello l. 2. ff. de captivis l. 19. eod.

(n) Text. in d. l. transfugam ff. de acq. rer. dom. Grammat. decif. 71. n. 18.

a soldati (a), la qual cosa neppure osservasi esattamente (b); ed altresì è da distinguersi, che quelle cose de' privati che si prendon da privato soldato, divengono del predatore, come abbiam detto: ma per l'altra banda qualora prendasi una Città, i cui Cittadini, diansi costretti essi, ed i lor beni al Duca dell'essercito conquistatore, che tutto o parte de' lor beni riceve per sè, e per la Republica, il quale dicesi propriamente Spoglio, questo non è de' privati soldati, ma della Republica, e del Rè (c), bensì può il Duca donarne qualche parte a soldati, e tal donazione non ha d'uopo d'insinuazion del Principe, il quale così dichiara nel Testò (d), e vuol di esser tenuto al quadroppo colui che abbia furato la preda fatta a nemici (e). Nondimeno ravvisando poi la distribuzione della preda, vuole doversi fare conforme alla qualità, alle fatiche ed al merito (f), allo stesso modo che la distribuzione de' premi deve farsi conforme alla qualità, ed alle fatiche (g).

E poiche tra Soldati annovera i Marinai (b), ragiona quindi delle navi predate de' nemici, le quali se son da trasporto per la guerra, divengon legitima preda nè si restituiscono, bensì tutte volte si ricuperino riedonfi a' primieri padroni, ma non così se son barche da pesca, o da diporto (i). Indi ragiona de' beni naufragati, i quali qualor abbian certo padrone ad esso pertengono, e presi debbon restituirseli (l), ma quante volte fossero d'infedeli, o de' nemici, allora possono drittamente predarli (m), e similmente quante volte non apparisca certo padrone, allor come beni vacanti si acquistano al Fisco (n). Quanto però a beni stabili sono del Rè che muove la guerra, ed esso può solamente concederli, sian presi da nemici, sian per misfatto confiscati (o).

Tutte quelle cose bensì che abbiam in guerra o per cagion di essa perduto, se torniam a ricuperarle diciamo riceverle per gius del postliminio (p), il che ha luogo non men per i beni che per le persone, in qualsiesi modo ciò avvenga o lasciate o fuggite, o per fortuna o per in-

(a) Text. citatis juribus, & c. jus mil. in ff. 1. dist. c. dicit aliquis 23. q. 3. & in l. si quis pro redemptione §. 1. C. de donat., & DD. in d. l. 1. ff. de acqu. posses. Grammat. decis. 74. n. 17. Reverber. decis. 211. & 76.

(b) Boer. decis. 178. n. 7. par. 3.

(c) Text. in l. 52. ff. de acquir. rer. dom.

(d) Text. in l. penult. §. simili C. de donat. Vide ad hac Vacon. declar. jur. civil. lib. 2. dec. 39.

(e) Text. in l. 14. ff. ad L. Jul. pecul.

(f) Text. in d. c. jus milit. & c. dicit aliquis Revert. decis. 76. Alber. de Rol. in l. 1. §. 1. C. de donat. Freccia de sub. lib. 2. pag. 180. n. 31.

(g) Text. in l. cum plures ff. de adic. tutor.

(h) Text. in Lunic. §. penult. ff. de bonor. posses. ex test. milit.

(i) Text. in l. 1. ff. de captiv.

(l) Text. in l. 4. de naufrag. Auth. navigia C. de furt. l. 19. ff. de captiv.

(m) Text. in d. Auth. navigia.

(n) Text. in l. 1. C. de bon. vacanti. Revert. decis. 76. ubi Mar. in observ.

(o) Text. in l. Divus de per. sig. l. 1. §. captivus §. expulsus ff. de captiv.

(p) Text. in l. 19. ff. de captiv. & postlim. revert.

gegno, per forza o per inganno (a): anzi se il prigionier di guerra dopo fatta la pace abbia alla sua casa fatto ritorno, e quindi rinnovata la guerra di bel nuovo è ripreso, per tal gius del postliminio ritorna nel dominio di colui da cui nella primiera guerra fu preso, tuttevolte non fu nella pace patteggiato che i prigionieri si restituissero (b); comeche il Boerio ci rechi che tra cristiani per costumanza communemente osservata, quanto alle persone non si osservino i diritti di schiavitù nè del postliminio, ma questo del postliminio abbia luogo solamente quanto a beni (c), nondimeno eziandio al postliminio, espressamente l'opposto vien prescritto dalla Legal Disciplina Militare (d).

Sin qui la Legale contiene il Diritto Militare, ma ripigliando quindi l'altre ordine propostoci *Della Militar Disciplina*, la quale come abbiain ridotto, ci reca che da' romani genitori fu preposta eziandio all'affezion de' lor figliuoli stessi (e), stesamente ragiona (f) di quanto si pertiene a novelli ed a veterani soldati (g), e per non tacer qui di accennare le militari tra le undici Scuole del Romano Imperio che militari ci reca esser la Chiesa (h), quali eran tre de' Scudieri: delli agenti nelle cose dell'armadure de' più anziani: dell'armadure de' più giovani: de' Gentili più vecchi: de' Gentili più Giovani: de' Scudieri Arcieri: de' Scudieri d'uomini d'arme: de' fabri o pulitori dell'arme (i), la qualcosa è d' uopo avvisarsi non men per notizia del Romano Imperio, che per intendimento di molti Testi, senza la quale non rimarrebbon ben intesi (l): soggiugniamo qualmente prima d' ogni altra cosa ci espone la dirivazion della latina voce *Miles* esser furta dalla voce *Mille*, a cagion che dal numero di mille uomini eligeansi, come da quel di cento i Senatori; o dalla voce *Malum*, a cagion del male che per altri soffrono (m). Indi ci reca che molte cose richiedeanfi per dis-

T 2

(a) Text. in d. l. 28. codem tit.
(b) Text. in d. l. 28. codem tit.
(c) Text. in l. 1. §. 1. de capto. & post.
(d) Text. in l. 1. §. 1. de capto. & post.
(e) Text. in l. 1. §. 1. de capto. & post.
(f) Text. in l. 1. §. 1. de capto. & post.
(g) Text. in l. 1. §. 1. de capto. & post.
(h) Text. in l. 1. §. 1. de capto. & post.
(i) Text. in l. 1. §. 1. de capto. & post.
(l) Text. in l. 1. §. 1. de capto. & post.
(m) Text. in l. 1. §. 1. de capto. & post.

(h) Text. in l. 1. §. 1. de fabric. & tit. de har. decur. cohort. milit. fabric. lib. 7. Gothopred. ad l. fin. C. de locato. Veget. lib. 2.
(i) Text. in tit. de privil. Scholar. Cod. 12. l. 1. C. de off. Mag. offic. l. 1. C. de Consi. & tribun. Scholar. & omnib. tit. de offic. C. 1. & Digest. Vet. 1. & C. l. 1. C. de Tyrone. Auth. ut lit. matr. §. quod autem, & §. si vero Scholaris. C. de huc. advoc. & consue. off. seu apparitor. ubi Gloss. in V. Scholast. l. 1. §. 1. C. de palatin. sac. larg. l. 3. 4. C. de Castrensi. h. §. longius §. fin. ff. de judic. l. 13. C. de erogat. mil. ammon. l. fin. C. de curia publ. h. 7. & fin. C. de princip. agent.
(l) Text. in l. 1. §. miles ff. de test. mil.

venir soldato (a), e primamente sei vengon annoverate dalla Chiesa che le raccoglie in que' versi (b).

Ensis, Matricula, nec non Juratio, Stigma,

Ac Examen; erunt isthac in Milite signa.

Vilia nec debet trahere negotia Miles.

E tutte scontrasi nel Testo, onde la Legal Disciplina Militare prescrive, che per ravvisarsi talun Soldato e per goder de' militari privilegj, li sia d'uopo. I. esser cinto d'ispada (c). II. che sia scritto nel ruolo de' Soldati (d). III. che preffi il giuramento (e). IV. d'improntarseli le marche segni o bollature nelle braccia (f). V. che sia esaminato (g). VI. che non sia negoziante (h).

Ma noi per più largamente divisarne, recaremo qualmente essa Legale Militar Disciplina si fa in primo luogo a ravvisar l'essame *Della attevolezza alla Milizia*, e se il Soldato sia o nò atto alla medesima, facendo quindi larga menzione delle cose che lo rendono disfacconcio per essa, e che conchiudon l'arrollarlo, o l'escluderlo (i). Tra queste ravvisiamo distinti quattro generi, uno che riguarda il militar servizio, l'altro il decoro della milizia, il terzo di evitar la fraude che dall'abuso del militar privilegio recarebbesi in altrui pregiudizio, il quarto che abbraccia tutti e tre questi risguardi.

Rapporto al servizio, in primo luogo è l'età, la quale dev'esser atta alla milizia, cioè dalli anni xxv. fino a lx., come prescrive lo Imperador Federico (l), nondimeno in ciò vien praticato il contrario, conforme alla condizion de'tempi e delle persone, ammettendosi talora non men l'impubere (m), che il veterano, quante volte però non è debole, nel qual caso non si riceve (n), e vien punito colla pena del capo colui che sapendo di esser innabile, fece arrollarsi alla milizia (o). Di quì è che non posson ammetterli coloro che son debilitati nelle

(a) Text. in l. penult. & per tot. tit. ff. ex quib. caus. major. & in Auth. de mand. princ. §. fin. col. 2.

(b) Gloss. in Inst. de mil. test. in rubr. & in add. circ. gloss. — & Gloss. in Auth. de mand. Princ. §. fin. in V. si quidem Nebridens. in Vocab. jur. in V. Miles ita cit. versus refert — Stigma, & crucifcriptum genus, examen, sacramentum. — Hæc sex que dici possunt in Milite queri.

(c) Text. in l. pen. ff. de mil. test.

(d) Text. in l. ex eo tempore ff. de mil. test.

(e) Text. in l. pen. ff. ex quib. caus. major. l. a. §. miles ff. de iis qui not. infam.

(f) Text. in l. 3. C. de fabricas. lib. 22.

(g) Text. in l. 1. C. qui militem poss. lib. 12.

(h) Text. in l. 2. C. de testib. in Inst. lib. 12.

(i) Text. in tit. Cod. qui militem poss. vel non poss. C. de testib. lib. 12.

(l) Text. in §. constitucionem tit. de qualitate & stato pupill. de testib. in l. a. C. de iis qui non impet. sign. ubi gloss. vide ad hoc subd. sp. comment. ad Tacit. annal. lib. 1.

(m) Text. in l. 10. §. qui certum ubi gl. in V. impubescens ff. de que. tut. l. 1. C. de test. mil.

(n) Text. in l. 1. C. de testib. lib. 12.

(o) Text. in l. 4. §. 1. cum seq. & t. qui status lib. cap. ff. de re mil.

membra e rendosi innabili alla medesima (a), tra' quali nondimeno non debbonsi annoverar coloro che abbian un testicolo, sia perche nati in tal guisa, sia perche l'altro abbian perduto, e ci reca il Testo l'esempio de' Duchi Silla, e Corta i quali militarono comeche nati in tal guisa (b), ne posson costoro riputarfi morbosi o difettosi, per aver un sol testimonio, imperciocche posson ben generare (c). Altresi non son vietati coloro che scarfegiano de' beni di fortuna (d). Per l'accennato riguardo istesso del militar servizio, dalla più antica Legale Militar Disciplina era vietato affatto al Soldato di prender Moglie, neppur avendola di averla presso di se in guerra, nè la famiglia, senza licenza del Principe, perocche soglion recare impaccio, e tenerezza (e), onde meglio farebbesi di negar coral licenza al soldato, e per renderla men richiesta, vuole la Legale Militar Disciplina che debba esser tenuto il soldato che con seco conduce o tien presso di se la moglie nel campo, de' misfatti della medesima (f), anzi neppur soggiornando il Soldato in Provincia permettevasi di prender moglie (g): per Costituzione dello Imperador Costantino, non era ciò a tutti i soldati vietato, atalche non si accoppiassero quindi in matrimonio con donne abiette e vilis; ma fu coral legge allo intutto poi emendata dall' Imperator Giustiniano, permettendo a soldati di prender mogli, qualunque volessero, purchè fossero ingenue (h).

Estende quì pertanto il suo ragionare la Militare Legal Disciplina intorno alle *Mogli e Figliuoli de' Soldati*, e di coloro che provansi lontani per cagion del servizio della Republica, in un particolare Trattato (i); e varj disponimenti ci reca in diversi tempi profferiti per le seconde nozze delle vedove de' Soldati stessi, conciossiacche, in prima fu disposto che colei che fu moglie del Soldato passar non potesse a nozze novelle, se non dopo scorsi quattr' anni dacche non potè aver niun riscontro del cattivo marito, nè impalmasse il secondo sposo, senza chiederne ed ottenerne in iscritto dal Duca il permesso (l): indi ma-

no.

(a) Text. in l. qui cum uno §. qui filium ff. de conf. re mil.

(b) Text. in d. l. qui cum uno in pr. C. l. R. odigin. lect. antiqu. lib. 2. c. 37.

(c) Text. in l. Pomponius §. fin. ff. de ædilit. ædi.

(d) Text. in l. 4. C. de divers. offic. & apparitorib. lib. 12.

(e) Text. in l. quicumq. C. de re mil. lib. 12.

(f) Text. in l. 4. §. proficisci ff. de offic. Pro-

(g) Text. in l. eos ff. de ritu nupt. l. & si coacta C. de nupt.

(h) Text. in Auth. ut lic. mat. & aviz in §. quia vero vers. Constantini vero, & in l. a caligato C. de nupt.

(i) Text. in tit. de Uxorib. militum, & georum, qui reipubl. causabf. Cod. lib. 2.

(l) Text. in l. 7. C. de repud.

no a mano fu cotal tempo difteso fino a cinque anni (a); e raddoppiato poi fino a dieci, dacchè non ebbe, ne potè aver notizia del marito, con richieste, con lettere, con risposte che in mezzo ne recasse, ed in tali circostanze avendo inteso dal Duca dell' esercito di esser morto, potea presentar supplica al medesimo Capitan Generale, o al Colonnello sotto il cui comando fu soldato, e quindi se li concedea il permesso di darne supplica al Principe per ottener tal beneficio, poichè si tiene che il recarsi privanza della moglie al Soldato che fu occupato a guerreschi essercizj, non è minor pena di esser preso da nimici (b). Quindi fu con novella legge generalmente a tutt' i Militari prescritto che la moglie aspettar dovesse per qualsieno anni che il marito dimorasse in spedizione, ancorchè non avesse di lui ricevuto nè lettere nè risposte: ma se inteso l' avesse estinto non prima si maritasse che si portasse, o mandasse al Colonnello sotto cui militava richiedendolo se in vero e' fosse morto, attalchè ne facesse per iscritto attestazion giurata da serbarfi in ligistro, dopo la qual cosa seguita potea sposarsi a capo di un anno. Turtevolte poi fuor di tal modo maritata si fosse, non men essa che colui che l'avea presa venivan puniti come adulteri: e l'altro che recato avea il giuramento, se veniva convinto di aver falsamente giurato, era spogliato della milizia, e tenuto a pagar dieci libre d' oro a colui che mentito avea di esser morto, al quale concedea se li tornava in grado, ripigliarsi la sua moglie (c). Oggidì bastevol si rende la sola fede in iscritto del P. Cappellano del Regimento esibita al Colonnello, per ottener tal licenza.

Impone poi che l'Abilitato o Pagatore tutte quelle quantità di danajo, o soldo attraffato che son in debito co' morti Soldati sino al dì di lor morte, le paghino prontamente alle lor vedove o figliuoli, senza ritegno alcuno (d). Per Legge di Solone presso gli Ateniesi fu altresì profferito, che i figliuoli di coloro che eran rimasti in guerra estinti, si alimentassero dal publico e s' istruissero nelle buone discipline, e l'Imperator Costantino volle, dichiararsi i figliuoli alla paterna milizia (e), e similmente l'Imperator Giustiniano, in avendo disposto di giovare a' genitori per poter iscusarsi da publici offizj di tutela e cura,

il

(a) Text. in l. 6. ff. de divort. Auth. de nupt. extra de sponsar. & matr. c. in c. 2. extra de secu. nupt.

(b) Text. in Auth. de nupt. §. novimus. (d) Text. in l. 16. §. in in un. C. de delegation. militar. an non. lib. 12.

(c) Text. in Auth. ut lic. Matr. si quod a nobis coll. 8. tit. ult. Novell. 177. c. 11. -- Hac dispositio servari etiam de jure Canon. refert Gloss. in d. Auth. in V. sustinere, & est Text. in c. in presentia (e) Text. in l. 1. C. de milit. offic. in sum. militarium qui in bello moriuntur lib. 14.

il numero di tre figliuoli, bensì viventi non già difonti, in favor poi della milizia dispone il singular privilegio, di giovare a Soldati, come li abbian perduti nel campo o nella battaglia, le cui parole son degne di esser qui trasritte. *Sed si in bello amissi sunt, quesitum est, an profint? Et constat eos solos prodesse, qui in acie amittuntur. It' enim qui pro Republica ceciderunt, in perpetuum vivere intelliguntur* (a), ed annosi essi come lontani per servizio della Republica (b), ed un particolare Trattato ci reca de' figliuoli de' Militari Officiali che muojon in guerra (c).

Ma ripigliando il primo ragionare per lo sudetto risguardo istesso del militar servizio, viene a' Soldati vietato di prender cure ed offizj civili, di maneggiar qualsieno negozj, nè mercanzie, nè arti, eccetto solo quella di fabro delle armi stesse, poiche tal Arte è acconcia al di lor officio (d), ne di esser procuratori di altrui, neppur de' lor genitori o mogli, ma solo nelle proprie cose (e) senza recarsi pregiudizio alla Militar Disciplina (f), poiche altrimenti pure li è vietato (g), e nemmen posson accusare (h), salvoche nel misfatto d'offesa Maestra (i), ne perseguir l'ingiuria propria, o de' suoi (l), se non se litigar possono nella sola causa di lor libertà (m), e quindi lo Imperator Giustiniano punisce colla publicazion de' beni que' Soldati, che applicati a negozj altrui, abbian sottratto il tempo di servire alla Republica (n).

Quanto poi si pertiene al Decoro della milizia, vengon dalla medesima esclusi tutti coloro che son notati d'infamia, o d'ignominia (o), ed in primo luogo i Schiavi sotto pena del capo (p), ed avvenendo di farsi talun di essi soldato con saputa del padrone, riman questo privato del diritto di dominio, e di padronanza (q), se poi insaputamente, li vien restituito lo schiavo (r); e lo stesso avviene in coloro che abbian controversia di lor istato, durante il tempo che pende la lite, e similmente in que' che son ricomprati, prima che paghino il prezzo del

Si-

(a) Text. in §. filii Inst. de excus. tut. & Dig. cod. tit.

(b) Text. in l. 35. ff. ex quib. caus. major. & in tit. C. de restit. milit.

(c) Text. in tit. de filiis Officialium Militarium qui in bello moriuntur. Cod. lib. 12.

(d) Text. in l. unic. C. de erog. mil. annon. lib. 12. l. milites l. fin. C. de locato, l. nemo miles l. milites qui a Republica, l. militares viros C. de re mil. l. officium §. 1. de re mil. l. un. C. negotiator. ne mil. l. milites C. de procur. Auth. ut neq. miles coll. 8.

(e) Text. in l. militem, & l. qui stipendia C. de procur. C. de locato l. 35.

(f) Text. in §. penult. Inst. de exception.

(g) Text. in l. nemo miles C. de re mil.

(h) Text. in l. qui accus. ff. de accus.

(i) Text. in l. famosi ff. ad l. Jul. majest.

(l) Text. in l. non prohibentur C. qui accus. non poss.

[m] Text. in l. 3. §. 1. ff. de liberal. caus.

(n) Text. in Novell. 116. de militib. l. milites C. de re mil. lib. 12. l. miles l. fin. C. de locato.

[o] Text. in l. 2. §. miles ff. de his qui not. infam. l. qui cum uno §. ingnomina ff. de re mil.

(p) Text. in l. ab omni ff. eod.

(q) Text. in l. penult. C. qui mil. poss. lib. 12.

(r) Text. in l. 3. C. de tyronib. lib. 12.

riscatto (a). Similmente vengon esclusi i rei di volontario capital misfatto, e puniti colla pena del capo arrollandosi alla milizia (b), colla qual pena vengon puniti parimente coloro che stati essendo condannati alle bestie, ovvero confinati in un isola, si diedero alla milizia (c); quante volte però sia talun sbandito per qualche tempo, se compiuto il termine dello sbandimento prescritto diedesi alla milizia, deve in tal caso risguardar la cagion della condannazione, di talche se contiene perpetua infamia, vien dalla milizia discacciato (d), ma in contrario non se li vieta di poter conseguire gli altri onori della medesima (e). In oltre colui che vende a mercato l'onor di sua moglie, vien non men discacciato dalla milizia, che sbandito dal luogo (f): Altresi gli Eretici (g), gli Adulteri e tutti coloro che son condannati con qualche pubblico giudizio (h). Allo stesso modo non può arrollarsi quel Soldato, che fu vagabondo (i) o disertore di altra milizia (l), o digradato da essa, o sbandito (m). Altresi arrollar non si possono nè i negozianti (n), nè i contadini, come più giù ravvisaremo, e tutti gli altri negozianti, argentieri, gioiellieri, venditori di vesti, bottegaj, fattori di merci, *ut omnis honor atque militia a contagione hujusmodi segregetur* (o).

Rapporto poi ad evitar la fraude che dall' abuso del militar privilegio recarebbesi all'altrui diritto, a cui ingiuria non vuole che si estendano i Militari privilegj (p); siccome il Soldato rivolgendosi alla Corte o Tribunale richiamasi all'abandonata milizia (q), allo stesso modo il Curiale rappellasi alla curia ch' abbia lasciato (r), e vieta ad ognuno prender la milizia contro il publico utile, o in pregiudizio dell' istato primiero in cui trovavasi (s), nè in fraude delli offizj civili (t), nè de' censi

- (a) Text. in l. qui status ff. de re mil.
 (b) Text. in l. qui cum uno §. reus ff. de re milia.
 (c) Text. in d. l. qui cum uno §. ad bestias, & §. in insulam ff. de re mil.
 (d) Text. in l. 9. C. de cohortal. lib. 12.
 (e) Text. in d. l. qui cum uno §. ad tempus ff. eodem tit.
 (f) Text. in l. miles ff. ad l. jul. de adult. l. 2. §. 3. ff. de his qui not. infam.
 (g) Text. in l. quicumq. C. de heretic. & Manicha. l. 20. C. de episcopal. aud.
 (h) Text. in l. 4. §. adulterii ff. de re mil.
 (i) Text. in l. 1. C. de Tyronib. lib. 12.
 (l) Text. in l. qui cum uno §. qui post desertorem ff. de re mil.
 (m) Text. in l. 1. C. de his qui in exil. dat. vel ab ordine moti sunt lib. 12.

- (n) Text. in l. un. tit. negotiator ad milita. C. lib. 12. l. 14. C. de re mil. C. locat. l. mili. & l. ult. auth. noq. milites l. milites C. de proc.
 (o) Text. in l. 12. in fin. C. de cohortal. lib. 12. h. C. de prepo. agr. in reb.
 (p) Text. in l. imperatores ff. de serv. rust. prod. l. sed cum ff. ad §. C. Trebellian. l. impuberi ff. de adm. tutor.
 (q) Text. in l. militares viros C. de re mil. l. 12. C. de cohortal.
 (r) Text. in l. 17. C. de decur. lib. 12. l. 4. C. qui mil. non poss. lib. 12. l. 3. C. de apparit. Magi. Mil.
 (s) Text. in l. 12. l. 13. 14. C. de Cohortalib. lib. 12. l. 1. C. de divers. offic. & apparitor.
 (t) Text. in l. 2. C. qui mil. poss. lib. 12. l. 7. & l. 14. C. de cohortal. lib. 12. l. 1. C. de divers. offic. & apparitor. l. 3. C. de apparit. Magi. Mil.

debe debiti a cui trovavasi obligato (a), e colui che per cagion della lite si è rivolto alla milizia, ad istanza dell'avversario se ne toglie (b), e finalmente vieta di agire quel Soldato, a ragion de' poderi che esserli fecerli stati donati, se la donazion sia fatta a fin di mutare il giudizio (c), ma deve isperimentar sua ragione l'antico padrone donante, attalche non paga aver trasportato e' nel Soldato anzi la lite, che la robba (d): ed altresì colui che abbia vestito la milizia per timor del misfatto, di cui prima fu accusato malfattore (e). Non ognuno ch'ebbe lite, e pertanto fecesi Soldato dev'esser licenziato, ma bensì colui che con tal animo diedesi alla milizia, perche sotto il pretesto di essa divenisse più malagevole all'avversario, ne di facile stragiudiziarimente perdonar si deve a coloro che dicono di non essersi fatti soldati con tal mal'animo se prima aveano la lite, ma deve perdonarsi quantevolte fu transatta prima, e poi dopo che digronsi alla milizia riede in litigio. Il licenziato per l'accennato motivo non divien infame, nè se li vieta finita la lite di far alla milizia ritorno, altrimenti poi se lascia la lite, o la transigge, nel divieto istesso rimane (f).

Ma rapporto poi a tutt' i generi sudetti, vuole di non poterli i condadini sospingere a militare, neppur offerendovisi spontaneamente (g), e quantevole vi si dasseto vengano restituiti alla primiera lor condizione (h), nè per l'altra banda i Soldati essercitar l'agricoltura (i), e per tanto vien ad essi vietato eziandio di comprar, ne condurre niun podere, ne casa nelle provincie dove militano (l); e ciò rapporto al riguardo nel primo luogo segnato, dell'attenzion al servizio, attalche dati allo studio della coltura, non trascurassero di sudar le lor militari studj, e ne' proprj ministeri alla milizia, ma col cotidiano esercizio dell'armi si apparecchiassero anzi alla guerra (m); e rapporto al riguardo cennato nel secondo luogo del decoro della medesima, perocche non pare di ben adattarsi insieme la vilezza de' rustici campi col militar

Tom. III.

V

deco-

(a) Text. in l. 1. C. de tyrōnib. & l. 1. & 4. C. qui mil. non poss. lib. 12.

(b) Text. in l. 1. C. qui mil. poss. lib. 12. §. non omnia ff. de re mil. accedat Text. in tit. nē lic. potentiorib. patroc. litig. prōst. vel act. transferr. - Cōd. 2.

(c) Text. in l. penult. ff. de litig. aut. jud. caus. fact.

(d) Text. in l. fin. C. ne lic. potentioribus l. fin. C. de locati.

(e) Text. in l. fin. ff. de re mil. l. 3. ff. C. de divers. offic. & apparitorib. lib. 12.

(f) Text. in l. 4. §. adulterii ff. de re mil. Concord. l. 1. ff. in fin. C. de locat.

(g) Text. in l. 3. C. qui milit. non poss. lib. 12. licet non C. de agris. lib. 11.

(h) Text. in l. ult. C. de mancip. & colonis partim lib. 12.

(i) Text. in l. un. C. de erog. mil. annon. l. milites C. de re mil. lib. 12.

(l) Text. in l. 9. ff. de re mil. l. 3. ff. C. de locat.

(m) Text. in l. 9. & 13. ff. de re mil. l. milite & l. fin. C. de locat.

decoro (a), e lasciando i pubblici studj e le trionfali e vittoriose insegne, abbassarsi a tai sordidi uffizj (b); di talche nssppure i veterani Soldati sciolti dalle militari fatiche alla quiete ed al riposo, devon attendere alla rustica coltura, mutando (come ci vè dicendo il Testo) i strali e l'armi in uso del vomere e delle vanghe (c); ma una tal cosa quanto ad essi veterani intendesi a non poter esser contadini ascritti, poiche per cagion di evitar l'ozio la coltura se li permette (d); Rapporto poi al riguardo segnato nel terzo luogo, del pregiudizio che ad altro recarebbersi, perocche diverrebbero a' vicini molesti, ed in vece di dimostrar la ferezza dell'armi contro i nemici li volgerebbero contro i vicini, e talor contro i conradini stessi (e); sed altresì perche non moara meno alla republica che vi siano que' che fanno la guerra, di coloro che coltivano i campi (f). Laonde coloro che vogliono dedicarsi alla milizia, debbon presentarsi a colui che abbia facoltà di ravvisar di tai cose, cioè al Maestro degli uffizj, ed a' Duchi (g), nè si arrollano senza licenza del Principe (h).

Dopo l' esame dell' attitudine alla milizia, poiche vien ammesso il Soldato siegue la Militar Disciplina il Giuramento di fedeltà che prestar dovea in manq del Generale Inspectore, di non ricusar la morte per salvezza della Republica e servizio del Principe, e di non lasciar nè partirsi dalle insegne (i); e quindi veniva scritto il sua nome tra il ruolo de' Soldati (l), dal quale non potea no può, venir cancellato senza demerito, e per infino a che non è sciolto dal giuramento, ed abbia compiuto il tempo prescritto, non può nè lasciar la milizia, nè allontanarsi dalle insegne della medesima senza licenza (m), che può solo concedersi dal Principe, o dal Condottier dell' esercito (n).

Ci dichiara pertanto che tra sono i generi di questa licenza, per cui il Soldato disciogliesi dal giuramento, o si degrada (o); cioè l' One-

(a) Text. in l. 2. C. de p'pof. Sacr. cubicul. lib. 12.

(b) Text. in l. fin. C. de locato.

(c) Text. in l. ult. C. de mancip. & cologis lib. 11.

(d) Text. in l. 3. C. de veteran. lib. 12. ubi gloff.

(e) Text. in l. 31. & final. C. de locato.

(f) Text. in l. 6. originarios, C. de agricol. lib. 11.

(g) Text. in l. 2. C. qui mil. non poss. lib. 12.

(h) Text. in l. neminem C. de re mil. lib. 12. Auth. de m'p'd. Princ. §. fin. xpl. §.

(i) Text. in l. pe. §. quibex cap. 6. m.

(l) Text. in l. 1. §. quib. ex caus. ma. & in l. officium §. officium ff. de re mil. l. ex eo ff. de testam. mil. l. 5. Qui mil. poss. in l. 1. §. possit. l. de bon. poss. ex test. milit. l. 1. C. de Cohortalib. lib. 12. Auth. de armis §. h. aut.

(m) Text. in l. genui. §. lex quib. caus. m. a. o. l. non omnes ff. de re mil.

(n) Text. in l. 1. ff. de his qui not. in fuit. l. 1. de coarctat. lib. 2. l. 1. de factore. l. officium ff. de re mil. l. de legati ff. de penis l. quoties ff. ad munio.

(o) Text. in tit. de his, qui non impleto sciendjo, sacramento solus sunt - Cod. lib. x. l. 1. cum §. §. leq. ff. de exheredat.

sta, la *Causaria*, e l' *Ignominiosa* (a), e per qualunque di esse non si riceve di bel nuovo alla milizia, senza ordine del Principe (b). La Licenza che appellasi *Onesta*, è quella che si concede al Soldato dopo aver scorso il quarto lustro di militar servizio (c), e coloro che son licenziati in tal guisa, godon essi e lor figliuoli l'esenzion dall' offizj civili, e molti altri privilegi (d). La Licenza che dicesi *Causaria*, e quella che si ottien per qualche dritta cagione, di vecchiezza, o d' infermità, o per difetto del corpo di colui che trovasi men atto alla milizia (e), e questa licenza una volta ottenuta non si suol di bel nuovo ammettere il congedato col pretesto di esser cessato l' impedimento, senza certa licenza del Principe (f), ed hà parimente l'iscusazion dalli offizj, comeche non perpetua (g), nè gode di que' privilegi de' quali gode colui, che abbia compiuto il sudetto termine prescrito, ma bensì gode degli altri privilegi de' veterani, e percepisce i premj a costoro conceduti (h), nè tal licenza reca niuna macchia alla estimazione (i). La licenza *Ignominiosa* poi è quella, qualora il Soldato digradasi per misfatto, e licenziato in tal guisa, per editto del Pretore rendesi infame (l), e quindi non solo non può conseguir più dignità (m), nè il privilegio sudetto dell'iscusazion delli offizj (n), ma neppur può dimorare nella Città, o in altro luogo dove soggiorna il Principe (o), di ralche sebben nella licenza non siasi fatto menzion d' infamia, nondimeno quantevolte vien digradato, e spogliato della militar divisa e dell' arme, e s' intende licenziato con ignominia (p); e comeche Ulpiano estima di doverfi aggiungere nella licenza la cagion dell'ignominia (q), deve intendersi di co-

V 2

loro

[a] Text. in l. 2. §. 2. ff. de his qui not. infam. l. milites agrum §. missionum ff. de re milit. l. 3. l. 6. l. 8. C. de re mil. l. 1. C. de iis qui non implet. stipe.

[b] Text. in l. 2. C. de divers. offic. lib. 12. l. semel Cod. de re milit. eod. lib. 14. §. reus ff. de re milit.

[c] Text. in l. sed & si milites §. quandoque §. sequ. ff. de excus. tut. l. fin. C. de his qui non impletio stipend. sacr. sol. sunt lib. x. l. viginti C. de re mil. lib. x. l. 2. §. quandoque ff. de exc. tut. l. 1. C. de excus. Veteranor.

[d] Text. in l. 1. C. de excus. veteran. l. 2. C. de re milit. l. sed & milites d. §. quandoque §. scribit ff. de excus. tutor. l. penult. C. de his qui non impletio stipend. sacr. sol. sunt l. 1. & 3. C. de apparitorib. Praef. Praet. lib. 12. l. 1. C. de veteran. l. 10. ff. de exc. tut.

[e] Text. in l. 7. C. de Cohort. lib. 12. l. 2. C. qui non implet. stipe. lib. x.

[f] Text. in l. semel C. de re mil. l. 2. C. de divers. offic. & apparitor. l. 1. Cod. de cohort. lib. 12.

[g] Text. in d. l. sed & si milites §. quandoque & §. seq. ff. de excus. tut.

[h] Text. in l. milites agrum §. illud ff. de re milit.

[i] Text. in l. causaria C. de re mil. lib. 12. l. 1. C. de iis qui in exil. dat. vel ab ordine remou. sunt lib. x.

[l] Text. in l. 1. cum §. 3. ff. de his qui not. infam. l. 7. C. de cohort. lib. 12.

[m] Text. in l. 3. C. de re mil. l. 1. C. de his qui non implet. stipe. lib. x.

[n] Text. in l. 10. §. qui vero ff. de exc. tutor.

[o] Text. in l. milites agrum §. missionum ff. de re mil. l. 3. C. de re milit. l. 2. §. ignominia ff. de his qui not. infam. l. 10. §. pen. ff. de excus. tut.

[p] Text. in d. l. milites §. missionem l. 4. §. reus in fin. Dig. de re mil. l. 2. §. ignominia verſ. Ignominiosa.

[q] Text. in d. l. 2. §. ergo, & §. ignominia causa ff. de his qui not. infam.

loro che son perpetuamente licenziati , non già di que' che son licenziati a tempo, cui non si reca infamia compiuto il tempo prescritto (a). Intorno alla qual cosa cade in acconcio di avvisar qui pertanto , di esser l'ignominia diversa dalla infamia , perocche l'infamia non riportasi , se non se per sentenza del giudice (b) , ed un tempo coloro ch' eran licenziati coll'ignominiosa licenza non si rendevano infami , sino a che non fossero resi tali dall'editto del Pretore (c), per modo che l'ignominia può dirsi quella che i Giureconsulti appellano infamia di fatto, e l'infamia può dirsi quella che i medesimi appellano infamia di legge (d), e coloro che per colpa o negligenza stati son rimossi dall' impiego ed ufficio mercè di sentenza del Giudice , si è vietato di aspirar ad altra carica , e milizia (e) . E non meno il volgare soldato , che altresì il Capitano , e sinanche il Supremo Condottiere , si può dal Principe mandar via con licenza ignominiosa, e'l licenziato incorre l'infamia (f), e per far ritorno al pristino giuramento li è d'uopo di ottener l'oracolo del Principe di certa forma palese (g) .

Passa poi la Militar Disciplina con provvido consiglio alle *Militari Vesti* (h), ed alle varie *Arme*, sotto la cui appellazione vuol comprendersi non solo i scudi , le spade , ma eziandio i bastoni ed i fassi (i) , e ci fa menzione delli archi , frecce , spade , stocchi , di quelle che chiamar soglionfi mezze spade , e di quelle che diconsi loriche , delle picche , delle lance a qualsiesi foggia fatte , de' dardi , e di alcuni piccioli rotondi scudi , degli elmi o celate , le quali tutte vieta di farsi comprarfi , e manegiarfi da private persone , ma solo da Soldati , e da pubblici fabri militari (l) : individua poi le diverse foggie delle lance , e della lancia più grande (m) , e di talune uncinata su la punta a tirar gli uomini (n) , e di quelle aste traforate come vagine cui dentro vi stan poi ascosti i pugnali (o) . Indi alle *Divise ed Insegne* per cui i combatti-

tori

(a) Text. in l. 1. C. de his qui in exil. dat. sunt lib. 2.

(b) Text. in l. infamem ff. de publ. juss. l. 5. C. de divers. offic. & apparitorib. lib. 12.

(c) Text. in l. 1. ff. de his qui not. infam. l. 4. ff. de excusat. tut.

(d) Gloss. in l. 2. Cod. de dignit. lib. 12. Baj. Comen. ad lib. Feud. tit. An remqv. deb. test. num. 2. pag. 40.

(e) Text. in l. 5. C. de divers. offic. & apparitorib. lib. 12.

(f) Text. in d. l. 2. §. hoc atq. plus ff. de his qui not. infam. l. 7. C. de cohortal. lib. 12.

(g) Text. in l. 17. C. de cohortal. lib. 12.

(h) Text. in tit. de Militari Veste Cod. lib. 12.

(i) Text. in l. 41. ff. de V. & R. R.

(l) Text. in Auth. de Armis , & §. prohibemus coll. 6. & §. si quis rustic. & §. mercator. tit. de pace in Ul. Feud. lib. 12.

(m) Text. in l. 3. §. armis ff. de vi & vi arm. in V. framae.

(n) Text. in d. l. 3. Gloss. in d. Auth. de Armis in V. lanceas.

(o) Text. in l. ff. ex plagis ff. ad LAquil.

tori distinguansi tra esso loro (a), e quindi alle *Bande Musicali* (b), ed a coloro che davan fiato alle corna qualor i nemici andavano alla guerra (c).

Ravvisa poi l' *Esercito* in prima nel suo tutto, che dichiara componersi non di una Compagnia ne di un Ala, ma di copiosi numeri de' Soldati (d): indi delle Legioni, le quali sino al numero di XXI. recansi le Romane, le due prime appellate Agiutrici, ovvero *Auxiliarie*, la qual cosa ci reca la Legal Disciplina Militare, e fa d' uopo avvisarsi per ben intendere due Testi di essa, nell' un de' quali ci va dicendo in *Legione Prima Adjutrice nostra Reipublica militent* (e), e nell' altro *te Legionis Secunda Adjutricis esse dicas* (f), talor detta altresì Italiana per esser composta per ventura d' italiane genti: la III. nominata Cirenese dal nome del suo paese di Cirene: la IV. *Macedonica* dalla Macedonia: la VII. *Claudiana* e *Galbiana* da nomi di Claudio e di Galba: la VIII. *due volte Augustale*: la XII. accennata dal Testo *Fulminatrice* (g): la XIII. *Geminia*: la XVI. *Apollinare*: la XX. *Vincitrice*: la XXI. *Rapace*: la XXII. *Primogenia* (h). Ogni Legione comprendea x. Compagnie di gente appiedi, e di soldati di una insegna, e dell' istessa bandiera (i), che oggidì diciam Regimento di Fanteria. Ciascheduna Compagnia divideasi in x. Manipoli, e ciascun Manipolo in xxv., o come altri tengono in x. Soldati, mercecche componean il numero di cento Soldati, onde dette Compagnie diceansi *Centuria* (l). A ciascheduna sovraffava un Centurione o Capitano (m), e quel della Prima Compagnia diceasi *Primipilo* (n), o com' altri vogliono il Preposto a quattro Compagnie che componean il numero di quattrocento soldati. *Primipilare* poi diceasi non men quel Soldato ch' era sotto il Centurion del

Pri-

(a) Vid. *Afflic. comm. ad Const. Regni Pa-*
cis cultum n. 75.

(b) Text. in l. fed. & si quid ff. de usufr.

(c) Text. in l. 1. ubi gloss. l. 3. C. de Apparitorib. Præf. Præf. l. 1. C. de palat. sacr. larg. l. 1. C. de domest. & protect. l. 3. C. de offic. divers. jud. & in Tit. de cohortalib. & princip. Cornicular. ac primipilar. God. lib. 12. l. fin. ff. de immun. -- Vide *Tucidid. in orat. Brasidæ. lib. 4. Tacit. lib. 4. annal. lib. 2. & 4. histor. & lib. de morib. German. Item apud Hyberos ex Silio, apud Lusitanos ex Diodoro factitatum fuisse constat.*

(d) Text. in l. quod ait 2. §. exercitum ff. de his qui not. infam. ubi Gothofred.

(e) Text. in l. 6. C. de castrenf. pecul. milit. lib. 12.

(f) Text. in l. 1. C. de professor. lib. 2.

[g] Text. in l. 1. C. de restit. milit.

[h] Gothofred. ad l. fin. C. de castrenf. pecul. Alciat. 6. pareg. 18. Walter. 1. miscell. 15. Spartian. in Adrian. Dion. 55.

(i) Text. in l. 2. C. de har. decur. cohortal. milit. l. 4. C. de cohortalib. gloss. in l. 2. ff. de his qui not. infam. Gothofr. in l. 2. §. 1. mod. l. 6. §. 7. in fin. ff. de injusto rupto.

(l) Text. in l. 3. & ibi Bar. in Summar. l. 4. C. de agent. in reb. lib. 12. l. 1. cum §. 1. ff. de his qui not. infam. l. 1. C. de offic. Præf. Præf.

(m) Text. in l. 13. §. irreverens ff. de re milit. l. 13. C. qui test. fac. poss. l. 1. ff. de his qui not. infam. l. 2. §. 10. C. de offic. Præf. Præf. ubi Gothofred. l. 1. C. de lucr. advoc. l. 4. C. de agent. in reb. l. 1. C. de exact. tribut.

(n) Text. in tit. de Primipilo - Cod. ubi Alciat. l. 14. C. de cohortalib. l. 10. §. fin. l. 12. §. qui Primipilum ff. de ext. tut.

Primpilo, che altresì il Centurion stesso che un tempo già fu adorno di cotal dignità (a).

Le Compagnie de' Romani non men dal numero che dall'ordine dirivaron il nome, conciossiacche Primani, Secondimani, e Decimani diceansi coloro ch' eran della Prima, della Seconda, e della Decima Legione. Nel campo il primo luogo occupavano gli Astati che coll'aste o lancie pugnavano, ed il primo Astato diceansi il Condottier o Capitano di ducento Soldati che avea il comando di due Compagnie, e quindi fu detto Ducenario (b). Il II. luogo a pugnare avean i Principi colle spade (c), i quali ragunavansi di età la più vigorosa, e le lance in cui costoro attendevano diceansi dal lor nome Principi (d), ovvero con tal nome appellavansi dove sedevano i Principi degli ordini a profferir decreti, e quivi impone di spesso intervenire i Colonelli, ed i Generali (e). Il III. ordine era de' Triarij, ch' eran veterani Soldati di sperimentato valore, che si poneano per soccorso all'ultimi (f). L'ultimo era de' cavalegieri, Soldati di legiere arme non coverti di celaje nè cinti di usberghi, ma vestiti alla leggiera per esser più spediti a combatter co' dardi, e colle frombe (g). A ciascheduna Compagnie sovraffavano i lor primi Capitani e diceansi Primpilo, Secondopilo, e così in avanti fino al Decimopilo, ed all'istesso modo nell'ordine de' Principi Primo Principe, Secondo Principe, fino al decimo. In quel degli Astati il Primo Astato, il Secondo, fino al decimo. Duchi si appellavano il Centurion del Primpilo, il Centurion del Primo Principe Astato, e così mano a mano fino al decimo. I cavalegieri, o agieri Soldati, distribuivansi rispettivamente per rate in queste trenta compagnie. Finalmente fa parola delle Ale o bande dell' esercito, le quali son que' ordini di Soldati a cavallo che a destra ed a sinistra pongonsi intorno alle legioni, come le ale a corpi delli augelli (h).

Quindi all' *Essercizio Militare*, al quale impone a Generali e Colonelli

(a) Text. in l. 3. C. de cohortalib. & Princip. Cornicular. & Primpilarib. — Cod. lib. 12. l. 10. §. fin. l. 12. §. qui Primpilum §. de exc. tut. l. pater fil. §. de leg. 3. l. 2. C. de fil. official. militar. lib. 12.

(b) Text. in l. 1. C. de exact. tribut. l. 1. C. de offic. Magi. offic. l. 2. C. de offic. Praef. Praet. l. 3. 4. & 5. C. de agent. in reb. l. 1. ubi Gloss. C. de iur. advoc. & concuss. offic. seu Apparitor. l. 1. C. de priv. schol. lib. 12. Veget. de re mil. 2. 13. Nebriss. Lexic. Jur. civ. in V. princip. Gotofred. ad l. 4. Cod. de princip. age.

(c) Text. in l. 1. §. 5. & 6. in tit. C. de Principib. & in l. 13. & in al. tit. C. de cohortalib. & Principibus lib. 12. l. 4. in fin. C. de apparitor. Magi. mi-

lit. ubi Gloss. l. 2. §. 10. in fi. C. de offic. Praef. Praet. l. 3. C. de offic. div. jud. Liv. lib. 8. Nebriss. Lexic. jur. civ. in V. principia.

(d) Text. in l. officium §. de re mil.

(e) Text. in l. 2. §. officium, & ibi not. margin. §. de re mil. l. 4. C. de hær. decu. milit. l. 6. §. 7. in fin. §. de injusto rupto. Veget. lib. 2. c. 1.

(f) Liv. lib. 14. & 8.

(g) Text. in Leon. omitt. §. 1. l. 12. §. 1. §. de re mil. l. 17. C. eod. l. 1. & sequ. Cod. de apparitor. Magi. milit.

(h) Text. in l. 2. & §. 1. §. de iis qui not. infam. l. fin. C. de iis qui non impl. stipe. Veget. de re mil. lib. 2. c. 1.

bonelli di menar i Soldati (a), e di farlo cotidianamente, per renderli più destri al guerreggiare. *Ut Armorum quotidiano exercitio ad bella se preparant (b)*, ed altra fiata il ripete. *Et unumquemque Ducem & Tribunos eorundem militum jubemus, ut semper milites ad Exercitationem armorum teneant (c)*, e menzion ci reca del Campo a tal uopo destinato, detto lanciatorio, dove addestravansi a lanciar i dardi (d). Oggidì si permette al Colonello nell'Inverno due volte in ogni Settimana, e nell'Estate una volta la Settimana, e due volte il mese l'esercizio a fuoco.

Indi viene alla *Mistra Militare (e)*, dove si chiamano a nome i Soldati, e puniscono coloro che non si trovano a rispondere (f); e questa può farla il Duca quantevolte li torna in grado (g). Ed all'Apparecchiamento, gita, e ritorno de' soldati dalla guerra (h), al passaggio di essi (i), ed a que' che mandansi per far reclute, o per ridurre al lor numero i Soldati (l).

Ha parola altresì della *Muta*, e *Trasporto* de' Soldati, e prescrive che non si possa da' Generali far muta o trasporto de' soldati da' luoghi destinati, ma quantevolte uopo di qualche urgente e necessaria cagione il richieda, debban rappresentar al Principe i luoghi d'onde debban si trasportare, e quelli dove abbiano a pervenire, ed i nomi delle Compagnie o de' ruoli de' soldati, e la quantità dell'annona, e prima di ogni altra cosa la causa perche debba farsi tal trasporto, per ottenerne il permesso (m).

Reca poi menzione di tutti questi *Offizj*, ed *Offiziali*, dal volgare Soldato fino al Duca dell'Essercito (n), e de' lor *misfatti* e *pene*, e primamente dell' officio del Giudice Militare, come d'esso cui si pertiene il conoscimento de' medesimi (o), indi del Supremo Condottiere (p), del Maestro delli officj (q), del Colonello (r), del Primipilo (s),

della

(a) Text. in l. officium 12. §. officium ff. de re mil.

(b) Text. in l. 15. ff. de re mil.

(c) Text. in l. 2. §. 9. C. de offic. Praef. Praet. Afric. lib. 1. tit. 25.

(d) Text. in l. 9. §. 10. ff. ad L. Aquil. §. itaque si quis dum jaculis Instit. de L. Aquil.

(e) Text. in l. si servus ff. de act. empti. Budz. in l. 2. ff. de in jus voc. Luc. de Penna in l. tam collatores §. quibus. C. de re mil. Freccia tract. de subfeud. lib. 2. pag. 13. n. 37. pag. 132. n. 42.

(f) Text. in l. qui cum uno §. qui post. ff. de re mil.

(g) Text. in l. tam collatores §. quibus. C. de re mil. lib. 12. ubi Luc. de Penna.

(h) Text. in l. 7. Cod. de metat. lib. 12. & in An. h. de restit. milit.

(i) Text. in Auth. de transitu militum 129.

(l) Text. in l. 35. ff. ex quib. caus. major.

(m) Text. in l. 4. §. 1. C. de offic. Magi. milit.

(n) Text. in l. 2. ff. de his qui not. infam. & in tit. de offic. Praef. Praetor. l. 2. cum §§. sequ.

(o) Text. in tit. officio militarium iudicum. Cod. lib. 12.

(p) Text. in l. 2. §. 2. & 3. ff. de his qui not. infam. l. Bejus ff. ad S. C. Treb.

(q) Text. in tit. Officio Magistri officior. Cod. 12.

(r) Text. in l. officium, & in l. tribunus ff. de re militar.

(s) Text. in tit. de Primipilo. C. 12. l. 10. 12. ff. de exc. tut. & praecit. jurib.

del Castellano (a), del Capitano a guerra (b), e dell' ordinario Capitano di cento Soldati (c), e di colui ch'è capo di quaranta soldati (d), del Alfiere; de' Forieri, ovvero Attendatori (e), de' Sergenti (f), delli Agiutanti (g), de' Medici de' Regimenti (h), e de' Soldati (i), tra quali distingue i fanti, da cavalegieri (l), ravvisando non men di quelli (m), che di questi (n), e vieta non men agli uni che agli altri, poiche lungo le rive de' fiumi tutta la moltitudine delle Squadre suol convenire, sporgarne l'acque coll'immondo letame, nè snudati nettando il sudor de' cavalli, recar scandalo ed oscenità alla publica vista, ma debban anzi farlo lunge da sguardi di tutti nelle più inferiori e remote parti de' fiumi (o); ed altresì vieta di menar il guerresco cavallo fuori della Provincia (p).

Per tacer che ragiona di tutti i varj generi di milizia (q) oscura ed illustre (r): ed altresì dell'urbana milizia (s), e della pretoria (t), e delle guardie di notte (u) delli arcieri (x), e molte altre sì fatte (y), e de' proprj non men che delli alleati Soldati (z).

Facendosi adunque dall' Ufficio del GIUDICE MILITARE, esso deve esser appieno inteso della Militar Disciplina Legale (aa), perocche a lui si pertiene di ravvisare i generi de' misfatti, la militar giurisdizione, l'ordine de' giudizj, le cause de' Soldati non men civili che criminali, e le pene prescritte in tutti i misfatti de' sudetti militari offizj (bb),

E FIN

- (a) Text. in l. 3. ff. ad l. Jul. majest.
 (b) Text. in tit. de officio Comitibus rei militaris Cod. lib. 12.
 (c) Gloss. in l. 2. ff. de his qui not. infra. l. Centurio ff. de vulgar. ubi gloss.
 (d) Text. in tit. Cod. de officio quaestor. Nebriffens. in vocabul. jur. in verb. Biarcha.
 (e) Text. in l. 1. C. de metat. & epid. lib. 12.
 (f) Text. in Auth. ut lic. matri §. si vero l. fin. C. locat. l. fin. ff. de jur. immun. ubi Budæ.
 (g) Text. in l. fin. ff. de jur. immun.
 (h) Text. in l. 1. C. de profess. & medic. lib. x. lult. ff. de muner. l. 13. §. 2. ff. ex quib. caus. majora.
 (i) Text. in novell. Militibus -- Novell. 116.
 (l) Text. in l. non omnis §. 1. l. 12. §. 1. ff. de re mil. l. 17. C. de re mil. l. 1. & 2. C. de apparitorib. Magi. Mil. lib. 12.
 (m) Text. in l. 1. C. de apparitor. Magistr. militum l. 1. C. de offic. Magistr. milit. l. 2. ff. de his qui not. infra.
 (n) Text. in l. 1. & 2. C. de app. Magi. milit. l. 1. C. de equasfri dign. l. 2. §. 5. Cod. de Offic. Præf. Prætor.
 (o) Text. in l. 12. C. de re mil.
 (p) Text. in l. 12. §. un. ff. de re mil.
 (q) Text. in l. fin. C. de iis qui non impl. stip.

& in l. 10. §. 4. ff. de excus. tut.

(r) Text. in l. 12. ubi gl. ff. eod. Auth. quib. mod. nat. eff. leg. §. quisquis coll. 6. l. a calligato l. de nupt. l. 2. ff. de his qui not. infra.

(s) Text. in l. 10. §. scribi. ff. eod.

(t) Text. in l. 24. ff. de exc. tut. & in tit. de Apparitor. Præf. Prætor.

(u) Text. in tit. de offic. Præfecti Vigilum. Cod. l. 10. §. qui autem ff. de excus. tut.

(x) Text. in l. fin. ff. de jur. immun. in V. Sa-gittarii.

(y) Text. in tit. de Apparitoribus Præf. Prætor. -- Apparitor. Præf. Urb. -- Apparitorib. Magi. Milit. -- Apparitor. Præcon. & Legat. -- Apparitor. Comit. Orient. -- De Cohortilib. & Princip. Corniculat. & Primpilar. -- Apparitoribus Præf. Anno. -- De divers. offic. & Apparitoribus jud. in l. 9. -- Cod. l. 12.

(z) Text. in Auth. ut neq. miles neq. faderat. coll. 8. Auth. ut lic. matri §. quod autem, & §. ff. vero.

(aa) Text. in l. 17. C. de judic.

(bb) Text. in tit. de offic. Militarum Judicium -- C. l. b. l. 2. Cod. de offic. Magi. milit. l. 1. §. cum §. sequi. C. de re mil. ubi late de ordine milit. causarum, & judicior.

è rimander deve al findacato allo stesso modo del Civile per 40. di dopo deposto l'offizio nel luogo dove termina di essercitarlo (a).

Quanto a generi de' misfatti, deve distinguere taluni esser comuni, altri esser militari: i comuni misfatti son que' che commettanfi da colui ch'è soldato, come privato e non come soldato; per cagion d'essempio, quante volte un soldato commette l'adulterio nella Città; ma se questa sarà stata presa contro il commando del Duca dell'essercito, in tal caso il commesso adulterio diverrebbe poi misfatto militare (b), il quale propriamente dicesi quel che talun commette come Soldato (c), ed è quante il Soldato fa altramente di quel che richiede la Militar Disciplina (d), e che commettesi in guerra, nelle rassegne, ed in ogni altro atto militare. Se per ventura qualor i soldati fanno il militar essercizio nel campo destinato ad uopo di addestrarsi ad annegiare ed al maneggio dell'arme, o a lanciar i dardi conforme all' ufo degli antichi tempi, ed al costume delle nazioni e delle diverse milizie, talun accorso ad esserne spettatore rimanga ferito o ucciso, non è tenuto di misfatto il soldato, salvo che se non al luogo e tempo prescritto ed in compagnia con gli altri soldati, nel cennato addestramento tal cosa sia avvenuta, come per l'altra banda tenuto ne rimane ognaltro che non è soldato (e).

Dal sudetto ravvisar de' misfatti, conosce quindi la Giuris dizione Militare (f), conciossiacche quante volte il delitto non sarà militare ma commune, comeche dal soldato commesso, nondimeno devesi distinguere se sia legiero, o grave, imperciocchè qualora è legiero, verrà conosciuto dal Preside della Provincia, qualora è grave parimente il Preside lo conosce, ma deve rimettere il soldato al Maestro de' Soldati, al quale comeche sia conceduto il mero Imperio in essi (g), non vien per tanto dirogato alla giurisdizione de' giudici ordinarj del luogo, come reca diffinito il Presidente de' Franchi (h), anzi si vuole che quante volte il disertor commette nello stato di diserzione qualche enorme misfatto, può in tal caso il Preside volendo, conoscerlo e punirlo nel

Tom. III.

X

luogo

(a) Text. in Auth. 56. ut omn. jud. tam civil. quam milit. & Auth. 95. Ut Magistrat. a depof. ad. quin. 50. dies commor. in suis prov. sive milit. sive civil.

(b) Text. in l. 2. in pr. & §. 1. §. de remilitant. l. 6. §. irritum & de injusto rupto.

(c) Text. in d. l. 2. §. eod.

(d) Text. in l. omne delictum in pr. §. de re deli.

(e) Text. in l. 9. §. fin. ff. ad L. Aquil. §. itaq. si quis in d. de L. Aquil.

(f) Text. in l. final. tit. de jurisdiction. omn. judic. & de Foro Competenti -- Cod. III. & tit. Ubi quis de curiali, vel cohortal. condit. conven. lib. 11. l. 1. C. de offic. Magi. milit.

(g) Text. in l. 3. §. de re mil. l. fin. §. fin. C. eod. tit. Magisteris C. de jurisd. omnium jud. l. 1. C. de exhib. reis.

(h) Text. in l. 8. C. de divers. offic. & apparitorib. & ibi Bar. in summar. & proxit. jurib. Franch. dec. 88.

luogo del misfatto istesso, senza trasferirlo (a), non tanto per trovarsi fuor dell'ordine e luogo della colui giurisdizione, quanto per nostro avviso, perche il disertore può essere da chicchesia impunemente ucciso (b). Laonde fa d'uopo conchiudere che tal misfatto della diserzione abbiassi com'ecceutuato, talche vien punito il Preside quante volte per grazia o per dissimulazione non abbia condannato colle dovute pene i disertori, ed i giudici delle provincie debbon por mente e diligenza, che sotto il pretesto di false licenze non riesca a' disertori difender il lor misfatto, nè con supposte e fiate lettere ottengan l'arbitrio di camparsi e di fugire (c). Similmente qualora talun diven soldato dopo esser stato convenuto in giudizio, non li converrebbe la declinatoria del foro, come prevenuto (d), per la regola generale che il privilegio che sopravviene non esenta dalla giurisdizione (e); nondimeno quanto a soldati il Testo afferma il contrario di doverli diffinir la causa, e punire da lor Capitani, e non rimetterli al primiero giudice, eccetto solo nel caso stati sian licenziati con ignominiosa licenza (f). Quanto poi a militari misfatti è fuor dubio che debba il soldato esser riconosciuto dal Giudice Militare (g), ed i Presidi delle Provincie debbon rimettere il disertore al Duca colla testimonianza (h); ed allo stesso modo tutte le cause non men criminali che civili del soldato debbanfi nel militar foro trattare (i), ed eziandio dopo lasciata la milizia deve rispondere nel militar giudizio e non innanzi di altro giudice, delle cause pubbliche ch'effercitò qualora era Soldato, e de' conti militari (l), e vieppiù se prima di lasciar la milizia trovavasi cominciato il giudizio (m): Nell'altre cause che surga il dubbio di giurisdizion civile o militare, debba il Giudice del luogo notiziarne non men i superiori militari che civili, perche n'attendino il diffinimento da cui prescrivon le leggi dicidersi tai quistioni: nelle cause poi di pubbliche contribuzioni e debiti publici niun può opporre preferizion di foro, salvoche coloro che spezialmente ne sian esenta-

(a) Text. in l. desertorem ff. de ac. mil. l. fin. ff. de accus. l. milites ff. de custod. reor.

(b) Text. in l. 1. & 2. C. quoad. lic. unicuq. sine jud.

(c) Text. in l. 1. & 2. C. de desertorib. lib. 12.

(d) Text. in l. si cui postea ff. de judic.

(e) Text. in l. cum quidam C. de jurisd. omni. jud. l. si quis postea, & l. ubi, de judic. l. si. C. ubi de cur. conven. l. 14. C. de cohortalib. lib. 12. l. 1. C. ubi quis de curial. vel cohortal. cond. lib. 12.

(f) Text. in l. qui cum uno §. reus ff. de re mil. l. 8. ff. de custod. reor. l. 2. C. ubi quis de curiali

vel cohortali condition. conven. l. 14. ff. de re mil. l. 8. ff. de custod. reor. l. 2. C. ubi quis de curiali

(g) Text. in d. l. Magisterie C. de jurisd. omni. jud. l. cura C. de offic. Magi. officior. l. 2. C. de agentib. in reb. lib. 12. §. 1. & §. 2. l. 1. C. de re mil. l. 4. C. de her. de cur. cohortal. & milit.

(h) Text. in l. desertorem de re mil. l. 14. ff. de accus.

(i) Text. in l. 3. C. de offic. Magi. milit.

(l) Text. in l. 2. ff. de re mil. in l. 2. C. ubi ratiocina. tam publicam privat. l. 2.

(m) Text. in l. 4. C. de veteran. lib. 12.

aver luogo in que' debiti che abbia contratto nel campo o ne' presidj, non già in que' che abbia contratti vagando, o soggiornando in sua Casa, e che tal privilegio perda tuttevolve sia discacciato con ignominiosa licenza (a). Finalmente ci reca il privilegio a' soldati conceduto, che durante il tempo che trovasi in spedizione nulla possa nè de' lor beni, nè del diritto che lor pertiene, punto alienarsi scemarsi nè peggiorarsi, permuoveche quantevolte de' beni che ad essi pertengansi sia scemato, o dell'azion che se li pertenea fu talun liberato, li si concede il benevizio di esserne intieramente restituiti tra l'anno da computarsi utile dopo il lor fatto ritorno (b), e può durar il possedimento de' beni, ma la vendita vien differita per fin che cessino di star lontani per servizio della Republica (c), e quindi se i creditor del soldato abbian durante il tempo ch' essi intertenevansi alle guerresche fatiche distratti i poderi loro obligati, potrà il soldato istesso al suo ritorno ricorso avendo al Preside della Provincia l' accennata restituzion impetrarne, e ritrattando la vendita ricuperarne gli alienati poderi, con in prima offrir il debito, ovvero il prezzo, se del debito fusse minore (d); nè a soldati stessi, nè a tutti coloro che per cagion di servizio della Republica trovansi lontani, reca ostacolo la prescrizione di quattro anni dopo la vendita fatta dal Fisco (e). Ma l' accennato privilegio non men dell'eccezioni che del chieder per intiero le restituzioni, restringesi solo a coloro che trovansi nelle spedizioni occupati, e durante solo il tempo che scorrono in esse, non già in que' tempi che fuor dell'uopo di spedizione soggiornino in altri luoghi, o nelle proprie lor case (f).

Quanto poi a' *Testamenti*, è così ampla la facultà che a' Soldati si concede, che tutte le solennità per i testamenti prescritte vengon ad essi dispensate, rendendoseli lecito di farli come più lor torna in grado ed in qualsivisi modo, e bastevol rendesi il nudo volere (g), senza farsi adorno di solennità di scrittura talche vien detto che il voler del soldato è testamento (h). E questo istesso privilegio estendesi eziandio a' *Presidenti delle navi*, a *Capitani delle Galee*, a *Marinaj*, ed a tutti coloro che trovansi in pugna non men in terra che in Mare, in Campo, ed in apparecchio, e similmente alle guardie di notte, ed a soldati che

(a) Gloss. in d. l. 6. §. de re jud. in V. armata
l. 2. C. de her. dec.

(b) Text. in l. 2. C. de restit. milit.

(c) Text. in l. 4. G. cod.

(d) Text. in l. 6. eod.

(e) Text. in l. 4. eod. tit.

(f) Text. in l. 6. eod.

(g) Text. in l. 5. §. de test. mil.

(h) Text. in l. 2. §. de militis eod.

ti che trovansi in spedizione; ed altresì a coloro che son di altra condizione cui non è conceduto di testare alla militar maniera, tuttevolte sian presi in luogo de' nemici, e colà se ne muojano, testar possono come li torna in grado e come meglio possan farlo, sian Presidi, sian Ambasciatori, o qualsieno altri che altrimenti testar non potrebbero conforme alla maniera e gius militare (a). E laddove il testamento del pagano non si guasta o rivoca col nudo volere ne con altro cominciato e non compiuto testamento (b), quel del Soldato facilmente guastasi per nudo volere (c), e può esso morire co' due testamenti amendue valevoli (d).

Ma ci espone il Testo che un tal privilegio a' Soldati conceduto che abbian vigore i lor testamenti in qualsiesi maniera fatti, debba intendersi per modo che prima ci debba esser palese di aver fatto il testamento; cioè che fatti convenir testimonj a tal fine di attestar il lor volere abbianli in tal guisa favellato che abbian dichiarato quali voglian esser gli eredi cui voglian restare la lor eredità, poiche in tal modo può il Soldato aver fatto testamento senza scritta, e riman ferma la sua disposizione. Per altro, se come costumarsi suole nel parlare, abbia il Soldato detto a taluno: Io ti fò mio erede, o ti lascio i miei beni, non fa d'uopo tal cosa osservarsi per testamento. E ciò per favorar a' soldati stessi, poiche a niun monta più di essi cui tal privilegio fu conceduto, di non ammettersi sì fatto essemplio, altrimenti senza durar di molto, dopo la morte di alcun soldato farebbonvi testimonj che ci recarebbero aver udito che talun abbia detto di restar i suoi beni, cui meglio lor tornerebbe in grado, ed in tal guisa i veri lor disponimenti si sovvertirebbero (e).

Il Militar Testamento riman provato co' due soli testimonj (f), ma dove sia fatto in battaglia, vale ancor non chiamato niun testimonio, e basta allora ch' e' iscriva con note o con lettere (g), nello scudo o nel polve, eziandio col sangue il suo erede (h), ma fuor della necessità di spedizione, e' poi testar deve in conformità del Diritto Comune (i), e nella

(a) Text. in l. un. C. de bon. posses. ex test. mil. Infort. lib. 37. & tit. de hæredit. decur. navic. cohortal. milit. Cod. 7.

(b) Text. in §. ex eo Inst. quib. mod. test. in firm. l. 2. ff. de injusto rupto irr. fact. test. l. hæres §. si quid post ff. de test. mil.

[e.] Text. in l. in fraudem §. sicut & §. sequ. ff. de test. mil.

(d) Text. in l. 1. & 2. ff. de injusto rupto l. 1. quærebatur in pr. ff. de mil. test.

(e) Text. in §. planè cum §§. sequ. Inst. de

mil. test.

(f) Text. in l. milites ff. de mil. test. §. cæsarum Inst. eod.

(g) Text. in l. 40. ff. de mil. test.

[h] Text. in l. 15. C. de test. mil. & in §. illis autem Inst. de mil. test. l. 8. §. si miles ff. de jur. codicill. Novell. Leon. 40.

(i) Text. in §. post missionem Inst. eod. & in l. testamenta cor. ff. de test. mil. l. 17. 18. & 40. ff. ad L. Falc. l. 7. ff. de injusto rupto l. 15. & 17. C. de test. mil.

e nella spedizione pur istessa il testamento fatto in conformità del Diritto Militare vale per infino all'anno dopo la licenza (a). Se il Soldato abbia fatto testamento conforme al Gius Civile, ed abbia in primo luogo iscritto erede colui che li era permesso dal Gius Militare, per ventura talun confinato in qualche Isola; e nel secondo luogo colui che li farebbe stato lecito dal Gius Commune, e poi e' se ne sia morto dopo l'anno della licenza: in tal caso il testamento diverrà guasto quanto al detto primo grado dell'istituzione, poiche quelle cose che fanno giusta il Gius Militare, come abbiam ridetto, non reggonfi dopo l'anno della licenza; ed avrà luogo il testamento dal secondo grado, cioè dalla sostituzione, talche non già l'istituito erede, ma il sostituito avrà l'eredità (b).

In oltre comeche il Soldato fosse muto e sordo, drittamente può restare (c), e condannato del capo può testar de' castrensi beni, quantevolte violata non abbia la fede del giuramento (d), e il Giudice, che l'abbia condannato glie lo permetta nella Sentenza (e). Può altresì il Soldato far testamento alla militar maniera ancorche condannato per militar misfatto, bensì nullo si renderebbe poi quantevolte da se stesso abbiassi recato morte, per rimorso del militar commesso delitto (f).

Nè solo cotal ampla facoltà rigirasi intorno all'apparenza, ma si rispande siananche nella sostanza del contenuto del testamento istesso, concioffiacche può il Soldato morir parte testato, e parte intestato (g), e può preterire il figliuolo, e tal preterizione saputamente fatta, si tien per tacita diredazione, onde il militar testamento non si guasta (h), come neppur soggiace a querela d' inoffizioso (i). Può in oltre il Soldato lasciar drittamente ne' codicilli la sua eredità (l), comeche ad altrui sia vietato (m), e laddove il pagano non può a talun straniero, o al pubere figliuolo instituito erede, sostituir drittamente in questa guisa; s' egli sarà erede, e morirà tra qualche tempo, altro li sia erede; ma solo può obligarlo per fedecommesso a restituir tutta, o parte di sua eredità

(a) Text. in l. testamta ff. de mil. test. §. post
 (b) Text. in l. nam si miles ff. de inoff. test.
 (c) Text. in l. jure militari ff. de mil. test.
 (d) Text. in l. ex militari ff. de mil. test. l. si quis filio §. sed & si quis ff. de inoff. test.
 (e) Text. in l. si quis §. miles ff. de leg. 3. l. cum hic §. si miles §. de don. inter vir. & ux.
 (f) Text. in l. §. irritum, & §. sequ. in fin. ff.

de inoff. test. §. post. in. fact. test.
 (g) Text. in l. si miles ff. de testam. mil. l. 1. & 2. C. cod. tit. l. pen. §. pen. ff. de test. pecul.
 (h) Text. in l. si miles §. miles ff. de test. mil. & §. seq. C. de mil. test. l. qui jure militari, ff. cod.
 (i) Text. in l. si miles ff. de test. mil. §. miles ff. de test. mil.
 (l) Text. in l. si quis §. miles ff. de leg. 3. l. cum hic §. si miles §. de don. inter vir. & ux.
 (m) Text. in l. 2. §. hereditas ff. de jur. codic. §. si miles ff. de test. mil. §. miles ff. de test. mil.

dità (a), ciò viene al soldato conceduto di fare (b), e se non abbia chiamato niuno, la prenderanno i legittimi eredi (c), nè ha luogo il gius di *accrescere* nel testamento del soldato (d). E finalmente può il Soldato legare oltre il dorrante, ed i suoi legati non si scemano per Falcidia (e): intorno alla qualcosa ci reca, che i legati contenuti nel testamento del Soldato fatto in tempo della milizia conforme al gius militare, tuttevole dopò la milizia o la licenza e' facci codicillo, e se ne muoja dopò l'anno, si scemano conforme alla ragion della falcidia, non per cagion della falcidia, ma per esser anzi scemato il patrimonio (f), e per cagion che siccome il soldato gode di tal privilegio in atto della milizia, non lo gode il licenziato da essa ne'l veterano (g). Ancorche il Soldato trovasi aver fatto testamento prima della milizia, ma i codicilli nel tempo della milizia, è valevole il testamento per diritto comune e nondimeno valevoli altresì i codicilli per diritto militare, nè riportansi al testamento (h). Ne vien il favor de' Soldati risguardato meno nell' allargarseli la facultà del testare, che parimente talor nel restringerseli di talche sebben possasi da altrui qualche cosa donare, o lasciar in testamento alla concubina (i), nondimeno vien ciò vietato al Soldato di poter donare o lasciare a donna in cui cade diffonesto sospetto (l), per la qual ragione neppur vale la disposizion del Soldato, che fosse diffonesta, ovvero contraria a buoni costumi (m).

Passando quindi alla bisogna delle *Successioni de' militari*, di cui la Legale Militar Disciplina ragiona in varj particolari Trattati (n), e profferisce l'eredità, non che il Soldato, il quale sconigliatamente abbia accettata in primo luogo è tenuto oltre le facultà ereditarie (o): che al Soldato condannato di militar misfatto, s'è muoja intestato, li succedano i più prossimi escluso il Fisco (p), ma con altra legge fu poi a Centurioni conceduto di non altro in tal caso poter testare che delle sole castrensi cose, e morendo

(a) Text. in §. fin. Inst. de pupill. subst.
 (b) Text. in l. centurio ff. de vulg. & pupill. subst. l. 5. §. miles ita, & §. exheredato ff. de mil. test. & in l. in testamento C. eod. tit.
 (c) Text. in l. 42. ff. de mil. test.
 (d) Text. in l. 38. ff. eod. tit.
 (e) Text. in l. si certarum §. fin. cum l. seq. ff. de mil. test. l. in testam. mil. C. eod. tit. l. 1. & 40. ff. ad L. Falc.
 (f) Text. in l. 17. ff. ad L. Falc.
 (g) Text. in l. 40. ff. ad L. Falc.
 (h) Text. in l. 8. §. si miles ff. de jur. codicill.
 (i) Text. in l. donaciones, & l. alienationis

ff. de donat.
 [l] Text. in l. miles §. mulier ff. de mil. testam. l. mulierem ff. de his quib. ut indign.
 (m) Text. in l. si a milite §. edictum Prætoris ff. de milit. testam.
 (n) Text. in tit. de Veteranorum, & militum successione Inst. 38. & tit. de bonor. possess. ex testam. milit. -- Dig. & tit. de hereditatib. decur. navicul. cohortal. milit. & fabric. -- Cod. 7. tit. de restit. mil. tit. de castrensi. pecul. Dig. Nov. 49. C. 11.
 (o) Text. in l. fin. in fi. C. de jur. delib.
 (p) Text. in l. l. & 2. ff. de Veteran. & milit. success.

do intestato li succede il Fisco (a), e quante volte il Soldato non abbia succeditore, i suoi beni riportansi alla squadra, non amettendosi il Fisco (b). Se però il Soldato prima di prender il possesso de' beni e' sia morto, potrà l'erede in sua vece drittamente chieder l'agiuto dell'accennata restituzion tra l'anno, tuttevolte la di lui morte avvenne prima di scorrer il termine prescritto a prender il detto possesso (c).

Quanto poi si deve alle altre militari *Criminali Cause*, ed a *Misfatti e pene* che pertengono alli accennati offizj, tratto tratto li diviseremo in ciaschedun di essi.

L' *Offizio del SUPREMO CONDOTTIERE* che sovraffa all' *Esercito* ed amministra non men le legioni, che i suddij alla sua cura dall' *Imperatore* commessi (d), tien autorità di punire i Soldati (e), e per singolar pregio li vien recato di ravvisar di per se le militari cause come se delegate li fossero (f), e di poter altrui commetter il conoscimento delle criminali cause de' Soldati stessi (g), come che le cause che son di mero imperio non delegansi (h); e ad esso si pertiene non sol di prestare ma di osservare la *Militar Disciplina* (i), quindi è ch' esso, ed allo stesso modo il *Colonello*, deve aver cura de' campi, e dell' *esercito*, di non farli esser senza riparo e difesa, di tener vigilanti le sentinelle, attalche i nemici non posson apparecchiar occultamente qualche frode, di aver Soldati ne' campi attenti al comando, di farli menar all' *esercizio* (l), mandarli a lor posti, ricevere le chiavi delle porte, visitar le sentinelle, esser presente alla distribuzione de' frumenti de' compagni di guerra, misurare il frumento, punir la fraude de' misuratori, udir le querele de' Soldati, punire i lor misfatti secondo il modo di sua autorità, risguardare i mal sani, ed intervenir a configli di guerra, ed a que congressi dove si profferiscon decreti (m). Deve in oltre aver cura di esser colle dritte pene puniti que Soldati che sforzano i provinciali, che recan all' *esercito* le cose che pertengono alle vittovaglie, e gli altri che conducon li esculenti e poculenti, e sì fatte cose necessa-

(a) Text. in l. 13. C. de test. mil.

(b) Text. in l. si quis filio s. ejus qui ff. de injust. rupto l. 2. C. de heres. decur. navie. cohortal. milit.

(c) Text. in l. 1. C. de restit. milit.

(d) Text. in l. 1. §. 1. cum 2. ad 3. ff. de his qui not. inf.

(e) Text. in l. 12. ff. de re mil. l. 14. & 17. C. cod. l. 8. ff. de custod. reor.

(f) Text. in l. fin. §. 3. & 5. Cod. de re milit. lib. 12.

(g) Text. in l. fin. C. de re mil. l. 4. C. de agentib. in reb. lib. 12.

(h) Text. in l. imperium de jurisd. orna. jud.

(i) Text. in l. officium 12. ff. de re mil.

(l) Text. in l. duces C. de offic. mil. jud. d. 1. officium §. officium ff. de re mil. l. 2. §. 9. C. de offic. Praef. Praetor. l. 2. C. de offic. milit. Judic.

(m) Text. in l. officium §. officium ff. de re milit.

rie per uso di vitto , di vestimento , e di arme , attalche senza sospetto possan di notte e di andar e venir sicuri colle cose all' essercito necessarie sotto publico salvocondotto (a) . Deve in oltre per conservazion di Militar Disciplina far sì , che i soldati non escano fuor de presidj (b) , ne vadino vagando (c) , trà per evitar i pericoli de nemici , e trà per evitar le rapine , onde la Legal Disciplina Militare suol punirli se escon fuor de steccati , o con bastonate , o con mutar milizia , o con altre rigorose pene (d) , e quindi radissime volte deve il Condottiere o 'l Colonello conceder loro licenza per andare alla pescagione , o alla caccia , nè permetter di menar il cavallo del Regimento fuor della provincia , nè di essercitar opre fabrili per servizio de privati (e); per modo che qualor tutte le cose sono quiete e sicure , non può concedere a più di trenta soldati il salvocondotto , e se a più di essi lo presta , i stipendj di costoro recansi al Fisco , e riman tenuto esso a rifonderli a soldati , ed in oltre vien punito colla perdita del cingolo militare (f) ; ma in tempo di prossima guerra , a niuno è lecito star lontano dalle insegne , ed è capital misfatto il dar salvo condotto , e con igual pena del reciso capo non men il congedante che il congedato vengon puniti (g) , conciossiacche dovere del Duca dell'essercito è in tal caso che si vanno approssimando i nemici , soggiornar ne confini per raccogliere a lor numeri o squadre i soldati , in essendo cotanto odioso lo star da segni lontano , che colui che vi si ritrova per salvocondotto , non si tien qual lontano per cagion della republica , ma ottien solo di aversi come presente quanto al non riputarsi disertore (h) , e colui che per arrollare , o mandar il soldato riceve danno , è tenuto del delitto della legge Giulia *repetundarum* (i) , onde vien punito con sbandimento , ovvero con altra pena più grave (m) . Neppure può colui che sovraffa all' essercito , trasportare a suo talento i soldati di un'altra squadra , ma solo per cagion di publica utilità (n) , ne adattare alle dignità militari que che ne sono indegni , ovvero gl' im-

Tom. III.

Y

pube-

(a) Text. in l. 1. C. quæ res vend. non poss.
 (b) Text. in l. tribuni. C. de re mil. l. 12. §. officium ff. eod.
 (c) Text. in l. 2. §. 9. C. de offic. Præf. Præt.
 (d) Text. in d. tribuni l. nemo miles C. de re mil. l. 3. §. sed qui ff. eod. tit.
 (e) Text. in l. offic. §. 1. & l. 15. C. de re mil. lib. 12. l. v. offic. ff. eod. l. 2. §. 9. Cod. de offic. Præf. Præt. Auth. ut neq. federat. coll. 8.
 (f) Text. in l. jubemus §. super his §. non danda C. de erog. mil. annon. lult. C. de apparitor. magistr. mil.

(g) Text. in l. 1. C. de comæatu l. miles ff. ex quib. caus. major.

(h) Text. in l. 1. ff. de re mil.

(i) Text. in l. hac lege, l. in sacris C. de prox. sacr. scriin. l. pen. C. de erog. mil. annon. lib. 12.

(j) Text. in l. eadem lege ff. ad l. Jul. repetund. l. 2. §. 9. C. de offic. Præf. Præt.

(m) Text. in l. lex Julia, §. hodie ff. eod. tit.

(n) Text. in l. 14. C. de re mil. l. 1. a. Cod. de offic. mil. Jud.

puberi (a). E deve in oltre avvisare il Condottiere, e similmente il Colonnello e 'l Capitano, di non riportar falso numero de soldati, ricevendone i stipendj, perocche vien condannato al quadroppo, e privato della dignità (b), nè sommetter uno, in luogo di altrui (c), ne guadagnare sopra delle lor licenze, o delle lor provisioni che diconsi *pane e prè*, o altri lor emolumenti (d); e ricevendo qualche cosa per concussione dalle Città o villaggi in occasion del passaggio de soldati, è tenuto a restituire il doppio (e), ed ispogliando la provincia, si rimanda ad essa, e vien costretto a restituire il quadroppo (f). In oltre vien punito di misfatto di offesa Maestà il Duca dell' essercito, quantevolte avendoli il Principe destinato il successore, ricusa di consignar a questo l'essercito e 'l commando (g), e col misfatto istesso vien notato s' e' rende insidiosamente l'essercito a nemici (h), e se permette di andar e venir francamente i nemici presso il campo o le fortezze, potendo impedirli e discacciarli, incorre lo stesso misfatto, e la pena di esser bruciato vivo (i).

Finalmente si ravvisa appieno intesa la Disciplina Legale finnanche de *Stratagemmi* di guerra, come d'essi che vengon riputati il più bel fiore della Militar Disciplina e 'l più sopraffino dello studio ed accortezza dell'esperto Condottiere, sì fattamente che dal Poeta vien il guerresco inganno posto in parelio colla stessa virtù (l), a cui parimente il Testo conviene (m), appellando per tanto buono inganno quel che si apparecchia contro i nemici (n). Quanto poi alla ragion del preponimento, impone di mai sempre osservarsi nelli uguali gradi la ragion del tempo ed anzianità nell'averli conseguiti (o).

L'offizio che diceasi de' *CONTE* della bisogna militare, era di un Condottiere inviato per la sua probità e valore a custodir le provincie di là del mare e di quà del mare (p): e *Riparesens*, *Castrensians*, *Stationarii*,

(a) Text. in l. *fid. & j. similis §. jam ante ff. de excus. tut. l. fin. C. de testam. mil.*

(b) Text. in l. *fin. §. hoc autem l. 2. §. pro similitaneis, & §. 9. C. de offic. Praef. Praetor. Afric.*

(c) Text. in l. *excellencia C. de erog. mil. annon. lib. 12.*

(d) Text. in l. 2. §. 9. ff. de offic. Praef. Praetor.

(e) Text. in auth. *de transitu militum post princ.*, & in novell. *Constit. Justin. de transitu milit. l. 23. ver. neq. magistri militum.*

(f) Text. in l. 1. C. ad l. *Jul. repet.*

(g) Text. in l. 1. C. ad l. *Jul. Majest.*

(h) Text. in l. 4. ff. *cod.*

(i) Text. in l. *si quis a barbaris Cod. de re.*

(l) Virgil. *Eneid. lib. 2. circ. mod. — ibi — Dolus, du virtus, quis in hoste reperbit.*

(m) Text. in l. *quib. interest ff. de captiv. & postlimin. revert.*

(n) Text. in l. 1. §. non sinit ubi glof. & in §. *dolum ff. de dolo. Glaf. in l. 7. C. de comparac. & magis corib.*

(o) Text. in l. 1. & l. 2. C. de offic. praef. praetor. Afric. lib. 2. & in l. 2. §. 2. C. de primic. lib. 2.

(p) Text. in l. 1. & 2. C. de comitibus militib. lib. 12. l. 2. §. 2. q. in ff. & §. 9. C. de offic. Praef. Praetor.

narii, *Irenarchæ*, *Limnarchæ*, *Limitanei* diceansi que' che eran preposti a castelli ed alle truppe che guardavano i confini dalle invasioni (a).

L'Offizio del *MAESTRO* delli *OFFIZJ* è come proceder debba il numero, e l'ordine de' soldati, delle squadre de' campi, e delle fortezze (b) riputando necessario la Militar Disciplina Legale, che de' soldati altri si prescrivano per fuori a custodir i confini, altri per presidiare, e difendere i Castelli, e le Cittadi (c).

L'Offizio del *COLONNELLO* di cui si fa menzione in parecchi Testi hà pressochè l' istessi doveri del Condottiere quali abbiam divinati (d) di esser spesso presente alle prime linee, e di sovrastare e castigar i soldati a misura della sua autorità, non essendoli conceduto gius di vita o di morte, come hanno i Colonelli Allemani, ma una leggiera punizione ne' soldati (e). E vien tenuto stare nel prescritto soggiorno, nè vagar deve (f).

L'Offizio del *CASTELLANO* (g), è di difender le Castella per insino al possibile, e que' che non difendono le Castella lor commesse, o le abbandonano al nemico, son tenuti del misfatto di offesa Maestà (h), talche debbon pugnare contro il padre o figliuolo, ed esporri ad ogni pericolo, e costretti dalla fame debbon anzi cibarsi de' proprj figli, che abandonar al nemico il Castello (i); la qual cosa devesi intendere fino a che posson difenderlo. Quindi la Militar Disciplina Legale dispone, che quante volte i Castelli pare di esser oltremmodo grandi e spaziosi, e pertanto non potersino ben custodire, di doverli edificar in tal guisa che possan per pochi ben conservarsi (l), e fa parola di que' soldati che circondano per ogni dove i Castelli di bastioni e trincee (m), e che intorno ad esse lavorano, a quali conforme all'alternar delle fatiche si concede al Castellano distribuirli la duodecima parte della lor provisione dippiù del solito (n).

Y 2

L'Offi-

(a) Text. in tit. de Castrensiar. ubi Gloss. in rubr. lib. 12. l. 14. C. de re mil. l. 2. C. de offic. mil. Jud. l. 8. ubi Gloss. C. de divers. offic. l. 1. C. de cohort. ubi Gloss. & Bar. l. munerum ff. de munerib. l. 2. §. 3. & 4. in fi. 5. ff. de offic. Præf. Prætor. & tit. de littor. & itiner. custod. tit. de terr. limitan. tit. de historiis Danabii. Cod.

(b) Text. in l. 4. C. de offic. magi. officior. ubi Azo in Summa C. l. b. 12.

(c) Text. in l. 2. §. pro limitaneis 8. Cod. de offic. Præf. Prætor. Aphric. l. 2. C. de offic. mil. Jud. & tit. de Irenarchis l. 8. C. de div. offic. ubi gl. lib. 12. tit. de fund. & terris limitan.

(d) Text. in l. 12. §. un. vers. officium tribuor.

(e) Text. in l. officium in fi. ff. de re mil.

(f) Text. in l. tribuni C. eod. tit.

(g) Text. in l. 2. C. de offic. mil. Jud. l. 8. C. de divers. offic. Apparitor. lib. 12. & in l. quicumque Castellorum C. de fund. limitroph. l. 2. §. 14. & sequ. C. de offic. Præf. Prætor.

(h) Text. in l. 3. ff. ad l. Jul. Majest.

(i) Text. in l. 1. & 2. C. de patr. qui propr. fil. distra. & l. possim. §. filius ff. de captiv.

(l) Text. in l. 2. §. interea C. de offic. Præf. Prætor. Aphric.

(m) Text. in tit. de Metatis ubi gl. in rubr. C. lib. 12. l. omnia C. de episc. & Cler.

(n) Text. in 1. C. de offic. mil. Jud.

L' *Offizio del CAPITANO* a guerra, è di condur l' *esercito nelle* provincie, o di scortare il danajo publico, e le navi della publica *annona* (a).

L' *Offizio del CAPITANO*, è di star presso la sua squadra, di raccogliere i soldati al proprio numero, di attender alle loro lunghe *esercitazioni*, di aver cura della rifezzione e purgazion de campi, e far sì che i soldati non vadino errando per *bordellare* (b), e non voltar e le spalle nella *mischia* e nell' *azzardo* di guerra alla sua compagnia, *altramente* vien rigorosamente punito.

L' *Offizio dell' ALFIERE*, è di serbar la sua *Insegna* nella *mischia*, e quante volte per *codardia* l' abbia perduta, vien *similmente* con *grave* pena punito conforme all' *enorme* misfatto, come più giù *ravvisaremo* (c).

L' *Offizio del FORIERE* o dell' *Attendatore*, è di attendar i *padiglioni*, di eleggere i luoghi e li alberghi, di *prescrivere* i termini, e *segnar* le case nelle Città, Terre, Contradi, e Ville per *albergare* i soldati, e d' *iscriver* il nome di colui che in *ciascheduna* casa debba *ricoverarsi*, quale chi *ardisca* di *cancellare*, vien *condannato* come reo di *falso* (d). Si suole in tal caso *divider* l' *albergo* in tre parti, una al *soldato*, la seconda all' *ospite*, la terza al *padron* di casa, al quale si *concede* bensì *facoltà* di prima *scegliere* (e). Le *Osterie* son *immuni* da tal *divisione*, ed alli *uomini illustri* non si dà la terza parte, ma la metà della casa, bensì con *legge* che uno *divida* in uguali parti, e l' altro poi *trasceglia* (f); Tutte volte però il *soldato* tiene casa nel luogo in cui *soggiorna* l' *esercito*, non può *chieder* di *assegnarfeli* altra per *cagion* di *albergo* (g). Rendonfi *immuni* da tal *molestia* di *albergar* i *soldati*, altresì i *Medici* del *real palaggio*, i *Professori* delle *Sette Arti*, ed i *Pin-tori eccellenti* (h), e *similmente* i *Patrizj*, i *Consoli*, ed i di lor *eredi*, ed altri che *risplendono* in *dignità* (i), tra quali i *Giureconsulti* (l), e *finalmente* le *persone* *povere*, ed *abiette* (m). E ne' *sudetti* luoghi dove *passano* i *soldati*, solo se li *concede* l' *albergo*, nè *possono* *chieder* *altra* cosa dall' *albergatore*, nè per *essi*, nè per i loro *animali*, nè *prenderli*

[a] Text. in *lib. 1. de Comitibus rei militaris* Cod. 12.

[b] Text. in l. 4. C. de offic. mil. jud. l. 2. §. 9. C. de offic. Praef. Praef.

[c] Text. in l. 3. §. 1. ad l. Jul. Majest.

[d] Text. in l. 1. C. de metat. lib. 12.

[e] Text. in l. 2. C. de metat. & epid. lib. 12. l. 6. de jur. immun.

[f] Text. in l. 2. C. de metat. lib. 12.

[g] Text. in l. omnes C. eod.

[h] Text. in l. Archiatros C. eod.

[i] Text. in l. in hac lege C. eod. l. 9. C. de prox. sacriserin.

[l] Text. in l. fin. §. ult. ff. de muner. & honor. d. l. Archiatros C. de metat. lib. 12. l. 1. C. quib. mun. excus. hi qui post impl. milit. vel advoc.

[m] Text. in l. licestas §. tennes C. de offic. Praefid.

derli eziandio da coloro che spontaneamente glie le daffero (a) ed eziandio è vietato a qualsieno Colonelli, Generali, o Commandanti che sotto nome di Salamoja estorquano dalli albergatori letti, strame, olio, legna, ancorche glie li offeriscano, poiche mai sempre presupporsi concussione (b), talche que' Forieri che per concussione prendano dalli albergatori danajo, vengon condannati a restituire ad essi il quadroppo della somma che abbiano ricevuta, ed in oltre ad esser sbanditi (c), e 'l soldato o Foriere che riceve alcuna cosa dall' albergatore vien altresì condannato in dieci libre d' oro (d), ma nondimeno poco l' osservano perocche estorquano da padroni delle case, lumi, biade, e quel che vogliono (e), la qual cosa vien palefamente a tutti vietata (f).

L'Offizio de' *SERGEANTI* è di recar prontamente il commando del Capitano in vece di esso che vi mancasse per infermità o per altro (g). E similmente dell' *Agiutante* (h), le quali voci a conformarle con tai cariche all' uso d'oggidì, le lasciam volonrieri a chi abbia maggior ozio, e non abbia tanto copia di cose da riscontrare.

L'Offizio finalmente del *SOLDATO*, è di osservare appuntatamente tutto quanto li vien dal Commandante imposto, e che alla Militar Disciplina si pertiene, l' inosservanza della quale, come abbiam ravvisato, vien recata a militar misfatto, del quale avendo accennato di trattare la Disciplina Legale non men ne' suoi generi, che di talune sue spezie (i), e divisato avendo altresì que' di ciaschedun de' sudetti militari offizj, fa d'uopo qui ravvisare similmente que' che nell' officio del soldato vengono annoverati, colle lor conformi pene prescritte.

I *Generi de' Misfatti de' Soldati*, oltre all' esser come abbiam ridetto, taluni communi, altri militari, distinguonfi altresì di commetterfi certuni *prima* della milizia, altri *dopo* di essa. Le Spezie di que' che si commetton *prima di arrollarsi*, sono il non rispondere all' editto della elezione de' soldati, ovvero il ricusar di essere arrollati, e la pena di tal misfatto è l'esser costoro ridutti in schiavitù (l), e leggesi nel Testo di
esser

(a) Text. in l. devotum C. de metat. & epid. l. 3. C. de erog. mil. annon. lib. 12. l. 1. & 2. C. de lucr. advoc. & concussionib. offic. seu apparitor. eod. lib.

(b) Text. in l. un. C. de Salamoja militib. non praesta. lib. 12.

(c) Text. in Auth. de transitu milit. circ. med.

(d) Text. in d. l. devotum C. metat. Clar. prax. crim. q. 80. n. 3.

(e) Luc. de Penna in l. hoc prospectum, C. de metat. lib. 12.

(f) Text. in l. 1. & 2. & tot. tit. Cod. de lucr. advoc. & concussionib. offic. seu apparitor. lib. 12.

(g) Text. in l. fin. ubi Budæ. ff. de jur. immun. l. fin. C. locat. Auth. ut lic. matri §. si vero Auth. ut neq. miles neq. federat. §. 1. & 2. Vide Budæ. in d. l. fin. Veget. de re mil.: qui olim dicebatur Accensus.

(h) Text. in d. l. fin. ff. de jur. immun. in v. adjuutores Cornicularior.

(i) Text. in l. omne delictum ff. de re milit.

(l) Text. in l. qui cum uno §. qui post ff. de re mil.

esser stata distrutta la villa di colui che non rispose a cotal editto (a), ed altresì vien confinato colui che abbia indebolito il figliuolo all'udir dell'editto di levarsi truppa, attalche si trovasse disadatto ad essere arrollato (b); e colla pena del capo vien punito colui che ferì sè stesso per rendersi innabile alla milizia (c). Intorno alla qual cosa è da recarsi qui la legge profferita per la Città di Osrena dalli Imperadori Arcadio ed Onorio, che chiunque avesse più figliuoli, uno prestar ne dovesse a servire alla squadra o compagnia in cui militava, o al collegio cui era ascritto, altro alla padria, e gli altri se più di due ne avesse, rimanesse in sua balia impiegarli a quell'offizio o mestiere che li tornasse più in grado; ma dove un solo ne avesse, anzi al servizio della sua padria che della compagnia dovesse destinarlo (d). Le spezie de' misfatti, che si commetton dopo essere arrollato alla medesima sono, truffar la paga, partirsi senza licenza dal campo, o dalla guerra per codardia, abandonar il luogo dove fosse destinato per sentinella, o per altro innanzi al tempo prescritto, disertare, divenir trasfugitore, far fuggire i prigionieri per aver lasciata la custodia, rivelar a nemici i segreti e le le bisogne del campo, prestar loro ajuto, o favore, o soccorso drittamente o indrittamente, disubbidir al Capitano nelle cose della milizia, non andare alla battaglia, o dove la sua banda sarà comandata, destar sedizion ne' soldati, vendere, o impegnar le armi, e far qualunque altra sì fatta trasgressione, de' quali divisaremo (e).

Le Pene de' Soldati sono, la pecuniaria, la multa, l' interdizion di officio, la mutazion di milizia, l' ignominiosa licenza (f), e ne' gravi misfatti son in oltre puniti colla pena del capo (g), ovvero del percuotimento col bastone (b), qual supplizio era in tal guisa, cioè che tutti coloro ch' erano nel campo lo percuotevano co' bastoni e co' sassi, e tal volta l'uccidevano, e se talor ne campava, erali eziandio vietato di far ritorno alla patria, e di esser albergato, onde senza meno trà breve tempo e' periva, tal che lo stesso è dire *fuste percuti*, ch' esser ucciso come oggidì diciamo *bacchetta a morte*, ed è diverso dal ciottar o scudisciare, che diceasi *fustibus cadi*, come oggidì diciamo *passar per le*

[a] Text. in l. si is cum quo ff. commun. di-
vidu.

[b] Text. in d. l. qui cum §. qui filium ff. de
re mil.

[c] Text. in l. omne delictum §. qui se vul-
neravit ff. de re mil.

[d] Text. in l. 5. C. de cohortalib. lib. 12.

[e] Text. in l. 3. l. 5. & 6. ff. de re mil.

[f] Text. in l. 3. vers. pena militum ff. de re
mil.

[g] Text. in l. 3. §. qui in explorazione, &
§. in bello ff. eod.

[h] Text. in l. qua actione §. occisum ff. ad
l. Aquil. l. 1. §. occisorum ff. ad S. C. Syll. l. aut dam-
num §. vita primo ff. de pæn.

Le bacchette ; la qual cosa non s' intende di pena capitale, ma di più legiera , perocche più legiera della pena de' bastoni , è quella de' flagelli (a) : siccome diversa cosa è *pulsare* e *verberare* , poicche *verberare* è percuoter con dolore , *pulsare* è batter legiermente senza dolore . (a) . Non vengono però condannati nè al metallo , nè alle bestie feroci , nè alle forche , nè a tormenti (c) , nè si sogerano alle pene de' plebei (d) , eccetto solo per que' enormi delitti per cui rendonsi infami , come più giù recaremo ..

Venendo quindi alle *spezie de' misfatti de' soldati* , e facendoci da que' di coloro che truffano la paga , vien vietato che i soldati sogior- nino nella propria casa volendo goder del privilegio militare , ed aver lo stipendio , contro le leggi (e) . Quanto al delitto del partirsi senza li- cenza dal corpo del suo Regimento , se talun per poltronegiare nella propria casa abbia dopo la dimora di un anno fatto ad esso ritorno , vien posposto di anzianità a dieci che lo soffeguivano : se tal misfatto è di due anni vien posposto a 20. : se di tre anni a 30. : dove poi sia di trè anni vien discacciato dal Regimento e dal ruolo senza niun per- dono (f) . Diversamente se fugge o si allontana dal campo per codardia , poicche vien punito colla pena di disertore colui che senza niun segno di virtù o di forza , sbigottito da vil timore rendasi al nemico (g) , e similmente colui che digenere de' militari stipendj , cerca di appiat- tarsi in qualche spelunca (h) : e qualunque siasi novello, o veterano sol- dato, se in tempo di guerra, deve punirsi colla spada di digenere mor- te . Il Padron della casa o podere in cui ritrovasi che non l' abbia pale- sato colla perdita e confiscazion di essi , e se castaldo con capitale sup- plizio : E per l'altra banda vien premiato con immunità , quantevolte lo palesi , come di libertà lo Schiavo (i) . Se pentito spontaneamen- te abbia al suo corpo fatto ritorno , se li perdona il passato misfatto ; in contrario eziandio il Preside e suoi ufficiali che per grazia o per dissimulazione l'accennate pene non abbian osservate in si fatti malfat- tori , vengon puniti colla capital pena dell' estimazione e privazione della

(a) Text. in l. 3. §. miles ff. de re mil. l. r. §. cum Patronus ff. de offic. Praef. Vigil. l. veluti fu- stium. l. in servorum. l. 19. l. capitalium §. non omnes ff. de penis. l. 1. C. de his qui not. infra. l. 6. ff. de accusil. 4. ff. de incend. l. 12. ff. de decur.
(b) Text. in l. 5. §. inter pulsa. ff. de injur. l. militatibus viris C. de decur.
(c) Text. in l. 3. §. pena, & §. his qui ad ho- stem ubi gloss. de re mil.
(d) Text. in l. moris, §. ille ff. de penis.

(e) Text. in l. miles, & in l. qui mittuntur ff. ex quibus caus. major. l. fin. C. de Commeatu l. 8. C. de her. decur. cohortal. milit.
(f) Text. in l. fin. C. de commeatu lib. 12.
(g) Text. in l. 2. §. fin. ff. de re mil.
(h) Text. in l. r. §. neque solum C. de deser- tor. l. 5. & 6. ff. de re mil.
(i) Text. in l. fin. C. pro quib. caus. servi pro- premio libertat. accipiant -- Cod. 7.

della carica, e confiscazion del lor patrimonio (a). E colui che nel campo voltò le spalle a vergognosa fuga al cospetto de' soldati, e vien punito colla pena del capo, per effempio degl'altri (b), ed anzi ci v'è di cendo il Testo di esser stati per tanto puniti l'intieri eserciti dalla Legge Giulia, per cagion d'infame fuga, e quindi altresì gli Alfieri che perderon le insegne, ed i Capitani ed altri che abandonaron le lor compagnie per fuggire, esser stati percosfi colle verghe e colle mandaje, le squadre decimate, cioè di ogni dieci uno esposto al supplizio (c).

Rapporto poi al misfatto di *abandonar il luogo* dove stava destinato per sentinella, o per altro ministero, vien prescritta pena di morte a quel soldato che abandona il posto in cui era destinato alla sentinella del Principe (d), e colla stessa pena vien punito quel soldato che vi si addormenta (e), o maliziosamente abandona il luogo cui è destinato dal Duca (f), e colui che eccede il posto o la situazione, l'ordine, o la squadra, in cui stà situato nella battaglia, vien punito conforme il misfatto ed alla cagione, o colle bastonate, o col mutar milizia (g), e s'innoltra il rigore della Militar Disciplina a tal segno, che in guerra non permette al soldato di partirsi dalle insegne comeche ferito nel capo, senza licenza del Duca, altramente incorre misfatto di morte (h). Quanto poi all'aver fatto scappar via gli imprigionati per aver lasciata la custodia, deve punirsi conforme alla colpa, altramente se per troppa negligenza, altramente se per ebrezza, altramente se per caso, altramente se abbian lasciato la guardia, o li abbia prestato campo alla fuga (i).

Intorno al *Disertare*, siccome molto sono i generi della diserzione, così parimente varie son le pene prescritte contro de' medesimi, di cui pertratta in doppi volumi, e Titoli Legali (l). *Disertore* afferma esser colui che fugge dalla milizia, e per lungo tempo vaga lontano dal corpo

(a) Text. in l. 1. C. de desertorib. & occultatorib. eor. lib. 12. Auth. ut neq. miles neq. federat. observ. domui privat. aut poss. alicujus coll. 8.

(b) Text. in l. omne delictum §. qui in acie ff. de rej. mil. l. 3. §. fin. eod. tit.

(c) Text. in l. 3. §. 1. ff. ad l. Jul. Majest. l. 3. §. pen. ff. de re mil.

(d) Text. in l. qui excubias ff. de re mil. l. 1. C. de offic. Praef. Vigil. l. quamvis C. ad l. Jul. de adult. l. penult. in fi. C. de aquaed. V. Gotofred. ad l. 2. §. 10. C. de offic. Praef. Praet. in V. Circitores esse qui vigiliis circuibant. & si qua emerisset culpa demeritiabant.

(e) Text. in l. 5. §. qui stationes ff. de re milit.

(f) Text. in l. ob delictum §. qui in acie ff. eod.

(g) Text. in l. 3. §. in bello §. sed qui ff. eod.

(h) Text. in l. 1. C. quibus non obest longi tempor. praescriptio.

(i) Text. in l. 12. & l. fin. ff. de custod. reor.

(l) Text. in tit. de Desertoribus - C. lib. 12. Text. in l. desertorem §. desertor. & per tot. tit. Dig. de re mil.

corpo del suo esercito (a) primamente in tempo di guerra (b). Per editto di Germanico Cesare, rendesi disertore altresì colui, che stavadun-
go tempo lunge dall'esercito, attalche fosse tenuto per emansore, e
punito quindi colla più leggiera pena di quella de' disertori per gl'emanso-
ri prescritta (c), non di meno quando è lontano per lungo tempo,
vien dichiarato doverfi e' tener per disertore, qualora non ritorna (d).
Disertore similmente vien estimato colui, che avendo cominciato a mi-
litare, dassi al nemico; e disertore eziandio è colui che appiattasi in
qualche luogo, siccome abbiám ridetto (e).

Quanto poi alle *Pene*, varie son le pene de' Disertori, come la pe-
na del capo (f), l'esser sospesi al patibolo (g), la multa pecuniaria, il
divieto delli offizj, la mutazion di milizia, la digradazione, l'esser
ignominiosamente discacciato (h), la perdita dello stipendio (i), e l'ef-
fer impunemente uccisi (l), ed in oltre la pena della publicazion de'
beni di coloro che morirono nell'istato della diserzione (m).

Nondimeno la *Legal Disciplina Militare*, non tutti i disertori
punisce con igual pena, ma tiene ragion dell'ordine, de' stipendj, del
grado della milizia, del luogo, del tempo, dell'offizio che abbia talun
abandonato, del costume cui per lo addietro abbia vivuto, se abbia di-
sertato solo, o con altrui, o co parecchi, se sol una, o più volte, se
abbia aggiunto per ventura alla diserzione qualche altro misfatto, che
cosa abbia e' fatto dopò, e se sia ritornato spontaneamente, o sospinto (n).

Quanto all'*Ordine de' stipendj*, ed al *Grado* della milizia, similmen-
te il Duca dell'esercito, che lo abandona, o lascia il comando di esso,
vien tenuto di tal misfatto di disertore, e con quello d'offesa Maestà (o).
Quanto al *Luogo* ed all'*Offizio*, già lo abbiám sopra ravvisato in facen-
do parola di questo misfatto. Quanto poi al *Tempo* qualora sia commes-
sa diserzione in guerra, vien ugualmente punita colla pena del capo,

Tom. III.

Z

ma

(a) Text. in l. 1. §. disertorem, & l. 3. ff. eod. tit. l. 1. C. de litor. & itin. custod. lib. 11.

(b) Text. in l. 1. §. disertor. Cod. de disertor. lib. 12.

(c) Text. in l. 3. §. emansoris l. qui cum uno §. penult. vers. levius ff. eod. tit. de re mil.

(d) Text. in d. l. qui cum uno §. edictum l. disertorem §. disertor ff. eod. tit.

(e) Text. in l. 1. C. de disertor. lib. 12.

(f) Text. in l. postliminium §. transfuga ff. de captiv. & postlimin. revers. l. proditores ff. de re milit.

(g) Text. in l. 3. §. si quis ff. de re mil. l. si quis aliquid l. aut damno §. hostes ff. de penis.

(h) Text. in d. l. 3. §. pena militum ff. de re mil.

(i) Text. in l. eum allegatis l. ex causa C. de re mil. lib. 12.

(l) Text. in l. 6. C. quando lic. unicuique sine jud. se vind. l. 3. §. ff. ad l. Cornel. de Sicar. l. 2. ff. ad l. Jul. Majest.

(m) Text. in tit. Cod. de re milit. lib. 12.

(n) Text. in l. 2. & l. 5. ff. de re mil. l. 3. in fi. C. de cursu publ. lib. 12.

(o) Text. in l. non omnes ff. de re milit. l. 1. C. de itin. & litor. custod. lib. 11.

(o) Text. in l. 3. ff. ad l. Jul. Maestat.

ma quante volte sia in tempo di pace, se cavaleggiere si digrada, se fante vien mutato dalla milizia (a), e qualora siano imminenti i nemici, vien punito colla pena del capo colui ch'era destinato investigatore se rimane nella esplorazione, e parimente colui che si allontana da fossi (b). Risguardo poi al *Costume* cui abbia e' per lo innanzi vivuto, ci espone che sebben non debba crederfi all'Emanfore dopò che ritorna, lo afferir ch' e' faceffe di non aver fuggito, ma di essersi allontanato preso da' nemici, nondimeno quante volte per lo addietro fu riputato buon soldato, se li deve prestar cotal fede (c). Per quanto devesi all'esser disertato solo, o se co' parecchi, ci dichiara che quantevolte molti soldati insieme conspirano ad un qualche misfatto, ovvero se manca la squadra, tutti foglionfi digradare (d). In oltre devesi por mente, se abbia soluto disertare altre volte, imperciocche allora esser deve con maggior rigore punito (e). Se abbia agiunto alla diserzione qualche altro misfatto come per ventura furto, adulterio, omicidio (f). Che cosa abbia e' fatto dopò, se abbia preso partito in altra milizia nel qual caso vien punito più rigorosamente (g), di tal che debbonfi esaminar nell'Emanfore, le cagioni di suo allontanamento, e 'l perche, e 'l dove sia stato, che cosa e' abbia fatto; e si perdona alla fanità, all'affezion de' genitori per visitarli infermi, all'aver inseguito lo schiavo fugitivo, od altra simigliante cagione, e si perdona al novello soldato cui per anche non è nota la disciplina (h); quante volte abbia disertato sospinto dalla ebrezza, o dalla lascivia, si perdona la pena del capo, e si punisce colla mutazion della milizia, o coll' esiglio (i). Finalmente avvisar si deve, se sia ritornato spontaneamente, ovvero sospinto, imperciocche il disertore che volontariamente si presenta, o sorpreso si offerisce, evita la pena di diserzione, e vien punito colla più leggiera di sbandimento, laddove in essendo preso coartatamente, vien punito colla più grave pena del capo (l), e se abbia fatto resistenza ed oppugnato coll' arme,

(a) Text. in l. non omnes ff. de re milit.

(b) Text. in l. 3. §. qui in exploratione ff. eod.

(c) Text. in l. non omnes §. a barbaris l. desertorem §. is qui ad hostem ff. eod. tit.

(d) Text. in l. 3. in fi. vers. & si multi ff. eod. l. 2. ff. de custod. reor.

(e) Text. in l. 5. ff. de re mil. & in l. 7. ff. ad l. Jul. Majest. l. sicut §. iisdem ff. de accus.

(f) Text. in l. 5. ff. de re mil. l. fin. Cod. de desertorib. lib. 12. l. 2. in pr. & §. 1. ff. de re mil. l. desertorem ff. eod. l. fin. ff. de accusat. l. militibus ff.

de cust. reor.

(g) Text. in l. qui cum uno §. qui post desertionem ff. de re mil. l. amissione ff. de cap. dim.

(h) Text. in d. l. qui cum uno §. fin. ff. de re mil.

(i) Text. in l. 6. ff. de re mil. l. milites agrum in fi. vers. item Divi Severus, & Antoninus ff. eod. l. 12. ff. de custod. reor.

(l) Text. in l. qui cum uno §. edictum, & in l. non omnes §. qui in diserzione ff. de re mil. l. 1. §. desertor. C. de desertorib. lib. 12. vers. horum qui spontè.

arme, deve opprimerfi come ribelle (a).

Dopo aver ravvisato di quello del Difertore, viene quindi a ravvisar l'altro misfatto di colui che diviene *Transfugitore*, il quale similmente distingue dall'*Emanfore*, ed altresì dall'*Errante*. Il *Trasfugitore* propriamente dicesi colui che dalla propria milizia a quella de'nemici si reca con animo, di non far ritorno (b), e parimente che ritornar potendo preso, non volle (c): e più largamente dicesi altresì colui, che o in tempo di guerra, o di tregua, convenendo con coloro cui non vi è amicizia, trasfugì tra essi, e con malvaggio consiglio e proditorio animo, abbandonò la patria (d), e di tal fatta son que'che partonfi dal dominio del lor Principe, e recansi a quel de'nemici (e); costoro ritornando rendonfi per Diritto Militare all'istato primiero in cui erano prima di partirsi, di libertà, o di schiavitù (f), che che ne dica la Chiosa, la cui esposizione vien riprovata da più accorti Legali Scrittori (g). Ed in simigliante modo dicesi altresì *trasfugitor* di metallo colui, che in essendo a tal opra condannato, fuggì da esso supplizio (h). *Emanfore* poi dicesi colui, il quale comeche non recasi a nemici, non dimeno in avendo il commando di un qualche Castello, Città, o di altro suo luogo, o feudo, rendesi nemico, e vuol esser tenuto tra 'l numero de'nemici, il quale stranamente si vuol punito colla leggiera pena di mezza diminuzion di capo, che riducesi nella sola perdita della Città, ma non di libertà (i), non colla più grave dell'altra diminuzion che dicesi massima, cui si toglie la libertà, la patria, e la famiglia (l).

Le Pene contro i *Trasfugitori* furon mai sempre rigorose, in essendo riputati costoro come del numero de'nemici, e vengon puniti del capo (m), e si sospendono, e si bruciasse (n), ed anzi è prescritto, che colui che vien preso in atto di voler trasfuggire, punir nondimeno si debba del capo (o), e negasi al *trasfugitore* altresì

Z 2

ogni

(a) Text. in l. 2. C. de defertor. lib. 12.
 (b) Text. in l. postliminii §. captivus, & l. si captivus ff. de captivis, & postlimio reversis.
 (c) Text. in l. non omnes §. qui captus ff. de re mil.
 (d) Text. in l. postliminium §. transfuga ff. de captivis.
 (e) Text. in l. amissione §. 1. ff. de capit. dimin.
 (f) Text. in l. transfuga ff. de acquir. rer. dom.
 (g) Cujac. lib. 4. observation. cap. in pr. Decian. tract. crim. vol. 2. lib. 7. c. 14. de transfuga

(h) Text. in l. in bello §. si deportatum ff. de captivis.
 (i) Text. in d. l. amissione §. 1. ff. de capit. dimin.
 (l) Text. in l. si quis tutor ff. de tutel. lult. ff. de capit. dimin.
 (m) Text. in l. postliminium §. transfuge ff. de captiv. & postlim. reversis. l. proditores ff. de re mil.
 (n) Text. in l. si quis aliquid ff. de penis, & in l. aut damnus §. hostes eod. tit.
 (o) Text. in l. defertorem §. is qui ad hostes ff. de re mil.

ogni diritto che dicesi del *postliminio* (a), nè rimandato da' nemici rimpiazzati alla milizia, se non si farà palese di esser stato preso da coloro (b); perocchè quantevolte taluno ritrovandosi in cammino vien raggiunto ed assalito da' nemici improvvisamente, ed in tal modo vien preso, e merita il perdono (c), ed allo stesso modo colui che trasfuggi, e quindi prese e recò molti nemici (d).

Emanfore altresì dicesi colui, che abbia vagato dal campo oltre il tempo prescrittoli nel salvocondotto, ovvero che dopò qualche tempo che abbia vagato, finalmente ad esso fa ritorno (e), e differisce pertanto dal *Disertore*, trà per il tempo, perocchè il disertore è lontano per lungo tempo e non ritorna, e l'*emanfore* vaga per più breve tempo; o trà per l'animo, essendocchè il *Disertore* parte con animo di non far più ritorno, ma l'*Emanfore* di ritornare (f). *Errante* finalmente dicesi colui che sovente vaga, senza cagione (g), il qual debbono i Presidi far imprigionare e recarne avviso al Principe per diliberarne (h).

Grave delitto altresì del Soldato è: quello di spiare, e di rivelar i secreti e le bisogne del campo a nemici, ed assì in luogo di traditore, e si punisce colla pena del capo (i), e si suol bruciar vivo, o sospendere (l).

E similmente il prestar a nemici stessi agiuto, favore, o soccorso, direttamente ovvero indirettamente, intorno alla qual cosa ravvisamo in primo luogo, che vien tenuto del misfatto della Legge Giulia di Maestà colui che abbia mandato lettere o messo a nemici, con cui rechi ad essi giovamento in qualsivisi modo (m): e conduca arme, cavalli, danajo, ed altre sì fatte cose che possan lor giovare, la qual cosa vien riputato gravissimo misfatto che con seco reca la pena del capo, e la confiscazione de' beni (n), nè lece vendere a nemici il ferro, senza pericolo del capo (o), e colla pena del capo istesso vien punito, colui che insegna a nemici di fabricar le navi, o di adattar i guerreschi strumenti a danno

(a) Text. in l. item si flex quib. saul. major. & in d. l. postliminium §. transfuga ff. de captiv.
 (b) Text. in l. non omnes §. a barbaris, cum §. seq. ff. de re mil.
 (c) Text. in l. non omnes §. qui captus l. disertorem §. is qui ad hostes veri. sed si ex imp. rovis. ff. de re mil.
 (d) Text. in d. l. non omnes §. fin.
 (e) Text. in l. §. emanfor ff. de re mil.
 (f) Text. in d. l. §. emanfor, & §. disertorem, & d. l. qui cum uno §. editum ff. de re mil.

(g) Text. in l. §. disertorem eod. tit.
 (h) Text. in l. §. in ff. de re mil.
 (i) Text. in l. omne delictum §. explorator ff. de re mil.
 (l) Text. in l. si quis aliquid ex metallo §. transfuga, l. aut damnus ff. de penis.
 (m) Text. in l. ad fin. ff. ad l. Jul. Majest.
 (n) Text. in l. Cod. qui res exportat. non deb. & l. §. ad l. Jul. Majest.
 (o) Text. in l. eodem ferro ff. de publican. & vestigal.

danno dell'effercito in cui effo ritrovafi (a), e colla pena di effe bru-
ciato vien punito colui, per di cui opra o condivenza, fecero preda i
nemici, o partironla infieme con effi (b).

Viene altresì recato a misfatto nel Soldato, non men il far cosa
del Duca vietata, che parimente il non obedir al di lui comandamen-
to; eziandio se la cosa riesca in bene, e vien punito del capo (c), con-
cioffiacche a serbar la Militar Disciplina, primamente risguarda-
fi l'obedir al Duca dell'effercito ed al Superiore, talche ogni contumacia
contro il comando d'effi vien riputata capitale (d); onde il soldato che
fa resistenza al suo Colonello, o Capitano che voglia castigarlo, vien
notato d'infamia, e quantevolte irriverente abbiali, trattenuto la vite
cui era bastonato, mutarà in pena milizia, e se l'abbia studio-
samente infranta, ovvero alzato la mano al Capitano, farà punito
del capo, in dovendosi in ogni modo punire il soldato, ch'è men rispet-
toso a suoi Superiori (e). Debbono nondimeno avvertir costoro, di
non trascendere il modo nel castigare (f).

Enorme misfatto in oltre è nel Soldato, il destar sedizione trà
guerrieri, la quale quantevolte è grave, parimente colla pena del ca-
po vien punito, se legiera coll'esser discacciato dalla milizia (g): E se
turma de' soldati si raduna per far qualche misfatto, o manca la squa-
dra a punirli vien intieramente digradata. Coloro che il lor Duca o
Capitano non abbian voluto difendere, o l'abbian abbandonato, se ven-
ga ucciso son puniti con mozzarseli il capo (h).

Finalmente sotto l'istessa pena vien vietato al Soldato il perdere,
ovvero alienar in guerra le arme (i), onde colui che l'abbia perdute in
guerra, non gode del diritto di *postliminio* (l), e qualor e' l'abbia rub-
bato al compagno di guerra, vien privato del grado della milizia (m).
Concioffiacche la Militar Disciplina Legale punisce i furti ne' solda-
ri con dar loro ignominiosa licenza (n), e colla pena poi di morte,
quantevolte abandonando il campo, a' ladronacci rivolgansi (o), ed un-

21.

(a) Text. in l. fin. C. de penis lib. 9.
(b) Text. in l. si quis a barbaris C. de re mil.
lib. 12.
(c) Text. in l. 3. §. miles vers. in bello ff. de
re mil.
(d) Text. in l. omne delictum §. contuma-
cia ff. eod.
(e) Text. in l. milites agrum §. irreverens
ff. de re mil. l. omne delictum §. qui manus ff. eod.
(f) Text. in l. officium in fi. ff. eod.

(g) Text. in l. 3. §. qui seditionem l. qui me-
tu ff. eod. l. 2. ff. ad l. Jul. Majest. cum seq.
(h) Text. in l. 3. §. fin. ff. de re mil.
(i) Text. in l. 3. §. miles qui ff. eod.
(l) Text. in l. 2. in fi. ff. de captiv. & postli-
min. revers. & rede. ab hostib.
(m) Text. in l. 3. §. qui aliena arma ff. de re
mil.
(n) Text. in l. fin. ff. de furt. balnear.
(o) Text. in l. fin. C. de desertorib. lib. 12.

zi per tal misfatto del rubbare, debbon sospendersi, perocche rendono si infami *ipso jure*, la quale infamia li priva della milizia, e di tutti i militari privilegj (a).

Altresi stesamente ragiona del misfatto delle Sentinelle e de' Soldati destinati a custodir i prigionieri lo malfattori, se abbianli fatto fuggire, ed instruisce il Giudice Militare di tutte le circostanze ch'ei debba diligentemente ricercare (b).

FA d'uopo affermare che come la tutte l'altre Discipline (c), eziandio quella Militare sovraffa la Legale (d), per cui fatti il Principe a dritta mente governare non men in pace che in guerra (e), e quindi dicefi adorno per l'arme, ed armato per le leggi (f), nelle quali è palese pertanto la rispondenza tra esse e l'arme, tra il brando e la toga: *Istorum enim alterum alterius auxilio semper legit: Et tam Militaris Res legibus intuto collocata est: quam ipse Leges armorum prasidio servatae sunt* (g), e tra l'una milizia e l'altra armata e togata (h), (talche ci recano che li stessi Duchi partivan l'anno alternamente una metà recandone a militari e l'altra a legali studj (i), e pareggian sovente a guerrieri gli Avvocati, i quali scambievolmente colla voce e col brando non men gli uni che gli altri provvedon alla Republica, e la difendono (l). Tra Giureconsulti nondimeno prepongono le Leggi pur istesse al Giurisperito divenuto Guerriero, come Tullio, Catone, Sertorio ed altri (m) e li fan goder non men de togati che de guerreschi privilegj (n). Chi potrà contrastar a cotesto amendue i pregi, ed i speciosi ed illustri titoli di *Advocatus* e *Miles*, e non adattarli gli adorni encomj di Ovidio, dicendo.

Eum si bella vocabunt,

Miles erit: sin pax, positis Toga gestiet Armis.

Hinc Fora patrum, bellantem Castra videbunt? (o)

benè

[a] Text. in l. 2. §. miles ff. de his qui not. infam. l. 3. C. de veteran. lib. 12. l. 3. C. de defensor.

[b] Text. in l. 12. cum sequ. & tot. tit. Dig. de custod. reor.

[c] Text. in l. 2. cum §. sequ. ff. de legib.

[d] Text. in l. 1. C. de offic. Vicar.

[e] Text. in §. 1. Instit. proha. & in l. 1. C. de Justin. Cod. confirm. l. 1. C. de vet. jur. enucl. & in tit. de testam. ordin. Auth. de consulib. in pr. coll. 4.

[f] Text. in l. cum vir nubit C. ad L. Jul. de adult. & in d. §. 1. Inst. in proha. ubi Gloss. in V. quaritur.

[g] Text. in l. 1. C. de Justin. C. confirm.

[h] Text. in l. 1. C. de offic. Vicar. l. pen. C. de judic. l. 4. C. ad L. Jul. Majest. l. fin. C. de palat. sacr. largit.

[i] Text. in l. 3. §. ex us in pr. ult. pag. ff. de orig. jur. Not. gloss. in §. item Divus Inst. de excus. tut.

[l] Text. in l. Advocati C. de advoc. div. jud. l. miles C. de locato l. 1. C. de Justin. Cod. confirm. l. fin. cum gloss. C. de profess. Gloss. in l. un. ff. de bon. poss. ex testam. in V. milites, & ibi not.

[m] Cic. offic. lib. 1. c. 23. Gribald. de modo, & rat. stud. in jur. Balduin. de instit. histor. & cum jurispr. conju. par. 2.

[n] Text. in l. 1. C. de offic. Vicar. Gloss. in l. miles in V. facere de re jud. Freccia tract. de subfeud. lib. 2. pag. 109. 115. col. 2.

[o] Text. in l. 2. §. 27. ff. de O. J. d. l. 1. C. de offic. Vicar. — Ovid. ad Pisen.

bensì laddove l'erede Soldato non era per l'antica legge tenuto oltre l' ereditarie facultà perche avesse e trascurato di far inventario (a), il che poi rimane corretto dalla legge novella (b), per l' opposto mai sempre fu tenuto il Giureconsulto divenuto Guerriero (c), per cagion che la Legal Disciplina Militare prescrive che i Soldati saper non debban le leggi ma solo le arme (d), i Giureconsulti non pertanto possan mercè di essa Militar Disciplina nelle leggi contenuta, avvisar dell'arme insieme, e delle leggi (e). Ma e la Militar Disciplina e la Legale, prepongon non men a gli uni che a gli altri, que' Giureconsulti che ci abbian rimasto Opere d' ingegno (f), e vieppiù se tra essi talun per ventura mai vi fosse che abbia compilato per ordine la Militar Disciplina, dir potendosi aver recato vantaggio non men a Guerrieri, che a gli Avvocati, ed alla intiera Republica. A Guerrieri, conciossiacche se li presta senza l'accennato divieto investirsi del carattere de' Giureconsulti, e farsi ad avvisar colle Arme le Leggi, per giudicar le Militari Cause, mercè di essa Militar Disciplina nelle Leggi contenuta, e saper quindi prontamente in mezzo recarne Legge che glie n'afficuri. *Certè Juris est, quod concessa est etiam Militaribus hominibus judicandi facultas. Quid enim obstaculi est, homines qui alicujus rei peritiam habent, de ea re judicare? cum sciamus & Militares Magistratus, & omnes tales homines, per usum quotidianum jam esse approbatos ut & audiant lites, easque dirimant, & pro sui & LEGIS Scientia, hujusmodi altercationibus finem imponant* (g). A gli Avvocati, perocche laddove per lo innanzi furon dalle leggi pareggiati a guerrieri, perche questi col valoroso brando, essi colla gloriosa voce difendon i Cittadini, mercè poi di essa Legale Militar Disciplina rendonsi atti a difendere i Guerrieri finanche istessi, e non men le lor sostanze, ma le forti, le vite, la fama, i posterì. Alla Republica, per cagion che l'avvisar di tai cose, e con ragion di ordine saper quel che al diritto de' soldati e de' cittadini si pertiene mercè di essa Civile e Militar Disciplina, tutto ridonda in accrescimento della Republica. Laonde per non adattar quì le parole del Testo che ci detta. *Ea enim que notabiliter fiunt, nisi specialiter notentur, videntur*

tur

[a] Text. in L. 1. §. noviss. C. de jur. delib.
 [b] Text. in Auth. de her. & falc.
 [c] Ubal. tract. de inventar. quest. 5.
 num. 14.
 [d] Text. in l. sancimus §. hæc omnia C. de jur. delib. l. C. de jur. & fact. legor. §. per. Inst. de except.
 [e] Text. in duplic. tit. de re Militari. Dig.

Nov. 49. & Cod. 12. & omnib. jurib. hic supracit.
 -- Ubal. loc. præcit.
 [f] Cavalcan tract. de testib. par. 1. Rovit. dec. 65. n. 2. Petra comm. ad Rit. M. C. V. 16. n. 13. Caravit. ad Rit. 101. Luc. de Penna in l. mulieres sol. pen. vult. §. C. de legit. lib. 12. Cassina. par. 10. confid. 28.
 [g] Text. in l. 17. C. de judic.

tur quasi neglecta (a), ecco la ragion dell'accennato preponimento non men a gli altri Avvocati che a Guerrieri, recata dallo Scrittor delle militari cose istesse il Vegezio, in tal guisa *Unius atatis sunt qua for^titer fiunt: qua vero pro utilitate Reipublica scribuntur, Aeterna sunt (b)*, e come Tullio ben inteso della Civile e Militar Disciplina, in miglior modo ci reca. *Illud enim semel profuit: Hoc semper proderit Civitati (c)*.



DELLA

(a) Text. in l. 25. §. cit. Prator R. de in-
str.

(b) Vege. de remilitan. lib. 2. cap. 3.

(c) Cic. officior. lib. 1. c. 23.

DELLA RAGION CANONICA NELLA CIVILE CONTENUTA.

TRATTATO VII.



Ovunque ci facciamo a rintracciar l' antica , ovvero a scortare la novella Giureprudenza , ravvisamo mai sempre esser il Gius Pontificio parte della Scienza Civile. Cionciosiacche siccome se ci riportamo all' antica, osservamo che una fu esso delle cinque parti, in cui venne la medesima distinta (a) , sì fattamente che sinanche da Tullio estimossi per dimezzata la notizia di questa , senza l' altra di questo , eh' erale accoppiato (b) ; altresì se ci rivolgiamo alla novella , è fuor dubio che la Ragion de' Canonici diriva sua origine dalla Civile istessa (c) , e da questa abbia colto il più bel fiore (d) , onde serbano tra esso loro cotanto intima rispondenza che in una insieme convengono (e) , e rendono congiunte (f) , talchè non valendo una star senza dell' altra , si son pertanto scambievolmente confederate ed abbracciate (g) . E siccome le Civili Leggi non son ritrose imitar quelle de' Sacri Canonici (h) , nell' istessa guisa le Canoniche non ischivano d' imitar parimente ed osservar quelle del Diritto Civile (i) , ed amendue alternamente vengono l' un l' altre ad ornare ed illustrare (l) , per modo che quante volte per ventura avvenga un qualche caso , che non sia nel Civil Diritto allo 'ntutto distinto , ovverq' ambiguamente esposto , e ritrovasi palesemente in quel de' Canonici profferito , allor deve ritrarsi il suo disinimento da quel de'

Tom. III.

A a

Cano-

(a) Cujac. lib. 27. obf. 36. Plin. lib. 8. epist. ad Arif. (b) Text. in Auth. ut cler. apud propr. epife. pen. in fi. coll. 6. Auth. de monach. §. fin. Auth. ut determ. sit. munit. cler. in fin. col. 1. Gloss. in Auth. de (c) Arthuro Dux de author. iur. siv. lib. 1. c. 1. neccl. iur. §. fin. tom. 8. ca. in concord. alleg. & ibi Bar. 7. numbr. pag. 86. (d) Text. in c. nulli §. 8. dist. c. extra decop. (e) Cujac. in c. 15. de sens. & re. jud. Gentile. neg. munc. e. si ad jurorium & seq. dist. 10. c. propter & c. biduum 2. q. 6. c. quo iure. dist. 8. Gloss. in c. 2. (f) Vasq. contr. illustr. lib. 11. c. 88. n. 28. Esq. §. de reg. jur. Basin Auth. apud quos opoet. Monach. nac. lib. 2. conf. 100. n. 36. (g) Text. in c. nulli §. 8. dist. c. extra decop. (h) Cujac. in lib. 4. Decret. in prefat. (i) Bal. in sub. Decretal. 6. (l) Mehus. in tract. nom. iur. §. 5. n. 10.

Canonici, non men nel foro chieftastico che nel feolarefco; e per contrario devefi profferir la caufa nell'un foro e nell'altro per lo Diritto Civile, tuttevolte che nel Canonico fi rinviene niuna d'eterminazione, ovvero ambigua, ed ofcura (a).

E per tacer qui, come amendue quefti Diritti, perrattano infieme delle ifteffe materie, e conformanti parimente ne' medefimi Trattati, la qual cofa può fcontrarfi nell'Indici de'lor volumi (b), e che ne' Decretali contengono molte leggi del Diritto Civile, come più giù ravvifaremo; per ora diciam qui folo, qualmente per la Sacra Civil Sapienza, vien diftinto il Diritto de' Canonici (c), e maneggia efa le cofe che pertengono alla Ragion Canonica, come per cagion d'efempio in trattando delle chieftastiche cofe, e de'loro privilegj, e canonici (d), della difciplina, giurisdizione, privilegj, ed altre molte chieftastiche regole e leggi (e), e della permutazion alienazione e pagamento delle cofe chieftastiche (f), e di non render oftacolo la prefcrizione del tempo per revindicar le cofe ficre, e de' templi (g). Si eftende altresì a trattar delle chieftastiche perfone, e s' innoitra a Vefcovi, a quali vieta di effer lontani delle lor Chiefe (h), e nelle fpefe di effe (i), e nelle contefe tra Vefcovi e vaffalli (l): e non meno ne' Vefcovi, che fimilmente ne' Chierici (m), oltre a preftar la norma di lor ordinazione (n), tratta di que'che lafciaron le lor Chiefe (o), e di que'che fanno qualche investitura (p): impone che i chierici debban trasportarfi di una ad altra Chiefa per fupplir il numero de' manchevoli (q), e che fia prefcritto il numero de' chierici non men della

Mag-

(a) Text. in c. 1. & ibi D. de nov. op. nunc. Abb. in c. licet n. 14. de foro compet. Bero. in c. de caufis eod. tit. Maranta in prax. p. 3. n. 73. Chrifim. decif. Belgich. 54. n. 1. tom. 2.

(b) In Vol. Cod. Authentich., Novell. & in Volupt. Decret.

(c) Ubald. tract. de inventar. q. 6. n. 20. in fin. (d) Text. in tit. de Sacrof. Ecclef. & de reb. & privileg. car. -- Cod. lib. 1. & in Auth. 137. Ecclefiafticas Canonib. & privileg. Sacrof. Epif. Ecclef.

(e) Text. in Auth. de ecc' efiast. titul. coll. 9. novell. conf. 131. & in Auth. 123. de ecclefiaft. di. ver. capitul.

(f) Text. in Auth. 46. de Ecclef. rer. immobil. alien. & folut. in Auth. de alien. emphyth. locat. hypothec. & al. diver. contract. in univ. loc. rer. fact. coll. 9. in Auth. ut null. fabr. oran. dom. & de alien. Ecclef. rer. immobil. coll. 9. Auth. unde cetero commut. ecclef. rer. non ficte hanc apud piiffimum Imperator, & hoc modo ad alias personas legitimas tranfeant res, fed hac tantummodo hanc ad imperialem domum: & ut liceat per-

petras emphyteutes agi ab oratorio in oratorio, decreto videlicet interposito: excepta hac majori Ecclesia: ne tamen in privatam personam transeat emphyteus -- Coll. 5. Novell. rer.

(g) Text. in tit. de rei domini. vel temp. loc. vindic. temp. p. pref. ab usureator -- Cod. 7.

(h) Text. in Auth. ut Clerici qui reced. Auth. 47. ut null. fabr. orator. dom. & ut epif. non de sint in Ecclef. & Novell. 100. Novell. 13. de epif.

(i) Text. in Auth. 6. quom. op. epif. & cler. ad ordin. produc. & de expenf. ecclef. coll. 1.

(l) Text. in tit. controversia inter Epifcopum, & Vassallum -- In Uf. Feud. lib. 2.

(m) Text. in Auth. de SS. Epif. Cler. & Monach. coll. 9. Novell. 131.

(n) Text. in d. Auth. 6. quom. op. epif. & cler. ad ordin. produc.

(o) Text. in Auth. 58. Cleric. qui a suis detinent ecclef. Novell. 94.

(p) Text. in Auth. 83. Cler. qui invertitur. fact. in al. transfer. ad fuppl. de sic. nom.

(q) Text. in Auth. 16. Ut cler. ex una ecclef. in al. transfer. ad fuppl. de sic. nom.

Maggiore che delle altre Chiese (a): Senzacche generalmente prescrive la misura de' chierici da ordinarsi (b), e che quella offerta che appellasi infinuazione sopra i chierici, diassi sol da coloro che son ordinati nella Magior Chiesa ma non già nelle altre, poicche ravnisa lo imperator Giustiniano che i chierici che ordinavansi dall'Arcivescovo di Constantinopoli nell'altre Chiese fuor della Magiore, non eran in esse ricevuti prima che non ne avessero preso danajo quanto tornavali in grado, onde vieta di tal cosa più farsi per l'avvenire sotto pena a colui che ciò facesse di privarsi del Sacerdozio, ed in suo luogo entrar quel chierico che stato fosse eletto per colà in quella chiesa mandarsi, tal pena riportando colui dall'avarizia, ed i Governadori della Magior Chiesa quella di dieci libre d'oro, se detta legge trascurassero, imperciocche vuole che le funzioni e ministerj del Signore non abbian a farsi per vendita ne per compera, ma puramente e senza ricatto. Laonde impone al detto actual Arcivescovo, non men che a tutti i successori di quella Pontifical Sede, di prestar pronta esecuzione a quel che vien in questa Legge ordinato (c). Altresi leggesi di vietar l'edificarsi privati oratorj senza intesa del Vescovo (d), e nelle private case celebrarsi i divini misterj; ed all'istesso sudetto Arcivescovo iscrivendo, impone non men ad esso che a suoi successori la pena di cinquanta oncie d'oro, quantevolte sia noto ad esso imperator Giustiniano di esser al Vescovo stato tal cosa dinunziato, ed e vietato non l'abbia (e).

E finalmente s'innoltra eziandio nel conoscimento, delle cause de' chierici stessi, e prescrive ch'essi prima convenirsi debbano innanzi i proprj Vescovi, indi presso i civili giudici (f), cioè quanto alle civili o pecuniarie cause debbanfi convenir in giudizio presso il Vescovo, e dove questo per ventura non possa, o non voglia, o differisca di definirle, le conoscerà il Civil Giudice, osservando i chiericali privilegi (g). Ma quanto alle criminali cause che non son di canonico misfatto, debba solo procedere il Giudice Civile a terminarle tra lo spazio di mesi due, da noverarsi dal dì della contestazion del giudizio, e qualor vegga che il chierico debba esser condannato, dovrà prima riguardarsi de' suoi ordini dal Vescovo, e dove per l'opposto vegga di esser assoluto, allor e' potrà anche senza intesa del Vescovo, assolverlo

A 2

lo

(a) Text. in Auth. 3. Ut determ. sit n. cler.
 (b) Text. in Auct. ut determ. sit num. Cler. Auth. quom. op. episc. § sed neq. effusas.
 [c] Text. in Auth. ut ea que voc. infinuati-
 wa super Cler. coll. 5.
 (d) Text. in Auth. ut null. fabric. orator.
 dom. coll. 5. & in Novell. 99.

(e) Text. in Auth. ut in privat. dom. Sacr.
 myster. non siant coll. 5. Novell. 96.
 (f) Text. in Auth. 83. Ut Cler. apud pro-
 prios episc. primum conven. & post hoc apud ci-
 vil. judices.
 (g) Text. in d. Auth. U. Cleric. §. 1. No-
 vell. 47. si quis cler. in jus voc.

lo (a). In oltre dal Vescovo appellandosi al Preside, quante volte questo riconferma la sentenza, non appellasi per la seconda fiata, ma se infermi e vulneri la sentenza, può in tal caso di bel nuovo appellarsi (b). E non men i Chierici che altresì i Vescovi eziandio stessi qualor debbanfi convenir in giudizio ancorche ritrovansi nella Metropoli, nondimeno se la causa fu contestata nella Provincia, così debba terminarsi, e se non ancor fu introdotta nè cominciata debbon convenirsi d'avanti al Prefetto del Pretorio: Qualor trattasi poi contro chierici di canonico misfatto ch'abbia d'uopo di chieftastica pena e castigo, dispone che debba discernerne il Vescovo, senza punto comunicarne a civili giudici, i quali non vuol che affatto sian di tai negozj intesi, poichè d'uopo che questi chieftastici affari si esaminino ed emendansi gli animi de' malfattori per la chieftastica pena, giusta il tenor delle sacre e divine regole, le quali non isdegnano le nostre Civili leggi di seguire (c).

Per l'altra banda tuttevolve si tratti contro laici ancorche di canonico misfatto, prescrive che il Preside permetter non debba sollevazione nella Provincia per occasion di religione, ma quantevolve muovasi contro di secolar persona un canonico misfatto, il secolar Giudice col Vescovo insieme amendue debbon esaminar e diffinir tal causa per modo che decentemente si serbi la cartolica fede e la giurisdizion del Principe facciasi indenne, ed i reali sudditi illesi, come abbiam accennato nella Polizia Legale (d). Ed all'istesso modo vuole che a Vescovi debbasi ricorrer da' secolari, quantevolve non li vien resa giustizia da' Giudici della Provincia, attalche i Vescovi li constringano, e se nondimeuo monstransi ritrosi i Giudici ad obedire, e differiscano la spedizion delle cause e non offervino a litigadori giustizia, debban i Vescovi notiziarne il Principe, per discernere di tai cose, e punirli coll'istesse pene che punirà i litiganti che ricorreranno a drittura al Principe senza recar dette lettere del Vescovo, al quale abbian fatto prima ricorso: ed altresì qualor il Giudice sia sospetto, debba agiugnerseli il Vescovo a giudicar con esso, ed allo stesso modo impone di castigar i Vescovi che per altrui connivenza tradiscon la giustizia, attalche istudiano col timor santo di Dio drittamente giudicare (e).

Vol-

(a) Text. in d. Auth. ut cler. apud S. illud palam ubi gloss.

(b) Azo in Summa Cod. in tit. de epis. & cler. n. 12. & sequ.

(c) Text. in d. Auth. ut cler. §. pen., & in No-

vell. 47. si quis cler. in jus voc., & in Novell. 13.

(d) Text. in Auth. de mand. Princ. §. neq. occasione.

(e) Text. in Auth. ut diff. jud. aud. interp. alleg. cog. ab epis. coll. p.

Volgesi poi a Monasterj, a Frati, e stesamente ragiona di quanto ad essi si periene, facendosi dal modo dell'edificazione de' Conventi, e della recezione, noviziato, professione, regole, vita, e sino a tutta la lor disciplina (a): a lor Priori, Abati, ed Abadesse, cui vieta il dar feudi, o infeudar le chieftiche cose lor sogette, che appellansi titol, e dignità (b), e rëca la norma di lor elezione (c).

Nè trascura parimente d' impor leggi per le donne monache (d), e per le cause di esse, imponendo che punto debbano ingerirsene i civili Giudici, ma debban solo da Vescovi diffinirsi, conforme bensì alle leggi del Diritto Civile intorno alle medesime profferite, ed i Vescovi stessi dispor debban se debban per se, o per altri esse risponder ne' giudizj, come sembrarà loro più convenevole, e tal disponimento comprende parimente le cause de' Frati (e).

E finalmente s' inoltra in trattar finnanche delle nozze de' chierici permesse o vietate (f), per tacer degli altri maritaggi de' secolari, impedimenti di essi, divorzj, e separazion de' maritali letti (g).

La qual cosa non deve parer strana, conciossiacche anticamente tutti i chierici, e le Chiese, eran sottoposte allo 'mperadore (h), in tempo dell' accennate leggi del Codice, e pertanto lo 'mperadore faceva tai leggi intorno alle Chiese, e beni di esse, onde non è da maravigliarsi se poteron provvedere alle Chiese, e cotanto maggiormente a lor Ministri e Prelati (i). Intorno alla qual cosa istessa agiugner potremmo, di essere fuor dubio, che il Principe può limitare eziandio il diritto di vino (l), e che in oltre dappoiche i Regi ne' più antichi tempi erano sacerdoti (m), che essi pertanto non siano puramente laici, e spezialmente i Regi di questo Regno di Napoli, e per tal cagione s' iscrive ad essi col titolo di *Sacra Real Maestà* (n). E quindi è che il II. Carlo, e prima di esso

Fede-

(a) Text. in Auth. de Monach. per tot. a §. 1. ad pen. coll. 1. & Novell. 9. & 10. & 135.

(b) Text. in Us. Feud. lib. 1. tit. 6. Episc. vel. Abb. vel. Abatiff. feud. dar. non poss.

(c) Text. in Auth. de Monach. §. ordinatio-
ne coll. 6.

(d) Text. in Auth. de SS. Episc. §. si qua mu-
lier. l. 4. C. de Episc. & Cler. Auth. apud quos op.
caus. dic. Monach. Novell. 130. de Monach.

(e) Text. in Auth. apud quos op. caus. dic.
monach. & abate. coll. 6. Auth. de SS. Episc. §. si
quis episc. aut cler. cum §. sequ. coll. 9. & in No-
vell. 12. & 119.

(f) Text. in Novell. 77. de Cleric. qui nupt.
contrah. non poss. & in tit. Cod. de episc. & cler. de
de nupt. clericor. vetitis seu permiff. lib. 1.

(g) Text. in Auth. de nupt. & in tit. de di-

vort. & repud. Dig. Vet. 24. & tit. Divorcio facto
apud quem fil. nutr. Cod. V., & in Auth. l. 17. de
diverf. capitul. & solut. matrim.

(h) Text. in auct. ut ecclief. Romana cen-
tum annor. gaud. præfer. post princ. & in c. Con-
stantinus 96. dist. & in Auth. de non alien. reb. Ec-
cles. §. hæc ergo: Auth. ut deter. sit num. §. fin
in fin.

(i) Boer. dec. 31. n. 3.

(l) Ant. de Butr. Abb. Felyc. in c. quæ in ec-
clesiarum de consti. Afflict. in Const. Regn. profes-
quentes n. 2. in h. tit. de pugnis paril. sublat. lib. 2.

(m) Apud Plutarch. Mantic. tract. de con-
jest. ult. vol. in broh. e.

(n) Afflict. comm. ad Const. Regni in probre-
caustis.

Federico, concederon giurisdizione all' officio del Gran Cancelliere, (uno de' Sette Supremi del Regno), contro i Chierici, di poter ravvisare delle cause di essi, e render giustizia. Il che non sapendo persuadersi un nostro Legal Scrittore come, e con qual dritto ed autorità abbian potuto ciò fare, ne argomenta due altre ragioni; o perche questo Regno in essendo patrimonio di S. Pietro, di talche i regi ne ricevon l'investitura dall' Apostolica fede, e' par che fossero di cotal facultà parimente investiti, se non siate stata accertuata, onde par che abbianfi come ministri, e delegati dell' Apostolica Sede; Ovvero perche li suderti Regi Federico, e Carlo, ebbero ispezial facultà concedatali dall' istessa Pontifizia Sede, di dipurar un Giudice ne' reali chierici, che volgarmente appellansi regi Cappellani, e parendo per ventura cosa disconvenevole, un laico eziandio delegato apostolico, essercitar giurisdizione ne' chierici, venne quindi dal I. Rè Alfonso di Aragona designato un de' suoi Cappellani per Giudice di essi, il quale per aver giurisdizione negli altri cappellani e chierici della Real Cappella, fu intitolato Magior Cappellano, la qual cosa avvenne con licenza dell' Apostolica Sede (a). Per tacer del diritto che dicesi di regalia, di poter conferire chiesiastici benefizj, conceduto da' Sommi Pontefici a diversi Regi, tra' quali al Re di Napoli, di Francia, ed altri recati dal Boerio (b).

Di quà è, che siccome acconcio si rende a Giureconsulti l'esser periti delle canoniche leggi (c), così parimente il Civil Testo impone per l'altra banda a' Vescovi di esser tenuti a saper le leggi civili, in dovendo giudicare giusta il tenor di esse (d), tra per esser la Scienza Civile sommamente necessaria per lo chiesiastico governo, e tra per esser nella canonica molte cose, quali non si posson intendere, salvocche per lume della Scienza Legale, e primamente per essere molte leggi di esso Diritto Civile incorporate nel Decreto (e), e come ravvisa un altro espositor de' canoni, non può intendersi senza il Civile il gius Pontifizio, poicchè questo è pratica del diritto civile (f), talche il Baldo ci reca, che quantevolve talun non sappia i canoni colle leggi, non può ravvisar la pratica de' giudizj (g), e quindi si rese volgado il legiadro

(a) Freccia tract. de subfeud. lib. 1. pag. 53. col. 1. n. 26. cum sequ.

(b) Boer. dec.

(c) Arthuro Dux de auth. jur. civil. cap. 1. de lege Canonica.

(d) Text. in Auth. apud quos op. cauf. dic. Monach. & Afectr. §. rem agnoscentes coll. 6. ubi

Bar. n. 2. Gloss. in l. repetita C. de epis. & cler.

(e) Abb. in c. super specula num. 17. tit. ne cler. vel monach. pag. penult. in Decretal. 3.

(f) Barbat. in c. conquestus col. 3. de for. compet.

(g) Bal. in c. cura causam col. 2. de probat.

giadro detto di quell'altro legal Scrittore , cui affermò , che Leggista senza capitoli val poco , ma Canonista senza leggi val nulla (a).

La qual cosa punto si oppone al nostro proposito dell'universalità della Scienza Civile , di comprender la Ragion de' Canoni, come abbian ravvisato , ma ci rende altresì avvifati che differiscano talora l'un dall' altro diritto in alcune particolari cose dal Galvano ligistrate (b) , delle quali allora ciascheduna rimane nel suo distinto foro particolarmente osservata (c) , ma son quì da vederfi il Stritmano , il Bellone , e 'l Morla , i quali disimpegnaronfi assai bene nel convenir molte cose che a prima giunta parean contraddittorie , tra la Ragion Canonica , e la Civile , a quali ci riportamo (d) . Conchiudiamo pertanto , che sebben sian tra esso lor distinti il diritto del Sacerdozio e dell'Imperio , nondimeno come il Testo ravvisa , poiche l'altro e l'uno dirivano da un istesso principio, e son drizzati amendue al fine istesso di governar orrevolmente l'umana vita , quello col ministrar le divine cose , questo con sovraffar alle umane , quindi è che la maggior cosa cui pongon mente le leggi , è l'onestà de' Sacerdoti , imperciocche qualor il Sacerdozio sia per ogni dove innocente , e l'Imperio con onore governi la republica a lui commessa , rendesi fuor dubio un acconcia ed armoniosa rispondenza che reca all'uman genere tutto quanto dar mai possasi di giovamento (e) , con osservar il diritto delle Chiavi e dello Sceptro , della Spada e del Santuario (f) , & quod ecclesiasticis Canonibus & Legibus nostris consentaneum sit , hoc definiatur (g) , conciossiacche omne bonum , sive a Deo acquiritur hominibus , sive ab Imperio sequente Deum , decet esse mansurum , & omnis malitia ac diminutionis extraneum (h) .

DELLA

(a) Roman. singul. 654.

(b) Galvan. Differentia Legum & Canonum apud Tom. Repertor. Abb. Panormitan.

(c) Jo. And. in c. 1. n. 5. de nov. op. nuñc. Fafinae. lib. 2. dec. crim. 27. n. 5. Agorud commun. opin. lib. 2. c. 3. n. 7. Card. Tusch. concl. 177. n. 36.

(d) Theodor. Straithman. in suis antinomias I. Beilon. in suis contrarietatib. P. Augustin. Mo: la in empirio juris civil. par. 2.

(e) Text. in Auth. quom. op. episc. coll. 1. & ibi Gloss. in §. sancimus.

(f) Text. in Auth. de mandat. Princ. §. neq. occasione Auth. ap. quos op. cauf. dic. Mon. §. 1. in fi. Auth. ut cler. apud propt. episc. primum conven. & post hoc apud civil. judic. coll. 6. & vid. Auth.

(g) Text. in Novell. 114.

(h) Text. in Auth. constit. que dignit. §. illud quoq. in coll. 6.

D E L L A LEGAL TEOLOGIA DOMMATICA.

T R A T T A T O V I I I .



Oiche abbiám adempiuto a quella parte della *diffinizione* della Giureprudenza, rapporto alla notizia che comprende delle cose *UMANE*, la quale abbiám sin qui divisata, al presente ci rimane di scontrar parimente l'altra della medesima, rapporto alla notizia che contiene altresì delle *DIVINE*. Senza recar il menomo pregiudizio al dovuto preponimento di *queste*, ed al culto che ne professiamo, ma per averci proposto di scontrar la *Legale* nelle altre Scienze, ci è stato uopo per tanto seguir anzi quel ordine che suol tenersi nel corso de' studj di esse, e non prima colla *Legal Sapienza* venir a più sovrano discernimento nè allo scandaglio della *Sacra Teologia*, senza che scorrendo per esse rimanessimo dal di lor erudimento fil filo ammaestrati, ed in un certo modo pressocche scortati insieme. Conciossiacche che la scorsa fatta per quelle, ci rende se non più esperti, men disfacconci almeno al più alto intendimento di questa, come se di più salde piume tratto tratto lo' ingegno provvisto, ed a più largo volo addestrato, giusta la norma recataci dal *Testo* (a), che in altro luogo ci detta, che taluno in apparando rendasi più addottrinato (b). La qual cosa cotanto maggiormente abbiám estimato di poter conseguire, quanto delle divine pur istesse l'innaccessibile lume, ci si rende rivelato e palese per mezzo dell' altre create sensibili cose, per avviso del *Dottor delle genti* (c), riconfermandoci il *Testo*, che per l'esteriori ed apparevoli idee, ci facciamo delle intrinseche a tornar discernimento e giudizio (d).

Solle-

[a] Text. in l. 1. §. Romam autem C. de vet. jur. enucl. & verf. & propt. hanc causam.

[b] Text. in l. 1. C. de excuf. var. lib. x. Abb. proha. 1. Gregor. ubi ponit verf. quos ponit ibi glot.

[c] Joann. esp. . . . D. Paul. ad Roman. 1.

[d] Text. in l. is qui ff. de tutor. & cur. dat. ab his, & in l. comprobatio ff. de probat.

Il Sollevandoci per tanto da esse a più sublime conoscimento, e inoltramo vieppiù a divisar l'eminente nobiltà della Sapienza Legale, in ravvisando come essa parimente comprende la Sacra Teologia. Conciossiacche se come abbiam ridetto, quella Scienza vien riputata cotanto più nobile, quanto più è per ventura nobile l'oggetto che risguarda, e 'l subjectto di cui ragiona (a), onde la Teologia per appunto istessa vien tenuta la più eccellente di tutte l'altre Scienze, tra per cagion del dilei oggetto sopra gli altri nobilissimo ed eccelso, e tra per render il suo principal ragionare del Sommo Dio Ottimo Massimo, siccome la stessa etimologia suona nella greca favella (b); al paro di essa la nostra Legal Sapienza devesi estimar senza meno eccellentissima, per risguardar il subjectto stesso della Sacra Teologia, come ci afferma il Cassaneo (c), talche vien tenuta per di lei risguardevol parte (d), e dallo Spositor de' Sacri Canonì si reca, di esser parte della divina e teologica Scienza, e che sia sommamente necessaria al governo della Chiesa (e); e quindi sovente appellata dal Testo col nome di Sacratissima e di Santissima (f).

Ripigliando l'ordine, eccoci ad esaminare qualmente la Giureprudenza, essa è per lo appunto qual' esser deve, e qual esser dice si, Notizia delle Divine e delle Umane cose, e Scienza di ciò ch'è giusto ed ingiusto (g), e quindi comprende il diritto divino ed umano (h), ed abbraccia ogni gius, la cui voce è di multiplice intendimento (i); in primo luogo chiamasi Gius divino quelch'è della vera religione, e questo è di due maniere, conciossiacche di esso altro è perpetuo ed immutabile, il quale per dir così, pertienfi alla sostanza della stessa religione (l); altro poi, se lece in tal modo dire, anzi è politico, il quale rapportasi a' riti, cerimonie, ed all' esterior governo della Chiesa (m);

Tom. III.

B b

e sicco

- (a) Text. in auth. quomod. oport. episc. §. 1. col. 1.
- (b) Abb. in c. cleric. n. 9. de judic. pag. 30.
- (c) Cassanz. in cathal. glor. mundi par. 2. consid. 22.
- (d) Text. in Auth. de Eccles. tit. col. 9. Auth. de Monach. §. 1. & §. cogitamus Luc. de Penna in l. 1. C. de professor. lib. 2.
- (e) Text. in Auth. de eccles. tit. coll. 9. Auth. ut Cler. ap. propr. episc. -- Abb. in c. super specula num. 17. de Cler. vel Monac. pag. penult. col. 2. in 3. decretal. in fin.
- (f) Text. in l. leges sacratissima C. de legib. & in l. 1. C. de his quib. ut indign. & in l. 1. §. de var. & extraord. cognit.
- (g) Franc. Balduin. de instit. hist. & ejus

cum Jurispr. conjunction. lib. 2. pag. 178. 181. Edit. Hale Magdeburgic. ann. 1726.

(h) Text. in l. 1. §. jus publicum ff. de just. & jur. l. 2. §. sed quia divine C. de vet. jur. enucl. Auth. de Archimandritis Auth. quom. op. episc. Auth. ut cler. primum Auth. de monach.

(i) Text. in l. jus plurib. modis ff. de just. & jur.

(l) Text. in tit. C. de heret. & tit. Cod. de Summa Trin. & Fide Cathol.

(m) Text. in Auth. quom. op. Episc. & Cler. Auth. de monach. §. 1. Auth. de SS. Episc. §. omnib. coll. 9. Auth. ut determ. sit num. cleric. Auth. ut Cler. qui a suis desit. eccles. & Auth. de ecclesiast. tit.

e siccome l'un e l'altro contienfi ne' libri della Sacra Storia, come il Baldozio ravvisa (a), così parimente si contiene nella Sapienza Legale (b), la quale ci protesta nel Testo: *Scientem quia non minor nobis cura est eorum qua sanctissimis Ecclesiis profunt, quata ipsius Anima* (c), ed allo stesso modo distingue il Gius Divino (d), e contiene in primo luogo la Teologia che appellasi Dogmatica, protestando tutto lo studio intorato a' veri dommi divini (e) ed allo zelo della religione, e del divin culto (f), conciossiacche la Scienza Legale professi la giustizia (g), la quale consiste in render ad ognuno il suo debito, e pertanto si palesa nel di lei precetto coll'universal voce *unicuique tribuere*, per dinotareci di estendersi non solo agli uomini, ma sinanche a Dio (b), per cagion che dove non vi è la fede neppur può rinvenirsi la giustizia (i), e della giustizia istessa la principale e miglior parte è la religione, onde profferisce di essa in altro luogo, che *summa est ratio, qua pro religione facit* (l), e questa religione vien intesa nel Diritto Legale, per lo culto divino (m), che a Dio primamente è dovuto per ogni ragion di giustizia (n), la quale insieme colla vera equità da esso deriva (o), riconoscendolo in altro Testo per primo principio (p), Supremo Autor d'ogni cosa (q), e commun Padre a tutti (r), allegando in altro luogo quel

(a) Balduin. loc. precit.

(b) Text. in Auth. ut null. fabric. Orator. dom. §. 1. coll. 5. -- Auth. ut in privat. dom. Sacri. Myster. non fiant -- Auth. de ecclesiast. titul. coll. 9. -- Auth. ut determin. sit num. cler. -- Auth. de non alien. aut permitt. reb. Eccles. & de eccles. rer. immob. alien. & solut. -- Auth. ut Eccles. Rom. 109. ann. gaud. praef. -- Auth. ut Cler. apud propr. episc. -- Auth. quom. op. episc. & cler. ad ord. prod. -- Auth. de Monach. -- Auth. de SS. Episc. & Cler. §. jubemus cum §§. sequ. coll. 9. -- Auth. ut ea que voc. insinuat. sup. cler. -- Auth. ut cler. qui reced. coll. 5. -- Auth. cler. qui a suis destit. Eccles. Item de his qui orator. aedif. §. 8. -- Auth. de priv. dot. haeret. mul. coll. 8.

(c) Text. in Auth. de Monach. Auth. ut determin. sit num. §. fin. in fin. Auth. quom. op. episc.

(d) Text. in l. 1. ff. de Const. Princ. junct. l. 1. & 5. C. de Summa Trin. Auth. 19 & 20. C. de Sacros. Eccles. Auth. quom. op. episc. Auth. de Monach. §. fin. in fin. Auth. ut cler. apud propr. episc. §. 2.

(e) Text. in Auth. quom. op. episc.

(f) Text. in l. cum sit C. ut nem. lic. l. manicheos C. de haeret. l. veluti l. ut vim ff. de just. & jur. Auth. de non alien. reb. eccl. §. fin. in fin.

(g) Text. in l. 1. ff. de J. & J. Auth. ut jud. sine quoq. suffrag. §. itaque Deo coll. 2.

(h) Text. in Auth. ut jud. fin. quoq. suffr. §.

Itaq. Deo -- ibi -- Nam & nos propterea eam posuimus, & iustitiam que in lege est, valeamus Domino Deo vivere, & nostris ipsos, & nostram commendare imperium.

(i) Text. in c. ubi sanè 24. dist. Specul. in tit. de Summa Trin. lib. 4. par. 1. n. 2.

(l) Text. in l. sunt personæ C. de relig. & sumpt. funer. & l. 3. C. de Summa Trin. & fid. Cathol. & in epist. claras eod. tit. Auth. de privil. dot. haeret. mul. coll. 8. l. un. C. nem. lic. l. 3. C. de haeret. & in l. veluti, & l. ut vim ff. de just. & jur. Castro in rudr. Cod. de Summa Trin. & fide Cathol. Vide Bal. in probæ. Cod.

(m) Text. in l. 14. §. 2. & fin. C. de episc. aud. l. 2. §. 1. C. de Summa Trin.

(n) Text. in Auth. quom. op. episc. §. 1. in fi. & §. pen. in fi. -- Auth. ut in privat. domib. sacri. myster. non fiant in pr. coll. 5. -- Auth. ut null. fabric. orator. dom. praeter vol. episc. §. 1. coll. 5. Auth. de monach. §. fin. in fin. coll. 1.

(o) Azo in Summa C. in ead. rubr. de Summa Trin. num. 1.

(p) Text. in l. in nomine C. de Offic. Praef. Orient.

(q) Text. in l. 1. circa princ. C. de vet. jur. enuci.

(r) Text. in Auth. neq. vir. quod ex dot. §. fin.

quel detto, che *omne datum optimum, & donum perfectum desursum est a Deo Patre luminum* (a), e che da esso istesso unico principio deriva il Sacerdozio insieme e l'imperio e la di lor consonanza nelle leggi si ravvisa (b) poiche come abbiam ridetto ogni bene ci provien da Dio; o si conserva dall'imperio che siegue Dio allontanandosi da ogni malizia e discapito (c).

Laonde la stessa Legale Sapienza con buono e provvido consiglio dispone, non men delle cose umane, che parimente delle divine, e vanta espressamente che l'autorità delle leggi è quella, che ben dispone le umane insieme, e le divine cose (d), ed in molti luoghi rende ragione delle cose sacre e religiose, e della custodia di esse, e delle reliquie de' Santi e de' Martiri, quali vieta di vendere, e di comprare (e), e conformandosi alle divine parole che ci reca nel Testo, vieta di profanarsi le sante cose di Dio (f).

Ma per scontrar più esattamente quanto essa pettratta intorno le cose sacre e divine, e quelle che lor si pertengono, poiche giammai a vera notizia di esse rimarrebbe ben intesa senza il puro lume di nostra santa fede, nella quale consiste il fondamento del divin culto (g), pertanto ci pare opportuno prima d'ogni altra cosa qui segnare, qualmente la Civil Sapienza, dopò di aver pienamente trattato delle virtù morali e delle cardinali, cioè della Prudenza e delle sue parti, della Giustizia e delle sue parti, della Temperanza e Fortezza, e delle di lor parti, come abbiam diviso nell'Etica Legale, viene quindi a trattar delle virtù Teologiche (h), e poiche tra queste, almen quanto all'ordine di generazione, precede la Fede, pertanto in primo luogo fassi a ragionare *Della Cattolica Fede* (i), dove marca la Chiosa che la di lei diffinizione recata nel Testo, è conforme a quella rimastaci dal Dottor delle genti, di esser la Fede sostanza delle cose da sperarsi, ed argomento di quelle che non appariscono (l): Dicefi in oltre Cattolica, cioè universale, ed a tal riguardo si rimane dalla Legal Teologia

B b 2 impo-

(a) Text. in Auth. ut liberti de cetero.	(e) Text. in l. nemo 3. C. de sacros. eccles. in C. Just. l. 7. & 9. C. Theodof. 17.
(b) Text. in Auth. quom. op. episc.	(f) Text. in Auth. ut cler. qui reced. §. fin. Auth. de non alien. aut perm. reb. eccl. §. hæc igitur.
(c) Text. in Auth. Confit. que de dignit. §. illud quoq. in fine l. 6.	(g) Text. in Auth. de privil. dot. & in l. 2. §. tit. C. ubi Castro de Summa Trin. & Fide Cathol.
(d) Text. in l. r. C. de vet. jur. enuel. & in l. leges 11. C. de legibus Auth. 19. & 20. C. de Sacros. Eccles. l. 1. & 2. §. sed quia divina C. de vet. jur. enuel. Auth. ut eccles. Romana §. r. in fin. Auth. quom. opori. episc. Auth. de eccles. titul. coll. 9. Auth. de Archimandritis Auth. ut cler. prim. & c. i. tit. de pace tea. in Ut. Feud. lib. 2. & in tit. Cod. de heretic.	(h) Text. in Auth. de privil. dot. heret. mul. in pr. coll. 8.
	(i) Text. in tit. 1. de Summ. Trin. & Fide Catholica Cod. lib. 1.
	(l) Gloss. in rubr. C. de Summa Trin. & Fide Cathol. D. Paul. ad Hæbr. 11.

imposta a tutte le genti e popoli (a), ed altrove per zelar della medesima, vien colla minaccia di varie pene il disputar di essa a radunare un'arme di gente (b): *ut cognoscant omnes quanta & qua nobis cura est, & verè, circa Dominum Christum verum Deum, fidei, & nostrorum subje-
ctorum salutis (c).*

E poicche della fede stessa e della religione è Madre la Cattolica Chiesa (d), quindi dopò di aver fatta parola della fede, acconciamente siegue menzione della Chiesa, ragionando largamente di essa in molti Titoli Legali, e delle cose a lei pertinenti (e), e del suo maggior culto (f), e del rispetto della medesima, e de' peccati colà commessi (g). Ma perche questa voce Chiesa, suona molti e diversi significati, e principalmente vien intesa in tre guise, per tanto la Legal Teologia, tutte le distingue e risguarda. E dopò averla in primo luogo distinta nella sua principal teologica distinzione, di militante, e trionfante, che vien appellata corpo mistico di Gesù Cristo (h), passa ad esporci di essere nel proprio allegorico intendimento, la radunanza di tutt'i fedeli, giusta il quale comprende tutt'i cattolici d'ogni sesso, e di qualsivisi istato (i), e risguardandola in tal sentimento, dispone varie e distinte cose per i fedeli (l), e varj privilegi, prerogative, e dignità, che per contrario nega alli Eretici (m). Nel secondo luogo, giusta il sentimento letterale e più volgato, afferma di essere un consacrato luogo da pareti recinto, dove soglion i credenti orare al vero Dio per implorar da lui il perdono de'lor misfatti (n), ed avendo risguardo a questo significato, concede altri molti diversi privilegi, non men intorno al rifugio de' fedeli, che parimente all' imperturbazion

(a) Text. in l. i. ibi. cunctos populos C. de Summa Trin. & Fide Cathol. Gloss. in Auth. jusjur. in V. Catholica.

(b) Text. in l. 4. C. eod. tit. de Summa Trin. & Fide Cathol.

(c) Text. in Auth. de privil. dot. §. fin. in fin.

(d) Text. in l. 23. in fi. C. de Sacref. Eccles. Auth. de priv. dot. §. 1. coll. 8.

(e) Text. in tit. de Sacrosantis Ecclesiis, & de rebus & privil. ear. - Cod. 1. - Nè rei dominice, vel templorum vindicatio temp. præter. submo. - C. 7. - Ecclesiasticas canonib. & privil. que sacros. respic. eccles. - Auth. 121. - Ecclesiasticis diversis capitulis - Auth. 123. Ecclesiasticar. rer. immobil. alien. & solut. - Auth. 46. Eccles. in Aphric. constit. - Auth. 37. Ut de cætero commut. ecclesiast. rer. - Auth. & latè in lib. novellar.

(f) Text. in tit. Nè quid in loco sacro fiat

-- Dig. nov. 43.

[g] Text. in Auth. ut sic. matri §. quia vero coll. 8.

(h) Afflict. ad Constit. Regni tom. 1. pag. 250. n. 4.

(i) Text. in auth. de privil. dot. hæret. mul. lier. non præstand. coll. 8.

[l] Text. in l. nemo 2. vel in foro, & in l. jubemus Cod. de episc. aud. & in auth. jusjurandum quod præstatur.

(m) Text. in l. 1. & 2. & in l. cognovimus, & in l. 1. & l. quoniam multi C. de hæ. & Maniche. Auth. de privil. dot. hæret. mul. non præst. §. antepen. coll. 8.

(n) Text. in auth. ut sic. matri §. quia vero, & l. ult. C. de Summ. Trin. Auth. quib. mod. nat. §. quantum vero & §. quoniam Auth. ut cler. qui reced. in prin. coll. 5.

zion della sacra quiete di coloro che mandano a Dio le lor preghiere (a). E finalmente nel terzo modo, viene intesa per una adunanza di gente, o di persone particolarmente dedicate al divin culto e servizio, e considerandola in quest' altro senso, le rimane conceduti a tal oggetto altri distinti, e speciosi privilegj (b). E perche la Chiesa può venir intesa in tre modi, la Legal Teologia non solo la distingue in tutti essi (c), in trattando delle publiche Sacrosante Chiese (d), in oltre de' privati Oratorj (e), ed altresì de' Conventi, Monasterj (f), e Collegj (g).

Ma dalle tre significazioni sudette, rivolgesi a risguardar parimente, tre generi di persone, quali per appunto sono i Laici, i Secolari Chierici e Sacerdoti, ed i Regolari Frati (h), e ciò non meno in generale, come per ventura quanto a laici allargandosi in tutt' i popoli (i), e quanto a Sacerdoti Vescovi, ed altri Chiefaistici Ministri, i quali riguarda nel publico diritto che contiene (l); Che similmente nel particolare, facendosi dall' Arcivescovi e Patriarchi (m), e da Sacrosanti Vescovi, di cui ragiona in varj Titoli Legali (n), oltre al modo che riman preferitto, della sacra ordinazione e consecrazione di essi (o), non si arresta al paro della Teologia istessa, inoltrarsi eziandio alla disciplina de' lor costumi (p), e di ciò che si pertiene alla cura vescovile (q). E quindi discendendo di grado in grado, ne' Sacerdoti (r),

ne'

(a) Text. in l. 2. & in l. penult. & ult. in pr. C. de his qui ad eccles. confug. l. in Synagoga Cod. de judeis, & cælicol. & in Novell. 128. in fine -- ibi -- *fin autem litaniis consurbaveris*, & in novell. sequ. de litaniis laicor. & in novell. 96. si quis in domo sua orator. hab. auth. de SS. Episc. si quis cum sacra cum §§. seq. coll. 9.

(b) Text. in l. 1. penult. & ult. C. de Sacros. Eccles. & in l. eum §. Julianus, & §. si actori ff. de consti. pæc. Auth. quom. op. ep.

(c) Text. in auth. de eccl. rer. immob. alien. in pr. vers. nuper coll. §. fin. Inst. de obl. quæ ex quas. contr. nasc.

(d) Text. in l. 2. C. de his qui eccles. ma.

(e) Text. in Novell. 96. si quis in domo sua orator. hab. Auth. de eccl. rer. immob. alien. §. fin. Auth. ut in privat. dom. sac. myster. non siant coll. 9. & in Auth. ut in privat. dom. sacra myster. non siant -- Nè quis oratorum citra scient. episc. -- Auth. 47. -- Cleric. qui a suis destiter. eccles. Item de his qui Oratorum ædificant -- Auth. 58. Auth. ut ea quæ voc. in fin. coll. 5.

(f) Text. in Novell. 130. de Monach. & Monast. -- Auth. 5. Auth. de SS. episc. §. jubemus cum §§. 1. q.

(g) Text. in l. Collegium de her. instit.

(h) Text. in Auth. de Monach. in pr.

(i) Text. in l. 1. C. de Summa Trin.

(l) Text. in l. 1. §. jus publicum, ubi latè Castro ff. eod. tit.

(m) Text. in §. sancimus autem ut omnes reverendiss. & in §. ut autem omnis, in auth. de sanctiss. episc. in novell. 132. de ordine Patriarchar.

(n) Text. in tit. De episc. & cler. -- Cod. lib. 1. & de Sanctiss. episc. -- Auth. coll. 9.

(o) Text. in auth. 6. quomod. oport. episc. & cæter. cleric. ad ordinat. produci -- Et in auth. de SS. episc. §. sed hæc quidem -- Et in novell. 13. de episc.

(p) Text. in auth. quomod. oport. episc. per tot. & in §. sed neq. effusas cum seqq. & in tit. Cod. de episc. & cler. l. 14. cum omnib. §§. & in novell. 13. de episc. & auth. de SS. Episc. coll. 9. §. episcopum.

(q) Text. in tit. de Episcopali audientia, & de divers. capitulis quæ ad curam pertin. episcopalem -- Cod. 1. & in novell. 13. de episc.

(r) Text. in §. presbiteros Auth. de sanctiss. episc. & in auth. presbyteri.

ne' Diaconi, e Soddiaconi (a), e finalmente ne' Chierici (b), di tutti e di ciascheduni stesamente ragiona la Legal Teologia nella disciplina de' costumi, e nell'investigazion di essi (c). E risguardo poi a regolari Frati, punto meno n'efamina parimente la dilor conversazione (d), la quale affatto vieta colle doane, come parimente a' Vescovi, sotto la pena di privazion del vescovato (e), non vietando a' preti, a' diaconi, e soddiaconi, il coabitare e'l conversar con quelle che non recano il minimo sospetto, come per ventura colle dilor madri, e sorelle (f). Ed a' Frati istessi non solo insegna la disciplina, ma espressamente impone la norma di vivere (g). E similmente alle Monache (b).

Dalle Chiese e suoi ministri, venendo alli *Altari* (i), e da questi a' *Sacri Arredi* (l), anche di que' offeriti in *Voto* (m), ed a' *Sacri Vasi* (n) non trascura eziandio di zelar di essi disponendo i *Cimidiarchi*, cioè i custodi de' medesimi (o). Ed in oltre rivolgendosi alla *Chieftastica Libertà*, ed *Immunità*, la difende, e ne dispone il sacro rifugio (p). E quindi passando a' canonici misfatti che pertengono, non meno alle sacre cose, che a' sudetti chieftastici personaggi, e sacri ministri, riguarda in primo luogo quello del *Sacrilegio*, e dichiara sacrilego chiunque furasse una qualche sacra cosa da un luogo sacro (q). Indi ragiona parimente di quel della *Simonia* (r), e tal dichiara qualunque somma che si dasse, eziandio sotto pretesto di amministrazione de' poveri, e di Ospedale (s), poiche vuole che le funzioni ministerj e ministri del Si-

gnore

- [a] Text. in auth. & Diaconos. (l) Text. in l. 18. C. de Sacrof. Ecclesiis, §. null. & in §. sanctæ quoq. res in it. de rer. divis.
- [b] Text. in tit. de episc. & cler. Cod. 1. & in auth. de SS. Episc. §. clericos §. presbyterum cum §. §. sequ. & a princ. ad fin. per totam. (m) Text. in l. sancimus C. de Sacrof. Ecclef. l. 2. ff. de pollicitation.
- [c] Text. in l. 14. cum §. sequ. C. de episcop. pal. aud. Aut. de SS. Episc. §. clericos, & §. presbyterum, & §. sed neq. §. ubi autem auth. quom. op. episc. & cler. §. hæc de Deo amabilib. & §. neq. eos, & §. neq. secundas, in §. semel, & latè in auth. de monach. & c. & in Novell. de Monachis, & Ascetr. (n) Text. in l. jubemus C. de Sacrof. Ecclef. in gloss. l. 2. ff. de pollicitation.
- [d] Text. in tit. de Monachis, & Asceteris, & cor. conversatione -- Novell. 133. & in Auth. 19. C. de episc. (o) Text. in Auth. de alien. & emphyt. §. penul. & fin. Auth. quom. nat. eff. lib. §. ff. verò.
- [e] Text. in tit. de His qui ad Ecclesiam confugiunt. vel exclamant, & ne quis ab Ecclesia extrahatur -- Cod. lib. 1. in l. 2. penult. & ult. tit. de Statutis & conditionib. contra libertatem Ecclesie induct. & immunitate locor. religiosor. ubiq. morantium, & fori privil. -- In Extravagant. coll. 11. -- Vide in Auth. ut lic. matri §. quia vero, ubi habes delicta ab Eccles. immunit. exceptivata.
- [f] Text. in d. §. presbyteris, auth. de SS. episc. licum qui 19. C. eod. & in Novell. 125. (p) Text. in l. divus ff. ad l. Jul. pecul.
- [g] Text. in auth. quomod. oporteat Monachos vivere, & in auth. de Monach. (q) Text. in §. & in hanc, auth. de Monac., & in l. 30. C. de episc. & in auth. de SS. Episc. §. præ omnib. coll. 9. Auth. ut ea quæ voc. infonativa coll. 5.
- [h] Text. in l. 44. Cod. de episc. & cler. & in auth. de SS. episc. §. jubemus cum §. sequ. coll. 9. auth. apud quos op. causa die. Monach. & Ascetr. coll. 6. Novell. 130. de Monach. (r) Text. in auth. de SS. Episc. §. sed nequæ coll. 9. & in auth. 43. eod. tit. in fin. c. quamvis 23. qu. 8.
- [i] Text. in Lassiduis C. qui potior. in pign.

gnore non abbian a farsi per compra e vendita , ma puramente e senza ricatto (a) .

Ma poicche la Sacra Teologia oltre i sudetti trè generi di persone, riguarda e comprende altresì tre tempi , e tre leggi , non men nell' un che nell' altro testamento , la Legale conforme ad essa , scorgiamo di contenerli (b) . Il primo della creazion del Mondo , in cui riconosceasi per Legge il Diritto di natura commune e primiero (c) . Il secondo tempo , e la seconda legge , fu la natural ragione , ovvero il diritto naturale secondo , colle quali amendue leggi vissero gli uomini eziandio dopo l' esilio dal terrestre Paradiso (d) . Il terzo tempo , e la terza legge , fu la veneranda Ragion delle Genti , la quale ravvisamo esser surta allor che Caino edificò la Città (e) . Ed in oltre ritrovamo esser poi seguite nello stesso antico testamento , trè altri tempi , e trè altre leggi : la Mosaica : Indi la Profetica, dalle quali rimase compiuto esso antico testamento (f) : Dippiù la Civile , la quale dopò quella delle genti venne quindi profferita da diversi legislatori a varj popoli (g) , non ignota per ventura nel vecchio testamento istesso , nel volume de' Regi (h) . E siccome nel tempo che appellasi prima della legge , che vien inteso quel di Mosè , abbiam noverato trè leggi , la Natural commune , la Natural di ragione , e delle Genti . E nel tempo sotto la legge , ne abbiam distinte trè altre , cioè la Mosaica , la Profetica , e la Civile (i) . Così parimente poi nel tempo appellato di grazia , a ragion del Natale del Redentore , la Legal Teologia segna in oltre essere fosse seguite trè altre leggi , la prima fu l' Evangelica (l) , la seconda l' Apostolica (m) , la terza i detti de' Padri (n) , nelle quali consiste il novello testamento , ed in amendue i testamenti sudetti , si conchiude l' una e l' altra Sacra , e Legal Teologia , conciossiacche in quella guisa che la Sacra contiene nel vecchio e nuovo testamento tutte le sudette leggi , nell' istessa parimente la Legale ravvisamo di contener l' uno e l' altro

di it-

(a) Text. in auth. ut ea quæ voc. in fin. §. un. de jur. natur. gent. & civil., & Cod. de veteri jure coll. 6.
 (b) Card. Hostiens. in Summa in prohe.
 (c) Text. in §. jus autem naturale. Inst. de jur. natural.
 (d) Card. Hostiens. loc. cit. num. 6. pag. 2. a t. col. 1. vers. his duabus.
 (e) Card. Alexandrin. in c. non est in §. jus verò in 1. col. vers. nota quod Caym 6. dist. Vacon. decl. jur. civil.
 [f] Text. in constit. §. 8. Imp. Leon. ne ex sanguine cibus confic. -- In vol. Auth. & in c. Moyfes. q. 32. dist. 7. in c. 1. in fine in princ. decretor.
 (g) Text. in tit. Digest. de orig. jar. & Instit. de jur. natur. gent. & civil., & Cod. de veteri jure enucl.
 [h] Lib. Regum
 (i) Text. in constit. Imper. Leon. §. 8. ne ex sanguine cibus conficiatur -- In volum. Authenticor.
 [l] Text. in §. quanta igitur, auth. de monac. l. 1. C. de Sum. Trin.
 (m) Text. in Auth. ut in priv. dom. Sacri Myst. §. 1. coll. §. 1. 1. & l. 3. C. de Summ. Trin. & Fide Cathol. l. nulla C. de Episc. & Cler. in auth. quom. op. episc. §. 2. in fin.
 [n] Text. in d. l. 5. C. de Summa Trin. & Fide Cathol. Auth. quom. op. ep. §. 2. in fin.

diritto, di natura, e quel delle genti (a), e così in oltre ogni altro qualsiasi divino, ed umano, publico, e privato (b).

Ma per raccogliere dal detto fin qui più divisamente, quanto delle Leggi, e della di loro divisione pertrattano la Morale, e la Legal Teologia, convenendo insieme l'una coll'altra, scontramo ch'esse amendue trattano *Delle Leggi* in generale prima, ed in commune (c). Ci avviano dell'esistenza, dell'essenza, necessità, ed utilità delle Leggi. E la Legale ci espone per tanto nel Testo la definizione della Legge, ch'ella è una Ordinazione Santa che impone le cose oneste, e vieta le contrarie, ed un universal commandamento un consulto di prudenti uomini un castigo di misfatti che spontaneamente, o per ignoranza contraonsi, ed una commun promessa della Republica (d). Ci reca d'esser le Leggi Sacratissime, e che debban sapersi ed osservarsi da tutti (e). Le leggi debbon esser del bene (f), e debbon introdurre quel che sia utile all'anima, all'udito, ed al corpo (g). Non permettono esse a niuno di viver in povertà, nè di morire in angoscia (h), ed essendo cotidiana, deve la Legge essere senza meno utile (i). Ci espone la virtù della legge ch'è consiste, in comandare, vietare, permettere, e punire (l). E ch'esse non debbon esser da niuno poste in deriso (m), e sotto lo scudo di esse niun dicesi ingannato (n).

Viene poi alla divisione generale della Legge, che vien distinta in divina ed umana (o). La Divina è quella che rende il suo vigore immediatamente dall'autorità di Dio, sebben la di lei promulgazione non sia fatta da Dio immediatamente, ma per mezzo di un qualche Angelo, o di uomo, siccome per ventura l'antica legge fu da Dio per un Angelo comunicata a Mosè, e da questo promulgata all'Israelitico popolo; e la novella evangelica profferita da Cristo, e parte per esso (p), e parte promulgata per mezzo de' suoi Apostoli, e quindi la legal Teologia afferma in generale, che la Legge sia una certa invenzione, e dono di Dio (q). La Legge Umana poi è quella, che immediatamente

(a) Hostiens. loc. cit. n. 11.
 (b) Text. in l. 1. §. jus publicum, & §. seq. ff. de jur. & jur.
 (c) Text. in tit. Dig. & Cod. de legibus.
 (d) Text. in l. 1. ff. de legib. & in l. nam & Domesticos ibid.
 (e) Text. in l. 3. C. de legib. & in l. regula in pr. de jur. & facti ignor.
 (f) Text. in l. Labeo ff. ad Carbon
 (g) Text. in §. cumq. hoc, ubi not. Angel. in prob. in fit.

(h) Text. in Auth. de heret. & fidei. §. An. in fi.
 (i) Text. in Lect. §. An. ff. de pract.
 (l) Text. in l. leges virtus, ff. de legibus.
 (m) Text. in l. §. Praetor de pub. & in §. & ibi gloss. in auth. de equal. doi.
 (n) Text. in l. Paulus de praetor. fidei.
 (o) Nebrissens. in Lexic. Jur. Lib. 1. in V. Jus.
 (p) Text. in Auth. ut Cler. qui reced. §. An.
 (q) Text. in l. 3. ff. de legibus.

recasi per umana autorità, ancorche concedutali da Dio, di cui lo stesso Mosè fu legislatore alli ebrei, Poroneo a greci, Trimegisto alli egizi, prima Dracone, ed indi Solone alli ateniesi, a lacedemoni Licurgo, a rodiani Asclepio, ed a romani Numa Pompilio (a); Ond' è che la Legal Teologia in altro Testo dice che le leggi furon divinamente promulgate per le labra de' Principi (b), e che Dio costituì gli 'mperatori, perchè facessero le leggi (c).

La Divina poi si divide, in eterna, naturale, e positiva. L'Eterna è una ragion della divina sapienza esistente in Dio sin dall' eterno, giusta la quale essa è direttiva di tutti gli atti e movimenti di ciaschedune creature in ordine al ben commune di tutto l'universo, giusta l' Angelico, ovvero per la quale tutte le cose per acconci mezzi si ordinano e drizzano a ditor fini, secondo iscrive Agostino (d), al che ponendo mente la Legal Teologia dice esser stata emanata la Legge da un certo divin moto e sottilissimo animo (e).

La Legge Divina positiva, si divide in antica e novella. L' antica è quella, che dicemmo data da Dio al condottier di Egitto per mezzo dell' angelico ministero. La Novella che recò Cristo Autor del novello testamento, come sopra. E siccome la verusta contenea precetti di trè generi, cioè morali, cerimoniali, e giudiziali, nell' istessa guisa la nuova comprende triplici precetti, cioè di fede, di sacramenti, e di costumi.

L' Umana Legge, suddividesi in Chiesaistica e Civile. La prima appellata Dritto de' Sacri Canoni, e l' altra Civile (f). La Naturale è un detraglio di natural ragione in esso noi coll' essere impresso dalla natura o dall' Autor di essa, non solo dimostrativo del bene e del male, ma eziandio precettivo (g), conciossiacche la legge essenzialmente consiste nell' atto d' imperio (h). Quindi debbonsi distinguere per diverse tra esso loro, comeche sembrano prima giunta pur l' istesse, cioè la Legge di Natura, la Coscienza, e la Sinderesi, le quali tutte ci vengon espofte dalla Morale e Legal Teologia, recandoci che la Legge di natura e

Tom. III.

C c

la

(a) Text. in tit. Dig. de orig. jur., & in §. fed. jus. inst. de jur. natu. in c. Moyses 7. dist. Gell. lib. 11. c. 8. D. Isidor. lib. 5. ethymolog. c. 1. can. 1. dist. 7. Solorsanus embi. 66. n. 8. Vid. Joh. Kahal Lexic. jurid. V. Lex.

(b) Text. in l. fin. ver. ideo Cod. de prescr. long. temu.

(c) Text. in §. quia igitur in auth. de fide instr. col. 6.

(d) R. Thom. q. 93. art. 1. D. Augustin. lib. 1.

de libero arbitr.

(e) Text. in l. fin. C. de prescr. long. tempor. l. 1. C. de Summ. Trin.

[f] Bal. in auth. ad hæc Cod. commun. de usur.

(g) Text. in §. pen. inst. de jur. natural. & in l. 1. §. hujus studii, & §. jus naturale ff. de just. & jur. Verde sup. d. §. Inst. & Castro n. 10. ff. de just. & jur. Vacon. decl. jur. lib. 1.

[h] Text. in l. legis virtus ff. de legibus.

la stessa ordinazione del divin volere in esso noi impressa (a). La Sinderesi differisce dalla coscienza, come vogliono gli uni e gli altri morali e legali Teologi (b), conciossiacche la Coscienza propriamente è regolata nella ragione, la Sinderesi nella volontà, incitando la causa al bene, imperciocche la Sinderesi è scintilla della coscienza, ed è lo stesso lume naturale dello 'ntelletto, per cui naturalmente conosciamo essa divina ordinazione (c). La Coscienza, è la stessa azione di mente, cui quella conosciam formalmente (d), ovvero un giudizio pratico col quale apprendiamo, o giudicamo taluna cosa esser da farsi o da non farsi (e), il cui foro riportasi al diritto naturale, *ut quem natura obligat conscientia ligat* (f), conciossiacche siccome altro non è la legge, salvoche la publica scritta ragione, allo stesso modo non altro è la ragione, se non se una privata, ed interna legge (g).

Si estende quì per tanto la Legal Teologia a trattar delle cose, e delle morali quistioni intorno alle *Bisogne di Coscienza*, e di evitar la fraude (h), onde impone di prestarfi da litiganti giuramento di non dar calunnie (i), ed agli Avvocati di non patrocinar cause ingiuste (l), ed a giudici di esser netti di mano (m). *Est quoque hoc Sacrorum Eloquiorum mirabile & verum, quod Avaritia omnium sit Mater malorum, maxime quando non privatorum sed judicum inhaeret animabus* (n), nè per guadagno, nè per passione pendere verso una delle parti che litigano (o): e non men a chiesiastici che a secolari, ed a tutti in somma a non far cose che aggravino la coscienza (p). Per ora profeguendo il ragionar delle Leggi, e per conchiuder della Naturale, raccogliamo che tutti

i pre-

(a) Text. in l. cum ratio de bon. damn. l. 42. de V. S. § pen. Inst. de jur. nat. Gloss. in §. sed naturalia §. jus natur Inst. de just. & jur. auth. de monach. in or. ubi gloss. in V. secundum mentem Rayn. Corfi indagation. jur. lib. 1. c. x.

(b) Jo: Soissons comm. ad Consuet. Turon. tit. de retract. pag. 266. a t. col. 1. circa fin. Gonet. theologi. cursu c. 3. tract. 6. pag. 22. in fin.

(c) Text. in l. cum ratio de bon. damnator. Bal. in d. auth. ad hæc commun. de usur. circa 3. col. & in conf. quod ponit post rubr. C. si quis aliquem testar. peohib. Bolognin. conf. 59. col. pen.

(d) Text. in l. 46. ff. de acqu. hæc. l. 6. §. ejus ff. de injusto rupto.

(e) Text. in l. 42. de V. S. l. aut facta ff. de penis, & in l. 1. ff. de just. & jur. Bal. conf. 352. vol. 1. & in d. auth. ad hæc col. 3. Text. in c. innotuit de elect.

(f) Bal. in l. 1. C. de commerc. & in l. 2. C. de pen. Cagnol. in l. judic. ff. de reg. jur.

(g) Text. in l. cum ratio de bon. damnator. §. pen. Inst. de jur. nat.

(h) Text. in l. 10. §. 3. ff. quæ in fraud. cred. cum concord. in gloss. alleg. in V. Conscientia, & Cod. eod. tit.

(i) Text. in l. 2. C. de jur. calumn. & in auth. principalis Cod. eod. & in tit. dig. væt. jurejur. five vol. five necess. five judiciar. & in l. 3. in fi. ff. de priva. in auth. de testib. §.

(l) Text. in l. rem non novam §. Patroni, & l. properandum §. illo C. de judic. l. penult. Cod. de except. l. quisquis vult esse Causidicus C. de postul.

(m) Text. in auth. ut jud. sine quoq. suffrag. per tot. & proprie in §. sic igitur, & in auth. ut omn. ob. jud. §. nec latet. Auth. de Mand. Princ. §. 1. §. festinabis §. oportet l. 2. §. 5. Cod. de offic. Præf. Prator.

(n) Text. in d. auth. ut jud. sin. quoq. §. an ceritè.

(o) Text. in d. auth. de mand. Princ. §. oportet in fin.

(p) Text. in auth. de eccl. rer. aliena. §. facinus.

i precetti di essa, comeche sian pur molti, non dimeno in essendo essa Legge unica, tutti riduconsi ad un primo ed universalissimo principio. *Il bene è da farsi, il male da fugirsi*, ovvero. *Quelleche per te non vogli, non voler farsi ad altri*: sopra de' quali tutto il corpo delle leggi similmente fondato (a). E questa legge di natura, vien affermato dall'una e l'altra Teologia, di non poter essa patire scemamento, dispensazione, ovvero interpretazione (b). In secondo luogo a questa medesima Legge si pertengono i precetti del Decalogo, i quali per la più gran parte diduconsi da sudetti principj del diritto naturale, come per ventura del culto d'Iddio, dell'onoranza de' genitori, di non doversi fare il furto, l'adulterio, e l'omicidio (c).

Quindi è, che per confermar che le leggi del diritto civile seguon le sacre (d), e di dover la legge umana portar l'immagine della divina (e), e perche la Legge Civile è parte della Legge Divina (f), ed altresì per recar in mezzo un'effempio, cui potessimo ravvisar in uno insieme raccolte tutte le leggi sudette, cioè naturale, umana, divina, antica, e novella, mosaica, profetica, evangelica; ci pare opportuno di scontrar come la stessa divina legge ne' sudetti Precetti contenuta, venga compresa nella Legal Teologia, la quale parimente c' impone la di lor osservanza come alle leggi (g).

I. di adorare (h), e di credere (i) unico Iddio,

II. ci vieta di nominare, e vieppiù di giurare il divino nome (l),

III. comanda il santificar le feste, ovvero i giorni festivi, per di cui risguardo interdice tutti gli atti, eziandio forensi (m).

C c 2

IV. Ci

[a] Gloss. in §. juris præcepta In R. de J. & J. & in l. justitia ff. eod. tit. & in Uf. Feud. coll. 11. tit. 1. quom. in Lese Majest. lit. G. & Gloss. in §. 1. Inst. de J. N. l. 1. ff. de dol. mal. exc.

(b) Text. in §. pen. Inst. de jur. nat. §. fin. Inst. de legit. agnator. tut.

(c) Text. in l. 1. ff. de furt. & in l. 42. ff. de V. S. & l. 2. ff. de just. & jur. Gloss. in §. 1. Inst. de J. N. Vacon. declar. jur. civil. lib. 1. decl. 17. Nebrissenf. Lexic. Jur. Litt. l. in V. jus civile dividitur col. 4. in fin. pag. 180. & in V. Jus naturale pag. 181. a. t. verif. Quarto pro instinctu naturæ.

(d) Text. in auth. de Monach. §. fin. in fin. auth. ut cler. ap. propr. episc. §. fin. col. 6. auth. de eccl. tit. §. 1. in 1. resp. col. 9.

(e) Text. in c. 1. tit. de pace tene. In Uf. Feud. lib. 2. Luc de Penna ex D. Augustin. in l. 9. C. de incol. lib. 10. col. 6. in med.

(f) Ut not. in c. super specula extra. ne cler.

vel monach.

(g) Text. in auth. de Ecclesiastic. tit. coll. 9. Auth. quom. op. episc. §. 1. in fin. & §. volumus verif. oportet, & in Uf. Feud. tit. de pace tene. c. 1. Gloss. in §. 1. Inst. de jur. nat. in V. jus natur. in fin.

(h) Text. in l. 2. ff. de just. & jur. & in l. non distinguemus §. sacerdotio ff. de arbitr. & in l. titia §. ult. ff. de aur. & arge. legat. l. 2. ff. de in jus voc. l. sacrilegii penam ff. ad l. Jul. pecul.

(i) Text. in l. 1. C. de Summ. Trin.

(l) Text. in l. jusjurandum C. de reb. credit. & in l. 1. & 3. §. fin. cum seq. l. qui per salutem ff. de jurejur. l. 2. C. eod. tit. l. 2. in fi. C. de indic. vid. tolle. & in §. quia vero auth. ut sine prohib. matres, & in auth. ut non lux. hom. contr. natur. nec jurent Col. 6.

(m) Text. in l. actus vel festos l. dies festos C. de feriis.

IV. Ci comanda di prestarli a Genitori la riverenza (a), effortando l'obbedienza de' loro cenni (b), la qual cosa scontrammo oltre a molti altri, spezialmente in un Testo, esser profferito dallo' imperatore con memorevol sentenza (c). Qual precetto siccome dalla Morale vien ampliato per gli altri Superiori e maggiori, nell' istessa guisa parimente la Legale, lo distende sinanche ne' figliuoli adottivi, imponendoli la riverenza, e l'ossequio (d), ed in oltre viene ad estender questo culto a segno, che dispone che debban i figliuoli onorare i genitori non solo in vivendo, ma eziandio, dopò la di lor morte de paterne ceneri stesse ne' Sepolieri (e).

V. vieta uccidere qualsiesi, comeche vile (f), e conforme all' Evangelica Legge, cui fu profferito di morir di spada colui che ferisce con ella, impone parimente la pena di morte a chi altri uccide (g).

VI. proibisce i furti in distinti Titoli Legali, ed ordina le pene in varj Testi (h), intorno alla qual cosa ci avvisa, che ciascheduno debba sapere, quel che non è suo, di appartenersi ad altrui (i).

VII. vieta e punisce, il venereo vizio, i stupri, e gli adulterj (j): il che oltre a diversi Testi, e legali Titoli, lo rimane piu espressamente segnato in un Testo (m), per tacer di altro in cui ci va diceudo. *Si enim pecuniariorum furtorum & latrociniorum emendatores elegimus, quomodo non multo magis castitatis furtum & latrocinium cohercere permittimus (n)*.

VIII. rimane allo' intutto proibite le false testimonianze (o).

(a) Text. in tit. de obsequiis a liberis, & libertis Parentibus, & patron. prestandis. In Infor. 37. & in l. si parentes si de in jus voc. l. final. C. eod. tit. l. Imperator ff. ad Trebell. l. 4. §. adveniens si de del. mal. ext.

(b) Text. in l. valuti ff. de iust. & iur. l. nec quicquam §. de plano ff. de offic. Proconf. l. 1. §. de obseq. a liberis. patron. prestand. l. furiosa matris ff. de curator. furios. l. Aurelius §. Titius in fin. ff. de liberis legat. l. 1. C. de elect. l. 3. cum seq. C. de patr. pot. §. sed quod auth. de nups.

(c) Text. in §. hac autem verbi. considerate auth. ut cum de appell. cognos.

(d) Text. in l. adoptivum ff. de in ius voc.

(e) Text. in l. parentes si de his qui noc. infam. l. in fundo ff. de reivind. l. 1. §. sed si rem ff. si quis in fraud. patron. l. lex que tutores §. neo veroe C. de admin. tut. l. 3. §. adversus parentes ff. de dol. mal. excc.

(f) Text. in l. 1. §. preterea ff. ad l. Cornel. de Sycar.

(g) Text. in l. 3. C. de episc. aud. l. 1. §. 1. C. ad.

l. Cornel. de Sycar. Afflic. in consi. terminum vitæ n. 9. in fin. lib. 1.

(h) Text. in tit. de Furtis -- Dig. Nov. 27. & Cod. 6. l. 1. §. 1. §. si quis si de ignore §. species ff. eod. tit.

(i) Text. in l. 1. §. 1. C. de rapto virgin. l. 1. & 2.

(j) Text. in l. 1. C. de rapto virgin. l. 1. & 2. & tot. tit. Digestor. ad l. 1. §. 1. de Adulter. cohercend. & stupro, & tit. Cod. de adul. l. 2. C. quando appellatio non recipi. l. 3. C. de episc. aud. l. raptores C. de episc. & cler. §. optatum, auth. de nos elig. 2. subent. auth. de legn. §. de raptor. mul.

(m) Text. in l. 1. §. de var. & extraord. crimin.

(n) Text. in Auth. de lenon. §. preconiza-

(o) Text. in l. 1. §. preterea ff. ad l. Cornel. de Sycar. l. videamus §. grav. ff. de lit. iur. l. falsi ff. de falsif. l. 2. & 3. ff. de testib. l. eos, & l. nullum Cod. ad. tit. l. ubi falsum C. de falsis l. presbyteri C. de episc. & cler. §. si vero auth. de testib. auth. de in-

IX. Eziandio il solo desiderio dell'altrui moglie (a).

X. altresì quello dell'altrui robba *omne semen alienas appetendi fortunae, spiritus eruere cupientes* (b), ed in amendue punisce il semplice volere (c), e l'affetto senza l'effetto (d), dovendosi per nostro avviso marcare intorno a ciò, che pertanto avviamo profferito questo legal dispoñimento, per palesarsi con ciò la Legale vieppiù conforme non men alla Sacra Teologia, che a precetti della divina legge (e), poiche non suole la Legal Scienza punir negli altri casi il nudo pensiero (f), per cagion che Dio solo *effamina le reni ed i cuori degli uomini* (g), come la stessa Legal Teologia altrove ci espone (h).

La somma de' precetti di carità nella divina legge contenuti, avvisa di ridursi in nobil compendio raccolta in que' due soli del divino amore, e del prossimo (i) e che la Carità c' inoltra a tutte le virtù, ed avanzar ci fa in esse (h); quindi la Legal Teologia dopo la carità verso Dio, non trascura d'imporci la fraterna carità verso del compagno della quale nel Testo acconciamente ragiona (m) onde prescrive di non doverci fare ad altrui, quel che non si vorrebbe per ventura avvenisse a se stesso (n), e per tanto di finisce per un Titolo intero. *Quod quisque juris in alium statuit, ut ipse eodem jure utatur* (o), e la Chiesa ci espone il suddetto Legal precetto *alterum non ledere* in tal guisa, cioè *quod tibi non vis alteri adhibere* (p), e più stesamente Rino Inglebermo Scrittore Legale eruditamente allargandosi nella esposizione de' suddetti tre precetti di giustizia contenuti nella Legal Teologia, addita come il predetto ordine di carità, che da se cominciando (q) diffondesi nel prossimo, non men col non recarli ingiuria, che con offervar per se medesimo quello stesso diritto che vuol doverci rendere per altrui,

CON-

(a) Text. in l. qui ex mente ff. de furt. in l. si pignora §. species C. eod. tit. in l. legem C. de natural. liber. l. 7. C. de repud.

(b) Text. in l. 2. C. de petit. honor. sublat.

(c) Text. in Auth. neq. vir. quod ex dot. §. fin. l. 2. C. de petit. honor. sublat. l. 2. Cod. quando & quib.

(d) Text. in l. 1. ff. de var. & extr. ord. crimin. l. si quis C. de furt. l. si a terro C. de cond. ob. turp. caus.

(e) Bal. in l. sediffimam C. de adulter.

(f) Text. in l. 1. §. sola cogitatio ff. de furt. l. cogitationis ff. de penis, l. 22 §. ff. de V. S. c. 2. si voluer. tit. de Capit. qui cur. vend. -- In Us. Feud.

(g) Gloss. eo text. in l. 3. in fin. ff. de inters. rogator. action.

(h) Text. in l. 225. ubi gloss. in v. dicere ff. de verb. & rer. sign.

(i) Matthe. c. 22. Text. in Auth. ut jud. su. quoq. suffr. §. itaq.

(l) Text. in Auth. de Monach. §. cogitandum in fin. ubi Gloss.

[m] Text. in l. 58. ff. de hered. instit.

(n) Text. in l. antepenult. ff. de admn. tut. arg. l. 1. ff. de solution. & l. 1. ff. solut. matr.

(o) Text. in tit. Dig. Ver. lib. 2.

[p] Not. gloss. in d. §. juris præcepta in ff. de just. & jur. & §. super eod. verbo in decretis; & l. justitia ff. eod. tit.

(q) Text. in l. Præfes Cod. de servit. & aqu. auth. de trie. & semiff. §. 1. Gloss. in l. si quis a liberis §. fin. ff. de liber. agnosc.

conformasi pertanto col precetto divino (a), e la Chiesa conchiude di essa Legal Teologia, che *est res sanctissima quo ad animam, quia ejus precepta concordant cum divinis* (b).

Questa dillezion del prossimo distendendosi eziandio a quella de' nemici (c) nel Testo, ch'è sia abominevol ribalderia da non dirsi d'infidiarsi l'uomo l'un l'altro, poiche ha la Natura costituita tra esso noi una certa coerenza (d), in dovendosi risguardare non già quello che ci vien fatto, ma bensì quel che debbasi fare, onde non perche taluno ci reca del male, se li deve mai rendere, e quindi profferisce in altro Testo in effempio, che sebbene alcuno rechi a noi frode, non pertanto dobbiam recarla ad altrui (e), nè perche talun abbiaci recato percosse o danno, dobbiam altri percuotere, o in qualsiasi modo recar altrui nocumento in scambio di esso (f). Laonde vieta la vendetta (g). E quindi ci efforta a perdonare per conformarci alla legge, ed alla clemenza divina (h).

Passando a scontrar maggiormente nella Legal Teologia colla Moisaica Legge, parimente l'Evangelica, e l'Apostolica, in cui riduce si la cattolica religione, poiche tutti gli articoli di nostra santa fede contengono nel Simbolo, il quale ha quadruplici nome, il cui I. appellasi Apostolico: il II. dice si Niceno come d'esso che fu composto da quel Concilio, e si recita nel Sacrificio della Messa (i): il III. di S. Atanasio (l): il quarto Legale, cioè il primo titolo de Summa Trinitate, & Fide Cattolica; nel quale riconfermasi quel che si contiene ne' predetti Simboli intorno alla Trinità, ed alla Cattolica Fede (m), questo pertanto ravviseremo professato dalla Legal Teologia, che fermamente c'insegna.

Di dover si credere unico Dio (n), riconoscendolo per creator di tutte le cose dell'Universo, giusta l'Apostolo Pietro (o).

Ed in Gesù Cristo Verbo Eterno suo Figliuolo, giusta Andrea, e nella

(a) Text. in l. 13. §. 1. ff. de adm. tut. Pyr. Eagleberme. post commentar. ad Consuet. Aurelian. de 1. 2. & 3. jurispr. præcept. pag. 171. & seq.

(b) Glossa in l. 1. ff. de var. & extr. cogn. §. est quidem in V. sanctissima.

(c) Vide Cyprian. contr. for. 518. num. 14. & contr. 405. Gratia. disc. for. c. 200. n. 55.

(d) Text. in l. ut vim ff. de just. & jur.

(e) Text. in l. si pater ejus C. de novat.

(f) Text. in Auth. 52. nè personæ vel rei vel auri alterius Oppignorationes fiant. Item ne pido qui vel percussit vel alioquin damnatus interrogavit, aliis perentur.

(g) Text. in l. §. 3. ff. de vi & de vi arm.

(h) Text. in auth. ut jud. fin. quoq. §. itaque luo. C. si quis imp. maledix.

(i) Text. in l. 2. §. 1. C. de Summ. Trin. & Fid. Cathol.

(l) Addent. ad Hostiens. in Summa lib. 1. pag. 6.

(m) Text. in l. 6. & l. 5. §. 1. & sequ. l. 7. §. 4. C. de Summa Trin. l. 7. lib. Ety. c. 6. Nebridens. Vocabular. jur. in V. Symbolum.

(n) Text. in l. 1. C. de Summa Trin.

(o) Text. in l. 2. §. omnia Cod. de vet. jur. enocl.

e nella Sacrosanta Incarnazion di esso (a), a nostra redenzione, per opera del Divin Spirito, nato da Maria Sempre Vergine (b), degna riparatrice del Mondo, per la rovina dalla prima donna recataci, onde marcati nel Testò, che *mulier damnavit & salvavit* (c), amendue i quali articoli furono espressati da Giacomo.

E nella passion e morte di croce del medesimo divin uomo per nostra salute (d), onde lo rimane appellato col titolo di nostro Salvatore (e), giusta il Giovanni. Nella di lui Risurrezione al terzo dì (f). E nella dilui discesa all' inferno, giusta il Tomaso (g). E l' ascendimento al Cielo, giusta Giacomo l'Alfeo (h).

Di credersi parimente nel Santo Spirito, giusta il Bartolomeo (i): Ed in oltre nell' Apostolica Cattolica Chiesa (l). E nella Communion de' fedeli, giusta il Matteo (m). Confessandosi unico il Battesimo (n) in remission de' peccati (o), giusta il Simone. E nell' umana Risurrezione, giusta il Taddeo (p). E nel divin Giudizio, giusta il Filippo (q). E nella vita eterna giusta il Mattia (r).

Or avendoci la Legal Teologia, col lume di sua dottrina palestrata la Fede, ed addirata la Chiesa e la Legge novella, si rispande quindi più stesamente nel Cristiano Erudimento, ed in tutto ciò che si pertiene alla Cattolica Disciplina. E nel primo luogo ci espone il *Cristiano Cavattere*, il quale si acquista per mezzo del battesimale lavacro, e di consistersi per appunto nel credere e professar l' Evangelica legge di Gesù Cristo (s). Indi nel Sacrosanto *Segno della Croce*, vincitrice insegna di nostra redenzione (t), la quale disegna nell' invocazion del divin

[a] Text. in l. 1. § hanc l. 6. §. 1. 3. l. 7. §. 1. & in epist. nos reddentes. C. de Summ. Trin. auth. de Monach. in pr. auth. de privil. dot. in fi.

(b) Text. in l. 5. epist. nos reddentes, & in l. cum. Salvatorem §. 1. 2. & 3. & 4. C. de Summ. Trin.

[c] Text. in auth. ut lic. matri & avis gloss. fin.

(d) Text. in l. 6. §. 1. C. de Summ. Trin. l. 7. §. 2. epist. nos reddentes. C. eod. l. 7. C. de feriis.

(e) Text. in tit. Cod. nemini licere signum Salvatoris nostri. Jesu Christi l. 6. Cod. de Summ. Trin. & in auth. de Armis in pr. coll. 6.

(f) Text. in l. 5. §. 1. l. 6. §. 1. C. de Summ. Trin.

(g) Text. in l. 2. de Sum. Trin. not. gloss. & de verb. obl.

(h) Text. in c. firmiter §. hanc Sacramenta & in c. cum Marti §. ex eo de cele. missi.

(i) Text. in l. 1. & 2. & in l. cum. Salvatorem §. 1. C. de Summ. Trin.

(l) Text. in l. 1. & 7. C. de Summa Trinit.

& per tot. tit. C. de Sacro. Eccles. & Novell. 10. Ut Eccles. Romana auth. de priv. dot. §. un. Novell. 66. circ. fin. in V. Orthodox.

(m) Text. in auth. ut privil. dot. hæret. mulier. non præsta. Auth. ut cum de appell. §. si quis coll. 8. Novell. 66. in V. Orthodox. Azo in Summa C. de Sacro. Eccles. n. 4.

(n) Text. in tit. Nè Sanctum: Baptisma: iteretur in l. 1. Cod. lib. 1.

[o] Text. in d. l. r. §. hanc, & in auth. ut lic. matri §. quia verb. comperiuntur.

(p) Text. in d. 1. §. hanc Sacramenta.

(q) Text. in l. rem. non novam C. de judic. auth. jusjur. quod præst. ab iis.

(r) Text. in l. fin. C. repet.

(s) Text. in l. 1. §. hanc C. de Summ. Trin. & Fide Cathol.

(t) Text. in auth. de Monach. §. 1. — ibi — Figens in eo solitis nostræ Signum, dicimus autem ad brandam, & honorandam Crucem, & in auth. de SS. Episc. §. omnibus coll. 9.

divin nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito-Santo (a); e zelando al di lui culto e maggior venerazione, rimane diffinito in un distinto Legal Titolo. *Nemini licere Signum Salvatoris Christi huius, vel in silice, vel in marmore sculpere, aut pingere (b)*. Il che al presente tien così poca osservanza, che risguardo all' umana politezza pensando di evitarfi le sporchezze, soglion taluni dipingerlo intorno alle mura de' templi, de' conventi, e delle case private, attalche si arrestassero di farci lordure, e sporcarle, la qual cosa conforme al suddetto legal dispoimento, dovrebbe non che permettersi, ma ben anzi allo 'ntutto rimaner vietata.

Viene poscia la Legal Teologia istessa, ad esporci l'occafio. *Fine* per cui venne dal Supremo Autore creato l' uomo, il quale ella prescrive per final cagione della sua scienza, giusta l'avviso del Castrense (c), cioè di amarlo colle buone operazioni ben servirlo in questa vita, per quindi ottener la sorte di goderlo nell' altra, e parimente del Baldo, le cui parole sono *ut rectè vivamus in via, & salvemur in patria*. E quindi non trascura di additarci parimente i necessarj Mezzi, e le cose che conducono al conseguimento di questo sospirato beatissimo fine, noverando per tanto la Fede, la Speranza (d), la Carità (e), alle quali tre virtù Teologiche, accoppia in oltre le nostre buone, e dritte operazioni contenute ne' sudetti tre legali precetti di giustizia e di carità, e nella moral azione, di cui abbiam divisato nell' Etica Legale. Ma per distinguer per ora l'azione della moral filosofica, e meglio adattarla alla teologica, ravvisamo che pertratta la Legal Teologia della moralità degli atti umani, la cui prima, e specifica moralità, dirivan dall' obbietto (f). II. alcuna bontà o malizia diducon essi dalle circostanze (g). III. la riportano altresì dal fine estrinseco di colui che opra (h), distinta da quella bontà o malizia, la quale abbian essi dall' obbietto e fine estrinseco dell' opra (i). Ed inoltrandosi

nella

(a) Text in auth. de testib. & in l. 1. & 2. C. de Summ. Trin. in nomine Domini C. de offic. Praef. Præf. Aphric.

(b) Text. in l. un. Cod. cit. tit. 8. lib. 1.

(c) Castren. in rubr. Cod. de Sum. Trin. Bal. in l. nomen & cognomina in 1. const. digest. vet.

(d) Text. in auth. de privil. dot. hæret. mulier. coll. 8. in princ. Auth. de lenon. §. pen. vers. credimus in Deo, ubi actus fidei præbet exemplum. Gloss. ad rubr. Cod. de Summa Trin. & Fide Cathol.

(e) Text. in l. 5. §. de hærr. iust. l. præf. §. de servit. & acqua.

(f) Text. in l. profectia in pr. de jur. dot. & in l. si qui in aliena ver. nemo. anim. §. de acquir. rer. dom. l. verum de furt.

(g) Text. in §. atroc. in l. de injur. & in l. atrocem C. de injur.

(h) Text. in l. non edicillium C. de testam. & in l. si non convicii C. de injur. Afflict. in Const. Regn. pag. 124.

(i) Text. in l. 25. §. de verb. & rer. sign. auth. de Lenon. Afflict. loc. cit. Vide ad omnia Boss. tract. var. tit. de homic. num. 28. & de inquis. 120. 122.

nella moralità istessa suol riguardar non solo la bontà dell'azioni, ma parimente la perfezion di esse (a), conciossiacche il Testo ravvifa, che del buono ritrovasi il migliore (b), e quindi la Legal Teologia ponendo mente alle cristiane operazioni, profferisce di non esser bastevole astenersi dal male, se non facciasi altresì quel ch'è bene (c), e sì fattamente riguarda la perfezion del ben oprare, che altrove ci reca, che sembra di far il male colui che non istudia, ed attende diligentemente al bene (d).

Dalle dritte operazioni che conducono all'ultimo fine, volgendosi alle malvaggie che ci allontanano dal medesimo, la Legal Teologia per disegnarci l'orrore e l'enormità di esse e del Peccato, prima di ogni altra cosa afferma di riuscir vieppiù grave l'oltraggio della divina ed eterna Maestà, che non quel dell'umana, e temporanea (e). E riguardando la colpa Originale (f) ne posterì tramandata dal primiero e commun Genitore, dalla cui contaminata sorgente esce ogni uom immondo, ci reca esser l'uomo la degnissima tra le creature (g), le quali tutte furon a suo favore apparecchiate (h), perocche e' solo fu fatto ad immagine divina (i): come l'uomo istesso nacque libero, e quindi per cagion della perdita innocenza, e dell'ira e della cupidigia in esso noi destata, quindi le guerre le contese le dissolutezze ci abbian recato la schiavitù (l): e divenuta nostra natura debole ed inferma si è resa scorrevole ne' misfatti (m): e finalmente passando dalla original colpa a ravvisar quella che dicesi Attuale, n'essamina il nocumento e 'l funesto effetto che reca della morte dell'anima (n), ed altresì i temporali supplizj al corpo, conforme all'eccesso de' misfatti, onde la Legal Teologia dalle Sacre Scritture avvisa che le Città sian sovvertite e desolate, e sterminate le genti da divini flagelli, or del fuoco, or del ferro, or della pestilenza, or del tremuoto, laonde ci esorta al timor santo della divina giustizia, ed a seguir coloro che ben vivono (o).

Tom. III.

D d

Quin-

(a) Text. in auth. de non alien. aut perm. reb. eccl. Auth. de Monach. §. cogitandum.

(b) Text. in l. ubi autem de stipul. Auth. de monach. §. cogitandum in fin.

(c) Text. in Auth. de nov. form. fidel. circa med. coll. x. & not. gloss. in l. i. iustitia §. juris præcepta in V. tribuere ff. de just. & jur. & Inst. cod. §. in V. inam.

(d) Text. in l. in illa de stipul. & in §. cogitandum auth. de monach. ubi Bar. l. qui liberos in fin. ubi gloss. de rit. nupt.

(e) Text. in auth. Gazaros de hæret. & in c. urgentis extra cod. tit.

(f) Gloss. in l. qui fundum in fin. ff. de V. S.

(g) Text. in l. i. iustissime ff. de edil. edi.

(h) Text. in l. pecudum ff. de usur. §. in pecudum Inst. de rer. divis.

(i) Text. in l. si quis C. de penis l. assumptione ubi gloss. ff. ad munic.

(l) Text. in Auth. quib. mod. nat. offic. sui §. 2.

(m) Text. in Auth. pe. mo. §. si vero coll. 1. c. omnis ætas 12. q. 2.

(n) Text. in Auth. ut ii qui oblig. se hab. §. quod si quis Auth. ut non lux. hom. coll. 6.

(o) Text. in Auth. ut non luxur. hom. contra natur. coll. 2.

Quindi facendosi ad esaminare le principali nostre brutture, osserviamo ch'essa Legal Teologia noverando i *Mortali Misfatti*, li detesta e punisce, e tutta si affarica ed aggira colla vendicatrice spada di sua legal giustizia per recider i sette orrendi e mostruosi capi di quest'Idra infernale.

E facendosi dall'indomita *Alterezza* che fu il primiero misfatto (a), ravvisiamo venir dalla Legal Teologia sovente detestata in varj Testi (b), imponendo in tutt' i modi di opprimerli (c).

E parimente impone conculcarsi l'intaziabile *Avara Cupidigia* (d).

E punto men la *Lussuria* (e), talche la perseguita non uan ne genitori che nella prole eziandio istessa. *Eos enim qui semel ex odilibus nobis & propterea prohibitis nuptiis procedunt, neque naturales vocari, neque partecipanda eis ulla clementia est, sed sit supplicium hoc patrum, ut agnoscant quia neque quicquam PECCATRICES CONUPISCENTIAE eorum habebunt filii* (f). E dichiara per peccaminosi sinanche i di lei soli desiderj, onde ci detta *Injusta libidinum desideria* (g): e vieta tuttociò che può recar discapito alla cristiana pudicizia (h), protestando sovente di esserli cara la pudicizia, e quindi la impone a tutti (i), e ci esorta che *pudicè nobis per omnia pertinet vivere* (l). Laonde ci espone che il tentar l' altrui pudicizia dicasi, tuttevolte che tal cosa facciasi perche talun da pudico divenga impudico (m). Diverso è l' appellarla, cioè tentarla con piacevol e lusinghiero parlare. Diversa cola è l' dir brut-

te

[a] Ecclesiast. 10.

(b) Text. in l. si imperialis 11. C. de legib. -- ibi superbia fastigium tumidus, l. extat ff. de eo quod met. caus. l. si in aliquam - ibi non cum gravitate, & l. nec quicquam §. fin. de offic. Procons. l. illicitas §. ne potentiores ff. de offic. Praef. l. negantes C. de ast. & obl. l. si quis in tantam C. unde vi.

(c) Text. in l. unde C. de privat. carcer. -- ibi -- Arrogantia modis omnibus opprimatur.

(d) Text. in l. 1. ff. de interd. & releg. l. solet §. neque ff. de offic. Procons. l. illicitas §. fin. ff. de offic. Praefid. l. annonam ff. de extraord. crimin. l. quidam ff. de donat. l. 1. ff. ad Maced. l. 2. §. interdum ff. de vulg. l. 1. in fin. ff. de edil. edil. si quemquam C. de episc. & cler. l. si quis in fin. C. de inoff. test. l. fin. §. & ne avaritia C. de jur. emph. l. universos C. de vet. numism. pot. lib. 11. §. cogitatio auct. ut jud. sine quoq. suffrag. §. finimus Auth. de non alic. re. Boctef. auct. ut ea que voc. infan. §. uncoll. y.

(e) Text. in Auth. de lenon. §. sanimus & §. pncezimus in auct. de trie. & semiff. §. confideremus in fine; Auth. de restit. §. unum; §. novimus auct. quib. mod. natur. offic. legit. §. si quis autem

monasticam Auth. de monach. §. fin. auct. ut lic. matri, & in l. seipem cum l. seq. ff. de rit. nupt. l. nec enim cum seq. ff. de adopt. l. non aliter ff. de usu & habit. l. 1. §. quod autem ff. de offic. Praef. urb. l. fin. §. ipsum in §. C. de bon. que liber. l. si quis illudis C. ad Orphic. l. 1. C. de natural. lib. l. unig. C. de edi. Claud. tolle. Lun. C. de maju lib. 11. l. cum supra ubi gloss. Cod. de re milit. eod. lib. §. fin. inf. de success. subla.

(f) Text. in Auth. quo. nat. off. leg. §. pen.

(g) Text. in l. legem C. de natural. l. 3. ff. de concubin. l. 1. ff. de var. & extr. crimin.

(h) Text. in Auth. de Lenon. §. pncezimus.

(i) Text. in Auth. que. nat. §. novimus Auth. de nupt. Auth. de non eug. loc. suba. Auth. de lenon. §. mulier.

(l) Text. in Auth. quom. op. episc. t. nec autem in fin. Auth. quom. nat. off. legit. §. novimus, & Auth. de lenon.

(m) Text. in l. 10. ff. de injur. l. 5. C. de episc. & cler. l. 1. ff. de var. crim. & latè in Auth. de lenon.

ta ed escane parole . Diversa il seguitarla , cioè colui che tacito frequentemente la siegue (a) ; e del misfatto istesso vien tenuto colui che prestò luogo e tempo a parlar insieme saputamente ed amoregiare, poi che senza tal collocuzione non sarebbe l' adulterio avvenuto (b) , e ci reca che da tal molle parlare tutti i careggiamenti e le donazioni alle usate dirivano (c) .

Ed allo stesso modo ravvisamo di perseguitar la stizzosa *iracondia*, ed i lei ingiuriosi e micidiali effetti (d) , oltre a quanto abbiamo cennato della medesima nell' *Erica Legale* .

E similmente di abominar l' ingordo e crapuloso vivere della *Gola* , per modo che afferma esser il vitto per nutrimento da mantener la vita , non per immoderata delizie , e per crapularsi (e) . Ed in oltre scorgiamo detestarne in altri Testi , l' *Invidia* (f) . E finalmente in molti altri l' *Accidia* (g) , e più particolarmente in un di essi (h) .

Ma poicché nel sudetto settenario numero i misfatti rimangono anzi addirati ne' lor più enormi generi , che non prescritti , quindi è che la Legal Teologia avvisando gli altri che dirivan da essi , non trascura nè si arresta di perseguitarli , conciossiacche avvertisce il Testo che da un grave mal precedente , ne dirivano parecchi altri (i) ; qual per ventura diriverebbero dal sudetto di superbia , il dispregio , e l' altrui ingiuria (l) . Dalla Cupidigia , le illecite usure (m) , le quali la Legal Teologia dichiara illecite , eziandio nel diritto civile (n) , ed altresì , gli omicidj , gli adulterj , le invasioni , le ferite , il ratto delle vergini , e la confusione de' commerzj (o) . Dalla Lussuria , i baci (p) , i ruf-

D d 2 fianesmi

(a) Text. in l. 1. §. 2. eod.
 (b) Text. in l. 9. §. ad L. Jul. de adult. Auth. de Lenon.
 (c) Text. in Auth. quom. nat. est legit. §. novimus .
 (d) Text. in l. aut lecta in fin. §. de penis l. nec in ea in §. de adst. l. si non convicii Cod. de injur. §. & sustinuitur auth. de appell. & intrà qua tempor. & ibi Not. Glossi coll. 4. l. quicquid calore §. de R. J. l. 3. §. un. §. de divort.
 (e) Text. in l. r. de colla. illi. l. legatis alimentis §. de alim. & cibar. legat. l. 1. ubi glossi. in verb. sctum & l. jubemus C. de erog. mil. annon. lib. 12. l. quæ adulterium C. de adult. §. juxta hunc juncta glossi. auth. de nupt.
 (f) Text. in l. ne quisquam §. fin. §. de offic. procons. l. si peculium de statu lib. l. Senato Consulto §. de injur. l. 1. in princ. C. de eadus. tolle. l. si quis de rogatis in fin. C. de advoc. div. jud. l. 1. §. sed ubi ver. quid enim C. quando & quib. q. pars lib. 2. & cod. lib. l. unis. C. de thesaur. iustit. de lego Fusia circa princ.
 (g) Text. in l. non omnes §. a barbaris §. de re mil. l. non enim §. lex caus. major l. pupillas §. que in fraud. cred. l. fin. C. de possit. l. si quos C. de offic. prof. pætor. Orient. l. fin. C. de custod. reor. §. si vite cum seq. auth. de quaestor. & instit. in probat.
 (h) Text. in l. quidam ignaviz C. de donat. non lib. 2.
 (i) Text. in auth. ut jud. sine quoq. suffrag. §. consideravimus col. 2. in glossi. super verb. illicito, & in l. ex diversa §. r. §. de rei vind.
 (l) Text. in tit. De injuriis , Inst. 4. Cod. 9. Digest. nov. 47.
 (m) Text. in tit. de Usuris - Digest. 22. & Cod. 4.
 (n) Text. in auth. ut de ecclesiast. titulis, & latius in auth. ad hoc de Usuris .
 (o) Text. in Auth. ut jud. sine quoq. suffrag. §. an certe col. 3. circa fin. col. 2.
 (p) Text. in l. quæ ait in pr. §. de adulter. Glossi. in §. in Summa inst. de injur. Napod. & addent. ad Constit. Neap. quartam autem tit. de jur. quartæ Regal. in Syria verb. non est aubendum.

stanesmi, i quali punisce con pena di ultimo supplizio (a), i stupri (b), i rapimenti delle donzelle, delle vedove, delle moniche, e dell' altre donne (c), gli incesti, e le nefande nozze (d), gli adulterj (e), e l' sodomitico nefando misfatto (f), tol qual nome stesso, e colla medesima pena, appella e punisce l' infecondo anzi accoppiamento che non congiungimento, di due femmine trà d' esso loro stesse (g). Dall' Ira gli omicidj (h), gli affassinamenti, gli avvelenamenti (i), i parricidj (l), e le bestemmie contro Iddio, le quali condanna all' ultimo supplizio (m): e le distingue dalle imprecazioni, e ci reca che se tali bestemmie contro gli uomini non rimangonsi impuniti, wieppia son degni di supplizio coloro che bestemiano lo stesso Dio (n). Dalla Golofia, la crapula, e l'ebrezza (o). Dall' Invidia, l'inganno, e l' cortompimento (p). Dall' Accidia, rimane guasta e frodata ogni cosa (q), e vien per tanto dalla Legal Teologia non sol biasimata (r), e reputata colpa (s), ma distituita, e tenuta per indegna di ogni ajuto delle leggi (t).

E quindi nell' istessa guisa i Sacrilegj (u), i sortilegj, le stregonarie (x), le menfogne (y), le falsità (z), i spergiurj (aa), i giuramenti in tutt' i generi di essi, o sia giuramento volontario, o necessario, o giudiziario, o prestato da colui che trovasi presso a morire, o che debba prestarsi nel cominciar della lite, o di quel che recasi di non darsi calunnie, e di

(a) Text. in auth. de lenon. coll. 3. & in tit. C. spectaculis, & lenon. lib. 11.

(b) Text. in tit. Ad l. Jul. de adulter. & sup. -- Dig. nov. 48. & Cod. 9.

(c) Text. in tit. de Raptu virginum, seu vi-
duarum, nec non sanctimonialium -- Cod. lib. 6. --
& Muliere raptum passa -- Auth. 143.

(d) Text. in Auth. Incestis, & nephariis
nuptiis 12. & in tit. Cod. lib. 5. in auth. his qui in
Ordre nupt. contra. nupt. 154. & Novell. 39. de
nupt. & incest.

(e) Text. in tit. De adulteriis in d. tit. Cod.
& Dig. nov. & in auth. 134. Vicariis Auth. de
Mand. Princ. §. si quis autem in §.

(f) Text. in auth. ut non luxur. contra
nupt. 57. & Novell. 77.

(g) Glof. & DD. in l. fadiffimam C. de adult.
Carol. Rota in tract. de priv. malier. c. 1. n. 190.

(h) Text. in tit. Ad l. Cornel. de Sicar. --
Cod. 9.

(i) Text. in tit. Ad l. Jul. de Sicar. & Vene-
fic. -- Digest. nov. 48.

(l) Text. in tit. Ad l. Pompe. de parrici-
diis -- Digest. nov. 48. -- His qui parentes, vel li-
bes occid. -- Cod. 9.

(m) Text. in d. auth. 77. item blasphemiam
in Deum inger. afficiantur supplicio.

(n) Text. in Auth. ut non lux. hom. nec jur.

neq. blasphem. Deum coll. 6.

(o) Text. in l. si frater §. idem §. pro soc. l.
non intelligitur §. divi fratres §. de jur. fisci l. si no
proponis §. de edific. priv. l. pen. Cod. de annual.
except.

(p) Text. in l. C. quando, & a quib. lib. x.

(q) Text. in Auth. de quæstor. in princ.

(r) Glof. in l. quamvis in verb. denegandam
§. de damn. infe. Bal. in c. fin. §. 1. de elect.

(s) Text. in l. Divus in §. §. de offic. Pro-
conf.

(t) Text. in l. pupillus in §. §. de his que in
fraud. cred. & inst. in prohib.

(u) Text. in tit. de Crimine Sacrilegii -- C.
9. -- tit. Ad l. Jul. peculatus, & de sacrilegiis, &
residuis -- Digest. nov. 48.

(x) Text. in tit. De Maleficiis, mathemati-
cis, & cæteris similib. -- Cod. 9.

(y) Text. in tit. Si moner fals. mod. dim.
-- Dig. vet. 11. Si contra jus, vel per mendacium --
Cod. 11.

(z) Si ex falsis instr. vel test. judic. fit -- Cod.
3. Ad l. Cornel. de fals. -- Cod. 12. -- Sen. Conf. li-
bon. -- Dig. nov. 48. Falsis moneta -- Cod. 9.

(aa) Text. in l. de perjurio §. de crim. fel-
lion. l. 1. C. de rob. credit. l. non erit §. dato §. de ju-
re jur.

di quel che prestasi allorché talun vien ammesso ad officio (a). Ci espone che il giuramento è chiamar Dio in testimonio (b), e che il giuramento vien inteso per la verità (c): ch' e' si rinvoca col pretesto di spergiurio (d): che la dispregiata religion del giuramento abbia Dio per vendicatore (e): che con eterna morte la punisca (f): che il giuramento dato astutamente e con malizia, rifonde in inganno dello stesso giuratore, intendendo con ciò che aggravi la sua coscienza (g), onde impone che al cospetto di tutt' i divini Evangelj, e i giudici lo ricevano da litiganti, da' testimoni, e dagli Avvocati, con far loro presente che Dio in ogni luogo vede, e que' che giudicano, e que' di cui si giudica, e que' che recan testimonianza, cui debba farsi commemorazion d' Iddio, per render mondi i giudizi, e fuor di sospetto a litigatori (h).

Per l'altra banda profferisce, di non esser niun tenuto all' osservanza d' illecito giuramento, e ci va dicendo che se taluna abbia giurato di profittuirsi, onde mal consigliata creda di piamente fare empiente oprando, e per offervar il giuramento render venale sua pudicizia, non è tenuta cotai giuramento osservare, e dovrebbe anzi avvisar che queste, e sì fatte trasgressioni tornano più in grado a Dio, che l' osservanza del giuramento, imperciocché se talun abbia ricevuto altrui giuramento, di uccidere, o di adulterare, o di far altro simigliante misfatto, e' non fa d'uopo offervar cotai giuramento, come d' esso ch' è brutto, illecito, e che a perdizion conduce (i), ed allo stesso modo vieta quel giuramento che presta occasione di prevaricar, e di spergiurare, come alle madri vedove, di non passar a seconde nozze (l), poiché pronto sarebbe tal spergiurio alle donne (m). Anzi affatto vieta ogni condizione apposta di giurare in qualunque disposizione, siasi tal condizione apposta sola, siasi accoppiata, sia alternativa, per isfuggir il dispregio della religione, o la superstizione (n). Ed altresì vie-

12

(a) Text. instit. de jurejurando : sive voluntario : sive necessario : sive judiciali -- Dig. Vet. x11. -- Jurejurando a moriente prefito -- Auth. 48. -- Ut litigantes jur. in exord. litis -- Novell. 124. -- & tit. de in lit. jur. -- Dig. Juramento propt. Calumn. dando -- Cod. 2. l. properandum C. de judic. -- Jusjur. quod prestat. ab his qui offic. suscip. -- Auth. 9.

(b) Text. in l. 2. §. fin autem Cod. de jur. calumn. Auth. quom. nat. e. leg. §. quoniam in fin.

(c) Text. in l. sed & si poss. ff. de jurejur.

(d) Text. in l. fin. ff. de in lit. jur. l. post rem ff. de re jud.

[e] Text. in l. 2. C. de reb. cred.

[f.]. Text. in Auth. de nupt. §. nos autem ubi gl. in V. pestiferè.

(g) Text. in Auth. de eccl. res. alien. Not. gloss. in Auth. jusjur. quod prestat. ab his col. 2. in pr.

(h) Text. in Auth. de testib. §. pen.

(i) Text. in Auth. Scennicas non sol. si fidejuss. prestat. sed & si jusjur. coll. 3. & Auth. de lenon.

(l) Text. in Auth. ut sine prohib. matres. §. quia vero coll. 7. Auth. de nupt. §. nos autem coll. 6. l. 2. C. de indicta viduit. tolle.

[m] Text. in Auth. de nupt. §. nos igitur.

[n.] Text. in l. 8. cum §. seq. ff. de cond. instil. 20. ff. de pign. & dep.

ra per evitar lo spergiurio, che le parti possono giuramento di fiam
 re diffinimento de' giudici o delli arbicci, ma sol di prometter la pena,
 poiche affatto vuole recarsi da niuno spergiurio, le pene del qual mis-
 fatto riceveranno da Dio punitore (a). È finalmente vietà di giurar
 per il capo, o pe' capelli di Dio, o in altra sì fatta maniera, perocch'
 è provocarlo ad isdegno (b).

Poiche abbian detto di ricogliersi il più bisogno de' divini pre-
 cetti in quello di carità, questa vieppiù ci impone di esser grati a be-
 nefattori, onde la Legal Teologia ci oblige alla remunerazione (c),
 ma perche ad essa si oppone l' Ingratitudine, per tanto s' impegna di
 perseguitarla con tutto il rigor del suo zelo, ligistrando nel Testo
 quelle stesse vangeliche note. *Ingratitudo excusat fontem pietatis* (d), dà
 talche profferisce esser essa la cagion primiera della privazion. del feu-
 do (e), e sebben colui ch' una fiata è uscito dalla paterna potestà, non
 può ritornar nella medesima, nondimeno e' ne vien scettuato per la
 sola ingratitude per cui il figliuolo comeche ne sia prosciolto, riede
 di bel nuovo nella fozezion del paterno dominio (f), col dippiù che
 intorno ad essa si estende (g).

Ed altresì il grave peccato *Dello Scandalo*, laonde vietà tutto
 quel che può recar scandalo a' sguardi altrui (h), e lo doctessa a tal segno
 che vuole che a ragion di evitarlo debba scostarsi cziandio
 talora dal dispoimento delle leggi stesso (i), riportandoci al dippiù
 che intorno alla bisogna dello scandalo solamente il Napodano ragio-
 na (j). Allo stesso modo vietà le cose che recan malvaggio sospetto, e
 quì fa parola de' falsi e *Temerarij Giudizj*, e ci va dicendo che i temerarij
 giudizj son que' che formansi senza moral fondamento, onde impone
 che le cose debbanfi far per modo che non sia da sospettarne senza stol-
 tezza ed empierà (m). Allo Scandalo conformandosi il *Mal. Effempio*, dispo-
 ne che ancorche taluna cosa non fosse malvaggia per se stessa, nondi-
 meno

(a) Text. in Auth. de iudicib. & ut nullate-
 nus cum iurejurando eligatur aliquis iudex §. quia
 vero coll. 6., & C. de reb. cred. & iurejur. l. 2.

(b) Text. in Auth. ut non lux. hom. nec iur.
 per capill. Dei, aut aliquid huiusmodi coll. 6.

(c) Text. in sed fi. & l. commiserit, l. con-
 sulti ff. de petit. hered. l. si vero §. idem ff. manda.
 l. si non fortem §. libertus ff. de cond. indeb.

(d) Text. in l. si non fortem §. libertus ff. de
 cond. indeb.

(e) Text. in c. i. in princ. tit. que sunt r. curf.
 feud. amitt. coll. x. in lib. in Us. Feud.

(f) Text. in l. qui liberatus ff. de adopt. l. 1.
 C. de ingrat. liber. Auth. de imm. don. in fi. in fin.

(g) Text. in tit. de rev. don. §. si itidem Inst.
 de don. Auth. l. 15. constit. sex habens capit. ubi
 cap. 3. que sunt canf. ingr. Auth. ut cum de appell.
 Auth. de imm. don. Novell. 66. & seq. & tit. de ex-
 her. lib. Inst. 2.

(h) Text. in §. 1. Inst. quib. mod. tut. fin. l. 19.
 C. de re mil. l. un. C. de Majuma lib. 11.

(i) A ff. comm. ad Conf. Regn. Comes tit.
 de cultu pacis n. 69. lib. 1.

(j) Napod. comm. ad Prohm. Confest. Neop.
 num. 209.

(m) Text. in Auth. quom. op. episc. §. vo-
 luntan.

meno s' è di mal' effempio non debbasi fare (a), ed a ragion del mal' effempio impone pertanto più grave la pena (b), non tollerando le cose gravi di pernizioso effempio (c), e protesta in altro Testo che le cose di mal' effempio non debbasi seguirne, ma piuttosto detestare (d), primamente coloro che son collocati in luminoso luogo, ed officio debbon arrossirne, e mostrarfi per ogni dove onesti, e laudevoli (e).

Passa per tanto ad avvisare, di doverfi non solo il peccato fugire, ma l' *Occasione* del peccare, la quale espressamente vuol di doverfi togliere (f), riputando ugualmente reo, colui che presta l'occasione al male, che lo stesso malfattore (g); ma ciò devefi intendere bensì dell'occasione prossima, non già della rimota, e lontana (h), per modo che altrove tiene, che colui che diede i segni al ladro, abbiassi come s' e' fosse stato condannato di palese furto, e di rendersi infame (i), o che l'abbia foddorto a rubbare (l), e per più allontanar l'occasione che può render malvagio taluno, si estende sinanche a diffinir, che colui che tollera quel che può vietare, pare ch' esso rechi quel male (m). Occasion prossima ci v'è dicendo, esser la frequenza (n) e la studiosa occasione (o).

Di què è, che dopo aver divisati i peccati di Commessione, viene parimente a perseguir quelli che appellansi di *Omissione*, la quale distingue in grave, e leggiera. La grave tienfi per lata colpa (p), ed i misfatti di grave omissione, li dichiara non men enormi, anzi più gravi di que' che diconfi di commessione, talche ci v'è dicendo il Testo, che minor misfatto è fallar nel fare, che non per tralasciamento, e per

per

(a) Text. in l. si quis §. qui abortiois ff. de pena. l. observandum ff. de judic. l. exemplo Cod. de probat.
 (b) Text. in l. omne §. in acie ff. de re mil. & in Auth. ut jud. sine quoq. §. si quis autem in fin.
 (c) Text. in l. fin. in fi. C. de his qui latro. occult. §. erat olim Inst. de donat.
 (d) Text. in l. 1. in pr. Ad Maced. l. observandum ff. de judic.
 (e) Text. in Auth. ut jud. sine quoq. §. illud videl. circ. fin. C. de SS. Episc. col. 9. in pr. l. si quis §. fin. ff. de edendo.
 (f) Text. in l. 2. in fi. C. de indic. vid. tolla. l. 9. ff. de l. Jul. de adult. & in fi. vi bonor. raptor. §. sed ne dum, & in Auth. ut omni. ob. jud. §. Auth. que. nat. e. ff. legit. §. novimus, Auth. ut nulli judis. §. si vero mulier in fi. coll. 9. vers. ut non per hujusmodi occasiones, & in Auth. de lenon.
 (g) Text. in l. qui occiderit §. in hac, ad l. A. quit. l. 9. ff. ad l. Jul. de adult. l. 20. C. de furt. &

servo corrupto.
 [h] Afflic. ad Const. Regn. terminum vite n. 9. col. 2. de homic. pun. lib. 7.
 (i) Text. in l. si sacrilegii penam circ. fin. ff. ad l. Jul. pecul. §. interdum inst. de obl. que ex delicto.
 [l] Text. in l. 20. Cod. de furt. & servo corrupto.
 (m) Text. in l. 2. ff. de noxal. l. liberor. ff. de his qui not. infam. l. jubemus §. Aconomus C. de Sacros. Beales. l. adigere in pr. ff. de jur. patron. l. scientiam ff. ad l. Aquil. l. 1. §. scientiam ff. de tribu. & in x. colla. que tuit. i. caus. benef. amitte. §. item qui damnum l. 20. C. de furt. & de servo corrupto.
 (n) Text. in l. 17. §. 2. ff. de injur.
 (o) Text. in l. 25. ff. de V. & R. Sign. & in Auth. de lenon.
 (p) Text. in l. magna ff. de V. S. & l. 7. §. is quoq. in fi. ff. de action. & obl. l. 12. ff. de custodi. rator.

per trascuratezza (a), dichiarandoci in altro luogo conforme al Dottor delle genti, di non essere senza scrupolo di occulta società colui, che tralascia di far argine ad un manifesto misfatto (b). Quanto poi alla leggiera, per l'altra banda ravvisa che comeche il negligente non v'è impunito, nondimeno talor vien punito con più leggiera pena (c): e di qui è che i Legali Scrittori stesamente ragionano come, e quando l'omission commettasi, o no, e sia talun tenuto, ovvero iscusato di correger altrui (d).

In somma la Legal Teologia non solo mette in fuga, perseguita, e punisce il male, e tutto ciò che ad esso ci trasporta e conduce, ma eziandio qualunque cosa che investir si possa di malvagità e di colpa (e), protestando per tanto nel Testo, che l'autorità delle leggi discaccia ogni malvagità (f), e ci fa cessar dal peccare, e più temperanti ci rende (g), la qual cosa parimente Efiodo ci riconferma, onde iscrisse (h).

Justitia sacra jura domant genus omne malorum.

E per additarlo più partitamente, passando dalle colpe gravi, a quelle più legiere che appellansi *Veniali* (i), non trascura eziandio di fagnarle, avvisando colla Vangelica Legge, che *septiès in die cadit justus* (l), ed altrove, che l'atto ancorche nullo talor soffre pena (m).

E quindi accenna quelle dubiezze ed agitazioni, che vengono a paventarsi dalle più tenere e timorate coscienze, le quali appellansi *Scrupoli* (n), che sturbano la coscienza e la mente dubitando con tal panico timore, che la colpa commettasi senza volontà di fallare (o), finche rimangano esse assicurate dall'Angelo de' Dottori, che dove il deliberato voler non conviene non può darfi grave fallo (p), intorno alla qual cosa può adattarsi l'avviso del Testo che ci v'è dicendo. *Nec supina*

pina

[a] Text. in l. Jul. §. 1. ff. de act. empt. & in l. si sterilis §. cum per venditar. eod. tit.

[b] D. Paul. ad Choryath. 1. in fi. -- Text. in §. item qui damnus in x. colla. que fuit 1. caus. ben. amitte. proha. a num. 292. cum seq.

[c] Text. in l. 9. 12. 14. ff. de cust. rtor. l. si adulterium §. stuprum ff. de adulter.

[d] Napod. ad Consuet. Neap. in proha. n. 292. cum seq.

[e] Text. in Auth. neq. virum §. fin. & in Auth. de qua flor. §. 1. & in Auth. ut ecclef. Rom. §. 1. in Auth. fin. med. litis in fin. Auth. de eccl. rer. imm. alien. §. saucimus in fi. coll. §. Auth. de testib. §. ult. hab. in pt.

[f] Text. in l. 1. §. 1. Cod. de vet. jur. oucl. Auth. de Mand. Princ. §. si quis auctum l. 1. & 2. ff. de legib.

[g] Text. in Auth. ut omni. ob. jud. §. & verò

ille l. 6. §. 1. ff. de pen. vide in Auth. ut non luxur. hom. Auth. de lenon.

[h] Hesiod. in Teogon.

[i] Text. in l. 49. §. culpa ff. de leg. 1. & in Auth. de questor. l. 45. ff. ad L. Aquil. l. 6. ff. de accus.

[l] Text. in auth. de non alien. vel permut. re. ecclef. §. aliena usu col. 2. Gloss. in tit. de just. & jur. circa princ.

[m] Text. in l. eum qui duas C. de adult. l. nemo martyres junct. gloss. C. de Sacrof. Ecclef. l. 1. & 2. ff. de legib. Bar. in l. ubi pactum C. de trans.

[n] Text. in Auth. de non alien. re. eccl. §. quia vero -- ibi -- Cum scrupolositate.

[o] Text. in l. ex causa §. similiter ff. de mi. l. qui occidit §. pen. ff. ad l. Aquil.

[p] D. Thom. 2. 2. q. 13. Text. in o. 32. q. 5. in princ. l. 16. §. si propter ff. de publican.

ina ignorantia ferenda est, nec scrupulosa inquisitio exigenda. Scientia enim hoc modo estimanda est: ut neque negligentia crassa, aut nimia securitas satis expedita sit, neque delatoria curiositas exigatur (a). E quindi la Legal Teologia parimente esaminando il *Volontario*, e lo *Involontario Libero (b)*, afferma che tutte le cose che debban farsi con diliberazion di animo, siccome per una banda non posson allo 'ntutto farsi senza di vera e certa notizia (c), così per l'altra il sapere dev'essere di far quell'atto con quell' affezione ch' è alla notizia conforme (d), ed altresì ci reca che qualsiesi cosa che si fa per occasion di qualche cosa involontaria, essa diceasi involontaria (e), e ci espone che in tutte le cose le quali dipendon dall' animo, più si riguarda l' intenzione che no 'l fatto istesso (f), conciossiacche l'animo è di essenza del peccato, e fuor di esso ogni atto è indifferente (g), e che pertanto l' effetto che avviene fuor dell' intenzion dell' agente, non è considerato, nè curato (h), d'onde ne siegue che quelle cose che non dirivano dal nostro volere, non possono nè attivamente, nè passivamente venir interpretate dalle leggi in nostro pregiudizio (i), come abbiain accennato parimente nella moral azzione dell' Etica Legale; e quindi nell' istessa guisa dispone, che l' atto involontario non merita premio (l), nè il necessario reca niun merito (m).

E poiche la Legal Sapienza hà per suo proprio costume allontanarci dal male, ed indrizzarci al bene che riguarda per oggetto, e ciò coll'allettamento de' premj, cui i buoni ne invita, e colla minaccia delle pene, cui i malvaggi ne sbigottisce (n), onde i mali divengon buoni, ed i buoni migliori, e col supplizio de' soli delinquenti rende tutti salvi (o), quindi attalche istudiamo di oprar drittamentè col timor di

Tom. III.

E e

Dio

(a) Text. in l. 6. ff. de jur. & facti ignor.
 (b) Text. in l. 4. & in l. 9. 71. & tot. tit. ff. ad S. C. Trebell. l. 1. §. hinc ff. de acqu. poss. l. 2. ff. de legib. ubi Gothofred. Vedi nel Tratt. II. nel fine, e nel Tratt. III.
 (c) Text. in l. 77. ff. de reg. jur.
 (d) Text. in l. 3. ff. de eo qui pro tut. l. 1. §. 1. ff. de auth. int. l. 3. ff. de acqu. poss. l. 2. ff. de acqu. her. l. 7. Cod. ad L. Jul. Majest. l. 3. §. un. ff. de divort.
 (e) Text. in l. qui levanda ff. ad L. Rhod. de jact.
 (f) Text. in l. a. §. Divus de Sycar. l. etiam §. 1. ubi Bal. & Alex. ff. sol. matr.
 (g) Text. in l. in d. in d. diffimam ubi Bal. Cod. de adult. Agid. Boss. tract. var. tit. de homic. n. 36.
 (h) Text. in l. qui foveas, & l. qui Putator ad l. aquil. l. 3. in fine cond. & dem. Leura. ver. si per

vim de muner. & honor.
 (i) Text. in l. si ministerium ubi Bal. C. de liberal. caus.
 (l) Text. in l. ita tamen §. qui suspectam ad Trebe.
 (m) Text. in l. rem legatam de adm. legat. l. unum ex fam. §. 1. de legat. a. l. proxime de rit. nupt.
 (n) Text. in l. 1. §. ff. de just. & jur. l. 6. §. 1. l. 16. §. fin. ff. de penis, & pulcher Text. est in Auth. ut jud. sine quoq. §. eos autem qui ita sine mercede, & §. si quis autem in §. festinabis in ff. Auth. quib. mod. nat. eff. sui l. 6. ff. de custod. reor. & aptè ad Moral. Teologiam Text. in Auth. ut non luxur. homin. coll. 6.
 (o) Text. in l. 1. Cod. ad L. Jul. reor. auth. de mand. Princip. §. si quis aut. ver. quod si delinquentes coll. 3. ubi gloss. l. 6. §. 1. l. 16. §. fin. ff. de penis.

Dio (a), che ci esorta ad investir nel nostro spirito e ne' nostri sensi (b), ci propone a considerar la di lui continua presenza ed universal sguardo, cui dappertutto, ed in ogni luogo, ci vede (c), e penetra la nostra mente ed i nostri cuori non meno (d), che le nostre operazioni, e quelle che fanno si indritramente e con inganno, rifondonfi a danno delle anime nostre (e), ed a pericolo delle medesime (f).

Che pertanto la Legal Teologia, da una banda risguardando i buoni, ci addita la moral perfezione con dettarci nel Testò di doverfi ben operare, anzi per affezion di virtù, che non per timor di pena (g), e dall'altra avendo risguardo a' malvaggi, propone per freno delle colpe il timor delle pene (h), giusta il divino oracolo di meditar i *Novissimi* per mai peccare (i). E quindi rimane ligistrato nel Testò il detto dell' Apostolo. *Ultimum terribilium Mors* (l), la quale dichiara a tutt' i viventi per termine di lor vita (m), per la qual cosa, altrove protesta che la morte discioglie tutte le cose (n); talche per essa le tien tutte per disciolte (o), e ci esorta a meditarla il Testò (p), e la Chioffa per meditar la fragitezza delle umane cose, si vale de' seguenti versi:

Omnia sunt hominum tenui pendencia filo

Et subito casu, qua valere ruunt (q)

Doppia distingue la Legal Teologia Morale la meditazione di morte; una che si fa da colui ch' è sano ed in buon istato di salute fuor ogni sospetto di niun pericolo, ma che fa meditazione di morte a riflessione dell'umana condizione; l'altra che faffi da colui mercè il timor della morte che li reca il presente o 'l futuro pericolo, poiche in terra ed in mare, e non men in guerra che in pace, così in casa come nel campo, per molti generi può temersi il pericolo di morte (r), onde ci va dicendo coll' Apostolo istesso d'incontrarsi per ogni dove pericolo in terra ed in mare, e ne fallaci fratelli (s): e quindi non pone mente se drit-

to.

(a) Text. in Auth. ut differ. judic. audir. §. penult.

(b) Text. in Auth. ut non luxur. hom. contr. nat. coll. 6.

(c) Text. in Auth. de testib.

(d) Gloss. in l. 3. in fin. ff. de interrog. act.

(e) Text. in Auth. de eccles. rer. alien. §. san. eimus coll. 5.

(f) Text. in Auth. de testib. in pr.

(g) Text. in l. si quando §. 1. ff. de inoff. test. Auth. de monach. §. cogitandum.

(h) Text. in l. 1. C. ad L. Jul. repet. & aptè ad Theologiam in Auth. ut non luxur. hom.

[i] Sapient. c. . . .

(l) Text. in *Ultimum ff. de penis.*

(m) Text. in Auth. de her. & falc. §. & nullus.

(n) Text. in Auth. de nupt. §. deinceps.

(o) Text. in l. 1. & 2. & 4. C. si reus vel coeuf. mor.

(p) Text. in Auth. de her. & falc. §. & nullus §. sed allegatur.

(q) Not. gloss. in l. si debitor in ver. damnatum ff. de judic.

(r) Text. in l. 35. §. 1. l. 31. §. fin. ff. de mort. caus. l. 8. §. 1. C. qui test. fac. poss.

(s) Text. in l. 4. C. de inst. & subst.

to o nò c' fa tal pericolo , ma riguarda solo alla meditazione della morte (a) , il pensier della quale reca sturbamento all' umana fragilità ed alla memoria (b) . E conformandosi mai sempre alla Vangelica Legge , protesta di non esservi la più certa cosa della morte , ma nulla più incerta bensì dell' ora di essa (c) , e poiche nel Vangelo si dice di sorprendere essa inaspettatamente su 'l costume di ladro , allo stesso modo la Legal Teologia dichiara la morte per caso inopinato e fortuito (d) , e ci fa parola della morte improvvisa (e) . Finalmente con util ed orribil meditazione volgesi a considerare l' uscita dello spirito colla incompenfabil perdita dell' anima (f) .

Quindi viene a far parola del Giudizio in varj Testi , e per tacere di altri (g) , or ci efforta così . *Iniungimus in sensibus accipere Dei timorem & futurum Iudicium (h) : ora in futuro seculo in terribili Iudicio magni Dei domini & Salvatoris nostri Jesu Christi (i) : ed in altro luogo . Sic eam puris custodire manibus , Deo & nobis pro ea redditurus rationem (l) : ed altra volta conforme all' oracolo dello Spirito-Santo istesso (m) rimane nel Testo il seguente ammonimento . *Attendant ad sacras scripturas & Dei presentiam Iudices , scituri quod non magis alios judicant quam ipsi judicabuntur , cum etiam ipsis magis quam partibus terribile Iudicium est , si quidem litigatores sub hominibus , ipsi autem Deo inspectore adhibito causas proferunt trutinandas (n) . E finalmente altrove . *Erit enim universis a Deo Iudicium , & exinde pena , si quid prater hac aut ipsi egerint , aut agi permiserint (o) .***

E passando dall' orror del Giudizio al supplizio dell' Inferno (p) , fa parola dell' eterna perdizion dell' anima (q) , e la Chiesa riman ligistrati que' detti del Real Profeta *ernisti animam meam de Inferno inferiori (r) ,*

E e z

e ciò

(a) Text. in l. 43. ff. de mort. caul.

(b) Text. in l. 8. §. i. C. qui test. fac. pass. Auth. de tric. & femi. §. illud quoq.

(c) Text. in l. 1. & 78. ff. de cond. & dem. l. Sen. Conf. §. 2. ff. de don. caul. mort. l. 13. in fin. ff. quando dies leg. ced. §. si quis ita. & §. conditiones Inst. de inut. stip. l. nam si l. prae cum seq. ff. de cond. indeb. l. si pupillus. §. qui sub condit. ff. de novat. Auth. de nupt. §. deinceps coll. 4.

(d) Text. in l. licet C. de pact. l. interdum ff. de judic. l. 2. si eo tempore ff. de adm. rer. ad Civit. pertin.

(e) Text. in Auth. ut facta novae constit. -- ibi -- non enim omnia sunt in nob. , nec semper quibusdam tempus fit testandi : repente plerumque enim incidunt hominibus mortes.

(f) Text. in §. fin. Inst. de succ. libert.

[g] Text. in Auth. quod constitutio quae ex adscriptio §. 1. coll. 5. -- ibi -- magni Dei Iudicium .

(h) Text. in Auth. ut non lux. hom. coll. 6.

(i) Text. in Auth. jusjur. quod praest. ab iis qui adma.

(l) Text. in Auth. ut jud. fin. quoq. suffr. §. sic igitur §. fin.

(m) Sapient. c. 6.

(n) Text. in l. rem non novam §. sic etenim C. de judic.

(o) Text. in Auth. ut de ext. commut. eccl. rer. §. fin. in fi. coll. 5.

(p) Gloss. in l. 25. ff. de V. S. in V. dicere.

[q] Text. in §. fin. Inst. de succ. libert.

[r] Not. gloss. ff. de verb. obl.

e ciò per distinguerlo per appunto dagli altri due inferni che vi sono cioè il *mezzano* ch' è il Limbo, e l' *superiore* ch' è nella presente vita piena di pene, angosce, travagli, e peccati (a).

E finalmente volgendosi dall' orror della maggior pena, alla consolazione del più colmo di premio, non tralascia di proporci a contemplare il *Paradiso*, dettandoci nel Testo, che niun deve presupporci scordevole della eterna salute (b). Per tacer qui come intorno alla bisogna ci recano i Legali Teologi, che siccome l' Inferno sta apparecchiato per i malvaggi ostinati che non furon in questa vita puniti, e'l Purgatorio per coloro che si pentiron e sodisfecero alla colpa ma non alla pena (c), onde tengono che il supplizio estremo che riceve il malfattore dal Giudice come temporal ministro di Dio, li vaglia a scontar la pena di purgatorio (d); così per l' altra banda il Paradiso fu fatto per dar premio a virtuosi i quali non l' ebbero in questa condegno alle loro virtù (e).

Ma la Teologia Legale ponendo mente alla fragil condizione della umana natura, che per l' original debolezza dalla primiera piaga recarale sdrucchiola ne' misfatti (f), quindi per corroborarla rivolgesi al salutevol rinforzo de' *Sacramenti*, de' quali ci fa parola nel Testo, e stesamente ragionano i Legali Teologi (g). E nel primo luogo, a quello del *Battesimale Lavacro*, come d' esso indispensabilmente necessario all' introducimento della grazia e della divina gloria, confermando quanto vien profferito nella Vangelica Legge, di non poterfi entrar nel Regno de' Cieli, senza rinascersi dall' acqua dello Spirito-Santo (h): ci espone poi dopo in un distinto Titolo in cui ne ragiona, di non esser questo Sacramento iterevole (i), e ci reca l' empia malvagità de' Vandali (appresa per ventura da Donatisti), che ribattezar coltudevano nell' Africa che per lo spazio di anni 95. tennero sotto duro giogo (l). Dal medesimo passa a quel della *Confermazione* (m), del quale

(a) Boccacci comment. sopra Dante tom. 7. pag. 11.

(b) Text. in l. fin. C. repet., & vide Afflic. in Conf. nihil de offic. Magi. Justit. n. 3. Carol. Rota tract. de privil. mulier.

(c) Afflic. comm. ad Conf. Regni. Nihil. tit. de offic. Magi. Justit. n. 3. Carol. Rota tract. de privil. mulier.

(d) Afflic. in conf. Terminum vite n. 6. tit. de homic. pun. lib. 1. D. Thom. 2. 2. q. 35. art. 6.

(e) Afflic. loc. precit.

(f) Text. in Auth. pe. mo: §. si verb. col. 1. &

in c. omnis vitas 1. 2. q. 2. Genes. c. 8.

[g] Text. in Auth. ut cler. qui reced. in pr. coll. 5. Stephan. de Cajeta J. C. Neap. in Sacramentali de VII. Sacr. Ecclies.

(h) Text. in l. 1. §. hanc C. de Summa Trin. & Fid. Cathol. Gloss. in Auth. jusjur. quod prestatat ab iis in V. Christum.

(i) Text. in l. 1. & 2. C. de Sanctum Baptysma iteretur.

[l] Text. in l. 1. in pr. Cod. de offic. Praef. Præf. Afric. lib. 1.

(m) Text. in e. per frontem de sac. usq.

le più giù floggiueremo . E quindi all'altro della *Penitenza* (a), intenta a fovvenir colui che sdrucchiola , eziandio legiermente , e per poco (b) , e ragiona della virtù , e delli effetti di esso ; al quale la Legal Teologia per disporci maggiormente , propone nel Testo , di esser umana cosa il fallare , ma diabolica il perseverar nel male (c) , ed altrove per ripigliarci di animo ci assicura , che il malvaggio , per mezzo della penitenza emendato , non dicesi più malvaggio (d) , ma come altr'uomo rinnovato per essa (e) , abbiassi per discinto della vetusta serpentina spoglia , covertato della novella di grazia , ed adorno della Stola dell'innocenza , e ci fa presente che per tanto il divin uomo dal Ciel discese a vestir nostro frale , per purgarci d'ogni macchia della colpa (f) . Per poi confidarci ci assicura , che Dio non vuol la morte del peccatore , ma bensì che si convertisca e viva, *quoniam & Dei Misericordia non perditionem sed conversionem & salutem vult : & delinquentes qui corriguntur , suscipit Deus* (g) , onde palesa di dar de' misfatti perdono a chiunque lo richiede (h) , e che la Chiesa non chiude il suo grembo a ricever colui che ad essa fa ritorno (i) , non dispregiando Dio il cuor contrito ed umiliato , come vien segnato nel Testo insieme col Profeta Reale (k) . E dopo aver seminati i suderti principj di eterna verità , con questi atti di Santa Fede , e di Santa e bella Speranza (m) , per accender il nostro cuore e la nostra volontà parimente di Santo Amore , passa quindi a divisar le parti più essenziali che rendono compiuto esso Sacramento , il cui valore comechè e' si consiste nell'efficacia del pentimento , il quale più risguardasi rapporto alla colpa , che non la stessa mortificazion corporale , che che altro sia rapporto alla pena , per sentenza de' Legali Teologi (n) , nondimeno dev' essere il dilui obbietto attalchè e' sia perfetto , non il timor della pena di cui ragiona in altro luogo (o) , ma l'amor della virtù , e di Dio (p) . Ed altresì consiste sua perfezione nella costanza del proponimento , onde c' insegna,

(a) Text. in Auth. ut lic. matri §. quia vero lult. C. de Summ. Trin.

(b) Text. in Auth. de quæstor. in princ. auth. quib. mod. nat. offic. sui §. 2.

(c) Text. in l. 8. ubi Bal. C. de his quib. ut indign. Auth. de Monach. §. si vero il. 1. coll. 1.

(d) Text. in l. quæd. ita ff. de edil. edil. & in e. testimonio de test.

(e) Text. in Auth. de Monach. §. sancimus eum sequi in fi. & in c. ferrum 70. dist.

(f) Text. in Auth. de Monach. in princ.

(g) Text. in Auth. ut non luxur. hom. contr. nat. nec jur. neq. blasphem. in Deum in pr. coll. 6. & ibi gloss.

(h) Text. in l. 4. C. de hæret. & Manichæ. l. fin. in fin. C. de Summa Trin. l. 3. in fin. C. de Apostat. l. imperialis C. de nupt. Auth. ut jud. sine quoq. suffrag. §. itaq. Deo. coll. 2.

(i) Text. in l. fin. §. sed quia gremium seu in apist. liquet C. de Summa Trin. & fide Cathol.

(k) Not. in l. hi qui C. de apostat.

(m) Text. in Auth. de privil. dot. hæ. mul. coll. 8. in pr.

(n) Menoch. de arb. cas. 392. Carol. Rot. tract. de privil. mulier. c. 1. n. 221.

(o) Text. in Auth. ut non lux. hom. coll. 6.

(p) Text. in l. si quando §. 1. ff. de inoff. test.

gnà , che ciaschedun debba voler anzi morire , che peccare (a) .

Per la cui costante osservanza , non dovendoci fidar nè punto , nè poco della propria debolezza , la Legal Teologia per corroborarci , c' invita all' *Eucaristico Pane* (b) , e quindi ragiona dell' ineffabil Sacrificio della Messa (c) . In oltre passa poi all' altro Sacramento della *Sacra Unzione* , la quale distingue multiplice , e nel fior della vita , e nel tempo dell'età più adulta , e nell'estremo di quella , cioè nel Battesimo , nel Crisma , nell' Unzion che recasi nella Confermazione de' Regi , nella Consacrazione de' Vescovi , e nella Unzion Estrema (d) , e ragionando dell' *Ordine Sacro* , non tralascia di segnarlo , non men per i Chierici , che parimente per i Vescovi stessi (e) . Ed intorno all' Unzion Estrema , si vuol da' Legali Teologi che a condannati a morte debba darli il Sacramento dell' Eucaristia , ma non questo dell' Estrema Unzione (f) .

Finalmente conchiude con quel del *Matrimonio* , di cui si distende in molti Titoli Legali , ed in parecchi Testi , trattando de' *sponsali* , delle nozze , e del sacro rito di esse (g) , e del matrimonio , in quanto è officio di natura , ed in quanto abbia ragion di Sacramento (h) , appellando per tanto i conforti *Socci divina & humana domus* (i) ; quanto esso è officio di natura , ci riportamo a quanto lo abbiamo sopra divisato in coral modo risguardato dalla Fisica Legale (l) ; e fermandoci al presente , in quanto abbia ragion di Sacramento , ravvisamo nella Legal Teologia , di esser esso gran Sacramento instituito da Dio il più antico , e prima di tutti gli altri (m) , e ci reca che il matrimonio è una certa Sacra dignità , e Sacri ed indivisibili i diritti di esso , quale deve esser libero e quieto (n) , cioè libero quanto al volere (o) , quieto quan-

to

(a) Text. in l. isti quidem §. pen. ff. quod met. caus. & in c. sacris eod. tit. c. lotharius 91. qu. 3.

(b) Text. in Auth. de SS. Episc. §. ubi aut. monasterium in V. aut S. communionem eis portandam coll. 9.

(c) Text. in Novell. 96. si quis in d. omo sua Orator. hab. in fine , & in Novell. 137. c. 6. Ut in privat. domib. sacra mysteria non fiant -- Auth. 57. & in Novell. 128. si quis divinis myster. celebr. Auth. ut cler. qui reced. coll. 5. Auth. de SS. Episc. §. si quis cum sacra , & in l. 14. Cod. de episcopal. audient.

(d) Text. in c. 1. cum §§. sequ. ubi Abb. de Sacr. Unct.

(e) Text. in Auth. quom. op. episc. & cler. ad ord. prod.

(f) Affl. iust. in Const. Regni Terminum vite

in 7. tit. de homicid. pun. lib. 1.

(g) Text. in tit. de Sponsalib. -- Dig. Vet. 3. Cod. 5. l. 2. §. sponsa ff. de jur. dot. l. si a sponso C. de donante nupt. -- tit. de Nupt. Cod. Inst. Novell. -- & tit. de Ritu nuptiar. Dig. Vet. 23.

(h) Text. in l. 13. ff. ad L. Jul. de adult. & Constit. temp. Leon. 89. ne matrim. citra Sacr. benedict. confirmetur.

(i) Text. in l. 1. ff. de ritu nupt. l. 1. ff. ter. amot. l. 4. C. de crim. expil. her.

(l) Text. in §. si adversus Inst. de nupt. inst. de jur. natural. gent. & civil.

(m) Text. & Gloss. in §. jus naturale in verb. matrimonium inst. de jur. nat. gent. & civil. & in verb. Hinc & inst. de patr. pot. in verb. Conjugatio. & in Auth. de nuptis.

(n) Text. in l. titia ff. de V. O.

(o) Text. in l. 134. ff. de V. O.

to alla pace , nè deve la sua concordia sturbarfi. per diritto di paterno imperio (a) : e ci fa parimente quindi parola del Consenso che al matrimonio si richiede , ad esso più riguardando , che non al congiungimento (b) , il quale intende degli animi anzi che de' corpi , poi che può darfi matrimonio. senza l' accoppiamento , facendosi col solo consentimento ed affetto (c) , come fù già quello tra l' immacolata Donzella, e 'l vergine Gioseffo (d) . Per l'altra banda poiche il marital congiungimento dicefi castità ed onestà (e) , tien per adempiuta la condizione di menar vita casta ed onesta in colei che vedova passa allo stato di matrimonio , in essendo triplice la castità verginale , vedovile , e conjugale (f) .

Ma facendosi poi ad investigare da più alti principj l' altissimo fine di esso , ci reca che il Supremo Autore dar volendo un certo perpetuo duramento a queste terrene cose a somiglianza delle celesti , e volendo ciò fare per succedevol maniera , piacque alla sua eterna provvidenza per conservar ogni cosa nella sua spezie , di dare una generabil produzione (g) , ed ordinar il matrimonio , per cui si venisse il solito genere umano artificiosamente a conservare, ed a perpetuare il mondo (h) . Quindi ci fa parola dell' un de' Fini del matrimonio, qual' è la procreazion de' figli (i) ; e degli altri de' quali in altro Testo ragiona (l) , e riporrandolo allo stesso divino autore di esso Sacramento la generazione, afferma pertanto in altro Testo che nè l' uomo , nè la femmina son da per esso loro bastevoli ed atti alla procreazion de' figli (m) , ma che la generazione , e la prole sia dono divino (n) . Viene poi a far parola non men della Fede Conjugale, la quale viera di violarsi eziandio da futuri Sposi (o) ; che altresì dell' Affetto Conjugale , dettando in altro Testo , che *non coitus facit matrimonium sed maritalis affectio (p) : amorem honestum solis animis existit*.

(a) Text. in l. 1. in fi. ff. de liber. exhib.
 [b] Text. in l. cui fuerit ff. de cond. & dem. l. nuptias. ff. de R. J.
 (c) Text. in l. nuptias ff. de reg. jur. l. 1. ff. de don. int. vir. & ux. Auth. de nupt. §. nuptias Auth. de trie. & semiff. §. neq. in fi. Gloss. in Inst. de patr. pot. in V. conjunctio.
 (d) Carol. Rota. tract. de privill. mulier. c. 3. spec. 5. n. 2.
 (e) Text. in c. Nicena 31. dist. & 30. q. 2. §. bis ita, & 37. q. 1. c. sicut enim.
 [f] Text. in l. mulier §. cum proponeretur ff. ad Trebell. Novell. 13. de episc. qui duas §. castus. Auth. de non elige. secu. nube. §. cum igitur vers. neq. enim §. optimum. cum §. sequ. coll. 1.
 (g) Text. in Constit. Imper. Leon. 98.
 (h) Text. in Auth. de nuptiis l. 220. in fi. ff.

de V.S. & in Constit. Imp. Leon. 98.
 (i) Text. in l. 220. in fi. ff. de V.S.
 [l] Text. in Constit. Imper. Leonis 98. de pena eunuch. si uxor. ducant.
 (m) Text. in Auth. de trie. & semiff. §. neq. illo. vers. neq. enim §. & hæc omnia in fin. coll. 3.
 (n) Text. in Auth. de nupt. §. nos igitur coll. 4.
 (o) Text. in l. 12. in fi. ff. ad L. Jul. de adult.
 (p) Text. in l. cui fuerit ff. de cond. & dem. l. nuptias ff. de reg. jur. & in l. 1. & l. 33. ff. de don. int. vir. Auth. de trie. & semiff. §. neq. illo in fin. Auth. neq. virum quod in dot. §. fin. ibi circa matrimonii affectum, & Novell. 56. Auth. quib. mod. nat. eff. sui §. 2. in fin. l. 13. ff. ad L. Jul. de adult. l. neque sine C. de nupt.

existimantes (a), onde la moglie non sol estimasi esser per parte del corpo del marito (b), ma siccome la Sacra Teologia li tiene effere due in una sola carne (c), la Legale parimente amendue l'estima per unica persona istessa (d), e quindi non vuole che l'una venga giudicato dissugualmente dall'altra (e), ma bensì ugualmente, come correlativi tra effo loro, e quel che vien disposto per l'uno, debba parimente per l'altra osservarsi, ed alternamente serbar la castità, e la temperanza (f), talche profferisce di esser iniqua cosa che il marito voglia richieder dalla moglie, quella pudicizia che effo per ventura a lei non osserva (g), e che pertanto il marito adulterar non debba la moglie, siccome il Prelato adulterar non deve la sua Chiesa (h). E finalmente tratta dell' Indissolubilità del Matrimonio (i), di tutt' i suoi fini, e de' beni, doni, e frutti, che da effo raccogliansi (l), e delli Impedimenti proibenti, e dirimenti del medesimo (m), e di non esser lecito avere allo stesso tempo due mogli, nè due mariti (n).

E per renderci più atti e disposti alla grazia che i Sacramenti stessi e' inondano, e propriamente alla cooperante, per tanto la Legal Teologia dopo averci allontanati dalle colpe, non trascura di additarci le *Pietose Operazioni* (o), onde s'innoltra ad esortarci per compimento della Cristiana Disciplina, e per pratica insieme di essa, le opere misericordiose, e non men quelle che appellansi *Spirituali*, che parimente le *Corporali*, contenute altresì nell' Evangelica Legge (p).

E facendosi dalle *Spirituali* consiglia i dubitosi, quale misericordiosa operazione vien primamente destinata alli Avvocati giusta il Testo, da' quali vien tuttodì praticata (q). II. la Legal Teologia istessa,

(a) Text. in l. 1. E de don. inter vir. & ux.
 [b] Marinis var. ref. lib. 2. c. 131. n. 3.
 (c) Genes. 2. Gratian. dist. for. 108. n. 35.
 (d) Text. in l. si stipulatus ff. de V. O.
 (e) Text. in l. fin. C. de nupt. & in Auth. eod. cit. §. sic itaq. & in Auth. ut fil. frat. succ. §. fin. & in c. si quis 32. q. 2.
 (f) Text. in Auth. neq. virum §. fin.
 (g) Text. in l. uxore 13. §. judex ff. ad l. Jul. de adulter.
 (h) Text. in c. sicut vir 21. in ordine 8. q. 1.
 (i) Text. in Inst. de patr. pot. Auth. de nupt. §. deinceps Novell. 22. l. 1. ff. de ritu nupt.
 (l) Text. in Auth. de nupt. §. nos igitur solia.

[m] Text. in Auth. 117. de divers. capit. & solut. matrimon. Auth. ut lic. matri §. prædictis coll. 8. Auth. de nupt. §. per occasionem 1. filium & de his qui sunt sui vel alieni jur., & inst. de nupt. in §. ergo non omnes cum seq. Gloss. in §. sed & illud Inst. de adopt.

(n) Text. in §. affinitatis Inst. de nupt.
 (o) Text. in Auth. de Ecclesiast. tit. §. si quis autem pro cred. cum seq. & in l. licentia C. de episc. & cler. & in auth. de Ecclesiast. §. interdicimus coll. 9. const. 6. Auth. ut determ. sit num. cler. §. fin. in fin.

(p) Matthæ. c. 25.

[q] Text. in l. advocati C. de advoc. div.

ta; erudisce gl' ignoranti (a). Ammonisce i peccatori (b). Racconsola e conforta gli afflitti, e provveda consiglia al di lor favore (c), e non solo vieta di agiugnersi ad essa afflizione (d), ma dippiù concede per di lor conforto e sollievo molte cose, che altramente non permetterebbe (e).

Passando quindi all' altre che appellansi di misericordia *Corporali*. Essa la Legal Teologia impone di prestarsi gli alimenti a famelici (f), conforme alle facultà, ed alla carità di taluno (g), esponendoci di comprenderci sotto questa voce di alimenti il cibo, il potò, le vesti, ed eziandio l'abitazione (h), e ciò per additarci le altre due consimili operazioni misericordiose del dissetar i sitibondi e vestir i nudi.

Inoltre fa parola del visitar i prigionieri (i), e vieppiù del riscattar i cattivi (l), la qual opra dichiara non che di pia, ma di pietosissima causa (m), talche nell'universal divieto di vender i sacri vasi n'ecceua solo il riscatto de' cattivi (n). Similmente di visitar gli infermi, cui risguarda, ed in ogni modo sovviene, volendo di doverse aver misericordia e compassione dell' infermi (o), onde dispone che i schiavi ed i servi che trovansi malsani, non sol debban esser cibati (p), ma eziandio medicati, ed in cotal tempo si estima come se in atto servissero (q), e lor si deve il salario (r), come parimente all' ufficiale infermo (s): e quantevolte taluno il malsano suo schiavo, o la schiava morbosa abbia dispregiato, senza farvi adoprare niuna medicina per curarla; in

Tom. III.

F f

suq

(a) Text. in tit. C. de jur. & facti ignor. -- Cod. Azo in Summa Cod. in pr.

(b) Text. in l. 1. & 2. de legib. Castro in l. 1. ff. de just. & jur. Azo loc. cit.

(c) Text. in l. 1. C. de his qui ante ap. tab. trans.

(d) Text. in l. divus in pr. ff. de offic. Praef. l. si idem ff. de jurisd. p. m. jud. l. navi ff. ad L. Rhod. de jact.

(e) Text. in l. jure succursum de jur. dot. l. fin. C. de inst. & subst. l. un. C. si imper. lib. ro.

(f) Text. in l. 12. §. 2. C. de Sacros. Eccles. & in Auth. de SS. Episc. §. sed & hoc in fin. l. 43. C. de episc. & cler. l. 4. ff. de liber. agnos. l. 6. ff. de cess. honor.

(g) Text. in Auth. de Eccles. tit. §. si quis autem pro, & §. interdicitur Auth. de SS. Episc. §. si tamen l. 44. ff. de alim. & cibariis. leg. l. 5. §. 1. & 4. ff. de lib. agnos.

(h) Text. in l. legatis ff. de alim. & cibariis. leg. l. 234. ff. de V. S. l. 5. §. 1. ff. de liber. agnos. l. habitatio in fin. ff. de ventr. in poss. l. sed & si. l. §. 1. ff. de usufr.

(i) Text. in l. additos C. de Episc. aud.

(l) Text. in tit. de Episc. & Cler. & de redimendis captivis Cod. 1. & Novell. 66. & 67. Auth. de SS. Episc. §. si tamen §. sed & hoc in fin. Auth. de eccl. tit. §. si quis aut. pro redemptione coll. 9. tit. Dig. de capereis, & redemptis ab hostib.

(m) Text. in l. si quis pro redemptione. 36. v. c. p. i. s. u. m. administrationem Cod. de donat. Auth. ut cum de appell. cogn. §. si unum, & ibi Bar.

(n) Text. in Auth. de alien. ren. coll. 9. §. de sacris. Auth. de non alien. aut perm. reb. eccl. §. hęc igitur, & de alien. & emphyt. §. Sanctis. §. de Sacris §. vero Auth. de eccl. tit. §. interdicitur, & in Novell. 24.

(o) Text. in tit. qui morbo se excus. -- Cod. v. & 1x. Auth. ut cum de appell. §. si quis.

(p) Text. in l. in reb. §. possunt ff. comm. mod.

(q) Text. in l. 4. §. Stichus ff. de statu lib.

(r) Covarr. var. re. lib. 3. c. 13.

(s) Paris de Put. tract. de Syndico. in V. Salarium.

sua pena divengono liberi dal giogo del duro servaggio (a): Ed allo stesso modo, vieta al creditore di recar minima molestia all' infermo debitore nè alla moglie o figliuoli, sotto pena di scader dal credito (b): e dispone di perder l'antefato quella proterva moglie che trascura di chiamar dotto medico al marito che lo richiede, maggiormente essendo e' ricco (c): ed è capo altresì di direddazione alternamente de' figliuoli a genitori, e de' genitori a figliuoli (d). Altresì dispone che non si debbano abandonar gli infermi, senza farci intervenire medico (e), tenendo per ugual cosa l'uccider taluno, che il dispregiar l'infermo senza medico (f), ed allo stesso modo il commetterne la cura a medico inesperto (g). Di vantaggio ragiona dell'ospitar i pellegrini (h). E finalmente ci reca esser officio di pietà il dar sepoltura a cadaveri (i), onde impone in varj Titoli Legali il sepelire i defunti (l) disponendo non solo i mortorj di essi (m), che altresì rende involabile lor sacro imperturbabile dritto e quiete, vietando di violarsi, o di recarsi ingiuria a cadaveri, ed alle reliquie e sacre ceneri di essi, con serbarle illese dall'altrui ingiuria, e dal cieco ed inumano furore (n), ed acconciamente al proposito appella il Testò, giuste l' esequie, i sagrifizj, e la solennità de' funerali (o).

Ed essa Teologia Legale istessa, infervorandoci sempre più nelle pietose operazioni di carità cristiana, con provvida cura sovviene ad altre bisogne de' prossimi, esponendoci per tanto nel Testò, essere parimente di somma pietà, il collocar in istato pudico e di matrimonio, le meretrici, ed eziandio le pericoleranti donne, e donzelle (p). E nell' istessa guisa provvede e dispone la cura degli orfani, e l' alimento de' fanciulli, e parimente la cura dell'infermi, ed i sostentatori de' pove-

Si 2.

[a] Text. in Novell. 53. de Servo, & Angilla negotante.

[b] Text. in Novell. 97. de credit. qui deb. mor. in man.

[c] Jo: Sciffons comm. ad Const. Turonens. tit. de deovaire entre roturiers art. 1. pag. 307. a tergo.

[d] Text. in Novell. 66. & 67. que sint can. ex her.

[e] Text. in Auth. ut cum de appell. §. si quis.

[f] Text. in l. si servus ff. de V. O. DD. in l. si ab hostib. c. si vir ff. fol. matr.

[g] Text. in l. quod si nolit §. mancipium, & ibi Ang. ff. de edil. edil.

[h] Text. in l. 1. C. de metat. & in Novell. 66. 67. & in tit. de Statut. & condit. contra libert. Eccl. induct. & cont. Et navigiis, peregrinis, & adventis quocumq. locor. hospitantib. -- in cap. omnes Peregrini -- in Ulf. feud. lib. 2.

[i] Text. in l. 20. ff. de her. inst.

[l] Text. in l. 27. ff. de cond. inst. & in tit. de Mortuo inferendo -- Dig. Vet. lib. 21. & de Sepulchro edificando -- eod. lib. -- & in tit. de religiosis, & sumptib. fimer. & ut fimer. lic. -- Cod. lib. 5. -- tit. Exequis quas fieri oport. in defunctor. feneration. Auth. 59. -- Ut defuncti seu funera eor. -- Novell. 60.

[m] Text. in l. 3. §. nos lult. §. ha. ff. de numer. l. 10. §. angariorum de vacat. m. l. 6. de ext. tit. l. 3. C. de muner. patrum. lib. 2.

[n] Text. in tit. Dig. de sepulchro viol. C. 9. Dig. Nov. 97. Auth. ut cum de appell. §. meminimus eum seq. coll. 8. -- Ne defunctor. seu reliquis eor. a creditor. affic. contumel. -- Auth. 60.

[o] Text. in l. 2. de in jus voc. & in l. pro herede ff. de acqu. hered.

[p] Text. in Auth. de leuon. coll. 3. c. i. inter opera de spofal.

ri, e le sostentatrici donne per gl' indeboliti (a). E dippiù sovviene insieme al ricettamento, e governo degl' infanti (b). E inoltre ci effor- ta alle Limosine (c), ed alla larga copia di esse, recandoci per tanto che i giudici, i duchi, ed altri, personaggi, debban farla copiosa ed abondevole, primamente in beneficio delle Chiese; ed altresì che debbano esser ad esse più facili e pieghevoli i ricchi, e coloro cui Dio prestò maggior abbondanza di dovizie, e di beni (d), e per favorar la limosina altresì dispone che quello che vien indefinitamente rimasto a poveri in testamento, o codicilli, non rendesi vano, come lascito fatto ad incerte persone, ma rimane fermo per tutt' i modi (e). Degno è poi di esser quì nel suo proprio tenore trascritto quel Testo, in cui lo Imperador Giustiniano all' Arcivescovo e Patriarca di Constanti- nopoli Epifanio, iscrive così. *Sicut enim de his expensam determi- navimus, ita congruet pro tempore Sanctissimum Patriarcham & Re- verendissimos Economos considerare: ne alla expensa qua sunt ex ec- clesiasticis quasibus, circa pios erogentur actus & Deo placentes, & illis hac ministrent qui pro veritate egent, & non habent aliunde alimen- torum occasionem. Hoc enim Dominum Deum placat, & non in patrociniiis & studiis hominum ecclesiasticos expensas hominibus locupletibus distribuant, & ideo inopes necessaria non mercantur: scientem quia non minor nobis cura est horum que SS. Ecclesiis profumo, quam ipsius Anima (f).*

Or avendoci la Legal Teologia additare alla via di perfezione, non men i precetti, che i consigli delle cristiane operazioni dritte e meritorie, per maggiormente confermarci in essa, viene quindi alla virtù di *Perseveranza*, protestando nel Testo, di risguardar essa non già il cominciamento, ma il perseverare (g), per modo che tiene in ugual grado il non operare, che il non perseverare nel fatto (h), e quin- di vuole che l'azzion che si propone debbasi perseverar fino alla fine (i). Conciossiacche l' una e l' altra Sacra e Legal Teologia rimane a coral ogetto diffinita la giustizia consistersi nell' abito della volontà, con i

F f 2

con-

(p) Text. in Auth. 18. Cod. de SS. Episc. & Cler. & in tit. de Orphanotrophiis Xenodochiis, & Brephotrophiis, Ptochotrophiis -- Cod. lib. 1. ubi Azo in summa. Gratian. disc. for. 666. n. 15.

(b) Text. in tit. de infantib. expositis, & de his qui sanguinolentos nutr. -- Cod. 8. & Auth. 533. cod. tit.

(c) Text. in lum. Cod. de mendicantib. va- lidis.

(d) Text. in Auth. de non alien. §. finimus

colla. 2.

(e) Text. in Auth. 43. C. de SS. Episc.

(f) Text. in Auth. ut determ. sit num. §. fin. in fi.

(g) Text. in Lnam & si §. 1. ff. de inoff. test. l. si pro parte §. verum de in rem verso -- & Text. in l. Evangel. Joann. c. 15. Matthæ. 24.

(h) Text. in l. 3. ff. de divort.

(i) Text. in Auth. de licigios. §. omnem ubi Bar. l. 3. C. de repud.

congiunti pregi, di costante e perpetua (a), per distinguerla per appunto dall'altra naturale umana volontà, che per contrario vien quindi considerata dal Testo in altro luogo per inconstante ed ambulatoria (b).

Il Giudice pertanto, e qualsiasi altro che intende professar la giustizia nelle operazioni, per acquistar l'abito di retto, deve al tempo stesso spolar quello di costante, il perchè si detta nel Testo. *Constantis & recti iudicis*, dove si prepone quello di esser fermo alla stessa rettitudine (c), come scorgesi confermato parimente in altri Testi (d), perocchè non pare che inclina in buona parte quel giudice, ovvero quel giusto, che non perseverano in essa con animo costante (e). Ed in quella guisa che vien altrove estimato dalla Legal Teologia, meglio il non conoscer la via della giustizia, che non dopo aver la ravvisata il voltarli le spalle, e diviarfene (f), così parimente siccome commendando la perseveranza, per contrario detesta e condanna l'inconstanza (g).

Per tacer in oltre quanto dappiù si avvanza la Teologia Legale nelle Leggi Vangelica ed Apostolica, i cui detti sovente raccoglie, ed allega, come per ventura, or ci v'è dicendo quello di non profanarsi le sante cose di Dio (b): quello che l'Avarizia è Madre e Fonte de' mali tutti (i): quello di non doversi discovrir un altare, attache altro ne resti covertato (l): ora quello cui fu detto presso l'Evangelista Matteo, che l'operajo è degno di sua mercede (m): che la legge deve intieramente osservarsi (n): che il bene giusta i Sacti e Legali Teologi, dicefi per

(a) Text. in l. iustitia ff. iust. & jur. D. Thom. 2. 2. quæst. 78. art. 1.

(b) Text. in Auth. quom. op. ep. §. 1. 4. §. fin. ff. de adempt. lib. l. quod si iterum ff. de adim. legat. l. cum hic status §. ait oratio ff. de don. i. int. vir. & ux.

(c) Text. in l. observandum ff. de offis. Prat.

(d) Text. in l. decurionum C. de pen. l. ubi falsi - ibi medius C. de fals. Auth. de mand. Prine. §. deinde.

(e) Text. in l. si pro patre §. vortum ff. de in rem ver. l. nam et si §. ff. de inoff. test. l. quæritur §. 1. ff. de adil. ad. l. postliminii §. captivus ff. de captiv. Gloss. in l. Martius ff. locat. & in c. 1. episc. vel abb. in Lib. Ut Feud.

(f) Text. in l. 3. C. de apofat. in fin. Auth. de Monach. §. si quis autem forte, & in c. si rehuigentes de panit. dist. 4.

(g) Text. in Auth. de Monach. §. si vero re-

linquens coll. 1. ibi. Erronea namque talis est vita Monastica, nullatenus tolerantie proxima, neque constantis, & persistentis animæ, sed incircum habentis circulate, & aliunde alia requiruntis -- & in l. capitalium §. est enim inconstans ff. de penis l. in causis in pr. ff. de procur. Auth. de hær. & falc. Non autem cum ceter: per gloss. in l. fin. in fi. C. de modo multar.

(h) Text. in Auth. ut cler. qui reced. §. fin.

(i) Text. in Auth. ut jud. fin. quog. §. an certè n. 60.

(l) Text. in l. fin. §. sed & si quis, & ibi Bal. in 3. col. vers. nota quod non C. commun. de legat. l. sine aut. §. si ff. de acqu. plur. Gloss. in auth. quom. op. ep. §. sed neq. Bar. in Lauidis §. exceptus C. qui pot. in pign.

(m) Mathæ. x. Luc. x. Text. in l. si pater ff. de don. l. metum §. sed licet ff. quod met. caus. l. 1. C. de accessio. l. fin. §. si similiter C. de allu.

(n) Text. in l. incivile ff. de R. J.

per intiera ragione (a) : ora che l'arbore buona non può far mala frusta, nè la mala buone produrne (b) : ora che l'azzion estrinseca pruova l'intrinseco animo (c), e talora le cose esteriori le intrinseche (d), e 'l fatto di taluno giudica esso (e), giusta l' evangelico detto, che *conoscetece essi da frutti di loro*. Nondimeno vien poi profferito l' opposto (f), in quanto noi non dobbiam far temerarj giudizj, nè giudicar giusta l'apparevole aspetto delle cose, non essendo di noi giudicar l'interno, e ci avvertisce per tanto, che Dio solo è investigator de' cuori umani (g), ed in que' fatti che possan riportarsi al bene insieme ed al male, vuole la carità, che dobbiam anzi presupporli di bene, che non di male (h), di talche altrove consiglia niun dover esser troppo credulo (i). Ed in altro luogo riman ligiftrate quelle vangeliche note che dettano. *Non vogliate giudicar di altrui, e non sarete giudicati, e le simiglianti. Con quella misura cui abbiate scandagliato gli altri, sarete rimisurati ancor voi* (l). Ed in altro luogo quell' altro evangelico detto, che *niuno può servire a due signori* (m), conciosiacche colui ch' e' sia divenuto soldato di Cristo, lascia esser soldato del secolo, come altrove il Testo ci reca (n). Si fa essa pur altrafiata sentire, che *peggio sia il malamente credere, che il non credere affatto, ed in niuna maniera* (o). E talora che *colui che fa il male odia la luce* (p). Rende menzione altrove di quell'altre vangeliche parole, che *niun Profeta è applaudito nella propria sua patria* (q). E di quelle, cioè, *chi non è con meco, egli è contro di me, e colui che con meco non si unisce, da me si divide e disperde* (r). Ed in oltre dice, che *Dio talor rivela a piccioli* (cioè. alli umili) *quel che non rivela a grandi*, cioè a presuntuosi (s). Ed in altro luogo, che *non debbanfi far le malvaggie cose,*

(a) Text. in l. librorum §. quid ergo ff. de leg. 3. l. 1. §. 1. ff. de orig. jur.
 (b) Marc. 7 -- Gloss. in l. quod si nolit §. mancip. ff. de edil. edi.
 (c) Text. in l. hi qui ff. de tut. & cur. dat. ab his.
 (d) Marc. 7 -- Text. in §. pavonum Inst. de rer. div. l. fin. C. de furt. l. non codicillum Cod. de testam.
 (e) Text. in l. comprobatio ff. de probat.
 (f) Text. in l. observandum ff. de offic. pref. l. emancipare ff. de adopt.
 (g) Gloss. in l. 2. ff. de interrogato.
 (h) Text. in l. merito §. solutionis ff. pro soc. l. Q. Mutius ff. de don. int. vir. l. si defunctis.
 (i) Text. in l. fin. in pr. C. de accus. l. 1. §. 1. de eo per quem l. 4. §. si accepi. ff. de in rem ver.
 (l) Luc. 6. -- Text. in l. rem non novem §. sic

etenim ubi not. gloss. C. de judic.
 [m] Matth. 6. -- Text. in tit. de eo qui arma belli depol. c. 1. -- In Ulis Feud.
 [n] D. Jacob. 4. -- Text. in c. 1. de sendo feminae col. 10. l. naturaliter C. de episc. & cler.
 (o) Text. in l. si sterilis §. cum per ff. de act. empt. in gloss.
 [p] Joann. 6. & 11. -- Text. in l. 1. §. tria luminaria in gloss. ff. de insp. ventr. & not. gloss. in l. donator in V. Boetius C. de donat. & l. ipse C. de contrah. temp.
 (q) Marc. 6. Matth. 13. Luc. 8. Joann. 4. -- Text. in l. breva Cod. de offic. Pref. Præf. l. observare §. antequam ff. de offic. Præf.
 [r] Luc. 11. Matth. 23. -- Text. in l. callicolarum C. de jud.
 (s) Matth. 11. -- Text. in l. potioris Cod. de offic. rector. prov.

causa, attalche avvengano le buone (a), e nella stessa guisa afferma, che il bene che deriva da malvagia opra, non iscusa il malfattore (b), ond' è che i Legali Teologi vogliono, che debba evitarfi il bene, quante volte da esso può dirivare il male (c).

Di qui la Legal Teologia facendosi scudo della Cattolica Fede, e della legge Vangelica, passa ad avvisare i *Sacri Concilj*, de' quali pertratta largamente (d), e ne impone innalterabile l' osservanza come Leggi, e come le Sacre scritture, e di esser il Sommo Romano Pontefice il Principe di tutti i Sacerdoti (e), e si accinge ad estirpar l' empie eresie, come per ventura tra l'altre l' Arriana, e l' Eutichina, la Nestoriana (f), e l' Acofaliana (g), per tacer di moltissime altre delle quali ragiona la Legal Teologia, ed abbian diviso nella Storica Legale, cui ci riportamo (h); comprendendo sotto l' appellation di eretici tutti que' che non son membra della S. Cattolica ed Apostolica Chiesa di Dio, & qui vellevi argomento a *judicio Catholice Religionis & tramite detecti fuerint deviare* (i); ed accesa di sacro zelo s' impegna infatigabilmente a persequitarle insieme co' suoi malvagi autori e seguaci, non solo digradandoli e privandoli da ogni chiesastico grado (l), ma escludendoli affatto dalla Sacra Communion della Cattolica Chiesa, e de' fedeli (m), interdicensi di lor collegj (n). E per più disperderli, si vale dell' arme sterminatrici delle chiesastiche *Censure*, dichiarandoli scomunicati, in varj Testi (o), ed in oltre li sforza co' diversi flagelli, e li punisce con varie pene (p), e nega ad essi varie dignità e prerogative che concede a Cattolici (q). Altresì confan-
danha

(a) Text. in magna metler. vel mon. Not. gloss. in l. qui sub pretertextu C. de Sacros. Eccles.

(b) Text. in l. 3. §. in bylla de ra mil.

(c) Abb. in cum. ab omni in 2. not. de vita, & hon. cler.

(d) Text. in Novell. 131. de quatuor S. Concil. Text. in l. 7. §. 4. de Summ. Trin. loq. de quatuor Conciliis de Niceno, & Ephesino, & Chalcedonense, & Constantinopolitano. Nicenum constavit. 118. patrum, Constantinopolitanum 150. patrum; Ephesinum damnavit, & anathematizavit Nestorium. Chalcedonense, Eutychem, & Nestorium, quor. Sacros. Concilior. obs. inculcatur, a Textu præcit. & cum prædictis hæreticis addit Apollinarem, quorum falsa, & hæreticalia dogmata, meminit, & anathematizat Text. in l. 5. §. 2. & in l. 6. §. 2. cum legg. & l. 7. C. de tit. Auth. ut cum de appell. §. si quis.

(e) Text. in Auth. de eccles. tit. coll. 9. & in novell. 132. de ord. Patriarchar.

(f) Text. in l. 3. §. 2. & 4. C. de Summ. Trin.

l. 7. §. 4. C. eod.

(g) Text. in Auth. de eccl. tit. §. pen. coll. 9.

(h) Text. in l. 6. & tot. tit. Cod. de Hæretic. Maniche. & Samarit. -- lib. 1. tit. 5. l. 5. §. 2. l. 6. §. 2. cum leg. l. 7. C. de Summ. Trin. Auth. de priv. dot. hæret. coll. 8. Vedi nella Par. I. nel Tratt. VIII. Della Storica Legale, foecia. 149.

(i) Text. in l. 2. §. un. C. de hæret.

(l) Text. in d. Auth. de priv. dot. l. 12. C. de hæret.

[m] Text. in d. Auth. de priv. dot. l. 4. C. de hæret. & l. 3. C. de apostat.

(n) Text. in Auth. 32. de interd. coll. colleg. hæret.

(o) Text. in l. 2. §. quin. vero, & §. 1. & 2. C. de Summ. Trin. & in d. Auth. 32. Auth. 44.

(p) Text. in l. 1. & 2. l. quoniam Cod. de hæret.

(q) Text. in l. 1. & tot. tit. C. de hæret. Auth. ut priv. dot. l. jubemus Cod. de episc. aud. Auth. injur. quod præst. ab his.

danna l'empia e falsa religione degli Etnici , e de' Gentili (a) , e tratta in un particolar Titolo de' superstitiosi riti, templi, e sacrificj de' pagani (b) . Indi rivolgendosi contro la falsa religion de' Giudei , istituisce un distinto Trattato (c) , e l' appella nel Testo superstitiosa (d) . Quindi ragiona de' Samaritani (e) . E finalmente rivolgendosi contro i perfidi Ebrei , impone la norma , come debbano usar la lezione delle Scritture (f) . Ed in oltre vieta espressamente agli Eretici , Pagani, e Giudei , non solo di circondar lo schiavo Cristiano , ma eziandio di possederlo (g) .

Non trascura altresì di trattare dell' *Apostasia* , e di punir gli empj Apostati (h) , distingue esser triplice l'Apostasia , cioè di fede ch' è la sudetta , e in oltre d'inobedienza , e d'irregolarità (i) . Altresì ragiona delle *Censure* , e delle sue cagioni legittime , o illogitime , e di que' Vescovi che senza legittima cagione scomunicano , e prescrive che niun Vescovo scomunicchi taluno prima che provasi la cagione , per cui i Sacri Canonì impongono di tal cosa farsi : e tutte volte contro di essi abbia taluno scomunicato , coll'autorità del Sommo Pontefice rieda alla grazia della Santa Comunione : e colui che non abbia legittimamente scomunicato , lo assenga dalla Sacra Comunione per quanto tempo , quanto parerà al sommo Sacerdote , attalche e' patisca quel che ingiustamente fece (l) .

Dalle divise cose s'intende come la Legale comprende la Dogmatica Teologia , onde ben a ragione la Chiesa affermò di non farsi d'uopo al Giureconsulto d'istudiarla , perocche ritrovasi essa nel Corpo delle Leggi (m) , come ancor più largamente andrem divisando nel Trattato seguente .

DELLA

(a) Text. in l. 1. §. de ritu nupt. l. 1. §. jus sol. §. Cod. l. aut religionis §. de proc. l. non distinguemus §. Sacerdoti o' §. de arb. l. 2. §. de extr. crim. l. 1. §. de colleg. illie. l. 2. §. nec cum sequ. §. de in jus voc.

(b) Text. in tit. de Paganis , & Sacrific. & Templis -- Cod. 1. l. 1. §. de ritu nupt.

(c) Text. in tit. de Judæis , & Cælicolis -- Cod. 1.

(d) Text. in l. generaliter §. fin. §. de obcur. l. spadonem §. jam §. de exc. tut.

(e) Text. in tit. de Samaritanis -- Cod. 1. & n. Auth. 144.

(f) Text. in Auth. 146. Hæretis quomodo oport. Scripturas legere.

(g) Text. in tit. Né Christian. mancip. hæret. vel paganus Judæus. vel possid. vel circumcid. -- Cod. 1.

(h) Text. in l. 1. in tit. C. de Apostat.

(i) Text. in Auth. de monach. §. si quis aut fortè.

(l) Text. in Novell. 104. de his qui sine causâ excommunicant. Auth. de SS. Episc. §. omnibus autem Episcopis coll. 9.

(m) Gloss. in §. 1. Inst. de just. & jur. in V. notitia .

DELL' ALTRA PARTE
 DELLA TEOLOGIA,
 APPELLATA
 DOMMATICA SCOLASTICA.
 TRATTATO IX.



A Sacra Legal Sapienza , dopo aver trattato di quella parte della Teologia appellata nelle scuole Dommatica , viene a manegiar parimente l'altra ch' effe distinguon col nome di Dommatica Scolastica , e come se per quella a più largo volo addestrata , s' inoltra quindi a poggjar con questa fino al supremo divin folio , rapita nella contemplazion (a) del più eccelfo ed augusto mistero , dell'Altissima ed Individua Trinità , e ragiona di essa teologicamente in un distinto , e particolare Trattato : & per non rimaner di colpo abaccinate sue pupille dalla di lei inaccessible luce , si consiglia pertanto velarle con quella trasparente benda d'oro , che fa quindi prestarfi dalla Cattolica Fede , con intitolarlo *DE SUMMA TRINITATE , ET FIDE CATHOLICA* (b).

Per essa adunque credendo , e confessando esset-la Divina Triade l'unico principio di tutte le universe cose (c) , e di doversi drittamente dalla medesima principiare (d) , quindi è che instituisce da essa il suo cominciamento ad ogni altro Divin Mistero , e c' insegna che per essa lei dobbiam credere la Trinità nelle persone , ed all'istesso tempo l'unità nella sostanza e nella divinità , cioè conforme all' Evangelica dottrina ed all'Apostolica disciplina , del Padre , del Figliuolo , del Santo Spirito , una Deità sotto pari Maestà , e pia Trinità (e) . Laonde c' impone a creder nel Padre , nel Figliuolo , e nello Spirito-Santo , una essenza in trè ipostasi , o sussistenti persone nelle quali adoriamo una

Deità

(a) Text. in Auth. de Monach. in ps. ubi glossin V. celsiorem, & in §. cogitandum.

(b) Text. in tit. 1. Cod. lib. 1.

(c) Text. in l. 1. §. hac omnia C. de vet. jur.

enu. & in c. 1. in pr. & 2. de Summa Trin. Specul. in rubr. de Summa Trin. lib. 4. par. 1. n. 2.

(d) Text. in c. non observetis 26. q. ult.

(e) Text. in l. 1. C. de Summa Trin.

Deità, una Podestà, e Trinità consostanziale, ed essa Diva Trinità non ammette agiungimento di quarta persona come più giù recaremo (a). Colui pertanto vuol di tenersi asseritore della Nicena Fede, e vero cultor della Cattolica Religione, che parimente confessa Onnipotente Dio, e figliuol di Dio Cristo, Dio di Dio, lume di lume: che non oltraggia negando il Santo Spirito, il quale dal Sommo Padre delle cose, ed abbiám ricevuto e speriamo: presso il quale in somma è forte sentimento dell'intemerata fede, e dell' incorrotta e pura Trinità indivisa la sostanza (b).

Intorno alla quale, convenendo insieme co' Sacri, parimente i Legali Teologi, ci espongono, che sebben dicasi Trinità, per additar le tre persone che nella divinità consistono, talche siccome altro è il Padre, altro il Figliuolo, altro lo Spirito-Santo, allo stesso modo, altra è la persona del Padre, altra del Figliuolo, altra quella del Santo Spirito; ma nondimeno non son già pertanto tre sostanze, una del Padre, altra del Figliuolo, ed altra dello Spirito-Santo, ma bensì una ed individua, per la quale unità nella sostanza e nella divinità, rendesi uguale la gloria e pari la Maestà, per modo ch'eterno è il Padre, eterno il Figliuolo, eterno lo Spirito-Santo, ma non pertanto eterni tre sonò, ma uno eterno. Immenso il Figliuolo, immenso lo Spirito-Santo, ma non già tre immensi, ma uno immenso. Increate il Padre, tal' è il Figliuolo, e così lo Spirito-Santo. Onnipotente il Padre, onnipotente il Figliuolo, onnipotente il Santo Spirito, e pure non tre Onnipotenti, ma unico è l' Onnipotente. E nell' istessa guisa ch'è Signore il Padre, è Signore il Figliuolo, è Signore lo Spirito-Santo, e nondimeno non son già tre Signori, ma unico è il Signore, così parimente Dio è il Padre, il Figliuolo è Dio, Iddio è lo Spirito-Santo, e pur tre Dèi non sono, ma unico è Iddio, e quindi affermano in altro Testo i Scrittori Legali, che il Signore Iddio, Padre e Figlio e Spirito-Santo, dicasi il Rè de' Regi, e l' Signor de' Dominatori (c). Or questa medesima sudetta unità nella sostanza e nella divinità, vien risguardata nella Trinità delle persone istesse, talche il Padre, da niuno è creato, né fatto, né generato: Il Figliuolo, da nullo creato né fatto, ma prima che i tempi fossero per via d' intendimento dal Sommo Padre generato (d). Il Divin Spirito per

Tom. III.

G g

via

(a) Text. in l. 5. C. cod. tit.

Cons. Regni in prom. & ibi Afflic. in q. 26. n. 27.

(b) Text. in l. 2. §. 1. C. cod.

(d) Text. in l. 5. §. 1. l. 6. §. 1. Cod. de Summis

(c) Text. in elem. 2. §. 6. de re jud. & in Trinit.

via di amore, procede dal Padre e dal Figliuolo (a). Ed in essa Trinità, non trovasi nulla di maggiore, nè di minore, nulla di prima, nè di poi dopo. Ed in cotal guisa, si deve intendere e credere della Sacrosanta Trinità, da chiunque voglia esser salvo e fedele, giusta il simbolo del Divo Artanagio, nel Testo contenuto (b), scontrato da un Legal Teologo, e trascritto (c). Altri poi ci recano i rispettivi divini attributi, conciossiacche sebben adoriamo unico Dio nella Trinità, e la Trinità in essa divina Unità, ad ogni modo vien spezialmente attribuita al Padre la potenza, al Figliuol recata la sapienza, e la bontà adattata allo Spirito-Santo (d), ma la Misericordia è poi attributo della divina natura ed essenza, che convien egualmente non men a ciascheduna delle tre persone, che a tutta la sostanza, ed unità (e), onde la tristezza e l'ira non può dirsi di Dio se non se parlandosi per metafora (f).

E poiche, come abbiám sopra ravvisato, le increate cose che da per esse son incomprendibili, vengono più agevolmente ad intendere per mezzo delle create e sensibili, e la Legal Teologia dispone con ordine maraviglioso, alle divine, le umane (g); Quindi è che per scontrar più divisamente la viva immagine della Trinità istessa, ci reca ch' essa fu improntata nell' uomo, allor che nella di lui creazione convenendo le tre divine persone in quello altissimo e congiuntissimo concistoro, con diliberato consiglio profferirono: *Faciamus l' uomo a nostra immagine e somiglianza*, e trascrivendo coteste istesse note del Sacro Testo nel Civile, ci propone per tanto a considerar l' uomo, formato a sombianza della bella immagine divina, ed adornato nell'anima di tre potenze, giusta la somiglianza della Divina Trinità (h). Cotal conformità, ci vien assai ben esposta da nostri Legali Teologi, i quali affermano che siccome l'Essenza Divina è allo 'ntutto semplice, comeche contenga tre persone, così parimente l'Anima nostra la cui sostanza è allo 'ntutto semplice, e nondimeno contiene tre potenze, cioè lo 'ntelletto che innanzi concepisce, la ragione che discerne, e la memoria che conserva. Lo 'ntelletto che innanzi concepisce, vien paragonato al Padre primo operante: La ragione che

(a) Text. in l. 2. §. 1. ubi Gotsfr. C. eod.

(b) Text. in l. 6. §. 1. C. de Summ. Trin. l. 7. §. 2. C. eod.

(c) Azc in Summa Cod. in tit. de Summa Trin.

(d) Addent. ad Azon loc. cit. litt. E.

(e) Text. in l. imperialis C. de nupt.

(f) Cyrill. contr. for. 247. in 4^{to} vol. 2. B. Thom. in Summa p. r. q. 26. 5. art. 1.

(g) Text. in l. leges 11. C. de legib. l. 1. §. 1. C. de vet. jur. enuci.

(h) Text. in l. §. quis C. de punit. & in l. iustissimè §. de util. mil.

che differne, rassomigliasi al Figliuolo, il quale è Sapienza del Padre dispositrice di tutte le cose nel Cielo e nella Terra (a), imperciocchè siccome il principio effettivo vien adattato al Padre per la potenza, così il principio esemplare al Figliuolo, per la sapienza (b). La memoria conservatrice, rassomigliasi allo Spirito-Santo, la quale corroborata, e ferma tutte le cose. E siccome queste tre cose son lo stesso in sostanza coll' anima, nell' istessa guisa il Padre, il Figliuolo, e 'l Santo Spirito tre persone, sono in sostanza lo stesso Dio (c). E per tacer di un particolar ragionamento fatto da un Legal Scrittore della sudetta conformità che abbia la Trinità umana colla divina (d), segneremo come cosa degna da marcarsi, che tal eccelsa prerogativa può vantarsi per singolar pregio solo dall' uomo, per modo che non si rese commune parimente alla femmina, conciossiacchè per avviso del Testo de' Canoni, essa non è stata creata ad immagine d' Iddio, nè giusta la divina somiglianza (e), il perchè fu profferito che le femmine dovessero portar covertato il capo, d' onde surse l' antica origine e l' osservanza di coral costume (f).

E dopo aver la Legal Teologia divisa l' immagine della Trinità nell' uomo, per non perderla di vista non lascia disegnarla parimente per varj simboli e figure. Conciossiacchè come sopra abbiam detto, risguardando essa oltre a tre tempi, e tre leggi, eziandio tre generi ovvero ceti di persone, per essi vien in oltre disegnata la Divina Trinità, per avviso di un de' più antichi porporati Legali Teologi, recandoei esso, che l' istituto de' Laici, rassomigliasi al Padre, rapporto alla potenza: Quel de' Secolari chierici, al Figliuolo, rapporto alla sapienza: Quel de' Regolari, al Santo Spirito a ragion della benignità, ovvero della grazia; ravvisandosi ne' sudetti tre ordini di persone la Trinità, ma l' unità di essa nella Sacra Communion della Chiesa e nella Cattolica Fede. Protestando bensì, di non potersi mai render vera, nè acconcia comparazione, tra la creatura, e 'l Creatore (g), il che noi ravvisando confermato dal Testo, di non darsi proporzione dal finito all' infinito (h), e che il favellar della Somma Trinità,

G g 2

nità,

(a) Text. in l. 5. §. 1. C. de Summa Trin.
 (b) Afflict. comment. in probaz. Constit. Regni n. a.

(c) Text. in l. 1. C. de Summa Trin.
 [d] Pyrr. Engleberm. post Comment. ad Constit. Aurel. in Orat. de Trinit. humana pag. 168. edit. . . .

(e) Text. in c. huc immaro 33. q. 5. & in c. viriliestate §. Romanos de pend. dist. 2.

(f) Petrus festiv. lect. lib. i. c. n. 16.
 (g) Card. Hostiens. in summa in prom. in fi.
 (h) Text. in l. fil. fam. §. secundum vulgarem de legata.

nità, non è da labbra umane, ma divine (a), per tanto seguendo l'esempio de' Legal Teologi (b), alzamo qui la penna, e prostrata la faccia nel suolo, l'adoriamo con ossequioso silenzio.

(c) Rassa quindi la Legal Teologia a trattar *Della Natura Divina di quella di Cristo*. Della sua Sacrosanta *Umanazione*: Dell' *Esser Eterno, e Sempiterno*, e *Perpetua*, per le quali cose trascorreremo. La Divina Natura, che le Scuole distinguono dall'umana, colle voci di *Natura Operante*, e di *Natura Operata* (d), hà nella sua sapienza, in notizia le cose tutte che sono, furono, e per lo avvenire saranno, come presenti. La Natura umana, ovvero l'umanità di cui si fa parola la Legal Teologia istessa in altro Testo (e), che dicesi *Operata*, hà solo certa notizia delle cose passate, e presenti (e). La Divina immutabile, e variabile l'umana (f): la divina perfettissima in tutte le sue cose, e l'umana condizione incofrante (g).

La Divina Natura è pura ed allo 'ntutto semplice come abbiam genato, senza nè principio nè fine, ed unica vien in tre persone generata (h). La Natura di Giesù Cristo, ci reca per l'altra banda la Legal Teologia, esser doppia, in quanto egli è Dio ed Uomo (i).

C' insegna pertanto a creder e confessarlo Unigenito figliuol di Dio, Dio di Dio, Dio vero dal vero Dio, prima che i tempi fossero, e senza tempo dal Padre nato, e coeterno al Padre istesso, dal quale e per il quale create furon tutte le cose; esser quindi altresì negli ultimi tempi dal Ciel disceso, conceputo dal Divin Spirito e dalla Santa Gloriosa e mai sempre Vergine Maria umanato, ed Uomo divenuto aver patito passion e morte di Croce sotto Ponzio Pilato, esser stato sepolto e risuscitato nel terzo dì: creder i suoi miracoli, e passioni che spontaneamente soffrì nel corpo. Non conosciamo altro esser Dio Verbo, ed altro Cristo, ma unico ed istesso, consostanziale al Padre secondo la Divinità, e consostanziale a noi secondo l'Umanità (l), passibile quanto all' Umanità, ed impassibile quanto alla Divinità.

(a) Text. in *in Christo de consecr. dist. 2.*

(ab) *Specul. lib. 4. pag. 78. Nepode. in prom. Conser. Neap.*

(c) Text. junct. Gloss. in l. respiciendum ff. si cert. peta. §. singularum ubi gloss. in verb. eorum natura Inst. de ser. divis. & not. gl. in §. conditiones in natura Inst. de V. O. Bal. in h. nomeq. in pr. Dig. var. n. 3. Auth. ut omno. ob. jud.

(d) Text. in l. non tantum de appell.

(e) Text. in §. conditiones junct. gloss. Inst. de V. O. l. 8. §. 1. C. qui test. fac. poss.

(f) Text. in Auth. de iis qui ingr. ad appell. in pr. Auth. de non alien. reb. Eccles. §. ut autem, & ibi Gloss. in V. int. homines. L. N. Auth. ut omno. ob. jud. & in Inst. de J. & Jur. in J. respons. Inst. de jur. nec. §. ad naturalia.

(g) Text. in l. 2. §. sed quia. divinar. Cod. de vet. jur. enuci.

(h) Text. in l. 2. C. de Summa Trin.

(i) Text. in l. nos. reddentes l. 8. §. 1. & 3. l. 7. §. 2.

(l) Text. in l. 5. §. 1. C. de Summa Trin.

nità (a); e siccome è nella Divinità perfetto, parimente l'istesso è perfetto secondo l'Umanità, imperciocchè prendiamo l'unità secondo l'ipostasi, ovvero secondo la persona; laonde rimane Trinità la Trinità, ancor dopo essersi incarnato un di essa istessa, il Verbo Dio; nè ammette la Trinità aggiungimento di quarta persona (b), ma l'istesso Uomo Dio passibile secondo la carne, impassibile secondo la divinità (c), come abbiám ridetto.

E poichè l'unigenito figliuol e Verbo di Dio prima che i tempi fossero dal Padre nato, egli stesso negli ultimi tempi dal Ciel discese incarnato dal Santo Spirito e dalla Gloriosa mai sempre Vergine e di Dio Genitrice Maria fatt' uomo Signor nostro Giesù Cristo, propriamente e veramente è Dio; dioiam pertanto che la Santa e Gloriosa Vergine Maria è propriamente e veramente Madre di Dio: non perchè abbia da essa il Verbo preso principio, ma perchè negli ultimi dì dal Ciel discese, da essa è incarnato, fatt' uomo, e nato: il quale confessiamo e crediamo, come abbiám ridetto esser consostanziale al Padre secondo la Divinità, e consostanziale a noi egli stesso secondo l' Umanità, credendo i suoi miracoli, e passioni che spontaneamente nel corpo sostenne (d).

Di qui è che la Legal Teologia scomunica ogni eresia, e primamente Nestorio Antropolatra Autor dell' empia setta co' tutt' i suoi ribaldi seguaci che dividon uno Signor nostro Giesù Cristo figliuol di Dio, e l' nostro Dio; e tutti coloro che non propriamente e giusta il vero confessano la Santa Gloriosa e mai sempre Vergine Maria esser di Dio Genitrice, ma mendacemente dicon esser due figliuoli, l' un di essi di Dio Padre, Verbo Dio, e l'altro dalla Santa mai sempre Vergine di Dio Madre Maria, e questo per cagion della grazia attitudine e vicinità ch'ebbe col Verbo, esser egli altresì Dio: e coloro che negano nè confessano il Signor nostro Giesù Cristo figliuol di Dio e Dio nostro, umanato ed affiso in Croce, esser un della Santa e consostanzial Trinità: imperciocchè egli solo è da coadorarsi e conglorificarsi col Padre insieme e col Santo Spirito (e).

E non che l'accennato Nestorio solo, che l' union delle due na-

G g 3

tute

(a) Text. in l. 7. §. 2. & in Epist. reddentes cum §. 1. C. cod. tit.

(b) Text. in l. 6. §. 1. & l. preced. §. 1. Cod. cod. tit.

(c) Text. in l. 7. §. 1. & in Epist. reddentes cum §. 1. C. cod.

(d) Text. in l. 7. §. 2. & in Epist. reddentes §. 2. C. cod.

(e) Text. in l. 5. §. 2. l. 6. §. 2. l. 7. §. sequentes, & in epist. reddentes cum §. 1. C. de Summa Trin.

ture divina ed umana malvagiamente negava , ma altresì il folle Eutiche co' suoi seguaci che fantasticava negando la diversità di tali nature, e di esser come la si fu vera incarnazione quella dalla Santa mai sempre Vergine Maria , e la sua generazione e natività ; nè confessando il Divin Verbo allo 'ntutto al Gran Padre consostanziale secondo la Divinità , e consostanziale a noi secondo all' Umanità (a) . Allo stesso modo scomunica e condanna l'empio Apollinare Animicida , e tutti coloro che il suo falso errore seguiron e son per seguire , dicendo il Signor Nostro Gesù Cristo figliuol di Dio , e Dio nostro esser senz' anima umana , e che recan confusion e conturbazione nell' umanazion o umanità dell' Unigenito Figliuol di Dio (b) .

Palesa la Legal Dogmatica Scolastica Teologia allo 'ntutto seguire i Santi quattro Concilj a tal uopo convenuti , e le cose da ciascun di essi ordinate , e profferite ; cioè il Niceno composto da trecentocicotto Padri che nella Nicena Città convennero : il Costantinopolerano da cencinquanta Padri che nella Città di Constantinopoli si radunarono ; l'Efesino de' Padri che la prima volta nella Città di Efeso radunaronsi ; e l'Calcidonese de' Padri che nella Calcidonia Città si congregarono , i quali palesamente recaron a tutt' i Cattolici fedeli la Formola o Simbolo della Fede , ch' essa Legal Teologia osserva con maggior chiarezza esposto da cencinquanta Padri del Constantinopolerano Concilio ; non già perche prima fosse difettoso , ma perche i nemici del vero parte avean cominciato a sovvertir la Deità del Santo Spirito , parte avean negato la vera umanazion del Verbo Dio dalla Santa sempre Vergine Maria di Dio Madre , laonde i ridetti cencinquanta Padri co testimonianze della Sacra Scrittura più palesamente lo esposero ; e questo istesso tutte le altre Sante Sinodi , cioè la prima Efesina e la Calcidonese riceverono e custodirono , e publicarono di Dio Madre la Santa Gloriosa sempre Vergine Maria, e scomunicaron coloro che non la confessassero Madre di Dio , e similmente scomunicaron que' che altro Simbolo o Formola recassero di quella che da' 318. Padri del Niceno Concilio fu esposta , ed ispiegata da 150. Padri del Constantinopolerano : ed allo stesso modo che l' Efesino Concilio in prima scomunicò l' empio Nestorio co' suoi seguaci , il Calcidonese altresì con esso l' empio Eutiche co' suoi seguaci , la Legal Teologia li scomunica , e dichiara eretici tutti coloro che da un di detti quattro Santi Concilj dissen-

(a) Text. in l. 5. §. 2. l. 6. §. 3. l. 7. §. sequentes C. eod.

(b) Text. in l. 5. §. 2. in fin. l. 6. §. 4. l. 7. §. sequentes C. eod.

diffentisca , poich' è palese ch' altrimenti e' siegua gli empj domni da essi palefamente condannati e scomunicati (a) .

Dopo aver avvifati sì fatti conofcimenti dalla Sacra Legal Teologia, volgonfi i Legali Teologi a seguir le traccie della doppia natura istessa del Divin Uomo, eziandio ne' simboli e nelle figure. Intorno alla quale ci espongono , che sebben spesso nelle Sacre Scritture al Leone venga adattato il Demonio per le ragioni da essi recate , nondimeno talvolta è rassomigliato a Giesù Cristo a ragion della doppia sua natura divina ed umana , come nella Profezia cui sta scritto . *Surgit Christus cum trophæo* , & *ex agno factus Leo* , appunto per aver il Leone doppia natura , come Cristo . Il Leone ci significa per la parte anteriore del suo corpo , il Sole , e per la posteriore la Terra : Nell' anteriore , hà significato di forza e di real virtù , ed in sì fatta guisa vien simboleggiato per Cristo : Nella posteriore addita la terra , la quale è fredda , e quindi apparisce timido , e si smarrisce pe' l' canto del Gallo , per frugata face , o per calcata foglia di Elce . Così l' umano Cristo , teme la morte , poiche il sol pensiero di morte fuor di modo smarrisce la debolezza dell' umana natura (b) , e mette in soquadro tutti gli affetti (c) , come che non li fosse ignora la propria immortalità che tosto seguiva (d) .

Indi soggiugne , dell' Esser *Eterno* , e *Sempiterno* , e *Perpetuo* . L' Esser Eterno , ci espone esser quello che sempre fù , è , e sarà ; e questo è di Dio , al cui pensiero cotanto son mille anni , quanto un dì ch' è già scorsò , come conviene col Real Profeta la Chiosa (e) . Il Sempiterno , quello ch' ebbe principio , e non avrà fine , ovvero che cominciò , e non cessarà ; e questo è degli Angeli , e dell' Anima . Il Perpetuo poi , riceve dieci varj intendimenti , giusta la bisogna cui si adatta (f) .

Quindi è , che dopo aver dato cenno della lor natura , s' inoltra a trattare parimente degli *Angioli* , e dell' *Anima* , ed a disputar dell' una e l' altra Natura , Angelica ed Umana , e del preponimento di esse (g) . Ravnifan per tanto i Legali Teologi i gradi , e gli ordini diversi .

(a) Text. in l. 7. §. 4. & in epist. reddentes §. 3. C. de Summa Trin.

(b) Text. in l. 8. §. 7. Cod. qui test. fac. poss. Auth. de trie. & semi. §. illud quoq.

(c) Text. in Auth. de trie. & semi. §. illud quoque.

(d) Naped. in proz. Consuet. n. 39. & ibi Salern. in addit. litt. B.

(e) Gloss. in §. conditiones in 1. addit. Init. de V. O. coll. 2.

(f) Naped. loc. cit. num. 9. & seq. J. in §. quædam. col. 8. vers. quid diceretis Init. de act. Curt. consil. 53. Mattheæ. de legat. & fideic. lib. 2. c. 8. m. 12.

[g] Gloss. in l. cognitionum §. estimatio de var. & extraord. cogit.

versi delle celesti gerarchie degli Angeli, e degli Arcangeli (a), e la Legal Teologia ci espone, e reca la conciliazion di que' due Sacri Testi, l'un della Legge Vangelica, cui si afferma dalla verità increata, che farà talun maggior dell' altro, perche nel Regno de' Cieli vi son molti soggiorni (b), e l'altro dell'Apostolica, dove il Dottor delle genti dice, di non esser appresso Dio predilezion di persone (c), che ciò debbasi intender di aver luogo sinche durerà il Mondo, nel qual tramezzo di tempo, gli uomini preporranfi a gli uomini, i Demonj a Demonj, e gli Angeli a gli Angeli; Allor poi che farà il dì estremo del tempo Dio farà tutte le cose in tutti, e cesserà ogni potestà e preponimento, sebben non l'ordine, ovvero la maggioranza (d), essendo pertanto per divina disposizione distinti gl'offizj (e).

Soggiugne la Legal Teologia *Dell' Anima* (f), e dalla considerazion della inimmagine divina in lei impressa, e della Sacrosanta Umanazione per risguardo della medesima fofferita dal Divin Uomo per purgarla dalle macchie della colpa (g), e ci afferma che l'Anima debba preporfi a tutte le altre cose (h), ed a ragion di essa esser l' Uomo la degnissima delle creature (i), e quindi ripigliano i Legali Teologi, di più valere un' Anima sola, di tutto l'intiero mondo (l), che l'Anima non patisce fatica ma gode anzi del contrasto che soffre il corpo nel dormire in sensi (m), e del pericolo di essa (n).

Tratta finalmente *Della Grazia*, profferendo che la grazia divina, prevaler debba alle Leggi (o).

Ecco in qual guisa, come sin dalle primé mosse ci abbiám proposto, si palesa di contener la Legal Sapienza nella notizia delle cose umane e divine, tuttè le Arti Liberali, e le altre Discipline e Scienze, ed eziandio la Sacra Teologia, le quali abbiám in essa sin quì riscontrate, non con altro scandaglio salvocche della stessa Giureprudenza, scortando mai sempre le di lei dottrine non già del popolo de' forensi Scrittori, nelle cui false ed ingiuste bilancie volendo taluni, e forse

(a) Prosper. Caravit. comment. ad rit. M.C.V. 2. n. 14.

(b) Text. in c. in domo de penit. dist. 3.

(c) Text. in Auth. de Monach. collat. 1. §. illud igit. vers. hic autem nobis D. Paul. ad Roman. 1.

(d) Caravit. ad Rit. M.C.V. 2. n. 14.

(e) Text. in Auth. quom. oper. episc. in pr. & ibi Angel.

(f) Text. in Auth. ut determ. sit num. cler. §. fin. in §.

(g) Text. in Auth. de Monach. in princ.

(h) Text. in l. sanctimus §. penult. C. de Sacra. Eccles.

(i) Text. in l. iustissime ff. de edil. edi. Auth. de Monach. in pr.

[l] Text. in Neviz. in Silva tit. non est nupend. n. 143. pag. 443. Carol. Rota tract. de privil. mulier. c. 3. spec. §. n. 49.

(m) Text. junct. gl. in Auth. de Monach §. 3. sanctimus in V. cum animæ coll. 1.

(n) Text. in Auth. ut jud. que quoq. §. an certè, &

(o) Text. in Auth. de Monach. §. illud vers. hiac autem.

se la più gran parte della Gente del Foro. pe'farla, mai trovar la potranno di quel sommo carato qual' è. La qual cosa se l' Amor proprio non ci tradisce, ancorche ci abbia costato molto di travaglio, e non poco di olio e di sonno, ci par nondimeno aver conseguito; ma dove per ventura altrimenti fosse, non potrà negarsi aver noi rotto il guado di recar novello metodo a studj della Giureprudenza, mercè il quale i studiosi di essa venghino pressocche con mano condotti ad inoltrarsi ne' più misteriosi arcani secreti delle leggi, senza temer di perdersi ne' folti abissi della sterminata Scienza Civile; conciossiacchè la malagevol cura delle sole citazioni per l'ordine disposto delle materie, contiene una nuova ed utile Opera; una intera ed esatta raccolta, ed un nuovo metodo, per aver la più vasta e pronta notizia di tutte quante mai son le innumerevoli leggi sparse per i legali volumi, adatte alle bisogne che lor si presenteranno, utile assai più de' Lessici, e de' duplicati volumi de' forensi Scrittori. Qualunque voglia attinger prestamente l'acqua da torbide e dissipate cisternuole che son per via, e non potrà averne altro saggio che di trovarla greve; limacciofa, ed impura; ma colui che s' inoltri a ricercarla fin colassù le cime de' Monti, nelle originali perenni sorgenti d' onde sgorga e deriva, la proverà limpida, saporosa, e leggiera (a): e s' vi si recerà illuminato da altri buoni conoscimenti, potrà farsi a discernerne i sapori, a sceverarne i sali, scandagliarne il peso, far rapporto de' gradi, intender la ragion del corso, ravvisar della sua altezza, dechinazione, profondità, ed estendimento (b). Non faran mai per scovrir nuovi mari coloro che non san neghittosi lasciar il lido, non è pertanto che benedir almen non debbano un qualche ardito ingegno, se datosi imbraccio degli astri e de' venti, dispreggiando le fatiche i disagi i pericoli, ce n' abbia poi serbatq nelle carte le più accorte e destre notizie per francamente pervenire all'ignoto e malagevole segno.

E se quel cima d'uomo Signor D. Ludovic' Antonio Muratori non ci avesse prevenuto nella edizione del suo Trattato *De' Difetti della Giurisprudenza*, ed avesse potuto degnarsi gittar un sguardo sulla dimostrazione in questi Trattati contenuta, paruto senzamen non li farebbe *Strepitosa sparata* la sudetta diffinizion della Giureprudenza da

Ulpia-

(a) Cic. i. quæst. Actad. Martial. & Lucret. de natur. lib. 1.

(b) Text. in l. Lucius Titius ff. de serv. rust. pred. & ip. l. 5. Et tot. tit. Dig. de aqua quot. & effiv. & tit. de aqua pluvi. asc. & tit. ne quid in

flum. l. 4. c. de aqueduct. l. 1. ff. de fluminib. Vedi nella Parte 1. del Tratt. x. Dell'Arte Nave usca Legale. Domen. Guglielmin. da Bologna nel Tratt. *Aquarum Fluviorum Mensura* 1691. e nell' altro Tratt. *Della Natura de Fiumi*.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be clearly documented and supported by appropriate evidence. This includes receipts, invoices, and other relevant documents that can be used to verify the accuracy of the records.

The second part of the document focuses on the process of reconciling accounts. It explains how to compare the internal records with the bank statements to identify any discrepancies. This process is crucial for ensuring that the financial statements are correct and that there are no errors or omissions.

The third part of the document discusses the importance of regular audits. It states that audits should be conducted at regular intervals to ensure that the records are accurate and that there are no irregularities. This helps to maintain the integrity of the financial system and to detect any potential issues early on.

The fourth part of the document discusses the importance of maintaining a clear and organized system for storing records. It suggests that records should be kept in a secure and accessible location, and that they should be regularly reviewed and updated. This helps to ensure that the records are always up-to-date and that they can be easily accessed when needed.

The fifth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be clearly documented and supported by appropriate evidence. This includes receipts, invoices, and other relevant documents that can be used to verify the accuracy of the records.


The sixth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be clearly documented and supported by appropriate evidence. This includes receipts, invoices, and other relevant documents that can be used to verify the accuracy of the records.


The seventh part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be clearly documented and supported by appropriate evidence. This includes receipts, invoices, and other relevant documents that can be used to verify the accuracy of the records.

The eighth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be clearly documented and supported by appropriate evidence. This includes receipts, invoices, and other relevant documents that can be used to verify the accuracy of the records.

The ninth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be clearly documented and supported by appropriate evidence. This includes receipts, invoices, and other relevant documents that can be used to verify the accuracy of the records.

The tenth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be clearly documented and supported by appropriate evidence. This includes receipts, invoices, and other relevant documents that can be used to verify the accuracy of the records.





Digitized by Google

